

ACTA CURLIARUM
REGNI SARDINIAE

IL PARLAMENTO DEL VICERÉ


FRANCESCO FERNÁNDEZ DE CASTRO ANDRADE

CONTE DI LEMOS (1653-1656)

I

INTRODUZIONI
ATTI DEL PARLAMENTO

a cura di
Paolo Cau
e Piero Sanna



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Acta Curiarum Regni Sardiniae

19.


Il Parlamento del viceré
Francesco Fernández de Castro Andrade
conte di Lemos (1653-1656)
a cura di Paolo Cau e Piero Sanna

Tomo I.
Introduzioni
Atti del Parlamento

ACTA CURIARUM



REGNI SARDINIAE



IL PARLAMENTO DEL VICERÉ

FRANCESCO FERNÁNDEZ DE CASTRO ANDRADE

CONTE DI LEMOS (1653-1656)

I

INTRODUZIONI
ATTI DEL PARLAMENTO

a cura di
Paolo Cau
e Piero Sanna



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

ISBN 978-88-904883-7-5

© Copyright Consiglio regionale della Sardegna, 2022

Redazione, stampa e distribuzione a cura
dell'EDI.CO.S. (Editori Consorziati Sardi) s.r.l.
Via Caniga 29/B, Sassari
Tel. 079 262661 Fax 079 261926

Impaginazione, stampa e allestimento
TAS Tipografia S.r.l. - Z.I. Predda Niedda Sud strada 10
Tel. 079 262221 - 079 262236
tipografiatas@gmail.com

2022

Comitato scientifico
per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi

IL PRESIDENTE del Consiglio regionale

On. dott. MICHELE COSSA, Presidente del Comitato scientifico per la pubblicazione degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae»

Prof. ITALO BIROCCHI, ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno nell'Università di Roma "La Sapienza"

Prof.ssa MARIA ROSA CARDIA, ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università di Cagliari

Prof. GUIDO D'AGOSTINO, già ordinario di Storia Moderna nell'Università Federico II di Napoli

Dott.ssa CARLA FERRANTE, già direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari

Prof. ANTONELLO MATTONE, già ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università di Sassari

Prof. GIAN GIACOMO ORTU, già ordinario di Storia Moderna nell'Università di Cagliari

Segreteria del Comitato scientifico

Dott.ssa MARIA RITA GATTO e dott.ssa LAURA CAREDDU

ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE

Volumi già pubblicati

1. “Acta Curiarum Regni Sardiniae”.
Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna
Atti del Seminario di studi (Cagliari, 28-29 novembre 1984)
Cagliari, 1986. Seconda edizione, 1989.
2. Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355)
a cura di Giuseppe Meloni
Cagliari, 1993.
3. I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)
a cura di Alberto Boscolo
Revisione, apparati e note di Olivetta Schena
Cagliari, 1993.
5. I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1494-1511)
a cura di Anna Maria Oliva e Olivetta Schena
Cagliari, 1998.
6. I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1518-1523 e 1528) e Martino Cabrero (1530)
a cura di Laura Galoppini
 - I. Introduzione. Atti del primo Parlamento Vilanova (1518-1523)
 - II. Atti del secondo Parlamento Vilanova (1528) e del Parlamento Cabrero (1530)
Cagliari, 2016.
10. Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma barone d’Elda (1573-1574)
a cura di Leopoldo Ortu
 - I. Introduzione. Atti del Parlamento
 - II. Atti del Parlamento
Cagliari, 2005.
12. Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)
a cura di Diego Quaglioni
Cagliari, 1997.
13. Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603)
a cura di Giuseppe Doneddu
Cagliari, 2015.
14. Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía (1614)
a cura di Gian Giacomo Ortu
Cagliari, 1995.
15. Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas (1624)
a cura di Alessandra Argiolas e Antonello Mattone
 - I. Introduzioni. Atti del Parlamento
 - II. Atti del Parlamento. Capitoli di Corte.
Cagliari, 2020.

16. Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona (1626) a cura di Gianfranco Tore Cagliari, 1998.
17. Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e di Gaspare Prieto presidente del Regno (1631-1632) a cura di Gianfranco Tore Cagliari, 2007.
18. Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643) a cura di Giovanni Murgia
 - I. Introduzione. Atti del Parlamento
 - II. Atti del Parlamento
 - III. Atti del Parlamento
 Cagliari, 2007.
19. Il Parlamento del viceré Francesco Fernández de Castro Andrade conte di Lemos (1653-1656) a cura di Paolo Cau e Piero Sanna
 - I. Introduzioni. Atti del Parlamento
 - II. Atti del Parlamento
21. Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides conte di Santo Stefano (1677-1678) a cura di Guido D'Agostino
 - I. Introduzione. Atti del processo. I capitoli delle città (1)
 - II. I capitoli delle città (2). Il donativo
 - III. Le procure e le abilitazioni
 Cagliari, 2009.
22. Il Parlamento del viceré Nicola Pignatelli duca di Monteleone (1688-1689) a cura di Federico Francioni
 - I. Introduzione. Il processo verbale. (1). Suppliche degli Stamenti
 - II. Il processo verbale. (2). Suppliche della città.
 - III. Procure e abilitazioni
 Cagliari, 2015.
23. Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano (1698-1699) a cura di Giuseppina Catani e Carla Ferrante
 - I. Introduzione. Atti del Parlamento
 - II. Capitoli di Corte. Atti conclusivi
 - III. Abilitazioni e procure
 - IV. Abilitazioni e procure.
 Cagliari, 2004.
24. L'attività degli Stamenti nella "Sarda Rivoluzione" (1793-1799) a cura di Luciano Carta
 - I. Introduzione. Atti dello Stamento militare, 1793
 - II. Atti degli Stamenti ecclesiastico e militare e della Reale Udienza, 1793-1794
 - III. Atti degli Stamenti militare e reale, 1795
 - IV. Atti degli Stamenti militare e reale, 1796-1799.
 Cagliari, 2000.

Il lavoro è frutto di un intenso rapporto di collaborazione tra i due curatori. Tuttavia il saggio introduttivo, *Il Parlamento della peste. Il costituzionalismo del Regno di Sardegna alla prova dell'emergenza*, è opera di Piero Sanna e la *Nota archivistica e diplomatistica* è opera di Paolo Cau.

La ricostruzione dell'architettura testuale del Parlamento e la trascrizione del processo verbale e dei documenti sono opera di Paolo Cau. La regestazione degli atti è stata curata da entrambi gli autori.

Entrambi i curatori esprimono un sentito ringraziamento alla Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna che assicura la continuità della Collana, e in particolare al Comitato scientifico per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi e al suo presidente, onorevole Michele Cossa, che non hanno mai fatto mancare il loro assiduo e stimolante sostegno alla realizzazione dell'intrapresa.

Sono altresì grati per la collaborazione ricevuta alla segretaria del Comitato scientifico, la dottoressa Rita Gatto, e ringraziano con amicizia la dottoressa Maria Santucciu per la premurosa attenzione che ha riservato loro nel corso di tanti anni.

Di un ringraziamento particolare sono creditori i professori Sebastiano Fenu e Salvatore Tola per l'incisivo affiancamento nella revisione dei testi.

Un ricordo speciale va inoltre con profondo rimpianto alle figure del dottor Giampaolo Lallai, della dottoressa Gabriella Olla Repetto e del professor Manlio Brigaglia, insuperati cardini, nei rispettivi ruoli e ambiti di competenza, della pubblicazione degli *Acta Curiarum Regni Sardiniae* e della promozione, sin dalle prime fasi, della fervida iniziativa scientifica ed editoriale.

Si ringraziano, infine, il Museo diocesano di Palermo e il dottor Enrico Aymenrich, che hanno generosamente concesso l'utilizzo delle immagini dei ritratti seicenteschi di Pietro Vico e di Pietro Martínez Rubio per le copertine dei due tomi dell'opera.

*A Giovanna,
mia provvidenziale compagna d'avventura,
senza la quale il lavoro non sarebbe stato possibile.*

Piero

*Ad Antonio e ad Elena,
cresciuti nell'incubo del conte di Lemos.*

Paolo

Abbreviazioni

ACA	Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona
ACDCE	Archivo del Congreso de los Diputados, Cortes Españolas, Madrid
AHN	Archivo Histórico Nacional, Madrid
ASV	Archivo Segreto Vaticano, Roma
ASC	Archivo di Stato di Cagliari
ASCC	Archivo Storico del Comune di Cagliari
ASDC	Archivo Storico Diocesano di Cagliari
ASGA	Archivo Simon Guillot, Alghero
BNC	Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona
BCS	Biblioteca Comunale di Sassari
BUS	Biblioteca Universitaria di Sassari
DBE	<i>Diccionario Biográfico Español</i> , Madrid, 2009-2013
DBI	<i>Dizionario biografico degli italiani</i> , Roma, 1960-2020

PIERO SANNA

**Il Parlamento della peste.
Il costituzionalismo del Regno di Sardegna
alla prova dell'emergenza**

Nel licenziare questo lavoro desidero rivolgere un pensiero affettuoso al compianto, amico e maestro, professor Manlio Brigaglia, che ha letto e commentato, con la sua consueta chirurgica acutezza, i primi capitoli del saggio introduttivo, e i cui impareggiabili consigli mi sono poi mancati moltissimo.

Un ringraziamento speciale desidero esprimere agli amici Antonello Mattone, Italo Birocchi, Lluís Guàrdia Marín, Jon Arrieta Alberti, Pinuccia Simbula, Giovanni Muto, Luciano Carta, che hanno avuto la pazienza di leggere il saggio e ai quali debbo suggerimenti essenziali e puntuali osservazioni, di cui ho fatto ampiamente tesoro.

La mia gratitudine va ancora ai tanti bibliotecari e archivisti che mi hanno aiutato nelle ricerche, e in particolare alla dottoressa Barbara Cossu, prezioso punto di riferimento, anche in tempi di pandemia, per il prestito interbibliotecario presso la Biblioteca di Storia dell'Università di Sassari, e alla dottoressa María Jesús Álvarez-Coca González, dirigente dell'Archivo Histórico Nacional e del Ministerio de la Cultura spagnolo, le cui solerti indagini hanno consentito di accertare che allo stato della ricerca non risulta presente nel contesto iberico alcun ritratto del IX conte di Lemos viceré di Sardegna.

Ringrazio, infine, gli editori della Edicos srl, e in particolare la Tipografia T.A.S., che ha curato la stampa dell'opera.

1.

Il Parlamento prima del Parlamento

1. Le Corti sospese (1651-52)

Con la consueta cerimonia d'insediamento, presieduta dal viceré Francesco Fernández de Castro Andrade, IX conte di Lemos, il 2 giugno 1654, a oltre due anni dalla prima convocazione precipitosamente sospesa per l'improvvisa morte del viceré marchese di Campo Real, si apriva a Cagliari, in una città segnata dall'incubo della peste, quello che sarebbe stato uno dei Parlamenti più complessi e tormentati nella storia della Sardegna spagnola¹.

In realtà, il considerevole ritardo con cui s'inauguravano quelle Corti, che in base alle leggi e le prammatiche del Regno si sarebbero dovute aprire a dieci anni dal precedente Parlamento (quello presieduto dal duca di Avellano, 1641-43)², non era dovuto solo all'improvvisa scomparsa del rappresentante regio incaricato di celebrarle, ma era anche il risultato (e insieme l'espressione più evidente) delle difficoltà economiche e delle tensioni politiche che avevano complicato la fase preparatoria di quelle Corti e pesato sull'andamento dei lavori parlamentari fino alle convulse sessioni conclusive, tenutesi a Sassari nell'estate-autunno del 1656.

Già nel marzo del 1651 il viceré, il cardinale milanese Giovanni Giacomo Teodoro Trivulzio, e i giudici della Reale Udienza, nel far presente al Consiglio d'Aragona e alla Corte madrilena che l'ultima rata del donativo annuale di 70.000 scudi, concesso, come di consueto, per dieci anni dalle Corti del 1641-

¹ Gli atti del Parlamento Lemos ci sono pervenuti nella stesura originale e sono conservati in ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI (d'ora in poi ASC), *Antico Archivio Regio* (d'ora in poi AAR), *Parlamenti*, voll. 171 e 172. Per la seduta inaugurale cfr. vol. 171, cc. 46-52v. Nel prosieguo si farà riferimento all'edizione pubblicata nel presente volume, *Atti del Parlamento*, che tiene conto della copia autentica coeva, conservata in ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (in seguito ACA), *Consejo de Aragón, Camara*, reg. 352, indicata come codice B, per distinguerla dall'originale codice A: cfr. la *Nota archivistica e diplomatica* di Paolo Cau pubblicata nel presente volume. Per una sintesi, peraltro assai imprecisa e lacunosa, degli atti del Parlamento Lemos cfr. V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, vol. XVIII *quater*, *Sardegna*, Torino 1856, pp. 781-789. Cfr., inoltre, la succinta ricostruzione di F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, I, *Gli anni 1478-1720*, a cura di G. TODDE, Sassari 1974, pp. 455-460.

² Cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643)*, a cura di G. MUR-GIA («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 18), Cagliari 2006.

43, sarebbe scaduta alla fine di agosto, sottolineavano le gravi difficoltà finanziarie con cui il Real Patrimonio doveva misurarsi a causa del crescente impoverimento delle popolazioni rurali che, tartassate da esattori baronali sempre più esosi, non riuscivano a pagare neanche i debiti del donativo progressivo. Diversi feudatari, infatti, profittando del vuoto politico-fiscale che si stava profilando con l'approssimarsi della scadenza del donativo, avevano iniziato a pretendere dai loro vassalli il pagamento di nuovi tributi che, come avvertivano i magistrati della Reale Udienza, costituivano una limitazione delle prerogative regie e avrebbero ben presto rappresentato un serio problema per la determinazione e la riscossione del donativo futuro. Le disposizioni del sovrano non si erano fatte attendere: «Dispongais la cobrança de lo que se deve de atrasados – aveva scritto Filippo IV – [...] y tengais la mano [...] en que esta pretençion de los barones con su vasallos no perjudique a lo que se deve a mi Real Patrimonio por razón de los servicios hechos en las Cortes pasadas y se espera en las venideras»³.

Ma la vicenda mette bene in evidenza l'ispirazione regalistica del ruolo che le alte magistrature del Regno (e con esse la nobiltà di toga) si accingevano a svolgere nella complessa partita parlamentare, non solo in difesa degli interessi della Corona, ma anche in funzione di un ampliamento dei propri poteri e delle proprie competenze giurisdizionali. Non a caso il viceré e i magistrati cagliaritari facevano esplicito riferimento al modello siciliano, in cui «se haya dispuesto por prammatica – ricordavano – que las donaciones, que los vasallos hizieren a sus barones haian de ser interviniendo el asenso regio de los virreyes y Consejo, por que viendo que por el exceso dellos [...], se pueda impedir o dificultar el que suele hazerse à vuestra majestad en los Parlamentos, no se de lugar a que semejantes donativos que proceden de causa tan voluntaria y particular se preferirán a los que el Reyno graciosamente ofrece a vuestra majestad»⁴.

E tuttavia, nonostante i rischi che il ritardato rinnovo del donativo avrebbe inevitabilmente comportato, il provvedimento che indiceva le Corti fu adottato dal sovrano soltanto nel dicembre del 1651, quando in realtà il nuovo decennio

³ ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, Carte reali, reg. 68/1, n. 193, Madrid 19 maggio 1651. Con altra carta della stessa data Filippo IV esprimeva il suo apprezzamento per l'iniziativa del viceré e dell'*Audiencia* sarda nei confronti del marchese di Quirra e degli altri feudatari usi a minacciare i vassalli che ricorrevano alla suprema magistratura regia contro le sentenze dei tribunali baronali: cfr. *ivi*, n. 190. Sulla figura del cardinal Trivulzio, già viceré d'Aragona (1642-45), presidente e capitano generale del Regno di Sicilia (1647-49), viceré di Sardegna (1649-51), poi ambasciatore a Roma (1653) e futuro governatore del Ducato di Milano (1653-56), e sulla sua devozione al re di Spagna, cfr. G. SIGNOROTTO, *L'apprendistato politico di Teodoro Trivulzio, principe e cardinale*, «Librosdelacorte.es», VI (2014), monografico 1, pp. 337-359.

⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, *Consulta* del 12 maggio 1651, Carta del viceré e della Reale Udienza, Cagliari 12 marzo 1651.

fiscale era già iniziato da oltre tre mesi. L'incarico di presiedere il Parlamento fu affidato al viceré Beltrán Vélez de Guevara, marchese di Campo Real (1651-52), che aveva già dato buona prova l'anno precedente quando aveva sostituito il fratello maggiore Iñigo, conte di Oñate, l'autorevole ed energico viceré di Napoli (1648-53), che si era assentato dal Regno per partecipare alla spedizione per la riconquista della fortezza di Porto Longone nello Stato dei Presidi, e che, nel gennaio del 1652, nonostante si fosse insediato a Cagliari soltanto pochi mesi prima, aveva già fissato per il 1° marzo la convocazione delle Corti. Sicché le lettere d'invito ai componenti dei tre Stamenti risultavano perfino già predisposte quando, il 20 febbraio del 1652, il marchese di Campo Real moriva a Cagliari, dopo una breve malattia. Con la scomparsa del viceré veniva meno anche il mandato, a lui personalmente conferito, di convocare le Corti, e pertanto la complessa macchina delle procedure parlamentari messa in moto dal governo subiva un brusco arresto⁵.

Con la morte del marchese di Campo Real, le funzioni viceregie, formalmente assunte dal magistrato della Reale Udienza, furono affidate *ad interim* a Pietro Martínez Rubio, canonico aragonese, già vicario generale nell'arcivescovato di Valencia, dal 1649 *visitador general* del Regno, incaricato di svolgere un'ampia e rigorosa inchiesta sullo stato delle finanze, sugli appalti e sull'amministrazione del patrimonio regio nell'isola⁶. Nel febbraio del 1652 si apriva

⁵ «Quedan suspendidas – comunicava a Madrid la Reale Udienza – las materias de las Cortes, cuyas convocatorias habiéndose despachado para el primero de marzo, ha sido preciso suspenderse respecto de hacer con su muerte espirado los poderes» (ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, b. 71/2, Deliberazioni della Reale Udienza, 1638-1659, Caller 27 febbraio 1652). Per la nomina del viceré Vélez de Guevara e per l'attribuzione dei poteri di convocazione del Parlamento cfr. le carte reali del 12 luglio e del 15 dicembre 1652, in ACA, *Cancilleria*, reg. 327, cc. 25, 34, 63. Cfr. inoltre J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio, II (1624-1720)*, Padova 1967, pp. 83-85. Sulla formazione e la carriera dello sfortunato viceré, nominato il 12 luglio e arrivato a Cagliari il 22 agosto 1651, chiamato a prendere urgentemente possesso dell'incarico nel Regno al posto del viceré designato nell'ottobre del 1650, poi destinato ad altri incarichi, Duarte Fernando Alvarez de Toledo, conte di Oropesa, ex viceré di Valencia (1645-1650), cfr. A. MINGUITO PALOMARES, *Beltrán Vélez de Guevara, marqués de Campo Real (1607-1652) y los virreinos de Nápoles y de Cerdeña a mediados del siglo XVII*, in *La corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía católica*, III, 1, Madrid 2017, pp. 444-476.

⁶ Per un rapido profilo di Pietro Martínez Rubio y Gómez, nato a Ródenas (Teruel) in Aragona nel 1614, laureato in Giurisprudenza nell'Università di Saragoza, vicario generale dell'arcivescovo di Valencia Isidoro Aliaga e decano della cattedrale di Teruel, *visitador general* del Regno dal 1649 al 1655, viceré *ad interim* dal febbraio 1652 al settembre 1653, nominato uditore della Sacra Rota, promosso arcivescovo di Palermo nel 1657 e deceduto nella stessa città il 22 novembre 1667, cfr. E. JIMÉNEZ PABLO, M. FUERTES DE GILBERT ROJO, *Martínez Rubeo, Pedro*, in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Diccionario biográfico español* (d'ora in poi DBE), Madrid 2009-2013, XXXIII, pp. 525-526, che però trascura l'esperienza sarda dell'eminente ecclesiastico aragonese. Cfr., inoltre, K. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, IV, Mo-

così un lungo periodo di circa diciotto mesi, durante il quale il Regno rimase privo di un viceré dotato di tutti i poteri, che potesse ricevere il mandato regio e assolvere al gravoso impegno di convocare e presiedere le Corti generali. Soltanto nella primavera del 1653 sarà nominato viceré il conte di Lemos, ex viceré d'Aragona (1649-1653), che, a neanche un mese dalla nomina e ancor prima di potersi insediare a Cagliari, aveva già ricevuto l'incarico di celebrare le Corti, da tempo attese e ormai non più rinviabili⁷.

Nella Corte madrilena l'idea che in Sardegna occorresse avviare quanto prima la negoziazione del nuovo donativo si era consolidata già dai primi mesi del 1653. Eppure, soltanto a settembre il viceré Lemos riuscì a farsi mettere a disposizione il convoglio di galere con cui trasferirsi nell'isola e prendere possesso della sua nuova carica: ma il ritardo era riconducibile alla gravissima congiuntura bellica e alle difficoltà di assicurare l'indispensabile protezione militare per il trasferimento del viceré in Sardegna.

nasterii 1935, p. 272; G. FERRUGGIA, *L'aura statua del sole tramontato* [...], *Orazione funerale detta in Lipari*, Napoli 1668; F. SETAIOLI, *Oratione IX, dello illustrissimo don Pietro Martínez Rubio, arcivescovo di Palermo, detta ne' suoi funerali nel Duomo della stessa città*, in ID., *Orazioni e discorsi*, II, Venetia 1671, pp. 321-354; F. DE LATASA Y ORTÍN, *Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1641 hasta 1680*, Pamplona 1789, III, pp. 374-375; J. M. DE JAIME LORÉN, J. DE JAIME GÓMEZ, *Pedro Martínez Rubio y Gómez (Ródenas 1614-1667)*, «Xiloca», 8 (1991), pp. 81-90. Sull'evoluzione della figura del *visitador*, e sui nuovi compiti di controllo e riforma degli uffici finanziari che ad esso furono attribuiti negli anni Quaranta del Seicento, cfr. G. GALASSO, *Storia d'Italia*, XV, *Il Regno di Napoli*, 3, *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, ora anche in *Storia del Regno di Napoli*, 3, Torino 2006, pp. 230-237.

⁷ Nominato luogotenente e capitano generale del Regno con patenti del 15 aprile 1653, il conte di Lemos prestò giuramento, a Cagliari, il 24 settembre, ma ottenne i poteri per celebrare il Parlamento con la carta reale, datata Aranjuez 10 maggio 1653, con cui si apre il processo verbale: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 1, B c. 1 - A1 c. 2. Nella prima lettera inviata dall'isola al sovrano, datata Bonaire 1° ottobre 1653, il conte riferiva di essere arrivato a Cagliari il 21 settembre, e di aver prestato il giuramento tre giorni dopo: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100. Le istruzioni regie date al Lemos, Madrid 14 aprile 1653, sono in ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, MADRID (d'ora in poi AHN), *Consejos suprimidos*, libro 2568, ff. 269-290, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna negli anni 1652-1657* («Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna», 2), ediz. di M. GALIÑANES GALLÉN, M. ROMERO FRÍAS, Sassari 2003, pp. 176-193. La carta reale con cui Filippo IV annuncia la nomina di Lemos, Madrid 14 aprile 1653, è in ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, CORTES ESPAÑOLAS, MADRID (d'ora in poi ACDCE), *Cerdeña*, Cartas reales, leg. 1, n. 65. Nella stessa data il sovrano gli concedeva, dopo sue insistenti sollecitazioni, seimila scudi «de ayuda de costa por una vez para ir a servir el gobierno de aquel Reino» (lo stesso contributo concesso a Beltrán de Guevara e al conte di Oropesa) e tremila ducati di appannaggio per la figlia maggiore, Lucrezia (Lemos era rimasto vedovo nel 1648), «para que goce de ellos en los tres años que su padre gobernaré aquel Reino», da addebitare, in entrambi i casi, come spese straordinarie sul bilancio del Regno.

2. La nomina del viceré Lemos e il conflitto franco-spagnolo

Sebbene le patenti di nomina gli fossero state rilasciate soltanto nell'aprile del 1653, la decisione di affidare l'incarico viceregio a Francisco Fernández de Castro Andrade, IX conte di Lemos, giunto ormai al termine del suo mandato viceregio in Aragona, era probabilmente già maturata diversi mesi prima⁸.

⁸ Per un primo inquadramento del vicereame del conte di Lemos, nipote di due celebri viceré di Napoli, Fernando Ruiz de Castro, VI conte di Lemos (1599-1601) e Pedro Fernández de Castro y Portugal, VII conte di Lemos (1610-1616) – rispettivamente il nonno e lo zio –, e figlio di Francisco Ruiz de Castro y Portugal, VIII conte di Lemos, viceré interino di Napoli (1601-1603), ambasciatore di Spagna a Roma (1609-1615) e viceré di Sicilia (1616-1622), cfr. J. MATEU IBARS, *Los virreyes* cit., pp. 89-101. Per un rapido, seppur lacunoso profilo biografico, cfr. P. SANZ CAMAÑES, *Fernández de Castro Andrade Lignano de Gattinara, Francisco*, in DBE, XVIII, pp. 728-729, che, al di là di qualche imprecisione (il nostro Lemos è indicato, per esempio, come figlio di Pedro Fernández de Castro y Portugal), illustra acutamente le problematiche storiografiche del suo primo mandato viceregio nella frontiera aragonese durante la fase finale del «conflicto catalán», ma non fa neanche un cenno alla sua intensa esperienza di governo in Sardegna (1653-1656), e arriva ad affermare che della sua vita si perdono le tracce già al termine del vicereame in Aragona (1649-1653), che viene peraltro dilatato fino al 1654. Lemos morì a Madrid il 6 dicembre 1662. Era nato a Roma nel 1613, e aveva ereditato i titoli spagnoli e italiani, poco più che sedicenne, nel 1629, quando il padre rinunciò al mondo per entrare nell'ordine dei benedettini di Sahagún (León). Nello stesso anno, con un solido matrimonio, che dopo un conflitto di oltre quindici anni ricuciva i rapporti tra le casate di Osuna e di Lemos, sposò Antonia Téllez Girón y Enriquez de Ribera, figlia di Pedro Téllez Girón, III duca di Osuna, da cui ebbe sei figlie femmine e un maschio, Pedro Antonio, conte di Andrade e futuro X conte di Lemos (cfr. I. ATIENZA HERNANDEZ, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid 1987, pp. 332 e *passim*; su Pedro Antonio cfr. *infra*, nota 91). Negli anni Trenta, dopo essersi ritirato nei possedimenti di famiglia in Galizia, aveva rappresentato uno dei punti di riferimento di Olivares nello scacchiere atlantico, sicché ben presto era entrato a far parte del ristretto gruppo di aristocratici vicini al valido. Nel 1641 aveva ottenuto l'ambito «filiación» al Sant'Ufficio di Galizia, con cui si era assicurato i privilegi fiscali riservati alla nobiltà galiziana (cfr. J. CONTRERAS, *El Santo Oficio de la Inquisición de la Galicia. Poder, sociedad y cultura*, Madrid 1982, pp. 122-123). Aveva poi vissuto a contatto con la corte, condividendo con Filippo IV l'esperienza della lunga guerra di posizione contro la ribellione catalana, sino a quando, nel 1649, a un anno dalla scoperta dell'ambigua cospirazione attribuita a Rodrigo de Silva Mendoza y Sarmiento, duca de Híjar (mentre era ancora vivo il timore di una sollevazione aragonese sostenuta dalle armi francesi), era stato chiamato ad assumere il delicato incarico di viceré d'Aragona, proprio alla vigilia della massiccia offensiva bellica che avrebbe trasformato il Regno nella retrovia delle imponenti operazioni militari che culminarono nell'assedio di Barcellona. Durante il suo vicereame si era dovuto cimentare con una gravissima crisi finanziaria, con il caos monetario dei «reales peruanos», e soprattutto con il drammatico incalzare della peste, che aveva dovuto fronteggiare con misure eccezionali sia nelle regioni meridionali, sia infine nelle province di Zaragoza e Huesca. Insomma, quando in seguito alla rinuncia del duca di Terranova, Diego Aragona, nominato viceré il 22 aprile 1652, si era riproposto il problema di designare con urgenza un nuovo viceré per la Sardegna, la tradizione familiare, la lunga consuetudine di corte, e soprattutto la sperimentata capacità di governo ave-

Risale, infatti, ai primi di gennaio del 1653 l'inizio del lungo braccio di ferro fra il Consiglio d'Aragona e Juan José de Austria, figlio naturale di Filippo IV, che come comandante supremo della flotta e dell'*ejército de Cataluña* si rifiutava di sgarnire la difesa marittima delle coste catalane per concedere le galere regie necessarie per il trasferimento del viceré e del suo seguito in Sardegna. Lo stesso Consiglio d'Aragona, nell'approvare la decisione di mantenere presso la costa catalana le due galere del Regno, aveva altresì deliberato che si richiedesse a don Juan de Austria con quali mezzi riteneva di poter assicurare il trasferimento per mare del nuovo viceré. Tra gennaio e febbraio si era così affermata l'idea che egli avrebbe potuto usufruire di un «passaje de las galeras de la esquadra de Genova», che a quel tempo pattugliavano «las costas de Alicante» ma che avevano ricevuto l'ordine di «retirarse a Italia»⁹.

In seguito una serie d'imprevisti aveva finito per fare sfumare l'occasione¹⁰, sicché tra marzo e aprile il *Consejo* era costretto ad alzare il tono della richiesta, richiamando l'attenzione del sovrano sul motivo fondamentale che imponeva che «sin más dilación» il conte di Lemos prendesse possesso della carica: «Entre otros negocios que allí se ofrecen – ricordava il *Consejo* – es de mucha consideración el de las Cortes, que han de celebrar en el, respecto de haverse acabado el donativo voluntario de setenta mil escudos el año, con que, con

vano contribuito a fare di Lemos uno dei candidati più validi e più affidabili. Per un'acuta messa a fuoco della sua carriera politica nell'ambito della tradizione di collaborazione ministeriale e di servizio al sovrano che caratterizzava il potente lignaggio galiziano cfr. V. FAVARÒ, *Gobernar con prudencia. Los Lemos, estrategias familiares y servicio al Rey (siglo XVII)*, G. VALLEJO CERVANTES trad., Murcia 2016, pp. 152-173; e inoltre EAD., *Carriere in movimento. Francisco Ruíz de Castro e la monarchia di Filippo III* («Studi e ricerche - Mediterranea. Ricerche storiche»), Palermo 2013, pp. 96-177. Sulla nomina di Lemos e sul suo vicereame in Sardegna cfr. inoltre J. REVILLA CANORA, *Los últimos virreyes de Felipe IV. El gobierno de Cerdeña (1650-1665)*, in *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., IV, 3, Madrid 2018, pp. 1798-1802.

⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Consulta* dell'8 febbraio 1653.

¹⁰ «Me parecía que el Conde – scriveva a marzo don Juan de Austria – podría hacer su viaje en las galeras de Genova que havian de pasar a Italia, y como después no he tenido aviso, crehí que ya esta materia estava ajustada, pero descendiendo al estado en que nos hallamos digo a vuestra señoría ilustrísima que aquí no hay más que siete galeras de la esquadra de España, la Real y dos de Cerdeña; de las de España solo se han podido adreçar tres, y las otras tres están imposibilitadas de poder navegar este año, así por falta de churma como por ser muy viejos los buques, de manera que vendrán a quedar de servicio ocho y destas no pueden asistir más que cinco en Cadaques y si dellas quitamos las dos de Cerdeña no abrá más que tres, con que quando conviniera que huviera en aquel paraje muy crecidas fuerças de mar para impedir los socorros a Rossas» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera di don Juan de Austria al Consiglio d'Aragona, 15 marzo 1653). Sul «superpotere» politico-istituzionale che don Giovanni d'Austria aveva via via acquisito dopo la caduta del conte-duca (solo un mese prima, il 15 febbraio 1653, era stato nominato anche Vicario Generale della Corona d'Aragona) cfr. A. MUSI, *Filippo IV. La malinconia dell'impero*, Roma 2021, pp. 110-111, e 154-155.

espacio de diez, sirvieron aquellos naturales a vuestra majestad el de 1642»¹¹.

Lo scenario principale che fa da sfondo alla vicenda del Parlamento Lemos è dunque la grande guerra mediterranea, che a partire dal 1635, ma soprattutto dopo la sollevazione e l'occupazione francese della Catalogna (1640) e dopo la pace di Westfalia (1648), contrappose frontalmente Francia e Spagna in un conflitto marittimo e terrestre che si sviluppava ormai senza esclusione di colpi, esponendo direttamente il Regno e le rotte di collegamento con gli altri territori della monarchia all'incombente minaccia della flotta francese. A quattro anni dallo scoppio della sollevazione della Fronda in Francia, l'anno appena trascorso, il 1652, era stato in realtà alquanto favorevole alle armi spagnole: in ottobre, infatti, dopo undici anni di dominazione francese, e oltre un anno di assedio, era stata "liberata" Barcellona, e di lì a poco, nel settembre del 1653, anche Girona, al culmine di una sorprendente e miracolosa resistenza, era riuscita a svincolarsi dalla pesante morsa della cavalleria e della fanteria francesi¹².

¹¹ Ma al disappunto e all'insofferenza per l'intollerabile ritardo si univa il sospetto che Lemos continuasse a tergiversare soprattutto per assicurarsi un'adeguata «ayuda de costa», com'era accaduto in occasione del suo insediamento nella carica di viceré d'Aragona, rimasta vacante dal settembre 1649 al gennaio 1650: «El vicescanner don Christóbal Crespi de Valldaura – osservava il *Consejo* – ha solicitado por su parte [...] al señor don Juan las dos galeras que vuestra majestad mandó señalar al conde de Lemos para su pasaje al Reino de Cerdeña, donde haze la falta que el Consejo tiene representado à vuestra majestad en otras consultas, y en Aragón se halla ya fuera del gobierno, hassi por haverse cumplido su triennio, como por estar encargado de las materias generales del servicio de vuestra majestad y governador de aquel Reino, con que no parece que el Conde se entretenga más allí» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Consulta* del 23 marzo 1653). In realtà, Lemos continuò a temporeggiare a lungo, anche dopo aver ottenuto l'appannaggio richiesto, in attesa che gli fosse messo a disposizione il convoglio di galere che riteneva indispensabile per il suo trasferimento: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1098, *Consulta* del 26 maggio 1653, in cui si dava conto della nuova opportunità che si sarebbe presentata con «las galeras de Genova», non più con quelle che incrociavano nei mari antistanti la costa catalana, ma con «las que se esperan de Italia (que ya no pueden tardar)». Cfr. inoltre V. FAVARÒ, *Gobernar con prudencia* cit., pp. 157-158.

¹² Sulla Spagna nella Guerra dei Trent'anni e sul conflitto mediterraneo di metà Seicento cfr. M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *El fracaso de la hegemonía española en Europa: guerra y diplomacia en la época de Felipe IV*, in *Historia de España*, fundada por R. MENÉNDEZ PIDAL, dir. J.M. JOVER ZAMORA, XXV, *La España de Felipe IV. El gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea*, Madrid 1990², pp. 765-789; J.H. ELLIOT, *El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia*, Barcelona 1990, pp. 251-648; ID., *La Spagna e il suo mondo, 1500-1700*, Torino 1996, pp. 185-191; E. BELENGUER CEBRIÀ (dir.), *Historia de la Corona d'Aragó*, 2, *L'Época moderna (1479-1715). Ferran II i els Àustria*, Barcelona 2007, pp. 297-350; X. GIL PUJOL, *Felipe IV y la crisis de la Monarquía hispánica. Pérdida de hegemonía y conservación (1643-1665)*, in *Historia de España en la edad moderna*, A. FLORISTÁN (coord.), Barcelona 2011 (1ª ed. 2004), pp. 513-538; D. SÉRÉ, *La paix des Pyrénées. Vingt-quatre ans de négociations entre la France et l'Espagne (1635-1659)*, Paris 2007, pp. 200 ss.; A.J. RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, *Las limitaciones de la paz. Diplomacia y colaboración economico-militar entre España y el Imperio en*

Ma nonostante l'enorme dispendio di risorse l'offensiva spagnola era ripiombata in una situazione di stallo: la sostituzione dell'energico marchese di Mortara con il ventitreenne «Príncipe de la mar» Juan de Austria si era rivelata in realtà poco opportuna. Nel 1653-54, con la fine della Fronda, l'esercito francese, passato al contrattacco sotto la guida del maresciallo de la Motte, aveva ripreso l'iniziativa nell'alta Catalogna, nei Pirenei orientali e nella Cerdagna, mentre l'esercito spagnolo, pur avanzando a nord nella regione dell'Empordà, non era riuscito a riconquistare l'importante piazzaforte di Roses sulla costa nord-orientale. Inoltre, sul fronte coloniale, il consolidamento dell'indipendenza portoghese sotto l'antica dinastia dei Braganza aveva definitivamente sancito la perdita del Brasile.

Tra il 1650 e il 1654 il Regno di Sardegna fu chiamato più volte a contribuire allo sforzo bellico con l'invio immediato di consistenti partite di grano indispensabili per il vettovagliamento del cosiddetto «esercito di Catalogna». Ma era già da alcuni decenni che l'isola concorreva con un suo considerevole contributo alla poderosa macchina da guerra della Monarchia cattolica, impegnata nel vasto scacchiere europeo della Guerra dei Trent'anni¹³. Tuttavia tra il 1651 e il 1653, in concomitanza con lo sviluppo delle operazioni militari in Catalo-

torno a la paz de Westfalia, in *La dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio*, J. MARTÍNEZ MILLÁN, R. GONZALEZ CUERVA (coords.), 2, Madrid 2011, pp. 1355-1386; e in particolare sul fronte catalano J. SANABRE, *La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa, 1640-1659*, Barcelona 1956, pp. 501 ss.; J.M. TORRAS I RIBÉ, *El projecte de repressió dels catalans de 1652*, in *La revolució catalana de 1640*, E. SERRA (edit.), Barcelona 1991, pp. 241-290; X. TORRES, *La Guerra dels Segadors*, Lérida 2006, pp. 247-266; I. RUIZ RODRÍGUEZ, *Don Juan José de Austria en la monarquía hispánica: entre la política, el poder y la intriga*, Madrid 2007, pp. 165-177; A. SIMON I TARRÉS, *Del 1640 al 1705. L'autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea*, Valencia 2011, pp. 36-97; J. SERRANO DAURA, *Cataluña, un territorio entre dos guerras de separación (ss. XVII-XVIII)*, in *Cataluña en España, España en Cataluña. Trece visiones académicas sobre una verdad única*, a cura di I. RUIZ RODRÍGUEZ, Madrid 2014, pp. 135-140; X. TORRES SANS, *Cataluña en la Monarquía de Felipe IV*, in *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., IV, 2, Madrid 2018, pp. 751-758; e infine, sull'inaspettata liberazione di Girona, Id., *Imaginario religioso y comunicación política en la guerra de separación de Cataluña (1640-1659)*, in *La invención de las noticias. Las relaciones de sucesos entre la literatura y la información (siglos XVI-XVIII)*, a cura di G. CIAPPPELLI, V. NIDER, Trento 2017, pp. 293-297.

¹³ Sulla partecipazione della Sardegna allo sforzo bellico e alla politica di *Unión de armas* cfr. B. ANATRA, *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna* (Storia d'Italia, X), Torino 1984, pp. 558 ss.; A. MAT-TONE, *Le istituzioni militari*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*, a cura di M. GUIDETTI, vol. III, Milano 1989, pp. 65-107; G. TORE, *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e consenso sociale (1621-30)*, Milano 1996; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo, secoli XVI-XVII*, Nuoro 2010, pp. 399-501.

gna, le richieste di vettovagliamenti e *asistencias* per le truppe del fronte catalano si erano fatte particolarmente insistenti.

Ai primi di settembre del 1652, nella fase finale dell'assedio di Barcellona, il Supremo d'Aragona aveva suggerito al sovrano di rivolgere direttamente al *visitador governador de Cerdeña* una pressante richiesta di provviste¹⁴. La rilevanza che il Consiglio d'Aragona attribuiva ai soccorsi provenienti dall'isola era tale che per ridurre il rischio che le richieste di aiuto potessero non arrivare a destinazione aveva disposto che ogni dispaccio fosse inviato «por duplicado» con corrieri diversi. D'altra parte il *Consejo* non esitava a dare atto che durante l'intero periodo dell'assedio di Barcellona il Regno di Sardegna aveva complessivamente inviato all'«ejército sitiador» 109.500 starelli di grano e orzo «à mas de otras cantidades considerables de viscocho y legumbres».

Il contributo dell'isola alla riconquista della Catalogna aveva assunto peraltro un significato particolare nella dialettica interna al vertice della corte spagnola, dove il Consiglio d'Aragona era da tempo impegnato a rivendicare il ruolo determinante che le *asistencias* del Regno avevano assunto nel conseguimento degli obiettivi bellici della Monarchia.

È in questa prospettiva che già nel maggio del 1652 il Consiglio d'Aragona aveva potuto presentare al sovrano un bilancio circostanziato degli approvvigionamenti «que de aquel Reyno se han embiado al ejército de Cathalunia». Ai primi di maggio, secondo i dati forniti dal *visitador governador* Martínez Rubio, l'isola aveva già complessivamente inviato 29.893 starelli di grano, 49.211 di orzo, 179 quintali di biscotto, 620 starelli di legumi. Ai rifornimenti di tipo alimentare si erano aggiunti, inoltre, due cospicui finanziamenti: uno di 20.000 scudi, versati direttamente «en dinero efectivo» al comandante su-

¹⁴ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Consulta* del 7 settembre 1652. La notizia della resa di Barcellona, e del trionfale ingresso di Juan de Austria nella capitale del Principato, sarebbe giunta a Cagliari il 1° novembre 1652, e Martínez Rubio, che all'epoca era viceré interino (e che l'anno precedente, nell'assenza del viceré da Cagliari, aveva dovuto fare gli onori di casa quando il «Principe de la mar», con la squadra delle galere, aveva fatto tappa in Sardegna proveniente da Napoli e diretto in Catalogna), aveva disposto tre giorni di festeggiamenti e due tornei cavallereschi, che si erano svolti il 15 e il 30 novembre, e che avevano costituito il momento più rappresentativo delle celebrazioni, e della corale partecipazione del Regno al giubilo per la vittoria delle armi imperiali: cfr. J. ARCE, *Feste cavalleresche e vita sociale nella Cagliari del '600*, «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo», n. 7, II (1956), pp. 6-8. E, anzi, l'ecclesiastico aragonese era stato l'ispiratore, e forse il committente occulto, dell'interessante relazione anonima sulle celebrazioni cagliaritanche che era pervenuta a Madrid all'indomani dei festeggiamenti: cfr. S. CAREDDA, *Un agente de la Corona hispanica en Cerdeña: Pedro Martínez Rubio (1614-1667) y la relación de las fiestas calaritanas por la rendición de Barcelona (1652)*, in *Las relaciones de sucesos en los cambios políticos y sociales de la Europa moderna*, J. GARCIA LÓPEZ, S. BOADAS (eds.), Bellaterra 2015, pp. 259-269.

premo dell'esercito di Catalogna e l'altro di 12.000 scudi prelevati dalla Tesoreria del regno per la «ayuda de costa» del viceré cardinal Trivulzio. In particolare, il *visitador* faceva presente la collaborazione che aveva ottenuto da un gruppo di mercanti e finanzieri locali ai quali aveva saldato il debito scaduto di 25.000 scudi, ottenendone in cambio un altro di pari importo con il quale si prefiggeva di fornire «nuevas asistencias»¹⁵.

Non meraviglia, dunque, che il *Consejo*, nel presentare i risultati più che soddisfacenti «de los esfuerzos que en estas asistencias se han hecho en Çerdeña», chiedesse al sovrano di darne ampia informazione a tutte le amministrazioni della *Real Hacienda* e di tenere in particolare considerazione i meriti acquisiti dal *visitador* «por la actividad y zelo con que ha obrado en estos socorros».

Segno del clima di competizione tra le istituzioni di governo della monarchia, e insieme del ruolo che il Regno di Sardegna, come parte integrante del complesso della Corona d'Aragona, aveva assunto nel quadro dello sforzo bellico, fu la singolare vicenda della documentazione sulle *asistencias* per l'esercito di Catalogna che nell'autunno del 1652 il Consiglio d'Aragona ordinò di mettere a disposizione del conte di Peñaranda, plenipotenziario di Filippo IV nelle trattative di pace della Guerra dei Trent'anni, per consentirgli di completare, come riferiva il *Consejo*, «la narración que empezó à escrivir de lo sucesos de la Monarquía, desde que los franceses negaron la paz en Münster»¹⁶. Gaspare di Bracamonte y Guzmán, conte di Peñaranda, Grande di Spagna, presidente del *Consejo de Ordenes militares* (1651-60) e futuro presidente del *Consejo de Indias* (1660), poi viceré di Napoli (1658-64), si dichiarava infatti impegnato, in quel tempo, nella redazione di una relazione «de los progresos de las Armas

¹⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Consulta* del 29 maggio 1652. Sul contributo della Sardegna alla riconquista della Catalogna e alla difesa dei possedimenti spagnoli nel Mediterraneo cfr. R. PILO, *Tra difesa e reciproco soccorso: Sardegna, Spagna e Regni italiani dopo l'Unión de Armas (1643-1665)*, «Studi e ricerche», IV (2011), pp. 95-115.

¹⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Consulta* del 26 novembre 1652. Sul ruolo chiave svolto dal conte di Peñaranda nei «congressi» di Münster e nelle trattative successive agli accordi di Westfalia cfr. D. SÉRÉ, *La paix des Pyrénées* cit., pp. 134, 148, 169-73 e *passim*; e inoltre R.A. STRADLING, *Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665*, Madrid 1989, pp. 372 ss. Nel 1648 era stato nominato *consejero de Estado* e nel 1650 aveva partecipato alla *Junta de Medios* presieduta da Luis de Haro. Nel 1653, su richiesta di Filippo IV, avrebbe elaborato un'articolata relazione in cui argomentava l'utilità di un'inedita alleanza con le Province Unite in funzione antiportoghese. Per un suo profilo biografico cfr. E. GARCÍA HERNÁN, *Políticos de la Monarquía hispánica (1469-1700)*. *Ensayo y Diccionario*, Madrid 2002, p. 305 e soprattutto L. RIBOT GARCÍA, *Bracamonte y Guzmán, Gaspar de*, in DBE, IX, pp. 345-349. Per un rapido inquadramento della figura di de Haro, nipote e successore del duca d'Olivares, artefice dei successi in Catalogna e intransigente avversario della pace con la Francia, cfr. R. VALLADARES RAMÍREZ, *Méndez de Haro y Guzmán, Luis*, in DBE, XXXIV, pp. 444-453.

y de las negociaciones» della Monarchia cattolica dalla riconquista di Tortosa (4 dicembre 1650) alla capitolazione di Barcellona (13 ottobre 1652). Uomo di stretta fiducia del potente ministro Luis de Haro, il conte di Peñaranda chiedeva, in particolare, di poter esaminare le carte delle cospicue *asistencias* del Regno, preannunciando al presidente del *Consejo*, l'influente vicescancelliere Cristóbal Crespí de Valldaura¹⁷, che sarebbe stato suo preciso impegno ricostruire le vicende degli ultimi anni di guerra prestando la massima attenzione a «no defraudar un atomo del merito que han hecho los Reynos de la Corona de Aragón en el servicio de su majestad»¹⁸.

Ma il contributo dei regni della Corona d'Aragona, e in particolare del Regno di Sardegna, lungi dall'essere univocamente riconosciuto era oggetto di una subdola polemica dietro la quale non è difficile scorgere l'iniziativa dei gruppi di potere che, al vertice del complesso sistema consiliare spagnolo e nel quadro della guardinga *privanza* di de Haro, si contendevano l'influenza sulle decisioni del sovrano. Fin dal settembre del 1652 il Consiglio d'Aragona si era dovuto impegnare a smentire le voci che mettevano in dubbio che le partite di grano e di orzo provenienti dalla Sardegna fossero di entità realmente così rilevante come ufficialmente si sosteneva¹⁹: e in una *Consulta* del 27 febbraio del 1653 presentava al sovrano una dichiarazione contabilmente certificata dal *veedor y contador de las galeras de Cerdeña*, Giovanni Battista Elena, che confermava i dati forniti pochi mesi prima dal *visitador* per smentire le voci calunniose che erano state diffuse nella Corte madrilena dall'«agente del

¹⁷ Sulla figura del vicescancelliere del Consiglio d'Aragona e su Crespí de Valldaura cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1497-1707)*, Zaragoza 1994, pp. 335 ss. e 612; ID., *Cristóbal Crespí y su generación ante los fueros y las Cortes*, e V. PONS ALÓS, *Aportación a la historia familiar de tres juristas valencianos: Cristóbal Crespí de Valldaura, Llorenç Mateu y Sanz y Josep Llop*, in *Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una Monarquia composta*, eds. R. FERRERO MICÓ, LL. GUIA MARÍN, Valencia 2008, rispettivamente pp. 43-67 e 19-42; cfr., inoltre, il rapido profilo di M. SEVILLA GONZÁLES, *Crespí de Valldaura y Brizuela, Cristóbal*, in DBE, XV, pp. 146-147, e il classico studio di J. LALINDE ABADÍA, *El vicescanciller y la presidencia del Consejo Supremo de Aragón*, «Anuario de historia del Derecho español», XXX (1960), pp. 175-247.

¹⁸ «Creo que vuestra señoría ilustrísima habrá recibido – scriveva Peñaranda al vicescancelliere – alguna orden de su majestad para mandar que se me entreguen en las secretarías de esse Supremo Consejo los papeles que pidiere» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, 13 dicembre 1652). «Saquese relación de lo que ha servido el Reyno de Çerdeña desde el día que señala el conde de Peñaranda [...], particularmente – precisava il vicescancelliere – de los socorros que hubiese embiado de granos à la ciudad de Napoles y durante el sitio de Barcelona» (*ivi*, 16 dicembre 1652). Il riferimento a una «Junta con el conde de Peñaranda» svoltasi nel 1652 è anche nell'elenco delle «Juntas monográficas» istituite «dentro o en torno al Consejo de Aragón» riportato da J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo* cit., p. 287.

¹⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1098, 27 febbraio 1653.

marqués de Mortara», un «criado» del comandante delle truppe spagnole che nel 1650, dopo aver riconquistato Tortosa, «antemural del Reino de Valencia», era stato sostituito da Juan de Austria alla guida dell'*ejército de Cataluña*. Ma l'obiettivo che il Consiglio intendeva raggiungere non era solo di fornire al sovrano la prova inoppugnabile («la certificación original, que viene ahora de Cerdeña») dell'entità dei rifornimenti inviati dall'isola, ma anche quello di sottolineare le benemeritenze di Martínez Rubio e di ribadire quindi «quan mercedor es aquel Reyno de que se le estimen estos socorros».

Non a caso il Consiglio faceva presente che i rifornimenti provenienti dall'isola sarebbero diventati assolutamente indispensabili e che la buona disposizione dei sardi avrebbe avuto anche in futuro un ruolo decisivo nel permettere che quelle *asistencias* continuassero a sostenere lo sforzo bellico spagnolo. In effetti, dopo la riconquista di Barcellona, il fabbisogno delle truppe impegnate in Catalogna, lungi dal diminuire, riprese ad aumentare vistosamente trascinato dal rinnovato slancio con cui la Monarchia tentò di sfruttare le recenti vittorie per avanzare sul fronte settentrionale.

La Sardegna, anche in virtù della sua prossimità alle coste iberiche, era tenuta a intervenire con massicce *asistencias*, «pues, haviendose de engrossar aquel ejército [...] con repetidas remontas y reclutas, es necesario – rilevava il *Consejo* – que se halle asistido de viveres». Di qui i reiterati appelli, diramati sul finire del 1652, al *visitador gobernador de Cerdeña*, per ottenere dall'isola «las mayores cantidades de granos que fuere posible»²⁰.

Ma ora il Regno non era più in grado di far fronte a quelle richieste.

3. La peste mediterranea e le attese per il nuovo donativo

Nel 1652 una tragica concomitanza di fattori aveva fatto precipitare la situazione dell'isola, determinando una crisi economica, sociale e politica senza precedenti. Sui fragili equilibri di un'agricoltura indebolita da una serie di scarsi o cattivi raccolti si erano abbattute due calamità di portata straordinaria: la grande peste mediterranea di metà Seicento, che avrebbe devastato l'isola per circa sei anni, e un'invasione di cavallette di dimensioni bibliche, che colpì i raccolti per due anni consecutivi.

Era l'inizio di una catastrofe di proporzioni gigantesche, che avrebbe lasciato una traccia indelebile nella storia e nella fisionomia della società sarda. Durante la fase più cruenta, nell'arco di pochi mesi, tra la primavera e l'autunno del 1652, persero la vita, secondo le fonti coeve, circa 7.000 abitanti ad

²⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, 28 dicembre 1652.

Alghero e 22.000 a Sassari; nel settembre si contavano migliaia di vittime a Oristano²¹. E sebbene tra il 1653 e il 1654 la fase più acuta della grande epidemia potesse sembrare superata, i focolai del morbo continuarono invece a diffondersi fino ad arrivare, nell'estate del 1655, alle porte di Cagliari, dove la peste riesplse quasi improvvisamente nella primavera del 1656, infierendo contemporaneamente sulla capitale del Regno e sulla città d'Iglesias.

L'isola era stata colta di sorpresa. La società sarda si dovette rapidamente attrezzare per affrontare, insieme all'emergenza sanitaria, i nuovi drammatici problemi della sopravvivenza quotidiana e dell'ordine pubblico.

In una società in preda al panico, con i commerci paralizzati e con l'abbandono delle principali attività produttive, la peste, com'è intuibile, determinava una crisi economica gravissima e di lunga durata. Solo nell'estate del 1653, dopo un altro raccolto mediocre (e per di più dimezzato per il secondo anno consecutivo da una persistente invasione di cavallette), iniziò a farsi strada la consapevolezza delle tragiche condizioni in cui versava il Regno. Toccò allo stesso viceré Lemos (che a Vinaros, nell'agosto del 1653, era finalmente in procinto d'imbarcarsi per l'isola) far presente al *Consejo* che il Regno non era più in grado di dare sostegno all'esercito di Catalogna. Di fronte all'ennesimo disperato appello con il quale don Juan de Austria reclamava «a toda prissa asistencias de trigo y sebada» il conte di Lemos, dopo aver segnalato «los pocos medios que hay en Cerdeña para acudir a la remisión», comunicava che perfino l'ipotesi di attingere alle risorse delle entrate fiscali del donativo non avrebbe potuto dare alcun risultato perché ogni riscossione riguardante il *servicio* era stata bloccata in attesa che il nuovo Parlamento, ormai prossimo, ne determinasse l'ammontare. Fu in questa circostanza che il *Consejo* dovette prendere atto della drammatica congiuntura e far presente al sovrano «que el Reyno de Cerdeña esta muy mal parado [...] así por la cortedad de la cosecha como por haverse comido la metad della, la mucha langosta que ha sopravvenido», e che per queste ragioni «non se podran hazer para las asistencias de

²¹ Sugli effetti della peste in Sardegna e sui tempi e sui percorsi dell'epidemia cfr. B. ANATRA, *I fasti della morte barocca in Sardegna tra epidemia e carestia*, «Incontri meridionali», 1977, 4, pp. 117-142; G. SERRI, *Il censimento dei «fuochi» sardi del 1655*, «Studi e ricerche», Università di Cagliari, Facoltà di Magistero, quaderno n. 1, 1981, pp. 35-55; T. BUDRUNI, *Pestilenze e ripopolamento ad Alghero nell'età spagnola (1582-1652). Crisi e vitalità di una cultura urbana*, «Quaderni sardi di storia», 5 (1985-86), pp. 124 ss.; G. PUGGIONI, *Peste in Sardegna (1652-1657)*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DEMOGRAFIA STORICA, *Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica italiana (secc. XVII-XIX)*, Bologna 1990, pp. 659-706; *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 155-205; F. MANCONI, *La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV (1652-1657)*, in *Sanità e società. Secoli XVI-XX*, a cura di C. VALENTI, G. TORE, III, Udine 1988, pp. 228-233, e soprattutto ID., *Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV*, Roma 1994.

Catalunia los esfuerzos que pide la necesidad presente»²².

Contemporaneamente anche da Cagliari il *visitador* dichiarava che per l'anno in corso non sarebbe stata possibile l'«extracción de trigo», né la riscossione di somme significative «por quenta de lo que se deve de Parlamientos, por estar casi todo el Reyno destruido del contagio»²³.

Da alcuni anni peraltro il prezzo del grano sul mercato sardo aveva raggiunto livelli elevati. La congiuntura mediterranea e la domanda particolarmente sostenuta avevano fatto sì che, anche in presenza di raccolti scarsi e di esigue scorte annonarie, non mancassero produttori e mercanti interessati a favorire l'esportazione di consistenti partite di grani non solo per le *asistencias* ma anche per grossi acquirenti forestieri. Con l'obiettivo di mettere un freno all'aumento del prezzo del grano e di contenere indirettamente l'inflazione, nei primi mesi del 1652 un pregone viceregio aveva imposto una drastica svalutazione del *vellón*, riducendo di due terzi il valore della moneta in lega di rame, la cosiddetta *calderilla*, comunemente utilizzata per il commercio al minuto²⁴. Ma il provvedimento aveva sostanzialmente fallito gli obiettivi che si prefiggeva, anzi aveva provocato un ulteriore dissesto nella già asfittica circolazione monetaria dell'isola, finendo per colpire i risparmi e per provocare una nuova contrazione delle attività mercantili. In più a Cagliari, dove era ancora vivo il ricordo della pesante svalutazione del 1644, la voce dell'imminente provvedimento aveva suscitato un vivace tumulto popolare, nel corso del quale gli abitanti dei sobborghi, penetrati a Castello al grido di «Viva il re, muoia il malgoverno», erano arrivati ad assediare il palazzo del viceré e a evocare i terribili spettri dell'insurrezione napoletana e delle sommosse siciliane²⁵.

²² «Pero sin embargo – concludeva il *Consejo* – se embiarán ordenes apretadas al virrey [...] y a los demás ministros [...] para que obren quanto pudieren y remitan luego al señor don Juan la mayor cantidad de granos que sea posible con el estado con que se halla aquel Reyno», ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, s.d. [ma agosto 1653].

²³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, 19 settembre 1653. Ancora una volta il *Consejo*, nel registrare la gravità della situazione, non poteva che prendere atto del «miserable estado de aquel Reyno, reconociendo que no ha de ser posible (por esto) esperar del, este año, asistencias algunas» (*ibidem*).

²⁴ Sulla politica monetaria della monarchia spagnola nei decenni centrali del Seicento cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid 1983, pp. 254 ss., e ID., *Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempo de Felipe IV (1621-1665)*, Madrid 1990.

²⁵ Diversi riferimenti al tumulto sono in BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA, BARCELONA (Ms. 995), *Sumario de todas las cartas de Su Magestad que contiene este libro, escritas al Ilustrísimo Señor don Pedro Martínez Rubio durante la visita general que hizo en el Reyno de Cerdeña el año 1649 hasta el 1655*: in particolare, Lettera del sovrano, Aranjuez 10 aprile 1652, cc. 195-199. L'irruzione nel Castello era stata preceduta da un periodo di turbolenze e di proteste popolari indirizzate contro il *visitador* e contro le incette di grano da lui disposte per le *asistencias de Cataluña*: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 18, 22, 27 luglio 1651. Il tumulto popolare cagliaritano, sebbene di dimensioni ben più modeste ri-

Tra il 1652 e il 1653 gli effetti della crisi economica si riverberarono pesantemente sulle finanze del Regno, che subirono un vero e proprio tracollo. Le ultime risorse disponibili erano state sacrificate per far fronte alle spese di guerra e per arginare l'emergenza sanitaria. Sul versante delle entrate il deficit delle produzioni cerealicole e le connesse difficoltà annonarie iniziavano a incidere pesantemente sui proventi derivanti dai diritti sulle esportazioni dei grani, che costituivano uno dei principali cespiti dell'erario. Le casse del Regno, in assenza del nuovo donativo e per il decremento del flusso degli arretrati, si erano via via svuotate anche a causa delle crescenti difficoltà dei debitori. Quell'anno perfino il modesto contributo annualmente concesso dalla Santa Sede per la Bolla della Crociata, destinato alle spese militari per le guerre contro gli infedeli, era andato perduto a causa di diversi contrattempi che ne avevano impedito la tempestiva riscossione: le bolle del 1653 erano finite addirittura nelle mani di corsari francesi e quelle del 1654 sarebbero arrivate nell'isola soltanto nel mese di agosto²⁶.

Sul finire del 1653, col precipitare della crisi della *Real Hacienda*, iniziarono a venir meno anche le entrate indispensabili per le spese ordinarie. Sicché in assenza del nuovo donativo non restava che ricorrere agli *hombres de negocio*, che avrebbero fatto aumentare l'indebitamento della *Real Hacienda* con nuove onerose anticipazioni sulle entrate future, o ritornare a quella politica di sistematica concessione-alienazione del patrimonio regio che si era affermata nei precedenti decenni e che il *visitador* aveva tenacemente cercato di contrastare. D'altra parte diverse sue indagini e verifiche avevano già portato alla rescissione o alla rinegoziazione di alcuni appalti di notevole rilevanza. Ma gli ambiziosi progetti di razionalizzazione della spesa e di risanamento delle finanze

petto ai moti napoletani e siciliani del 1647 (l'ordine pubblico era stato già ristabilito il giorno successivo, e i due pescatori ritenuti responsabili delle agitazioni erano stati rapidamente processati e impiccati) aveva messo però molta paura al viceré e «a tutti gli altri residenti a Palazzo»: cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica dell'isola e Regno di Sardegna dall'anno 1637 all'anno 1672*, trad. e cura di F. MANCONI, Nuoro 1998, pp. 165 ss.; J. ARCE, *La Spagna in Sardegna. Apporti culturali e testimonianze della sua influenza*, introd. trad. e note di L. SPANU, Cagliari 1982, pp. 281-282; e inoltre A. MINGUITO PALOMARES, *Beltrán Vélez de Guevara cit.*, pp. 473-477. Sulle politiche cerealicole e monetarie nella Sardegna di metà Seicento cfr. F. MANCONI, *Il disordine monetario di metà Seicento*, in ID., *Il grano del re. Uomini e sussistenze nella Sardegna d'antico regime*, Sassari 1992, pp. 95-117, e G. MELE, *L'arbitrio frumentario del visitador Pedro Martínez Rubio nella Sardegna di metà Seicento*, in *Tra Italia e Spagna. Studi e ricerche in onore di Francesco Manconi*, a cura di ID., Cagliari 2012, pp. 134-149, e la versione ampliata, ID., *La visita di Pedro Martínez Rubio e la questione del grano nella Sardegna di metà Seicento*, «Bollettino di studi sardi», VII (2015), pp. 91-116.

²⁶ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Relazione di Martínez Rubio («Relación de que se ha obrado en esta visita»), Cagliari 29 marzo 1655.

che egli stesso aveva coltivato all'indomani del suo arrivo nell'isola erano inesorabilmente destinati a infrangersi sotto i colpi delle emergenze e a cedere il passo a provvedimenti urgenti e contraddittori.

Appare a questo proposito particolarmente significativa la controversa vicenda della gestione delle due galere del Regno, la *Capitana* e la *Patrona*: il contratto d'appalto, stipulato a suo tempo con il principe Doria, sottoposto nel 1651 alla rigorosa verifica del *visitador* e giudicato nettamente svantaggioso per la *Real Hacienda*, era stato anticipatamente risolto per far posto alla gestione diretta del servizio²⁷. La spesa per la squadra delle galere del Regno era quindi passata, nel febbraio del 1652, in regime di economia²⁸.

Nell'estate del 1653 anche Martínez Rubio, che era stato il vero artefice del passaggio del *servicio* all'amministrazione diretta, non poteva che prendere atto del completo esaurimento delle risorse della *Real Hacienda* e investire del problema il Consiglio d'Aragona e la Corte madrilena. Con puntiglio, in una lettera del 17 agosto, sottolineava come fino a quel momento la gestione delle due galere avesse potuto svolgersi «con todas las ventajas que podria solici-

²⁷ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Consulta* del 10 novembre 1651.

²⁸ Sull'istituzione della «escuadra» sarda e sulle alterne vicende dell'amministrazione delle galere del Regno cfr. A. MATTONE, *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola*, «Società e storia», n. 49, 1990, pp. 513-545, ora anche in una versione più ampia in *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed età moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, a cura di L. D'ARIENZO, I. *La Sardegna*, Roma 1993, pp. 477-509; e soprattutto ID., *Don Juan Vivas de Cañamás. Da ambasciatore spagnolo in Genova a viceré del Regno di Sardegna*, Milano 2019, pp. 301-322. Sull'organizzazione della Bolla della Crociata nell'isola cfr. A. RUNDINE, *El consumo de la Fe. La predicazione della Bolla della Crociata in Sardegna nella prima metà del Cinquecento*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V*, a cura di B. ANATRA, F. MANCONI, Roma 2001, pp. 447-456; e B. ANATRA, *Il prezzo della fede. Il sussidio delle galere nella Sardegna spagnola*, «Cooperazione mediterranea», n. 1-2, gennaio-agosto 2003, pp. 113-150. Sulla flotta sarda all'indomani del tentativo d'invasione francese a Oristano cfr. V. CIPOLLONE, *La difesa costiera del Regno di Sardegna nel XVII secolo: il pattugliamento mobile*, «Ammentu. Bollettino Storico, Archivistico e Consolare del Mediterraneo», n. 1, gennaio-dicembre 2011, pp. 193-206, in particolare pp. 200-204; J.J. BRAVO CARO, *Las galeras de Cerdeña a mediados del siglo XVII*, in *Sarrabus: torri, mare e territorio. La difesa costiera dalle incursioni barbaresche*, a cura di M.G. MELE, G. SERRELI, Dolianova 2007, pp. 121-140; L. LO BASSO, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Milano 2003, pp. 304-307. Sulle tecniche di conduzione e sulle dotazioni delle galere cfr. l'interessante rassegna di J.J. SÁNCHEZ BAENA, P. FONDEVILA SILVA, C. CHAÍN NAVARRO, *Los libros generales de la Escuadra de galeras de España: una fuente de gran interés para la historia moderna*, «Mediterranea-ricerche storiche», n. 26, dicembre 2012, pp. 577-602. Per uno sguardo d'insieme sul sistema delle «escuadras» del Mediterraneo alla fine della Guerra dei Trent'anni (le galere di Spagna, di Genova e di Napoli si erano ridotte rispettivamente a sei, a sette, e a dodici, mentre quelle siciliane si limitavano a difendere le coste dalle incursioni barbaresche) cfr. J.L. CASADO SOTO, *Política naval y tecnología en el mundo mediterráneo*, in *Historia militar de España*, III, *Edad moderna*, 1, *Ultramar y la Marina*, H. O' DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA (coord.), Madrid 2012, pp. 306-307.

tarles», facendo affidamento sui proventi delle tratte delle esportazioni dei grani e sulle residue riscossioni degli arretrati dell'ultimo donativo. Queste risorse, oculatamente amministrate, avevano perfino consentito di rafforzare la ciurma comprando un certo numero di schiavi sul mercato di Maiorca. Sicché, per circa sedici mesi, l'amministrazione in economia aveva garantito le *asistencias* all'esercito di Catalogna, assicurando una gestione vantaggiosa del *servicio* per di più «fuera del Reino» e permettendo contemporaneamente di dotare le galere perfino delle artiglierie e delle munizioni di cui erano rimaste prive²⁹.

Ma già pochi mesi dopo, in una lettera del 4 gennaio 1654, il viceré Lemos comunicava di aver dovuto richiedere al solito gruppo di finanzieri sardo-liguri un nuovo prestito di 32.000 scudi indispensabili per l'ordinaria manutenzione delle galere e di essersi impegnato a rimborsare il prestito o con i proventi delle esportazioni di grano, che sperava di poter riattivare con il nuovo raccolto, o «por quenta del donativo que se concediere en las Cortes y Parlamento». In realtà, sulle Corti ormai imminenti gravava già la quasi totalità delle aspettative di risanamento delle finanze del Regno: di qui le molteplici attese che continuavano ad accumularsi sul futuro donativo, sebbene lo stesso viceré non nascondesse che puntare su un *servicio* della stessa entità del precedente decennio era, di fatto, un obiettivo «aunque tan dificultoso, sino imposible, en las necesidades grandes de este Reyno, que si non se ven non se pueden crear»³⁰.

Tuttavia, a Madrid, per risparmiare sulla spesa, si era già pensato di mettere in disarmo le galere, mantenere a terra le ciurme e accollarne il sostentamento e l'alloggio alle comunità dell'isola. Le disposizioni regie erano però pervenute a Cagliari quando il prestito era stato già stipulato. In ogni caso il viceré riteneva che la soluzione prospettata da Madrid fosse sostanzialmente improponibile, non solo perché avrebbe costituito, come spiegava in una lettera del 15 gennaio, un peso intollerabile e senza precedenti per gli abitanti dell'isola, ma anche perché il Regno non disponeva di bagni penali o di altre strutture che potessero accogliere una ciurma composta in gran parte di forzati e di schiavi, «todos los quales observava non ven la ora de escaparse de galera»³¹. D'altra parte, la consistenza degli equipaggi, per quanto toccasse a pieno regime, tra *forçados*, *esclavos* y *buenas voias*, la ragguardevole cifra di 580-600 uomini³², si

²⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera del *visitador* Martínez Rubio, Cagliari 17 agosto 1653. Cfr. inoltre ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, *Relación y cuenta* dei debiti e delle previsioni di spesa per le galere fino all'agosto del 1654, redatta dal *contador* Giovanni Battista Elena, Cagliari 22 novembre 1653.

³⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 4 gennaio 1654.

³¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 15 gennaio 1654.

³² Nel luglio del 1651 la ciurma delle due galere era complessivamente composta da 578 *bombres de remo*, dei quali 274 erano *forçados*, 154 *esclavos* e 164 *buenas voias*. Sul totale, 317

era così assottigliata che negli ultimi tempi le due galere potevano navigare soltanto una alla volta.

Su un punto, però, il viceré era in piena sintonia con gli orientamenti di Madrid: «Juntar quanto antes las Cortes [...] y ver lo que se puede negociar en ellas». E poiché il problema del mantenimento della squadra delle galere era sentito in tutta l'isola e stava particolarmente a cuore agli Stamenti, il prestito che era riuscito a ottenere per l'amministrazione delle galere avrebbe costituito, «expecialmente mientras llega el tiempo de las Cortes», uno degli argomenti più efficaci per indurre il Parlamento a offrire un donativo sufficientemente capiente: obiettivo, precisava però Lemos, «que lo tengo por dificultosísimo [...], y lo tubiera por imposible si vieran deshechas las galeras»³³.

4. I donativi «fuera de Cortes» tra Valencia, Aragona e Sardegna

Sull'opportunità e sull'urgenza della convocazione delle Corti come via maestra per far fronte alle ingenti spese della difesa del Regno non c'erano più dubbi, a questo punto, neppure all'interno del Consiglio d'Aragona, anche se solo sei anni prima, nell'aprile del 1647, sebbene in una situazione assai differente, diversi membri del *Consejo* si fossero fermamente opposti al progetto avanzato dal viceré Guglielmo Moncada, duca di Montalto, di ricorrere alla convocazione di un Parlamento straordinario per procurarsi i finanziamenti per rimettere in sesto le principali fortificazioni del Regno. La proposta vice-regia era scaturita dalle obiezioni sollevate dalle "prime voci" degli Stamenti, che, invitate ad approvare il progetto di una contribuzione straordinaria, avevano replicato «que no se podía resolver ningún tratado de nuevo gravamen en la Isla, ni quedar obligada a la imposición, menos que concurriendo los

appartenevano all'equipaggio della *Capitana* e 261 a quello della *Patrona*. Ma nei mesi successivi, osservava una nota del dicembre, «han muerto muchos [...] y pasan del número de cincuenta los que faltan», ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1197, *Relación dell'Oficio de la contaduria*, sottoscritta da Giovanni Battista Elena, datata Cagliari 1° dicembre 1651.

³³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 15 gennaio 1654. Già cinque anni prima il viceré Trivulzio, nel segnalare, in un rapporto sulla difesa dell'isola (Cagliari 12 luglio 1649), quanto i regnicoli si lamentassero dell'assenza delle due galere, specialmente per i mesi estivi, quando «los corsarios continuamente corren estos mares tomando a la vista barcas hasta entrar en esta bahía», si dichiarava certo che «en las primeras Cortes [...] será uno de los primeros puntos que suplicarán a vuestra majestad para que se sirva ordenar que todo lo más que se pudiere asistan aquí las dos galeras del Reyno, como entretanto lo suplico yo a vuestra majestad»: ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, *Estado*, leg. 3851, fol. 113, ora in *Documenti sulla difesa militare della Sardegna in età spagnola* («Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna», 7), a cura di G. MELE, Sassari 2006, p. 349.

votos de todas las personas que le tienen en Cortes»³⁴. Di qui, da un lato, la richiesta avanzata dall'energico duca di Montalto, già presidente del Regno di Sicilia (1635-39) e futuro viceré di Valencia (1652-59), di ricevere il mandato regio per convocare un Parlamento straordinario, dall'altro i contrastanti pareri emersi all'interno del *Consejo* di fronte al timore che le Corti, sebbene riunite per discutere soltanto del tema della difesa del Regno «en que los naturales son tan interesados», potessero trasformarsi in un pericoloso sfogo di malumori e di più ampie contestazioni e rivendicazioni.

In realtà, in quella occasione il *Consejo* si era orientato a non escludere l'ipotesi della convocazione di Corti straordinarie, che nell'isola aveva già ottenuto l'avallo della Reale Udienza, purché fosse esplicito il divieto di estendere la discussione ad argomenti diversi da quelli che potevano strettamente riguardare la difesa del Regno. Perciò venivano richiamati i precedenti dei Parlamenti e dei donativi straordinari ottenuti dal viceré Miquel de Moncada (1586), dal conte de Eril (1618) e dal marchese di Bayona (1626)³⁵. Ma non erano fuggiti i timori per una scelta che, sebbene avesse superato il vaglio della *Audiencia sarda*³⁶, si sarebbe potuta rivelare assai azzardata: non a caso anche i consiglieri favorevoli a concedere al viceré i poteri per l'eventuale convocazione di un

³⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1099, Parere del 9 aprile 1647.

³⁵ «Y ya ay exemplar desto – osservava il *Consejo* – en el gobierno de don Miguel de Moncada que convocó el Reyno para solo ponerle en defensa con las torres y fortalezas que hoy están en pie [...]. Y en el gobierno del Conde de Eril se convocó otra vez para si convenía hazer fortalezas en las islas de San Pedro y San Antiog» (*ibidem*). Per i riferimenti cfr. J. MATEU IBARS, *Los virreyes* cit., I, pp. 215 e 258-261. Un puntuale richiamo ai due Parlamenti “particolari” convocati nei primi decenni del Seicento («in his nostris temporibus») era ormai anche in J. DEXART, *Capitulula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Calari 1645, lib. I, tit. I, cap. II, al § 8 del commento. Sui Parlamenti straordinari o “particolari” cfr. *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona (1626)*, a cura di G. TORE («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 16), Cagliari 1998, pp. 20-21. Per le dottrine intorno ai «servicios solo en Cortes» cfr. L. GONZÁLEZ ANTÓN, *Las Cortes en la España del Antiguo Régimen*, Madrid 1989, pp. 241-245. Sul duca di Montalto e sui suoi difficili rapporti con le rappresentanze stamentarie cfr. inoltre L. GUIA MARÍN, *Los Estamentos valencianos y el duque de Montalto. Los inicios de la reacción foral*, «Estudis», 4 (1975), pp. 129-145, e ID., *Els virreis i la pràctica del govern. Serveis a la monarquia i ordre públic a Valencia i Sardenya a mitjans segle XVII*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secoli XIII-XVIII)*, Atti del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990), IV, a cura di M.G. MELONI, O. SCHENA, Sassari 1997, pp. 181-196, ora in ID., *Sardenya, una història pròxima. El regne sard a l'època moderna*, Barcelona 2012, pp. 43-78; cfr. inoltre R. PILO, *Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639)*, Caltanissetta-Roma 2008, e EAD., *Valencia-Cagliari-Madrid: interferenze private alla ricerca di un equilibrio istituzionale (1652-1665)*, in *Identità e frontiere. Politica, economia e società nel Mediterraneo (secc. XIV-XVIII)*, a cura di LL. GUIA MARÍN, M.G. MELE, G. TORE, Milano 2015, pp. 345-357.

³⁶ «Y se entiende que no ay inconveniente – avvertiva il *Consejo* – pues no se les ha ofrecido a aquellos ministros» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1099, Parere del 9 aprile 1647).

Parlamento straordinario, compresi il vicescancelliere Bayetola e il reggente sardo Francesco Vico, suggerivano che al duca di Montalto si prescrivesse la massima fermezza nel caso in cui «convocado y junto el Parlamento se intentar de tratar de otra cosa más que de la fortificación [...] aun no lo consienta, aunque sea (quando no aya otro medio) disolviendo el Parlamento». E a maggior precauzione aggiungevano di invitare lo stesso viceré a non utilizzare i poteri che gli venivano conferiti qualora emergessero eventuali controindicazioni o si profilasse, anche all'ultimo momento, il rischio che la situazione potesse sfuggirgli di mano. D'altra parte, era ancora sanguinante la ferita della grande ribellione catalana del 1640 promossa dalla *Junta particular de Braços* e rapidamente sfociata nelle *Corts generals* di Pau Claris, nella mobilitazione armata contro l'esercito inviato dal duca di Olivares e nella drammatica *Guerra de separación de Cataluña*³⁷.

In alternativa al ricorso alle Corti sarebbe stato dunque preferibile che il viceré ottenesse il consenso per una contribuzione speciale finalizzata alle spese per le fortificazioni, concordando, «sin convocación de Parlamento», con le rappresentanze degli Stamenti e con le città principali i finanziamenti che il Regno era disposto a offrire. Si suggeriva, pertanto, che il duca seguisse gli stessi metodi e le procedure che aveva adottato con successo nel 1645, quando, nel primo anno del suo insediamento nel Regno, le cospicue *asistencias* che era riuscito a inviare in grani, soldati e cavalli, avevano toccato il ragguardevole valore di 100.000 ducati, corrispondenti, in base all'equivalenza costantemente ribadita dalle fonti coeve, a circa 100.000 scudi.

In effetti, nel 1645 i soccorsi forniti agli eserciti spagnoli si erano trasformati

³⁷ Sulla dinamica istituzionale delle *juntas de Braços* e sulla spinta all'allargamento della rappresentanza nelle *Corts catalanes* del 1640 cfr., oltre al classico lavoro di J.H. ELLIOT, *La revolta catalana, 1598-1640*, Barcelona 1989 (1ª ed. Cambridge 1963), pp. 481 ss.; BASILI DE RUBÍ, *Les Corts generals de Pau Claris*, Barcelona 1976, pp. 82 ss.; R. GARCÍA CÁRCCEL, *Historia de Cataluña. Siglos XVI-XVII*, II, *La trayectoria histórica*, Barcelona 1985, pp. 141-181; V. FERRO, *El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta*, Vic 1987, pp. 286 ss.; R. VIDAL I PINELL, *La Junta del 1640*, in *Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'història institucional 28, 29 i 30 d'abril de 1988*, Barcelona 1991, pp. 173-181; E. SERRA, 1640. *Una revolució política. La implicació de les institucions*, in *La revolució catalana de 1640* cit., pp. 43-65; A. SIMON I TARRÉS, *Pau Claris, líder d'una classe revolucionària*, Barcelona 2008, pp. 311-336. Sui memoriali giustificativi (la «guerra dels papers») e sull'eco mediterranea ed europea della sollevazione catalana cfr. H. ETTINGHAUSEN, *La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l'època*, Barcelona 1993, e ID., *La Guerra dels Segadors a les gasetes europees*, «Pedralbes», 18/2 (1998), pp. 359-372; e soprattutto A. SIMON I TARRÉS, *Els orígens ideològics de la revolució catalana del 1640*, Barcelona 1999, pp. 162-181, e X. TORRES SANS, *Els naturals i el rei natural en la Catalunya de la guerra dels Segadors: a propòsit d'un Sermó de Gaspar Sala (1641)*, «Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona», 21 (2001), pp. 221-240.

in una consistente contribuzione forzosamente imposta «fuera de Cortes» all'intera società isolana, chiamata a fornire, sotto l'energica pressione del principe siciliano, un nuovo ingente servizio straordinario, il cui ammontare si rivelò perfino di gran lunga maggiore (per oltre il 40%) del gettito annuale del donativo corrente, previsto in 70.000 scudi. In realtà, a dispetto delle tesi ostinatamente riproposte dai corpi stamentari in tutti i domini della Corona, l'antico principio che condizionava la concessione dei «servicios generales» alla procedura canonica dell'offerta degli Stamenti «juntos en Cortes», risultava da tempo ampiamente smentito dal ricorso, divenuto sempre più frequente durante la Guerra dei Trent'anni, a donativi e servizi generali in denari e truppe richiesti con urgenza e precipitosamente imposti senz'alcun concorso delle Corti.

L'acquiescenza che il duca era riuscito a ottenere nel 1645 dalle rappresentanze stamentarie sarde non era dunque un fatto isolato, ma s'inseriva, piuttosto, in un contesto già fortemente caratterizzato dal netto declino delle prerogative delle Cortes in tutti i domini iberici della monarchia di Spagna e in particolare in quelli della Corona d'Aragona. Il caso più significativo è costituito dal Regno di Valencia, che negli anni Trenta e Quaranta contribuì massicciamente allo sforzo bellico della Monarchia con una lunga e ininterrotta serie di «servicios generales» puntualmente imposti con il solo avallo della *Junta de Estamentos*, senza il diretto coinvolgimento delle Cortes, che dopo quelle celebrate nel 1626 furono convocate, per la prima e ultima volta, soltanto nel 1645³⁸.

³⁸ Sui *servicios* accordati *fuera de Cortes* e sullo svuotamento di competenze delle Corti nel Regno di Valencia cfr. J. CASEY, *El Reino de Valencia en el siglo XVII*, Madrid 1983, pp. 230 ss.; LL. GUIA MARÍN, *Cortes del Reinado de Felipe IV. II. Cortes valencianas de 1645*, Valencia 1984, pp. 29-45; ID., *La Monarquía Hispánica y las Cortes valencianas*, in *Istituzioni rappresentative* cit., pp. 259-270; e inoltre E. SALVADOR ESTEBAN, *Las Cortes de Valencia*, in *Las Cortes de Castilla y León en la edad moderna*, Valladolid 1989, pp. 809-821, e EAD., *La atonía de las Cortes valencianas durante los Austrias menores*, in *Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó* cit., pp. 349-362. D'altra parte, nel 1653, seppure in una situazione non più caratterizzata dall'incombente emergenza bellica, lo stesso duca di Montalto, all'epoca viceré di Valencia, poteva pacificamente dichiarare che grazie a una prassi ormai consolidata «todo lo que se quisiere obtener fuera de Cortes será más fácil de conseguir» (X. GIL, «Conservación» y «defensa» como factores de estabilidad en tiempo de crisis: Aragón y Valencia en la década de 1640, in 1640: la monarquía hispánica en crisis, Prólogo de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Barcelona 1992, p. 66). Per un raffronto con la parabola storica delle Corti castigliane, oltre ai contributi compresi in *Las Cortes de Castilla y León* cit., cfr. J. L. CASTELLANO, *Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo*, Madrid 1990, pp. 33-84; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Fragmentos de Monarquía. Trabajos de historia política*, Madrid 1992, pp. 241-349; J.I. FORTEA PÉREZ, *Los donativos en la política fiscal de los Austrias (1625-1637): ¿servicio o beneficio?*, in *Pensamiento y política económica en la época moderna*, L.A. RIBOT GARCIA, L. DE ROSA (dirs.), Valladolid 2000, pp. 31-76, e ID., *Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias. Una interpretación*, Valladolid

Non deve quindi stupire che anche i consiglieri disposti ad assecondare la convocazione di un Parlamento straordinario suggerissero di inviare al duca «*algunas cartas de vuestra majestad en blanco*», che egli stesso avrebbe potuto indirizzare agli esponenti stamentari e agli interlocutori istituzionali disposti a sostenere il suo progetto e a cooperare per sbloccare la situazione. Tuttavia, mentre l'idea d'insistere per cercare di ottenere il consenso dei rappresentanti degli Stamenti trovava tutti concordi, la proposta di autorizzare il viceré a convocare un Parlamento straordinario fu fermamente avversata da una agguerrita minoranza del *Consejo*, composta da quattro dei nove consiglieri presenti – i reggenti del Regno di Valencia, Crespí de Valldaura e Pietro Villacampa e i consiglieri di cappa e spada di Valencia e di Aragona, il conte di Albalatera, Gaspar de Rocafull, e il conte di Sástago, Enrique de Alagón y Espés –, i quali, dopo aver evocato le gravi difficoltà che la Monarchia aveva dovuto affrontare nelle Corti degli ultimi anni, rimarcavano puntualmente i molteplici rischi che l'iniziativa avrebbe comportato. Innanzitutto non sarebbe stato facile, contrariamente a quel che si lasciava credere, convincere il Parlamento a concedere un nuovo donativo, quando quello corrente risultava approvato soltanto cinque anni prima. D'altra parte era meramente illusorio pensare che le Corti, una volta convocate per ridefinire l'ammontare del donativo, dovessero pacificamente accettare di limitarsi a discutere del solo tema ad esse assegnato: «*El día que el Reino se vea otra vez junto en ellas – avvertivano i quattro consiglieri – ha de querer alterar aquella concesión como sucede de ordinario en todas*»³⁹.

Più specificamente due ulteriori circostanze dovevano mettere in guardia dal convocare le Corti sarde. La prima era che le notizie dei gravi contrasti che avevano caratterizzato le recenti Corti sia di Valencia (1645) sia d'Aragona (1645-46) erano certamente pervenute anche in Sardegna, e le pretese dei corpi stamentari di quei regni avrebbero inevitabilmente rappresentato anche per i sardi un inquietante punto di riferimento. E in effetti, mentre le Corti aragonesi si erano concluse, dopo oltre un anno di forti tensioni, con un solido compromesso politico e con una larga messe di *fueros* e di *mercedes* che sembravano premiare la tenacia con cui il Braccio nobiliare si era opposto alla

2008, pp. 229-319. Sui caratteri giuridico-istituzionali delle Corti iberiche di età moderna cfr., inoltre, le penetranti riflessioni di J. ARRIETA ALBERDI, *Las Cortes históricas entre el pasado y el futuro: comparaciones, actualizaciones y... precauciones, para el caso de Navarra*, in *Las Cortes de Navarra en la edad moderna*, R. JIMENO ARANGUREN (ed.), Valencia 2020, pp. 73-123.

³⁹ «A los que concurren en los braços – osservavano – les parece que es la ocasión donde han de lograr sus intereses particulares, y como suele llegar de tarde en tarde procuran no perderla prefiriendo a esta atención la del beneficio público; y sería contingente que el medio que parece más encaminado para asentar la disposición de la defensa, fuese el que la turbase más por ese riesgo» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1099, Parere del 9 aprile 1647).

richiesta di anteporre la concessione del *servicio de armas* alla discussione delle proposte stamentarie⁴⁰, le conclusioni delle Corti valenciane, con le deludenti decretazioni regie pubblicate ben sei mesi dopo lo scioglimento dell'assemblea, erano state vissute dai corpi stamentari non solo come uno smacco ma anche come un tradimento, che aveva profondamente incrinato la fiducia nella Monarchia. Ne erano particolarmente consapevoli soprattutto due autorevoli componenti del *Consejo*, il reggente Crespí e il segretario valenzano Josep de Villanueva, che erano stati partecipi testimoni di quelle vicende in quanto ave-

⁴⁰ Sebbene contrassegnate da aspri conflitti su diverse questioni fondamentali (entità e condizioni della leva, Inquisizione e immunità ecclesiastiche, accuartieramento delle truppe), le Corti aragonesi del 1645-46, svoltesi sotto la pressione di un'imminente occupazione franco-catalana, si erano chiuse con un ampio scambio pattizio, che sembrava aver ridato fiato al tradizionale contrattualismo cetuale. È emblematico il giudizio espresso pochi anni dopo dall'ambasciatore veneto a Madrid: «Ha guadagnato in queste ultime Corti il Regno d'Aragona, con l'assistenza che ha offerto al re, gran vantaggi nella direzione del proprio governo, in particolare nella redintegrazione d'alcune cariche come quella di vicescancelliere del Regno [...]». A molti altri uffizii ancora, non solo in Aragona, ma in altri regni subordinati a questa Corona s'è aperta in queste Corti la porta alli naturali» (*Relazione di Spagna di Girolamo Giustinian ambasciatore a Filippo IV dall'anno 1643 al 1649*, in *Relazioni degli stati europei al Senato degli ambasciatori veneti nel secolo decimo settimo*, raccolte e annotate da N. BAROZZI e G. BERCHET, s. I, *Spagna*, II, Venezia 1860, p. 151. Sulle Corti del 1645-46 e sull'impianto neocorporativo e autoritario del pattismo aragonese di metà Seicento cfr. E. SOLANO CAMÓN, *Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas*, Zaragoza 1987, pp. 30-32, e 191-214; P. SANZ CAMAÑES, *Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias entre 1640 y 1680*, Zaragoza 1997, pp. 99-124; ID., *Del Reino a la Corte. Oligarquías y élites de poder en las Cortes de Aragón a mediados del siglo XVII*, in *Oligarquías y municipio en la España de los Austrias*, «Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante», 19 (2001), pp. 205-238; X. GIL PUJOL, *Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: comparación y reevaluación*, in *Les Corts a Catalunya* cit., pp. 304-317; ID., «Conservación» y «defensa» cit., pp. 44-101; ID., *Constitucionalismo aragonés y gobierno habsburgo: los cambiantes significados de libertad*, in *España, Europa y el mundo atlántico. Homenaje a John H. Elliot*, a cura di R.L. KAGAN, G. PARKER, Madrid 2001, pp. 217-249; M. C. CORONA MARZOL, *El pretendido neoforalismo de la Corona de Aragón: de los reinos de Aragón y Valencia al principado de Cataluña*, in *Calderón de la Barca y la España del Barroco*, coords. J. ALCALÁ-ZAMORA, E. BELENGUER, Madrid 2001, pp. 1027-1059; A. ESPINO LÓPEZ, *Guerra, fisco y fueros: la defensa de la Corona de Aragón en tiempo de Carlos II, 1665-1700*, Valencia 2007 (1ª ed. 1999), pp. 179-186; e per uno sguardo d'insieme, J. LALINDE ABADÍA, *El pactismo en los Reinos de Aragón y Valencia*, in *El pactismo en la historia de España*, Madrid 1980, pp. 111-139; L. GONZÁLES ANTÓN, *Las Cortes de Aragón*, Zaragoza 1978, pp. 157-189; ID., *Las Cortes en la España* cit., pp. 56-65; ID., *Cortes de Aragón y Cortes de Castilla en el antiguo régimen*, in *Las Cortes de Castilla y León* cit., pp. 635-676; X. GIL, *Parliamentary life in the Crown of Aragon: Cortes, Juntas de Brazos, and other Corporate Bodies*, «Journal of the Early Modern History», 6 (2002), pp. 362-395; E. SERRA I PUIG, *La vida parlamentaria a la Corona d'Aragó: segles XVI i XVII. Una aproximació comparativa*, in *Actes del 53 Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de la història de les institucions representatives i parlamentàries*, Barcelona 2005, I, pp. 501-536.

vano guidato la *Junta de Materias de Valencia*, il nuovo centro decisionale che nell'ottobre del 1645 si era affiancato al *Consejo* nella conduzione degli affari parlamentari valenzani, nell'esame delle richieste di «gracias y mercedes» e nella decretazione e pubblicazione dei Capitoli.

Ma a destare particolare sconcerto presso i sudditi del re di Spagna era il fatto che le decretazioni regie, molto difformi dagli affidamenti che erano stati dati ai corpi stamentari, erano state pubblicate a Corti ormai sciolte, private, dunque, del loro potere contrattuale, e quando, per di più, il pesante «servicio general», che a fatica avevano concesso in cambio dei provvedimenti e dei *fue-ros* promessi, era stato definitivamente avviato con il reclutamento già in corso dei 1.200 uomini destinati alla difesa di Tortosa. Si era formato quindi un ampio movimento di protesta che attraverso le rappresentanze stamentarie aveva indirizzato al sovrano un memoriale dettagliato, con le principali richieste di modifica dei Capitoli decretati, che proprio nei primi mesi del 1647, in un clima di crescenti tensioni, giungeva al vaglio del Consiglio d'Aragona⁴¹. Insomma, il conflitto tra gli Stamenti valenzani e la Corona era ancora materia incandescente.

La seconda circostanza era costituita dal fatto che il viceré di Sardegna, il duca di Montalto, non era affatto benvenuto dai regnicoli e quindi non si poteva escludere che i suoi detrattori, per impedirgli di raggiungere il suo obiettivo, puntassero a boicottare il Parlamento. Tanto più che lo stesso duca segnalava la diffusa «renitencia en qualquier nueva contribución» e che dunque non era opportuno, sempre secondo il parere dei quattro consiglieri, per-

⁴¹ Anzi, alla luce delle allarmanti notizie trasmesse dal viceré di Valencia, Filippo IV, nella stessa data in cui il *Consejo* esaminava il caso sardo, disponeva che il Supremo restasse permanentemente riunito fino a fornirgli l'atteso parere «sobre las decretatas» delle Corti valenciane. Sulla *consulta* del 9-10 aprile 1647 e sul lungo contenzioso forale affrontato dalla *Junta de Materias de Valencia* cfr. LL. GUIA MARÍN, *Cortes del Reinado de Felipe IV. II. Cortes valencianas* cit., pp. 158-177. Sull'ampiezza dei poteri delle «diputaciones y juntas de brazos» e sul ruolo che esse giocarono nell'esautoramento delle rappresentanze assembleari e nella trasformazione dei rapporti tra il *Consejo* e i Regni cfr. le penetranti considerazioni di J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo* cit., pp. 187-192, e ID., *Experiencias parlamentarias de la Corona de Aragón moderna. (siglos XVI y XVII)*, in De Curia semel in anno facienda. *L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, a cura di A. ROMANO, Milano 2002, pp. 91-127. Per un utile sguardo comparativo sulla pratica delle convocazioni «de las primeras voces o de comisiones con presencia de representantes de los tres estamentos» nel Regno di Sardegna e in quello di Valencia cfr. gli acuti studi di LL. GUIA MARÍN, *Los estamentos sardos y valencianos. Analogía jurídica y diversidad institucional*, e *Mes enllà de les Corts. Els estaments sards i valencians a les acaballes de la Monarquia Hispànica*, rispettivamente in *Sardegna, Spagna, Mediterraneo dai Re Cattolici al Secolo d'Oro*, a cura di B. ANATRA e G. MURGIA, Roma 2004, pp. 251-274, ora anche in ID., *Sardenya, una història pròxima* cit., pp. 79-146, e *Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó* cit., pp. 517-532.

mettere al Regno di rimettere in discussione i termini e le entità delle contribuzioni stabilite nel precedente Parlamento e nel quadro del donativo decennale ancora in vigore.

Osservavano infine che convocare il Parlamento limitatamente al tema della difesa del Regno non avrebbe scongiurato i pericoli politici da essi evocati perché sarebbe stato facile sostenere che anche altri problemi erano connessi a quello della difesa, dal momento che, una volta convocato un Parlamento, non era facile irreggimentarlo dall'esterno, impedendo ai corpi stamentari di autogovernarsi. Fatalmente sarebbero state proposte nuove condizioni e nuove rivendicazioni e inevitabilmente si sarebbe dovuto «tratar de todo, disputarlo y resolverlo»⁴². In questo caso, sciogliere le Corti convocate e già riunite sarebbe stato controproducente non solo per il disorientamento che avrebbe provocato in tutti i sudditi dell'isola, ma anche perché, chiudendo traumaticamente la negoziazione parlamentare, si sarebbe chiusa la porta a qualunque altro tentativo di ottenere le risorse necessarie per la difesa.

Certo, nei primi mesi del 1654, a distanza di qualche anno dalla fase più acuta della guerra di Catalogna, molte circostanze erano cambiate: solo un anno prima, nel 1653, don Juan de Austria aveva dovuto convocare il «Parlamento general o Junta de brazos de Cataluña» per ottenere un sussidio straordinario per l'acquartieramento delle truppe impegnate nella guerra contro la Francia, mentre il duca di Montalto, da poco insediato come viceré nel Regno di Valencia, dopo un durissimo braccio di ferro aveva spiazzato gli Stamenti forzando l'antico quadro istituzionale e inaugurando una nuova stagione di servizi *fuera de Cortes*. Anche nel Regno di Napoli, dopo la repressione seguita alla sollevazione antispagnola del 1647-48, l'energica offensiva assoluti-

⁴² ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1099, Parere del 9 aprile 1647. Pochi anni dopo il sovrano, facendo presente «la imposibilidad de sus reales cofres en éste y en los otros Reynos», era costretto a chiedere agli Stamenti sardi di provvedere urgentemente «a gastos propios» alle fortificazioni del Regno. Ma in questo caso il tentativo di ottenere un donativo *fuera de Cortes* era stato presto affossato dalla singolare supplica con cui lo Stamento militare, il Capitolo della cattedrale e il Consiglio civico di Cagliari, invocando la «flaqueza» del Regno, avevano obiettato che «el cargar de nuevas contribuciones a sus pueblos» sarebbe stato «imposible». Anzi, in quella occasione, le rappresentanze stamentarie cagliaritaniche si erano addirittura spinte a denunciare l'onerosità e la scarsa utilità delle due galere (la cosiddetta *esquadra de Sardenña*, «que [...] sólo las devemos el nombre, quando solas dos chupan todo el humor vial de nuestros haveres, y si bien esta esquadra se empléa en el serbicio de su magestad») e perfino a richiedere che tutte le risorse ad esse riservate – «rentas de cruzada, sacas, subsidio de galeras», compreso il «donativo gracioso» delle ultime Corti – fossero immediatamente impiegate nella difesa a terra e nel potenziamento delle piazzeforti di Cagliari e di Alghero: il testo della supplica (Cagliari 19 novembre 1647) è in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1083, ora in *Documenti sulla difesa militare della Sardegna in età spagnola* cit., pp. 343-348.

stica dispiegata dai viceré conte di Oñate e conte di Castrillo aveva avviato un articolato processo di stabilizzazione amministrativa e di integrazione politica che rispecchiava il delicato bilanciamento delle fazioni consolidatosi al centro della Monarchia. Anche il ricordo della faticosa esperienza delle Corti aragonesi del 1646 era ormai lontano, mentre la strategia della «compensación monárquica» varata a quel tempo per incoraggiare l'eccezionale sforzo bellico richiesto all'Aragona aveva invece iniziato a produrre effetti duraturi, contribuendo a ricucire gli strappi del passato e a gettare le basi di un rapporto più stretto tra i gruppi dirigenti del Regno e la Corte madrilenana. Perfino la torbida «conspiración palaciega» del duca di Híjar, con il suo inconsistente radicamento nel Regno e con i suoi confusi vagheggiamenti secessionistici, prontamente debellata ed esemplarmente punita, al suo primo profilarsi, nell'estate del 1648, veniva ormai percepita più che come segno di un'irriducibile spinta contestativa, come la prova della riconquistata stabilità⁴³. Ma le ragioni che avevano spinto alcuni autorevoli componenti del Supremo a contrastare così fermamente la proposta di convocare un Parlamento straordinario nel Regno di Sardegna conservavano per la Corte madrilenana tutta la loro inquietante attualità, tanto più che il reggente Crespí, che era stato il principale oppositore dell'ipotesi di un Parlamento straordinario, era nel frattempo asceso, sotto

⁴³ Sul problema dell'acquartieramento dell'esercito all'indomani della capitolazione di Barcellona e sul Parlamento catalano del 1653 cfr. F. SÁNCHEZ MARCOS, *Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadores (1652-1679)*, Barcelona 1983, pp. 70-78; ID., *El Parlamento General de Cataluña*, «Mayurqa», 16 (1976), pp. 115-136, e ID., *El Parlamento de Cataluña de 1653*, in *Les Corts a Catalunya* cit., pp. 182-189. Sul nuovo servizio «fuera de Cortes» ottenuto dal duca di Montalto e sulla sconfitta della «reacción foral» nel Regno di Valencia cfr. L. GUIA MARÍN, *Los Estamentos valencianos* cit., pp. 140-145; X. GIL, «Conservación» y «defensa» cit., pp. 98-99. Sulla breve fase di stabilità politica avviata nel Regno di Napoli nel quadro del nuovo modello di governo del sistema imperiale spagnolo cfr. A. MUSI, *Il Regno di Napoli nell'età di Filippo IV. Introduzione*, e G. SODANO, *Le aristocrazie napoletane ai tempi di Filippo IV*, in *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., IV, 3, rispettivamente pp. 1247-1252, e 1353-1380. Sarebbe stata peraltro assai significativa di lì a qualche anno, nel 1657, la vicenda del progetto di convocazione del Parlamento napoletano ben presto abbandonato di fronte al timore che l'assemblea potesse trasformarsi in un ingovernabile sfogo e momento di coagulo dei risentimenti del ceto nobiliare. Sui processi di stabilizzazione avviati con le Corti aragonesi del 1646 e sull'estrema distanza degli intrighi cortigiani del «duque consorte de Híjar» dalla realtà del Regno d'Aragona cfr., oltre al richiamato fondamentale lavoro di X. GIL, «Conservación» y «defensa» cit., in particolare pp. 87-90, P. SANZ CAMAÑES, E. SOLANO CAMÓN, *Nuevas perspectivas en torno a la conspiración del duque de Híjar*, in *Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, I. Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna*, coord. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Alicante 1997, pp. 528-538; E. SOLANO CAMÓN, P. SANZ CAMAÑES, *Política, fueros y conflictos en el Aragón de Felipe IV*, in *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., IV, 2, pp. 590-592.

l'accorta regia di Luis de Haro, alla prestigiosa e influente carica di vicescancelliere, dalla quale avrebbe guidato il *Consejo* e saldamente indirizzato gli affari di Sardegna per quasi un ventennio, dal 1652 (lo stesso anno in cui la sua unica figlia Giovanna, a suggello dell'alleanza concertata con la potente casata sardo-valenzana dei Castelvì, andava in sposa al giovane nobiluomo sardo Felice Brondo, conte di Serramanna e marchese di Villacidro, nipote del reggente Giorgio di Castelvì) fino alla sua morte, il 22 febbraio 1671⁴⁴.

⁴⁴ «A las quatro de la tarde – riferiva Crespí nella prima annotazione del suo “Diario” (9 giugno 1652) – bino a mi casa don Fernando Ruiz de Contreras, segretario del Despacho Universal de su magestad, a decirme de su parte que en consideración de mi servicios [...] me había hecho merced de la plaza de vicecanciller [...]. Diome también un recado de parte del señor don Luis de Haro diciendo que estava mui gustoso desta elección» (*Diario del Señor D. Cristóval Crespí desde el día en que fue nombrado presidente del Consejo de Aragón, 9 de junio 1652*, a cura di G. CRESPI DE VALLDAURA Y BOSCH LABRÚS, Madrid 2014, p. 3). Per il *casamiento* della figlia, concordato con Giorgio di Castelvì nel gennaio del 1652, Crespí aveva compiuto tutti i passi necessari sia verso il ministro de Haro, presso il quale si era recato insieme con il reggente sardo «a dar cuenta de que havíamos contentado de casar a Juana al marqués de Villacidro», sia verso Filippo IV, al quale aveva indirizzato un'istanza specifica per chiedere la regia approvazione, «pues no fuera justo que yo içiera acción de este género en mi Casa sin preçeder su Real beneplácito» (*ivi*, pp. 12-13). Per i Castelvì era stata l'occasione per esibire i nuovi rapporti di forza da poco conquistati con l'atto di concordia con gli Alagon, che aveva aperto loro la strada del perdono regio: alle nozze, officiate dal canonico della cattedrale di Cagliari, Giuseppe di Castelvì (ancora in confino a Valencia), fratello di Giorgio (il vero artefice della strategia di avvicinamento della potente casata alla monarchia), avevano assistito sia il marchese di Laconi, Giovanni, sia il marchese di Cea, Giacomo Artale, rispettivamente cugino e fratello di Giorgio, entrambi ancora in esilio nella capitale spagnola (cfr. *ivi*, pp. 13-14). Sull'accordo matrimoniale e sul ruolo di Giorgio di Castelvì cfr. V. PONS ALÓS, *La documentación real del fondo Cerdeña en el Archivo Condal de Orgaz. La formación de un patrimonio: de los de Aragall y Bellit a los Gualbes y Brondo*, in *La Corona d'Aragona in Italia* cit., II-2, pp. 716-718, e J. ARRIETA ALBERDI, *Giuristi e consiglieri sardi al servizio della monarchia degli Asburgo*, in *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*, a cura di F. MANCONI, Cagliari 2010, pp. 65-67. Ma il legame di tipo parentale che si era instaurato tra Crespí e la ramificata dinastia dei Castelvì avrebbe alimentato non pochi dubbi sull'imparzialità del vicescancelliere nelle decisioni sugli affari dell'isola fino a proiettare un inquietante sospetto di faziosità sulla delicatissima *consulta* del *Consejo* che determinò le deludenti risposte di Filippo IV alle petizioni stamentarie presentate dal Regno nel Parlamento Lemos. Sull'aneddotta dell'incidente diplomatico, che nell'estate del 1655 avrebbe offeso la dignità del marchese di Villacidro e provocato l'ostilità del vicescancelliere verso gli Stamenti sardi, cfr. l'assertiva e schierata testimonianza di J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., p. 218, ripresa nell'Ottocento da V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 783, e ancora ampiamente accreditata, seppure con opportune annotazioni critiche, da F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478* cit., I, pp. 456-458.

2.

Il contrastato avvio delle Corti

1. Le aspettative del Regno e i progetti del viceré

Malgrado la ferma volontà di Lemos di procedere nel modo più rapido alla celebrazione delle Corti, l'effettiva convocazione del Parlamento rimase a lungo in sospeso a causa delle serie riserve nutrite all'interno delle stesse magistrature del Regno se il Parlamento potesse utilmente tenersi nell'anno in corso o dovesse essere rinviato di almeno un anno.

Due erano i principali motivi di preoccupazione: da un lato l'estrema povertà del Regno, che rendeva particolarmente arduo ottenere la disponibilità dei parlamentari a confermare perfino l'importo del donativo votato dal precedente Parlamento; dall'altro gli ostacoli e le complicazioni connesse alla grave situazione sanitaria dell'isola, dove la peste rendeva non solo difficile ma anche assai rischioso far confluire a Cagliari i parlamentari da ogni parte della Sardegna. Tutto ciò avrebbe comportato l'obbligo di predisporre la complessa organizzazione per lo svolgimento delle quarantene che, nel rispetto delle ordinanze sanitarie, venivano già praticate intorno ai principali centri abitati. Cagliari, che aveva gelosamente provveduto a predisporre tutte le misure per proteggere la città dal contagio, guardava con grande apprensione alla decisione di dar corso al Parlamento, col rischio di veder vanificata l'utilità della cintura sanitaria che l'aveva preservata fino a quel momento.

In particolare, la richiesta di rinviare di un anno l'apertura delle Corti era stata avanzata da Giovanni Battista Perez, commissario dell'artiglieria del Regno e «soprintendente al morbo» per la città di Cagliari⁴⁵. Il viceré, agendo d'intesa con il *visitador*, dovette consultare e talvolta persuadere non solo magistrati, ministri e funzionari della corte viceregia, ma anche gli esponenti più influenti degli Stamenti per ottenere il consenso necessario per una decisione che appariva a tutti particolarmente azzardata. Le ragioni della determinazione del viceré emergono con chiarezza in un'argomentata lettera al sovrano in cui dava conto delle consultazioni e delle motivazioni della scelta, impiegate sulla necessità di far fronte all'urgenza finanziaria con il nuovo donativo e sui danni che sarebbero derivati al Regno da un eventuale rinvio. Ma un ruolo particolare giocava la ferma volontà dello stesso Lemos di non lasciarsi sfuggire la favorevole congiuntura di trovarsi all'inizio del suo triennio di governo.

⁴⁵ Cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 217-218.

Lucidamente richiamava infatti «la buena razón de estado de diferencia que hay en celebrar Cortes un virrey al començar su gobierno en el qual todos lo desean a hazer gusto y ninguno puede estar descontento del» e invece presiedere un parlamento «andando el tiempo en que va cesando esta atención y consideración». La Reale Udienza, il *visitador* e lo stesso Lemos concordavano sull'opportunità di convocare le Corti al più presto, «señalando por termino – scriveva il viceré – el 8 de abril, como por buen auspicio, siendo en el que cumple años vuestra magestad»⁴⁶.

Così, con l'invio delle lettere di convocazione, la macchina organizzativa del Parlamento era stata definitivamente avviata, anche se per dare modo a tutti i parlamentari di raggiungere Cagliari la seduta inaugurale fu fatta slittare di proroga in proroga fino al 2 giugno.

Tuttavia, com'era prassi consolidata, da diversi mesi erano in corso contatti tra lo stesso viceré e i principali esponenti dei corpi stamentari. Già nel gennaio del 1654, a pochi mesi dal suo arrivo, il viceré poteva inviare al sovrano un primo rapporto sulle «pretenciones» che gli Stamenti sardi si preparavano ad avanzare nelle *Cortes* ormai imminenti. Dalle notizie che «de antemano» aveva potuto raccogliere appariva chiaro che la rivendicazione principale sarebbe stata «pretender la gracia [...] que todos los obispados, plaças y officios se den a naturales», la richiesta, dunque, di riservare esclusivamente ai sardi tutti i benefici ecclesiastici, le alte cariche e gli uffici del Regno.

Riemergeva un'istanza che era stata già sollevata in diversi precedenti parlamenti e che ora sembrava costituire il punto di convergenza dell'intero schieramento stamentario⁴⁷. Il viceré si preoccupava però di assicurare la Corte di

⁴⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 15 marzo 1654. Un anno dopo lo stesso Lemos, nel ripercorrere i momenti più significativi dell'intenso rapporto di collaborazione intercorso con il *visitador*, ricordava il prezioso aiuto che gli aveva dato in quella difficile situazione quando «fué de parecer que se celebrasen las Cortes sin embargo de los estornos inmediatos que parece havia de peste y langosta» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 24 luglio 1655). Peraltro, la stretta intesa subito stabilitasi tra i due aveva permesso di fugare l'antico sospetto che circolava nel Regno, come riferiva Sporrin, fin dai primi anni della *Visita*, secondo cui il *visitador*, «por sus particulares intereses» e soprattutto per non correre il rischio di veder intralciate o sospese le sue indagini, aveva abbracciato «el arbitrio de deferir el Parlamento», mentre coloro il cui operato era oggetto dell'inchiesta facevano di tutto per cercare di dilatare i tempi dei procedimenti a loro carico «hasta la publicación del futuro Parlamento: por que en el – osservava argutamente il fiscale – amas de las grandes mercedes que esperan, en primer lugar quieren absolución general (como si fuera jubileo) de todos los cargos de la Visita» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1197, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 6 luglio 1650).

⁴⁷ Anche durante il Parlamento Avellano l'aristocrazia cagliaritana aveva tentato d'imporre, nel corso di una riunione irrituale, il tema dell'esclusività degli *oficios* e dei benefici ecclesiastici, che figurava peraltro tra i Capitoli proposti dall'Ecclesiastico: cfr. *Il Parlamento del viceré Fa-*

Madrid dichiarando che confidava di portare a richieste ragionevoli i principali rappresentanti degli Stamenti, ai quali aveva obiettato che «no es justo que a vuestra magestad se le aten las manos», tanto più che lo stesso sovrano aveva già generosamente assegnato ai sardi ben cinque dei sette vescovati del Regno, e che a quel tempo anche un sesto stava per essere attribuito a un sardo; che perfino tra le alte cariche di toga solo tre non erano riservate ai *naturales*, anche perché non era opportuno, osservava Lemos, che tanto la carica di reggente la Reale Cancelleria quanto quelle degli avvocati fiscali fossero affidate a *naturales*, non solo nell'interesse della Corona, ma anche a tutela dei regnicoli, che non dovevano esser esposti a «parcialidades».

Con l'obiettivo di dissuadere i rappresentanti degli Stamenti dalla loro principale rivendicazione, Lemos non esitava a proporre loro la classica alternativa prospettata dai fautori della tesi di parte regia, e cioè richiedere al sovrano che riservasse ai sardi nei Regni di Napoli, di Sicilia e nel Ducato di Milano un numero di cariche di toga uguale a quello che nel Regno di Sardegna era attribuito a *non naturales*. La proposta, riferiva Lemos, era stata già presa in considerazione dai rappresentanti degli Stamenti, ma solo come ripiego nel caso avessero dovuto constatare di non poter ottenere la privativa delle prelature ecclesiastiche e delle cariche del Regno, che restava la loro rivendicazione principale. La Corte di Madrid si mostrava però inamovibile sulla linea del rifiuto a concedere l'esclusività delle cariche e degli uffici ai *naturales* e spalleggiava il viceré nel suo intento di persuadere i regnicoli ad abbandonare la rivendicazione di principio e ad avanzare le loro richieste al sovrano «por via de suplica» anziché «por condición».

Ma l'aspirazione ai benefici ecclesiastici e agli uffici dell'amministrazione regia era via via cresciuta con l'acuirsi della crisi economica, e l'acquisizione di cariche e prebende costituiva anche per la nobiltà sarda il canale privilegiato per conservare benessere e potere. Contemporaneamente, la crisi politica della Monarchia e l'assottigliarsi delle risorse disponibili avevano finito per rendere sempre più esigui i margini di negoziazione delle *mercedes* concesse dal sovrano, determinando un ulteriore irrigidimento nella gestione periferica dei rapporti tra Corona e ceti privilegiati.

La promessa delle grazie sovrane costituiva tradizionalmente una componente fisiologica delle trattative tra il viceré e gli Stamenti. Non a caso Lemos faceva presente che i suoi interlocutori stamentari si mostravano sempre molto attenti a cercare di capire di quali spazi decisionali egli disponesse «para con-

brizio Doria cit., pp. 103-104, 1334, 1376. Il riferimento all'iniziativa della nobiltà cagliaritana è in F. MANCONI, *Don Agustín de Castelví, "padre della patria" sarda o nobile-bandolero?*, in *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di ID., Roma 2003, pp. 113, 142.

cederles a cada uno merced». Di qui, le reiterate richieste che indirizzava alla Corte madrilena affinché gli fosse riconosciuta la facoltà di concedere direttamente almeno quelle grazie che i regnicoli ritenevano che potessero esclusivamente dipendere dalla sua volontà⁴⁸. Si comprende peraltro come Lemos, facendo leva sulle difficoltà delle trattative preliminari per le *Cortes*, rivendicasse una vera e propria «*facultad de repartir mercedes*», come quella che si diceva essere stata attribuita al viceré marchese di Bayona, presidente dei Parlamenti del 1626 e del 1631-32⁴⁹. Lo scarso potere di cui disponeva a questo riguardo era già oggetto, a suo dire, di mormorii e commenti sarcastici. Ma da Madrid il *Consejo* ribadiva la determinazione del sovrano di riconoscergli gli stessi poteri attribuiti ai suoi predecessori, confermandogli la possibilità di proporre «*los géneros de gracias*» e le provvidenze più adatte ai singoli casi, ma riaffermando che tutte le decisioni spettavano unicamente al sovrano e che a nessuno dei viceré precedenti era mai stato concesso un potere più ampio⁵⁰.

Tuttavia, ancora nel novembre del 1654 Lemos insisteva a lamentare la propria carenza di potere contrattuale che i regnicoli non perdevano occasione di rimarcare, sottolineando «*el no tener yo mercedes particulares con que poderlos beneficiar [...], como dicen las han tenido otros predecesores míos*»⁵¹.

In realtà nella dinamica tra centro e periferia appare evidente che il *Consejo* e la Corte madrilena, gelosi custodi delle prerogative regie, non intendevano consentire alcuna delega di poteri, né tantomeno rinunciare ai privilegi che a essi competevano nella distribuzione delle grazie sovrane. In effetti, il sistema di governo della monarchia era molto cambiato rispetto ai tempi del viceré Bayona e del *validimiento* del duca d'Olivares nei quali il viceré rappresentava il ganglio periferico del partito del *valido* e costituiva egli stesso una sorta di *valido* in sedicesimo, primo amministratore e referente locale del sistema di *patronazgo* nella provincia.

Ma già dopo la caduta del conte-duca, col consolidamento della *privanza* di de Haro, con il ripristino del «sistema polisindial», con l'«equilibrio delle

⁴⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 20 gennaio 1654.

⁴⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 15 marzo 1654. Per i due Parlamenti cfr. *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo* cit., e *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona e Gaspare Prieto presidente del Regno*, a cura di G. TORE («*Acta Curiarum Regni Sardiniae*», 17), Cagliari 2007.

⁵⁰ Cfr. la minuta della lettera di risposta del sovrano alla lettera di Lemos del 15 marzo e la *Consulta* del Supremo d'Aragona del 28 maggio 1654, in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199.

⁵¹ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 21 novembre 1654. Il riferimento era soprattutto al viceré Bayona che nei Parlamenti da lui presieduti, grazie ai suoi rapporti diretti con il governo madrileno e con il duca d'Olivares, era riuscito a ottenere per i regnicoli una messe di grazie e privilegi senza precedenti: cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 122-125.

fazioni» e con il rilancio delle magistrature consiliari, i margini discrezionali dell'azione viceregia si erano sensibilmente ridotti. Dovette ben presto prenderne atto lo stesso Lemos, che a pochi mesi dal suo insediamento si vide apertamente contestato dal *Consejo* un importante provvedimento, adottato peraltro con l'autorevole avallo di Martínez Rubio, col quale, nell'attesa che giungesse il nuovo titolare, aveva attribuito l'*interim* della carica di avvocato fiscale patrimoniale a Lorenzo Sporrin, egli stesso avvocato fiscale della visita generale del Real Patrimonio. Il *Consejo*, infatti, eccependo che non era nei suoi poteri procedere con una nomina esterna al corpo della Reale Udienza, non esitava a stigmatizzare il suo operato e a intimargli di tener ben presenti per il futuro i limiti del suo mandato⁵².

⁵² Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del *visitador*, Cagliari 9 gennaio 1654. Cfr. inoltre la lettera di Lemos, Cagliari 16 gennaio, e *la Consulta* del Supremo del 28 marzo 1654. I tratti essenziali del sistema di governo della *privanza* di de Haro erano acutamente descritti dall'ambasciatore veneto Girolamo Giustinian nella sua relazione della fine degli anni Quaranta: «Il governo della corona di Spagna – osservava – [...] riceve più o meno alterazione secondo l'autorità e predominio di chi possiede il posto di primo favore perché nel tempo del conte-duca i Consigli non ritenevano che le sole apparenze ed egli l'assoluta disposizione. Nel tempo presente che la grazia del re viene posseduta con circospezione, senza pubblica dichiarazione, li Consigli godono più libera la facoltà del loro voto, e son più efficaci le risoluzioni; mentre il re pretende essersi slegate le braccia dal favorito se le lascia legare dalle Consulte» (*Relazione di Spagna* cit., pp. 143-144). Sul ruolo del favorito e sulle trasformazioni dell'istituto viceregio tra il *valimiento* di Olivares e la *privanza* di de Haro cfr. R.A. STRADLING, *Felipe IV y el gobierno de España* cit., pp. 356-381; J.H. ELLIOT, *La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna 1982, pp. 405-411; ID., *Il miraggio dell'impero. Olivares e la Spagna dall'apogeo al declino*, Roma 1991, II, pp. 768 ss.; P. MOLAS RIBALTA, *La Monarquía española (siglo XVI-XVIII)*, Madrid 1990, pp. 92-97; L. BENIGNO, *L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Venezia 1992, pp. 142-165; G. SIGNOROTTO, *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*, Milano 2001, pp. 25-36; C.J. HERNANDO SÁNCHEZ, *Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno*, «Studia historica. Historia moderna», 26 (2004), pp. 70-73; L.A. RIBOT GARCIA, *Conflicto y lealtad en la Monarquía hispánica durante el siglo XVII*, in F.J. ARANDA PÉREZ, *La declinación de la Monarquía hispánica en el siglo XVII*, Cuenca 2004, pp. 39-66; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli* cit., III, pp. 211-216 e 226-230; M. RIVERO RODRÍGUEZ, *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI-XVII*, Madrid 2011, pp. 221-276; A. MUSI, *L'impero dei viceré*, Bologna 2013, pp. 160-227, e ID., *Filippo IV. La malinconia* cit., pp. 162-173; S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, *La Cámara del Rey durante el reinado de Felipe IV: facciones, grupos de poder y avatares del valimiento (1621-1661)*, e R. VALLADARES, *Origen y límites del valimiento de Haro*, in *El mundo de un valido. Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661*, a cura di ID., Madrid 2016, pp. 49-96, 97-151. Sullo scioglimento delle «Juntas» e sul ritorno al «sistema polisindiale» cfr. J. MARTÍNEZ MILLÁN, *Evolución de la corte tras la caída de Olivares*, in *La corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., III, 1, pp. 423-443. Sui riflessi nella periferia sarda cfr. F. MANCONI, *Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francesco Ángel Vico y Artea*, in *Sardegna, Spagna, Mediterraneo* cit., pp. 291-333, e ID., *Uomini e cose di Sardegna in età spagnola*, Sassari 2015, pp. 98-100.

Con l'approssimarsi della convocazione delle Corti si faceva sempre più evidente la volontà di Madrid di congelare la concessione di *mercedes* e di rimandare alla fase conclusiva del Parlamento le risposte alle varie suppliche, perseguendo così il duplice obiettivo di mettere un freno alle spese della Corona e di tenere in scacco quelli che attendevano le provvidenze regie⁵³. Ma le difficoltà delle negoziazioni che il viceré aveva intrapreso in vista del Parlamento non dipendevano soltanto dai modesti margini di manovra che la crisi della Monarchia gli consentiva, ma soprattutto da un contesto reso ancora più difficile e spinoso, oltre che dalla situazione finanziaria del Regno, anche da molteplici motivi di risentimento nei confronti della Corte di Madrid e dalla diffusa insofferenza verso l'autorità viceregia che caratterizzava ormai l'atteggiamento di importanti settori dell'aristocrazia feudale e della nobiltà isolana. Incidevano ancora pesantemente nella vita pubblica del Regno le ripercussioni del lungo conflitto tra le due principali casate dell'aristocrazia sarda, i Castelvì e gli Alagon, culminato nel 1651 nella drammatica crisi seguita al tentato omicidio di don Agostino di Castelvì, futuro erede del marchesato. In quella occasione le due fazioni armate avevano rasentato uno scontro totale, che aveva rischiato di provocare una pesante delegittimazione dell'autorità viceregia. Nonostante l'atto di concordia stipulato a Madrid nell'estate del 1651, la contrapposizione tra l'antica e filogovernativa casata degli Alagon e l'agguerrita ed emergente casata dei Castelvì continuava a polarizzare le principali fazioni della nobiltà isolana⁵⁴.

La lotta tra i due schieramenti era arrivata a coinvolgere le più alte magistrature dell'isola, e gli strascichi dei gravi conflitti istituzionali che si erano verificati nel periodo immediatamente precedente l'insediamento di Lemos continuavano a condizionare il corso della vita pubblica, intrecciandosi con le negoziazioni condotte dal viceré in vista del Parlamento. Tra coloro che avrebbero avuto titolo a partecipare alle *Cortes* vi erano, per esempio, alcuni

⁵³ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, supplica del maestro razionale, Cagliari 31 maggio 1654, e la *Consulta del Consejo* del 17 settembre 1654.

⁵⁴ Per un'articolata ricostruzione dello scontro tra le casate di Alagon e di Castelvì cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 144-152; e soprattutto F. MANCONI, *Don Agustín de Castelvì* cit., pp. 113-120, e ID., *Cerdeña. Un reino de la Corona de Aragón bajo los Austria*, València 2010, pp. 452-463. Sulle vicende che culminarono nella crisi del Parlamento Camarasa cfr. il lavoro ormai classico di D. SCANO, *Donna Francesca Zatrillas, marchesa di Laconi e di Siete Fuentes*, «Archivio storico sardo», XXIII (1940-41), fasc. 1-4. Per la genealogia delle due casate cfr. inoltre F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà in Sardegna*, Cagliari 1986, pp. 177-178, e 213-214; F. FLORIS, *Feudi e feudatari in Sardegna*, voll. 2, Cagliari 1996, pp. 522-528 e 561-570. Per un utile confronto con le lotte intestine tra *nyerros* e *cadells* che per oltre un secolo avevano coinvolto la feudalità catalana cfr. X. TORRES I SANS, *Il banditismo in Sardegna. Una visione comparata*, in *Il Regno di Sardegna in età moderna* cit., pp. 159-183.

esiliati eccellenti in attesa di giudizio, il cui proscioglimento o la cui condanna avrebbero potuto influire notevolmente sull'andamento dei lavori parlamentari. Di qui le attenzioni con cui sia il governo viceregio sia il Supremo Consiglio d'Aragona seguivano l'iter dei processi e delle istruttorie per determinarne i tempi e gli esiti secondo le convenienze. Uno dei casi più eclatanti era quello di Bernardino Mattia de Cervellón, governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, cognato del procuratore reale, il marchese di Cea, e combattivo esponente della fazione dei Castelvì. La vicenda di cui questi era stato protagonista lo aveva visto contrapporsi al Consiglio di Aragona e al *visitador* Martínez Rubio, quando non aveva voluto riconoscere a quest'ultimo la nomina all'*interim* viceregio, che invece riteneva gli fosse dovuta in virtù della sua carica, e che aveva pubblicamente rivendicato con un plateale atto di forza compiuto durante la cerimonia d'insediamento. Accusato di grave disobbedienza a un provvedimento regio, dopo un periodo di detenzione a Mahon era stato trattenuto in confino a Valencia in attesa di essere ammesso a corte per discolarsi⁵⁵.

Tra gli esiliati eccellenti figurava, inoltre, l'influente giurista Antonio Canales de Vega, già avvocato dello Stamento ecclesiastico nel Parlamento del 1631-32, autore della fortunata *relación* sulla vittoriosa mobilitazione dei sardi contro il tentativo d'invasione francese a Oristano (1637), giudice della sala civile della Reale Udienza e punto di riferimento politico della nobiltà cagliaritano, che, entrato in rotta di collisione con il *visitador* per un conflitto di competenze, era stato sottoposto a *proceso de visita* per presunte irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni, sospeso dall'ufficio nell'attesa che l'inchiesta a suo carico, affidata a Martínez Rubio, giungesse a conclusione, e infine, nel 1652, allontanato dall'isola per impedirgli di influenzare i testimoni e inquinare le prove (le disposizioni da Madrid erano state perentorie: «Salga del Reyno sin mas dilación, ni admitirle replica»)⁵⁶. Dopo un anno di esilio a Genova si era

⁵⁵ In realtà, già dall'inizio del 1653 il *Consejo* aveva prospettato un allentamento delle misure restrittive («Puede vuestra magestad servirse de darle la licencia que pide para venir à la Corte y enformar en sus pleytos y negocios à los ministros»), ma ponendo come condizione che «hasta que vuestra magestad lo mande no pueda llegar á besar su Real mano, ni entrar en Palacio» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Madrid 3 gennaio 1653). Sul conflitto con il *visitador* cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 159-160, e M. PILLITO, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari riguardanti i regi rappresentanti che sotto diversi titoli governarono l'isola di Sardegna dal 1610 al 1720*, Cagliari 1874, pp. 89-90. Cfr. inoltre ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Parere del Consejo sui tredici capitoli del memoriale del Governatore di Cagliari*, 30 luglio 1654.

⁵⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, *Appunto per il visitador di Sardegna*, Madrid 12 giugno 1652. La carta reale con cui il *visitador* venne incaricato di istruire il processo contro Canales è del 28 febbraio 1652: cfr. ASC, *AAR, Reale Udienza, Miscellanea*, *Deliberazioni della Reale Udienza 1638-1659*, b. 71/2, cc. 239-240. In realtà, fin dall'estate del 1650 Canales era sospettato

trasferito a Valencia, dove attendeva di essere ricevuto dal sovrano per chiedere che l'istruttoria sul suo operato venisse chiusa quanto prima, consentendogli di conoscere gli eventuali capi d'imputazione e di ritornare nell'isola per potersi difendere. Sicché il *Consejo* aveva disposto che le indagini dovessero concludersi nell'arco di pochi mesi, al termine dei quali lo stesso *visitador* avrebbe dovuto avvertire Canales «para que pueda irse a Cerdeña a dar su defensa», e quindi chiudere il processo «con toda serenidad»⁵⁷. Era però a questo punto

di aver fraudolentemente favorito il mercante Benedetto Nater nell'*asiento* delle tonnare, e si era già contrapposto a Martínez Rubio, non solo ordinando di rimettere in libertà l'ufficiale di un villaggio fatto incarcerare dal *visitador* per non aver ottemperato a un suo ordine, ma anche dichiarando pubblicamente, come riferiva Sporrin, «que el visitador no tenia jurisdicción para castigar los inobedientes, sino que había de recurrir à la Audiencia para su coerción y castigo» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1197, Lettera di Sporrin, Cagliari 6 luglio 1650). Al di là del conflitto giurisdizionale la vicenda era già esplosa nella sua dimensione sia politica che istituzionale: non a caso, nel settembre del 1650, non appena «el principal acusador», il procuratore reale Giacomo di Castelvi, aveva formalizzato la *recusación* del magistrato, «muchos pasquines» apparsi nottetempo per le vie di Cagliari inneggiavano al Castelvi «liberator Patriae» e indicavano nel giudice accusato d'infedeltà «el Catilina del Reyno, el traidor al Rey, mi Señor»: *ivi*, Lettera del *visitador*, Cagliari 2 ottobre 1650.

⁵⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Parere del 22 agosto 1653. In realtà, nell'estate del 1653, grazie alla prudente azione di Martínez Rubio, la posizione dell'imputato, soprattutto riguardo all'accusa di corruzione, si era notevolmente alleggerita («Hasta ahora – riferiva il *visitador* – no ay prueva alguna en materia de cohechos»), pure restando ancora sospetta la conduzione dei processi a lui affidati («Parece está cargado de aver procedido con menos atención de la que debiera poner atravesandose intereses del Real Patrimonio»): *ivi*, Lettera del *visitador*, Cagliari 26 giugno 1653. D'altra parte, per evitare la duplicazione dei capi d'imputazione lo stesso Martínez Rubio aveva richiesto, fin dall'autunno del 1651, di poter disporre di una copia del procedimento già pendente contro Canales presso il Supremo (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1197, Lettera del *visitador*, Cagliari 19 ottobre 1651). Su Canales de Vega cfr. P. TOLA, *Dizionario degli uomini illustri di Sardegna*, Torino 1837-38, I, pp. 161-163; G. PISU, *Canales de Vega, Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi DBI), 17, Roma 1974, pp. 701-702; A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca (1580-1690)*, in R. TURTAS, A. RUNDINE, E. TOGNOTTI, *Università, Studenti, Maestri. Contributi alla storia della cultura in Sardegna*, Sassari 1990, pp. 82-83; A. MATTONE, *Canales de Vega, Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILLETTI, Bologna 2013, I, p. 408; ID., *Cultura giuridica e mondo universitario nella Sardegna spagnola (XVI-XVII secolo)*, in *Le origini dello Studio generale sassarese nel mondo universitario europeo dell'età moderna*, sotto la dir. di G.P. BRIZZI, A. MATTONE, Bologna 2013, pp. 394-401; ID., *Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari (secoli XVI-XX)*, Bologna 2016, pp. 32-33 e 61-71; I. BIROCCHI, *La richiesta di letrados, il ruolo della città e la formazione del giurista di diritto patrio (1626-1755)*, in *La Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, I. Dai progetti cinquecenteschi all'Unità d'Italia*, sotto la direzione di ID., Pisa 2018, pp. 81-82, 107-108; e inoltre F. MANCONI, *L'invasione di Oristano nel 1637. Un'occasione di "patronazgo real" nel quadro della guerra ispano-francese*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, a cura di G. MELE, Oristano 2000, pp. 669-697; A. PABA, *Invasión de la armada francesa sobre la ciudad de Oristán: «el furor sacrilego» contra «la honra*

che il viceré, preoccupato, aveva fatto presente al *Consejo* che il ritorno di Canales avrebbe potuto «embaraçar el curso de las Cortes» e che sarebbe stato meglio che per il momento il provvedimento restasse sospeso. Poco dopo, con una lettera cifrata, sottolineava che Canales era notoriamente «de la fación y parte de los Castelvies» e che, a quanto gli risultava, «era de parecer que no se tubiesen las Cortes este año sino el siguiente, pero – aggiungeva – este dictamen non es singular porque otros le tienen»⁵⁸.

Ma la richiesta del viceré non era arrivata a Madrid in tempo, e Canales era ritornato nell'isola, dove, nell'estate del 1654, presa visione delle prove raccolte a suo carico, aveva potuto dimostrare la falsità dei memoriali prodotti contro di lui a nome dei consiglieri civici di Cagliari, Iglesias, Sassari e Alghero, e ottenere così che il *Consejo* ordinasse al *visitador* di individuarne i responsabili e di procedere al «castigo de los culpados con ejemplar demonstración»⁵⁹. Ma poiché era emerso che i principali indiziati erano proprio alcuni dei consiglieri civici che nel frattempo erano stati chiamati a partecipare al Parlamento in rappresentanza delle rispettive città di appartenenza, lo stesso Canales, il viceré e il *visitador* avevano sorprendentemente concordato di sospendere le indagini e d'insabbiare il caso «hasta concluir las Cortes», per non creare scandalo e

de los nuestros», in *Encuentro de civilizaciones (1500-1750). Informar, narrar, celebrar*, a cura di A. PABA, Alcalá 2003, pp. 341-351; G. TORE, *Antonio Canales de Vega. Arbitrismo e consenso politico nella Sardegna dell'Olivares*, introduzione a A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos sobre la proposición hecha en nombre de Su Magestad a los tres Braços Eclesiástico, Militar y Real*, a cura di A. MURTAS, Cagliari 2006, pp. VII-LXVII.

⁵⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera in cifra del viceré Lemos, Cagliari 10 aprile e parere del *Consejo* 4 luglio 1654. Nella stessa lettera si dava conto delle trattative che il *visitador* aveva felicemente portato a termine per assicurarsi il voto e il sostegno del nobile sassarese Quirico Pilo, indicato dapprima come un pericoloso avversario da tenere possibilmente lontano dal Regno, e poi accreditato, invece, come un prezioso alleato capace di convogliare il consenso di alcuni settori dell'aristocrazia locale sulle proposte della Regia Corte. Personaggio di spicco della vita pubblica della città (era nato a Sassari nel 1607, aveva sposato nel 1630 donna Violante Ansaldo, era stato governatore del Capo di Sassari e del Logudoro nella seconda metà degli anni Quaranta e sarà consigliere capo della municipalità nel 1657-58), Quirico Pilo Ferrale aveva svolto un ruolo di primo piano nel Parlamento Avellano nel quale era intervenuto con un considerevole numero di procure, che per lo più aveva ridistribuito a persone fidate, e nella fase finale dei lavori era stato chiamato a far parte sia della commissione dei trattatori sia del gruppo degli *abogados* del Militare abilitati a formulare le ultime richieste di Capitoli: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 364-371, 450-452 e *passim*; e inoltre G. PERANTONI SATTA, *Stemmario. Cenni storici sulla Famiglia Pilo*, e E. TOLA GRIXONI, *Albero genealogico della famiglia Pilo*, con la collaborazione di G.F. PILO, tavv. II e III, in ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA PILO, SASSARI. Ringrazio l'avvocato Gian Felice Pilo che mi ha messo a disposizione i documenti.

⁵⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Supplica di Antonio Canales, Cagliari 4 agosto 1654, e Parere del *Consejo*, 12 settembre 1654.

per non distogliere i parlamentari dal prioritario compito della votazione del donativo⁶⁰. Non si conoscono i termini di questo accordo singolare, ma è evidente, anche alla luce delle successive vicende parlamentari, che si erano gettate le basi di quella leale collaborazione che il prestigioso giurista cagliaritano avrebbe continuativamente assicurato a Lemos fino alla sua morte, nel settembre del 1656⁶¹.

Ma, se nel caso di Canales le preoccupazioni del viceré sembravano destinate a ridimensionarsi e a risolversi, permanevano le tensioni e le difficoltà che nascevano dai rapporti che il viceré intratteneva con influenti personalità dell'aristocrazia e delle magistrature del Regno, anche a causa del suo temperamento, spesso poco rispettoso degli interlocutori. Il problema era particolarmente sentito dai ministri che collaboravano più strettamente con lui. Ne scriveva a Madrid, nella sua corrispondenza riservata indirizzata a Fructuoso Piqué, arcidiacono della cattedrale di Solsona (Catalogna) e *secretario por Cerdeña en el Consejo*, il fiscale della visita del Real Patrimonio, Sporrin, che, arrivato nell'isola insieme con il *visitador*, aveva ben intravisto i meccanismi di diffidenza che l'iniziativa viceregia poteva innescare nell'aristocrazia locale: «No puedo [...] dexar de representar [...] el general desconsuelo con que está toda la nobleza del poco agasajo que hallan en su excelencia pues aunque es mucha su afabilidad y cortesía en tratando de negocio, repentinamente se encoleriza y los maltrata»⁶². Il giudizio su Lemos appare particolarmente interessante anche perché Sporrin, che si dichiarava «muy beneficiado y honrado de su excelencia», si rivela un osservatore acuto e partecipe delle difficoltà che il viceré si trovava ad affrontare nella conduzione del Parlamento.

⁶⁰ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del *visitador*, Cagliari 2 novembre 1654.

⁶¹ Ce ne offre un'eloquente testimonianza la nota con cui Lemos, a un anno dalla scomparsa del magistrato (Canales morì a Cagliari il 21 settembre 1656, pochi giorni prima del Soglio conclusivo del Parlamento), chiedeva al sovrano che a ricompensa dei preziosi servigi da lui resi alla Corona potesse ottenere qualche *merced* il figlio: «En el doctor don Antonio Canales [...] hallé – dichiarava Lemos – buenas asistencias y buen consuelo con acertadas direcciones en los negocios que se ofrecieron y particularmente en el de las Cortes para cuiá conclusión aquí me embió desde Caller doze o treze votos de sus amigos incluso el suyo y el de su hijo» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, Lettera di Lemos, Sassari 4 settembre 1657). Del resto, già nell'autunno del 1655, a pochi mesi dalla conclusione della prima fase del Parlamento, il viceré aveva ritenuto di dover comunicare a Filippo IV di essersi completamente sbagliato sul pericolo che il ritorno del magistrato nel Regno avrebbe potuto rappresentare per il buon esito delle Corti («me ha parecido ser de mi obligación escribir a vuestra majestad de como he experimentado lo contrario») e di dover anzi dare atto dell'importante contributo che gli aveva assicurato per l'offerta del donativo «haviendo votado su hijo don Bernardino por si y por su padre conforme el voto del marqués de Lacono, como los demás votos suyos» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, Lettera di Lemos, Sassari 2 ottobre 1655).

⁶² ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 27 aprile 1654.

Sotto questo profilo le missive riservate che l'ecclesiastico aragonese inviava al *secretario* del *Consejo*, tenendolo continuamente aggiornato sugli avvenimenti più significativi e sulle attività di governo del Regno, rappresentano una fonte preziosa per ricostruire il contesto culturale e la temperie politica in cui si dispiegarono le iniziative viceregie in vista dell'apertura del Parlamento. Era ancora Sporrin a confidare al suo autorevole interlocutore che tra i primi a fare le spese delle intemperanze del viceré era stato il marchese di Palmas, Alfonso Gualbes Zuñiga, ricco aristocratico, finanziatore dell'erario regio, potente rappresentante dello Stamento nobiliare, che Lemos aveva pesantemente oltraggiato, nella sala del Palazzo viceregio, «a vista y oídos de muchos», con l'unico risultato di esacerbare una personalità «que [...] tiene harto seguido para las Cortes y otras adherencias», e con l'evidente rischio di continuare ad accrescere il già cospicuo numero degli scontenti⁶³.

Ma l'insoddisfazione e il malcontento della nobiltà isolana non dipendevano dagli sbalzi d'umore di Lemos: in realtà, la causa principale restava la pervicacia con cui il viceré, incurante di ogni pur ragionevole obiezione, mostrava di voler procedere all'apertura del Parlamento e al rinnovo del donativo. L'aristocrazia sarda era infatti da tempo sul piede di guerra ed era pronta a cogliere ogni occasione per riaffermare le sue prerogative e cercare di accrescere il proprio potere contrattuale nei confronti del viceré. Perfino qualche disagio nella trasmissione delle lettere di convocazione dei parlamentari fu ingigantito e as-

⁶³ «Ni se libran de lo repentino de estas cóleras – continuava Sporrin – los ministros más autorizados, pues demás de publicar la desconfianza, que tiene de algunos, al regente [...] le ultrajó de modo que a los asistentes causó lástima y a él una enfermedad que le ha tenido algunos días en la cama» (*ivi*). Gualbes Zuñiga era stato procuratore del Militare e ambasciatore del Regno a Madrid durante il Parlamento del 1631, e grazie all'appoggio del viceré Bayona aveva ottenuto il titolo di marchese di Palmas. Nel 1634 sostenne con i Castelvì il fronte cagliaritano nella disputa municipalistica contro la città di Sassari, ottenendo la riforma di un capitolo di Corte che aveva scoperto essere stato manipolato dal reggente Vico per favorire la nobiltà sassarese. Partecipò poi, in posizione defilata, al Parlamento Avellano, e nel 1646 fu nominato governatore del Capo di Cagliari, ma fu subito sostituito da Bernardino Mattia Cervellón. Grazie alle numerose *sacas* di grano di cui era beneficiario (nei primi anni Quaranta era riuscito a farsi cooptare nel cartello dei grandi mercanti genovesi che si erano accaparrati il quinto *asiento* e il monopolio delle *sacas*), e grazie alle protezioni altolocate e alle cospicue disponibilità economiche era tra i primi finanziatori e creditori della *Real Hacienda*. I suoi rapporti con Lemos avrebbero attraversato momenti burrascosi durante i lavori del Parlamento, ma si sarebbero ricomposti nella sessione conclusiva, quando il nobile cagliaritano ricoprì il ruolo di “prima voce” del Militare e, anche in cambio delle considerevoli grazie promessesgli, finì per assicurare il suo pieno sostegno al viceré (cfr. F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478* cit., I, pp. 423-424; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 553-554 e 589-590; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 423-424, 485). Morì senza figli a Cagliari, a circa due anni dalla fine del Parlamento, il 23 dicembre 1658, lasciando il marchesato alla sorella Elena, vedova di Antonio Brondo, marchese di Villacidro (cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., p. 236).

sunto a pretesto per mettere in scena un'aperta contestazione della legittimità delle procedure adottate: «La nobleza – riferiva Sporrin – continua en estar poco satisfecha de los procedimientos del jefe». E spiegava che diversi esponenti dello Stamento nobiliare sostenevano di aver ricevuto la convocazione per le Corti senza la prevista carta reale, e che intendevano sollevare il problema in via ufficiale e opporre un formale *disentimiento* alla loro apertura⁶⁴. Lo stesso Sporrin riteneva però che il disagio, come poi accadde, sarebbe stato chiarito e, in effetti, all'apertura del Parlamento il problema non fu neppure sollevato.

L'accusa del mancato invio della carta regia provocò una richiesta di formale giustificazione che il *Consejo* pretese dal viceré. Sicché, a Parlamento già aperto, Lemos dovette giustificarsi con il sovrano spiegando di aver distribuito tutte le copie della carta reale in suo possesso, e di aver dovuto utilizzare per le copie che gli mancavano quelle che erano state spedite in bianco al suo predecessore Beltrán de Guevara in occasione della precedente convocazione delle Corti.

Per Lemos la sgradevole vicenda era ancora una volta la spia della preconcetta animosità dei regnicoli nei confronti dell'istituzione viceregia. In una lettera al sovrano dichiarava che l'episodio gli aveva fatto ripensare a quanto gli era stato riferito, ancor prima di partire per l'isola, «que algunos de estos naturales solian començar a inventar cargos contra el virrey antes de entrar en el Reyno»; e inoltre non si lasciava sfuggire l'occasione per rintuzzare, con una punta di alterigia, l'altra accusa, che gli veniva solitamente mossa, quella di scarso *savoir faire* verso i suoi interlocutori. «Pienso – concludeva – que la nobleza ni los demás no han hallado en mi menos agasajo del que vuestra magestad gusta hallen sus vasallos en sus ministros»⁶⁵.

All'aristocratico spagnolo, però, il temperamento altero non aveva impedito di spendersi in prima persona nella velleitaria impresa di tentare di contrastare, con le rudimentali pratiche in uso a quel tempo, la devastante invasione delle cavallette. A Cagliari aveva infatti mobilitato la popolazione dei sobborghi, organizzandola in squadre, per distruggere le cavallette nei territori del vicino colle di Monte Urpinu e nel circondario della città: «Haviendo salido – riferiva Sporrin – el primero en persona con la gente para animarla y embiando a su hijo el segundo, y todos los demás cada día un ministro por cabo»⁶⁶.

⁶⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 4 maggio 1654.

⁶⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré al sovrano, Cagliari 8 luglio 1654.

⁶⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 27 aprile 1654. «En Monte Ulpino – scriveva il viceré al sovrano – cerca desta ciudad, junto al Convento de Bonaire se ha descubierto tanta [langosta] que bastava a talar todo este llano. Pero para allí he repartido la gente de la ciudad y appendicios por calles y barrios para acudir por días y yo fuy ayer comisario y oy lo es el conde de Andrade mi hijo para dar ejemplo» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré al sovrano, Cagliari 22 aprile 1654).

Frattanto, nel mese di aprile avevano iniziato ad affluire a Cagliari i componenti degli Stamenti convocati per le *Cortes*, che, provati dalle difficoltà del viaggio e dai disagi degli estenuanti controlli sanitari, iniziavano a sistemarsi e a prendere contatto con l'amministrazione viceregia⁶⁷. In questo contesto giungeva ai primi di maggio la notizia che a Madrid era stata conclusa la vendita delle sei principali tonnare dell'isola, tutte situate sulla costa occidentale e settentrionale (Portoscuso, Porto Paglia, Santa Caterina, Porto Torres, Cala Agostina, Vignola), cedute dall'amministrazione regia a Gerolamo Vivaldi, un grande mercante genovese residente a Cagliari, per la favolosa somma di 330.000 *reales de a ocho* castigliani (equivalenti a circa 330.000 scudi sardi). L'enorme clamore suscitato dalla notizia aveva reso incandescente il clima già teso della vigilia delle Corti. In effetti, la vendita delle tonnare rappresentava un vulnus gravissimo per l'esaurito bilancio del Regno, che perdeva d'un colpo uno dei suoi cespiti più redditizi. Solo pochi anni prima, nel 1650, l'ipotesi della dismissione delle *almadravas* era stata scongiurata grazie all'abile politica di rinegoziazione degli arrendamenti e delle concessioni messa in campo da Martínez Rubio.

Ma già negli anni successivi le urgenze belliche e finanziarie della Corona avevano imposto un radicale cambiamento di rotta, sicché la politica delle dismissioni voluta dal governo di Madrid aveva finito per spiazzare la stessa amministrazione viceregia. Perfino alcuni ministri patrimoniali non nascondevano più la loro preoccupazione per il venir meno delle poche fonti di reddito su cui l'amministrazione del Regno poteva ancora contare. La clamorosa notizia giunta da Madrid aveva provocato una vera e propria levata di scudi soprattutto in quel mondo di arrendatori, mercanti, notabili e comunità locali che dalle tonnare traevano profitto e sostentamento, e che si sentivano minacciati nei loro interessi⁶⁸.

Inoltre, solo due anni prima, nel maggio del 1652, con un'altra discussa operazione finanziaria il Demanio Regio aveva alienato allo stesso mercante, per la cospicua somma di 141.000 scudi, le due principali peschiere dell'isola,

⁶⁷ «Se han publicado las Cortes [...] y la gente que viene [...] – osservava Sporrin – lo haze con poco gusto y menos comodidad, lo primero por la pobreza en que se hallan, lo segundo por los trabajos y gastos que les hazen hazer así en el camino como en la quarentena y perfumes con que los purifican antes de entrar» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 27 aprile 1654).

⁶⁸ Sulla vendita delle tonnare, e sulla politica finanziaria e patrimoniale dell'amministrazione regia nella prima metà del Seicento, cfr. B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura seicentesca in Sardegna*, «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari. Studi di storia moderna e contemporanea», XXXIII (1983), pp. 5-44; G. DONEDDU, *Le tonnare in Sardegna (1500-1800)*, «Società e storia», 21 (1983), pp. 365 ss.; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 481 ss.

quella di Mare Pontis presso Cabras e quella di Chirras presso Santa Giusta⁶⁹. In realtà, allo sfruttamento e all'eventuale acquisto tanto delle tonnare quanto delle peschiere erano direttamente interessati diversi mercanti e notabili locali, che non facevano mistero della loro irritazione e dichiaravano la loro ferma volontà di rivalsa. In particolare, a subentrare al Vivaldi nell'acquisto delle due peschiere si sarebbero mostrati concretamente interessati alcuni esponenti del Militare, tra i quali spiccavano lo stesso marchese di Laconi, Giovanni di Castelvì, "prima voce" dello Stamento, il nobile Stefano Brunengo, uno dei primi arrendatori della tonnara di Porto Paglia, e il mercante nobilitato e naturalizzato Agostino Martì, priore dell'Arciconfraternita dei genovesi a Cagliari⁷⁰.

Si riproponevano pertanto su larga scala i principali argomenti delle opposizioni suscitate nella primavera del 1650 dalle proposte di vendita delle tonnare di Porto Paglia e di Portoscuso e delle baronie di Parte Ocier Real e di Quartu, sollecitate dal governo di Madrid per far fronte alla pressanti richieste di soccorsi di don Juan de Austria ma severamente criticate dalla Reale Udienza⁷¹. Per l'opinione corrente la dismissione dei cespiti demaniali rappresentava un grave danno sia per la *Real Hacienda* sia per le popolazioni locali. Inoltre, nel caso delle peschiere di Mare Pontis e di Chirras, poiché i territori su cui esse insistevano erano indissolubilmente aggregati per privilegio reale alla città di Oristano la dismissione patrimoniale e la vendita a un terzo era vissuta come una sorta di spoliazione, per di più perpetrata in aperta violazione di un diritto plurisecolare.

La notizia della vendita delle *almadravas* rinfocolava dunque il malcontento nei confronti del governo di Madrid, contribuendo ad alimentare il revanscismo dei *naturales*, che denunciavano, come riferiva Sporrin, «que a los fora-

⁶⁹ Sull'alienazione delle peschiere di Mare Pontis e di Chirras e sul complesso contratto pignoratorio stipulato dall'amministrazione regia con il Vivaldi cfr. il bel lavoro di U. PETRONIO, *La proprietà dello stagno di Cabras: che sia la storia di un errore?*, in *Studi in memoria di Giuliana d'Amelio*, I, *Studi storico-giuridici*, Milano 1978, pp. 285-330. Cfr., inoltre, G. MELE, *L'appalto dei beni demaniali del Marchesato di Oristano nel Seicento*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano* cit., pp. 761-780, e ID., *La rete commerciale ligure in Sardegna nella prima metà del XVII secolo*, in *Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713)*, a cura di M. HERRERO SÁNCHEZ ET ALII, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LI (CXXV), I (2011), pp. 216-217.

⁷⁰ La richiesta di poter esercitare, come *naturales*, il diritto di prelazione sull'acquisto delle peschiere fu poi presentata nel corso del Parlamento nel quadro del *dissentiment* in difesa della demanialità degli stagni avanzato dal consigliere capo della città di Oristano, Giovanni Antiocho Serra: cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 436 e 436/1, A1 cc. 740-743 e docc. 447 e 447/1, A2 cc. 45-48.

⁷¹ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Nota dell'avvocato fiscale patrimoniale Giovanni Battista Valls sulla riunione della Reale Udienza a sale congiunte, Cagliari 12 febbraio 1650; Parere del dottore Agostino Bonfant, ex segretario del Real Patrimonio e consultore delle ville e territori dei feudi regi, Cagliari 31 marzo 1650; Lettera del cardinal Trivulzio, Cagliari 3 aprile 1650.

steros les validan los contratos que hazen con su magestad y que con solos los naturales se falta a la firmeza de ellos»⁷². Anche in questo caso il malumore e i contraccolpi della protesta si proiettavano direttamente sulle Corti. Sporrin, infatti, riferiva preoccupato al *secretario* Piqué che i più agguerriti fautori dell'opposizione alla vendita delle tonnare e delle peschiere si prefiggevano di predisporre un formale *disentimiento* da presentare all'apertura del Parlamento con l'obiettivo di paralizzarne i lavori fino a che le alienazioni non fossero state annullate.

2. Il Soglio, la *proposición* di Lemos, la risposta degli Stamenti

Sebbene sulle *Cortes* si accumulassero nubi sempre più minacciose, il viceré si mostrava determinato a imprimere un ritmo sostenuto alle procedure di convocazione, nel tentativo di fare rispettare i termini stabiliti per l'apertura del Parlamento. In una società sconvolta dalla peste, era però inevitabile che tutti i tempi si dilatassero: sebbene la prima seduta fosse stata fissata per il 6 aprile, si dovettero concedere ben sei proroghe (un numero assai superiore a quelle concesse nei precedenti Parlamenti) per dar modo ai convocati provenienti dai territori colpiti dall'epidemia di rispettare le prescrizioni della quarantena⁷³.

D'altronde, se la cintura sanitaria istituita intorno a Cagliari rappresentava l'ultima barriera che i convocati dovevano superare, le difficoltà iniziavano ben prima. In una lettera viceregia indirizzata al governatore del Goceano gli veniva intimato di predisporre, nei villaggi del contado, gli alloggi in cui organizzare la quarantena per i convocati provenienti da Ozieri, Nulvi e Thiesi, che gli sarebbero stati indirizzati dal governatore del Capo di Sassari. Gli si

⁷² ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera di Lorenzo Sporrin, Cagliari 4 maggio 1654. In realtà, sebbene la notizia fosse arrivata nell'isola soltanto ai primi di maggio, la decisione di vendere le tonnare più produttive con la motivazione che erano state arrendate a prezzi troppo svantaggiosi era già maturata nell'autunno del 1653: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Carta del sovrano al vicescancelliere del *Consejo*, Madrid 30 novembre 1653.

⁷³ Due proroghe, il 6 e il 18 aprile, furono accordate direttamente dal viceré senza particolari formalità, mentre le successive, il 28 aprile e il 5, il 18 e il 19 maggio furono concesse, secondo le procedure classiche, dal reggente la Reale Cancelleria su richiesta degli avvocati fiscale e patrimoniale, che rappresentavano le difficoltà dei convocati impossibilitati a rispettare le date stabilite per i ritardi imposti dall'obbligo della quarantena. Sulla «potestas prorogandi» attribuita al reggente cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 6 del commento. Nonostante la straordinarietà delle difficoltà incontrate, intercorsero poco più di tre mesi tra il giorno in cui, il 20 febbraio, il viceré diede l'ordine d'inviare le convocazioni e la data d'inaugurazione del Parlamento, il 2 giugno 1654.

ordinava inoltre di comunicare i nominativi di coloro che avessero terminato la quarantena per consentire loro l'immediato accesso a Cagliari⁷⁴. Era evidente il tentativo di alleggerire la pressione che l'afflusso dei parlamentari provenienti dai territori infetti generava sulle strutture della capitale preposte alla quarantena.

La complessa macchina organizzativa del Parlamento richiedeva i suoi tempi. In totale erano state inviate oltre 390 lettere, la cui distribuzione, mentre la peste continuava a imperversare in diverse zone dell'isola, aveva costituito di per sé un problema. Le difficoltà si presentavano non tanto per le lettere destinate alle rappresentanze dello Stamento ecclesiastico⁷⁵ o per quelle destinate ai Consigli civici delle sette città regie, che coprivano un numero ben limitato di indirizzi, quanto piuttosto per le oltre 360 convocatorie da recapitare ai componenti del Militare, alcuni dei quali risiedevano in zone particolarmente remote. D'altra parte, per alcuni villaggi neppure gli uffici della Regia Corte erano in grado di ricostruire gli elenchi con tutti i nominativi degli aventi diritto, tanto più dopo i numerosi decessi provocati dall'epidemia. Sicché per un gran numero di comunità e centri rurali era prassi inviare plichi di lettere in bianco e incaricare gli ufficiali e i governatori di recapitarle, provvedendo a individuare i componenti del Militare che avevano diritto ad essere convocati⁷⁶. Era previsto peraltro che gli ufficiali incaricati della consegna delle convocatorie facessero pervenire le attestazioni dell'avvenuta notifica e che restituissero alla segreteria della Reale Udienza le lettere in bianco non utilizzate⁷⁷.

Il giorno precedente l'apertura del Parlamento, mentre il viceré verificava

⁷⁴ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 33, A1 c. 26-26v.

⁷⁵ Oltre alla lettera indirizzata all'arcivescovo di Cagliari le convocatorie per l'Ecclesiastico furono spedite agli arcivescovi di Sassari e Oristano e ai vescovi di Alghero, Ampurias, Ales e Bosa; agli otto Capitoli delle chiese cattedrali dell'isola, ai vicari degli inquisitori, abati di San Michele di Plaiano, ai tre abati di Saccargia, di Salvenero e di San Nicola di Oristano, e al priore di Bonarcado. Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 5.

⁷⁶ Così era stato, per esempio, per il contado del Goceano, per il villaggio di Oliena, per le incontrade di Orani, di Nuoro, del Marghine, di Parte Ocier Real, della Marmilla, per la Baggia di Ollolai, per la curatoria di Siurgus, per la baronia di Busachi, per il giudicato di Ogliastra: cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 33-55.

⁷⁷ Gli atti del Parlamento danno conto oltre che della spedizione anche dell'effettiva consegna delle lettere di convocazione, attestata, per le diverse zone dell'isola, dalle liste dei destinatari autenticate dai notai: cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 3-63. Sulle lettere di convocazione cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*, Milano 1979, pp. 83-85 e *passim*. La trascrizione della lettera del sovrano inviata al nobile sassarese Juan de Tola per invitarlo a intervenire al Parlamento che sarebbe stato convocato sotto la presidenza del conte di Lemos, data in Madrid 25 maggio 1653, è in P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, II, Torino 1868, pp. 304-305.

con i suoi consiglieri che tutto fosse pronto per la cerimonia solenne, si presentò nel Palazzo regio il segretario dell'arcivescovo di Cagliari a comunicare che l'Ecclesiastico era in difficoltà per una controversia riguardante l'ordine delle precedenza. Il viceré, autorizzando l'arcivescovo a intervenire per comporre bonariamente la disputa, lo avvertiva però di non formalizzare l'iniziativa, ricordandogli che come presidente del Parlamento ogni decisione in merito alle precedenza e all'ordine dei posti era di sua esclusiva competenza.

Così il 2 giugno 1654 poteva finalmente svolgersi la seduta inaugurale del Parlamento. Nel pomeriggio convennero nel Palazzo regio il reggente la Reale Cancelleria, i giudici della Reale Udienza, gli avvocati fiscale e patrimoniale, gli ufficiali regi e i ministri patrimoniali, l'arcivescovo di Cagliari Bernardo de la Cabra e diversi membri dell'Ecclesiastico, che successivamente, insieme con i componenti del Militare e del Reale, accompagnarono il viceré in corteo, *in multitudine copiosa*, fino alla Cattedrale⁷⁸, dove si erano già recati separatamente alcuni prelati dell'Ecclesiastico, tra cui l'arcivescovo di Oristano, Pietro Vico, e il vescovo di Ales, Antonio Manunta.

All'interno della chiesa, dove fu intonato il *Veni Creator*, dopo l'orazione dell'arcivescovo di Cagliari Lemos prese posto sul trono viceregio e gli altri partecipanti si disposero via via secondo l'ordine prestabilito.

Sul piano immediatamente sottostante al soglio sedeva, al centro, il reggente la Reale Cancelleria, l'aragonese Giuseppe Español de Niño, magistrato di fresca nomina, ma di grande equilibrio e di notevole preparazione professionale, che, già *lugarteniente de la Corte de justicia de Aragón*, era subentrato a Giacomo Mir (1642-1653), da poco promosso alla carica di reggente della Reale Cancelleria del principato di Catalogna⁷⁹. Alla sua destra sedevano, in ordine di grado e di anzianità, i dottori della Reale Udienza Michele Bonfant, Dome-

⁷⁸ Sul corteo parlamentare, sull'ordine delle precedenza e sul cerimoniale della seduta del Soglio cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, §§ 11-19, e M. PINNA, *Il magistrato civico di Cagliari*, «Archivio storico sardo», IX (1914), pp. 242-243.

⁷⁹ Sul ruolo del reggente la Reale Cancelleria, e in particolare su Español de Niño, che ricoprì la *plaza* sarda per quasi un ventennio, cfr. C. FERRANTE, *Il reggente la Real Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessor a consultore nato del viceré (secc. XV-XVIII)*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli 2008, I, pp. 1059-1093, specialmente 1080-1083. Come Martínez Rubio e come Bernardo de la Cabra, anche Español de Niño aveva preso i gradi «en derechos» nell'Università di Saragozza, e aveva ricoperto ben presto, oltre a diversi incarichi municipali, l'ufficio di «asesor de la Baylía general de Aragón» (cfr. F. DE LATASA Y ORTÍN, *Biblioteca nueva de los escritores aragoneses* cit., pp. 35-36). Sull'istituto del reggente e sulle funzioni che era chiamato a svolgere nel Parlamento cfr., inoltre, il classico lavoro di A. MARONGIU, *Il reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo viceregio, 1487-1847*, «Rivista di storia del diritto italiano», V (1932), ora anche in ID., *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, 1975, pp. 339-351, in particolare pp. 195-196.

nico Brunengo, Francesco Gomez, Giovanni Maria Pirella, Eusebio Carcassona, Gavino Deliperi Paliacho, Domenico Forcada, l'avvocato fiscale regio Tommaso Giacinto Torres, l'assessore e l'avvocato del Regio Patrimonio Gavino de Aquena e Francesco Ruiz de Aguirre⁸⁰.

La gran parte dei *doctores* sardi si erano formati al di fuori del Regno in alcune delle più rinomate università italiane e spagnole. Il sardo-castigliano Gomez aveva studiato nell'Università di Salamanca e si era poi laureato in Na-

⁸⁰ Per alcuni di essi abbiamo il succinto giudizio espresso da Martínez Rubio in occasione della formulazione delle terne per la nomina del reggente la Reale Cancelleria che avrebbe dovuto prendere il posto di Mir. Seppure consapevole che la carica non poteva essere attribuita ad alcun *natural*, il *visitador* faceva ugualmente presente che «en el doctor don Miguel Bonfant, deste cabo y ciudad de Caller, decano de estos dos consejos, concurren bontad, antigüedad y entereça, y en los doctores don Domingo Brunengo y don Gavino [Deliperi] Paliacho, letra, prudencia y entegridad para qualquier puesto; ambos son del cabo de Sacer y tienen alla y aca hartas adherencias» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera di Martínez Rubio al sovrano, Cagliari 15 febbraio 1653). Spiccava, inoltre, per «celo y estudios» l'aragonese Forcada, già collegiato e cattedratico di «visperas de leyes» nell'Università di Huesca, segnalato per una “piazza” nell'Udiencia sarda dallo stesso Lemos quand'era viceré d'Aragona e da poco approdato alla Sala civile, dopo aver ricoperto l'ufficio di avvocato fiscale patrimoniale: sarebbe presto diventato uno dei più fidati collaboratori di Lemos, che apprezzandone la solida preparazione professionale non avrebbe esitato a raccomandarlo «para las plaças de Napoles, Sicilia y Milan» del Consejo de Italia (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 5 aprile 1655); è autore dell'interessante memoria giuridica, *Por el R. Patrimonio del Reyno de Cerdeña sobre que los hombres de negocios han de pagar las penas à que están obligados por no haver traydo las certificadorias dentro de seys meses en que está hecha la obligación*, s.l., s.n.t., s.a. (ma 1652), conservata presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSARI, Fondo Tola, T III, D2 (94). Vantava una lunga e intensa carriera al di fuori del Regno anche il giudice Gomez, che, nato a Cagliari e figlio di un castigliano, aveva studiato per cinque anni nell'Università di Salamanca e aveva preso i gradi in Navarra; ritornato in patria, si era dedicato all'attività forense, e aveva inoltre ricoperto gli uffici di assessore del *veguer* e di consultore per i feudi del duca di Mandas; era poi passato al servizio del duca di Osuna in Spagna, e aveva infine ricoperto per circa ventidue anni, fino alla nomina nella sala criminale dell'*Audiencia* sarda, le cariche di assessore del governatore e di giudice del Real Patrimonio nell'isola di Minorca (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, n. 29/2). Morì a Cagliari il 12 giugno 1655, subito dopo la fine della prima sessione del Parlamento. Tra i magistrati di nomina più recente, gli avvocati fiscali Torres e Ruiz de Aguirre erano arrivati a Cagliari ad aprile, e avevano preso possesso della carica da poco più di un mese (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Lettera di Lorenzo Sporrin 27 aprile 1654); sappiamo inoltre che il secondo, per le spese di trasferimento nell'isola, aveva già ottenuto dal *Consejo*, a valere sulla tesoreria di Sardegna, i 300 ducati dell'«ayuda de costa que se acostumbra» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Madrid 15 dicembre 1653), mentre Torres, che sostituiva il catalano Michele Cortiada, sarebbe scomparso in Sardegna prima della conclusione del Parlamento a Sassari (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 730, A2 c. 606): sulla sua interessante biblioteca, conservata nella casa del mercante algherese Giovanni Andrea Lavagna, cfr. P. CAU, *Diritto e cultura ad Alghero nel XVII secolo: tre biblioteche giuridiche a confronto*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, a cura di A. MATTONE, P. SANNA, Sassari 1994, pp. 419-430.

varra. Il cagliaritano Bonfant, dopo essersi graduato a Pisa nel 1612, si era addottorato *in utroque* a Bologna nel 1614, e alla nascita dello Studio Generale cagliaritano era stato candidato a ricoprire l'istituenda cattedra di Diritto canonico. Anche il cagliaritano Carcassona aveva seguito tre lustri dopo lo stesso percorso di studi: addottoratosi a Pisa nel 1627, si era poi laureato *in utroque* nell'Università di Bologna nel 1631. Ancora nello Studio bolognese si era laureato *in utroque* quattro anni prima, nel 1627, il nuorese Pirella, mentre si era formato nell'Università di Pisa il sassarese Domenico Brunengo, che aveva preso i gradi *in utroque* il 9 gennaio 1615. Tra i giovani ministri sardi si distingueva inoltre il nobiluomo sassarese de Aquena, dal 1650 assessore della Procura patrimoniale, primogenito di tre figli di Francesco (tutti abilitati per lo Stamento nobiliare nel Parlamento Avellano), il quale, dopo un anno di studi in Giurisprudenza nel 1633-34 nell'Università di Sassari, si era trasferito in quella di Salamanca, dove aveva seguito i corsi di Diritto canonico fino al 1639, e si era poi laureato *in utroque* nell'Università di Pisa nel 1644⁸¹.

Molti di loro avevano partecipato al Parlamento del 1641-43, e alcuni, come Bonfant, Carcassona e Deliperi Paliacho, anche a Parlamenti precedenti: ma era la prima volta che in un'assemblea parlamentare figuravano tra i dottori della Reale Udienza anche i quattro giudici e l'avvocato fiscale della Sala criminale, che era stata istituita solo nel 1650⁸². Alla sinistra del reggente pren-

⁸¹ Cfr. A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca* cit., p. 90. Abilitato il 14 agosto 1654, fu attivo nella prima fase del Parlamento, ma non partecipò, come del resto il fiscale patrimoniale Ruiz de Aguirre, ai lavori della sessione conclusiva: figura però, com'era d'uso, tra i destinatari dei compensi assegnati a quanti avevano prestato la loro opera nella prima sessione delle Corti (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 730, A2 c. 606-606v). Sui percorsi di studio universitari dei *doctores* sardi cfr., inoltre, *Acta Graduum Academiae Pisanae, II* (1609-1699), a cura di G. VOLPI, Pisa 1980, *ad nomina*; *Libri matricularum Studii Pisani* (1543-1737), a cura di R. DEL GRATTA, Pisa 1983, *ad nomina*; M.T. GUERRINI, *Qui voluerit in iure promoveri... I dottori in diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, Bologna 2005, *ad nomina*; EAD., *Studiare altrove: la formazione dei letrados sardi nelle Università spagnole e italiane in età moderna*, in *Storia dell'Università di Sassari*, a cura di A. MATTONE, Nuoro 2010, pp. 242-253; EAD., *Un Regno senza università: nuovi dati sulla presenza di studenti sardi nella Sapienza romana*, in *Le origini dello Studio sassarese* cit., pp. 33-46; A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario* cit., pp. 388-407; I. BIROCCHI, *La richiesta di letrados, il ruolo della città* cit., pp. 69-70, 107 e *passim*; G. P. BRIZZI, *Tra Roma e Madrid: la genesi dello Studio Generale di Cagliari (1543-1626)*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari* cit., pp. 54-64.

⁸² Sul lungo iter di fondazione della nuova Sala cfr. A. NIEDDU, *L'istituzione della Sala Criminale della Reale Udienza del Regno di Sardegna (secc. XVI-XVII)*, in *Tra diritto e storia* cit., II, pp. 367-410; e inoltre EAD., *Violenza, criminalità, banditismo nelle campagne. Dalla giustizia baronale all'istituzione della sala criminale nella Reale Udienza del Regno di Sardegna fra XVI e XVII secolo*, in «Acta Istriae», X (2002), I, pp. 81-90, e *La suprema giurisdizione nella Sardegna moderna. I travagli della Real Audiencia (1564-1651)*, «Estudis», 45 (2019), pp. 305-312. Sull'organizzazione dell'*Audiencia* sarda cfr. L. LA VACCARA, *La Reale Udienza. Contributo alla*

devano posto il procuratore reale, Giacomo di Castelvì, marchese di Cea, e il maestro razionale, Antonio Masons⁸³.

Nei gradini sottostanti sedevano il commissario dell'artiglieria, Perez, il capitano delle torri, Giovanni de la Matta, e diversi funzionari di secondo piano⁸⁴.

Davanti al soglio, alla destra del viceré, era collocato il segretario della Reale Udienza e segretario del Parlamento, Michele Diana⁸⁵, e accanto a lui Lorenzo

storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabauda, Cagliari 1928; A. MATTONE, *Le istituzioni e le forme di governo*, in B. ANATRA, A. MATTONE, R. TURTAS, *L'Età Moderna. Dagli Arago-nesi alla fine del dominio spagnolo*, Milano 1989, pp. 240-244, e ID., *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II: difesa del territorio e accentramento statale*, «Studi storici», XLI (2001), 2, pp. 265-335. Per un utile confronto con il supremo tribunale valenzano cfr. T. CANET APARISI, *La Audiencia valenciana en la época foral moderna*, Valencia 1986, e ID., *De la fidelidad a la profesionalización. Criterios en la configuración de la magistratura foral*, in *Oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica (siglos XVI-XVII)*, J.F. PARDO MOLERO, M. LOMAS CORTÉS (coords.), València 2012, pp. 25-53.

⁸³ Entrambi avevano fatto parte della commissione degli abilitatori e avevano svolto un ruolo rilevante nel Parlamento del 1641-43: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria cit., ad indicem*. Sul maestro razionale cfr. E. PUTZULU, *L'ufficio del maestro razionale del Regno di Sardegna*, in *Martínez Ferrando archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria*, Barcelona 1968, pp. 409-430.

⁸⁴ Non risultavano presenti per le vicende legate al loro esilio né il giudice Antonio Canales de Vega, né il governatore del Capo di Cagliari e Gallura, Bernardino Mattia Cervellón. Non si conoscono le ragioni dell'assenza del tesoriere generale del Regno, Saturnino Cetrillas, che il viceré nella sua *proposición* indicava peraltro tra i *provisores* dei *greuges* di parte regia: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 71, A1 c. 52. Il nobiluomo Giovanni Battista Perez de Xea, *sobreintendente del morbo* oltre che commissario generale dell'artiglieria, aveva preso parte, come componente del Militare, al Parlamento Avellano, nel quale era intervenuto anche come procuratore del marchese di Villasor, Biagio de Alagon, aveva svolto, come supplente, le funzioni di giudice dei *greuges* e di trattatore, e aveva egli stesso proposto un *dissentiment* poi bocciato. Come Perez anche il nobiluomo cagliaritano de la Matta, aveva ereditato dal padre l'ufficio di capitano generale delle torri e aveva preso parte alle Corti del decennio precedente, nelle quali era intervenuto per sé e come titolare di alcune sub procure affidategli da Giacomo di Castelvì (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria cit.*, rispettivamente, pp. 839-842 e 625, 950). Autore di un puntuale e qualificato parere sullo stato dell'amministrazione delle torri presentato al Parlamento nel marzo del 1655, fu stretto collaboratore di Lemos, al quale assicurò il suo pieno sostegno anche nella fase conclusiva delle Corti a Sassari, conferendogli direttamente, nel giugno del 1656, la sua procura, come il fratello Giuseppe e come altri nobili cagliaritani in quarantena ad Aritzo, unitamente alla facoltà di designare egli stesso il sub procuratore (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 547/7 e 617).

⁸⁵ Il cagliaritano Michele Diana, pubblico notaio, segretario della Luogotenenza generale e della Sala civile della Reale Udienza (oltre che segretario del Parlamento), era intervenuto come componente del Militare nel Parlamento Avellano sia per sé, come donnicello, sia come sottotitolare di tre procure affidategli dal marchese di Laconi (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria cit.*, pp. 345-346, 948). Assicurò la segreteria e il processo verbale del Parlamento Lemos per tutta la prima fase dei lavori fino all'invio degli atti alla Corte di Madrid, e morì a Cagliari,

Sporrin, l'avvocato fiscale della visita generale del Patrimonio, che nel frattempo, come si apprende dal *proceso*, era diventato anche segretario del vicere.

All'interno del presbiterio si distribuivano, secondo l'antico cerimoniale, alla destra lo Stamento ecclesiastico, alla sinistra lo Stamento militare e di fronte quello Reale. Per l'Ecclesiastico figurava al primo posto l'arcivescovo di Cagliari de la Cabra, seguito dall'influente arcivescovo di Oristano Vico, dall'arcivescovo di Ales Manunta, dall'arciprete Giovanni Battista Serra, vicario per la sede vacante della diocesi di Sassari, e da pochi altri rappresentanti di prelati e Capitoli. Per il Militare, benché i componenti si distribuissero *ordine turbato*, occupavano i primi posti il marchese di Laconi Giovanni di Castelvì, il marchese di Palmas Alfonso Gualbes e il marchese di Soleminis Francesco Vico y Zonza, nipote del defunto reggente del *Consejo*, cugino dell'arcivescovo di Oristano e figlio del consigliere capo di Sassari⁸⁶; di seguito avevano preso posto il conte di Sedilo Matteo Cervellón, il conte di Villamar Ignazio Aymerich e il conte di Montalvo Felice Masons; e ancora diverse decine di nobili e cavalieri che portavano a una quarantina il totale delle presenze del Militare. Per il Reale, secondo il consolidato cerimoniale imperniato sulla predominanza dei consiglieri civici di Cagliari, al primo posto, assiso sullo scanno centrale, figurava il consigliere in capo di Cagliari Francesco Carnicer; e via via, alla destra e alla sinistra del reggente, e del terzo consigliere della

vittima della peste, nella primavera del 1656, alla vigilia dell'apertura, a Sassari, della sessione conclusiva delle Corti (cfr. la testimonianza della tragica visita della delegazione notarile nell'abitazione del defunto nel quartiere della Marina in G. SALICE, *Notai d'età moderna. Una prospettiva sociale*, in *La Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari* cit., pp. 157-158). Ai lavori del Parlamento Lemos partecipò inoltre il notaio Antioco Diana, fratello di Michele, segretario della Sala criminale, che, come riferiva in una sua supplica a Filippo IV, era stato aggregato alla «secretaria del Real Consejo» nel 1639, dopo una lunga carriera militare che lo aveva portato a servire il sovrano «en Flandres, Nápoles y Milan»; si era poi distinto «teniendo mucha parte» nella difesa del Regno contro la «invasión de la çudad de Oristán en el año de 1637» ed era stato consigliere civico di Cagliari «al tiempo de las revoluciones de Napoles», quando la municipalità aveva deliberato «el total socorro del señor don Juan de Austria» (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 547/2). In seguito ottenne il «privilegio real de militar» (Madrid, 23 dicembre 1646) e fu abilitato per il Militare nel Parlamento Lemos, insieme con i figli Carlo e Jayme, seppure questi senza diritto di voto (*ivi*, doc. 84).

⁸⁶ Sul maggiorasco in forza del quale Francesco, figlio di Sebastiano de la Zonza e di Isabella Vico y Francisco, figlia primogenita del defunto *regente* Vico, ereditò, tramite la madre, il patrimonio dello zio, cfr. F. LODDO CANEPA, *Origen del cavallerato y de la nobleza del Reyno de Cerdeña (manoscritto inedito del sec. XVIII)*, «Archivio storico sardo», XXIV (1954), pp. 371-372, che richiama inoltre la condizione che l'anziano giureconsulto aveva specificatamente imposto per la successione nel suo feudo «de que sus descendientes para heredarle llevasen en apellido de Vico anteponiéndole a qualquiera otro»; cfr., inoltre, F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 681-682.

città, Gerolamo Brondo, i procuratori (*sindichs*) di Cagliari, Francesco Ravaneda, e di Sassari, Sebastiano de la Zona; e di seguito, alla destra e alla sinistra del quarto consigliere di Cagliari, Antioco Meli Mortheo, i procuratori di Alghero, Francesco Sanna, e di Oristano, Giovanni Antioco Serra; e ancora, infine, alla destra e alla sinistra del quinto consigliere di Cagliari, Giovanni Boy, il procuratore di Iglesias, Antioco Salazar, e il secondo procuratore della città di Cagliari, Pietro Barry⁸⁷.

Prima di dar corso, come da prassi, all'allocuzione viceregia, il procuratore fiscale e quello patrimoniale si accostavano al soglio e chiedevano al viceré di ammettere la dichiarazione di contumacia nei confronti dei convocati che non si erano ancora presentati al Parlamento, per consentire che i lavori delle Corti

⁸⁷ Sul secondo procuratore e sulle peculiarità della rappresentanza parlamentare della città di Cagliari, a cui era esteso il regime giuridico della città di Barcellona, cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi* cit., pp. 62-63. Su Carnicer, già segretario della città e autore di una relazione in castigliano sul voto delle Corti del 1632 in difesa del dogma dell'Immacolata concezione, cfr. P. TOLA, *Dizionario* cit., I, pp. 182-183. Tra i rappresentanti delle città minori spiccava il *sindich* di Alghero, il potente nobiluomo Francesco Sanna, distintosi come ufficiale dell'esercito spagnolo e armato cavaliere in Spagna (cfr. F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., p. 316), consigliere capo e reggente l'ufficio del *veguer*, e soprattutto parlamentare di lungo corso: intervenuto, per procura, nel Parlamento Bayona, aveva partecipato intensamente e in prima linea, nelle file dello Stamento nobiliare, al Parlamento Avellano, dove aveva ricoperto gli uffici sia di trattatore sia di giudice dei gravami. Nel Parlamento Lemos avrebbe assicurato per procura il suo voto di militare, affidandolo inizialmente al marchese di Laconi, e mettendolo direttamente a disposizione del viceré, con la procura al cagliaritano Capai, nella sessione conclusiva: avrebbe quindi dedicato tutte le sue energie al Braccio reale, dove fu uno dei quattro *tractatores* dello Stamento, e dove, chiamato a rappresentare, nella fase finale del Parlamento, anche la città di Oristano, sarebbe stato uno dei caposaldi del "partito filosassarese". Tra gli *homines novi* figuravano invece il nobiluomo don Antioco Salazar, *sindich*, consigliere capo uscente e reggente l'ufficio di capitano e di alcalde di Iglesias (era stato ammesso al Militare nel Parlamento Avellano, ma vi era intervenuto per procura, e aveva ottenuto il privilegio di nobiltà solo nel 1647), e soprattutto il *sindich* di Oristano, l'intraprendente don Giovanni Antioco Serra – tipico esponente di quelle élites municipali di recente nobilitazione che erano chiamate a rafforzare il partito filogovernativo (i suoi privilegi di cavalierato e di nobiltà, rispettivamente, del 26 febbraio 1652 e del 12 maggio 1654, sembrano concessi proprio in vista del Parlamento) –, sarà particolarmente attivo nel Reale per tutta la prima sessione delle Corti, ma non farà mancare il suo sostegno a Lemos, come altri nobili oristanesi, anche per la conclusione del Parlamento a Sassari, conferendo per tempo, nel luglio del 1656, la sua procura di militare al nobile cagliaritano De Sena, e favorendo l'attribuzione della procura della città al *sindich* di Alghero (sui numerosi rami della famiglia Serra cfr. F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., p. 326). Alla seduta del Soglio non erano presenti, invece, né il procuratore di Bosa – il nobile Francesco Uras Pilo, dottore «iuris utriusque et in sacra theologia» (si era addottorato nell'Università di Pisa e nel 1646 aveva ottenuto il privilegio di nobiltà) –, né quello di Castellaragonese – il nobile Salvatore Minutili Pilo, all'epoca poco meno che cinquantenne (era stato ammesso al Militare nel Parlamento Avellano) –, che in seguito avrebbero partecipato attivamente ai lavori del Braccio in entrambe le sessioni.

potessero legittimamente procedere. Nell'accogliere la richiesta, il viceré accordava tuttavia un'ulteriore dilazione, intimando la contumacia solo per coloro che non si fossero presentati entro il termine del 12 giugno⁸⁸. Ordinava, quindi, al segretario del Parlamento di dare pubblica lettura della carta reale con cui il sovrano gli aveva conferito il mandato di celebrare le Corti, e dava inoltre disposizione a Sporrin di procedere alla lettura della sua allocuzione.

La «commissio» regia seguiva lo schema classico, ma toccava con accenti originali i principali temi della congiuntura politica: il sovrano, in nome della fedeltà che i sudditi sardi gli avevano sempre dimostrato, si sentiva obbligato a renderli partecipi della situazione generale della Monarchia e delle gravi difficoltà finanziarie che «mas de setenta años de la porfiada guerra de Flandres y Olanda» avevano provocato al patrimonio regio. In particolare sottolineava le grandi spese richieste dall'immane sforzo bellico affrontato nella Guerra dei Trent'anni nei teatri di guerra di Lombardia, Piemonte e Monferrato, in Germania, a Napoli e in Sicilia, a Venezia e nel Mediterraneo orientale, e infine contro gli eserciti francesi penetrati nel principato di Catalogna e nei contadi del Rossiglione e della Cerdaña, dove tanto si era combattuto e ancora si combatteva, con spese enormi cui largamente aveva contribuito e continuava a contribuire il Regno di Sardegna, mentre era ormai perduto il Regno di Portogallo, caduto nelle mani del ribelle duca di Braganza.

L'impegno su tutti questi fronti di guerra aveva finito per assorbire non solo tutte le risorse della *Real Hacienda* ma anche i donativi straordinari offerti dai regni della Corona e aveva reso necessario dismettere diversi cespiti patrimoniali e perfino impegnare considerevoli rendite future. A tutte queste spese era stato possibile far fronte grazie ai contributi di tanti sudditi fedeli, tra i quali occupavano un posto particolare quelli del Regno di Sardegna, a cui il sovrano dichiarava la propria riconoscenza e la volontà di ricompensarli «atendiendo su buen gobierno, quietud y aumento». A questo fine, tenendo conto che erano già trascorsi dieci anni dal Parlamento precedente, aveva disposto la celebrazione delle Corti. In esse si sarebbero potuti affrontare i problemi dell'amministrazione della giustizia, cambiare e riformare le vecchie leggi e adottarne di nuove, richiedere tutte le grazie e le provvidenze che, era certo, i sudditi si sarebbero ampiamente meritati con il loro impegno a sostenere la Monarchia nei grandi progetti e nelle difficili imprese belliche in cui era impegnata.

Dopo la lettura della carta di Filippo IV l'allocuzione del viceré, sicuramente

⁸⁸ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 71, A1 c. 49. Sulle procedure della dichiarazione di contumacia cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 7, e A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi* cit., pp. 84-85.

a lungo ponderata, avrebbe potuto soffermarsi sulle difficili condizioni del Regno e cercare di specificare le iniziative necessarie per corrispondere alle attese del sovrano⁸⁹. Appariva invece evidente, fin dalle prime battute, che Lemos aveva prudentemente scelto di tenere un profilo basso, trincerandosi dietro le forti argomentazioni di carattere generale che contraddistinguevano la carta regia, con il chiaro obiettivo di far leva sull'ampio quadro delle esigenze belliche e finanziarie della Monarchia per sottolineare i motivi che avevano indotto il sovrano a convocare il Parlamento e a richiedere al Regno, nonostante la catastrofe demografica provocata dalla peste, il massimo contributo possibile. Il discorso viceregio si articolava quindi in pochissimi punti, imperniati sul presupposto di una totale fiducia dei sardi nella conclamata benevola generosità del sovrano.

Lemos dichiarava di voler pienamente corrispondere alle attese di Filippo IV, impegnandosi a procurare ogni possibile vantaggio al Regno e adoperandosi a realizzare tutte le condizioni per ottenere il nuovo donativo, la cui approvazione dipendeva unicamente dalla volontà delle Corti. D'altra parte si dichiarava certo che il Regno avrebbe fatto il possibile per rafforzare il suo sistema difensivo sia per terra che per mare, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le coste e di proteggere le esportazioni, che costituivano la principale fonte di reddito del Paese. In particolare, Lemos sottolineava l'urgenza di difendere l'isola dal pericolo sempre più minaccioso di un'invasione francese, come lasciavano intuire le allarmanti notizie sull'allestimento di una grande flotta che arrivavano da Tolone. Di qui il richiamo all'impegno solidale con gli altri regni del sistema imperiale spagnolo, e la convinzione che anche i sardi come gli altri sudditi della Monarchia avrebbero fatto interamente la loro parte⁹⁰.

⁸⁹ Si veda per un confronto l'articolata *proposición* del duca d'Avellano in *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 198-202.

⁹⁰ Sui vincoli e sulla struttura politica del sistema imperiale spagnolo tra XVI e XVII secolo, oltre ai classici lavori di J.H. ELLIOT, *La Spagna imperiale* cit., e *La Spagna e il suo mondo* cit., cfr. G. GALASSO, *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo, secc. XVI-XVII*, Torino 1994, e ID., *Il sistema imperiale spagnolo da Filippo II a Filippo IV*, in *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola (1554-1659)*, a cura di P. PISSAVINO, G. SIGNOROTTO, I, Roma 1995, pp. 13-40; A. MUSI, *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava 2000; ID., *Sistema imperiale spagnolo e sottosistema Italia. Una proposta interpretativa*, in *Sardegna, Spagna e Mediterraneo* cit., pp. 229-237; ID., *La catena di comando. Re e viceré nel sistema imperiale spagnolo*, Roma 2017, e ID., *Filippo IV. La malinconia* cit., pp. 112-145. Un'interessante lettura storico-comparativa di lunga durata è in J. ARRIETA ALBERDI, *La dimensión institucional y jurídica de las cortes virreinales en la Monarquía hispánica*, in *El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal*, P. CARDÍM, J.LL. PALOS (eds.), Madrid 2012, pp. 33-70, e ID., *La simetría virreinal de príncipe y magistrados en la Monarquía de los Austrias*:

Dichiarava inoltre che, come egli stesso non intendeva richiedere un contributo superiore a quello che le risorse del Regno potevano consentire, così si aspettava che il Regno, in considerazione degli sforzi che la situazione richiedeva per la sua difesa, non volesse offrire meno di quanto effettivamente era necessario e poteva dare. L'allocuzione si chiudeva con una dichiarazione in cui annunciava l'elenco dei componenti di parte regia per le delicate commissioni parlamentari degli *habilitadores*, dei *tractatores* e dei *provisores* dei *greuges*, che asseriva di aver scelto e nominato «como acción libre y reservada al presidente de las Cortes»: un atto certamente irrituale, ma soprattutto fuori tempo, che forzava le procedure consolidate e che suscitava, anche nel merito, l'immediato irrigidimento dei corpi stamentari, non foss'altro che per la nutrita presenza di forestieri, tra i quali spiccava il nome di Pedro Antonio Fernández de Castro, conte de Andrade, primogenito e unico figlio maschio dello stesso Lemos, a quel tempo poco più che ventunenne⁹¹.

un modelo y sus variantes, «Anales del Museo de América», XXV (2017), pp. 25-48; cfr., inoltre, l'ampio quadro tracciato da X. GIL, *De diademas y circunferencias, de provincias y periferias*, in J. ARRIETA, X. GIL, J. MORALES (coords.), *La diadema del Rey. Vizcaya, Navarra, Aragón y Cerdeña en la Monarquía de España (siglos XVI-XVIII)*, Bilbao:2017, pp. 17-49. Sull'infrangersi delle spinte riformatrici nella lunga crisi della monarchia spagnola cfr. R. VILLARI, *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero 1585-1648*, Milano 2012.

⁹¹ Nato a Monforte de Lemos (Galicia), capoluogo del contado, il 20 ottobre 1632, Pedro Antonio Fernández de Castro, educato presso i Gesuiti in Spagna, ricoprì l'ufficio di trattatore sia nella prima sia nella seconda sessione del Parlamento presieduto dal padre. Dopo la permanenza in Sardegna soggiornò in Spagna e poi a Napoli, dove risultò coinvolto nel ferimento di un chierico, e nel 1664 fu perciò incarcerato nell'alcázar di Segovia. Nello stesso anno beneficiò di un indulto, e in linea con la strategia matrimoniale di famiglia sposò, a Madrid, la cugina Ana Francisca de Borja y Centelles, figlia di Francisco Pascual de Borja, VIII duca di Gandía. Tra il 1665 e il 1666, dopo la morte di Filippo IV, consolidò i suoi rapporti con il padre Nithard, confessore della reggente Marianna d'Austria, che, nominato inquisitore generale, entrò a far parte del Consiglio di reggenza e che, insieme a Crespí di Valldaura, fu suo grande protettore. Grazie al loro determinante sostegno ottenne nel 1666 l'ambito incarico di viceré e capitano generale del Perù, dove si trasferì, l'anno successivo, munito delle preziose istruzioni segrete fornitegli dal presidente del *Consejo de Indias*, conte di Peñaranda, con un seguito di 110 persone e un appannaggio di 30.000 ducati. Durante il suo governo, particolarmente energico e sorprendentemente apprezzato, dovette affrontare diversi gravi problemi tra i quali la ribellione dei titolari delle concessioni minerarie della provincia di Puno, la spedizione in difesa di Panama contro le incursioni del corsaro Morgan e soprattutto la questione della sopravvivenza dei nativi e del sistema produttivo delle miniere del Potosí, di fronte alla quale non esitò a prospettare alla Corona l'abolizione della *mita* (la tradizionale *corvée* delle comunità indigene) e la sua sostituzione con il lavoro volontario salariato. Morì a Lima il 6 dicembre 1672. Sulla sua interessante figura, oltre agli studi ormai datati di G. LOHMANN VILLENA, *El conde de Lemos, virrey del Perú*, Madrid 1946, e J. BASADRE, *El conde de Lemos y su tiempo. Bosquejo de una evocación y una interpretación del Perú a fines del siglo XVII*, Lima 1948, cfr. R. VARGAS UGARTE, *Don Pedro Antonio Fernández de Castro X conde de Lemos y virrey del Perú*, Lima 1995, e soprattutto V. FAVARÒ,

Per la commissione degli *habilitadores*, deputata a vagliare le credenziali dei convocati e ad ammettere alle Corti i parlamentari e i loro procuratori, il viceré indicava il reggente la Reale Cancelleria, Español de Niño, e i dottori della Reale Udienza Brunengo e Forcada; per la commissione dei *tractadores*, chiamata a istruire le richieste del Regno e a negoziare l'offerta del donativo, erano indicati, oltre al reggente e al conte de Andrade, il *visitador* Martínez Rubio e il procuratore del Regno Giacomo di Castelvì; per la commissione dei *provisores* dei *greuges*, gli esaminatori dei gravami chiamati a giudicare dei ricorsi presentati nel Parlamento contro l'amministrazione regia, venivano nominati, oltre al reggente Español de Niño, i dottori della Reale Udienza Gomez, Deliperi Paliacho e Forcada, il maestro razionale Masons, il tesoriere del Regno Cetrillas e i tre avvocati fiscali «a quien de derecho toca», si sottolineava nella carta viceregia fornita agli Stamenti⁹².

Certo, non può non stupire che in un momento così difficile per la vita del Regno l'allocuzione di Lemos non contenesse alcun accenno né all'emergenza sanitaria determinata dalla peste né alla perdita dei raccolti causata dall'invasione delle cavallette né al disastro delle finanze del Regno né infine al crollo demografico, di cui si sarebbe dovuto tener conto nella determinazione del nuovo donativo. Non è facile, però, valutare quanto effettivamente pesasse, nell'impostazione del discorso viceregio, la volontà di evitare ogni argomento che avrebbe potuto nuocere alla negoziazione del donativo e quanto invece influisse un'intrinseca sottovalutazione della necessità di dimostrare la propria partecipazione ai problemi dell'isola e di puntare a stabilire un suo rapporto diretto con i corpi stamentari, anziché limitarsi a riferire le parole del sovrano.

Del resto, la stessa risposta alla *proposición* del viceré rappresenta un segnale assai indicativo delle riserve con cui gli Stamenti si disponevano a misurarsi con lui. Rifacendosi in chiave polemica a una dottrina ampiamente consolidata (non si dimentichi che quelle presiedute da Lemos erano le prime Corti che si celebravano nell'isola dopo la pubblicazione dei *Capitula sive acta Curiarum Regni Sardiniae*, la monumentale summa del contrattualismo parlamentare sardo licenziata nel 1641 da Giovanni Dexart e apparsa a Napoli nel 1645),

Gobernar con prudencia cit., pp. 175-205; cfr., inoltre, J. DE LA PUENTE BRUNKE, *Fernández de Castro Portugal y Andrade, Pedro Antonio*, in DBE, XVIII, pp. 733-735, e M. SÁEZ GONZÁLES, *Los condes de Lemos y Perú: el virrey don Pedro Antonio Fernández de Castro, X conde de Lemos*, «Anales del Museo de América», XXV (2017), pp. 140-152. Colpisce che nel processo verbale del Parlamento, benché ricoprisse il delicato ruolo di trattatore, Pedro Antonio Fernández de Castro non compaia che una sola volta, indicato, senza i suoi nomi, soltanto con il titolo di «conde de Andrade», quasi che gli stessi segretari verbalizzanti abbiano voluto celare la sua partecipazione ai lavori parlamentari.

⁹² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 71, A1 c. 52.

l'arcivescovo di Cagliari, delegato a rispondere in nome dei tre Stamenti, sottolineava infatti il duplice scopo che le Corti, «aunque en tiempos tan calamitosos», erano chiamate a perseguire: non solo approvare un donativo adeguato alle aspettative del sovrano ma anche e soprattutto «acudir al reparo y conveniencias del Reyno»⁹³. E inoltre «juntamente» i tre Stamenti ritenevano che la cerimonia di apertura del Parlamento non fosse il momento per annunciare i nomi dei componenti per le commissioni parlamentari e che il problema si sarebbe dovuto attentamente esaminare a tempo debito, tanto più che tra i nominativi indicati, osservava de la Cabra, figuravano diversi forestieri, mentre era opinione condivisa che anche i componenti di parte regia dovessero essere «naturales del Reyno».

3. Il protagonismo del *Consell de Trezena* e la disputa sui «tractadors foresters»

La decisione di anticipare la comunicazione dei nomi di tutti i commissari di parte regia, sebbene potesse contare su un parziale, isolato precedente, era stata però un atto evidentemente azzardato⁹⁴. Vero è che i primi passi del Parlamento si rivelano subito pieni d'insidie e che Lemos non sembra in grado di affrontare le complesse procedure parlamentari con le dovute precauzioni e con la necessaria esperienza. Se ne ha un esempio nel lungo braccio di ferro che si aprì tra la corte regia e lo Stamento ecclesiastico sul diritto di precedenza invocato dagli abati nei confronti dei vicari diocesani e dei procuratori dei prelati e delle chiese capitolari.

Il problema, già sollevato alla vigilia dell'apertura del Parlamento, aveva trovato una soluzione provvisoria nel bonario accomodamento che il viceré e l'arcivescovo di Cagliari erano riusciti a imporre agli interessati in occasione della cerimonia del Soglio. Ma il nodo aveva radici profonde e riproponeva un'antica controversia esplosa nel Parlamento del 1624 quando l'energico vi-

⁹³ «Parlamenta principaliter convocantur – asseriva l'autorevole Dexart – ad provinciarum statum de bono in melius reformandum [...]. Item ad Donativa Regia confirmanda novaque praestanda» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, §§ 69-70).

⁹⁴ In realtà, anche nel Parlamento del 1573-74, ma dopo la verifica del mandato regio, il viceré Coloma aveva nominato insieme con gli abilitatori anche i trattatori e i giudici dei gravami di parte regia: cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma, barone d'Elda (1573-1574)*, a cura di L. ORTU («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 10), Cagliari 2005, pp. 291-292. Il caso era specificatamente commentato anche da Dexart che non mancava di sottolineare però che «in subsequentibus Parliamentis etiam Praesides, pro Regia Curia, de sola Habilitatorum nominatione pergisce constat» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 24).

ceré Vivas, con una sua sentenza pronunciata in qualità di presidente delle Corti, aveva riconosciuto agli abati la preminenza sui vicari *sede vacante* e sui procuratori dei vescovi e dei Capitoli. Il provvedimento era stato poi congelato di fronte alla ferma opposizione dell'Ecclesiastico, che ne aveva eccepito la nullità denunciando l'indebita invadenza dell'autorità secolare e rivendicando la competenza sulle precedenzae «inter ecclesiasticas personas» alla Curia romana e per essa alla Congregazione «pro sacri ritibus et caerimoniis», che si era peraltro espressa, seppure un anno dopo, con un verdetto favorevole all'abate di Saccargia puntualmente registrato e quindi agevolmente consultabile, come attestava Dexart, «in libro guberni Regiae Audientiae»⁹⁵.

Il problema non si era però ripresentato nei Parlamenti successivi ai cui lavori gli abati, come ancora rilevava Dexart, non erano intervenuti personalmente ma facendosi rappresentare dai loro procuratori. Nel Parlamento Lemos, invece, due dei tre abati convocati, il nobile Giovanni Francesco de Amico abate di Saccargia e il dottore Michele Escano abate di San Nicola di Oristano, rivendicavano il diritto d'intervenire direttamente ai lavori parlamentari e pretendevano che in quanto titolari del beneficio fosse loro riconosciuta la preminenza sui vicari e sui procuratori.

Il nodo si era inesorabilmente riproposto nella riunione d'insediamento dell'Ecclesiastico, svoltasi il 12 giugno 1654 nella sacrestia della cattedrale di Cagliari, durante la quale i quattordici componenti che partecipavano alla seduta dovettero preliminarmente affrontare la delicata questione delle preminenze per stabilire l'ordine di priorità nelle votazioni e assegnare i posti secondo le gerarchie concordate. Dal processo verbale della riunione emerge un interessante spaccato delle ambizioni personali e delle contese campanilistiche che, nonostante la drammatica situazione del Regno, continuavano ad agitare il corpo ecclesiastico isolano coinvolgendo nella corsa alle "primogeniture" e ai corrispondenti diritti di preminenza non solo i Capitoli delle due città principali, ma anche quelli delle diocesi minori⁹⁶. Il canonico Francesco

⁹⁵ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. IX, § 39. In realtà, il commento di Dexart non lasciava dubbi sull'ampiezza delle prerogative regie e viceregie («Constat [...] et comprobatum fuisse [...] Dominum Regem et illius Praesides de praecedentiis etiam in Parliamentis inter Ecclesiasticos cognitionem habere»), ma rimarcava con chiarezza che sia nel Parlamento Vivas sia in quello Avellano non c'era traccia dell'esecuzione della sentenza: cfr. *ivi*, § 38.

⁹⁶ Il processo verbale della riunione è in ACDCE, *Cerdeña*, Actas de los Parlamentos o procesos de Cortes, leg. 12, n. 99 bis, *Estamento Ecclesiástico, 1654* (d'ora in poi ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico), cc. 1v-4. Il legajo, un grosso «volumen en folio sin encuadración, ff. 593», inventariato come «Actas del Parlamento, virrey conde de Lemos, 1654», contiene in realtà gli atti e i processi verbali delle «sedute particolari» dello Stamento ecclesiastico durante il Parlamento Lemos. Il volume, originariamente conservato presso l'Archivio della Curia arcivescovile di Cagliari (cfr. E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española de Cerdeña*, Madrid

Corria, vicario generale e procuratore del Capitolo della diocesi di Ales, rivendicando la «antiguedad y prelatió» che a suo dire era stata sempre riconosciuta ai procuratori del Capitolo di Ales rispetto a quelli di Ampurias, Bosa e Iglesias, chiedeva che l'assemblea gli riconoscesse le prerogative che gli competevano «tan en seure quan en votar, y demes preheminencias»⁹⁷.

Gli ribatteva prontamente il nobile Nicola Valentino, dottore «en Sacra Theologia y en quiscum dret», arciprete e procuratore del Capitolo di Ampurias, che, dopo aver affermato «que lo que preten lo *sindich* del ilustre capitol de Ales no li toca ni incumbex per ningun cas», chiedeva che lo Stamento gli riconoscesse le prerogative e la «prelatio» spettantigli di diritto in quanto rap-

1890, ristampa Milano 1979, pp. 225-226), entrò a far parte alla fine dell'Ottocento del complesso dei documenti raccolti in Sardegna e trasferiti a Madrid dal disinvolto diplomatico e archeologo spagnolo Edoardo Toda y Güell per commissione della Presidenza del Congreso de los diputados: cfr. A. ERA, F. LODDO CANEPA, *Ricerche compiute dalla Deputazione di storia patria per la Sardegna negli archivi di Barcellona e Madrid (1951-1953)*, III, *Relazione di una missione di studio a Madrid nel 1953 (A. Era)*, «Archivio storico sardo», XXIV (1954), pp. 22-23 dell'estratto; A. MATTONE, *L'edizione degli atti dei Parlamenti sardi. I problemi istituzionali*, in «Quaderni sardi di storia», 4 (1983-84), pp. 214-216. Il legajo si compone di due blocchi di carte, scritte *recto-verso* e numerate a catena, che raccolgono, il primo (cc. 1-381), i processi verbali della prima fase del Parlamento, e il secondo (cc. 1-57) quelli delle sedute della sessione conclusiva tenutesi a Sassari dalla fine di luglio alla fine di settembre del 1656. Il primo blocco si articola a sua volta in una prima parte (cc. 1-140), in cui sono riportati in bella forma (e in rigoroso ordine cronologico) gli atti e i processi verbali dello Stamento dalla seduta d'insediamento (12 giugno 1654) alla seduta in cui fu approvata l'offerta del donativo (12 febbraio 1655), e in una seconda parte (cc. 141-381), che raccoglie, nella loro prima redazione (con le correzioni e le integrazioni tipiche della verbalizzazione diretta), sia i processi verbali fino alla seduta del 12 febbraio 1655, sia quelli delle sedute successive, svoltesi prima della sospensione delle assemblee stamentarie, dal 19 febbraio al 22 marzo 1655. Il prezioso *legajo* ci tramanda, dunque, una fonte inconsueta (per la maggior parte dei Parlamenti non abbiamo i processi verbali delle sedute dei singoli Stamenti) e di notevole interesse storiografico, per l'originale punto d'osservazione sui cosiddetti *interna corporis acta* e sul ricco dibattito interno che accompagnò l'attività dello Stamento.

⁹⁷ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 2. Il canonico Corria, convocato al Parlamento Avellano come abate di San Nicola di Oristano, aveva rilasciato la sua procura all'arcivescovo arborense Vico (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 236-237, 299). La disputa sulle *preheminencias* tra i vescovi di Ampurias, Ales e Alghero era emersa anche nel Parlamento Avellano, dove era stata subito ricomposta (*ivi*, pp. 180-181). Sulle contese primaziali e sulle *invenciones* dei «corpi santi» nella Sardegna della prima metà del Seicento cfr. *Papers relating to the Primacy of Sardinia. Raccolta di documenti sulla causa per il Primato ecclesiastico in Sardegna (1272-1679)*, a cura di B. TAVERA e G. PIRAS («Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna», 8), Sassari 2006, pp. 211-416; F. MANCONI, *Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna moderna*, Cagliari 2008, pp. 113-159; A. MATTONE, *Don Juan Vivas* cit., pp. 181-195, a cui si rinvia anche per la ricca bibliografia. Cfr. inoltre le acute considerazioni di R. LACONI, *La Sardegna di ieri e di oggi. Scritti e discorsi sulla Sardegna (1945-1967)*, a cura e con una introduzione di UMBERTO CARDIA, Cagliari 1988, pp. 106-110.

presentante della chiesa ampuriense, «notoriamente mas antiga de la dita iglesia usellense, per raho que á la iglesia ampuriense fonch unida la iglesia civitatense accessorie et supraesive, y axi tots los drets, preheminentias y prerogativas pertenentis y esguardants á la iglesia civitatense tocan y pertenenen á la dita iglesia ampuriense».

Sentite le rivendicazioni dei colleghi di Ales e Ampurias, il reverendo Giovanni Antonio Escarxoni Serra, anch'egli dottore in Teologia e in ambe leggi, procuratore del Capitolo di Iglesias, dopo aver dichiarato «que á ell en dit nom toca lo presehir no sols als dits molt reverents *sindichs* de Ales y Ampurias, pero ancora al del illustre capitol del Alguer», si lanciava in un'ardita disquisizione antiquaria che a suo avviso dimostrava inconfutabilmente «que la cathedral iglesia sulcitanense y ecclesiense es mes antigua de las preditas [...], ates consta ab historias fide dignas [...] que tingué per son primer bisbe á sant Meliton embiat [...] governar aquella iglesia per sant Bonifassi, altre dels discipols de Christo señor nostre y arquibisbe de esta santa iglesia de Caller en lo any del Señor sinquanta per sexanta»⁹⁸. Il rischio che i lavori dello Stamento s'impantanassero ancor prima d'iniziare fu subito palese. Sicché, il presidente e i più autorevoli membri dello Stamento dovettero precipitosamente intervenire per far sospendere la sequela delle rivendicazioni e per cercare di congelare le pretese già avanzate. Dopo una rapida discussione si decise pertanto

⁹⁸ «Essent dita iglesia sulcitan (vuy ecclesiense) no sols sufraganea pero ancora eque principaliter unida á esta santa iglesia de Caller – continuava Escarxoni Serra –, entre las demás sufraganeas iglesias se li deu la precedentia immediatament apres de las iglesias metropolitanas»; di qui la sua petizione allo Stamento perché gli concedesse «lloch per seure, votar y demás actions y functions [...] com a sindich de est illustre capitol sulcitanense y ecclesiense» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 2v). La conferma dell'accorpamento della diocesi ecclesiense all'arcidiocesi cagliaritana, decretata da Innocenzo X nel 1649, era stata tenacemente perseguita da de la Cabra, che era arrivato a sollecitare il pronunciamento del pontefice anche per il tramite di don Juan de Austria, e che aveva consolidato oltre al titolo di vescovo di Iglesias anche la facoltà di designare un vicario generale: cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., p. 131. Sulla lite giudiziaria che dal tempo del Parlamento Avellano aveva opposto il Capitolo di Iglesias e l'arcivescovo de la Cabra, e che pochi mesi prima, con la sentenza pronunciata dalla Rota romana il 7 marzo 1654, aveva definitivamente sancito, dopo altre due sentenze pubblicate nel 1648 e nel 1652, l'unione «perpetua» della diocesi ecclesiense all'arcidiocesi cagliaritana cfr. R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila*, Roma 1999, pp. 334-336. Escarxoni Serra, arcidiacono e vicario generale dell'episcopato ecclesiense e contemporaneamente provvisore generale dell'arcidiocesi cagliaritana e sue Unioni, nominato il 3 agosto 1654 procuratore del Capitolo di Iglesias, si era addottorato il 13 novembre 1629 nell'Università di Pisa in Teologia «more nobilium», cioè con un esame su argomenti scelti dal candidato, senza discussione dei *puncta* e senza contraddittorio (cfr. *Acta Graduum* cit., II, p. 594); aveva inoltre partecipato al Parlamento Avellano come procuratore dell'arcidiacono Francesco Escarxoni, vicario generale *sede vacante* della diocesi di Iglesias (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 293-294).

d'invitare gli ecclesiastici che avevano rivendicato preminenze particolari a prender posto ciascuno nello scanno assegnatogli, conservando in definitiva la stessa posizione ottenuta «en altrás Corts antecedents», senza peraltro rinunciare alle loro «respectives pretencions».

La salomonica decisione del 12 giugno metteva d'accordo, seppure provvisoriamente, tutti gli ecclesiastici presenti alla riunione d'insediamento, e forse accontentava, almeno in parte, anche il dottore Giovanni Antonio Otjano, abate di Salvenero, che partecipava alla seduta in qualità di priore di Bonarcado; ma lasciava completamente irrisolto lo spinoso problema della partecipazione degli abati e finiva quindi per escludere dallo Stamento i due abati di Saccargia e di San Nicola, che non a caso nello stesso giorno tornavano alla carica recandosi al cospetto del viceré per riferirgli che l'Ecclesiastico persisteva a rifiutare i diritti che spettavano loro all'interno del corpo.

Ancora una volta Lemos sembra preoccuparsi soltanto di far valere senz'alcuna mediazione le sue prerogative di viceré e presidente del Parlamento. E anziché sondare preliminarmente gli orientamenti dello Stamento sceglie di rivolgersi direttamente a de la Cabra inviandogli il segretario Diana per informarlo delle proteste ricevute, invitarlo a incontrare i ricorrenti e soprattutto comunicargli che in qualità di rappresentante del sovrano intendeva avocare a sé il caso, avviandone subito l'istruttoria e convocando al proprio cospetto gli ecclesiastici interessati.

La reazione dello Stamento non si fece attendere: rispondendo con un'ambasciata formale affidata non a caso a due procuratori, i dottori Valentino ed Escarxoni Serra, rappresentanti, rispettivamente, del Capitolo di Ampurias e di quello di Iglesias, l'Ecclesiastico chiedeva a Lemos di astenersi dall'intervenire nella contesa fino a che non avesse provveduto ad abilitare la Curia e a completare le procedure del suo insediamento con l'esibizione del mandato regio e la verifica dei poteri per la celebrazione delle Corti. Lo Stamento si riservava, però, di far valere le proprie ragioni a tempo debito. Contemporaneamente, sia il Militare sia il Reale si schieravano al fianco del Primo ordine e con proprie ambasciate invitavano il viceré a sospendere l'esame della controversia fino all'abilitazione della Curia. L'"affare degli abati" si era ormai trasformato in un nuovo *casus belli* e a poco valsero i maldestri tentativi di Lemos da un lato di stemperare il contrasto, sostenendo ambigualmente, come si apprende dal verbale dell'Ecclesiastico, di essere stato frainteso, e dall'altro di passare al contrattacco, inviando agli ecclesiastici una perentoria ambasciata sia per avvertirli che la mancata soluzione della disputa avrebbe continuato a impedire l'effettiva costituzione del Braccio, sia soprattutto per far loro intendere che poiché la controversia era insorta ancor prima che il corpo stamentario fosse costituito era evidente che «havía de conocer su excelencia de dica

causa y no era necesario para ello habilitar la Curia, ni presentar los poderes de su magestad»⁹⁹.

Ma in occasione della stessa ambasciata gli ecclesiastici alzavano il tiro e contestavano al viceré l'irritualità del comportamento dei suoi inviati Carcassona e de Aquena, che in violazione delle disposizioni date nel Parlamento del 1641-43 avevano preteso il riconoscimento di un grado di preminenza che a loro dire non spettava ai ministri regi che si recavano come ambasciatori presso lo Stamento¹⁰⁰. Pertanto l'ambasciata era stata giocoforza sospesa, e i due magistrati, come il segretario di de la Cabra riferiva prontamente a Lemos, «se estavan todos en pie sin darla, por la diferencia que se havia movido sobre el lugar y assiento que havían de tener los dichos embajadores». Contemporaneamente l'Ecclesiastico si permetteva di esibire al viceré, tramite lo stesso segretario Terron, la copia del processo verbale delle sedute dello Stamento nel Parlamento Avellano da cui risultavano le regole che erano state concordemente adottate in quella occasione e che si chiedeva fossero recepite e fatte osservare.

Al viceré non restava che prendere atto, suo malgrado, della fondatezza delle pretese dello Stamento¹⁰¹ e ordinare ai propri inviati di riprendere l'am-

⁹⁹ *Atti del Parlamento*, doc. 73, A1 c. 56v. Dai verbali dell'Ecclesiastico si apprende inoltre che Lemos aveva fatto convocare il *licenciado* Sebastiano Terrón, segretario personale di de la Cabra, perché gli riferisse riservatamente che era stato equivocato il senso dell'ambasciata svolta dal segretario del Parlamento «perqué solamente se li havia dat orde de que privada y auricularment hagues dit al señor arquibisbe [...] la pretesa de dits abbats, pera que vessen si se podría ajustar en dit Estament ecclesiastich», o perché gli inviasse qualche ecclesiastico che rappresentasse i procuratori dei Capitoli nel procedimento che intendeva aprire. Aveva però buon gioco de la Cabra a rispondere a Lemos, per il tramite dello stesso Terrón, che il segretario Diana aveva dato pubblicamente la comunicazione nell'assemblea dello Stamento «y que de alli havia pres motivo lo dit Estament per fer la dita embaxada». Sicché al viceré non restava che dichiarare «que lo dit secretario Diana havia errat», e riconoscere che «las materias estavan ja tan adelantadas» da richiedere una risposta formale (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 3). Oltre dieci anni prima, nel 1643, il ruolo di Terrón e la sua nomina come «provisor del arzobispado» erano stati al centro di un'infuocata disputa perché la città e lo Stamento militare, facendosi interpreti del malumore dei canonici capitolari, avevano presentato un esposto al viceré e alla Reale Udienza in cui rimproveravano de la Cabra «por aver traído provisor forastero» e sostenevano «que havia de ser natural del Reyno». Ma il prelado non si era lasciato intimidire, e ricorrendo al sovrano aveva ottenuto un pronunciamento favorevole del Consiglio d'Aragona e il pieno riconoscimento delle sue prerogative: cfr. ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CAGLIARI (d'ora in poi ASDC), *Capitolo della cattedrale*, vol. 176, cc. 477-499.

¹⁰⁰ Sul formalismo delle ambasciate tra il viceré e gli Stamenti cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi* cit., pp. 129-130.

¹⁰¹ Emergeva con evidenza il disorientamento del reggente la Reale Cancelleria e dei consiglieri viceregi che, chiamati ad accertare negli atti del 1641-43 l'attendibilità delle tesi dell'Ecclesiastico, ammettevano candidamente «que era verdad [y] que havian hallado en dicho proceso que estava ya ajustado y resuelto el assiento que se havia de dar a los embajadores de su excelencia en la forma que decia el Estamento ecclesiastico» (*Atti del Parlamento*, doc. 73, A1 c. 57).

basciata attenendosi alle disposizioni approvate nell'ultimo Parlamento. Ma il problema non era ancora risolto: quando i ministri regi si ripresentarono allo Stamento l'arcivescovo Vico e il vescovo Manunta manifestarono il loro dissenso abbandonando ostentatamente l'assemblea e ritirandosi nella cappella della sacristia.

L'ambasciata veniva dunque sospesa per la seconda volta, e il rischio che il Parlamento finisse incagliato nelle secche dei conflitti procedurali si faceva sempre più concreto. Ancora una volta al viceré non restava che rassegnarsi a richiedere direttamente all'arcivescovo di Oristano, vera eminenza grigia dell'Ecclesiastico, di non far mancare il suo contributo alla soluzione dei problemi che non si era riusciti a risolvere «strajudisialmente» con l'arcivescovo de la Cabra. L'incarico di svolgere la delicata missione fu affidato a Domenico Brunnengo, un giudice di grande esperienza, che aveva già partecipato al Parlamento Avellano e che ben conosceva le prassi parlamentari. A Vico si chiedeva, infatti, non solo di adoperarsi per alleggerire le pretese dell'Ecclesiastico ma soprattutto di recedere dall'azione contestativa che aveva avviato insieme con il vescovo di Ales sulle preminenze dei ministri regi. Lo si invitava, inoltre, a considerare che le *pretenciones* relative alle precedenze rischiavano di contagiare gli altri Stamenti, dilatando a dismisura i tempi delle Corti «en gran deservicio de su magestad».

Così Vico, dopo aver ottenuto un indubbio riconoscimento del ruolo che cercava di ritagliarsi d'interlocutore distinto e privilegiato dell'autorità vice-regia (e forse anche lusingato dall'ambasciata notturna recatagli dal segretario di Lemos), non esitava a dichiararsi disposto, nel supremo interesse del servizio per il sovrano, a cedere il suo diritto e a rassegnarsi, se necessario, a ricoprire «el inferior lugar», ma proclamando, in ogni caso, la sua volontà di rimettersi alle decisioni del viceré¹⁰². Sicché la pronta collaborazione offerta dal presule

¹⁰² Cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 75 e 76, A1 cc. 59v-60v. Il testo della lettera di Vico (16 giugno) e quello della risposta del viceré (17 giugno) sono anche nel plico delle carte relative all'apertura del Parlamento in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, insieme con gli estratti delle delibere adottate in casi analoghi nei Parlamenti precedenti. Peraltro il viceré, nell'invitare il prelado a sospendere la sua rivendicazione e a riprendere a partecipare alle riunioni del Braccio «aun en el tiempo en que se hagan las ambaxadas», lo rassicurava che non avrebbe mancato di rappresentare al sovrano il suo zelo e sacrificio per il «real servicio». E del resto quando Vico, nell'autunno dell'anno precedente, aveva chiesto di potersi recare a Madrid per trattare alcune questioni riguardanti la sua arcidiocesi, il sovrano non aveva esitato a collegare il diniego all'approssimarsi delle Corti e al «mayor servicio» che sarebbe stato assicurato la sua «assistencia en ellas». Vico, a quell'epoca all'incirca cinquantacinquenne (era nato a Sassari negli ultimi anni del XVI secolo), si era addottorato *in utroque* l'11 aprile del 1623 nell'Università di Pisa (cfr. *Acta Graduum* cit., II, p. 138), ed era già decano del capitolo della Metropolitana di Cagliari quando, nel 1635, era stato insignito del titolo di vescovo della chiesa di Amycla o Taigeta, suf

arborense permetteva di superare la *querelle* e rimetteva in moto le procedure per il riconoscimento dei poteri viceregi e per la costituzione della commissione degli abilitatori.

In realtà, le controversie sulle precedenze erano solo temporaneamente accantonate. D'altra parte, le contese giurisdizionali tra l'autorità ecclesiastica e quella regia continuarono ad accompagnare diversi momenti del Parlamento Lemos, anche perché alla guida dello Stamento ecclesiastico vi fu in qualità di arcivescovo di Cagliari, fino al 1655, anno della sua morte, l'aragonese de la Cabra, tenace campione delle battaglie antiregalistiche e strenuo difensore delle prerogative ecclesiastiche, che non aveva esitato a rivolgersi alla Congregazione dell'Indice per richiedere la censura e l'inserimento nell'*Index librorum prohibitorum* per le *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardeña*, la grande raccolta normativa del diritto regio predisposta da Francesco Vico, primo reggente sardo del Supremo d'Aragona, scomparso a Madrid nel 1648, padre di Pietro arcivescovo di Oristano¹⁰³.

fraganea della sede metropolitana di Lacedemone nel Peloponneso, e nominato coadiutore con diritto alla successione dell'arcivescovo di Arborea Gavino Mallano, a cui era subentrato nel 1641 (cfr. K. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, pp. XIII, 81, 91); aveva inoltre partecipato al Parlamento Avellano, nel quale fino all'effettivo ingresso di de la Cabra nell'arcidiocesi cagliaritano aveva svolto il ruolo di "prima voce" dell'Ecclesiastico, consolidando quell'immagine di personalità emergente del clero isolano che si era conquistato all'inizio del decennio quando il suo nominativo era improvvisamente rimbalzato ai primi posti delle terne formulate nell'isola per i candidati alla successione dell'arcivescovo di Cagliari Ambrogio Machín: non a caso nello stesso Parlamento, in occasione dell'offerta del donativo, i tre Stamenti avevano richiesto al sovrano che a compensazione della nomina di qualche forestiero alle prelature sarde concedesse la grazia di «alguna de las prelassias de España» per l'arcivescovo Vico, «segun sus partes y servicios suos y de su padre» (*Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 786-793). Per un inquadramento biografico cfr. P. TOLA, *Dizionario* cit., III, pp. 301-302; F. VIRDIS, *Gli arcivescovi di Cagliari dal Concilio di Trento alla fine del dominio spagnolo*, Ortacesus (Ca) 2008, pp. 141-152; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 526-528, 530-531.

¹⁰³ Cfr. *Index librorum prohibitorum Alexandri VII Pontifici Maximi iussu editus*, Romae 1665, pp. 177 e 308. Il provvedimento di censura, decretato dalla Congregazione romana nel 1650, costituiva un atto di grave ostilità nei confronti della Corte madrilena anche perché in Sardegna, come negli altri regni della Monarchia, la sorveglianza sui libri competeva alla Suprema Inquisizione spagnola. Nel 1651 il *Consejo* aveva messo in guardia il viceré: «Haviéndose entendido que [de Roma] ha venido nueva prohibición de algunos libros, y entre ellos de los dos tomos de las Leyes y Pragmáticas de Cerdeña [...], acordó el Consejo que se esté con atención de que no se publique esta prohibición y se impida por los caminos y remedios ordinarios de que se usa en la defensa de las regalías de esta calidad» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Madrid 22 settembre 1651). Sulla vicenda, e in particolare sulla figura del presule cagliaritano, formatosi negli ambienti dell'Inquisizione aragonese, già arcidiacono della Metropolitana taragonese, vescovo della diocesi di Barbastro, suffraganea di Saragozza (1639-1642), giunto a Cagliari il 18 ottobre 1642, promotore dell'«ampio e pregevole» Sinodo celebrato nel 1651, cfr. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, pp. 109, 129; D. FILIA, *La Sardegna cristiana*, II. Dal pe-

È ancora l'anziano arcivescovo de la Cabra (nel 1654 aveva settantaquattro anni) il protagonista di una formale protesta che, presentata a nome dello Stamento, chiedeva fosse inserita a verbale, contro la precedenza riconosciuta al reggente la Reale Cancelleria nell'atto di giuramento dei componenti della commissione degli abilitatori. In questo caso la *pretención* dell'arcivescovo aveva un carattere più rituale che sostanziale, e non fu difficile per il reggente confutarne il merito e i presupposti sulla scorta del Dexart e degli ultimi Parlamenti presieduti dal marchese di Bayona e dal duca di Avellano¹⁰⁴.

riodo giudicale al 1720, Sassari 1913, rist. 1995, pp. 297-301; F. LODDO CANEPA, *Le pubblicazioni ufficiali del Regno di Sardegna*, «Mediterranea», V (1931), 8-10, pp. 4-5; A. RUNDINE, *Inquisizione spagnola, censura e libri proibiti in Sardegna nel '500 e '600*, Sassari 1996, pp. 119-124; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., pp. 347-348, 389, 823; R. SAVELLI, *Censori e giuristi. Storia di libri, di idee e di costumi (secc. XVI-XVII)*, Milano 2011, pp. 232-233; A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario* cit., pp. 403-404; F. VIRDIS, *Gli arcivescovi di Cagliari* cit., pp. 121-140, che pubblica, inoltre, le tre *relationes ad limina* (1645, 1648 e 1654) predisposte dal prelado durante il suo episcopato, incluso l'interessante «rapporto», allegato alla relazione per la visita del 1648, sui principali problemi affrontati nei primi sei anni di governo (pp. 244-290), in cui l'eminente ecclesiastico rivendicava con orgoglio di aver sempre perseguito, nonostante le tenaci resistenze incontrate, i doveri del suo ufficio pastorale, «sin respectos humanos, zeloso siempre del aumento del culto divino [...], llevando solo el cuidado en lo que es de su obligación, y defender la inmunidad ecclesiastica y el crédito del estado sacerdotal» (p. 280). Una puntuale e dettagliata illustrazione delle numerose battaglie condotte dal presule riguardo alle pratiche religiose e all'amministrazione dei sacramenti, ai diritti di precedenza nelle cerimonie laiche e religiose e alle controversie giurisdizionali con i consiglieri civici di Cagliari, con il viceré, con i magistrati della Reale Udienza e perfino con il Tribunale dell'Inquisizione del Regno, è nei due tomi manoscritti – «Relazione dell'arcivescovo di Cagliari don Bernardo de la Cabra sullo stato della sua diocesi» (s.d.) – conservati in ASDC, *Capitolo della cattedrale*, voll. 176 e 177, che compendiano le situazioni più spinose, e i provvedimenti adottati, in novantotto capitoli, a cui corrispondono «los números donde quedan ajustados los papeles tocantes a cada caso». Per gli atti del Sinodo, indetto da de la Cabra il 1° dicembre 1650 e inaugurato «en su santa Iglesia metropolitana y primacial» il 18 gennaio 1651, cfr. *Constituciones synodales del Arzobispado de Caller, hechas y ordenadas por el illustrissimo y reverendissimo señor don Bernardo de la Cabra*, Caller 1652; e inoltre A. VIRDIS, *Per una introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico sardo*, in *Dottrina sacra. Problemi di Teologia e di Storia*, Cagliari 1977, pp. 81-82 e 111.

¹⁰⁴ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 81, A1 c. 70-70v. Ma su questo punto la procedura parlamentare, come testimoniava Dexart, si era ormai assestata: il primo posto nel giuramento degli abilitatori spettava al reggente, anche se nel Parlamento del 1614 l'arcivescovo di Cagliari «qui post regentem iuravit, protestatus fuerit de iuribus sui Stamenti, quibus nolui praeiudicare». Nei Parlamenti successivi, puntualizzava però il giureconsulto cagliaritano, «neglecta etiam fuit haec protestatio» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. IV, § 10). E tuttavia molti anni dopo, nel Parlamento 1698-99, la pretesa di giurare prima del reggente e degli altri *habilitatores* fu avanzata ancora una volta a nome dello Stamento ecclesiastico dall'arcivescovo di Arborea: cfr. C. FERRANTE, G. CATANI, *L'autunno degli Stamenti. Costituzionalismo, lotta politica, ricompilazione delle leggi nell'ultima riunione del Parlamento sardo (1698-1699)*, in *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano*, I, Atti del Parlamento (1698-1699), a cura di G. CATANI, C. FERRANTE, («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 23), Cagliari 2004, p. 38.

Ma i rapporti tra il viceré e le rappresentanze stamentarie restavano tesi e l'insofferenza di Lemos per le complesse procedure delle consultazioni parlamentari finiva per alimentare un clima di sospetto e di esplicita diffidenza che traspare dai numerosi contrasti di "retroscena" che non trovano spazio nel processo verbale del Parlamento, ma che assumono invece una rilevanza tutta particolare nelle attività dei corpi stamentari. Così, dai processi verbali del *Consell de Trezena* – l'organo d'indirizzo della delegazione municipale di Cagliari nello Stamento reale, che aveva iniziato a riunirsi a metà giugno nella saletta antica («lo retret vell») del Palazzo di città – si apprende che Lemos aveva fatto convocare Francesco Ravaneda, il procuratore di Cagliari nel Parlamento, e aveva intimidatoriamente accusato sia lui che Carnicer, consigliere in capo della città e *cabeza* del Reale, di essere gli istigatori dello Stamento: «Los que fomentan las pretencions [...], esent que qualsevol cosa que se pretenga sempre se consulta a dito Estament ab tots los demes sindichs de les demes ciutats del present Renie com y tambe a tots los prohomens de Trezena». E poiché i rappresentanti della città avevano dichiarato di voler continuare a rispettare le procedure concordate, sia i consiglieri sia i probiuomini della *Trezena* si erano sentiti in dovere di far subito presente al viceré «que lo que se a tractat y pretes es estat ab vut y parer de tots, y que quant sia mester lo fermaran de sus mans»¹⁰⁵.

¹⁰⁵ ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CAGLIARI (d'ora in poi ASCC), *Sezione antica*, vol. 30, fasc. II, «Stamento reale, Processo verbale - Parlamento conte di Lemos, 1654-55», *recte* Atti della *Trezena de Cort*, 1654-55, c. 2v. Il volume, composto da 76 carte (*recto* e *verso*) più bianche, con numerazione originale, contiene gli atti e i processi verbali non dello Stamento reale, come è indicato nella sovraccoperta, ma del Consiglio della *Trezena de Cort* della città di Cagliari relativi alla prima sessione del Parlamento Lemos, a partire dal verbale della riunione d'insediamento, tenutasi probabilmente il 15 giugno 1654 (la c. 1 è parzialmente strappata, ma dalla c. 1v si evince che la seconda riunione si svolse il 16 giugno), fino alla riunione del 21 marzo 1655. Si tratta di un tipo di fonte non comune perché la *Trezena de Cort* non ha operato con la stessa incisività in tutti i Parlamenti, e quando la sua presenza è attestata raramente ci è pervenuta la documentazione della sua attività. Nel nostro caso il documento costituisce inoltre una testimonianza particolarmente interessante soprattutto perché attraverso i resoconti e le proposte di delibera che i due rappresentanti della città presentano al *Consell de Trezena* è possibile ricostruire, seppure per via indiretta, le attività interne dello Stamento reale e le sue relazioni con le altre componenti del Parlamento. Sulla *Trezena* cagliaritana, composta da tredici probiuomini eletti annualmente dal Consiglio maggiore, e sulle caratteristiche della *Trezena de Cort*, istituita sul modello della *Vintiquatrena de Cort* della municipalità di Barcellona (cfr. J. COROLEU É IUGLADA, J. PELLA Y FORGAS, *Las Córtes catalanas. Estudio iuridico y comparativo de su organización*, Barcelona 1876, pp. 78-79, 84, 89), cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi cit.*, pp. 61-62, 117, 122, che segnala una sottovalutazione del ruolo politico di questa magistratura nella storiografia sui Parlamenti sardi. Nel Parlamento del 1481-85 operò una *Quinzena de Cort*, «representant tot lo Consell de la dita universitat», composta di quindici *consellers*, convocati dal consigliere capo e presidente del Consiglio maggiore, il quale in veste di *sindich*

Lemos non aveva però tutti i torti a cogliere, fin dalle prime battute del Parlamento, l'inusitata invadenza del *Consell de Trezena* che, sebbene non avesse analogo riscontro nei Parlamenti precedenti, affondava le sue radici nella tendenza, affermatasi già da alcuni decenni, al potenziamento degli strumenti del pattismo cetuale, e soprattutto nelle nuove *Capitulacions y ordenacions* di Cagliari, che nel 1647 avevano rafforzato il ruolo rappresentativo della *Trezena*, imponendo contemporaneamente una rigorosa selezione e una maggiore qualificazione dei suoi componenti¹⁰⁶.

della città «narra a aquells publicament totes les negociacions del Parlament» (A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955, pp. LIV, 71, 83). La presenza di una *Trezena de Cort* che segue attivamente i lavori del Parlamento è segnalata da Gian Giacomo Ortu per le Corti del 1614 (cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandia* cit., p. 32), da Leopoldo Ortu per quelle del 1573-74 (cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma* cit., pp. 24, 48) e da Antonello Mattone per quelle del 1624: cfr. A. MATTONE, *Don Juan Vivas* cit. pp. 291-292, 299, e *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas (1624)*, a cura di A. ARGIOLAS e A. MATTONE («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 15), Sassari 2020, pp. 88-89 e 643-644. Riferimenti ai «ciudadans de la Trezena especialment nomenats per a les coses del dit Parlament» compaiono anche negli atti delle Corti del 1602-03: cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma, conte di Elda (1602-1603)*, a cura di G. DONEDDU («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 13), Cagliari 2015, pp. 698, 835, 945. Non c'è traccia dell'attività della *Trezena de Cort* negli atti dei Parlamenti del 1592-94, del 1626, del 1631, e neanche in quelli del Parlamento del 1641-43, nel quale però alcuni rappresentanti della *Trezena* furono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano, insieme con i consiglieri civici, nella stipula dei gravosi patti finanziari che la città s'impegnava a rispettare per dieci anni con il pagamento del donativo e con il quinto *asiento* delle tratte del grano (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 1106-09, 1142-43, 1456-59). A una «partecipazione ufficiosa» della *Trezena* cagliaritana («consigliera obbligata dei rappresentanti della città capoluogo») ai lavori del Parlamento Avellano accenna anche A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962, p. 454.

¹⁰⁶ Per il testo delle *Capitulacions y ordenacions* di Cagliari approvate il 28 novembre 1647 e pubblicate l'anno successivo (Cagliari 1648) cfr. M. PINNA, *Il magistrato civico di Cagliari, Parte III e Appendice*, «Archivio storico sardo», X (1915), doc. VIII, pp. 110-118. In particolare, il capitolo XXII stabiliva «que no se puga nomenar per prohomens de quinzena, tretzena, ni elets, ciudadans que no hajan tengut officis de la Ciutat o portat insigna de consellers y asibe que en Consells generals que sien de las matexas condicions o fills de aquelles, que sien capaces y de edad de 20 anyis ...». Ma nel corso dei secoli, secondo Pinna, la *Junta de quinzena* «funzionò a intervalli» e anche «le attribuzioni di questa Commissione [...] non furono mai ben definite» (*ivi*, *Parte II*, pp. 247 e 262). Appare dunque particolarmente significativo l'incisivo ruolo d'indirizzo politico e di controllo della rappresentanza che il *Consell de Trezena* assunse nel Parlamento Lemos con la sua incombente e permanente attività assembleare puntualmente cadenzata sulle sedute del Reale. Vi è infine da tener presente che per la minaccia della peste sia nel 1654 che nel 1655 non si fece la consueta estrazione annuale dei nuovi consiglieri, sicché i cinque componenti eletti per il 1653-54 (oltre al Carnicer, Giovanni Battista Dessì, Gerolamo Brondo, Antioco Meli Morteo e Giovanni Boy) rimasero in carica per oltre due anni, e solo per il 1656 si procedette alla sostituzione dei consiglieri deceduti (cfr. *ivi*, *Parte III*, pp. 213-214). Alle riunioni del *Consell de Trezena* partecipavano, oltre al Carnicer e al procuratore Ravaneda, i con

Tuttavia, rimosso l'ostacolo che bloccava i rapporti con l'Ecclesiastico, il 17 giugno il viceré e la Regia Corte potevano riprendere su larga scala l'iniziativa che si era arenata all'indomani stesso dell'apertura del Parlamento. Un'ambasciata formata dai giudici Brunengo e Gomez e dal segretario Diana ebbe il compito di recarsi presso lo Stamento ecclesiastico, e poi presso il Militare e il Reale, per procedere all'esibizione dei poteri regi (e abilitare la Curia), presentare la *proposición* del viceré con i nominativi di parte regia e sollecitare la designazione dei componenti di parte stamentaria per la costituzione delle commissioni e degli uffici parlamentari.

Nel caso dell'Ecclesiastico, dopo le contese procedurali dei giorni precedenti, il compito degli ambasciatori era, come si può intuire, particolarmente delicato: i giudici Brunengo e Gomez, come la Regia Corte aveva preventivamente stabilito, si presentarono allo Stamento lasciando fuori della porta il segretario Diana e annunciando l'ambasciata con la quale il viceré, accogliendo le sollecitazioni di de la Cabra, intendeva dare corso all'abilitazione della curia e procedere nei lavori parlamentari. Il giudice Brunengo riferiva agli ecclesiastici che tanto le incursioni delle galere di Algeri e di Biserta nel settentrione dell'isola quanto le notizie provenienti da Tolone, che confermavano il pericolo di un imminente attacco francese, avevano convinto il viceré a convocare con urgenza la *Junta general de guerra*: occorre pertanto procedere alla designazione dei componenti delle commissioni parlamentari per mettere le Corti nelle condizioni di affrontare i problemi della difesa del Regno. Infine Brunengo, dopo aver invitato il segretario Diana a entrare nella sala dello Stamento, consegnava all'arcivescovo il mandato del sovrano per la celebrazione del Parlamento insieme con le proposte del viceré per la nomina dei commissari di parte regia. Insomma i rapporti tra il Primo ordine e la curia viceregia si erano finalmente normalizzati¹⁰⁷.

siglieri terzo, quarto e quinto, Brondo, Meli Morteo e Boy, e un nutrito numero di *probomens* tra i quali risultano i più assidui il capitano Pietro Fortesa, l'eroe della resistenza delle milizie sarde contro i francesi nel 1637 a Oristano (cfr. P. TOLA, *Dizionario* cit., II, p. 104), che subentrò al *sindich* Ravaneda dopo la sua scomparsa, Giovanni Battista Otger, il dottore Antioco Masons (aveva preso i gradi *in utroque* nel 1637 a Pisa: cfr. *Acta Graduum* cit., II, p. 208), Gerolamo Cabizudo, Antioco Tamant, Antonio Fortesa, Antioco Pii e Giovanni Matteo Meloni (cfr. ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, cc. 2v-4v).

¹⁰⁷ Non a caso dalla seduta del 18 giugno il prospetto dei «convocats y congregats», con cui si apriva il processo verbale di ogni sessione dell'Ecclesiastico, registra accanto al nome del presidente anche i due nuovi posti riservati agli «embaxadors que venen ab embaxadas de sa excelencia y dels illustrissims estaments Militar y Real» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 8v). D'altra parte già nella seduta del 16 giugno l'arcivescovo Vico aveva informato lo Stamento dell'invito, rivoltagli «mediant embaxada privadamente feta per part de sa excelencia», e della risposta con cui si dichiarava disposto a cedere il suo posto, «la primera ca-

L'isolata e velleitaria iniziativa del Militare, che con una sua ambasciata del 20 giugno riprendeva la contestazione stamentaria sulla «nomina de los officios» («por ser hecha contra capitulos de Corte») e chiedeva al viceré di riformulare la proposta «segun estillo» («con que no sea contraveniendo a dichos capítulos de Corte», che non permettevano, secondo lo Stamento, l'assegnazione degli uffici parlamentari a forestieri), era destinata ad esaurirsi sul nascere di fronte alla ferma risposta di Lemos, che dopo aver saggiato la parziale acquiescenza degli altri due Stamenti respingeva seccamente la richiesta e intimava al Militare di procedere senza tergiversare alle nomine di sua pertinenza.

Ma il processo verbale del Parlamento non contiene alcun riferimento al lacerante dibattito che impegnò trasversalmente i corpi stamentari intorno al problema dell'ammissibilità dei *foresteros* negli uffici parlamentari. In realtà, già il giorno prima Carnicer, proveniente, come al solito, dalla seduta del Reale, aveva riferito al *Consell de Trezena* che si era appena conclusa un'ambasciata dell'Ecclesiastico con cui lo Stamento aveva annunciato di aver approvato le nomine «que sa excelencia havia fet dels tractadors, abilitadors y juges de greuges»¹⁰⁸. L'iniziativa del Militare, già spiazzata dalla decisione dell'Ecclesiastico, cui per primo spettava di pronunciarsi sulle nomine e sui poteri viceregi, si era dunque ridotta a un'accorata ma sterile perorazione, ormai priva di peso contrattuale.

L'aspetto più interessante è dato però dal serrato confronto che precedette la decisione adottata il 19 giugno dall'Ecclesiastico, da cui si ricava un rapido spaccato delle discussioni che agitarono il fronte stamentario sull'inclusione di Martínez Rubio e del conte de Andrade nella rosa dei quattro *tractatores* di parte regia. Nell'assemblea dello Stamento la delicata questione era stata posta con chiarezza da de la Cabra che prendendo il toro per le corna aveva fatto

dira del cor de la ma esquerra», e a passare «a la altra part al costat del dit illustrissim reverendissim senor arquibisbe de Caller» (*ivi*, c. 6).

¹⁰⁸ ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 4v. In realtà, la fortunata massima con cui la consolidazione di Dexart sintetizzava il dettato del capitolo di Corte del Parlamento Bayona-Prieto (1631-1632) sull'inammissibilità dei forestieri ai lavori dei Parlamenti sardi («Ninguns forasters se admetan en Corts») favoriva una vulgata unilaterale e fuorviante delle disposizioni che complessivamente regolavano la materia e che prevedevano invece molteplici eccezioni come quelle che equiparavano ai *naturals* i forestieri chiamati a ricoprire cariche giudiziarie e amministrative nel Regno o come quelle sancite dal Capitolo approvato nel 1614 dal Parlamento Gandía («Quins farasters se deven admetre en Cortes»), la cui decretazione imponeva l'ammissione dei *naturals* degli altri regni della Corona d'Aragona e dei procuratori dei nobili titolati e dei baroni assenti: cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, capp. XII e XIII). Cfr., inoltre, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía* cit., pp. 419-421 e *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., p. 796.

presente che secondo alcuni rappresentanti stamentari due dei *tractatores* proposti dal viceré – il conte de Andrade, «fill primogenit de dit sa excelencia y hereu de sos estats», e il nobile Martínez Rubio, «governador y reformador dels Caps de Caller y Gallura, visitador general del Real Patrimoni [...], y electo auditor de la Sacra Curia romana [così]» –, essendo «personas forasteras y no naturals del dit presente Regne», non erano in realtà neppure proponibili perché in base ai capitoli di Corte gli uffici parlamentari erano riservati esclusivamente ai regnicoli.

Ma de la Cabra, nell'anticipare la sua piena approvazione per entrambe le nomine, distingueva da un lato il caso del canonico aragonese, per il quale «no hi pot haver dificultat alguna per trobarse com se troba exercint lo dit officio de Governador» e per il quale doveva valere quindi la regola dell'equiparazione ai regnicoli automaticamente riconosciuta a tutti i forestieri che venivano chiamati a ricoprire cariche di governo nel Regno, come nei casi del reggente la Reale Cancelleria o dei giudici della Reale Udiencia; dall'altro quello del conte de Andrade, per il quale non vedeva in realtà particolari impedimenti sia perché non aveva trovato alcun capitolo di Corte che vietasse espressamente la nomina di un forestiero a un ufficio parlamentare, sia perché nella tradizione parlamentare sarda non gli risultava che si avessero dei precedenti effettivi, salvo il caso riscontrabile nel Parlamento Avellano nella nomina all'ufficio di giudice dei *greuges* del dottore Francesco Sigala «no obstant que era foraster y de Genova hont no son vassals del Rey nuestro señor»¹⁰⁹.

Accanto alle tesi di de la Cabra il dibattito evidenziò subito la presenza di almeno altre due posizioni, una cautamente favorevole e l'altra nettamente contraria alle nomine viceregie, che rispecchiavano i punti di vista dei due principali schieramenti intorno ai quali si stava polarizzando il confronto all'interno dell'Ecclesiastico. Spiccava, da una parte, la posizione dell'arcivescovo Vico, il quale, dopo aver proclamato il suo impegno per la piena osservanza dei capitoli di Corte, compresi quelli che eventualmente prevedessero l'esclusione dei forestieri dagli uffici parlamentari, auspicava tuttavia

¹⁰⁹ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 10. Certo, de la Cabra non diceva che il dottor Sigala era un giudice della Reale Udiencia e che pertanto era equiparato ai *naturals* del Regno, mentre non mancava di rilevare il particolare apporto che avrebbe assicurato il figlio del viceré, «concurrint, com concorren, en la persona de dit excellentissim señor conde de Andrade las parts y calitats que al mon son notorias». Stupisce, peraltro, che tra le obiezioni mosse dal fronte stamentario alla nomina del ventunenne conte di Andrade non figurasse, invece, l'assenza del requisito dell'età – i ventiquattro anni compiuti – richiesti dai capitoli di Corte per poter esercitare gli uffici parlamentari. «Que [...] havent complits vint y quatre anys – stabiliva un capitolo di Corte decretato nel Parlamento Gandía – pujan esser admissos en officis en dits Parlaments» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. XI). Cfr., inoltre, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía* cit., pp. 370-371.

un'interpretazione benevola della normativa, e prendendo in considerazione «las prendas relevants que concorren en la persona del señor conde de Andrade» poneva l'accento sui vantaggi di quella nomina, osservando che «la autoritat de tan gran personatge podria conferir molt al servey de sa magestad y benefissi y utilitat publica de aquest Regne», mentre, in linea con le argomentazioni di de la Cabra, liquidava come infondate le opposizioni alla nomina di Martínez Rubio, che «tenint la calitat de ministro» era equiparato ai regnicoli.

Di diverso parere era invece l'anziano e battagliero vescovo Manunta, che, dopo aver dichiarato «que los capitols de Cort, que excluexen [...] foresters en Parlaments, son clars y no admeten interpretatió alguna», invitava lo Stamento a non permettere che agli uffici di *tractadors* fossero nominati «foresters no tenint calitat de offissi o domicili que los habilite». Sicché, mentre la nomina del *visitador* poteva ottenere il nulla osta dello Stamento, la candidatura del conte de Andrade non poteva neppure essere ammessa¹¹⁰. All'opposto, nel solco dell'intervento di Vico anche l'arciprete Serra, vicario *sede vacante* della diocesi di Sassari, pur riconoscendo che i capitoli di Corte prescrivevano «que ningun foraster puga ser admes en Parlament», preferiva approvare le nomine sottolineando «las calitats relevants dels dits forasters».

Si dichiarava invece fermamente contrario a entrambe le nomine il canonico cagliaritano Serafino Esquirro, procuratore di Gaspare Litago, vescovo di Ampurias, e di lì a poco arcivescovo di Sassari, che, fondando la sua argomentazione sull'indiscussa uniformità della prassi parlamentare del Regno («Siempre se ha estillat y observat en tots los Parlaments que la nominatió dels offisis [...] se fa de personas naturals o ministres regios per lo domicili que contrahecen»), sottolineava che i capitoli di Corte, oltre ad escludere l'ammissione di forestieri ai Parlamenti, prescrivevano un rigoroso rispetto della tradizione parlamentare del Regno, stabilendo «que en materia de Corts se observe lo estil». In con-

¹¹⁰ Il sessantasettenne Manunta, sassarese, governava la diocesi di Ales da oltre dieci anni: alla mitra usellense era stato designato il 6 settembre 1643 (cfr. K. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, p. 355), e l'avrebbe ricoperta fino alla sua morte, avvenuta a Cagliari il 6 novembre 1662. Si era già distinto sia per l'impegno profuso per trasformare in vicari perpetui i cappellani delle prebende canonicali e i vicari delle parrocchiali revocabili *ad nutum* per iniziativa degli stessi canonici («Quod sane mea solitudine peractum est», ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, *Relationes ad limina*, Diocesi di Ales, 27 maggio 1656), sia per l'energica petizione, indirizzata nel 1651 a Innocenzo X, con la quale aveva chiesto che per favorire l'effettiva residenza dei canonici nella sede capitolare (e per sgomberare il campo dall'obiezione dell'insalubrità del clima) ai canonicati usellensi non fossero più ammessi i forestieri e le persone incapaci di sopportare per tutto l'anno le particolarità climatiche della diocesi: cfr. G. SORGIA, *I vescovi della Diocesi di Ales (1503-1866)*, in *Diocesi di Ales-Usellus-Terralba. Aspetti e valori*, Cagliari 1975, p. 278; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., pp. 411-414; P.M. COSSU, *Fasti e fasi della Diocesi di Usellus. Note storico-critiche*, Oristano 1945, p. 79.

formità con queste premesse non si limitava ad accomunare nella bocciatura tanto il conte de Andrade quanto Martínez Rubio («per no constarli ser ministres de sa magestad y esser notori no ser naturals del present Regne»), ma estendeva la sua contestazione a tutte le nomine che il viceré aveva comunicato irrualmente nella cerimonia di apertura del Parlamento, e che invece avrebbe dovuto proporre solo dopo aver ottenuto l'abilitazione della Curia¹¹¹.

Insomma, le posizioni si erano ormai platealmente radicalizzate. Si tentò di evitare il voto contrapposto richiedendo in extremis all'avvocato dello Stamento Gavino Petretto di rilasciare un parere “pro veritate” sulle effettive prescrizioni della normativa parlamentare. Ma lo scafato giureconsulto, per quanto fresco di nomina, dopo aver dichiarato di non aver nulla da chiarire in quanto i termini del problema erano noti a tutti, non aveva esitato a sfidare i suoi autorevoli committenti invitandoli a non nascondersi dietro un dito e ad assumersi ciascuno la propria responsabilità¹¹². All'assemblea non restava dun-

¹¹¹ «Y en quant a la nominasió dels demés offisis [...], per ser estil – dichiarava Esquirro – que la nominasió dels juges de greuges y dels tratadors no se sol fer en lo die del soli, sino despres de abilitadas las curias y los particulars que en aquellas entervenen», non potevano esser approvate neppure le altre nomine (cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 11). È peraltro indicativa della nuova consapevolezza dei principi del diritto parlamentare patrio la sicurezza con cui Esquirro, riecheggiando Dexart, invocava l'aureo riferimento alla prassi del Regno: «En la orde dels Parlaments se garde lo acostumat», aveva sentenziato il giureconsulto cagliaritano. E del resto, sebbene la decretazione regia avesse contraddetto il Capitolo con cui nel Parlamento Fernández de Heredia il Militare aveva chiesto che «l'orde y estil de Corts de Catalunya» fossero estesi ai Parlamenti del Regno («Plau a sa Magestad ques garde lo acostumat»), l'interpretazione e i commenti di Dexart non ammettevano più dubbi: «Consuetudium Regni in Curiis celebrandis, primo loco servanda, eaque deficiente, recurrendum ad observantiam Cathaloniarum»; e, per converso, «Consuetudinis propriae in defectum, ad eastranam confugitur» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. III, §§ 2 e 3). Il canonico Esquirro, all'epoca trentacinquenne, cagliaritano, come il suo rappresentato Litago, si era addottorato in Teologia a Bologna, ed era destinato a una solida carriera ecclesiastica: fu rettore dello Studio Generale cagliaritano (1664-67), decano del Capitolo e vicario generale dell'arcidiocesi di Cagliari durante l'“esilio” dell'arcivescovo Vico, e cancelliere regio apostolico fino al 1677; fu, inoltre, vescovo di Bosa (1677-79), e infine vescovo di Ales (1680-82). Morì a Cagliari il 28 gennaio 1682. Cfr. K. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., V, pp. 124, 401; P. MARTINI, *Storia ecclesiastica di Sardegna* cit., III, pp. 23-24; G. SORGIA, *Lo Studio Generale cagliaritano. Storia di una Università*, Cagliari 1986, p. 183. Su Litago, nato a Cagliari nel 1601, addottoratosi in Teologia ad Ávila (Castiglia), già vescovo di Bosa (1645-52), vescovo di Ampurias (1652-56), proposto alla cattedra arcivescovile di Sassari all'indomani dell'apertura delle Corti il 2 settembre 1654, nominato il 26 giugno 1656, cfr. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, pp. 81, 118, 350. Scomparve a Sassari il 5 settembre del 1656, poche settimane prima della seduta conclusiva del Parlamento: cfr. R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., p. 858.

¹¹² Con evidente ironia l'avvocato dello Stamento si era limitato a rilevare «que lo punt lo entenen tots los illustrissims y reverendissims señors prelats y demés señors que assistexen a este illustrissim y reverendissim Estament ecclesiastich, y que puix tots entenen molt be lo dit

que che votare e dare quindi atto che l'Ecclesiastico, rompendo l'asse con gli altri Stamenti, approvava i quattro *tractatores* proposti dal viceré. L'unità dello Stamento sarebbe stata comunque ricomposta il giorno successivo con l'approvazione unanime della proposta di de la Cabra di contestare la designazione dei nove esaminatori dei gravami («que es excedir del numero acostumbrat»), chiedendo a Lemos di ridurli a sei, «conforme se ha estillat en lo Parlament antecedent»¹¹³.

Così, nell'arco di pochi giorni, gli Stamenti deliberarono la presa d'atto dei poteri conferiti al viceré, approvarono la nomina dei commissari di parte regia e comunicarono i nominativi degli abilitatori che ciascuno di essi aveva designato, riservandosi di indicare in un secondo tempo, in polemica con Lemos, i nominativi di loro competenza per i *tractatores* e per i giudici dei *greuges*.

Come nei precedenti Parlamenti, ogni Stamento decise di farsi rappresentare dalla sua "prima voce": per l'Ecclesiastico l'arcivescovo de la Cabra, per il Militare il marchese di Laconi Giovanni di Castelvì e per il Reale il consigliere capo di Cagliari Carnicer. I tre commissari di parte stamentaria andavano ad affiancarsi ai tre abilitatori di parte regia, indicati da Lemos in occasione dell'apertura del Parlamento: il reggente Español de Niño e i giudici Brunengo e Forcada.

Il 23 giugno, con la cerimonia d'insediamento nella sacrestia della cattedrale di Cagliari, la commissione degli *habilitatores* dava inizio ai suoi lavori e decretava la prima abilitazione. La commissione doveva svolgere dei compiti particolarmente delicati: era infatti chiamata a vagliare i requisiti e i titoli dei convocati e a verificare tanto le loro credenziali quanto i loro poteri di voto e di rappresentanza. Per l'età avanzata e per le sue precarie condizioni di salute,

punt [...], se servescan votar sobre aquell, dient cada qual son vot» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 11v). La nomina di Petretto era stata approvata all'unanimità nella sessione del 15 giugno insieme con le nomine di Diego Pichi, notaio della curia arcivescovile, e di Francesco Sanna, beneficiato della Primaziale, rispettivamente quali segretario e procuratore (*sindich de parts*) dello Stamento. Nella stessa riunione fu deciso di spostare, come nei Parlamenti precedenti, la sede dei lavori dello Stamento dalla scomoda sacrestia della Metropolitana alla «sala maior» del Palazzo arcivescovile (cfr. *ivi*, c. 4-4v). Su Petretto, cui de la Cabra avrebbe di lì a poco conferito anche la procura a rappresentarlo nel Militare quale signore delle baronie di Suelli, San Pantaleo, Santadi e isola di Sant'Antioco, cfr. *infra*, nota 157.

¹¹³ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 17-17v. La notizia della contestazione dell'Ecclesiastico giungeva anche al Consiglio della *Trezena*, in cui il 20 giugno il consigliere in capo di Cagliari proveniente dall'assemblea del Reale riferiva che un'ambasciata del primo Ordine aveva comunicato che il Braccio, dopo aver constatato che i giudici dei gravami proposti da Lemos erano nove anziché sei, aveva deliberato di «suplicar sa excelencia se servis tildar los tres per que eran contra capítulos de Cort y consuetut immemorial del Reñe» (ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 4v).

ai primi di luglio, l'arcivescovo de la Cabra chiese di essere sollevato dal gravoso incarico e dietro sua indicazione fu sostituito dall'arcivescovo Vico eletto dallo Stamento con voto unanime¹¹⁴.

I lavori degli *habilitadores* procedettero a ritmo serrato, con riunioni mattutine e vespertine quasi quotidiane, e terminarono dopo circa due mesi. Per consentire un più agevole svolgimento delle attività la sede dei lavori fu subito trasferita dalla sacrestia della cattedrale a una più confortevole sala del Palazzo arcivescovile, dove più facilmente potevano accedere tutti quelli che, in qualità di titolari o procuratori, chiedevano di esser ammessi al Parlamento. La maggior parte delle abilitazioni riguardava i componenti dello Stamento nobiliare, ai quali, oltre ad altre sollecitazioni, era stata in particolare indirizzata la terza ed ultima contumacia decretata il 1° luglio su richiesta dei procuratori fiscale e patrimoniale «contra los militares que han sido convocados y no han acudido»¹¹⁵.

L'istruttoria delle abilitazioni per l'Ecclesiastico e per il Reale era di solito meno impegnativa di quella degli appartenenti al Militare, per i quali occorreva spesso acquisire dati e informazioni integrative anche di tipo testimoniale. All'interno della commissione non si registrarono divergenze o controversie di particolare rilievo. L'unico serio problema riguardò la presunta scomparsa di una lista di nominativi di aventi diritto, che tuttavia, per ordine del sovrano, avrebbero dovuto essere esclusi dal Parlamento. Il caso era stato sollevato nella seduta del 7 agosto dagli stessi abilitatori, che a loro tutela avevano preteso una dettagliata verbalizzazione dell'ambigua e controversa vicenda scaturita dalle incaute affermazioni dell'avvocato fiscale Torres, che riferiva di alcune voci secondo cui era stata concessa l'abilitazione a sudditi che non avrebbero dovuto ottenerla, giacché i loro nomi figuravano in una lista di proscritti, pro-

¹¹⁴ Nella votazione svoltasi nella seduta del 3 luglio, l'arcivescovo Vico, come presidente *pro tempore* per l'indisposizione di de la Cabra, dichiarò il suo voto per primo, pronunciandosi per il vescovo Manunta, mentre quest'ultimo, seguito da tutti gli altri, espresse il suo voto a favore di Vico. Nella stessa riunione l'assemblea approvò la proposta del viceré di permettere agli abilitatori di riunirsi oltre che la sera anche al mattino, e di affidare l'esame preliminare di tutte le procure agli avvocati fiscali (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 48). Vico giurò come abilitatore la sera del 4 luglio, e già il 7 la Commissione procedette con la doppia sessione, mattutina e serale.

¹¹⁵ *Atti del Parlamento*, doc. 86, A1 c. 76. In realtà, molti dei convocati erano ancora alle prese con la definizione degli atti di procura, stipulati prevalentemente tra giugno e agosto. I lavori della Commissione erano conclusi già nella seduta del sabato 29 agosto, sicché per il lunedì 31 furono convocate le tre assemblee stamentarie («Aqui se tubo la primera junta de Parlamento», si legge in una breve annotazione apposta a piè di pagina: *ivi*, doc. 133, A1 c. 104v), anche se il Militare, prevedendo di non poter completare in giornata l'esame della lista degli abilitati, ottenne subito la proroga di un giorno (cfr. *ivi*, doc. 410, A1 c. 700).

veniente dalla Corte madrilenza, che il reggente aveva affermato di aver visto nelle mani del viceré, ma che questi, in definitiva, negava di aver mai ricevuto, sostenendo di averne avuto solo notizia dal giudice Canales, che lo stesso Lemos s'impugnava a interpellare perché se l'avesse avuta ne fornisse copia a lui e agli abilitatori. Ma, nonostante la gravità delle insinuazioni, la fantomatica lista non fu mai trovata, e l'inquietante sospetto che a nasconderla alle Corti per tutelare qualche suo protetto potesse essere proprio il viceré fu prontamente respinto dallo stesso Lemos che colse invece l'occasione per esibire l'inaspettata intesa con l'indiziato numero uno – il tanto detestato Canales (appena rientrato dall'esilio e ancora inquisito) –, che già si era messo a sua disposizione. E forse non è un caso che l'unica abilitazione deliberata in quella stessa seduta fosse proprio a favore di don Bernardino Canales, figlio di Antonio.

In verità, a parte l'energica rimostranza con cui il marchese di Palmas ottenne lo snellimento dei controlli per alcune tipologie di abilitazioni che lo interessavano direttamente, il consenso di cui godettero le attività degli *habilitadores* non venne meno neppure nella fase finale dei lavori, quando la Commissione chiamata ad affrontare i casi più controversi dovette ammettere qualche forzatura e insieme accettare una nutrita sfilza di abilitazioni calcolatamente accordate «con condición» da Lemos nel suo ruolo di rappresentante del sovrano o anche prepotentemente imposte per il tramite del suo segretario Sporrin, inviato in più occasioni a intimarne l'immediata registrazione perché, come per le procure rivendicate dal barone di Putifigari, Matteo Pilo Suzarello, «corren por quenta de su excelencia a cuya disposición vienen los votos contenidos en ellas»¹¹⁶.

Più che per altri Parlamenti del Seicento il numero dei convocati che non avrebbero partecipato direttamente ai lavori fu particolarmente elevato. Ai motivi tradizionali, legati alla distanza dei luoghi di provenienza e ai costi del soggiorno a Cagliari, nel caso del Parlamento Lemos si aggiunse, come si è detto, il diffuso timore di veder accrescere, col viaggio, il rischio di contrarre la peste, anche se l'esplicito accenno ad essa (più che alla consueta «intempe-

¹¹⁶ *Atti del Parlamento*, doc. 305, A1 cc. 477-479. Per le procure controllate dal barone di Putifigari cfr. i docc. 312-320. Su Matteo Pilo Suzarello, nato nel 1627 da Matteo e Margherita Suzarello Boyd, erede della signoria di Putifigari, commissario generale della cavalleria del Logudoro, cfr. F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 117, 493, 674, e E. TOLA GRIXONI, *Albero genealogico* cit., tavv. II e XII. Per le abilitazioni contestate, sospese e poi in gran parte concesse, di cui il marchese di Palmas esercitava la procura, e per le sub-procure con cui questi, in base alla normativa parlamentare, assegnava a gruppi di tre i suoi voti ai sostituti cfr. *ivi*, docc. 350-359, cc. 582-592, e, docc. 364-369, cc. 602-608. Per la rimostranza da lui presentata il 18 luglio, e accolta un mese dopo, cfr. *ivi*, doc. 125/1.

rie») non figura, salvo che in pochi casi, tra le giustificazioni addotte per l'assenza. È però l'impegno nell'organizzazione del cordone sanitario (l'«assistència de la circumvalatió») intorno ai villaggi di Serramanna e Villasor a costringere il nobile Pietro Paolo Usai, podestà di Monreale, a rinunciare a partecipare personalmente ai lavori del Parlamento e a indurlo a nominare un procuratore¹¹⁷.

Il quadro delle procure permette di evidenziare non solo la loro distribuzione territoriale, ma anche la concentrazione in poche mani dei poteri di rappresentanza. È sufficiente scorrere la vasta documentazione pervenuta alla commissione degli *habilitadores* per cogliere la forza e il ramificato radicamento del casato dei Castelvì. Il marchese di Laconi, grazie alle 101 procure di cui era destinatario, controllava un numero di voti senza pari. Per avere qualche misura di comparazione si consideri che nel Parlamento del 1641-43 aveva ricevuto 39 procure, e che in quello Lemos lo seguono, ma solo a grande distanza, Pietro Alagon y Cardona – fratello di Biagio, marchese di Villasor da poco scomparso, cognato e procuratore di Teresa Pimentel y Bazán, vedova di Biagio e tutrice del figlio Artale ancora minore –, punto di riferimento del partito contrapposto, intestatario di 59 procure; il potente e battagliero marchese di Palmas con 34; il procuratore reale Giacomo di Castelvì, marchese di Cea, con 24; Matteo Pilo Suzarello, signore di Putifigari, capofila di un'agguerrita cordata di nobili del Capo di Sopra ben disposti a sostenere Lemos, con 23; il conte di Monteleone, Francesco Lussorio di Roca Martì, con 12 procure raccolte prevalentemente nell'area di Alghero.

Ma ciò che più colpisce è l'articolazione territoriale del seguito del marchese di Laconi, che aveva i suoi punti di forza a Oristano, a Sassari, nel Logudoro e nel Goceano (aree di tradizionale radicamento della casata), ma che marcava una presenza significativa anche in altre zone dell'isola, dalla Gallura alla Barbagia, dal Sarcidano al Mandrolisai. Un peso particolare giocava, naturalmente, il suo ruolo di “prima voce” dello Stamento, che faceva confluire sulla sua persona un mandato fiduciario che travalicava le appartenenze clientelari o di fazione. Non a caso tra i militari che gli avevano affidato la loro procura figuravano diversi personaggi particolarmente in vista tanto della feudalità quanto del mondo delle istituzioni, dal marchese di Quirra, Gioacchino Carroz

¹¹⁷ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 182. Analoghi riferimenti sono, per esempio, nelle procure di Agostino Suzarello e Salvatore Vacca, rimasti isolati a Villasor «per lo mal contagiós que ha picat en la present vila» (*ivi*, docc. 378 e 381), e nelle suppliche presentate dagli algheresi Giacomo Bonfil Olives, perché «en el tiempo del contagio le robaron su casa [...] y entre otras cosas le quitaron los papeles en los quales estava su privilegio de cavallerate», e Michele Olives Serra perché «se le quemaron de orden de la ciudat y morberos los papeles y con ellos el privilegio de cavallerate» (*ivi*, docc. 310 e 311).

Centelles, al marchese di Mores, Giacomo Manca, dal controllore generale del Real Patrimonio, Francesco Ravaneda, impegnato nel ruolo di procuratore di Cagliari, al vicario regio della stessa città, Francesco Martis.

4. L'ancoraggio alla prassi parlamentare codificata da Dexart e la controversia sui poteri di voto nello Stamento ecclesiastico

Verso la fine di agosto, mentre le attività parlamentari erano ancora tutte concentrate sulla fase conclusiva delle abilitazioni, riemergeva quasi all'improvviso l'insidiosa vertenza aperta dagli abati in occasione dell'insediamento dell'Ecclesiastico con il ricorso presentato al presidente delle Corti per il riconoscimento delle loro *prebeminentias*. Dopo il maldestro tentativo di Lemos di monopolizzare l'istruttoria della causa, il procedimento della curia regia aveva ceduto il passo alla proposta di amichevole composizione della controversia messa in campo dall'Ecclesiastico e affidata alla mediazione dei tre prelati che facevano parte dello Stamento¹¹⁸.

Le trattative, però, si erano subito rivelate difficili perché mentre i vicari e i procuratori delle chiese capitolari avevano immediatamente accettato, come si evince dai verbali dell'Ecclesiastico, di rimettersi alle decisioni dei prelati, i tre abati, soprattutto quello di Saccargia e quello di San Nicola di Oristano, avevano osteggiato l'azione dei negoziatori facendo intendere che non avrebbero rinunciato a far valere le loro ragioni anche sul piano giurisdizionale¹¹⁹. Sicché, mentre le trattative erano entrate in una fase di stallo, l'istruttoria viceragia aveva ripreso il suo corso e quando, in seguito all'indisposizione di de la Cabra, la responsabilità della mediazione era passata nelle mani di Vico, le posizioni erano ormai così irrigidite che lo stesso Stamento, convocato in via ultimativa il 31 agosto «pera tractar, confabular y discorrer en raho de las pre-

¹¹⁸ All'indomani della prima seduta, all'intimazione di Lemos («Comparezgan les parts devant sa excelencia y deduescan de llur respectives rahons perque hoidas aquellas administrara justicia») e alla replica dello Stamento («Se servesca dit sa excelencia fer gratia a est illustrissim estament ecclesiastich de remetreli la cognisio de la causa») era seguito l'impegno del viceré, seppure condizionato, di affidare allo Stamento, se le parti fossero state d'accordo, non solo la «cognisio» ma anche la «declaratio de la dita precedentia» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 8-9).

¹¹⁹ Appare significativo che i tre prelati, de la Cabra, Vico e Manunta, riuniti il 30 giugno nella sede dello Stamento «a fi y effecte de tractar, resoldre y determinar amigablement lo que trobaran ser de dret y justisia en raho de la precedentia», avendo ripetutamente invitato l'abate di Saccargia a produrre «los titols en los quals funda sa pretesa precedentia», si sentissero ostinatamente rispondere che i documenti erano già nelle mani del viceré e che pertanto non avrebbe mai potuto esibirli: cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 22v.

tentions de los asientos», aveva finito per ammettere la sua impotenza¹²⁰.

Ciononostante, il 1° settembre, la notizia della sentenza favorevole agli abati, emessa dal viceré alle dieci di sera, prese in contropiede lo Stamento, che in piena notte si affrettò a rivendicare il diritto a ricevere il verdetto e a poterne esaminare le motivazioni. Per tutta risposta il viceré disponeva l'immediata esecuzione della sentenza ordinando ai tre abati di prendere possesso del loro posto nello Stamento¹²¹. La situazione divenne subito incandescente. Il viceré, infatti, rigettata la richiesta di una proroga, decretava la continuazione dei lavori «asta otra orden particular», mentre una delegazione della Regia Corte, guidata dal reggente la Reale Cancelleria, si recava, in piena notte, con i tre abati presso l'Ecclesiastico per far loro prendere possesso del posto che la sentenza gli riconosceva¹²².

Per alcuni giorni un durissimo braccio di ferro contrappose lo Stamento al viceré e ai suoi ministri: più volte si rasentò una rottura irreparabile, perché da un lato l'Ecclesiastico eccepiva la nullità del provvedimento e contestava l'incompetenza del giudice laico, dall'altro il viceré e la Regia Corte minaccia-

¹²⁰ «Per molt que se ha volgut pendre resolució sobre dita materia no se ha pogut concluhir cosa alguna por ser aquella tan grave» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 25v).

¹²¹ In particolare l'Ecclesiastico, come risulta dai suoi verbali, obiettando che il Braccio costituiva un corpo unico («Es tot un cos») del quale facevano parte sia gli abati sia i procuratori, pretendeva la formale notifica della sentenza e dieci giorni di tempo «pera veure lo que convindrà a son dret» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 27). I tre religiosi impegnati nella controversia erano Giovanni Francesco de Amico, abate di Saccargia, Giovanni Antonio Otjano, abate di Salvenero (e anche priore di Bonarcado), e Michele Escano, abate di San Nicola extra muros di Oristano. Otjano inoltre era personalmente intervenuto, come priore di Bonarcado, nel Parlamento Avellano (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 148 e *passim*).

¹²² Ma quando, nella tarda serata del 1° settembre, il comandante delle guardie si era presentato a notificare il provvedimento, gli ecclesiastici avevano già abbandonato la sede dello Stamento e l'unico componente presente, l'arcivescovo Vico, non aveva esitato a replicare «que á solas, com está no fa ni es Estament, y que assí no pren en son compte lo executar la dita sententia» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 27v). Vico aveva poi ribadito la sua posizione all'ambasciata viceregia guidata dal reggente, facendo presente che trascorsa la mezzanotte i componenti dello Stamento «per ser dedicats al culto divino y del altar» si erano ritirati nei loro appartamenti, che lo Stamento non poteva che riaffermare quanto già dichiarato dall'arcivescovo de la Cabra, e che «per sa particular persona, y en sol vot com era [...], le parexia convenient haverse de suspendre la executió de la sententia fins conferir en lo illustrissim Estament lo mes fahedor al servey de sa magestad» (*ivi*, cc. 27v-28). Sicché, «hoyda esta resposta – annotava il segretario dell'Ecclesiastico – dit señor regent sen alça de la cadira en que estava segut, y dix: entren los abbades, y subit entraren [...], y dix que en executió de la sententia se fossen seguts, quals se seguieren, y se ne ana dit señor regent ab dits magnífichs juges Carcassona y Forcada» (*ivi*, c. 28).

vano di ricorrere, di fronte a un'ulteriore resistenza, a tutti i provvedimenti del caso, dal sequestro delle rendite dei benefici ecclesiastici fino all'espulsione dal Regno.

I verbali dell'Ecclesiastico permettono di cogliere la fragilità dell'iniziativa viceregia: già all'indomani dell'atto di forza imposto allo Stamento, de la Cabra poteva riferire all'assemblea che il viceré con un'ambasciata personale di Sporrin si era affrettato a fargli sapere che confidava in una rapida ripresa dei lavori parlamentari, ma che «ab aço no se impidia lo poder oposar nullitat o appellar a sa magestad». L'Ecclesiastico aveva però buon gioco nell'obiettare a Lemos, sulla scorta del Dexart («ates se te exemplar del matex cas»), che anche il presidente Vivas aveva attribuito la precedenza agli abati nel Parlamento del 1624, ma che in seguito all'opposizione dello Stamento la sentenza «no se executá, ni menys se ha experimentat cosa en contrari en los Parlaments subsegüents», e che «axi se servis sa excelencia pasarlo de la matexa manera»¹²³. Sicché, mentre l'Ecclesiastico, invocando una prassi parlamentare consolidata, otteneva la pronta solidarietà degli altri due Stamenti, Lemos invece, ostinandosi a pretendere la rigorosa applicazione del suo verdetto, continuò a inoltrarsi in una via senza uscita¹²⁴.

Allo Stamento non restava dunque che un'esplicita contrapposizione. Di qui l'infuocata memoria politico-giuridica messa a punto fra il 3 e il 4 settembre, il «papel» approvato dallo Stamento, sottoscritto dal canonico Mossa e prontamente consegnato alla Regia Corte, con cui l'Ecclesiastico, denunciando la «nullidad manifiesta» del giudizio, minacciava la paralisi del Parlamento ed evocava lo spettro del *dissentiment* per «gravamen curiae» («el qual – ricor-

¹²³ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 28v-29. In realtà, nelle Corti del 1624, osservava polemicamente de la Cabra, la sentenza non era stata messa in esecuzione per consentire «la prosecutió del real servey de sa magestad (com se proseguí); y despres de ditas Corts han tingut en otras tants actes positivos en llur favor dits vicaris *sede vacante* y procuradors [...], restants sempre in possessió de llur antigua preçdentia» (*ivi*, c. 29v). Sullo svolgimento della vertenza nel Parlamento del 1624 cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas* cit., pp. 88, 392-395, 411-414, 637-641.

¹²⁴ Non a caso Lemos faceva ribattere agli ecclesiastici che «estragnava molt que est illustrisim y reverendissim Estament haja reparat lo posar en executio la sententia [...] per quant aquella està juridicament [...] declarada y manada executar, y estar la materia tan adelantada a intervenir en ella la autoritat regia [...], y que axi [...] no te peraque replicar» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 29v). Peraltro, che col pronunciamento della sentenza fosse investita l'autorità regia, e quindi preclusa ogni altra trattativa, fu anche l'argomento sfoderato dalla Regia Corte per intimidire il Militare e il Reale, ai quali si faceva presente con apposite ambasciate che «corría la auctoridad real» e che il viceré voleva ben credere che «no hisiessen empegno sobre lo que praetendian dichos procuradores eclesiásticos» (*Atti del Parlamento*, doc. 414, A1 c. 713v).

dava a Lemos – se deve reparar por vuestra excelencia ante progressum ad ulteriora»). Il «papel», infatti, dopo aver richiamato «las çensuras y penas contenidas en la bulla ‘In coena Domini’», scongiurava Lemos dall’abbandonare la prassi parlamentare autorevolmente attestata da Dexart e lo invitava a confermare i vicari e i procuratori «en la posesión en que siempre han estado y están», avvertendolo che in caso contrario «se podría seguir se parasse en las presentes Cortes y estar deservido su magestad»¹²⁵.

Certo, alla luce dell’esperienza degli ultimi Parlamenti il «papel» dell’Ecclesiastico era già di per sé un segnale di guerra, che però lo Stamento stesso mostrava, come si evince dai suoi verbali, di voler ancora affiancare a una nuova proposta di compromesso contenuta in una singolare petizione con cui i vicari e i procuratori dei prelati e dei Capitoli chiedevano che la precedenza, qualora non fosse stato adottato «el expediente que se tomo el año 1624», fosse assegnata alternativamente, sessione per sessione, a entrambe le parti: «Que se fassa una embaxada a sa excelencia – aveva deliberato l’Ecclesiastico – y que [...] se li presente la petició que está per est effecte previnguda», facendogli sapere che al di là della memoria sottoscritta dal canonico Mossa, e anzi «no obstant dita sedula», lo Stamento «està prompte i prontissim [...] abraçar qualsevol arbitri que a sa excelencia aparega [...] important peraque [...] se pugua ab mes brevetat proseguir en lo servei de sa magestad»¹²⁶.

¹²⁵ *Atti del Parlamento*, doc. 414/1, A1 c. 715v. «Y es menos inconveniente – aggiungevano gli ambasciatori dell’Ecclesiastico – tener disgustados dos o tres, que son los abades, que tantas iglesias que pueden y dezean el servitio de su magestad» (*ivi*, doc. 414, A1 c. 713).

¹²⁶ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 30v. Nella petizione i nove ricorrenti (fra loro figurava anche il vescovo di Ales come procuratore del Capitolo turritano), dopo aver fatto appello al sovrano «o á quien de derecho pueden y deven apellar» per la «nullidad» della sentenza, supplicavano il viceré «que pendiente esta suplicación no se innove cosa alguna sino que se observe el expediente que se tomo [...] en las Cortes celebradas por el señor don Juan Vivas [...], de que entrasen dichos abades en ellas por medio de sus procuradores [...], ó, que caso no huviere lugar la continuación del expediente susodicho [...], que se sirva vuestra excelencia mandar que sin perjuicio del derecho de las partes, pendiente la dicha suplicación, entren en dichas Cortes con precedentia alternativa entre ellas en cada una de las juntas que huviere del Estamento eclesiástico» (*ivi*, c. 198-198v). In realtà, nel processo verbale del Parlamento non c’è traccia della «petitio», il cui testo completo figura solo nelle carte che contengono la prima redazione degli atti dell’Ecclesiastico. Si deve dunque supporre che la petizione sia stata consegnata al viceré soltanto in via informale o sia stata subito accantonata ancora prima di consegnarla forse nel timore che l’ipotesi subordinata potesse indebolire la rivendicazione principale. In effetti, nonostante l’appoggio dei tre prelati e il fattivo coordinamento dell’intero Stamento, la petizione aveva suscitato riserve importanti e perfino la clamorosa defezione del canonico Mossa. Così, mentre l’assemblea stabiliva che l’arciprete Serra, vicario *sede vacante* dell’arcivescovado di Sassari, avrebbe sottoscritto a nome dei ricorrenti la «copia que se es treta en net» per il viceré, il segretario Pichi era chiamato a mettere a verbale che «lo molt reverent sindich del illustre Capitol de Caller no la ha volguda fermar por ser de contrari vot» (cc. 31v e 198v).

Ma, lungi dall'indurre Lemos a più miti consigli, il «papel» gli offriva il destro per rinsaldare la corte su una linea di strenua difesa della giurisdizione regia. Non a caso l'altero viceré riaffermava il suo pieno diritto, come rappresentante della «persona de sa magestad», di decidere delle precedenze «etiam de personas ecclesiasticas», e non nascondeva la sua irritazione per l'inattesa ribellione dello Stamento, che avrebbe potuto evitare «lo fer dit paper en la forma que es estat fet»¹²⁷.

Così Lemos, dichiarando di concordare «en todo» con quanto già deliberato dai suoi «consejos», non esitò a passare il «papel» agli avvocati fiscali e patrimoniali, ben sapendo che il collegio, sebbene presieduto dall'anziano giudice Bonfant, avrebbe drasticamente chiuso ogni discussione: «Los motivos que alegan para impedir la execución de la sententia [...] – dichiaravano infatti i tre fiscali – no tienen ningún fundamento en echo ni derecho»; spettava ormai al viceré ordinare agli ecclesiastici «que dentro media ora [...] ayan de dar el asiento [...] a dichos abades»¹²⁸.

A Lemos non restava che decretare il suo ultimatum, avvertendo l'Ecclesiastico che in caso d'inottemperanza aveva già disposto il ricorso al sequestro dei beni dei renitenti e a ogni altra misura coercitiva necessaria per salvaguardare la giurisdizione regia. Ma l'Ecclesiastico, per quanto giuridicamente agguerrito, non aveva certo la forza per reggere a uno scontro frontale con la Regia Corte e fu perciò lo stesso de la Cabra, l'intransigente campione delle battaglie antiregalistiche, a proporre allo Stamento, come si apprende dai verbali del Braccio, di rinunciare a replicare al viceré con «altres esortatorias responsivas [...], de hont se podrían ocasionar majors encuentros [...] en desservey de ambas Maiestats», e a suggerire di chiedergli una nuova dilazione di soli due giorni, che permettesse ai tre prelati di riunirsi immediatamente con l'impegno di trovare una soluzione efficace che appianasse i contrasti e assicurasse la collaborazione degli ecclesiastici alla prosecuzione del Parlamento¹²⁹.

La proposta di de la Cabra fu approvata all'unanimità, ma la supplica dello

¹²⁷ *Ivi*, c. 32. Il rimprovero viceregio era stato espresso dagli ambasciatori Brunengo e Pirella, che riferivano inoltre che Lemos si dichiarava sbalordito che «en dit paper se trate y diga que sa excelencia no es juge competent». E de la Cabra gli aveva risposto «que no tenia sa excelencia que estragnar lo que contenía lo dit paper puix aquell era justificat, y concernía la reputació de tot est ilustrisim y reverendisim Estament [...], y que ab aquell non havia entes, ni entenía tractar cosa que no fos fundada en sa mera justissia» (*ibidem*).

¹²⁸ *Atti del Parlamento*, doc. 414, A1 c. 716v.

¹²⁹ Cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 33. In particolare de la Cabra faceva presente che l'intimazione di termini così brevi e «inusitats» imponeva una decisione immediata se si volevano evitare «los prosehiments» che avrebbero potuto esser adottati «en lo present die y nit» (*ibidem*).

Stamento, subito affidata a un'ambasciata composta dai due arcipreti di Sassari e di Ampurias, non avrebbe ottenuto l'accoglienza benevola che prontamente le riservò il viceré se nel frattempo non si fosse aperto nel fronte del clero capitolare un altro inatteso spiraglio: con un atto di sottomissione presentato presso la Regia Corte il canonico Escarxoni, procuratore del Capitolo di Iglesias (ma anche provvisore generale dell'arcivescovado di Cagliari e stretto collaboratore di de la Cabra), si dichiarava pronto a obbedire a titolo personale alle disposizioni viceregie in materia di precedenza, purché per il futuro non restassero pregiudicati i diritti del Capitolo. Contemporaneamente de la Cabra con un messaggio riservato chiedeva al viceré – come Lemos avrebbe poi riferito a Madrid – di sospendere la sentenza, assicurandogli che egli stesso aveva trovato il modo di risolvere la controversia e «ajustar la materia»¹³⁰.

Così Lemos poté finalmente concedere, seppure facendola calare dall'alto, la breve dilazione che doveva consentire all'Ecclesiastico di chiudere la vertenza sistemando le cose con la dovuta ponderazione. In realtà, anche in questa occasione era maturato dietro le quinte un efficace compromesso, in base al quale, senza contraddire la sentenza, i tre abati rinunciavano a intervenire personalmente ai lavori del Braccio e, facendosi rappresentare da loro procuratori, non avrebbero più insidiato i diritti di precedenza degli ecclesiastici rappresentanti dei prelati e delle chiese capitolari. Naturalmente anche l'attribuzione delle procure dovette tener conto dei delicati equilibri all'interno del corpo ecclesiastico: la rappresentanza dell'abate di San Nicola d'Oristano fu assegnata a Escarxoni, che per primo aveva offerto la sua disponibilità al passo indietro, mentre le procure degli abati di Saccargia e di Salvenero andarono al canonico Usai, che come commissario del Sant'Ufficio e procuratore del Tribunale dell'Inquisizione ricopriva un ruolo relativamente indipendente dal clero diocesano.

Nella dialettica tra il viceré e gli Stamenti la conclusione della controversia rappresentava un evidente successo dell'Ecclesiastico, che riusciva a imporre la soluzione per la quale si era battuto fin dall'apertura del Parlamento. Ma l'intesa era anche il frutto di un accordo più articolato col quale la Regia Corte,

¹³⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 5 settembre 1654. Ripercorrendo le principali tappe del conflitto, il viceré riferiva, in particolare, che gli ecclesiastici sostenevano «que por ser la materia de precedencia entre eclesiásticos meramente eclesiástica, el conocimiento de ella tocava a los prelados [...], y los que violavan la inmunidad eclesiástica incurrian en las censuras de la Bula in çena Domini, y los eclesiásticos que havian recurrido al juez secular en obra de la misma calidad» (*ibidem*). Stupisce, invece, che nel processo verbale dell'Ecclesiastico non si faccia neppure un cenno all'atto di sottomissione presentato dal canonico Escarxoni: cfr. il verbale dell'assemblea del 5 settembre in ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 32v-33v.

in cambio della rinuncia a insistere sulle pretese degli abati, otteneva il via libera del Primo ordine a procedere alla designazione dei *tractatores* e dei *provisores* dei *greuges*. Del resto, sulle condizioni poste da Lemos per concedere i due giorni di proroga gli ambasciatori Brunengo e Pirella erano stati chiarissimi: il viceré «venia be en diferir la executio de la materia fin dilluns, ab que se entengues que estigues tot ajustat de manera que se nomenassen los offissis para poder passar avant y ahorrar lo temps que importa al servey de sa magestad».

In realtà, le trattative con gli abati imposero una proroga di oltre due settimane, ma finalmente aprivano la strada per una nuova fase dell'attività del Parlamento: il 19 settembre il viceré poteva infatti comunicare ai tre Stamenti che «la diferencia de los abades estava ya ajustada», e che di lì a qualche giorno la commissione degli *habilitatores*, esaminando «los poderes y personas nombradas por dichos abades», avrebbe potuto concludere le abilitazioni, consentendo di procedere quindi alla nomina degli uffici parlamentari¹³¹.

Con le procure degli abati veniva da ultimo definito anche l'organico dell'Ecclesiastico. Un interessante prospetto predisposto dal segretario del Parlamento e inserito nel processo verbale dello Stamento ci permette di ricostruire la composizione dell'assemblea e la distribuzione dei poteri di voto.

Complessivamente allo Stamento erano attribuiti venticinque voti, ma in seguito alle numerose procure gli ecclesiastici abilitati a intervenire personal-

¹³¹ Con propria ambasciata l'Ecclesiastico rendeva grazie al viceré esprimendo tutta la soddisfazione per il compromesso raggiunto «tan decoroso al dicho Estamento de que queda mui agradecido» (*Atti del Parlamento*, doc. 424, A1 c. 721). Circa due secoli e mezzo dopo, nel 1793-94, nella stagione della “reviviscenza” delle antiche assemblee stamentarie del *Regnum Sardiniae*, la vivace controversia sulla rappresentanza degli abati esplosa nel Parlamento Lemos richiamò l'interesse non solo antiquario di Gian Battista Simon, canonico della cattedrale di Alghero, che, impegnato a far valere all'interno dello Stamento ecclesiastico i suoi diritti di procuratore sia di Gian Francesco, suo fratello, abate di Salvenero, sia di Francesco Paliaccio, abate di Saccargia, ritenne di potersi avvalere di quei precedenti giuridico-istituzionali per contrastare i piani degli avversari ed eccepire l'irregolarità di alcune delibere e adunanze dello Stamento. Una copia della sentenza sull'“affare degli abati”, delle memorie delle parti e dei principali atti del procedimento, estratta probabilmente in quell'epoca dal processo verbale del Parlamento conservato nell'antico Archivio regio a Cagliari, è in ARCHIVIO SIMON GUILLOT, ALGHERO, busta I, fasc. 292. Sui Simon e sulle puntigliose battaglie condotte da Gian Battista contro il canonico cagliaritano Pietro Maria Sisternes cfr. A. MATTONE, P. SANNA, *I Simon, una famiglia di intellettuali tra riformismo e restaurazione*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del Convegno, Torino 15-18 ottobre 1990, Roma 1994, pp. 789 ss., e L. CARTA, *Reviviscenza e involuzione dell'istituto parlamentare nella Sardegna di fine Settecento (1793-1799)*, in *L'attività degli Stamenti nella “Sarda Rivoluzione”*, a cura di ID. («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 24), Cagliari 2000, pp. 87 e *passim*.

mente erano tredici (nel Parlamento Avellano erano addirittura ventuno su venticinque aventi diritto). Di questi ben sette, grazie alle deleghe ricevute e ai benefici ecclesiastici di cui erano titolari, disponevano di due o più voti. Sveltava su tutti, con un pacchetto di quattro voti – il tetto massimo stabilito dai capitoli di Corte –, il commissario del Sant’Uffizio e professore in teologia Antioco Usai, che al voto come procuratore dell’inquisitore Gregorio Çid de Carriazo, abate di San Michele di Plaiano, aggiungeva un voto come procuratore dell’abate di Saccargia, e altri due come procuratore di Otjano, abate di Salvenero e insieme priore di Bonarcado. Lo seguivano, con tre voti ciascuno, l’arcivescovo Vico che, come nel Parlamento Avellano, aveva le procure dei priorati di San Lazzaro e di San Salvatore di Oristano; l’arcidiacono algherese Gavino Olives, procuratore del Capitolo e del vescovo di Alghero Francesco Boyl e sub-procuratore del vescovo di Bosa, il catalano Francesco Camps y Moles; il rettore della parrocchiale di Gergei Denti, *sindich substitubit* del Capitolo di Bosa e procuratore di Leonardo Palmas, priore sia di San Vincenzo che di Sant’Antonio di Oristano. Seguivano ancora, con due voti ciascuno, il canonico Escarxoni Serra, *sindich* del Capitolo iglesiente e procuratore, fresco di nomina, dell’abate di San Nicola di Oristano; il vescovo di Ales Manunta, che era anche il procuratore del Capitolo turritano; e infine l’arcivescovo de la Cabra, che interveniva anche come ordinario della diocesi di Iglesias da poco accorpata a quella cagliaritana.

Disponavano infine di un solo voto altri sei componenti del Braccio: l’arciprete Serra, vicario generale *sede vacante* della arcidiocesi di Sassari; i canonici cagliaritani Mossa, procuratore del Capitolo della primaziale, ed Esquirro, procuratore del vescovo di Ampurias Litago; i procuratori dei Capitoli e vicari generali di Arborea e di Ales, i dottori Pietro Paolo Fadda e Francesco Corria; e l’arciprete di Castellaragonese Valentino, procuratore del Capitolo di Ampurias¹³².

¹³² Cfr. «Nota y llista dels señors que son estats habilitats y llegitimats pera poder entrar y votar en lo present real general Parlament en est illustrissim y reverendissim Estament ecclesiastic», in ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 42-43: a differenza del Parlamento Avellano, gli elenchi degli abilitati dell’Ecclesiastico e del Militare non figurano nel processo verbale del Parlamento Lemos. La composizione del Braccio rimase pressoché immutata fino alle ultime sessioni della prima fase del Parlamento svoltesi nella primavera del 1655. L’unico rilevante cambiamento riguardò Antioco Usai (già sub-procuratore del Tribunale dell’Inquisizione nelle Corti Avellano), che, assente dal 25 settembre 1654 all’11 marzo del 1655, fu sostituito dal canonico algherese Antonio Capai, che ne ereditò tutte le procure (*ivi*, c. 327): la conferma della nuova abilitazione è in una scarna nota a margine in *Atti del Parlamento*, doc. 543, A2 c. 129. Rispetto alle Corti Avellano il ricambio dei membri del Braccio è notevolissimo: solo cinque dei ventuno ecclesiastici abilitati nel 1641-43 (de la Cabra, Vico, Escarxoni, Usai e Denti) tornano a far parte dell’assemblea dello Stamento nel Parlamento Lemos (per la «lista

5. L' acconto sul donativo di fronte alla minaccia della flotta francese

Il 22 settembre il viceré, considerando concluse le procedure per le abilitazioni, invitava gli Stamenti a indicare i nominativi di loro spettanza per le commissioni dei *tractatores* e dei *provisores* dei *greuges*. Alla fine della giornata, sebbene le trattative si fossero protratte fino a tarda sera, tutti e tre gli Stamenti avevano fornito il quadro completo dei loro commissari.

Tra i ventiquattro nominativi indicati (otto per ogni stamento) figuravano alcuni degli esponenti più autorevoli di ciascun braccio, distribuiti fra le due commissioni secondo un sapiente dosaggio di equilibri cetuali e territoriali.

Per lo Stamento reale, che era stato il primo a rispondere all'invito del viceré, furono eletti: per *tractatores* Carnicer e Fortesa, rispettivamente capo giurato e *sindich* della città di Cagliari, Sebastiano de la Zonza, capo giurato della città di Sassari, Francesco Sanna, capo giurato e *sindich* della città di Alghero; per *provisores* dei *greuges* o esaminatori dei gravami Giovanni Antioco Serra, Salvatore Minutili Pilo, Antioco Salazar e Francesco Uras Pilo, tutti capo giurato

dels habitats» dell'Ecclesiastico nelle Corti Avellano cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 945-946). Ma al di là dei tre prelati di Cagliari, Arborea e Ales, fra i tredici componenti del Braccio figurano alcune delle personalità più autorevoli del mondo ecclesiastico isolano. Non tragga in inganno l'apparente modestia degli uffici e delle prebende di cui alcuni risultano titolari. Per esempio, il lussurgese Diego Denti, rettore della parrocchiale di Gergei, piccolo villaggio della Sardegna meridionale, aveva studiato diritto canonico per due anni, nel 1629-30, nell'Università di Salamanca, e si era già messo in luce come giudice dei gravami e ambasciatore dell'Ecclesiastico nel Parlamento Avellano, dov'era intervenuto come procuratore del priore di Sant'Antonio e San Vincenzo di Oristano (cfr. A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca* cit., pp. 87-88, e *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 295-296 e *passim*). Due anni prima aveva partecipato al Sinodo presieduto da de la Cabra, dove era stato eletto tra gli «examinadores synodales» (cfr. *Constitutiones synodales* cit., p. 367). Particolarmente attivo nella prima fase del Parlamento Lemos (nello stesso periodo otteneva la rettoria di Dorgali), non prese parte alla sessione conclusiva delle Corti a Sassari, ma ancora dieci anni dopo, nel 1668, il suo nome e quelli di non pochi altri *letrados* del Braccio (Serafino Esquirro, Pietro Paolo Fadda, Francesco Corria, Nicola Valentino, Antonio Capai, Giovanni Battista Serra) figureranno nell'elenco degli ecclesiastici sardi e delle «primeras dignitates» che secondo l'abate Matteo Frasso potevano legittimamente aspirare alle prelatie del Regno: cfr. *Documenti sulla crisi politica del Regno di Sardegna al tempo del viceré marchese di Camarasa* («Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna», 1), ediz. di M. ROMERO FRÍAS, Sassari 2003, pp. 81-82. Sulla meteora sarda del catalano Camps i Moles, nato a Solsona (Lérida) nel 1603, canonico del Capitolo della cattedrale di Tarragona e inquisitore del Regno di Sardegna, nominato vescovo di Bosa il 12 gennaio 1654 alla vigilia dell'apertura del Parlamento (la sua procura, rilasciata il 13 luglio, è per Martínez Rubio: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 135; ma sarà poi rappresentato dall'arcidiacono algherese Olives), e scomparso a Cuglieri (OR) non nel gennaio del 1656 ma il 24 novembre 1655, cfr. K. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, p. 118; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., p. 869; e *Atti del Parlamento*, doc. 749, A2 c. 497.

e *sindich* rispettivamente delle città di Oristano, Castellaragonese, Iglesias e Bosa.

Per lo Stamento militare: per *tractatores* i marchesi di Laconi e di Palmas, Giovanni di Castelvì e Alfonso Gualbes, il conte di Sedilo, Matteo Cervellón, il conte di Monteleone, Francesco Lussorio Roca Martí; per *provisores* dei *greuges* Felice Masons, conte di Montalvo, Tommaso di Castelvì, signore della Baronìa di Samassi, Giovanni Guiò, signore della Baronìa di Ossi e Muros, il nobiluomo dottore *en derecho* Gavino Petretto.

Per lo Stamento ecclesiastico: per *tractatores* gli arcivescovi de la Cabra e Vico, l'arciprete turritano Serra, l'arcidiacono di Alghero Olives; per *provisores* dei *greuges* il dottore Giovanni Antonio Escarxoni, il procuratore del Tribunale dell'Inquisizione Antioco Usai, il procuratore del Capitolo di Bosa Diego Denti, l'arciprete della cattedrale di Castellaragonese Nicola Valentino. Inoltre l'arcivescovo de la Cabra, in considerazione del suo malfermo stato di salute, indicava come suo sostituto, in caso di assenza, il canonico cagliaritano Mossa¹³³.

¹³³ Come emerge dai verbali dell'Ecclesiastico, le decisioni del Braccio non furono semplici. La stessa nomina di Mossa, proposta dal presidente de la Cabra dopo l'elezione dei quattro dei *tractatores*, risulta approvata solo a maggioranza. Ma le votazioni nominative per i *tractatores* e per i *provisores* permettono di ricostruire una mappa sommaria degli schieramenti e delle principali linee di frattura all'interno del Braccio. La quaterna proposta da de la Cabra per l'ufficio dei *tractatores* (de la Cabra, Vico, Serra, Denti) includeva i rappresentanti delle mitre di Cagliari, Arborea, Sassari e Alghero, ma discriminava clamorosamente il vescovo di Ales, terzo prelato del Braccio. Una proposta alternativa fu subito messa in campo da Vico, che riprese la quaterna di de la Cabra includendovi il vescovo Manunta e facendo cadere il rappresentante della mitra di Alghero. La sua proposta, sostenuta dal procuratore del Capitolo arborense, non ebbe però grande seguito e lo stesso vescovo di Ales, seguito a sua volta dal procuratore del Capitolo Corria, propose una quaterna (Vico, Manunta, Serra e Corria) che escludeva provocatoriamente la mitra di Cagliari. A parte l'arciprete Serra, che fece il bel gesto di sostituire il suo nominativo con quello del vescovo di Ales, e a parte il canonico Usai che suddivise i suoi quattro voti (due per la proposta di de la Cabra e due – quelli della procura dell'abate di Salvenero e priore di Bonarcado – per la proposta di Vico), tutti gli altri componenti del Braccio – Olives, Mossa, Denti, Valentino, Escarxoni – si schierarono, ciascuno con tutti i voti a sua disposizione, per la quaterna indicata da de la Cabra. Gli stessi schieramenti si riproposero a grandi linee nelle votazioni per i *provisores*: i quattro nomi proposti da de la Cabra (Denti, Valentino, Escarxoni, Usai) furono approvati “in blocco” dalla gran parte dei componenti del Braccio – Serra, Olives, Mossa, Denti, Valentino, Escarxoni – ma Vico volle ancora una volta differenziare la sua posizione includendo nella sua rosa il canonico Mossa e il canonico Fadda, da diversi anni suo stretto collaboratore nel governo della diocesi (cfr. *Constituciones y decretos de la Synodo Diocesana Arborense celebrada [...] à los veinte de abril 1649*, Sassari 1649, p. 4 e *passim*), ed escludendo Denti ed Escarxoni. Seppure in ordine sparso, anche Manunta e Corria dettero un loro voto a Mossa e a Fadda, mentre Usai divise ancora una volta i suoi quattro voti tra la quaterna di de la Cabra e quella proposta da Vico. Cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 44-46v.

I ventiquattro rappresentanti degli Stamenti andavano così ad affiancarsi ai dieci componenti di parte regia (quattro *tractatores* e sei *provisores*). Ma, rispetto a quei nomi, l'elenco definitivo licenziato da Lemos alla vigilia del giuramento presentava una novità importante: dalla lista dei *provisores* era scomparso il nome di Francesco Gomez, giudice della Sala criminale, e al suo posto figurava invece Giacomo di Castelvì, marchese di Cea, procuratore del Regio Patrimonio, che nello stesso tempo risultava confermato tra i quattro *tractatores*. La singolare sostituzione, che dal processo verbale non appare né preannunciata né in alcun modo motivata, costituiva, in realtà, la risposta del viceré a una delle principali contestazioni che «juntamente» gli Stamenti gli avevano rivolto per bocca dell'arcivescovo di Cagliari al termine della seduta del Soglio.

In realtà, la mossa a sorpresa con cui Lemos aveva comunicato con largo anticipo le designazioni di sua competenza faceva parte di una strategia ben calcolata, volta a ostentare la sua determinazione a decidere in piena autonomia, avvalendosi fino in fondo di tutte le prerogative riservate al presidente del Parlamento. La perentorietà della formula adottata nella *proposición* non lasciava dubbi. Eppure, la sostituzione del giudice di origine iberica con il marchese di Cea, procuratore del Regno e personalità di spicco della potente casata dei Castelvì, rappresentava una parziale ma significativa concessione alle tesi stamentarie. Certo, per gli Stamenti il rapporto fra forestieri e *naturals* restava ancora troppo favorevole ai primi, che sebbene in minoranza tra i *provisores* erano ancora preponderanti nella rosa dei *tractatores*¹³⁴. Tuttavia, la soluzione adottata costituiva un compromesso efficace anche perché la designazione del marchese di Cea, cugino del marchese di Laconi, “prima voce” dello Stamento militare, faceva passare in secondo piano i malumori per le altre designazioni e consentiva al viceré di neutralizzare la fronda dei settori più influenti dei corpi stamentari.

Con il completamento delle due commissioni il Parlamento entrava dunque in una nuova fase, in cui finalmente si potevano affrontare i principali problemi del Regno, dai nodi della difesa militare e della situazione economica a quelli dell'amministrazione della giustizia e soprattutto dell'entità e della ripartizione del donativo.

Il 24 settembre, nella cattedrale di Cagliari, con il Parlamento riunito in se-

¹³⁴ Per conto del sovrano risultavano nominati come *tractatores* il reggente la Reale Cancelleria Español de Niño, il primogenito del viceré Pietro Fernández de Castro conte de Andrade, il *visitador* Martínez Rubio e il procuratore reale Giacomo di Castelvì; per *provisores* dei *greuges*, ancora il reggente, Niño, e il procuratore reale, e inoltre il giudice Forcada, il reggente la Reale Tesorería Cetrillas, il giudice della Sala criminale Deliperi Paliacho, il maestro razionale Masons.

duta plenaria, poté svolgersi la cerimonia del giuramento e dell'insediamento dei *provisores*. Come da tradizione, la cerimonia fu aperta dalla presentazione di un'articolata petizione al viceré, redatta a nome dei tre Stamenti e letta – per conto dell'arcivescovo di Cagliari – dal canonico Escarxoni Serra. In essa i tre Bracci, rifacendosi a un formulario ben consolidato, chiedevano il rispetto dei privilegi e delle prerogative degli esaminatori dei gravami e invocavano la protezione regia contro qualunque pressione e interferenza di ministri regi, avvocati e procuratori fiscali. Il viceré, dichiarato il suo impegno a recepire le istanze della petizione, conferiva agli esaminatori i poteri richiesti e apriva egli stesso la serie dei giuramenti. Giuravano subito dopo, secondo l'ordine consueto, tutti i ministri e poi i *provisores* dei *greuges*, sia di parte regia che di parte stamentaria¹³⁵.

Nei mesi successivi le iniziative connesse alla risoluzione dei *greuges* assorbirono gran parte delle attività parlamentari. Ma l'attivazione della *Junta de tractadores* restava in cima alle preoccupazioni di Lemos. Essa, infatti, era ritenuta la commissione di gran lunga più importante, perché aveva il compito di proporre l'entità, la ripartizione e le modalità di riscossione del donativo. Inoltre, era da tempo invalsa la prassi che, insieme (e talvolta preliminarmente) alla discussione sul donativo, i *tractadores* esaminassero i principali problemi del Regno e individuassero le richieste da rivolgere al sovrano. Nel Parlamento Lemos, in seguito al disastro demografico causato dalla peste, la Commissione assunse ben presto un'importanza cruciale, configurandosi come l'unica sede in cui sarebbero potute maturare le scelte di fondo riguardanti il nuovo donativo¹³⁶.

Non a caso Lemos, facendo leva sull'argomento della difficile situazione finanziaria del Regno, puntava ad avviare le negoziazioni della Giunta dei trattatori facendole procedere parallelamente con le attività degli esaminatori dei gravami. Tuttavia, all'ordine di convocazione della Commissione, il Militare e il Reale obiettavano che «por costumbre antigua y continuada» la questione del donativo poteva essere affrontata soltanto dopo che si fossero esaminate le richieste del Regno e in ogni caso solo dopo che si fosse completamente concluso l'esame dei gravami. L'obiezione, però, fu subito aggirata da Lemos che, almeno per il primo argomento, rassicurava gli Stamenti di voler affrontare congiuntamente, nella stessa riunione, sia il tema del donativo sia i problemi «concernientes al beneficio publico y bien comun del Reino».

¹³⁵ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 428, A1 cc. 729-730v. Sul giuramento dei *provisores* cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 65.

¹³⁶ Sulla Giunta dei trattatori, indicata come «fulcro di tutto il sistema», cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi* cit., pp. 142-144, e ID., *Il Parlamento o Corti del vecchio Regno sardo*, in *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna* cit., pp. 97 e 99.

Nel frattempo, ai primi di ottobre, il pericolo di uno sbarco dei Francesi sull'isola rendeva sempre più urgente la riunione dei *tractatores* per stanziare le risorse indispensabili per la difesa del Regno.

Matura in questo contesto la proposta del Militare di far deliberare un anticipo di 30.000-50.000 scudi sul futuro donativo, che avrebbe permesso al viceré di rivolgersi ai mercanti che operavano sulla piazza di Cagliari offrendo loro la garanzia degli Stamenti per farsi mettere a disposizione un nuovo prestito di pari importo. In una prima fase, pur convergendo sulla proposta, tutti gli Stamenti puntarono a subordinare l'offerta alle risposte del viceré su alcune suppliche e certi ricorsi già depositati. Fu solo dopo una serie di trattative che la proposta definitiva si attestò sulla concessione di 50.000 scudi che, libera da qualunque condizione, consentiva al viceré di negoziare l'anticipazione immediata delle somme concordate. In realtà i progetti per il donativo erano ben altri, ma per Lemos l'esito della trattativa rappresentava un successo importante che poteva esibire con orgoglio al sovrano, anche perché per far votare il provvedimento aveva ottenuto che il procuratore della città di Oristano e lo Stamento reale concedessero di sospendere per un'ora la procedura del *dissentiment* presentato contro la vendita delle peschiere di Mare Pontis e di Santa Giusta al Vivaldi¹³⁷. A differenza del *greuge*, che si configurava come un ricorso inoltrato al Parlamento contro l'amministrazione regia, il *dissentiment* costituiva infatti un atto di radicale opposizione, un vero e proprio veto a procedere che comportava la sospensione di tutte le attività parlamentari fino a che un apposito collegio giudicante non l'avesse esaminato ed emesso la sentenza¹³⁸.

La concessione dei 50.000 scudi era dunque un ottimo compromesso, frutto di una complessa negoziazione, attraverso la quale da un lato i tre Stamenti avevano strappato l'immediato accoglimento di alcune loro richieste, dall'altro Lemos era riuscito a ottenere – una somma congrua, e soprattutto libera da qualunque condizione.

Il 13 ottobre, sotto la pressione di un attacco francese ormai imminente, il

¹³⁷ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 1° ottobre 1654. In realtà, presso la Corte di Madrid il successo esibito da Lemos dovette apparire assai modesto se confrontato con «las buenas esperanças» che egli stesso aveva continuato a ostentare sulla possibilità di ottenere dal Regno un'offerta complessiva perfino superiore al «servicio en continuación»: «No solo pretendo – aveva dichiarato al sovrano – que se haga el ordinario per el tiempo de las pasadas, sino que de más a más por haver creçido los empeños de la Monarquía, se señale cantidad como de servicio a parte por este año aun que no sea tanto como la rata que ha de tocar a los demás» (*ivi*, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 8 agosto 1654).

¹³⁸ Cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 32 del commento, e A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi* cit., pp. 223-229.

sindaco del Militare si precipitava a consegnare al viceré la dichiarazione con cui i tre Stamenti offrivano incondizionatamente i 50.000 scudi per la difesa del Regno. Due giorni dopo, le vele della flotta francese venivano avvistate al largo del golfo di Cagliari e il giorno stesso il segretario del Parlamento, su disposizione del viceré, assente, dichiarava sospesa fino a nuovo ordine l'attività delle Corti. Insieme al viceré, i funzionari della Regia Corte e la gran parte degli esponenti degli Stamenti erano infatti direttamente impegnati nella mobilitazione per la difesa della città e del Regno. Per circa quindici giorni l'isola rimase esposta alle incursioni dei Francesi, che riuscirono, con una sortita a terra, a saccheggiare le case e i magazzini di grano di Porto Palmas, sulla costa antistante l'isola di Sant'Antioco. Nella relazione inviata al sovrano dopo lo scampato pericolo, il viceré spiegava che i 400 cavalieri che aveva immediatamente inviato sul posto non erano arrivati in tempo per impedire la razzia, ma che avrebbe continuato il pattugliamento a terra lungo le coste insieme con gli interventi di consolidamento delle fortificazioni nelle piazzeforti di Cagliari, Alghero, Bosa e Castellaragonese¹³⁹.

In realtà, ancora una volta la complicata macchina militare era stata mobilitata con estremo ritardo. La *Junta general de Guerra* – l'organismo preposto al coordinamento della difesa del Regno, che Lemos aveva dichiarato di voler convocare fin dal mese di giugno – era stata riunita solo l'11 ottobre, quando la squadra delle galere francesi era stata già avvistata nelle acque dell'Iglesiente e l'incubo di un attacco dal mare si era già pericolosamente avvicinato alla Capitale. Sicché la Giunta si era trovata ad affrontare contemporaneamente le azioni più urgenti, dalla protezione delle mura della città alla perlustrazione delle coste, dalle comunicazioni tra le torri costiere alla richiesta di uomini e cavalli alle comunità infeudate. Ma il fatto più singolare è che a dispetto della gravità del momento i lavori della Giunta avevano rischiato una paralisi a causa dell'ennesima disputa per il diritto di preminenza sul reggente e sui ministri regi ingaggiata dall'arcivescovo de la Cabra, che ancor prima che la seduta fosse aperta aveva platealmente contestato l'assegnazione dei posti dichiarando «que en las Juntas de guerra [...] hamas havia sido praecedido de nadie en el asiento y voto» e facendo presente che non sarebbe stato opportuno «que se hissesse novedad», visto che anche durante il vicereame del duca di Montalto, in una Giunta di guerra a cui partecipavano i ministri regi, era stato «el primero en discutir y votar sobre las materias propuestas»¹⁴⁰.

¹³⁹ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Lettere del viceré Lemos, Cagliari 30 ottobre e 14 novembre 1654.

¹⁴⁰ ASCC, *Fondo Aymerich*, b. 1, «Processi verbali 1654», ex fasc. B, ora II A, Cagliari, 11 ottobre 1654, c. 1. Dal verbale, peraltro incompleto, della *Junta* risulta che alla riunione erano

Per Lemos, che a Corti aperte non poteva permettersi di contrariare la “prima voce” dell’Ecclesiastico, si era presentata una nuova grana, che aveva però superato brillantemente concordando seduta stante con i ministri regi e patrimoniali un efficace espediente, grazie al quale era riuscito a salvaguardare le prerogative regie e a evitare la contrapposizione con l’arcivescovo. Il Regio Consiglio infatti, dopo aver ribadito, «según la Real Pragmatica», la preminenza del reggente «en todas las funciones», aveva prontamente deciso che i ministri regi e patrimoniali, non essendo tenuti a intervenire congiuntamente con gli altri componenti «en las Juntas de Guerra», si sarebbero riuniti separatamente nella stanza attigua, permettendo così a de la Cabra di occupare il primo posto accanto al viceré originariamente riservato per il reggente¹⁴¹.

6. La soluzione transattiva per il *dissentiment* sulla vendita delle peschiere e l’irriducibilità delle pretese baronali

All’indomani dell’insediamento del tribunale dei gravami il Braccio militare offriva al viceré un’inattesa opportunità di collaborazione, comunicandogli la propria disponibilità ad illustrargli i principali punti dei ricorsi che si stavano predisponendo perché potesse valutarli preventivamente e decidere se accoglierli in tutto o in parte, evitando così l’avvio di un formale procedimento di *dissentiment*. Dal canto suo il viceré non esitava a dichiararsi pronto a trovare soluzioni adeguate ai problemi che potevano diventare oggetto dei ricorsi. La proposta di collaborazione del Militare andava così ad intrecciarsi con le altre iniziative di dialogo che il viceré aveva avviato nella negoziazione con gli Stamenti sull’acconto del donativo. Ma, al di là di queste profferte, sarebbero state proprio le attività connesse alla presentazione e all’esame dei *greuges* a portare allo scoperto le tensioni e le ostilità tra gli Stamenti e il viceré.

Nell’arco di due mesi sarebbero stati ben otto, e in gran parte di notevole rilevanza, i *dissentiments* sottoposti al tribunale dei *greuges*. Anzi, si ha l’impressione che l’apertura delle procedure per la proposizione dei gravami abbia costituito per alcuni settori dei corpi stamentari l’attesa occasione per presen-

intervenuti, oltre al viceré, il reggente, il *visitador*, i giudici di entrambe le sale della Reale Udienza, i ministri patrimoniali, le “prime voci” dei tre Stamenti e i responsabili delle principali strutture difensive del Regno, il commissario dell’artiglieria Perez, il comandante della cavalleria Giovanni de Clavaria e il capitano delle torri de la Matta.

¹⁴¹ Sicché in quattro e quattr’otto fu disposto «que se quitase el tamburete que se havia puesto a la mano derecha del asiento de su excelencia pera el señor regente y que en su lugar se ponga la silla dels brassos que se ha de asentar el dicho ilustrísimo y reverendísimo Arzobispo» (*ivi*, c. 1v).

tare il conto al viceré e dare battaglia su alcuni punti nevralgici del contenzioso con l'amministrazione regia. Emerge subito il ruolo determinante assunto dai settori stamentari più legati all'aristocrazia feudale, che puntava a rivendicare la salvaguardia delle proprie prerogative giurisdizionali calpestate, secondo le denunce dei baroni, dalle prevaricazioni dei viceré e minacciate dall'incalzante invadenza delle magistrature regie.

Nel primo *dissentiment* l'agguerrito avvocato del Militare, Agostino Bonfant, contestava la *crida* sulla proibizione delle armi da fuoco emanata dallo stesso Lemos l'11 ottobre 1653, denunciando non solo una grave lesione dei privilegi baronali in materia di porto d'armi, ma anche un'inaccettabile violazione delle competenze delle curie feudali in ordine alla detenzione delle armi da fuoco e ai delitti ad esse collegati. In realtà il ricorso, sebbene diretto contro il severo pregone che Lemos aveva promulgato con l'avallo di entrambe le sale della Reale Udienza, metteva in discussione l'intero impianto (e per certi aspetti perfino la legittimità) della Regia Prammatica che circa due decenni prima aveva ridisegnato la normativa per l'«uso y prohibicion de armas», imponendo una maggiore «igualdad» per tutti i territori del Regno, ampliando le competenze del viceré e dei tribunali regi e riducendo gli spazi di autonomia delle giurisdizioni signorili.

Sicché il ricorso non era solo un durissimo atto di accusa contro l'ultimo pregone viceregio sull'«uso y ejercicio de las armas», ma anche una puntigliosa difesa dei privilegi giurisdizionali dei «nobles barons y feudataris del present Regne», che figuravano, non a caso, come gli attori e i diretti promotori dello stesso *dissentiment*. Il ricorso prendeva le mosse dalla classica tesi baronale della «plenissima iurisditió ab mero y misto imperi», che i feudatari pretendevano di avere ottenuto dai «serenissims reys de Aragó» con le infeudazioni originarie che avevano attribuito loro la competenza esclusiva in prima istanza per «qualsevul causas y delictes [...], sens que puga intrometrese en aquellas ministre superior algun, nec dominus rex». A partire dall'età di Carlo V, i privilegi di «mero et mixto imperio» concessi con le prime infeudazioni erano stati via via sanciti da diversi atti e capitoli di Corte che trasformandoli in «leges pactionatae» e rendendoli vincolanti e irrevocabili avevano fatto sì «que su magestad [...] y vostra excelléncia [...] no poden en periudissi [...] statuir cosa alguna»¹⁴².

¹⁴² *Atti del Parlamento*, doc. 432, A1 c. 736. In realtà il conflitto con i capitoli di Corte veniva sollevato sia per il pregone sia per la Regia Prammatica: «No sols per limitarselis llur iurisditió, pero també per oposarse dita pragmatica y crida a dits actes de Cort» (*ivi*, c. 737). Per il pregone dell'11 ottobre 1653, parzialmente modificato con i pregoni del 1 giugno e dell'8 giugno 1654, cfr. ASC, AAR, *Editti e pregoni*, vol. C. 5, Pregoni 1456-1710, nn. 30, 31, 31/2, e M. PINNA, *Indice dei documenti cagliaritari del Regio Archivio di Stato di Cagliari dal 1323 al 1720*, Cagliari

Di qui il richiamo ai capisaldi delle dottrine pattistiche e all'interpretazione contrattualistica del diritto parlamentare come vincolo nei confronti del sovrano, limitato e parzialmente impedito nell'esercizio della sua «potestas legis condendae» per averla ceduta «in vim pacti ab lo fet en altres actes de Corts». E di qui ancora il riferimento al costituzionalismo catalano e soprattutto alla sistematica elaborazione di Dexart (diverse espressioni sono tratte di peso dal Proemio dei suoi *Capitula sive acta Curiarum*) sulla natura pattistica dei capitoli di Corte del Regnum Sardiniae e sulla loro irrevocabilità «per ser – asserivano i ricorrenti – lleys pactionades quae in contractum transierunt».

Il ricorso si configurava dunque come una sorta di manifesto delle pretese dell'aristocrazia feudale non solo a proposito della normativa regia sull'uso delle armi, che in realtà i baroni non avevano mai effettivamente digerito, ma anche riguardo al contenzioso più complessivo sull'esercizio delle prerogative baronali e sul rapporto tra legge regia e giurisdizioni signorili. Colpiscono in quest'ottica l'intransigenza e l'animosità delle richieste conclusive del *dissentiment*, con cui i ricorrenti reclamavano la sospensione del Parlamento «fins que dita real pragmática y crida de vostra excellència sian cassades y revocades en lo periudicial a la jurisditió baronal», e fino a che, in particolare, «lis conste de dita revocatió per declaració de esaminadors de greuges segons lo usatico». Colpisce, inoltre, l'aperta ostilità che veniva manifestata nei confronti del reggente e dei magistrati del Regio Consiglio dei quali si chiedeva una preventiva ricusazione, raccomandando al viceré di voler designare come *provisores* di parte regia «personas no suspectas» e di voler pertanto escludere dal collegio giudicante il reggente e i magistrati delle due sale della Reale Udienza che avevano licenziato il pregone, «per trattarse de revocatió de periudissi per aquells fet».

Insomma, l'attacco sferrato dal baronaggio e dalla nobiltà titolata rischiava di mettere in crisi la stessa curia regia, che non a caso puntò subito a stemperare lo scontro isolando alcune richieste che potevano essere oggetto di parti-

1903, pp. 136-137. La Regia Prammatica che mette al bando le armi corte («porque [...] son totalmente inútiles para el exercicio militar, y el uso dellas muy dañoso a la paz y quietud pública»), è in F. VICO, *Leyes y Pragmaticas del Reyno de Sardenña*, Sassari 1781 (1ª ediz. Napoli 1640), lib. II, tit. XXX, cap. 10, pp. 107-111. Sono inoltre interessanti gli accenti antibaronali presenti nelle motivazioni del provvedimento e nelle disposizioni attuative impartite al viceré marchese di Almonacir (1632-37): «Porque se ha experimentado que el delito del porte y de la delación destas armas prohibidas ha crecido por la remisión que en esto han tenido los barones deste Reyno [...], y conviene que la pena se execute uniformemente con todos, revocando primeramente qualquier indulto que sobre el conocimiento deste delicto tubiere en su favor los barones, ordenamos y mandamos que, como a cosa per Nos vedada, conozcan del, como de regalía, nuestro lugarteniente y en su caso los gobernadores de los dichos cabos, y no otro ministro real, ni de señorio» (*ivi*, p. 109).

colari concessioni. Sicché il viceré, dopo aver consultato i ministri di giustizia e patrimonio, si dichiarò disposto a un bonario accomodamento con cui, considerando il ricorso come una petizione, s'impegnava a sospendere le disposizioni più recenti che attribuivano alcune fattispecie di reati alla giurisdizione regia, restituendone «el conosimiento» alle giurisdizioni baronali, eccettuata però la detenzione di pistole, *tercetas* e altre armi proibite, che la Regia Prammatica riservava alla giustizia regia. S'impegnava, altresì, a riassegnare alle giustizie baronali la cognizione delle cause per i reati commessi con tali armi nei territori feudali, facendo però presente che si riservava d'intervenire «como más combenga» se le curie baronali non avessero assicurato un adeguato corso della giustizia.

Nessuna sostanziale concessione veniva offerta invece per il controverso privilegio del porto d'armi, di cui i nobili pretendevano di esser titolari in virtù del loro rango di militari. Ma di tale privilegio non c'era traccia nei capitoli di Corte, dai quali si poteva invece evincere che in questa materia il sovrano si era sempre riservato di dare «las hordenes que combinieren a los virreies». Ciononostante, Lemos, pur difendendo il sistema dei permessi che aveva sempre consentito di concedere le licenze «con mucha facilidad a los quietos», lasciava alla volontà dello Stamento di richiedere sul punto il pronunciamento del sovrano.

In risposta all'ambasciata viceregia, il marchese di Laconi, dopo aver sottolineato che il Braccio aveva particolarmente apprezzato la disponibilità offertagli, faceva però presente che i militari non intendevano rinunciare a difendere fino in fondo i loro diritti e chiedevano pertanto che il *dissentiment* fosse portato a giudizio per ottenere una pronuncia su tutti i problemi sollevati. In realtà, al di là del caloroso ringraziamento espresso dalla “prima voce” dello Stamento al viceré, è evidente la determinazione con cui la componente baronale del Militare riusciva a sfruttare l'autonomia decisionale che le competeva sul *dissentiment* per far valere il proprio peso politico all'interno dello Stamento e per rivendicare una linea più energica e intransigente nelle negoziazioni con il viceré ¹⁴³.

¹⁴³ Non sappiamo se all'interno del Braccio si sia svolta una vera e propria votazione, ma fu probabilmente solo la componente baronale a decidere per l'intero Stamento, dal momento che gli altri membri del Militare, sia i cavalieri sia i nobili non feudatari, non avevano titolo a intervenire, a tenore dei capitoli di Corte, su argomenti di esclusivo interesse dei baroni e dei loro vassalli: «Alios nobiles et equites [...], quamvis vocem non habeant [...] in his quae barones tractantur, dummodo de suo proprio vel suorum vassallorum interesse – chiosava Dextart a proposito delle riunioni separate dello Stamento militare –, quod si interesse sit commune et universale totius Regni, suo iure admittuntur ad votandum»: J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. II, cap. III, §§ 1-2.

Il secondo *dissentiment*, presentato dal consigliere in capo della città di Oristano Giovanni Antioco Serra, era l'atteso ricorso per la vendita delle peschiere di Mare Pontis e di Chirras, contro cui venivano invocati i privilegi di integrità e inalienabilità dei territori dell'ex marchesato¹⁴⁴. A conforto di questa tesi il *sindich* di Oristano allegava copia dei privilegi e dei capitoli di Corte che sancivano l'indissolubilità dell'incorporazione della città e dei suoi tre Campidani nel Demanio Regio: il privilegio concesso nel 1479 e confermato nel 1493 da Ferdinando d'Aragona, la riconferma di Carlo V nel 1518 e infine i capitoli di Corte approvati nei Parlamenti del duca di Gandía del 1614, del viceré Vivas del 1624, del viceré Bayona del 1631 e del duca di Avellano del 1641-43.

A sorpresa, nonostante la rilevanza della posta in gioco e il prestigio delle personalità interessate all'annullamento della vendita, in pochi giorni, dal 3 al 7 ottobre, il *dissentiment* venne esaminato e respinto con il solo voto contrario del maestro razionale Masons. Dopo aver ascoltato le ragioni della città esposte dal dottore Pietro Michele Francesco Jaguaracho e le argomentazioni avanzate dal dottore Francesco Piquer per conto del facoltoso acquirente, il collegio aveva finito per respingere la richiesta di ammissione del *dissentiment* al giudizio del tribunale parlamentare con la motivazione che la controversia coinvolgeva gli interessi sia del Real Patrimonio che di terzi, e che pertanto a tenore delle disposizioni parlamentari non poteva proseguire che per via ordinaria¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Al momento della vendita a Vivaldi entrambi gli stagni erano regolarmente arrendati: quello di Mare Pontis, già concesso per tre anni nel 1648 ad Ambrogio Marti, era stato assegnato nel 1651 per sei anni al mercante genovese Stefano Serra, in società con Gaspare Melonda e Stefano Brunengo; quello della peschiera di Chirras, arrendato per sei anni nel 1645, era stato concesso per un triennio con decorrenza dal 1651 a Domenico Casula del villaggio di Santa Giusta, in società con l'oristanese Gaspare Pira e con il ligure don Lorenzo Mallone. Sulla demanialità degli stagni e sugli arrendamenti in corso al momento del contratto stipulato da Vivaldi cfr. U. PETRONIO, *La proprietà dello stagno di Cabras* cit., pp. 302 ss., e G. MELE, *L'appalto dei beni demaniali del Marchesato di Oristano* cit., pp. 768 ss.

¹⁴⁵ Cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 436 e 439-41. Per la motivazione cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 49 («Dissentimentum non procedit quando gravamen continet interesse patrimoniale Domini Regis, seu alterius tertii»). In parziale contrasto, in sede di presentazione dei capitoli di Corte, la città sostenne «que la declarassió de dit dissentiment fonch axi bé gravatoria perquè lo dit judissi en la Audiència no lo havia fundat ni intentat la dita ciutat, sino que lo previngué lo dit Vivaldi per astucia e impedir que no se tractàs dita causa en les Corts»; mentre il viceré ribadiva che la cessione delle peschiere non configurava una alienazione del bene, ma una «quitacion, que es lo mismo que es con pacto de retrovendendo» (*Atti del Parlamento*, doc. 815, A2 c. 668v). È interessante notare che a difendere le ragioni delle due parti furono chiamati due esponenti del Militare, che avevano alle spalle una solida esperienza parlamentare e che erano stati entrambi giudici dei *greuges* nelle Corti Avellano (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., *ad indicem*). Su Jaguaracho cfr. *infra*, nota 159. Su Francesco Piquer, nato a Sassari nel 1606, graduatosi nel 1626 in diritto canonico nell'Università di Salamanca e nel 1628 *in utroque* nell'Università di Pisa; consultore del Tribunale dell'Inquisizione, autore

Colpisce che nessuno degli esaminatori di parte stamentaria, né del Braccio reale di cui faceva parte la città di Oristano, né del Militare, a cui appartenevano i più tenaci avversari della vendita, abbia espresso il suo sostegno al *dissentiment*. C'è però da supporre che fosse già maturato un conveniente accomodamento in base al quale, constatato che Vivaldi per contrastare l'iter del *dissentiment* aveva presentato un suo esposto presso la Reale Udienza, ai principali interessati all'acquisizione delle peschiere veniva prospettata la possibilità di richiedere al sovrano, per via di supplica e col favore viceregio, di poter parzialmente subentrare al Vivaldi alle stesse condizioni da lui ottenute, in forza del diritto di prelazione che i capitoli di Corte riconoscevano ai *naturales*. Infatti, a pochi giorni dalla bocciatura del *dissentiment*, il Militare faceva pervenire al viceré un memoriale con cui tre illustri esponenti dello Stamento, il marchese di Laconi e i nobili Stefano Brunengo e Agostino Martì, signore di Burcei, chiedevano, insieme al mercante Giacomo de Amico, di esser messi nella condizione di esercitare il diritto di prelazione e di subentrare al Vivaldi nell'acquisto delle due peschiere.

Al di là dell'indubbio peso economico, l'affare aveva assunto un alto valore simbolico sia per il prestigio delle personalità coinvolte sia per il significato più generale della rivendicazione dei diritti dei *naturales* sardi rispetto ai forestieri. Non a caso oltre al Militare, che già si era fatto latore del memoriale, anche il Reale e l'Ecclesiastico si affrettarono a chiedere che il viceré sostenesse l'iniziativa e tutelasse il diritto di prelazione dei *naturales*. Il memoriale fu esaminato dal viceré con la consueta consulenza dei ministri della Regia Corte dopo che, per evidenti ragioni di incompatibilità e inopportunità, avevano abbandonato il consesso il procuratore reale, il marchese di Cea, e il giudice Brunengo, il primo cugino del marchese di Laconi e il secondo fratello di uno dei promotori del memoriale. Il risultato fu che il viceré, sulla scorta del parere unanime dei ministri regi e patrimoniali, dichiarava il proprio impegno a sostenere presso il sovrano le ragioni dei *naturales* sia che si procedesse per via giurisdizionale sia che si scegliesse la via della supplica al trono. Ma il memoriale conteneva già i termini essenziali di una complessa e articolata transazione il cui accoglimento e la cui esecuzione, sebbene dipendessero in ultima istanza da Madrid, erano in gran parte affidati al sostegno e alla benevola protezione

di diverse allegazioni forensi pubblicate a Cagliari negli anni Quaranta, poi avvocato fiscale della Reale Governazione del Capo di Sassari, e infine, nel 1656, assessore del Consiglio del Regio Patrimonio (sarebbe scomparso a Cagliari nel 1659) cfr. E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit. pp. 161-162; A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca* cit., pp. 83-84; R. TURTAŠ, *Scuola e Università in Sardegna tra '500 e '600. L'organizzazione dell'istruzione durante i decenni formativi dell'Università di Sassari (1562-1635)*, Sassari 1995, pp. 322 e 328; A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario* cit., p. 399.

del viceré. Sicché Lemos, improvvisamente liberatosi dal pericoloso *dissentiment* di Oristano, non solo riusciva a tenere sotto scacco il marchese di Laconi “prima voce” dello Stamento militare, ma poteva perfino presentarsi come il supremo garante degli ordinamenti del Regno e degli interessi dei regnicoli («En todo lo que será de justisia y observansia de capítulo de Corte su excelencia les assistirá y en todo lo de grassia lo haría por benefisio de los naturales»)¹⁴⁶.

Di minore rilevanza, ma non meno significativi, appaiono il terzo e il quarto *dissentiment* presentati negli stessi giorni dal consigliere capo e procuratore della città di Sassari, Sebastiano de la Zonza. Nel primo si chiedeva il dissequestro di una consistente somma di denaro che la città aveva dovuto versare come deposito cauzionale per disposizione del facoltoso mercante e nobile di origine valenzana Gaspare Melonda, esattore del donativo per l’incoronazione della regina ed esponente di spicco del potente cartello degli *asentistas*, per ottenere il ritiro del pignoramento della licenza di esportazione per una partita di 3.000 starelli di grano dell’Azienda frumentaria. Per anticipare la somma la città era stata costretta ad attingere alle risorse accantonate per la nuova provvista annonaria, che dunque risultavano in parte congelate, insieme col ricavato del grano esportato, a garanzia del pagamento del tributo che dal Melonda le

¹⁴⁶ *Atti del Parlamento*, doc. 447/1, A2 c. 48v. Sul diritto di prelazione riservato ai sardi cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. II, tit. V, cap. III («Naturals sean preferits en los assientos y altres contractes»). Certo, al confronto con la strenua battaglia ingaggiata sull’affare delle peschiere, stupisce che nei lavori parlamentari non trovasse invece alcuna eco la clamorosa vendita a Vivaldi delle sei principali tonnare dell’isola, che poteva essere facile argomento di un’ampia offensiva stamentaria ma che invece era già diventata oggetto di una delicata trattativa riservata che si sarebbe conclusa di lì a poco, nel gennaio del 1655, con la cessione onerosa, per circa un terzo delle somme complessivamente versate dal mercante genovese, delle due tonnare più remunerative (Porto Paglia e Portoscuso) a Stefano Brunengo e agli altri notabili e mercanti che le avevano in appalto negli anni precedenti. Cfr. U. PETRONIO, *La proprietà dello stagno di Cabras* cit., pp. 300-303, e G. MELE, *La rete commerciale ligure* cit., pp. 216-217. E secondo Aleo lo stesso promotore del ricorso, il «caballero oristanese don Juan Antiogo Serra», fu associato da Vivaldi allo sfruttamento delle peschiere (J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., p. 216). Ben introdotto negli ambienti dell’aristocrazia cagliaritana, Stefano Brunengo, fratello del giudice Domenico, esercitava una notevole influenza anche all’interno dello Stamento (nel Parlamento Avellano era intervenuto oltre che per sé anche come procuratore del conte di Monteleone e come sub procuratore dei nobili Bernardo e Gerolamo de Loreto): nel 1632, dopo due anni di studio presso l’Università di Cagliari, si era trasferito nell’Università di Salamanca, dove nel 1635 aveva preso il grado di baccelliere in leggi (cfr. A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all’Università di Salamanca* cit., pp. 88-89); affermatosi ben presto come arrendatore e potente *hombre de negocio* ricoprì per il Militare il ruolo di collettore degli arretrati del donativo grazioso dell’ultimo decennio (cfr. *Atti del Parlamento*, 446/4). Appartiene al folto gruppo dei nobili cagliaritani che non parteciparono alla sessione conclusiva del Parlamento a Sassari. Morirà a Cagliari il 12 agosto del 1664.

veniva ancora preteso, ma che la municipalità sosteneva di aver già saldato con un versamento in moneta di *vellón*.

Nell'attesa che la controversia venisse ricomposta, il *dissentiment* rivendicava l'immediato svincolo della somma depositata e invocava la rigorosa osservanza del privilegio della Frumentaria che, accordato da Pietro IV d'Aragona nel 1355 e confermato in altri Parlamenti, non ammetteva che le risorse ricavate dalla vendita del grano d'annona potessero essere oggetto di procedure esecutive o venissero impiegate per fini diversi da quelli strettamente connessi all'approvvigionamento urbano. Inoltre, la città faceva presente la grave situazione in cui si era venuta a trovare dopo il flagello della peste e l'impossibilità di acquistare la nuova provvista se non avesse potuto disporre delle somme ricavate dalla vendita delle vecchie scorte, divenute indispensabili dopo che il fondo della Frumentaria era crollato da 40.000 a 7.000 lire¹⁴⁷.

Con l'altro *dissentiment* si chiedeva l'annullamento della nomina del nobile forestiero Giovanni Valentino (originario di Castellaragonese e addirittura, secondo l'accusa, «natural de Bonifasio de la isla de Còrsica», quindi suddito di Genova) alla carica di veghiere di Sassari, in quanto il provvedimento violava

¹⁴⁷ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 437/2. Difficilmente però le esigenze annonarie della città avrebbero potuto prevalere sul blocco d'interessi di cui il ricco e influente finanziere era capofila e insieme garante. Ammesso allo Stamento militare nel Parlamento (1624) come *regidor* del ducato di Mandas (cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas* cit., pp. 251 e 387 *passim*), Melonda era stato tra i principali promotori del cartello dei mercanti sardo-liguri che dal 1629 fino agli anni Quaranta monopolizzarono gli *asientos* e il commercio dei grani nell'isola; nel 1631 ottenne il cavalierato ereditario e il titolo nobiliare e dieci anni più tardi partecipò al Parlamento Avellano, dove intervenne non solo come membro del Militare ma, insieme con i mercanti Benedetto Nater e Giovanni Gerolamo Merega, anche in rappresentanza degli *asentistas* nella negoziazione del grande accordo con l'amministrazione regia e con la città di Cagliari per la chiusura di tutti gli *asientos* rivendicata dagli Stamenti insieme con la regolazione di tutte le pendenze nel successivo decennio (cfr. F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., p. 260; B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura secentesca* cit., pp. 19-21 e *passim*; *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 931-933 e 1106-1109). Morì a Cagliari il 18 gennaio 1660. Anche de la Zonza, promotore dei due *dissentiments*, giurato in capo di Sassari e autorevole esponente del Reale, godeva di largo credito negli ambienti stamentari. Vicino ai Castelvì, l'anziano nobiluomo (aveva all'epoca sessantasei anni, cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 302, A1 c. 471), ex commissario generale della cavalleria nel Capo di Sassari e del Logudoro, poteva inoltre vantare una solida esperienza parlamentare: aveva partecipato ai Parlamenti del 1624, del 1626 e del 1631-32 e aveva ricoperto, designato dal Militare, l'ufficio di giudice dei *greuges* nel Parlamento Avellano. Pochi anni prima, nel 1648, suo figlio Francesco, in seguito alla morte dello zio materno, il reggente Vico, aveva ereditato il feudo di Soleminis, e più di recente l'altro figlio, Gerolamo, distintosi nella guerra in Catalogna, gli era subentrato nell'ufficio di commissario della cavalleria (cfr. F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 681-682; *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 160-161, 735-740). Su quest'ultimo cfr. *infra*, nota 242.

il privilegio concesso alla città da Alfonso V nel 1440 e confermato nel 1444, che prevedeva l'esclusione dei forestieri da qualunque ufficio e carica municipale, a meno che non dimorassero nella città e avessero ottenuto la cittadinanza in seguito al matrimonio con una donna del luogo.

Entrambi i *dissentiments* furono rapidamente esaminati e dichiarati inammissibili. Sia per l'uno che per l'altro la motivazione del rigetto si fondava sulla tesi che il contenzioso oggetto dei due ricorsi s'inquadra, come nel caso del secondo *dissentiment*, nella fattispecie del conflitto tra l'interesse del Real Patrimonio e quello di un terzo, e che il giudizio non era pertanto di competenza parlamentare. In realtà, il *dissentiment* per la nomina del veghiere forestiero era stato irrimediabilmente azzoppato dalla notizia fatta abilmente pervenire al collegio giudicante che la città si era già appellata contro il provvedimento della Reale Governazione e che quindi un giudizio ordinario «sobre la misma pretención» era già pendente presso la Reale Udiencia¹⁴⁸.

Sicché, mentre il ricorso contro la nomina del veghiere forestiero fu respinto all'unanimità, nel caso della pretesa violazione del privilegio della Frumentaria ben quattro dei dodici giudici del collegio si dissociarono dalla proposta del reggente, pronunciandosi per l'ammissibilità del *greuge*. Oltre al maestro razionale Masons, che non aveva esitato a schierarsi controcorrente anche a proposito del secondo *dissentiment*¹⁴⁹, la composita pattuglia dei sostenitori del

¹⁴⁸ In effetti, a illustrare le ragioni della parte assente, il veghiere Valentino, era stato ammesso, «por permissión particular», il fratello Nicola, arciprete di Ampurias, autorevole membro dell'Ecclesiastico, impegnato negli stessi giorni per conto del suo Stamento sia come ambasciatore che come esaminatore dei *greuges*; questi, dopo aver sostenuto che il privilegio invocato dalla città non era più in osservanza, aveva riferito che il ricorso contro il provvedimento era stato già depositato presso la Reale Udiencia (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 443 e 444). La notizia chiudeva ogni discussione: «Dissentimentum in Curia non procedit – sentenziava infatti Dextart – quando de praeteno gravamine fuit proposita quaerella coram iudicis ordinariis» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 48). Di diversa opinione A. MARONGIU, *Il Parlamento o Corti* cit., p. 70, secondo cui la «protesta» fu respinta «perché contraddetta dalla consuetudine». La città avrebbe ripresentato il *greuge* per la perdurante violazione del privilegio dieci anni dopo, nel Parlamento Camarasa, chiedendo la *restitutio in integrum* (cfr. ID., *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo* cit., p. 459), anche se il *greuge*, il primo dei nove presentati dal consigliere capo e *sindich* Gerolamo de la Zona, non aveva più il sostegno della maggioranza delle altre città e non ottenne il nulla osta del Braccio (cfr. R. PILO, *Il Regno di Sardegna nell'età barocca. Crisi politica e istituzionale al tempo del viceré Camarasa (1665-1668)*, Palermo 2020, pp. 96-97). Sui privilegi della città e sulle prerogative del veghiere a Sassari cfr. C. FERRANTE, *Podestà, veghieri e ufficiali regi della città di Sassari (secc. XVI-XVII)*, in *Settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, a cura di A. MATTONE e P.F. SIMBULA, Milano 2019, pp. 588-591.

¹⁴⁹ Non è facile capire i motivi che indussero il maestro razionale, un magistrato di grande esperienza e saldamente integrato nell'amministrazione viceregia, a contrapporre per ben due volte il suo voto a quello del reggente la Reale Cancelleria. Occorre rilevare, peraltro, che Ma

giudizio parlamentare comprendeva sia i due esaminatori espressi dal Reale, Salvatore Minutili Pilo e Francesco Uras Pilo, procuratori rispettivamente di Castellaragone e di Bosa, sia – fatto meno scontato – un altro autorevole esaminatore di parte regia, il giudice della Sala criminale Gavino Deliperi Paliacho, giureconsulto di origini sassaresi, profondo conoscitore del diritto privilegiato urbano e autore di un ampio e ben documentato memoriale teso a rivendicare la rigorosa osservanza dei privilegi concessi da Alfonso V (1416-58) alla città di Sassari¹⁵⁰.

sons non fece parte dei collegi che di lì a poco si pronunciarono sugli altri *dissentiment*, all'interno dei quali i giudici di parte regia si espressero sempre con un voto unanime. Laureato in leggi, Masons (1611-55) aveva soggiornato per un lungo periodo presso la corte a Madrid e da oltre quindici anni ricopriva la carica di maestro razionale; nel Parlamento del 1641-43, dove era stato nominato abilitatore e giudice dei *greuges*, era stato uno dei più stretti collaboratori del viceré Avellano. Scrupoloso tutore del patrimonio regio, aveva segnalato al *Consejo* «los gastos excessivos» che il duca di Montalto aveva fatto addebitare alla real cassa per le lussuose ristrutturazioni del Palazzo regio, anche se continuava lamentarsi che la denuncia gli era costata «muchos centenares de ducados y casi la vida». Nel maggio del 1654, per il terzo anno consecutivo, aveva indirizzato a Filippo IV un'accorata supplica in cui, facendo presente che nel suo lungo e onorato servizio aveva brillantemente superato, senza addebiti a suo carico, i severi controlli di ben tre *visitadores*, chiedeva che gli fosse concessa una *merced* o un'*ayuda de costa* per integrare il suo modesto salario di 326 ducati all'anno con cui doveva campare una famiglia di otto figli. Ma come per altri anche per il maestro razionale la concessione della *merced* veniva rimandata «a la fin de las Cortes», perché il viceré solo allora avrebbe potuto complessivamente esaminare «los méritos y servicios de don Antonio Masons y los que ahora huviese hecho en ellas» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1199, Madrid 17 settembre 1654).

¹⁵⁰ L'interessante manoscritto, «*Por la ciudad de Sacer. Defensa de los privilegios que le otorgó el Señor Rey don Alonso Quarto*», redatto tra il 1633 e il 1634, è in BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI SASSARI, mss. 55 X. Nel 1634-35 Deliperi Paliacho aveva inoltre ricoperto la carica di consigliere capo del comune di Sassari e durante la sua sindacatura aveva fatto adottare al Consiglio civico la delibera per la stampa degli antichi *Estatuts* della città, contribuendo alle spese con una sua volontaria offerta in denaro (cfr. A. MATTONE, *Gli Statuti sassaresi nell'età aragonese e spagnola*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. MATTONE, M. TANGHERONI, Sassari 1986, pp. 432-433, 463, 480, che inoltre ha rintracciato la notizia della scomparsa pervenuta al Consiglio d'Aragona nell'agosto del 1668). Dal 1625 fino almeno alla metà degli anni Trenta aveva tenuto presso l'Ateneo sassarese i corsi prima di *Instituta* e poi di *Leyes* finanziati dalla municipalità: cfr. R. TURTAS, *Scuola e Università* cit., pp. 272, 320, 322, 327. Dal 1640 era stato assessore di toga per il criminale presso la Reale Governazione del Capo di Sassari (nel Parlamento Avellano fu rappresentato dal fratello Francesco) e nel 1650, con la nascita della Sala criminale della Reale Udienza, era stato chiamato a ricoprire una delle due “piazze” destinate ai giudici di origini sassaresi (cfr. *supra*, nota 80, il lusinghiero giudizio espresso su di lui da Martínez Rubio); dal 1652 al 1654, come commissario straordinario al morbo con poteri di *alternos*, aveva coordinato il governo d'emergenza della peste, insieme con il collega Pirella, nel Capo settentrionale dell'isola, meritandosi l'entusiastico apprezzamento del governatore Francesco Villapadierna che ne aveva tessuto le lodi al *visitador* e al sovrano (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del

Considerato che il numero degli esaminatori favorevoli al *greuge* era ben lontano dalla soglia della maggioranza, il magistrato poteva permettersi di sostenere la richiesta della sua città senza mettere a repentaglio la strategia vice-regia. E tuttavia lo smarcamento del giudice sassarese, insieme a quello del maestro razionale, segnalava un quadro decisamente più mosso di quello prefigurato dalla composizione istituzionale del collegio. In effetti, il *dissentiment* contro l'aggressiva politica finanziaria dell'esattore Melonda aveva diviso oltre ai giudici di parte regia anche quelli di parte stamentaria, sicché, come il reggente la Reale Cancelleria, anche gli esaminatori designati dall'Ecclesiastico e dal Militare si pronunciarono per la non ammissione del ricorso al giudizio parlamentare.

Il quinto *dissentiment* venne presentato dal causidico Giovanni Antonio Nocco, sostituto procuratore (*sub-sindich*) delle comunità della curatoria di Austis, che denunciava i soprusi e le vessazioni perpetrate a danno dei vassalli dal dottore Andrea Hyañes Gòmez, commissario incaricato dal *visitador* del recupero degli arretrati del donativo precedente. Nonostante la gravità delle accuse dettagliatamente documentate nel ricorso, anche in questo caso il collegio degli esaminatori si esprimeva per la non ammissione del *greuge*, prospettandone il rinvio al giudice ordinario in base alla considerazione che la controversia non riguardava le disposizioni del *visitador* ma il comportamento di un ufficiale inferiore, il commissario, a cui s'imputava di aver agito al di fuori degli ordini ricevuti. In realtà, il *dissentiment* chiamava direttamente in causa anche il *visitador*, che veniva esplicitamente accusato di aver ordinato di ricorrere alle procedure esecutive in violazione del capitolo di Corte che imponeva di sospendere la riscossione dei tributi a carico degli agricoltori dal mese di gennaio fino al nuovo raccolto. Il *dissentiment* della curatoria di Austis rischiava però di colpire troppo in alto, e forse anche perciò l'istanza d'incardinamento del giudizio in sede parlamentare non poteva trovare sostegno neppure tra i giudici stamentari¹⁵¹.

governatore, Sassari 2 marzo 1653): cfr. F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 662-663; F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 56 e *passim*, e A. MATTONE, *Storia della facoltà di Giurisprudenza* cit., pp. 43 e 74-75. Sarebbe stato uno dei principali collaboratori di Lemos nella sessione conclusiva del Parlamento, cfr. *infra*, nota 316.

¹⁵¹ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 446. In questo caso il riferimento era a J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, § 56 («Gravamen Curiae non est quando infertur a ministro inferior seu alia persona subdita citra mandatum superioris»).

7. Gli ultimi *dissentiments*: la contrapposizione tra le rappresentanze stamentarie e la Regia Corte

Con la presentazione del sesto e del settimo *dissentiment*, sostenuti entrambi dal Militare, i contrasti tra gli Stamenti e il viceré si fecero invece decisamente più aspri. In effetti, entrambi i *dissentiments* toccavano alcuni dei nervi scoperti del contenzioso tra l'amministrazione viceregia e l'aristocrazia feudale. La prima bordata partì con il ricorso presentato il 9 ottobre dal procuratore del Militare a nome del conte di Montalvo, Felice Masons, signore della baronia di Posada – uno dei quattro *provisores* dei *greuges* designati dallo Stamento nobiliare –, esponente di primo piano di quella nobiltà feudale che era stata protagonista delle aspre lotte di fazione e dei conflitti armati del 1651. Il giovane feudatario, che aveva ereditato la contea solo tre anni prima e che nel 1652, in seguito alla morte del padre, era stato autorizzato a interrompere l'esilio in Spagna e a ritornare in Sardegna¹⁵², denunciava le interferenze e la crescente invadenza dei viceré e della Reale Udienza nell'amministrazione della giustizia nel suo feudo. In particolare il conte, riferendosi a un caso giudiziario che aveva preso avvio nel 1647, lamentava la violazione del privilegio dell'impugnabilità delle sentenze della curia baronale concesso con l'atto della prima investitura del feudo e successivamente più volte confermato. Il conte, infatti, richiamava la vicenda di tre vassalli che durante il vicereame del duca di Montalto seppure condannati a morte erano stati sottratti alla giurisdizione baronale e ammessi all'appello presso la Reale Udienza; protestava inoltre contro il Regio Fisco che gli aveva fatto causa contestandogli il privilegio, previsto anch'esso nell'atto della prima investitura, di utilizzare il porto di Posada, appartenente al territorio della sua baronia, per esportare i prodotti locali¹⁵³.

¹⁵² Esiliato a Toledo per ordine del viceré Trivulzio insieme con i marchesi di Laconi e di Cea, il focoso rampollo della famiglia Masons era stato parzialmente graziato da Filippo IV sulla base di un compiacente parere del Consiglio d'Aragona che, lamentando l'assenza di precise prove a suo carico, aveva proposto di accogliere la richiesta di rimpatrio. In effetti, l'unico indizio che secondo il *Consejo* poteva confermare la sua partecipazione agli scontri armati tra gli Alagon e i Castelvì era contenuto in un rapporto del giudice Pirella, che dichiarava di essersi imbattuto, nel corso di una perlustrazione alla ricerca dei facinorosi, «in dos tropas de la facción de los Castelvies, y que se dijo que el cabo de una de ellas era este cavallero, y llevava la cara cubierta». Ora, però, con la scomparsa del padre, la sua assenza dal Regno, si faceva osservare, «puede ponerle a riesgo muchas conveniencias, quando no hay noticia individual de culpa de este cavallero, ni de que sea inquieto, sino solo averse oydo vagamente que era cabo de una tropa». Di qui il parere favorevole alla concessione della «licencia que pide», adottato con due voti contrari e con la condizione che approdasse a Cagliari per rimettersi subito agli ordini del viceré: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1100, Madrid 29 febbraio 1652.

¹⁵³ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 449. Sulla baronia di Posada, acquistata nel 1646, con il titolo comitale, da Francesco Giuseppe Masons, padre di Felice, cfr. F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 597-599.

Ma la posta in gioco del *dissentiment* andava ben oltre l'individuazione e la "riparazione" del singolo aggravio: riguardava, in realtà, gli assetti della giustizia regia e gli indirizzi che ad essa erano stati impressi a partire dagli anni Quaranta con il potenziamento del ruolo della Reale Udienza e con l'istituzione della Sala criminale. In controluce si può cogliere l'aspirazione della nobiltà feudale a una piena restaurazione delle prerogative giurisdizionali che l'autorità regia aveva eroso negli ultimi decenni e che ora mostrava di voler sempre più limitare e comprimere. In realtà, l'assolutismo cinque-seicentesco e l'espansione della giurisdizione regia avevano dispiegato alcuni dei loro effetti più incisivi proprio nel campo della giustizia penale, le cui recenti riforme apparivano ormai improntate agli stessi principi di politica criminale che caratterizzavano le coeve esperienze delle monarchie continentali e che avrebbero trovato di lì a poco la loro massima espressione in Francia con l'*ordonnance criminelle* di Luigi XIV (1670), che riduceva drasticamente la sfera della giurisdizione feudale avocando alla giustizia regia oltre al giudizio d'appello tutti i crimini che interessavano l'ordine pubblico e perfino la cognizione dei delitti la cui istruttoria non fosse stata completata entro termini strettissimi¹⁵⁴.

Già nei primi anni Cinquanta, del resto, le aggressive politiche giurisdizionali adottate da alcuni baroni all'interno dei loro feudi erano state duramente contestate dalla Reale Udienza. In particolare, in una delle prime decisioni a sale unite, a pochi mesi dall'istituzione della Sala criminale, il supremo magistrato del Regno non aveva esitato a passare al contrattacco intimando al potente marchese di Quirra di ritirare il bando fatto distribuire nei suoi numerosi feudi, col quale, rivendicando la propria piena giurisdizione anche sulle ap-

¹⁵⁴ Sull'espansione della giurisdizione regia e sul significato delle *ordonnances* di Luigi XIV cfr. I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 111-126; sui Tribunali d'appello e sulle "grandi ordinanze" dell'età moderna cfr. inoltre G. GORLA, *I Tribunali Supremi degli Stati italiani, fra i secoli XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati. Disegno storico-comparativo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp. 476 ss.; ID., *Unificazione «legislativa» e unificazione «giurisprudenziale»*, in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, pp. 660 ss.; M. ASCHERI, *I "Grandi Tribunali" d'Ancien Règime e la motivazione della sentenza*, in *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 85-103; U. PETRONIO, *I Senati giudiziari, in Senato nella storia. Il Senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, Roma 1997, pp. 360 ss.; G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, pp. 83-115. Per un utile sguardo sui cambiamenti intervenuti nel sistema politico e istituzionale del Regno di Napoli, sia nella sfera dei «negocios de governo» sia in particolare nell'organizzazione della giustizia civile e penale, cfr. le acute considerazioni di G. MUTO, *Alla vigilia della rivoluzione: istituzioni di governo, congiuntura economica, ceti sociali*, in *Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó* cit., pp. 413-423, e sul singolare processo di subordinazione delle magistrature siciliane all'aristocrazia feudale cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI-XVII*, Napoli 1983, pp. 260-266.

pellazioni, istituiva particolari penali per i vassalli che nei giudizi di prima e di seconda istanza si fossero rivolti alla Reale Udienza. Sicché l'effettivo riconoscimento della facoltà di ricorrere ai tribunali regi era diventato il perno intorno al quale ruotava la nuova offensiva lanciata dal viceré e dalla Reale Udienza a tutela della preminenza della giustizia regia e a presidio della suprema prerogativa della regalità. Non a caso si segnalava che l'iniziativa del marchese, già imitata da altri feudatari, oltre a violare le prerogative sovrane che «los Reyes Serenissimos» si erano riservati «en las mesmas enfeudaciones», toglieva ai vassalli «la libertad, que por derecho natural les compite, para conseguir su reparo por medio del tribunal que representa a vuestra magestad en el Reyno».

Si faceva inoltre osservare che in Sardegna la limitazione della facoltà di ricorrere alla giustizia regia avrebbe avuto effetti assai più gravi che in altri stati della Corona, sia perché le giurisdizioni baronali coprivano tre quarti del territorio del Regno, sia perché la maggior parte dei feudi era in mano a «regidores y arrendadores» nominati da titolari residenti fuori dall'isola: sicché in Sardegna, spiegavano al Supremo il viceré e la Reale Udienza, «son mayores las vexaciones que [los subditos] padecen». Per i sardi, infine, la facoltà di ricorrere al viceré e ai tribunali regi costituiva l'unica possibilità di difesa dalle angherie dei ministri baronali, in quanto i regnicoli, «por hallarse islados [...] y por estar tan lejos de la presencia de vuestra magestad, no tienen otro remedio»¹⁵⁵.

Si può ben comprendere, dunque, l'allarme suscitato nella corte viceregia dal *dissentiment* del conte di Montalvo, che con l'avallo dello Stamento militare gettava sul tappeto del giudizio parlamentare l'inquietante rivendicazione della piena conferma delle antiche prerogative giurisdizionali che erano state

¹⁵⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1197, il viceré e la Reale Udienza al Supremo, Cagliari 12 marzo 1651. «Ha puesto el fiscal su acusación criminal contra el Marqués – riferiva il viceré – y se van [...] continuando las diligencias necesarias y non se alzarà la mano hasta que por términos de justicia se declare lo que según ella procediere por que en otra forma no había feudatario en el Reyno que a su imitación no pretenda lo mismo» (*ibidem*). E il *Consejo* assicurava il suo pieno sostegno: «Apruevase lo que escriven y se les diga [...] que prosiguan en las diligencias comenzadas y que se tilde el bando referido» (*ivi*, Madrid 12 maggio 1651). Sulle rivendicazioni contadine, e sul corposo contenzioso antif feudale che investiva le campagne dell'isola, cfr. B. ANATRA, *Agricoltura e allevamento nella Sardegna del XVII secolo*, «Quaderni sardi di storia», 3 (1982), pp. 79-113; G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Bari 1996, pp. 104-110, 123 ss.; G. MURGIA, *Capitoli di grazia e lotta antibaronale nella Sardegna moderna*, «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», 11-13 (1980), pp. 287-309; ID., *Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVII)*, Roma 2000, pp. 137-171; ID., *Comunità e baroni nella Sardegna spagnola durante la Guerra dei trent'anni*, in *Sardegna, Spagna e Mediterraneo* cit., pp. 465-479.

sottratte al baronaggio con l'istituzione della Sala criminale, la cui radicale abolizione, invocata a quel tempo solo da alcuni settori del mondo feudale, avrebbe costituito dieci anni dopo una delle quattro condizioni irrinunciabili pretese dal Parlamento Camarasa.

Non meno insidioso risultava il settimo *dissentiment*, presentato anch'esso dall'avvocato del Militare ma questa volta a nome dell'intero Braccio, per denunciare l'inosservanza del privilegio del foro particolare e la violazione delle prerogative dello Stamento nella causa penale che era stata avviata dalla nobildonna Petronilla Guiò contro il nobile sassarese Bernardo de Loreto, a quel tempo detenuto nelle carceri regie a Cagliari, e che dalla sede viceregia, dove era stata incardinata, era stata trasferita, col consenso dell'avvocato fiscale regio, al Consiglio d'Aragona, escludendo dal giudizio i rappresentanti del Militare, e contravvenendo inoltre, in occasione di un secondo provvedimento regio, al divieto di affidare le cause di prima istanza a tribunali al di fuori del Regno¹⁵⁶.

Le tensioni che ruotavano intorno ai due *dissentiment* si manifestarono fin

¹⁵⁶ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 450. In questo caso, a favorire la compattezza del Militare aveva giocato non solo la solidarietà di corpo di fronte al rigetto dell'istanza di opposizione presentata a suo tempo presso il «Consejo y Sala criminal» dell'Udienza cagliaritano da Francesco Acorrá, il procuratore dello Stamento da poco scomparso, ma anche il fatto che de Loreto, profondamente legato a Bernardino Mattia Cervellón fin dai tempi del Parlamento Avellano, godeva in realtà di solidi appoggi nell'aristocrazia isolana ed era ben spalleggiato dall'emergente conte di Sedilo, a favore del quale il nobiluomo sassarese, dalle carceri dov'era recluso, aveva rilasciato la sua procura (*ivi*, doc. 401). Un'eco del contenzioso è nella carta reale del 31 marzo 1654 con cui il sovrano ordinava ai giudici della Sala criminale d'invitare il *sindich* del Militare, che aveva dichiarato la sua opposizione alle «letras causa videndi et recognoscendi» del *Consejo* «con motivo de que son contra Capítulos de Corte», a non esitare «si pretendiese algo en contrario» a ricorrere al Supremo «donde se le oyrà de su justicia» (cfr. LL. GUIA MARÍN, *Los estamentos sardos y valencianos* cit., p. 272). Sulle vicende del privilegio del foro particolare per i militari, già in vigore nel Parlamento Perez (1481-85), sospeso e revocato all'inizio del Seicento e poi ristabilito nel Parlamento Bayona, cfr. A. MARONGIU, *Gravami e voti parlamentari nel 1624*, in *Liber memorialis Antonio Era*, XXVI (1963), ora in *Saggi di storia giuridica* cit., pp. 241-244; B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese* cit., pp. 533-535, 576-580; G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandia* cit., pp. 83, 365-370; G. TORE, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 77-78. Per il testo del capitolo, presentato congiuntamente dai tre Stamenti e approvato dal sovrano nel 1631, cfr. *ivi*, pp. 637-639. Sulla composizione del collegio giudicante cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. II, tit. III, cap. VII. Al tema del privilegio del foro per i militari, ancora caparbiamente difeso dall'aristocrazia isolana per buona parte del Seicento, era inoltre dedicato l'intero capitolo undicesimo dei *Discursos y apuntamientos* di Canales de Vega, che continuavano a rappresentare un punto di riferimento essenziale della cultura politico-giuridica stamentaria: cfr. A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 129-136. L'inosservanza del capitolo di Corte riguardante il privilegio del foro per i militari fu inoltre al centro di un insidioso *dissentiment* presentato dal Braccio militare nel Parlamento Camarasa (1666): cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi* cit., p. 194.

dalle procedure di composizione dei collegi giudicanti. Con singolare fermezza Lemos e la corte invitavano il Militare a escludere dalla designazione dei *provisores* per il *dissentiment* del conte di Montalvo il giureconsulto Petretto, perché, sebbene fosse uno dei quattro esaminatori indicati dallo Stamento, risultava essere contemporaneamente anche uno degli avvocati della parte ricorrente¹⁵⁷. Parallelamente si ricordava al Braccio militare che in qualità di promotore del *dissentiment* per la causa del nobile de Loreto era tenuto ad astenersi dal designare i due esaminatori che erano tradizionalmente di sua competenza perché, a tenore delle consolidate prescrizioni delle procedure parlamentari, sarebbero stati surrogati da due esaminatori scelti rispettivamente dal Reale e dall'Ecclesiastico. Al Militare, che colto di sorpresa chiedeva una sospensione dei lavori per consultare l'avvocato dello Stamento, non restava, in realtà, che incassare il colpo e adeguarsi alle prescrizioni viceregie¹⁵⁸.

Così, per il *dissentiment* del conte di Montalvo lo Stamento rivedeva i suoi piani e schierava, accanto al dottore Jagaracho, che poteva vantare un'intensa esperienza di giudice dei *greuges* nelle Corti Avellano, il dottore Francesco Cao, nobiluomo cagliaritano profondamente legato al mondo baronale, egli stesso amministratore dei feudi del marchesato di Villacidro e procuratore della marchesa Faustina Brondo Castelvì, vedova di Francesco Lussorio Brondo e curatrice per conto del figlio dell'eredità testamentaria, trasferitasi

¹⁵⁷ Giurista di prestigio e autore di diverse allegazioni a stampa, il nobile sassarese Petretto, già professore di *Canones* nell'Università turrìtana, avvocato dell'Ecclesiastico, partecipava ai lavori del Militare, a cui era stato ammesso in occasione del Parlamento Avellano, sia per sé sia come titolare di diverse procure, tra le quali spiccavano, oltre a quella ricevuta dall'arcivescovo di Cagliari quale barone di Suelli (cfr. *supra*, nota 112), soprattutto quelle conferitegli dal nobiluomo Gerolamo de Sossa, per sé e come amministratore generale e reggidore dei feudi della contea d'Oliva (le ricche incontrade dell'Anglona, di Osilo, del Monteacuto e del Marghine nella Sardegna settentrionale) appartenenti al valenzano Francisco Borgja y Centelles, duca di Gandía, residente in Spagna (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 265, 274, 275); al culmine della sua carriera forense era stato nominato consultore del Tribunale dell'Inquisizione e nel 1657, a un anno dalla conclusione del Parlamento, fu chiamato a ricoprire la carica di giudice della Sala criminale (cfr. P. TOLA, *Dizionario cit.*, III, p. 60; R. TURTAS, *Scuola e Università cit.*, pp. 322 e 327; A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario cit.*, p. 399). Morì a Cagliari il 1° aprile 1661. Su de Sossa, che nel suo ruolo di reggidore dei feudi sardi dei duchi di Gandía si era già distinto come solerte protettore di quelle originali esperienze di polizia rurale di villaggio – i «barancheles de campaña» –, da cui sarebbe sorto l'istituto del barracellato, cfr. P. SANNA, *Le origini delle compagnie barracellari e gli ordinamenti di polizia rurale nella Sardegna moderna*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma-Bari 2004, pp. 314-319, 341-342.

¹⁵⁸ Non a caso Lemos, nel respingere la richiesta di sospensione dei lavori, faceva seccamente comunicare al Militare che il Reale aveva già provveduto a designare il suo terzo esaminatore e «que era constante que quando todo un Estamento pone dissentimiento, aquel braço no nombra examinadores de greuges» (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 451, A2 c. 53v).

temporaneamente in Spagna dopo il matrimonio del giovane marchese Felice con la figlia del vicecancelliere del Consiglio d'Aragona¹⁵⁹.

Mentre si procedeva alla composizione dei collegi degli esaminatori, il Reale e il Militare annunciavano una supplica con cui chiedevano la ricusazione del giudice della Reale Udienza Canales de Vega che, come si ricorderà, dopo un periodo di esilio aveva ottenuto dal sovrano l'autorizzazione a ritornare nel Regno per discolarsi dalle accuse che avevano determinato l'apertura dell'inchiesta a suo carico condotta dal *visitador general*. L'istanza di ricusazione, presentata dall'avvocato del Militare Bonfant, si articolava in tre punti: la faziosità e la spregiudicatezza costantemente dimostrate da Canales nel corso della sua lunga carriera di avvocato, di assessore del Regio Patrimonio e di giudice della Reale Udienza; le numerose malversazioni di cui si era reso responsabile e che gli avevano permesso di accumulare una ricchezza altrimenti ingiustificata; la fama di uomo d'indole malvagia che traeva origine dalle molteplici nefandezze che gli venivano imputate e che sarebbero certamente emerse dall'inchiesta in corso. Per questi motivi il Militare e il Reale chiedevano l'immediata rimozione di Canales dagli incarichi relativi sia alle cause ordinarie sia agli uffici parlamentari, auspicandone inoltre un rapido allontanamento dal Regno¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Francesco Cao, componente del Militare (suo padre Francesco, già scomparso al tempo del Parlamento Lemos, aveva ottenuto il titolo nobiliare nel 1648), era stato abilitato anche in rappresentanza del giovane marchese di Villacidro, Felice Brondo, in forza dell'ampia procura che nel 1652 gli era stata conferita dalla curatrice testamentaria, unitamente all'incarico di «regidor y general administrador» dei numerosi feudi oggetto dell'eredità, compresa la regione della Planargia che costituiva il feudo di più recente acquisto (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 286); vicino ai Castelvì, divenne giudice della Sala criminale e fu pesantemente coinvolto nella congiura contro il viceré Camarasa (cfr. *Documenti sulla crisi politica* cit., pp. 61-63, 262 e *passim*). Con lui era stato ammesso al Parlamento «sin voto» anche il figlio, ancora minore, «don Francisquito», che di lì a qualche anno, macchiatosi di omicidio, si rifugiò nel Regno di Napoli, e ristabilitosi nell'isola dopo una lunga serie di peripezie divenne uno dei principali protagonisti della congiura contro il viceré Camarasa (cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 235-236, 288, 296, 314 e *passim*). Il nobile sassarese Jagaracho, parlamentare competente e navigato, pur non facendo parte della rosa dei *provisores* dei *greuges*, era stato già chiamato a svolgere il ruolo di esaminatore dei gravami nel *dissentiment* presentato dal sindaco di Austis. Vent'anni prima, non potendo assistere ai lavori del Parlamento, aveva nominato suo procuratore direttamente il viceré Bayona, ma nel Parlamento del 1641-43, in cui era intervenuto sia come membro del Militare che come titolare di diverse sub-procure affidategli dal conte di Sedilo Matteo Cervellón, aveva svolto un ruolo di primo piano, ricoprendo frequentemente, su indicazione del suo Stamento, l'ufficio di giudice dei *greuges* (cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., p. 34, e *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., p. 798 e *passim*; cfr. inoltre F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., p. 253).

¹⁶⁰ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 451. L'iniziativa aveva coinvolto anche il Consiglio della *Trezena*, al quale il 10 ottobre il consigliere capo Carnicer aveva riferito che «al principi de la conselleria» la municipalità aveva inviato una supplica al sovrano, in cui chiedeva che «per la

Sebbene il nome di Canales non compaia negli atti parlamentari né tra i giudici della corte né tra i membri dei collegi per l'esame dei gravami, l'istanza di ricasazione rivela che la notizia del suo ritorno nell'isola e il timore di una sua eventuale riammissione in servizio sotto la protezione viceregia avevano suscitato l'allarme dei suoi numerosi accusatori e avversari. Il viceré non poteva che prendere atto dell'istanza presentata dal Militare, e largamente sostenuta soprattutto dal Reale, riservandosi di assumere al momento opportuno i provvedimenti del caso.

La decisione sul *dissentiment* riguardante la causa de Loreto metteva intanto in luce un relativo isolamento del Militare e la prevalenza di una larga maggioranza di esaminatori schierati per la tesi dell'inammissibilità del giudizio in sede parlamentare propugnata dal reggente e dai ministri regi. Parallelamente i rapporti tra Lemos e il Militare s'inasprivano a proposito delle procedure di formazione del collegio per il *dissentiment* del conte di Montalvo, il quale chiedeva una sospensione di quattro giorni per permettere al dottor Petretto, non essendo più eleggibile nel ruolo di esaminatore del gravame, di acquisire la documentazione necessaria per poter svolgere il nuovo ruolo di suo rappresentante legale nel dibattimento del *dissentiment*. Il viceré concesse la dilazione, ma la discussione del caso finì per slittare di quasi un mese in seguito alla sospensione dei lavori parlamentari di fronte alle urgenze della difesa del Regno.

Alla ripresa dei lavori, mentre si svolgeva il dibattimento sul ricorso del conte di Montalvo, maturò un colpo di scena destinato a drammatizzare lo scontro tra il viceré e una parte significativa degli Stamenti. Il 6 novembre gli avvocati fiscale e patrimoniale, che avevano già contrastato le richieste del conte, chiedevano al viceré la ricasazione di due esaminatori di parte regia, i giudici della Sala criminale Pirella e Carcassona, di cui segnalavano sia i vincoli di parentela con il conte sia i legami d'interesse con i Portugues, gli ex feudatari della Baronìa di Posada che rivendicavano in un giudizio ancora pendente presso il Supremo d'Aragona l'annullamento della vendita ai Masons e la restituzione del feudo¹⁶¹.

quietud y pau del present Reñie se fos servit no tenir en lo Real Consell a la persona del noble don Antonio Canales [...], per que ab aço se evitarian moltas guerras civils y enemistats». Una copia della supplica era stata poi rimessa al *visitador* che nell'ambito dell'istruttoria contro Canales aveva iniziato a interrogare i consiglieri, che ora si sentivano minacciati da un ritorno in servizio dell'imputato. Di qui la proposta, poi approvata a maggioranza, che gli Stamenti congiuntamente «alleguen tots tenirlo per suspito en tots les causes tant civils com criminals» (ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 24v). Se ne trova un'eco anche nelle minute dei verbali dell'Ecclesiastico in cui si riferisce di un'ambasciata del Reale che comunicava la ricasazione del giudice «en tots las causas de las çitats» (cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 237-237v).

¹⁶¹ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 460. L'attacco era rivolto a due giudici di notevole prestigio e di grande esperienza: Carcassona era stato uno degli esponenti di punta dello Stamento mili-

Mentre il viceré, dopo aver verificato con gli stessi interessati la fondatezza dell'incompatibilità del loro ruolo di esaminatori, si disponeva a sostituirli con i due avvocati fiscali (che peraltro avevano già espresso la loro opposizione al *dissentiment*), il Militare faceva pervenire al viceré una pesante protesta con cui il conte di Montalvo, rivolgendosi al presidente dello Stamento, denunciava le manovre ostruzionistiche di alcuni ministri e stigmatizzava le pressioni che essi esercitavano nei confronti dei componenti del collegio che andavano orientandosi per l'accoglimento del ricorso: peraltro lo stesso Carcassona, nell'uscire disciplinatamente di scena, non aveva rinunciato a manifestare il suo sostegno per la tesi baronale, giungendo a dichiarare addirittura che, essendo stato per molti anni giudice consultore presso la Baronia, aveva dovuto pronunciare diverse sentenze criminali, ma non era mai accaduto che contro di esse fosse interposto appello. Tuttavia, il conte biasimava che nel corso dell'ultima seduta i due avvocati fiscali avessero richiesto la ricusazione dei due esaminatori sulla base di motivazioni pretestuose e giuridicamente infondate. Dichiarava inoltre che, pur presentandosi tutte le circostanze che avrebbero giustificato perfino un nuovo *dissentiment*, per non appesantire lo svolgimento della causa si limitava a chiedere che il Militare pretendesse che il viceré si facesse garante del rigoroso rispetto delle disposizioni del diritto comune e delle carte reali che gli imponevano di tutelare l'indipendenza e la libertà di giudizio degli esaminatori «segon se ha estillat – sottolineavano gli ambasciatori del Militare inviati a chiedere la solidarietà degli altri due Stamenti – en los demés reals generals Parlaments»¹⁶².

tare nel Parlamento Avellano, in cui era intervenuto anche come procuratore del cognato Francesco Portugues (a quell'epoca signore della baronia di Posada) e in cui, sempre per conto del Braccio nobile, aveva ricoperto più volte il ruolo di giudice dei *greuges* (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 236-237, 605-606, 793 ss., e F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., p. 656); il giudice Pirella, esponente di una illustre famiglia nuorese, ricusato perché la moglie del conte era figlia di una sua cugina prima, già magistrato militare nel Ducato di Milano negli anni Trenta e Quaranta, era membro della *Junta del morbo* e proprio in quei mesi otteneva il cavalierato: si era distinto per l'energico rigore con cui aveva governato, tra la primavera del 1652 e il maggio del 1654, l'emergenza della peste nel Capo settentrionale dell'isola, dove era stato inviato come commissario straordinario, con ampi poteri di *alternos*, insieme con il collega della Sala criminale Deliperi Paliacho (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, n. 30, «Serbicios particulares del doctor don Juan Maria Pirella juez de la Real Audiencia Criminal del Reyno de Cerdeña desde el año 1650 asta 56 en materias del morbo», ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 336-342, F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 56, 158-159 e *passim*, S. PINNA, *I Pirella. Origine e ascesa di una famiglia nella Nuoro feudale*, Poggibonsi 2018, pp. 32-40, 218-233).

¹⁶² ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 69v. Una copia del memoriale, consegnata all'Ecclesiastico dagli ambasciatori del Militare, è acclusa al processo verbale della sessione del 6 novembre 1654: cfr. *ivi*, c. 70-70v.

Nel frattempo il procuratore del conte presentava un'istanza di ricusazione contro la nomina, come esaminatori del *greuge*, dei due avvocati fiscali del criminale e del patrimonio, Torres e Ruiz de Aguirre, eccependo che nel procedimento erano già «*partes instantes*». Con un nuovo colpo di scena, mentre il viceré e i suoi ministri erano riuniti per esaminare l'istanza di ricusazione, l'avvocato del conte, Petretto, si presentava al loro cospetto per dichiarare che il suo assistito intendeva rinunciare alla ricusazione degli avvocati fiscali e precisava di voler restringere il giudizio al riconoscimento d'inappellabilità delle sentenze della curia baronale, lasciando fuori dal *dissentiment* l'accertamento del diritto di utilizzazione del porto di Posada, che trovava indiscutibilmente riconosciuto nell'atto di infeudazione e nelle prerogative collegate, che d'altronde il conte continuava a esercitare indisturbato.

S'intravedono le linee di un compromesso ben congegnato, in base al quale il conte di Montalvo otteneva la garanzia di non essere danneggiato nei suoi interessi economici legati allo scalo commerciale del suo feudo, mentre il viceré poteva portare a votazione il *dissentiment* confidando sulla compattezza degli esaminatori di parte regia, che, infatti, al momento del voto si espressero tutti e sei per la non proseguibilità del giudizio in sede parlamentare, dando così corpo in base al principio della *sanior pars* a quella maggioranza di fatto che metteva fuori gioco il parere opposto concordemente espresso dai sei esaminatori di parte stamentaria. Sicché la sentenza, come si può evincere dalla succinta motivazione riportata nel processo verbale, da un lato negava che vi fosse stata una trasgressione del privilegio, rimarcando che la lamentata violazione non era stata a suo tempo formalmente eccepita, dall'altro rinviava ad altra sede l'accertamento della pretesa inappellabilità delle sentenze della curia baronale in quanto la decisione in sede parlamentare avrebbe potuto ledere l'interesse dei vassalli che avrebbero avuto diritto di essere distintamente rappresentati e difesi in giudizio se la causa fosse stata instaurata presso un giudice ordinario.

Sebbene l'intesa sulle procedure avesse consentito di superare lo stallo del sesto *dissentiment*, i contrasti tra gli Stamenti e il viceré continuarono ad inasprirsi in un crescendo di contestazioni che minacciavano di superare la soglia di guardia.

A esasperare i conflitti contribuì l'ottavo *dissentiment*, presentato congiuntamente dagli avvocati dei tre Stamenti, che denunciavano l'abuso introdotto dagli ultimi reggenti la Reale Cancelleria (in particolare da Mir, il reggente che alla vigilia dell'apertura del Parlamento era stato sostituito da Español de Niño), di pretendere per i diritti di decretazione tariffe nettamente superiori a quelle fissate dai capitoli di Corte. Sicché i tre Stamenti, mentre esigevano che l'abuso fosse riconosciuto come tale, chiedevano che non solo fosse riconfermata la tariffa massima di 30 soldi, ma che fosse conseguentemente disposta

la restituzione delle somme che nel tempo erano state indebitamente percepite. Ma, poiché il *dissentiment* era promosso congiuntamente dai tre Stamenti, sorgeva un nuovo problema procedurale giacché non potevano essere designati tra gli esaminatori di parte stamentaria i componenti che avevano concorso a promuovere il *greuge*. Il delicato nodo della composizione del collegio giudicante diventava così il nuovo terreno di scontro tra gli Stamenti e la corte regia. Conformandosi al parere dei suoi ministri, il viceré comunicava agli Stamenti i nominativi dei sei esaminatori, due per braccio, che, da lui designati d'ufficio, avrebbero affiancato gli altri sei giudici di parte regia¹⁶³. Qualora gli Stamenti ne avessero voluto ricusare alcuni il viceré si dichiarava disposto a prendere in considerazione le eventuali proposte dei nominativi da sostituire.

La reazione degli Stamenti fu immediata. Riuniti come di consueto ciascuno nella sua sede i tre corpi furono concordi nel rivendicare il diritto di scegliere i propri delegati. L'iniziativa di contestare la decisione viceregia fu assunta per primo dal Militare, che diede l'avvio a una fitta serie di ambasciate che portarono alla formulazione di due liste parallele, una dei candidati proposti dai singoli bracci e l'altra dei candidati proposti dai due avvocati fiscali, all'interno delle quali i sei delegati dei tre Bracci sarebbero stati scelti di comune accordo dagli stessi avvocati fiscali e dalle "prime voci" degli Stamenti.

¹⁶³ I sei *compromissarios* designati dal viceré erano i canonici cagliaritari Giorgio Carcassona e Giuseppe Acorrá per l'Ecclesiastico, i dottori Piquer e Petretto per il Militare, il dottore Andrea Hyañes e il nobile Monserrato Vacca per il Reale (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 467). I giudici proposti avevano caratteristiche molto diverse. Alcuni sembrano figure minori e nel complesso marginali: il dottor Hyañes potrebbe essere lo stesso commissario regio Añez y Gómez esattore del donativo messo sotto accusa nel quinto *dissentiment*; dei due canonici solo Carcassona compare in altra occasione negli atti del Parlamento, figurando fra i componenti del Capitolo della primaziale di Cagliari che deliberano la procura a favore di Mossa, ma sappiamo che era intervenuto nella sessione conclusiva del Parlamento Avellano come procuratore dell'abate di Saccargia (all'epoca il cardinale Gil Albornoz y Espinosa, ambasciatore di Filippo IV presso la Santa Sede), che aveva partecipato in qualità di «juez synodal» al Sinodo cagliaritano del 1652, e che nello stesso anno, mentre ricopriva l'ufficio di cancelliere regio apostolico, era stato raccomandato al sovrano dal Consiglio civico di Cagliari per la cattedra arcivescovile di Sassari (cfr. *Constituciones synodales* cit., p. 364; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., pp. 327, 461); il canonico Acorrá, *iuris utriusque doctor*, aveva all'epoca solo venticinque anni (era nato a Cagliari nel 1629) e avrebbe percorso una brillante carriera ecclesiastica fino a ricoprire, nel 1679, la cattedra vescovile di Ampurias, e dal 1685 al 1702 quella arcivescovile di Oristano (cfr. K. EUBEL, *Hierarchia catholica* cit., V, pp. 82, 95). Altri, invece, sono esponenti di spicco della corte viceregia e del mondo stamentario: l'anziano notaio Vacca, segretario della Luogotenenza e della Reale Udienza, aveva ricoperto il ruolo di segretario verbalizzante nei due Parlamenti Bayona e nel Parlamento Avellano; Piquer era intervenuto come avvocato di Vivaldi nel *dissentiment* della città di Oristano (cfr. *supra*, nota 145), e Petretto, per quanto ricusato per il *dissentiment* del conte di Montalvo (cfr. *supra*, nota 157), era pur sempre uno dei quattro *provisores* designati dal Militare.

È in questo contesto che il viceré decise di far sentire agli Stamenti, in particolare al Braccio ecclesiastico, il peso della sua autorità, scegliendo di stigmatizzare il comportamento del canonico Mossa, una delle personalità più in vista della fronda parlamentare, che in veste di esaminatore del *dissentiment* proposto dal conte di Montalvo si era permesso di fare pesanti insinuazioni nei confronti di Lemos fino ad accusarlo di aver tentato di condizionare con indebite pressioni il voto dei giudici. D'intesa con la Regia Corte Lemos decise quindi di inviare un'ambasciata all'Ecclesiastico per sottolineare la gravità delle affermazioni del canonico e per dichiarare che, pur ritenendo di non doversi avvalere delle severe sanzioni previste in simili casi, avrebbe tuttavia preteso che il Braccio non designasse più il canonico come esaminatore di *greuges* e non lo includesse più in alcun incarico di rappresentanza dello Stamento¹⁶⁴.

Sicché, rassicurando il viceré, l'arcivescovo di Cagliari s'impegnò a chieder conto delle sue affermazioni al canonico, che in una memoria giustificativa, pur alleggerendo il tono delle contestazioni, ne ribadiva la sostanza, motivandola come una reazione alle ingiuste accuse che Lemos aveva rivolto agli Stamenti. Il viceré, infatti, ricordava Mossa, nel corso di una riunione degli esaminatori del *dissentiment* del conte aveva accusato gli Stamenti di dare il loro sostegno a ricorsi e a *greuges* privi di vero fondamento, col risultato di allungare pretestuosamente i tempi dei lavori parlamentari. Secondo il canonico, il viceré aveva addirittura raccomandato agli esaminatori, soprattutto a quelli dell'Ecclesiastico, di riferire ciascuno al proprio Stamento queste sue critiche. Di qui la sua reazione volta a far presente che proprio il Braccio ecclesiastico non aveva né direttamente proposto né avallato alcun *dissentiment*, e a mettere in evidenza che era uno dei compiti fondamentali della Corte dare ascolto alle rimostranze dei sudditi, e che anche a tal fine i rappresentanti degli Stamenti si sobbarcavano per lunghi mesi gli oneri della lontananza dalle loro case e dalle loro famiglie. Ma proprio per queste sue legittime considerazioni era stato invece perentoriamente zittito da Lemos, che gli aveva perfino fatto notare che non aveva titolo per esprimere quei giudizi.

Ciononostante, siccome con un'altra memoria indirizzata alla "prima voce" dell'Ecclesiastico il canonico si dichiarava pronto a porgere le scuse al viceré e chiedeva che il prelado intercedesse per lui, de la Cabra non esitò a recarsi

¹⁶⁴ E poiché all'increscioso episodio avevano assistito gli esaminatori dei *greuges* degli altri Stamenti la comunicazione della richiesta viceregia fu trasmessa anche al Militare e al Reale: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 469. Nel frattempo de la Cabra nel rispondere all'ambasciata viceregia metteva già le basi della ricutura, e promettendo al viceré di adottare la «resolució mes expedient» si dichiarava sicuro che «personas ecclesiásticas no hauran tingut intentio mes, que pera servirlo y darli tot genero de gusto y satisfacció» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 74v).

da Lemos per consegnargli personalmente la supplica di Mossa. Il caso si chiuse con l'accettazione delle scuse da parte del viceré, che fece comunicare all'Ecclesiastico che in base alle due memorie fattegli pervenire avrebbe ritirato la sua richiesta di estromissione del canonico dagli incarichi di rappresentanza dello Stamento¹⁶⁵. Ma, al di là della ricucitura dei rapporti tra il viceré e il combattivo esponente dell'Ecclesiastico, si accentuava la contrapposizione tra le rappresentanze stamentarie e la corte viceregia.

Il moltiplicarsi delle tensioni intorno all'applicazione delle regole nella composizione dei collegi giudicanti, il ruolo apertamente contestativo assunto da alcuni esponenti degli Stamenti, le richieste di ricusazione di altri esaminatori, il nervosismo che caratterizzava l'azione viceregia nel tentativo di contrastare gli effetti dilatori delle richieste stamentarie sono gli indizi di una conflittualità divenuta ormai pesante. Ampia conferma ne dà l'esame dell'ottavo *dissentiment*, relativo, come si è accennato, al presunto abuso dei diritti di decretazione percepiti dagli ultimi reggenti. Anche in questo caso il primo nodo da sciogliere riguardava la configurazione del collegio degli esaminatori che, una volta definiti i componenti di parte stamentaria con l'accordo tra gli avvocati fiscali e le "prime voci" degli Stamenti¹⁶⁶, avrebbe potuto assicurare la prevalenza della tesi di parte regia soltanto se la componente togata fosse stata in

¹⁶⁵ Cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 469/1 e 470. In realtà, nella dichiarazione sottoscritta dall'arciprete Serra e da Mossa e acclusa al verbale dell'Ecclesiastico le accuse che dovevano giustificare la loro reazione erano rivolte al dottor Forcada e solo indirettamente al viceré: al primo si attribuiva di aver cercato di intimidire gli esaminatori affermando tra l'altro che il voto a favore del *dissentiment* «era sin fundamento y de malafede, y que devia de soltar los fundamentos puestos por el señor regente» e al secondo di aver negato loro la parola quando avevano chiesto di replicare alle accuse ricevute (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 76). D'altra parte, anche in questo caso il fronte stamentario, come si apprende dal resoconto del Consiglio della *Trezena* del 14 novembre, non era pienamente compatto, e la stessa *Trezena*, solitamente ben disposta verso le battaglie stamentarie, interpellata sull'opportunità che il Reale accogliesse l'appello dell'Ecclesiastico e deliberasse d'inviare al viceré un'ambasciata per fargli sentire la protesta del Braccio, non aveva esitato a bocciare l'iniziativa facendo mettere a verbale che «havent discourregut dites coses [...] se ha resolt que no, per no indignar mes a sa excelencia» (ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 28v). Un riferimento alla vicenda, espressione del «clima autoritario impresso dal governo ai suoi rapporti con i Bracci» e della «indocilità di taluno [dei singoli parlamentari]», è in A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia* cit., pp. 456-457, e anche, con qualche imprecisione, in ID., *Il Parlamento o Corti* cit., p. 70.

¹⁶⁶ I nuovi *compromissarios* prefiguravano una delegazione stamentaria certamente più vicina all'orientamento dei Bracci di quella proposta per così dire "d'ufficio" dal viceré. Per il Militare si era trovato l'accordo su due figure di secondo piano, il barone di Gesico Giovanni Battista Sanna e il nobiluomo Francesco Sanjust Brondo, ma per gli altri Stamenti si era direttamente attinto dalle rose dei giudici dei *greuges*, da cui erano stati prescelti per l'Ecclesiastico i dottori Valentino e Denti e per il Reale i nobiluomini Salazar e Uras Pilo, consiglieri in capo di Iglesias e di Bosa (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. A2 c. 86).

grado di mettere pienamente a frutto i suoi sei voti per garantire quel risultato di parità che, nell'ipotesi peggiore, avrebbe permesso al viceré di far valere la sua posizione e rigettare il ricorso.

Per la corte l'oggetto dell'ottavo *dissentiment* era però particolarmente scabroso, perché il giudizio riguardava specificamente l'operato degli ultimi reggenti, ma le argomentazioni investivano più in generale il problema del controllo dei ministri regi e la spinosa questione dell'effettiva osservanza dei capitoli di Corte a cui essi erano inconfutabilmente tenuti anche in forza del loro giuramento, perché sarebbe stato davvero frustrante, dichiaravano gli avvocati dei tre Bracci, «ferse dits capítols y ratificarse en tantas Corts, si dits nobles y magnífichs regents y doctors de la Real Audiència no los han de observar *ad unguem*»¹⁶⁷.

Insomma, sul punto la contrapposizione tra lo schieramento stamentario e la corte viceregia era frontale. Non a caso si dava per scontato che in questa occasione il reggente Español de Niño, che solitamente guidava la componente dei *provisores* di parte regia, non avrebbe partecipato all'esame del *greuge* e sarebbe stato sostituito dal magistrato più anziano in ruolo. Di qui la richiesta, inizialmente avanzata dal Militare e dal Reale, e poi anche dall'Ecclesiastico, che gli esaminatori di parte regia fossero scelti non solo tra i togati ma anche tra i ministri patrimoniali di cappa e spada, che per la loro estrazione esterna al mondo burocratico e alla carriera giudiziaria si poteva supporre che per il caso in esame avrebbero garantito una maggiore indipendenza di giudizio.

Per gli Stamenti, dopo la sconcertante esperienza della sentenza sul *dissentiment* del conte di Montalvo, l'istanza rivolta al viceré rappresentava l'ultima possibilità di sfuggire a un esito precostituito. Era però evidente che Lemos non poteva rischiare di perdere, come si è accennato, neppure uno di quei sei

¹⁶⁷ *Atti del Parlamento*, doc. 466, A2 c. 77v. E infatti l'accusa a Mir non era solo di aver preteso per un suo decreto trentasette lire e mezzo (compreso il compenso del segretario) – invece dei sei reali (o dei trenta soldi) stabiliti dai capitoli di Corte –, ma anche e soprattutto di essersi rifiutato di risarcire il danno ricorrendo all'argomento che la disposizione calmieratrice non era più in vigore, quando invece era a tutti noto che essendo «lley pactionada» non poteva essere stata abrogata «per quantsevol acte contrari» (*ivi*, c. 77). E d'altra parte, ancora una volta l'autorevole, documentata interpretazione di Dexart non lasciava più adito a dubbi: perfino la decretazione regia delle disposizioni sulla tariffa dei decreti degli assessori dei governatori e dei veghieri («Salari dels decrets sia trenta sous») attestava che nel provvedimento erano inclusi anche i reggenti («Plau a sa Magestad que se fassa lo que supplican, y ques compenga la persona del regent»). «Verum in decreto illud additum et supervisum insuper fuit – precisava Dexart –, quod idem cum regente Regiam Cancilleriam observari debet, ad quod quidem Dominum Regem fuisse motum existimo per petitionem nimirum, quam in eodem Parlamento adversus praefatum regentem, urbis Calaris consules obtulerunt» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. XI, cap. XLVIII, § 2).

voti che gli garantivano un risultato di parità e la possibilità di far prevalere col suo voto di presidente la tesi di parte regia. Sicché l'istanza fu diplomaticamente liquidata con il pretesto che la richiesta «era vinguada tarda» e che la corte aveva già provveduto alla designazione degli esaminatori di sua competenza. Ciononostante, la vicenda di quel *dissentiment* fu particolarmente tormentata, sia per le istanze di nuovi accertamenti avanzate dagli esaminatori di parte stamentaria sia per la ferma determinazione con cui il viceré mostrò subito di voler chiudere rapidamente il procedimento¹⁶⁸.

Il dibattimento del *greuge* si aprì il 18 novembre con le arringhe degli avvocati dei tre Stamenti, Francesco Zuca, che aveva preso il posto di Petretto, per l'Ecclesiastico¹⁶⁹, Bonfant per il Militare¹⁷⁰ e Stefano Antonio Aleman y Beltran

¹⁶⁸ Già in occasione della prima riunione del collegio, Lemos non esitò a sostituire in tutta fretta il giudice Giovanni Battista Sanna che, assente per un grave attacco di «gota y calentura», fu costretto, seduta stante, alle dimissioni, mentre al suo posto, dietro indicazione del marchese di Laconi, veniva nominato il nobile Giovanni Battista Cetrillas, signore della villa di Gerrei. Nella stessa seduta all'avvocato del Reale e al procuratore della città di Cagliari, che chiedevano una congrua dilazione del dibattimento per completare la raccolta delle prove con gli opportuni riscontri nei libri contabili della municipalità, veniva accordata una sospensione brevissima con il contemporaneo aggiornamento dei lavori all'indomani (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 471 e 471/1).

¹⁶⁹ Di Zuca si sa ben poco: il conte di Montalvo lo indica tra i suoi legali di fiducia (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 452/3), ma della sua attività forense non c'è altra traccia; il 1° ottobre assiste per la prima volta all'assemblea del Braccio ecclesiastico, dopo che, il 28 settembre, l'avvocato dello Stamento Petretto, designato tra gli esaminatori dei *greuges* del Militare, aveva chiesto di esser esonerato dall'incarico «per trobarse empenyat ab vots encomanats a demes del propriu», per i quali «no podía fer ausentia» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 52, 55). Fu tra i più fidati collaboratori di Lemos nella fase conclusiva del Parlamento: «natural» di Iglesias, «cathedrático de Visperas en la general universidad deste Reyno», da poco nominato proavvocato fiscale presso la Reale Governazione di Sassari, nel marzo del 1656, dopo lo scoppio dell'epidemia a Cagliari, fu inviato a Iglesias «para administrar justicia» come commissario vice-regio «en las causas del morbo y políticas» (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 800, A2 c. 616, e ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Orani 24 maggio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., p. 298); nell'estate dello stesso anno, in una città profondamente stremata dalla peste, riuscì a far deliberare (e a far tempestivamente pervenire a Sassari per la conclusione delle Corti) le procure della municipalità, del Capitolo della cattedrale e del vicario generale della diocesi (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 800-802). Molti anni dopo, all'indomani dell'omicidio del viceré Camarasa, il duca di San Germano, incaricato di far giustizia e mettere ordine nel Regno, dopo averlo nominato suo commissario con poteri di *alternos* «para que persiguesse al marqués de Zea» ricercato come il principale mandante del delitto, lo accusò di complicità e favoreggiamento verso il latitante eccellente, e lo confinò nel villaggio di Aritzo, nella Sardegna centrale, chiedendo al sovrano che non gli fosse più consentito di mettere piede a Sassari sia «porque tiene mucho séquito», sia perché per condannarlo definitivamente «aunque ha obrado con maña y malicia, como hombre docto que no puede constar su delicto plenariamente, son bastantes los indicios que hai en el proceso» (*Documenti sulla crisi politica* cit., p. 263).

¹⁷⁰ Già notaio, scrivano della zecca e segretario del Regio Patrimonio, Agostino (fratello di Michele, decano dei giudici della Reale Udienza), esponente di una ricca famiglia cagliaritano

per il Reale¹⁷¹. In sede di votazione il primo a esprimersi fu il decano dei giudici della Reale Udienza Michele Bonfant che si pronunciò per la non ammissibilità del *greuge* al giudizio parlamentare tanto in considerazione dei lunghi tempi che sarebbero stati necessari per l'accertamento dei fatti attraverso una puntuale verifica delle violazioni ipotizzate, quanto perché la materia del contendere e l'eventuale risarcimento del danno implicavano l'interesse di un terzo, in particolare quello dell'ex reggente Mir, che ricopriva ormai la prestigiosa carica di reggente la Cancelleria presso la Reale Udienza di Catalunya, e che si

di origini genovesi, fu attivo nel Parlamento Avellano, durante il quale fu anche avvocato del Reale. Nel 1649 ricevette dal sovrano la nomina di avvocato regio «de las encontradas y villas reales»; governatore e amministratore generale dell'incontrada di Gallura e Gemini, nel Parlamento Lemos, grazie all'esperienza forense e parlamentare, poté rapidamente imporsi nel ruolo di avvocato del Braccio nobiliare, mettendosi in luce per le sue competenze e per la sua grinta fin dal momento della presentazione del primo *dissentiment* (cfr. F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., p. 195; *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 743, 1348 e *passim*; J. MATEU IBARS, *Los virreyes* cit., II, p. 69). Morì a Cagliari il 4 settembre 1666. Nella sessione conclusiva del Parlamento assicurò il suo sostegno a Lemos, conferendo la procura, come altri esponenti della nobiltà cagliaritano, al nobile sassarese Quirico Pilo Ferrale (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 804).

¹⁷¹ Personaggio emergente nella Sardegna di metà Seicento, il giurista cagliaritano Stefano Antonio Aleman, discendente da una famiglia di mercanti genovesi, dopo aver studiato diritto canonico e decretali nell'Università di Cagliari (1633-36) si trasferì nell'Università di Salamanca, dove conseguì il baccellierato in leggi (1637-41). Ritornato a Cagliari, esercitò l'attività forense ed entrò a far parte del Consiglio generale della città: nel marzo del 1654 era tra i consiglieri che conferivano a Ravaneda la procura della municipalità per la partecipazione al Parlamento. È autore del *Discurso apologetico sobre la expulsión de un eclesiastico que hizo el virrey del Reyno de Cerdeña*, s.l. e s.d. [a Cagliari 1648]. Nel 1661 ottenne il privilegio nobiliare e nel 1664 fu consigliere capo della città; nel 1669 coronò il suo *cursus honorum* con la nomina di giudice della Sala civile della Reale Udienza. Morì a Cagliari il 3 ottobre 1772 (cfr. F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., p. 179; J. MATEU IBARS, *Los virreyes* cit., II, pp. 99-100; E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., pp. 68-69; A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca* cit., pp. 90-91). Nel marzo del 1656, nell'ambito dei provvedimenti di emergenza adottati dal viceré e dal Regio Consiglio di fronte all'imperversare della peste a Cagliari, fu nominato consulente e assessore dei due giudici della Sala criminale, Pirella e Deliperi Paliacho, e del nobiluomo Gaspare Fortesa, che, muniti dei poteri di *alternos*, furono inviati nel Campidano e nella Marmilla per assicurare gli approvvigionamenti alla capitale del Regno (cfr. *Atti del Parlamento*, B cc. 588v-589): non avrebbe poi partecipato alla conclusione delle Corti a Sassari. Parteciperà, invece, schierandosi con il partito dei Villazor, al Parlamento Camarasa, e durante la feroce repressione seguita all'omicidio del viceré rappresentò all'interno della Reale Udienza il principale punto di riferimento del duca di San Germano, che «por tener de él mucha confianza y toda satisfacción más que de ninguno otro de los oydores» gli affidò il cruciale ruolo di «fiscal» nei processi da lui fatti istruire «en crimen lese maiestatis» contro i responsabili dell'assassinio e della congiura, tra i quali spiccava il procuratore del Regio Patrimonio, l'anziano marchese di Cea Giacomo Artale de Castelvi (cfr. *Documenti sulla crisi politica* cit., p. 260 e *passim*, e J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 284, 299-300).

sarebbe dovuto citare e farsi rappresentare in giudizio. Com'era prevedibile, i pareri favorevoli e contrari all'accoglimento del *greuge* configuravano, al di là di qualche argomentazione più o meno allineata, un risultato di sostanziale parità. La sentenza viceregia non poteva che sancire, pertanto, la non ammissione del *greuge*, accogliendo tra i motivi del rigetto il fatto che sulla stessa vicenda risultava ancora pendente la causa ordinaria avviata presso la Reale Udienza¹⁷².

In concomitanza con l'esame dell'ottavo *dissentiment* si era intanto conclusa in modo abbastanza inatteso anche la vicenda del primo *greuge*, che lo Stamento militare, nonostante la proposta di composizione avanzata da Lemos, aveva voluto confermare nella forma del *dissentiment*, con l'obbiettivo di ottenere attraverso il pronunciamento giurisdizionale in sede parlamentare un risultato più favorevole di quello che il viceré offriva per "atto di Corte". L'andamento delle votazioni sugli altri *greuges* e i rapporti di forza che si erano determinati tra gli esaminatori di parte regia e quelli di parte stamentaria convinsero però lo Stamento militare a ritirare il *dissentiment* e a chiedere al viceré di confermare l'originaria proposta di composizione.

Con il ritiro del primo *dissentiment* e con l'accettazione del compromesso che era stato offerto dal Lemos durante le trattative per l'anticipazione del donativo, il Militare riuscì a spuntare l'unico risultato positivo dell'intera partita dei *dissentiments*: la conferma del riconoscimento per atto di Corte della competenza delle curie baronali nei giudizi di prima istanza per le cause relative al porto d'armi da fuoco e ai reati ad esse collegati; e inoltre, per speciale concessione viceregia e in attesa del pronunciamento del sovrano, l'estensione della competenza del giudizio di prima istanza anche per le *tercetas*, che le prammatiche reali riservavano, invece, alla giustizia regia.

¹⁷² Votarono per la non ammissione del *greuge*, oltre a Bonfant, gli altri giudici togati Gomez, Pirella, Carcassona, Deliperi Paliacho e Forcada, mentre si espressero per la prosecuzione del *dissentiment* tutti gli esaminatori di estrazione stamentaria: Denti e Valentino dell'Ecclesiastico, Sanjust Brondo e Cetrillas del Militare, Salazar e Uras Pilo del Reale (quest'ultimo, prendendo però le distanze dalla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dal reggente Mir, perché non rappresentato nel giudizio): cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 472 e 472/1-4. Sulla carriera di Mir, «catedràtic de la Universitat de Lleida», avvocato fiscale criminale nell'*Audiència catalana*, perseguitato come traditore delle Costituzioni patrie e costretto a rifugiarsi a Corte durante la sollevazione del 1640, nominato reggente la Reale Cancelleria in Sardegna il 28 marzo 1642, promosso undici anni dopo, nel 1653, alla reggenza della Reale Cancelleria presso il supremo magistrato di Catalogna, e infine precocemente giubilato per motivi di salute nel marzo del 1655, cfr. M.À. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, *Los regentes la Cancillería en la Cataluña de los últimos Austrias*, «Manuscrits», 23 (2005), pp. 113-114; ID., *Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona meitat del segle XVII*, Barcelona 2006, pp. 26-28 e *passim*; C. FERRANTE, *Il reggente la Real Cancelleria* cit., pp. 1080-1081, 1088; e inoltre il sintetico profilo di M. GÜELL JUNKERT, *Mir Testa, Jaume*, in DBE, XXXV, pp. 223-224.

Con il rigetto dell'ottavo *dissentiment* si chiudeva il 18 novembre la concitata e intensa fase della presentazione e dell'esame dei *greuges*. Uno dopo l'altro i reclami proposti dagli Stamenti erano stati in grandissima parte neutralizzati o respinti. Si può pertanto comprendere il disorientamento e il senso di frustrazione delle componenti stamentarie che avevano sperato nell'indipendenza della magistratura parlamentare e che avevano investito nell'aspettativa di una rivalsa nei confronti dell'amministrazione regia. È emblematica l'annotazione del segretario Diana, che descrivendo la delusione dell'avvocato Barray, procuratore della municipalità cagliaritana, alla pronuncia del verdetto per l'ultimo *dissentiment*, registrava: «Se ha publicado la retrospectiva sentencia y notificada a Pedro Barray, sindaco de la magnifica ciudad de Caller, el qual calla y no ha respondido palabra»¹⁷³.

A ragione Lemos poteva invece tirare un sospiro di sollievo e con qualche legittima soddisfazione presentare al sovrano un bilancio tutto sommato positivo dei risultati conseguiti e soprattutto dei pericoli scongiurati. Riferiva, infatti, di aver profuso ogni energia sia per evitare che fossero proposti i *dissentiments* più inopportuni sia per far sì che alcuni ricorsi già proposti come *dissentiments* venissero ritirati e convertiti in forma di supplica «ofreciendo por via de gracias representarlos a vuestra magestad»¹⁷⁴. Poteva inoltre vantarsi a buon diritto di essere riuscito a contenere i tempi delle istruttorie e della emissione delle sentenze. Non teneva conto però del malumore suscitato in coloro che avevano visto sprezzantemente rigettate le loro istanze; essi non sarebbero rimasti in silenzio a lungo, e di lì a poco avrebbero fatto risentire la loro voce più forte di prima.

¹⁷³ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 472/4, A2 c. 93v. È peraltro indicativa dello spirito di rivalsa, che gli esiti dei ricorsi avevano disseminato tra gli attori dei *greuges*, la tenacia con cui il conte di Montalvo continuò a sollecitare per oltre due mesi, fino al 27 gennaio del 1655, la pubblicazione della sentenza di rigetto del suo *dissentiment* pronunciata dal viceré l'11 novembre del 1654: cfr. *ivi*, doc. 465, A2 c. 76-76v.

¹⁷⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 21 novembre 1654. Probabilmente il benevolo accoglimento di alcune suppliche aveva ridotto il numero dei ricorsi, come nel caso del reclamo sollevato dai Capitoli di Sassari e Ampurias che, con un memoriale patrocinato dallo Stamento ecclesiastico e indirizzato a Lemos negli stessi giorni in cui si era aperta la presentazione dei *greuges*, avevano chiesto al viceré di intervenire presso il *visitador* per far sospendere le procedure esecutive avviate contro di loro per un debito residuo del «sussidi de las reals galeras». In particolare i due Capitoli sostenevano di aver interamente pagato il tributo in moneta di *vellón* prima della sua svalutazione e facevano presente che invece i «collectors generals» non avevano voluto ricevere il versamento. Sicché Lemos aveva assicurato di «favorir en tot lo posible à lo que se li suplica» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 50).

Le rivendicazioni del Regno nella crisi della Monarchia di Spagna

1. Il negoziato sull'entità dei danni causati dalla peste

Conclusa la fase della presentazione dei *greuges*, venne subito rimessa in moto la commissione dei *tractatores* che, insediata solo due mesi prima, aveva sospeso la sua attività dopo la decisione con cui, nell'emergenza dell'attacco francese, aveva approvato l'anticipazione dei 50.000 scudi. Alla ripresa dei lavori, il 19 novembre, giorno successivo alla pronuncia della sentenza sull'ultimo *dissentiment*, quasi tutti i componenti di parte regia e di parte stamentaria risultavano presenti. Uniche assenze: l'arcivescovo de la Cabra, rappresentato, come di consueto, dal supplente, il canonico Mossa, e due componenti del Reale, de la Zonza, capo giurato di Sassari, e il nuovo procuratore della città di Cagliari, il capitano Pietro Fortesa che, nominato dieci giorni prima in sostituzione del defunto Ravaneda, avrebbe ottenuto l'abilitazione come *sindich* della municipalità solo poche ore dopo¹⁷⁵.

Dagli atti del processo verbale del Parlamento non è dato conoscere né l'argomento all'ordine del giorno né i termini della discussione svoltasi all'interno della Commissione. Dal resoconto delle attività parlamentari del 20 novembre si apprende però che la sera del giorno precedente, inaspettatamente, «a noche», il viceré aveva fatto pervenire ai *tractatores* un importante documento con le sue considerazioni sull'entità del donativo e sulle grazie che il Regno avrebbe potuto richiedere al sovrano. In breve, negli atti del Parlamento non risultano né il testo del documento né la registrazione della sua consegna ai *tractatores*. La lacuna balza evidente, ma non è che la prima, vistosa smagliatura di un processo verbale che, nell'intento di lasciare ampi margini di maneggio

¹⁷⁵ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 473. La delibera del Consiglio generale di Cagliari per la nomina di Fortesa, che morirà solo un anno dopo, il 7 dicembre 1655, è del 9 novembre (cfr. *ivi*, doc. 403). Ma sorprendentemente è già indicato come *sindich* di Cagliari nella designazione per l'ufficio di *tractator* comunicata dagli ambasciatori del Reale il 22 settembre 1654 (cfr. *ivi*, doc. 426). Alla ripresa dei lavori della Commissione risultavano dunque presenti per la delegazione di parte regia il reggente Español de Niño, il conte de Andrade, il *visitador* Martínez Rubio, il procuratore reale Giacomo di Castelvì; per l'Ecclesiastico, oltre al canonico Mossa, l'arcivescovo Vico, l'arciprete turritano Serra, l'arcidiacono di Alghero Olives; per il Militare il marchese di Laconi Giovanni di Castelvì, il marchese di Palmas Alfonso Gualbes, il conte di Sedilo Matteo Cervellón, il conte di Monteleone Francesco Lussorio Roca Martí; per il Reale Carnicer, capo giurato di Cagliari, e Sanna, capo giurato e procuratore di Alghero.

al viceré e alla sua corte, inizia a farsi sempre più omissivo e reticente¹⁷⁶.

Il documento trasmesso da Lemos ai *tractatores* risulta però l'argomento principale delle tre ambasciate stamentarie svoltesi lo stesso 20 novembre quando proprio il segretario Diana annota che si erano presentati per primi al viceré gli ambasciatori del Militare a comunicare che lo Stamento, avendo ricevuto dai suoi *tractatores* il «papel que vuestra excelencia fue servido darles a noche», aveva deciso di dar loro mandato di analizzarlo e discuterlo con i *tractatores* degli altri due Stamenti, e riferire successivamente all'assemblea. Il Militare supplicava perciò il viceré di voler concedere un congruo spazio di tempo prima di convocare la commissione dei *tractatores* al completo (compresi i componenti di parte regia) «para poder discurrir y resolver con mas açierto, como requiere materia tan importante»¹⁷⁷.

Subito dopo anche gli ambasciatori dell'Ecclesiastico, Mossa e Fadda, e quelli del Reale, Sanna e Uras, si presentavano a sollecitare un'uguale dilazione: ma i due Stamenti, diversamente dal Militare, chiedevano di poter discutere preliminarmente il documento nelle rispettive assemblee, e di affidare in seguito l'elaborazione della risposta per il viceré ai soli *tractatores* dei tre Bracci. Gli ambasciatori dell'Ecclesiastico riferivano, infatti, che nell'assemblea dello Stamento dopo la lettura del *papel* si era constatato che la proposta viceregia era in sostanza incentrata su due punti: «el uno del servicio de su magestad [...], el otro de conveniencias y benefissio del Reyno»; e, poiché si era fatto osservare che si trattava di dare una risposta che avrebbe comportato degli obblighi anche a carico di terzi, si riteneva che l'intero Braccio dovesse esaminare autonomamente i problemi principali per dare poi le sue indicazioni ai *tractatores*.

Il viceré, confidando nella disponibilità del Militare e tentando di contrap-

¹⁷⁶ Sulla «formalizzazione» e sull'opacità degli atti parlamentari cfr. le puntuali osservazioni di D. QUAGLIONI, *Il Parlamento del viceré Gastone di Moncada, marchese di Aytona (1592-1594)*, a cura di ID. («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 12), Cagliari 1997, pp. 13-15.

¹⁷⁷ *Atti del Parlamento*, doc. 474, A2 c. 94. Il mandato del Militare ai suoi trattatori era stato perentorio: «Que los dichos tractadores vean y confieran la materia entre ellos y los de los otros Estamentos, dando cuenta de todo al dicho Estamento» (*ibidem*). Dal processo verbale dell'Ecclesiastico si ricava peraltro che il documento del viceré non era ancora pervenuto al Primo ordine quando l'ambasciata del Militare, il 20 novembre, si era presentata alla riunione del Braccio a comunicare «que sa excellencia havia enviad adaquell illustrissim Estament un paper concernent la materia del donatiu y lo modo y posibilat en que lo Regne se troba» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 81v). Il documento era stato consegnato poco dopo dal «porter de cambra del real concell», e il dottor Zuca, uno degli avvocati dello Stamento, era stato incaricato di darne lettura ad alta voce, e l'assemblea aveva deciso «uniforment» di chiedere al viceré di poter disporre del tempo necessario per discutere «de ambas cosas, del servey de sa magestad y convenientias del Regne» (*ivi*, c. 82).

porlo agli altri due Stamenti, non esitò a forzare la situazione rigettando la richiesta dei due Bracci e comunicando che se intendevano riunirsi per «confabular esta materia en el Estamento» potevano farlo anche nei due giorni successivi (sebbene si trattasse di un sabato e di una domenica), purché si confermasse per il lunedì o il martedì la convocazione dei *tractatores*, con l'obiettivo, evidentemente condiviso dal Militare, di entrare nel merito delle questioni e affrontare subito la discussione del documento¹⁷⁸.

Quelle di Lemos non erano, però, soltanto impuntature procedurali: inizia in realtà a profilarsi il tentativo della Regia Corte di sfruttare sistematicamente dei contrasti e delle divergenze all'interno dello schieramento stamentario. In questo caso il viceré faceva leva sulle caute aperture del Militare, a cui peraltro aveva promesso di procrastinare di un giorno la riunione dei *tractatores* purché il Braccio s'impegnasse a contenere i tempi dei rinvii, assecondando le esigenze dei parlamentari provenienti da altri territori del Regno. Ma, lungi dall'ottenere l'obiettivo sperato, l'atto di forza finì per imporre un'inquietante battuta d'arresto.

Alla riunione della commissione dei *tractatores*, rinviata di un giorno al 24 novembre, erano al completo le delegazioni di parte regia e del Militare, ma le delegazioni dell'Ecclesiastico e del Reale partecipavano solo simbolicamente. In segno di protesta, in rappresentanza di ciascuno dei due Bracci, era presente, infatti, un solo componente, non casualmente quello che nell'ordine di precedenza occupava l'ultimo posto: per l'Ecclesiastico il canonico Mossa e per il Reale il capo giurato di Alghero Sanna. Erano però assenti i "pezzi da novanta": per l'Ecclesiastico l'arcivescovo di Oristano, l'arciprete del Capitolo turritano e l'arcidiacono di Alghero; per il Reale Carnicer e Fortesa, rispettivamente capo giurato e procuratore di Cagliari, e de la Zonza, capo giurato e *sindich* di Sassari.

Erano le prime avvisaglie dei minacciosi temporali che si profilavano all'orizzonte. Il messaggio era peraltro chiarissimo; e a Lemos non restava che prenderne atto, tornando sui suoi passi e accettando la soluzione tempestivamente suggeritagli dai *tractatores* di dedicare un'intera giornata alle consultazioni tra i Bracci e i loro *tractatores*. Sicché, mentre i lavori del Parlamento

¹⁷⁸ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 474. Non era un caso che gli ambasciatori dell'Ecclesiastico, recatisi presso la sede del Militare, non avessero potuto comunicare la decisione dello Stamento «per haver trobat la porta tancada». Riferivano, inoltre, che Lemos durante l'ambasciata presso la Regia Corte aveva voluto sapere «si lo temps que se demanava era per los tractadors o per lo Estamento», e avendo appreso che la richiesta era per lo Stamento «respongue que en lo mateix temps que los tractadors devían tractar de las materias occurents podría aquest illustrissim y reverendissim Estament discorrer de las materias» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 82v).

venivano aggiornati al 26 novembre, per l'indomani si autorizzavano da un lato le assemblee dell'Ecclesiastico e del Reale (e, se fosse stato necessario, anche quella del Militare) e dall'altro la riunione dei *tractatores* di parte stamentaria, che, convocandosi presso la sacrestia della cattedrale, avrebbero potuto incontrarsi separatamente da quelli di parte regia, in concomitanza con lo svolgimento delle assemblee dei Bracci¹⁷⁹.

L'incidente poteva dirsi superato, ma Lemos era consapevole che sull'importo del *servicio* non gli sarebbe stato facile ridurre le distanze tra le richieste della Corona e le attese del Regno e allo stesso tempo riuscire a destreggiarsi tra gli interessi dei corpi stamentari. Solo pochi giorni prima, in una lettera al sovrano, era ritornato a mettere le mani avanti rimarcando l'eccezionale gravità della situazione del Regno e sottolineando l'inusuale difficoltà dell'impresa affidatagli: «Aunque no he dejado de ponderar todo lo posible a los votos principales de los estamentos y que tienen seguido [...] no puedo negar – dichiarava – que reconozco grande dificultad [...] por las pérdidas grandes y menoscabos que ha padecido este Reino con la baja de la moneda, peste y langosta, açidentes que en ninguno de los Parlamentos pasados se havían sentido, con que pudieron tener el buen logro en la mayor suma del servicio que consiguieron los virreyes mis predecesores que los celebraron»¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 474, A2 c. 94v. In particolare il 25 novembre l'assemblea dell'Ecclesiastico, domandandosi se fosse opportuno «respondre o no ab altre paper motivant les dificultats que se eran offertas sobre alguns punts» del documento, aveva deciso di sondare gli orientamenti della corte e inviare l'arcidiacono Olives «per explorar en est particular la voluntat de sa excellencia». Non a caso Lemos, evidentemente allarmato dal rischio di dover puntualmente replicare alle obiezioni dello Stamento, si era subito affrettato a dichiarare «que no importava, ni era menester respondre ab altre paper [...] per que aço seria obligarlo à segundar ab altre paper per allanar les dificultats que est dit [...] Estament voldria representar ab lo seu, y aço seria prosehír *in infinitum* ab replicas y respostas, y consecutivament allargar la conclusio del present real general Parlament» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 89v). Pertanto lo Stamento aveva rinviato ogni decisione alla sessione successiva, in cui si sarebbe potuto disporre della relazione dei *tractatores*.

¹⁸⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 21 novembre 1654. Contemporaneamente Lemos era chiamato a giustificarsi per aver arbitrariamente interrotto le «asistencias» per il fronte catalano. Il problema fu sollevato polemicamente da Luis de Haro che chiese conto a Crespí de Valldaura di una nota inviata da Lemos il 25 novembre al «pagador general del exercito de Cathaluña», in cui annunciava la sospensione delle rimesse per il fronte catalano riconducendone le ragioni agli ordini ricevuti dal *Consejo* a nome del sovrano: «He remetido todo este año las cantidades de granos que he podido [...] pero ya no podré remitir más, ni los que vienen, pues me ha escrito su magestad por el Consejo de Aragón, que es su voluntad que sean solamente de lo que yo sacare de donativo de bueno a bueno» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 20 marzo 1655). «Es assi, señor – replicava il Supremo – se han despachado al Conde por este Consejo las ordenes que dice. Pero tambien es cierto que son las mismas que se embiaron a sus antecesores (y se embian a los demás virreyes de la Corona

Lemos era cosciente della particolare determinazione con cui gli Stamenti intendevano condizionare il *servicio* alla previa decretazione regia di alcune grazie considerate irrinunciabili, e tuttavia, solo con estrema circospezione (e già preoccupato per i suoi difficili rapporti con il Supremo), prospettava il problema alla Corte madrileña, sottolineando il suo impegno a far modificare la forma e il tono della richiesta. «He entendido que en el servicio que quieren hacer a su magestad los naturales quieren poner condiciones como pactos, y trabajo con todo cuidado en persuadirles no se empeñen a esto sino que libremente ofrezcan pidiendo por vía de súplica o de gracia lo que les pareziere que más les combiene, pues por este camino pueden entender han de facilitar más el logro de su intención y vuestra magestad quedará por su real benignidad más empeñado»¹⁸¹.

d'Aragón), y remitieron al exercito de Cathaluña [...] muy gruesas asistencias [...], y no las pagaron de hacienda de vuestra magestad, ni de dinero de la Real Caxa sino que con su buena maña e industria, lo sacaron de los donativos extraordinarios y graciosos que hiçó aquel Reyno [...], reconociendo los mismos virreyes [...] que el patrimonio de vuestra magestad en Cerdeña, no da disposición, por su cortedad, para pagar las cantidades tan grandes que son menester para estas asistencias». E del resto, la «real hacienda en aquel Reyno», osservava il Supremo, era tanto depauperata che, «pagados los gastos de justicia, los ministros de aquella audiencia y tribunales, no queda jamás por maravilla un maravedí en aquella Real Caxa, como lo confiesa el conde de Lemos en el capítulo de su carta para el pagador» (*ibidem*).

¹⁸¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 21 novembre 1654. Le pressioni e l'ostilità del Supremo verso il viceré si facevano intanto sempre più incalzanti: «Bien se vee – avrebbe riferito il *Consejo* al sovrano – que del patrimonio de vuestra magestad no es possible en aquel Reyno acudir a la paga de las asistencias de granos para el exercito, armadas y fuerças de Ibiça y de Menorca, si la disposición y industria de los virreyes no recurre al medio de los donativos graciosos [...], como lo hicieron los antecesores del Conde». Di fronte alla renitenza di Lemos non restava però che passare alle maniere forti e ordinargli «que, pues, como dice, no hay dinero alguno en la Real Caxa, de que se pueda valer para las dichas remisiones de granos, procure sacar por via de donativos graciosos las mayores cantidades que pudiere, exortandole con los exemplares referidos [i cospicui soccorsi assicurati dai suoi predecessori, il duca di Montalto, il viceré Beltrán de Guevara, il *visitador* Martínez Rubio], pues no hay raçon para que solo el Conde quiera haçer cosa tan irregular y dañosa al servicio de vuestra magestad [...], y supuesto que concluyéndose ahora en aquel Reyno las Cortes se acaba – osservava polemicamente il *Consejo* – la tolerancia con que vuestra magestad ha permitido al Conde [d'incassare arbitrariamente per sé] el real de la trata, que importa, según se entiende, un año con otro, más de 30 mil escudos, pudiera aplicarse (siendo vuestra magestad servido) a estas asistencias tan necessarias a la causa pública» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 20 marzo 1655). I sospetti del Supremo sull'opaca gestione dei permessi d'esportazione dei grani disinvoltamente messa in opera da Lemos sarebbero ben presto sfociati in un durissimo richiamo con cui il *Consejo* lo diffidava dal «dar ni ofrecer sacas o tratras para fuera del Reyno para pagar con ellas acrehedores de la Hazienda Real sin entrar en la Caxa, ni tampoco las dé en blanco, ni en otra forma que pueda turbar la claridad de la buena cuenta y razon» (*ivi*, «Decretos del Consejo», 16 settembre 1655).

Intanto, dopo un ulteriore rinvio che rifletteva il persistere di qualche titubanza anche tra i Bracci, il 27 novembre i tre Stamenti comunicavano, con apposite ambasciate, la risposta concordata tra loro e con i loro *tractatores* sull'entità e sulle condizioni dell'offerta¹⁸².

Per primi si presentavano al cospetto del viceré gli ambasciatori del Militare, Matteo Pilo e Bernardino Canales¹⁸³ per riferire che, se il sovrano avesse concesso le grazie che si accingevano a mettere per iscritto e che i *tractatores* avevano già illustrato allo stesso Lemos, il Regno avrebbe potuto assicurare per altri dieci anni un *servicio* come quello deliberato nell'ultimo Parlamento, per un importo annuo di 70.000 scudi, adeguatamente decurtato, però, della quota corrispondente alle perdite dei fuochi fiscali che le città e i villaggi avevano subito a causa della peste.

Non era, in realtà, una novità, ma aveva il merito di riproporre con forza il vero punto dolente delle trattative intercorse fino ad allora. La scomposta reazione di Lemos di fronte alla formalizzazione della proposta non lascia dubbi, però, sulla sua volontà di alzare i toni del confronto e di drammatizzare quel conflitto con gli Stamenti che forse fino allora aveva cercato di smorzare. Con evidente irritazione il viceré ricordava di aver già espresso il suo disappunto in altra sede per la proposta che i *tractatores* stavano elaborando per conto degli Stamenti; si dichiarava sbalordito per l'inadeguatezza dell'offerta con cui i corpi stamentari rispondevano alla richiesta che aveva loro indirizzato in nome del sovrano: se non fosse stato per l'autorevolezza e la serietà dei *tractatores* e dei componenti di quelle assemblee, si poteva pensare che avessero vo-

¹⁸² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 477. Sebbene l'autorizzazione viceregia del 25 novembre prevedesse che parallelamente alle assemblee dei Bracci potessero riunirsi «todos los tractadores», il vero permesso, come si evince dai verbali della *Trezena*, riguardava in realtà le riunioni separate dei soli *tractatores* di parte stamentaria, che configuravano una procedura relativamente inconsueta e formalmente non prevista (e non codificata) nella prassi parlamentare, anche se notoriamente ammessa. Fu lo stesso Carnicer, "prima voce" dello Stamento e capo delegazione dei *tractatores* del Reale, a riferire il 25 novembre al *Consell de Trezena* che «sa excelencia havia ordenat que per major brevetat se pogues servir a sa magestat en les presents Corts se juntassen los tractadors de tots Estaments per poder pendre expedient en dit real servissi». Sicché anche i *probomens de Trezena* avevano dato il benestare deliberando «que acudessen los tractadors del dit Estament real y que apres se lis donas relació de tot lo que dits tractadors resoldrian ab sa excelencia» (ASCC, *Sezione antica*, *Atti della Trezena de Cort*, c. 32).

¹⁸³ Evidentemente, al di là dell'ostracismo che gli Stamenti avevano decretato nei confronti del padre, il nobile cagliaritano continuava a svolgere, anche all'interno del Braccio, un ruolo di primo piano. Sostenitore di Lemos e insieme vicino al partito dei Castelvì, don Bernardino si sarebbe premurato di assicurare il suo appoggio al viceré anche nella fase conclusiva del Parlamento, conferendo la sua procura per tempo, durante l'imperversare della peste nel Castello di Cagliari, dove continuò a dimorare, al fidato nobiluomo sassarese Quirico Pilo Ferrale: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 596.

luto scherzare e farsi beffa degli interlocutori; esprimeva, quindi, il suo profondo rammarico nel constatare che si faceva di tutto per sbattergli la porta in faccia e frustrare il suo sincero tentativo di procurare il massimo vantaggio sia al Regno che ai singoli sudditi.

Risposte analoghe venivano date agli ambasciatori dell'Ecclesiastico e del Reale, che comunicavano l'adesione dei rispettivi Stamenti alla proposta unitaria elaborata in piena intesa con i *tractatores* dei tre Bracci¹⁸⁴. Neppure la drammatica descrizione dello stato di prostrazione delle città e delle campagne del Regno, messe in ginocchio dalla peste, dall'invasione delle cavallette e da due consecutive svalutazioni monetarie, contenuta nel documento del Reale (di cui era data lettura «en boz alta y intelijible»), riuscì ad attenuare l'ostentata irritazione del viceré, che non esitò a dedicare ai rappresentanti delle città la stessa sdegnata risposta riservata agli altri due Bracci.

Eppure, ben altro rispetto avrebbe meritato lo Stamento reale che, denunciando il sovraccarico fiscale che avrebbe colpito «los llauradors y demes pobres de las vilas» e facendosi interprete delle tragiche esigenze delle realtà urbane, principali vittime della catastrofe demografica, chiedeva che l'offerta del *servicio* tenesse scrupolosamente conto della grave diminuzione dei fuochi fiscali ed esigeva, quindi, che l'importo complessivo fosse sensibilmente ridotto, già a monte, rispetto a quello del decennio precedente, «desfalcando la perdida que el contajio ha causado en los lugares infectos, segun el papel – precisava lo Stamento – que daran por extenso los tractadores quando vuestra excelencia ordenare llamarles»¹⁸⁵.

Ma la veemente polemica con cui il viceré respingeva l'offerta degli Stamenti non era, come si è visto, un mero incidente diplomatico. Intorno all'entità e

¹⁸⁴ Gli ambasciatori dell'Ecclesiastico riferivano allo Stamento che Lemos aveva ribadito la disapprovazione espressa per mezzo del reggente «hair a nit als tractadors», e aveva aggiunto che l'offerta, con tutte le limitazioni e le condizioni che erano state poste, non era «materia tractable», e neppure «cosa de oyr», e che lui stesso «ne restava molt sentit» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 94v).

¹⁸⁵ *Atti del Parlamento*, doc. 477/1, A2 c. 96. Unico testo di parte stamentaria acquisito agli atti del Parlamento in questa occasione, il documento del Reale assume un rilievo particolare non solo perché puntualizza efficacemente l'obiettivo della riduzione del donativo, su cui si erano attestati unitariamente i tre Stamenti, ma anche perché conferma che i *tractatores* avevano già predisposto (e attendevano di poter illustrare al viceré) un documento più articolato che riguardava il peso e la distribuzione delle perdite demografiche nei luoghi colpiti dalla peste. In realtà, anche le ambasciate degli altri due Stamenti, sebbene senz'alcun richiamo al lavoro dei *tractatores*, richiedevano con chiarezza, ricorrendo evidentemente a una formula concordata, che lo scomputo fosse applicato a monte, «difalcando la cantidad del daño que ha causado el contajio en las partes y villas que le an tenido» (il Militare), e «disfalcandose la porción del daño que ha ocasionado el contajio» (l'Ecclesiastico): *ivi*, doc. 477, c. 95v.

alle condizioni del *servicio* si era aperto, in realtà, un duro e complesso contenzioso, che si sarebbe protratto per alcuni mesi e che per intensità e durata non aveva precedenti nella storia dei Parlamenti del Regno, in particolare in quelli della prima metà del Seicento. Anzi, in diversi casi la proposta dei Bracci era stata subito accolta dal rappresentante regio¹⁸⁶.

Certo, la congiuntura economica dell'isola nell'ultimo decennio era completamente cambiata, ma soprattutto era la prima volta, da quando all'inizio del secolo si era stabilizzata la predeterminazione dell'importo dei donativi ordinari, che anziché profittare della crescita demografica si doveva fare i conti con una contrazione della platea dei contribuenti¹⁸⁷. Tuttavia, per comprendere le ragioni del lungo braccio di ferro che impegnò il viceré e gli Stamenti fino ai primi mesi del 1655, occorre mettere a fuoco i principali punti del contendere avvalendosi dei processi verbali dell'Ecclesiastico e della *Trezena*, e delle relazioni con cui Lemos informava il sovrano e il Consiglio d'Aragona sull'andamento delle Corti sarde.

In un dettagliato rapporto sulla questione del donativo inviato il 21 novem-

¹⁸⁶ Così, per esempio, nel Parlamento presieduto dal duca di Gandía (1614), in cui gli Stamenti in tempi relativamente brevi acconsentirono a offrire un supplemento di 25.000 ducati, che andavano ad aggiungersi ai 125.000 del *servicio* del decennio precedente; o anche nel Parlamento presieduto dal viceré Bayona (1631), che in breve tempo si trovò a poter confermare sia i 150.000 ducati del donativo ordinario del 1624 sia gli 80.000 scudi di quello straordinario del 1626, ottenendo, fra l'altro, il più consistente donativo offerto nei tre secoli di dominazione spagnola nell'isola. Ma perfino nel Parlamento Avellano (1641-43), in cui i Bracci proposero un donativo di 70.000 scudi, minore per 10.000 scudi di quello auspicato dal sovrano e in vigore nel decennio precedente, l'offerta del *servicio* fu definita nell'arco di pochi giorni e a distanza di soli due mesi dall'apertura del Parlamento: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 74-75, 768-770. Sulla rapida definizione dell'importo del donativo nei Parlamenti Gandía e Bayona cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía* cit., pp. 97-101, 287 ss.; *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 56-57, 490-496. E peraltro anche in occasione delle brevissime Corti del 1624, al culmine della «prima grave crisi [...] dei rapporti tra il Parlamento e il rappresentante di sua maestà», gli accerrimi oppositori del viceré Vivas avevano contestato, come osserva Marongiu, la validità delle delibere parlamentari, ma avevano rinunciato «ad impugnare la conferma del donativo» (cfr. A. MARONGIU, *Parlamento e lotta politica in Sardegna nel 1624-25*, «Annali dell'Università di Macerata» (1966), ora in *Saggi di storia giuridica* cit., pp. 206-221), e anzi, per scongiurare un probabile «consistente aumento», si erano affrettati a offrire, come puntualizza Mattone, l'assenso anticipato per lo stesso importo del decennio precedente (cfr. A. MATTONE, *Don Juan Vivas* cit., pp. 270-271, 322-325, e *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas* cit., pp. 116-129, 332-340, 399-400).

¹⁸⁷ Sul prevalere dei donativi basati sulla predeterminazione dell'importo complessivo rispetto a quelli regolati su quote dei redditi individuali, sull'incidenza delle variazioni demografiche e sull'onerosità del prelievo per fuoco fiscale cfr. G. SERRI, *I donativi sardi nel XVI secolo*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari 1975, pp. 189-193.

bre al sovrano (in sostanza una copia del *papel* che egli stesso aveva fatto pervenire ai *tractatores* nella notte del 19, e che il giorno successivo aveva fatto consegnare all'Ecclesiastico) Lemos sviscerava, con dovizia di dati e puntuali annotazioni sull'amministrazione del Regno, tutti gli argomenti che a suo avviso potevano condurre a una decisione attentamente ponderata sull'entità e la ripartizione del *servicio*¹⁸⁸. Con questo obiettivo passava in rassegna i principali aspetti del problema – dalla stima della perdita dei fuochi fiscali alla scelta delle categorie dei contribuenti da esentare dal pagamento del donativo, dall'analisi delle effettive ripercussioni della peste e delle cavallette sulle potenzialità di reddito delle aziende agricole fino alle considerazioni sulla modesta incidenza degli oneri tributari previsti per le attività produttive –, ma puntando, in realtà, ad argomentare la tesi, di cui si mostrava fermamente convinto, che il Regno, per la sua economia e per le sue attività produttive, non era in condizioni così disperate da non poter offrire un *servicio* consistente, effettivamente equiparabile a quello del Parlamento precedente¹⁸⁹.

Confutava infine uno dopo l'altro, con una serrata congerie di obiezioni polemiche, i principali argomenti con cui i leader stamentari erano soliti rivendicare una congrua riduzione del donativo in considerazione delle gravi calamità che avevano colpito l'isola. In particolare, a chi sottolineava che i debiti del donativo precedente erano la riprova delle difficoltà in cui versava il Regno, non esitava a replicare che, considerando i decessi causati dalla peste, l'ammontare delle somme non pagate non era poi così elevato, mentre i debiti

¹⁸⁸ Il rapporto sulla questione del donativo è in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, accluso alla lettera del viceré, Cagliari 21 novembre 1654, in cui dava notizia della presentazione del *papel* nella riunione dei *tractatores*, e in cui «he procurado – dichiarava Lemos – con las más eficaces razones que he podido representar el estado en que se halla la Monarquía, neçesitada de socorros grandes para acudir a los empeños que tiene, lo que importa fortificar y guarnecer las plaças y guardar los fructos que se sacan de este Reyno para ponerle en defensa de suerte que pueda resistir qualquier invasión que sobreviniere y también por yr introduçiendo el intento de la esquadra de galeras» (*ibidem*). Il testo del rapporto viceregio, assente nel processo verbale del Parlamento, figura invece in ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 83-88v.

¹⁸⁹ Stimando in 60.000 i morti a causa della peste, il rapporto viceregio indicava in 12.000 i fuochi fiscali persi al tempo del contagio, che sottratti ai 65.000 sui quali era calcolato il donativo del Parlamento Avellano consentivano di stimare in 53.000 i fuochi fiscali tra i quali ripartire il futuro donativo. Inoltre, Lemos esprimeva la sua contrarietà all'idea prospettata da alcuni parlamentari di assimilare i giornalieri ai poveri ed esentarli dal pagamento del donativo; sosteneva che il danno che le calamità avevano indubbiamente causato alle aziende agricole poteva aver inciso sull'andamento dell'annata ma non ne aveva compromesso la capacità produttiva per il decennio a cui doveva riferirsi la valutazione ai fini del donativo; invocava infine l'esigua consistenza dei tributi e delle rendite regie per giustificare la richiesta di un donativo consistente: cfr. *ibidem*.

pregressi più che le difficoltà dei contribuenti riflettevano l'inefficienza e la trascuratezza delle amministrazioni preposte alla riscossione delle somme dovute al Regio Erario. Sfidava i fautori della riduzione del donativo: potevano forse sostenere che i danni provocati dalla peste e dalle cavallette avevano impedito ai baroni di incassare i tributi di loro competenza? La risposta non poteva che essere negativa, perché a tutti era nota la fermezza con cui i feudatari li riscuotevano. Ma con ciò si riconosceva, concludeva Lemos, che il buon esito delle riscossioni baronali era reso possibile dalla trascuratezza con cui venivano raccolte le somme dovute al re.

Infine, per completare il quadro, ancora una volta con cifre alla mano Lemos ricordava la grave situazione della *Real Hacienda*, le cui risorse non erano in grado di coprire neppure la metà dei debiti che l'amministrazione viceregia era chiamata a onorare: a fronte di entrate per complessivi 42.028 scudi, le uscite ammontavano infatti a 121.884 scudi.

Non si capirebbe però l'esacerbata reazione viceregia del 27 novembre se non si cogliesse, al di là delle reticenze del processo verbale del Parlamento, l'inattesa compattezza con cui il fronte stamentario non solo aveva resistito alle pressioni della Regia Corte, ma aveva già iniziato a dettare le sue condizioni. A prendere in mano le redini della situazione erano stati, come si evince dai verbali dell'Ecclesiastico e della *Trezena*, i *tractadors del Regne*, cioè i dodici *tractatores* di estrazione stamentaria, che avevano avuto il permesso di riunirsi separatamente dai colleghi di parte regia, e che nella riunione plenaria della notte tra il 26 e il 27 novembre, dopo aver illustrato al reggente la Reale Cancelleria la proposta concordata, avevano ottenuto l'autorizzazione a discuterla nelle assemblee dei Bracci. Sicché la concitata consultazione dei corpi stamentari se da un lato aveva dato la stura alle tesi più intransigenti, dall'altro si era subito tradotta in un pronunciamento pressoché unanime a sostegno delle proposte dei *tractadors del Regne*.

Ancora una volta il verbale dell'Ecclesiastico ci offre uno spaccato delle attese e degli umori che agitavano lo schieramento stamentario: la discussione si era aperta con la relazione di Vico, che come capo delegazione dei *tractatores* dello Stamento aveva illustrato l'accordo che prevedeva che se il sovrano avesse concesso la riserva delle cariche ai *naturals* e avesse confermato le grazie concesse nelle Corti Avellano, il Regno avrebbe potuto «continuar lo matex servisi fet en dites Corts», purché «tots los fochs que han faltat ab dit acident del contagi se ajan de descontar o deduhirne de dit servissi, que es – precisava – tot lo que pot la possibilitat del Regne suportar»¹⁹⁰. Pronunciandosi per primo de la Cabra dichiarava di approvare la conferma dell'importo dell'ultimo donativo

¹⁹⁰ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 90-90v.

decurtato del valore dei fuochi persi per la peste, ma esprimeva il suo netto dissenso sulla formula dell'offerta condizionata auspicando invece che gli Stamenti «llevada tota conditio» chiedessero le grazie al sovrano per via di supplica, «puix de sa real clementia esperava que consolaria al Regne».

Naturalmente anche Vico condivideva la proposta di confermare il donativo con la decurtazione corrispondente ai fuochi perduti, ma difendeva la formula dell'offerta condizionata suggerendo, anzi, «que ditas conditions se supliquen abans de tot à sa magestad perque servints concedirlas al present Regne [...] en la conformitat que es estat servit concedirlas à altres Regnes [...], podia fer la continuasio de dit servissi». Con diverse sottolineature anche gli altri *tractatores*, Serra, Olives e Mossa, sostennero i due punti principali della proposta. L'unico ecclesiastico che riprese la critica di de la Cabra alla formula dell'offerta condizionata fu il canonico Denti che, dopo aver affermato che il Regno non era in grado di offrire più dei due terzi dell'importo dell'ultimo donativo, si dichiarava contrario a porre la concessione delle grazie come condizione per il *servicio* («sino que se supliquen a sa magestad com à tan gran monarca»), ma concedeva a sorpresa, come singolare eccezione, «que ditas condicions solamente se posen per la observantia dels capitols de Corts»¹⁹¹.

Tutti gli altri ecclesiastici rifacendosi alla relazione di Vico approvavano senza riserve la proposta dei *tractatores*. Peraltro il vescovo di Ales, dopo aver ricordato i «donatius particulars y generals» e i «diversos socorros» («mes de dos millions de alguns anys a esta part») con i quali il Regno aveva servito il sovrano «ab tanta fidelitat», escludeva che la «pobresa en que vuy se troba» potesse consentire di confermare, come chiedeva Lemos, un donativo di 70.000 scudi («sino que dega moderarse segons la possibilitat del Regne»), ma rivendicava il diritto dei regnicoli a ottenere le grazie concordate «sino per titol de socorro almenys per titol de remuneració à tants grans servissis». I ca-

¹⁹¹ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 92-92v. Fra i *tractatores* l'arciprete Serra rimarcava i benefici che l'intera economia dell'isola avrebbe ricevuto dalla riserva delle prelature e degli impieghi giacché il Regno «es molt pobre à causa de haverse extret per los forasters de fora moltissima hacienda a mes de la que se extrau cada any per las pensions eclesiasticas»; in disaccordo con de la Cabra l'arcidiacono Olives sosteneva che «no podía dificultarse en que no se demane à sa majestat conditions [...] quant hi ha molts exemples en particular en las ultimas Corts [...] que se lis servi ab los setenta mil escuts ab conditio que sen levassen los assientos»; e il canonico Mossa, rimarcando il credito dei Sardi verso il sovrano («per lo molt que lo Regne en totas ocasions li ha servit tant a donatius ordinaris com extraordinaris»), rivendicava non solo il carattere condizionato dell'offerta (a fronte delle «mercets que se demanan o la recompensa de quellas en igualtat»), ma anche una riduzione del donativo effettivamente proporzionata a «los fochs que han faltat en las villas contagiadas», per far sì che «las demás ciutats y villas y llochs, que no han tengut lo contagi», non fossero tenute a versare di più di quanto avevano versato nell'ultimo decennio (*ivi*, cc. 91v-92).

nonici Esquirro, Fadda, Corria ed Escarxoni arrivavano a dichiarare che il nuovo donativo, scomputate le perdite per la peste, non avrebbe potuto superare la soglia dei 40.000-50.000 scudi. E anche l'arciprete Valentino, confutando il ragionamento di Lemos, sosteneva che i regnicoli, «concedintsels las merçets ab las conditions que ha representat lo dit illustrissim y reverendissim arquebispe de Arborea», avrebbero potuto offrire «lo servissi del decenni passat» solo «desfalcantse en las ciutats y llochs que han patit lo acident del contagi los fochs que per causa de aquello han faltat»¹⁹².

In sostanza, l'assemblea dell'Ecclesiastico non solo aveva sonoramente bocciato il documento viceregio ma aveva anche approvato a larghissima maggioranza, e in parte addirittura all'unanimità, i punti chiave della proposta dei *tractadors del Regne*: da un lato, «segons los vots» del presidente de la Cabra, la continuazione del *servicio* «ab la rebaxa per los fochs que han faltat»; dall'altro, in base alla dichiarazione di voto dell'arcivescovo Vico («abque se tinga abans lo asenso de sa santidad y santa sede apostolica»), «las conditions de darse las prelasias y plaças del present Regne y recompensarlis als naturals en igualdat qualsevol que se done a foraster».

Il fatto è che le assemblee stamentarie avevano letteralmente travolto il tentativo della Regia Corte di circoscrivere le trattative alla questione della conferma o della riduzione del donativo. Ce ne offre una viva testimonianza il *Consell de Trezena* del 27 novembre nel quale tutte le attenzioni appaiono rivolte a rivendicare il carattere rigorosamente condizionato dell'offerta che gli Stamenti intendevano presentare al sovrano: «Se podría servir a sa magestat – proponeva Carnicer nella sua dichiarazione di voto – ab dits setantamil escuts en la forma que [...] se ha dit que dispongueren dits tractadors, sempre y quant empero vinga confirmat primer per sa magestat – precisava – que ditas prelaturas, dignitats, pensions, y resultas y offissi seculars de pau y guerra se donen en poder de personas naturals del present Reñie, y ab esta clausula sine qua non – aggiungeva – se servis a sa magestat». E tutti i *probomens de Trezena*, insieme ai consiglieri terzo, quarto e quinto della città di Cagliari, «son estats – si legge nel verbale – de matex vot y parer del dit illustrissim, magnifich conseller en cap»¹⁹³.

¹⁹² Cfr. *ivi*, c. 92v. Riprendendo il ragionamento sui tre fattori, «voluntat, necessitat y possibilitat», dai quali Lemos faceva dipendere l'offerta del donativo, l'arciprete Valentino osservava che la volontà dei regnicoli era immutata ed era stata già sperimentata «en todas las ocasiones del real servissi tant ab donativos particulars com generals»; che le necessità finanziarie della monarchia non erano così pressanti come «en lo decenni passat en que tenia la guerra dels Olandesos, Inglesos y otros que vuy no te»; e infine che «la possibilitat del Regne de Sardeña no es tanta com era en lo decenni passat en que no havia tingut lo acident del contagi, langosta ni de la baxa de la moneda que vuy te» (*ibidem*).

¹⁹³ ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 35. Di seguito il verbale dava conto dell'ambasciata con cui l'Ecclesiastico aveva informato il Reale della delibera con cui dichiarava

2. La radicalizzazione del pattismo nella formula dell'offerta condizionata

Dopo la prova di forza del 27 novembre, i lavori del Parlamento (ostinatamente rinviati al giorno successivo, ancorché sabato) slittarono di proroga in proroga per un'intera settimana. Ripresero il 4 dicembre con la riunione della commissione dei *tractatores* convocata per esaminare un nuovo documento viceregio con il quale Lemos tentava di riallacciare il dialogo con gli stessi *tractatores* che con un'ambasciata notturna affidata alle tre "prime voci" lo avevano sfidato a voler dichiarare lui stesso quale somma ritenesse congrua per il donativo, giacché aveva sdegnosamente respinto, giudicandola inadeguata, quella proposta da loro.

La risposta di Lemos tentava, in realtà, di rimandare la palla nel campo opposto. In primo luogo rivolgeva un accorato appello ai *tractatores* perché, in nome della fedeltà al sovrano e nell'interesse del Regno, riesaminassero gli argomenti che aveva presentato loro in altra occasione e si adoperassero per far deliberare un donativo almeno equivalente a quello dei Parlamenti precedenti, considerando la necessità di decidere rapidamente sia per provvedere alla difesa dell'isola, sia per permettere ai parlamentari di far ritorno alle loro case senza dover affrontare altre spese. Lanciava infine un segnale di disponibilità dichiarando che, in considerazione della necessità di stringere i tempi del Parlamento, lui stesso avrebbe rinunciato, se fosse stato necessario, a insistere su un donativo d'importo maggiore di quello che unitariamente gli Stamenti ritenevano di poter offrire.

«de com porria servir a sa magestat ab dits setantamil escuts *deductis deducendis* [...], y feta primer la confirmacio que se desiza»; dava conto inoltre dell'ambasciata con cui il Militare aveva comunicato che «se havia resolt y fet ambaxada a sa excelencia de que se porria servir a sa magestat conforme se ha dit en la ambaxada» dell'Ecclesiastico; dava conto infine della comunicazione con cui Carnicer informava la *Trezena* che il Reale attraverso il suo procuratore, il capitano Fortesa, «havia enviat un paper a sa excelencia conforme lo han enviat los demés Estaments» e che Lemos aveva manifestato tutto il suo stupore per «lo poc que se allargava est illustrissim Estament» (*ivi*, c. 35-35v). Un articolato «paper» sulle condizioni poste dal Reale per l'offerta del donativo, sottoscritto da Aleman Beltran, avvocato dello Stamento, e non datato, è accluso al verbale del *Consell de Trezena* del 27 novembre (cc. 33-34): in esso, dopo una lunga premessa sulle calamità che avevano colpito il Regno, si dichiarava la disponibilità dello Stamento a confermare il donativo Avellano «con condision expressa (sine qua non) de conceder tambien [...] todas las prelacias, plaças [...] en plenum perpetuamente en personas naturales [...], desfalcando de dicha summa todo lo que importará la parte y porsión de los fuegos y vezinos que han faltado en las ciudades y lugares donde el contagio picó»; con l'impegno a riservare una parte della spesa del donativo per le fortificazioni del Regno e con l'intesa d'includere nei 70.000 scudi anche le somme cui erano tenute le città di Sassari e Cagliari per i salari dei giudici della Sala criminale; e infine con la precisa clausola, che stava particolarmente a cuore al Reale, «que cada ciudad se obligará por su tanto, rata por cantidad, y no *in solidum*».

L'appello di Lemos poteva quindi contribuire a ristabilire un clima meno teso, ma il guanto di sfida lanciatogli dagli Stamenti non poteva non essere raccolto: competeva al viceré avanzare una sua proposta, in cui fossero indicati chiaramente i mezzi per colmare il deficit determinato dalla peste e assicurare alla Corona il donativo auspicato.

La commissione dei *tractatores* si aggiornava al 5 dicembre, ma solo dopo altre otto proroghe giungeva, il 17, il preannunciato documento col quale Lemos prospettava i provvedimenti che avrebbero dovuto consentire di far fronte alla riduzione del gettito del donativo conseguente alla perdita dei fuochi fiscali, tenendo conto delle obiezioni dei *tractatores* i quali gli avevano fatto notare in particolare che non sarebbe stato accettabile, nella drammatica situazione in cui versava il Regno, aumentare il contributo posto a carico di ciascun fuoco superstita rispetto a quello già considerevole previsto nel Parlamento precedente.

Mettendo a frutto l'esperienza maturata come viceré d'Aragona nella frenetica ricerca di nuove fonti di finanziamento per il sostegno dello sforzo bellico, Lemos puntava pertanto a indicare, insieme ad alcuni cespiti, una serie di misure che, in alternativa all'imposizione per fuochi fiscali, chiamassero a contribuire i titolari di attività produttive (agricoltori, allevatori e mercanti), in modo che i sudditi più capienti assicurassero l'integrazione necessaria per raggiungere il totale del gettito auspicato. Il documento metteva insieme una serie di proposte, di entità e carattere assai diversi, delineate per lo più solo sommariamente, e in alcuni casi di difficile e improbabile attuazione. Tra le misure suggerite figuravano l'istituzione di un contributo annuo in natura di uno starello di grano, orzo e legumi per ogni 50 starelli di raccolto; il conferimento per ogni allevamento di bestiame del formaggio prodotto in un giorno dell'anno convenzionalmente prestabilito; la cessione di un *quartel* di vino per ogni vigna che ne producesse almeno 50.

Una sua coerenza mostra in particolare la proposta di individuare, accanto agli ecclesiastici, ai baroni e ai ministri regi, una nuova categoria di contribuenti, composta dai mercanti e dai cittadini più abbienti, a cui assegnare una congrua quota del donativo da pagare pro capite. Più fragile (e per certi aspetti più scontata) appare invece l'idea di coprire il deficit per il donativo con l'imposizione di nuovi balzelli sul consumo del tabacco e sul commercio delle carte da gioco («derecho no sensible al Reyno porque solo los ociosos pagan»); mentre appare sostanzialmente irrealistica la proposta di ricavare 1.000 scudi all'anno da porre a carico della città di Cagliari che avrebbe dovuto ottenerli con un'energica azione di contrasto della frode abitualmente perpetrata dai mercanti di formaggi che nelle compravendite per il mercato urbano erano soliti incamerarsi i diritti di dogana che puntualmente riscuotevano dai villici.

Infine, se nessuno di questi espedienti avesse ottenuto il consenso degli Stamenti, Lemos suggeriva di imporre al Regno un contributo di mezza decima fino alla copertura del donativo auspicato, confidando che in questo modo il sovrano si sarebbe sentito in dovere di concedere le grazie che gli si chiedevano.

Forse nessuna delle proposte avanzate da Lemos era in grado di convincere gli Stamenti, ma il messaggio che l'iniziativa viceregia trasmetteva contribuiva a incalzare i *tractatores* e a spingere i parlamentari a cercare una soluzione.

Il 17 dicembre la Commissione, conclusa la lettura del documento, deliberava di aggiornarsi all'indomani per un esame dettagliato delle proposte. Nonostante l'imminenza delle festività natalizie, i lavori del Parlamento, prorogati di giorno in giorno, proseguirono a ritmo serrato (includendo anche i sabati, il 24, il 29, il 30 dicembre e il 2 gennaio), chiaro indizio della volontà del viceré di stringere i tempi e segno evidente delle intense consultazioni che impegnavano la corte, i *tractatores* e gli esponenti più influenti dei corpi stamentari. Di proroga in proroga, in un susseguirsi di riunioni di commissioni e assemblee dei Bracci e in una costante attesa di risposte imminenti che spingevano a un aggiornamento dei lavori quasi quotidiano, trascorse senza novità tutto il mese di gennaio.

Quasi inaspettatamente invece il 4 febbraio, quando le trattative intorno all'entità del donativo, stando al processo verbale del segretario Diana, sembravano essersi inesorabilmente inabissate, un'ambasciata del Militare si presentava al cospetto del viceré per comunicare che lo Stamento aveva deliberato, su proposta del marchese di Laconi, di accogliere la richiesta viceregia e di accordare senza scomputi, nonostante le calamità che avevano colpito il Regno, un *servicio* dello stesso importo di quello del decennio precedente, secondo le condizioni illustrate nel documento che veniva contestualmente consegnato. Così, lo Stamento insieme al via libera per il donativo di 70.000 scudi offriva il suo assenso per la riscossione, fin dal successivo mese di agosto, dei 50.000 scudi deliberati in occasione della minaccia della flotta francese, assumendo l'impegno a versare la quota di sua competenza in base alla ripartizione delineata per l'intero importo del donativo.

A ben vedere, però, la delibera del Militare non era frutto di una decisione improvvisa e totalmente isolata, ma poggiava, come confermano i verbali dell'Ecclesiastico e del *Consell de Trezena*, su precise linee già ampiamente concordate fra i *tractatores* e la Regia Corte. Non a caso il 4 febbraio, dopo un'interruzione di oltre due mesi, erano state nuovamente riunite le assemblee dei Bracci nelle quali i *tractatores* si accingevano a presentare i risultati del laborioso negoziato intercorso dopo la consultazione stamentaria del 27 novembre. Sicché, dalla relazione introduttiva tenuta da Vico nell'assemblea

dell'Ecclesiastico si apprende che la nuova proposta approvata dai *tractatores* prevedeva, accanto al rafforzamento del pacchetto delle grazie e delle ricompense da chiedere al sovrano, la tanto attesa disponibilità a offrire la conferma del donativo del decennio passato «sens descontentarse cosa alguna per lo dany que se ha tingut per lo contagi», con l'impegno per ogni Stamento a garantire l'intera quota di sua competenza, e per l'Ecclesiastico a contribuire conseguentemente «ab los matexos set mil escuts que contribuhi en lo dit decenni passat», ripartendoli tra le diocesi «en la matexa forma que foren repartits en dit decenni».

Ogni Stamento dunque si sarebbe fatto carico di sopperire alle sue perdite, e pertanto anche l'Ecclesiastico, considerando che la diocesi di Sassari «per lo gran dany que ha tengut per lo contagi [...] no podrà contribuir ab la matexa cantitat [...] ans ab menys de la meitat», si sarebbe impegnato a ripartire il debito proporzionalmente («per porrata») tra le altre diocesi in modo che «dit donatiu de dits settanta mil ducats reste integro en tot est decenni de dit nou servey, entenentse – aggiungeva Vico – que una diocesi no sia obligada per la altra, ni menys un poble per lo altre, sino cada qual per la part que li cabrà en conformitat de la repartisio en lo Parlament passat»¹⁹⁴.

Contemporaneamente, con un'articolata relazione che ripercorreva le principali tappe del difficile negoziato intercorso con la Regia Corte, anche Carnicer, come consigliere capo di Cagliari e *tractador del Regne*, presentava al *Consell de Trezena* i termini del nuovo accordo, denunciando le forti pressioni esercitate dal viceré su di lui e sui *tractadors regnicols* e segnalando i punti più controversi della nuova proposta per i quali, come per esempio per la rinuncia allo scomputo dei fuochi scomparsi, il suo voto era stato apertamente contrario¹⁹⁵.

¹⁹⁴ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 95v-96. La relazione era molto meticolosa anche a proposito delle nuove clausole concordate per la rivendicazione delle cariche e degli impieghi ai *naturals*: «Se per ventura [sa magestad] – riferiva Vico – manas beneficiar algun foraster ab alguna prelasia o plaça en est dit Regne» sia tenuta a «compensar la tal prelasia o plaça conferintla en equivalentia y de la matexa esfera en altre dels naturals de este dit Regne en lo matex de hont sera natural lo que se servis provehir»; e dal momento che «vuy se troban algunas prelasias y juges del conçell y puestos provehits en forasters y podia ser que en tot lo temps de estas Corts a las otras no vaque cosa alguna, ab lo que non tendria complement la merced», si stabilisca che vengano promossi «los forasters que la occupan a altres puestos» fuori dal Regno o si dia ai sardi «recompensa igual als altres de sa magestad, y aço durant fins lo ultim acte de las primeras Corts venideras en la forma que sa magestad es estat servit concedirlo al Regne de Aragón» (*ibidem*).

¹⁹⁵ Cfr. ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, cc. 35v-39. In particolare Carnicer ricordava che le trattative erano riprese dopo che il viceré comunicando di non poter accettare la proposta stamentaria aveva fatto sapere per il tramite del reggente «que estranava molt que demanant lo Regne mercets de tanta importancia per ell, offeris cantitat tan minima», e aveva disposto «que se ajuntassen los tractadors regnicols en la sagrestia y allí tractassen de augmentar

Sicché dalla coraggiosa relazione di Carnicer i *prohomens* del *Consell de Trezena* e i consiglieri civici di Cagliari avevano appreso diversi inquietanti dettagli sia sui termini della proposta sia sui contrasti e sulle forzature che avevano portato all'accordo finale. In particolare Carnicer aveva rievocato il difficile momento in cui i *tractadors del Regne* avevano bocciato l'insidioso «paper» con cui Lemos, indicando i provvedimenti che avrebbero potuto assicurare l'aumento del donativo, era arrivato a prefigurare un *servicio* di 98.800 scudi, senza includere neppure gli emolumenti per il reggente sardo del *Consejo*, e proponendo una serie di misure «totalmente insuportables per lo comu del Regne, y particularment als llauradors y personas pobras de las vilas». Di qui la risposta unanime che i *tractadors regnicols* gli avevano rassegnato: «que ni los medis heran platicables, ni la quantitat possible pera poderla lo Regne so-levar [...]; y que axi lo tenia lo Regne per impossible poder tractar de augment en la quantitat».

Era a questo punto, però, che il viceré, riferiva Carnicer, lo aveva convocato a palazzo e con tono minaccioso gli aveva dichiarato che non avrebbe mai ammesso in nome del sovrano un'offerta «tan minima» com'era quella che il Regno gli aveva proposto «en respecte de las mercets que demanava»; che Cagliari doveva esser l'ultima città a opporsi alle sue richieste perché, risiedendo in essa «la major noblesa del Regne y los ecclesiastichs mes lluyts», i suoi *naturals* erano i primi beneficiari delle sedi vacanti, e che «esta honra y prehemencia no la devia de perdre» il suo consigliere capo. Gli aveva perciò dovuto rispondere che «en aquestos temps» aveva un valore di gran lunga superiore l'«offerta fet de 70.000 escuts ab la rebaxa que en altres passats lo que se havia fet por ser temps florits», e che il sovrano («sempre que sa excellencia lo representas a sa magestad») avrebbe sicuramente apprezzato «la conservasio de son Regne mes que qual sevol augment que se li podria fer».

Ciononostante Lemos aveva ancora cercato di intimidirlo sostenendo che era ormai chiaro «que per vuit o deu mil escuts volia que se perdessen estas mercets [...], y restas sa magestad [...] obligat á aumentar los drets de las

lo servissi per apoder alcançar ditas mercets». Si erano quindi riuniti, riferiva Carnicer, «moltes y diverses voltes», senza trovare però alcuna soluzione, e avendone informato il viceré questi aveva risposto «que parexia impossible que en personas de tanta calitat [...] faltassen medis per apoder aumentar lo real servissi quant las mercets que esperavan de sa beninitat y clementia heran de tanta utilitat y lluyment del Regne». Lemos aveva quindi disposto «que acudissen altra volta a la junta de tractadors regnicols», e non essendosi trovata ancora una volta alcuna soluzione si era chiesto al viceré «que si sa excelencia tenia medis que los donas per que si a cas fosen amissibles, y que lo Regne los poges sufrir, eran tan fiels vassalls de sa magestad que sempre procurarian tractar de major augment del servissi [...]; y que supuesto que se tractava del augment que tractas primer de las conveniencias y mercets que havia de aceptar en nom de sa magestad en favor dels naturals del Regne» (*ivi*, c. 36-36v).

sacas y otras mercadurias», e che però si aspettava che la commissione dei *tractadors regnicols*, «considerades dites rahons», non si lasciasse sfuggire la possibilità di ottenere «tants grans mercets, maxime quant se contentava dels 70.000 escuts sens la rebaxa». Così la Commissione, riferiva Carnicer, considerando che le perdite per la peste erano calcolate soltanto per metà del loro valore e che lo scomputo avrebbe potuto aggirarsi al massimo intorno agli ottodiecimila scudi, aveva infine deliberato, contro il suo parere, che il Regno, in cambio della preliminare concessione delle grazie, avrebbe potuto accollarsi la differenza, distribuendone «tres sextas parts a las vilas, dos sextas parts a las ciutats y una sexta part al ecclesiastich». Pertanto Carnicer, mentre da un lato aveva dato il suo nulla osta per la quota aggiuntiva attribuita alla città di Cagliari, dall'altro aveva confermato il suo più netto dissenso «de que y concorreguesen en la paga de la rebaxa los llauradors y demás pobres de las vilas»¹⁹⁶.

In quel voto, riferiva il consigliere capo, lo aveva però seguito soltanto il procuratore di Cagliari Fortesa, mentre gli altri due *tractatores* del Reale, i procuratori di Sassari e di Alghero, pur criticando il metodo di calcolo dei fuochi fiscali perduti, «consentivan con los demás» e approvavano la proposta. Il viceré si era quindi affrettato a far convocare la riunione congiunta dei «tractadors regnicols [...] ab los Regis», e la proposta che veniva presentata agli Stamenti era stata perciò approvata dall'intera Commissione: e tuttavia, anche nella seconda votazione, «lo dit conseller en cap – precisava Carnicer – votta lo propri que votta en la junta de tractadors regnicols, no consentint ans be totalment disentint en que no se carregas niun diner mes als llauradors de lo que s'era determinat» nell'offerta che era stata avanzata nel novembre dell'anno precedente¹⁹⁷.

Ora però il Militare con le sue ambasciate al viceré e agli altri Stamenti annunciava di aver già approvato sia l'importo del donativo sia l'avvio della riscossione dei 50.000 scudi; sicché lo Stamento nobiliare, seppure rimarcando che l'anticipazione veniva concessa solo in via eccezionale e solo per quell'anno, si dichiarava disponibile, se fossero pervenute nel frattempo le decretazioni regie, a sbloccare la riscossione anche dell'altra somma fino ai 70.000 scudi, impegnandosi a versare anche in questo caso la quota di sua competenza secondo i calcoli e le detrazioni della ripartizione del donativo che la commissione dei *tractatores* aveva già delineato, ma di cui, fino ad allora, non era stata data comunicazione.

¹⁹⁶ ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 37-37v. Carnicer non rinunciava inoltre a prendere polemicamente le distanze dagli ecclesiastici «que tenen obligassio de tenir notissia del estat dels llauradors per las decimas que tenen dells» e dai feudatari che «per las rendas que descullin» non potevano ignorare la povertà del Regno (*ibidem*).

¹⁹⁷ Cfr. *ivi*, c. 38.

In cambio della propria disponibilità, lo Stamento chiedeva a Lemos di decretare «por capítulo de Corte», per la durata di un anno, cinque richieste fondamentali, dalla cui immediata approvazione viceregia faceva dipendere lo sblocco dell'esazione dei 50.000 scudi: 1) la sospensione della riscossione di tutti gli arretrati e il ritiro dei commissari esecutivi; 2) l'istituzione del contributo di un soldo per starello di grano esportato per pagare gli emolumenti del reggente sardo nel Consiglio d'Aragona; 3) la fine della politica delle concessioni monopolistiche; 4) l'esenzione dal pagamento del tributo del mezzo reale per le licenze di esportazione dei grani riservate agli agricoltori; 5) l'impegno alla rigorosa osservanza di tutti i capitoli di Corte¹⁹⁸.

È evidente che l'iniziativa del Militare, prefigurando un dettagliato *do ut des* tra gli Stamenti e la corte viceregia, puntava a introdurre nelle trattative non solo la disponibilità per l'immediata riscossione di una parte del donativo ma anche e soprattutto un nuovo spazio di negoziazione, distinto e autonomo da quello della Corte madrilena, all'interno del quale si apriva il confronto sui contenuti e sulle modalità dell'offerta sfidando il potere viceregio a concessioni dirette e immediate. Ciononostante l'iniziativa in sé si configurava come uno strappo improvviso o comunque non concordato con gli altri due Stamenti, che non a caso si mostravano spiazzati e non facevano mistero di esser venuti a conoscenza della proposta solo all'ultimo momento¹⁹⁹. D'altra parte, se il marchese di Laconi si era esposto personalmente per far approvare la proposta all'interno dello Stamento, si può presumere che l'interessante profferta non solo non fosse sgradita al viceré ma perlomeno godesse dell'avallo dei *tractatores* di parte regia. Non a caso il viceré disponeva, con il parere unanime della sua corte, che si comunicasse al Militare «que su excelencia estima mucho [...] y agradece al Estamento militar el servitio que haze a su magestad»²⁰⁰, e che

¹⁹⁸ *Atti del Parlamento*, doc. 519/1.

¹⁹⁹ Nel verbale dell'Ecclesiastico è registrata l'ambasciata con cui il conte di Villamar, insieme con il dottore Giovanni Massala, annunciava che il Militare aveva deciso «de que se fassa lo real servei de sa magestad en la forma que resa lo paper del qual fa obstentatio». Il presidente de la Cabra, dopo averne dato lettura, chiedeva «que dexaxen dit paper», ma i due ambasciatori facevano presente che dovendo ancora notificarlo al Reale lo avrebbero consegnato solo in seguito (cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 96). Due giorni dopo, il 6 febbraio, l'assemblea lamentava però che il documento non era ancora pervenuto e fu necessario un sollecito formale del procuratore dello Stamento perché il segretario del Militare consegnasse «la copia del paper [...], autenticada de sa propria ma», che veniva prontamente inserita nel processo verbale (cfr. *ivi*, cc. 97v-103v).

²⁰⁰ *Atti del Parlamento*, doc. 519, A2 c. 111v. È indicativo il controcanto del marchese di Laconi, il quale, come riferivano gli ambasciatori viceregi, «en nombre de todo el Estamento, haviendo oido la embaxada de su excelencia, ha respondido que en aquel Estamento todos deseavan el servitio de su magestad como a fidelissimos vassallos, segun siempre havian sido, y que solo sentian la calamidad de los tiempos que no davan lugar a hazer la demonstracion que

avrebbe desiderato di poter accordare egli stesso le grazie che gli si chiedeva di decretare, ma poiché venivano rivendicate come condizione per la concessione del donativo era inevitabile che fossero sottoposte all'attenzione del sovrano.

E tuttavia Lemos, pur dichiarando la sua incompetenza per la decretazione delle provvidenze richieste, non si lasciava sfuggire l'occasione per tenere vivo il negoziato anche mettendo a frutto il nuovo piano di confronto che l'iniziativa del Militare aveva ormai aperto, consentendogli di accreditarsi non solo come mediatore tra la Corona e il Regno, ma anche come difensore e cauto patrocinatore delle richieste degli Stamenti. Non a caso tramite i suoi ambasciatori faceva sapere al Militare che avrebbe visto con particolare favore se all'indomani si fossero riuniti i *tractatores* dei tre Stamenti per armonizzare le richieste principali «y para que se suavise mas el modo y se vea la forma de ellas»²⁰¹. Se però la prima preoccupazione del viceré era quella di addolcire la forma e il modo in cui venivano presentate le richieste per renderle accettabili per la Corte madrilena, il vero problema era che l'iniziativa del Militare spiazzava gli altri due Stamenti e allontanava l'obiettivo di ottenere una proposta realmente condivisa.

Il contraccolpo fu immediato: già il 6 febbraio lo Stamento ecclesiastico, lamentando di non aver ricevuto il documento se non poche ore prima, chiedeva unanimemente, su proposta di de la Cabra, un congruo numero di giorni per discuterne tutti i punti approfonditamente e «ab la attentio que materia de tanta importantia requerex»²⁰². Ma il viceré, sottolineando abilmente che i

deseavan en servitio de su rey y señor» (*ibidem*). In realtà Lemos, in linea con le istruzioni ricevute da Madrid, e dopo essersi prudentemente consultato con il marchese di Laconi, aveva perfino cercato di persuadere gli Stamenti a concedere un *servicio* di durata superiore ai dieci anni: ma l'iniziativa, com'egli stesso riferiva al sovrano, era stata accolta «tan mal entre los más, que nos parecio retirarnos» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655).

²⁰¹ *Atti del Parlamento*, doc. 519, A2 c. 111v. Il viceré aveva poi riferito a Madrid che nel tentativo di convincere i rappresentanti dei Bracci a «suavizar la corteza de la palabra 'condicion'» li aveva perfino avvertiti che non avrebbe neppure preso in carico le loro richieste se non gliene avessero riproposte includendo la formula della supplica che riteneva indispensabile «aun en la corteza» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655).

²⁰² ACDCCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 104. In effetti, il documento del Militare inserito nel processo verbale dell'Ecclesiastico del 6 febbraio e costruito sulla falsariga degli accordi intercorsi fra i *tractadors*, risulta molto più ricco e articolato rispetto al «papel» presentato due giorni prima al viceré per offrirgli lo sblocco della riscossione dei 50.000 scudi. Nel documento consegnato all'Ecclesiastico il Militare s'impegnava a versare annualmente, dopo che il sovrano avesse concesso al Regno «las mercedes que por condición se suplican», lo stesso importo che ad esso competeva per il donativo del decennio precedente; avanzava una

punti salienti del documento si riducevano a due – la rinuncia a rivendicare la decurtazione del donativo e la definizione delle condizioni dell’offerta –, aveva buon gioco nel pretendere sul primo punto una decisione immediata e nel riconoscere semmai la necessità di una discussione più approfondita solo per la seconda parte del documento. E tuttavia, se non era più possibile tergiversare sull’entità del donativo, sulle grazie da richiedere o da pretendere come condizioni e contropartite dal sovrano, le posizioni all’interno dei corpi stamentari subivano inevitabilmente una nuova spinta alla divaricazione e alla radicalizzazione.

Ne offre un’eloquente testimonianza il durissimo scontro che oppose de la Cabra e Vico sul modo di procedere nella discussione del documento del Militare. Il conflitto esplose quando de la Cabra, al ritorno dei due ambasciatori con la risposta viceregia, decise di mettere in votazione la rinuncia alla *rebaja* del donativo separando il punto, come interessatamente suggeriva Lemos, dalle «condissions que se demanan per part del Regne». Esprimendo il suo voto per primo, de la Cabra aveva infatti dichiarato di accettare la rinuncia alla *rebaja* che fino allora aveva tenacemente rivendicato, ma in aperta polemica con gli stessi *tractatores* aveva chiesto che «lo llaurador no tinga major carrech ni entre en lo suplement de la dita rebaxa» e aveva proposto che le perdite dei fuochi fossero a carico di coloro che non avevano adeguatamente contribuito «en los donatius fets [...] en los Parlaments passats, com son los cavallers, ciutadans y mercaders» («y son – precisava – los menys affligits de dit accidents, y tenen major possibilitat [...], y son los que mes logran mercedes y benefissis»). Non a caso però de la Cabra, dichiaratamente contrario alla formula dell’offerta condizionata, si era ben guardato dal toccare il delicato argomento delle «condissions ab que se podra fer lo dit servey», su cui invece si era puntualmente soffermato subito dopo di lui l’arcivescovo Vico, che depositando un suo articolato parere si era espresso a favore dell’intera offerta del *servicio* comprendente sia i 70.000 scudi sia le grazie e condizioni concordate dai *tractatores*.

Insomma, il tentativo di separare il voto sul donativo da quello sulle condizioni del *servicio* rischiava di esser travolto da un dibattito che inevitabilmente

proposta di ripartizione delle perdite causate dalla peste; chiedeva che il prezzo delle sacche dei grani fosse confermato a 4 reali per starello, che il fondo del «medio real del labrador» fosse amministrato da un tesoriere designato dagli Stamenti, che il salario del reggente provinciale Giorgio di Castelvì non fosse pagato a parte ma direttamente dai 38.000 scudi assicurati per il donativo dal Braccio feudale; esigeva infine che tutte le cariche ecclesiastiche, militari e civili del Regno fossero affidate «a los naturales del, nacidos y no naturalizados», o in subordine che i regnicoli fossero ricompensati con cariche analoghe in altri regni della Monarchia (cfr. *ivi*, cc. 99-102v). Per l’ambasciata dell’Ecclesiastico cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 521.

si sarebbe orientato a tutto campo. A de la Cabra non restava che tentare di irregimentare il dibattito, richiamando lo stesso Vico al rispetto dell'ordine del giorno e appigliandosi alle indicazioni di Lemos per sostenere che non era ancora il tempo «de tratar ni votar sobre tots los dits punts, sino tan solament sobre lo punt segnalat per dit sa excelencia». Naturalmente la replica di Vico non si fece attendere: tutti i punti della sua dichiarazione di voto non solo erano strettamente necessari «per lo servey de sa magestad», ma costituivano parte integrante «y punt principal de la conclusio de aquel»²⁰³.

Ancora una volta dietro la disputa procedurale si celava ben altra partita, sicché l'alterco tra le due più eminenti personalità dell'Ecclesiastico era sfociato in un acceso duello che aveva paralizzato i lavori dell'assemblea per l'intera giornata. Ma il *redde rationem* tra le due posizioni era solo rinviato.

Accentuando la sua pressione sugli Stamenti, Lemos giungeva infatti ad "abilitare" alla prosecuzione del Parlamento anche la festività del mercoledì delle Ceneri, e il 10 febbraio, mentre i tre Bracci erano riuniti ciascuno nella propria sede, gli ambasciatori dell'Ecclesiastico, Escarxoni e Valentino, annunciavano che lo Stamento, rinunciando a rivendicare la decurtazione dell'importo del donativo, approvava l'offerta di 70.000 scudi. Gli ecclesiastici si dichiaravano quindi disponibili a concorrere per la parte di loro competenza, ma solo dopo che il sovrano avesse concesso le grazie che il Braccio si riservava di illustrare in un documento che avrebbe consegnato l'indomani. I due ambasciatori precisavano però che la concessione sovrana era da intendersi per lo Stamento come condizione indispensabile («condición sine qua non»), senza la quale l'offerta del donativo non poteva avere corso. Così l'Ecclesiastico, quasi a riequilibrare la rinuncia alla riduzione del donativo, dichiarava già il suo fermo intendimento di non cedere sul carattere condizionato dell'offerta. Al viceré, che incassava finalmente l'approvazione del *servicio* per l'importo auspicato, non restava che attendere il preannunciato documento per vagliare nel merito le rivendicazioni dello Stamento.

Il giorno successivo, l'11 febbraio, anche il Reale comunicava la sua adesione alla proposta dei 70.000 scudi, dichiarando la sua disponibilità a concorrere per la quota di sua competenza, ma insistendo, come l'Ecclesiastico, sul carattere condizionato dell'offerta e in particolare sulla clausola della previa decre-

²⁰³ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 105. Così, da un lato il presidente, ostinandosi a voler limitare il voto all'importo del donativo, si rifiutava di acquisire agli atti il parere di Vico, e dall'altro questi, insistendo sul diritto degli ecclesiastici a esprimere liberamente il loro voto, sfidava de la Cabra bloccando la votazione e proponendo d'inviare un'ambasciata al viceré per dargli conto delle due posizioni e per chiedergli provocatoriamente se egli stesso, essendo stato convocato «per al servey de sa magestad», aveva o non aveva pieno diritto di esprimere il suo parere nello Stamento «al temps se tracte de est punt» (*ivi*, cc. 105v-106).

tazione regia delle grazie ritenute prioritarie illustrate in un documento che veniva contestualmente consegnato.

Dunque, sul problema dell'entità del donativo, uno dopo l'altro i tre Stamenti erano andati a Canossa. Ma al tempo stesso, nel rinunciare alla riduzione dell'importo, tutti e tre gli Stamenti, con tre documenti diversi, si preparavano a presentare il conto al viceré sulle condizioni e le contropartite dell'offerta. D'altra parte il via libera dei Bracci sul nuovo importo era il frutto di decisioni particolarmente laceranti. Nel Militare l'opposizione era stata guidata, come il viceré avrebbe riferito a Madrid, dal marchese di Palmas, che «con su voto por escrito» aveva insistito sia sulla decurtazione per «los fuegos que por la peste havían faltado y faltarían en adelante» sia sulla richiesta delle grazie «por condición *sine qua non*». Su queste posizioni lo avevano seguito diversi baroni e cavalieri del Capo di Cagliari, tra i quali spiccavano il conte di Montalvo, il signore di Gerrei Giovanni Battista Cetrillas, il signore di Furtei Francesco Sanjust Brondo, don Ambrogio Machin e Giovanni Battista Carnicer²⁰⁴.

Nell'Ecclesiastico, come si apprende dai suoi verbali, la controversia tra de la Cabra e Vico era stata bruscamente risolta il 10 febbraio, poco prima della votazione, da un'ambasciata riservata con cui Lemos, per il tramite del canonico Mossa, aveva intimato ai due prelati di chiudere ogni discussione ricordando che il Militare si era già pronunciato e che «lo paper de sa resolütio» era ormai da giorni a disposizione dell'assemblea²⁰⁵.

In effetti, oltre che un monito allo Stamento, il messaggio di Lemos era il segno di un singolare apprezzamento per la difficile mediazione con cui Vico cercava di persuadere gli ecclesiastici a ritrattare il loro voto del 27 novembre e a concedere l'intero importo dei 70.000 scudi in cambio di un rafforzamento della rivendicazione delle grazie e delle condizioni concordate. Così, mentre la disputa procedurale era stata rapidamente accantonata, la scelta di mettere ai voti l'intero pacchetto aveva favorito l'approvazione dell'offerta del donativo *sin rebaxa*, tassativamente subordinata alla concessione da parte del sovrano delle «mercedes que per *conditio sine qua non* se li supplican»²⁰⁶.

²⁰⁴ ACA *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari, 28 maggio 1655 («Da cuenta de las personas de el Estamento militar que se han diferenciado en el voto»). Anche Francesco Nin Margens, signore della piccola baronia di Senis nella Sardegna centromeridionale, che nel Parlamento Avellano si era fatto rappresentare dal marchese di Laconi (nato a Cagliari nel 1606, morirà il 5 novembre 1662), aveva espresso per iscritto il suo voto contrario, e riprendendo un'idea che circolava soprattutto nel Braccio ecclesiastico proponeva che l'onere di ripianare il mancato gettito fosse attribuito «a los titulos, varones, cavalleros y no al villano» (*ibidem*).

²⁰⁵ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 107.

²⁰⁶ *Ivi*, c. 108. In realtà l'Ecclesiastico aveva già adottato la formula dell'offerta condizionata nel Parlamento Avellano quando a maggioranza aveva deliberato che i Capitoli «se supplicassen

Dai verbali dell'Ecclesiastico si apprende inoltre che nove dei tredici membri del Braccio (de la Cabra, Vico, Serra, Olives, Mossa, Fadda, Valentino, Escarxoni e Capai) si dichiararono a favore del donativo *sin rebaxa* e solo quattro contro (Manunta, Esquirro, Corria e Denti). In realtà, i voti a favore, “pensando” anche quelli espressi per procura, erano diciotto su venticinque, ma lo spettro delle posizioni in campo era assai più articolato di quanto non lasciasse intravedere la contrapposizione tra favorevoli e contrari. Ce ne offrono uno spaccato le ponderate dichiarazioni di voto con cui quasi tutti i componenti del Braccio vollero motivare le loro decisioni.

Il nodo dell'entità del *servicio* fu subito affrontato da de la Cabra che, dopo aver difeso la proposta della «junta de Braços [...] que se hizo el dia 27 de noviembre», non esitò a contestare le pretese del viceré dichiarando che di fronte alla «miseria y pobresa» della sua diocesi («y la he visitada toda y he visto en muchos lugares [...] a muchos vezinos con las caras y labios verdes por no tener otro sustento que las hiervas del campo») non dubitava che il sovrano oltre «al deseo que puede tener que le servamos, quiere tambien que se atienda al bien publico deste Reyno». Di qui il suo «embaraço» nel dover decidere «qual sera mayor servicio de su magestad, el serville con esta cantidad tan considerable [...], o recorrer a la extrema en que se hallan los pueblos en tantas desdichas que han padecido».

Perciò il presule, se da un lato riaffermava la sua contrarietà all'aumento dell'importo votato a suo tempo, dall'altro, osservando che i *naturales* erano i primi a offrire «la continuación del servicio [...] sin descontar la rebaja», si rimetteva all'orientamento maggioritario, assicurando il contributo della sua mitra anche per coprire il minor gettito della diocesi di Sassari, ma raccomandando al viceré d'impedire «a los del Brazo militar» di scaricare le perdite dei fuochi fiscali sulle comunità infeudate. Ma «todo esto – precisava il prelado – sin las condiciones» che gli Stamenti intendevano porre al sovrano, «porque – ricordava – es de nuestra obligación serville, y despues suplicalle»²⁰⁷.

com a precisament necessaris per la conclusió y executio de dit servissi y com a *condicio sine qua non*» per la concessione del donativo, precisando che il Braccio non intendeva obbligarsi se non dopo che i Capitoli fossero stati decretati: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 104 e 1375-1376.

²⁰⁷ «Voto y parecer que da don Bernardo de la Cabra, arçobispo de Caller, obispo de Iglesias y demás uniones [...], en 10 de febrero 1655», in ASDC, *Capitolo della cattedrale*, vol. 189. Ringrazio l'arch. Terenzio Puddu che mi ha aiutato a rintracciare la preziosa copia del parere di de la Cabra, che, come i pareri di Vico, Manunta e Serra, non figura nel volume degli atti dello Stamento ecclesiastico, in cui mancano le carte 109-117v, che contenevano probabilmente le dichiarazioni di voto dei tre prelati e dell'arciprete con cui si apriva la serie dei pareri scritti depositati dai componenti del Braccio: cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 118-131v. Ha ragione Guía Marín a indicare nelle posizioni di de la Cabra la riprova del

Su posizioni per molti versi opposte il canonico Esquirro si era pronunciato per un donativo onnicomprensivo di quarantamila scudi da offrire solo a condizione («y no de otra manera, *tamquam conditio sine qua non*») che il sovrano accettasse di concedere non solo per dieci anni ma *in perpetuum* «las mercedes que por parte del Reyno se le pedian en dicha junta tenida a los 27 de noviembre de 1654»²⁰⁸.

Anche Denti, attestandosi sull'offerta approvata pochi mesi prima «por la mayor parte de cada Estament», aveva sdegnosamente respinto la rinuncia alla *rebaja*, giudicando «impossible» che il Regno riuscisse, dopo tante calamità, a «servir a su magestad [...] pagando los setenta mil escudos que se pagavan en las Cortes passadas». Ma le tensioni tra gli Stamenti avevano riaperto antiche recriminazioni, sicché Denti aveva polemicamente dichiarato che se i componenti del Militare e del Reale avessero accettato di «pagar *per capita* como los demás» il donativo avrebbe potuto toccare anche i sessantamila scudi, ma, «no contribuendo los sobredichos cavalleros, ciudadanos y mercaderes (como se tiene por cierto), no podía pagar este Reyno sino cincuenta mil escudos»²⁰⁹.

L'opposizione più intransigente era venuta però dal canonico Corria, vicario generale e procuratore del Capitolo di Ales, che non solo aveva indicato in quarantamila scudi l'importo massimo che il Regno era a suo avviso in grado di offrire, ma aveva anche annunciato l'indisponibilità del clero della sua diocesi a contribuire per eventuali porzioni di donativo corrispondenti a importi superiori anche se questi fossero stati approvati dalla maggioranza dello Stamento: «Conciento – aveva solennemente dichiarato – en el donativo de cuarenta mil escudos tan solamente, y conciento en la parte que per rata tocara à la dicha cathedral y clero de Ales, y no en dicha mayor cantidad no obstante que el mayor numero de los congregados en el Parlamento determine mayor

grande peso che il debito di riconoscenza e i doveri di lealtà verso il monarca esercitavano sulla condotta dei principali esponenti dello Stamento ecclesiastico, sempre attenti a evitare di «plan-tear demasiadas dificultades» di fronte alle richieste del sovrano (LL. GUIA MARÍN, *Los estamentos sardos y valencianos* cit., pp. 254, 267-268). Ma, proprio il caso di de la Cabra, orgogliosamente impegnato a difendere fino all'ultimo momento le ragioni dell'opposizione alle pretese viceregie, è la dimostrazione dell'inusitata asprezza che caratterizzò lo scontro politico sull'offerta del donativo nel Parlamento Lemos.

²⁰⁸ ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 118v: «Y que la paga [del servicio] no empiesse – precisava inoltre l'agguerrito procuratore del vescovo di Ampurias – hasta después que su magestad nos haya hecho merced en la conformidad que he dicho» (*ibidem*).

²⁰⁹ *Ivi*, c. 107-107v. Peraltro Denti, che nella votazione del 27 novembre si era dichiarato contrario, insieme con de la Cabra, a porre la concessione delle grazie come condizione per l'offerta, in questa occasione si limitava a chiedere come «condissio expressa» che tutti i debiti arretrati fossero ricompresi «en la sobredicha cantidad de los sesenta o cincuenta mil escudos» (*ivi*, c. 127v).

cantidad»²¹⁰. La fronda del canonico usellense non era però isolata giacché egli stesso aveva affermato di condividere «todas las limitaciones o condiciones» rivendicate dal suo ordinario diocesano, «el señor obispo de Ales, con quien – dichiarava – enteramente me conformo».

In realtà, anche gli ecclesiastici che si erano orientati a rinunciare alla *rebaja* denunciavano la pesantezza di quel *servicio* che fino a pochi mesi prima era unanimemente considerato «ultra vires Regni», e tuttavia si erano rassegnati a votarlo nella convinzione che il nuovo sacrificio sarebbe stato ricompensato, come spiegava Olives, col «beneficio común que espera tener este Reyno alcançando las mercedes que suplica a favor de sus naturales»²¹¹. Di qui l'insistenza delle dichiarazioni di voto di Mossa, Fadda, Valentino ed Escarxoni non più sulla richiesta della riduzione del donativo ma sul contenimento e l'equa ripartizione degli aggravati necessari per «rellenar la rebaja»²¹²; e di qui

²¹⁰ *Ivi*, c. 126v. «Siento y juzgo en conciencia – aveva inoltre aggiunto – que todo aquello que excediere a la cantidad de cuarenta mil escudos es carga sobrada e iniusta, no solo respeto del Reyno, pero aun respeto de las rentas eclesiásticas» (*ibidem*).

²¹¹ *Ivi*, c. 121. Sebbene sorvolasse sul carattere condizionato dell'offerta, Olives non rinunciava a rivendicare l'allineamento della durata delle grazie all'esperienza aragonesa: «Que se pidan dichas mercedes – dichiarava – suplicando a su magestad se sirva conçederlas a favor de los naturales del Reyno y que las merecean gozar asta el ultimo acto de las primeras Cortes venideras como las goza el Reyno de Aragón las suias» (*ivi*, c. 121v); insisteva, inoltre, sulla richiesta, già avanzata da de la Cabra, che «la parte que tocare de la rebaja al Estamento militar la paguen los principales y poderosos de dichos lugares con exclusión de los pobres labradores y demás vasallos de ultima clase, en los quales no consiente dicho arcediano que se cargue nada de dicha rebaja por allarse estos más lejos de alcanzar las mercedes que pide el Reyno»; rincarava infine la polemica contro i feudatari residenti in Spagna denunciando le ingiustizie e la «desigualdad» di cui come prebendato algherese era stato testimone diretto «en el repartimiento del decenio pasado, especialmente en las encontradas de Montagudo, Gociano, Margini, Orany [...], que es la diocesis algarense, donde no ay señores naturales que con cariño miren a los vasallos pobres» (*ibidem*).

²¹² In particolare il canonico Mossa, pur confermando l'impegno del Capitolo cagliaritano ad accollarsi il danno del «districto deste arzobispado», rifiutava di assumere ulteriori obblighi per le perdite delle altre diocesi: «Solo offresco yo – dichiarava –, como persona particular, pagar de mi hacienda cada año durante este servicio cinquenta libras sardas (por haverlo así prometido en sala de tractadores) de la rebaja de Saçer, con pauto y condición que las demás iglesias tomen su parte y concurran para dicho suplemento [...], como se determinó en sala de tractadores; y todo lo sobredicho offresco – precisava – con pauto y condición sine qua non que los ecclesiasticos no entren a pagar sisa o gabela alguna que de neuno se impusiere, y si quieren que paguen gabela no pagarán donativo a parte, como no lo pagan los seculares [...]; y de otra manera no conciento; [...] y que en la solución y paga deste servicio no seamos obligados *in solidum* sino cada iglesia de por sí» (*ivi*, c. 124-124v). Anche il canonico Fadda, pur dichiarando a nome del Capitolo di Oristano il suo voto a favore per i settantamila scudi «con todas las mercedes y gracias [...] que se piden [...] por condición necesaria, *sine qua non, et in vim contractus*», esigeva come ulteriore condizione che gli ecclesiastici fossero tassativamente esentati

ancora il loro insistere sulle grazie da richiedere al sovrano, sulle «combeniencias del Reyno» e sulle clausole e condizioni cui subordinare l'effettiva erogazione del *servicio*²¹³.

Intanto, però, con la rinuncia alla decurtazione del donativo veniva al pettine anche l'intricato nodo della ripartizione del peso del minor gettito fiscale. Si apriva, infatti, una partita complessa che rischiava di pregiudicare l'intera struttura del *servicio*, sia mettendo in discussione le quote a carico dei singoli Stamenti, sia imponendo la ricerca di nuove risorse con cui integrare le precarie e insufficienti entrate destinate al donativo.

Ancora una volta fu lo Stamento reale a puntualizzare, come già in occasione dell'offerta precedente, i meccanismi, i limiti e le procedure a cui attenersi per «rellenar la rebaja» e ridistribuire il peso dei mancati introiti della perdita dei fuochi fiscali. Sul piano generale veniva ribadito il principio in base al quale ogni comunità era tenuta a pagare esclusivamente la quota ad essa attribuita e non poteva esser chiamata a pagare in solido al posto di un'altra. Si trattava in realtà di una dichiarazione nient'affatto scontata che, sebbene riaffermasse un caposaldo della tradizione giuridico-parlamentare del Regno, costituiva un preciso, polemico messaggio indirizzato allo stesso Lemos, che insisteva da tempo a imputare le difficoltà delle trattative alla rigidità con cui gli Stamenti si trinceravano dietro gli ordinamenti e la prassi del Regno per escludere che i «repartimentos» del donativo potessero obbligare i sudditi a pagare in solido

dalle «sisas y gabelas» con cui le città si accingevano a raccogliere la loro «porción» del donativo; e inoltre, avendo appreso che il viceré «para mayor aumento del servicio de su magestad» intendeva rincarare il prezzo delle sacche per l'esportazione dei grani, precisava che «su voto no es ni consiente en que dichas sacas [...] tengan mayor precio de lo que en las Cortes pasadas han tenido, hallándose el Reyno en tan miserable estado que todo añadimiento de servicio le es de mayor descaymen, siendo que para su magestad importa más la conservación de sus vasallos que una poquedad de servicio» (*ivi*, c. 125-125v).

²¹³ È indicativa la posizione dell'arciprete Valentino che, dopo aver dichiarato di volersi adeguare seppure a malincuore alla proposta dei *tractatores*, s'impuntava invece sulla formula prescelta per la rivendicazione delle grazie la cui durata, come puntualizzava in un singolare postscriptum apposto in coda al suo parere a consultazione conclusa, doveva essere a suo avviso tassativamente perpetua (cfr. *ivi*, cc. 129-130v). Non a caso il viceré considerava un suo successo esser riuscito a convincere «a los del Reyno, que estavan fortísimos», a rinunciare a richiedere la concessione perpetua. Anche Escarxoni, che aderiva seppure con molte riserve alla proposta dei *tractatores*, osservava che il Capitolo di Iglesias non era in grado di far fronte, dopo la perdita dell'autonomia della diocesi, alla quota del donativo assegnatagli nel 1648, ma oggetto di una causa ancora pendente; assicurava però che ottenendo giustizia anche i canonici e i beneficiati della chiesa iglesiente avrebbero contribuito a pagare «la porción que esta Diocesi y cavildo de Caller se asumieren de dicha rebaja», ma mettendo in chiaro che «no entienden contribuir en sisa o pecho puesto o por imponer por la ciudad de Iglesias para pagar su porción del nuevo servicio» (*ivi*, c. 131-131v).

gli uni per gli altri²¹⁴. Ma per la prima volta il documento del Reale dichiarava in modo inequivocabile che il quadro di riferimento cui le comunità avrebbero dovuto attenersi, e su cui si sarebbe calcolato lo scomputo per le perdite demografiche, sarebbe stato quello in vigore per la ripartizione del donativo del Parlamento Avellano: pertanto, senza procedere a un nuovo censimento, i villaggi che non erano stati colpiti dalla peste avrebbero dovuto pagare per intero la somma loro attribuita per il decennio precedente; quelli che avessero perso più della metà degli abitanti avrebbero dovuto versare la metà della somma assegnata, e così in proporzione quelli che avessero subito perdite minori. Questi criteri, precisava il Reale, erano però previsti per le comunità che avevano già superato la crisi epidemica. Quanto al mancato gettito dei villaggi ancora in preda alla pestilenza o che avrebbero potuto esserne colpiti in seguito, non essendo possibile quantificare in anticipo il danno, il Reale riteneva che il Regno non avrebbe potuto farsene carico e che pertanto dovesse esser chiaro che il sovrano con un suo atto di clemenza avrebbe dovuto sancire l'esenzione da porre a carico del Regio Erario. Analogamente il Reale ribadiva il proprio impegno, da poco concordato con gli altri Stamenti, di accollarsi la propria quota del mancato gettito relativo alle città che avevano già superato la peste, assicurando una contribuzione di 3.000 scudi dei complessivi 8.000 della *rebaja*, con un prelievo ripartito proporzionalmente tra tutte le città, senza dover procedere a un nuovo censimento.

Nel dare la propria adesione all'offerta dei 70.000 scudi il Reale presentava inoltre le sue richieste. La prima, di particolare interesse per gli ambienti mercantili urbani, puntava a contenere a 4 reali per starello (compreso il cosiddetto «medio real del labrador») il prezzo delle licenze di esportazione dei grani, con l'intento di impedire che venisse aumentato di un altro reale, come chiedeva invece il *visitador* Martínez Rubio. Lo Stamento faceva osservare che il diritto di sacca aveva subito di recente un aumento significativo che garantiva già alla regia cassa un gettito aggiuntivo di oltre 12.000 ducati all'anno.

In effetti, il diritto di sacca era stato portato da 3 a 4 reali con un provvedimento adottato con urgenza, tra molteplici proteste, nel dicembre del 1651, in concomitanza con l'assedio di Barcellona. Un anno dopo, con la riconquista della città (ottobre 1652), mentre si attendeva un ritorno al prezzo di 3 reali, il *visitador*, all'epoca anche viceré interino, aveva invece dichiarato di voler portare il diritto di sacca a 5 reali, ottenendo così di consolidare il provvedimento precedente, nonostante fosse stato adottato in via provvisoria e con

²¹⁴ ACA *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari, 21 novembre 1654. Per il testo del documento del Reale cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 524/1.

l'impegno d'iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del Parlamento che già si dava per imminente²¹⁵.

Non deve stupire, dunque, che mentre il *visitador* insisteva nel proporre di elevare il prezzo delle *sacas* a 5 reali con la promessa di devolverne uno (e non più mezzo) al fondo del «medio real del labrador», i ceti mercantili si arroccassero in difesa dello *status quo* e che attraverso il Reale chiedessero al sovrano d'imporre con un suo decreto che i diritti di esportazione non potessero essere ulteriormente aumentati. A sostegno di questa richiesta lo Stamento faceva presente che il costo delle licenze per l'esportazione dei grani faceva parte degli accordi pattuiti per il donativo del Parlamento Avellano e che le prammatiche e i capitoli di Corte prescrivevano che il prezzo delle *sacas* non potesse esser modificato senza un ordine espresso dato dal sovrano. Il Reale, d'intesa con gli altri due Stamenti, chiedeva, infine, che le somme ricavate dal tributo del «mezzo reale dell'agricoltore» venissero amministrare da un tesoriere di nomina stamentaria guidato da una Commissione composta dalle tre «prime voci» e presieduta dal viceré²¹⁶.

La seconda richiesta, che in realtà si sarebbe configurata come la più importante per tutte le componenti dello schieramento stamentario, consisteva nella rivendicazione – esplicitamente posta «por condición» – dell'attribuzione, per l'intero decennio, di tutte le cariche ecclesiastiche e civili e di tutti gli uffici di nomina regia, sia di pace che di guerra, soltanto ai sudditi nati nel Regno, con esclusione dei forestieri e dei *naturalizados*, negli stessi termini concessi ai sudditi del Regno d'Aragona o, in subordine, la concessione ai sardi di analoghi incarichi negli altri domini della Monarchia.

La terza richiesta riguardava il modo in cui si sarebbero dovute reperire le risorse per gli emolumenti del reggente sardo nel Consiglio d'Aragona (circa 2.000 scudi all'anno), che il Reale, in parziale contrasto con il Militare che aveva inizialmente proposto un finanziamento distinto dal donativo, chiedeva che fossero previste tra le spese del *servicio* dei 70.000 scudi²¹⁷. In realtà, la

²¹⁵ Sui provvedimenti relativi alle esportazioni dei grani e al prezzo delle *sacas* nei primi anni Cinquanta cfr. G. MELE, *L'arbitrio frumentario del visitador* cit., pp. 145-149; cfr. inoltre B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura secentesca* cit., pp. 29-30.

²¹⁶ «Y de otra manera – puntualizzava il Reale – disiente todo el Estamento del aumento hecho en dichas sacas y suplica su magestad le guarde justicia en conformidad de sus pragmáticas y capítulos de Corte» (*Atti del Parlamento*, doc. 524/1, A2 c. 118v). La stessa rivendicazione figurava nel documento che pochi giorni prima il Militare aveva consegnato all'Ecclesiastico: cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 100-100v.

²¹⁷ «Y porque – si legge nel documento del Reale – en las Cortes del año 1642 su magestad declaro no admitir que se incluyese en el servicio de los 70.000 escudos el salario del regente supremo provincial deste Reyno [...], se declara que dicho Estamento entiende expresamente que dicho salario se pague de la parte que toca a repartir a los pueblos del Reyno, y que persevera

questione era stata oggetto di una vivace polemica promossa dalla città di Cagliari nel Parlamento Avellano in risposta alla pretesa avanzata dalla Corona che i costi della carica non gravassero sul donativo ma fossero separatamente sostenuti dal Regno con un finanziamento specificamente destinato. A quel tempo, però, la polemica promossa da Cagliari si era strettamente intrecciata con la guerra senza quartiere che la municipalità aveva dichiarato al reggente Francesco Vico, accusato di avere sistematicamente discriminato gli interessi del Capo di Cagliari per favorire faziosamente i suoi concittadini sassaresi. E con parole di fuoco la città era arrivata a dichiarare la sua totale indisponibilità a concorrere al salario del reggente provinciale e a mettere a disposizione altre risorse che non fossero quelle della sua quota del donativo²¹⁸.

A oltre dieci anni da quella animosa polemica, scomparso Vico e subentrato al suo posto il nobile Giorgio di Castelvì, il Reale ribadiva, dunque, che le risorse per gli emolumenti del reggente sardo dovevano prioritariamente essere assicurate col donativo, ma dava contemporaneamente il suo consenso a istituire a scopo integrativo un fondo alimentato dal contributo di un soldo per ogni starello di grano o legumi esportato, la cui amministrazione doveva essere affidata allo stesso tesoriere chiamato ad amministrare il fondo del «medio real del labrador». Le somme che fossero avanzate, una volta saldato il «salario» del reggente, avrebbero dovuto concorrere a finanziare le spese per il mantenimento dei quattro magistrati della Sala criminale della Reale Udienza, fermo restando l'auspicio che due fossero prescelti nel Capo di Sassari e Logudoro e due nel Capo di Cagliari e Gallura²¹⁹.

en querer merecer de su magestad que se continue la asistencia de dicho regente [...] en la persona del que oy le tiene y despues en el que su magestad fuere servido de capa y espada» (*Atti del Parlamento*, doc. 524/1, A2 c. 119). La prima proposta del Militare avanzata nel «papel» per lo sblocco della riscossione dei 50.000 scudi era stata già modificata nel documento consegnato all'Ecclesiastico in cui lo Stamento proponeva che il salario del reggente di cappa e spada presso il *Consejo* fosse pagato dalla porzione dei 38.000 scudi posta a carico dei villaggi infeudati e insieme si dichiarava disposto ad approvare il tributo di un soldo per starello di grano esportato, nel caso in cui il sovrano avesse concesso ai sardi, come ai sudditi degli altri regni della Corona, una seconda *plaza* per un reggente provinciale togato riservata a un «natural del Reyno letrado» (cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 101-102). Ma di questa proposta si sarebbero poi perse le tracce nel documento unitario dei tre Stamenti.

²¹⁸ «Si su magestad quiere conservar en la plaça al dicho venerable regente – si leggeva in una supplica presentata dal sindaco della città al viceré il 3 gennaio del 1643 – tiene poderosa mano y lo podra hazer del mismo servicio si gustare quando no a la ciudad le suporta poco que esta plassa se conserve ni corra por cuenta del Reyno» (*Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano* cit., p. 1145). Gli stessi concetti erano ribaditi nella supplica consegnata dai consiglieri della città il 16 febbraio dello stesso anno (cfr. *ivi*, pp. 1455-1458). Sul ruolo di Vico nelle contese esplose a ridosso del Parlamento Avellano tra le due principali città del Regno cfr. F. MANCONI, *Tener la patria gloriosa* cit., pp. 74-80.

²¹⁹ È interessante notare che nel documento finale approvato di lì a poco dai tre Stamenti,

La quarta richiesta, che era in realtà un classico di tutti i Parlamenti, rivendicava la sospensione dei debiti arretrati dei precedenti donativi, insieme con la riaffermazione del principio in base al quale, come nessuna comunità rurale poteva esser chiamata a pagare in luogo di un'altra, così anche ogni città doveva esser tenuta a rispondere esclusivamente dei suoi debiti.

Ma a dare il tono al documento, ben più del contenuto delle quattro rivendicazioni principali, erano le condizioni conclusive in cui lo Stamento dichiarava perentoriamente che non avrebbe autorizzato la riscossione della quota di sua competenza dei 70.000 scudi se non dopo che il sovrano avesse effettivamente accolto le grazie richieste, e sottolineava anzi che non si considerasse concesso il donativo fino a che le condizioni indicate non fossero state non solo sommariamente accolte ma anche specificatamente decretate.

Il quadro che emerge dopo la presentazione del documento del Reale lascia dunque intravedere diversi punti irrisolti. Inoltre, il fatto che il Militare avesse rotto ogni indugio sull'importo del donativo, mettendo gli altri due Stamenti di fronte al fatto compiuto, se da un lato aveva costretto anche l'Ecclesiastico e il Reale a dichiarare la propria adesione, dall'altro aveva però comportato che, a proposito delle grazie e delle condizioni da richiedere come contropartita, i tre Stamenti finissero per procedere in ordine sparso, mostrando, con la formulazione di tre proposte distinte, il permanere di profonde divergenze e di molteplici tensioni interne.

3. La questione della riserva delle cariche per i *naturals*

Solo il 20 febbraio, dopo diverse proroghe, la commissione dei *tractatores* poté acquisire i documenti dei tre Stamenti che fino allora non erano stati neppure approvati dalle rispettive assemblee.

Ancora una volta gli atti del processo verbale del Parlamento presentano diverse lacune che rispecchiano la situazione di scollamento che continua a caratterizzare i rapporti tra la Regia Corte e i corpi stamentari e che confer-

insieme alla richiesta della seconda *plaza* di reggente provinciale avanzata dal Militare, scompariva anche la proposta, che stava particolarmente a cuore alle due principali città del Regno, di destinare l'eventuale avanzo del fondo per la provvista delle quattro *plazas* della Sala criminale della Reale Udienza da riservare ai *naturals* del Regno. Il documento unitario prevedeva, infatti, che il tributo di un soldo per starello di grano esportato confluisse direttamente nella cassa del «medio real del labrador», dando luogo a una gestione promiscua al cui interno le somme sopravanzate al pagamento degli emolumenti del reggente fossero destinate a integrare i proventi del «medio real» spettanti agli agricoltori («y que assi de dicha caja y monton se pague primero el salario del regente provincial y de lo demas que quedare se reparta al labrador»: *Atti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 128).

mano la faticosa affermazione di una strategia condivisa sia tra gli Stamenti sia nelle singole assemblee. Per esempio mentre il Militare premeva per un'iniziativa stamentaria volta a ottenere direttamente dal viceré, nell'attesa della risposta regia, la temporanea concessione di alcune grazie come contropartita per lo sblocco dei 50.000 scudi, il Reale col suo documento metteva sul tavolo, con puntuali dettagli, le principali richieste di una piattaforma rivendicativa già riferita all'intera offerta dei 70.000 scudi. Non compare però nel processo verbale né il testo del documento dell'Ecclesiastico, la cui consegna era stata annunciata al presidente del Parlamento nel corso dell'ambasciata del 10 febbraio²²⁰, né il testo della nuova proposta che il Militare dovette formulare quando, sfumata l'ipotesi della concessione anticipata di alcune grazie per decretazione viceregia, fu costretto a modificare la sua strategia e a concordare con gli altri Stamenti l'intera piattaforma delle condizioni e delle contropartite collegate all'offerta dei 70.000 scudi.

Sebbene diverse richieste dei singoli Bracci fossero largamente condivise dall'intero schieramento stamentario, anche perché alcune di esse facevano parte di una tradizione già consolidata, i documenti pervenuti ai *tractatores*, frutto di istanze e dibattiti maturati nell'ambito di ciascuno Stamento, richiedevano una delicata opera di armonizzazione e di sostanziale coordinamento, che la stessa Commissione decideva di affidare a un vertice più ristretto composto dai soli "capi delegazione" dei tre Bracci, le "prime voci" per il Militare e per il Reale, e l'arcivescovo Vico, che aveva sostituito de la Cabra nella guida dei *tractatores* del Primo ordine, per l'Ecclesiastico. E sebbene non fosse semplice ricucire e compendiare le molteplici richieste provenienti dai diversi settori dello schieramento stamentario, i tre furono in grado di presentare la proposta di un testo unitario in tempi relativamente contenuti, e già il 4 marzo l'intera Commissione approvava il documento senza ulteriori integrazioni²²¹.

²²⁰ Gli ambasciatori dell'Ecclesiastico Valentino ed Escarxoni avevano infatti comunicato che, «sirviendose su magestad [...] de confirmarles las mercedes de las Cortes passadas» e di concedere le nuove grazie e condizioni specificate nel «papel que a parte se dara magnana», lo Stamento era disposto a dare il suo appoggio all'offerta di un donativo di 70.000 scudi, con l'implicita rinuncia a insistere sullo scomputo delle somme corrispondenti alle perdite causate dalla peste: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 523, A2 c. 113.

²²¹ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 539. Il testo licenziato dai *tractatores* era il frutto di una complessa opera di mediazione che doveva tener conto oltre che dei rapporti fra i tre Bracci anche degli equilibri interni a ciascuno Stamento. Nelle minute del verbale della sessione dell'Ecclesiastico svoltasi il 19 febbraio 1655 sono riportati i voti favorevoli e quelli contrari espressi nominativamente dai singoli componenti del Braccio sui punti principali proposti dai *tractatores*. Alcuni esiti sono particolarmente indicativi: sul carattere condizionato dell'offerta «tots foren de aquest vot excepto el illustrissim senor arzobispo de Caller»; sulle «sisas», i più le consideravano una doppia imposizione e si opponevano corporativamente alle vecchie e alle

Nei giorni successivi i lavori del Parlamento subirono un'improvvisa accelerazione e il 13 marzo, di sabato, dopo una serie di convocazioni ravvicinate (che includevano anche il giorno considerato festivo di San Gregorio), le ambasciate dei tre Stamenti annunciavano la formale approvazione nelle rispettive assemblee del documento congiunto proposto dai *tractatores* con l'offerta del donativo di 70.000 scudi e con il lungo elenco delle condizioni e delle richieste che il Regno rivolgeva al sovrano.

Per primi, in nome del Militare, si presentavano il conte di Sedilo e il nobile Emanuele Rubiu de Çelis; seguivano gli ambasciatori dell'Ecclesiastico, Olives e Valentino, a cui competeva, come espressione del Primo ordine, la consegna del «papel firmado de los tres abogados de los tres Estamentos»²²²; e, infine, gli ambasciatori del Reale, il capitano Fortesa e il nobile Minutili Pilo.

Concluse le ambasciate stamentarie il viceré, data lettura del documento,

nuove, ma col voto ponderato prevalse la tesi sostenuta da de la Cabra, Vico, Olives e Capai secondo i quali si dovevano rispettare quelle già istituite e rigettare «las de nou imposadores»; a larga maggioranza, col solo voto contrario dell'arciprete di Sassari e dei vicari di Oristano e Ales, veniva approvata la proposta di «demanar altro regent de Arago lletrat», che poi sarebbe scomparsa nel documento unitario dei tre Stamenti (cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 313-319).

²²² *Atti del Parlamento*, doc. 543, A2 c. 124. Una copia del documento approvato dai tre Stamenti e sottoscritto dagli avvocati Bonfant e Aleman Beltran per il Militare e per il Reale e dal canonico Mossa, in luogo dell'avvocato Zuca, assente, per l'Ecclesiastico, è in ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, cc. 337-340v. In realtà, nelle assemblee stamentarie, nonostante l'accordo rapidamente raggiunto dai *tractatores*, l'approvazione del documento finale non fu per niente scontata, e ancora il 9 marzo, di fronte al testo unitario presentato da Vico, «la maior part dels vots» dell'Ecclesiastico non esitò a deliberare di richiedere al viceré un'ulteriore proroga «per a que ab la matusera que materia tan grave requiere se puga discorrer sobre lo contengut en dit paper» (*ivi*, c. 325). Il testo proposto dai *tractatores*, integrato col quadro degli importi dovuti da ogni diocesi per la ripartizione dei 7.000 scudi assegnati all'Ecclesiastico compresa la suddivisione della «rebaja de Sasser», è accluso al verbale dell'11 marzo (*ivi*, cc. 328-331). Il documento ottenne il via libera del Braccio il 13 marzo tra molte riserve e diffidenze: solo Vico, che ne era probabilmente uno dei principali estensori, dichiarò di approvare il testo «en la forma que esta»; Olives, Mossa, Valentino e Capai assicurarono un loro semplice nulla osta, e de la Cabra, Manunta, Serra, Esquirro, Corria ed Escarxoni dichiararono di approvare il documento «en tot lo que no se opposa y contradiu» al parere che avevano dato alcuni giorni prima per iscritto (*ivi*, cc. 332v-333). Anzi, de la Cabra e Manunta si affrettarono a depositare due ulteriori dichiarazioni integrative dei loro pareri: il primo per rimarcare la sua approvazione con l'esclusione dei punti riguardanti l'offerta condizionata e la ripartizione del peso fiscale della «rebaxa de los fuegos» (*ivi*, c. 341); il secondo per sottolineare la sua protesta per la quota della *rebaja* imposta alla sua diocesi, per il tributo del soldo proposto per il salario del reggente sardo nel *Supremo*, per l'amministrazione del «medio real» affidata alle tre «prime voci» e per i vincoli alla libera contrattazione delle «sacas del labrador» (*ivi*, c. 350). Infine il voto dell'Ecclesiastico era la plastica conferma di come Vico si fosse ormai definitivamente imposto come unico perno e principale garante politico dello Stamento.

concordava con i suoi ministri d'inviare in veste di ambasciatori il marchese di Cea e Domenico Brunengo per esprimere agli Stamenti la gratitudine sua e del sovrano per la sensibilità dimostrata nell'offerta del *servicio*, insieme con il suo rammarico per non poter direttamente esaudire le loro richieste più significative, che s'impegnava a perorare presso il sovrano e a fare il possibile perché fossero accolte, anche in segno di particolare riconoscenza per il sostegno solidale che gli avevano dato per consentirgli di raggiungere l'importo auspicato per il donativo.

Il documento dei tre Stamenti riprendeva l'impianto e i punti principali di quello del Reale, innestandovi però alcune importanti integrazioni e soprattutto attribuendo alle richieste stamentarie un nuovo ordine che collocava al primo posto la rivendicazione ai sardi delle cariche e degli uffici del Regno. La richiesta, sebbene non fosse neppure richiamata nel precedente documento del Militare, costituiva un caposaldo della tradizione parlamentare sarda del Seicento e diventava nel Parlamento Lemos la chiave di volta su cui poggiava la piattaforma presentata dagli Stamenti.

Dalla struttura del documento, sostanzialmente articolato in tre parti, si evince l'impianto della strategia stamentaria. Dopo la premessa, apparentemente scontata ma in realtà fondamentale, sulla drammatica situazione del Regno e sull'eccezionalità dello sforzo che avrebbe comportato per i sudditi far fronte al pagamento di un donativo di 70.000 scudi in un'isola in cui la peste aveva già provocato più di 60.000 morti su una popolazione di circa 300.000 abitanti, la prima parte del documento presentava le cinque richieste considerate irrinunciabili, la cui decretazione sovrana era indicata come *conditio sine qua non* per dar corso al donativo.

La seconda parte affrontava il controverso problema della determinazione del danno causato dalla peste e la delicata questione della ripartizione del maggior carico contributivo che derivava dalla diminuzione dei fuochi fiscali: la soluzione concordata prevedeva che l'Ecclesiastico colmasse le sue perdite assicurando lo stesso importo di 7.000 scudi (3.000 dalle licenze di esportazione per 15.000 starelli di grani concesse dal sovrano agli ecclesiastici e 4.000 dalle rendite delle diocesi), e che il Militare e il Reale si accollassero, insieme ai ministri e agli ufficiali regi, gli 8.000 scudi del gettito del donativo che si stimava sarebbero venuti a mancare in seguito alla riduzione «de los fuegos que han fallecido por el contajio»²²³.

²²³ *Atti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 126. Cfr. inoltre doc. 817. Sul calo demografico valutato intorno al 20-25% rispetto al precedente censimento del 1627 cfr. G. SERRI, *Il censimento dei «fuochi» sardi del 1655* cit., pp. 293-294. In particolare, degli 8.000 scudi della *rebaja* 3.500 sarebbero stati assicurati dal Militare, che ne avrebbe distribuito il peso tra i villaggi infeudati; 3.000 dal Reale, che li avrebbe ripartiti tra le città risparmiate dalla peste, e i rimanenti 1.500 sa-

La terza parte, dedicata alla complessa problematica del prezzo delle licenze per l'esportazione dei grani, riprendeva le proposte avanzate dal Reale per scongiurare il ventilato aumento dei diritti delle *sacas* e per integrare le risorse del donativo da destinare agli emolumenti del reggente sardo del Consiglio d'Aragona con l'istituzione di un contributo di un soldo per ogni starello di grano, orzo, legumi e carni esportato.

Chiudeva il documento la solenne dichiarazione, anch'essa ripresa dalla formula del Reale, probabilmente concordata fra i *tractadors regnicols*, con la quale i tre Stamenti ribadivano congiuntamente il carattere condizionato dell'offerta: «Que este nuebo donativo non se entienda echo ni corra hasta que su magestad haya dado su real decreto de las mercedes y condiciones en este papel referidas»²²⁴. Insomma, anche la sfida dell'offerta condizionata dalla quale Lemos aveva a lungo cercato di far recedere gli Stamenti aveva ottenuto

rebbero stati versati dai ministri e dagli ufficiali regi. Colpisce, in particolare, l'eccezionale entità del prelievo imposto per la *rebaja* ai ministri regi, la cui quota, passando da 1.000 a 2.500 scudi, faceva registrare un balzo del 150% rispetto al decennio precedente, mentre l'incidenza del "sacrificio" imposto al Militare e al Reale sulle porzioni ad essi assegnate nel Parlamento Avellano (38.000 scudi per il primo e 22.000 per il secondo) si attestava rispettivamente tra il 9 e il 10% e tra il 13 e il 14%. L'accordo accoglieva inoltre alcune rivendicazioni particolarmente indicative: gli ecclesiastici ottenevano l'esenzione dalle nuove imposte preannunciate dalle città per la *rebaja*; il donativo dell'Ecclesiastico era saldamente subordinato all'autorizzazione della Santa Sede, ma era escluso ogni impegno aggiuntivo del Militare e del Reale nel caso di mancato introito per l'eventuale diniego del breve pontificio; le comunità rurali chiamate a contribuire con uomini e mezzi all'isolamento sanitario delle zone colpite dalla peste sarebbero state parzialmente esonerate dal pagamento della somma «que les tocara deste nuevo tercio» i cui costi, provvisoriamente addebitati alla regia cassa, sarebbero stati poi ripartiti fra tutti i villaggi del Regno. Si trattava, secondo Lemos, di una soluzione particolarmente interessante «especialmente no pagando nunca en este Reyno un lugar por otros»: un espediente che egli stesso aveva suggerito proponendo ai *tractadores* che «por excepcion de este estilo» si ripartisse «en los otros lugares del Reyno aquella cantidad que dexan de pagar los que contribuyen con dinero para la circumvalación de los infectos»; un precedente importante, sottolineava il viceré, «con que vendrá a quedar por exemplar para otros casos, en las demás Cortes» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655). D'altra parte, anche le città avevano dovuto investire somme considerevoli per difendersi dalla peste («solamente la de Caller ha gastado treinta mil escudos») e avrebbero voluto rifarsi sul donativo chiedendo che «se les vajase esa cantidad», ma era riuscito a dissuaderle, e «como lo intentaron – riferiva a Madrid – [...] las reduces a que lo dexasen» (*ivi*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 10 maggio 1655).

²²⁴ *Atti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 128. In effetti la subordinazione dell'offerta alla previa decretazione delle grazie costituiva un punto essenziale della complessa negoziazione tra gli Stamenti e la corte: non a caso lo stesso Lemos, pur manifestando la sua piena soddisfazione per il considerevole donativo che era riuscito a ottenere nonostante la difficile situazione del Regno («y se juzga – riferiva al sovrano – es el mayor donatibo y servicio que el Reyno ha hecho jamás a vuestra magestad»), ammetteva invece che «solo parece se podría reparar en que el servicio se haya condicionado» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 10 maggio 1655).

il sostegno non solo di alcune frange ma dei settori portanti dello schieramento stamentario.

Ciononostante Lemos non esitava a negare nel dialogo con Madrid la novità di quella rivendicazione, minimizzandone il significato politico e presentandola come la consueta espressione della tradizione parlamentare regnicola: «No es nuevo – scriveva a Filippo IV – el condicionar este Reyno el servicio que haze a vuestra magestad en Cortes». Era stato così, secondo il viceré, per il *servicio* ottenuto «para la panatica de las galeras» nel Parlamento Vivas; così per quello del Parlamento Bayona («haviendose de formar de el un tercio para Flandres y darse los puestos a los naturales»), e così infine per quello offerto dal Parlamento Avellano «con tantas condiciones como puso el Reyno, y las principales se sirvió vuestra magestad de conceder celas, y son las mismas que hoy pide el Reyno en mis Cortes, diferenciándose solo en una por otra»²²⁵. Il fatto è che Lemos e i suoi consiglieri erano ben consapevoli che alcune grazie che gli Stamenti rivendicavano «por condición» erano in realtà utili e in alcuni casi perfino indispensabili sia per il Regno, sia per il sovrano²²⁶.

Tuttavia le cinque principali richieste della piattaforma unitaria proposte «por condición» non avevano tutte le stesse caratteristiche e lo stesso peso politico. Accanto alla prima – la riserva delle cariche e degli impieghi del Regno ai soli sardi –, che costituiva la rivendicazione fondamentale (e insieme la più controversa) dell'intera piattaforma, le quattro richieste successive riguardavano il rinnovo per un altro decennio di alcune grazie già ottenute nel Parlamento precedente. Si trattava in realtà di richieste che in parte erano di prammatica e in parte non avevano più la stessa carica rivendicativa che le aveva caratterizzate dieci anni prima, quando avevano fatto parte dei Capitoli presentati nel Parlamento Avellano: non a caso, per tutte e quattro le grazie di cui si chiedeva il rinnovo, il viceré mostrava una particolare propensione a riconoscerne l'utilità e a perorarne la concessione. La prima delle quattro richieste riguardava la sospensione, per l'intero decennio, di tutti i debiti riguardanti i precedenti donativi. Ma a questo proposito era lo stesso viceré a riconoscere l'impossibilità di procedere alla riscossione dei debiti pregressi a maggior ra-

²²⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655. «A demás de ser estilo condicionarse el servicio se ha de considerar – aggiungeva Lemos – que las condiciones, que pone el Reyno en mis Cortes, son tales, que sin la execución de ellas, no puede tener fuerzas para cumplir el donativo que haze, con que parece es mas para darlo a entender así, que por condicionar» (*ibidem*).

²²⁶ «Y viene a ser – arrivava a dichiarare Lemos – [...] que aunque no las suplicara el Reyno, vuestra magestad se las havía de conceder siendo mejor para su Real Hacienda lo anual y cierto del donativo que le haze el Reyno, que lo extraordinario y no fixo del util que pudiera sacarse para vuestra magestad de los efectos de las condiciones que piden» (*ibidem*).

gione in tempi così difficili come quelli che il Regno stava attraversando e per di più in concomitanza con l'avvio del nuovo impegnativo *servicio*²²⁷.

Nella seconda si chiedeva di bloccare ogni nuova concessione di appalti privilegiati, *asientos* e monopoli per l'esportazione dei grani o per l'esercizio e l'amministrazione di diritti patrimoniali, e di annullare contemporaneamente i monopoli e gli appalti ancora in corso. La richiesta giungeva in realtà quando i buoi erano già scappati dalle stalle. Proprio in quegli anni, infatti, da un lato la Corona aveva addirittura autorizzato la cessione dei principali cespiti demaniali del Regno dando fondo a tutte le risorse disponibili, e dall'altro grazie agli esiti dell'inchiesta di Martínez Rubio si era preso atto del danno provocato dai grandi *asientos* per l'esportazione dei grani e si era inaugurata una nuova politica di relativa liberalizzazione delle *sacas*²²⁸.

²²⁷ «A esta condición – dichiarava il viceré – digo que ya la tiene aprobada vuestra magestad así por hacerlo concedido en las Cortes del duque de Avellano, como por que en la instrucción que se sirvió darme para la celebración de la Cortes me ordena vuestra magestad se la conceda al Reyno» (*ibidem*). Non deve dunque stupire che Lemos, oltre a raccomandare al sovrano il pieno accoglimento della richiesta, si fosse spinto a concedere agli Stamenti l'immediata sospensione delle riscossioni dei debiti pregressi in cambio del pronto avvio della raccolta del nuovo donativo. In realtà, la richiesta di una sospensione per un anno decretata dal viceré «por capítulo de Corte» era stata avanzata dal Militare e poi perorata anche dall'Ecclesiastico (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 547/1 e 547, A2 cc. 144-144v e 146-146v); ma dell'iniziativa di Lemos, che rischiava di sconfinare in un'indebita anticipazione della decretazione regia, non c'è traccia nel processo verbale del Parlamento: ne dava conto, invece, il notaio Pichi, segretario dell'Ecclesiastico, che con un suo atto del 20 marzo attestava che «sa excelencia te offert ab embaxada a tots los illustrissims Estaments [...], ab que se fes lo repartiment dels setanta mil escuts [...], suspendre las executions del que se deu del donatiu atrasat y manava retirar los executors» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 359).

²²⁸ Sulla «lunga agonia» del monopolio delle licenze di esportazione dei grani e sulla fine dei grandi *asientos* degli anni Trenta e Quaranta cfr. B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura secentesca* cit., pp. 5-44. La situazione era profondamente cambiata rispetto ai tempi in cui il viceré Bayona, promotore e regista del primo *asiento* triennale, aveva lasciato al Parlamento del 1631 l'ingrato compito di affrontare i contraccolpi e l'improvvisa ondata delle proteste (cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 72-77). Per Lemos, infatti, la richiesta del divieto dei monopoli per l'esportazione dei grani era una delle condizioni stamentarie che Filippo IV avrebbe dovuto accogliere perfino se il Regno non gliel'avesse proposta («y aun sin que hubiera Cortes, ni que hiziere donativo»): «No solo por la real benignidad con que faboreze a estos vasallos [...] sino principalmente por que seria imposible que cumpliesen el donativo [...], y por el daño que tubiera la real caixa» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655). «El no complir el donativo consiste – spiegava Lemos – en que el nervio principal de las fuerzas del Reyno [...] retriba solamente en la labranza y cogida del trigo, de suerte que en faltando no solamente no tienen los naturales con que pagar sino tampoco para comer». Inevitabilmente, ristabilendo il sistema degli *asientos* per le esportazioni dei grani, «el precio para el labrador» avrebbe subito un pericoloso ribasso («por que como solamente la persona o personas que tienen el estanco pueden sacar trigo del Reyno [...], es fuerza que el labrador se ajuste a lo que ellos quisieren [...], como se experimentó en el

Nella terza si chiedeva che il sovrano disponesse che fossero rigorosamente rispettati tutti i capitoli di Corte concessi nei Parlamenti precedenti. Poteva sembrare una rivendicazione arcaica e insieme un po' scontata, come il viceré mostrava di ritenere suggerendone sbrigativamente a Madrid una rapida approvazione, ma aveva invece un suo specifico valore pratico oltre che di principio perché implicava il pieno riconoscimento dei vincoli pattistici (e dell'irrevocabilità unilaterale) della normativa di fonte parlamentare²²⁹.

Nella quarta si ribadiva che il finanziamento della «panatica» destinata al vettovagliamento delle galere del Regno fosse a carico del *servicio* dei 70.000 scudi. In questo caso il provvedimento invocato dagli Stamenti era addirittura auspicato dal viceré, che si era persuaso, sulla scorta dell'esperienza dei decenni precedenti e con il conforto del parere dei suoi ministri, che l'organizzazione della «panatica» alle condizioni poste dal Parlamento Vivas e con un finanziamento distinto dal donativo era pressoché impossibile, «como se ha experimentado – riferiva Lemos – desde entonces aca, pues jamás se ha efectuado, ni aun en los diez anos del servicio del marqués de Bayona en el qual no se encluyó el de la panatica»²³⁰.

La richiesta più sostanziosa, quella su cui lo schieramento stamentario concentrava il massimo delle sue aspettative e su cui viceversa il viceré e la Corona intendevano dare battaglia, rimaneva, però, la prima.

La riserva delle cariche ecclesiastiche, civili e militari e degli impieghi per i sardi, con esclusione dei forestieri e dei *naturalizados*, figurava da diversi decenni in forma di supplica tra le rivendicazioni più sentite nelle Cortes della prima metà del Seicento, da quelle del duca di Gandía (1614) a quelle del viceré Vivas (1624), da quelle del viceré Bayona (1626 e 1631-32) a quelle del

tiempo de los asientos y estancos»); sicché l'agricoltore «viendo que es tan corta la ganancia» avrebbe finito per scoraggiarsi e abbandonare le coltivazioni. «También se sigue de lo dicho – rincalzava il viceré – la pérdida de la mayor renta que vuestra magestad tiene en este Reyno, pues consiste en que haya trigo para sacar del, cuyos derechos desde este servicio de mis Cortes queda establecido perpetuamente a tres reales y medio por estarel que se sacare (que el otro medio real hasta los cuatros queda para el labrador)» (*ibidem*).

²²⁹ «Esta condición – osservava Lemos – la tiene jurada vuestra magestad y nos manda a los virreyes la juremos al tomar posesión del puesto, y el ponerla en las Cortes que se celebran es como de estampa» (*ibidem*).

²³⁰ *Ibidem*. In realtà, come Lemos riferiva a Madrid, insieme ai 23.200 scudi annui offerti in via perpetua dalle Corti del viceré Vivas per la panatica delle galere, la proposta del *servicio* dei 70.000 scudi *sin rebaja* includeva anche i 15.000 scudi annui del *servicio* ordinario del Parlamento, in un lontano passato offerti separatamente, ma già assorbiti nel *servicio* dei 70.000 scudi del Parlamento Avellano: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 10 maggio 1655.

duca d'Avellano (1641-43)²³¹. Le trasformazioni economiche e sociali della prima metà del secolo e i profondi cambiamenti introdotti dalla Guerra dei Trent'anni e dalla politica di *Unión de Armas* nei rapporti tra il Regno e la Corona avevano spinto anche i vecchi ceti privilegiati a ricercare, in concorrenza con i nuovi ceti emergenti, altre fonti di sopravvivenza e di guadagno e a tentare di accaparrarsi qualunque carica o possibilità di impiego. Le istituzioni ecclesiastiche e civili del Regno, per quanto relativamente anguste e scarsamente articolate rispetto a quelle di altri domini della Monarchia, divennero oggetto della spasmodica pressione esercitata da un ordine nobiliare sempre più in affanno, da schiere di ecclesiastici regolari e secolari sempre più numerose e dalla crescente pletera dei *letrados* licenziati non più solo dalle università extraisolane, ma anche da quelle di Cagliari e Sassari²³².

In realtà, a partire dagli anni Trenta i nuovi rapporti tra il Regno e la Corona determinarono un significativo riequilibrio a favore dei sardi nell'attribuzione delle cariche e degli impieghi. Ciononostante era andata montando nella società isolana una particolare esasperazione verso gli *extrangeros*, non solo verso i magistrati e gli ecclesiastici provenienti dagli altri domini della Monarchia, ma anche e soprattutto verso quegli *hombres de negocio*, prevalentemente genovesi e liguri, spesso *naturalizados*, che spadroneggiavano nel mondo del commercio e della finanza, facendo incetta delle rendite più ambite e degli affari più remunerativi sia nelle città che nelle campagne. Sicché l'assottigliarsi delle risorse disponibili e il clima di avversione verso i forestieri contribuivano

²³¹ Sulla questione della riserva delle cariche e degli impieghi ai *naturals* nei primi decenni del Seicento cfr. G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía* cit., pp. 73-76, e G. TORE, *Introduzione* a A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. XLIX-LI; cfr. inoltre le circostanziate osservazioni dello stesso Tore e di Giovanni Murgia per i Parlamenti Bayona e Avellano in *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 84 e 123, e *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 74-75 e 103-104.

²³² Nel Parlamento del 1631 la richiesta di un capitolo di Corte che vietando il riconoscimento delle lauree conseguite nelle università della penisola riservasse gli uffici del Regno soltanto ai laureati delle due università sarde era stata presentata dai tre Stamenti ma era stata respinta («per tratarse de perjuicio de las otras universidades y alteración y derogación de sus privilegios») dal presidente del Consiglio d'Aragona Enrico Pimentel, fratello del defunto viceré, a cui Olivares aveva assegnato la decretazione dei Capitoli: cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 125 e 646. Sugli uffici e le principali strutture amministrative del Regno cfr. A. MATTONE, *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo*, in AA.VV., *Istituzioni rappresentative della Sardegna medievale e moderna* («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 1), Cagliari 1986, pp. 147-156. Sul rapporto tra lo sviluppo dei due atenei sardi e il problema della riserva degli uffici ai *naturals* del Regno cfr. A. MATTONE, *Storia della Facoltà di Giurisprudenza* cit., pp. 40-76, e I. BIROCCHI, *La richiesta di letrados, il ruolo della città e la formazione del giurista di diritto patrio (1626-1755)*, in *La Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari* cit., pp. 92-124.

a esacerbare gli animi e ad accentuare la radicalità della rivendicazione dell'esclusività della riserva degli impieghi per i sardi, o, come negli ultimi lustri si specificava sempre più spesso, per i «naturales del Reyno, nacidos y no naturalizados», anche se l'irrigidimento sullo *ius soli* aveva perso gran parte della sua originaria efficacia in seguito ai massicci processi di “naturalizzazione” e di “nobilitazione” che durante la Guerra dei Trent'anni avevano avuto per protagonisti diversi feudatari e ufficiali regi di origine iberica e alcuni dei più facoltosi mercanti liguri e genovesi stabilitisi nell'isola nei primi decenni del Seicento.

In realtà, la riserva rafforzata per i «nacidos y no naturalizados», benché largamente presente negli ordinamenti dei Regni di Valencia e Aragona, s'innestava in Sardegna in un contesto assai differente nel quale, come osservava Lemos, «los que se casan con las naturales de este Reyno, aun que sean extranjeros, gozan de los mismos utiles y exempciones que si fueran nacidos en este Reyno; y es conveniencia conocida para el Reyno [...], pues por lograrle vienen los extranjeros a firmar casas y familias [...]; y lo mismo gozan de los dichos privilegios los que nacen fuera quando nacen de los naturales de este Reyno, como también los barones que tienen lugares en el, a quienes – avvertiva il viceré – se hisiera gran perjuicio quitandoles lo que han tenido siempre»²³³.

Sul tema della riserva degli impieghi si era inoltre largamente sedimentato nella cultura stamentaria sarda il fondamentale contributo dei *Discursos y apuntamientos* di Canales de Vega che, facendo appello alle dottrine politico-giuridiche più accreditate, indicava la necessità di anteporre i *naturals* ai forestieri come principio di buon governo degli stati e inquadrava la rivendicazione dell'esclusività delle cariche per i *naturals* sardi nell'ambito dei privilegi e degli ordinamenti vigenti negli altri regni della Monarchia ispanica²³⁴.

²³³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655. Anche per queste controindicazioni la limitazione ai «nacidos y no naturalizados» raccoglieva nelle file dei parlamentari un consenso nettamente inferiore a quello, quasi unanime, che invece caratterizzava la rivendicazione delle cariche e degli uffici per i *naturals* del Regno: «Esta restricción – riferiva il viceré – se controvirtió entre los votos de los Estamentos, y unos la aprobaban, y otros no la querían, pero enfin prevaleció la mayor parte». Di qui il suggerimento, poi accolto dal *Consejo* e da Filippo IV, di decretare le grazie limitandosi a dichiarare «que sean las mercedes para los naturales de este Reyno» (*ibidem*). Sull'antica distinzione tra *natural* e *naturalizado*, riproposta con forza nelle *Cortes* aragonesi del 1645-46, insieme con la controversa questione del «virrey extranjero» e con la polemica contro i «fraudolentos procesos de habilitación», cfr. P. SANZ CAMAÑES, *Algunas reflexiones sobre las condiciones de natural y extranjero en el Aragón de finales del siglo XVI*, in J.L. PEREIRA IGLESIAS, J.M. GONZÁLEZ BELTRÁN, *Felipe II y su tiempo*, Cádiz 1999, I, pp. 249-260, e ID., *Estrategias de poder y guerra de frontera. Aragón en la guerra de secesión catalana (1640-1652)*, Zaragoza 2001, pp. 131-141.

²³⁴ Cfr. A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., in particolare il «Discurso octavo», pp. 71-110. In effetti, la brillante dissertazione presentata dall'avvocato dell'Ecclesiastico

La riprova di quanto questa rivendicazione si fosse radicata nelle élites del Regno e di quali concetti e significati si fosse caricata e arricchita la richiesta al sovrano di impieghi per i *naturals*, si può trovare in un memoriale anonimo, redatto e stampato a Madrid, che circolò nel Regno nella primavera-estate del 1650, all'indomani dell'ennesima nomina di un forestiero (un catalano) alla carica di avvocato fiscale della Sala criminale della Reale Udienza in via di costituzione. Il memoriale, indirizzato al sovrano, si apriva con una spietata denuncia della politica di discriminazione attuata a danno dei sardi da «algunos ministros del Consejo de Aragón», che secondo l'autore si erano arrogati il diritto di decidere sugli affari del Regno «no considerandose ministros de vuestra magestad y gobernadores respeto de vasallos sino como señores respeto de esclavos»²³⁵.

La denuncia prendeva spunto dalla situazione di particolare squilibrio che si era determinata nelle alte magistrature del Regno verso la fine degli anni Quaranta. Si faceva notare che se nel passato «de siete plaças de toga con salario fixo» quattro o cinque erano solitamente appannaggio dei *naturales* e solo due o tre erano assegnate a forestieri, nel corso degli ultimi anni, invece, tutte le cariche che si erano rese disponibili erano state via via assegnate a fo-

nel Parlamento del 1631 collocava la rivendicazione stamentaria nell'ambito del più ampio dibattito sull'utilità e i vantaggi dell'affidare gli uffici ai «naturales» («Fue cuestión muy antiga entre los políticos, si era conveniente para el buen gobierno de una República que ocupassen los magistrados y dignidades los naturales o que las tuviessen forasteros»). Sicché il principe, sebbene non fosse tenuto ad anteporre «los naturales a los forasteros» («por ser [la elección] una de las supremas regalías de su diadema»), era chiamato a soppesare le molteplici ragioni per cui era «mucho más sancto y honesto el elegir uno de la comunidad que al estraño» (*ivi*, p. 76). Non c'era posto in quest'ottica per la restrizione dei privilegi ai soli «naturales, nacidos y no naturalizados», anche perché non si adattavano certo a questi ultimi le due principali obiezioni mosse per i forestieri: 1) «Que antes que se hagan capaces de lenguaje, costumbres y leyes del Reyno [...] han de passar muchos años»; 2) «Que no poseen bienes, raíces en el Reyno, ni se han cassado en él, ni passado sus casas y familias a bivar teniendo domicilio fixo» (*ivi*, pp. 73, 75). Eppure nello stesso Parlamento un capitolo di Corte presentato dai tre Stamenti chiedeva la riserva degli uffici per i «naturals del present Regne, nats y domiciliats en aquell»; e un altro Capitolo proposto dal Militare, considerato che i forestieri naturalizzati concorrevano con sempre maggiore frequenza «als carrechs y dignitats» del Regno («lo que es de gran dain y perjudici dels que son nats en aquell»), reclamava il blocco delle domande di naturalizzazione anche se autorizzate e sollecitate dagli stessi Stamenti: cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 640 e 796.

²³⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1198, Lettera del viceré Trivulzio al sovrano, Cagliari 18 settembre 1650. Il viceré ricordava di aver già inviato il 3 agosto il «papel impreso que se esparcio en este Regno» e limitandosi ad accludere una copia manoscritta trasmetteva un succinto rapporto sulle indagini compiute intorno all'inquietante episodio che «por la calidad de la materia me ha parecido no poder excusar de poner en la real noticia de vuestra magestad». Riferimenti al memoriale sono anche in B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonesa* cit., pp. 582-583.

restieri, sicché i rapporti si erano invertiti, e quelle ricoperte dai sardi si erano ridotte soltanto a due. Ne era derivato, secondo l'autore del memoriale, un vistoso rallentamento del corso della giustizia – «siendo los juezes forasteros por sus pocas noticias» meno pratici ed efficienti dei giudici sardi –, a cui si era cercato di porre rimedio con l'istituzione della Sala criminale che permetteva di disporre di un organico aggiuntivo composto interamente da «juezes naturales», ma dietro il preciso impegno che il Regno avrebbe autonomamente provveduto ai loro emolumenti con un nuovo tributo pagato dalle province dei due Capi di Cagliari e di Sassari. Naturalmente l'autore del memoriale non perdeva l'occasione per rimarcare la singolarità della situazione sarda («Caso bien peregrino, que no tiene exemplar en toda la Monarquía») rispetto alla regola generale in base alla quale è attraverso le imposte che le province finanziano il sovrano «porque les dé los ministros necesarios, que les conserve en paz, y administracion de justicia»²³⁶.

Non doveva dunque stupire lo sconforto dei sardi nel constatare tra le numerose «iniusticias que les causan los ministros del Consejo» anche quella di doversi autofinanziare con una «nueva contribución» l'istituzione e il funzionamento della nuova sala della Reale Udienza, «siendo causa de todo esto el no desapropiar de si la porcion de las rentas reales que ellos gozan en dicho Reyno con la qual se pudieran sustentar los dichos juezes sin cargarse nuevos tributos, que hazen dificil la cobrança del donativo o servicio hecho a vuestra magestad en las Cortes precedentes».

Ma la pietra dello scandalo era che, parallelamente alla nomina dei quattro giudici sardi i cui emolumenti erano assicurati dai nuovi tributi offerti dal Regno, il *Consejo* aveva ritenuto necessario istituire anche una nuova *plaza* di avvocato fiscale e considerando la designazione del candidato di sua piena competenza «la quitò a los naturales y proveyo assimismo en foresteros». Con la nuova nomina decretata il 18 febbraio del 1650, ben sei delle otto «plazas de salario fixo sobre la Hacienda Real»²³⁷ risultavano appannaggio di giudici forestieri. Era la goccia che aveva fatto traboccare il vaso: la scelta di nominare ancora una volta un forestiero, quando a buon diritto si attendeva la nomina di un sardo, era presentata come un affronto, anzi un «señal de desprecio» nei confronti di un Regno che disponeva di un così alto numero di *letrados* che solo in una delle sette città regie se ne potevano contare «más de setenta» e

²³⁶ L'autore denunciava inoltre che il Regno era chiamato a versare per l'amministrazione della giustizia, al di là della contribuzione ordinaria, cifre assai considerevoli «como son las que se pagan a los ministros y dependientes del Consejo de Aragón por sus casas de aposento, que son muchas millar de ducados, no teniendo aquel Reino obligación alguna» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1198, Lettera del viceré Trivulzio cit.).

²³⁷ *Ibidem*.

che nella maggior parte dei casi avrebbero potuto onorevolmente ricoprire «no solamente las plaças de aquella Audiencia pero, sin que puedan offenderse los consejeros del supremo Consejo de Aragón, las mismas plaças que ellos ocupan».

Era peraltro sconcertante, secondo l'autore del memoriale, che i *naturals* fossero stati sempre posposti «en los premios» a forestieri che alla prova dell'esperienza si rivelavano «de tan corto talento que mas de uno de los dichos forasteros que tienen oy quellas plaças – juro a Dios y a esta Santa cruz – no entiende latin». Il memoriale rilevava inoltre la scarsa considerazione riservata ai sardi che pure si erano dimostrati sudditi fedeli della *Monarquía*, perfino quando, come negli ultimi tempi, «no ha avido parte en ella que no aya manifestado sentimientos» o con vere e proprie secessioni, come quelle catalana e portoghese, o con sommosse e rivolte, come in Sicilia e a Napoli: «Sola Sardeña ha sido la constante y la que rendidamente ha servido con las cantidades que son notorias al mundo y constan en los libros del Patrimonio Real y Real Hacienda de vuestra magestad»²³⁸.

Di qui il profondo malumore dei sardi che proprio quando si aspettavano che fossero loro riconosciute le benemerienze acquisite si vedevano, invece, «arrinconados, pospuestos y despreciados». Appariva, infatti, ingiustificabile che i ministri del *Consejo* non avessero alcuna considerazione per il fatto che i sardi avevano sempre offerto i loro donativi «sin llegar a pactar y condicionar su servicios con las mercedes como otras [provincias] lo han hecho» e che quindi, mentre essi subivano «desprecios y castigos», i catalani, «los que han faltado a la fidelidad a su Rey, [eran] los apremiados».

Ma il punto di forza del memoriale stava proprio nell'inquadramento della richiesta degli impieghi nella più ampia rivendicazione di una sostanziale equiparazione dei privilegi dei sardi a quelli degli altri regni della Corona. In particolare, dopo i provvedimenti con cui i regni di Aragona e Valencia avevano ottenuto che «sus officios y sus beneficios» non potessero esser assegnati che a «sus naturales», non era più giustificabile che mentre s'impediva ai sardi «de ser beneficiados en los premios de otros reinos» continuassero ad assegnarsi ai forestieri le cariche e gli uffici del Regno di Sardegna, con il risultato che ai

²³⁸ Il memoriale non esitava a enfatizzare il contributo che il Regno aveva assicurato con le sue *asistencias* e con i suoi *servicios* y *donativos* al recupero dei domini minacciati da rivolte e insurrezioni: «El mundo le dá gloria de la restauración de los Reinos de Sicilia y de Nápoles por haver socorrido a sus castillos que eran los que solamente se hallavan en poder de los ministros de vuestra magestad», e i cui soldati stavano ormai per arrendersi «a la furia del pueblo amotinado, quando les llego el socorro de Cerdeña, a cuyos víveres confesaron dever el sustento de sus vidas y de los castillos» (*ibidem*).

sardi era inflitta una doppia penalizzazione «tanto en las provincias forasteras como en la propia»²³⁹.

In questo quadro ai sardi, constatata la difficoltà di ottenere adeguate ricompense negli altri regni della Corona, non restava che presidiare puntigliosamente le cariche che si rendevano via via disponibili nel Regno, rivendicandone l'esclusiva assegnazione ai *naturals* in base al privilegio che era stato già accordato ai sudditi degli altri regni. Di qui la supplica che veniva indirizzata a Filippo IV di voler far sospendere «la provision de la plaça de fiscal de la Sala criminal que se ha hecho viernes 18 deste mes de febrero» e di voler ordinare al *Consejo* di destinare il *letrado* catalano assegnato all'*Audiencia* sarda ad altro ufficio dei regni di Aragona o di Valencia, e d'indicare invece per la *plaça* cagliaritana «uno de mas de cien letrados que tiene el Reino de Sardenña, tan benemeritos como el dicho».

Nel memoriale trovava posto anche un'altra interessante supplica con cui si rivendicava il riequilibrio della rappresentanza degli interessi del Regno nel *Consejo*: si chiedeva, infatti, che Giorgio di Castelvì, il reggente sardo subentrato a Vico, fosse sollevato dal delicato incarico di attendere alla custodia del duca di Guisa, agli arresti presso l'alcazar di Segovia, e potesse riprendere a svolgere pienamente le sue funzioni nel Supremo in modo che «en su presencia se ayan de tractar y discutir los intereses de dicho Reino [...], porque sera de mucho reparo de los inconvenientes que se experimentan y muy del servicio de ambas magestades».

Le richieste del memoriale non furono accolte: Giorgio di Castelvì, in virtù della fiducia accordatagli dal sovrano, fu chiamato a svolgere diverse missioni militari e diplomatiche che continuarono a tenerlo lontano dai lavori del *Consejo*²⁴⁰, e a Cagliari la *plaça* di avvocato fiscale della Sala criminale fu ricoperta

²³⁹ Parallelamente si faceva osservare che il privilegio della riserva delle cariche e degli uffici per i *naturals*, se da un lato trovava piena legittimazione nel principio della dottrina cristiana che riconosceva la priorità della difesa delle esigenze proprie rispetto a quelle altrui, non era d'altro canto un provvedimento di mero diritto patrio («no fue ley municipal que quiso Dios formar para los reinos de Aragón, y Valencia, y Cataluña»), ma una provvidenza di carattere universale offerta («para que todos nos valiésemos») a tutti i sudditi della Monarchia, in quanto, spiegava l'autore del memoriale, «como para con Dios no ay excepción de perçonas, sino que todos somos criaturas suyas, así en la clemencia de vuestra magestad no han de ser mas vasallos unos que otros, si solo los que dieren mayores demonstraciones de su vasallaje» (*ibidem*).

²⁴⁰ Sui delicati incarichi assegnati a Giorgio di Castelvì, nato a Cagliari intorno al 1609 e allevato alla corte di Filippo IV, fratello di Giacomo marchese di Cea e procuratore del Regno, cfr. le voci biografiche di B. ANATRA e di J.L. SÁNCHEZ MARTÍN, rispettivamente in DBI, 22, Roma 1979, pp. 22-24, e in DBE, XII, pp. 387-390; J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 81-84; e soprattutto L. GÓMEZ ORTS, J. REVILLA CANORA, *Al servicio del rey en las cortes de Cagliari, Valencia y Madrid: Jorge de Castelvì y Melchor Sisternes*, in *Cagliari and Valencia during the Baroque age. Essays on art, history and literature*, a cura di A. PASOLINI, R. PILO, Valencia 2016, pp. 45-72.

per circa due anni dal valente giurista catalano Michele Cortiada, il *letrado* forestiero designato dal *Consejo*, che aveva lasciato l'isola nel 1653 (otto anni dopo avrebbe pubblicato la fortunata raccolta delle *Decisiones* dell'Udienza di Catalogna), richiamato in patria, come altri ministri catalani dell'Udienza sarda, per contribuire alla ricostruzione dell'amministrazione giudiziaria del Principato all'indomani della resa di Barcellona²⁴¹.

Ma più che l'esito delle richieste ciò che qui interessa è il contesto politico nel quale l'iniziativa era maturata. Una copia del memoriale – un «papel impreso» di «cuatro hojas y catorze capitulos», che secondo il procuratore fiscale criminale circolava nelle principali città del Regno – era stata consegnata nell'agosto del 1650 al viceré Trivulzio; e questi, vivamente allarmato per le accuse contro i ministri del *Consejo* e dell'Audiencia, si era precipitato a spedirla al sovrano disponendo l'immediato avvio delle indagini «para averigar el autor» e assicurare alla giustizia «los inculpados de dicho delicto».

In realtà l'inchiesta si era fermata all'acquisizione della testimonianza, resa

²⁴¹ Per Cortiada, come per altri ministri catalani collocati nelle magistrature del Regno negli anni della “guerra dels Segadors”, l'esperienza sarda divenne, dopo la resa di Barcellona, il trampolino di lancio per un solido *cursus honorum* nell'Audiència de Catalunya, per la cui rifondazione il governo di Madrid cercava alacrememente giudici esperti che fossero contemporaneamente *naturals* del Principato ma non compromessi con i promotori della grande ribellione. Così, nel 1653, oltre a Cortiada, lasciarono le loro cariche in Sardegna anche il giudice di corte Francesco Cartró, il reggente Mir e l'anziano magistrato della Sala civile Giuseppe Andreu (gli ultimi due avrebbero ricoperto, nell'arco di pochi anni, la prestigiosa carica di reggente la Cancelleria nel supremo tribunale catalano). In particolare Cortiada, «natural de la ciudad de Llerida», dove si era addottorato e presso il cui Studio generale era stato «catedràtic de Dret romà», fu chiamato a ricoprire la carica di «oidor i advocat fiscal patrimonial de la Sala del regent»; autore delle *Decisiones Reverendi Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae* (Barcelona 1661), fu infine «regent la Cancelleria de la Reial Audiència de Catalunya»: cfr. M.À. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, *Els magistrats de la Reial Audiència* cit., pp. 99-112, 145-147; ID., *Los regentes la Cancilleria en Cataluña* cit., pp. 113-130; ID., *Justicia y sociedad en la Cataluña de los Austrias: magistrados y linajes nobiliarios*, «Revista de historia moderna», 32 (2014), pp. 77-78; cfr. infine, oltre alla succinta scheda biografica, ID., *Cortiada, Miquel de*, in DBE, XIV, pp. 806-807, le osservazioni di A. MATTONE, «Corts» catalane e Parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XIV-XVII secolo), «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 42-43. Più in generale per la formazione dei giuristi catalani nella prima metà del secolo e per il controllo politico esercitato sul Principato dopo la caduta di Barcellona cfr. F. SÁNCHEZ MARCOS, *El Consejo de Aragón y Cataluña durante el virreinato de don Juan de Austria (1653-1656)*, in *Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*, a cura di P. MOLAS RIBALTA ET ALII, Barcelona 1980, pp. 65-83; J.LL. PALOS PEÑARROYA, R. RAGUÉS I VALLÈS, *Les institucions catalanes a l'època moderna i l'ascens dels juristes*, «Pedralbes», 13/1 (1993), pp. 53-66; J.LL. PALOS, *Catalunya a l'imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII)*, Lleida 1994, pp. 480-504. E. SERRA I PUIG, *Catalunya després de 1652: recompenses, censuras i repressió*, «Pedralbes», 17 (1997), pp. 191-216, e ID., *El pas de rosca en el camí del austriacisme*, in *Del patriotisme al catalanisme*, a cura di J. ALBAREDA, Vic 2001, pp. 71-81.

sotto giuramento al reggente Mir e al giudice Andreu dal nobiluomo sassarese Gerolamo de la Zonza y Vico («de edad que dixo ser de 30 años poco mas o menos»), che aveva messo subito in evidenza il calibro delle personalità coinvolte e i legami che univano i presunti promotori con gli ambienti della Corte madrilena. In particolare, il primo indiziato, de la Zonza y Vico, figlio di Sebastiano, commissario della cavalleria del Capo di Sassari e del Logudoro e consigliere capo della città, fratello del marchese di Soleminis, nipote dell'arcivescovo di Oristano e del reggente Vico da poco scomparso, aveva ammesso apertamente di aver ricevuto a Madrid, direttamente dall'autore, alcune copie a stampa «de dichos memoriales», che aveva poi contribuito a diffondere tra i connazionali²⁴². Il nobile sassarese, sebbene non ricordasse a chi avesse dato le copie diffuse nell'isola, aveva però dichiarato di aver consegnato, durante il viaggio di ritorno in Sardegna, una copia del memoriale «en la ciudad del Liorna al conde de Villamar», il feudatario cagliaritano Ignazio Aymerich, una delle personalità più autorevoli dello Stamento militare, distintosi nella difesa

²⁴² Gerolamo de la Zonza non era dunque un personaggio di secondo piano: strettamente legato ai Castelvì, aveva combattuto con onore in Catalogna e proprio nel 1650 era stato nominato capitano della squadra delle galere reali. Nel Parlamento Lemos, mentre il padre, Sebastiano, interveniva ai lavori del Braccio reale come procuratore e consigliere capo di Sassari, Gerolamo, impegnato nel suo ufficio di commissario generale della cavalleria, aveva rilasciato fin dal maggio del 1654 la sua procura al marchese di Laconi, ma sarebbe intervenuto attivamente ai lavori del Militare nella fase conclusiva delle Corti, dopo aver protetto, alla guida delle milizie feudali, l'ingresso del viceré a Sassari nel maggio del 1656 (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 189, 622, 719). «Ha servido con affecto en esta occassion», avrebbe osservato il Supremo, un anno dopo, in merito alla supplica di un «abito de las tres ordenes militares de Castilla para su persona», che naturalmente fu accolta («en su calidad y servicios recahera dignamente esta honra»): ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», 6 settembre 1657. Undici anni più tardi, nel settembre del 1668, all'indomani dell'assassinio del viceré Camarasa, Matteo Frasso, nel riferire a Pietro Vico, all'epoca arcivescovo di Cagliari, degli ultimi avvenimenti di corte, lo indicava tra i suoi più autorevoli referenti nel Regno, e, insieme con il conte di Villamar Salvatore Aymerich (1634-1709), tra le personalità di primo piano «que me dizen se han singularizado [...] por su valor; por cuya razón les bivo muy apasionado» (*Documenti sulla crisi politica* cit., p. 187). In realtà, il ruolo della sua parentela con Vico non deve essere sopravvalutato (cfr. R. PILO, *Il Regno di Sardegna nell'età barocca* cit., pp. 67 ss.). Di lì a poco, nel 1669, Gerolamo de la Zonza, accusato di essere oltre che uno dei capi più intransigenti dell'opposizione parlamentare (era consigliere e *syndich* di Sassari) anche uno dei principali promotori della congiura contro il viceré («Ha sido siempre perjudicialísimo a todo lo que ha tocado al servicio de su magestad y se tiene por cierto – riferiva il nuovo viceré duca di San Germano – que él embió del Cabo de Sácer las personas que mataron al marqués de Camarasa [...] Y este sugeto combiene expelerle del Reyno»), fu fatto arrestare, condannato all'esilio e condotto prigioniero prima in Spagna, e infine, insieme con Bernardino Cervellón, in Barberia, nella piazzaforte di Orano (cfr. *ivi*, pp. 188-189; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., p. 681; J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., p. 289 e *passim*).

di Oristano nel 1637 e tra i principali interlocutori del viceré Avellano nel Parlamento del 1641-43²⁴³.

Le indagini si erano quindi indirizzate verso gli ambienti dei sardi residenti a Madrid. De la Zona, infatti, non aveva esitato ad attribuire la paternità del memoriale al dottore Matteo Frasso, un ecclesiastico sardo che viveva all'ombra della corte di Filippo IV e che costituiva un punto di riferimento per i conazionali che si trovavano a soggiornare nella capitale iberica: egli stesso, che nei primi mesi di quell'anno aveva frequentato «como paisano» la casa di Frasso, aveva potuto assistere alla nascita del memoriale e aveva accettato di distribuirne alcune copie al suo ritorno nell'isola, anche perché «se decía públicamente entre los sardos que dicho memorial se había dado al reverendísimo padre confesor de su magestad para que le pusiese en su real mano»²⁴⁴.

Insomma, il memoriale che circolava nell'isola non era il segno di un'estemporanea protesta clandestina o di un'anonima pasquinata, ma il manifesto rivendicativo di un'opposizione alle politiche del *Consejo* che si faceva interprete delle recriminazioni dei sardi presso la Corte madrilenica e che operava a stretto contatto con il partito dei Castelvì e con alcune delle personalità più influenti dello schieramento stamentario. D'altra parte Frasso, che a quel tempo a Madrid tirava le fila dell'iniziativa dei sardi sulla rivendicazione degli impieghi, nato a Sassari in una famiglia della piccola nobiltà rurale, già arciprete del Ca-

²⁴³ Su Ignazio Aymerich (1601-1663), che partecipò attivamente ai lavori della prima fase del Parlamento, e che, pur non intervenendo personalmente nella sessione conclusiva, si premurò di mettere a disposizione del viceré la procura sua e quella del figlio (dei due atti non c'è traccia nel *proceso*), cfr. F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793* cit., I, pp. 461-462; *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 73-74 e *passim*; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., p. 542. A quasi un anno dalla conclusione delle Corti lo stesso Lemos, nel riferire a Filippo IV che il conte non aveva mancato di affidargli «sus poderes a persona que yo les señala la qual votasse a mi disposición en la conclusión de las Cortes en Sacer», affermava di averlo da poco interpellato perché gli facesse presente «en que pretendía ser remunerado y faborecido de la real benignidad», e giacché questi gli aveva risposto che si rimetteva «a la real grandeza de vuestra magestad, esperando della la merced que fuere servido hacerles», riteneva suo dovere rappresentare al sovrano «la fineza con que le ha servido», e sottolineare «los muchos hijos que tiene y pocas comodidades» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, Lemos a Filippo IV, Sassari 19 luglio 1657). In realtà il conte, già cavaliere dell'ordine di Calatrava, aspirava a una sacca di mille starelli di grano «cada año» e a un «abito de las tres ordenes militares de Castilla» per il suo primogenito, ma il Supremo avrebbe suggerito, come in altri casi, di lasciar cadere la «merced de las sacas, y que se la haga [...] del abito que pide para su hijo» (*ivi*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», 6 settembre 1657).

²⁴⁴ Nell'interrogatorio, svoltosi a Cagliari il primo settembre 1650 e condotto dal reggente Mir e dal giudice Andreu, il teste dichiarava di aver ricevuto tre esemplari del memoriale dallo stesso Frasso (copia del verbale, autenticata dal notaio Antioco Diana e unita alla citata lettera del viceré Trivulzio, è in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1198).

pitolo della cattedrale di Alghero e cappellano ed elemosiniere di Filippo IV (il fratello minore, Pietro, a quell'epoca studente nell'Università di Salamanca, si sarebbe distinto come influente giureconsulto nelle magistrature d'Oltremare e come autore del fortunato trattato *De Regio Patronatu Indiarum*), non avrebbe tardato ad accreditarsi oltre che come portavoce delle istanze dei conazionali anche come autorevole mediatore tra il Regno e la Corona, come accadde sia all'indomani della conclusione del Parlamento Lemos, quando il sovrano lo nominò suo commissario per l'esecuzione delle disposizioni approvate in quelle Corti generali, sia soprattutto successivamente, nel 1668, quando, durante la crisi del Parlamento Camarasa, indirizzò al vicescancelliere Crespí de Valldaura e alla regina reggente Marianna d'Austria i suoi articolati e ben circostanziati memoriali sulle rivendicazioni del Regno e sulla riserva delle cariche per i regnicoli²⁴⁵.

Rispetto al modo e ai termini in cui il tema dell'esclusività delle cariche per i *naturals* era stato posto nei Parlamenti precedenti, il Parlamento Lemos presenta, però, almeno tre aspetti di novità: in primo luogo, l'assurgere della rivendicazione delle cariche e degli impieghi ai sardi a punto centrale dell'intera piattaforma stamentaria, caratteristica che si ripeterà anche nel Parlamento successivo presieduto dal viceré Camarasa (1666), e che rappresenta un preciso salto di qualità rispetto al Parlamento immediatamente precedente, nel corso del quale la rivendicazione era stata presentata soltanto dallo Stamento ecclesiastico²⁴⁶; in secondo luogo, lo sviluppo e il perfezionamento del congegno

²⁴⁵ Sull'interessante figura di Frasso si sa ben poco, e per il suo profilo biografico si deve ancora ricorrere alle scarse notizie contenute nella voce dedicata al fratello Pietro da P. TOLA, *Dizionario* cit., II, p. 107, da cui risulta tra l'altro che rinunciò al priorato di Bonarcado e al vescovato di Bosa. Per il titolo di arciprete del Capitolo di Alghero cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 269-270. Per la data di nascita (Ittiri 1613) cfr. G. VULPES, *Don Vincenzo Serra e la rivolta antifeudale ittirese. Figure illustri della nostra storia*, Verona 2007, p. 415. Il testo dei due memoriali del 1668 è in *Documenti sulla crisi politica* cit., pp. 71-96. Per un inquadramento storico dei due importanti memoriali cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia* cit., pp. 109-110 e 115-117; ID., *Dall'unificazione aragonese* cit., pp. 625-626 e 629-632; A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario* cit., pp. 414-417.

²⁴⁶ Per il capitolo proposto dall'Ecclesiastico nel Parlamento Avellano cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 1371 e 1376. La richiesta dello Stamento riguardava le cariche ecclesiastiche, le magistrature e gli uffici del Regno, e la rivendicazione della riserva per i «naturales y no naturalizados» includeva anche la «plaça de regente y oydores de la Audiencia». Sulla centralità della condizione della «exclusividad de todos los oficios para los naturales» nella piattaforma rivendicativa delle Corti Camarasa cfr. F. MANCONI, *Reivindicaciones estamentales, crisis política y ruptura pactista en los Parlamentos sardos de los virreyes Lemos y Camarasa*, in *Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó* cit., pp. 493-500. Cfr. inoltre R. PILO, *Il Regno di Sardegna nell'età barocca* cit., pp. 61 ss., che però non si sofferma sulla debordante importanza attribuita a quella rivendicazione.

della “reciprocità”, con cui si chiedeva che per l’intero decennio il sovrano, a fronte dei casi in cui ritenesse di dover nominare dei forestieri, assicurasse ai sardi una «recompensa igual en otros de sus Reynos»; in terzo luogo la rivendicazione aggiuntiva in base alla quale non solo per le nuove nomine ma anche per le cariche che a quell’epoca risultavano già ricoperte da forestieri si doveva fare spazio ai «naturals del Regno», o «promuovendo a los forasteros que las ocupan» a nuovi incarichi in altri regni, oppure offrendo ad altrettanti sardi «igual recompensa» negli altri domini della Monarchia²⁴⁷.

Aveva dunque un bel dire Lemos nel presentare la rivendicazione alla Corte di Madrid che si trattava della solita richiesta che gli Stamenti sardi avevano sempre proposto in tutti i precedenti Parlamenti. In realtà, nell’argomentata relazione che egli indirizzava al sovrano, in concomitanza con la conclusione della prima fase del Parlamento, l’intento di sminuire la carica rivendicativa delle richieste del Regno si accompagnava con l’obiettivo di mettere in luce i risultati ottenuti grazie alla sua opera di moderazione e di contenimento delle pretese più radicali. Non a caso Lemos faceva presente che anche nel passato alla richiesta dell’esclusività delle cariche il sovrano, pur senza mai accoglierla, aveva costantemente risposto con particolare benevolenza, promettendo sempre la sua disponibilità e la sua speciale attenzione. E, a riprova della munificenza che a suo dire anche negli ultimi decenni aveva caratterizzato l’iniziativa della Corona, adduceva che in quel momento i forestieri che ricoprivano le più importanti cariche del Regno erano soltanto sei. Si trattava dei vescovi di Ampurias e di Bosa, del governatore di Sassari, del giudice civile della Reale Udienza Forcada e dei due avvocati fiscali del criminale e del patrimonio, Torres e Ruiz de Aguirre; dall’elenco erano esclusi sia l’arcivescovo di Cagliari sia il reggente la Reale Cancelleria, le cui cariche per Lemos dovevano in realtà restare precluse ai *naturals*.

A differenza del processo verbale del Parlamento che, come si è visto, è spesso omissivo e tende a dar conto soltanto degli atti finali e delle decisioni approvate, la relazione che il viceré inviò a Madrid sulle richieste del Regno, sebbene debba esser presa con le pinze, permette di cogliere la complessa articolazione delle posizioni che caratterizzava la dialettica tra viceré e Stamenti e tra viceré e Corona.

Dalla ricostruzione di Lemos si apprende, per esempio, che gli Stamenti avrebbero inizialmente voluto che la riserva delle cariche e degli impieghi per i sardi avesse carattere perpetuo e che solo in un secondo momento, dopo una

²⁴⁷ *Atti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 125v. Non sarebbe stato difficile per il *Consejo* obiettare che i farraginosi provvedimenti di promozione dei forestieri vagheggiati dagli Stamenti sardi apparivano, oltre che irrituali e inopportuni, di complessa e difficile attuazione: cfr. *infra*, nota 343.

sua intensa azione diplomatica, si erano lasciati convincere a richiedere per essa una durata decennale, sebbene prolungata fino alla completa conclusione del successivo Parlamento: «Pero dixeron – osservava – que fuese desde estas Cortes hasta el ultimo acto de las que se celebraren»²⁴⁸. Lo stesso Lemos si attribuiva il merito di aver persuaso i rappresentanti degli Stamenti a escludere la sede arcivescovile di Cagliari dal novero delle cariche di cui si chiedeva la riserva, indicando loro l'esempio del Regno di Aragona, i cui ordinamenti escludevano l'arcivescovo di Saragoza dall'elenco delle prelature riservate ai *naturals*, perché, come in Sardegna, il presule dell'arcidiocesi della città capitale era anche “prima voce” dell'Ecclesiastico e *cabeza* del Regno. Di qui la raccomandazione al sovrano che nel caso ritenesse di accogliere la richiesta della riserva delle cariche «se sirva de conçederla conforme la tiene conçedida al Reyno de Aragón».

Dalla relazione emerge inoltre la delicata complessità dei problemi legati alla carica del reggente la Reale Cancelleria, che Lemos dichiarava di aver cercato di far escludere dal gruppo delle *plazas* richieste in esclusiva per i sardi, ammettendo però che su questo punto non si era potuto spendere come avrebbe desiderato perché aveva avuto la netta sensazione che perfino qualche magistrato sardo avesse dato il suo competente supporto per incoraggiare la rivendicazione e rafforzare le argomentazioni degli Stamenti²⁴⁹. In realtà, di-

²⁴⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655. Rifacendosi alla formula ricorrente nei *fueros* sull'esclusività delle cariche ottenuti dalle Corti aragonesi del 1645-46 («hasta las primeras Cortes y ultimo acto de aquellas que se celebraren en este Reyno»), i tre Stamenti avevano infatti puntualizzato che la *merced* avrebbe dovuto avere vigore «asta el ultimo estado de las Cortes venideras, acabado de pagar el servicio de estas» (*Atti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 125v). Per l'espressione di rito presente nei *fueros* aragonesi cfr. *Fueros y actos de Corte del Reyno de Aragon, hechos... en las Cortes convocadas y fenecidas en la ciudad de Çaragoça en los años MDCXLV y MDCXLVI*, Çaragoça 1647, pp. 20-21.

²⁴⁹ «Tengo algún recelo – dichiarava – que les ha puesto mas fuertes a los del Reyno el parecer de algún ministro natural» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655). D'altra parte, anche lo Stamento ecclesiastico nel Parlamento Avellano aveva mostrato di voler far quadrato sulle due cariche considerate le più importanti del Regno dopo quella del viceré, e nel testo del capitolo di Corte proposto per la riserva degli uffici aveva previsto che fossero escluse dal novero delle cariche per le quali il sovrano poteva esercitare il suo potere di deroga e, in via del tutto eccezionale e con adeguate ricompense, disattendere il dettato del Capitolo: «Y en caso que su magestad haga merced a forestero de alguna prelasia o plaça – affermava l'Ecclesiastico –, excepto el arcobispado de Caller y oficio de regente, que han de ser naturales siempre por el presente capitulo de Corte, pueda azerlo su magestad, con que al mismo tiempo algunos de los naturales sean promovidos a algunas de las iglesias de España y los ministros en las audiencias y consejos de su magestad de España y Italia» (*Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., p. 1376). La risposta del sovrano era stata però alquanto evasiva: «Su magestad estara con atencion a premiar y hacer merced a los naturales [...] y respecto al arcobispado de Caller [...] tomara resolucion en este punto atendiendo a lo que le rapresentara la ciudad de Caller» (*ibidem*).

versi giudici sardi non solo non facevano mistero di condividere la rivendicazione stamentaria ma avevano addirittura promosso, solo un anno prima, una loro singolare protesta, pronunciandosi apertamente contro l'esclusione dei *naturales* dalla carica di reggente quando, chiamati a fornire le rose dei candidati per la successione al reggente Mir, avevano ostentatamente ignorato «la antigua costumbre de proveerse en extranjero»; in quella occasione, infatti, distinguendosi dai colleghi forestieri avevano in gran parte composto le loro terne con i nominativi dei colleghi sardi più apprezzati e stimati: sicché, per esempio, mentre l'«uscente» Mir aveva distribuito le sue tre preferenze tra un magistrato del Consejo criminal de Aragón, uno della Audiencia de Cataluña e uno della Audiencia de Valencia, il decano della Suprema magistratura sarda, il cagliaritano Bonfant, aveva dato provocatoriamente il suo voto «a todos los del Consejo civil y criminal del Reyno de Cerdeña»²⁵⁰.

E tuttavia Lemos faceva presente che anche alcuni autorevoli regnicoli consideravano inopportuno riservare a un sardo la carica di reggente la Reale Cancelleria e osservavano, al contrario, che quella nomina sarebbe stata addirittura un danno per i sardi, perché, in una società relativamente ristretta com'era quella isolana, i vincoli di parentela, le relazioni di amicizia e l'inestricabile groviglio degli interessi privati avrebbero sempre impedito che un *natural* potesse amministrare la giustizia con totale imparzialità.

Per questi motivi, e ancora una volta con un malcelato pizzico d'orgoglio, Lemos rimarcava la notevole importanza che a suo avviso rivestiva, nella for-

²⁵⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera di Martínez Rubio al sovrano, Cagliari 15 febbraio 1653. Il numero due della Reale Udienza, il sassarese Brunengo, aveva dato tutte le sue preferenze a tre colleghi sardi, Bonfant, Deliperi Paliacho e Canales de Vega, a quel tempo inquisito e già allontanato dal Regno. Altri magistrati sardi avevano incluso nella rosa anche qualche collega forestiero, sicché il più votato, con cinque preferenze, era stato il catalano Cortiada, appena promosso, però, «en una plaça de la Real Audiencia de Cataluña, en la sala del Regente». Seguivano, con quattro preferenze, i due sardi Bonfant e Brunengo, e con tre preferenze il catalano Andreu, anch'egli da poco promosso all'Audiencia civil de Cataluña, il magistrato aragonese Michele Pastor e il cagliaritano Carcassona, giudice della Sala criminale. Nel tirare le fila della consultazione, Martínez Rubio osservava che nel passato la carica di reggente non era stata mai assegnata a «natural alguno del Reyno, hasta que por un *interim* la sirvió al regente don Francisco Vico», e sottolineava che ciò non era certo per un caso, quanto piuttosto perché, considerata l'estrema importanza degli affari politici, militari e giudiziari affidati nel Regno a quel ministro, «no se puede negar es de gran conveniència ocupe su puesto sugeto, no solamente adornado de experiència, bontad, doctrina y entereça, sino también del todo libre de inclusiones, y dependencias en esta Provincia»; sicché, nel dare atto delle qualità e dei pregi dei magistrati sardi più autorevoli, non esitava a rimarcare quanto fosse necessario, soprattutto in previsione della celebrazione delle Corti e dell'arrivo del nuovo viceré, «ocupar en este puesto sugeto de todas aquellas prendas que suelen calificar a los que vuestra magestad acostumbra honrar con el» (*ibidem*).

mulazione della richiesta stamentaria, l'aver conservato al sovrano la facoltà di poter continuare a nominare negli uffici del Regno i forestieri che ritenesse più idonei, seppure con il contrappeso di dover inviare un congruo numero di sardi a ricoprire analoghe cariche in altri regni della Corona, nei quali avrebbero potuto dare ogni garanzia d'imparzialità «sin que se pueda tener de ellos la sospecha de moverse por los parentescos, amistades, ni intereses propios». D'altra parte, gli stessi giudici sardi erano consapevoli a suo dire del vantaggio che potevano trarre dalla collaborazione realmente imparziale di un reggente forestiero, che poteva spalleggiarli e far loro da argine contro le pressioni e le interferenze degli interessi locali.

Insomma, se il sovrano avesse voluto escludere dal provvedimento la carica del reggente la Reale Cancelleria avrebbe potuto ottenere con la sua decretazione non solo il risultato che si prefiggeva ma anche il consenso forse ispirato di una parte dei regnicoli. E poiché la partita era comunque particolarmente controversa e spinosa («y enfin depende de voluntades agenas»), qualunque fosse la decisione che il sovrano ritenesse di dover adottare, il viceré chiedeva di esserne subito informato *en secreto* per preparare il terreno prevenendo ogni possibile obiezione. In particolare, se dal provvedimento fosse stata esclusa, com'egli stesso auspicava, la carica del reggente, l'evidente insuccesso che si sarebbe profilato per il fronte stamentario avrebbe richiesto che il sovrano non tralasciasse di porre l'accento sulla rilevante ricompensa che sarebbe stata riservata «al natural de este Reyno que siempre vendrá a ser alguno de sus reales ministros», e che sarebbe stato premiato con una carica altrettanto importante in un altro regno della Monarchia.

4. I contrasti all'interno degli Stamenti e la nomina del «mensajero» del Regno

Il 15 marzo, i tre Stamenti comunicavano, con una rapida sequenza di ambasciate all'unisono, di aver designato il padre Giacomo Carta, rettore del Collegio di Cagliari della Compagnia di Gesù, come «mensajero» dei tre Bracci con l'incarico di recapitare le carte del Parlamento alla Corte di Madrid attenendosi alle direttive del marchese di Villacidro «bajo cuyo patrocinio se prometen [...] de conceguir las mercedes que piden a su magestad». La proposta, subito accolta e fatta propria dall'Ecclesiastico e dal Reale, proveniva dal Militare, ma la formula con cui le tre ambasciate indicavano i limiti del mandato affidato al «mensajero» («dirigido y subordinado al illustre marques de Villacidro, con instrucción particular») era, in realtà, la spia di una complessa e impegnativa negoziazione, che coinvolgeva direttamente i principali schieramenti in campo.

In effetti, nella storia dei Parlamenti sardi era la prima volta che gli Stamenti discutevano, seppure in modo obliquo e disorganico, del ruolo e dei compiti del *sindich* del Regno incaricato di recapitare gli atti del Parlamento, che in quest'occasione, diversamente che nel passato, comprendevano però un manifesto articolato e ben dettagliato delle condizioni a cui era subordinata l'offerta del donativo. Stando al verbale del Parlamento, il viceré si era limitato a prendere atto delle decisioni dei Bracci senza rinunciare a manifestare il suo apprezzamento per la scelta dell'autorevole gesuita²⁵¹. Tuttavia Lemos, come s'intuisce dai verbali della *Trezena*, non era stato solo uno spettatore attento ma anche un suggeritore particolarmente interessato: la designazione del padre Carta risulta infatti assai meno scontata di quanto non lasci intendere l'unanimità della decisione finale. Già al mattino del 15 marzo il consigliere capo di

²⁵¹ *Atti del Parlamento*, doc. 544. In realtà, in base alla tradizione parlamentare del Regno, l'incarico di «sindaco» o di «rappresentante unico del Parlamento» (secondo l'efficace espressione di A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma 1931, rist. anast. con *Introduzione* di M.S. CORCIULO, Bologna 2009, pp. 123, 218), sarebbe dovuto ricadere sulla «prima voce» del Militare, ma l'anziano marchese di Laconi, che peraltro aveva già ricoperto il ruolo di «embaxador del Reyno» nel Parlamento Avellano, doveva esser già così ammalato (scomparve pochi mesi dopo a Napoli: cfr. *infra*, nota 273) da far escludere che avesse ancora le energie per l'impegnativa missione madrilena. Sta di fatto che i Bracci furono subito concordi nel puntare sull'autorevole patrocinio di Felice Brondo di Castelvì, marchese di Villacidro, uno dei più eminenti «títulos» del Regno, residente a Madrid e ben introdotto a Corte sia come genero di Crespí di Valldaura che come nipote del *regente* sardo Giorgio di Castelvì (cfr. *supra*, nota 44). Restava da risolvere, però, il delicato problema della trasmissione degli atti e della formale rappresentanza delle Corti che in seguito all'investitura del marchese di Villacidro, e soprattutto in relazione al carattere condizionato dell'offerta, assumeva profili assai diversi da quelli che gli Stamenti avevano dovuto affrontare sia con il mandato di «sindich per la Cort de sa magestad» conferito ad Alfonso Gualbes y Zuñiga nel Parlamento Bayona-Prieto (cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 52, 567-577, 582-583) sia con l'articolato incarico di ambasciatore delle Corti affidato al marchese di Laconi, con «poderes» e «instrucciones» dei tre Bracci, «por el servicio de su magestad y bien del Reyno», nel Parlamento Avellano (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 787-792; 966-991). Sulla tradizione delle ambasciate dei regni della Corona d'Aragona alla Corte madrilena cfr. C. PÉREZ APARICIO, *Centralisme monàrquic i resposta estamental: l'ambaixada valenciana del senyor de Cortes (1667-1668)*, «Pedralbes», 13 (1993), pp. 327-340; LL. GUIA MARÍN, *A la cerca de l'horitzó. La noblesa valenciana i l'ambaixada del senyor de Borriol de 1654*, «Saitabi», 51-52 (2001-2002), pp. 315-335; M. FUERTES BROSETA, *L'ambaixada del senyor de Gilet (1655-1656). La relació de la Monarquia i el Regne de Valencia a mitjans del segle XVII*, «Estudis», 42 (2016), pp. 249-264; ID., *Les ambaixades a la Cort. Un mecanisme amb diferent execució a València, Sardenya i Catalunya*, in *Actes del XVIII Congrés d'Historia Moderna de Catalunya: «Catalunya i el Mediterrani». Comunicacions*, J. DANTÍ, X. GIL, D. SOLA, I. MAURO (coord.), Barcelona 2019, pp. 876-895; ID., *Los portavoces de las Cortes de Cerdeña ante el Rey Católico*, in *Oralità e scrittura. Il parlamento di Sardegna (secc. XIV-XVIII)*, a cura di N. BAZZANO, M. FUERTES BROSETA («Quaderni - Mediterranea - ricerche storiche», 35), Palermo 2020, pp. 33-48.

Cagliari Carnicer, proveniente dal Palazzo viceregio dov'era stato urgentemente convocato insieme con gli altri *tractatores*, aveva riferito alla *Trezena* che per il tramite del reggente il viceré aveva fatto sapere «que per tota la semana [...] pensava despachar la galera per España y enviar la resolussio que se ha pres en las presents Corts y que seria be que en la present junta se tractas de nomenar perçona o perçonas per los Brasos per a que poguessen [...] facilitar las condissions que lo Reñie demana».

Carnicer aveva inoltre riferito che la proposta viceregia di discutere in quella sede della nomina del «mensajero» era stata unanimemente bocciata dopo che l'arcivescovo di Oristano aveva obiettato che «en ninguna altra junta de tractadors de otras Corts se ha tractat semblant materia sino en los Brasos». L'argomento era stato quindi rimesso alle assemblee degli Stamenti, e pertanto anche il *Consell de Trezena* era chiamato a esprimere il suo voto. Perciò, senza perder tempo, Carnicer aveva aperto la discussione con un suo durissimo intervento in cui, senza fare il nome del padre Carta, si dichiarava assolutamente contrario «que se envie religios regular ningu», non solo perché a Madrid si sarebbe facilmente insinuato «que per falta de sugetes eclesiastichs, militars y reals se envian religiosos», ma anche perché un tale messaggero non avrebbe dovuto avere, a suo dire, alcun potere di rappresentanza ma «solo serviria de portador de lletras», giacché ciò che poteva riferire a voce poteva esser trasmesso «mes estensament» con le «instrussions» che dovevano esser recapitate a corte al marchese di Villacidro o, se questi «no las volgues admetre per sas ocupacions», a uno dei *letrados* sardi colà residenti, «que com a fills naturals del presente Reñie se esperara sempre que obraran ab molta atencio y diligencia»²⁵².

Tutti gli interventi e le dichiarazioni di voto che seguirono, da quelli dei consiglieri civici a quelli dei probiuomini della *Trezena*, sostennero le tesi di Carnicer, sicché poco più tardi, quando l'ambasciata del Militare comunicò la designazione del padre Carta per richiedere l'adesione del Reale e della *Trezena*, quest'ultima non esitò a dichiarare di aver già votato e di non voler tornare sull'argomento. Ma, accanto all'unanime rifiuto della candidatura di un religioso («per ser descredit de ditha ciutat» perfino l'incarico «de solo portador de lletras»), nella *Trezena* era inoltre emersa l'idea che la municipalità, considerata la notevole rilevanza degli affari che direttamente la riguardavano, decidesse d'invviare alla Corte di Madrid, insieme al «mensajero» del Regno,

²⁵² ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, c. 63-63v. Per i *letrados* sardi residenti a Madrid nel dibattito ricorrevano i nomi di due dottori, Giovanni Antioco Spiga e Tommaso Manca, di cui non si davano ulteriori informazioni.

un proprio *sindich* che tutelasse distintamente i suoi specifici interessi²⁵³.

Non si comprenderebbe però la radicale ostilità di Carnicer e della *Trezena* nei confronti della candidatura del padre Carta se non si tenesse conto delle forti tensioni che si erano determinate all'interno delle assemblee stamentarie nella concitata fase di approvazione delle condizioni del donativo, e della profonda frattura che si era aperta tra la municipalità cagliaritano e le componenti maggioritarie dei tre Stamenti. Al di là di tutti i distinguo la candidatura del padre Carta era infatti espressione dell'accordo complessivo, ormai sostanzialmente concluso, tra la corte viceregia e le componenti dello schieramento stamentario che si riconoscevano nel documento finale con cui il Regno presentava al sovrano l'offerta del donativo. Non a caso assai prontamente i tre Stamenti, di fronte alle difficoltà frapposte dal viceprovinciale della Compagnia Andrea Sanna, che sostituiva il superiore defunto e che non intendeva autorizzare il confratello a svolgere la missione, chiedevano al viceré d'interporre la sua autorità e deliberavano che il marchese di Laconi, l'arcivescovo Vico e il consigliere capo di Alghero Francesco Sanna, al posto di Carnicer, per lo Stamento reale, intervenissero direttamente presso il padre Sanna per invitarlo a concedere il suo nulla osta²⁵⁴.

²⁵³ Il problema era stato posto da Gregorio Otger, che aveva sostenuto addirittura che «los negosis que se lis offerexen vui a la ciutat son los majors que may ha tingut», e pertanto «ser forços de que vaja sindich a la Cort de sa Magestat». Il giorno successivo la proposta raccolse nuovi consensi e fu perfino prospettata al viceré, ma già nella riunione del 15 marzo era stata rilanciata da un altro battagliero esponente della *Trezena*, Ignazio Torrella («que desdema se nomene sindich que ha de anar a España, puix podra fer [...] altre en servis de la dita ciutat»), che aveva insistito sull'ampia disponibilità di tanti candidati validi e «tants ciutadans a proposit [...] pera la materia». Cfr. *ivi*, cc. 63v-64. I due non erano però personaggi marginali. Entrambi erano anziani componenti del Consiglio generale della città e contemporaneamente membri del Militare: Otger, donnicello residente nel Castello di Cagliari, ammesso allo Stamento nobiliare nel Parlamento Avellano, era inoltre titolare delle procure degli Otger di Iglesias, i donnicelli Giovanni Galzeran Otger e Tommaso Serra Otger; e Torrella aveva partecipato al Parlamento Avellano come membro del Militare e capitano della guardia regia, ed era stato ammesso al Parlamento Lemos «por constar a notorio ser militar».

²⁵⁴ Anche in questo caso il primo passo era stato compiuto dal Militare, che già il 16 marzo, «en conformidad con lo resuelto a noche», aveva richiesto l'intervento viceregio e aveva comunicato di aver deciso che il marchese di Laconi «tomasse a su quenta el ablar a dicho padre por haver de ir y al padre provincial para que le dé licencia» (*Atti del Parlamento*, doc. 545, A2 c. 135v). L'iniziativa aveva suscitato qualche gelosia nell'assemblea dell'Ecclesiastico, dove Vico aveva osservato che «esta diligencia» avrebbe potuto essere affidata all'arcivescovo di Cagliari, che avrebbe potuto invitare «a son palassi al dit padre provincial pera persuadirlo a que concedesca dita licencia»: quel compito era stato poi affidato «per la mayor part dels vots» allo stesso Vico (cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 352-352v). Il testo di un'articolata petizione indirizzata a nome del viceré e degli Stamenti al viceprovinciale e ai padri consultori della Compagnia è in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, «Als reverendissimos padres viceprovincial y consultores desta Provincia de la Compañia de Jesus en Serdeña» (s.d.).

Ciononostante il problema rimase irrisolto per alcuni giorni e gli stessi sostenitori della candidatura del padre Carta furono costretti a prendere in considerazione eventuali designazioni alternative. La questione era stata sollevata dal Militare che il 20 marzo, con un'ambasciata all'Ecclesiastico, aveva proposto che, qualora il padre Carta non potesse svolgere la missione, si chiedesse al viceré di voler autorizzare la candidatura del cappuccino Antonio de Castelvi o in subordine quella del padre Massimo, religioso dello stesso ordine; o ancora che agli Stamenti fosse data facoltà di «nombrar qualquier otra persona que pareciere». Se l'Ecclesiastico sembrava disposto ad assecondare la nuova richiesta e se ne faceva portavoce presso il viceré²⁵⁵, il Reale coglieva invece l'occasione per avvicinarsi alle tesi della *Trezena* e con un parziale ribaltamento della precedente posizione comunicava che se fosse caduta la candidatura del padre Carta si sarebbe opposto alla nomina di un altro religioso o di qualunque altro messaggero, facendo presente che «en caso que los otros Estamentos lo quisieren enbïar, que sea a sus gastos y no de las ciudades»²⁵⁶.

Fu infine necessario che il viceré facesse valere tutto il peso della sua influenza perché la situazione si sbloccasse e il rettore del Collegio gesuitico potesse finalmente partire per la Spagna, seppure soltanto quando le assemblee stamentarie si stavano sciogliendo e gran parte dei parlamentari avevano iniziato ad abbandonare la città²⁵⁷. D'altra parte, anche per Lemos, come per le

²⁵⁵ *Atti del Parlamento*, doc. 547, A2 c. 152v.

²⁵⁶ *Ivi*, doc. 548/1, A2 c. 156v. Per la *Trezena* era il momento per passare al contrattacco. Già nella riunione del 16 marzo, quando Carnicer, proveniente dalla seduta del Reale, aveva riferito delle ambasciate con cui l'Ecclesiastico e il Militare avevano chiesto che egli stesso «com a cap de dit Estament» si recasse insieme con le «prime voci» degli altri Bracci presso il viceprovinciale dei Gesuiti, i probiuomini della *Trezena* avevano unanimemente obiettato «que ja tenian votat ahir a nit en que no volian que lo dit pare Jaime Carta anas en dita cort de sa Magestat per part desta ciutat ni portas diguns papers de aquesta, ans desenten axibe en que [...] volguessen los demás Estaments que esta ciutat concorregues en alguna quantitat y que menos lo dit magnifich conseller en cap hi vaja a fer embaxadas [...], ni al viceprovincial ni al pare Jaime Carta», e avevano anzi richiesto che si comunicasse loro con apposita ambasciata il «disentiment» della città «tant en respecte de la anada com y també en la contribussio del gasto». E tutti furono di questo parere «exempto lo magnifich conseller en cap» (ASCC, *Sezione antica*, *Atti della Trezena de Cort*, c. 66-66v). Sicché quando il 20 marzo il Militare propose di prendere in considerazione la candidatura di altri religiosi fu lo stesso Carnicer a replicare seccamente che la *Trezena* aveva già deliberato «que no convenia enviar religiosos ningú no tant solament per sindich que jamai se ne ha tratat ni manco per mensagier» (*ivi*, c. 73v).

²⁵⁷ Di qui la raccomandazione che il Militare rivolgeva all'Ecclesiastico in un promemoria consegnato dal procuratore dello Stamento nobiliare e riportato in coda al verbale del 20 marzo: «Atento que se van los más de los Estamentos, que dexen poder a los primeros tres votos para que nombren otro religioso por si acaso no vaia el padre Jaime Carta por sindico» (ACDCE, *Cerdeña*, *Atti dello Stamento ecclesiastico*, c. 364). Ma nel Braccio ecclesiastico la delega per de la Cabra non era affatto scontata e le dichiarazioni di voto di alcuni prelati erano l'evidente

componenti maggioritarie del Militare e dell'Ecclesiastico, quella del padre Carta si confermava la soluzione più affidabile, non solo per le sue apprezzate qualità intellettuali («Es persona de las mas doctas en este Reyno, muy religioso y desinteresado»), ma anche perché, come lo stesso Lemos riferiva al sovrano, gli aveva già dato ampia prova del suo «afecto al real servicio», offrendogli il suo voto nel Militare, come rettore del Collegio e barone di Musei, e accettando di rilasciare la sua procura direttamente «a quien yo le señalé»²⁵⁸.

Con l'approvazione dell'offerta si era intanto aperta l'ultima fase della sessione parlamentare cagliaritano nel corso della quale gli Stamenti si erano affrettati a presentare in forma di supplica diverse richieste e petizioni che non avevano trovato posto nella piattaforma e condizioni del *servicio* e che il viceré aveva lasciato intendere di poter soddisfare con provvedimenti di sua competenza e con l'impegno a raccomandarne l'accoglimento al sovrano. Già il 13 marzo, giorno dell'approvazione dell'offerta, un'ambasciata del Reale consegnava alla Regia Corte un documento in tre punti con cui, considerando che il Regno «no es de los menos que acuden al servicio de su magestad», si sfidava il viceré a voler decretare a beneficio dei sardi alcune grazie e privilegi di cui già usufruivano i sudditi di altri Regni.

Col primo punto si chiedeva che l'ufficio di segretario per gli affari di Sardegna presso il Supremo Consiglio fosse reso autonomo e la sua titolarità, in linea con quanto concesso per gli altri Regni della Corona, fosse riservata a un

testimonianza dei profondi contrasti, dei sospetti e delle diffidenze che si erano ormai radicati all'interno dello Stamento. Il vescovo di Ales, l'arciprete del Capitolo di Sassari e il procuratore del Capitolo di Ampurias dichiaravano infatti di voler conferire i loro poteri all'arcivescovo di Oristano, ma precisando che oggetto del loro mandato era solo la facoltà di designare «la persona o sindich que ha de anar a España», e con l'ulteriore puntualizzazione del vescovo Manunta che non intendeva dargli in alcun modo il «poder de poder alterar lo vot en quant a las conditions y sustancia del servissi» (*ivi*, c. 364v).

²⁵⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655. La procura del padre Carta a favore del nobile Bonifacio Capai è in *Atti del Parlamento*, doc. 245. In realtà, stando alla testimonianza del cappuccino Giorgio Aleo, il padre Carta disattendendo il mandato affidatogli dagli Stamenti assunse egli stesso il ruolo di *sindich* e invece di consegnare i documenti del Parlamento al marchese di Villacidro li presentò direttamente al sovrano. «Rese così un cattivo servizio al Regno – avrebbe sentenziato Aleo –. Infatti, il vicecancelliere d'Aragona si risentì molto per l'affronto che si andava facendo a suo genero il marchese di Villacidro. Se ne adontò tanto che più tardi si oppose con tutte le sue forze alle richieste di *mercedes* avanzate dal Regno. Mi ricordo che in quella occasione mi trovavo a Corte e che il vicecancelliere, parlando con il mio confratello padre Antonio di Castelvì e con me, si dolse fortemente di quell'atto. Disse che per rispetto verso di lui gli *Stamenti* avrebbero dovuto eleggere a *sindico* il Marchese. Non lo avevano fatto: pertanto non avrebbero ottenuto quanto chiedevano» (J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., p. 218). Ma per questa interpretazione cfr. *supra*, nota 44.

sardo, «nombrándole desde luego con gajes». Con il secondo si rivendicava la conferma del capitolo di Corte del Parlamento del conte d'Elda con cui il Regno aveva ottenuto di poter disporre di propri consoli accreditati presso gli altri Regni della Corona e dotati delle stesse prerogative riconosciute ai consoli catalani in modo che questi ultimi non potessero continuare a usurpare il diritto di rappresentare la «nación sarda», come accadeva a Napoli dove il console dei catalani «de propria auctoridad ha quitado las armas de Cerdeña y ha dexado las de Barselona [...], en detrimento grande y menoscabo deste Reyno». Con il terzo si chiedeva al viceré di sospendere la riscossione degli arretrati del donativo e di disporre l'immediato ritiro dei commissari esecutivi che imperversavano nelle campagne aggravando la precaria situazione di molti vassalli che ben presto non avrebbero avuto le risorse per il nuovo donativo²⁵⁹.

Per i primi due punti Lemos s'impegnava a rappresentare le richieste al sovrano assicurando che avrebbe fatto tutto il possibile perché fossero positivamente accolte; per il terzo, che rientrava invece nella sua competenza, prometteva agli Stamenti di far ritirare gli esattori ma chiedeva in cambio che accelerassero la ripartizione della prima annualità del nuovo *servicio* anche per poter restituire i 50.000 scudi del prestito ottenuto dai mercanti cagliaritani al tempo della minaccia della flotta francese. Si apriva così un'ulteriore negoziazione perché tutti e tre gli Stamenti, prima il Reale e l'Ecclesiastico e poi anche il Militare, si precipitarono a precisare che dei 70.000 scudi offerti per il donativo solo 50.000 potevano essere messi in riscossione nei mesi a venire, mentre per i 20.000 restanti si sarebbe dovuta attendere la risposta del sovrano con l'accettazione del *servicio* alle condizioni poste dal Regno, e per la quota dell'Ecclesiastico anche l'arrivo del breve pontificio con l'«assenso de su santidad».

E tuttavia le pressioni della Regia Corte furono così incisive che in pochi giorni la rigida formula concordata dai tre Bracci («Se cobren lo cinquenta mil escudos que fueron ofrecidos por reparo de las fortificaciones [...], y los veinte no se cobren asta que venga de España haver aceptado su magestad este servicio») cedette il posto alla più duttile e generosa proposta approvata a maggioranza dal Braccio reale (col voto contrario delle due principali città del Regno), che autorizzava con un suo «papel» indirizzato al viceré la riscossione dell'intera annualità, seppure precisando che dei settantamila scudi così raccolti «tan solamente los cinquenta se hayan de cobrar sin aguardar la apro-

²⁵⁹ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 543/2. Il «memorial» presentato il 15 marzo dagli ambasciatori del Reale era probabilmente condiviso anche dal Militare che il giorno successivo richiamò l'attenzione del viceré sui tre punti in esso contenuti, chiedendogli d'«interponer su auctoridad por la consecución de las mercedes que piden en ellos» (*ivi*, doc. 545, c. 135v).

vasión de su magestad [...], y los beinte mil queden depositados asta que lle gue dicha aprovación»²⁶⁰. Insomma, ancora una volta Lemos era riuscito a disarticolare il fronte stamentario, e incurante degli ulteriori malumori provocati dal nuovo strappo si apprestava a esibire a Madrid il suo nuovo successo: «Por que no se dilatase ni estornase la cobranza del servicio de los 70.000 escudos de este año, ajuste con los Estamentos – spiegava al sovrano – se havía de hazer el repartimiento luego, y valiendome del ofrecimiento que hizieron de 50.000 escudos quando estubo la armada francesa [...] les reduce (aunque estubieron muy fuertes) a que se havian de cobrar sin aguardar que venga la real respuesta de vuestra magestad [...], y que los 20.000 escudos restantes se depositasen en el interim, con lo que no se pierde tiempo en la consulta a vuestra magestad»²⁶¹.

Intanto ogni Stamento coglieva l'occasione per avanzare in forma di supplica alcune richieste più specifiche con l'obiettivo di ottenerne l'accoglimento prima della sospensione dei lavori parlamentari. Si trattava in alcuni casi di istanze già prospettate nelle fasi precedenti del Parlamento, ma più spesso di rivendicazioni nuove finalizzate a reperire le risorse economiche per far fronte ai gravosi impegni finanziari del nuovo *servicio*. Fra le prime figuravano alcune suppliche presentate dallo Stamento ecclesiastico come quella dei Capitoli delle cattedrali di Sassari, Alghero, Ales e Ampurias, che chiedevano la sostituzione dei nomi dei numerosi canonici defunti per la peste e l'aggiornamento degli elenchi dei capitolari eleggibili quali componenti della Deputazione per l'amministrazione delle torri²⁶²; o come la supplica con cui i Capitoli delle tre diocesi del nord dell'isola chiedevano il riconoscimento di alcuni versamenti

²⁶⁰ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 548/1. Già il 16 marzo i probiuomini della *Trezena*, nell'apprendere che il Reale aveva autorizzato il rimborso del prestito di 50.000 scudi con la «prima paga» del donativo, convenivano con Carnicer e con Fortesa che si procedesse «tenint effecte quant sa magestat accepte dit servissi ab las condicions sine qua non votadas y conforme aquelles» (ASCC, *Sezione antica*, *Atti della Trezena de Cort*, c. 67). Tuttavia il giorno successivo, quando Carnicer aveva proposto al Reale di limitare l'esazione ai 50.000 scudi, solo il *sindich* di Sassari si era dichiarato d'accordo: i procuratori di tutte le altre città avevano sostenuto infatti «que era mellor fer dit repartiment de tots los settanta mil escudos del servissi de una vegada» (*ivi*, c. 69). Il consigliere capo aveva peraltro già riferito alla *Trezena* che anche gli ecclesiastici avevano dato il loro assenso «en la repartissio dels 50.000 escuts prestats [...] sens perjuissi dels drets que tenen mentres no vinga la bulla de sa sanctidad», ma a condizione «que los restants 20.000 escuts [...] resten intactos fins que a ser be vingada la aceptassio de sa magestad» (*ivi*, c. 68v).

²⁶¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 12 maggio 1655; «Y ha sido particular servicio para vuestra magestad – sottolineava ancora il viceré – el poner en salvo, y adelantar a su real respuesta, la cobranza de estos 70.000 escudos» (*ibidem*).

²⁶² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 545 e 545/1. In questo caso la risposta viceregia era largamente favorevole: «Su excelencia terrá cuidado de hazerlo assi» (*ivi*, doc. 548, c. 158v).

relativi al “diritto della Crociata” effettuati in moneta *de vellón* al tempo della svalutazione e contestati dal *visitador*, che teneva in scacco gli ecclesiastici con la minaccia di attivare le procedure esecutive senz’attendere l’esito della supplica al sovrano. In questo caso lo Stamento ecclesiastico, che nel settembre dell’anno precedente aveva rinunciato a presentare il ricorso in forma di *greuge* ma aveva patrocinato la supplica dei tre Capitoli, ritornava alla carica per ottenere le provvidenze promesse ma rinviate all’indomani dell’offerta del *servicio*. In realtà, le decretazioni viceregie furono assai poco generose, e anche in questo caso, come sei mesi prima, la risposta di Lemos non andò al di là dell’impegno a rappresentare il problema al «venerable visitador»²⁶³.

Tra le richieste di provvidenze di carattere economico e fiscale spiccano quelle presentate dal Reale che proponeva da un lato una revisione delle imposte municipali che doveva permettere a tutte le città di riscuotere le somme necessarie per il nuovo *servicio* e dall’altro un complesso rimaneggiamento dei tributi sul commercio e sull’esportazione dei formaggi, finalizzato a sostenere le due città principali nella provvista delle somme per gli emolumenti dei quattro giudici della Sala criminale della Reale Udienza²⁶⁴. E tuttavia, al di fuori dello Stamento reale l’interessante pacchetto di rivendicazioni approvato dai rappresentanti delle municipalità non solo stentò a ottenere il consenso degli altri Stamenti, ma dovette subito fare i conti con le resistenze delle amministrazioni interessate e con le vivaci opposizioni di alcuni dei gruppi sociali che ritenevano pregiudicati o minacciati i loro interessi, come gli ecclesiastici residenti nelle città o come i numerosi feudatari titolari di censi e altri crediti a

²⁶³ Per la riproposizione della supplica e per la decretazione viceregia cfr. *Atti del Parlamento*, 547/4-6 e 548. In effetti, anche alla supplica presentata il 25 settembre 1654, all’indomani dell’insediamento dei *provisores*, il viceré aveva risposto che la questione era di competenza del *visitador*, ma avrebbe fatto «por su parte» il possibile perché la richiesta fosse accolta: cfr. *ivi*, doc. 429, A1 c. 731; e inoltre ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 50.

²⁶⁴ Per la supplica del Reale cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 545/2; e inoltre ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 361-361v. In particolare, il Reale chiedeva che le città che non disponevano di imposte indirette (*sisas*) fossero autorizzate a istituirle e che quelle che come Cagliari le avevano già attivate potessero far decorrere la riscossione del tributo per il donativo dall’agosto dell’anno precedente. Inoltre, per alleggerire l’impegno delle due città principali nel finanziamento delle quattro “piazze” della Sala criminale, il Reale chiedeva che Cagliari fosse autorizzata a imporre, fino a raggiungere i 1.000 scudi corrispondenti agli emolumenti dei due giudici, un nuovo tributo che si sarebbe affiancato ai quattro denari per libbra dovuti per il formaggio venduto sulla piazza cittadina; e che a Sassari fosse concesso di aumentare di un soldo e mezzo l’imposta di dieci soldi sul commercio e l’esportazione di formaggi, lane e cuoi provenienti non solo dal Capo di Sassari ma anche da quello di Gallura, e che le somme con esso incassate, insieme con quelle sopravanzate dal gettito dell’imposta preesistente, pagati i salari degli addetti al sistema della difesa costiera, fossero riservate per gli emolumenti dei due giudici della Sala criminale provenienti dal Capo settentrionale.

carico della municipalità cagliaritana²⁶⁵. Non deve dunque stupire se anche la circostanziata proposta di nuove «sisas y gabelas» per il pagamento del donativo fu ben presto liquidata con un pilatesco rinvio al sovrano, al quale i rappresentanti delle città furono invitati a ricorrere con una nuova supplica «attendiendo siempre á lo que ha consentido o no el Ecclesiástico»²⁶⁶.

Sebbene l'intera partita delle grazie individuali fosse stata rimandata alla se-

²⁶⁵ Sulle proteste degli ecclesiastici e sull'opposizione dello Stamento per le «sisas y gabelas» reclamate dal Reale cfr. *supra*, nota 212. Sui tributi finalizzati al pagamento dei giudici della Sala criminale le prime obiezioni vennero dal Militare, che sebbene approvasse il prelievo aggiuntivo sulle esportazioni del formaggio del Capo di Sassari, espresse però il più netto dissenso sulla proposta di utilizzare per lo stesso scopo sia le somme rivenienti dal tributo pagato per il formaggio prodotto nel Capo di Gallura, che rivendicava al Capo di Cagliari, sia le somme che fossero sopravanzate dalle entrate del tributo ordinario, che dovevano restare invece nella disponibilità dell'Amministrazione delle torri (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 547/4). Col sostegno dell'Ecclesiastico, il Militare chiedeva inoltre che il nuovo tributo proposto per la città di Cagliari non fosse attivato finché un'ispezione delle "prime voci" degli Stamenti non avesse verificato se il fondo del tributo ordinario non permettesse di «pagar los salarios de las plassas criminales» senza ricorrere al nuovo tributo (cfr. *ivi*, doc. 547/6). Ma il contrasto era destinato a inasprirsi anche perché il Reale, cui era affidata la sorveglianza sul fondo, respingeva sdegnosamente l'«imposición» dell'ispezione, mentre per Sassari il capitano de la Matta e i tre responsabili dell'Amministrazione delle torri stigmatizzavano con propri memoriali il tentativo di «agregar las sacas del Cabo de Gallura al de Sásser, assí por ser y tocar a este Cabo de Caller, como por la falta que aría a las pagas de los dichos soldados» (*ivi*, doc. 547/8).

²⁶⁶ *Atti del Parlamento*, doc. 548, A2 c. 158. In particolare sulle «sisas y gabelas» il Reale era inutilmente ritornato alla carica con Lemos il giorno stesso della decretazione delle suppliche, pregandolo di voler direttamente attribuire alle città i poteri richiesti (cfr. *ivi*, doc. 548/1). Intanto, però, un potente gruppo di pressione faceva sentire pesantemente la sua voce contro le iniziative e i progetti finanziari della municipalità cagliaritana: con una petizione indirizzata al viceré alcuni dei più influenti feudatari e redditi del Capo meridionale, arrendatori, creditori e censuralisti della città di Cagliari, quasi tutti componenti del Militare, dichiaravano di aver appreso che il consigliere capo Carnicer pretendeva come "prima voce" del Reale che i tre Stamenti chiedessero al viceré e al sovrano «que li concedisan lo poder cobrar de las rendas y arrendamens, que se solen fer dels drets de dita ciutat, dos callaresos per libra», e visto che il provvedimento avrebbe rappresentato oltre che una chiara violazione dei capitoli di Corte anche un grave pregiudizio per l'azienda municipale e per i creditori, supplicavano Lemos di non dar seguito alla singolare «praetes» e di voler ordinare l'inserimento della petizione «en lo proces del present Parlament». Nel lungo elenco dei promotori dell'iniziativa, riportato in testa alla «cedula» sottoscritta dagli avvocati Petretto e Jagaracho, figuravano Giovanni Paolo Casu procuratore dei marchesi d'Albis e di Soleminis, il conte di Montalvo Felice Masons, il barone di Samassi Tommaso di Castelvi, il nobile Francesco Cao reggidore del marchese di Villacidro, il barone di Capoterra Gerolamo Torrella, il maestro razionale Antonio Masons, i nobiluomini cagliaritani Ambrogio Marti, Giovanni Angioy, Antonio de Cervellón, Agostino Martì, Antonio Galcerin, Antioco Cani, Lussorio Cao, Cosma Tola, Francesco Portugues, Giovanni Battista Perez, e la nobildonne Angela Sanjust e Maria Torrella Dexart, vedova del celebre giureconsulto. Per il testo della petizione, che non fu inserita nel processo verbale del Parlamento, cfr. ACDC, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, c. 365-365v.

conda fase del Parlamento, gli Stamenti non rinunciarono a sollecitare, seppure solo per casi molto particolari, alcune provvidenze personali. Per esempio, sia l'Ecclesiastico sia il Militare chiesero al viceré di far riconoscere al cavaliere Antioco Diana, incaricato della segreteria della Sala criminale, le indennità che gli competevano per le attività svolte come facente funzioni di segretario della Reale Udienza («según su magestad lo ha echo con otros sus secretarios titulares»). Ma il verdetto di Lemos («que se represente a su magestad») confermerà la linea di disimpegno su cui suo malgrado la corte viceregia si era dovuta da tempo attestare²⁶⁷.

Con una risposta sfuggente e quasi dilatoria fu liquidata anche la supplica con cui l'Ecclesiastico chiedeva che il sovrano ordinasse al commissario generale «de la Cruzada» di assegnare a un *natural* del Regno l'incarico di curare la ripartizione del sussidio per le galere e di partecipare al «nuevo repartimiento» che doveva accertare le perdite demografiche e ridistribuire il peso del tributo tra le diocesi. Per questa supplica il viceré impose inoltre il pronunciamento degli altri due Stamenti: «se represente a su magestad esplicandose más los Estamentos»²⁶⁸.

Di rilevanza più generale, anche se collegata al momento contingente, appare la richiesta, avanzata dal Militare e prontamente sostenuta dall'Ecclesiastico, di riconoscere alle “prime voci” degli Stamenti l'autorità e i poteri per eccepire eventuali violazioni dei privilegi e dei capitoli di Corte, e per pretendere la rigorosa osservanza delle leggi e degli ordinamenti del Regno, anche avvalendosi, se necessario, della possibilità di accedere direttamente al trono. La richiesta affondava le sue radici in una lunga tradizione parlamentare, ma riprendeva, in particolare, un'interessante rivendicazione avanzata dai *tractatores* del Parlamento Avellano che, ispirandosi alle prerogative costituzionali del *Justicia* d'Aragona e della *Junta de Contrafurs* del Regno di Valencia, avevano proposto l'istituzione di sei «juges conservadores» («los dos primeros votos» per ogni Stamento), a cui affidare la vigilanza sul rispetto dei capitoli di Corte e insieme il potere di deferire i responsabili delle violazioni al viceré e alla Reale Udienza,

²⁶⁷ Fu ancora l'Ecclesiastico a sollecitare l'interessamento del viceré per il riconoscimento delle retribuzioni spettanti «como se ha acostumbrado en otras reales Cortes» al segretario e al *sindich* dello Stamento: cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 547 e 547/3. E intanto Lemos non si stancava di ripetere a Madrid che i sudditi continuavano a consegnargli memoriali su memoriali «entendiendo que como a otros virreyes en semejantes ocasiones [...] se les havia concedido facultad de distribuir en su real nombre así títulos como [...] oficios y pensiones eclesiásticas, la tenia yo también. Y hallándome sin ella, por consolar estos vasallos [...] me hallo obligado a remitirlos [...] y representar a vuestra magestad lo que han merezido en su real servicio, para que se digne de darle la remuneración que esperan» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 25 maggio 1655).

²⁶⁸ Cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 547/5 e 548.

con il diritto di ottenere, in caso di divergenza, il supremo giudizio del sovrano.

In realtà nel Parlamento Avellano la proposta, osteggiata dal viceré, era stata presto abbandonata, ma l'idea d'istituire dei «giudici conservatori» riecheggì nel Parlamento Lemos e poi ancora per molti lustri nei Parlamenti Camarasa (1666-68), Santo Stefano (1677-78) e Montellano (1698-99). Tuttavia, anche nel Parlamento Lemos, come in quello Avellano, la proposta di «dar autoridad a los primeros votos para que en caso de rompimiento de privilegios y capitulos de Corte y pragmáticas puedan salir a defença y [...] acudir a su magestad», durò lo spazio di un mattino, sia per il disimpegno del Reale, sia per la scontata ostilità del viceré che si limitò a lasciar cadere la richiesta («Que se suplique a su magestad»)²⁶⁹.

Nella prima sessione del Parlamento Lemos non c'è spazio invece per le lunghe serie dei capitoli di Corte che nei Parlamenti precedenti, accanto al pacchetto delle richieste presentate congiuntamente dai tre Stamenti, accompagnavano l'offerta del *servicio* e permettevano alle città e ai singoli Bracci di presentare le proprie petizioni. Il fatto è che nel Parlamento Lemos le aspettative che gli Stamenti concentravano sulla piattaforma unitaria, e soprattutto la *conditio sine qua non* che subordinava l'offerta del *servicio* al conseguimento delle grazie considerate prioritarie, finirono per penalizzare e per far slittare a un secondo momento ogni altra aspettativa e ogni altra rivendicazione²⁷⁰.

²⁶⁹ Cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 547/5, 548/1, 548 A2 c. 158. Per la proposta dei *tractatores* del Parlamento Avellano cfr. V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 766, e *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 805-809. Sulla rivendicazione dei «giudici conservatori» cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati* cit., pp. 98, 111-112, e ID., *Dall'unificazione aragonese* cit., pp. 574-575; A. MARONGIU, *Il Parlamento o Corti* cit., pp. 68-69 e 98; X. GIL PUJOL, *Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna* cit., pp. 118-119. Durante il Parlamento Camarasa la rivendicazione sarebbe stata parzialmente approvata dal *Consejo*, e la stessa reggente Marianna d'Austria giunse ad ammettere che in caso di violazione dei privilegi le tre «prime voci» degli Stamenti potessero ricorrere al viceré, ma respinse la clausola in base alla quale l'esecuzione del provvedimento contestato fosse automaticamente sospesa fino a che non fosse giunta la risposta regia (*Documenti sulla crisi politica* cit., p. 150). Per un inquadramento delle funzioni del *Justicia de Aragón* cfr. C. CORONA MARZOL, *Las instituciones políticas en la Corona de Aragón desde sus orígenes al Reinado de Carlos II*, «Estudios», 32 (2009), pp. 108-110. Sul sistema di denuncia delle violazioni dell'ordinamento forale nel Regno di Valencia e sull'istituzionalizzazione della *Junta de Contrafurs* nelle Corti del 1645 cfr. LL. GUIA MARÍN, *Cortes del Reinado de Felipe IV. II. Cortes valencianas* cit., pp. 151, 205-227, e ID., *La Junta de Contrafurs: uns inicis conflictius*, «Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història», 42 (1992), pp. 33-45; M.V. FEBRER ROMAGUERA, *El parlamentarismo pactista valenciano y su procedimiento foral de reparación de agravios y contrafurs*, «Anuario de estudios medievales», 34/2 (2004), in particolare pp. 696-712; e soprattutto M. FUERTE BROSETA, *Los procedimientos de denuncia de contrafueros en la Valencia foral*, «Tiempos modernos», 37 (2018/2), pp. 258-280.

²⁷⁰ In effetti, sebbene alcune città avessero già iniziato a presentare i loro capitoli e i loro memoriali «estos no se remiten – riferiva Lemos a Madrid – hasta que vuestra magestad se sirva

Il nodo sarebbe venuto al pettine alla vigilia della sessione conclusiva del Parlamento, quando si pose il problema delle decisioni e delle richieste che per concessione degli Stamenti erano state provvisoriamente accantonate e che alla ripresa dei lavori avrebbero dovuto costituire, come Vico ricordava polemicamente a Lemos, l'oggetto precipuo delle delibere e degli atti della seconda sessione delle Corti: «A la conclusión deste Parlamento deven anteceder – faceva osservare puntigliosamente la “prima voce” dell'Ecclesiastico – los tratados del bien publico del Reyno y la conferencia entre si de lo trattadores y diputados de los Estamentos para disponer los capítulos y solicitar de común acuerdo las decretassiones pertenecientes al beneficio de las comunidades, a que no se ha dado principio hasta aquí porque tubiese el primer lugar el real servicio, que en estilo de los Parlamentos pasados solía trattarse unidamente con el beneficio del Reyno, cuyo auto singular de fineza de los Estamentos en estas Cortes tendrá la devida aceptación en el real animo de su magestad y de vuestra excelencia por haverse deferido con tanta resignación a su auctoridad y dictamen en todas las matterias»²⁷¹.

Intanto, come in altri Parlamenti, l'approvazione dell'offerta era l'occasione per chiedere a nome del Regno alcune grazie speciali. S'inquadra in quest'ottica la supplica con cui i tre Stamenti, su iniziativa del Militare, chiesero il perdono e un salvacondotto per l'irrequieto rampollo dei Castelvì, il trentenne, fratello di don Giovanni, don Agostino, quarto marchese di Laconi, ed erede *in pectore* del titolo marchionale, protagonista (e principale imputato, insieme col defunto Biagio de Alagon) dei gravi torbidi del 1651, che dopo quattro anni di latitanza e di assenza dal Regno (accusato dell'assassinio di un aderente al partito dei Villasor si era rifugiato in Sicilia presso la potente famiglia materna dei principi Lanza di Trabia) si dichiarava disposto a subire il processo e domandava di poter ritornare nell'isola e «libremente bolber a bibir a su casa». Certo, è difficile pensare che la presentazione di una richiesta così delicata e ricca d'implicazioni politiche non fosse adeguatamente annunciata, e probabilmente anche concertata con la corte viceregia. Sta di fatto che Lemos mostrò subito una disponibilità particolare, lasciando intendere alle tre ambasciate stamentarie che avrebbe fatto il possibile per concedere le autorizzazioni di sua competenza ed esaudire il voto dei Bracci.

D'altra parte, a formalizzare l'istanza per conto del fratello don Agostino era proprio il marchese di Laconi, “prima voce” del Militare, che non mancava di rimarcare che la supplica aveva il sostegno di tutti e tre gli Stamenti, che

de aprovar el servicio» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 25 maggio 1655).

²⁷¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Vico al viceré Lemos, Oristano 24 marzo 1656.

veniva presentata «por nombre de todo el Reino», e che alle delibere dei Bracci avevano partecipato tutti i membri del Parlamento, compreso «el mismo hermano del [defunto] marqués de Villasor», il giovane Pietro de Alagon, portavoce e principale punto di riferimento del partito contrapposto, con il quale egli stesso, dopo la concordia stipulata tra i due casati a Madrid, intratteneva ormai ottimi rapporti²⁷².

Presentata la scabrosa supplica che stava a cuore ai Castelvì, con la stessa unità d'intenti gli Stamenti chiedevano a Lemos d'intercedere presso il sovrano perché concedesse la «grandeza de España» ai marchesi di Quirra e ai marchesi di Villasor. Non era una richiesta del tutto nuova giacché nel Parlamento Avellano i tre Stamenti, rimarcando «la calidad de su persona y servicios de su casa», avevano supplicato l'alta onorificenza (e il Militare anche il titolo ducale) per Biagio de Alagon. La supplica era stata poi rinnovata a metà degli anni Quaranta dal viceré duca di Montalto che, oltre all'«antiquedad y lustre de su casa», aveva segnalato i grandi servizi che il potente marchese aveva reso alla Corona durante il suo governo.

Ma alla vigilia della convocazione del Parlamento Lemos, l'improvvisa scomparsa di don Biagio e la minore età dell'erede, don Artale, avevano notevolmente indebolito le sorti del casato, le cui aspirazioni non a caso erano messe in competizione con quelle del prestigioso casato sardo-valenzano dei Carroz de Centelles, rappresentato dal marchese di Quirra, Gioacchino, mar-

²⁷² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 545/3. Nel 1655 Pietro Alagon aveva circa ventiquattro anni, e aveva già manifestato una spiccata propensione per la carriera ecclesiastica: terminati gli studi in Filosofia e Teologia e conseguita la licenza in *ius canonicum*, prese gli ordini, e già al Parlamento Camarasa (1666-1668) avrebbe partecipato nelle file dello Stamento ecclesiastico (in seguito alla scomparsa, il 26 luglio 1666, del canonico cagliaritano Giuseppe de Castelvì, fratello del marchese di Cea, aveva ottenuto il canonicato e la ricca prebenda di Villacidro, Seramanna e Nuraminis), rappresentando l'arcivescovo di Sassari e il vicario *sede vacante* della diocesi di Ampurias (cfr. R. PILO, *Il Regno di Sardegna nell'età barocca* cit., p. 87). Come nel Parlamento Lemos, non fece mancare il suo sostegno al viceré, e di lì a poco, a trentott'anni, nell'estate del 1669, all'indomani della condanna dei principali imputati del delitto Camarasa, sarebbe stato eletto vescovo di Ampurias. Nel 1672 fu promosso arcivescovo di Arborea, e in questa veste partecipò, in parte per procura e in parte di persona, ai lavori del Parlamento Santo Stefano (1677-1678). Nel 1680 avrebbe presieduto il Sinodo diocesano di Arborea (*Leyes synodales del Arçobispado arborense*, Cagliari 1684) e quattro anni dopo fu trasferito alla diocesi di Maiorca, suffraganea della metropolitana di Valencia, dove succedette al maiorchino Bernardo Cotoner, già vescovo di Arborea (1664-1671), e dove avrebbe promosso, nel 1691, il Sinodo diocesano. Scomparve a Palma il 3 maggio 1701: cfr. P.B. GAMS, *Series episcoporum Ecclesiae catholicae*, Graz 1957 (Regensburg 1873-1886), p. 48; K. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., V, pp. 82, 95, 252; J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 287, 312; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 526-528; *Documenti sulla crisi politica* cit., pp. 184 e *passim*; *Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides conte di Santo Stefano (1677-78)*, a cura di G. D'AGOSTINO («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 21) Cagliari 2014, pp. 49-50, 835-836, e *passim*.

chese di Nules nel Regno di Valencia e conte di Centelles nel Principato di Catalogna, che non faceva mistero della sua stretta vicinanza ai Castelvì e al marchese di Laconi, al quale aveva direttamente affidato, già dal giugno del 1654, la sua procura per le Corti. Ciononostante la richiesta della «grandeza» per i Villasor poteva contare non solo su un più largo favore dei regnicoli rispetto a quello di cui godeva la richiesta per la casata sardo-valenzana, ma anche su un sostanziale, convinto appoggio di Lemos, che però, riservatamente (e soprattutto all'insaputa degli Stamenti), suggeriva al sovrano di concedere l'ambita onorificenza anche al marchese di Laconi, il cui costante, prezioso aiuto «en las Cortes, más parecía de ministro de vuestra magestad que de quien votaba en ellas»²⁷³.

Naturalmente la decretazione viceregia non poté discostarsi dal contenuto della supplica («Que se haga lo que piden los Estamentos»), ma già poche settimane dopo i consiglieri di Cagliari, con una petizione indirizzata a Filippo IV, rivendicavano la priorità per gli Alagon, dichiarando che la città desiderava che «el titulo de Grandes» fosse assegnato a «un natural que asiste y reside siempre en este Reyno»: sicché la *merced* invocata dagli Stamenti non poteva

²⁷³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, Lemos al sovrano, Cagliari 22 maggio 1655. Il viceré riferiva inoltre che il marchese, «con los votos del marques de Çea [...], que estavan a su disposición», controllava la «mayor parte» del Militare, ed esercitava una notevole influenza anche sugli altri Stamenti: avendogli perciò domandato «que merced desearía se sirbiese vuestra magestad hazerle en esta ocasión», gli aveva dichiarato di non aver avanzato alcuna richiesta «por que no se juzgase obrava en su real servicio por interés sino solo como fino vasall y criado, y que por lo mismo ni aun ha querido que los Estamentos supliquen a vuestra magestad la merced de la grandeza, como para los marqueses de Villasor y Quirra». Aveva tuttavia aggiunto «que, en caso de facilitarse por esta ocasión de las Cortes la merced de la grandeza a los marqueses, no podía él çeder, ni por su casa, ni por sus servicios desconfiar de que vuestra magestad se sirbiese de hacerle la misma merced [...]. Pero que si este genero de [honra] no se hubiese de hacer a ninguno, suplicaría solo a su magestad se sirbiese de emplearle donde juzgase». E si era schermiteo nello stesso modo quando Lemos gli aveva prospettato la *merced* del generalato delle galere, «aunque no podía negar la dicha que seria para él» (*ibidem*). Il marchese di Laconi morì pochi mesi dopo a Napoli, dove, già gravemente ammalato, si era recato per curarsi, e alla vedova, all'indomani della conclusione delle Corti a Sassari, non rimase che chiedere ciò che poteva ancora spettarle della *merced* che il marito non aveva fatto in tempo a ricevere: cfr. *ivi*, Lemos al sovrano, Sassari 12 ottobre 1656, n. 15/1-3. Quelle per i marchesi di Quirra e di Villasor furono tuttavia le uniche suppliche di «titulos de grandes» proposte dagli Stamenti (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 547, A2 c. 145-145v). E successivamente solo la seconda sarebbe stata esaminata dal *Consejo* che, pur riconoscendo «el lustre y meritos» del casato, non esitò a bocciarla, proponendo di gratificare la marchesa con «una encomienda de valor de dos mil ducados de las tres ordenes militares de Castilla, o en Indios, desde luego para quando vacare, en favor de unos de los hijos» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes que vuestra magestad puede servirse de hazer a los naturales del Reyno de Cerdeña», Madrid 6 settembre 1657).

che spettare al marchese di Villasor «por concurrir en el estas calidades y haverlo suplicado [...] en las Cortes antessedentes»²⁷⁴.

Ma fu Lemos a mettere in campo gli argomenti più pesanti riconoscendo senza infingimenti la «fineza» con cui la marchesa di Villasor, vedova di Biagio de Alagon e tutrice del giovane Artale, gli aveva messo a disposizione il fondamentale pacchetto dei 120 voti che facevano capo al cognato Pietro Alagon, che, sommati a quelli dei ministri regi e a quelli che egli stesso controllava, gli avevano permesso di contare sulla maggior parte dei voti del Braccio militare²⁷⁵.

²⁷⁴ AHN, *Consejos*, leg. 18826, n. 17, Petizione dei consiglieri di Cagliari, 19 aprile 1655, ora in A. JAVIERRE MUR, *El reino de Cerdeña solicita la grandeza de España para la casa de Alagon*, in *Studi storici in onore di Francesco Loddo Canepa*, Firenze 1969, I, pp. 112-113. Nel *Consell de Trezena* la maggior parte dei componenti si allineò al parere di Carnicer che auspicava la priorità «al qui primer es estat proposat en altres Corts que es la casa de Villasor»; ma ci fu anche chi, come Giovanni Battista Pinos y Brondo, proponeva di estendere la richiesta della *merced* anche per i Castelvì; o chi, come il nobile Ignazio Torrella, caldeggiava la priorità per i Villasor, ricordando che «sempre se ha de attendre en primer loch a los que son naturals del Renie, en conformitat de las condicions que demana lo dit Renie a sa magestad» (ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, cc. 70-71v). Sui criteri per la «concesión de Grandezas de España» durante il regno di Filippo IV cfr. M. M. FELICES DE LA FUENTE, *Hacia la nobleza titulada: los "méritos" para titular en el siglo XVII*, in *Mérito, venalidad y corrupción en España y America. Siglos XVII y XVIII*, P. PONCE LEIVA e F. ANDÚJAR CASTILLO (eds.), Valencia 2016, pp. 24-28.

²⁷⁵ Cfr. A. JAVIERRE MUR, *El reino de Cerdeña* cit., pp. 113-114, Lettera di Lemos al sovrano, Cagliari 4 maggio 1655, e B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati* cit., pp. 108-109. In effetti, nello schieramento che all'interno del Militare aveva sistematicamente assecondato le richieste vice-regie, il partito dei Villasor costituiva la componente più consistente e di maggior peso politico, anche se nella sessione conclusiva sia Pietro Alagon sia diversi nobili vicini alla marchesa, a quel tempo residenti ad Alghero, intervennero per procura, rimettendo tempestivamente il loro voto nelle mani di Lemos attraverso uomini di sua fiducia (cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 739, 740, 743). Non a caso don Pietro Alagon fu gratificato eccezionalmente in anticipo rispetto agli altri sudditi, e quando il Supremo, insieme alle altre suppliche pervenute dall'isola, fu chiamato a esaminare la sua richiesta di 2.000 scudi di pensione ecclesiastica «en las prebendas y obispados de aquel Reyno» non avrebbe esitato a segnalare al sovrano che «a este cavallero se le han situado ya [...] trescientos escudos, los doscientos en el Deanato de la santa Iglesia de Alguer, y ciento en el de Caller», sicché «su persona» sarebbe stata tenuta presente non appena si fosse offerta l'«ocasion de situarle mas cantidad» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», Madrid 6 settembre 1657). D'altra parte, dopo quello dei Villasor il sostegno più significativo su cui il viceré aveva potuto contare nel Militare era rappresentato dai 28 voti messi a disposizione dal nobile sassarese Quirico Pilo Ferrale e da Matteo Pilo Suzarello, suo cugino, barone di Putifigari. Tuttavia, il raggruppamento più esteso e più agguerrito del Militare restava quello del marchese di Laconi che, insieme con i marchesi di Quirra, Cea, Sietefuentes, Villacidro, Villarios e Mores, e con i conti di Sedilo, Villamar, San Giorgio e Monteleone, arrivava a controllare, secondo Lemos, ben 209 voti (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 25 maggio 1655). Inoltre il viceré dichiarava di aver ricevuto un sostegno speciale, che andava ben al di là del «voto en las Cortes», dai nobili Stefano Brunengo,

In realtà, al di là dell'apparente concordia sulla richiesta della grazia sovrana per le casate più illustri, le divisioni tra gli Stamenti e i contrasti all'interno dei Bracci continuarono a caratterizzare anche le ultime battute della sessione cagliaritana del Parlamento Lemos. È emblematica l'ostinata battaglia parlamentare con cui la città di Cagliari (che nel Reale era rimasta isolata nell'opposizione al donativo *sin rebaja*) continuava a contestare l'accordo per i 70.000 scudi e cercava di fare accludere agli atti del processo del Parlamento una circostanziata memoria in cui ribadiva il suo dissenso sull'entità del *servicio* offerto, dichiarando di considerare contrario all'interesse del sovrano «ofrecer en estos tiempos lo que en tantas calamidades non podrá cumplir».

L'iniziativa era maturata nel corso di un'agitata riunione del *Consell de Trezena* tenutasi il giorno stesso in cui le assemblee dei Bracci erano state convocate per licenziare il testo finale dell'offerta: «unanimes y conformes» tutti i membri della *Trezena* – il consigliere capo e i quattro consiglieri civici, il procuratore della città e i tredici probiuomini – avevano deliberato di non approvare «en manera deguna» la sottoscrizione del documento e di consegnare al viceré, perché fosse inserita negli atti delle Corti, un'articolata memoria che illustrando «las condiciones y ofrecimiento echo a su magestad» difendesse le ragioni della città e giustificasse, anche agli occhi del sovrano, il fermo dissenso della municipalità sull'entità del donativo²⁷⁶.

In sostanza la capitale del Regno, che fino a poche settimane prima era stata la punta di diamante dello Stamento reale (e che si vedeva invece improvvisamente scavalcata da Sassari e dalle altre città regie nei rapporti con gli altri Stamenti e con la corte viceregia), mostrava non solo di voler ostinatamente difendere la richiesta della *rebaja* che unitariamente era stata condivisa con gli altri Stamenti, ma anche (e soprattutto) di voler rivendicare i meriti e la paternità politica del suo contributo all'elaborazione di quella piattaforma rivendicativa che era parte integrante dell'offerta del donativo.

Ambrogio Martì, Agostino Martì, Michele de Barruezo, Gaspare Melonda e Giuseppe Navarro, mercanti, banchieri e uomini d'affari, che «en las ocasiones que se han ofrecido para socorrer los reales ejércitos y [...] para la defensa de este Reyno, han prestado y vistraído muchas y gruesas sumas de dinero [...], y por ser hombres de caudal considerable es conveniente – osservava Lemos – el tenerlos obligados», concedendogli qualche grazia particolare (*ibidem*).

²⁷⁶ Il testo della memoria è in ASCC, *Sezione antica*, Atti della *Trezena de Cort*, cc. 58-62. In particolare il documento soffermandosi sulle ragioni che avevano indotto la città «en no adelantarse como los demás en llevar la rebaxa» riprendeva ampi stralci delle risoluzioni stamentarie unitarie del 27 novembre 1654 e del 4 febbraio 1655 con il chiaro intento di mettere in rilievo la coerenza delle delibere del *Consell de Trezena* e di far risaltare «los motivos tan justificados que ha tenido en su resolución, y que no ha sido falta de voluntad sino pensar atender al mayor servissio de su magestad que jusga será la conservación deste su Reyno» (*ivi*, c. 61).

La città aveva però sbagliato i suoi calcoli. La corte viceregia e gli Stamenti facevano infatti quadrato intorno agli accordi raggiunti successivamente, e vivevano invece come una spina nel fianco le contestazioni della *Trezena*. Sicché Lemos, trincerandosi dietro il rispetto delle procedure parlamentari, ed eccettuando l'irritualità e la «novedad» della richiesta («porque acá no se ponen votos de particulares»), poteva respingere elegantemente la petizione invitando i rappresentanti della città a fare inserire la memoria nel verbale particolare dello Stamento reale, ma escludendo che potesse essere accolta in quello delle Corti.

In realtà, il clamoroso voto contrario della città per l'offerta del donativo, la pretesa di veder inserita negli atti del Parlamento la memoria del *Consell de Trezena* e la richiesta di poter inviare insieme al «mensajero» del Regno un proprio *sindich* alla Corte di Madrid lasciavano chiaramente intravedere il disegno dell'oligarchia municipale cagliaritana di far leva sulla *Trezena de Cort* per ritagliarsi un autonomo ruolo istituzionale, e conquistarsi, anche al di fuori del Reale, un suo spazio di contrattazione con la corte viceregia e con gli Stamenti.

E, in effetti, l'inedito protagonismo della *Trezena* cagliaritana nel Parlamento Lemos s'inserisce in un contesto più ampio caratterizzato, specie in Sardegna, da un significativo afflusso di *letrados* nelle file delle élites urbane e da un crescente dinamismo delle città e dei corpi civici, che, in contrasto con la spinta assolutistica degli apparati di governo della Monarchia, puntano su un rafforzamento delle rappresentanze municipali, sulla rivitalizzazione dei privilegi urbani e sul potenziamento degli strumenti tipici del pattismo cetuale. Come si è accennato, le *Capitulacions y ordenacions* municipali di Cagliari del 1647 avevano ridefinito le funzioni d'indirizzo politico della *Trezena* e avevano contemporaneamente imposto una severa selezione dei suoi componenti²⁷⁷. Il Parlamento del 1654-56 si configurava dunque come il primo banco di prova della nuova *Trezena*, e l'incalzante e partecipata combattività che essa aveva ben presto mostrato non poteva certo sfuggire a un ministro esperto e politicamente agguerrito com'era Lemos, che si era già distinto, durante il vicereame in Aragona, come strenuo fautore del controllo regio sulle autonomie municipali e come intransigente avversario del «sistema insaculatorio saragozano», e

²⁷⁷ Cfr. *supra*, note 105 e 106. Con una dinamica per molti versi simile anche nelle Corti valenciane del 1645 l'intraprendenza politica e la «excesiva preponderancia» della capitale all'interno del Braccio reale, sebbene fossero frutto di un monopolio secolare che nel contesto sardo non si era mai profilato, erano state apertamente contestate dai rappresentanti delle altre città e ville reali, che chiedevano «una major participació en les decisions internes»: cfr. LL. GUIA MARÍN, *La ciudad de Valencia y el brazo real. Las cortes de 1645*, in *Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol*, 1, Valencia 1975, pp. 583-596; e ID., *Mes enllà de les Corts* cit., pp. 523-524.

che infatti vedeva in essa una fonte costante d'insidie politiche e una pericolosa minaccia per la buona gestione delle Corti.

Sicché, all'indomani dell'ultimo contrasto con la *Trezena*, Lemos si sentì in dovere di inviare al sovrano un'allarmata relazione in cui richiamando le vicende parlamentari più recenti segnalava «los inconvenientes que tiene la forma de votar en Cortes los de la Trezena» e denunciava le difficoltà che egli stesso aveva dovuto affrontare per negoziare gli interessi del «real servicio» con un'assemblea di tanti individui, anziché con un solo interlocutore. Ma insisteva soprattutto sul fatto che l'allargamento delle discussioni sul donativo «entre tantas personas» aveva finito per disseminare ovunque diffidenze e sospetti, col risultato che «los del pueblo [...], viendo que los que son tenidos como por padres de la Patria son de contrario parecer, se adelantan a çensurar, y los mismos votos a esparcir el daño que dizen se sigue a la ciudad, como lo han echo en estas Cortes [...] algunos de la Trezena, con lo qual se exasperan y desconfian los animos hasta los del pueblo»²⁷⁸.

Inoltre, si era corso il rischio che i due rappresentanti della città e i probuomini della *Trezena*, grazie alla loro competenza e alla loro particolare autorevolezza, riuscissero a trascinare sulle loro posizioni anche i procuratori delle altre città, come si sarebbe certamente verificato se egli stesso non fosse prontamente intervenuto. In particolare trovava assurdo che, mentre per il voto delle altre città era sufficiente una sola persona, per quello di Cagliari dovessero invece intervenire, tra consiglieri civici e probuomini della *Trezena*, ben diciotto persone, il cui voto, a maggioranza semplice, era poi quello che il consigliere capo e il *sindich* della città dovevano fedelmente riportare all'interno dello Stamento, «aunque sea – osservava il viceré – contra el que ellos han dado en la Trezena».

Non deve dunque stupire che proprio l'istituzione che si configurava come il punto di forza della rinnovata partecipazione dell'oligarchia cagliaritano ai lavori del Parlamento, apparisse invece al viceré come un anacronistico retaggio di vecchi ordinamenti, e soprattutto come un deleterio marchingegno del quale liberarsi al più presto. Di qui la sua drastica proposta di allineare le modalità di voto per Cagliari a quelle delle altre città regie: sarebbe stato sufficiente escludere dalla rappresentanza parlamentare il consigliere capo, eliminare dal circuito decisionale i consiglieri civici e i componenti della *Trezena*, e affidare solo al *sindich* la responsabilità e il potere di rappresentare la città nello Stamento.

²⁷⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos «sobre los inconvenientes que tiene la forma de votar en Cortes los de la Trezena», Cagliari 25 maggio 1655. Sulla disputa intorno al «sistema insaculatorio zaragozano» e sulla «postura rígida» di Lemos cfr. X. GIL PUJOL, «*Conservación*» y «*defensa*» cit., p. 99; V. FAVARÒ, *Gobernar con prudencia* cit., pp. 162-163.

Certo, il viceré non ignorava che la città avrebbe subito invocato il rispetto dei suoi antichi privilegi, ma si dichiarava fermamente convinto che il sovrano avrebbe dovuto prontamente disattenderli, proprio per le disfunzioni e per i gravi inconvenienti che il sistema aveva mostrato durante i lavori parlamentari. Riferiva inoltre a Madrid che anche i magistrati e i ministri regi suoi consiglieri avrebbero accolto con favore il provvedimento e che, interpellati informalmente, alla domanda «si seria justo que vuestra magestad quitase la Trezena avista del mal proçeder de los de la de Caller, respondieron que lo merecian»²⁷⁹. Peraltro, la pervicace ostilità di Lemos verso il sistema della *Trezena de cort* fu certamente tra i fattori che lo indussero a stigmatizzare e a respingere con estrema fermezza, nella seconda sessione del Parlamento, il tentativo della città di Sassari di far valere una prassi che sul modello dell'esperienza cagliaritana aveva surrettiziamente cercato di instaurare in quei mesi con l'obbiettivo di ottenere per la sua *Seisena*, di sei "eletti" del Consiglio generale, privilegi simili a quelli della *Trezena* di Cagliari²⁸⁰.

Intanto il 22 marzo, con la presentazione delle ultime suppliche e con la nomina dei «repartidores de las limosnas y donativo ordinario» (ogni Braccio aveva designato i suoi quattro *tractatores*, e il Militare aveva rafforzato la sua delegazione includendovi altri tre autorevoli garanti: Pietro Alagon, capofila dei Villasor, il conte di Villamar, Ignazio Aymerich, e il barone di Ossi e Muros Giovanni Guiò), le assemblee dei Bracci esaurivano gli ultimi adempimenti di loro competenza prima dello scioglimento. Poco dopo, il 31 marzo, la commissione dei *tractatores* avviava il censimento dei fuochi per la ripartizione del donativo e approvava la proposta viceregia di attingere alla cassa del «medio real» delle sacche di grano degli agricoltori per far fronte alle perdite dei fuochi causate dalla peste e assicurare il gettito del donativo. Ma solo il 25 giugno, dopo una lunga serie di proroghe, il viceré decretava la sospensione dei lavori e preannunciava la riconvocazione delle Corti a data da stabilire dopo l'arrivo della risposta del sovrano.

²⁷⁹ Per la verità, in un'altra lettera al sovrano Lemos distingueva nettamente il giudizio su Carnicer e su Fortesa da quello sui membri della *Trezena*: «Aunque es verdad – osservava il viceré – que el voto del jurado en cabo de la ciudad de Caller depende de la resolución que se toma en la Trezena, y algunos de ella no han proçedido con la atención que se deseaba y devían, sin embargo el jurado en cabo y sindico siempre han manifestado su fineza» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 25 maggio 1655).

²⁸⁰ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 808/1. Nel rigettare la richiesta («pues no es justo [...] se introduzca lo que nunca ha usado y más siendo contra voluntad expresa del presidente de las Cortes»), il viceré disponeva che fosse inserita all'inizio e alla fine del processo verbale un'apposita annotazione «para que no pueda haber otra vez decisión por dicha ciudad» e perché la prassi che si pretendeva di aver introdotto non potesse essere invocata come precedente «en dignún altre Parlament que se hatgia de celebrar en esta dita ciutat de Sacer» (*ibidem*).

4.

La sessione conclusiva tra lotte di fazione e conflitti istituzionali

1. La peste a Cagliari, le Corti disertate

Con un'imbarcazione proveniente da Minorca, il 16 gennaio 1656, arrivava a Cagliari l'attesa risposta regia: erano trascorsi quasi dieci mesi dallo scioglimento dei Bracci e oltre sei dalla sospensione dei lavori del Parlamento. Tra l'estate e l'autunno del 1655 le richieste del Regno erano state attentamente vagliate dal Consiglio d'Aragona, e il documento con la risposta del sovrano era stato licenziato il 26 novembre; ma i tempi di consegna della risoluzione regia si erano ancora dilatati, perché la carta reale, che viaggiava sulla rotta diretta, era andata dispersa, e a Cagliari, dopo un viaggio assai più lungo, era arrivato, da Minorca, solo il duplicato.

Senza perder tempo Lemos, che si era convinto che la risposta del sovrano potesse esser presentata al Regno sotto una luce particolarmente favorevole, aveva discusso il contenuto del documento con i ministri del Regio Consiglio, e in ottemperanza al mandato regio, che gli imponeva di chiudere al più presto il Parlamento «en la forma que se acostumbra», aveva subito ordinato di riconvocare le Corti. Nel dar conto a Madrid del suo operato, pur ammettendo le notevoli resistenze incontrate tra i ministri regi, e perfino tra i suoi collaboratori più diretti, si dichiarava sicuro di riuscire a far accettare il documento agli Stamenti, e a riprova di questa sua fiduciosa determinazione annunciava a Filippo IV di aver già fatto scrivere ai parlamentari perché «se juntasen en esta ciudad el primero de março, termino el más breve que ha sido posible»²⁸¹.

Per gli Stamenti, però, le risposte del sovrano sarebbero state una vera delusione: al di là della concessione di alcune circoscritte misure di carattere economico e di alcune grazie di minore rilevanza, la rivendicazione principale – il riconoscimento dell'esclusività delle cariche ecclesiastiche, civili e militari ai *naturals* del Regno – era stata sostanzialmente respinta, e le dettagliate con-

²⁸¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Lemos al sovrano, Cagliari 18 febbraio 1656. Anche a Madrid, del resto, si era fatto di tutto per stringere i tempi, e già nell'anno precedente, all'indomani di Ferragosto, il vicecancelliere Crespi di Valldaura aveva imposto un serrato calendario dei lavori alla commissione del *Consejo* incaricata di esaminare i risultati della *Visita* e preparare la risposta del sovrano alle richieste del Regno: «Lunes a 16 de agosto 1655. Tube junta por los negocios de las Cortes de Zerdeña y de la Visita – aveva annotato Crespi nel suo “Diario” –, y señalé dos días a la semana de junta para acabarlos, que serán los jueves por la tarde y la fiesta que hubiere cada semana (fuera de los domingos) por la mañana» (*Diario del Señor D. Cristóval Crespi* cit., p. 113).

troproposte, studiate dal Supremo e decretate dal sovrano, non concedevano ai sardi che la metà delle prelature, delle pensioni ecclesiastiche e delle “piazze” togate, con l’esplicita esclusione delle cariche del reggente la Reale Cancelleria e degli avvocati fiscali²⁸².

Ciononostante Lemos si proponeva di procedere a ritmo serrato, senza troppe formalità e con una partecipazione di parlamentari strettamente limitata al minimo indispensabile per dichiarare valide le sedute²⁸³, con il duplice obiettivo di sbloccare quanto prima la definitiva concessione (e l’avvio della riscossione) del donativo e di portare a termine la seconda sessione delle Corti prima della scadenza del suo triennio viceregio, prevista per il 24 settembre. D’altra parte non vi era ragione, dichiarava al sovrano, per temere che gli Stamenti potessero non approvare la «real resolución», giacché, a ben vedere, la risposta regia era non solo pienamente rispondente alle aspettative del Regno («y como este Reyno la podía desear») ma perfino «mejor de lo que sus Estamentos la habían suplicado». Il sovrano, infatti, lungi dal limitarsi a preservare l’interesse del *real servicio*, si era premurato di perseguire «la mayor combeniençia del Reyno»: ne era la dimostrazione la generosa decisione di concedere agli agricoltori dell’isola un reale intero per starello di grano esportato invece del consueto mezzo reale richiesto dagli Stamenti.

La risposta del sovrano gli appariva inoltre non solo equilibrata ma particolarmente lungimirante proprio riguardo alla riserva delle cariche e degli impieghi per i regnicoli. E anzi, a suo avviso, la grazia concessa da Filippo IV era perfino di qualità superiore a quella che gli Stamenti avevano richiesto con la formula integrativa della deroga e della «recompensa en los otros Reynos». Ma i sardi, avvertiva il viceré, tendono a comportarsi «como las creaturas con Dios, y no parece se contentan con lo que el rey [...] hace con ellos, sino es que sea como ellos lo piden»: non doveva perciò meravigliare che fossero scontenti e prevenuti; stupiva però che lo fossero anche i ministri e i giudici sardi del Regio Consiglio, uno dei quali, riferiva al sovrano, era arrivato a dirgli candidamente «que antes se les quitava lo que se les dava, y que el dar el real al labrador era combeniençia de la Real Hacienda»²⁸⁴.

²⁸² Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *consultas* del 16 agosto, 22 settembre, 6 ottobre, 19 novembre 1655. Il testo della carta reale è in *Acti del Parlamento*, doc. 719/1.

²⁸³ Nell’esporre i suoi piani a Filippo IV, lo stesso Lemos non nascondeva di voler evitare ogni lungaggine parlamentare («y la dilación ya se ve con quanta probabilidad puedo temerla») e di voler dichiarare formalmente aperte le Corti non appena in ogni Stamento si fosse raggiunta, con i deputati presenti e con le procure in loro possesso, la maggioranza degli aventi diritto al voto: «Y aun dudo que lleguen con puntualidad pero no aguardaré más de que aya la mayor parte en cada Estament»: ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Lemos al sovrano, Cagliari 18 febbraio 1656.

²⁸⁴ *Ibidem*. Nella stessa lettera Lemos tornava a segnalare lo scontento dei sudditi per il lungo blocco delle mercedi: «Desayuda grandemente – osservava – no aver visto hasta ahora resolución

Intanto, il 28 febbraio, paradossalmente proprio alla vigilia della riunione dei parlamentari a Cagliari, il viceré si vedeva costretto a emanare il pregone con cui ormai ammetteva l'ingresso del morbo nella capitale del Regno.

Da questo momento, come ha osservato Francesco Manconi, «l'inquietante presenza della peste, il dramma collettivo dei sudditi d'ogni condizione, le vicissitudini personali, gli imprescindibili doveri di viceré e di presidente del Parlamento divengono per Lemos un tutt'uno indissolubile [...]. La peste condiziona non poco il governo dell'aristocratico galiziano, ma in certo qual modo diventa anche un suo potente e risolutivo alleato»²⁸⁵.

Lo stato d'eccezione giustifica misure e soluzioni inconsuete. La peste non permette di far confluire a Cagliari i parlamentari provenienti dagli altri centri dell'isola, ma questi, secondo Lemos, potrebbero far pervenire la loro delega ai deputati residenti e già presenti nella capitale. Così, le Corti potrebbero prontamente confermare l'offerta, secondo la recondita speranza del viceré, e con l'intervento diretto di un numero esiguo di parlamentari concludersi rapidamente, con il duplice vantaggio di limitare i rischi di diffusione del contagio e di ridurre la partecipazione dei potenziali oppositori²⁸⁶.

Ma il primo a opporsi all'avventato progetto viceregio sarà l'arcivescovo Vico, che dopo la scomparsa di de la Cabra, nel dicembre del 1655, ne aveva preso il posto come "prima voce" dell'Ecclesiastico, e che rappresenta, come «cabeza del Reyno», l'interlocutore obbligato (e per molti aspetti anche privilegiato) sia del viceré che della Corte madrilenas. Vico, infatti, non si arrende alla pressante richiesta, sfacciatamente rivoltagli da Lemos, d'inviare a Cagliari la sua procura, e da Oristano, in una serrata corrispondenza con il viceré, si fa

sobre las mercedes que han suplicado los particulares, cuyo medio para el fin de la conclusión dizen no deve desmerecer este presidente de las Cortes, de quien [...] desconfien especialmente los que tienen el sentir tan herrado, como he dicho, y viéndole en lo ultimo de su trienio». Ma Lemos, fermamente convinto della validità della risposta regia, non si lasciava scoraggiare: «Sin embargo, como la razón está de parte de lo resuelto por vuestra magestad, nada me desalienta, antes bien espero, mediante Dios [...] como por disposición de la Junta de los Estamentos, en el primer día de março [...], de salir en el real nombre de vuestra magestad con victoria, consiguiendo la conclusión en la misma forma que viene su real resolución» (*ibidem*).

²⁸⁵ F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., p. 252.

²⁸⁶ Ai primi di marzo prevale l'idea di minimizzare la gravità della situazione: «El contagio que padece esta ciudad – asegura Lemos – no es de la calidad que se dize [...]; no pasan de cinquenta los muertos, ni de otros tantos los picados enfermos, ni yo me he serrado en palacio [...]; deseo sacar mi hijos, pero aún no estoy del todo resuelto aunque he escrito a Iglesias por veer quan benigna va siendo la enfermedad» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Lemos a Vico, Cagliari 10 marzo 1656). Contemporaneamente Lemos prende in considerazione la possibilità di concludere il Parlamento a Iglesias: «Mejor me estuviera á mi salirme á concluir las Cortes á Iglesias, pero como importa mi asistencia en esta ciudad [Cagliari] para el contagio [...], importa al servicio de su magestad se concluyan las Cortes en esta ciudad [...], porque el suspenderlas no es tractable» (*ibidem*).

interprete delle obiezioni degli Stamenti e avanza una serie di riserve che dovrebbero dissuadere la Regia Corte dall'imboccare pericolose e impraticabili scorciatoie. Vico non esclude che alcuni dei numerosi parlamentari che non si sono presentati per la conclusione delle Corti a Cagliari il 1° marzo possano ancora inviare, se sollecitati o blanditi dal viceré, la loro procura con il mandato speciale di approvare «el auto del ofrecimiento» e autorizzare la riscossione del donativo²⁸⁷. Ma resterebbero comunque irrisolti diversi problemi riguardanti la «convocación valida de los ausentes», e soprattutto l'«espresso consentimiento de los Braços».

Per Vico, infatti, gli atti del Parlamento «son del orden y estilo judicial», e il mancato rispetto delle procedure e delle norme che li regolano può essere causa d'invalidazione e di gravi inconvenienti. Di qui la necessità di prestare la massima attenzione non solo alla forma e al contenuto delle procure, ma anche (e soprattutto) alle implicazioni della proclamazione dello stato di epidemia a Cagliari, e quindi al nuovo legittimo motivo di grave «impedimento que para intervenir tienen hoy los prelados y sus iglesias, títulos, señores de vasallos y síndicos de las ciudades ausentes [...], que componen la mayor y más sana parte de los Estamentos»²⁸⁸.

²⁸⁷ In realtà, l'affermazione di Vico era una sfida e quasi una provocazione: «Y siendo, como vuestra excelencia supone en su despacho, de aver concedido su magestad lo que ha suplicado el Reyno, participando vuestra excelencia esta noticia á los votos ausentes y entendida la real beneficencia en favor de los naturales, tengo por asentado que todos embiaran sus poderes»: ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Vico a Lemos, Oristano 24 marzo 1656. Anche Lemos, peraltro, enfatizzava i motivi dell'urgenza: la «precisión» con cui il sovrano gli aveva ordinato di rispettare gli atti a Madrid «con el barco que ha traydo sus reales despachos» non gli permetteva di «dilatarse el concluir el Parlamento en tiempos más favorables»; si sentiva dunque in dovere, considerata la situazione sanitaria di Cagliari, di far presente a Vico «que estos accidentes no darán lugar á que vuestra señoría ilustrísima me pueda asistir personalmente en esta ciudad [...]; con que será preciso el remitir los poderes á alguna persona de las que se hallan en esta ciudad». Pertanto, esprimendogli il suo rammarico («No es de pequeña mortificación para mí el hallarme obligado á concluir el Parlamento sin su asistencia») e pregandolo di non fargli mancare la sua collaborazione «en ausencia», lo invitava a rimmettergli «con toda brevedad esos poderes así de vuestra señoría ilustrísima como del prior de San Lázaro su sobrino [don Andrea Zonza y Vico], y los demás que tiene de otros ausentes, en caso tenga facultad de substituirlos, disponiendo también que el canónico Fadda, síndico del Cabildo de esa santa Iglesia, substituhiga así mismo los suyos, y no teniendo facultad que el Cabildo nombre otro en su lugar» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Lemos a Vico, Cagliari 10 marzo 1656).

²⁸⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Vico a Lemos, Oristano 24 marzo 1656. Inoltre, Vico non tralascia di mettere in guardia il viceré dall'idea di poter facilmente convocare le Corti a Iglesias: ad abilitare la città come sede del Parlamento non basta, infatti, un provvedimento viceregio o la semplice «insinuación á los Estamentos juntos en Cortes»; questi, del resto, oltre che i destinatari della convocazione della Corti sono anche i principali protagonisti, e «han de aceptar y aprobar el transferirlas fuera de Caller» (*ibidem*).

Peraltro il Parlamento, secondo Vico, non può essere chiamato ad assolvere i suoi compiti in modo parziale e affrettato. I lavori della sessione conclusiva non si esaurivano nella delibera riguardante il donativo: le Corti dovevano poter discutere «de las materias que pertenecen al bien publico, en que está interesado, no menos que en la conclusión del donativo, el real servicio». Inoltre, nel Parlamento in corso, l'esigenza di programmare la discussione dei problemi del Regno assumeva, per Vico, un'importanza cruciale, sia per le scelte che nella prima sessione avevano fatto concentrare ogni attenzione sul *real servicio*, sia per le legittime aspettative che gli Stamenti riponevano proprio nei lavori conclusivi, nel corso dei quali confidavano di poter presentare i capitoli di Corte a beneficio delle comunità e del Regno, che non era stato possibile proporre nella sessione precedente. «Añadese – avvertiva la “prima voce” dell'Ecclesiastico – que á la conclusión deste Parlamento deven anteceder los tratados del bien publico del Reyno y la conferencia entre sí de los tratadores y deputados de los Estamentos para disponer los capítulos y solicitar de común acuerdo las decretassiones pertenecientes al beneficio de las comunidades á que no se ha dado principio hasta aquí porque tubiese el primer lugar el real servicio, que en estilo de los Parlamentos pasados solía tratarse unidamente con el beneficio del Reyno»²⁸⁹.

Insomma, di fronte all'inesorabile infierire della peste a Cagliari, e di fronte al rischio che un'affrettata riunione delle Corti si trasformasse in un pericoloso fallimento politico, non si poteva certo dubitare, sosteneva Vico, che perfino il sovrano «no haya de aprovar la suspensión deste Parlamento prorogándoles algunos meses para sazón más favorable de donde puede depender la felicidad deste Reyno». Anzi, per cercare di superare le obiezioni del viceré, Vico dichiarava che nel caso si fosse deciso di rinviare la riconvocazione delle Corti non avrebbe esitato a incoraggiare gli Stamenti ad autorizzare la riscossione dei 20.000 scudi residui del donativo del 1655, che Lemos aveva comunque già destinato per le emergenze sanitarie, autorizzando le città e i villaggi colpiti dalla peste ad avvalersene subito per gli interventi più urgenti²⁹⁰.

²⁸⁹ *Ibidem*. Anche la lunga sospensione dei lavori parlamentari non aveva consentito fino allora «de tratar los negocios comunes y particulares del Reyno, haviéndose reservado disponerlo – precisava Vico – en este ultimo periodo de Cortes»; di qui, inoltre, l'evidente inopportunità di un massiccio ricorso alle procure, «pidiendo materias tan graves sujetos de las mismas universidades de toda esperiencia y noticias en lo que deven tratar, no haviendo satisfacción de conseguirse con instrucciones particulares dadas á sujetos nuevos, y más en este tiempo en que se halla desamparada la ciudad de Caller» (*ibidem*).

²⁹⁰ La risposta di Lemos era fermissima: «El concluyr luego las Cortes – replicava – es preciso por el servicio del Rey y conforme a sus reales ordenes, sin que baste a suspenderlo el que se cobrasen luego los 20 mil escudos á cumplimiento de los 70 mil, como vuestra señoria ilustrísima propone [...], porque se ha dado licencia á las ciudades y villas que se valgan de estos 20 mil es

L'eccezionalità delle circostanze spingeva però Lemos, ormai convinto che non fosse più il caso di farsi paralizzare dai formalismi delle procedure parlamentari, ad accelerare la conclusione delle Corti a Cagliari (ed eventualmente, ma solo in subordine, a Iglesias) con la formula da lui tenacemente perseguita di un sistematico ricorso alle procure: «No dudo – dichiarava spavalidamente a Vico – que dentro de poco tiempo estarán fixos la mayor parte de votos para Caller, y con eso, quede fuera quien se quedará, se hará el Solio»²⁹¹.

Sicché l'11 marzo, con una carta concordata con il Regio Consiglio e indirizzata ai membri degli Stamenti, invitava i parlamentari che non intendevano recarsi a Cagliari a inviare tempestivamente le loro procure ai componenti dei rispettivi Bracci rimasti bloccati nella città, o in alternativa, se avessero desiderato intervenire di persona, a presentarsi entro quindici giorni a Iglesias, dove egli stesso si sarebbe trasferito, se fosse stato necessario, per concludere il Parlamento, declinando, in questo caso, ogni responsabilità per i danni che la sua assenza dalla capitale avrebbe potuto arrecare al Regno, sia per il governo dell'emergenza sanitaria sia per la difesa della città da un eventuale attacco nemico («Se hos advertex – ammoniva nella sua carta – que qualsevul dany que sucehesca en esta ciutat per ixir yo de ella no sia de córrer per nostre compte y podriu considerar quant deservit estaria sa magestad en tal cas y quant dany rebria tot aquest Regne»).

Contemporaneamente il viceré, nel dichiarare di non voler per il momento lasciare la capitale, dove riteneva indispensabile la sua presenza, annunciava di aver nominato come suoi *alternos*, con l'incarico di assicurare l'amministrazione della giustizia nel resto del Regno, i giudici della Sala criminale Pirella e

cudos para los gastos del morbo y que después los satisfará todo el Reyno por repartimiento general. Y la mayor parte [...] – aggiungeva Lemos – estará ya gastada, demás que, come tengo dicho, si no corre el servicio hecho ni habrá que bistráher para la curación de Caller, ni con que defenderla [...] de una invasión, la qual podemos temer más con los accidentes de Inglaterra» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Lemos a Vico, Iglesias 5 aprile 1656).

²⁹¹ «Lo que yo deseo – aggiungeva – es que vuestra señoría ilustrísima [...] sea el primero en embiar las substituciones de sus poderes para Caller a persona que obre como vuestra señoría ilustrísima obrara [...]. Su magestad se ha mostrado liberalísimo en la concesión de lo que [...] se le ha suplicado [...], y los Estamentos – considerava Lemos – deven estar muy contentos y muy agradecidos [...]. El Estamento militar está tan afecto que sin duda concurrirá por persona, o por substituciones serán pocas personas [...]. Del Estamento eclesiástico también por las substituciones habrá pocas personas, y estas podrán asistir en la sala grande de la casa arzobispal [...]. En el Estamento real serán quando más tres o quatro personas por la substitución, y esas podrán asistir en las casas de la ciudad, y de la Trezena hay menos personas, con que estarán todas muy desahogadas y sin contacto». Ma soprattutto, osservava Lemos, «en los unos y en los otros Estamentos habrá tan poco que hazer, según lo favorable de la respuesta de su magestad, que no harán más que entrar y salir, tenerse el Solio con solo las personas de los Estamentos, y puesto el presidente en el presbiterio podrán estar más estendidos en toda la iglesia [...], y bolverse los que concurrieren» (*ibidem*).

Deliperi Paliacho, e il potente mercante e membro dello Stamento militare Gaspare Fortesa, figura autorevole dell'aristocrazia degli affari cagliaritana, i quali, insieme con l'avvocato Aleman, nominato loro consigliere e *asesor*, erano autorizzati ad abbandonare la città per coordinare dall'esterno gli approvvigionamenti annonari e per contrastare la diffusione del contagio nelle altre zone dell'isola²⁹².

2. Due idee di Parlamento

In realtà, anche il velleitario tentativo di affrettare, attraverso il massiccio ricorso alle procure, la riapertura del Parlamento a Cagliari è destinato a fallire. Mentre Lemos si affanna a sollecitare consensi nelle altre città e villaggi del Regno, a Cagliari l'infuriare della peste e il terrore del contagio spingono i ceti privilegiati, e soprattutto i feudatari e gli abitanti del Castello (compresi diversi parlamentari sulla cui presenza il viceré aveva fatto particolare affidamento), a lasciare precipitosamente la città²⁹³. Sicché, alla fine di marzo, anche Lemos,

²⁹² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 554. Appare peraltro indicativo degli equilibri politico-territoriali su cui si fondava il provvedimento che ai due giudici, entrambi originari del Capo settentrionale dell'isola, si affiancassero, seppure con funzioni e compiti diversi, due esponenti di spicco dei ceti privilegiati cagliaritani, il «magnífich» Fortesa, discendente da un'antica famiglia di mercanti catalani e imparentato con il nobile Giovanni Battista Fortesa, signore della baronia di Serdiana, e il giurista Aleman, insigne esponente di una famiglia di mercanti genovesi e agguerrito avvocato del Reale (cfr. *supra*, note 171 e 193).

²⁹³ Già il 4 marzo il Consiglio civico di Cagliari aveva dovuto prendere atto del precipitare della situazione, e nell'affrontare i problemi della gestione del «lazaretto, que lo die present s'ès format en lo convent de Bonaire», doveva ammettere che «molts habitants desta ciutat y cavallers particulars della s'en hiran yxits», e i baroni, rifugiatisi nei loro feudi («los senyors en sos lochs»), «havian desamparat sas casas de manera que lo poble estava desesperat y timorós». Di qui la solenne e urgente invocazione dell'intercessione di Sant'Efísio martire, che veniva chiamato a intervenire a tenore del voto perpetuo professato dalla municipalità quattro anni prima, all'arrivo della peste nell'isola: «Y axí consellers y elets, tenint a la memòria la fe que esta ciutat y Regne sempre ha professat en la crehència de la Santa Iglésia catòlica romana, y la deffenció de sos Sants votaren a Déu [...] posant per intersesor a Sant'Ephís, advocat d'esta ciutat per aquest mal, y prometeren dits magnífichs consellers y elets, en nom de tot lo dit Consell general della, suplicant a sa Diuina Magestad nos vulla lliberar de aquests mals y enfermetats pestilencials [...] que daría cent escuts de la hazienda de la ciutat [...] per la Iglésia de Sant Ephís» (Delibera del Consiglio civico, 4 marzo 1656, in ASCC, vol. 45, fasc. 79, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., p. 275). Sulle origini del culto di Sant'Efísio a Cagliari e sul voto della municipalità dell'11 luglio 1652 cfr. J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 212-215, 226-227; F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 332-338; A. VIRDIS, *Sant'Efísio: il culto, la leggenda e le immagini nel Medioevo fra la Sardegna e Pisa*, in *L'agiografia sarda antica e medievale: testi e contesti*, a cura di A. PIRAS e D. ARTIZZU, Cagliari 2016, pp. 453-476.

che fino allora aveva puntigliosamente rivendicato tutte le sue prerogative di presidente della *Junta del morbo*²⁹⁴, non esita – con l’obiettivo di mettere al sicuro i propri figli – ad abbandonare il campo per dirigersi, con la sua folta corte, alla volta di Iglesias, dove si propone di lasciare la famiglia per ritornare a Cagliari quanto prima.

Iniziano, invece, da questo momento, come osserva Manconi, «le peregrinazioni sciagurate per l’isola di questo nobile d’alto lignaggio perseguitato dalla sfortuna, preoccupato della sopravvivenza sua e dei figli, tormentato dagli affanni del mandato politico, esasperato dai contrasti aspri che il suo operato suscita in ogni luogo che attraversa»²⁹⁵.

Bloccato dalla municipalità a poche miglia da Iglesias e costretto a sottoporsi alla quarantena nel convento dei Cappuccini, all’esterno della cinta muraria urbana, Lemos continua a sperare di poter rapidamente concludere le Corti a Cagliari, e per incalzare i suoi riluttanti interlocutori si affretta ad agitare la minaccia di un possibile attacco della flotta inglese, di cui dichiara di aver ricevuto avviso con gli ultimi dispacci della Corte madrilena: «Su magestad se

²⁹⁴ E ancora nella Capitale il 20 marzo licenziava, insieme con il reggente e con i giudici Canales, Brunengo e Carcassona, il durissimo rapporto al *Supremo* «Sobre la pretensión que tuvo el Deán de Caller de que el Virrey le acompañase precediendole el Deán en el funerals del Arçobispo»: una vera e propria requisitoria contro i canonici della Primaziale che tre mesi prima, negli ultimi giorni del 1655, all’indomani della scomparsa dell’arcivescovo de la Cabra avevano capeggiato l’insubordinazione del Capitolo contro le disposizioni date per le onoranze funebri dagli esecutori testamentari, il *visitador* Martínez Rubio e il giudice Forcada, spalleggiati dal viceré e dalla Reale Udienza, e soprattutto contro gli ecclesiastici che rigettando il lodo arbitrare del vescovo di Ales e dell’arcivescovo di Oristano si erano rifiutati di prender parte «al entierro», tra i quali spiccavano «los canónigos padre Joseph de Castelvì, don Joseph de Acorrá, el doctor Cosme Escarxoní y el doctor Serafín Esquirro, que fueron (y en particular este último) los que se mostraron más repuñantes y más turbaron esta materia» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1202, Il viceré e la Reale Udienza al Consiglio d’Aragona, Cagliari 20 marzo 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 279-280). Sul contrasto in ordine alle precedenze e sul conflitto di poteri tra la Chiesa locale e il governo viceregio cfr. F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 230-232; F. VIRDIS, *Gli arcivescovi di Cagliari* cit., pp. 136-139.

²⁹⁵ Cfr. F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., p. 253, cui si rinvia anche per la vivida ricostruzione delle travagliate vicende di cui il viceré e la sua famiglia furono protagonisti nella primavera del 1656. Ma ancora ai primi di aprile, nonostante le traversie incontrate a Iglesias, Lemos continuava a progettare di tenere a breve le Corti: «Es así – scriveva a Vico – que tenemos por declarada la enfermedad del contagio en Caller, causa que me obligó á traer mis hijos para que se estén en la ciudad de Iglesias, y en orden á eso están haciendo quarentena en este conbento extra muros de ella, y en dexándolos dentro, que será presto mediante Dios, me buelveré luego a Caller. Estante este accidente – aggiungeva però –, y que las conbocatorias son para Caller o para Iglesias, si repararen en la enfermedad, ni queda lugar de nulidad en que se haga el Solio en Iglesias, ni de excusa á los que tienen voto para concurrir por sí o sus procuradores á la una o otra parte» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lettera di Lemos a Vico, Iglesias 5 aprile 1656).

sirve de escriverme – comunicava a Vico – que aunque no está declarada la guerra con Inglaterra, pero que prevenga contra su armada este Reyno como si lo estubiera. Y así de todas maneras necesita su real servicio de que se concluyan las Cortes con el donativo luego luego, para que no hay otros medios para la defensa»²⁹⁶. E intanto, un altro formidabile argomento – «el riezgo de la intemperie», l'avvicinarsi della stagione calda e il pericolo delle febbri malariche – è già prontamente brandito da Lemos per indurre i temporeggiatori a rinunciare alle loro obiezioni e a cooperare «a la más breve conclusión de las Cortes» nella capitale.

D'altra parte, nella seconda metà di aprile anche l'idea di far convergere i parlamentari a Iglesias era ormai tramontata, e a Lemos non restava che ripiegare sulla convocazione a Cagliari, dove ancora si concentrava un buon numero di deputati, e «donde juzgo también necesario – confidava a Vico – [...] se junten los Braços, y no en Iglesias ni en otra parte del Reyno». E del resto, considerando che perfino la celebrazione del Soglio conclusivo poteva esser sospesa «hasta mediante la misericordia divina cesse el contagio», tutti gli adempimenti parlamentari, ridotti all'osso, potevano esaurirsi, secondo Lemos, in un'unica, concomitante votazione, «pues – sosteneva – si los fines son para publicar la real resolución de su magestad, y mercedes al Reyno y a sus particulares, se han conseguido los dos primeros con leer la real carta de su magestad, que contiene su real aceptación y resolución y mercedes que haze al Reyno, y el último es fuerza se suspenda aunque se celebre el Solio porque su magestad – avvertiva Lemos – quiere hazer las mercedes a los particulares en remitiendo yo el beneplácito y conformidad de los Estamentos»²⁹⁷.

²⁹⁶ «Buelvo a suplicar a vuestra señoría ilustrísima [...] – insisteva Lemos – se sirva de conformarse y enbiarme luego los poderes y substituciones, porque en Madrid entendían que ya estaría en viaje de buelta el despacho de la conclusión [de las Cortes]» (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1201, Lettera di Lemos a Vico, Iglesias 7 aprile 1656). Ma la “prima voce” dell'Ecclesiastico non si lasciava disarmare facilmente: «Tengo ponderado – ribatteva Vico – nos queda el beneficio del tiempo hasta agosto, en cuyo plazo suelen hazerse los repartimientos para la cobranza del donativo. Y si vuestra excelencia resolviere, no obstante lo dicho, de querer concluir la Cortes, se sirva significármelo, que de qualquier parte donde yo estubiere acudiré, como devo, al real servicio, sino persevera el contagio, que el enbiar mi voto y poder a sujeto determinado – puntualizzava – *non caret periculo irregularitatis*, que en mi opinión es de gravísimo escrúpulo por el riezgo evidente en que le pondría introduciéndole a tratar de negocios en juntas del Estamento eclesiástico donde concurren personas sospechosas de contagio, de las quales si sucediese salir picado y morir mi substituto, como es contingente, considérese mi congoja y desgracia» (*ivi*, Vico a Lemos, 15 aprile 1656).

²⁹⁷ ACA, Consejo de Aragón, leg. 1201, Lemos a Vico, Iglesias 22 aprile 1656. E intanto le pressioni del viceré sulla “prima voce” dell'Ecclesiastico si fanno sempre più pesanti: «No es justo que vuestra señoría ilustrísima arriezgue su vida aunque sea por tan grandes fines, pues lo puede suplir por medio de otro». Ma l'arcivescovo deve abbandonare l'idea di nominare un ec-

Finalmente, ai primi di maggio, terminata la quarantena, Lemos riesce a entrare a Iglesias, dove spera di lasciare al sicuro la famiglia e di ritornare a Cagliari. Ma anche di lì dovrà precipitosamente fuggire per l'inesorabile sopraggiungere della devastante ondata di peste che aveva già colpito la capitale: sicché, a pochi giorni dall'ingresso in città, riguadagna il convento dei Cappuccini, riconducendovi i figli, con la ferma determinazione di trasferirli a Sassari, e di mettersi subito in viaggio alla volta di Oristano, dove conta di fare tappa – come preannuncia a Vico – fino all'arrivo del convoglio dei carri e dei necessari equipaggiamenti che ha già commissionato nel Capo settentrionale del Regno²⁹⁸.

Anche il nuovo progetto dovrà però fare i conti con la drammatica situazione dell'isola: il corteo viceregio, proveniente da luoghi innegabilmente appestati e composto da «personas sospechosas de contagio», suscita ovunque ostilità e diffidenza. A Oristano, dove Lemos ha ordinato al marchese di Cea e all'assessore Sporrin di preparare il suo soggiorno, la popolazione è già in subbuglio, ma la municipalità non osa opporsi al viceré e, concedendo di met-

clesiastico che risiede fuori dalla capitale, e rassegnarsi a «dejar correr su fineza y dar sus poderes a la persona que mejor le pareciere para que dentro de Caller vote en su nombre en el Estamento eclesiástico». Insomma, Vico deve adattarsi a scegliere tra gli ecclesiastici che dimorano nella capitale («donde no se hubieran quedado si temieran el riesgo»), che si riuniscono nella sala del Capitolo e che per lo Stamento «tendrán una pieza más desahogada, que es el salón arzobispal», anche se per raggiungere il numero legale «bastaran seis, pues no son más que veinte quatro los votos respeto de la muerte del abad Escano [...], con que se cumplían los 25 que son en todo». E soprattutto l'arcivescovo non dovrà trascurare di predisporre l'atto di procura «previniendo el accidente del mal en los poderes, con elegir dos o tres personas en primero, en segundo y en tercero lugar, dándoles juntamente poder para substituyhrlo» (*ibidem*).

²⁹⁸ «Señor mío – riferiva a Vico –, después de muchos días de quarentena aquí [«en Capuchinos de Iglesias»] entré á mis hijos en la ciudad [...], y a pocos días de la entrada corrieron sospechas de poca salud allí que me obligaron a retirar a mis hijos [...] con resolución de pasarlos a Sasser para donde partiremos [...] en derechura por esa ciudad de Oristano», dove desiderava incontrare il prelado, «tomar su bendición y besar sus manos» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos a Vico, Iglesias 3 maggio 1656). Parallelamente ordinava al conte di Sedilo Matteo Cervellón, da poco nominato governatore del Capo di Sassari (cfr. C. FERRANTE, *Podestà, vighieri e ufficiali regi* cit., p. 619), d'inviargli a Bonarcado o a Santu Lussurgiu il «carruague» e gli altri equipaggiamenti per il trasferimento della sua folta corte: oltre a diverse decine di carri, cinquantacinque «caballos de silla», trentanove «con sellones para mujeres», e «todos los viandantes de carga para llebar las ropas»; raccomandava, inoltre, di far predisporre «el Palaçio» (il palazzo regio, adiacente alla Chiesa di Santa Caterina) per il suo alloggio, «pero sin emblanquear donde se ha de dormir»; e di reperire gli alloggi, oltre che per la servitù («criados casados con familias», e «cocheros y mossos»), per i suoi più stretti cortigiani e le rispettive famiglie: il suo «braccio destro», don Agostino Capai; il suo medico personale, il dottore Antonio Barón; il gentiluomo Francesco Sanjust; l'«hajuda de cámara» Giuseppe Garau (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1246, Lemos al governatore di Sassari, Iglesias 3 maggio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., p. 286).

tergli a disposizione alloggi e viveri dentro e fuori la cinta muraria, incarica il nobile oristanese de Moncada, l'inflessibile "commissario del morbo" che aveva salvato la comunità nella prima fase del contagio, di andargli incontro per illustrargli le molteplici ragioni che avrebbero invece dovuto scongiurare il suo ingresso in città²⁹⁹.

Lo stesso Vico, subito dopo averlo informato con un suo biglietto che «don Ángel de Moncada» gli avrebbe rappresentato «los inconvenientes que se temen desta entrada», non tralasciava di metterlo in guardia dal persistere nel suo progetto, prospettandogli – nella duplice veste di presule dell'arcidiocesi arborense («padre y pastor» di Oristano) e di «cabeza del Reyno» – le gravi conseguenze che la trasmissione dell'epidemia avrebbe potuto avere sull'andamento dei commerci, sulle entrate del Real Patrimonio e sulla sicurezza del Regno: «Con el contagio de las ciudades de Caller, Bosa y Iglesias [...] – osservava Vico – viene a quedar reducido todo el comercio a esta ciudad y comarcas, siendo en el estado presente el puerto de Oristán único reparo y recobro de las necesidades y aperturas en que hoy se alla la Real Hacienda, cuya conservación sabe vuestra excelencia sustentar y adelantar [...], como lo ha hecho disponiendo desde Caller con acierto vinieran a esta ciudad ministros patrimoniales, que a costa de quarentena y otras descomodidades están atendiendo a las expediciones en beneficio y desahogo del Real Patrimonio. Con que – considerava – si se executara la entrada de vuestra excelencia y de su familia parece no si seguiría el primer intento y quedara aventurado el comercio dentro y fuera del Reyno»³⁰⁰.

Ma Lemos non si arrende, e nonostante le difficoltà del momento non smette d'inseguire l'idea di riunire un congruo numero di parlamentari, ottenerne l'assenso alla risposta regia e chiudere le Corti entro il tempo del suo

²⁹⁹ Su Angelo de Moncada, discendente da un'antica famiglia catalana nobilitata negli anni Venti del Seicento, «doctor en drets», influente membro del Militare e agguerrito *sindich* di Oristano nel Parlamento Avellano, commissario per la peste inviato dal viceré e dalla Reale Udienza nel Capo di Sassari nell'estate del 1654 (*Atti del Parlamento*, doc. 267), zelante collaboratore di Lemos (di lì a poco, il 3 agosto del 1656, avrebbe affidato la sua procura per la conclusione del Parlamento a Bonifacio Capai, il principale collettore dei voti a disposizione del viceré: cfr. *ivi*, doc. 706), cfr. F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., pp. 274-275; *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 21 e *passim*; F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 77, 79 e *passim*.

³⁰⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico a Lemos, Oristano 7 maggio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 302-303. Inoltre, l'ingresso e la permanenza del viceré a Oristano «en tiempo tan adelantado de la intemperie de la isla» avrebbero contribuito a tenerlo lontano da Cagliari, impedendogli di far fronte «con su presencia a la seguridad y defensa de la plaza que es la principal del Reyno, pudiendo dar harto cuydado las imbasiones enemigas, si se llega a entender esta ausencia [...] en las provincias ultramarinas por medio de cónsules de naciones, que son los exploradores y espías declaradas de las ciudades y Reynos» (*ibidem*).

mandato. Dopo aver sperato d'inaugurare la sessione conclusiva del Parlamento ai primi di marzo, dopo aver tentato, nonostante l'imperversare della peste (e nonostante il precipitoso trasferimento suo e della sua famiglia a Iglesias), di riproporre la convocazione delle Corti all'interno della capitale, ora progetta di riunire le rappresentanze stamentarie alla *raya* di Cagliari, in aperta campagna, nella fascia del cordone sanitario che circonda la città, con l'intento di far incontrare i parlamentari rimasti all'interno della capitale con quelli provenienti dagli altri centri dell'isola e contemporaneamente di ridurre al minimo il rischio del contagio.

In quest'ottica, il suo ingresso a Oristano può non essere indispensabile, e a certe condizioni potrebbe perfino esser evitato, ma sul pericolo che le sue ostinate «peregrinaciones» possano favorire la diffusione della peste, la replica al presule arborense è sferzante: «En orden al no entrar yo en esa ciudad por el accidente del contagio, creame [...] no tienen riesgo sus ovejas [...]. Pero, como es necesario concluir las Cortes antes que haga daño la intemperie [...], y eso no puede ser si no es ajustando a que vayan los que tienen voto en esa ciudad a la *raya* o embíen sus poderes a Caller, y lo mismo los votos de la ciudad de Sasser y aquellos Cabos, es preciso hazer este viaje en la forma que lo tengo dispuesto, pues ya ve vuestra señoría ilustrísima – aggiungeva polemicamente – quanto ha que lo diligencio por cartas y ni aun respuesta tengo de algunos, con que no hallo otro remedio sino procurarlos personalmente. Y si no haga vuestra señoría ilustrísima que me los embíen, y con sumo gusto ni entraré en Oristano ni pasaré al otro Cabo, y tomaré por partido embiar a mis hijos a España»³⁰¹.

Ma l'idea di astenersi dall'entrare in città era già esclusa il giorno successivo, l'11 maggio, quando il nobile de Moncada, che gli era andato incontro nel villaggio di Uras, gli aveva rappresentato, come lo stesso Lemos avrebbe riferito al sovrano, che gli abitanti di Oristano, sebbene pronti a obbedire ai suoi ordini, «deseaban saber si había alguna sospecha de contagio en mi familia y mi ropa», chiedendogli, in sostanza, «si querría pasar por fuera de la ciudad». Sulla sua parola il viceré gli aveva però opposto la perfetta sanità del suo seguito («y añadí que quando hubiera la menor sospecha no me hubiera embarçado en enbier mis hijos a España y quedarme yo por no abenturar no sólo los lugares deste Reino pero ni aún el menor vasallo dél»), e con protervia gli

³⁰¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos a Vico, San Gavino 10 maggio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 303-304. «Y para que vuestra señoría ilustrísima se sirva decirme – incalzava Lemos – si podrá reducirlos, los unos y los otros, a que me embíen los poderes, despacho luego este correo desde esta villa de San Gavino a toda diligencia y aguardaré la respuesta en el camino sin entrar en Oristano, pero es preciso para no perder tiempo que me la embíe luego [...] a la villa de Uras desde donde la iré esperando» (*ibidem*).

aveva esposto le vere ragioni di quel gratuito atto di forza, ammettendo candidamente «que si no entraba de paso en la ciudad de Oristán menos podía entrar en la de Sácer dexando a mis hijos de asiento en ella»³⁰².

E intanto, nei centri abitati che attraversa nel suo viaggio verso Sassari non manca di fare incetta di procure parlamentari sia presso gli ecclesiastici sia presso la nobiltà locale. «Pasé a dormir a Santu Lusurxu – riferiva al sovrano – y aquí negocié dos votos del Estamento eclesiástico del prior Palmas, a 15 [maggio] fui a Puçomaïor donde negocié otros dos votos eclesiásticos del vicario general sede vacante y Cabildo de Bosa»³⁰³.

Il timore del contagio e l'ostilità verso il corteo viceregio raggiungono il culmine a Sassari, dove le autorità locali e una sollevazione popolare si oppongono all'ingresso del viceré e chiedono il rispetto della quarantena. Questa volta Lemos, sostenuto dalla nobiltà del Capo di Sassari e con l'aiuto delle truppe feudali, entra nella città con un atto d'imperio e fa arrestare il governatore Cervellón, l'assessore Francesco Martínez e l'avvocato fiscale della Reale Governazione Giovanni Battista Pilo.

L'aver piegato la resistenza del governatore di Sassari era anche un messaggio alla nobiltà cagliaritano, e in particolare alla fazione che faceva capo a Bernardino Mattia Cervellón, che osteggiava l'azione viceregia e pretendeva il rinvio delle Corti. Dopo aver abbandonato Sassari alla volta di Cagliari, Lemos

³⁰² ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Orani 29 maggio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 307-308. Il fatto è che Lemos l'11 maggio era stato già informato della concitata levata di scudi che la notizia del suo trasferimento nel Capo settentrionale dell'isola aveva suscitato a Sassari, dove i medici e la *Junta del morbo* avevano deliberato di fargli presente «el evidente peligro en que concurrirían los desta ciudad si su excelencia entras en ella sin purgar la quarantena», spingendosi a chiedergli di sottoporsi «en beneficio de la salud pública» a un periodo d'isolamento nel villaggio di Macomer, «lugar de buen aire, buenas aguas, y muy cómodo para toda la familia». Inoltre il problema dei tempi «de la conclusión de las Cortes» era stato al centro dell'incontro che il viceré aveva avuto nello stesso giorno con i ministri regi inviati a Oristano, il marchese di Cea e il consigliere Sporrin, «y a todos pareció – riferirà Lemos – que importaba ganar las horas por lo adelante que estaba el tiempo y el riesgo de la intemperie», e a sua tutela, secondo Lemos, entrambi si erano opposti all'idea che dovesse «hacer quarantena, porque con ella se frustraba todo y quedaban expuestas nuestras vidas a más cierto peligro que el del contagio sin poder lograr el intento de la conclusión de las Cortes en la raia de Cáller» (*ibidem*).

³⁰³ *Ivi*, p. 310. Un riferimento alla procura rilasciata da Leonardo Palmas per i voti dei due priorati di Sant'Antonio e di San Vincenzo di Oristano è nella sua successiva procura del 21 luglio 1656 (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 733), in cui dichiarava che il 14 maggio, dubitando che il suo procuratore Diego Denti, rettore di Dorgali, potesse partecipare alla conclusione del Parlamento «por el entemperio y enfermedad se dize padesie en dicha villa», aveva conferito la sua procura «al canónico Miguel Rugex de la ciudad de Cáller, si las tales Cortes hultimavan en las rayas de dicha ciudad» (*ibidem*). Per gli altri due voti affidati a Lemos dall'arciprete Francesco Frasso cfr. *infra*, nota 322.

comunicava a Madrid che la strada verso la conclusione del Parlamento poteva ormai considerarsi spianata, e che molti parlamentari gli avevano già dato il loro assenso consegnandogli le loro procure.

Per lo Stamento ecclesiastico aveva racimolato i voti dei titolari o dei vicari e le deleghe dei Capitoli di tutte le diocesi, con la sola eccezione del Capitolo e del vescovo di Ales «que han estado muy reaçios en no querer concurrir», ma ai quali aveva comunicato di aver già acquisito «los demás poderes asta el del Cabildo de Sacer», sicché si dichiarava convinto che si sarebbero ben guardati dal far mancare il loro voto alla conclusione delle Corti, «sin embargo del gran motivo (hablando irónicamente) que me escribió el obispo para que las suspendiese, diciendo que el contagio turbaba los entendimientos para poder votar en ellas»³⁰⁴. Aveva inoltre completato la raccolta delle procure di gran parte delle città, e aveva già acquisito una buona parte dei consensi dello Stamento militare.

Così, dopo aver rassicurato la Corte madrilena sull'ampiezza delle adesioni ottenute e sulla rilevanza delle presenze promessegli da un buon numero di parlamentari, Lemos – facendo forse troppo assegnamento sull'ampio credito che aveva acquisito presso il *Consejo* con il suo illuminato governo della peste in Aragona – non esitava a illustrare nei minimi dettagli il suo macchinoso, visionario progetto. «La disposición que tengo pensada para la conclusión de las Cortes – scriveva – es la siguiente: supuesto que ni dentro de Caller ni de Iglesias pueden concluirse [...], ni tampoco hay tiempo ya de conbocarlas para lugar sano [...], han de bajar los setenta cavalleros que hay en Caller a la raya de aquella ciudad cada uno de por sí, y en llegando a ella que está en un campo dilatado, se han de poner a distancia de tres palmos de uno a otro, y luego enfrente han de llegarse a la contraraya los cavalleros que llevo conmigo para que hagan el numero de los que concurrieron quando se hiço el servicio [...], y en distancia competente sobreviento concurrir con los demás de Caller, encendiéndose en medio algunas hogueras»³⁰⁵.

Si premurava, inoltre, di spiegare al Supremo d'Aragona come aveva previsto di far quadrare il conto dei voti per ogni Stamento, tra quelli espressi di persona e quelli per procura. Per il Militare, giacché nella votazione per l'offerta del *servicio* erano stati conteggiati quattrocentosessantatré voti, e giacché ogni parlamentare, oltre al suo voto, poteva esprimerne, con le procure, non più di altri tre, sarebbe stata necessaria la partecipazione di almeno centoventi

³⁰⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Orani 24 maggio 1656.

³⁰⁵ *Ibidem*. L'efficace gestione della peste in Aragona era stata uno dei punti di forza della candidatura di Lemos alla carica di viceré in Sardegna, dove l'epidemia imperversava già da due anni: cfr. V. FAVARÒ, *Gobernar con prudencia* cit., pp. 163-164.

cavalleros. Per lo Stamento ecclesiastico, nel quale gli aventi diritto al voto erano ventitré, tenendo conto delle procure che si era fatto rilasciare, sarebbe stato sufficiente ad assicurare la validità della votazione che solo sei degli ecclesiastici che risiedevano a Cagliari avessero accettato di unirsi ai tre che sarebbero sopraggiunti con il suo seguito. Quanto allo Stamento reale, grazie al complesso intreccio di procure che aveva già acquisito, sarebbe stata addirittura sufficiente la presenza di solo tre parlamentari: uno per Cagliari, uno per Alghero, Bosa e Iglesias, e il terzo infine per Oristano e per Sassari, che a sua volta aveva già ricevuto la procura per Castellaragonese. Naturalmente, all'incontro alla *raya* il viceré dava per scontata la partecipazione del reggente e di tutti i ministri regi, che da Cagliari avrebbero dovuto raggiungerlo portando con sé le procure pervenute nella capitale, già "abilitate" secondo la prassi ordinaria.

Infine Lemos, considerate le obiezioni che i ministri e i magistrati del Regio Consiglio avevano già avanzato a proposito della risposta che il sovrano aveva dato alle richieste del Regno, si dichiarava certo che in condizioni normali sarebbero trascorsi parecchi giorni prima di veder approvata la risoluzione regia, ma, considerando l'eccezionalità del momento, non aveva dubbi che la «descomodidad del sitio» e il timore del contagio avrebbero spinto gli stessi parlamentari a evitare inutili discussioni e ad arrivare rapidamente al voto.

Si dichiarava certo, inoltre, di poter contare sulla partecipazione diretta e indiretta della maggioranza dei voti all'interno di ogni Stamento, e di poter quindi concludere le Corti rapidamente con l'approvazione del documento regio. Ma non considerava che il terrore della peste, se da un lato poteva agevolarlo nella raccolta delle procure di chi non voleva rischiare con la partecipazione diretta di dover viaggiare per luoghi infetti, costituiva, dall'altro, una formidabile giustificazione per coloro che, ancora residenti all'interno della capitale, non intendevano esporsi a ulteriori rischi, e si rifiutavano di ottemperare all'obbligo di presentarsi all'appuntamento della *raya*.

La peste gioca un duplice ruolo rispetto agli orientamenti dei parlamentari. Se al di fuori di Cagliari il diffondersi della notizia che molti parlamentari si erano adattati a consegnare a Lemos le loro procure aveva finito per convincere a seguirne l'esempio anche coloro che fino allora si erano rifiutati di cedere alle pressioni del viceré, nella capitale invece, dove già preesistevano alcuni nuclei di opposizione alla politica viceregia, le obiezioni di carattere sanitario contribuirono a cementare un vasto fronte di resistenza e di palese disobbedienza, che andava dalla rappresentanza municipale al Capitolo della cattedrale, dalla nobiltà minore alla potente aristocrazia feudale, dal reggente la Reale Cancelleria fino ai ministri patrimoniali e ai giudici della Reale Udienza.

Il giorno fissato per l'incontro, sebbene Lemos, circondato dal suo seguito, avesse a lungo aspettato alla *raya* i suoi interlocutori, «no bajó ninguno». Infine, deluso e sconfortato, non gli era rimasto che prendere atto del fallimento del suo velleitario progetto e rassegnarsi a ripartire dallo smacco subito: «No hijieron caso de ninguno y se burlaron de mi y de los votos que iban con migo», avrebbe riferito qualche tempo dopo al sovrano³⁰⁶. Nei giorni precedenti, a Villasor, sulla strada per Cagliari si erano uniti al corteo viceregio diversi cavalieri di Oristano e dei villaggi dei dintorni, e anche alcuni parlamentari la cui adesione assumeva particolare importanza: fra questi il canonico Fadda con la procura del Capitolo di Oristano, e soprattutto con quella, fondamentale, dell'arcivescovo Vico, il quale ciononostante continuava ad auspicare «la suspensión de los tratados de Corte por algunos meses», o quantomeno un formale rinvio dei lavori parlamentari, com'egli stesso prospettava al sovrano, «hasta consulta de vuestra magestad por no hazer dudoso y contingente el efecto del servicio que tanto desvelo ha costado»³⁰⁷.

Al corteo viceregio si erano uniti, inoltre, il rettore della parrocchiale di Ger-

³⁰⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Sassari 7 luglio 1656. «No siento señor – dichiarava nella stessa lettera – ni el cansamiento que he padecido pasando la isla tres veces en menos de un mes, ni el riesgo de la vida respecto de la intemperie [...], ni el en que me expuse llegando a la raya de Caller y hallándome tan cerca de otros lugares infectos del contagio, ni la ingratitude de los de Caller [...] con no bajar a la raya para concluir las Cortes sino el quitarme el buen logro de la conclusión dellas pues llebaba a mi disposición la mayor parte de los votos de cada Estamento» (*ibidem*).

³⁰⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, 15 maggio 1656. E in effetti, ancora all'indomani del colloquio con Lemos a Oristano, Vico non trascurava d'insistere con il governo di Madrid sulla sua idea «de la prosecución de las Cortes», illustrando puntigliosamente «los inconvenientes y reparos que se me ofrecieren proponer al Conde», proprio a partire dalle conseguenze della recrudescenza «del contagio [...], que jornalmente se va declarando mas sangriento, y puede embaraçar mucho la feliz conclusión del donativo [...], siendo la ciudad de Caller por más principal en el Reyno la que lleva en sí el peso mayor de la contribución del estamento Real y a la que defieren las demas universidades en su voto». Di qui la sfilza di impedimenti e controindicazioni che si era premurato di rappresentare a Lemos: «Que la falta y ausencia de los prelados, titulos, señores de vasallos, syndicos de capitulos y universidades [...] no puede conducir felizmente a la conclusión del servicio con la menos satisfacción de los votos que se veen obligados de las instancias infatigables del virrey a substituir sus poderes; que estando serrados los tribunales por el contagio de Caller quedan suspendidas las otras materias que requieren confabulaciones y platicas [...]; que no embargante la suspensión de Cortes se podria, por otros medios que tengo representado al virrey, acudir a subvenir las apreturas presentes». Malgrado ciò, aveva dichiarato a Lemos di non voler far mancare la sua collaborazione e di volersi rimettere alle decisioni che avesse adottato d'intesa con la Reale Udienza: «Y por ser estas materias de tanto peso, y pudiera ser errado mi parecer, con ocasión de haver estado en esta ciudad el Conde, he ofrecido, en qualquier caso que con los reales ministros resolviere la conclusión de estas Cortes, resniar mi dictamen a su inteligencia para que se haga el servicio de su magestad» (*ibidem*).

gei, Denti, che aveva con sé la procura del Capitolo di Bosa e quelle del priore di San Vincenzo e di Sant'Antonio di Oristano, e perfino il rettore della parrocchiale di Guspini, con le attese procure del vescovo e del Capitolo di Ales.

Il rifiuto di Cagliari impone una riconsiderazione dei piani viceregi, e Lemos, spinto dai collaboratori più fedeli, e dai parlamentari che per due giorni avevano condiviso con lui l'inutile attesa alla *raya*, decide di accogliere il suggerimento di trasferire la conclusione delle Corti in una delle tre città del Capo settentrionale del Regno, Sassari, Alghero o Castellaragonese, «todas sanas y no sugetas á la intemperie»³⁰⁸.

Sicché le prime lettere di convocazione, indirizzate ai parlamentari residenti a Cagliari, furono spedite già il 3 giugno dal piccolo villaggio di Aritzo, alle pendici del monte Gennargentu, dove il viceré e i suoi fedelissimi fecero tappa sulla via del ritorno verso il nord dell'isola. Il trasferimento delle Corti in una delle tre città immuni dalla peste veniva prospettato nelle lettere di convocazione come l'unica soluzione capace di assicurare sia il contenimento del rischio sanitario sia l'esigenza di concludere le Corti con tempi e ritmi più distesi, e «pudiendo considerar las materias más despacio y con reconsejo», come ora sembrava auspicare lo stesso Lemos. Il nuovo tentativo doveva però fare i conti con la grave situazione sanitaria in cui versava l'isola. La pestilenza continuava a imperversare a macchia di leopardo, non solo a Cagliari, Iglesias e Bosa, ma anche in molti villaggi del Capo meridionale, e per coloro che avessero dovuto attraversare l'isola, oltre al pericolo della peste e al disagio della quarantena, si aggiungeva, a causa della stagione già inoltrata, la minaccia della malaria.

La necessità di affrontare e cercare di alleggerire le molteplici difficoltà del viaggio assumeva inoltre un'importanza particolare nel progetto di convocare le Corti nel Capo settentrionale giacché Lemos non poteva rinunciare, nonostante lo smacco subito, a ricucire i rapporti con i ministri e con i parlamentari residenti a Cagliari, ai quali, infatti, erano specificamente indirizzate, al di là dell'energico rimprovero per l'ingiustificata assenza all'appuntamento della *raya*, le premurose attenzioni volte a ridimensionare le obiezioni di tipo sanitario e ad assicurare un congruo numero di adesioni anche dalla Capitale³⁰⁹.

³⁰⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Sassari 7 luglio 1656.

³⁰⁹ «Por no haber baxado vuestra merced a la raya con los demás votos que estaban en esa ciudad, en conformidad de lo que escribí, tomando por pretexto motivos que no subsistían [...], he resuelto despachar esta convocatoria – dichiarava Lemos – llamando a todos los votos de los Estamentos para la ciudad de Sacer, o de Alguer, o de Castelaragones [...], y por que se vea la gran justificación con que se obra en el real nombre de su magestad [...], convoco a vuestra merced para que acuda si quiere personalmente, y por esto he dilatado el tiempo ofreciéndole recibirla en qualquiera de dichas ciudades, habiendo hecho la quarentena; y tiene orden Gaspar Forteza para que si vuestra merced quisiere venir le se de paso por tierra sin que entre en lugares

La convocazione delle Corti nel Capo di Sassari riapriva improvvisamente la vecchia ferita, mai veramente rimarginata, della controversia campanilistica tra Sassari e Cagliari. Prendendo ancora una volta le distanze dalle decisioni viceregie, l'arcivescovo Vico riferiva al sovrano, in una lettera del 10 giugno, che Lemos lo aveva da poco informato che «no aviendo podido en Caller ni en su raya concluyr las Cortes, como avía dispuesto (con aprobación, como devo entender – osservava maliziosamente –, de la Real Audiencia), se ha resuelto pasar á la ciudad de Sasser para concluyrlas allá». Inutilmente il prelado aveva cercato di metterlo in guardia da una scelta che si poneva in palese conflitto con la normativa regia, con i capitoli di Corte e con la «observancia del Reyno», da cui appariva univocamente sancito «que la celebración de los reales Parlargmentos» poteva svolgersi soltanto «en la ciudad de Caller, lugar peculiar y determinado por residencia de los tribunales de vuestra magestad»³¹⁰. Così Vico, nel rimarcare le sue riserve sulle decisioni viceregie, coglieva l'occasione per segnalare la singolare convergenza tra le sue posizioni e quelle dei giudici della Reale Udienza, e ribadiva ancora una volta la sua convinzione che, «pendiente el suceso de la peste de las ciudades de Caller, Iglesias y otras poblaciones», le Corti dovessero restare sospese, e che la loro conclusione dovesse essere rinviata di alcuni mesi, «para que, haciéndose en tiempo más favorable, sea efectivo el donativo que se dispusiere». Ciononostante la “prima voce” dell'Ecclesiastico non trascurava di confermare al sovrano la sua immutata volontà di attenersi «a las reales ordenaciones», e a quanto, puntualizzava, il viceré avesse deciso «con el parecer de la Real Audiencia».

Intanto, mentre fervevano i preparativi per la convocazione dei parlamentari a Sassari, e mentre cresceva il numero delle adesioni per procura, si facevano sempre più evidenti le difficoltà cui l'iniziativa andava incontro: ai dubbi sulla legittimità della convocazione si era ormai affiancato il problema di come assicurare la partecipazione del reggente la Reale Cancelleria, dei magistrati della Reale Udienza e dei ministri regi, componenti fondamentali per un regolare e legittimo svolgimento delle Corti. Già il 22 giugno, con l'obiettivo di aprire a metà luglio i lavori del Parlamento, Lemos, a nome suo e degli Stamenti, aveva raccomandato (e formalmente intimato in nome del sovrano) al reggente e ai giudici della Reale Udienza di disporsi a trasferirsi a Sassari per assicurare la loro partecipazione alla conclusione del Parlamento, come richiesto dall'imminente avvio dei lavori. In particolare Lemos, sottolineando che l'invito era

poblados, señalándoles iglesias campestres [...], y si quisiere ir por mar embío orden al regente la Real Canzilleria que de a vuestra merced embarcación con que no puede dificultar en intemperie; pero si vuestra merced no quisiere desacomodar bastara que embie su procura en la persona que quisiere» (*ibidem*).

³¹⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, Thiesi 10 giugno 1656.

stato concordato con i suoi collaboratori più diretti, il giudice Deliperi Paliacho e il procuratore reale marchese di Cea, offriva loro di risparmiargli il tragitto via terra e di giungere ad Alghero «en la embarcación o embarcaciones que le fuere embiando, que serán las mejores y más seguras que se hallen en estos mares»³¹¹.

Il viceré non trascurava inoltre di dare precise disposizioni sui ministri che riteneva dovessero trasferirsi a Sassari e su quelli che invece dovevano rimanere a Cagliari a presidio della città: così Lemos auspicava che oltre al reggente, «que como voz y órgano del virrey especialmente para la conclusión de las Cortes debe asistirle», accettassero di trasferirsi a Sassari sia l'anziano Bonfant («si sus achaques se lo permitieren»), sia il fidato e competente Antonio Canales, ormai pienamente reintegrato nel suo ufficio³¹², sia infine l'agguerrito avvocato fiscale Ruiz de Aguirre, che avrebbe potuto lasciare il suo incarico al valido *asesor* del Patrimonio Gavino de Aquena. A Cagliari, dunque, sarebbero

³¹¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, il viceré al «regente y oydores de la Audiencia», Sassari 22 giugno 1656, copia acclusa alla lettera di Lemos al sovrano, Sassari 7 luglio 1656. Inoltre Lemos faceva presente a Español de Niño la preoccupazione che gli Stamenti gli avevano espresso per la «mucha falta» che la sua assenza avrebbe fatto sentire nella conclusione delle Corti «por su ciencia, noticias, y experiencia en las dificultades de hecho y de derecho que se suelen ofrecer en ellas». Il viceré si era pertanto consultato «con los reales ministros de esos tribunales maiores» che si trovavano a Sassari, e sia il giudice Deliperi Paliacho sia il procuratore marchese di Cea avevano concordemente convenuto che i vantaggi del suo trasferimento superavano ampiamente le controindicazioni (sia il rischio di sguarnire il governo della Capitale sia la necessità di non disattendere le «instrucciones particulares» che il viceré aveva ricevuto dal sovrano tra le quali era ribadito il divieto di separare da Cagliari, loro sede naturale, tanto il reggente quanto la Reale Udienza). Sicché, accogliendo la richiesta degli Stamenti, e attenendosi al parere dei ministri regi presenti a Sassari («especialmente por que no parezca que yo presumo tanto de mí que quiera cargar sobre mis acciones solas el acierto en materia de tan grande importancia»), Lemos, «en el real nombre de su magestad», ordinava al reggente di prepararsi per il trasferimento via mare ad Alghero, «donde – lo rassicurava – tendré prebenido un convento sin recelo de intemperie y con las comodidades posibles para que vuestra señoría haga la quarentena y estando con salud en ella [...] se venga a donde yo estubiere para que nos hagamos compañía y me aiude para los aciertos de mi gobierno» (*ibidem*).

³¹² La complessa istruttoria a carico di Canales – dopo oltre cinque anni d'indagini e dopo una lunga (e ben calcolata) sospensione –, si era definitivamente chiusa nel marzo del 1656 con la piena assoluzione dell'inquisito: «Se ha concluydo – riferiva il *visitador* al sovrano – el proceso de don Antonio Canales, en el qual se ha ofrecido examinar gran numero de testigos y escrituras, que ha producido para su defensa, en que con ser tan grande su actividad y inteligencia, importandole tanto no perder tiempo, ha consumido un año entero, no teniendo otro negocio a que atender; y de lo que ha resultado de estas defensas he formado un resumen, que comprende todas las testificaciones productas en [diversos] cuadernos de escritura, el qual remití en carta para vuestra magestad de 18 de este, habiendo sido necesario para tomar resolución – dichiarava Martínez Rubio – la atención y estudio de algunos días» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Il *visitador* al sovrano, Civitavecchia 25 marzo 1656).

rimasti sia Brunengo, che «por la gran satisfacci3n que debemos tener de su persona» avrebbe dovuto occupare il posto del reggente e assumere la rappresentanza del viceré in città, sia Eusebio Carcassona, che avendo a lungo collaborato con Español de Niño avrebbe potuto proficuamente coadiuvare Brunengo nel nuovo ruolo.

Nonostante le attenzioni e le lusinghe dell'invito al reggente e ai magistrati della Reale Udienza, l'iniziativa viceregia era destinata a fallire, ma le ragioni non erano certo riconducibili alle difficoltà e ai disagi del trasferimento da Cagliari. E, infatti, che attendibilità poteva avere l'appello alla collaborazione che Lemos rivolgeva a quei suoi consiglieri, che si vedevano messi ancora una volta di fronte al fatto compiuto? D'altra parte non erano state adottate solo dal viceré sia la decisione di convocare le Corti alla *raya* di Cagliari sia quella, ancor più controversa, di convocarle nel Capo di Sassari, che oltretutto appariva, agli occhi dei magistrati cagliaritari, non solo illegittima ma anche punitiva?

E inoltre quale interesse potevano ancora avere ad affrettare la conclusione delle Corti quei magistrati e quei ministri che già qualche mese prima, messi al corrente della risposta del sovrano, non avevano esitato a manifestare al viceré le loro riserve e la loro profonda delusione?

Il fatto è che, mentre il viceré procedeva imperterrito nel suo tentativo di concludere il Parlamento a Sassari, continuavano a moltiplicarsi le ragioni del malcontento, e nonostante il buon numero delle procure già raccolte, anche tra i parlamentari che si erano mostrati disposti ad assecondare il viceré nel progetto di concludere al più presto le Corti s'insinuava il dubbio dell'illegittimità e della inopportunità della convocazione nel Capo di Sassari, mentre s'infoltivano le file degli oppositori che si erano già pronunciati contro la conclusione del Parlamento "pendente la peste".

Appare indicativa a questo proposito la reazione dei nobili residenti a Cagliari che, pretendendo di esercitare il loro diritto a prender parte personalmente ai lavori delle Corti, rifiutavano l'offerta d'invviare le loro procure e confermavano la loro indisponibilità a mettersi in viaggio durante la stagione dell'«intemperie» e delle febbri malariche, tanto più che il loro trasferimento, obiettavano, avrebbe lasciato la città indifesa proprio nel momento in cui, stremata dalla peste, doveva premunirsi dal pericolo sempre più incombente di un'invasione dal mare. In pochi mesi l'epidemia aveva falciato anche il sistema difensivo urbano: negli stessi giorni, in un disperato appello a Filippo IV, il commissario dell'artiglieria del Regno, Perez de Cea, chiedeva rinforzi urgenti di «artilleros, cabos y soldados» da Milano, Napoli e Sicilia «por haverse muerto todos los artilleros [...], y haverse muerto el comisario de la cavallería, y quedado esta plaça, siendo la cabeça y llave del Reyno, sin maestres de campo, sarjento mayor, capitanes de infantería y cavallería, entretenidos,

ni mayordomo de la artillería, por haverse unos huydo y otros muertos, sin haver quien obre ni execute lo que se ordinare»³¹³.

Alla vigilia della riapertura delle Corti, l'argomento veniva ripreso anche da Vico, che non mancava di far presente a Madrid che la principale città del Regno rischiava di rimanere «tan indefensa» che sarebbero state sufficienti solo sei navi per piegare «sin resistencia» una popolazione ormai allo sbando, in parte fuggita e in parte alle prese con un'epidemia che a metà giugno aveva già provocato più di novemila morti.

Ed era ancora Vico a criticare le reiterate convocazioni con cui venivano invitati a lasciare la città proprio i massimi responsabili del governo della capitale, «que se van ausentando con el pretexto del llamamiento del virrei». Due casi, secondo la “prima voce” dell'Ecclesiastico, suscitavano particolare sconcerto: da un lato quello del capitano generale delle torri, Giovanni de la Matta, che, sebbene avesse la responsabilità del deposito delle munizioni (e per regola d'ingaggio l'obbligo di non abbandonare la città e il Castello), aveva invece lasciato Cagliari «excusándose con la convocatoria que tiene del virrey»; dall'altro quello del decano del Capitolo della cattedrale, vicario generale *sede vacante* dopo la scomparsa di de la Cabra, del quale Vico riferiva a Madrid, senza fare il nome (ma si trattava del canonico cagliaritano Onofrio Girona, all'epoca quasi cinquantenne, che nel 1659 sarebbe stato promosso arcivescovo di Sassari), che era stato insistentemente sollecitato a intervenire ai lavori del Parlamento a Sassari, e che si diceva fosse orientato ad aderire all'improvvido invito viceregio, che avrebbe finito per privare la popolazione della capitale dell'ordinario diocesano proprio durante l'imperversare della peste. Infine,

³¹³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Giovanni Battista Perez de Cea al sovrano, Cagliari 25 luglio 1656. In realtà, la polemica innescata da Lemos sulle eventuali responsabilità per l'insufficiente difesa del Regno si era subito ritorta contro di lui, e già da alcuni mesi lo stesso Vico si premurava di far presente a Madrid «que a la prevención de invasiones enemigas (que el virrey dize) no se puede acudir con el servicio destas Cortes, porque aun despues de concluydas queda todo el año en favor del Reyno para su cobranza, y en caso de interpresa o sitio de alguna plaça defenderse con el valor, armas, hazienda y sangre de los naturales, como se ha empleado siempre, y con la parte de otras prevenciones anticipadas, que devo creer – insinuava la “prima voce” dell'Ecclesiastico – habrá obrado el virrey con los 50 mil escudos que se han cobrado a cuenta del primer año del donativo ofrecido consintiendo los tres Estamentos para fortalecer estas plaças» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, 15 maggio 1656). In effetti le accuse sullo stato d'abbandono delle fortificazioni erano giunte a Madrid già nell'estate del 1655, quando il *Consejo* aveva suggerito di chiederne subito conto al viceré dichiarandogli apertamente «que se ha entendido que las fortificaciones que se hizieron para la defensa de la Armada francesa se han echado a perder por no haverlas perficionado, de manera que todo el gasto que se hizo en ellas sera inutil [...], y que tambien se ha entendido que la artilleria esta en el suelo y por montar» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, «Decretos del Consejo», 16 settembre 1655).

l'autorevole prelado non mancava di rilevare che sebbene le regie prammatiche vietassero al magistrato della Reale Udienza di abbandonare la città e il Castello, Lemos invece aveva ordinato al reggente la Reale Cancelleria e ai giudici Bonfant e Canales di raggiungerlo a Sassari per assicurargli la consulenza e la collaborazione per la conclusione del Parlamento: sicché, se l'ordine fosse eseguito, incalzava apertamente Vico, sarebbe «más dilatado el remedio de los presentes males de Caller, hallandose sin la presencia del virrei, de ministros y del superior eclesiástico que administra la sede vacante»³¹⁴.

3. Le Corti a Sassari

A Sassari intanto, il 24 luglio, Lemos ordinava, d'intesa con i suoi più stretti collaboratori, di dare inizio alla sessione conclusiva del Parlamento. L'iniziativa giungeva al termine di un'intensa attività di governo volta a sollecitare, anche sotto forma di procura, il maggior numero possibile di adesioni all'ultima lettera di convocazione diramata il 20 di giugno.

Il nuovo segretario verbalizzante era il notaio cagliaritano Francesco Carta, che nel Parlamento Avellano era stato uno dei più stretti collaboratori del segretario verbalizzante Monserrato Vacca, e che prendeva il posto di Michele Diana, scomparso pochi mesi prima a Cagliari, vittima della peste. In modo inconsueto il primo verbale della nuova sessione, nell'intento di colmare il vuoto che intercorreva tra l'11 marzo, data dell'ultima registrazione, e il 24 luglio, offriva un breve riepilogo delle iniziative assunte dal viceré, dal fallito tentativo di tenere la conclusione delle Corti alla *raya* di Cagliari fino all'invio delle lettere di convocazione del 20 giugno «por tots los prelats, capítols, ciudads y militars del presente Reñe». Il verbale riferiva inoltre che gran parte dei convocati avevano assicurato la loro partecipazione in via diretta o per procura, salvo che la città, il Capitolo della cattedrale e il vicario *sede vacante* della

³¹⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, Thiesi 7 luglio 1656. Negli ultimi giorni di giugno, in quarantena ad Aritzo nella Barbagia di Belvì, il capitano de la Matta e alcuni nobili cagliaritani, tra i quali Gerolamo Torrella, barone di Capoterra e «correo maior» del Regno, e Antioco Cani Sapata, cavaliere dell'abito di San Giacomo, non potendo ottemperare, per il pericolo della malaria, alla convocazione viceregia, avevano rilasciato la loro procura direttamente a favore del viceré: cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 617-620. Sul dottore Onofrio Girona, che aveva partecipato al Sinodo del 1651 come decano del Capitolo, e che in realtà rimase a Cagliari nell'estate del 1656 (nella cattedrale presiedette nell'ottobre dello stesso anno il solenne *Te Deum* di ringraziamento della città per la fine della peste), e che ottenne il pallio arcivescovile nel gennaio del 1659 (morì improvvisamente a Sassari, dopo poco più di un anno, per un colpo apoplettico) cfr. K. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, p. 350, e J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 226 e 229.

diocesi di Cagliari, e salvo che la città e il Capitolo della cattedrale di Iglesias (i cui atti di procura, si precisava, «no los han inuiat ancora»)³¹⁵.

Il viceré disponeva tuttavia di dare inizio ai lavori facendo assegnamento sulla collaborazione dei ministri regi presenti a Sassari, giacché il reggente la Reale Cancelleria e i ministri residenti a Cagliari non avevano accettato di aderire al pressante invito che aveva loro rivolto.

I primi provvedimenti che il viceré aveva dovuto adottare riguardavano la nomina dei sostituti dei ministri regi e la ricostituzione degli uffici del Parlamento: in assenza del reggente Español de Niño l'incarico *ad interim* veniva affidato a Deliperi Paliacho, magistrato di provata esperienza, che si era fatto molto apprezzare come commissario straordinario al morbo, e che godeva della piena fiducia di Lemos, mentre l'incarico di avvocato fiscale del Parlamento veniva affidato al giovane giurista sassarese, fresco di studi salmantini, Pietro Quesada Pilo, già giudice dell'incontrada di Gallura, chiamato ad assumere, da neanche un mese, l'*interim* di proavvocato fiscale della Reale Governazione³¹⁶. Come abilitatori di parte regia venivano nominati, oltre al giudice Deliperi Paliacho, nella sua veste di sostituto del reggente, il procuratore reale e governatore del Capo di Sassari Giacomo di Castelvì, marchese di

³¹⁵ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 555, B cc. 590 («Seqüella del Parlament concluyt en la ciutat de Sàsser») e 591, e A2 c. 185. Sul notaio Carta, un professionista ben accreditato «che a metà Seicento risiede e lavora nel quartiere portuale di Lapola (La Marina)», dove si fa apprezzare come notaio di riferimento dei numerosi forestieri, soprattutto siciliani, maiorchini e liguri, che vi s'insediano per motivi di lavoro, cfr. G. SALICE, *Notai d'età moderna* cit., pp. 154-155.

³¹⁶ Nel mese di maggio Quesada Pilo, poco più che ventiseienne (era nato a Sassari tra il 1629 e il 1630, si era iscritto in leggi nell'Università di Salamanca nel 1649, e nel 1652, in seguito alla morte del padre, era ritornato nella sua città natale, dove probabilmente si laureò in *utroque*) era subentrato, per disposizione di Lemos, nel ruolo di proavvocato fiscale della Reale Governazione a Giovanni Battista Pilo, fatto arrestare insieme con il governatore Cervellón e con l'assessore Martínez. Sulla figura e sull'opera di Quesada, che negli anni successivi si sarebbe imposto come uno dei più autorevoli interpreti del diritto patrio del Regno, cfr. P. TOLA, *Dizionario* cit., III, pp. 134-139; A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca* cit., pp. 72, 98; A. NIEDDU, *Quesada Pilo, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., pp. 1643-1644; A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario* cit., pp. 408-411; I. BIROCCHI, *La richiesta di letrados, il ruolo della città* cit., pp. 108, 115-119. Sull'esperienza e sulla personalità di Deliperi Paliacho cfr. *supra*, nota 150; ma vale la pena tener presente anche il lusinghiero giudizio espresso dal governatore di Sassari Villapadierna, che in una lettera indirizzata al sovrano rimarcava le capacità di governo e le doti diplomatiche che il giurista sassarese aveva mostrato nell'incarico di «asesor al Criminal» della Reale Governazione; incarico che aveva svolto «con la opinión y plauso deuido a ministro de tan aventajadas partes en letras, zelo y entereza, de que tengo bastante experiencia – sottolineava – en diferentes materias [...], y mas particularmente en las pazes que con intervención suya ajusté entre la nobleza de esta ciudad» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Lettera del governatore, Sassari 2 marzo 1653).

Cea, che aveva già fatto parte della delegazione regia nella prima sessione del Parlamento, e il giudice della Sala criminale Pirella, e in sua assenza l'assessore del Reale Patrimonio Sporrin e, in caso di impedimento di quest'ultimo, l'assessore per le cause civili della Reale Governazione Gavino Deliperi Villino, nominato poche settimane prima in sostituzione del deposto assessore Martínez: tutti sassaresi (ad eccezione di Sporrin), e tutti stretti collaboratori del viceré o uomini di sua provata fiducia.

Inoltre, come *tractatores* di parte regia venivano confermati sia il procuratore Giacomo di Castelvì, sia il conte de Andrade, ai quali venivano affiancati con nuova nomina sia il giudice Deliperi Paliacho, come sostituto del reggente, sia il giudice Pirella, in luogo di Martínez Rubio, che pochi mesi prima aveva lasciato il Regno alla volta della penisola per prendere possesso della carica di vescovo eletto di Palermo³¹⁷. Appare subito evidente che la composizione degli uffici parlamentari e la distribuzione dei ruoli di parte regia rispecchiano le difficoltà del momento, ma soprattutto riflettono la preoccupazione di Lemos di poter fare assegnamento su consiglieri capaci e di assoluta fedeltà. Emerge inoltre anche in queste nomine la netta predominanza della componente sassarese tra i ministri e i giudici che costituiscono la ristretta cerchia della Regia Corte.

Dal processo verbale si evince che negli stessi giorni anche gli Stamenti avevano iniziato a riunirsi, e sollecitati dal viceré avevano proceduto a eleggere i propri organi e a indicare i loro rappresentanti nelle commissioni parlamentari. I militari dovettero nominare preliminarmente il segretario dello Stamento, e assegnarono la carica al notaio sassarese Pietro Paolo Farina, membro del Consiglio maggiore della città; e subito dopo elessero come *sindich* il nobile Michele Manca, ancora una volta un sassarese, anch'egli membro del Consiglio maggiore della città, esponente di spicco dell'oligarchia mercantile urbana, con solide aderenze sia nel mondo feudale sia nell'amministrazione regia³¹⁸.

³¹⁷ Sul nuovo incarico dell'eminente ecclesiastico aragonese, che fece la quarantena nel lazaretto di Civitavecchia nel marzo del 1656 (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Il *visitador* al sovrano, Civitavecchia 25 marzo 1656), cfr. *supra*, nota 6.

³¹⁸ In realtà Michele Manca, che insieme al padre, Antonio Manca Coasina, ricopriva l'ufficio di «receptor del donativo» del Capo di Sassari e Logudoro, era anche uomo di fiducia di Lemos, che lo assecondava nel suo disegno (che andrà definitivamente in porto solo l'anno successivo) di prendere da solo in arrendamento la riscossione dell'intera quota del nuovo donativo per il Capo settentrionale del Regno. Secondo il progetto, in cambio di un compenso di mille scudi annui, il nobiluomo sassarese si obbligava ad anticipare ogni anno in due rate semestrali, per l'intera durata del *servicio*, «toda la cantidad que monta, que son 23.064 escudos». Nella primavera del 1657 anche il Supremo, nel considerare «muy conveniente [...] lo que el conde de Lemos propone» per l'arrendamento della tesoreria del donativo al Manca, ricordava che il viceré aveva ampiamente discusso il progetto «con los ministros que se hallan allí», il marchese

Lo Stamento nobiliare, inoltre, essendo venuto a mancare il marchese di Laconi, aveva eletto come “prima voce” e presidente del Braccio il marchese di Palmas, e lo aveva quindi designato come abilitatore. Sicché il coordinamento politico e la massima rappresentanza del Militare erano ormai in capo all’influente e agguerrito parlamento, che nella prima sessione del Parlamento aveva guidato l’opposizione al donativo offerto dal Regno.

All’interno del Reale, Sassari si accaparrava il ruolo di guida che fino allora era stato appannaggio della rappresentanza cagliaritano. In vista dell’assenza di quest’ultima, la municipalità sassarese aveva, infatti, tempestivamente separato la carica di *sindich* da quella di consigliere capo, nominando come suo procuratore e *sindich* all’interno del Braccio il nobile Gavino de Ansaldo³¹⁹, e ottenendo poi che il suo consigliere capo, Sebastiano de la Zonza, fosse eletto,

di Cea, i giudici Pirella e Deliperi Paliacho, e Giovanni Battista Elena «veedor y contador de las galeras», che lo avevano giudicato «muy del servicio de vuestra magestad e conveniencia de su Real Hacienda» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 9 giugno 1657). Cfr. inoltre ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, fasc. 32/18-20, lettera di Lemos al sovrano, Sassari 26 aprile 1657, con i due memoriali (s.d.) presentati dal Manca. E del resto, le premesse dell’operazione erano state autorevolmente poste già nei primi mesi del 1656 da Martínez Rubio, che nel bilancio conclusivo delle sue ispezioni contabili non solo dava atto della buona amministrazione dei due «receptores», padre e figlio, dell’ultimo donativo, ma raccomandava in particolare che il reggente Español de Niño continuasse ad avvalersi, soprattutto per l’esazione dei debiti arretrati delle città regie, della preziosa collaborazione di don Michele Manca, «de quien tengo satisfacción, que si le asiste – dichiarava – hará este servicio como conviene, porque jamás de la inteligencia y actividad que tiene, se halla con las noticias de estas materias por haverme yo valido del en todas las de aquella ciudad». La considerazione che Martínez Rubio nutriva per lui era così ampia che prima di abbandonare l’isola gli aveva affidato l’incarico di compendiare in un «tomo» unico «todo lo que comprehenden los diez libros del donativo que se formaron» nel Capo di Sassari, verificando accuratamente i conti di ciascun villaggio: «Con que queda esta materia – concludeva –, que estaba en grande confusión, en la mejor forma que he sabido disponerla» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, *El visitador* al sovrano, Civitavecchia 25 marzo 1656). Anche all’interno dello Stamento militare il nobiluomo sassarese poteva inoltre vantare una solida tradizione familiare, e il padre, che nel 1627 era stato giurato capo della città, aveva svolto un ruolo di primo piano nel Parlamento Avellano, dov’era intervenuto anche in rappresentanza del fratello e del figlio, e dove era stato eletto, accanto al marchese di Villasor, al marchese di Laconi e al nobile Gavino Manca Zonza, tra i quattro *tractatores* del Militare (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 69, 229, 373-374; e F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., pp. 473-474). Vale infine la pena segnalare il trattamento di riguardo che Michele Manca ottenne per i servizi da lui prestati come «sindich del Militar y thesorero», seppure solo nella sessione conclusiva del Parlamento, con un compenso di 390 lire, il più alto tra quelli previsti per i lavori della sessione sassarese, dopo quello di 750 lire attribuito al sostituto del reggente, Deliperi Paliacho: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 798, A2 c. 608v.

³¹⁹ La delibera del Consiglio generale di Sassari era stata adottata il 7 luglio, all’indomani della convocazione delle Corti: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 605. Il nuovo *sindich*, personalità di spicco della potente famiglia de Ansaldo, era intervenuto per procura nel Parlamento Avellano: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 163, 474-475.

con l'appoggio di Castellaragonese e delle altre città regie presenti, come abilitatore dello Stamento.

L'Ecclesiastico, come si apprende dal processo verbale del Braccio, si era riunito il 28 luglio nella «congregassio y oratory dels cavallers» della Casa professa dei gesuiti, sotto la presidenza dell'arcivescovo Vico, che aveva fatto censire i poteri di voto degli intervenuti e aveva dichiarato la validità dell'assemblea, riconoscendola «com á sana y mayor part» dello Stamento. In effetti, sebbene i presenti fossero solo sei, calcolando anche le procure, rappresentavano, con quindici voti su venticinque, la maggioranza dei componenti del Braccio: l'arcivescovo Vico interveniva con quattro voti (oltre al suo, i voti dei due priorati di San Lazzaro e di San Salvatore di Oristano, e quello del Capitolo arborense); il vescovo di Ales Manunta, con tre (alla procura del Capitolo di Sassari aveva aggiunto anche quella del Capitolo di Ales); l'arciprete Serra Carta, con due (come vicario generale *sede vacante* dell'arcidiocesi di Sassari e come procuratore del vescovo di Castellaragonese Litago); il canonico Frasso, con tre (era vicario generale *sede vacante* della diocesi di Bosa, procuratore del Capitolo, e procuratore dell'abbazia di San Michele di Plaiano); l'arciprete ampuriense Valentino, con un voto, come procuratore del Capitolo della cattedrale di Castellaragonese; e il canonico turritano Gavino Casalabria, con due voti, come procuratore di Leonardo Palmas, titolare dei due priorati di Sant'Antonio e di San Vincenzo di Oristano³²⁰.

Nelle sedute del 28 e del 29 luglio, anche l'Ecclesiastico aveva quindi provveduto alla ricostituzione degli uffici del Braccio e alla designazione dei suoi rappresentanti nelle commissioni parlamentari. Per il suo fragile stato di salute, l'arcivescovo Vico, "prima voce" dello Stamento e candidato naturale per l'ufficio di abilitatore, aveva ottenuto di poter rinunciare all'incarico, e il Braccio aveva eletto, «ab tots los vots, *nemine discrepante*», il dottore Serra Carta, vicario generale dell'arcidiocesi turritana, che si era già messo in luce nella prima

³²⁰ Cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, Seconda sessione, c. 1-1v. Per tutta la durata della sessione sassarese, dalla seduta del 28 luglio a quella del 26 settembre, nell'assemblea del Braccio sarebbero intervenuti soltanto i sei ecclesiastici presenti alla riunione costitutiva. I voti complessivamente rappresentati passarono tuttavia da quindici a diciannove. Il Capitolo di Alghero, prendendo atto dell'infermità dell'anziano arcidiacono Olives, nominò infatti suo procuratore il vescovo Manunta, che passò a disporre di quattro voti; l'arciprete Serra perse un voto in seguito alla scomparsa di Litago, vescovo di Ampurias; i voti a disposizione del canonico Casalabria passarono da due a tre, in seguito alla sua nomina come sub-procuratore del Capitolo di Iglesias, e l'arciprete Valentino arrivò a cumulare cinque voti e dovette cederne uno (la procura del Capitolo iglesiente), essendo stato eletto vicario generale *sede vacante* della diocesi di Ampurias, e avendo inoltre ricevuto le procure di Olives e di Antioco Figus, vicari generali, rispettivamente, di Alghero e di Iglesias. Per la composizione del Braccio e per la distribuzione dei poteri di voto nella seduta del 26 settembre 1656, cfr. *ivi*, cc. 45-47v.

tornata del Parlamento e che nella sessione sassarese si sarebbe imposto come uno dei membri più autorevoli e più rappresentativi dello Stamento.

L'assemblea aveva inoltre esaminato la possibilità di riunirsi in un ambiente più confortevole, e su proposta di Vico, «en conformitat de lo que se estila en la ciutat de Caller que se tenen las juntas en lo palau del illustrissim archibispe calaritano», aveva deliberato, con qualche forzatura e solo a maggioranza, di “abilitare” come sede dei lavori del Braccio il palazzo in cui abitava lo stesso arcivescovo arborense, «com a cap y president del illustrissim y reverendissim Estament»³²¹. E intanto già nella prima riunione erano state affidate ad alcune figure di secondo piano – il beneficiato Fabio Grimaldi, il dottore Giovanni Cossu e il reverendo Antonio Angelo Morello, notaio apostolico e segretario della Mensa arcivescovile – le cariche, rispettivamente, di *sindich*, di avvocato e di segretario del Braccio. Due personalità emergenti furono, invece, incaricate di recare la comunicazione delle nomine al viceré: il procuratore del Capitolo di Bosa e vicario generale della sede vacante, Francesco Frasso, che nella prima tornata del Parlamento si era fatto rappresentare dal rettore Diego Denti, e il nobile, reverendo Gavino Casalabria, canonico del Capitolo turritano, uomo di fiducia di Lemos, che esordiva nello Stamento come procuratore del priore Palmas³²².

Riunitisi il 31 luglio gli abilitatori, già si poneva il problema delle *prebeminencias*, tanto per l'ordine da seguire nel giuramento, quanto per l'assegnazione degli scranni: i rappresentanti del Militare e dell'Ecclesiastico, il marchese di Palmas e l'arciprete Serra, rivendicavano per gli abilitatori di estra-

³²¹ *Ivi*, c. 2v. In realtà la decisione del Braccio era anche un atto di deferente omaggio nei confronti del nuovo presidente Vico, che offriva gli spazi della sua dimora personale come il presule cagliaritano metteva a disposizione la sala del palazzo arcivescovile.

³²² «Ha servido en estas Cortes – avrebbe riferito il viceré al sovrano – usando de los votos de tres poderes eclesiásticos que yo dispuse se le diesen, fiando del siguiría mis direcciones como lo ha executado» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, Lemos al sovrano, Sassari 12 ottobre 1656). Nel 1657 avrebbe ottenuto, come *merced*, una pensione ecclesiastica di duecento scudi, «en las vacantes de Cerdeña». Per la nomina di Frasso come *sindich* del Capitolo di Bosa cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 651 (26 marzo 1656), che però coincide con la delibera capitolare del 26 marzo 1654 (cfr. *ivi*, doc. 147): era probabilmente una delle procure su cui Lemos aveva fatto assegnamento per la convocazione del Parlamento presso la *raya* di Cagliari. Già *sindich* del Capitolo di Bosa, Frasso nella prima sessione del Parlamento si era fatto rappresentare dal rettore Denti; successivamente, dopo la scomparsa del vescovo di Bosa, Camps i Moles, nel novembre del 1655, era stato eletto vicario generale *sede vacante*, ed era riuscito infine ad avere ragione del ricorso, e delle pesanti accuse, che gli aveva mosso il secondo dei più votati, il canonico dottore in diritto Mattia Salia Peralta, prebendato della villa di Sindia con dodici anni di «continua residensia», che aveva eccepito la sua ineleggibilità definendolo «dottor con todos los derechos ad honores, per no ser más que gramático y no aver estudiado ni excedido a ninguna escuela de artes de theología, canones ni leyes civiles» (*ivi*, doc. 749, A2 c. 506v).

zione stamentaria il diritto di precedenza rispetto ai sostituti dei ministri regi nominati dal viceré. Ma Lemos, rifiutando di prendere in considerazione le osservazioni dei due interlocutori, riaffermava il principio che gli abilitatori di parte regia dovevano sempre precedere quelli di parte stamentaria. I due esponenti del Militare e dell'Ecclesiastico (quello del Reale, l'anziano e navigato giurato capo di Sassari, de la Zona, era rimasto nettamente defilato, lasciando subito intuire la politica conciliante che il Braccio delle città regie, in linea con la sua spiccata vocazione filogovernativa, avrebbe sistematicamente perseguito nei confronti di Lemos, soprattutto nella sessione conclusiva del Parlamento) insistevano, però, sulla fondatezza delle obiezioni, lasciando intendere di non voler recedere dalla loro rivendicazione. Ancora una volta il viceré reagiva con veemenza, accusando gli Stamenti di voler intralciare i lavori delle Corti con contese pretestuose, e minacciando i due abilitatori di darne ampiamente conto al sovrano. E ciononostante, per non rallentare il corso del Parlamento era costretto a chiedere agli abilitatori regi di rinunciare alle loro preminenze, e «que se dexassen preçehir, perquè la intenció de estos señors era dilatar e impedir las Corts»³²³.

Il marchese di Palmas e l'arciprete Serra non si limitavano, però, a respingere le accuse, e mettendo il dito nella piaga obiettavano specificamente che ai lavori della Commissione non partecipavano in persona, perché rimasti a Cagliari, né il reggente la Reale Cancelleria né i giudici della Reale Udienza, e sostenevano in particolare che il viceré non aveva il potere di surrogarli, né di trasmettere ai sostituti il diritto di precedenza, «ni dar las veus de regent y Real Audiencia» per atto di Corte. Chiedevano, infine, che le loro motivazioni fossero inserite agli atti e che una copia del verbale fosse loro riservata in previsione di un ricorso al sovrano.

La disputa si chiudeva pertanto con una palese umiliazione del viceré, e nella cerimonia del giuramento, che si tenne subito dopo nella sala delle riunioni della Casa professa della Compagnia di Gesù, dove si svolsero anche in seguito i lavori della Commissione, gli abilitatori dell'Ecclesiastico, del Militare

³²³ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 559, A2 c. 165-165v. Sulla debolezza del Braccio reale nelle dinamiche stamentarie dei Parlamenti del Seicento e sulla particolare vulnerabilità delle oligarchie urbane alle pressioni governative cfr. LL. GUIA MARÍN, *Los estamentos sardos y valencianos* cit., pp. 256-261. Certo, le benemerenze che Sebastiano de la Zona riuscì ad accumulare agli occhi del viceré, come *sindich* del Reale, nella sessione conclusiva delle Corti furono davvero cospicue, ma non sarebbero state sufficienti a giustificare, secondo i reggenti del Supremo, la duplice *merced*, a cui aspirava, cioè di «honrar a uno de sus hijos con un abito de las tre ordenes de Castilla, y para su persona con el veguerato de Sasser por dos biennios». Sicché il *Consejo* non avrebbe esitato a suggerire al sovrano di lasciar cadere la richiesta più pesante, e limitarsi invece a premiare l'intenso impegno del figlio, Gerolamo, nella sessione sassarese del Militare (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», 6 settembre 1657).

e del Reale ebbero la precedenza rispetto non solo al sostituto del reggente, ma anche al procuratore reale, il marchese di Cea³²⁴.

L'episodio sarà solo il primo dei non pochi conflitti procedurali che continuarono a caratterizzare, anche nella breve sessione sassarese, i lavori del Parlamento Lemos. Anche da Cagliari, infatti, non tardò ad arrivare la reazione alla decisione del viceré: i procuratori fiscali della Regia Corte e del regio patrimonio, Carcassona e Ruiz de Aguirre, venuti a conoscenza dell'inusuale soluzione della controversia, stigmatizzavano con una memoria a lui indirizzata le grave lesione della giurisdizione e delle prerogative regie e ne chiedevano la

³²⁴ Presta giuramento anche Deliperi Villino, sostituto del sostituto, ma non Sporrin: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 559. Giurato secondo della *conselleria* sassarese, Deliperi Villino era rapidamente entrato nelle grazie di Lemos pochi mesi prima, quando, dopo essersi dissociato dai colleghi della giunta municipale che chiedevano che il viceré si sottoponesse alla quarantena prima di fare il suo ingresso a Sassari, era stato costretto a nascondersi nell'antico castello aragonese, sede del Tribunale dell'Inquisizione, da dove aveva furtivamente abbandonato la città, e dopo aver raggiunto il corteo viceregio presso Macomer aveva svelato a Lemos il tentativo di sobillare i quartieri popolari e si era messo a sua disposizione. Di lì a poco, con l'ingresso del viceré a Sassari e con l'arresto del governatore e dei membri della Reale Governazione, Deliperi Villino era stato nominato *asesor* del governatore *ad interim*, il marchese di Cea (cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Orani 29 maggio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., pp. 309-312). Ma nell'ambiente locale e nell'amministrazione regia la figura dell'avvocato Deliperi Villino era alquanto controversa: già nel novembre dell'anno precedente il *visitador* Martínez Rubio, con una carta riservata indirizzata al segretario del Supremo, aveva cercato di preavvertire il vicesegretario Crespí dei gravi rischi che avrebbe comportato l'assegnazione della «plaza de proadvogado fiscal de Sasser» a Deliperi Villino, «persona de letras, platica y inteligencia», al quale, «por esta razón, en tiempo del contagio», egli stesso aveva affidato l'ufficio di «asesor del veguer», ma che nella carica di secondo giurato si era comportato «tan indignamente» nei confronti di don Michele Manca, incaricato di verificare il debito della città per il precedente donativo, da arrivare a «tumultuar el pueblo contra dicho don Miguel Manca, haciendo otros desordenes en perjuicio de su persona [...]. Hame parecido dar aviso – concludeva il *visitador* – para que [...] se tenga entendido la poca atención con que este sugeto ha procedido en servicio de su magestad» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, Il *visitador* al segretario del Supremo, Caller 15 novembre 1655). Ciononostante, per le benemerenze acquisite nella sessione conclusiva delle Corti, fu uno dei pochissimi sudditi compensati con titoli di cavalierato e nobiltà (sarebbero stati solo quattro): «Ha servido tambien con affecto en esta ocasión, [ma] quedará premiado – avrebbe sentenziato il *Consejo* – con que vuestra magestad le honre» anche con il solo «titulo de cavallero» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», 6 settembre 1657). Ma la grave censura del *visitador* avrebbe poi pesato anche sulla sua carriera giudiziaria: cfr. *infra*, nota 375. Sulla Casa professa gesuitica, un imponente edificio tardo-cinquecentesco, adiacente alla chiesa di Gesù e Maria (l'attuale chiesa di Santa Caterina), cfr. E. COSTA, *Archivio pittorico della città di Sassari*, a cura di E. ESPA, Sassari 1976, pp. 140-144; R. TURTAS, *La Casa dell'Università. La politica edilizia della Compagnia di Gesù nei decenni della formazione dell'Ateneo sassarese (1562-1632)*, Sassari 1986, pp. 62-79 e *passim*; M. PORCU GAIAS, *Sassari. Storia architettonica e urbanistica dalle origini al '600*, Nuoro 1996, pp. 248-254.

revoca, rivendicando l'immediato ripristino, ora per allora, della supremazia della giurisdizione regia e il pieno riconoscimento delle *preheminencias* degli abilitatori della Regia Corte, preannunciando in caso contrario un esposto al sovrano e al Consiglio d'Aragona.

Il 13 agosto il viceré prendeva atto della richiesta e disponendo che fosse messa a verbale la faceva seguire da una sua puntuale autodifesa in cui dichiarava di aver dovuto accondiscendere alle pretese degli abilitatori dell'Ecclesiastico e del Militare pur di non prestarsi al loro gioco. Inoltre, facendo presente che il lavoro degli abilitatori era già a buon punto e dichiarando che non era il momento di alimentare inutili contenziosi, disponeva di procedere, rimettendo al sovrano la decisione definitiva.

Certo, con l'insediamento della commissione Lemos era riuscito ad avviare i lavori delle Corti, ma la necessità di stringere i tempi del Parlamento, e le inusuali forzature politiche che caratterizzavano il suo operato, lo rendevano ostaggio delle rappresentanze stamentarie che a ogni pie' sospinto minacciavano di contestargli il mancato rispetto delle procedure e l'irregolare composizione della Regia Corte.

I dubbi e le perplessità sulla legittimità dell'ultima fase del Parlamento s'intrecciavano con le tesi degli oppositori. Non a caso, ancora il primo agosto, l'arcivescovo Vico, in una sua lucida e ben articolata relazione indirizzata a Filippo IV, insisteva sui motivi che rischiavano d'inficiare l'esito delle Corti e che dovevano perciò consigliare, com'egli stesso aveva fatto presente al viceré, di sospendere i lavori e rinviare di qualche mese la conclusione del Parlamento.

Una prima causa d'illegittimità era costituita, come avevano fatto osservare anche gli abilitatori dell'Ecclesiastico e del Militare, dall'assenza del reggente e dei giudici della Reale Udienza, «*ministros necesarios y destinados de vuestra magestad para su consejo y dirección en todas las materias de gobierno, como en las de Cortes, en las quales – sottolineava la “prima voce” dell'Ecclesiastico –, aunque el virrey dize tener el voto decisivo, no puede sin ellos resolver materia ninguna siendo la principal y integral parte del Parlamento*»³²⁵.

³²⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, Sassari 1° agosto 1656. Naturalmente, con particolare forza Vico insisteva sulla funzione insostituibile dei Consigli, chiamati a «ocurrir a todo, en satisfacción de vuestra magestad y de los Estamentos, con autoridad y firmeza de lo que se trata, pues el virrey – dichiarava –, aun con el pretexto de que haze el servicio de vuestra magestad, no es conveniente obre en estos casos sin parecer y asistencia de los Consejos por pertenecer a la essensia del Parlamento y por la confianza que vuestra magestad haze destes y no de otros ministros» (*ibidem*). Dietro la spinta dell'emergenza sanitaria una tesi ben più possibilista si era già radicata, invece, tra i magistrati chiamati a far parte della ristretta curia parlamentare sassarese. Di lì a poco, per esempio, anche Deliperi Paliacho non avrebbe esitato a teorizzare l'autonomia decisionale del viceré, a suo giudizio non sempre vincolato ad acquisire, *ex necessitate juris*, il parere della Reale Udienza. Un'articolata e dotta difesa dell'operato di

La seconda, che per Vico era anche causa di altri gravi motivi d'illegittimità, era rappresentata dalla pervicace ostinazione a convocare le Corti nonostante l'imperversare di una violenta epidemia che continuava a tenere in scacco due città, Cagliari e Iglesias, e ben trentadue villaggi, quando invece, per dottrina unanime, la stessa dichiarazione del sospetto di peste avrebbe dovuto costituire motivo sufficiente per interrompere ogni procedura di convocazione parlamentare: «la sospecha del contagio – incalzava il prelado – suspende el comercio y negocios en los tribunales de aquell lugar donde ninguno puede ser citado; y lo mismo se entiende de toda la provincia, y particularmente de las ciudades infectas que per ser partes que deven ser citadas y esperadas en el inicio de las Cortes no se les puede hazer perjuycio»³²⁶.

Il Capitolo e la municipalità di Cagliari, «ausentes con justa causa» erano pertanto più che giustificati, ma era invece indispensabile che potessero partecipare attivamente ai lavori del Parlamento non solo perché erano espressione della città più importante del Regno ma anche perché contribuivano con la quota di gran lunga più rilevante al gettito del donativo. Analoghe obiezioni, giacché assenti «per forza maggiore», potevano evidentemente opporre il Capitolo e la municipalità di Iglesias.

Lemos, e dei poteri del viceré (e di riflesso dei ministri suoi collaboratori) in tempo di peste, è in G. LIPERI PALIACHO, *Discurso apologetico politico y legal sobre el valor del examen y aprobación que hizo de algunos notarios publicos en la ciudad de Sacer*, Sacer 1657, pp. 1-38. Non tragga in inganno l'argomento apparentemente circoscritto del titolo, perché l'agguerrita memoria difensiva con cui il «jues de Corte» giustificava l'attività da lui stesso svolta «assistiendo el excellentissimo señor conde de Lemos» si prefiggeva contemporaneamente l'obiettivo di dimostrare, come si legge nella didascalia, «la justificación y obligación precisa que tuvo su excelencia de exercer toda la jurisdicción civil y criminal, tractar y conferir las materias de gobierno con el consejo y asistencia del dicho juez de Corte, como si fuesse con el acuerdo del regente la Real Chancelleria y los demás juezes de la dicha Real Audiencia».

³²⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, Sassari 1° agosto 1656. Al contrario, i più stretti collaboratori di Lemos insistevano sulla necessità di «fenecer las Cortes, que dos años antes se havia comenzado», e al tempo stesso condividevano l'idea che a concludere il Parlamento «faltava solo hazer saber a los Parlamentarios la aceptación de su magestad con las calidades en ella contenidas». In fondo, anche il distacco del viceré, e dei due giudici di Corte, dalla capitale del Regno era stato avallato dalla Reale Udienza non solo «para proveher de los bastimentos necesarios a la ciudad de Caller», ma anche perché «no se retardasse el servicio de las Cortes, como negocio por tantos respetos necesario al Real Patrimonio, por el accidente de contagio de una ciudad» (G. LIPERI PALIACHO, *Discurso apologetico politico y legal* cit., pp. 2-3). Di qui il tenace tentativo di concludere il Parlamento «cerca de Villa Sor, cinco leguas de Caller [...], por lo que importava no desamparar el estado en que se hallavan sus tratados a favor de su magestad, a costa de dos años de indecible fatiga, industria grande y sollicita perseverancia de su excelencia, trabajo y logro que fuera dificil de recuperar, no siendo con daño de la Real Hacienda, y doblados gastos de las comunidades de el Reino, y de los parlamentarios, si se suspendiese en aquella ocasion» (*ivi*, p. 4).

La terza causa d'illegittimità era poi rappresentata dalla convocazione del Parlamento nella città di Sassari che, osservava Vico, poteva esser prescelta come sede delle Corti soltanto se un provvedimento regio l'avesse a tal fine abilitata, «no lo siendo hoy otra ciudad que la de Caller en estilo y observancia del Reyno, como se enfiere – affermava con disinvolta sicurezza l'autorevole prelado – del capitulo 2° del Parlamento del serenissimo señor rey don Alfonso, de un privilegio del señor rey don Phelipe 2° y de otro privilegio de vuestra magestad concedido al Estamento militar en las Cortes del marqués de Bayona, y de otros exemplares de los virreyes don Iñigo López de Mendoza y de don Fernando Girón de Rebolledo»³²⁷.

³²⁷ Ma sul diritto parlamentare del Regno Vico si mostrava particolarmente ferrato, e appoggiandosi ai commenti e ai due puntuali *exempla* del Dexart, seppure dando per scontata la fonte, non esitava a spingere il suo bisturi fino in fondo: «Pues – incalzava – aviendo convocado [los virreyes López de Mendoza y Girón de Rebolledo] el Parlamento para Sasser, fué de orden del señor rey don Fernando mandado passar a proseguir y concluirse en Caller, con que – sosteneva –, estando por medio la real voluntad declarada de vuestra magestad, no puede el virrey sin nueva orden passar las Cortes a otra ciudad fuera de Caller» (*ibidem*). I riferimenti erano a J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, §§ 9 e 10 del commento, «Parlamentum nusquam in Regno habita nisi in urbe Calari, in eius Metropolitana Ecclesia», e «Sassari aliquando convocato et incoempto Parlamento, Calarim translatum, ac conclusum, duobus comprobatur exemplis». L'allusione più inquietante era alle contrapposizioni rinfocolate dal viceré Rebolledo (1508-14), «qui Parlamentum Sassari quoque indixerat, per contradictionem dictorum Consiliarorum [Calaris], iter arreptum ab Oristano revocaverit, ut Calari Parlamentum haberet» (*ivi*, p. 6). Sulla mossa ostile del trasferimento a Sassari del Parlamento Rebolledo, direttamente ispirata nel marzo del 1509 da Ferdinando il Cattolico, e sull'inevitabile marcia indietro ordinata nel maggio del 1510, cfr. *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1495, 1497, 1500, 1504-1511)*, a cura di A.M. OLIVA, O. SCHENA («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 5), Cagliari 1998, pp. 91-99. Dieci anni più tardi anche il primo Parlamento Vilanova tenne diverse riunioni a Sassari (dall'aprile 1520 al febbraio 1521), ma il temporaneo trasferimento dei lavori nel Capo settentrionale (riprese a Cagliari nel maggio del 1521) non dette luogo a particolari contrasti: cfr. *I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1518-1523 e 1528) e Martino Cabrero (1530)*, a cura di L. GALOPPINI («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 6), Cagliari 2016, pp. 48-53. E tuttavia, nello stesso Parlamento, il Capitolo con cui il Militare aveva chiesto che baroni e *heretats* del Capo di Logudoro potessero riunirsi separatamente a Sassari era stato respinto dal sovrano («ques faça com fins aci es acostumat fer»: *ivi*, p. 631), sicché, secondo Dexart, non solo era stabilito che le riunioni del Militare potessero tenersi solo a Cagliari («Stamenti Militaris congregationes Calari faciendae, non Sassari»), ma doveva contemporaneamente esser escluso ciò che «novissimis his temporibus ante ultimas Curias praetensum fuit per Militares Capitulis Sassaris et Logudorii, de congregatione collegiali Sassaris habenda» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. II, cap. VII). Ma la pietra angolare dell'argomentazione di Vico non poteva che essere il Capitolo concesso da Alfonso il Magnanimo nel 1452, su richiesta del Braccio militare, ormai saldamente inquadrato all'interno dell'interpretazione, apertamente filocagliaritana, rilanciata dalle glosse di Dexart: «Castrum Calaris innata fidelitas, a qua numquam defecit»; «Encomia et honorum tituli, quibus Domini Reges, Castrum Calaris, in suis privilegiis decorarunt»; «Parlamentum non nisi in Castro Calaris celebrari, privilegium concessum. Et ita semper observa

E infine il quarto motivo d'illegittimità era riscontrabile nella composizione delle assemblee stamentarie riunite a Sassari, nelle quali spiccava l'assenza di rappresentanze importanti e di parlamentari autorevoli, che avevano concorso a formulare l'offerta nella precedente sessione delle Corti. Secondo Vico, infatti, a tenore della normativa parlamentare, sebbene il viceré sostenesse che «la mayor parte y numero de votos en cada Estament pudiere bastar a concluir la porción del donativo que le cabe», la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto all'interno di ciascuno Stamento poteva ritenersi sufficiente solo a condizione che concorressero «todos los que votaron la primera disposición del servicio», giacché il Regno nella sessione conclusiva del Parlamento era chiamato a rinnovare «la primera obligación», o accettando la risposta del sovrano o proponendo «otras demandas equivalentes, en recompensa de lo que de la primera se le quita»³²⁸. È evidente che anche su questo punto l'arcivescovo arborense, “prima voce” dell'Ecclesiastico e *cabeza del Reyno*, non sollevava un cavillo giuridico, ma poneva la questione, squisitamente politica, della garanzia e della qualità del consenso che il viceré, tramite il Parlamento, era tenuto ad assicurare.

D'altra parte, a questo riguardo, il viceré poteva vantare, per il cospicuo numero delle procure già raccolte, un'adesione considerevole, che costituiva quantomeno la prova dell'impegno straordinario che aveva profuso, insieme con i suoi collaboratori, nella sollecitazione e nella massiccia raccolta di adesioni e di procure.

4. La controversia sulla nomina dei nuovi giudici dei gravami

Alla fine di agosto, mentre la Commissione degli abilitatori si avviava a esaurire l'esame dell'ingente mole di procure pervenute da ogni parte dell'isola, si

tum» (*ivi*, lib. I, tit. II, cap. I, §§ 7, 8, 9). Per il testo del Capitolo cfr. *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, a cura di A. BOSCOLO, Aggiornamenti, apparati e note a cura di O. SCHENA («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 3), Cagliari 1993, pp. 196-197.

³²⁸ *Ibidem*. «Siendo así que en estas juntas – aveva sostenuto in un'altra occasione Vico – se ha de tratar de novación de la primera obligación» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, Oristano 15 maggio 1656). Naturalmente Vico sapeva di poter far leva su una puntuale argomentazione di carattere giuridico alla quale i suoi principali interlocutori politici, il vicescancelliere Crespi e i reggenti del *Consejo*, sarebbero stati particolarmente sensibili. Sul consolidamento della concezione giurisdizionalistica delle Corti nella prima metà del XVII secolo, soprattutto a dispetto dell'effettivo declino delle assemblee parlamentari, durante il lungo vicescancellierato di Crespi, cfr. le acute osservazioni di J. ARRIETA ALBERDI, *Cristóbal Crespi y su generación* cit., pp. 48-55; e inoltre ID., *Ubicación de los ordenamientos de los reinos de la Corona de Aragón en la monarquía de España. Concepciones y supuestos varios (siglos XVI-XVIII)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. BIROCCHI e A. MAT-TONE, Roma 2006, pp. 127-171.

rimetteva in moto la procedura di nomina dei *tractatores*, con la sostituzione di quelli scomparsi o assenti, e con l'insediamento della nuova Commissione, ultimo adempimento preliminare alla comunicazione della risposta regia. Il 29 agosto il viceré, dopo aver confermato la designazione dei due nuovi trattatori di parte regia, Deliperi Paliacho, in sostituzione del reggente, e Pirella, in luogo di Martínez Rubio, chiedeva ai Bracci di comunicare le loro scelte. Lo Stamento militare designava il giovane marchese di Villacidro, Felice Brondo di Castelvì (da Madrid si era trasferito in Sardegna nell'autunno del 1655), e il conte di San Giorgio, Giacomo Manca, signore della baronia di Usini e Tissi (nella Sardegna nord occidentale), che si affiancavano al marchese di Palmas e al conte di Monteleone, sostituendo il marchese di Laconi Giovanni di Castelvì, scomparso l'anno precedente, e il conte di Sedilo, Matteo Cervellón, agli arresti ad Alghero.

Per lo Stamento reale, la cui composizione risultava fortemente segnata dall'assenza della rappresentanza di Cagliari, venivano indicati il nuovo *sindich* di Sassari, de Ansaldo, e quello di Castellaragonese, Salvatore Pilo, che nella delegazione del Braccio sostituivano i due rappresentanti cagliaritari assenti, Carnicer e Fortesa (il consigliere in capo di Cagliari era inoltre deceduto durante l'attacco di peste della primavera dello stesso anno)³²⁹, e andavano ad affiancarsi al consigliere capo di Sassari, de la Zona, e al *sindich* di Alghero, Francesco Sanna.

In sostituzione dell'arcivescovo di Cagliari l'Ecclesiastico indicava, accanto ai tre *tractatores* Vico, Serra e Olives, il vescovo Manunta, che nella prima sessione del Parlamento era stato uno dei più tenaci oppositori delle proposte viceregie, e che Lemos considerava l'ispiratore di un foglio anonimo che aveva circolato clandestinamente a Cagliari nell'estate del 1655: un «papel impreso – aveva riferito a Filippo IV –, que salió contra el real servicio de vuestra magestad, para que no se hiziese el que se pidía en las Cortes»³³⁰. D'altra parte,

³²⁹ La notizia è in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, La Reale Udienza al Consiglio d'Aragona, Cagliari 20 luglio 1656, ora in *Documenti sulla peste in Sardegna* cit., p. 322. La data della partenza di Felice Brondo da Madrid si ricava dal "Diario" del suocero, Crespí di Valldaura: «El mismo día [miércoles a 22 de setiembre 1655] partió – annotava il vicescancelliere – el marqués de Villacidro, mi hijo, para Valencia y de allí pasar a Cerdeña. Dios le dé muy buen viaje» (*Diario del Señor D. Cristóval Crespí* cit., p. 115). Poche settimane prima il giovane marchese (era nato il 5 agosto del 1636 e aveva da poco compiuto diciannove anni) aveva ottenuto dal Supremo l'attribuzione della maggiore età: «Lunes 30 de agosto de 1655. Se consedió – registra Crespí nel suo "Diario" – suplemento de edad al marqués de Villacidro» (*ivi*, p. 113).

³³⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Cagliari 14 novembre 1655: «Haviendo procurado [...] sacar el author y esparçidor de el – asseriva il viceré –, puedo hazer juicio moral infalible según lo averigado (aunque no ha sido por escrito, ni con juramento) que por motivo y orden del obispo de Ales [...] se ha compuesto y esparçido» (*ibidem*).

secondo le informazioni che lo stesso viceré aveva trasmesso a Madrid, il prelado non si era limitato a dar battaglia all'interno dello Stamento, «antes bien, continuando su poco afecto al real servicio [...], procuró disuadir del donativo a los que pudo, como fueron los de la Trezena de la ciudad [...], llevándoles libros theológicos [...] para confirmarlos en su intento, con que no estraño tanto, que siendo ellos legos les hiziese fuerza ver que un obispo votaba en contra»³³¹.

Nel comunicare la nomina del quarto *tractador*, il Braccio ecclesiastico aveva però sollevato un nuovo problema procedurale, segnalando al viceré che prima dell'esame della risposta regia sarebbe stato necessario procedere alla sostituzione dei giudici dei gravami che non figuravano presenti e che non avrebbero partecipato alla conclusione del Parlamento a Sassari. La Regia Corte aveva subito tentato di liquidare la richiesta facendo notare che la sessione in corso non era un Parlamento nuovo, ma la continuazione di quello aperto due anni prima, e ribattendo che le procedure per la nomina dei *provisores* erano state già integralmente espletate a quel tempo.

Lemos intanto, procedendo secondo il suo programma, aveva chiesto ai Bracci di fargli sapere se preferivano che la risposta del sovrano fosse preventivamente esaminata dai *tractadors* o fosse consegnata agli Stamenti perché potessero subito esaminarla nelle rispettive assemblee. Tuttavia, mentre l'Ecclesiastico deliberava che la carta reale fosse trasmessa preventivamente ai *tractadors*, e pretendeva che si procedesse preliminarmente alla surroga dei *provisores* assenti, il Militare e il Reale, dopo essersi precipitati a richiedere l'immediata consegna del documento con la risposta regia, si univano alla protesta dell'Ecclesiastico, che replicava ostinatamente alla Regia Corte «que abans de tot se havian de nomenar jutges de greuges per conexer dels dessentiments y agravis se podian oposar»³³². Sicché Lemos, sebbene fosse riuscito

³³¹ *Ibidem*. «Hame parezido representarle – dichiarava Lemos – que aunque el votar en favor o en contra en las Cortes es libre y no mereze castigo el no poder conformar el dictamen a lo que es del real servicio de vuestra magestad, mereze demonstración quando se excede tanto de los limites del votar imprimiendo y esparciendo papel en contra»; ma la nota finale del Supremo recitava: «Guardase esta carta y téngase presente quando se trataré algo que toque á conveniencias de este obispo que se llama Antonio Manunta, Madrid 18 de henero 1656» (*ibidem*). Nato a Sassari nel 1587, Manunta era stato eletto alla cattedra vescovile di Ales nel 1643 (morì nel 1662), e nei primi anni cinquanta si era distinto per l'impegno con cui aveva chiesto a Innocenzo XI che i canonici della sua diocesi non fossero assegnati a forestieri o a persone che non avrebbero potuto sopportare le avversità climatiche della sede per tutto l'anno: cfr. K. EUBEL, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, IV, Monasterii 1935, rist. Patavii 1967, p. 335, e G. SORGIA, *I vescovi della diocesi di Ales (1503-1866)*, in AA.VV., *La diocesi di Ales-Usellus-Terralba. Aspetti e valori*, Cagliari 1975, p. 278.

³³² *Atti del Parlamento*, doc. 718, A2 c. 400v. Nella seduta del 29 agosto l'Ecclesiastico aveva prontamente deliberato «que la real letra de sa magestad se comunique abans als tratadors dels

a trasmettere il documento ai Bracci³³³, era costretto a calare ancora una volta tutte le sue carte e a rivolgere un appello agli Stamenti perché abbandonassero la richiesta di surrogare i giudici assenti e si accingessero a esaminare senza indugi la «real respuesta».

Così, il delicato «papel» consegnato (e letto ad alta voce) il 31 agosto ai Bracci a nome del viceré dal marchese di Cea, accompagnato dal proavvocato fiscale Quesada Pilo, non si limitava a opporre la tesi dell'infondatezza, sia giuridica che politica, della rivendicazione delle nuove nomine («Su excelencia me ha ordenado diga a vuestras señorías illustres que le parece non pueda haver duda en que los Estamentos no están oy en tiempo de nombrar los juezes de greuges»), ma puntava a spostare il confronto sul contenuto della risposta

illustrissims Estaments y apres se done notissia particular a quiscu dels illustrissims Estaments» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, Seconda sessione, c. 5). Il Braccio, inoltre, aveva deciso, con il solo voto contrario dell'arciprete ampuriense Valentino («que no ha consentit ny vingui be en aquest act»), di chiedere di procedere alle nuove nomine «en lo offissi de greuges», stabilendo di darne immediata comunicazione al viceré e agli altri Stamenti. Tuttavia, poiché questi ultimi avevano fatto sapere che solo all'indomani «tratarían sobre la materia y darían notissia de la resolussio», l'onere di replicare alla Regia Corte ricadde interamente sul Braccio ecclesiastico, e toccò a Vico prendere direttamente le redini dell'opposizione alla linea di Lemos: «Y havent hoyt lo illustrissim y reverendissim señor archibisbe de Oristan la resposta feta per sa excelencia – si legge nel processo verbale dello Stamento – [...], diu que com las Corts y Real Parlament son abertas es convenient a tot dret y justissia que se nomenen dits jutgies de greuges y que no se trate de negossjos sens fer dita nomenassio per los agravis poden sucehir [...], segons que fonch asi resolt, concluhit y determinat per la maggior y mes sana part dels vots» (*ivi*, c. 6), unico dissenziente l'arciprete ampuriense.

³³³ Infine, sebbene malvolentieri, anche l'Ecclesiastico dava atto della ricezione del testo vicerégio contenente la «real respuesta», facendo polemicamente registrare nel verbale del 29 agosto che il viceré, nell'accomiatarsi dai due ambasciatori inviati per rivendicare il rinnovo dei giudici dei gravami, aveva voluto consegnare loro «un paper de las resolucions y deliberacions presas per la real magestad en quant a la asseptassio del real donativo [...], lo qual paper, aventlo entregat [...] al predit illustrissim y reverendissim señor archibisbe arborense [...], mana se insertas en lo proces destas Corts segons que esta insertat» (*ivi*, c. 7). La carta vicerégia (cc. 8-13v), pur seguendo rigorosamente, per tutte le risposte del sovrano, il testo della carta reale del 26 novembre 1655, si discostava sensibilmente da quest'ultima sia nella parte introduttiva, sia in quella conclusiva. Nella prima Lemos, sorvolando sui punti di contrasto, dichiarava che il sovrano gli aveva ordinato di comunicare al «Reyno junto en Cortes» che accettava l'offerta del donativo e concedeva «las condiciones que le a suplicado en la forma siguiente, jusgando le haçe maiores merçedes de las que en ellas le suplicava»; nella seconda il viceré, pur ammettendo «alguna diferencia en la concesión [...] de algunas de las condiciones» che gli Stamenti rivendicavano, sosteneva che a ben vedere i punti di divergenza erano così vantaggiosi per il Regno che non potevano certo essere di ostacolo per una piena adesione alle risoluzioni regie. «Pero si todavía tuviesen los Estamentos, o, qualquiera de ellos alguna dificultad en la inteligencia de dicha diferencia – concludeva Lemos – podrá deçirsela a sus tratadores para que confiriendola juntamente con los tratadores regios en la junta de todos ellos, como se acostumbra, puedan salir de ella y su magestad queda servido, con utilidad del Reyno» (c. 13v).

regia, sfidando i parlamentari a constatare, attraverso un'attenta analisi del testo appena fornito loro, con quanta liberalità il sovrano non solo aveva accettato l'offerta condizionata ma aveva anche concesso «las condiciones suplicadas»: anzi, «aunque parezca que algunas no vienen en la misma forma – sosteneva Lemos – las ha mejorado de suerte, y augmentado alguna en favor del Reyno, que no solo deve abrazarlas, sino dar muchas gracias a su magestad, que ha obrado como rey y como padre, dando al Reyno lo que mejor le estava, aun sin pedirselo»³³⁴.

L'appello non sortiva, però, l'effetto desiderato, e ben presto un'ambasciata del Militare comunicava che «per ser punt de dret», si era concordato, dietro impulso dell'Ecclesiastico, di chiedere l'intervento degli avvocati degli Stamenti. Ciononostante Lemos, cercando di forzare ancora una volta la situazione, non esitò a rispondere che essendo ormai evidente che «no hi havia lloch per nomenar los judges de greuges», non vi era motivo per consultare gli avvocati. Ma dovette subito cedere di fronte all'incalzare delle ambasciate dell'Ecclesiastico e del Reale e, pur confermando la sua contrarietà alla nomina di nuovi *provisores*, non poté che rassegnarsi ad autorizzare la riunione dei «lletrats», limitandosi a pretendere che decidessero rapidamente, «per ser la retardació contra el servey de su magestad»³³⁵.

Sicché l'indomani, primo settembre, i tre avvocati degli Stamenti, Giovanni Cossu, Nicola de l'Arca, Giovanni Pilo Aquena, tutti «doctors in quiscum dret», si presentavano al viceré e davano lettura delle due memorie giuridiche con cui, rispettivamente, sia l'avvocato dell'Ecclesiastico sia quello del Militare (l'avvocato del Reale, ancora una volta al traino degli altri Bracci, dichiarava di condividere la memoria del Militare) insistevano sulla necessità di sostituire i *provisores* assenti e di procedere perciò alle nuove nomine.

³³⁴ *Atti del Parlamento*, doc. 720/1, A2 c. 424. Era lo stesso argomento esposto nella parte conclusiva della carta viceregia che illustrava le risposte del sovrano: cfr. ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, Seconda sessione, c. 13-13v.

³³⁵ Sulla scelta d'interpellare gli avvocati degli Stamenti, l'Ecclesiastico aveva cercato di mettere il viceré di fronte al fatto compiuto, facendo spavalamente dichiarare ai suoi ambasciatori (non era un caso che il portavoce fosse proprio l'arciprete Valentino, unico voto dissenziente sulla richiesta di nomina dei nuovi *provisores*) che d'intesa con gli altri Stamenti si era stabilito «que se ajuntassen los advocats per conferir la matèria y après se faria noticiós a sa excellència de lo resolt». Al viceré non restava che fare un passo indietro, rispondendo che il punto non richiedeva «dita diligència», ma che «cas volguessen ajuntar los advocats, fos encontinent» (*Atti del Parlamento*, doc. 719, A2 cc. 410v-411). Di lì a poco, anche gli ambasciatori del Reale ottenevano la stessa risposta, mentre il Militare, con una nuova ambasciata, prometteva a Lemos che i tre avvocati si sarebbero riuniti l'indomani e che entro la sera, se il loro parere fosse stato diverso da quello della Regia Corte, si sarebbero presentati al suo cospetto «per deduir de llur rahons, per a que hoides, mane sa excellència provehir lo que més convinga» (*ivi*, A2 c. 411v).

Ma Lemos non intendeva evidentemente rinunciare a sfruttare le contraddizioni interne allo schieramento stamentario e, ascoltate le argomentazioni dei tre «lletrats», li invitò a comunicare ai rispettivi Bracci che avrebbe desiderato risolvere la questione in via extragiudiziale, e che perciò restava in attesa di una loro risposta. Per primi si presentarono alla Regia Corte gli ambasciatori dell'Ecclesiastico per riferire che il Braccio, insistendo che il viceré si pronunciasse in via giudiziale come presidente delle Corti, confidava nell'equità del suo verdetto e si attendeva un giudizio favorevole. E giacché subito dopo anche gli ambasciatori del Militare e del Reale confermavano la stessa richiesta, a Lemos non rimase che fissare l'udienza per l'indomani e disporre la convocazione dei «lletrats».

Le tesi del viceré si fondavano su tre argomenti principali: i *dissentiments* presentati nella prima sessione non avevano avuto seguito parlamentare, e il termine di trenta giorni previsto per la presentazione dei ricorsi era ampiamente spirato; la normativa parlamentare non contemplava un nuovo atto di nomina dei *provisores*, e tuttavia, anche ammettendo che i *dissentiments* potessero essere proposti fino all'approvazione del donativo, nel caso del Parlamento in corso, essendo già pervenuta la risposta del sovrano, i termini per la presentazione dei ricorsi dovevano considerarsi già spirati; infine, per quanto dovessero ancora definirsi i dettagli delle condizioni e delle grazie richieste, la risposta del sovrano era stata così generosa che alcune provvidenze, sebbene non fossero state accordate «en la misma forma» in cui originariamente erano state proposte, risultavano, tuttavia, così migliorate che il Regno «no solo deve abrazarlas sino dar muchas gracias a su magestad»; li invitava, perciò, ad analizzare attentamente la risposta regia e a non ritardare la conclusione delle Corti, tanto più che da Madrid si segnalava il pericolo di un'«invasión de la armada inglesa»³³⁶.

La replica degli Stamenti, particolarmente agguerrita sul piano giuridico-procedurale, si fondava su un puntuale richiamo ai capitoli di Corte raccolti da Dexart, ma trascurava di opporre, stranamente, l'inequivocabile precedente del Parlamento Avellano, in cui gli Stamenti, riconvocati per la sessione conclusiva, dopo il ritorno dell'ambasciatore del Regno «con los despachos que havia trahido» da Madrid, erano stati invitati, in nome del sovrano, come si poteva leggere nel processo verbale, a «nombrar los officios de tratadores y jueces de greuges que [faltavan] por ausencia y muerte de los que fueron nombrados al principio del Parlamento». In particolare, l'Ecclesiastico faceva osservare che «el mismo don Juan Dexart, por vuestra excelencia refferido por fundamento de la dicha objeción», nell'attestare, nel suo «código de los capítulos de Corte», che il Parlamento aveva sempre nominato, secondo la tradi-

³³⁶ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 720/1.

zione del Regno, diciotto *provisores* – sei di parte regia e dodici di parte stamentaria –, affermava che «el judisio y exercisio d.estos provisosores toma su principio después de ser concluso el Parlamento», e che il presidente era tenuto a osservare «lo que hase la mayor parte d.estos provisosores». Di qui la necessità che l'organico del collegio fosse sempre al completo, e che «todos estos diez y ocho provisosores» fossero presenti «en las Cortes» per tutta la durata del Parlamento. Insomma, «se concluye claramente – si leggeva nella memoria – que es necesario que se nombren provisosores que asistan y estén presentes en estas Cortes en esta ciudad de Sásser en lugar de los nombrados hausentes»³³⁷.

Pur facendo leva su questi stessi argomenti, la memoria del Militare metteva in campo un'altra insidiosa contestazione, che mirava a confutare la tesi di Lemos secondo cui l'accettazione del donativo da parte del sovrano aveva ormai chiuso la fase della presentazione dei *dissentiments*: secondo il Militare, infatti, la carta reale con cui Filippo IV aveva dichiarato di accettare il donativo costituiva un atto ancora interlocutorio, sicché il procedimento di approvazione dell'offerta non poteva considerarsi giuridicamente perfezionato «por defecto de no haver adhimplido las condiciones en el expressadas». D'altra parte il giudizio che gli Stamenti avevano ricavato dalla prima lettura della risposta regia non poteva che essere assai diverso da quello che il viceré aveva subito cercato di accreditare: come potevano considerarsi accettate dal sovrano l'offerta e le condizioni poste dal Regno «faltando como faltan las cosas más esenciales, como son el generalato de las galeras pedido por naturales, los arçobispados, la plassa de regente y otras más»?³³⁸

E qui, in effetti, il Militare sembrava voler dar sfogo alla rabbia che già montava tra i parlamentari di tutti i Bracci. Ma in ogni caso, per sua iniziativa, la polemica tra gli Stamenti e il viceré sulla valutazione della risposta regia ir-

³³⁷ Per la memoria dell'Ecclesiastico cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 720/2, e inoltre ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, Seconda sessione, c. 19-19v. Alla luce del Dexart cadeva, peraltro, anche la prima delle obiezioni sollevate dal viceré, in base alla quale, essendo stati esaminati e respinti nella prima fase del Parlamento tutti i *dissentiments* proposti, non vi era più necessità dei *provisores*, «porque – si leggeva nella memoria – [...] el mismo don Juan Dexart reffiere, página 18, número 67, que fue frustanca la nominassión de los provisosores en los dos últimos precedentes Parlamantos, porque en ellos ningún gravamen se reparó. De donde se ve claramente que la dicha nominassión de provisosores no depende de no haver havido gravamen de reparallo – pues eso es por açidens – sino que depende de ser observancia del Reyno el dicho nombramiento y asistencia d.ellos en todo el tiempo de las Cortes, y aun – arrivava a sostenere l'Ecclesiastico – asta después de ser aquellas concluidas». Per i commenti di Dexart cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. I, §§ 62-68. Per le procedure seguite nei Parlamenti Bayona-Prieto e Avellano cfr. rispettivamente *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 555-561, e *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 970-971 ss.

³³⁸ Per la memoria del Militare cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 720/3.

rompeva senza veli all'interno della controversia sul rinnovo dei giudici dei gravami: come potevano considerarsi adempiute le condizioni poste dal Regno, sosteneva il Militare, quando ai *naturales* venivano addirittura sottratte due delle quattro «plassas» della Sala criminale «pagandolas aquellas los dos Cabos [di Cagliari e di Sassari], y estar fundadas con essa condición que ayan de ser dos del uno y dos del otro Cabo»? E come si poteva chiedere agli Stamenti di accogliere con gratitudine la risposta del sovrano quando «a este Reyno tan fidelíssimo» veniva applicato un trattamento così diverso da quello riservato agli altri regni della Corona, «que emplean sus sujetos en su misma patria, y aun en tierras estrañas y forasteras»?³³⁹

Intanto, nel suo succinto parere legale, il sostituto avvocato fiscale regio confermava l'impianto regalistico della linea anticipata dal viceré, e confutando gli argomenti addotti dai *letrados* stamentari lo invitava a respingere le pretese dei Bracci e a salvaguardare la rapida approvazione del *servicio de su magestad*. In particolare, con un disinvolto riferimento al pensiero dell'insigne giurista catalano Francesc Ferrer, Quesada Pilo rimarcava il carattere perentorio del termine fissato dalla normativa parlamentare (trenta giorni dalla data del pre-gone viceregio) per la denuncia dei gravami («porqué en casos de Cortes, como es el presente, según doctrina del Ferrer [...], *terminus praefixus a principe dicitur perentorius*»): d'altra parte, commentava, se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo che i *dissentiments* potrebbero comportare la sospensione dei lavori fino all'ultimo giorno delle Corti (perfino «estando el príncipe en el solio para su disolución»), «y assi *usque ad infinitum*»³⁴⁰.

³³⁹ Cfr. *ivi*, A2 c. 418.

³⁴⁰ *Atti del Parlamento*, doc. 721, A2 c. 425v. Il riferimento era probabilmente a un'annotazione di Francesc Ferrer i Nogués, nato a Cardona in Catalogna nel 1572, addottoratosi *in utroque* a Bologna nel 1604, magistrato, professore nell'Università di Lleida, autore di due fortunate opere di «dret civil català», i *Commentaria sive glossemata ad utiliorem quandam ex constitutionibus Principatus Cathaloniae incipientem* “*Los impúbbers*” ecc., Lleida 1607, e il *Commentarius analyticus ad Constitutionem ex insignioribus Principatus Cathaloniae primam sub titulo soluto matrimonio, incipientem* “*Hac nostra*”, Lleida 1629: cfr. G.M. DE BROCA, *Juristes y juriconsults catalans dels segles XIV-XVII*, in «Anuari de l'Institut d'estudis catalans», III (1909-1910), p. 509; V. FERRO, *El dret públic català* cit., pp. 310, 379-381; R. RAMIS BARCELÓ, *Los juristas catalanes en las universidades italianas durante el siglo XVII y su acción política en el Principado*, in «*Ius Fugit*», 17 (2011-2014), pp. 337-338. Più in generale sulla cultura giuridica catalana nella prima metà del Seicento e sul ruolo dell'Estudi General de Lleida nella formazione dei giuristi del Principato cfr. J. CAPDEFERRO, *Promoció, edició i difusió d'obres jurídiques a Catalunya a cavall dels segles XVI i XVII*, in «*Ius Fugit*», 15 (2007-2008), pp. 537-559, e ID., *Los juristas catalanes durante la Monarquía Hispánica*, in J.M. PÉREZ COLLADOS, T. DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS, *Los juristas catalanes y el Estado español*, Madrid-Barcelona 2017, pp. 80-83. Efficacemente, anche Quesada Pilo richiamava il commento ai capitoli di Corte di «don Juan Dexart [lib. I, tít. I, cap. I, n. 68], donde – osservava –, hablando de estos treinta días de los dis-

Così, il 2 settembre, il viceré, con una sentenza quantomai stringata, che faceva perno sull'incisivo parere di Quesada Pilo, rigettava la richiesta degli Stamenti, negando che i *provisores* potessero ancora esser chiamati a svolgere le loro funzioni, e dichiarando, in aperta contrapposizione con i Bracci, che tutti i ricorsi presentati erano stati giudicati, e non era più tempo di proporre «dis-sentiments per quivulla que pretingués gravamens fets en quivulla temps». Insomma Lemos, avvalendosi dei suoi poteri di presidente e di supremo magistrato del Parlamento, sfidava ancora una volta gli Stamenti, e svincolandosi dalla morsa delle procedure negoziali cercava d'imprimere un nuovo ritmo ai lavori parlamentari. Agli Stamenti, che non si aspettavano tanta determinazione, ma che erano ormai tenuti al rispetto del verdetto, non restava che annunciare la grave (sebbene ininfluyente) contromossa dell'appello a Filippo IV e al Supremo d'Aragona.

In effetti, a poche settimane dalla fine del suo mandato, il contrattacco di Lemos scompaginava il fronte stamentario, e apriva la strada verso la conclusione del Parlamento.

Non a caso, dopo aver annunciato di non volersi avvalere della facoltà d'interdire l'appello, il viceré si dichiarava pronto a trasmettere il ricorso a Madrid (purché fosse chiaro che la presentazione dell'appello non avrebbe avuto alcun effetto sospensivo sul corso del Parlamento); sicché, ostentando piena fiducia nel giudizio del sovrano, si limitava a esortare i Bracci a procedere di buona lena nell'esame della carta reale. Fu a questo punto che l'Ecclesiastico finì per compiere un passo isolato e troppo azzardato, e sperando di poter temporeggiare chiese la proroga dei lavori per concordare l'appello al sovrano. Ma Lemos ebbe ancora una volta buon gioco, e facendo notare che il Militare e il Reale avevano già iniziato a esaminare la risposta regia, liquidava la richiesta degli ecclesiastici dichiarandola ingiustificata e invitandoli a dedicarsi senza indugi all'esame della carta reale.

Sicché, il 4 settembre, i procuratori dei tre Stamenti depositavano il ricorso, e il viceré, rigettando, come aveva annunciato, ogni effetto sospensivo, ammetteva l'appello, riaffermando la sua completa fiducia nel giudizio del sovrano.

sentimientos, dize abaxo *cum Curiae protraherentur in longum*, que fue el motivo y mira para la prefixión del plaso, que de otra suerte, como es dicho, no tuvieran fin y remate las Cortes». Sicché, opponendo agli Stamenti l'*auctoritas* del nume tutelare del contrattualismo patrio, il giovane *letrado* sassarese liquidava agevolmente anche gli «exemplares en contrario» esibiti dai Bracci, limitandosi a osservare che, essendo frutto di una concessione sovrana, «no pueden haser lei ni alegarse [...] contra el mesmo príncipe, máxime que no haviendo lei ni capítol de Corte que lo diga, se ha de estar a la disposición del derecho y no a exemplos» (*Atti del Parlamento*, doc. 721, A2 cc. 425v-426).

La vicenda segnava, però, una svolta fondamentale: l'intransigenza con cui la Regia Corte aveva respinto la richiesta del rinnovo dei giudici dei gravami non era solo la spia del rapido logoramento del potere d'interdizione degli Stamenti ma rispecchiava al tempo stesso la nuova forza con cui Lemos poteva ormai permettersi di guidare il gioco parlamentare, sottraendosi ai continui patteggiamenti e riservando a sé la decisione sulle principali controversie procedurali. Per gli Stamenti la lontananza della Corte madrilenica rappresentava ora un nuovo problema: i tempi lunghi dell'agognato intervento del *Consejo* mal si conciliavano con la necessità di contrastare, giorno per giorno, l'iniziativa del viceré, le cui prevaricazioni potevano ormai ripetersi impunemente anche grazie all'inattesa legittimazione politica che gli proveniva dal gran numero di procure che per tutto il mese di agosto avevano continuato ad affluire alla commissione degli abilitatori.

Lo Stamento ecclesiastico, che in occasione della presentazione dell'appello a Filippo IV aveva dovuto constatare di aver perso il sostegno del Militare e del Reale, era inoltre costretto a rivedere la sua strategia e a fare i conti con il rischio di un suo isolamento. E del resto proprio Vico, che era stato il principale ispiratore della contestazione sul rinnovo dei *provisores*, dovette per primo prendere atto che i tempi lunghi dei rapporti con Madrid non erano più compatibili con l'energica linea adottata dal viceré, che con l'acquiescenza di una parte dei deputati mortificava il carattere pattizio dell'istituzione parlamentare e imprimeva alle Corti una spinta autoritaria difficilmente arginabile. Non a caso Lemos non perdeva l'occasione per ricordare ai Bracci che i poteri conferitigli dal sovrano come presidente del Parlamento erano quanto mai «amplos y dilatats», e che sebbene le sue prerogative gli consentissero di respingere il loro appello a Filippo IV, ciononostante ne autorizzava la trasmissione seppure soltanto «en quant a l'efecte devolutivo y no suspensiu»³⁴¹.

Così, le tre ambasciate stamentarie, che il giorno successivo, il 5 settembre, si presentarono alla Regia Corte a ripetere in stretta sequenza la stessa comunicazione, esprimevano il tentativo dei Bracci di riprendere nelle loro mani l'iniziativa parlamentare. Solo gli ecclesiastici confermavano, però, di non voler recedere dall'appello al sovrano e avvertivano il viceré «que per quissvulla acte de las Corts non entenian appartarse de dita supplicació», mentre i tre Bracci chiedevano, concordemente, che i loro *tractatores* fossero autorizzati a riunirsi separatamente nella sede che il viceré avesse voluto indicare, e pretendevano che fosse loro presentato l'originale della carta reale, forse non ignorando che

³⁴¹ *Atti del Parlamento*, doc. 723. E anzi, il tentativo dei Bracci di prendere ancora tempo veniva ormai prontamente stroncato: «Y en lo interim que estaran a presentar la appellació, hatgian de llegir lo paper de sa magestat» (*ibidem*).

lo stesso viceré possedeva solo il duplicato pervenuto da Minorca³⁴².

È evidente lo spirito polemico con cui gli ecclesiastici, pur dovendo ammettere la sconfitta, intendevano dare però un segnale di non resa, dichiarando di non esser più disposti a transigere sull'osservanza delle prerogative stamentarie e della prassi parlamentare. D'altra parte il viceré, che era riuscito a sbloccare l'esame della carta reale, poteva lasciar cadere lo sfogo sul ricorso, e mirare al sodo, concedendo ai Bracci di riunire i loro *tractatores* nella sede che avessero preferito, e interpretando bonariamente la richiesta di prender visione dell'originale della carta reale. Due giorni dopo, il 7 settembre, un'ambasciata dell'Ecclesiastico comunicava che i *tractatores* dei tre Stamenti avevano analizzato la risoluzione regia e, dopo aver approvato quanto in essa stabilito a proposito del donativo, avevano concordato di avanzare, a proposito delle condizioni e delle grazie concesse dal sovrano, una serie di controproposte, che lo stesso Stamento illustrava in una dettagliata memoria condivisa anche dal Militare e dal Reale.

5. La risposta di Filippo IV e le controproposte dei Bracci

Come si è accennato, la parte più spinosa della carta reale riguardava le risposte con cui il sovrano, respingendo la richiesta della "privativa", si limitava a riservare ai *naturals* solo una parte, alquanto esigua e circoscritta, dei benefici ecclesiastici, e delle cariche e degli uffici del Regno. In realtà la risoluzione regia, puntando a riaffermare la piena discrezionalità del sovrano nell'attribuzione degli impieghi, respingeva non solo la rivendicazione generale della riserva per i *naturals*, ma anche la richiesta dei provvedimenti integrativi con i quali gli Stamenti si prefiggevano di favorire il ricambio dei forestieri con i regnicoli, o di ottenere, in alternativa, l'assegnazione di analoghe cariche e uffici in altri possedimenti della corona³⁴³.

³⁴² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 744. È particolarmente indicativa la formulazione della richiesta riportata a verbale per il Militare: «Y que se fos servit entregar y donar al dit illustre Estament militar la carta original, cas no hi haguès inconvenient digú, escripta per sa magestat en rahó de la aceptació del servissi ab les condissions en aquella contingudes» (*ivi*, A2 c. 463-463v).

³⁴³ Anche su questo punto la risposta del sovrano era perentoria: «Y por lo que toca a que en estos diez años se hayan de proveher en naturales las plazas concedidas para ellos – que oy tienen forasteros – parece que tiene dureza quitarles a los que ya las posehen, quando ninguno de mis Reynos de la Corona lo ha pedido por recompensa; y assi he resuelto que se escuse esta pretención, pues es cierto que si se offrezieren las ocasiones de estas mudanças, yo tendré cuidado de consolar a los naturales de esse Reyno» (*ivi*, doc.719/1, A2 c. 404v). Certo, la soluzione proposta dagli Stamenti era particolarmente farraginosa, ma insieme con essa veniva bocciata

Le risposte del sovrano erano inoltre molto nette e ben dettagliate. In realtà, Filippo IV bocciava l'idea stessa di riservare ai *naturals* diverse cariche e uffici la cui attribuzione doveva rimanere invece di sua piena ed esclusiva scelta. Così, per i tre arcivescovati di Cagliari, Sassari e Oristano non vi era motivo di fare un'eccezione rispetto agli altri Regni, per destinarli solo ai *naturals*: del resto ai regnicoli avrebbe sempre riservato un'attenzione particolare, «*como oy experimentan, pues de los tres arçobispados que hay en esse Reyno actualmente tienen los dos*»³⁴⁴. Analogamente per i quattro vescovati per i quali si limitava a concedere l'alternanza, impegnandosi ad assegnarli una volta a un sardo e l'altra a un forestiero, dichiarando che si sarebbe riservato di favorire ulteriormente i regnicoli, com'era sua intenzione, e come aveva già mostrato «*nombrando a tres naturales de los quatro obispados que ay*»³⁴⁵. La stessa for-

anche l'interessante rivendicazione della «*igual recompensa*» in altri regni della Corona, che s'ispirava ad alcune delle principali conquiste che gli aragonesi avevano ottenuto nelle Corti del 1646 sia con il Capitolo del «*Virrey extranjero*», che stabiliva l'obbligo per il sovrano, qualora «*a su libre voluntad*» non avesse nominato un aragonese come suo viceré in Aragona, di nominare un aragonese «*en uno de los virreynatos de Italia, Cerdeña, Valencia, Cataluña, Navarra, el Pirù, Nueva España*», sia con il Capitolo «*De las plazas en diversos Consejos para naturales*», che sanciva che nei tribunali dei Regni di Napoli, di Sicilia e dello Stato di Milano, e nelle principali *audiencias* del Perù e della Nuova Spagna una *plaza* di giudice fosse sempre riservata a un aragonese: cfr. *Fueros y actos de Corte del Reyno de Aragon* cit., p. 21.

³⁴⁴ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 419/1, A2 c. 403v.

³⁴⁵ *Ivi*, A2 c. 404. L'alternanza tra regnicoli e forestieri nella presentazione dei candidati ai benefici ecclesiastici di regio patronato era la prima regola cui il sovrano doveva attenersi anche nei possedimenti spagnoli in Italia, dove il principio si era imposto a sostegno delle prerogative del sovrano più che a difesa degli interessi dei regnicoli. Nel Regno di Napoli il criterio dell'alternanza si applicava per tutti i ventiquattro vescovati di regio patronato, ma in Sicilia, dove vigeva il privilegio di Legazia Apostolica e il «*ius presentationis*» era esteso a tutti i benefici di patronato regio, la battaglia ingaggiata nel Cinquecento dai Parlamenti per ottenere un'interpretazione più favorevole del «*privilegio dell'alternativa*» concesso nel 1503 si era protratta fino alla prima metà del Seicento. Sul patronato regio e sul «*ius presentationis*», che la Santa Sede riconosceva ai sovrani spagnoli, cfr. C. HERMANN, *L'Église d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d'ecclésiologie politique*, Madrid 1988, pp. 41-66; M. BARRIO GOZALO, *La jerarquía eclesiástica en la España moderna. Sociología de una élite de poder (1556-1834)*, in «*Cuadernos de Historia Moderna*», 25 (2000), pp. 23-27; e per i Regni di Napoli e di Sicilia, M. SPEDICATO, *Il mercato della mitra. Episcopato regio e privilegio dell'alternativa nel regno di Napoli nell'età spagnola (1529-1714)*, Bari 1996, pp. 9-18; F. D'AVENIA, *La Chiesa di Sicilia sotto patronato regio nel XVII secolo*, in A. GIUFFRIDA, F. D'AVENIA, D. PALERMO, *La Sicilia del '600. Nuove linee di ricerca* («*Studi e ricerche Mediterranea. Ricerche storiche*»), Palermo 2012, pp. 55-114; ID., *La Chiesa del re. Istituzioni ecclesiastiche e regio patronato nella Sicilia di Filippo IV*, in *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., IV, 3, pp. 1657-1717, che mette opportunamente a fuoco la «*divergenza di vedute*» tra i reggenti siciliani e napoletani e quelli di provenienza iberica nelle consulte del Consiglio d'Italia sull'interpretazione del «*privilegio dell'alternativa*», formalmente riconosciuto nel 1636, insieme con la dichiarazione in cui Filippo IV s'impegnava a compensare i siciliani per le assegnazioni decretate «*in deroga*» a favore del

mula dell'assegnazione in alternanza era prevista sia per le prebende, escluse quelle delle prelature, sia per le abbazie cui avevano diritto di concorrere anche i forestieri; inoltre, si dichiarava disposto a riservare ai sardi solo la metà delle pensioni ecclesiastiche che afferivano alle prelature del Regno³⁴⁶.

Per le «plazas de toga» la carta reale prevedeva che, eccettuate le cariche del reggente la Reale Cancelleria e degli avvocati fiscali, le cui nomine erano di esclusiva competenza del sovrano, tutte le altre, non solo quelle della Sala civile ma anche quelle della Sala criminale che per vincolo di fondazione erano destinate ai regnicoli, fossero riservate per la metà ai sardi e per l'altra metà alla libera scelta del sovrano che avrebbe cercato, ove possibile, di favorire «los naturales, como [...] lo ven ahora, pues de las quatro plazas civiles las tres tenen oy naturales»³⁴⁷.

cardinale Albornoz e dell'arciduca Sigismondo. Ma il contenzioso tra il Regno, che rivendicava l'applicazione dell'alternativa “allargata”, e il sovrano, che pretendeva di essere esonerato dal vincolo per le sedi che si rendevano vacanti per cause diverse dal decesso del titolare (rinuncia, trasferimento, promozione ecc.), si era riaperto alla fine degli anni Quaranta, dopo l'assegnazione di due dei più pingui benefici ecclesiastici dell'isola a Juan José de Austria, ed era ancora particolarmente vivo negli anni Cinquanta, nonostante la “tregua” intervenuta dopo le petizioni del Parlamento del 1648 e le proteste della Deputazione del Regno, dalle quali era scaturita nel 1650 la «Planta de las Iglesias que se han proveydo en forasteros del Reyno de Sicilia tocando a naturales y recompensas que se le han dado» (*Capitula Regni Siciliae*, a cura di A. ROMANO, Soveria Mannelli 1999, II, rist. anastatica ed. Palermo 1743, pp. 358-359, cit. in F. D'AVENIA, *La Chiesa di Sicilia* cit., p. 1703).

³⁴⁶ Ma solo dieci anni prima, nelle Corti del 1646, Filippo IV aveva concesso ai sudditi aragonesi la riserva su tutte le pensioni ecclesiastiche afferenti alle prelature del Regno («Que las pensiones sobre el Arçobispado y Obispados se den a naturales»), cfr. *Fueros y actos de Corte del Reyno de Aragon* cit., p. 20. Sui *fueros* ottenuti dieci anni prima dagli aragonesi cfr. inoltre *infra*, nota 350.

³⁴⁷ *Atti del Parlamento*, doc. 719/1, A2 c. 404. Naturalmente, in linea con le tesi regaliste della giuspubblicistica secentesca, l'argomento principe su cui si fondava il diniego dell'assegnazione esclusiva delle “piazze” togate ai *naturales* era costituito dalla necessità di assicurare alle corti giudicanti la più ampia autonomia dall'ambiente locale: «Sean la mitad para naturales, comprehendidas en ellas – dichiarava il sovrano – las plazas criminales, no obstante lo que estableció en su fundación, pues quando me supplica esse Reyno que las que se pagan de mi real hazienda sean precisamente para sus naturales, es razón que las de esse Reyno sean la mitad también para estrangeros, maiormente pudiendo ser de conveniencia a los mismos naturales en ocasiones que haya de todos en los tribunales para la mejor administración de la justicia» (*ibidem*). La riserva della metà delle “piazze” togate per i *letrados* provenienti da altri regni della Monarchia era la regola anche per le supreme magistrature dei possedimenti italiani, salvo che nel Regno di Sicilia, dove ancora a metà Seicento il *visitador general* Alonso Flores de Valdés invocava una riforma radicale che rendesse perpetue le magistrature biennali, assicurasse ai giudici uno stipendio fisso e riservasse la metà delle “piazze” ai *letrados* dei regni iberici, come nel Regno di Napoli e nel Ducato di Milano: «Todos los que litigan – scriveva da Palermo a Filippo IV – desean tener jueces españoles como independientes». L'inserimento di giudici spagnoli nei quadri dell'amministrazione siciliana avrebbe favorito l'emancipazione del ceto forense e

In merito all'assegnazione delle cariche e degli uffici militari, il sovrano non intendeva assumere nessun vincolo, giacché si trattava d'impieghi che a garanzia del «Reyno y defensa de sus naturales» dovevano esser attribuiti in base a specifiche professionalità e ad adeguata esperienza nel mestiere delle armi³⁴⁸. Per gli «uffici di pace» disponeva che le cariche di governatore di Cagliari e di Sassari fossero, negli anni a venire, immancabilmente destinate ai sardi, ma per gli altri uffici si riservava di decidere di volta in volta a sua completa discrezione tra «naturales» ed «extranjeros».

Quanto alla richiesta che tutti gli uffici e i ruoli, «mayores y menores», della squadra delle galere del Regno fossero assegnati a *naturales* la carta si limitava a concedere che fossero riservati ai sardi gli incarichi di «theniente de general y de capitanes de galera», ma per la carica di generale della squadra il sovrano dichiarava che avrebbe deciso in seguito, solo dopo aver ricevuto la relazione, a suo tempo richiesta, sullo stato delle galere del Regno.

In realtà, la sospensione della decisione su questo punto sostituiva la risposta assolutamente negativa che era stata preparata, in prima battuta, dal Supremo d'Aragona. La modifica della prima bozza era scaturita, infatti, dalla preoccupazione che il diniego della riserva della carica di generale delle galere per i *naturals* potesse suscitare un'incontenibile reazione degli Stamenti, che davano per scontato che quella loro rivendicazione fosse stata già accolta nelle Corti del 1642. E infatti nell'ottobre del 1655, nella fase conclusiva dell'istruttoria del *Consejo* sulle richieste delle Corti sarde, alcune voci pervenute dall'isola segnalavano che di fronte a un rifiuto su questo punto gli Stamenti avrebbero dato battaglia fino a far fallire il risultato dell'offerta del donativo. E l'informazione era stata giudicata così attendibile che il Consiglio aveva ritenuto di dover informare Filippo IV addirittura con una *Consulta* a parte, in cui manifestava il

delle magistrature dal baronaggio, e la popolazione avrebbe accettato di buon grado la riforma «por salir de las sospechas que ocasionan las dependencias que tienen los ministros con los señores y poderosos»: cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 255-258.

³⁴⁸ Sulla professionalizzazione dell'esercito spagnolo e sugli sconvolgimenti provocati dalla Guerra dei Trent'anni nel sistema del merito e della valutazione dell'«experiencia adquirida en el ejercicio del cargo» come criteri-guida per la carriera del soldato nei ranghi dell'ufficialità cfr., oltre al classico lavoro di G. PARKER, *El Ejército de Flandes y el Camino Español (1567-1659). La logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los Países Bajos*, Madrid 1976 (Cambridge 1972), pp. 273-318; D. MAFFI, *En defensa del Imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía europea (1635-1659)*, Madrid 2014, pp. 397 ss.; A. JIMÉNEZ ESTRELLA, *Linajes y alcaldes en el Reino de Granada bajo los Austrias. ¿Servicio militar o fuentes de enriquecimiento y honores?*, in *Los nervios de la Guerra. Estudios sociales sobre el Ejército de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII): nuevas perspectivas*, ID. e F. ANDÚJAR CASTILLO (eds.), Granada 2007, pp. 89-120; e soprattutto ID., *Servicio y mérito en el ejército de Felipe IV: la quiebra de la meritocracia en época de Olivares*, in *Mérito, venalidad y corrupción en España* cit., pp. 91-113.

timore «de que no se consiga la conclusión de las Cortes ni el servicio que han ofrecido en ellas sin la condición de que el general de aquellas galeras haya de ser natural del Reyno, quando el está muy persuadido a que ha de recibir este favor de vuestra magestad y le pareze que se le asegurava el haverle concedido vuestra magestad en las Cortes ultimas del año 1642 que el general de las galeras fuese natural del Reyno, o, por lo menos tuviese lugares y vasallos en el»³⁴⁹.

Certo, rispetto alla radicale richiesta degli Stamenti, le risposte della carta reale in merito alla rivendicazione dell'esclusività delle cariche e degli uffici non potevano che apparire largamente deludenti. Oltre all'amaro confronto tra i magri risultati conseguiti e le baldanzose richieste avanzate con l'offerta del donativo, pesava l'evidente disparità di trattamento riservata ai sardi rispetto ai sudditi degli altri Regni, e soprattutto rispetto agli aragonesi che, per esempio, nelle Corti del 1646 avevano ottenuto che tutte le pensioni ecclesiastiche e «todos los obispados, abadías, prioratos, prelacías (excepto el arzobispado de Zaragoza)» fossero riservati ai *naturals* del Regno³⁵⁰.

Al di là delle controverse risposte in materia di riserva degli impieghi, la carta reale accordava, invece, la conferma per un altro decennio delle quattro principali *mercedes* che il Regno aveva ottenuto nelle Corti del 1642 e che gli Stamenti avevano richiesto, come per le nuove grazie, secondo la formula «por condición», seppure considerandole concessioni pressoché dovute: 1) la sospensione dei debiti arretrati dei precedenti donativi; 2) il divieto di monopoli e appalti privilegiati per l'esportazione dei grani; 3) l'osservanza dei capitoli di Corte concessi nei Parlamenti precedenti; 4) l'inclusione del finanziamento della «panatica» e del «donativo ordinario» nel *servicio* dei 70.000 scudi.

³⁴⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* al sovrano, Madrid 27 ottobre 1655. Insomma, il Supremo non escludeva perfino l'eventualità di uno scontro frontale: «Pareze al Consejo – suggeriva – que convendria embiar resolución al conde de Lemos para que sepa, o, que ha de dissolver las Cortes, o, que ha de conçeder lo que vuestra magestad resolviere». In realtà, anche l'idea che Filippo IV avesse già promesso dieci anni prima di concedere ai sardi la riserva del generalato delle galere non trova alcun riscontro nella decretazione del Capitolo proposto nel Parlamento del 1642: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 1294, 1319-1320.

³⁵⁰ Cfr. *Fueros y actos de Corte del Reyno de Aragón* cit., p. 20. Il sovrano si era inoltre impegnato, fino alle Corti successive, a «proveer las encomiendas de las Ordenes militares que ay en este Reino en naturales y no en naturalizados en el». Analogamente, il *fuero* sulle pensioni ecclesiastiche prevedeva «que las pensiones sobre el arzobispado de la ciudad de Çaragoça, y obispados, abadías, y demas prelacias del Reyno no se puedan dar, ni [se] den de aqui adelante, sino a naturales dél, y no a naturalizados»; e quello per l'assegnazione degli «uffici di guerra» stabiliva «que todos los officios del sueldo de los presidios deste Reino, cuiu paga y nominación haze su magestad, ayan de proveerse y se provean en naturales y no naturalizados del» (*ibidem*). Per una valutazione complessiva dei *fueros* e delle *mercedes* ottenuti dalle Corti del 1646 cfr. E. SOLANO CAMÓN, P. SANZ CAMAÑES, *Política, fueros y conflictos en el Aragón de Felipe IV*, in *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración* cit., IV, 2, pp. 572-592.

Non deve però sfuggire, nonostante il silenzio delle assemblee stamentarie, la particolare limitazione che la carta reale imponeva per la liquidazione dei monopoli e degli appalti privilegiati per le esportazioni dei grani, che Filippo IV prometteva di confermare sul piano generale («he resuelto que se quiten los asientos y estancos»), ma dalla quale dichiarava esclusa «la parte que toca a la satisfacción de los ministros de este mi Consejo supremo y sus gastos, porque en esto no se ha de hazer novedad, antes ha de quedar como oy está».

In realtà, dietro la precisa eccezione esplicitamente sancita dal sovrano si celava il cospicuo *asiento* delle licenze di esportazione di cui era titolare il marchese di Palmas che, anche in cambio di quella e di altre attenzioni particolari, dopo aver capeggiato nella prima sessione la fronda del Militare, non mancherà di testimoniare nella fase conclusiva del Parlamento la sua riconoscenza alla Corona e ai suoi protettori nel Supremo³⁵¹.

Come per le quattro *mercedes* di cui il Regno aveva chiesto la conferma «por condición», anche per le richieste che nel documento dell'offerta erano presentate in forma di supplica, le risposte della carta reale risultavano complessivamente corrispondenti alle attese del Regno, anche se alcune davano luogo a diverse puntualizzazioni e controrichieste prontamente accolte nella memoria dei *tractatores* e presentate a Lemos. La memoria passava in rassegna tutte le risposte del sovrano e indicava i punti sui quali il Regno si dichiarava soddisfatto e quelli per i quali richiedeva ulteriori concessioni, in alcuni casi in forma di supplica e in altri «de baxo de condición».

Naturalmente, i punti più controversi riguardavano la questione della riserva delle cariche e degli uffici, punto sul quale la linea degli Stamenti appare contraddittoria, per alcuni aspetti formalmente intransigente, come per l'ormai insostenibile riproposizione della clausola «de baxo de condición», e per altri inspiegabilmente remissiva.

Gli Stamenti, infatti, rinunciano a rivendicare la riserva per i regnicoli non solo per l'arcivescovato di Cagliari ma anche per quelli di Sassari e di Oristano; si adattano a subire la soluzione dell'alternanza per i vescovati, nonostante

³⁵¹ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 719/1, A2 c. 405. L'eccezione riguardava l'*asiento* quadriennale «para el pagamento de las propinas y casa de aposento de los ministros» del Supremo, che Martínez Rubio aveva negoziato per ordine del sovrano nel 1650 con il marchese di Palmas, il quale, in cambio della concessione di un consistente quantitativo di sacche di grano libere da diritti di esportazione, si era impegnato a versare ogni anno alla *Real Hacienda* 109.000 *reales de plata doble*, passati ben presto a 130.000. Il contratto sarebbe dovuto scadere nel 1654, ma già nel 1652 il sovrano, come spiegava il *visitador* nel suo «resumen de la visita», aveva ordinato di «prorogar el asiento por otros quatro años, que empiegan a correr en este de 1655». Sicché il contratto risultava rinnovato fino al 1658: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1200, Martínez Rubio al sovrano, «Resumen por capítulos de todo lo que ha obrado en la visita de Cerdeña», Cagliari 29 marzo 1655.

avessero invocato la stessa formula della “privativa” concessa nel Regno d’Aragona; accettano che siano riservate ai *naturales* solo la metà delle pensioni ecclesiastiche sulle prelazie del Regno, anche se chiedono, in forma di supplica, che il sovrano «las mande conceder todas» (e alla fine cederanno anche su questo punto); pongono come condizione che le «plazas» della Sala civile della Reale Udienza siano tutte riservate ai *naturales*, ma accettano allo stesso tempo che, «no pudiendose», si applichi l’alternanza, purché «empeçando por naturales».

Certo, gli Stamenti ricordano che diverse abazie e incarichi di «risulta» sono già appannaggio esclusivo dei *naturales* in base alle disposizioni di bolle apostoliche e capitoli di Corte, ma per quanto riguarda gli uffici militari e quelli civili, a parte la riserva rivendicata per alcune cariche e impieghi specifici, dichiarano di volersi rimettere al giudizio del sovrano e alla sua discrezionalità, limitandosi a supplicare che ancora una volta volesse concedere un occhio di riguardo per i *naturales*. In sostanza, la rivendicazione della riserva a «sugetos naturales» si riduceva esclusivamente a poche, specifiche posizioni: le «plazas» della Sala criminale, i due posti di commissario della cavalleria del Regno, e gli uffici di procuratore reale, di maestro razionale e di tesoriere, che peraltro, si faceva osservare, erano stati sempre affidati a *naturales*. E infine, ancora sotto forma di supplica e confidando nella benevolenza del sovrano, chiedevano che a un *natural* fosse affidata la carica di «general de la esquadra de galeras», nella convinzione che nel Regno non mancassero «personas de sangre y servicios que le mereçen tener».

Al di là delle puntualizzazioni e delle controproposte per la riserva degli impieghi, i Bracci avanzavano «de baxo de condición» tre richieste particolari: che l’osservanza dei capitoli di Corte fosse assoluta, «sin interpretación ni alteración de los mismos»; che ogni Braccio, diocesi o città, fosse tenuto a corrispondere soltanto la quota del donativo di sua competenza, e non potesse essere chiamato a pagare in solido; che la concessione delle grazie per gli ecclesiastici non fosse sospesa nell’attesa del rilascio del breve apostolico per il pagamento del donativo³⁵². Infine, solo in forma di supplica i Bracci presenta-

³⁵² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 759/1, A2 cc. 520v -521. In particolare, la prima delle tre richieste riprendeva il tema della supplica che il Militare e l’Ecclesiastico avevano avanzato nella fase finale della prima sessione del Parlamento, con cui chiedevano che alle tre “prime voci” degli Stamenti fosse riconosciuto il potere di vegliare sulla rigorosa osservanza dei capitoli di Corte e dei privilegi del Regno, d’intervenire nei casi di violazione e di ricorrere, se necessario, direttamente al sovrano. Riecheggiavano, tuttavia, in quest’occasione i temi della polemica dottrina che aveva accompagnato i progetti per una nuova «constitució de l’observança» presentati nelle Corti catalane del 1626-1632, con l’obiettivo di aggiornare l’antica costituzione del 1481 («Poc valria fer Leys e Constitutions si no eren per nós i nostres Officials observades...») e dar vita a un nuovo sistema di controllo dell’*observança* capace di contrastare lo strapotere degli

vano altre due richieste: che i criteri già utilizzati per la decurtazione delle quote del donativo per i villaggi colpiti dalla peste fossero applicati anche per le comunità che erano state colpite nel periodo successivo alla formulazione dell'offerta; e che le somme ricavate dal pagamento del tributo del *real del labrador* fossero ripartite tra gli agricoltori del Regno non in base ai quantitativi delle licenze concesse nel Capo settentrionale e in quello meridionale, bensì in proporzione all'entità dell'importo effettivamente versato per il donativo corrente in ciascuno dei due Capi³⁵³.

Appare evidente che la compattezza della piattaforma rivendicativa presentata dagli Stamenti nella prima sessione del Parlamento si era irrimediabilmente sfarinata in una congerie di istanze particolari di diversa entità e significato, dalle quali emergevano il disorientamento e le difficoltà nelle quali si dibattevano i *tractatores* e le assemblee stamentarie, ancora in bilico tra rivendicazioni in forma di condizione e richieste per via di supplica.

E proprio su questo punto si concentra il nuovo braccio di ferro con il viceré. Lemos, infatti, pur esprimendo il suo apprezzamento per le rivendicazioni contenute nella memoria elaborata dai *tractatores*, metteva subito le mani avanti dichiarando che non avrebbe esitato a presentare al sovrano le richieste che venivano avanzate in forma di supplica ma che per quelle che venivano poste come condizione per il *servicio*, pur desiderando di poter egli stesso concederle, «no tinia poder ni facultat de sa majestad». Pertanto invitava gli Stamenti a riunire tempestivamente i *tractatores* perché riesaminassero attentamente la memoria e riformulassero tutte le richieste in forma di supplica.

ufficiali e dei tribunali regi, e di superare il punto debole della pronuncia di ultima istanza riservata ai giudici dell'*Audiència* nel «procés de dubte» e nei casi di dubbia violazione. Sul controllo della legalità pazonata nella gloriosa «Poc valria», e sul *vulnus* del supremo giudizio affidato a «una sola de les parts contractants», cfr. V. FERRO, *El dret públic català* cit., pp. 412-418. Per la discussione intorno ai progetti di riforma della «observancia de constituciones» nelle Corti inconcluse del 1626-1632 cfr. il bel lavoro di J. VILLANUEVA, *El debat sobre la constitució de l'observança a les Corts catalanes de 1626-1632*, «Manuscrits», 13 (1995), pp. 247-272. Sul tema della «observancia o contravención» dei capitoli di Corte cfr. inoltre J. ARRIETA ALBERDI, *Las Cortes históricas entre el pasado* cit., pp. 105-108, e R. JIMENO ARANGUREN, *La junción entre el rey y el reino: el juramento recíproco en los dos reinos de Navarra*, in *Las Cortes de Navarra en la edad moderna* cit., pp. 125-202. Sul ruolo di cerniera tra giurisprudenza e dottrina assunto dall'*Audiència* catalana nella prima metà del XVII secolo (è emblematica la figura dell'insigne giureconsulto Joan Pere Fontanella) cfr. V. CAPDEFERRO, *Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes*, Barcelona 2012, pp. 85-120, e soprattutto ID., *Los juristas catalanes durante la Monarquía Hispánica* cit., pp. 81-88.

³⁵³ La richiesta non era stata però condivisa da tutti i *tractatores*: «Y respecto a la repartición del dicho beneficio, se ha dispuesto por la mayor parte de tractadores del Reyno, hayan de entrar a gozar los del Cabo de Sásser, a proporción de lo que sirven en la contribución de este servicio» (*Acti del Parlamento*, doc. 759/1, A2 c. 521).

D'altra parte su questo punto le disposizioni regie erano chiarissime: il sovrano approvava il donativo e ordinava al viceré di accettarlo a suo nome con «*todos los puntos y condiciones*» indicate nella carta reale, e solo «*con ellas y no en otra manera*», e celebrasse «*el solio de las Cortes en la forma que se acostumbra*»³⁵⁴.

Lemos riferiva quindi di aver autorizzato i *tractatores* di parte stamentaria a riunirsi separatamente da quelli di parte regia, confidando sulla collaborazione che avrebbero potuto assicurargli le “prime voci” e gli esponenti più autorevoli degli Stamenti. Sicché la conferma del donativo poteva esser data per acquisita «*sin que pudiese dificultarse lo contrario*», e le Corti potevano dirsi già incamminate verso la conclusione, anche se ancora ci sarebbe stato da batagliare sulle condizioni e sulla forma del *servicio*.

L'andamento dei lavori parlamentari era però molto cambiato e lo stesso Lemos non esitava a riconoscere, con un certo stupore, che il buon esito delle Corti, oltre all'aiuto divino, della Madonna e del «*santo misterio de su inmaculada concepción*», era dovuto, «*en lo humano*», alla determinante collaborazione dell'arcivescovo di Oristano, che nel recente passato si era sempre mostrato «*lleno de dificultades*», del marchese di Palmas, che sembrava il più tenace oppositore («*el que más fuerte estava*»), e del nobiluomo sassarese Quirigo Pilo, dal quale aveva ricevuto l'aiuto decisivo per «*reducir al marqués*»³⁵⁵.

6. Un nuovo clima politico

In realtà, le nuove posizioni dell'arcivescovo Vico e del marchese di Palmas s'inserivano in un contesto ormai molto diverso da quello dello smacco che il

³⁵⁴ *Acti del Parlamento*, doc. 719/1, A2 c. 407v.

³⁵⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Sassari 13 settembre 1656. L'asse politico delineatosi nell'estate del 1654 tra Pilo e il viceré si era notevolmente rafforzato nella primavera del 1656, quando il *visitador*, alla vigilia della sua partenza dall'isola, aveva definitivamente chiuso il procedimento per malversazione avviato diversi anni prima a carico del nobiluomo sassarese e altri inquisiti: «*Los procesos de don Quirigo Pilo, Francisco Carnicer y los ministros de la Procuración real, que estaban acusados por negligencias o fraudes cometidas en sus oficios, todos han quedado declarados o compuestos – comunicava Martínez Rubio dal lazzaretto di Civitavecchia –, exceptuando uno, contra los oficiales de Sacer, que no estaba concluido, y de este [...] queda encargado dicho regente don Joseph Español*» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, il *visitador* a Filippo IV, Civitavecchia 25 marzo 1656). In segno di riconoscenza, a un anno dalla conclusione delle Corti, Antonio Pilo Ansaldo, figlio di Quirico, avrebbe ottenuto di poter profittare della *merced* concessa al padre nel 1642 con l'assegnazione di un «*abito de la orden de Montesa, de que no saco el despacho*», aggiudicandosi così uno dei dodici abiti degli ordini militari di Castiglia assegnati ai sardi all'indomani del Parlamento Lemos: «*Al Consejo pareze que constando de ser hijo unico del dicho Quirigo Pilo, o su heredero, recahera dignamente en su persona el de Santiago que pide*» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «*mercedes*», 6 settembre 1657).

viceré aveva subito solo tre mesi prima alla *raya* di Cagliari.

Nel mese di agosto perfino i rapporti con la Reale Udienza si erano ormai normalizzati, e proprio dal supremo magistrato del Regno, che Lemos aveva interpellato per sapere se poteva dichiarare contumaci il vicario generale *sede vacante*, il Capitolo della cattedrale e la città di Cagliari, era arrivato, quasi a sorpresa, un chiaro incoraggiamento a concludere le Corti anche in loro assenza. Il parere della Reale Udienza era stato adottato all'unanimità, e il collegio dei giudici cagliaritari aveva perfino suggerito, seppure solo a maggioranza, di adottare provvedimenti drastici sia nei confronti degli ecclesiastici, procedendo all'esproprio dei beni temporali del vicario e del Capitolo, sia nei confronti della municipalità, sospendendola dal diritto di voto nelle Corti per tutto il tempo che il sovrano avesse ritenuto necessario.

Insomma, il tenace lavoro di sollecitazione delle adesioni dei parlamentari e di raccolta delle procure, la ricerca di nuove alleanze e di nuove collaborazioni, le minacce e le pressioni esercitate sugli oppositori, la caparbia volontà di portare a compimento il Parlamento nonostante la tragica contingenza della peste, avevano iniziato a dare i loro frutti, e alla fine di agosto Lemos aveva potuto comunicare al sovrano che i tre Stamenti erano già riuniti a Sassari, che la commissione degli abilitatori aveva quasi completato i suoi lavori, e che mancavano all'appello solo «los votos de las iglesias y ciudades de Caller y de Iglesias, los primeros por renitentes y los de la segunda por imposibilidad»³⁵⁶. E riferendo dei drastici provvedimenti suggeritigli dalla Reale Udienza per sanzionare la resistenza degli ecclesiastici e della città di Cagliari dichiarava la sua ferma volontà di adottarli anche perché servissero di esempio «así para las demás ciudades como los demás votos eclesiásticos»³⁵⁷.

Ma il fatto è che con l'avvicinarsi del 24 settembre, data in cui scadeva, senza possibilità di proroga, il mandato triennale del viceré, iniziavano a delinearsi con sempre maggiore precisione gli schieramenti e le alleanze per il dopo Lemos³⁵⁸. A Cagliari si profilava già all'orizzonte la presidenza del Regno per

³⁵⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Sassari 13 settembre 1656.

³⁵⁷ Lemos invocava l'avallo del sovrano se non altro per punire la testardaggine della città di Cagliari «que tan contraria se ha mostrado al real donativo de vuestra magestad desde el principio de estas Cortes» (*ibidem*).

³⁵⁸ Solo due anni prima, in risposta a una petizione dello stesso Cervellón, Filippo IV aveva stabilito che i viceré, allo scadere del triennio e in assenza del successore, non potessero più avvalersi di una tacita proroga, e che nella "viceregia" dovesse subentrare immediatamente «aquell que está destinado por leyes del Reyno»: cfr. ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, Carte reali, reg. 68/1, n. 246, Madrid 24 dicembre 1654, c. 97. La carta reale con cui il sovrano assegnava a Cervellón la «Presidencia y Capitanía general para el Reyno de Cerdeña», fino a quando non fosse arrivato nell'isola il nuovo viceré, è del 18 agosto 1656; con carte reali della stessa data, la «Presidencia y Capitanía general» era stata conferita, «en caso de faltar por cualquier

il governatore Bernardino Mattia Cervellón, esponente di punta della componente più riottosa del partito dei Castelvì e avversario storico di Lemos, con il quale i giudici della Reale Udienza erano entrati da tempo in rotta di collisione³⁵⁹. Non deve dunque stupire che anche i rappresentanti della municipa-

accidente el gobernador de Caller», all'arcivescovo Vico, e nel caso fosse venuto a mancare anche l'arcivescovo, al marchese di Palmas: cfr. J. MATEU IBARS, *Los virreyes* cit., II, pp. 70-71. Ma i dispacchi reali arrivarono nell'isola quasi due mesi dopo, quando Cervellón era alla guida del Regno da oltre due settimane: «Veo la merced que vuestra magestad por su real grandesa es servido hazer á mi persona y dignidad [...] – scriveva Vico a Filippo IV –, y por ella bezo los reales pies de vuestra magestad» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Vico al sovrano, Sassari 14 ottobre 1656).

³⁵⁹ Sui contrasti tra Cervellón e la Reale Udienza, e sulle *prebeminencias* da lui rivendicate in occasione del suo insediamento come viceré interino, cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, la Reale Udienza al sovrano, Cagliari 4 ottobre 1656, e la *Consulta* del 4 dicembre 1656, in cui il *Consejo*, schierandosi apertamente con il supremo magistrato, stigmatizzava la condotta del governatore e, sottolineando la «mucha falta que haze el virrey en aquel Reyno para todo», chiedeva che si affrettasse il trasferimento del nuovo viceré (ma il marchese di Castel Rodrigo sarebbe stato nominato l'anno successivo – la *Instrucción* a lui indirizzata è del 26 giugno 1657 – e avrebbe prestato giuramento ad Alghero l'8 gennaio 1658), «con que se escusaran estos inconvenientes y se acudirà al mayor servicio de vuestra magestad y a la administración de justicia» (*ibidem*). Tuttavia l'insofferenza di Cervellón per la giurisdizione della Reale Udienza era in realtà la causa di un costante conflitto istituzionale le cui origini risalivano ai tempi dello scontro tra il governatore e Martínez Rubio. Con l'imperversare della peste a Cagliari Cervellón aveva abbandonato la città e si era rifugiato con la famiglia nel villaggio di Busachi, nei pressi di Oristano. La disputa con i giudici della Reale Udienza si era subito riaccesa non appena il governatore dopo il lungo periodo di assenza era riapparso nella Capitale mostrandosi determinato ad assumere il ruolo di presidente del Regno, che invece i giudici della Reale Udienza ritenevano dovesse essergli da loro conferito per via giurisdizionale, essendo tenuti, in forza delle Regie Prammatiche, in caso di morte o assenza del viceré, a continuare a esercitare i compiti di governo e ad amministrare la giustizia viceregia con il governatore, a sua volta obbligato ad «acudir a palacio y asistir a los negocios y sentarse con los doctores de la Audiencia en sillas y tarima igual en la sala del consesso, fuera del dozel que suele tener el virrey» (F. VICO, *Leyes y Pragmaticas* cit., lib. I, tit. I, cap. 45). Di qui la freddezza con cui quei giudici lo avevano accolto, e di cui si era subito lamentato con il sovrano: «Y porque a los 24 del corriente mes cumplía su gobierno el dicho virrey, que se hallava en la ciudad de Saçer, entré en esta [de Caller] el dicho día 24 – riferiva a Filippo IV –, viniendo por mar con los peligros de enemigos y de la vida [...], y aunque los de la Audiencia supieren que estava aquí no les merecí un recaudo por la cortesía que se deve a mi puesto» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Cervellón al sovrano, Cagliari 29 settembre 1656). Cfr. inoltre ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, Carte reali, reg. 68/1, nn. 244, 247, 251, cc. 96, 97v, 98v. Sulla *Instrucción* al nuovo viceré cfr. J. REVILLA CANORA, *Para la ejecución de los cargos de mi Lugarteniente y Capitan General del Reyno de Cerdeña. La Instrucción del Marqués de Castel Rodrigo, virrey de Cerdeña*, in *Campo y campesinos en la España moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico*, M.J. PÉREZ ÁLVAREZ, L.M. RUBIO PÉREZ (eds.), León 2012, pp. 1641-1648; e inoltre ID., *Un portugués al servicio del rey. El marqués de Castel Rodrigo, virrey de Cerdeña (1657-1662)*, in *Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna. Un análisis entre el centro y la periferia mediterránea de la Monarquía Hispánica*, R. FRANCH BENAVENT, F. ANDRÉS ROBRES y R. BENÍTEZ SÁNCHEZ (eds.), Madrid 2014, pp. 495-503.

lità cagliaritana, come altri avversari del viceré uscente, iniziassero a fare organicamente riferimento a Cervellón³⁶⁰, e che anche la Reale Udienza, prendendo atto degli scenari che si profilavano, tendesse a ricucire i rapporti istituzionali con il viceré e con gli Stamenti e ad accentuare la propria autonomia per accreditarsi come interlocutore privilegiato della Corte madrilena, ponendosi in posizione di equidistanza tra le forze in campo.

Lemos intanto aveva preso atto della necessità di rafforzare la rappresentatività delle Corti, e d'altra parte l'Ecclesiastico e il Reale, i due Stamenti che si basavano su una rappresentanza istituzionale predefinita, procedevano già a ranghi di fatto completi, considerate la contumacia dei rappresentanti cagliaritani e l'assenza per il momento giustificata di quelli di Iglesias, nei riguardi dei quali il viceré aveva già intrapreso un'energica azione di ricucitura. A metà agosto aveva infatti inviato a Iglesias, come commissario viceregio con poteri di *alternos* in campo politico e sanitario, il dottore Francesco Zuca, proavvocato fiscale della Reale Governazione di Sassari, con l'ordine di far riunire il Capitolo della cattedrale e il Consiglio maggiore della municipalità perché procedessero alla nomina dei loro rappresentanti o inviassero le loro procure per la conclusione delle Corti. Iglesias era ancora in preda alla pestilenza e le comunicazioni con l'esterno erano totalmente interrotte, e non sarebbe stata possibile una partecipazione diretta perché i tempi della quarantena erano ormai incompatibili con l'urgenza dei lavori già in corso. Dovette passare però più di un mese prima che Zuca riuscisse a far riunire i pochi canonici superstiti e i rappresentanti del Consiglio maggiore, e a ottenere le agognate procure, che tuttavia arrivarono a Sassari pochi giorni prima del Soglio conclusivo, sicché vennero "abilitate" il 25 settembre, giusto in tempo per mettere giuridicamente in salvo la conclusione delle Corti³⁶¹.

³⁶⁰ I consiglieri di Cagliari salutarono con particolare entusiasmo il ritorno di Cervellón nella Capitale (il Consiglio in carica era composto da Ignazio Torrella, Gerolamo Esgricho, Michele Jordan, Pietro Barray, Giovanni Boy), e all'indomani del suo insediamento al governo del Regno indirizzarono al sovrano una singolare relazione in cui, dopo aver sottolineato lo scontento della città per la lunga assenza del conte di Lemos («por haverse ido con toda su familia»), si profondevano in un ampio elogio del governatore («ahora nuevamente en el gobierno del Reyno»), che prontamente («al instante que supo se le acabó el trienio y plaso segnalado de vuestra magestad») «se embarco en una feluca y se entró en esta ciudad á jurar de la viceregia, atropellando por los peligros de la intemperie, de cosarios [...] y juntamente por lo que se podía recelar por no haver cesado de todo punto la peste, quedando todos estos vezinos con mucho alborozo, así por haver experimentado su mucha fineza, como por prometerçe tener muy grande alivio en su asistencia, platica y zelo del bien publico muy conforme a las obligaciones de su sangre, que haviendo hecho su magestad tan asertada elecion es sierto que se ha de lograr continuadamente en beneficio y aumento destos sus fidelísimos vasallos» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, i consiglieri di Cagliari al sovrano, Cagliari 11 ottobre 1656).

³⁶¹ Cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 799, 801, 802, 805. E per fortuna, riconosceva Lemos, le

Tuttavia, mentre a Sassari i lavori del Parlamento avevano finalmente imboccato la fase finale, a Madrid, sulla scorta delle informazioni e delle proteste che provenivano dal Regno, i membri del Consiglio d'Aragona si convincevano che sarebbe stato necessario sospendere le Corti fino a che la peste non avesse cessato d'imperversare nell'isola. L'ordine perentorio a Lemos partì da Madrid il 16 di agosto, ma la galera Capitana che recava i dispacci giunse ad Alghero solo il 12 ottobre, quando il Parlamento, con la solenne cerimonia del Soglio, si era già concluso da oltre due settimane³⁶².

A parte lo scarto temporale di uno-due mesi tra gli eventi e i relativi provvedimenti, le valutazioni del Supremo tenevano già conto delle proteste che arrivavano dall'isola e che mettevano in luce una crisi istituzionale di portata inedita. Già a luglio il *Consejo* aveva stigmatizzato l'inopportunità della convocazione presso la *raya* di Cagliari, non solo perché rischiava di contribuire a diffondere la peste, ma anche perché esponeva la conclusione del Parlamento a una inevitabile richiesta di annullamento. L'ordine di sospendere le procedure di convocazione delle Corti fino a che la peste non avesse cessato di imperversare nell'isola si fondava su due principali argomenti: primo, non era lecito riunire le Corti senza il consenso degli Stamenti in una sede diversa da quella in cui erano state originariamente convocate; secondo, non era opportuno insistere, come se niente fosse accaduto, sulla validità della convocazione del Parlamento quando era evidente che diversi atti erano ormai viziati dalle «irregularidades que el conde hazia». Inoltre, con particolare severità il *Consejo* rimarcava che i parlamentari che risiedevano nei luoghi infestati dalla peste non potevano essere obbligati a rinunciare a intervenire personalmente, né potevano esser costretti a dare «sus votos por poderes», e neppure sarebbe stato lecito ordinare che fossero accolti nella sede prescelta senza sottoporli all'obbligo della quarantena.

Ma, al di là degli aspetti giuridico-formali, ciò che più allarmava i reggenti

procure da Iglesias «llegaron a tiempo [...], pues podían alegar nulidad de las Cortes o por lo menos no quedaban obligados a lo que resolviesen los Estamentos, pues no dejaban de venir por no querer sino por el impedimento de la peste, habiendose muerto todos los jurados y los más de los ciudadanos y canónigos» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, Lemos al sovrano, Sassari 6 ottobre 1656). «Verdad sea – avrebbe però ammesso qualche giorno più tardi – que los dos votos del Cabildo y vicario *sede vacante* de Iglesias, con que tenía yo la maior parte segura del Estamento eclesiástico, llegaron después de votado el servicio, aunque se pudieron agregar por no estar aun ajustado el papel que sirbe de obligación» (*ivi*, Lemos al sovrano, Sassari 15 ottobre 1656, «Encomendación del arzobispo de Oristan y marqués de Palmas por lo bien que ambos han servido en las Cortes»).

³⁶² Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, *Consulta* del 23 febbraio 1657. La data dell'arrivo della galera di Sardegna si ricava dalla risposta del viceré alla real carta del 16 agosto sull'arresto del conte di Sedilo: cfr. *ivi*, Lemos al sovrano, Sassari 14 dicembre 1656.

del Supremo era soprattutto l'apparente isolamento politico del viceré. Il fallimento della convocazione delle Corti presso la *raya* di Cagliari aveva mostrato l'ostilità non solo degli Stamenti ma anche dei ministri regi e della Reale Udienza, a cui si aggiungeva ormai l'aperta avversione del clero, della municipalità e dell'aristocrazia della principale città del Regno. Nelle sue periodiche relazioni sull'andamento delle Corti l'arcivescovo Vico aveva più volte segnalato le numerose difficoltà che avrebbero dovuto consigliare di rinviare la conclusione del Parlamento. Ad accrescere la drammaticità della crisi politica del Regno, per come appariva a Madrid, contribuivano, inoltre, le suppliche e i memoriali di protesta inviati contro l'operato del viceré dagli esponenti della fazione dei Castelvì-Cervellón, a cui i reggenti del Supremo si mostravano particolarmente sensibili, anche in considerazione della debolezza del potere viceregio, che ai loro occhi rischiava di non garantire più la governabilità del Regno.

Le proteste contro i soprusi e gli inaccettabili arbitri di Lemos si facevano sempre più frequenti. Già alla fine di maggio, in un'infervorata supplica al sovrano Matteo Cervellón, il governatore di Sassari destituito e fatto incarcerare ad Alghero, aveva denunciato le gravi vessazioni a cui era stato sottoposto, facendo presente di esser stato brutalmente privato dell'ufficio e di esser stato imprigionato in un «indecente» carcere comune, «sin reparar a la calidad de mi sangre»; lo stesso trattamento, sottolineava, era stato riservato agli altri due componenti della Reale Governazione: insomma, era evidente che il viceré agiva ormai «en causa propia y no del real servicio».

Ma, a dimostrazione delle riserve che la Corte madrilena aveva già iniziato a nutrire verso l'operato di Lemos, è sufficiente considerare che al viceré veniva ordinato di rimettere subito in libertà i prigionieri eccellenti, restituirli ai loro incarichi e trasmettere a Madrid gli atti dei processi. D'altra parte lo stesso Lemos, sapendo di non poter spingere fino in fondo lo scontro con la fazione dei Castelvì-Cervellón, non solo dichiarava di non voler procedere nella causa per non destare il sospetto di un giudizio di parte, ma arrivava a suggerire di giudicare «piadosamente» gli imputati, giacché «sus intención no sería resistir al virrey sino al conde de Lemos»³⁶³.

³⁶³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, Lemos al sovrano, Sassari 31 agosto 1656 («Remite el proceso que se ha echo contra el conde de Sedilo»). In realtà, a più di tre mesi dagli arresti, la causa era ancora ferma all'istruttoria preliminare: «Me ha parecido – dichiarava Lemos – no tomarles la confesión por no constituirme juez, ni menos pasar concluir el proceso para sentenciarle, por que, si bien ha sido la ofença echa á vuestra magestad y a su virrey [...], no he querido mesclarme en ella sino remitilla a vuestra magestad». Lemos riferiva tuttavia di aver raccolto confidenzialmente, alla presenza del giudice Deliperi e di don Quirico Pilo, la testimonianza dell'arciprete Serra, vicario *sede vacante* dell'arcidiocesi di Sassari, che aveva confer-

La fazione dei Castelvì-Cervellón si era inoltre rafforzata con il rientro nell'isola di Agostino di Castelvì, «nuevo marqués de Laconi», cugino di Bernardino Matteo Cervellón: dopo la lunga latitanza, approfittando del salvacondotto che per lui era stato unitariamente richiesto dai tre Stamenti in occasione dell'offerta del donativo nel 1655, don Agostino si era presentato alle regie carceri di Sassari, dichiarandosi disposto a sottoporsi al processo per l'accusa che gli era stata formalizzata cinque anni prima per «la muerte de don Francisco Melonda y revoluciones que havían sucedido en el Reyno». Dietro pagamento di una cauzione di diecimila scudi Lemos gli aveva concesso, d'intesa con il giudice Deliperi Paliacho, gli arresti domiciliari presso l'abitazione della marchesa di Laconi, vedova del fratello. Il viceré aveva quindi richiesto al reggente e ai giudici della Reale Udienza a Cagliari che gli trasmettessero gli atti per poter svolgere il processo a Sassari, ottenendone però un fermo rifiuto, motivato dal fatto che il procedimento era stato già avocato dalla Corte madrilena; che l'imputato aveva diritto, come cavaliere dell'ordine di Calatrava, a un foro particolare, e infine che le regie prammatiche non consentivano al viceré "in trasferta" di celebrare i processi già avviati nella sede cagliaritana.

A Lemos non era rimasto che interpellare il sovrano e rimettersi alla sua volontà; ma nel frattempo, visto il dilatarsi dei tempi del processo, aveva accolto la richiesta del marchese e aveva trasformato gli arresti domiciliari in un confino a Sassari con l'obbligo per l'imputato di non allontanarsi dalla città. Insomma, i rapporti tra don Agostino e il viceré sembravano aver imboccato la via di un reciproco, guardingo rispetto, quando invece un nuovo increscioso episodio aveva portato a un conflitto insanabile. La notte del 7 agosto una pattuglia di ronda, guidata dall'assessore criminale della Reale Governazione, si era imbattuta, sotto la casa della marchesa di Laconi, in un gruppo di armati, e alla richiesta d'identificazione era scoppiato un conflitto a fuoco nel quale erano rimasti feriti due componenti della ronda e ucciso un servo della marchesa. Le testimonianze degli uomini della ronda concordavano nell'indicare nel «marqués de Laconi con sus criados» uno di coloro che avevano sparato. D'intesa con il giudice Deliperi e con il governatore Giacomo Artale di Castelvì (cugino dell'imputato), Lemos aveva quindi disposto per il marchese l'arresto

mato che il conte di Sedilo gli aveva chiesto di aiutarlo per scongiurare l'ingresso del viceré in città, inviando «quatro clérigos que lo gritasen por las calles» e mettesero in allarme la popolazione. A due mesi dall'invio degli atti a Madrid, il *Consejo* disponeva che il processo fosse rimesso ai giudici dell'*Audiencia* sarda perché valutassero «si se ha procedido legítimamente en este negocio», avvertendoli però che «no ha de intervenir en esto el governador presidente [Cervellón] por ser pariente del conde de Sedilo» (*ivi*, Madrid 26 ottobre 1656). Per la carta reale con cui Filippo IV ordinava ai giudici di concludere il processo cfr. ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, Carte reali, reg. 68/1, n. 270, Madrid 7 novembre 1656, c. 106.

e il confino nel villaggio di Thiesi. Ma don Agostino aveva subito rifiutato «con pretexto de intemperie» di trasferirsi nella sede prescritta (ben sei medici e perfino il protomedico si erano addirittura prestati ad attestare con dichiarazioni asseverate, rilasciate presso uno studio notarile, l'estrema pericolosità della malaria sarda «asta el mes de octubre»), e all'offerta di scegliere un villaggio «de mejor aire y que no huviese sospecha de intemperie» si era sottratto all'arresto rifugiandosi nella casa professa della Compagnia di Gesù da dove aveva prontamente inviato un'infuriata protesta al sovrano, in cui anch'egli come l'ex governatore si dichiarava vittima della faziosità del viceré, insinuava che lo voleva allontanare dalla città per esporlo a «peligro evidente de su vida», e coglieva l'occasione per riproporre la fitta congerie delle accuse che l'agguerrita fazione dei Castelvì-Cervellón muoveva a Lemos. Riferiva, infatti, che il viceré aveva abbandonato Cagliari con la famiglia e con il suo seguito, favorendo la diffusione della peste a Iglesias, San Gavino e Santa Giusta, e che solo per un miracolo non aveva reintrodotta la pestilenza a Sassari «haviendo entrado con fuerza de cavallería para que le admitiesen traiedo la jente [...] de parte sospechosa dando platica á todos». Accusava Lemos di aver arbitrariamente istituito nuovi tributi e inedite «imposiciones» senza sentire gli Stamenti, e neppure i suoi ministri («sin junta ni parecer de nadie»); gli attribuiva tutta la responsabilità del ritardo con cui si concludevano le Corti, «por las dilaciones con que ha obrado, teniendo disgustados á todos y por no querer escuchar á nadie sino es obrando de su capricho»; e infine lo accusava sfrontatamente di aver voluto respingere la sua offerta di collaborazione: «representándole yo [...] que como á primer voto de la nobleza le había de asistir y hacer todo lo que me ordenava [...], y en nada me ha querido escuchar»³⁶⁴.

La supplica di Agostino di Castelvì al sovrano era stata preceduta da quella indirizzata al viceré dalla cognata, la marchesa di Laconi, che con toni durissimi aveva stigmatizzato la parzialità dell'istruttoria sul conflitto a fuoco e a sua volta aveva denunciato la persecuzione perpetrata ai danni del suo casato, spingendosi a richiedere di poter usufruire della galera del Regno, ancorata al Porto di Torres, per poter al più presto abbandonare l'isola³⁶⁵. Nonostante la Corte di Madrid evitasse di solito di contrapporsi alle pretese di un'aristocrazia che

³⁶⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, il marchese di Laconi al sovrano, Sassari 30 agosto 1656, «Da quenta de su prision y de las violencias con que le trata el virrey conde de Lemos». Sul timore della malaria come argomento ricorrente nei conflitti di potere e nelle controversie politiche dell'estate del 1656 cfr. F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 27-29.

³⁶⁵ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, la marchesa di Laconi al viceré, Sassari 11 agosto 1656. «He sabido – dichiarava la marchesa – que ni se toma información en la calle, que es la primera diligencia que suele haser la justicia, y que los testigos que se han interrogado lo son de que dicen lo que quieren que digan» (*ibidem*).

mostrava di avere largo seguito nel Regno, in questo caso il Supremo dette precise indicazioni perché la Reale Udienza tenesse una linea inflessibile, sia assicurando l'effettivo svolgimento del processo per l'uccisione del Melonda, sia esigendo dal marchese l'immediato pagamento della cauzione «por la inobediencia a las ordenes del virrey» e per la fuga dal domicilio coatto. Il Supremo raccomandava inoltre che il marchese fosse rinchiuso «en cárcel decente y segura», da cui non fosse possibile uscire «hasta tener orden de su magestad», e insisteva perché si vigilasse che su questo caso non tentasse d'intervenire don Bernardino Mattia Cervellón, presidente del Regno, cugino del marchese³⁶⁶.

La particolare severità mostrata dal *Consejo* in questa occasione non è però riconducibile al pugno di ferro contro «bandedados, facinorosos y ladrones» che avrebbe caratterizzato di lì a poco il vicereame del marchese di Castel Rodrigo, e rispecchia piuttosto il tentativo della Corte madrilenza di approfittare del momento di debolezza della casata e di far pesare la recidiva del focoso marchese per ridimensionarne il ruolo politico e separarne le sorti da quelle degli altri esponenti dei Castelvì-Cervellón. In Sardegna tuttavia don Agostino poteva ancora contare su una vasta rete di complicità e di alte protezioni, e, paradossalmente, negli stessi giorni in cui si rendeva protagonista del nuovo clamoroso episodio di resistenza e di aperta sfida all'autorità del viceré, gli abilitatori regi e stamentari, riuniti nella Casa professa dove lo scapestrato nobiluomo aveva trovato asilo, non ravvisavano motivi ostativi per abilitarlo a intervenire alla conclusione del Parlamento come titolare di una procura rilasciata a suo favore a pochi giorni dal suo ritorno nell'isola³⁶⁷.

Intanto, il 7 settembre, mentre il voto dei tre Bracci sbloccava l'offerta del donativo e avviava la fase finale delle trattative sulle richieste del Regno, il Militare, con un'insidiosa petizione, metteva spalle al muro il viceré, prospettandogli le insormontabili difficoltà che avrebbe incontrato nel riscuotere il

³⁶⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, *Consulta* del 20 ottobre 1656. Per la carta reale indirizzata ai giudici cagliaritari cfr. ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, Carte reali, reg. 68/1, n. 265, Madrid, 7 novembre 1656, cc. 103v-104. Cfr., inoltre, F. MANCONI, *Don Agustín de Castelvì* cit., pp. 120-122.

³⁶⁷ La procura, "abilitata" l'11 agosto 1656, era stata stipulata il 9 luglio a Ploaghe da Giovanni Agostino Mugiano, donnicello di Mamoiada, che nel 1654 aveva nominato suo procuratore Giovanni di Castelvì, e che ora costituiva suo procuratore il "nuovo" marchese di Laconi, don Agostino di Castelvì, «de la ciutat de Caller, resident en dita ciutat de Sàsser»: cfr. *Atti del Parlamento*, docc. 642 e 654. D'altra parte, di lì a qualche settimana, tutti e tre i Bracci non esitarono a supplicare il viceré, come nel 1655 (e come se niente nel frattempo fosse accaduto), di voler intercedere presso il sovrano per richiedergli ancora una volta in nome del Regno il perdono per il marchese (cfr. *ivi*, doc. 797, A2 cc. 601-602), anche se Lemos in questa occasione, sebbene avesse promesso una risposta con una apposita ambasciata, lasciò invece cadere la richiesta.

servicio se non avesse revocato le contribuzioni straordinarie – un vero e proprio «donativo gracioso» –, che aveva imposto per far fronte al mantenimento dei mille cavalieri mobilitati per l'isolamento sanitario di Cagliari. In particolare, il Braccio nobiliare, facendosi interprete delle vivaci proteste che arrivavano dalle comunità infeudate, faceva osservare, d'intesa con gli altri Stamenti, che, in una realtà com'era quella dell'isola, ormai stremata da tante calamità, la nuova, onerosa «colecta general», di cui era stato già ordinato il *repartimiento*, avrebbe pregiudicato irrimediabilmente proprio il donativo che il viceré, in nome del sovrano, si prefiggeva di ottenere dalle Corti.

Già nella seconda metà di luglio l'Udienza sarda aveva segnalato al *Consejo* l'inopportunità del provvedimento con cui Lemos «desde Sasser», senza neanche consultare il supremo magistrato, aveva ordinato un massiccio reclutamento di cavalieri da entrambi i Capi dell'isola, e il loro acquartieramento a Sestu, nei pressi di Cagliari, per assicurare il controllo della *raya* e della *circumbalación* della capitale, con il duplice obiettivo di impedire la fuga degli abitanti e di garantire un presidio armato «en caso de alguna embasión de enemigos». Inutilmente però il reggente e i giudici cagliaritari avevano richiamato l'attenzione del viceré sui numerosi inconvenienti e sugli enormi costi dell'iniziativa; anzi, l'Udienza stessa era stata costretta a contrastare gli ordini viceregi e a intervenire direttamente per alleggerire la pressione delle truppe sulle popolazioni locali quando alcuni miliziani, rimasti senza il rancio, si erano abbandonati a ruberie e a furti di bestiame, e un «commissario del morbo» inviato dal supremo magistrato aveva dovuto intimare ad alcune compagnie di cavalieri di abbandonare il territorio di Cagliari e trasferire le loro ronde a Iglesias e negli altri villaggi in preda alla peste.

Ciononostante il viceré, lungi dal ridimensionare il suo progetto, aveva stabilito di raccogliere i fondi «para la paga de dicha cavallería» imponendo al Regno un «repartimiento general por tiempo de tres meses», per l'ingente somma di ventisette mila scudi: «Y aunque diversas vezes – riferivano i giudici della Reale Udienza – le havemos representado las razones y fundamentos que hay para no haverse podido imponer dicha colecta, ni haverse hecho semejante repartimiento por ser contra los capítulos de Corte deste Reyno, sin embargo no havemos tenido respuesta»³⁶⁸.

³⁶⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, la Reale Udienza al sovrano, Cagliari 19 settembre 1656. Dagli accertamenti disposti dal Supremo magistrato emergeva inoltre un quadro preoccupante della pressione esercitata sulle comunità rurali: «Haviendo acudido muchos síndicos de diferentes villas y perçonas particulares á representar á esta Real Audiencia las vexaciones y daños que les ocasionavan dichos soldados, haviendo mandado recibir información sobre ello, dimos cuenta al virrey, y así bien le remitimos los memoriales de esa y otras villas y universidades que se quexavan de que á un mismo tiempo les mandava pagar las cantidades que les havia repartido á mas de la gente y cavallos que embiavan en tiempo que era tan importante su asistencia para

Ma a questo proposito anche Vico aveva espresso al sovrano un giudizio durissimo: «El virrey – riferiva la “prima voce” dell’Ecclesiastico –, contra la observancia y fuero del Reyno que requiere el consentimiento de los Braços [...], ha repartido nuevo pecho de ocho sueldos por fuego sobre los vasallos [...], cuya paga – sottolineava –, repartida por tres meses según lo resuelto por el virrey sin junta de Estamentos, pudiera si fuese fixa equivaler á la porción del real donativo por todo un año»³⁶⁹.

Inoltre, il provvedimento disattendeva una delle conquiste più importanti ottenute dagli Stamenti con l’accordo approvato l’anno precedente per l’offerta del *servicio*: la clausola che stabiliva che i villaggi impegnati a contribuire «con soldados y dineros para la circumbalación de los lugares infectos» sarebbero stati esentati per un importo pari alle spese sostenute.

Ma Lemos non andava certo per il sottile, e Vico riferiva che il viceré era arrivato non solo a intimidire «muchas particulares personas del Reyno, obligándolas á contribuir con dinero por donativo particular a vuestra magestad», ma a ricorrere perfino a «otros expedientes deusados, á que no se llega sin ordenes particulares de vuestra magestad, y mucho menos en tiempos de Cortes, donde se trata de consentir donativo general». Per il *Consejo* erano notizie davvero preoccupanti anche perché proprio a proposito di quel «donativo particular» le periodiche relazioni che il viceré aveva inviato alla corte erano state particolarmente reticenti. Peraltro, non era la prima volta che il *Consejo* era chiamato a intervenire in aperta contrapposizione a un’autonoma iniziativa politica del conte di Lemos. Il caso più rilevante si era verificato, pochi anni prima, nel 1650, quando il *Consejo* dopo un lunga contesa aveva finito per dar torto al nobiluomo galiziano, a quell’epoca viceré d’Aragona, che durante le operazioni di trasferimento e acuartieramento dell’esercito spagnolo verso il fronte catalano si era arrogato la facoltà di coordinare la gestione logistica delle truppe, emarginando i «comisarios generales» e avocando a sé la nomina dei «comisarios particulares»³⁷⁰.

poner en cobro la cosecha con los frutos de todo el año» (*ibidem*). Ma la relazione dell’Udienza sarda giunse al *Consejo* quasi tre mesi dopo, quando la situazione era ormai profondamente mutata; sicché nella *consulta* del 15 dicembre il *Consejo* poteva limitarsi a raccomandare di esprimere all’*Audiencia*, insieme alla piena approvazione della sua condotta, l’apprezzamento del sovrano per lo zelo che i giudici cagliaritani avevano dimostrato (*ibidem*). Cfr. ASC, *Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea*, Carte reali, reg. 68/1, n. 257, Madrid, 29 dicembre 1656, cc. 100v-101. Un riferimento alla carta reale, con cui Filippo IV approvava «las deliberaciones tomadas por la Real Audiencia por causa de las órdenes abusivas dadas por el virrey Lemos [...], pidiendo una colecta general en los pueblos de la isla», è in J. MATEU IBARS, *Los virreyes* cit., II, p. 97.

³⁶⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, l’arcivescovo Vico al sovrano, Sassari 1° agosto 1656.

³⁷⁰ Cfr. V. FAVARÒ, *Gobernar con prudencia* cit., pp. 160-162. Sui problemi dell’alloggiamento delle truppe e sul contributo economico e militare del Regno d’Aragona alla riconquista del

Questa volta, l'azzardata iniziativa di Lemos non solo riapriva, nel momento meno opportuno, l'inquietante contenzioso dei donativi «fuera de Cortes», ma, escludendo qualunque negoziazione con le rappresentanze stamentarie, infrangeva il principio stesso su cui poggiavano il sistema pattistico e il rapporto tra il Regno e la Corona. Non a caso con la petizione del Militare si era subito profilata un'inedita convergenza tra la battaglia parlamentare e la prudente ma ferma censura espressa dalla Reale Udienza, che contribuiva a rendere pressoché indifendibile l'iniziativa viceregia. Si aggiunga, inoltre, che diverse comunità rurali erano già passate al contrattacco, e i «memoriales de queexas» che i loro procuratori avevano presentato alla Reale Udienza contestavano già la violazione del «capítulo de Corte que prohíbe al capitán general el poner nuevos pechos sin consentimiento y parecer de los Estamentos»³⁷¹.

Ciononostante Lemos, pur mostrandosi disposto a tener conto delle indicazioni della petizione (per quanto consapevole di dover presto recedere dal suo ostinato arroccamento), si guardò bene dal concedere subito la revoca dei provvedimenti, e subordinò ogni decisione all'esito delle trattative per l'offerta del *servicio* e per la definizione delle richieste del Regno. Sicché il 20 settembre, dopo aver ottenuto l'assenso dei Bracci sui punti della carta reale che fino allora erano rimasti in sospeso, Lemos annunciava di aver ordinato la smobilitazione dei cavalieri arruolati per la *circumbalación* di Cagliari, di aver fatto sospendere la riscossione del tributo richiesto per il loro sostentamento, e di aver stabilito che gli importi già riscossi fossero contabilizzati e opportunamente defalcati dalle somme dovute per il donativo dell'esercizio in corso. Con un'ambasciata ai Bracci aveva inoltre presentato la sua inevitabile retromarcia come la ricompensa da lui offerta agli Stamenti «en nom y per part de sa magestat» per la disponibilità che avevano dimostrato nell'approvazione del *servicio*. Per parte loro gli Stamenti, nel render grazie al viceré per la revoca del provvedimento, non perdevano l'occasione per ribadire la priorità del vincolo

Principato cfr. P. SANZ CAMAÑES, *Estrategias de poder y guerra de frontera* cit., pp. 149-203; ID., *El peso de la milicia. «Alojamiento foral» y el conflicto de jurisdicciones en la frontera catalano-aragonesa durante la guerra de Cataluña (1640-1652)*, in «Revista de Historia Moderna», 22 (2004), pp. 33-59; ID., *Fronteras, poder y milicia en la España Moderna. Consecuencias de la administración militar en las poblaciones de la frontera catalano-aragonesa durante la Guerra de Secesión Catalana (1640-1652)*, in «Manuscrits», 26 (2008), in particolare pp. 59-65.

³⁷¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, il presidente Cervellón al sovrano, Cagliari 1° dicembre 1656. Peraltro, alle proteste sui modi spicci e irrituali con cui i commissari incaricati da Lemos avevano iniziato a riscuotere i nuovi tributi si sarebbe aggiunta la pesante accusa avanzata più tardi da Cervellón sulla mancata contabilizzazione dei tributi incassati: «Y se cobró la mayor parte luego, con sumo rigor, y paró en mano de diversas personas que nombró el conde, sin quenta ni raçon de lo que cada uno cobrava» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, Cervellón al sovrano, Cagliari 16 ottobre 1657).

che li legava al sovrano, sottolineando di aver agito come fedeli vassalli, sempre pronti a contribuire «ab sas asienas y vidas en tot lo que se hofferirá en servey de sa magestat». Sicché, proclamando la sua riconoscenza agli Stamenti, Lemos prometteva di adoperarsi presso il sovrano perché il Regno fosse ricompensato con la più ampia messe di mercedi³⁷².

7. La concitata cooperazione finale per salvare il Parlamento

L'accordo sull'adeguamento alla carta reale e la revoca dei provvedimenti per la *circumbalación* di Cagliari inauguravano una fase d'inaspettata coopera-

³⁷² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 795, A2 cc. 596v-597. In effetti Lemos, anche dopo la conclusione del Parlamento, sebbene fosse stato rapidamente emarginato dagli affari politici e dalla vita pubblica del Regno, non tralasciò di perorare la concessione delle agognate mercedi, com'è testimoniato dalle numerose segnalazioni che da Sassari continuò a inoltrare a Madrid, fino all'estate del 1657, e che andavano ad aggiungersi alla nutrita serie di suppliche che aveva rimesso al sovrano al termine della prima sessione dei lavori, e alle domande di mercedi che alla spicciolata avevano preso ad accumularsi presso il *Consejo* già da quando, con l'approssimarsi della celebrazione delle Corti, si era convenuto, come in occasione delle altre Corti svoltesi negli ultimi decenni, di rinviare tutte le delibere sulle grazie al momento in cui il Parlamento si fosse definitivamente concluso. In realtà, nel caso del Parlamento Lemos il Supremo dovette prima affrontare sia la spinosa questione della legittimazione della sessione conclusiva (gli atti delle Corti sarebbero stati approvati solo cinque mesi dopo il Soglio finale, sulla base della *Consulta* del 23 febbraio 1657), sia soprattutto la complessa opera di ricucitura politica degli strappi istituzionali e degli strascichi giudiziari che continuarono a scuotere le più alte magistrature del Regno fino all'arrivo del viceré marchese di Castel Rodrigo nel gennaio del 1658. D'altra parte, al di là delle lunghe ombre che già pesavano sull'operato del viceré, le sue segnalazioni e le sue intercessioni erano necessariamente destinate a costituire il principale punto di riferimento del Supremo. Non a caso la collaborazione assicurata al viceré e le benemerienze acquisite in entrambe le sessioni parlamentari erano in cima alle stringate motivazioni dei dodici «abitos de las tres ordenes militares de Castilla» distribuiti ai sudditi sardi a un anno dalla conclusione delle Corti. Così, accanto ad alcuni esponenti della nobiltà titolata che chiedevano la *merced* per i loro eredi – il conte di Villamar, Ignazio Aymerich («ha servido con fineza en estas Cortes»), il marchese di Villarios, Giovanni Battista Amat, figlio di Francesco, signore di Lunafras nei pressi di Alghero («ha servido muy bien en esta ocasion»), il barone di Ossi e Muros, Giovanni Guiò Manca («en consideración de lo bien que ha servido en estas Cortes»), il maestro razionale Saturnino Cetrillas («se ha señalado tambien en estas Cortes») –, figuravano diversi *hombres novi*, che avevano collaborato attivamente con Lemos o che gli avevano messo a disposizione i loro voti, come il giovane nobile di Macomer Giuseppe Fois Manca («ha servido muy bien en esta ocasion»), il nobile sassarese Francesco Gaya Amat («ha assistido mucho al conde de Lemos»), il cavaliere algherese Michele Busquets («escribe tambien el conde de Lemos que ha servido con fineza en estas Cortes, y que es merecedor de un abito»), il nobile cagliaritano Giuseppe Delitala Castelvì, «cavallerizo maior del Reyno» («ha servido en estas Cortes con su voto, y el de otros cavalleros amigos suyos y deudos»): cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», 6 settembre 1657.

zione e di sostanziale complicità tra gli Stamenti e il viceré. La prima testimonianza della nuova temperie, che contrassegnò gli ultimi giorni della sessione sassarese del Parlamento, fu la sorprendente unità d'intenti con cui fu rapidamente risolta la spinosa questione dei ricorsi con i quali la municipalità e il Capitolo della cattedrale di Cagliari ecceperono l'illegittimità della convocazione delle Corti a Sassari, ed evocando la nullità degli atti diffidarono il viceré e gli Stamenti dal considerarli vincolati al pagamento del donativo.

I due ricorsi erano pervenuti al Militare che con una sua ambasciata, il 19 settembre, mentre le assemblee dei Bracci approvavano l'accordo sull'adesione alla risposta del sovrano, li aveva consegnati al viceré che ne aveva disposto l'immediata trasmissione per il parere di competenza al sostituto avvocato fiscale Quesada Pilo. La notizia aveva messo in agitazione anche gli altri Bracci e il giorno stesso un'ambasciata del Reale si era presentata al viceré per riferire che lo Stamento, avendo avuto notizia dei due ricorsi, chiedeva che fossero respinti in blocco perché «dits protestos redundan en perjudici de la present ciudat de Saçer y de totas demés de sos Caps»³⁷³.

I due *papels* erano sottoscritti dal nobile cagliaritano Domenico Cugia e dall'arciprete turritano Giovanni Battista Serra, entrambi dottori in diritto e procuratori, rispettivamente, della municipalità di Cagliari e del Capitolo della primaziale. Certo, si resta stupiti che l'arciprete Serra, membro del Capitolo turritano e vicario generale *sede vacante* della diocesi di Sassari, potesse esser incaricato di rappresentare gli interessi, in questo caso palesamente contrapposti, del Capitolo della cattedrale cagliaritana. È però evidente che il ricorso più solido e più articolato era in realtà quello della municipalità, al quale il ricorso del Capitolo si era affiancato successivamente, riproponendone i punti più significativi. In linea con la delibera dei consiglieri e dei probiuomini del Consiglio generale, la municipalità cagliaritana faceva presente che il trasferimento del Parlamento costituiva un pregiudizio inaccettabile per la città, che a tenore dei capitoli di Corte e dei privilegi a essa concessi dai sovrani d'Aragona si configurava come unica sede legittima dei Parlamenti. Sosteneva che le Corti dovessero essere sospese fino a che la città non fosse totalmente risanata dall'epidemia di peste. Con ciò esprimeva la sua opposizione alla prosecuzione del Parlamento a Sassari, chiedeva che il ricorso fosse comunque acquisito agli atti e, denunciando la nullità delle delibere parlamentari, dichiarava di non ritenersi più obbligata al pagamento della quota del donativo.

L'avvocato fiscale con un'analisi serrata delle motivazioni addotte nel ricorso ne sosteneva l'infondatezza e auspicava che il viceré rigettasse la richiesta, dichiarandone l'inconsistenza giuridica e disponendo la continuazione dei lavori.

³⁷³ *Atti del Parlamento*, doc. 794, A2 c. 587-587v.

Il parere di Quesada Pilo si articolava su quattro argomentazioni principali che si basavano su una tesi apertamente regalistica e prendevano nettamente le distanze perfino dalla *summa* del diritto parlamentare del Regno, l'opera di Dexart. L'avvocato fiscale sosteneva infatti, in primo luogo, che la convocazione delle Corti, essendo un atto volontario, prerogativa esclusiva del sovrano, non era disciplinata da altra normativa o capitolo di Corte; era perciò da considerare pienamente legittima la scelta di qualunque sede. D'altra parte, la città di Cagliari non esibiva alcuna prova della titolarità del privilegio, mentre, se veramente le fosse stato concesso, lo stesso Dexart «come vecino de dicha ciudad y hombre práctico en sus privilegios lo huviera cotado en los capítulos de Corte». In questo caso, invece, il nome dell'autorevole giureconsulto cagliaritano non poteva essere invocato sia perché era ben noto il suo incondizionato amor di patria («y al doctor apasionado es cierto no se le deve dar crédito»), sia perché lo stesso insigne giurista non esibiva alcuna fonte («y al doctor que simplemente refiere una cosa sin apoyo legal, no se adtribuie auctoridad y fee»)³⁷⁴.

In secondo luogo, il mandato regio con cui il sovrano aveva conferito al viceré l'incarico per la celebrazione delle Corti gli attribuiva ampi poteri per trasferirle, a suo esclusivo giudizio, «de loco ad locum», riconoscendogli al tempo stesso la facoltà di «derogar qualquiera privilegio en contrario que huviera [...] para la breve conclusión del servissio».

In terzo luogo, anche riconoscendo che a Cagliari potesse esser attribuita una qualche priorità, non vi era dubbio che in presenza di un grave impedimento univocamente riconosciuto dalla dottrina, com'era certamente l'epidemia di peste, le Corti dovessero esser celebrate altrove, perché altrimenti si sarebbe verificato l'assurdo che, se l'epidemia si fosse protratta per molti anni, le Corti non si sarebbero potute celebrare e il sovrano sarebbe rimasto «defraudado del servissio» per tutti gli anni di durata della pestilenza.

In quarto luogo, anche ammettendo che la città potesse vantare il privilegio invocato, il rifiuto che essa aveva opposto al viceré quando questi, per concludere le Corti, si era recato «a la raya», costituiva di per sé un atto di rinuncia con il quale l'eventuale prerogativa era stata irrimediabilmente persa.

Alla luce di queste argomentazioni il sostituto avvocato fiscale chiedeva al viceré di respingere i ricorsi e di confermare la conclusione del Parlamento a Sassari.

Il viceré ordinava di acquisire agli atti il parere dell'avvocato fiscale e di trasmetterlo allo Stamento militare con l'invito ad esaminarlo con attenzione e a formulare eventualmente le proprie controdeduzioni. Il giorno stesso il Mili-

³⁷⁴ *Atti del Parlamento*, doc. 795/1, A2 c. 598-598v.

tare comunicava con una propria ambasciata a Lemos che era stata data lettura del documento e che i componenti del Braccio avevano votato e deliberato di invitare il viceré a proseguire nei lavori delle Corti «en esta ciudad sens embargo dels dits protestos», e dichiaravano pubblicamente «que se conformavan en tot y per tot en la resposta feta per dit advocat fiscal»³⁷⁵.

Certo, colpiscono la celerità con cui il sostituto avvocato fiscale predispone e presenta il suo articolato parere e la tempestività con cui il Militare discute e approva il documento. In realtà, si ha la netta impressione che si trattasse di “passaggi” previamente preparati e opportunamente concertati tra la corte viceregia e le rappresentanze stamentarie per disinnescare la mina di un formale ricorso al sovrano e per proteggere la conclusione del Parlamento dal rischio di un'eventuale invalidazione degli atti.

Sicché alla vigilia del Soglio conclusivo, a soli tre giorni dalla presentazione dei due «papels», il viceré poteva già pronunciare la sentenza con cui, sulla scorta del parere dell'avvocato fiscale e con il sostegno dei Bracci, dopo essersi consultato con i ministri regi e con i suoi consiglieri, rigettava i ricorsi, confermando la prosecuzione del Parlamento a Sassari e dichiarando che in base alla normativa parlamentare la città e la chiesa cagliaritano, sebbene assenti,

³⁷⁵ *Ivi*, doc. 795, A2 c. 597v. Non a caso Lemos non esitava a collocare il giovane Quesada Pilo in cima alla quaterna dei candidati, che proprio in quei giorni proponeva al *Consejo*, per l'«oficio de abogado de los presos pobres», resosi vacante in seguito alla promozione di Francesco Cao, già reggidore dei feudi del marchese di Villacidro, alla «plaça criminal de la Real Audiencia» (una nomina mirata che puntava apertamente a stemperare la dichiarata avversione della feudalità sarda alla Sala Criminale). Vale la pena di considerare, però, anche il giudizio e i nominativi degli altri candidati: «Propongo en primer lugar – scriveva Lemos – al doctor don Pedro de Quesada, que sirve en *interim* la plaça de proadvogado fiscal [...], y me asiste en esta conclusión de las Cortes con toda satisfacción, demás de haver dado su voto para el Estamento militar a mi disposición; es moço de muy buenas partes, muestra mucho ingenio y estudio, y se reconoce en el, haver estudiado en Salamanca» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, Lemos al *Consejo*, Sacer 16 settembre 1656). Al secondo posto il viceré collocava il giurista Aleman, di cui certamente non doveva dare referenze; ma al terzo posto indicava Deliperi Villino, «que sirve en *interim* el oficio de asesor de la Real Governacion destos Cabos, y que – sottolineava – padeció cuydados en la ocasión de mi entrada en esta ciudad por la inquietud de algunos poco atentos por demasiado temerosos en escrupolo de contagio». Al quarto posto inseriva, infine, il dottor Simone Soro, di cui non dava altre informazioni se non che nel 1655 era stato «asesor del veguer de Caller» (in realtà, il giovane *letrado* cagliaritano muoveva i primi passi di una brillante carriera di magistrato e professore universitario, che avrebbe concluso nel 1698-1700 come reggente provinciale nel Supremo: cfr. C. FERRANTE, G. CATANI, *L'autunno degli Stamenti* cit., p. 37, n. 91). Ma è interessante anche il parere del Supremo d'Aragona, che avrebbe avallato la proposta di Quesada Pilo, e che, confermando il secondo posto per Aleman, avrebbe deliberato di assegnare il terzo al giovane Soro, disponendo inoltre di escludere dalla rosa Deliperi Villino «por lo que escribió el visitador de este sugeto» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1204, *Consulta* del 20 aprile 1657).

sarebbero state chiamate a ottemperare ai deliberati delle Corti e ad adeguarsi «a tot lo que se ha de resoldre en dit real Parlament com si estiguessen los seus vots presents y votar en ell»³⁷⁶.

Insomma, non a torto Lemos di là a poco avrebbe potuto riferire al sovrano che le garanzie parlamentari erano state rispettate e che le ragioni della protesta erano state scrupolosamente esaminate all'interno di un iter giurisdizionale che aveva ricevuto il sostegno unanime dei ministri regi e degli Stamenti: sicché, come spavalidamente avrebbe dichiarato, aveva potuto celebrare, secondo il mandato regio, «el último solio en la forma acostumbrada [...], haviendo primero oídas las partes de la ciudad y cabildo de Caller y del abogado fiscal [...], que alegaba en contra, y de los tres Estamentos, que dispuse pidiesen lo mismo que el, y pronunciado sentencia con parecer de los reales ministros en que declare per ninguno y de ningún valor la dicha protesta, y que se pasase adelante en la conclusión de las Cortes, parándoles el mismo perjuicio a la ciudad y cabildo de Caller que si estubieran presentes»³⁷⁷.

Intanto il 19 settembre, con due documenti distinti, l'Ecclesiastico e il Militare comunicavano al viceré che le assemblee dei rispettivi Bracci avevano approvato i punti concordati nella Commissione dei *tractatores* per l'adesione del Regno alle risoluzioni della carta reale. In realtà, le trattative tra i rappresentanti dei Bracci si erano rivelate più difficili del previsto, e i due documenti distinti, insieme con il silenzio del Reale, erano il segno delle tensioni ancora irrisolte. In particolare, l'Ecclesiastico insisteva su posizioni più intransigenti riguardo a cinque punti principali presentando una versione delle decisioni dei *tractatores* imperniata sulla riaffermazione di alcune richieste irrinunciabili già avanzate nella memoria approvata dagli Stamenti il 7 settembre: 1) la rivendicazione della riserva per i regnicoli oltre che per le due "piazze" della Sala civile, anche per le quattro "piazze" della Sala criminale, e la richiesta, inoltre, della riserva per i *naturales* dei posti per gli uffici militari e per i tre uffici principali dell'amministrazione del Regio Patrimonio; 2) l'osservanza dei capitoli di Corte nella stessa forma in cui era stata richiesta dal Regno, e concessa dal sovrano, in tutti i Parlamenti precedenti; 3) l'esclusione della responsabilità in solido per il pagamento del donativo («cada iglesia universidad y comunidad por si») ³⁷⁸; 4) la conferma dell'impegno a versare la quota del donativo dello Stamento ecclesiastico, come da prassi, solo dopo l'approvazione del pontefice, senza che questo determinasse il rinvio della decorrenza delle mercedi "ecclesiastiche"; 5) la richiesta che per la *rebaja* del donativo per i villaggi colpiti dalla peste nel periodo successivo all'approvazione dell'offerta fossero applicati gli

³⁷⁶ *Atti del Parlamento*, doc. 808/2, A2 c. 634.

³⁷⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, n. 16/1, Lemos al sovrano, Sassari 6 ottobre 1656.

³⁷⁸ *Atti del Parlamento*, doc. 794/3, A2 c. 585.

stessi criteri proposti dagli Stamenti per i villaggi colpiti in precedenza. Con rammarico l'Ecclesiastico rilevava infine la sproporzione tra la considerevole entità del *servicio* offerto dal Regno e la scarsa attenzione che il sovrano aveva riservato alle richieste sia generali sia particolari dei sudditi sardi.

Anche il Militare aveva deliberato di approvare le risoluzioni dei *tractatores*, ma i punti su cui insisteva coincidevano solo in parte con quelli rivendicati dall'Ecclesiastico: in particolare chiedeva a Lemos di rinunciare a imporre il vincolo dell'obbligazione in solido e di voler accettare la soluzione subordinata che la stessa carta reale gli offriva prevedendo che l'impegno per il pagamento del donativo fosse assunto, come da tradizione e come deliberato nel Parlamento del 1642, «obligandose cada Estamento por la parte y porcion que le tocó»³⁷⁹.

Come l'Ecclesiastico anche il Militare insisteva a richiedere che le perdite dei fuochi fiscali causate dalla peste nel periodo successivo all'offerta del *servicio* fossero considerate a carico del Regio Erario e che pertanto nessun villaggio potesse esser chiamato a pagare per un altro. Il Militare dichiarava, invece, di accettare la formula dell'alternanza per l'attribuzione dei vescovati, e giacché su questo punto, nonostante le obiezioni degli ecclesiastici, la Commissione dei *tractatores* si era espressa a favore, invitava il viceré ad accantonare le riserve dell'Ecclesiastico e a confermare l'interesse del Regno per la concessione della grazia. Il Braccio nobiliare faceva ancora osservare che le grazie «de cosas ecclesiásticas» erano concesse a beneficio di tutto il Regno, e che pertanto la subordinazione della loro decorrenza al rilascio del breve apostolico e all'effettiva riscossione del donativo dovuto dagli ecclesiastici, avrebbe costituito una penalizzazione assolutamente ingiustificata per il Militare e per il Reale che fin dal primo momento erano tenuti a versare per intero le rispettive gravose porzioni del donativo.

Accanto alle divergenze tra l'Ecclesiastico e il Militare emergeva, inoltre, un contrasto non trascurabile tra quest'ultimo e il Reale, che si trovarono su fronti contrapposti riguardo alla distribuzione dei proventi del «real del labrador». In polemica con il Reale, il Militare, dissentendo da quanto deliberato a maggioranza dai *tractatores*, chiedeva che tali proventi fossero suddivisi tra il Capo di Sassari e quello di Cagliari esclusivamente in base al numero dei gioghi impegnati per le attività cerealicole, e che fosse invece rigettata la proposta, prevalsa nella Commissione dei *tractatores*, di suddividerli tra i due Capi del Regno in proporzione al gettito che ognuno di essi assicurava per il donativo³⁸⁰.

³⁷⁹ *Atti del Parlamento*, doc. 794/4, A2 c. 588; e inoltre doc. 719/1, A2 c. 405-405v.

³⁸⁰ In particolare, gli ambasciatori del Militare riferivano che sulle condizioni del *servicio* il Braccio aveva deliberato di allinearsi al documento dei *tractatores*, ma sul punto del «real del llaurador» si era tenuta una votazione specifica, e a maggioranza si era deciso di chiedere che «se hatgia de repartir igualment entre ambos Caps per juei» (*ivi*, doc. 794, A2 c. 587v).

Il fatto è che in seguito all'assenza della municipalità cagliaritano il Braccio reale era stato sostanzialmente monopolizzato dai rappresentanti di Sassari e delle città del Capo settentrionale, i quali, approfittando della loro predominanza, erano riusciti a far prevalere anche fra i *tractatores* l'opzione più vantaggiosa per gli interessi della parte settentrionale del Regno, nella quale l'allevamento prevaleva di gran lunga sulla cerealicoltura e il numero degli agricoltori dotati di gioghi di buoi non poteva certo competere con quello del Capo meridionale del Regno. Non a caso, con grande tempismo, mentre erano in corso le assemblee dei Bracci, un'ambasciata del Reale aveva chiesto al viceré d'intervenire presso gli Stamenti perché la risoluzione adottata dai *tractatores* fosse inserita tra i punti da mettere in votazione e da includere nel documento da indirizzare al sovrano. Preso tra due fuochi, Lemos aveva però tagliato corto invitando i Bracci a concludere le votazioni sui punti principali della carta e promettendo di trovare con il loro accordo la soluzione più equa e ragionevole in un secondo tempo. Era così riuscito a ergersi ad arbitro del conflitto tra i due Bracci³⁸¹, e contemporaneamente sia a frenare le pretese dei parlamentari sassaresi sia a rassicurare il marchese di Palmas e i militari legati agli interessi del mondo cerealicolo, dichiarandosi sicuro che non sarebbe stato difficile trovare una valida intesa perché da un'attenta valutazione della carta reale emergeva con chiarezza a chi e con quale scopo il sovrano aveva inteso destinare il beneficio³⁸².

La carta reale era evidentemente il perno intorno al quale ruotavano le risposte con cui il viceré aveva piegato le ultime resistenze degli Stamenti, sempre trincerandosi dietro i limiti del mandato che il sovrano gli aveva conferito. Non a caso Lemos, di fronte alle controproposte ancora avanzate in forma di condizione nel documento che gli Stamenti gli avevano congiuntamente presentato il 7 settembre, non esitava a far presente che avrebbe desiderato poter concedere ai Bracci «todo lo que piden en dicho papel, pero solo puede admitir las gracias que se piden por via de suplica, porque las que piden por via de condición no puede admitirlas, por ser contrarias a la real orden expresa

³⁸¹ Non era certo un caso che, quando gli ambasciatori del Militare avevano comunicato che l'assemblea del Braccio aveva deliberato, in contrapposizione con la maggioranza dei *tractatores*, di richiedere che il ricavato del «real del llaurador» fosse distribuito con lo stesso uniforme criterio «entre ambos Caps per juei», Deliperi Paliacho, a nome di Lemos, avesse prontamente obiettato che non toccava allo Stamento decidere la questione ma solo «a sa excellència, segons axi lo [faria] ab la rectitud deguda. Y de tot ne donaria resposta [ab] embaxada particular»: *Atti del Parlamento*, doc. 794, A2 c. 587v.

³⁸² È evidente che Lemos, pur conservando un'apparente equidistanza, alludeva alla necessità di rispettare le finalità generali del provvedimento, esplicitamente rivolto a sostenere gli agricoltori e a incoraggiare l'espansione della cerealicoltura: cfr. *Atti del Parlamento*, A2 c. 406v.

que tiene de su magestad, limitandole el poder que tiene de presidente de las Cortes sin dexarle arbitrio alguno»³⁸³. Peraltro, l'emanazione della carta reale aveva drasticamente ridotto ogni margine di trattativa e con la risoluzione regia la formula dell'offerta condizionata si era ritorta a danno degli Stamenti che, fatta salva la possibilità di richiedere qualche nuova grazia in forma di supplica, si vedevano costretti ad accettare o a respingere in blocco le dettagliate “risposte” coneguate dal Supremo d'Aragona.

Inoltre, le deludenti negoziazioni intercorse tra il 7 e il 19 settembre tra Lemos e i *tractatores* avevano indotto gli Stamenti ad accettare un ulteriore ridimensionamento delle loro controproposte e anche le distanze tra le parti si erano sensibilmente assottigliate. Sicché, rispetto alle rivendicazioni iniziali, le richieste di dettaglio su cui gli Stamenti avevano caparbiamente tentato di attestarsi si erano ormai ridotte al lumicino. Così, mentre la rivendicazione della riserva delle cariche ai *naturales* si era infine tradotta nell'accettazione della formula dell'alternanza proposta dal sovrano, per gli altri punti ancora controversi Lemos era perfino riuscito a riservarsi di decidere all'ultimo momento quali richieste respingere e quali ammettere, seppure soltanto in forma di supplica, al giudizio del sovrano.

Così, per esempio, per la richiesta della metà del numero delle “piazze” della Sala civile e per la rivendicazione delle quattro “piazze” della Sala criminale il viceré si era esplicitamente opposto pretendendo che la riserva per i *naturales* riguardasse o tutte le “piazze” della Sala criminale e nessuna di quella civile, o due dell'una e due dell'altra. Sicché gli Stamenti si erano infine ridotti a chiedere il ripristino dello *status quo ante* accontentandosi delle quattro “piazze” della Sala criminale pagate dal Regno e lasciando al sovrano la facoltà di disporre di quelle della Sala civile, senza vincoli, se non quelli derivanti dall'impegno di favorire ove possibile i *naturales*. E perfino sulla questione delle abbazie, che la carta reale prevedeva che fossero attribuite con la formula dell'alternanza, e che anche nel passato, a tenore dei capitoli di Corte e delle concessioni regie e pontificie, erano state in gran parte riservate ai regnicoli, gli Stamenti si vedevano costretti a invocare la revoca della concessione proposta dal sovrano e la conferma della situazione precedente (e per le «abadías y resultas fuera de prelaçías» dovendo arrivare addirittura a scongiurare che «no se altere nada»)³⁸⁴.

³⁸³ *Atti del Parlamento*, doc. 794/6, A2 c. 591.

³⁸⁴ *Atti del Parlamento*, doc. 809/1, A2 c. 638. Cfr. inoltre docc. 794/5, A2 c. 590, e 795/6 c. 591-591v. È indicativa dell'impianto rigidamente contrattualistico della trattativa la risposta di Lemos sulle controproposte degli Stamenti per il complesso delle “piazze” giudiziarie: «Y en quanto a ser por alternativa las plaças de lo Cibil en la Real Audiencia, además de no poder su excelencia alterar lo que viene decretado por su magestad, jusga es más en probecho del Reino,

Il viceré si era invece offerto di supplicare il sovrano, come gli avevano chiesto gli Stamenti, per la concessione della riserva per i regnicoli per singoli uffici e impieghi come, per esempio, per i posti di commissario generale della cavalleria del Capo di Sassari e del Capo di Cagliari, per gli uffici di procuratore reale, di maestro razionale e di tesoriere del Regio Patrimonio, e per gli organici della squadra delle galere compresa l'ambita carica del generalato.

Talvolta il viceré con buone ragioni era dovuto intervenire a criticare le controproposte degli Stamenti come nel caso della pretesa, ostinatamente rivendicata dal Reale, che il sovrano ordinasse che l'osservanza dei capitoli di Corte fosse incondizionata e non ammettesse interpretazione. Ma il sovrano, faceva osservare il viceré, non avrebbe mai potuto concedere che i capitoli di Corte dovessero essere applicati alla lettera «sin interpretación ni alteración porque esso sería quitar a los jueces lo que se les concede el derecho»³⁸⁵.

Per alcuni punti il viceré era perfino riuscito a convincere i rappresentanti degli Stamenti che in fondo la loro controproposta poteva essere ritirata per-

como se reconoce el ser la mitad enteramente para naturales dichas plaças que la alternativa. En quanto a la probisión de las plaças criminales que pide el Reino aían de quedar de baxo de condición enteramente para los naturales, se admitirá por vía de súplica por quanto como dice su magestad no puede sugetarse a más que a la igualdad con el Reino en el contrato, concediéndole de las que paga su real caxa la mitad. Y que assí no será mucho que el Reino le conceda la otra mitad de las que paga por su quenta» (*ivi*, A2, c. 591v). Sicché non stupisce l'esplicito passo indietro invocato dagli Stamenti nel documento conclusivo di adesione alla carta reale: «Que en quanto a lo que dize de las plaças civiles y cri[minales] de toga, ha parecido a dichos Estamentos quede su provisión como antes, por quanto están en [conservar] para sus naturales las plaças criminales que se pagan del dinero del Reyno» (*ivi*, doc. 809/1, A2 c. 638).

³⁸⁵ *Atti del Parlamento*, doc. 794/6, A2 c. 592; «Y aún quando pudiesse concederlo assí su magestad, sería dar un proceso in infinito – incalzava il viceré – porque sobre esta pretensión siempre habrá nuebas dudas en la inteligencia y por el consiguiente no sería posible el quitar la interpretación d.ellas a los jueces» (*ibidem*). Anche in questo caso Lemos si rifaceva agli argomenti di parte realista che erano emersi nel tormentato iter legislativo dei progetti di riforma della «constitució de l'observança» proposti nelle Corti catalane del 1626-1632. Riecheggiavano, per esempio, i temi dell'aspra polemica dottrinale rinfocolata dall'eminente benedettino castigliano, vescovo di Urgell, Antonio Pérez, che in un suo scritto indirizzato al «Braço militar de Cataluña» aveva criticato la riforma caldeggiata dai «cavallers», paventando l'istituzione di una sorta d'immunità per «privilegiats» e «bandolers» a detrimento della «justicia reial», e contestando la pretesa che le «constitucions catalanes» fossero considerate immutabili, e che «todas se guarden como suenan, sin adaptarlas al tiempo y lugar» (J. VILLANUEVA, *El debat sobre la constitució de l'observança* cit., p. 266). Gli aveva replicato il nobiluomo catalano Francesc Gilabert con una sua pubblicazione imperniata sulla «necessitat de respectar les immunitats de noblesa i clergat i d'obeir la letra de les constitucions», cui aveva risposto acutamente l'avvocato realista catalano Nofre de Selma i de Salavert, che in una confutazione rimasta manoscritta aveva sostenuto la tesi dell'irrealizzabilità della «constitució de l'observança» e in particolare della sua «increïble pretenció de resoldre d'un cop tots els problemes que la jurisprudència venia estudiant des de feia segles» (*ivi*, p. 267).

ché a ben vedere la richiesta del Regno era stata già accolta dalla carta reale. Così, per esempio, per la questione della *rebaja*, gli Stamenti, dopo aver a lungo insistito, avevano finito per rinunciare a richiedere un impegno del sovrano da cui risultasse che le perdite causate dalla peste nel periodo successivo al marzo del 1655 sarebbero state a carico del Regio Erario³⁸⁶.

Il viceré, invece, non era riuscito a vincere l'ostinata opposizione degli Stamenti all'introduzione della formula dell'obbligazione unica (e in solido) per il pagamento del donativo, sicché si era dovuto rassegnare, seppure soltanto all'ultimo momento, ad ammettere la supplica con cui i Bracci chiedevano la piena conferma della prassi e degli ordinamenti del Regno in base ai quali ogni Stamento era tenuto a pagare la quota di sua pertinenza e non anche l'eventuale debito di un altro Stamento, o della città o del Capitolo che non avesse potuto adempiere. Su questo punto nel documento per l'offerta del donativo gli Stamenti erano stati chiarissimi nel ribadire che ogni Braccio si impegnava per la sua quota, «no obligándose un Estamento por otro y, hecho repartimiento en cada Braço, ni una iglesia ni cavildo por otro, ni una ciudad ni comunidad por otra»³⁸⁷.

Ciononostante la carta reale raccomandava a Lemos di tentare ancora una volta di ottenere l'assenso degli Stamenti per l'obbligazione generale in solido. Doveva però essere ben chiaro ai membri del *Consejo* che difficilmente gli Stamenti avrebbero potuto accettare l'introduzione di una condizione assai più gravosa di quella in vigore, tant'è che la stessa carta reale prevedeva che il viceré, di fronte a un rinnovato rifiuto dei Bracci, rinunciasse al progetto e ac-

³⁸⁶ Per le richieste del Regno e per la risposta del sovrano sul computo della *rebaja* da accordare alle comunità colpite dalla peste dopo l'offerta del donativo cfr. *Acti del Parlamento*, docc. 543/1 e 719/1, rispettivamente A2 cc. 126v-127 e A2 c. 406v. Non a caso la controproposta degli Stamenti puntava a precisare che «la rebaja que se ha dexado a voluntad de su magestad [...] se haya de entender en la forma y modo de la antecedente [...], es a saber: a los pueblos que han tenido daño de la mitad de los fuegos, se rebaje por mitad, y más y menos, según el que hubieran padecido» (*ivi*, doc. 759/1, A2 c. 521). Ma il viceré sostenne che in fondo la carta reale accoglieva la formula proposta dagli Stamenti: «Lean este punto en el papel de el donatibo [...] – aveva risposto ai *tractatores* – y verán como los mismos Estamentos dispusieron la forma con la qual no viene a quedar dificultad alguna en lo que responde su magestad» (*ivi*, doc. 794/6, A2 c. 590v). Sicché nella replica conclusiva alle controproposte degli Stamenti il viceré poteva dichiarare senza temere reazioni «que lo que dice el Reino en la rebaxa de los fuegos por la peste que se ha dexado a voluntad de su magestad, viene a ser lo mismo en el efecto que lo que aora repite pidiendo por condición; y assí puede dexarlo correr en conformidad de lo que viene resuelto en la real carta de su magestad» (*ivi*, doc. 794/6, A2 c. 593v). E conseguentemente anche per il Supremo «pareze que pues el Reyno no ha replicado en este punto, ni escrito cosa alguna sobra el, queda como esta resuelto» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 23 febbraio 1657).

³⁸⁷ *Acti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 126.

cettasse che l'impegno per il donativo fosse assunto nella stessa forma adottata per il Parlamento del 1642³⁸⁸.

Sull'obbligazione unica e la responsabilità in solido per il pagamento del donativo Lemos si era speso senza riserve, fermamente convinto che sarebbe stata un'importante conquista non solo per la Corona ma anche per il Regno, sia perché avrebbe contribuito a contenere il peso dei tributi inevasi e dei debiti arretrati, sia perché avrebbe permesso di fare assegnamento su un gettito sicuro e costante. Così, pur di ottenere il massimo, il viceré si era spinto perfino a forzare l'interpretazione della carta reale dichiarando ai *tractatores* che «en quanto al no obligarse el Reino en general al donatibo» non gli era stata accordata nessuna possibilità di discostarsi dall'ordine del sovrano, e che «siendo tan grandes las mercedes que hace al Reino en estas Cortes [...] no es mucho que hagan maior esfuerço en ellas»³⁸⁹.

Ma proprio su questo punto, e per di più avvalendosi della carta reale, il Militare aveva potuto replicare al viceré che il sovrano, in realtà, gli aveva lasciato la facoltà di decidere se respingere la richiesta o ricercare un accordo con i Bracci («se ha visto lo que resa la carta de su magestad y se halla que da la disposicion y ajustamento de este capitulo a su albitrio de vuestra excellencia»)³⁹⁰. A Lemos non restava che arrendersi, e invitare i *tractatores* ad adattare l'obbligazione alle prescrizioni della carta reale. Del resto lo stesso Lemos, nella relazione inviata a Madrid all'indomani della conclusione delle Corti, faceva notare a questo proposito che non era realistico pensare, come aveva già riferito in precedenza, che gli Stamenti potessero adattarsi a «hacer la obligación del donativo en general [...], porque hama se ha hecho tal obligación en ningunas Cortes». Ma osservava, soprattutto, che insistere, come proponeva la carta reale, solo sull'obbligazione generale senza imporre il vincolo del pagamento in solido, aveva rischiato di trasformare il contenzioso in una disputa meramente nominalistica, perché «no añadiéndose la palabra '*in solidum*' quedaba la obligación como hecha en el segundo modo»³⁹¹.

³⁸⁸ In effetti, nella carta reale il sovrano dava atto al viceré di aver sempre fatto presente che «en todas las Cortes que se celebran en este Reyno se assienta así [...], como estilo inconcuso»; ciononostante, gli ordinava di concordare con gli Stamenti «que la obligación para la paga de este servicio la haga en general el Reyno, pues en esta ocasión se le hacen maiores gracias que en otras»; ma gli raccomandava contemporaneamente, «en caso que no podáis conseguirlo», di concordare «que se deje este punto, como quedó en el Parlamento passado del año 1642, que fue obligándose cada Estamento por la parte y porción que le tocó a pagar del servicio» (*ivi*, doc. 719/1, A2 c. 405v).

³⁸⁹ *Ivi*, doc. 794/6, A2 c. 592-592v.

³⁹⁰ *Ivi*, doc. 794/4, A2 c. 588.

³⁹¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, Lemos al sovrano, Sassari 6 ottobre 1656.

La richiesta era stata pertanto ammessa tra i sei punti delle dichiarazioni che gli Stamenti accludevano al documento finale con cui confermavano l'offerta e proclamavano l'accettazione della carta reale. Il Consiglio d'Aragona avrebbe approvato la richiesta nella sua *Consulta* sulle Corti sarde nel febbraio del 1657 proponendo al sovrano di autorizzare la «obligación y su cobranza en la forma en que se hizo en el último Parlamento del año 1642»³⁹².

Gli Stamenti erano riusciti a schivare il pericolo che venisse profondamente modificato a loro sfavore il vincolo del pagamento del *servicio* anche se in cambio avevano dovuto rinunciare alla *rebaja* nei termini in cui l'avevano richiesta, per lasciarne la determinazione *ad libitum* «a la real clemencia».

Inoltre erano riusciti a ottenere un buon risultato anche a proposito della rivendicazione dell'immediata decorrenza delle grazie «de cosas eclesiásticas». Su questo punto il viceré si era perfino permesso di replicare sprezzantemente alle rimostranze dei Bracci rispondendo che non potevano lamentarsi se il sovrano a sua volta – così come il Regno aveva subordinato l'offerta del *servicio* alla concessione delle grazie – condizionava la decorrenza delle *mercedes* ecclesiastiche all'effettivo avvio della riscossione del donativo da parte dello Stamento. Ma in questo caso la reazione dei Bracci era stata particolarmente ferma («dicha merced está hecha al Reino todo; y pues los dos braços Militar y Real pagan el donativo casi todo, no han de ser privados de este beneficio»)³⁹³, e lo stesso Lemos aveva infine proposto che i *tractatores* nominassero uno o due delegati che in rappresentanza degli Stamenti potessero concordare con lui la soluzione più soddisfacente: ne era scaturita una nuova supplica a Filippo IV con cui il Regno chiedeva di poter usufruire subito delle grazie «de cosas eclesiásticas», con il patto che a distanza di un anno il sovrano avrebbe potuto sospenderle se la curia romana non avesse ancora rila-

³⁹² Il Supremo però non rinunciava a rimarcare che «en el modo y especialidad de la cobranza» il Regno si obbligava «en la forma que vuestra magestad lo resolvió en 26 de Noviembre 1655». Anche se poi nella stessa *Consulta*, al punto 23, dedicato al «Modo y forma de la cobranza del servicio de las Cortes», era costretto a un sostanziale passo indietro: «Este punto es en conformidad de lo que ha pedido el Reyno, y assi parece al Consejo pues queda aprobado que corra como esta resuelto» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 23 febbraio 1657). Era un implicito riferimento alle ulteriori obbligazioni che la carta reale prescriveva a garanzia del donativo e che invece erano state accantonate: «En lo que toca a las universidades y cavildos, estaréis advertido – raccomandava la carta – de que sino fuere la costumbre tomar en mi real nombre inmediatamente las obligaciones de los Estamentos y su exación contra los particulares y universidades, havéis de procurar que esto quede a cargo del Reyno; y el repartir lo de las universidades y cavildos, como le pareciere al Reyno, pues de otra suerte vendrían a ser servicios particulares de universidades y no del Reyno junto en Cortes; con que podría venir a desvanezerse» (*Atti del Parlamento*, doc. 719/1, A2 c. 405v).

³⁹³ *Atti del Parlamento*, doc. 794/4, A2 c. 588.

sciato il breve pontificio e se la riscossione del donativo non fosse stata già avviata presso gli ecclesiastici³⁹⁴.

Lo Stamento reale continuava intanto a perorare gli interessi del Capo di Sassari, e il 25 settembre, alla vigilia del Soglio conclusivo, ritornava alla carica con la presentazione di alcuni Capitoli tra i quali spiccavano quattro richieste principali: 1) che il viceré desse seguito alla proposta approvata dai *tractatores* di suddividere il beneficio del «real del labrador» tra i due Capi del Regno in proporzione alle quote concordate per il donativo; 2) che le pratiche per l'esportazione dei grani dai porti del Capo di Sassari e Logudoro non fossero più accentrate a Cagliari ma potessero esser espletate presso la Reale governazione di Sassari; 3) che per la riscossione del donativo, seguendo la prassi inaugurata nelle Corti precedenti, fosse istituita una cassa autonoma a Sassari, con una Giunta del donativo distinta da quella di Cagliari; 4) che il viceré imponesse il rispetto delle disposizioni che stabilivano che i diritti di giustizia pretesi dal Tribunale dell'inquisizione e dalle curie ecclesiastiche del Capo di Sassari fossero allineati a quelli previsti per le curie regie.

Le richieste del Reale a favore del Capo settentrionale avevano ampio seguito anche negli altri due Bracci, all'interno dei quali il "partito filosassarese" era ugualmente preponderante e particolarmente agguerrito. La contrapposizione tra il Reale e il Militare sulla ripartizione del beneficio del «real del labrador» fu perciò superata con un compromesso che prevedeva che al Capo di Sassari e Logudoro fosse riservato un quinto dell'importo riscosso per l'intero ammontare delle "sacche" di grano concesse nel Regno³⁹⁵. Fu lo Stamento ecclesiastico che in nome dei tre Bracci presentò al viceré le petizioni concordate, i cui benefici, si faceva rilevare, sarebbero andati a vantaggio non solo del Capo di Sassari ma anche del servizio regio e dell'intero Regno. Nell'esprimere il suo apprezzamento Lemos prometteva di decretare i quattro Capitoli e di proporli all'attenzione del sovrano.

³⁹⁴ La soluzione concordata fu poi favorevolmente accolta dal Supremo: «Pareze que se admita este punto y el medio que propone el Reyno en la conformidad que la dize y pide ahora» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 23 febbraio 1657).

³⁹⁵ L'accordo sulla riserva del 20 per cento, certamente vantaggioso per il Capo di Sassari, era comunque ben lontano da quanto richiesto inizialmente dal Reale, che, ancorando la rivendicazione alle quote concordate per il pagamento del donativo, puntava a ottenere per i *labradores* del Capo settentrionale almeno il 30 per cento dell'intero gettito del «real del labrador». Nel Parlamento Avellano i 38.000 scudi della porzione del donativo dovuta dallo Stamento militare erano stati ripartiti in 16.800 (44,2%) a carico del Capo di Sassari e 21.400 (55,8%) a carico del Capo di Cagliari. Ma nel ripartimento dei 37.050 scudi del donativo approvato nel 1655 il contributo del Capo di Sassari era crollato, in seguito ai vuoti causati dalla peste, a 11.747 scudi (31,7%), mentre quello del Capo di Cagliari era balzato a 25.304 (68,3%): cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 1467-1468, e *Atti del Parlamento*, doc. 817, A2 cc. 686v, 690-690v, 693v.

Registrati negli atti del Parlamento insieme con quelli proposti dalle città, questi quattro furono pertanto gli unici Capitoli degli Stamenti decretati dal viceré e presentati al sovrano, giacché nelle Corti presiedute da Lemos tutte le petizioni stamentarie erano confluite nel documento dell'offerta del *servicio* ed erano state incluse, in forma di condizione o in forma di supplica, nella piattaforma rivendicativa del Regno³⁹⁶.

Nel frattempo, il 23 settembre, i trattatori dei tre Stamenti presentavano al viceré il «*memorial de la taxació dels laborants*», con l'elenco dei compensi per coloro che a vario titolo avevano partecipato alla celebrazione delle Corti e con la lista delle elargizioni che, sempre a valere sul donativo ordinario, erano destinate alle opere pie. Gli ordini di grandezza delle indennità attribuite ai partecipanti alle Corti non si discostavano da quelli fissati da una lunga e consolidata tradizione parlamentare. I compensi più consistenti andavano al viceré (30.350 lire), a suo figlio, il conte de Andrade (4.010), e ad alcune personalità eminenti del governo di Madrid e del Consiglio d'Aragona, il marchese conte duca Luis de Haro (20.000), il vicescancelliere Crespí de Valldaura (6.600), il tesoriere generale e il segretario del *Consejo* (2.800 per ciascuno), il *regente* sardo Giorgio di Castelvì (2.083). Tra i parlamentari e i ministri della Regia Corte sarda i compensi più elevati erano quelli racimolati attraverso il cumulo di diverse indennità dal reggente la Reale Cancelleria Español de Niño (2.520), dal giudice, trattatore, abilitatore e sostituto del reggente, Deliperi Paliacho (2.346), e dal procuratore reale Giacomo di Castelvì, trattatore, abilitatore e sostituto del governatore di Sassari (2.220); seguivano, a notevole distanza, il

³⁹⁶ Per il testo dei quattro capitoli e per la decretazione viceregia cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 811, A2 c. 645-645v. In particolare sull'attribuzione di un quinto dei proventi del «*real del labrador*» ai produttori del Capo di Sassari il viceré si appellava ai limiti del mandato regio e, diversamente da quanto aveva lasciato intendere nella risposta all'ambasciata dell'Ecclesiastico, invitava gli Stamenti a rivolgere la loro supplica al sovrano, dicendosi sicuro che quest'ultimo, vedendo che «*están de acuerdo los votos de ambos Cabos*», non avrebbe esitato ad accogliere la petizione. In realtà, le ultime quattro richieste presentate dagli Stamenti non compaiono nella *Consulta* del Supremo, e di esse non c'è traccia in nessuno dei ventiquattro punti in cui si articola il parere del *Consejo* sulla conclusione delle Corti sarde. E perfino al punto ventidue, sulla «*Forma de recoger y conservar lo que procediere de las tratadas del labrador*», in cui per analogia ci si sarebbe potuti attendere qualche riferimento, il parere del Supremo sembra ignorare le ultime suppliche: «*Al Consejo parece que pues este punto esta resuelto en la misma conformidad que lo propuso el Rey, y queda aprobado, corra como esta resuelto*» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* del 23 febbraio 1657). Quanto alla supplica per l'allineamento dei diritti di giustizia praticati dal Tribunale dell'Inquisizione e dalle curie ecclesiastiche a quelli delle curie regie, si trattava in realtà della richiesta del rinnovo di un capitolo di Corte del Parlamento Bayona e dell'estensione a tutto il Regno del Capitolo ottenuto dalla città di Sassari nel Parlamento Avellano: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 1252 e 1268-1269.

visitador Martínez Rubio (1.560), il giudice patrimoniale e segretario del viceré Sporrin (1.480), il giudice Pirella, trattatore e abilitatore regio (1.441); alcuni *tractatores* stamentari, come l'arcivescovo Vico (1.400), il marchese di Palmas e il consigliere capo di Sassari de la Zonza (1.260 per ciascuno), l'arciprete Serra (1.120); i giudici Brunengo (896), Bonfant (866) e Carcassona (616); l'avvocato fiscale criminale Torres, da poco scomparso (750), il fiscale patrimoniale Ruiz de Aguirre (730), il nobile Antioco Carcassona, responsabile della riscossione dei 50.000 scudi dell'anticipazione del donativo (750).

In effetti, agli emolumenti dovuti per la partecipazione ai lavori della sessione cagliaritano si aggiungevano i non pochi compensi assegnati con particolare generosità per i lavori ordinari e straordinari della sessione sassarese, che miravano a gratificare i ministri e i parlamentari impegnati direttamente nella conclusione delle Corti, e che contribuivano a far lievitare il totale delle "spese" del Parlamento fino al cospicuo importo di 156.347 lire, pari all'89% di un'intera annualità (175.000 lire) del donativo offerto dal Regno³⁹⁷.

E intanto, nella stessa data in cui i *tractatores* presentavano la memoria delle "spese" del Parlamento, l'Ecclesiastico sollecitava la sottoscrizione del documento finale del donativo e, seguito ben presto dal Reale e poi dal Militare, proponeva di nominare il marchese di Villacidro, genero di Crespí de Valldaura, come *sindich* del Regno incaricato di «remetre lo proçes a España» e

³⁹⁷ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 798, A2 cc. 604-612. Per valutare meglio l'entità e l'articolazione delle "spese" del Parlamento Lemos vale la pena tener presente che all'inizio del secolo, quando i donativi del Regno erano sensibilmente più ricchi, l'ammontare delle indennità e delle altre spese del Parlamento non raggiungeva neanche la metà del valore di un'annualità del *servicio*. Per esempio, nelle Corti presiedute dal duca di Gandía (1614) la riserva per le "spese" del Parlamento, 140.000 lire, assorbiva solo un terzo dell'importo del *servicio* (420.000 lire), il cui valore (150.000 ducati) era però più che doppio rispetto a quello dei donativi dei Parlamenti Avellano e Lemos (70.000 scudi, pari a 175.000 lire), chiamati ormai a fare i conti con il dissesto economico e demografico provocato dalla guerra dei Trent'anni: cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., pp. 105-106, 357-362. E tuttavia, nelle Corti presiedute da Lemos le indennità per i *laborants*, che avevano assorbito anche le risorse solitamente accantonate per i *greuges*, toccavano la ragguardevole cifra di 133.372 lire, pari all'85% del totale delle "spese" del Parlamento (156.347): la modesta cifra residua si ripartiva in 13.975 lire (9%) per *limosnas* e opere pie, e 9.000 lire (6%) per la cospicua quantità di cera consumata nelle due sessioni parlamentari. In realtà, il trasferimento delle Corti da Cagliari a Sassari aveva dato adito a una massiccia distribuzione di indennità aggiuntive di cui per primo si era avvantaggiato lo stesso viceré che, per «los trabaiills extraordinaris y gastos excessivos» che aveva dovuto affrontare «en la anada y tornada de la raya», aveva ottenuto, insieme a diversi "rimborsi" (1.000 lire per i suoi famigli, 250 per il maggiordomo, 125 per il guardarobiere) un appannaggio speciale di 7.500 lire. Alle indennità aggiuntive si affiancavano inoltre i compensi straordinari per coloro che a vario titolo avevano collaborato alla conclusione delle Corti a Sassari (dal segretario verbalizzante Francesco Carta fino al suo aiutante, nonché scrivano del Razionale, Francesco Moy).

presentare gli atti del Parlamento a Filippo IV³⁹⁸. In realtà, sebbene si trattasse di una missione i cui margini di trattativa si erano ormai ridotti al lumicino, la fiducia nel suo buon esito era essenzialmente riposta, come già al termine della prima sessione del Parlamento, nella *captatio benevolentiae* verso il vicescancelliere. E fu ancora una volta Vico a suggerire che i «tratadors» definissero «las instruccions que se han de donar al sindich de tots lo Regne y Estaments». La delibera fu adottata dall'Ecclesiastico l'ultimo giorno utile prima della celebrazione del Soglio, ma il *proceso* del Parlamento, sebbene riferisca dell'ambasciata dell'arciprete Frasso e del canonico Casalabria, non dà conto né dell'accoglienza presso il viceré e gli altri Stamenti né del seguito della proposta: «Que se ajunen – suggeriva Vico – los quatre tratadors mes antichs y caps de aquells axi Ecclesiastich com y tambe Militar y Real», e insieme con i *tractadors* della parte regia «fassan y donen las instruccions que convindran al be publich de tot lo Regne y las entreguen al dit sindich»³⁹⁹.

Il marchese di Villacidro partì dall'isola intorno al 13 ottobre, e ai primi di novembre, dopo un viaggio rocambolesco, approdò a Palamós, nella costa settentrionale della Catalogna; ma sarebbe giunto nella capitale della Monarchia spagnola solo il 23 dicembre, dopo una severa quarantena e un lungo trasferimento via terra⁴⁰⁰. Nelle settimane successive il *sindich* del Regno sarebbe

³⁹⁸ Per la sequenza delle ambasciate (del 23 e del 25 settembre) cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 797, A2 cc. 601v, 602v, e doc. 807, A2 c. 627. Ma è segno dell'accordo già raggiunto tra gli Stamenti il fatto che il compenso di 5.000 lire per l'«illustre marqués de Villacidro com a sindich dels tres Braços eclesiàstich, militar y real» era già previsto nella memoria delle “spese” del Parlamento consegnata a Lemos dai «tractadors y taxadors» dei tre Stamenti nella stessa data del 23 settembre (cfr. *ivi*, doc. 798, A2 c. 609). È indicativo, inoltre, che l'iniziativa fosse partita dalla “prima voce” dell'Ecclesiastico: «Se ha proposto per l'illustrissim senor archibisbe de Oristan – si legge nel verbale dell'assemblea del Braccio del 23 settembre – que per sindich de tots los tres Estaments se nomene [...] a la persona del illustre marqués de Villacidro per las combeniencias molt grandes que [resultan] al present Regne per esser fill del illustrissim senor vice canceller». Dopo ampia discussione («ab parer general de tots») la proposta era stata approvata dall'assemblea «ab pacte empero que aquest illustrissim y reverendissim Estament no contribuesca en lo salary de dit sindich segons que giamai ha contribuit en semblant salary»: ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, Seconda sessione, cc. 40v-41.

³⁹⁹ *Ivi*, cc. 46 e 47.

⁴⁰⁰ «Tuve cartas del marqués de Villacidro, mi hijo – annotava Crespi nel suo “Diario” il 16-17 novembre 1656 –, de haver legado a Palamós, a 3 del presente, después de dos borrascas deshechas y evidentes peligros y veinte días de imbarcación [...]. Sea Dios alabado por tantas misericordias» (*Diario del Señor D. Cristóval Crespi* cit., p. 148). E il 23 dicembre: «A las siete de la noche llegó el marqués de Villacidro, mi hijo, de su jornada de Zerdeña y Pedro Colomer, mi cavallerizo. Partieron de Madrid a 22 de septiembre de 1655 y después de haver estado en Zerdeña en el tiempo del contagio que ha havido en Caller y en los lugares del marqués, y passado en el viaje grandes riesgos y peligros de mar y tierra, aportaron a Palamós donde hicieron la quarantena hasta el día de Nuestra Señora de la Concepción y llegaron hoy a Madrid» (*ivi*, p. 154).

stato ricevuto dal sovrano; ma solo nell'ultima decade del gennaio del 1657 il Supremo d'Aragona – ricevuta «la carta de creencia y papeles que ha trahydo el marqués de Villacidro» –, poté iniziare a istruire la complessa *Consulta* sullo spinoso dossier delle *Cortes de Cerdeña*. «La carta de creencia [...] – riferiva il *Consejo* – es de 4 de octubre passado, y contiene que [...], conformandose nuevamente con lo que vuestra magestad se sirvio conceder por su real carta de noviembre 1655, se ha ratificado en los Estamentos el donativo de setenta mil escudos cada año por tiempo de diez [...]; y que en el nombre de dichos Estamentos pondrà a los pies de vuestra magestad la representación deste servicio el marqués de Villacidro, syndico embiado a este intento, para supplicar a vuestra magestad sea de su real clemencia hazer merced al Reyno de aceptar este servicio, por haverse concluydo en medio de las mayores calamidades, [y honrar] aquellos vassallos con mercedes correspondientes a la necesidad y consuelo de aquella Provincia»⁴⁰¹.

Sette mesi dopo, nella seduta dedicata alle ricompense per i sardi, il *Consejo* non avrebbe mancato di dare atto delle sollecitazioni con cui il viceré «en diferentes cartas» aveva perorato le grazie che potevano esser concesse al marchese «por lo que ha servido en estas Cortes, y haver venido por syndico nombrado por los Estamentos [...], con la conclusión dellas [...], y a tratar otras materias en orden al bien común y público de aquell Reyno»⁴⁰². Ma, per le grazie da concedere al marchese il Supremo, dichiarando di volersi attenere alla prassi consolidata, annunciava una *Consulta* specifica che, in effetti, giunse al sovrano pochi giorni dopo, con la seguente, significativa annotazione a margine: «No intervino el vicescanciller por ser su suegro»⁴⁰³. In particolare, il *Consejo* ricordava che il viceré aveva ripetutamente auspicato che al marchese fosse assegnato «el puesto de General de las Galeras del Reyno», ma, giacché i tempi per decidere sul generalato non erano ancora maturi, non restava, «en el inter

⁴⁰¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1201, *Consulta* del 23 febbraio 1657.

⁴⁰² ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1102, *Consulta* sulle «mercedes», 6 settembre 1657.

⁴⁰³ *Ivi*, «Sobre la merced que se podria hazer al marqués de Villacidro», 9 settembre 1657. In essa il Supremo prendeva atto del memoriale con cui il marchese, vantando le sue benemerenze, riferiva che all'indomani della convocazione delle Corti aveva trasmesso «sus poderes al administrador de sus estados con orden que obedeciese en todo» alle indicazioni del viceré, e che, «dilatandose la conclusión de ellas», si era trasferito in Sardegna, dove aveva servito il sovrano «asistiendo al Conde en todas sus jornadas [...], no sólo con su voto, que era el primero casi siempre en el Estamento militar, sino tambien con los de sus deudos dependientes y amigos, que eran más de docientos». Il marchese, pertanto, pur confidando in future «maiores mercedes», supplicava che «por ahora» gli fosse concessa la grazia di «quatro mil estareles de trigo de saca, en cada uno de los diez años que durare el servicio, que – puntualizzava il *Consejo* – corresponde más o menos a los seis mil de legumbres que se concedieron al marqués de Laconi quando trajo l'offerta del servizio de las Cortes antecedentes» (*ibidem*).

que se ofrece otra cosa», che concedergli, in via assolutamente straordinaria, una ragguardevole «saca de merced», che, sebbene assai lontana, per durata e per dimensioni, da quella che egli stesso aveva richiesto, gli avrebbe permesso di esportare, esenti da tributi, «dos mil estareles de trigo del de sus rentas cada año por tiempo de seis», affiancandoli alle esportazioni del grano «de porción», che come feudatario era tenuto a immagazzinare annualmente per il fabbisogno del Regno.

Era, in realtà, una ricompensa di particolare valore sia economico che politico, soprattutto perché costituiva l'unica grande deroga alla severa regola, unanimemente concordata dal *Consejo* fin dall'autunno del 1655, secondo cui, in considerazione della drammatica situazione del Regno, «en las mercedes de estas Cortes no se concede a nadie licencias de saca de merced». Non a caso il Supremo, nel tentativo di attenuare l'impatto politico della singolare forzatura, si premurava di segnalare al sovrano che la «saca de merced» che suggeriva di concedere al nobiluomo sardo non era una «saca» che il titolare avrebbe potuto utilizzare a suo arbitrio, ma «de aquellas que llaman de porción, que son en beneficio del Reyno, por que se aumenta el que se recoje cada año para su abasto en caso de necesidad»⁴⁰⁴.

⁴⁰⁴ *Ibidem*. D'altra parte, solo due anni prima, nel novembre del 1655, il *Consejo* aveva opo-
posto un fermo e ben motivato diniego alla concessione di una «saca de dos mil estareles de
trigo de Cerdeña» supplicata dalla nobildonna María Eugenia Bazán Benavides, V marchesa di
Santa Cruz, vedova del viceré Bayona (e nonna materna del piccolo Artale di Alagon, marche-
sino di Villator), che «me ha representado – dichiarava Filippo IV – que se halla sin medios
para acudir a los gastos de las pruebas de su nieto». In particolare, in quella occasione il Supremo
ricordava che il Regno era ormai allo stremo perché «sobre las calamidades del contagio, lan-
gosta y otros trabajados que ha padezido los años passados, [...] les ha sobrevenido el descon-
suelo de la poca cosecha que han tenido este año, de manera que hay cartas de ministros de
aquel Reyno avisando que de veinte años a esta parte no se ha visto en el passarse seys meses
sin haverse podido sacar un grano de trigo, como ha sucedido en este». Certo, l'incombere della
carestia non impediva di dar corso, nello stesso mese di novembre, alla licenza concessa a Ge-
rolamo Vivaldi «para extraher los estareles que fueran menester para pagarse de 20.000 reales
de aocho, por quenta de los 46.500 [...] que vuestra magestad – precisava il *Consejo* – le ha
mandado librar en estos effectos en conformidad del assiento que se tomó con el, quando se le
vindieron las seys almadravas de aquel Reyno». Ma in seguito, quando Vivaldi si sarebbe pre-
sentato a reclamare la seconda tranche del pagamento il «numero de sacas», avvertiva il *Consejo*,
sarebbe diventato insostenibile, anche perché il valore complessivo delle licenze di esportazione
richieste dai sardi che si erano distinti «en servir en estas Cortes» era già arrivato a 64.600 starelli
di «saca franca de drechos», variamente distribuiti «entre diversos particulares, que unos las
piden temporales y otros de renta, y otros por una vez». Insomma, non restava che suggerire al
sovrano di abbracciare subito la linea drastica di «cerrar la puerta a estas concessiones, aún a
los mismos naturales de aquel Reyno», e rigettare quindi anche la richiesta della «marquesa de
Bayona», giacché se i sardi avessero constatato, osservava il *Consejo*, che si concedevano ad altri
le grazie che si negavano loro, «les causaria mucho desconsuelo esta desigualdad, y no estando

Nei giorni che precedettero la celebrazione del Soglio i lavori delle Corti si fecero particolarmente concitati, e oltre ai Capitoli concordati tra gli Stamenti furono indirizzate al viceré, per iniziativa dei singoli Bracci, diverse petizioni d'interesse sia particolare che generale, tra le quali spiccava la richiesta di un intervento del sovrano presso il pontefice per ottenere sia una riduzione del numero dei chierici coniugati e tonsurati degli ordini minori, fonte di crescenti abusi e frequenti disordini, sia una revisione del diritto d'asilo, che escludesse le chiese campestri dall'elenco dei luoghi sacri nei quali i malfattori e i delinquenti potessero usufruire dell'immunità. Su queste richieste il viceré prendeva genericamente l'impegno d'intercedere presso il sovrano⁴⁰⁵.

Per il significato politico e religioso che veniva ad assumere, spicca inoltre la proposta, sostenuta unitariamente dai tre Stamenti, di eleggere l'Immacolata Concezione come patrona e "avvocata" del Regno, di celebrare in perpetuo

aun concluydas las Cortes de aquel Reyno, podria influir muy malos efectos en los animos de aquellos naturales» (ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1101, *Consulta* del 27 novembre 1655). Non può peraltro sfuggire che il sacrificio imposto a una delle esponenti più in vista dell'aristocrazia spagnola era anche il prezzo del tentativo di porre un argine alle pretese di «desigualdad» dei Villasor, su cui cfr. *supra*, nota 276. Su Teresa Pimentel Bazán, figlia della marchesa di Bayona e madre del piccolo Artale di Alagon, cfr. T. PABA, *Loas palaciegas nella Sardegna spagnola. Studio e edizione di testi*, Milano 2015, pp. 87-88.

⁴⁰⁵ Maturata nel Reale, e precipitosamente comunicata all'Ecclesiastico il 26 settembre, la proposta di richiedere la riduzione del numero dei chierici tonsurati fu subito messa in discussione, e deliberata seduta stante nell'assemblea del primo Ordine: il Braccio accordò il suo nullaosta all'unanimità, ma precisando che «en quant a refformar y cohartar el numero de los coronats» l'iniziativa doveva restare in capo agli altri due Stamenti che autonomamente avrebbero potuto avanzare «sus instancias a Sa Santitat y Santa Sede apostólica», giacché «lo illustrissim y reverendissim Estament [Ecclesiastich] passará per lo que ordenará Sa Santitat [...], y se tindrà permissivament en tot lo que aquell ordenará» (ACDCE, *Cerdeña*, Atti dello Stamento ecclesiastico, Seconda sessione, c. 46). Il viceré decretò la supplica lo stesso giorno, subito dopo il via libera dell'Ecclesiastico, ma il memoriale con cui il Regno avrebbe richiesto sia la riduzione del numero «de los coronats» sia la restrizione dell'immunità reale alle chiese ubicate nei centri abitati, fu predisposto ai primi di ottobre, e sarebbe stato direttamente presentato al sovrano dal marchese di Villacidro, «en nombre del Reyno de Cerdeña y en virtud de su crehencia para la materia de las Cortes»; esaminato dal *Consejo* nell'estate dell'anno successivo, sarebbe stato favorevolmente accolto da Filippo IV il 9 settembre 1657: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1361, n. 37. In particolare il marchese fece presente che l'Ecclesiastico aveva riconosciuto «los justificados motivos del Militar y Real en esta representación», e il *Consejo* si limitò a suggerire di attivare l'ambasciatore presso la Santa Sede per richiedere al pontefice di dare «disposición y forma para ello, como lo suplican». La questione dell'abuso del diritto d'asilo nelle chiese campestri dell'isola («tan llenas de delinquentes» da impedire «que la justicia tuviese la autoridad que deve») fu nuovamente sollevata nel 1658 dal viceré marchese di Castel Rodrigo, ma le limitazioni all'immunità reale concesse dalla Curia romana solo per un anno avrebbero lasciato il problema pressoché irrisolto: cfr. A. MATTONE, *Appendice. La legislazione, in Storia dei sardi e della Sardegna* cit., III, p. 391.

ogni anno otto giorni di culto e di festa, sia a Cagliari che a Sassari, e d'istituire a questo scopo un fondo speciale, alimentato con il contributo di un cagliarese per ogni starello di grano esportato⁴⁰⁶. L'iniziativa si collocava nel solco della tradizione mariologica politico-religiosa della Monarchia spagnola che già caratterizzava anche il Regno sardo, con un significativo precedente nel Parlamento Bayona-Prieto, quando il 7 marzo 1632, alla vigilia del Soglio conclusivo, si era proceduto al giuramento delle Corti a difesa del «misterio» dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria⁴⁰⁷.

A partire dagli anni Quaranta del XVII secolo il culto dell'Immacolata Concezione aveva preso a permeare profondamente alcuni circoli aristocratici e la stessa corte spagnola, vivificato dalle predicazioni e dalle visioni della mistica castigliana suor Maria de Agreda, che intrattenne con Filippo IV un intenso sodalizio e un fitto carteggio per oltre un ventennio, dal 1643 al 1665. Negli

⁴⁰⁶ La proposta è riassunta nella lettera che il 4 ottobre del 1656 l'arcivescovo di Oristano consegnava al viceré per chiedergli di presentare al sovrano la delibera con cui «los Estamentos d.este Reino juntos en Cortes» avevano deciso di dare continuità «con algún acto singular» al culto dell'Immacolata Concezione e «para gratificar su patrocinio» avevano stabilito di invocarla e sceglierla come patrona del Regno: cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 818, A2 cc 703-704. La lettera è l'ultimo atto del processo verbale del Parlamento: «sa excellència – come annota il segretario verbalizzante Carta – mana a mi notari infrascrit la pose y cuse en lo procès de la conclusió del dit real Parlament, segons la hu posada y cusida; de què fas fe et cetera». L'iniziativa era stata assunta dall'Ecclesiastico che il 23 settembre annunciava «que en aquell [Estament] se havia determinat y elegit per patrona y avocada del present Reñe a la Puríssima e Imaculada Concepción» (*ivi*, doc. 797, A2 c. 600v). Erano poi seguite le ambasciate del Reale, che comunicava contemporaneamente l'adesione del Braccio alla richiesta del «guiatge y perdó» per il marchese di Laconi (c. 602-602v), e del Militare, che comunicava la volontà d'istituire l'«octava» di preghiere e di festa da finanziare col fondo del «callares de la saca» (c. 603).

⁴⁰⁷ Sul significato del giuramento delle Corti Bayona-Prieto a difesa del «misterio» dell'Immacolata Concezione nell'ambito del progetto dell'*Unión de Armas* cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona* cit., pp. 44, 52, 54-56; per la cerimonia del giuramento del Regno presieduta dal vescovo di Alghero Gaspare Prieto, e per il testo dell'appassionato discorso tenuto dall'arcivescovo di Cagliari, Ambrogio Machín, cfr. *ivi*, pp. 612-629. Sulla diffusione della devozione dell'Immacolata Concezione nell'isola nella prima metà Seicento cfr. D. FILIA, *La Sardegna cristiana*, II, cit., pp. 322 ss., che dà conto in particolare della tesi di laurea del nobile Diego Cugia, *Immaculatae conceptioni Deiparae Virginis Mariae*, presentata a Cagliari nel 1655. Inoltre, sui culti mariani nella Sardegna del XVII secolo cfr. C. MASALA, *L'Arciconfraternita della Santissima Vergine d'Itria in Cagliari. Profilo storico 1607-1700*, Roma 2013, pp. 54-58, 180-183, e *passim*, e ID., *Il Rosario in Sardegna nei secoli XVI e XVII. Indagine preliminare per la storia del culto di Nostra Signora del Rosario in Sardegna*, Cagliari 2016, pp. 129 ss., che segnala tra l'altro l'avversione mostrata da diversi padri dei Predicatori sardi verso la dottrina dell'Immacolata Concezione e l'atto di forza con cui nel 1655 l'arcivescovo de la Cabra, sostenuto da Lemos, giunse a proibire ai Domenicani di Cagliari la predicazione del Rosario a meno che non fosse rigorosamente abbinata alla promozione del culto eucaristico e della «Purissima» (pp. 133-134).

stessi anni la religiosa aveva convinto il sovrano a richiedere alla Santa sede una solenne dichiarazione del pontefice a sostegno della «pía sentencia» e del «sagrado misterio de la Purísima Concepción» anche in funzione di un fiero contrasto delle dottrine degli eretici olandesi e dei «quasi eretici» francesi. E proprio nel 1655-56, in concomitanza con la rinnovata adozione della Vergine Immacolata quale patrona della Monarchia, era maturata l'ambasciata straordinaria presso Alessandro VII, Chigi, ascenso al pontificato nell'anno precedente, da cui sarebbe scaturita sia la proclamazione della «doctrina de la Inmaculada Concepción por todos admitida», sia il riconoscimento della festa dell'Immacolata Concezione, solennemente sanciti nella Bolla «Sollicitudo omnium ecclesiarum» emanata l'8 dicembre 1661⁴⁰⁸.

Pertanto la nuova proposta di eleggere come patrona del Regno l'Immacolata Concezione aveva una duplice valenza: da un lato intendeva esprimere la ritrovata unità del Regno, e il desiderio di salvaguardarla attraverso la rinnovata alleanza tra le due principali città dell'isola chiamate a stemperare i campanilismi anche sul piano dei riti religiosi e a cooperare attivamente nella promozione e nella celebrazione del culto mariano; dall'altro proclamava la

⁴⁰⁸ Una documentata ricostruzione dell'intricata «controversia immaculista», delle ambasciate alla curia romana, dei giuramenti concezionisti e dell'attività svolta dalle cinque *Juntas de la Inmaculada Concepción* succedutesi presso la Corte di Madrid dal 1616 fino agli anni Sessanta del XVII secolo, è in M. BERGONZINI, *Il culto mariano e immaculista della monarchia di Spagna: l'ambasciata romana di D. Luis Crespi de Borja (1659-1661)*, Porto 2015, pp. 52-135, che dà conto, in particolare, delle iniziative regie del 1655 per il rinnovo della «Fiesta del Patrocinio de Nuestra Señora» negli spazi iberici della Monarchia, delle nuove istanze rivolte da Filippo IV al pontefice nei primi mesi del 1656, del breve «Praeclara Charissimo in Christo» emanato il 28 luglio 1656 con cui Alessandro VII riconosceva la legittimità della celebrazione della Festa del Patrocinio della Vergine «en todos los Reynos de España», della lettera con cui il sovrano il 29 giugno 1656 invitava gli arcivescovi, vescovi e prelati dei suoi domini a scrivere al pontefice per perorare la «santa causa» e annunciava l'invio di un ambasciatore straordinario alla corte di Roma. Due anni dopo l'incarico sarebbe stato affidato all'arcivescovo di Orihuela Luis Crespi de Borja, fratello di Cristóbal vicecancelliere del Supremo, che nel suo *Propugnaculum theologicum* (Valencia 1653) difendeva, in aperta polemica con Roma, il valore probatorio degli «apocrifi» di Granada, e che con successo avrebbe portato a termine nel 1661 il «santo negocio» (cfr. *ivi*, pp. 93-96). Sull'intreccio tra la «controversia immaculista» e il «processo di sacralizzazione» della Monarchia di Spagna cfr. A. PROSPERI, *L'Immacolata a Siviglia e la fondazione sacra della monarchia spagnola*, «Studi storici», XLVII (2006), 2, pp. 481-510; *L'Immacolata nei rapporti tra Italia e Spagna*, a cura di A. ANSELMI, Roma 2008; V. LAVENIA, *La scienza dell'Immacolata. Invenzione teologica, politica e censura romana nella vicenda di Juan Bautista Poza*, «Roma moderna e contemporanea», XVII (2010), pp. 179-188, e 211; P. BROGGIO, *Teologia, ordini religiosi e rapporti politici: la questione dell'Immacolata Concezione di Maria tra Roma e Madrid (1614-1663)*, «Hispania sacra», LXV (2013), pp. 255-281; M.A. VISCEGLIA, *La Corte dei papi. La Corte e la politica internazionale (secc. XV-XVII)*, Roma 2018; A. MUSI, *Filippo IV. La malinconia* cit., pp. 178-193.

volontà di abbandonare ogni tentennamento e allineare la Sardegna al modello degli altri Regni della Corona, dove era stata già adottata un'analoga risoluzione, rinnovando così la deferenza e la fedeltà dei sardi al sovrano. Il viceré, convinto fautore della devozione mariana e fervente promotore del movimento immaculista in Sardegna come in Aragona, non nascondeva il suo apprezzamento per il significato politico della risoluzione, ben consapevole del credito che l'iniziativa adottata dagli Stamenti gli avrebbe meritato agli occhi di Filippo IV. E del resto dell'importanza politica attribuita a quel voto faceva fede l'enfasi con cui Lemos, nella seduta conclusiva del Parlamento, nel ringraziare i Bracci a nome del sovrano, lo includeva fra i tre «grandes servicios» che il Regno aveva messo a disposizione della Corona: per Lemos, infatti, accanto alla generosa offerta del donativo, maturata nella sessione cagliaritano, e accanto alla decisione, assunta nella sessione sassarese, di rimettersi alla volontà del sovrano e aderire alle risoluzioni della carta reale, il terzo servizio «y de mayor estima para su magestad [era] el de haber recibido por patrona a la serenísima Reyna de los angeles, Virgen y Madre de Dios, nostra señora, en el primer instante de su Inmaculada Concepción»⁴⁰⁹.

⁴⁰⁹ Atti del Parlamento, doc. 809, A2 c. 639. Già nell'estate del 1655, in una lunga lettera dedicata al tema dell'affermazione del «Santo Misterio de la inmaculada concepción» nei regni della Monarchia, Lemos aveva orgogliosamente esibito al sovrano un lusinghiero bilancio del suo pluriennale impegno per la diffusione «de tan santa y esclarecida devoción». In essa, in particolare, ricordava che «en ambos virreynatos de Aragón y Cerdeña» si era sempre prodigato perché la devozione «se estendiese y favoriçase en todos sus naturales: y, aun que en el uno – sottolineava – esta establecida por fuero y en otro por capitulo de Corte, todavia no ha dexado de ser de algun provecho, y en especial en los frailes Dominigos de la provincia de Aragón, además de haver hecho a mi instancia el voto y establecido procesión y fiesta cada año el Cavildo y ciudad de Tarazona, y conformandose en el que tenían hecho ambas iglesias colegiales de Huesca». Di qui il suo stupore nel constatare, al suo arrivo a Cagliari, che i Domenicani «en esta ciudad no predicaban, y estaban tenidos como los de esa provincia de Castilla; y así causó novedad y alegría el año que vine el predicar en favor en mi octava el padre Pedro Espinal de la Portaza, mi confesor como lo hizo en Aragón». Anche per l'«octava» promossa d'intesa con i padri della comunità cagliaritano nel secondo anno della sua permanenza in Sardegna il predicatore ufficiale era stato un religioso maiorchino, inviato dal generale dell'Ordine come «comisario visitador» della Congregazione: «y todos – aggiungeva – tenemos intención de que mediante Dios y su Purísima Madre el año que viene, que es el terçero de mi trienio, prediquen los padres Dominigos los ocho sermones de mi octava». Chiedeva, quindi, la concessione di grazie particolari sia per il vicario generale, a quel tempo suo confessore, «por su devoción al Misterio», sia per la Congregazione, che poteva assicurare la continuità di un «servicio» che considerava «de gran consuelo para todo este Reyno, y de gran consecuencia para el principal de que todas las provincias de los padres Dominigos se vayan ajustando a predicar en favor del Santo Misterio, como lo estan ya la de Aragón, Andalucía y Portugal, y esa de Castilla me parece – azzardava – se ajustaria con solo que vuestra magestad se lo pidiese [...]. Y aora tienen aun mayor motivo pues nuestro santísimo padre Alexandro septimo, havendoselo suplicado el duque de Terranova, embajador de vuestra magestad, ha restituido o aclarado a la concepción

8. I capitoli di Corte

I capitoli di Corte proposti nel Parlamento Lemos presentano, rispetto a quelli di altri Parlamenti sardi, aspetti alquanto singolari sia per l'esiguo numero dei proponenti sia per il magro bilancio dei risultati ottenuti. Essi riguardano soltanto sei delle sette città regie e lo smilzo pacchetto dei quattro Capitoli presentati congiuntamente dai tre Stamenti.

Diversamente che in quelli precedenti, non sono presenti nel Parlamento Lemos né le lunghe serie dei Capitoli solitamente proposti sia congiuntamente sia singolarmente dai tre Stamenti, né i Capitoli orgogliosamente rivendicati dalle incontrade regie nei Parlamenti Bayona e Avellano, né quelli invocati da singole comunità infeudate, che poi si moltiplicheranno invece nelle Corti degli ultimi decenni del Seicento⁴¹⁰. Le ragioni dell'anomalia risiedono innanzitutto nelle caratteristiche che la battaglia parlamentare aveva assunto con l'adozione della formula dell'offerta condizionata e con la concentrazione delle petizioni degli Stamenti nella piattaforma rivendicativa unitaria, che in parte aveva assorbito e in parte aveva emarginato le richieste dei singoli Bracci.

Ma in secondo luogo le ragioni dell'anomalia vanno ricercate nella compressione dei tempi e nella riduzione dei contenuti della negoziazione parlamentare nella fase finale della sessione conclusiva che si tenne a Sassari, quando, all'indomani dell'approvazione della risoluzione regia, non restavano ormai, prima del Soglio finale, che pochi giorni di attività parlamentare durante i quali le ultime iniziative dei Bracci finirono per accavallarsi concitatamente fra loro e con le decretazioni viceregie.

Si trattava però di una contrazione dei tempi e di una riduzione dei contenuti della negoziazione parlamentare che non era dettata solo dall'imminente scadenza del triennio d'incarico del viceré, ma che rispecchiava la tragica fragilità del quadro politico e sociale nel quale si esaurivano le ultime battute del Parlamento: in una società messa in ginocchio da un'infernale catena di calamità, con una partecipazione di parlamentari, ministri e funzionari regi ridotta al lumicino, in una città che aveva dovuto improvvisare l'accoglienza e l'orga-

de Nuestra Señora el título Inmaculada, como ya abra dado quenta [...] y yo he visto ya papel impreso en Roma con licencia del maestro del sacro Palacio fraile Dominico» (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1201, Lettera del viceré Lemos, Cagliari 25 luglio 1655).

⁴¹⁰ Per uno sguardo in prospettiva cfr. F. FRANCONI, *Le comunità rurali nei Parlamenti del Seicento*, in «Le Carte e la Storia», III (1997), 2, pp. 118-119, e ID., *Un Parlamento prudente ma deciso: le Corti sarde del 1688-1689*, in *Il Parlamento del viceré Nicola Pignatelli duca di Monteleone (1688-89)*, a cura di ID. («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 22), Cagliari 2015, pp. 163-173; cfr. inoltre C. FERRANTE, G. CATANI, *L'autunno degli Stamenti. Costituzionalismo, lotta politica* cit., pp. 99-101.

nizzazione di un evento cui era del tutto impreparata, in un contesto culturale e istituzionale in cui, anche al di là dell'eccezionale congiuntura isolana, prevaleva la spinta verso un deciso contenimento delle rivendicazioni autonomistiche e del pattismo cetuale.

Certo, nella tradizione dei Parlamenti di antico regime le caratteristiche dei provvedimenti richiesti (e ottenuti) dalle assemblee cetuali costituiscono il primo indicatore dell'efficacia dell'azione politica e della forza contrattuale di un Parlamento. Sotto questo profilo non c'è dubbio che il modesto bilancio dei Capitoli del Parlamento Lemos, anche tenendo conto delle petizioni che erano confluite nella piattaforma unitaria, rispecchiava l'impreparazione dello schieramento stamentario e il profondo disorientamento delle élites del Regno di fronte alla fermezza della risposta regia e all'incalzante pressione del viceré per un sostanziale allineamento dei Bracci e per una rapida chiusura delle Corti. Appare, peraltro, indicativo del carattere strettamente contingente delle ultime iniziative dei Bracci il fatto che i pochi nuovi Capitoli proposti congiuntamente dagli Stamenti nella sessione conclusiva delle Corti ruotassero intorno agli interessi di Sassari e della parte settentrionale dell'isola. Ma non deve stupire, se si considera l'assenza dei rappresentanti della città e del Capitolo della cattedrale di Cagliari, e se si tengono presenti gli inediti equilibri politico-territoriali che si erano determinati all'interno dei Bracci.

D'altra parte, mentre appare evidente che i quattro Capitoli proposti unitariamente dai tre Stamenti sono il frutto delle nervose negoziazioni delle giornate della vigilia del Soglio conclusivo, per i Capitoli delle città non si dà conto, negli atti del Parlamento, né della data né dell'atto di presentazione, e figurano pertanto come documenti separati e acclusi successivamente al processo verbale⁴¹¹. Si tratta di Capitoli che in molti casi propongono, come di consueto, petizioni presentate anche nei Parlamenti precedenti, che rispecchiano realtà e situazioni molto differenti ma che risentono più che in altri Parlamenti del momento contingente, come nel caso di Iglesias che, ancora in preda alla pestilenza, partecipa alla sessione conclusiva solo per procura, e presenta solo tre Capitoli.

Un quadro assai articolato emerge inoltre dalle serie delle petizioni presentate dalle città di Sassari con dodici Capitoli, di Alghero con nove, di Oristano

⁴¹¹ È peraltro indicativo che i quattro capitoli di Corte proposti dai tre Stamenti (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 811, A2 c. 645-645v), anziché aprire la serie dei Capitoli del Parlamento e precedere quelli delle città, fossero inseriti subito dopo i Capitoli di Sassari (doc. 810, A2 cc. 641-644v) – come se ne rappresentassero una sorta di appendice integrativa –, e immediatamente prima di quelli di Alghero (doc. 812, A2 cc. 646-650v). Un compendio, assai parziale e lacunoso, dei capitoli di Corte del Parlamento Lemos è in V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 783-786.

con ventisette, di Bosa con ventitré e di Castellaragonese con cinque: tutte comunità urbane che, già libere dalla peste, guardavano con nuovo slancio al loro futuro e chiedevano di essere aiutate ad attivare la ripresa economica e demografica. Accanto a dettagli assai differenti, alcuni temi accomunavano trasversalmente le loro richieste. Per esempio tutte le città avanzavano nuove pretese in materia di privilegi annonari. Certo, il fenomeno non era nuovo e in molti casi si trattava di richieste formulate anche nei Parlamenti precedenti. Ma appare singolare che, dopo la drammatica epidemia di peste che aveva decimato la popolazione dell'isola, proprio le città che sul piano demografico avevano subito i contraccolpi più gravi fossero in prima fila a reclamare un sensibile incremento delle dotazioni annonarie e della facoltà di usufruire delle agevolazioni e dei benefici previsti per l'acquisto e per l'esportazione del grano destinato alle scorte per la sussistenza della popolazione urbana.

È più evidente che mai l'intento speculativo con cui le oligarchie urbane puntavano a massimizzare i vantaggi offerti dal sistema dell'*aforo* e dell'*encierra*, che permetteva alle città di acquistare il grano per l'annona dai villaggi del distretto a un prezzo calmierato e di offrirlo, una volta esaurita la funzione di riserva, ai mercanti forestieri a prezzo libero ed esente dai diritti di sacca: era, in fondo, l'espedito più efficace per assicurare un'entrata supplementare alle esauste casse municipali. Un esempio eloquente è dato da Sassari che, pur denunciando una drastica riduzione della sua popolazione (crollata da 28.000/30.000 a 5.000 abitanti e in ripresa verso 8.000 abitanti), chiedeva di poter accrescere la sua dotazione per il grano d'annona passando da 18.000 a 24.000 starelli⁴¹².

Anche Alghero chiedeva di poter aumentare la sua dotazione di 2000 rasieri (pari a 6.000 starelli), passando da 12.000 a 18.000 starelli. Ma il caso più eclatante è quello di Bosa che non essendo titolare di alcun privilegio per il grano

⁴¹² Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 810, A2 c. 641v. Sul sistema dell'*encierra* cfr. C. SOLE, *Città e campagna in Sardegna nella legislazione annonaria dei secoli XIV-XVII* Cagliari, 1970; B. ANATRA, *Per una storia dell'annona in Sardegna nell'età aragonese e spagnola*, in «Quaderni sardi di storia», 2, gennaio giugno 1981, pp. 89-102, e ID., *Economia sarda e commercio mediterraneo nel basso Medioevo e nell'età moderna*, e A. MATTONE, *Le città e la società urbana*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*, III. *L'età moderna* cit., rispettivamente pp. 144-150 e 299-304. Per gli interessi speculativi che si addensavano intorno alla *saca de porción*, e che sarebbero prepotentemente riemersi nel Parlamento Camarasa, cfr. F. MANCONI, *La Sardegna barocca, paradigma della Sardegna spagnola*, in J. ALEO, *Storia cronologica e veridica* cit., pp. 37-38. Nello stesso Parlamento il primo dei sette *greuges* presentati dalla città e ammessi dal Braccio reale denunciava la violazione del privilegio di esenzione dai diritti di esportazione per il grano dell'*encierra*: cfr. R. PILO, *Il Regno di Sardegna nell'età barocca* cit., pp. 96-97. Sull'annona di Sassari cfr., inoltre, P. CAU, *La Frumentaria di Sassari. Origine, costruzione e restauro del magazzino annonario sassarese*, Sassari 1993, *passim*.

d'annona pretende «una saca libre», con la quale poter «embarcar cada año doze mil estareles de trigo los quales pueda encerrar todos los años por la seguridad de su provision con el escortin acostumbrado de las villas y comarcas mas vezinas y a los precios de los aforos de Caller o Sasser»⁴¹³. E non è da meno Castellaragonese che per poter immagazzinare 2.000 rasieri ed esportare il grano sopravanzato «franco y imune de todo derecho» invocava il ripristino del privilegio che le avevano concesso un secolo e mezzo prima «los serenissimos reyes doña Juanna y don Carlos de feliz recordación, por ser la dicha ciudad una de las fortalezas y llave deste Cabo»⁴¹⁴.

Ma la città che in quel tempo versava nella situazione di maggior difficoltà era Iglesias, che per il suo indebitamento cronico non aveva neanche le risorse per utilizzare il privilegio d'immagazzinare 6.000 starelli di grano di *ensierro*, che le era stato riconosciuto anche nel Parlamento Avellano, e chiedeva pertanto che le fosse abbuonata una quota dei suoi debiti per fare l'incetta e usufruire, come le altre città del Regno, dell'entrata supplementare garantita dalla vendita del grano d'annona, senza la quale non sarebbe stata in grado di far fronte all'esorbitante quota di donativo che lo Stamento le aveva gettato sulle spalle, assegnandole, prima che fosse colpita dalla peste, una parte del donativo di Sassari, Alghero e Oristano, già devastate dalla pestilenza⁴¹⁵.

Anche Oristano, che per antico privilegio aveva la facoltà d'immagazzinare 12.000 starelli, supplicava di esser messa in condizioni di poter usufruire pie-

⁴¹³ *Atti del Parlamento*, doc. 813, A2 c. 655v. Per i privilegi cerealicoli concessi ad Alghero cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio del Comune di Alghero*, Sassari 1927, pp. 89-91, 103-119, 155-166; e, inoltre, P. SANNA, *Il grano delle ville e le istituzioni annonarie nel XVIII secolo*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo* cit., pp. 527-542.

⁴¹⁴ *Atti del Parlamento*, doc. 814, A2 c. 660. La richiesta era stata avanzata anche nei Parlamenti Bayona (cap. 2) e Avellano (cap. 5), ma nel Parlamento Lemos balzava al primo posto, e appariva rafforzata dal richiamo all'articolato piano difensivo avviato nel 1624 dal viceré Vivas, che prevedeva la realizzazione di «tres magasenes muy capaces en el castillo [y] otro en la casa de la aduana», ma che era stato poi interrotto dopo la sua morte. Sull'approvvigionamento granario della città-fortezza cfr. A. MATTONE, *Castellaragonese. Una città-fortezza nel Mediterraneo moderno (XVI-XVIII secolo)*, e C. FERRANTE, *Le istituzioni municipali di Castellaragonese (secoli XV-XVII)*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. MATTONE e A. SODDU, Roma 2007, pp. 507-524 e 557-559. Cfr. inoltre *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas* cit., pp. 224-226, 911-918.

⁴¹⁵ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 816, A2 c. 676-676v. Il viceré, pur avallandone le ragioni, non esitava a rinviare ogni decisione al sovrano: «Acuda a su magestad que por su benidad y per lo bien que ha servido la ciudad en estas Cortes [...] puede esperar le hará merced [...], specialmente haciendo constar a sa real piedad lo mucho que ha padecido con el contagio y quàn difficultoso será sin la ayuda de costa de la merced de las sacas el pagar la ciudad la parte del donativo que le toca a pagar en estas Cortes».

namente dei benefici previsti per l'esportazione del grano «de porció», chiedendo perciò in particolare di poter anticipare le operazioni di vendita ad aprile, giacché nei mesi estivi il rischio della malaria teneva lontani i mercanti forestieri. Sarà questa l'unica richiesta in tema di privilegiannonari che il viceré accetterà subito, decretandola per atto di Corte. Per tutte le altre, invece, le risposte di Lemos lasciano intravedere una politica univocamente tesa a rispettare i privilegi in vigore, ma insieme anche ad arginarne ogni eventuale ampliamento, rimettendo sistematicamente ogni decisione al sovrano e accompagnando le risposte con espressioni di apprezzamento e promesse d'interessamento presso la Corte madrilena⁴¹⁶.

Anche su questo tema emerge, in sostanza, una linea di prudente ma ferma difesa dello *status quo*, attenta a non scontentare il baronato e i mercanti dei grani, che non vedevano certo di buon occhio il potenziamento dei monopoli municipali favoriti dai prezzi di calmiera e dalle esenzioni fiscali.

Tra le istanze che accomunavano la maggior parte delle città figurava inoltre la richiesta della conferma e della piena osservanza dei privilegi e dei capitoli di Corte concessi nel corso del tempo a ciascuna di esse dai sovrani aragonesi e spagnoli. Non si trattava però soltanto del consueto tentativo di ottenere il ripristino di qualche privilegio caduto in disuso, bensì della rivendicazione di una difesa assai più sistematica, e più intransigente che in passato, dei privilegi municipali e dei capitoli di Corte che le élites urbane sentivano inesorabilmente minacciati dall'incedere del diritto regio e dall'evoluzione (e dal consolidamento) della stessa normativa parlamentare. Si proponeva su scala municipale la stessa intransigente rivendicazione che i tre Stamenti avevano avanzato nella piattaforma unitaria («que todos los capítulos de Corte conçedidos estén en su debida observança»), ma che era stata poi privata della sua dirompente carica iniziale con il *redde rationem* dell'adeguamento alla risoluzione regia, che su questo punto aveva ostentatamente riaffermato il principio del rispetto degli ordinamenti vigenti e della prassi tradizionale («que se observen y guarden, como se ha acostumbrado»)⁴¹⁷.

⁴¹⁶ La risposta per Bosa, il cui giurato capo aveva colto l'occasione per richiedere la grazia di una sacca di tremila starelli di grano per sé, è ancora una volta particolarmente indicativa: «Acuda a su magestad por lo que pide por la ciudad que su excelencia le suplicará le aga merced por la finesa con que ha servido en estas Cortes; y el síndico aga memorial a parte en lo que pide para ssí» (*Atti del Parlamento*, doc. 813, A2 c. 655v). Non era molto dissimile il tenore della risposta per Castellaragonese: «Acuda a su magestad que por la gran finesa con que ha servido el síndico en nombre de su magestad puede esperar de su real gratitud y grandesa hará toda merced a la ciudad en pretención tan justificada» (*ivi*, doc. 814, c. 664).

⁴¹⁷ *Atti del Parlamento*, doc. 543/1, A2 c. 125v. Sul valore e sulla particolare efficacia che i trattatisti più autorevoli (da Jerónimo de Blancas a Pedro Calixto Ramírez, da Cristóbal Crespí de Valldaura a Lorenzo Mateu y Sanz) attribuivano all'«act de cort» come momento culminante

Così, Alghero chiedeva (cap. 1) che le fossero accordate la conferma e la piena osservanza di tutti i privilegi e capitoli di Corte concessi di tempo in tempo alla città, compresi quelli caduti in disuso o abrogati da successive disposizioni normative («sian o no en observança, resten o no derogats per acte contrari»), giungendo a pretendere che non potesse esser dichiarata la loro decadenza a meno che non fosse stabilita «ab espresa derogasió feta en las matexas Corts ab consentiment o sitasió de dita ciutat». Si trattava di un'esasperata riproposizione dell'interpretazione contrattualistica che solitamente era applicata alla normativa parlamentare e che veniva disinvoltamente estesa all'insieme dei privilegi, «gracias, rescriptos o mercedes», che in diverse epoche i sovrani catalano-aragonesi e spagnoli avevano accordato alla città⁴¹⁸.

Sulla stessa linea, Bosa non solo chiedeva (cap. 1) che il viceré decretasse che i Capitoli proposti dagli Stamenti non potessero contravvenire, sotto pena di revoca e nullità, ai privilegi e ai Capitoli della città, ma pretendeva (cap. 20) che fosse espressamente vietato per atto di Corte violare «directe nec indirecte, ni por interpretaciones ni glozas» le disposizioni dei privilegi e dei capitoli di Corte concessi alla città «sino que se hayan de observar y mandar se observen

dell'iter normativo, che, «impulsado por los brazos», sfociava nel «texto consensuado», cui la sanzione regia conferiva, insieme al carattere del «fuero», la «fuerza de la ley», cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *Cristóbal Crespi y su generaci3n* cit., pp. 54-63. Sulle tesi di Ramírez sui «fueros» aragonesi e sulla sua idea di «monarquía foral» cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Lex Regia Aragonensium. Monarquía compuesta e identidad de reinos en el reinado de Felipe III*, in *España y Suecia en la época del Barroco*, E. MARTÍNEZ RUIZ, M. DE PAZZIS (eds.), Madrid 1998, ora in ID., *Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna*, Madrid 2007, pp. 80-85.

⁴¹⁸ Cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 812, A2 c. 646. In effetti, la rivendicazione che Alghero avanzava nel Parlamento Lemos era assai più articolata di quella che aveva presentato nel Parlamento Avellano, con la quale si era limitata a chiedere che il viceré le confermasse i privilegi che le erano stati accordati dai sovrani catalano-aragonesi, e «que en adelante se guarden y pongan en usso tanto los que estan en observation como los que no lo estan». In quel caso il viceré non aveva avuto difficoltà ad accondiscendere alla richiesta (cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., pp. 1174-1175). Inoltre, nel Parlamento Lemos Alghero giungeva a chiedere che in forza di un privilegio concessole da Alfonso il Magnanimo le fosse riconosciuto di poter usufruire degli stessi privilegi accordati alla città di Cagliari (cap. 2), e perfino, come ultima petizione, «que totes les coses dalt demanades en tots temps tingan forza de capítols de Cort, [e] que no se pugha allegar de inobservància ni contravençió per nou usum vel per actum contràrium, per qualsevol petisió o decret fahedor en las demandas y suplicas que auran de proponar los demás Estaments en los capítols que demanan y paregan ésser contraris als demanats per dit síndich». Le risposte del viceré erano tutte negative: «Muestre el privilegio que conste de la observància», per la seconda richiesta, e «Como viene en la carta real», per l'ultima petizione (cfr. *Atti del Parlamento*, A2 cc. 646v e 650-650v). Sui privilegi municipali di Alghero cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari 1927; A. MATTONE, *I privilegi e le istituzioni municipali di Alghero (XIV-XVI secolo)*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo* cit., pp. 281-310.

ad litteram [...], cominandose por vuestra excelencia rigurosas penas que sin replica se le sean executadas a qualesquiere que contravengan»⁴¹⁹.

Anche Oristano, con formule molto simili, non solo chiedeva che i privilegi e i capitoli di Corte in qualsiasi tempo concessi alla città («tant los que estan en viridi observança com los que han dexat de observarse per desuits, negligència o altra qualsevol causa, y usats o no usats») fossero confermati, e con atto di Corte dichiarati in vigore («de manera que tingan força de lley»), ma pretendeva che i viceré e i magistrati dei Consigli di Giustizia e Patrimonio fossero tenuti a giurarne specificamente l'osservanza nel momento in cui prendevano possesso della carica, com'era in uso per i privilegi e per i Capitoli concessi alla città di Cagliari⁴²⁰.

Nel caso di Iglesias, l'intento di mettere in sicurezza gli antichi privilegi mu-

⁴¹⁹ In realtà Lemos poteva ormai rigettare entrambe le richieste con un asciutto invito ad atenersi al dispositivo della risoluzione regia («Como en la carta de su magestad»): cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 813, A2 cc. 651-651v e 658-658v. Sui privilegi e sui capitoli di Corte concessi alla città dai sovrani catalano-aragonesi e spagnoli cfr. i lavori di C. TASCIA, *Titoli e privilegi dell'antica città di Bosa*, Cagliari 1999, che ricostruisce l'originaria serie «Titoli e privilegi» secondo un inventario settecentesco, in particolare pp. 16-19 e 229-230, e EAD., *Bosa città regia. Capitoli di Corte, Leggi e Regolamenti (1421-1826)*, Roma 2012, pp. 24-25 e 137-153, che contengono la trascrizione e una puntuale registazione dei ventitré Capitoli e delle decretazioni viceregie: si tenga però presente che alla luce del confronto parlamentare che precedette le decretazioni, il rinvio di Lemos alla «carta de su magestad», sia per il primo che per il ventesimo Capitolo, più che un sostanziale accoglimento costituiva un diplomatico rigetto. Sulle peculiarità degli ordinamenti municipali di Bosa e sui suoi antichi Statuti signorili, «progressivamente soppiantati dalle fonti concorrenti e, in particolare, dalla *Carta de Logu d'Arborea*», cfr. A. MATTONE, *Statuti municipali, privilegi urbani, capitoli di Corte della città di Bosa (XIV-XVII secolo)*, in *Bosa. La città e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo*, a cura di A. MATTONE e M.B. COCCO, Sassari 2016, pp. 347-367.

⁴²⁰ Le decretazioni viceregie respingevano entrambe le richieste: la prima, opponendo direttamente «lo que responde su magestad en su carta real a otro tal capitulo que pidió el Reyno en general»; la seconda, sostenendo che «lo que se pide en razón del juramento pareçe que ya se incluye en lo que haçen los reales ministros al entrar en el exercicio de sus officios» (cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 815, A2 c. 665-665v). Inoltre, col capitolo 22, Oristano chiedeva che fosse decretato per atto di Corte che i consiglieri civici che avessero omesso di far rispettare i privilegi e i capitoli di Corte concessi alla città potessero esser puniti con l'immediata destituzione dalla carica e con l'eliminazione del loro nominativo «ab notta de infàmia» dalle borse del sorteggio; ma il viceré non esitava a bocciare anche questa richiesta, invitando la città a seguire le vie ordinarie e a ricorrere al viceré e alla Reale Udienza «para que se le administre justia» (*ivi*, c. 670v). Sui privilegi municipali di Oristano cfr. A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina (1479-1720) dai documenti dell'Archivio comunale*, Cagliari 1937; *Il "Llibre de regiment" e le pergamene dell'Archivio comunale di Oristano (secc. XV-XVII)*, a cura di F. UCCHEDDU, Oristano 1998; E. GESSA, *La «Carta de Logu» e la magistratura civica di Oristano: la nascita della città regia e il suo impianto istituzionale*, «Medioevo. Saggi e rassegne», 23 (1998), pp. 115-133; *Llibre de Regiment. Facsimile e traduzione*, a cura di G. MELE, Oristano 2007.

nicipali, ottenendone, con la conferma per atto di Corte, il recepimento nel diritto parlamentare, era quantomai esplicito: la città chiedeva, infatti, che «per major corroborassio», insieme agli altri privilegi e capitoli di Corte, le fossero confermati «ab acte de Cort» gli antichi statuti municipali («los capitols vulgarment dits “de Breu” que són y servexen de antigua lley municipal»), che continuavano a costituire il perno dell'amministrazione civica⁴²¹.

La richiesta della conferma dei privilegi municipali non figura invece nei Capitoli proposti da Sassari e da Castellaragonese, i cui rappresentanti, forse tenendo conto dell'esito sfavorevole della controproposta avanzata dagli Stamenti per la carta reale, avevano evitato di presentare l'analoga richiesta su scala municipale. Su questo punto, infatti, il viceré, che si era già mostrato irremovibile con i *tractatores* e che aveva imposto agli Stamenti l'abbandono delle loro pretese e la piena accettazione della risoluzione regia, poteva ormai permettersi di liquidare le analoghe richieste delle città respingendole sistematicamente con una decretazione *tranchante*, che rinviava alla formula assai evasiva della carta reale, eludendo in sostanza la richiesta di una conferma e di una difesa rafforzata di tutti i privilegi municipali, e prescrivendo che «se observen y guarden como se ha acostumbrado», e quindi, rigorosamente, solo nei limiti degli ordinamenti e delle normative vigenti.

⁴²¹ Anche in questo caso Lemos liquidava la richiesta con la stessa formula adottata per le altre città («Como viene en la carta de su magestad»): cfr. *Atti del Parlamento*, doc. 816, A2 c. 676. La rivendicazione di Iglesias non era però per niente nuova: la stessa richiesta era stata avanzata nel Parlamento Gandía (1614), quando la città aveva sostenuto che i Capitoli dell'antico *Breve* di Villa di Chiesa, approvati dall'infante Alfonso d'Aragona nel 1327, erano stati sempre osservati «ad unguem». Ma in quella occasione il sovrano aveva limitato la concessione ai soli Capitoli e privilegi effettivamente in uso: cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía* cit., pp. 643-644. La stessa richiesta era stata ripresentata nei Parlamenti Bayona e Avelano, ma già in quest'ultimo la conferma era stata limitata ai Capitoli e ai privilegi che non solo non fossero caduti in disuso, ma che, soprattutto, non fossero in contrasto con le regie pramatiche: cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., p. 1210. Per il *Breve* di Villa di Chiesa (363 capitoli distribuiti in quattro libri) cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex diplomaticus ecclesiensis*, Torino 1877 (ristampa anastatica Edizioni 3T, Cagliari 1977), pp. 6-246, e S. RAVANI, *Premessa a Il Breve di Villa di Chiesa*, Cagliari 2011, pp. IX-XXI; sulla ratifica catalano-aragonese e sulla lunga persistenza dell'antico codice cfr., inoltre, M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli 1985, pp. 69-92, e L. D'ARIENZO, *Il “Breve” di Villa di Chiesa*, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, a cura di F. MANCONI, Cagliari 1986, pp. 25-28.

Nota archivistica e diplomatica

I materiali. L'edizione critica degli atti del Parlamento del viceré conte di Lemos è stata condotta sugli originali cartacei conservati presso l'Archivio di Stato di Cagliari, che sono raccolti nei volumi contrassegnati dai numeri 171 e 172 (19 e 20 secondo l'antica numerazione) della serie *Parlamenti e Atti dei Parlamenti* del fondo miscelaneo denominato *Antico Archivio Regio* (1323-1832)¹.

Ai fini della loro edizione, costituendo in origine una sola unità archivistica, i due volumi sono stati contraddistinti dalla lettera A e rispettivamente con "A1" il vol. 171 e con "A2" il vol. 172. Anche gli atti del Parlamento convocato nel 1653 dal viceré conte di Lemos dovrebbero essere stati interessati dal progetto di recupero dei volumi relativi alle Corti celebrate nell'isola tra il 1481 ed il 1699; progetto ispirato da Filippo Vivanet che aveva ricevuto l'incarico di raccogliere la documentazione relativa ai Parlamenti sardi conservata nel Regio Archivio di Stato di Cagliari, ai fini della redazione di un piano di pubblicazione degli atti stamentari per conto della Regia Deputazione di Storia Patria di Torino².

Dietro sua istanza, i 23 volumi relativi a questi Parlamenti furono sottoposti ad un intervento di legatura. «Anticamente legati in modo troppo fiacco e inconsistente [...] le loro legature per lo scorrimento del tempo e dell'uso trovansi ora oltre modo sciupate e quasi per intero inservibili»: così li presentava

¹ S. LIPPI, *Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte conservate nei più notevoli archivi comunali, vescovili e capitolari della Sardegna*, Cagliari, 1902, pp. 3-28. Sulle vicende dell'Archivio di Stato di Cagliari cfr. F. LODDO CANEPA, *Il R. Archivio di Stato di Cagliari dalle origini ad oggi*, in «Archivio Storico Sardo», XXII (1939-1940), fasc. 1-4, pp. 97-209; per l'inquadramento generale sullo stato della documentazione cfr. G. OLLA REPETTO, *Lo stato delle fonti documentarie ed i problemi connessi alla loro ricerca ed edizioni*, in *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna* (Atti del Seminario di studi, Cagliari, 28-29 novembre 1984), Cagliari, 1986, pp. 197-209.

² F. VIVANET, *La Sardegna negli archivi e nelle biblioteche della Spagna*, in «Miscellanea di storia italiana», s. III, XII (1906); Sull'intrapresa del Vivanet nel quadro dei progetti di pubblicazione integrale degli atti dei Parlamenti sardi cfr. A. MATTONE, *L'edizione degli atti parlamenti sardi. I problemi istituzionali*, in «Quaderni sardi di storia», n. 4 (luglio 1983-giugno 1984), p. 214; M. B. LAI, *L'opera di F. Vivanet nell'ambito di un progetto del 1865 per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti*, in *Istituzioni rappresentative* cit., pp. 255-258. Sulla figura di Filippo Vivanet, cfr. anche A. ROMAGNINO *Aperto verso tutti i campi dello scibile: Filippo Vivanet, uno tra i maggiori intellettuali cagliaritari dell'Ottocento*, in «Almanacco di Cagliari» (1998).

nel 1887 Francesco Lattari, direttore del Regio Archivio di Stato di Cagliari, in una petizione indirizzata al Consiglio Superiore degli Archivi volta ad ottenere il finanziamento dell'operazione di recupero di quei documenti³. I 23 volumi divennero 33 perché una decina di esemplari – è sempre il Lattari a parlare – «di mole più grossa per rendersi proporzionato agli altri e più agevole a studiarsi» venne divisa in due⁴.

A fronte delle non poche alterazioni prodotte al *corpus* documentario (in particolare al margine interno delle carte, talvolta “incorporato” dal dorso della cucitura) e delle conseguenti difficoltà di approccio al testo, la legatura degli atti del Parlamento Lemos ha finito per costituire un intervento fondamentale per la tutela di questi materiali documentali dell'Antico Archivio Regio di Cagliari.

Gli atti presentano gran parte dei caratteri estrinseci propri della serie Parlamenti. I due volumi sono dotati di coperta in cartone rivestita di carta verde con lacci di chiusura in cotone di colore verde e protetti da carte di guardia in azzurro. Entrambi i volumi risultano sprovvisti delle costole in pergamena color crema, originariamente destinate alla protezione dei dorsi, che ora lasciano intravedere i fori a distanza irregolare della cucitura delle carte. Una costola – recante l'intestazione parzialmente lesionata «Atti dei Parlamenti o Cortes di Sardegna. 1653 - 1[655]. Volume [1]9°. 171» – è tuttora conservata all'interno del primo dei due volumi.

Le carte dei due volumi portano – nell'angolo alto a destra del *recto* – i segni di due distinte cartulazioni, entrambe in numeri arabi: la prima, la più antica, identificabile con buona presunzione come coeva alla stesura del processo verbale; la seconda, per così dire “moderna”, successiva alla rilegatura di fine Ottocento. In A 1 questa serve a rimediare alle “dimenticanze” della numerazione primitiva che non interessava le carte «bianche» o riportanti soltanto annotazioni marginali: ciò spiega il notevole scarto numerico tra la numerazione originaria che si ferma al numero 500 e la seconda che supera il numero 700 del volume.

Al contrario, in A 2 la numerazione “moderna”, apposta quando le carte erano state già aggregate insieme e cucite in volume, riparte ex novo dalla c. 1

³ Archivio Comunale di Cagliari, *Fondo Vivanet*, B. 3, fasc. 2, doc. 72. Sui lavori di legatura intrapresi durante la direzione di Francesco Lattari cfr. ASC, *Catalogo degli Indici ed inventari esistenti nell'Archivio di Stato di Cagliari redatti per disposizione del direttore cav. Francesco Lattari*, agosto 1887, n. 65, p. 7.

⁴ ASC, *Catalogo degli Indici* cit., p. 7. L'importante intervento di tutela ricevette anche il plauso del Toda («Así los originales de los Parlamentos sardos han sido restaurados por el solícito cuidado del profesor Francisco Lattari, actual Director del Establecimiento»). E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española de Cerdeña, Madrid*, 1890, pp. 24-25.

non tenendo conto del legame archivistico tra gli atti; questo, viceversa, trova riscontro nella numerazione originaria che riprende dalla c. 501, dando conto dell'originale articolazione documentale delle carte, separate solo in seguito in due distinti volumi per una migliore conservazione e fruizione.

A 1 è acefalo. Altri "vuoti" paiono più sospetti come quello dalla carta 163 alla carta 165 di A 2, originariamente destinate alla verbalizzazione di uno dei passaggi più aspri dello scontro tra viceré e Stamenti: quello scoppiato per il cambio della sede del Parlamento; e opportunamente sostituito da un resoconto ispirato (meglio, dettato) dal conte di Lemos nell'esemplare inviato in Spagna per il controllo formale di rito e la concessione delle decretazioni regie⁵.

Campione fidato dell'insieme eterogeneo della produzione documentaria dei Parlamenti sardi dell'Età Moderna, anche i due volumi delle Corti tenute dal viceré conte di Lemos raccolgono – oltre alle carte relative ai lavori dell'assise parlamentare vera e propria e alle disposizioni adottate dal viceré (nonché ad altri materiali di produzione interna alla segreteria del Parlamento) – una grande varietà di atti di provenienza pubblica e privata: carte reali e privilegi, suppliche e memoriali; e poi le procure notarili esaminate in seno alla Giunta delle abilitazioni e le dichiarazioni autografe, le istanze inoltrate dai singoli e le certificazioni prodotte dagli abilitandi e gli altri documenti provenienti da una molteplicità di soggetti e inseriti come allegato o come inserti, in originale o in copia autentica o semplice.

Pur se eterogenei sotto il profilo documentale, i materiali archivistici non presentano grandi differenze in termini di dimensioni – sostanzialmente riassumibili in due tipologie – facendo denotare un maggior impiego di fogli di cm. 42 x 31 soprattutto per la redazione del processo verbale e per la maggioranza degli affari provenienti dalla segreteria del Parlamento; mentre risulta minore il ricorso a fogli di formato dimezzato (cm. 21 x 15), in gran parte destinati ad accogliere gli atti di procura e (in misura residuale) alcuni affari di segreteria e non molti atti di corredo, quali le raccolte testimoniali funzionali alle abilitazioni.

Entrambi i volumi portano i segni – evidenti e diffusi – inferti dal tempo ed entrambi rivelano i danni maggiori nelle prime carte, le più esposte al maneggio. In tempi presumibilmente anche successivi alla legatura dei volumi si è cercato di porre riparo alle lesioni dei margini con interventi di restauro empirico utilizzando rinforzi in carta di altezza variabile tra i 2 e i 5 cm., mentre si è tentato di ovviare ai guasti e alle lacerazioni del corpo centrale delle carte "occupato" dal testo facendo ricorso a pezzette di carta velina, ormai ingiallita (A 2 cc. 485-487).

⁵ Cfr. oltre.

Di particolare rilevanza sono inoltre i danni provocati dagli inchiostri, con una incidenza compresa tra lo sbiadimento della scrittura e l'imbrunimento delle carte passando per la trasmigrazione della scrittura dal recto al verso sino alla corrosione e alla perforazione del supporto cartaceo, in funzione della minore o maggiore acidità e "aggressività" dei residui presenti nella loro composizione. Il fenomeno è particolarmente ricorrente negli atti di provenienza notarile (A 1 cc. 574-575), mentre pare meno accentuato nelle carte prodotte dalla segreteria del Parlamento, normalmente caratterizzate dal colore marrone chiaro dell'inchiostro. Fanno eccezione le richieste delle grazie sovrane all'interno dei Capitoli di Corte, il cui testo del solito colore marrone chiaro è accompagnato a margine da un regesto di corpo più piccolo vergato in inchiostro nero⁶.

Le carte provviste di timbri sia grassi che a secco e di sigilli cartacei aderenti di varia forma non sembra siano state oggetto di invasive manomissioni, portando semmai alcune i guasti prodotti dall'usura del tempo (A 1 c. 503v.).

I documenti del Parlamento Lemos sono testimonianza di diversi ambienti di produzione. Fatta eccezione per le procure notarili – nelle quali è presente materiale di varia provenienza talvolta senza contrassegno talaltra con filigrane molto semplici – al loro interno è tuttavia possibile enucleare alcune tipologie di marche di maggiore impiego. Queste sono essenzialmente riconducibili all'immagine dei cerchi sovrapposti, variamente declinata. Per lo più si tratta di filigrane con tre cerchi sormontati da una croce o da una corona e contenenti all'interno differenti rappresentazioni (sigle in lettere maiuscole e croci di varia attribuzione) che rinviano a un contesto di produzione genovese; il loro impiego è testimoniato sin dalle Corti del conte d'Elda di inizio Seicento, in quelle immediatamente precedenti tenute dal viceré duca di Avellano nel 1641-1643 e in quelle successive del conte di Montellano (1698-1699)⁷.

Invece, tra i materiali del Parlamento Lemos sembra trovare minore impiego la filigrana con due cerchi separati da un ovale con croce centrale e figure animali rampanti ai lati; ancor più rara risulta la presenza di marche con due o con un solo cerchio con al centro una stella a sei punte, sormontato da croce latina:

⁶ Cfr. in merito D. RUGGIERO, *Gli antichi inchiostri per scrivere*, in *Chimica e biologia applicata alla conservazione degli archivi* (Pubblicazione degli Archivi di Stato. Saggi, 74), Roma, 2002, pp. 121 sgg. con l'importante passaggio sul colore marrone degli inchiostri.

⁷ Per le analogie cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte d'Elda (1602-1603)*, a cura di G. Doneddu («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 13), Cagliari, 2015, pp. 16-17; *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca di Avellano (1641-1643)*, a cura di G. Murgia, («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 18), Cagliari, 2006, I, pp. 136-137; *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solis Valderrábano conte di Montellano (1698-1699)*, a cura di G. Catani e C. Ferrante, («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 23), Sassari, 2004, vol. I, p. 117. Sui modelli cfr. M. BRIQUET, *Les filigranes. Dictionnaire historique de marques du papier, des leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600*, t. I, Genève 1907, nn. 3241-3270.

elementi che, secondo Briquet, rimandano a cartiere dell'Italia meridionale⁸.

I testi del Parlamento Lemos sono redatti in castigliano, catalano e latino. Al loro interno è possibile riscontrare elementi di uniformità e di difformità in funzione non solo della circostanza istituzionale ma anche del luogo di redazione degli atti. Così, se l'uniformità linguistica tra la fase di apertura e di svolgimento delle Corti nella sede "naturale" di Cagliari e la seconda fase con la loro chiusura a Sassari è garantita dall'uso del catalano per le lettere di convocazione, è altrettanto rimarcabile una sostanziale difformità tra le sessioni cagliaritano e quella sassarese del Parlamento.

I verbali dei lavori parlamentari svoltisi nella capitale del Regno – a parte un intermezzo integralmente in castigliano dal 20 dicembre 1654 al 20 febbraio 1655 – sono redatti in latino, mentre i discorsi diretti in *vulgari sermone* vengono resi in castigliano; quelli prodotti dalla Giunta delle abilitazioni recano il protocollo in latino e il testo in castigliano. La lingua latina è inoltre presente nei passaggi formalmente più rilevanti del Parlamento (ad esempio, la carta reale di conferimento al viceré dell'incarico di convocare le Corti e quella della loro apertura)⁹.

Viceversa, la lingua prevalente di redazione dell'impianto testuale del «processo» nella sessione sassarese del Parlamento è il catalano: riscontrabile, oltre che nelle convocazioni, nelle abilitazioni e soprattutto nella verbalizzazione delle sedute del Parlamento, fatta eccezione per la *datatio* in latino. Sono in castigliano i documenti formali di interlocuzione degli Stamenti con il viceré e il processo verbale di chiusura del Parlamento con la cerimonia del giuramento del conte di Lemos sui vangeli.

Talvolta i due idiomi iberici convivono, come nel caso dei capitoli di Corte relativi ad alcune città (Sassari, ad esempio), laddove le suppliche in catalano sono accompagnate da registi a margine in castigliano e seguite dalla decretazione in castigliano.

Fatte queste distinzioni, tutto il testo pare perfuso di corruzioni delle tre lingue in uso, riscontrabili nei termini latini corrotti da influenze catalane o castigliane e nelle parole di "nuovo conio" frutto di contaminazione tra i due idiomi iberici e tra le loro varianti linguistiche, riconducibili alle singole aree di produzione delle carte¹⁰.

⁸ ID., p. 353.

⁹ Le Corti sarde si celebrano secondo lo stile catalano, cfr. J. DEXART, *Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Calari, ex typ. A. Galcerini, 1645, L. I., tit. I, *De Parlamentis*, tit. II *De Brachio sive Stamento militari*, pp. 1-100. Su questo tema si rinvia alla esaustiva bibliografia presente nell'*Introduzione archivistica e diplomatica de Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solis Valderrábano di Montellano (1698-1699)* cit., vol. I, p. 117, nota 275.

¹⁰ Sul panorama linguistico degli atti stamentari cfr. le osservazioni contenute nella *Nota archivistica e riepilogativa de Il Parlamento del viceré Carlo Borja duca di Gandía (1614)*, a cura di G.G. Ortu («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 14), Cagliari, 1995, pp. 131-133.

Circa i caratteri della scrittura, le varietà di forme e la molteplicità delle mani sono tali da non consentire di addentrarsi in note riassuntive di carattere generale: se non per ricordare la scrittura prevalente di redazione degli atti di del Parlamento, che richiama i tratti della variante della umanistica corsiva, conosciuta come “bastarda”, esplicitata in differenti modalità di grafia e corpo in funzione della tipologia di documento; e la mole notevole di documenti in cui si fa ricorso – in particolare da scrivani pubblici – a forme di scrittura corsiva usuale, frutto di elaborazione individuale, caratterizzate spesso da poca cura e talvolta da aspetto generale irregolare¹¹.

Gli esemplari cagliaritari ‘A1’ e ‘A2’ (cc. 1-163) portano il *signum* di Michele Diana, segretario della Luogotenenza generale e della Reale Udienza; le sue sottoscrizioni autografe (distribuite tra convocazioni, verbali delle sessioni, corrispondenza viceregia relativa alle Corti, certificazioni e attestazioni di varia natura) ne costituiscono una sorta di “filo rosso”, primo elemento probatorio della loro originalità¹².

La peculiarità delle Corti tenute dal viceré Lemos consiste nello spostamento dalla sede naturale di Cagliari (dove principia nel 1653) alla città di Sassari (dove ha termine nel 1656), a causa della terribile pestilenza che in quel tempo imperversa nell’isola. Spetterà al notaio Francesco Carta prendere il posto di Michele Diana – nel frattempo scomparso per la peste – nelle funzioni di segretario con l’arduo compito di traghettare il Parlamento sino alla sua conclusione con la sola collaborazione dell’“aiutante” Francesco Moy.

L'esemplare “B”. L’altro esemplare del processo verbale delle Corti del viceré Lemos è costituito dalla «Copia autentica processus Regii Generali Parlamenti celebrati in Regno Sardiniae per excellentissimum comitem de Lemos. Anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto», trasmessa in Spagna per il controllo formale di rito e la concessione delle decretazioni regie, ora custodita presso l’*Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona (Consejo de Aragón, Cámara, n. 382)*¹³.

¹¹ C. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna, 1956, pp. 302-303; N. BARONE, *Paleografia latina, diplomatica emissioni di scienze ausiliarie*, Potenza, 1910, p. 40: «La scrittura bastarda... si propagò rapidamente ed ebbe il predominio sopra le altre nel XVII secolo, attesa l’importanza politica della Spagna ... senonché la maniera di esecuzione di essa ebbe le sue varianti per congiunture di tempo e di luogo»; per l’area cagliaritana cfr. tra gli altri M.C. MORANDO, *Scritture dell’Archivio comunale di Cagliari come aspetto della cultura cittadina nel secolo XVII*, in *Arte e cultura del ’600 e del ’700 in Sardegna* (Atti del convegno, maggio 1983), a cura di T. Kirova, Napoli, 1984, p. 486 n. 24.

¹² Sugli altri elementi probanti l’originalità di questi materiali cfr. l’esautiva disamina ne *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solis Valderrábano* cit., p. 119.

¹³ Per i fondi conservati nell’Archivio della Corona di Aragona cfr. F. UDINA MARTORELL; *El*

Il volume si chiude con l'attestazione del notaio Francesco Carta, segretario del Parlamento, circa la conformità della copia con l'originale del verbale delle sedute tenutesi a Sassari. Segue l'elenco delle parole corrette e l'attestazione di *fides indubia*, sottoscritti a Cagliari il 10 dicembre 1657 da Giovanni Battista Marongiu, notaio della Luogotenenza Generale e Reale Udienza¹⁴.

In sede di trascrizione, l'esemplare è identificato come codice "B". Composto di carte numerate 1-863v., si presenta in buono stato di conservazione, oltre che frutto di una scrittura chiara e dal tratto costante: elementi particolarmente apprezzati per gli usi di integrazione del testo mancante e/o non leggibile delle parti deteriorate dei due volumi originali cagliaritari.

Come opportunamente osservato per la documentazione di altre Corti, non sussistono dubbi circa l'esistenza (e la circolazione) di altri esemplari del processo verbale del Parlamento del viceré Lemos, come quelli di cui sarebbero stati destinatari, secondo prassi, i tre Stamenti del Regno; anzi, nel caso in specie lo sdoppiamento delle Corti tra Cagliari e Sassari dovrebbe aver ingenerato la redazione di un numero doppio di materiali: infatti, alle tre copie del processo verbale della sessione cagliaritana predisposte per ciascuno dei tre Bracci dal segretario Michele Diana era previsto che andassero ad aggiungersi le altrettante commissionate al notaio Francesco Carta per la chiusura del Parlamento a Sassari¹⁵.

L'edizione critica. Tutte le oltre settecento carte di A 1 e le carte 1-163 (numerazione "moderna") di A 2 comprendono gli atti relativi alle Corti tenutesi nella città di Cagliari dalla loro indizione per mano di Filippo IV: la carta reale di conferimento dei poteri al viceré, le convocazioni, l'apertura del Parlamento, l'elezione degli abilitatori, dei trattatori e dei giudici dei gravami, la presentazione dei *greuges*, l'offerta del donativo.

archivo de la Corona de Aragón y sus fondos sobre Cortes, in «España medieval», n. 3 (1982), p. 685 e ID., *Guía histórica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón*, Madrid, 1986.

¹⁴ Su Giovanni Battista Marongiu, «influentissimo segretario del Regno» e notaio e segretario del Parlamento al tempo del viceré conte di Santo Stefano, cfr. *Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides conte di Santo Stefano (1677-1678)* a cura di G. D'Agostino («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 21), Cagliari, 2014, I, p. 95.

¹⁵ Cfr. le note introduttive a *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía* cit., p. 130. Nel caso del Parlamento Lemos, al segretario Michele Diana vengono assegnate 375 lire (più altre 125 per lavori straordinari) alla condizione che "doni" una copia del processo verbale a ognuno dei tre Stamenti. Con un'analogia imputazione al notaio Francesco Carta vengono destinate 200 lire (più altre 62 e 10 soldi per lavoro straordinario) per i lavori conclusivi del Parlamento in Sassari. Cfr. il memoriale con il dettaglio delle spese del Parlamento presentato dai trattatori dei tre Bracci del Regno (A 2, doc. 730). Sulla presenza di questi materiali negli archivi contemporanei cfr. oltre.

Lo spostamento della sede nel Capo di Sopra, anche se indicata negli atti come «Seqüella del Parlament concluyt en la ciutat de Sàsser»¹⁶, comportò sotto il profilo procedurale l'adempimento di alcuni passaggi propedeutici, importanti in termini di produzione documentale. Basti pensare alla sola riconvocazione delle Corti, con l'insediamento di una rinnovata Giunta delle abilitazioni per l'accertamento del possesso dei titoli indispensabili per l'ammissione (con o senza diritto di voto); e per l'esame delle procure presentate dai convocati impossibilitati a partecipare ai lavori, sempre più condizionati dalla pestilenza in atto, che costringeva non solo alla semplice sostituzione dei singoli procuratori con altri ma alla nomina esponenziale di sostituti (A2, doc. 670): fenomeno che andava ad insistere sul dato "strutturale" dell'accumulo di deleghe in gran quantità nelle mani di una ristretta cerchia di influenti personalità (A2, doc. 506)¹⁷.

Questa documentazione non ci è pervenuta raccolta in volumi dedicati. A prima vista traumatiche, le "fratture" del processo verbale del Parlamento causate dalla inclusione delle procure notarili sono un segnale inequivocabile dell'articolarsi dei lavori delle Corti, scandito dalle sessioni ordinarie e dalle riunioni della Giunta delle abilitazioni; e gli atti originali di procura, contraddistinti dall'*admittatur* apposto in alto a sinistra della prima carta, trovavano ragione di collocazione di seguito ai verbali della Giunta, con quelle a favore di un autorevole beneficiario del peso di don Pietro de Alagon inserite in un voluminoso «cuaderno»¹⁸.

I documenti del Parlamento Lemos ci sono pervenuti nella successione "naturale" con cui vennero a formarsi durante i lavori, riflesso in qualche misura anche del loro faticato svolgimento: laddove con questa espressione bisogna intendere i casi affatto infrequenti, particolarmente tra le carte notarili, di disordine materiale dei documenti provocato dalla frettolosa sovrapposizione di singoli bifogli (le due facciate interne dei vari atti), con la conseguente loro dispersione all'interno del corposo volume del «proceso»¹⁹. I volumi presentano qualche grossolano errore di legatura, oltre a casi di inserzioni di carte

¹⁶ Atti del Parlamento Lemos (1653-165), B c. 590.

¹⁷ Nella pur sintetica ricostruzione degli avvenimenti del Parlamento offerta verso metà Ottocento dal padre scolopio Vittorio Angius nelle *Memorie de' Parlamenti* l'accento all'esame delle procure trova collocazione tra i momenti topici del tormentato iter delle Corti nella nuova sede. V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti Generali o Corti. Parlamento convocato dal Re Filippo IV nel 1654 e presieduto dal viceré conte di Lemos*, in G. CASALIS, *Dizionario storico-geografico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, vol. XVIII quater, Torino, 1856, pp. 781-789.

¹⁸ I «poders al senyor don Pedro de Alagón» occupano le cc. 608-664v. di A 1.

¹⁹ Cfr. il blocco di singole procure i cui testi sono "sparsi" tra le carte cc. 275-417 di A 1. A titolo meramente esemplificativo il caso normale di un quinterno a bifogli sovrapposti in A 1: doc. 151 (c.168-c.185v.); doc. 152 (c.169-c. 184v.); doc. 153 (c.170-c.183v.), e così di seguito.

sciolte e di quote parti di documenti (lettere, memorie) che si ritrovano a spezzare la continuità di un altro atto: fattori, questi, che snaturano la logica successione dei documenti, talvolta inficiata anche dall'occupazione per così dire impropria degli spazi rimasti "vuoti" di atti caratterizzati da registrazioni di altra natura²⁰.

Nella fattispecie si è ritenuto opportuno intervenire per cercare di ricostruire (con i rimandi di rito) l'iter della produzione documentale, attraverso un lavoro non agevole di ricomposizione dei frammenti testuali "dispersi" e col solo ausilio – peraltro sporadico – dei segni di richiamo apposti dal verbalizzante²¹: ciò col pensiero rivolto alla tutela del lettore (soprattutto di quello non propriamente specialistico) cui era d'obbligo offrire un prodotto fruibile, insieme alla possibilità di riconoscere la logica complessiva dell'architettura documentale del Parlamento.

Criteri di edizione. Per la trascrizione si sono rispettati i criteri indicati dal Comitato scientifico della collana "*Acta Curiarum Regni Sardiniae*" in materia di separazione delle parole, segni ortografici e diacritici, uso delle maiuscole (impiegate queste ultime solo per le istituzioni e gli uffici e non per le cariche e il grado rivestiti, anche se di vertice), non intervenendo sulle oscillazioni della grafia se non all'interno dei canoni prescritti. Nell'onomastica e nella toponomastica ci si è attenuti alle singole lezioni testuali e si è provveduto a sciogliere le abbreviazioni²².

La trascrizione si ispira a una rispettosa tutela del testo originario per non snaturare lo stile complessivo della verbalizzazione, optando per il mantenimento degli *etcetera* ricorrenti, con un ponderato ricorso accessorio all'interpunzione contemporanea al solo fine di favorire una migliore fruizione del testo: principio che ha sovrinteso anche alla scelta di accentazione delle parole.

Per l'integrazione del testo non leggibile delle parti deteriorate o mancanti dei due volumi originali cagliaritani ('A'), si è fatto ricorso in sede di trascrizione all'esemplare barcellonese ('B') marcando il passaggio con due sbarre oblique e segnalando le non poche integrazioni in apposite note di apparato. Queste sono state inoltre utilizzate sia per mettere in risalto i casi particolari

²⁰ Il caso più marchiano è quello presente in A 1 alle cc. 421 sgg. relative a proroghe delle sedute parlamentari che avrebbero dovuto trovare posto naturale in A 2, peraltro legate al contrario rispetto all'ordine cronologico interno.

²¹ Peraltro, ricorrono con una certa frequenza i casi di mancato rispetto dell'ordine alfabetico degli allegati: cfr. l'esempio più semplice in A 1., cc. 716 v.-717.

²² Cfr. G. OLLA REPETTO, *Criteri proposti per l'edizione critica degli Atti dei Parlamenti sardi*, in *Istituzioni rappresentative* cit., pp. 415-427.

di lezioni particolarmente discordanti, soprattutto in materia di correzioni nel sopralinea, sia per dar conto di alcune “distrazioni” in cui incorre il verbalizzante di ‘A’: tra cui quella – topica – della data di chiusura del Parlamento, fatto sorprendentemente terminare nel 1655, un anno prima della conclusione effettiva, opportunamente corretta in 1656 nell’esemplare ‘B’²³.

Viceversa, non trovano spazio di segnalazione le differenze di lezione per così dire “strutturali” di ‘A’ e ‘B’, come nel caso dei dittonghi nei documenti in lingua latina; si è fatto uso dei rimandi – dopo la prima segnalazione – per le differenze di lezione più ricorrenti relative ai termini di area castigliana e catalana, riflesso della diversa provenienza degli estensori. Ancora, vista l’ampia iterazione della casistica, non sono stati oggetto di particolari segnalazioni: i richiami (gli incipit delle carte con la ripetizione dell’ultima parola della carta precedente) e le singole formule di annotazione, come gli *admittatur* presenti nell’angolo superiore sinistro delle procure, dopo una prima segnalazione di rinvio.

In sede di trascrizione delle carte del donativo, nelle più che ricorrenti segnalazioni di integrazione e/o di lezioni difformi (particolarmente dei totali) tra ‘A’ e ‘B’, si è dovuto far ricorso al richiamo alfabetico (con lettera minuscola) per ovviare alla confusione che avrebbe causato l’accostamento dei numeri delle note a quelli delle cifre del donativo. Per i capitoli di Corte si è cercato di seguire il testo originale anche nella distinzione grafica in materia di corpo e di intensità di tratto²⁴.

I registi. Nel quadro della regestazione si è fatto uso della numerazione progressiva di ogni documento in quanto testimonianza di una specifica attività istituzionale e amministrativa. Come per i Parlamenti più articolati, sono stati ricondotti al numero del documento di riferimento gli allegati, le memorie e le altre forme di documentazione integrativa e probatoria, come le testimonianze raccolte per le abilitazioni o le memorie parte integrante delle suppliche presentate dagli Stamenti (A2 c. 111, doc. 472/1).

Le travagliate vicende del Parlamento Lemos hanno comportato un’abnorme iterazione di documenti pressoché identici sotto il profilo diplomatico, come nel caso dell’aggiornamento della data dei lavori: nella fattispecie, si è optato per un puntuale ricorso allo strumento dell’*omissis*, nella direzione di un ponderato equilibrio tra rispetto del testo e garanzia della sua fruibilità²⁵.

²³ Cfr. rispettivamente A 2 c. 702v. e B c. 863v.

²⁴ Cfr. i Capitoli di Corte della città di Sassari.

²⁵ Cfr. l’esempio per certi versi “normale” dell’aggiornamento quotidiano dei lavori della settimana dal 7 al 15 settembre 1654, che avrebbe comportato l’iterazione del testo identico di cinque proroghe differenziate solo nelle date di riconvocazione (A 1, docc. 405-405/5); l’aggiornamento dal 9 aprile al 21 giugno 1656 “sarebbe costato” 23 rinvii. Sul tema della

La trascrizione di ogni singolo atto e di ogni allegato è preceduta da un regesto, documento di sintesi i cui criteri di redazione sono frutto di un'ormai consolidata tradizione scientifica che ne individua gli elementi essenziali in: *datatio* cronica e topica, autore ed eventuale destinatario, clausole, se presenti, sintesi del contenuto²⁶. In sede di regestazione dei documenti, si sono tenute presenti le indicazioni circa l'esigenza di addivenire a una elaborazione del regesto quanto più semplice e concisa ancorché precisa ed esaustiva²⁷.

Tuttavia, quando si è trattato di rendere conto delle carte fondanti del Parlamento – in particolare quelle di natura pattizia e quelle afferenti i delicati equilibri tra Stamenti – si è dovuto adottare un modello di regestazione che non costituisse solo un fedele riflesso della complessità del contenuto informativo del documento ma che contemplasse anche uno sforzo interpretativo, teso a diradare le “fumosità” delle verbalizzazioni. Pur frutto della particolare congerie di svolgimento dell'assise parlamentare – dettata dall'imperversare della pestilenza – il «proceso» pare pervaso da una coltre di nebulosa reticenza, oltremodo funzionale a una rappresentazione di quelle Corti a uso viceregio: almeno questa è l'immagine cui ha portato il costante e proficuo confronto sulle carte con Piero Sanna, cocuratore dell'opera; a fare da cornice al tutto, il basso profilo di cui fa uso il segretario Michele Diana, che si autorappresenta al posto di lavoro «en el banquillo de mi escritorio», verbalizzante inerme delle gravi sedute plenarie del Parlamento.

Fonti archivistiche ed editoriali integrative. Strettamente legato al funzionamento delle Corti presiedute dal conte di Lemos è il materiale archivistico di natura fiscale come il *Llibre dels debits que se deven a la Magestat del Rey Nostre Senyior per la donació y servissi gracios que aquest fidelissim Regne li ha fet per temps de deu anys* (1655-1667), il registro contenente le esazioni della quota di donativo concordato nel corso del Parlamento, presente nell'Archivio di Stato di Cagliari, fondo *Antico Archivio Regio*, categoria *Donativi*, lettera B I - 18. Afferente a queste Corti è *l'Offerta del servicio de los 3 estamentos del reyno de Cerdeña en las Cortes de este año de 1655*, vagliata in sede centrale

fruibilità dell'edizione degli *Acta Curiarum* una volta fatti «circolare tra la gente» cfr. M. BRIGAGLIA, *Alcuni aspetti del problema editoriale degli atti dei Parlamenti sardi* in *Istituzioni rappresentative* cit., pp. 319-321; ID., *L'edizione degli atti dei Parlamenti sardi: i problemi editoriali*, in «Quaderni sardi di storia» 4 (1983-84), pp. 232-240.

²⁶ Sull'articolazione del regesto cfr. A. ROMITI, *I mezzi archivistici per la gestione del documento singolo*, in «Archivi per la storia», VII (1994), n. 1, pp. 158-162.

²⁷ Per l'area spagnola cfr. anche J.M. LÓPEZ VILLALBA, *Normas españolas para la transcripción y la edición de colecciones diplomáticas*, in «Historia Medieval», Serie III, t. 11 (1998), pp. 285-306.

dal *Consejo de Aragón* di Barcellona, che non si è provveduto ad inserire come parte integrante del «proceso» del Parlamento in specie, dando seguito alle indicazioni tracciate in sede di lancio dell'intrapresa editoriale degli "*Acta Curiarum*" e in analogia con le scelte adottate in materia dai curatori degli atti di altri parlamenti²⁸. Per restare in ambito fiscale, già dall'ultimo decennio del XIX secolo, atti relativi al donativo dello Stamento ecclesiastico nelle Corti tenute dal viceré Lemos sono segnalati tra le carte dell'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Cagliari, ora parte integrante dell'Archivio Storico Diocesano, che conserva anche il parere e voto dell'arcivescovo Bernardo de la Cabra sul donativo (1655)²⁹.

Da parte sua, la storiografia ha richiamato la particolare importanza documentale di materiali come le sedute particolari degli Stamenti «perché – scriveva Antonio Era – i processi verbali dei singoli Parlamenti non registrano se non la serie delle sedute plenarie»³⁰. In sede di resoconto delle missioni di studio negli archivi spagnoli nei primi anni Cinquanta del secolo scorso, l'illustre studioso segnalava la presenza – presso l'*Archivo de las Cortes españolas* – di atti relativi alle sedute particolari dello Stamento ecclesiastico tenute dal viceré Lemos; a suo avviso facenti parte (anch'essi) dei materiali d'archivio «esportati dalla Sardegna dal Toda»³¹. Questa fonte integrativa di primaria importanza è costituita dal «volumen en folio, sin quadernacion» conservato presso l'*Archivo de los Diputados, Cortes españolas, Cerdeña, Actos de Parlamentos o procesos de Corte, Leg. 12, n. 99 bis, 1654. Actas del Parlamento virrey conde de Lemos, ff. 593 [recte Parlamento Lemos. Atti dello Stamento ecclesiastico, 1654-56]*.

In tempi relativamente più recenti altra documentazione in qualche misura integrativa del Parlamento Lemos, conservata presso l'*Archivo de la Corona*

²⁸ Su questi temi cfr. G. D'AGOSTINO, *Istituzioni rappresentative e parlamentari nell'Ancien Régime. Questioni di storiografia e di euristica* e G. OLLA REPETTO, *Lo stato delle fonti*, entrambi in *Istituzioni rappresentative* cit., rispettivamente alle pp. 181-186 e 197-198.

²⁹ M. PINNA, *L'archivio del Duomo di Cagliari*, Cagliari, Dessì, 1893, p. 43. Cfr. la più recente *Guida dell'Archivio capitolare di Cagliari* a cura di M.B. Lai e G. Usai, in «Notiziario dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari», a. I (1999), n. 2.

³⁰ A. ERA, *Relazione di una missione di studio a Madrid nel 1953*, in «Archivio Storico Sardo», XXIV (1954), p. 488.

³¹Ivi. Da parte sua il Toda riporta come presenti nell'Archivio arcivescovile di Cagliari «Actas del parlamento celebrado en 1654 por el estamento Eclesiástico de Cerdeña, bajo la presidencia del Arzobispo de Cállor Don Bernardo de la Cabra. Un vol. en folio de 380 hojas conteniendo las actas y documentos originales de dicho Parlamento. Redactado en catalán, con algunos folios castellanos». E. TODA Y GÜELL, *Bibliographia española de Cerdeña*, Madrid, Tipografía de los Huerfanos, 1890, pp. 225-226. Cfr. a tale proposito A. MATTONE, *L'edizione degli atti dei Parlamenti sardi: i problemi istituzionali*, in «Quaderni sardi di storia» cit., pp. 211-232.

de Aragón (*Legajos, 1361, nn. 1-69*), è stata oggetto di segnalazione da parte di Maria Mercedes Costa e Rafael Conde³².

Qualche carta relativa alle attività dello stamento Militare negli anni 1654-1655 è tuttora conservata presso l'Archivio storico comunale di Cagliari, *Fondo Aymerich, Stamento Militare*, vol. I, fasc. B e C.

Presso lo stesso Istituto è segnalata anche la presenza dei *Verbali relativi alle sedute dello stamento Reale per gli anni 1654-1655* (Sezione Antica, vol. 30, fasc. II, cc. 76 + bianche)³³, che a un'attenta verifica sono risultati essere gli atti e i processi verbali non dello Stamento reale ma del Consiglio della *Trezena de Cort* della città di Cagliari relativi alla prima sessione del Parlamento Lemos (15 giugno 1654-21 marzo 1655), fonte integrativa di primaria importanza per la comprensione delle dinamiche di quelle Corti³⁴.

Una conferma della mai troppo lamentata dispersione di queste fondamentali fonti nell'isola proviene dalle ricerche condotte negli archivi delle città regie, da cui emerge un quadro non propriamente ricco. Presso l'Archivio comunale di Alghero sono indicati negli strumenti di corredo atti relativi a quelle Corti, ma l'ultima verifica condotta nel 2018 non ha dato esito positivo. L'Archivio storico comunale di Sassari – città in cui ebbe conclusione il Parlamento in esame – non conserva verbali del procedimento in copia né stralci di quelle Corti, ma solo la corrispondenza tra viceré e giurati civici circa il trasferimento della sede del Parlamento a causa della pestilenza³⁵.

La serie dedicata «Atti Parlamentari» della Sezione Antica dell'Archivio storico comunale di Oristano e la serie «Leggi e regolamenti» dell'omologa sezione dell'Archivio storico comunale di Bosa sembrerebbero non conservare stralci di queste Corti, almeno stando agli strumenti di corredo; e a un identico risultato portano da un lato lo spoglio dell'inventario delle carte prodotte dalla città di Iglesias (a parte qualche eco saltuaria delle Corti in questione, come le

³² M.M. COSTA, R. CONDE, *La documentación sobre los Parlamentos sardos conservada en el Archivo de la Corona de Aragón*, in *Istituzioni rappresentative* cit., pp. 303-306.

³³ S. LIPPI, *L'Archivio comunale di Cagliari*, 1897, p. 35.

³⁴ Per la segnalazione dell'unità archivistica cfr. il saggio storico introduttivo di Piero Sanna pubblicato nel presente volume (pp. 76-78 e *passim*) e per lo specifico ruolo esercitato dalla *Trezena de Cort* cagliaritano cfr. *ivi*, paragrafo 2.3.

³⁵ Archivio storico comunale di Sassari, *Archivio Antico*, b. 16, fasc. 6. Quando visita l'Archivio sassarese il Toda denuncia l'«estado de ruina lamentable» in cui versa «un gran armario que encerraba más de un centenar de volumenos del antiguo Archivo sasarés» tra cui «actos de Parlamento» conservati tra la documentazione di maggior pregio, come «códices pergaminos... cartularios reales». E. TODA Y GÜELL, *Bibliographia española de Cerdeña* cit., p. 35. Per le vicende di questo Archivio cfr. E. COSTA, *L'Archivio del Comune di Sassari*, Sassari, 1902, e la più recente *Guida dell'Archivio storico comunale di Sassari*, a cura di P. Cau, Sassari, 2009.

carte relative ai *Drets per pagar la donassiò ultima de 1655 en avant* segnalate da Michele Pinna), e dall'altro le ricerche dirette condotte tra le carte dell'antica Castellaragonese, suddivise tra quelle conservate a Castelsardo (denominazione contemporanea) presso il locale archivio comunale e quelle facenti parte della documentazione relativa a questa città regia conservata presso l'Archivio di Stato di Sassari³⁶.

Il testo del Parlamento convocato dal viceré conte di Lemos non è stato oggetto di particolari attenzioni sotto il profilo editoriale, fatta eccezione per la pubblicazione del censimento dei fuochi del 1655 facente parte del «processo» ad opera di Giuseppe Serri – che fa ammenda della mancata pubblicazione di questo censimento da parte del Corridore – nell'ambito degli studi su fiscalità e demografia della Sardegna in età moderna³⁷.

Viceversa, alla metà dell'Ottocento, echi delle traumatiche vicende di quel Parlamento erano già stati raccolti nella rassegna di quelle Corti curata dal Vittorio Angius all'interno delle *Memorie de' Parlamenti generali o Corti*, con una disamina delle *suppliche* avanzate dai tre Stamenti e delle relative decretazioni regie³⁸. Un'altra rassegna del Parlamento presieduto dal conte di Lemos è presente nell'opera *La Sardegna dal 1478 al 1793* di Francesco Loddo Canepa,

³⁶ Per Oristano cfr. A. ERA, *Sette secoli di storia cittadina 1479-1720 dai documenti dell'archivio civico*, Cagliari, 1937 e <https://www.comune.oristano.it/archivio-storico/8> sottoserie: *Atti Parlamentari*. Per Bosa cfr. *L'archivio storico del comune di Bosa: sezione 1. Antico regime, Inventario*, Cagliari, La Memoria Storica, 1995. In tempi relativamente più recenti Cecilia Tasca ha pubblicato una petizione del sindaco di Bosa al Parlamento, cfr. C. TASCA, *Titoli e privilegi dell'antica città di Bosa*, Cagliari, 1999, pp. 229-230 e successivamente anche *Capitoli di Corte, Leggi e regolamenti (1421-1826)*, Roma, 2012. Sull'archivio della città mineraria cfr. M. PINNA, *L'archivio comunale di Iglesias*, Cagliari, 1898; <https://www.comune.iglesias.it/progettoSADEL>, registri Consiglio (1655). Sulla intricata vicenda delle carte di Castellaragonese scampate alla diaspora cfr. <https://www.archivi.beniculturali.it.SIUSA.comune.castelsardo> e *Guida degli Archivi di Stato*, Roma, 1994, III, p. 46, voce Sassari. Un'unica testimonianza accessoria è data da una nota del viceré (25 ottobre 1655) sulla corresponsione del donativo da parte degli ecclesiastici, segnalata da A. TILOCCA SEGRETI, *I Parlamenti sardi: cenni sulle fonti reperibili negli Archivi del Nord Sardegna*, in *Istituzioni rappresentative* cit., p. 344.

³⁷ Cfr. G. SERRI, *Il censimento dei fuochi sardi del 1655*, in «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», a. 1981, n. 14-16, pp. 290-310 e F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, Torino, 1902. Lo stesso Pasquale Tola si cimentò con la pubblicazione di un solo documento all'interno del *Codex*, cfr. P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae (XII Historiae Patriae Monumenta)*, tomo II, Torino, 1868, cc. 304-305: «1653 maggio 25, Madrid. Lettera del Re di Spagna Don Filippo IV a uno dei membri dello Stamento Militare invitandolo a intervenire al Parlamento che si doveva convocare in Sardegna sotto la presidenza del viceré Don Francesco Fernandez Conte di Lemos».

³⁸ V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali o Corti* cit., pp. 781-789;

pubblicata postuma nel 1974 e curata da Giovanni Todde e Gabriella Olla Repetto³⁹.

Lo spostamento della sede dei lavori parlamentari da Cagliari a Sassari comporta un vuoto di attività stringatamente testimoniato dalle carte del processo verbale, che si interrompono con il documento dell'11 marzo 1656 di riconvocazione delle Corti a Cagliari e che riprendono a Sassari a decorrere dal 24 luglio dello stesso anno. Sugli avvenimenti nei quattro mesi di interruzione dell'attività del Parlamento, non risolvibile con la lettura (quantomeno di parte) offerta dal conte di Lemos all'interno del «proceso», la rassegna di *Documenti sulla peste in Sardegna negli anni 1652-1657* a cura di Marta Galiñanes e Marina Romero Frías si è rivelata essere un utile strumento di integrazione⁴⁰.

³⁹ L'opera è divisa in due volumi; per il Parlamento del conte di Lemos cfr. il vol. I. *Gli anni 1478-1720*, a cura di G. Todde, Sassari, 1976, pp. 455-460.

⁴⁰ Cfr. *Documenti sulla peste in Sardegna negli anni 1652-1657* (Raccolta di documenti editi e inediti per la storia della Sardegna, 2) a cura di M. Galiñanes Gallén e M. Romero Frías, Sassari, 2003.

ATTI DEL PARLAMENTO

1.

La convocazione

1 1653 maggio 10, Aranjuez
Filippo IV, re di Spagna, al fine di provvedere al buon reggimento e alla crescita del Regno di Sardegna, conferisce il mandato di convocare il Parlamento generale a Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, in qualità di luogotenente e capitano generale del Regno, attribuendogli i poteri necessari per avviare, prorogare, proseguire e concludere, anche in sedi diverse, i lavori del Parlamento, ascoltando e decidendo sui gravami, modificando ed emendando i capitoli con il consenso dei Bracci.

In Dei nomine amen.

B c. 1¹

Pateat cunctis quod nos Philipus, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Scītiliae, Hierusalem, Portugalliae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbi, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Bramantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Aspurgii, Flandriae, Tirolis, Barçinonae, Rossilionis et Ceritaniae, marchio Oristanei et comes Gotiani, cum pro rebus statum nostrum iustitiae cultum publicumque bonum et augmentum praedicti nostri Sardiniae Regni concernentibus, tractandis et finiendis oporteat maximeque necessarium sit populos ipsius convocare et Parlamentum generale per capitula et actus Curiae et privilegia dicti Regni statutum indicere et celebrare; quibus perhagendis arduis [h]orum Regnorum nostrorum Castellae inpediti negotiis personaliter adesse non valemus, sedulo cogitantes de perçona aliqua in cuius fide animus noster digne requieçere posset² et cuius prudentiam et intelligentiam itta aprobatas haberemus, utque³ necessaria forent [ac] reperiri possent⁴ te illustrem don Franciscum Fernandez de Castro, comitem de Lemos et de Castro qui ad muneribus⁵ nostri locumtenentis et capitanei generalis in praefacti⁶ Sardiniae Regno in serviendum per nos provisus

¹ A manca della prima carta.

² In luogo di *possit*.

³ In luogo di *ut quae*.

⁴ In luogo di *possint*.

⁵ Sta presumibilmente per *munera*.

⁶ Sta presumibilmente per *praefato*.

fuisti, merito quoque ad Parlamentum generale in eodem Regno celebrandum duximus elegendum; prout thenore praesentis de nostra certa scientia regiaque autoritate deliberatae⁷ et consulto motuque nostro proprio nostraque suprema potestate te praedictum comitem de Lemos et de Castro, locumtenentem et capitaneum generalem ex latere nostro dextero sumptum /

B c.1v. perconamque nostram representantem in dicto Sardiniae Regno, et cuntis illis partibus ad infrascripta perhagenda, specialiter et expresse facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus atque praeficimus itta quod tu, ex ispo nostro latere dextero sumptus, et alter nos perçonamque nostram representans possis et valeas in eodem Sardiniae Regno Parlamentum praedictum in aliis illius literatoriae, ut moris est, in civitate, villa seu loco per capitula, ordinationes seu privilegia dicti Regni praemissis indicere et convocare huiusmodi convocationis causam delegare⁸, proponere⁹ et explicare, idemque Parlamentum porrogare et continuare et de loco in locum mutare, concludere et finire, absolvere, liscenziare seu dimitere¹⁰ in ipsoque Parlamento, quaecunque gravamina audire eaque discutere et discuti facere ac eis debite provisionis suffragium enpertiri¹¹ provisiones, etiam cum consensu Brachiorum ipsius Parlamenti seu aliquorum ex eis aut sine ipsis facere et providere factosque revocare et habilitare, mutare seu corrigere capitula et ordinationes cum consensu et intervencione eorumdem Brachiorum, seu maioris partis illorum, more solito edere et publicare, seu edi et publicari¹² facere, et mandare subvenciones, dona, colecta, munera seu subsidia, mutua et servitia quaevis ab ipso Parlamento, seu convocatis in eodem et a quibuscunque universitatibus et particularibus dicti Regni, pro nobis et nomine nostro petere, obtinere, procurare et habere et vice nostra acceptare et promissa nobis solvi facere et curare; promissaque per nos¹³ pro nobis et nomine nostro facere et omnino adimplere

A1 c.1 et pro praemissis et eorum singulis pecunias, // bona [et iura no]stra¹⁴ regia quaecunque nobis pertinentia et per[tinentes qua]ecunque pertinebunt in futurum pro nobis et no[mine no]stro et curiae nostrae spetialiter et expresse obligare et hipotecare, eaque et eorum singula nos inviolabiliter observaturos in animam nostram iure iurando promitere cum clausulis et cauthellis et aliis securitatibus solitis necessariis et opportunis et generaliter omnia alia et singula

⁷ Così.

⁸ In altri formulari *detegere*.

⁹ Nel sopralinea.

¹⁰ In altri formulari *admitere*.

¹¹ Presumibilmente sta per *impartiri*.

¹² Nel sopralinea, *seu... publicari*.

¹³ Presumibilmente in luogo di *vos*.

¹⁴ Lesione nel margine superiore. Per questa e per le due successive integrazioni vedi B c.1v.

facere, gerere et exercere quaecumque ad praedicta et eorum singula necessaria fuerint et opportuna quaeque nos facere possemus¹⁵ si in praedicto Regno Sardiniae personaliter adessemus etiam si talia forent, quae de iure vel de facto magestatis nostrae presentiam exigent seu requirerent et sine quibus praemissa vel eorum aliqua ad debitum effectum deduci nequirent, quamvis maiora vel graviora fuerint expressatis et quae de iure vel de facto aut alias mandatum magi[s]¹⁶ exigent magis¹⁷ spetiale quam praesentibus est expressum. Nos enim in praemissis et iura ea et super dependentibus et emergentibus ex eisdem ac eis aderentibus anexis et conexis quovis modo omnimodum potestatem, auctoritatem et facultatem nostram tibi dicto comiti de Lemos et de Castro concedimus et plenariae elargimur cum libera et generali administratione et plenissima facultate; promittentes tibi dicto locumtenenti et capitaneo generali nostro secretarioque nostro et notario infrascripto tamquam publice et auctentice personae¹⁸ per te et aliis quorum intersit recipienti et legitime stipulanti. Nos ratum et firmum semper habituros totum id quidquid et quantum per te dictum comitem de Lemos et de Castro nomine nostro et pro nobis in praemissis et circa ea procuratum et actum fuerit sive gestum, et numquam revocatuos, sub bonorum et iurium nostrorum ubique / habitorum et habendorum omnium [hippotheca e]t¹⁹ obligatione. Datum et actum est hoc in domo [nostra d]e Aranjuez, die decima mensis maii anno a nat[ivitate Domi]ni millesimo [sexcentesimo]²⁰ quinquagesimo tertio, Regnorumque nostrorum trigesimo tertio. Signum Philipi Dei gratia regis Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corcicae, Murtiae, Giennis, Algarbi, Algezirae, Gibaltraris, insularum Canariae nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archiducis Austriae, ducis Burgundiae, Barbantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comitis Aspurgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossellonis et Ceritaniae, marchionis Oristanei et comitis Gotiani qui praedicta concedimus et firmamus, eisdemque nostrum regium comune sigillum pendens iussimus apponendum.

A1 c.1v.

Yo el Rey.

Testes huius rei sunt illustris don Lodovicus Mendez de [Aro]²¹, comes et dux

¹⁵ In luogo di *possumus*.

¹⁶ In B c. 2, *mandatum exigent magis spetiale*.

¹⁷ Nel soprالinea.

¹⁸ Anche in B c. 2, *publice et autentice personae*.

¹⁹ Lesione nel margine superiore. Per questa e per le due successive integrazioni vedi B c. 2.

²⁰ Nella lezione testuale, sia in A che in B, manca il secolo.

²¹ Sotto un supporto cartaceo. Per l'integrazione vedi B c. 2v.

de Olivares equitatum maior, Philipus Ramirus de Guzman, dux de Medina de las Torres et de Sabionera, dux de Ossuna, don Ferdinandus a Borja, et marchio de Orani, omnes cubiculari suae magestatis.

A1 c. 2 Signum don Francisci Squierdo de Berbegal, sacrae catholicae et regiae magestatis consiliarii ac secretarii auctoritateque regia per universam terram et dominationem suam publici notarii, qui praedictis una cum praenominatis testibus interfuit eaque de eiusdem regiae magestatis mandato scribi fecit / et clausit.

Vidit don Christophorus Crispi vicecancellarius.

Vidit comes de Robles regens.

Vidit don Georgius de Castelvi.

Vidit Marta regens²².

Dominus rex mandavit mihi don Francisco Squierdo de Berbegal in cuius posse sua maiestas concessit²³.

Vidit don Petrus Villacampa regens.

Vidit Ioannes episcopus Angelorum²⁴.

Vidit don Pascualis regens.

Vidit Berbegal pro conservatore generali.

In Sardiniae XXXIII, folio CCCXLIX.

Poder que vuestra magestad da al conde de Lemos y de Castro, virrey de Cerdena, para celebrar Parlamento general en aquel Reyno.

Pro iure sigilli nil solvit quia Curiae.

Fructuosus Pique locumtenens in officio protonotarii vidit et firmavit.

Visa per don Christophorum Crispi vicecancellarium, comitem de Robles ac don Petrum Villacampa regentes Cancellariam, don Georgium de Castelvi, Ioanem episcopum Angelorum, Marta ac don Pascuaem etiam regentes et me pro conservatore generali.

2

1654 febbraio 20, Cagliari

Don Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, viceré, luogotenente e capitano generale del Regno, ottemperando al mandato regio, ordina di trasmettere, secondo l'usuale prassi, le lettere di convocazione ai tre Stamenti, ecclesiastico, militare e reale, per la celebrazione del Parlamento generale che avrà inizio a Cagliari l'8 aprile 1654.

²² In B c. 421v., *Mathias*.

²³ Al centro, su quattro righe, *Dominus... concessit*.

²⁴ In A1 c. 421v., *Anzopolitanum*.

Excelentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera prorex, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno, cum accepisset a domino nostro rege epistolam sive regium mandatum antecedentem sub data in domo regia Aranjues die decima mensis madii anno a nativitate Domini millesimo sescentesimo quinquagesimo tertio, in et cum quo fuit sibi iniunctum et comisum, ut tamquam preses in personam dicti domini nostri regis, causis et rationibus concernentibus in praecalendato mandato praecontentis, habuisset et celebrasset in eodem Regno regium generalem Parlamentum, cuius virtute et illius executione mandavit ut omnes et singuli trium Stamentorum sive Brachiorum scilicet ecclesiastici / seculares et regali dicti Regni convocarentur ut compareant coram sua excelentia in hac civitate et Castro Calaris ad diem octavam mensis aprilis proximi venturi praesentis et infrascripti anni, per se vel procuratores, cum legitima et sufficienti potestate ad celebrandum, tractandum et concludendum di[ctum]²⁵ generale Parlamentum, cum cominatione quod aliorum absentia non obstante prosequetur in illius conclusion[em]²⁶ usque ad debitum finem, et ad dictum effectum expediantur literae convocatoriae, iusta stillum; mandans michi²⁷ secretario infrascritto de his²⁸ confici praesens instrumentum. Actum est hoc in dicta civitate et Castro Calaris, die vigesima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto.

A1 c. 2v.

Michael Diana Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae praesentis Sardiniae Regni secretarius. /

3 [1654 febbraio], Cagliari
Michele Diana, segretario del Parlamento, dà conto della spedizione delle lettere di convocazione per la celebrazione del Parlamento inviate ai membri dei tre Stamenti, ottemperando all'ordine emanato da Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, viceré e capitano generale del Regno di Sardegna.

Virtute et executione supradicti regii mandati et resolutione sumpta per excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro, comitem de Lemos et de Castro, prorregem et capitaneum generalem in toto praesenti Sardiniae Regno et praesidem regii generalis Parlamenti fuerunt expeditae literae

A1 c. 3

²⁵ Macchia. Per l'integrazione vedi B c. 3.

²⁶ In B c. 3v., *conclusio*.

²⁷ Così anche nel prosieguito del testo. In B c. 3v., *mi hi*.

²⁸ In B c. 3v., *infrascripto; hiis*.

convocatoriae tribus Stamentis, scilicet ecclesiastico militari et regali, prout inferius continentur et sunt quae sequuntur.

4

1654 febbraio 21, Cagliari

Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, in qualità di viceré e capitano generale del Regno di Sardegna, dando seguito al provvedimento regio del 10 maggio 1653, convoca l'arcivescovo di Cagliari perché partecipi, eventualmente anche per mezzo di un procuratore dotato di sufficienti poteri, al Parlamento generale convocato a Cagliari l'8 aprile 1654, nel quale verranno trattate e decise le questioni inerenti il servizio del sovrano e di Dio, la conservazione della Corona, il bene pubblico, la buona amministrazione della giustizia, la difesa e la pace del Regno.

El conde de Lemos virrey, llochinent y capità general et cetera.

A l'amat de sa magestad lo molt reverent en Christo padre arquebispe de Càller. Per quant lo rey nostre señor ab ses oportunes provisionts de la datta en Aranjues a deu de maig 1653 nos ordena, comet y mana que en sa real perçona y nom celebrem y tingam general Parlament, convocant per dit effecte los tres Estaments del present Regne per tractar y determinar en aquell las cosas convenients y esguardants al servehy de Nostre Señor Déu, concervatió de sa real corona, beneffici de la República, bona administratió de la justíçia, custòdia y deffença del present Regne, pau y quietut de aquell. Per tant, vos diem, citam y manam que als vuit del mes de abril primo vinient del present y corrent any siau y comparegau en esta ciutat de Càller devant nós, vós o vostre llegal procurador bé instruhit e ab sufficient potestat, ab que sia de la matexa calitat y estat, per assistir, tractar, offerir, concloure y fer tot lo demés que en aquell convindrà. A tal que las cosas que seran per nós proposades y tractades se púgan ab tota brevetat determenar y concloure, ab cominació que dit termini passat, vostra absèntia en res / no obstant, se passarà havant en dit real general Parlament y conclusió de aquell. Dattum en Càller, als vint i hu de febrer 1654. El conde de Lemos.

A1 c. 3v.

Vidit Ninno regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

5

[1654 febbraio], Cagliari

[Michele Diana, segretario del Parlamento,] certifica di avere inviato altre lettere di convocazione ai seguenti ecclesiastici: all'arcivescovo di Sassari e in sua vece al vicario sede vacante, all'arcivescovo di Oristano, al vescovo di Al-

ghero e in sua vece al vicario sede vacante, al vescovo di Ampurias, al vescovo di Ales, al vescovo di Bosa e in sua vece al vicario sede vacante, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Cagliari, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Sassari, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Oristano, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Alghero, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Ampurias, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Ales, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Bosa, al decano, canonici e Capitolo della chiesa di Iglesias, agli inquisitori in qualità di abati di San Michele di Plaiano, all'abate di Saccargia, all'abate di Salvenero, al priore di Bonarcado, all'abate di San Nicola.

Altra consemblant se ha despachat per al molt reverent en Christo padre arquebisbe de Sàsser y per su illustríssima al vicari general sede vacant;
altra per al molt reverent en Christo padre arquebisbe de Oristany;
altra per al reverent en Christo padre bisbe de Alguer y per su illustríssima al vicari general sede vacant;
altra per al reverent en Christo padre bisbe de Ampúrias;
altra per al reverent en Christo padre bisbe de Alas;
altra per al reverent en Christo padre bisbe de Bosa y per su illustríssima al vicari sede vacant.

Altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Càller;
altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Sàsser;
altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Oristany;
altra per al veenrable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Alguer;
altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Ampúrias;
altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Ales;
altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Bossa;
altra per al venerable dagà, canonjes y Capítol de la santa Iglésia de Iglesias;
altra per als venerables inquisidors com abbats de Sant Miguel de Piano;
altra per al venerable abbat de Sacarja;
altra per al venerable abbat de Salvenaro;
altra per al venerable prior de Bonàrcado;
altra per al venerable abbat de Sant Nicolao.

6

1654 febbraio 21, Cagliari

Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, viceré e capitano generale del Regno di Sardegna, dando seguito al provvedimento regio del 10 maggio 1653, convoca i membri dello Stamento militare perché partecipino, even-

tualmente anche per mezzo di un procuratore dotato di sufficienti poteri, al Parlamento generale che si terrà a Cagliari l'8 aprile 1654 nel quale verranno trattate e decise le questioni inerenti il servizio del sovrano e di Dio, la conservazione della Corona, il bene pubblico, la buona amministrazione della giustizia, la difesa e la pace del Regno.

El conde de Lemos virrey, llochinent y capità general et cetera.

Als amats de sa magestad los illustres egregis y nobles de l.Estament millitar, salut y dilectió.

A1 c. 4 Per quant lo rey nostre señor ab las op/portunes²⁹ provisionts de la datta en Aranjúes, a deu de maig de 1653 nos ordena, comet y mana que en sa real perçona y nom celebrem y tingam general Parlament, convocant per dit effecte los tres Estaments del present Regne per tractar y determenar en aquell les coses concernents y sguardants al servissi de Nostre Señor Déu, concervatió de la real corona, beneffici de la República, bona administratió de la iustícia, custòdia y deffença del present Regne, pau y quietut de aquell. Per tant, vos diem, citam y manam que per als vuit del mes de abril primo vinient del present y corrent any sia y conparegau en esta ciutat de Càller devant nós vós, o vostre llegítim procurador bé instruhit y ab sufficient potestat, ab que sia de la matexa calitat y estat, per assistir, tractar y offerir, concloure y fer tot lo demés que en aquell convindrà a tal que las cosas que seran per nós preposades y tractades se púgan ab tota brevetat determenar y concloure segons la real magestad ab la real lletra, que ab les presents se hos remet, lo significa y mana; ab cominatió que dit termini passat, vostra absèntia en res no obstant, se pasará avant en dit real Parlament y conclusió de aquell. Dattum en Càller, als vint i hu de febrer 1654. Post dattum si a cas enviassau procurador, sia de la matexa calitat y estat; dattum ut suppra.

El conde de Lemos.

Vidit Ninno regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

6/1

Elenco delle convocazioni trasmesse ai duchi, ai marchesi e ai conti membri dello Stamento militare: al duca di Gandia, al duca di Mandas, al marchese di Orani, al marchese di Villasor, al marchese di Quirra, al marchese di Laconi, al marchese di Palmas, al marchese di Cea, al marchese di Siete Fuentes, al marchese di Villarios, al marchese di Soleminis, al marchese di Albis, al mar-

²⁹ Nel passaggio di carta, *opportunes*.

chese di Monte Maggiore, al marchese di Torralba, al conte di Sedilo, al conte di Bonorva, al conte di San Giorgio, al conte di Mores, al conte di Villamar.

Altra per.a l.illustre duque de Gandia;
altra per.a l.illustre duque de Mandas y Bexar;
altra per.a l.illustre marquès de Orany;
altra per.a l.illustre marquès de Villasor;
altra per.a l.illustre marquès de Quirra;
altra per.a l.illustre marquès de Lacono;
altra per.a l.illustre marquès de Palmas;
altra per.a l.illustre marquès de Sea;
altra per.a l.illustre marquès de Siete Fuentes;
altra per.a l.illustre marquès de Villarius;
altra per.a l.illustre marquès de Suleminis; /
altra per.a l.illustre marquès de Albis;
altra per.a l.illustre marquès de Monte Mayor;
altra per.a l.illustre marquès de Toralva;
altra per.a l.egregi comte de Sedillo;
altra per.a l.egregi compte de Bonorba;
altra per.a l.egregi compte de Sant Jordi;
altra per.a l.egregi compte de Mores;
altra per.a l.egregi compte de Villamar;
altr³⁰.

A1 c. 4v.

6/2

Elenco degli altri baroni e cavalieri del Capo di Cagliari e Gallura cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Tommaso di Castelvi barone di Samassi, Francesco Sanjust Brondo barone di Furtei, Giovanni Battista Sanna barone di Gesico, Azorre Çapata barone di Las Plassas, Giovanni Battista Cetrillas barone di Gerrei, Francesco Nin Margens barone di Senis, Giovanni Battista Fortesa barone di Serdiana, Gerolamo Torrella barone di Capoterra, Sisinnio Ponti barone di Gesturi, Agostino Sanna barone di Teulada, Agostino Martì barone di Sinnai, Gaspare Fortesa, Giovanni Battista Fortesa, Clemente Fortesa, Giorgio Fortesa, Giovanni de la Matta, Ambrogio Asquer, Ambrogio Machin, Michele Barruesos, Francesco Abella, Giovanni Battista Perez, Francesco Barbarà, Luigi Barbarà, Antioco Carcassona, Lusorio Cao, Francesco Cao, Bernardino Canales, Antonio Escorts, Pietro Peris,

³⁰ Così.

Battista Dessì, Giacomo Manca, Michele Ventallols, Emanuele Rubiu de Çelis, Agostino Capai, Francesco Capai, Bonifacio Capai, Giuseppe Capai, il capitano Pietro Fortesa, Simone Montonacho, Francesco Carnicer, Giovanni Battista Carnicer, Giovanni Domenico Pitzolo, Felice Nin Margens, Francesco Sanjust, Saturnino Cetrillas, Federico Manca, Francesco Ravaneda, Antonio Fortesa, Gaspare Cugia, Giorgio Sanjust, Antonio Barbarà, Gaspare Melonda, Cosimo Tola, Giovanni Maria Bonfant, Agostino Bonfant de la Bronda, Filippo Ortola, Michele Delitala, Giovanni Angelo Demontis, Felice Demontis, Francesco Demontis, Antonio Sanjust, Gavino Petretto, Francesco Masons Sanna, Lussorio Bonfant, il dottor Leonardo Vacca, Gerolamo Esgrecho, Battista Esgrecho, Antonio Masons, Stefano Brunengo, Salvatore Aymenrich, Baldassarre Dedoni, Ambrogio Martì, Francesco Martì, Franceschino Martì, Giovanni Battista Gabella, Antioco Gessa, Monserrato Vacca, Salvator Angelo Manca, Giovanni Sellers, Pietro de Alagon, Saturnino Benedetti, Nicola Benedetti, Angelo de Moncada, Ignazio Torrella, Antioco Cani, Dionigi Satta, Gregorio Otger, Battista Otger, Salvatore Estraldo, dottore Diego Murtas, Antonio de Cervellón, Giovanni Battista Asquer, Efisio Diana, Giuseppe Satta, Benedetto Nater, dottor Giovanni Battista Pi Brondo, Domenico Cugia, Luigi Cugia, Pietro Esgrecho, Giacinto de Bolea, Francesco de Bolea, dottor Edicio Escarxoni, Agostino Bonfant, Salvatore Bonfant, Angelo Felice Bonfant, Luigi Bonfant, dottor Antonio Galcerin, Giacomo Angioy, Giovanni Battista Barbarà, Cosimo Deliperi, Agostino Asquer, Francesco Asquer, Carlo de Acorrà, Giuseppe de la Matta, Narciso Sanna, Gianuario Sisto, Giovanni Battista Almaniach, Alessio Almaniach, Gavino Capai.

Seguexen los demás baronts y cavallers dels Caps de Càller y Galura:
 altra per al noble don Thomàs de Castellví baró de Semassi;
 altra per al noble don Francisco Sant Just y Brondo baró de Furtey;
 altra per al noble don Juan Baptista Sanna baró de Gessigo;
 altra per al noble Azor Sapata baró de Las Plassas;
 altra per al noble don Joan Baptista Cetrillas baró de Gerrey;
 altra per al baró Francisco Nin y Margents baró de Senis;
 altra per al noble don Joan Baptista Fortesa baró de Serdiany;
 altra per al noble don Hieroni Torrellas baró de Caputerra;
 altra per al noble don Sisini Ponti baró de Gesturi;
 altra per al baró Agustí Sanna baró de Teulada;
 altra per al noble Agustí Martí baró de Sinnay;
 altra per a Gaspar Fortesa;
 altra per al noble don Joan Baptista Forteza;
 altra per al noble don Clement Forteza;

altra per al noble don Jordi Forteza;
altra per al noble don Joan de la Mata;
altra per al noble don Ambròs Esquer;
altra per al noble don Ambròs Machi;
altra per al noble don Miguel de Barruesos;
altra per al noble don Francisco de Abella;
altra per al noble don Joan Baptista Pérez;
altra per al noble don Francisco Barbarà; /
altra per al noble don Luís Barbarà;
altra per al noble don Antiogo Carcasona;
altra per al noble don Luxori Cau;
altra per al noble don Francisco Cau;
altra per al noble don Bernardi Canales;
altra per al noble don Anton Escorts;
altra per.a Pere Peris;
altra per.a Baptista Dessí;
altra per al noble don Jaime Manca;
altra per al noble don Miguel Ventallols;
altra per al noble don Manuel Rubiu de Çelis;
altra per al noble don Agustí Capay;
altra per al noble don Francisco Capay;
altra per al noble don Boniffassi Capay;
altra per al noble don Joseph Capay;
altra per al capità Pere Forteza;
altra per al noble don Simón Montonacho;
altra per al magnífich Francisco Carnicer;
altra per.a Joan Baptista Carnicer;
altra per al noble don Joan Domingo Pitzolo;
altra per.a Fèlix Nin y Margens;
altra per al noble don Francisco Sanjust;
altra per al noble don Sadorro Cetrillas;
altra per al noble don Federico Manca;
altra per.a Francisco de Ravaneda;
altra per.a Antoni Forteza;
altra per al noble don Gaspar Cutgia;
altra per al noble don Jordi Sanjust;
altra per al noble don Anton Barbarà;
altra per al noble don Gaspar Melonda;
altra per al noble don Cosme Tolla;
altra per al noble Joan Maria Bonfant;

A1 c. 5

altra per al noble don Augustí Bonfant y de la Bronda;
altra per al noble don Phelip Ortula;
altra per al noble don Miguel Delitala; /
A1 c. 5v. altra per.a Joan Àngel Demontis;
altra per.a Fèlix Demontis;
altra per.a Francisco Demontis;
altra per al noble don Anton Sanjust;
altra per al noble don Gaví Petretto;
altra per al noble don Francisco Masonts y Sanna;
altra per al noble don Luxory Bonfant;
altra per al doctor Lleonart Vacca;
altra per.a Hierony Esgrecho;
altra per.a Baptista Esgrecho;
altra per.a Hierony Esgrecho³¹;
altra per al noble don Anton Masonts;
altra per al noble don Estevà Brunengo;
altra per al noble don Salvador Aymerich;
altra per al noble don Baltazar Dedony;
altra per al noble don Ambròs Martí;
altra per al noble don Francisco Martí;
altra per al noble don Francisquito Martí;
altra per.a Joan Baptista Gabella;
altra per al noble don Antiogo Gessa;
altra per al noble don Monserrat Vacca;
altra per al noble don Salvador Àngel Manca;
altra per al noble don Joan Sellers;
altra per al noble don Pedro de Alagó;
altra per.a Sadorro Benedeti;
altra per.a Nicolau Benedeti;
altra per al noble don Àngel de Moncada;
altra per.a Ignasi Torrella;
altra per al noble don Antiogo Cany;
altra per al noble don Dionis Satta;
altra per a Gregori Otgier;
altra per.a Baptista Otgier;
altra per al noble don Salvador Estraldo;
altra per al doctor Diego Murtas;
altra per al noble don Anton de Cervelló;

³¹ Ripetuto. Così anche in B c. 6. Sta per *junior*.

altra per al noble don Joan Baptista Esquer;
altra per.a Ephís Diana; /
altra per al noble don Josep Satta;
altra per al noble don Benedeto Natter;
altra per al doctor Joan Baptista Pí y Brondo;
altra per al noble don Domingo Cutgia;
altra per al noble don Luís Cutgia;
altra per.a Pera Esgrechio;
altra per al noble don Jaçinto de Bollea;
altra per al noble don Francisco de Bollea;
altra per al doctor Edieço Escarchony;
altra per al noble don Augustí Bonfant;
altra per al noble don Salvador Bonfant;
altra per al noble don Àngel Fèlix Bonfant;
altra per al noble don Luís Bonfant;
altra per al doctor don Anton Galçerin;
altra per al noble don Jayme Anjoy;
altra per al noble don Joan Baptista Barbarà;
altra per.a Cosme Deliperi;
altra per al noble don Augustí Esquer;
altra per al noble don Francisco Esquer;
altra per al noble don Carlos de Acorrà;
altra per al noble don Josep de la Matta;
altra per Narcisso Sanna;
altra per a Januari Sisto;
altra per.a Joan Baptista Almaniach;
altra per.a Alexi Almaniach;
altra per al noble don Gaví Capay.

A1 c. 6

6/3

Esponenti dello Stamento militare dei quartieri di Cagliari cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione, esclusi quelli del Castello rientranti nell'elenco precedente.

Stampace: Gavino Martis, Giuseppe Cao, Antonio Giovanni Cau, Agostino Gualbes, Michele Requesens, Gerolamo Martis, Giovanni Battista Serra.

Marina: Francesco Taris, Giacomo Ortado de Montalvan, Filippo Murtas, Giuseppe Rosso, Valentino Uras, Saturnino Coni, Giovanni de Sena, Francesco Anello, Gavino Rosellas, il segretario Antioco Diana, Carlo Diana, Ferrando Roger, Seselio Benedetti, il fiscale Diego Correlì, Giuseppe Correlì, Antioco Correlì.

Villanova: Michele Angelo Peis, Pietro Antonio Peis, Giovanni Antioco Corria, Nicolò Corria, Giuseppe Corria, Lussorio di Castelvi, Salvatore de Logu, Giuseppe Perez.

Estampaig:

altra per al noble don Gaví Martis;
altra per al noble don Joseph Cau;
altra per al noble don Antoni Joan Cau;
altra per al noble don Augustí Gualbes;
altra per al noble don Miguel de Requesents;
altra per al noble don Hieróny Martis;
altra per.a Joan Baptista Serra.

La Marina:

A1 c. 6v.

altra per al noble don Francisco Taris;
altra per.a Jaime Ortado de Montalván; /
altra per a Phelip Murtas;
altra per al noble don Joseph Rosso;
altra per al noble don Valentino Uras;
altra per.a Sadorro Cony;
altra per al noble don Joan de Sena;
altra per al noble don Francisco Anello;
altra per al noble don Gaví Rosellas;
altra per al secretari Antiogo Diana;
altra per.a Carlos Diana;
altra per Ferrando Roger;
altra per Siselo Benedeti;
altra per al fiscal Diego Correli;
altra per a Josep Correli;
altra per a Antiogo Correli.

Villa Nova:

altra per a³² Miguel Àngel Peis;
altra per.a Pera Antoni Peis;
altra per al noble don Joan Antiogo Corria;
altra per al noble don Nicolau Corria;
altra per al noble don Josep Corria;
altra per al noble don Luxory de Castellví;

³² A margine, *altra per a*.

altra per al noble don Salvador de Logu;
altra per.a Joseph Peris.

6/4

Esponenti dello Stamento militare di altre località cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Pietro e Francesco Dedoni della villa di Gesturi, Francesco Satta Sotgiu e Carlo Sotgiu della villa di Bitti, Antonio Angelo Serra di Gavoi.

Altra consemblant se ha despachat a don Pere Dedony de Gestury;
altra a don Francisco Dedony de dita vila;
altra a don Francisco Satta Sotju de la vila de Bitti;
altra a don Carlos Sotju de dita vila; /
altra a Antoni Àngel Serra de Gavoy.

A1 c. 7

6/5

Titolati, baroni e cavalieri della città di Sassari cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: il marchese di Mores, Giovanni Guiò, Giacomo Manca, Matteo Pilo, Gerolamo de Sossa, Michele Manca, Quirico Pilo, Matteo Martínez, Gerolamo Zonza, Gavino Liperi Gudiano, Gavino Ansaldo, Angelo Villa, Gerolamo de Loreto, Pietro Michele de Francisco, Francesco Guiò, Ignazio Petretto, Gavino de l'Arca Guiò, Pietro Casada, Francesco Deliperi Paliacho, Gavino Figo, Nicola de l'Arca, Antonio Manca Jacumonio, Camarino de Abella, Giovanni Pilo Aquena, Francesco Manca de l'Arca, Gerolamo Delitala, Gavino Paliacho Amogano, Giovanni Tola, Matteo Tola, Giovanni Manca de l'Arca, Antonio Manca Prosperi, Giuseppe Pilo Aquena, Gavino Casalabria, Giuseppe Navarro, Francesco Martínez Taray, Cornelio Sasso, Giovanni Pilo Passamar, Ignazio Muxiga, Guliano Prunas, Matteo Pilo, Giuseppe Liperi Bronda, Antonio Pilo Ferrali, Gavino Salvagnolo, Andrea Nuseo, Gavino Rosso, Gavino de Cardona, Cosimo Mallano, Giovanni Battista Nurqui, Nicola de l'Arca Guiò, Agostino Castañer, Giuseppe de Loreto, Gerolamo Sotgiu, Francesco Rustaruzello, Gavino Zanzello, Francesco Gaya, Pietro Cugia, Diego Francesco Passamar, Francesco Nater, Leone Sampero, Gavino Fundoni, Diego Ritzo, Francesco Paduano, Gavino Paduano, Gavino Ferrale, Gavino Tavera.

Títols, baronts y cavallers de la ciutat de Sàsser a qui se ha dat senblants convocatòrias:
primo a l.illustre marquès de Mores;

altra per al noble don Joan Guió;
 altra per al noble don Jayme Manca;
 altra per al noble don Matheo Pilo;
 altra per al noble don Hierony de Sossa;
 altra per al noble don Miguel Manca;
 altra per al noble don Quirigo Pilo;
 altra per al noble don Matheo Martínez;
 altra per al noble don Gerónimo Zonça;
 altra per al noble don Gavino Liperi Gudiano;
 altra per al noble don Gavino Ansaldo;
 altra per al noble don Àngel Villa;
 altra per al noble don Gerónimo de Loreto;
 altra per al noble don Pere Miguel de Francisco;
 altra per al noble don Francisco Guió;
 altra per al noble don Ignàcio Petrecto;
 altra per al noble don Gavino de l.Arca y Guió;
 altra per al noble don Pedro Casada;
 altra per al noble don Francisco Deliperi Paliacho;
 altra per al noble don Gavino Figo;
 altra per al noble don Nicolàs de l.Arca;
 altra per al noble don Anton Manca Jacumony;
 altra per al noble don Camarino de Abella;
 altra per al noble don Joan Pilo de Aquena;
 altra per al noble don Francisco Manca de l.Arca;
 altra per al noble don Gerónimo Delitala;
 altra per al noble don Gavino Paliacho de Amogano;
 altra per al noble don Joan Tola; /
 altra per al noble don Matheo Tola;
 altra per al noble don Joan Manca de l.Arca;
 altra per al noble don Anton Manca Prosperi;
 altra per al noble don Joseph Pilo y Aquena;
 altra per al noble don Gavino Casalabria;
 altra per al noble don Josep Navarro;
 altra per al noble don Francisco Martínez Taray;
 altra per al noble don Cornelio Sasso;
 altra per al noble don Joan Pilo Pasamar;
 altra per al noble don Ignàcio Muxiga;
 altra per al noble don Julian de Prunas;
 altra per al noble don Matheo Pilo;

A1 c. 7v.

altra per al noble don Josep Liperi Bronda;
altra per al noble don Anton Pilo Ferrale;
altra per al noble don Gavino Sarvanollo;
altra per al noble don Andrés Nuseo;
altra per al noble don Gavino Rosso;
altra per al noble don Gavino de Cardona;
altra per al noble don Cosme Mallano;
altra per al noble don Joan Baptista de Nurqui;
altra per al noble don Nicolàs de l.Arca Guió;
altra per al noble don Agustín Castañer;
altra per al noble don Josep de Loreto;
altra per al noble don Gerónimo de Sotju;
altra per al noble don Francisco Rustra Ruchelo³³;
altra per al noble don Gavino Çianpelli;
altra per al noble don Francisco Gaya;
altra per al noble don Pedro Cutja;
altra per al noble don Diego Francisco Pasamar;
altra per al noble don Francisco Nater;
altra per al doctor Leon Sampero;
altra per.a Gavino Fundony;
altra per.a Diego Ritzo;
altra per.a Francisco Paduano;
altra per.a Gavino Paduano;
altra per.a Gavino Ferraly;
altra per.a Gavino Tavera. /

6/6

Cavalieri di Ozieri cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Antonio de l'Arca, Giovanni Grisoni de la Bronda, Martino Sotgiu, Filippo Grisoni, Francesco de l'Arca, Pietro Grixoni, Stefano Sini, Pietro Sotgiu, Francesco Sotgiu, Giovanni de l'Arca, Gerolamo Sotgiu, Sebastiano Aquensa, Pietro del Mestre, Francesco Satta del Mestre, Basilio del Mestre, Martino Suzarello, Matteo Solivera Tola, Giovanni Maria Tola.

Ossier:

altra per al noble don Anton de l.Arca;

A1 c. 8

³³ Così anche in B c. 8v.

altra per al noble don Joan Grisony de la Bronda;
altra per al noble don Martín de Sotju;
altra per al noble don Phelip Grisoni;
altra per al noble don Francisco de l.Arca;
altra per al noble don Pedro Grisony;
altra per al noble don Esteve Sini;
altra per al noble don Pedro de Sotju;
altra per al noble don Francisco de Sotju;
altra per al noble don Joan de l.Arca;
altra per al noble don Gerónimo de Sotju;
altra per.a Sebastià de Aquensa;
altra per.a Pere de Mestre;
altra per.a Francisco Satta del Mestre;
altra per.a Basili del Mestre;
altra per.a Martí Sucharello;
altra per.a Matheo Solivera Tola;
altra per.a Joan Maria Tola;
altra per al noble don Gavino Grisoni Satta.

6/7

Cavalieri di Castellaragoneze cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Agostino Roca Sini, Giovanni Roca Farro, Matteo Roca, Pietro de Abendaño, Agostino Salvino, Antonio Salvino, Francesco Salvino e Giuseppe Salvino.

Castillo Aragonéz:

altra per al noble don Agustín Roca Sini;
altra per al noble don Joan Roca Farro;
altra per al noble don Matheo Roca;
altra per.a Pera de Abendaño;
altra per.a Agustí Salvino, Antoni Salvino, Francisco Salvino y Josep Salvino.

6/8

Cavalieri di Sorso cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Antonio Murgia, Maurizio Murgia, Gavino Murgia, Giovanni Pinna.

Sorso:

altra per al noble don Anton Murja;

altra per al noble don Maurício Murja;
altra per al noble don Gavino Murja;
altra per.a Joan Pinna.

6/9

Cavalieri di altre località del Capo di Sopra cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Carlo Sini di Pattada, Antonio Casu della villa di Ploaghe, Pietro Garao della villa di Codrongianos.

Pattada:

altra per al noble don Carlos Sini.

Ploague:

altra per al noble don Anton Casu. /

Codronjano:

altra per.a Pedro Garao.

A1 c. 8v.

6/10

Titolati, baroni e cavalieri di Oristano cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Pietro Angelo Mura, Emanuele Sanna, Giovanni Battista Furca, Gavino Furca, Gaspare Pira, Pietro Giovanni Comina, Sisinnio Atzori, Giuseppe Atzori, Giacinto Uras, Luca Nieddo, Sisinnio Nieddo, Antioco Nieddo, Salvatore Pisquedda, Diego Pisquedda, Antioco Sanna, Sisinnio Trogu, Diego Marongiu, Sisinnio Paderi, Diego Mulargia, Antioco Eresu, Giovanni Antioco Serra, Tommaso Serra, Francesco de Roma, Ilario de Roma, Giuseppe de Roma, Felice de Roma, Giovanni Antonio Carta.

Seguexen los de la çiutat de Oristany:

primo se ha despachat altra convocatòria per al noble don Pere Àngel Mura;

altra per al noble don Manuel Sanna;

altra per al noble don Joan Baptista Furca;

altra per al noble don Gavino Furca;

altra per al noble don Gaspar Pira;

altra per al noble don Pedro Joan Comina;

altra per al noble don Sisinio Azori;

altra per al noble don Joseph Azori;

altra per al noble don Jaçinto Uras;

altra per al noble don Lucas Nieddo;

altra per al noble don Sisinio Nieddo;

altra per al noble don Antiogo Nieddo;
altra per al noble don Salvador Pisquedda;
altra per al noble don Diego Pisquedda;
altra per al noble don Antiogo Sanna;
altra per al noble don Sisinio Trogu;
altra per al noble don Diego Maronjo;
altra per al noble don Sisiny Paderi;
altra per al noble don Diego Mularja;
altra per al noble don Antiogo Eresu;
altra per al noble don Joan Antiogo Serra;
altra per al noble don Thomàs Serra;
altra per.a Francisco de Roma;
altra per.a Hilario de Roma;
altra per.a Joseph de Roma;
altra per.a Antonio Àngel de Roma;
altra per.a Felìcio de Roma;
altra per.a Joan Antoni Carta. //34

6/11

Cavalieri del contado del Goceano cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Pietro Francesco Gaya, Antioco Marcello, Giovanni Ledda Satta, Giuseppe Ledda Satta, Nicola Ledda Satta, Pietro Francesco Gaya, Gavino Carta Gaya, Salvatore Minutili, Gerolamo Minutili, Giovanni Leonardo Carta Satta, reverendo Giovanni Antonio Carta Soliveras, nobile Giovanni Battista Marquis.

B c. 10 Contat de Gociano:
primo al noble don Pedro Francisco Gaya;
altra per.a Antiogo Marcello;
altra per al noble don Juan Ledda Satta;
altra per al noble don Joseph Ledda Satta;
altra per al noble don Nicolàs Ledda Satta;
altra per.a Pere Francisco Gaya;
altra per al noble don Gaví Carta Gaya;
altra per al noble don Salvador de Mintuli;

³⁴ In A 1 mancano due cc. L'assenza non è rilevabile dalla numerazione moderna che passa dalla c. 8v. alla c. 9; quella originale, viceversa, passa dalla c. 9v. alla c.11. Per l'integrazione vedi B cc.10-11.

altra per al noble don Hierónimo de Mintuli;
altra per a Juan Leonardo Carta Satta;
altra per al reverent Juan Antoni Carta Soliveras; /
altra per al noble don Juan Baptista Marqui.

B c. 10v.

6/12

Cavalieri della villa di Oliena cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Sebastiano, Pietro Michele e Monserrato Tolu.

Villa de Oliena:
primo a don Sebastiàn Tolo;
altra per al noble don Pere Miguel Tolo;
altra per.a Monserrat Tolo.

6/13

Cavalieri della villa di Orani cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Giuseppe Angioy Pirella, Pietro Francesco, Giovanni Mauro, Giovanni Maria e Paolo Angioy.

Villa de Orany:
primo al noble don Joseph Anjoi Pirella;
altra per.a Pere Francisco Anjoi;
altra per al venerable Juan Mauro Anjoi;
altra per.a Juan Maria Anjoi;
altra per a Pau Anjoi.

6/14

Cavalieri della villa di Nuoro cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: don Bartolomeo Pirella, Gabriele Guiso, Antonio Minutili.

Villa de Nuoro:
primo al noble don Barthomeo Pirella;
altra per.a Gabriel Guiso;
altra per al noble don Anton de Mintuli.

6/15

Cavalieri dell'incontrada del Marghine cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Onofrio Fois, Gavino Fois Barbarà, Giuseppe Fois Manca.

Encontrada de Marguine Macomer:
primo al noble don Noffre Fois;
altra per al noble Gaví Fois y Barbarano;
altra per al noble don Joseph Fois y Manca.

6/16

Cavalieri dell'incontrada della Barbagia di Ollollai cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Giovanni Fabrizio Mugiano, Agostino Meli Fortesa, Giovanni Stefano Marcello, Giovanni Battista Marcello, Giovanni Satta Meli, Pietro Francesco Zedda, Ignazio Zedda, Francesco Mugiano, Carlo Marcello.

Encontrada de Barbarja Ololay:
primo a Juan Fabrici Mugiano;
altra al noble don Augustí Meli Forteza;
altra per al noble Juan Esteve Marcello;
altra per al noble don Juan Baptista Marcello; /
B c. 11 altra per a Joan Satta Meli;
altra per.a Pere Francisco Zedda;
altra per.a Ignaci Zedda;
altra per.a Francisco Mugiano;
altra per.a Carlos Marcello.

6/17

Cavalieri dell'incontrada della curatoria di Siurgus cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Cristoforo Diez, nobili Francesco e Antioco Dedoni di Gergeri.

Encontrada de curatoria Siurgus:
primo a Christòfol Diez;
altra per al noble don Francisco Dedoni de Gergeri;
altra per al noble don Antiogo Dedoni de Gergeri.

6/18

Cavalieri della villa di Busachi cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Filippo Pinna Sena, Pietro Marras Fois.

Villa de Busaqui:

primo al noble don Phelipe Pinna y Sena;

altra per al noble don Pere Marras y Fois.

6/19

Cavalieri del giudicato di Ogliastro cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Giovanni Tommaso Puliga, Sisinnio Cardia, Giovanni Battista Marcello, Giovanni Tommaso Pisano.

Judicat de Ollastre:

primo Juan Thomàs Puliga;

altra per.a al noble don Sisini Cardia; //

altra per al noble don Joan Baptista Marcello;

altra per.a Joan Thomàs Pisano.

A1 c. 9

6/20

Cavalieri di Villazor cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Gerolamo, Giovanni, Salvatore e Felice Vacca.

Villazor:

primo a Gerony Vacca;

altra per.a Joan Vacca;

altra per.a Salvador Vacca;

altra per.a Fèlix Vacca.

6/21

Nobili e cavalieri del partito di Ocier Real cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Andrea Fois, Francesco e Diego Madao.

Parti Ocier Real:

primo una al noble don Andreu Fois;

altra al noble don Francisco Madao;

altra al noble don Diego Madao.

6/22

Titolati, baroni e cavalieri della villa di Laconi cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Francesco, Giovanni, Gerolamo e Luigi di Castelvì, Sebastiano Pili.

Villa de Laconi:

primo una a don Francisco de Castellví;
altra a don Joan de Castellví;
altra a don Gerony de Castellví;
altra a don Luís de Castellví;
altra a don Sebastia Pili.

6/23

Nobili e cavalieri dell'incontrada della Marmilla cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Diego Cadello, Pietro Paolo, Lorenzo e Vincenzo Usai, Antonio Cadello, Francesco Maxia.

Encontrada de Marmilla:

A1 c. 9v. primo a don Diego Cadello; /
altra a don Pedro Pablo Usay;
altra a don Lorents Usay;
altra a don Visent Usay;
altra a don Antonio Cadello;
altra a don Francisco Maxia.

6/24

Nobili e cavalieri del contado di Villamar cui furono trasmesse analoghe lettere di convocazione: Michele, Francesco e Ignazio Concu.

Contat de Villamar:

altra consemblant se ha dat a don Miquel Conco;
altra a don Francisco Conco;
altra a don Ignaci Conco. /

7

1654 febbraio 21, Cagliari

Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, viceré e capitano generale del Regno di Sardegna, dando seguito al provvedimento regio del 10 maggio

1653, convoca i consiglieri civici della città di Cagliari perché partecipino, eventualmente anche per mezzo di un procuratore dotato di sufficienti poteri, al Parlamento generale che si terrà a Cagliari l'8 aprile 1654 nel quale verranno trattate e decise le questioni inerenti il servizio del sovrano e di Dio, la conservazione della Corona, il bene pubblico, la buona amministrazione della giustizia, la difesa e la pace del Regno.

Lo compte de Lemos virrey, llochinent y capità general et cetera.

A1 c. 10

Als amats y fiels de sa magestat los concellers de la magnífica ciutat de Càller. Per quant lo rey nostre señor ab ses oportunes provisionts de la datta en Aranjús a deu de maig 1653 nos ordena, comet y mana que en sa real perçona y nom celebrem y tingam general Parlament, convocant per dit effecte los tres Estaments del present Regne per tractar y determinar en aquell les coses concernents y esguardants al servissi de Nostre Señor Déu, concervatió de la real corona, beneffici de la República, bona administratió de la iustícia, custòdia y deffença del present Regne, pau y quietut de aquell. Per tant, vos diem, citam y manam que per als vuit del mes de abril primo venient del present y corrent any siau y comparegau en esta ciutat de Càller devant nós vós altres, o vostre llegítim procurador bé instruhit e ab sufficient potestat, ab que sia de la matexa calitat y estat, per assistir, tractar, offerir, concloure y fer tot lo demás que en aquell convindrà a tal que las cosas que seran per nós proposades y tractades se púgan ab tota brevetat determinar y concloure segonts sa real magestat ab sa real lletra, que ab les presents se hos remet, lo significa y mana; ab cominatió que dit termini passat, vostra absèntia en res no obstant, se pasará avant en dit real general Parlament y conclusió de aquell. Datum en Càller, als vint y hu de febrer 1654.

El conde de Lemos.

Vidit Ninno regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

8 [1654 febbraio 21, Cagliari]

[Il segretario del Parlamento] certifica di aver trasmesso analoghe lettere di convocazione ai consiglieri civici delle altre città del Regno: Sassari, Alghero, Oristano, Iglesias, Castellaragonese e Bosa.

Altra consenblant se ha despachat als concellers de la magnífica ciutat de Sàsser;

altra al[s] concellers de la magnífica ciutat de Alguer;

altra als concellers de la magnífica ciutat de Oristany; /

A1 c. 10v. altra als concellers de la magnífica ciutat de Iglésias;
altra als concellers de la magnífica ciutat de Castell Aragonès;
altra als concellers de la magnífica ciutat de Bosa. /

9³⁵

1654 aprile 3, Cagliari

Il viceré conte di Lemos rinvia l'inizio dei lavori del Parlamento, fissato per il giorno 8 aprile, al giorno 15 dello stesso mese o, in caso di festività, al giorno successivo, dando mandato al segretario Michele Diana di predisporre il relativo atto.

A1 c. 11

Et adveniente die veneris intitulata terçia mençis aprilis praesentis et currentis anni, excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorex, llocumtents et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et preses³⁶ generalis Parlamenti, cum ad celebracionem eiusdem extiterit assignatum ad diem octavam praesentis mençis et anni et ob causas et rationes suae exelentiae bene visias³⁷ expediat porrogari ad allium³⁸ diem; ideo porrogat dictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem decimam quintam praedicti menci et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate sequentem. Mandants mihi secretario infrascrito de his praesents conficere instrumentum de quibus et cetera. Michael Diana Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretarius.

10

1654 aprile 10, Cagliari

Il viceré conte di Lemos rinvia l'inizio dei lavori del Parlamento, fissato per il giorno 15 aprile, al 1° maggio o, nel caso sia festivo, al primo giorno utile, dando mandato al segretario Michele Diana di predisporre il relativo atto.

Et adveniente die decima aprilis dicti anni 1654, dictus exelentissimus³⁹ dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorrex, llocumten[en]ts et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et

³⁵ Presumibile errore di foliazione. La c. 11 contenente due rinvii dell'inizio del Parlamento (docc. 9 e 10 del 3 e 10 aprile 1654) è inserita tra le cc. afferenti alle convocazioni (febbraio-marzo 1654) interrompendone la sequenza.

³⁶ Così anche nel prosiegua del testo e in B c. 12.

³⁷ Così anche in B c. 12.

³⁸ In B c. 12, *aliam*.

³⁹ Così anche nel prosiegua del testo.

preses generalis Parlamenti, porrogat adsignationem factam dicti Parlamenti diei decimae quintae⁴⁰ dicti mençis aprilis ad diem primam mençis madii proximi venturi praesentis et currentis anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem primam iuridicam imediate sequentem. Mandants mihi de hiis praesents confficere instrumentum de quibus et cetera.

Michael Diana Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretarius. /

11

1654 marzo 24, Sassari

Copia dell'elenco dei titolati, baroni e cavalieri della città di Sassari, delle ville di Ozieri e di Sorso, di altre ville del Capo di Sopra e di Castellaragonese cui furono rimesse le convocazioni per il Parlamento generale, autenticata da Giovanni Maza Marongio, notaio e segretario della Reale Governazione.

Titolati: il conte di Bonorva, il marchese Pietro Ravaneda, il marchese Giacomo Manca, il conte di san Giorgio.

Baroni: Giovanni Guiò, Giacomo Manca, Matteo Pilo.

Nobili: Gerolamo de Sossa, Michele Manca, Quirico Pilo, Matteo Martínez, Gerolamo Zonza, Gavino Liperi Godiano, Gavino Ansaldo, Angelo Villa, Gerolamo de Loreto, Pietro Michele de Francisco, Francesco Guiò, Ignazio Petretto, Gavino de l'Arca Guiò, Pietro Casada, Francesco Deliperi Paliacho, Gavino Figo, Nicola de l'Arca, Antonio Manca Jacumonio, Camarino de Abella, Giovanni Pilo Aquena, Francesco Manca de l'Arca, Gerolamo Delitala, Gavino Paliacho Amogano; Giovanni Tola, Matteo Tola, Giovanni Manca de l'Arca, Antonio Manca Prosperi, Giuseppe Pilo Aquena, Gavino Casalabria, Giuseppe Navarro, Francesco Martínez Taray, Cornelio Sasso, Giovanni Pilo Passamar, Ignazio Muxiga, Giuliano Prunas, Matteo Pilo, Giuseppe Liperi Bronda, Antonio Pilo Ferrali, Gavino Salvagnolo, Andrea Nuseo, Gavino Rosso, Gavino de Cardona, Cosimo Mallano, Giovanni Battista Nurqui, Nicola de l'Arca Guiò, Agostino Castañer, Giuseppe de Loreto, Gerolamo Sotgiu, Francesco Rustaruzello, Gavino Zanpello, Francesco Gaya, Pietro Cugia, Diego Francesco Passamar, Francesco Nater, Leone Sampero, Gavino Fundoni, Diego Ritzo, Francesco Paduano, Gavino Paduano, Gavino Ferrali, Gavino Tavera.

Ozieri: Antonio de l'Arca, Giovanni Grisoni de la Bronda, Martino Sotgiu, Filippo Grisoni, Pietro Francesco de l'Arca, Pietro Grixoni, Giovanni Stefano Sini, Pietro Sotgiu, Francesco Sotgiu, Giovanni de l'Arca, Gerolamo Sotgiu, Sebastiano Aquensa, Pietro del Mestre, Francesco Satta del Mestre, Basilio del Mestre, Martino Suzarello, Matteo Solivera Tola, Giovanni Maria Tola.

⁴⁰ Segue espunto, *ad diem*.

Castellaragonesa: Agostino Roca Sini, Nicola Pilo, Matteo Roca, Pietro de Abendaño, Salvatore Pilo, Giovanni Roca Farro.

Sorso: Antonio Murgia, Maurizio Murgia, Gavino Murgia, Giovanni Pinna, Giuliano Machocu.

Pattada: Carlo Sini.

Ploaghe: Antonio Casu.

Codrongianos: Pietro Garau.

A1 c. 13 Lista de los títulos, varones y cavalleros de la çudad de Sáser, villas de Osier y Sorso intimados con las reales convocatorias y las del excelentísimo señor conde de Lemos para que acudan a la ciudad de Cáller por celebrar el real y general Parlamento que se comenzará a los 8 del mes de abril d.este año de 1654.

Títulos:

el conde de Bonorba;

el marqués don Pedro de Ravaneda;

el marqués don Jayme Manca;

el conde de San Jorge.

Varones:

el varón don Juan Guió;

el varón don Jayme Manca;

el varón don Matheo Pilo.

Nobles:

don Gerónimo de Sossa;

don Miguel Manca;

don Quirigo Pilo;

don Matheo Martínez;

don Gerónimo Sonça;

don Gavino Liperi Gudiano;

don Gavino Ansaldo;

don Ángel Villa;

don Gerónimo de Loreto;

don Pedro Miguel de Francisco;

don Francisco Guió;

don Ignaçio Petreto;

don Gavino de l.Arca y Guió;

don Pedro Casada;

don Francisco Deliperi Paliacho;

don Gavino Figo;
don Nicolás de l.Arca;
don Antonio Manca Jacumony;
don Camarino de Abella
don Juan Pilo Aquena;
Francisco Manca de l.Arca;
don Gerónimo Delitala;
don Gavino Paliacho de Amogano;
don Juan Tola;
don Matheo Tola;
don Juan Manca de l.Arca;
don Antonio Manca Prospero;
don Joseph Pilo y Aquena;
don Gavino Casalabria;
don Joseph Navarro;
don Francisco Martínez Taray;
don Cornelio Saso;
don Juan Pilo Pasamar;
don Ignacio Muxiga;
don Julián de Prunas;
don Matheo Pilo;
don Joseph Liperi Bronda;
don Antonio Pilo Ferrale;
don Gavino Salvanolo;
don Andrés Nuseo;
don Gavino Roso;
don Gavino de Cardona;
don Cosme Mallano;
don Juan Baptista de Nurqui;
don Nicolás de l.Arca Guió;
don Agustín Castañer;
don Joseph de Loreto; /
don Gerónimo de Sotju;
don Francisco Rustra Ruchello;
don Gavino Cianpello;
don Francisco Gaya;
don Pedro Cutja;
don Diego Francisco Pasamar;
don Francisco Nater;
doctor León Sampero;

A1 c. 13v.

Gavino Fundoni;
Diego Rizo;
Francisco Paduano;
Gavino Paduano;
Gavino Ferrali;
Gavino Tavera.

Ossier:
don Antonio de l.Arca;
don Juan Grisoni de la Bronda;
don Martín de Sotju;
don Phelipe Grisoni;
don Pedro Francisco de l.Arca;
don Pedro Grisoni;
don Juan Esteve Sini;
don Pedro de Sotju;
don Francisco de Sotju;
don Juan de l.Arca;
don Gerónimo de Sotju;
Sebastián de Aquensa;
Pedro del Mestre;
Francisco Satta del Mestre;
Basili del Mestre;
Martín Sucharello;
Matheo Solivera Tola;
Juan María Tola.

Castillo Aragonéz:
don Agustín Roca Sini;
don Salvador Pilo;
don Nicolás Pilo;
don Juan Roca Farro;
don Matheo Roca;
Pedro de Abendaño.

Sorrso:
don Antonio Murja;
don Mauricio Murja;
don Gavino Murja;
Juan Pinna;
Julián Machocu.

Patada:
don Carlos Sini.

Ploague:
don Antonio Casu.

Codronjano:
Pedro Garao.

Concordat cum suo originali de quibus ego Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Michaele Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagaracho fidem facio, die 24 mensis martii 1654, Sasserii. /

12 1654 marzo 17, Mores
Giacomo Manca dichiara di aver ricevuto la convocazione per il Parlamento dal viandante Giovanni Maria Solinas.

Juan María Solinas, viandante, me ha entregado un pliego de cartas del señor governador con la convocatoria para las Cortes. Hoy en Moras, 17 de março Al c. 14
1654.
Don Jayme Manca.

13 1654 marzo 17, Thiesi
Pietro Ravaneda dichiara di aver ricevuto la convocazione per il Parlamento dal viandante Giovanni Maria Solinas Arion.

Juan María Solinas Arion me ha entregado un pliego de cartas del señor governador con la convocatoria para las Cortes. Oy en Tiesi y março 17 de 1654.
Don Pedro de Ravaneda. /

14 1654 marzo 11, Sassari
Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina al veghiere di Alghero di consegnare ai cavalieri della città e ai rappresentanti della chiesa algherese le lettere di convocazione per il Parlamento e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare poi al viceré.

A1 c. 15 Lo Governador et cetera.

Noble veguer real de la ciutat de Alger. Amats de sa magestat, per quant vui dia present havem rebut les lletres convocatòries per la celebració del real general Parlament, despachades de orde de sa excellència, que se ha de celebrar en la ciutat de Càller als vuit de abril primer venient, en servey de sa magestat y bon govern del present Regne. Y ab lletra de cancellaria de la data en Càller als vint y quatre de febrer pròxim passat nos ordena y mana sa excellència àgiam de remetre en vostre poder lo plech que hos entregará lo portador de aquesta a vós derigits en lo qual hi són las convocatòrias, per que les agiau de repartir segons la orde de sa excellència als cavallers y al venerable dagà y canongie de la santa Iglésia, rebent.ne acte de dita intregasió, remitint nos certifficatòria ab lo matex portador per a que les pugam remetre a sa excellència. Per ço vos diem y manam que incontinent rebreu les presents, agiau de efectuar tot lo sobre dit y⁴¹ lo demás que sa excellència ordenará y manará en dites lletres, restituint la present al presentant y no fassau lo contrari si la gràssia règia teniu cara. Datum en Sàsser als onze de mars 1654.

Don Francisco de Villapadierna.

Vidit Martínez assessor.

Registrata et cetera.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

Vostra senyoria mana al noble veguer de la ciutat de l. Alger atgia de repartir segons la orde de sa excellència les lletres convocatòries que se li remeten ab la present als cavallers, degà y Cabildo d.exa ciutat [y de dita entregasió]⁴² ne atgian de remetre certifficatòria. /

15

1654 marzo 14, Alghero

Giovanni Battista Tilloca, notaio apostolico e segretario della vegheria di Alghero, dichiara di aver ricevuto da Francesco Cosso, ministro della Reale Governazione di Sassari, la provvisione del governatore, unitamente ad un plico contenente 23 lettere regie e 25 convocatorie del viceré, che ha provveduto poi a rimettere nelle mani di Francesco Sanna, consigliere capo della città di Alghero e reggente l'ufficio di veghiere reale.

A1 c. 15v. Die decima quarta marti 1654, Algerii.

⁴¹ Segue espunto, *tot*.

⁴² Per l'integrazione vedi B c. 14.

Certifique y fas fe de veritat yo Juan Baptista Tilloca, notari apostòlich y secretari del real viguer de esta ciutat, qualment vui die present axí a la una hora podia ser passat mitg dia, és comparegut en esta ciutat la persona de Francisco Cosso, ministre de la Real Governasió de Sàsser, ab la retrospectiva provissió y un plech de lletras. Y havent aquellas obert se a⁴³ trobat dins de dit plech vint y tres⁴⁴ lletras de sa magestad ab vint y sinch convocatòrias de sa excellència, qua.las té dat luego en mans y poder del noble don Francisco Sanna, conceller en cap y regent lo ofissi de veguer real de la present ciutat; lo qual fa de resposta que està prompte obeir lo que en dita provissió se li mana; de quibus et cetera.

Ioannes Baptista Tilloca notarius et secretarius Curiae Regiae Algerii.

16 1654 marzo 14, Alghero
Giovanni Battista Tilloca, notaio apostolico e segretario della vegheria di Alghero, dichiara di aver consegnato la provvisione e la lettera viceregia all'arciprete della chiesa cattedrale algherese dichiaratosi pronto a dare esecuzione agli ordini in esse contenuti.

Dicto die et hora.

En virtut de la retrospectiva provissió del molt spectable senyor governador del Cap de Sàsser y Logudor tinch entregat yo notari y secretari infrascrit al reverent archipreste de esta sancta Iglésia catredal algheren la orde y lletra que dita sa senyoria mana se entregas a dit archipreste. Lo qual havent.la tinguda en sas mans, té respost que executaria lo que en ella contendria, ajuntant Capítol ab los demás los collegas; de lo que ne fas fe yo notari infrascrit.

Idem Tilloca notarius et secretarius. /

17 1654 marzo 10, Oristano
Il nobile Antioco Serra, della città di Oristano, esternando al viceré il sospetto che alcune lettere di convocazione indirizzategli perché le smistasse tra i cavalieri della città possano essergli state sottratte, richiede l'invio di ulteriori nove carte e sette convocatorie per coprire il numero dei militari rimasti sprovvisti della convocazione.

Allega il riepilogo dei nominativi dei membri dello Stamento militare residenti a Oristano; quelli preceduti da una linea hanno ricevuto le convocatorie

⁴³ Nel soprалinea, se a.

⁴⁴ Segue espunto, convocatòrias.

che viceversa devono essere consegnate ai restanti nove privi del contrassegno: - Pietro Angelo Mura - Emanuele Sanna - Giovanni Battista Furca - Gavino Furca - Gaspare Pira, Pietro Giovanni Comina - Sisinnio Atzori, Giuseppe Atzori - Giacinto Uras - Luca Nieddo, Sisinnio Nieddo, Antioco Nieddo - Salvatore Pisquedda - Diego Pisquedda - Antioco Sanna - Sisinnio Trogu - Diego Marongiu - Sisinnio Paderi, Diego Mularja - Antioco Eresu - Giovanni Antioco Serra - Tommaso Serra - Francesco de Roma, Ilario de Roma - Giuseppe de Roma - Antonio Angelo de Roma, Felice de Roma, Giovanni Antonio Carta - l'abate e priore di Bonarcado.

A1 c. 16 Excelentísimo señor.

Vuestra excelencia se sirva mandar se me remitan hauan⁴⁵ doze cartas y siete convocatorias para cavalleros particulares que hazen menester asta el número de 29, pues de la 25 cartas que se me dize han remitido no hallo sino [20]⁴⁶, haziéndome sospechar y juzgar que algún curioso al tiempo que las hiva repartiendo haya hechado en ellas y pescadas del boffete donde las tenía; o per ventura ayan quedado ay sin dar en el caso el secretario que hazía los pliegos; en fin según tengo dicho son menester aún nueve cartas y siete convocatorias remití luego la del a[bbat] y prior de Bonàrcado y espero la del Cavildo de [esta] santa Iglesia, según en otra mía he dado a vuestra excelencia el aviso que me pedía. Guarde Dios la excelentísima perçona de vuestra excelencia como puede. Oristán y marsso en 10 de 1654.

Excelentísimo señor.

Criado de vuestra excelencia que su mano besa.

Don Joan Antiogo Serra. /

A1 c. 17 Número de las perçonas del Estament militar que hoy biven en la çidad de Oristán et cetera.

- Et primo don Pedro Ángel Mura;
- don Manuel Sanna;
- don Joan Baptista Furcas;
- don Gavino Furcas;
- don Gaspar Pira;
- don Pedro Joan Comina;
- don Sisinnio Azori;
- don Joseph Azori;
- don Jacinto Uras;

⁴⁵ In B c. 14v., *haun*.

⁴⁶ All'interno del margine. Per questa e per le due successive integrazioni vedi B c. 15.

- don Lucas Nieddo;
don Sisinnio Nieddo;
don Antiogo Nieddo;
- don Salvador Pisquedda;
- don Diego Pisquedda;
- don Antiogo Sanna;
- don Sisinnio Trogu;
- don Diego Maronjo;
- don Sisinnio Paderi;
don Diego Molarja;
- don Antiogo Eresu;
- don Joan Antiogo Serra;
- don Thomás Serra;
- Francisco de Roma;
Hilario de Roma;
- Joseph de Roma;
- Antonio Ángel de Roma;
Filicio de Roma;
- Joan Antonio Carta;
- el abad y prior de Bonàrcado.

Se an dado convocatorias a los que tienen la raia y quedan para dar los restantes nueve a bien que ya todos assen las procuras para representar sus votos. /

18

1654 marzo 11, Sassari

Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina al podestà di Castellaragonese di consegnare ai cavalieri della città e all'arciprete e Capitolo le lettere di convocazione per il Parlamento e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare poi al viceré.

Lo Governador et cetera.

A1 c. 18

Potestat real de la ciutat de Castell Aragonès...

[*omissis*]

...als cavallers y venerable archipreste y Cabildo...

[*omissis*]⁴⁷.

...Don Francisco de Villapadierna.

⁴⁷ Per il contenuto della prima parte omessa (*Amat... excellència*) e della seconda (*revent.ne...* 1654) vedi A1 c. 15.

Vidit Martínez assessor.

Registrata et cetera.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

Vostra senyoria mana al potestat real de la ciutat de Castell Aragonès atgia de repartir segons la orde de sa excellència les lletres convocatòries que se li remet en ab la present als cavallers, archipreste y Cabildo d.esta dita ciutat y de dita entrega ne atgia de remetre certificatòria. /

19

1654 marzo 14, *Castellaragonese*

Simone Fadda, notaio e scrivano, certifica che la provvisione del governatore del Capo di Sassari e Logudoro, unitamente a un plico di carte viceregie sigillato, è stata consegnata da Francesco Pinna Unale nelle mani di Bernardo de Moron Ligia, podestà di Castellaragonese, dichiaratosi pronto a dare esecuzione agli ordini in essa contenuti.

A1 c. 18v. Die 14 mensis martii 1654, in Castro Aragonensi.

La retroscrita provisió del molt spectable noble senyor governador y refformador dels Caps de Sàsser y Llogudor és estada presentada [per]⁴⁸ Francesch Pinna Unale al magnífich Bernardo de Moron y Ligia, potestat real e jutge ordinari de la present ciutat; y axí bé li fonch dat y entregat un plech de sa excellència clos y sellat; y responen ab lo degut acapte y reverència que se deu, diu ser pronte effectuare tot lo que se li ordena y mana tant en la retroscrita provisió com en dit plech de sa excellència; de quibus et cetera.

Simon Fadda notari et scriba de mandato et cetera.

20

1654 marzo 14, [*Castellaragonese*]

L'arciprete di Ampurias dichiara di aver ricevuto la carta del viceré con la convocazione del Capitolo di Castellaragonese per il Parlamento.

A 14 de marso 1654.

Tengo reçevido una carta de su⁴⁹ excelencia en que va la convocatoria para las Cortes en la qual convoca el Cabildo d.esta ciudad; de que ago la presente de mi mano y firmada de mi nombre.

El arçipreste de Ampurias. /

⁴⁸ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 16.

⁴⁹ Segue espunto, *magestad*.

21

1654 marzo 14, Castellaragonese

Simone Fadda, notaio pubblico, certifica di aver consegnato una lettera reale sigillata e una convocazione per il Parlamento generale rispettivamente a don Gaspare Litago, vescovo di Ampurias e Civita, e ai nobili Giuseppe e Giovanni Roig, Martino Valentino e Matteo Jacumonio.

Certifich y fas fee de veritat yo Simon Fadda d.esta ciutat, per autoritat real notari públic en tot lo present Regne, de com per orde del magnífich Bernardo de Moron y Ligia, potestat real e jutge hordinari d.esta dita ciutat y sa magestat en execució de la orde té de sa excellència de la dattum en la ciutat de Càller als 24 de febrer del present y corrent any haver dat y entregat a l.illustríssim y reverendíssim don Gaspar Litago, bisbe de Ampúrias y Civita; als nobles don Joseph Roig, don Juan Roig y don Martí Valentino y Matheo Jacumonio cavaller una lletra real closa y sellada y una convocatòria del Parlament general de sa excellència a cadú⁵⁰ dels sobrenomenats respetive. Y per conste de la veritat fas la present firmada de mà mà. Datum en Castel Aragonès, abril a los 23 de 1654. Simon Fadda publicus notarius. /

A1 c. 19

22

1654 marzo 11, Sassari

Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina al podestà di Bosa di consegnare ai cavalieri della città, all'arciprete e ai canonici [del Capitolo] le lettere di convocazione per il Parlamento generale e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare al viceré.

Lo governador.

Potestat real de la ciutat de Bosa...

[omissis]

...cavallers y venerable archipreste y canonges de la santa Isglésia...

[omissis]⁵¹.

...Datum en Sàsser y febrer⁵² a 11 de 1654.

Don Francisco de Villapadierna.

Vidit Martínez assessor.

Registrata et cetera.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

A1 c. 20

⁵⁰ In B c.16v., *cada hu.*

⁵¹ Per il contenuto della prima parte omessa (*Amat... excellència*) e della seconda (*rebent.ne... cara*) vedi A1 c. 15.

⁵² Presumibile errore; tutti gli altri mandati sono redatti in data 11 marzo.

Vostra senyoria mana al potestat real de la ciutat de Bosa atgia de repartir se-gons la orde de sa excellència le lletres convocatòries que se li remeten ab la present als cavallers, archipreste y canongies de dita ciutat y de dita entrega ne atgia de remetre certificatòria. /

23

1654 marzo 16, Bosa

Giovanni Gavino Pira, notaio pubblico e scrivano, certifica di aver presentato la provvisione del governatore del Capo di Logudoro a don Francesco Uras Pilo, podestà e consigliere in capo della città di Bosa che, dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni in essa contenute, ha ordinato al notaio di provvedere alla consegna delle lettere di convocazione per il Parlamento rispettivamente all'arciprete e Capitolo della cattedrale, ai consiglieri civili di Bosa, a Francesco Uras Pilo, podestà e consigliere in capo, ad Angelo Passino, luogotenente del procuratore reale, a Simone Milia, castellano del castello di Bosa, a Giovanni Battista Frasso, a Pietro Delitala, a Gerolamo Delitala, a Taddeo Carta, a Gavino Delitala, a Giuseppe Milia, a Giovanni Maria Casalabria.

A1 c. 20v. Die 16 mensis martii 1654, Bosae.

La present y retrospectiva provisió de sa molt espetable senoria és estada presentada per mi notari y escrivà infraescrit al noble y magnífich doctor don Francisco Uras Pilo, potestat real, conseller en cap lo present any d'esta magnífica ciutat; hy hohint aquella respon: «promptus paratus»; y en hefetuacció de aquella té manat a mi susdit notari infrascrit y entregat les lletres convocatòrias closas y selladas per entregar.las, có és: una a l.illustre archipreste y Cabildo d'esta santa catredal; una als illustres y magnífichs consellers; altra al noble don Francisco Uras, potestat real y conseller en cap; altra al noble don Àngel Pasino, tinent de procurador real; altra al noble don Simó de Millia, castellà del castell de Sarravall de la present ciutat; altra al noble don Juan Baptista [Frasso]⁵³; altra al noble don Pedro Delitala; altra al senior Hieroni Delitala, donzell; altra a senior Thadeo Carta, donzell; altra al noble don Gavino Delitala; altra al noble don Joseph Milia; altra al señor Juan Maria Casalabria. Totes les quals lletres convocatòrias té entregat closas y selladas en mans y poder dels sobredits nomenats, có és a cascú la sua lletra convocatòria. Y en fe de las quals fas fe. Die 16 mensis martii 1654.

Ioannes Gavinus Pira publicus nottarius et scriba fidem facio et cetera. /

⁵³ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 17v.

24

1654 marzo 16, Bosa

Giovanni Gavino Pira, notaio pubblico e scrivano, certifica di aver provveduto alla consegna delle lettere di convocazione per il Parlamento rispettivamente all'arciprete e Capitolo della cattedrale, ai consiglieri civici di Bosa, a Francesco Uras Pilo, podestà e consigliere in capo, ad Angelo Passino, luogotenente del procuratore reale, a Simone Milia, castellano del castello di Bosa, a Giovanni Battista Frasso, a Pietro Delitala, a Gerolamo Delitala, a Taddeo Carta, a Gavino Delitala, a Giuseppe Milia, a Giovanni Maria Casalabria.

Certifique y fas fe de veritat yo notari infraescrit de com de horde y manament del noble y magnífich dotor don Francisco Uras Pilo, potestat real y conseller en cap lo present any d.esta magnífica ciutat, insiguint la horde de sa excel·lència y de sa molt spetable senoria aver entregat les lletres convocatòries a tots los infraescrits, a saber es: a l.illustre archipreste y canongies de la santa Iglésia; als magnífichs conseller[s] d.esta illustre ciutat; al noble potestat don Francisco Uras Pilo; al noble don Àngel Pasino, tinent de procurador real; al noble don Simó de Milia, castellà del castell de Sarravall d.esta ciutat; al noble don Juan Baptista Frasso; al noble don Pere Delitala; al señor Hieronym Delitala, donzell; al señor Thadeo Carta, donzell; al noble don Gavino Delitala; al noble don Joseph Milia; al señor y al señor⁵⁴ Juan María Casalabria, donzel. Y per aver.las entregats a cada hu dels sobredits nomenats ditas llettras convocatòrias a cascú la sua, fas la present fermada de mà mia. Datum Bozae, als 16 de marts 1654 et cetera.

A1 c. 21

Ioannes Gavinus Pira publicus nottarius fidem facio et cetera.

J. G. P.⁵⁵ /

25

1654 marzo 11, Sassari

Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina al governatore del contado del Goceano di consegnare ai cavalieri del contado le lettere di convocazione per il Parlamento e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare poi al viceré.

Lo governador et cetera.

Governador del Contat de Gosiano...

[*omissis*]

...als cavallers de dit contat...

A1 c. 22

⁵⁴ Ripetuto anche in B c. 17v.

⁵⁵ Sta per *Ioannes Gavinus Pira*.

[*omissis*] ⁵⁶

...Don Francisco de Villapadierna.

Vidit Martínez assessor.

Registrata et cetera.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

Vostra senyoria mana al governador del Contat de Gosiano atgia de repartir segons la orde de sa excellència les lletres convocatòries que se li remeten ab la present als cavallers de dit contat y de dita entrega ne atgia de remetre certificatòria. /

26

1654 marzo 18, Bottidda

Andrea Fadda, scrivano, certifica di aver presentato la provvisione del governatore del capo di Logudoro ad Antioco Marcello, delegato del contado del Goceano, dichiaratosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni ricevute.

A1 c. 22v. Dia 18 de mars 1654 a las 3 oras passat mig die, Bottida.

La retroscripta provisió de l'illustre governador de Sàsser és estada per mi infraescrit escrivà presentada a Antiogo Marçello, donzeill delegat del contat de Gosiano; a la qual respon que effectuarà lo que sa excellència li té ordenat en los òrdens té rebut vuy dia present. Y açó fa de resposta y lo ferma de sa mà et cetera. Antiogo Marçello.

Andrés Fadda de mandato. /

27

1654 marzo 11, Sassari

Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina all'ufficiale dell'incontrada di Orani di consegnare ai cavalieri dell'incontrada le lettere di convocazione per il Parlamento e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare poi al viceré.

A1 c. 23 Lo governador et cetera.

Official de la encotrada de Orany...

[*omissis*]

...als cavallers de dita encontrada...

⁵⁶ Per il contenuto della prima parte omessa (*Amat... excellència*) e della seconda (*rebut.ne...* 1654) vedi A1 c. 15.

[omissis] ⁵⁷

...Don Francisco de Villapadierna.

Vidit Martínez assessor.

Registrata et cetera.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

Vostra senyoria mana a l.official de la encontrada de Orani atgia de repartir segons la orde de sa excellència les lletres convocatòries que se li remetèn ab la present als cavallers de dita encontrada y de dita entrega ne atgia de remetre certificatòria. /

28

1654 marzo 16, Orani

Giovanni Battista Fulgueri Cossu, ufficiale dell'incontrada di Orani, certifica di aver ricevuto la provvisione del governatore del Capo di Sassari e Logudoro e dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni in essa contenute attesta di aver provveduto alla consegna di cinque convocazioni per il Parlamento ai seguenti cavalieri e militari della villa: Giuseppe Angioy, Pietro Francesco Angioy, reverendo Giovanni Mauro Angioy, nonché a Giovanni Maria e Pietro Paolo Angioy, figli di Pietro Francesco Angioy.

Jhesús.

A1 c. 23v.

Die 16 de mars 1654, Orany.

La present provisió de.ssa⁵⁸ señoria y espectral señor governador dels Caps de Sàsser y Logudor és estada presentada a mi Juan Batista Fulguery Cossu, official de la present encontrada de Orany; y aquella rebuda ab tot lo degut acapte que a sa señoria se deu, fas de resposta que só prompte [obeir]⁵⁹ los ordenes que sa señoria me ordena. Y en effectuarió de aquellas he dat y entregat sinch convocatòrias de sa excellència al noble don Joseph Anzój; señor Pere Francisco Anzój; lo venerable Juan Mauro Anzój; Juan María y Pere Paulo Anzój, fills de dit Pere Francisco, cavallers y personas generosas y militars de dita y present villa. Lo matex die y ora se me és estada presentada la present segons que axí lo ferme de mà mia y del notari infrascrit et cetera.

Juan Bautista Fulguery Cossu official.

Juan Ángel Corda Sanna notari et cetera. /

⁵⁷ Per il contenuto della prima parte omessa (*Amat... excellència*) e della seconda (*revent.ne...* 1654) vedi A1 c. 15.

⁵⁸ Anche di seguito. In B c. 19, *de sa*.

⁵⁹ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 19.

Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina all'ufficiale dell'incontrada di Nuoro di consegnare ai cavalieri dell'incontrada le lettere di convocazione per il Parlamento e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare al viceré.

A1 c. 24 Lo governador et cetera.

Official de la encontrada de Nuoro...

[*omissis*]

...als cavallers de dita encontrada...

[*omissis*]⁶⁰

...Don Francisco de Villapadierna.

Vidit Martínez assessor.

Registrata.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

Vostra senyoria mana a l.official de la encontrada de Nuoro atgia de repartir segons la orde de sa excellència les lletres convocatòries que se li remeten ab la present al[s] cavallers de dita encontrada y de dita entrega ne atgia de remetre certificatòria. /

Giovanni Michele Floris, ufficiale dell'incontrada di Nuoro, certifica di aver ricevuto la provvisione del governatore del Capo di Sassari e Logudoro, e dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni in essa contenute attesta di aver provveduto alla consegna di quattro convocazioni per il Parlamento, rispettivamente, a Salvatore Angelo Manca Pirella, sia come nobile sia come reggitore e amministratore generale del marchesato di Orani, Bartolomeo Pirella, Gabriele Guiso e Antonio Minutili.

A1 c. 24v. Die 17 de marts 1654, Orany.

La present provisio de.ssa señoria espetable señor governador dels Caps de Sàser y Llogudor és estada presentada a Joan Miguel Floris, official de la encontrada de Nuoro; y aquella rebuda ab tot lo degut acapte que a sa señoria se deu que.s prompte obeir los hòrdens que sa señoria me ordena y mana; y en

⁶⁰ Per il contenuto della prima parte omessa (*Amat... excellència*) e della seconda (*rebut.ne...* 1654) vedi A1 c. 15.

efetuasió de aquella he dat y entregat quatre convocatòrias de sa excellència: una al noble don Salvador Àngel Manca Pirella, tant com a noble com y també señor regidor y general administrador del present estat y marquesat de Orany; altra al noble don Barthomeo Pirella; altra a Gabriel Guizo y altra a don Anton de Minutolo. Y per ser persona nova en lo offissi no saber si ni a altres en la provisió y resposta que fare a sa excellència y Real Audiència; asò diu y respon de dita cum reverència y ferma de.ssa mà et cetera.

Joan Miguel Floris official et cetera

Joan Maria [Formaguchio]⁶¹ notari de mandato de.ssa mercet. /

31

1654 marzo 11, Sassari

Francesco de Villapadierna, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, ordina all'ufficiale del marchesato di Siete Fuentes di consegnare ai cavalieri del marchesato le lettere di convocazione per il Parlamento e di trasmettergli le certificazioni di avvenuta consegna da inviare al viceré.

Lo governador et cetera.

A1 c. 25

Official del marquesat de Siete Fuentes...

[omissis]

...als cavallers de dita encontrada...

[omissis]⁶²

...Don Francisco de Villapadierna.

Vidit Martínez assessor.

Registrata et cetera.

Iohannes Maza Marongio notarius et secretarius pro don Petro Michaelae Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio.

Vostra senyoria mana a l.official del marquesat de Siete Fuentes àtgia de repartir segons la orde de sa excellència les lletres convocatòries que se li remeten ab la present als cavallers de dit marquesat y de dita entrega ne àtgia de remetre certificatòria. /

32

1654 marzo 15, Cuglieri

Amatore Pinna, in nome e per conto di Gerolamo De Roma, reggitore del marchesato al momento fuori sede, dichiarandosi pronto a dare esecuzione

⁶¹ Macchia di inchiostro. Così in B c. 20.

⁶² Per il contenuto della prima parte omessa (*Amat... excellència*) e della seconda (*rebent.ne... 1654*) vedi A1 c. 15.

alle disposizioni contenute nella provvisione del governatore del Capo di Sassari e Logudoro, attesta di aver ricevuto un plico del viceré con otto convocazioni per il Parlamento che si impegna a consegnare agli aventi diritto mentre le eventuali lettere di convocazione eccedenti verranno restituite al viceré o a un suo incaricato.

A1 c. 25v. Dia 15 de marts 1654, Culler.

La present y retrospectiva provisió del molt espetable señor governador y reformador dels presents Caps de Sàsser y Llogudor he rebut yo Amador Pinna en nom de Gerónimo de Roma, regidor del present marquesat lo qual actualment està en Càller; y en sa auxènsia yo dit Pinna a la qual responch ser pronte obeir tot lo contengut y espressat en la present. Y en efetuassió de la present he rebut un plech de sa excellència ab vuit lletras convocatòries per la celebrassió del dit Parlament las quals entregaré a cada hu que convindrà y las que sobraren remetre yo o lo dit regidor en poder de qui sa excellència hordena; y ferme de mà pròpria et cetera.

Amador Pinna. /

33

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nel contado del Goceano, trasmette al governatore del contado dodici lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri abilitati a presenziare al Parlamento generale e da consegnare a questi ultimi mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza; inoltre, gli comunica che le ville del contado debbono prepararsi ad ospitare la quarantena dei convocati al Parlamento provenienti da Ozieri, Nulvi, Thiesi e da altre ville del Capo di Sassari e Logudoro.

A1 c. 26 El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general.

A l. amat de sa magestat lo governador del condat de Goceano, salut y dilectió. Per quant ab altrs provisions nostras de la data en esta ciutat als 21 dels presents e infrascrits mes y any, en conformitat dels òrdens que tenim del rey nostre señor, havem manat convocar los tres Estaments per a tenir y celebrar en son real nom lo general Parlament que havem segnallat per la primera proposició y soli lo die dels vuit del mes de abril primo vinent del present y corrent any. Y com no tingam vera notícia de les persones de l. Estament militar que viuen en aquex contat, havem manat expedir les presents per thenor y ab les quals hos remetem dotze lletras convocatòrias nostras ab los noms en blanch.

Y manam que fassau diligència en saber las personas de dit Estament militar qui allí viuen y lis posseu los noms en ditas lletras convocatòrias, entregant a cada qual de aquells la sua, per a que encontinent y ab la brevetat posible comparegan en esta ciutat devant nós per assistir a dit general Parlament, segons nós ab dites convocatòries se los significam; y si a cas ne sobras algunas, las remetreu en poder del secretari infrascrit y de tot lo que obrareu en rahó de las perçonas que repartireu ditas convocatòrias remetreu llista al dorso de les presents ab fiat portador en poder de dit infrascrit secretari. E no fassau lo contrari si la gràcia règia teniu cara y la pena de doscents ducats, que ab les presents vos imposam, desiau evitar. Dats en Càller als 24 de febrer 1654.

Post dattum: estant advertit per los qui hos remetra lo noble governador y reformador del Cap de Sàser y Logudor de las vilas de Oçier, Nulvi, Tiesi y altras per a fer la quarantena, als quals hospedareu en las vilas de aquex contat y nos dareu avís de la arribada de aquells perquè vist se lis puga dar llisència a nostre albriti⁶³ per a venir a esta present ciutat, a effecte de assistir a dit general Parlament; que axí convé al servey de sa magestat. Dattum ut supra.

El conde de Lemos.

Vidit Niño regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda al governador del contado de Gotiano reparta las convocatorias del real Parlamento que se le remiten y dé aviso según arriba. /

34

1654 marzo 18, Bottidda

[Pietro Giovanni Delogu, notaio pubblico,] certifica che la provvisione viceregia è stata consegnata a Antioco Marcello, delegato del contado del Goceano, unitamente a dodici lettere di convocazione da distribuire ai cavalieri del contado, incombenza di cui viene incaricato il notaio.

Die 18 de mars 1654, Botidda.

A1 c. 26v.

La present y retroscritta provisió de sa excellència és estada entregada a Antigo Marçello, dongiell delegat del present comptat de Goceano, juntament ab dogie convocatòrias de dita sa excellència per a poder.las destribuir als cavallers del present comptat; lo qual avent rebut aquellas y la present respon ab tot lo degut acapte y reverència que a sa excellència deu, en efetuassió de la qual mana al notari infrascrit que encontinent adgia de entregar ditas convocatòrias a dits cavallers, una de aquellas a cada qual respective, atuant lo die y

⁶³ In B c. 21, *arbitri*.

hora las entregarà en virtud de son ofisi, si y segons sa excellència en la present mana et cetera.

Antiogo Marçello. /

35

1654 marzo 19, Bottidda

Pietro Giovanni Delogu, notaio pubblico, certifica di aver consegnato su ordine di Antioco Marcello, delegato del contado del Goceano, dodici convocazioni, rispettivamente: al nobile Pietro Francesco Gaya della villa di Bottidda, al medesimo Antioco Marcello, tre al nobile Giovanni Ledda Satta e ai suoi figli Giuseppe e Nicola Ledda, a Pietro Francesco Gaya, donnicello della villa di Bono, a Gavino Carta Gaya, al nobile Salvatore Minutuli e a suo figlio Gerolamo, a Giovanni Leonardo Carta Satta, donnicello, al reverendo Giovanni Antonio Carta Soliveras e al nobile Giovanni Battista Nurqui della villa di Illorai.

A1 c. 27 Die 19 de mars 1654, Botidda.

Certiffich y fas fe jo nottari infrascrit de com, ensiguint lo horde y manament a mi donat per Antiogo Marçello, dongiell delegat del present comptat de Goceano, tinch donat y entregat las dogie lletras heo provisions de sa excellència convocatòrias tramesas al dit delegat, és a.saber⁶⁴: una al noble don Pedro Francisco Gaja de la present villa de Botidda; altra al dit Marçello, dongiell, y tres al noble don Juan Ledda Satta y sos fills don Jusep y don Nicolau Ledda; altra a Pere Francisco Gaja, dongiell de la villa de Bono; altra a don Gaví Carta Gaja; altra al noble don Salvador de Minutuli y son fill don Jerónimo Minutuli; a Juan Leonardo Carta Satta, dongiell; al reverent Juan Antonio Carta Soliveras y altra al noble don Juan Baptista Nurqui de la villa de Illorai; que en totes són dogie convocatòrias si y segons en aquellas sa excellència mana; en fe de les quales coses fas la present. Die y any susdit et cetera.

Petrus Ioannes Delogu notarius publicus de predictis fidem facio et cetera. /

36

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nella villa di Oliena, trasmette all'ufficiale della villa otto lettere di convocazione in bianco, da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a partecipare al Parlamento e da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

⁶⁴ In B c. 21v., és a saber.

El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general et cetera.
A l.amat de sa magestat lo official de la villa de Oliena...

A1 c. 28

[*omissis*]

...vuyt lletras convocatòrias...

[*omissis*]⁶⁵

...El conde de Lemos.

Vidit Niño regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda al official de Oliena reparta las convocatorias que se le remiten y dé aviso. /

37

1654 marzo 16, Oliena

Sisinnio Vacca, maggiore della villa di Oliena, dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni contenute nella provvisione viceregia, attesta di aver consegnato tre delle otto convocazioni per il Parlamento destinate ai militari della villa, rispettivamente ai fratelli Sebastiano e Pietro Michele Tolu e al donnicello Monserrato Tolu, mentre le cinque lettere di convocazione eccedenti vengono restituite a Michele Diana segretario della Reale Udienza.

Die sis del mes de mars 1654, Oliena.

A1 c. 28v.

Rebuda la present y retroscrita provisió y orde de sa excellència y Real Consejo, responch ab lo acate que dech que só prompte effectuar lo que en aquella conté y se me mana; y per tal effecte de set⁶⁶ lletras convocatòrias per a los militars ne he destruibit y entregat tres, ço és: a don Sebestià y don Pere Miquel Tolo, jermans, y Monserrat Tolo donzeill. Y las restants sinch las retorne en poder del secretari Diana, segons en la predita provisió se me mana. Y perquè axí se és effectuat lo ferme de mà mà.

Sisini Vaça major et cetera. /

38

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nell'incontrada di Orani, trasmette all'ufficiale dell'incontrada venti lettere di convocazione in bianco, da compilare

⁶⁵ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*nostras... 1654*) vedi A1 c. 26.

⁶⁶ Nel doc. precedente *vuyt*, come conferma anche la somma tra convocazioni consegnate e non consegnate.

con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento generale e da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

A1 c. 29 El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general et cetera.
A l.amat de sa magestat lo official de la encontrada de Orany...
[omissis]
...vint lletras convocatòrias...
[omissis]⁶⁷.
...El conde de Lemos.
Vidit Niño regens.
Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excellencia manda al official de Orani reparta las convocatorias del general Parlamento que se le remiten y dé aviso. /

39

1654 marzo 16, Orani

Giovanni Battista Fulgueri, ufficiale dell'incontrada di Orani, dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni contenute nella provvisione viceregia, attesta di aver consegnato cinque convocazioni per il Parlamento ai seguenti cavalieri della cui condizione si fa garante lo stesso ufficiale: il nobile Giuseppe Angioy Pirella, il cavaliere Pietro Francesco Angioy, il reverendo Giovanni Mauro Angioy, Giovanni Maria Angioy, Pietro Paolo Angioy, tutti figli del suddetto Pietro Francesco Angioy.

A1 c. 29v. Jhesús.

Die 16 del mes de mars 1654, Orany.

La present y retroescrita provisió y ordenes de.ssa excellència y sa Real Audiència és estada a mi Juan Batista Fulguery, official de la present encontrada de Orany, presentada; la qual haven.la rebuda ab tot lo degut acapte y reverència que a.ssa excellència y son Real Consell se deu y apertain, en effectuari de la qual tinch, encontinent que la present se m.és presentada, en lo matex punt y ora, entregat sinch convocatòrias als cavallers sigüents que al present són en la present villa de Orany:
lo noble don Joseph Anzoz Pirella;
Pere Francisco Anzoz cavaller;

⁶⁷ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*nostras...1654*) vedi A1 c. 26.

lo venerable Juan Mauro Anzój;
Juan María Anzój;
Petre Paulo Anzój, tots fills del dit Pere Francisco Anzój, tots personas y cavallers personas⁶⁸ generosas del que fas fee.
Juan Bautista Fulguerí Cossu official. /

40 1654 febbraio 24, Cagliari
Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nell'incontrada di Nuoro, trasmette all'ufficiale dell'incontrada venti lettere di convocazione in bianco, da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento generale e da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general et cetera.
A l.amat de sa magestat lo official de la encontrada de Nuoro...

A1 c. 30

[omissis]

...vint lletras convocatòrias...

[omissis]⁶⁹

...El conde de Lemos

Vidit Niño regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda al official de Nuoro reparta las convocatorias del Parlamento que se le remiten y dé aviso. /

41 1654 marzo 17, Nuoro
Giovanni Michele Floris, ufficiale dell'incontrada di Nuoro, certifica di aver ricevuto la provvisione viceregia e si dichiara pronto a dare esecuzione alle disposizioni in essa contenute.

Jhesús.

A1 c. 30v.

Die 17 de marts de 1654, Nuoro et cetera.

La retroscrita provisió de.ssa excellència és estada presentada a mi Juan Miquel Floris, official de la present encontrada de Nuoro; y aquella rebuda ab lo degut

⁶⁸ In B c. 23, *tots cavallers y perconas generosas.*

⁶⁹ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*nostras...1654*) vedi A1 c. 26.

acapte que ab dita sa excellència se pretain, fas de resposta que só prone
obeir.lo que en aquella se me mana y lo ferme.

Juan Miguel Flores official.

Juan Antoni Cartta scribe de mandato.

42

[1654 marzo 17, Nuoro]

Giovanni Michele Floris, ufficiale dell'incontrada di Nuoro, certifica di aver consegnato le convocazioni per il Parlamento ai seguenti cavalieri: il nobile Salvator Angelo Manca, reggitore del marchesato di Orani, il nobile Bartolomeo Pirella, Gabriele Guiso e il nobile Antonio Minutuli.

Ditto die.

Y en effetuassió de aquella he entregat las convocatòrias als nobles y cavallers de la present encontrada, a saber es: al noble don Salvador Àngel Manca, regidor del present estat y marquesat de Orany, axí en nom propri com en dit nom; al noble don Bartomeo Pirella; a Gabriell Guiso y al noble don Anton de Minutuli. Y las altras que se me restan de dittas convocatòrias, per no aver altres en la present encontrada, las remet ab la present en poder de ditta sa excellència; de quibus et cetera.

Juan Miguel Flores official.

Juan Antoni Cartta scribe de mandato et cetera. /

43

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nell'incontrada del Marghine di Macomer, trasmette all'ufficiale dell'incontrada venti lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento generale e da consegnare a questi ultimi mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza; gli comunica, inoltre, che le ville dell'incontrada del Marghine dovranno prepararsi per ospitare la quarantena dei convocati al Parlamento provenienti da Sassari.

A1 c. 31 El conde de Lemos, virrey, llochtinent y capità general.

A l.amat de sa magestat lo official de Marguine Macumer..

[omissis]

...vint lletras convocatòrias...

[omissis]

...Post dattum. Estant avertit per los qui vendran de la ciutat de Sàsser per a

fer la corantena, als qualls manareu ospedar en ditas vilas y nos dareu avis de la ribada de aquells, per que vist se lis pugia dar lisènsia a nostre arbiti per a poder venir en esta ciutat a efecte per assistir a dit general Parlament; que axí convé al servey de sa magestat...

[omissis]⁷⁰

...Dattum en Càller, a vint y quatre de febrer 1653⁷¹.

El conde de Lemos.

Vidit Niño regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda al official de Marguini Macomer reparta las convocatorias se le remiten del real Parlamento y dé aviso según arriba. /

44

1654 marzo 15, Macomer

Giovanni Battista Salaris, notaio e scrivano, certifica che la provvisione viceregia è stata consegnata, unitamente a 24 convocazioni, a Pietro Delitala, ufficiale dell'incontrada del Marghine di Macomer, che dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni in essa contenute ha consegnato le convocazioni rispettivamente a Onofrio Fois nella villa di Bortigali, a Gavino Fois Barbarà nella villa di Bolotana, a Giuseppe Fois Manca in Macomer; non contemplando l'incontrada del Marghine altri esponenti dello Stamento militare, le convocazioni eccedenti vengono rispettate dall'ufficiale al segretario Michele Diana, secondo l'ordine contenuto nella provvisione del viceré.

A 15 de mars 1654, Macomer.

A1 c. 31v.

La present provisió de sa excellència és estada presentada a Pedro [de] Litala, official de la present encontrada de Marguine Macomer juntament ab vint y quatre⁷² convocatòrias; hoyt lo orde de sa excellència dihu y respon promptus et paratus obeir los manaments de sa excellència; y en efetuasió de lo qual se ha dat de dittas convocatòrias una a don Nofre Fois en la vila de Bortigali; altra a don Gavino Fois y Barbarano en la vila de Bolotene y altra en la present terra de Macomer a don Joseph Fois y Manca. Y las demás per no aver i otras personas generosas en la present encontrada, se remet en poder del secretari Diana, segons lo orde de la present provisió; y açó respon y lo ferma de sa mà et cetera. Pedro de Litala.

Ioannes Baptista Salaris nottarius et scriba. /

⁷⁰ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*), della seconda (*...infrascrit e y de tot... evitar*) vedi A1 c. 26.

⁷¹ Sta erroneamente per 1654.

⁷² Nel doc. precedente, *vint*.

45

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nell'incontrada della Barbaglia di Ollollai, trasmette all'ufficiale dell'incontrada dieci lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento, da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

A1 c. 32 El conde de Lemos, virrey, llochtinent y capità general.
A l.amat de sa magestat lo official de la encontrada de Barbarja Ollolay...
[omissis]
... deu lletras convocatòrias...
[omissis]⁷³
...Dattum en Càller, a vint i quatre de febrer 1653⁷⁴.
El conde de Lemos.
Vidit Niño regens.
Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda a l.official de Barbarja Ollolay reparte las convocatorias del real y general Parlamento. /

46

1654 marzo 6, Fonni

Francesco Marcello Tronchi, ufficiale e giudice ordinario dell'incontrada della Barbaglia di Ollollai, dichiara di aver ricevuto la provvisione del viceré e assicura pronta esecuzione.

A1 c. 32v. Die 6 de marts 1654, Fonni et cetera.
Presentada la present y retrospectiva provisió de sa excellència y Real Consell a mi Francisco Marcello Tronchi, official y jugie ordinari de la present encontrada de Barbarja Olollay, rebuda la qual ab lo acapte y respecte a sa excellència degut, fas de resposta que só pronte obeir lo que se me mana; y açó fas de resposta et cetera.
Francisco Marçello Tronchi.

⁷³ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*nostras... evitar*) vedi A1 c. 26.

⁷⁴ Sta erroneamente per 1654.

47

[1654 marzo, Fonni]

Giovanni Andrea Marcello, della villa di Gavoi, certifica di avere ricevuto da Francesco Marcello [Tronchi], ufficiale e giudice ordinario dell'incontrada della Barbagia di Ollollai, la lettera di convocazione per Giovanni Fabrizio Mugiano, suo genero.

Fas fe de veritat jo infrascrit de com lo magnífich Francisco Marcello, official y juge ordinari en la present encontrada de Barbarja Ollolay, en esecusiò dels òrdens de sa excellència té entregat a Juan Andreu Marcello de la vila de Gavoi la convocatòria de son jendre Juan Fabrici Mujano, cavaller, ab orde que torne rebuda de aquella y entrego; y así lo ferma de sa mà.
Joan Andreu Marçello.

48

[1654 marzo, Fonni]

Francesco Marcello Tronchi, ufficiale e giudice ordinario dell'incontrada della Barbagia di Ollollai, riepiloga l'elenco dei militari ai quali sono state consegnate le convocazioni per il Parlamento: Agostino Meli Fortesa, Giovanni Stefano Marcello e Giovanni Battista Marcello, della villa di Fonni; Giovanni Satta Meli [recte Meli Satta], Pietro Francesco Sedda, Ignazio Sedda, Francesco Mugiano, donnicelli della villa di Mamoiada; Giovanni Fabrizio Mugiano e il donnicello Carlo Marcello, rispettivamente di Mamoiada e di Olzai. La convocazione non è stata consegnata ad Antonio Serra, assente dalla villa di Gavoi, che la riceverà al rientro.

Llista dels cavallers y nobles, que se tròban en las vilas d'esta encontrada Barbarja Olollay als quals se lis á entregat las convocatòrias segons la orde de sa excellència y me consta de rebudas de dits.

Primo lo noble don Agustín Mely Fortesa de la vila de Fonni;

2 lo noble don Juan Esteve Marçello de la vila de Fonni;

3 lo noble don Juan Batista Marcello de la vila de Fonni;

4 Juan Sata Mely, donzell de la vila de Mamojada;

5 Pere Francisco Sedda, donzell de la vila de Mamoyada;

6 Ignasi Sedda, donzell de la vila de Mamojada;

7 Francisco Mugiano, donzell de la vila de Mamoyada;

8 Juan Fabrissi Mugiano de la vila de Mamojada;

9 Carlos Marçello, donzell de la vila de Olcaj.

De lo que ne fas fe et cetera. Y Antoni Serra que se troba ausent de la vila de Gavoj que quant vinga se [la]⁷⁵ entregaré, segons mana sa excellència et cetera.
Francisco Marçello Tronchi. /

⁷⁵ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 26.

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nell'incontrada della curatoria di Siurgus, trasmette all'ufficiale dell'incontrada otto lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento e da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza. Inoltre, l'ufficiale della curatoria di Siurgus dovrà trasmettere il plico allegato al capitano di Ogliastra.

- A1 c. 33 El conde de Lemos, virrey, llochtinent y capità general et cetera.
 A l.amat de sa magestat lo official de la encontrada de curadoria Siurgus...
 [omissis]
 ...vuit lletras convocatòrias...
 [omissis]⁷⁶
 ...Post datum: remetreu lo plech incluso que va dirigit al capità de Ollastre, cobrant rebuda de l.entrego de aquell que remetreu axí.bé junt ab les presents ab fiat portador. Datum ut supra et cetera.
 El conde de Lemos.
 Vidit Niño regens.
 Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda a l.official de curadoria Siurgus reparta las convocatorias que se le remiten y enbie el pliego al capitán de Ullastre y dé aviso de todo. /

Antonio Pisti, ufficiale della curatoria di Siurgus, dichiara di aver ricevuto la provvisione del viceré e assicura pronta esecuzione.

- A1 c. 33v. A 16 de marso, Nurri.
 La trascrita provisió de sa excellència és estada presentada a mi Antoni Pisti, official de curadòria Siurgus, y rebuda ab lo degut acapte, fas de resposta pron-tus et paratus obehir lo que se me ordena y mana et cetera.
 Antoni Pisti.

⁷⁶ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*ab los...1654*) vedi A1 c. 26.

51

[1654 marzo, Nurri]

Antonio Pisti, ufficiale della curatoria di Siurgus, riepiloga l'elenco dei militari ai quali sono state consegnate le convocazioni per il Parlamento: il nobile Antonio Sanjust Cetrillas, reggitore del ducato di Mandas, i nobili Francesco e Luigi Barbarà, il donnicello Cristoforo Diez che ha dimostrato di godere del privilegio militare, tutti residenti a Mandas; Francesco e Antioco Dedoni, della villa di Gergei. Inoltre, l'ufficiale della curatoria di Siurgus certifica di avere subito provveduto a trasmettere il plico al capitano di Ogliastra.

Llista de las personas qui he dat les convocatòrias en esta encontrada a los cavallers militars:

Primo, al noble don Anton Sanjust y Cetrillas, regidor del present estat y ducat de Mandas una convocatòria;

2, al noble don Francisco Barbarà altra convocatòria;

3, al noble don Luís Barbarà altra convocatòria;

4, a Cristofol Dies, cavaller donsell, per aver justat que gosa de dit privilegi millitar, altra.

Estos residexen en la vila de Manda a domisili.

ítem, a don Francisco Dedony de Gergey una convocatòria;

ítem, a don Antiogo Dedony de dita vila altra convocatòria et cetera.

A tots las quals he pusat lo nom segons se me mana en la cias⁷⁷ escripta provisió per sa excellència.

Juntament he remés lo plech al a mi remàs encontinent⁷⁸ al capità de Olastre y remet la rebuda de aquell de mans de dit capità.

A totes estes coses foren presents per testimonis Antiogo Farris, notari, y Joan Andreu Pisano, d.esta vila tots et cetera.

Antoni Pisti official. /

52

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nella baronia di Busachi, trasmette all'ufficiale di quella villa cinque lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento, e da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general et cetera.

A1 c. 34

⁷⁷ In B c. 27, retro.

⁷⁸ Così anche in B c. 27, al... encontinent.

A l'amat de sa magestat lo official de la vila de Busaqui...

[*omissis*]

...sinch lletras convocatòrias...

[*omissis*]⁷⁹

...El conde de Lemos.

Vidit Niño regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda al official de la villa de Busaqui reparta las convocatorias que se le remiten y dé aviso. /

53

1654 marzo 9, Busachi

Basilio Mura, sostituto dell'ufficiale di giustizia della villa di Busachi, dichiara che, in assenza dell'ufficiale della baronia destinatario della corrispondenza, ha provveduto ad aprire il plico con le convocazioni per il Parlamento con l'assistenza dello scrivano e, dando seguito all'ordine del viceré, ha consegnato due convocazioni, rispettivamente a Filippo Pinna Sena e al nobile Giovanni Pietro Marras Fois. Non contemplando la baronia altri esponenti dello Stamento militare, le tre convocazioni eccedenti vengono rispedite al mittente mentre il plico destinato all'ufficiale di Parte Ocier Real gli viene fatto pervenire con un messo speciale.

A1 c. 34v. Die nona mensis marti anno a nativitate Domini 1654, Busaqui.

Per haver sabut yo Basilio Mura, canbi de mayor d.esta vila, que lo plech de lletras que hanavan a l.official d.esta baronía eran las convocatòrias per lo real Parlament, he ubert aquell ab lo escrivà d.esta baronía per la absència de dit official y mayors d.esta vila; y havent vist lo que sa excellència mana, se ha donat dos de ditas convocatòrias: la una al noble don Phelipe Pinna y Sena y l.altra al noble don Juan Pere Marras y Fois. Y per no haver en esta baronía altro de l.Estament militar, se remeten ab esta las [tres]⁸⁰ convocatòrias que han sobrat; y lo altre plech que hanava a l.official de Parti Oçier Real se li ha remés ab home aposta, qual se li és estat entregat segons rebuda de aquell, que se remet axí.bé ab esta et cetera.

Basilio Mura canbi de mayor.

Nicolaus de Aquenza notarius et scriba Baroniae de Busaqui. /

⁷⁹ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*nostras... 1654*) vedi A1 c. 26.

⁸⁰ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 27v.

54

1654 febbraio 24, Cagliari

Il conte di Lemos, viceré di Sardegna, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nel giudicato di Ogliastro, trasmette all'ufficiale del giudicato dieci lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento, e da consegnare a questi ultimi, mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general.
A l.amat de sa magestat lo capità del judicat de Olastre...

A1 c. 35

[omissis]

...deu lletras convocatòrias...

[omissis]⁸¹

...Dattum en Càller, als vint i hu de febrer 1653⁸².

El conde de Lemos.

Vidit Niño regens.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Vuestra excelencia manda al capitán de Ullastre reparta las convocatorias que se le remiten y dé aviso. /

55

1654 marzo 25, Tortolì

Carlo Pisano, capitano e giudice ordinario del giudicato di Ogliastro, certifica di avere consegnato le convocazioni per il Parlamento rispettivamente ai militari Giovanni Tommaso Puliga, Giovanni Sesini Cardia, Giovanni Battista Esgrècho, Gerolamo Esgrècho e Giovanni Battista Marcello mentre le tre convocazioni rimanenti verranno rispedite con la provvisione secondo l'ordine del viceré.

Die 25 de marts 1654, Tortoli.

A1 c. 35v.

En efectuatíó de la present provisió de sa excellència, Carlos Pisano, capità y jutge ordinari del present judicat de Ullastre, a dat y bestret set convocatòrias que són a las perçonas de: Joan Thomàs Puliga, don Joan Sesini Cardia, Joan Baptista Esgrèchio, Jeroni Esgrèchio y don Juan Baptista Marcelo; y la de set convocatòrias se a detingut lo ante dit capità per si y las altras tres [restants]⁸³

⁸¹ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*nostras... evitar*) vedi A1 c. 26.

⁸² Sta erroneamente per *vint y quatre...1654*.

⁸³ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 28v. ove, peraltro, viene confermato l'errato conteggio delle convocazioni consegnate.

remetrà ab la present provisió, segons se mana et cetera.
Carlos Pisano official. /

56

1654 marzo 15, Ghilarza

Francesco Madao, ufficiale dell'incontrada [di Parte Ocier Real], comunica al segretario Michele Diana di avere ricevuto una provvisione del viceré con quindici convocazioni per il Parlamento da consegnare ai militari dell'incontrada; certifica inoltre di averne consegnata una rispettivamente a Andrea Fois e a Diego Madao, e di averne trattenuta una per sé, mentre le restanti dodici, non sapendo a chi consegnarle, provvederà a rispeditarle al segretario.

A1 c. 36 Señor Miguel⁸⁴ Diana secretario.

Estos días passadas tengo recibido huna provisión de su excelencia iuntamente con quince cartas convocatorias por el real Parlamento para que las diesse al militar, cavalleros que estarian en esta encontrada; y ancí luego he puesto execución dicha orden y he dado huna a don Andrés Fois, huna a don Diego Madao, la otra para mí. Me a quedado doce porqué no he tenido a quien darlas por no aver jente del Militar; y ancí siguiendo dicha orden de su excelencia donde me dise que las que quedarían las remitiesse en poder de vuestra merced, según con ésta se las remito. En lo demás, vuestra merced bea si en algo le puedo servir, que lo aré con mucho gusto y Dios me le guarde los annos que

A1 c. 36v.

vuestra merçed se desea con los mayores au / mentos de vida y estado como lo puede y este su mayor servidor le desea. Guilarça y março a los 15 de 1654. Servidor de vuestra merced que su mano besa.
Don Francisco Madao. /

57

1654 marzo 27, Laconi

Giuseppe Melis, ufficiale del marchesato di Laconi, comunica al segretario Michele Diana di avere ricevuto una provvisione del viceré con otto convocazioni per il Parlamento da consegnare ai militari del marchesato; certifica inoltre di averne consegnato una rispettivamente a Francesco, a Giovanni, a Gerolamo e a Luigi di Castelvi e un'altra a Sebastiano Pili, mentre provvederà a rispeditare le tre convocazioni eccedenti al segretario.

A1 c. 37 Señor Miguel Diana.

En conformidad de una provisión de su excelencia y Real Conssejo de la datta

⁸⁴ Nel soprallinea su *Antiogo* espunto.

en Cáller a los 24 de febrero pasado, que recibí juntamente con ocho convocatorias, para repartir y dar a los militares que huviere en este marquesado; y siguiendo dicha orden tengo effectuado lo que se me manda, dando una d.ellas a don Francisco de Castellví; otra a don Juan de Castellví; otra a don Jerónimo de Castellví; y otra a don Luís de Castellví; y la otra a don Sebestián Pili; y las otras tres que sobran, por no aver a quien más dar, remito en poder de vuestra merced inclusa, que es la orden que me mandan en dicha proviçión. En lo demás quedo aguardando ocasiones que vuestra merced me mande que me tendrá pronto para serville. Guarde Dios a vuestra merced como puede. Lacono y março en 27 de 1654.

Servidor de vuestra merced que su mano besa.

Josep Melis. /

58

1654 marzo 24, Azeni

Francesco Arojonis, ufficiale [dell'incontrada della Marmilla], rispedisce al segretario Michele Diana quattro convocazioni in bianco per il Parlamento e una consegnata a don Diego Cadello della villa di Setzu che restituisce unitamente a cinque ricevute rilasciate dagli altri militari convocati: Pietro Paolo Usai, Vincenzo e Lorenzo Usai, Antonio Cadello e Francesco Maxia.

Señor Antiogo Diana.

A1 c. 38

Remitto a vuestra merced quatro provissiones convocatorias con los nombres en blanco y otra tocada por don Diego Cadello de la villa de Setzu que me la buelta con su tocada con sinco recivos de los demás que són de: don Pedro Pablo Usay; don Vissentente y don Llorenço Usay; y don Antonio Cadelo y don Francisco Maxia; qualas⁸⁵ remitto por Antiogo Pani de Setzu. Me ará merced aserme respuesta, no otro solo que Christo le guarde como este su aficionado servidor desea su casa. Aceny y março en 24 de 1654.

De vuestra merced muy aficionado servidor que su mano besa.

Francisco de Arojonis official. /

59

1654 febbraio 24, Cagliari

Il viceré conte di Lemos, non avendo contezza dei membri dello Stamento militare che vivono nell'incontrada di Bitti, trasmette all'ufficiale dell'incontrada sei lettere di convocazione in bianco da compilare con i nomi dei cavalieri chiamati a presenziare al Parlamento e da consegnare a questi ultimi,

⁸⁵ In luogo di *cuales*.

mentre le eventuali convocazioni eccedenti dovranno essere rispedite al segretario della Reale Udienza.

A1 c. 39 El conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general.
A l'amat de sa magestat lo official de la encontrada de Bitti...
[omissis]
...sis lletras reals...
[omissis]⁸⁶
...El conde de Lemos.
Vidit Niño regens.
Michael Diana Regiae Audientiae secretarius.

Convocatòria del real general Parlamento⁸⁷. /

60 1654 marzo 28, Bitti
Francesco Gavino Corda, ufficiale della villa di Bitti, dichiarandosi pronto a dare esecuzione alle disposizioni contenute nella provvisione viceregia consegnatagli da Francesco Quessa della villa di Nuoro, per quanto non abbia ricevuto le preannunciate convocazioni per il Parlamento e destinate ai militari, né sappia chi possa detenerle per poterle distribuire, ordina allo scrivano Tommaso Doneddu Quiginu di notificare, in presenza di testimoni, il contenuto della provvisione ai nobili Francesco e Carlo Satta, padre e figlio, che per quanto gli consta sono i soli rappresentanti dello Stamento militare dell'incontrada di Bitti che possano partecipare al Parlamento.

A1 c. 39v. Die 28 de marts 1654, Bitti, a ora de mig die.
La present y retroescrita provisió de sa excellència y Real Consell és estada rebuda per mi official enfraescrit per mans de Francisco Quessa de la vila de Nuoro. Hoida la qual responch ab lo degut acapte que a sa excellència y Real Consell se deu, que per quant no he rebut las lletras convocatòrias contengudas en dicha orde de sa excellència, ni meins me consta qui aquellas pot tenir per poder.las destribuir segons dicha orden de sa excellència; mane a Thomàs Doneddu Quiginu, escrivà de mandato enfraescrit que se troba present, que la tenor de la present se notifique als nobles don Francisco y don Carlos Satta, pare y fill, que me consta ser las personas que poden concórrer d.esta encon-

⁸⁶ Per il contenuto della prima parte omessa (*salut... remetem*) e della seconda (*ab los...1654*) vedi A1 c. 26.

⁸⁷ Nel margine inferiore.

trada en dit Estament militar. La qual notificassió sia facta en presència de testimonis, a tal conste de tot y los dits nobles Sattas púgan acudir a la dita ciutat de Càller, en conformitat de dita orde de sa excellència. Y lo dit Thomàs Doneddu Quiginu prenga còpia de la present per mon descarrich y fassa fe dels testimonis se són trobats presents a la hora que se me és estada entregada la dita provisió. Y axó dich y ferme de mà pròpria et cetera.

Francisco Gavino Corda official.

Thomàs Doneddu Quiginu scribà de mandato de sa mersè et cetera

61

1654 marzo 30, Bitti

Tommaso Doneddu Quiginu, scrivano, certifica di avere notificato la provvisione viceregia ai nobili Francesco e Carlo Satta Sotgiu, padre e figlio che, per quanto non abbiano ancora ricevuto le convocazioni, si dichiarano disposti a fare il possibile per partecipare ai lavori del Parlamento.

Die 30 de marts 1654, Bitti.

La present y retrospectiva provisió és estada per mi scribà de mandato infrascrit notificada y presentada als nobles don Francisco y don Carlos Satta Sotgiu, pare y fill; los quals responen ab lo acapte y reverència degut a sa excellència que fins al present no se lis ha dat ningunas convocatòrias per a poder acudir segons sa excellència mana per a poder acudir⁸⁸ al real Parlament; no obstant lo qual, procuraran fer lo possible en acudir per lo dia segnalat en dita present provisió dels vuit de abril primo venent. Y perquè conste de tot protestan a l'escrivà de còpia in forma probanti et cetera.

A1 c. 40

Testes presents Baquis Fancellu y Joan Àngel Sorigue Doneddu de Bitti et cetera. Thomàs Doneddu Quiginu scribà de mandato de ssa⁸⁹ mersè et cetera.

62

1654 marzo 30, Bitti

Tommaso Doneddu Quiginu, scrivano, certifica che la provvisione viceregia è stata consegnata nella villa di Bitti a Francesco Gavino Corda, ufficiale dell'incontrada, il giorno 28 di giugno, a mezzogiorno; aperta e dispiegata la corrispondenza alla presenza dello scrivano e dei testimoni Arcangelo Bandino e Maria Sanna di Bitti, lo scrivano attesta che non si sono trovate le annunciate lettere reali e convocatorie del viceré ma soltanto una lettera del governatore del Capo di Sassari e Logudoro.

⁸⁸ Ripetuto anche in B c. 30.

⁸⁹ Così anche nel prosieguo del testo e in A1 c. 40v. In B c. 30, *de sa*.

Fas fe yo Thomàs Doneddu Quigino, scribà de mandato de sa mersè, que la present y retroscripta provisió de sa excellència y Real Concell és arribada y entregada en esta present villa a Francisco Gaví Corda, official de la present encontrada, disapte que se contava vint y vuit del present, a hora de mis dia; y se és oberta y desclosa en presentia del scrivà enfrascriu y de las personas de Arcàngel Bandino y Maria Sanna de la present villa; en la qual no se ha trobat las lletras reals y convocatòrias de.ssa excellència contengudas en la trascripta provisió, tant solament una lletra del noble y respectable señor governador de Sàcer de lo que fas fe et cetera.

Thomàs Doneddu Quigino scribà de mandato de.ssa mersè et cetera.

63

1654 aprile 6, Bitti

Filippo Fancello, scrivano, certifica che la provvisione viceregia è stata presentata e letta al nobile Carlo Satta [Sotgiu] in suo nome e per conto del padre Francesco che si trova già a Cagliari per partecipare ai lavori del Parlamento, per quanto non abbia ricevuto la convocazione secondo la prassi ufficiale; Carlo Satta nomina suo procuratore il padre Francesco perché lo rappresenti al Parlamento e chiede che si faccia fede che le lettere di convocazione sono state consegnate solo in quella data.

Die 6 de abril 1654, Bitti.

La present y retroscripta provisió de.ssa excellència és estada presentada y per lo escrivà enfrascriu de mandato legida y publicada al noble don Carlos Satta, lo qual hoid[a] aquella, tant en son nom com per part de son pare, lo noble don Francisco Satta, que al present se troba en la ciutat de Càller / lo qual és acudit a dita ciutat en virtut de dita provisió que en dias passats se li estigué presentada, per a que fossen acudits don Carlus y don Francisco Satta, pare y fill, per lo qual efecte està en dita ciutat; a còpia de la present, per no haver tingut las lletras convocatòrias que fins a avuy dia present no se li són estadas presentadas, sols en virtut de dita provisió lo dit noble don Carlus Satta té fet procura al dit son pare per poder votar en lo real Parlament en son nom, per haver tengut lo dit noble don Carlus Satta enpediment de no poder acudir a dit real Parlament. Y perquè conste de la entregasió que vuy dia present se li fa de ditas lletras convocatòrias y lletras reals de.ssa majestad, protesta se li fassia fe de la jornada que aquellas se lis són estadas entregadas. Lo que diu y respon ab la deguda reverència se deu a.ssa excellència y ferma de.ssa mà.

Don Carlos Satta Sotgiu.

Philippe Fancello scribà de mandato.

64

1654 aprile 6, Cagliari

A seguito di una disamina delle cause ostative all'avvio dei lavori dell'assemblea, il viceré conte di Lemos proroga il Parlamento al giorno 20 aprile.

Et adveniente die sexta aprilis 1654, Calari, excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Reñi et preses regii generalis Parlamenti, et causis et rationibus suae excellentiae bene visis, porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius a⁹⁰ diem vigesimam dicti mensis et anni; mandans michi secretario infrascripto de hiis praesens conficere instrumentum de quibus et cetera.

Michael Diana secretarius.

65

1654 aprile 18, Cagliari

Il viceré conte di Lemos proroga il Parlamento al successivo 30 aprile.

Et adveniente die 18 praedicti mensis et anni, Calari, dictus excellentissimus dominus prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem trigessimam praesentis mensis aprilis, mandans mihi secretario infrascrito de hiis praesens conficere instrumentum de quibus et cetera.

Michael Diana secretarius. /

66

1654 aprile 28, Cagliari (Cattedrale)

Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria in luogo e per conto del viceré, riceve i procuratori del Regio Fisco e Regio Patrimonio che presentano una supplica volta ad ottenere un'ulteriore proroga di alcuni giorni dell'inizio dei lavori del Parlamento, fissato per il primo maggio adducendo a giustificazione la persistenza della peste nell'isola e sottolineando che il rinvio consentirà ai convocati di ultimare la quarantena nelle località designate.

Udita la richiesta, il viceré tramite il reggente la Reale Cancelleria proroga l'inizio dei lavori del Parlamento al successivo 6 maggio se feriale o al primo giorno utile.

Et adveniente die vigesima octava mençis aprilis⁹¹ anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, constitutus perçonaliter no-

A1 c. 41

⁹⁰ In B c. 31, *ad diem*.

⁹¹ Nel sopralingua su altra parola espunta non risolvibile.

bilis et magnificus don Josephus Niño, regens Regiam Cancellariam, intus ecclesiam cathedralem calaritanam ante theatrum ubi solitum est Parlamentum celebrare, ad quem locum accessit, nomine et pro parte suae excellentiae, pro facienda porrogatione infrascripta, comparuerunt Regii Fisci et Regii Patrimoni procuratores et obtulerunt supplicationem sequentem. /

66/1

Supplica dei procuratori fiscale e patrimoniale.

A1 c. 42 Excellentíssim senyor llochinent y capità general del present Regne y real y general Parlament et cetera.

Jhesús.

Los procuradors fiscal y patrimonial conparexan devant vostra excellència y diuuan⁹² que avent manat vostra excellència despachar las reals lletras convocatòrias per a fi y efecte de que los convocats en la present çitutat per a celebrar lo rreal y general Parlament; y juntament fonch servit manar despachar sas lletras ab las quals lis manava que acudiscan tots per als vuit del present mes de abril per aver señalat dit dia pujar al soli y donar principi a dit general y real Parlament; y avent tingut dits procuradors justas causas, y senaladament las del contagi y las dificultats que ya á agut de poder entrar en la present çit[at] sens fer algun gènere de quarantena, de paraula se las rrepresentaran a vostra excellència y, avent las manat considerar, fonch servit a instàntia del dits procuradors prorrogar dit general Parlament per als quinze de dit present mes de abril. Y com, excellentíssim senyor, no sesaren los rreferits inpediments, tornaren ans dels quinze de dit mes a / suppicar a vostra excellència fos servit,

A1 c. 42v.

ans de los dits quinze dias⁹³, prorrogar ditas Corts eo Parlament per a que puguesan venir los convocats; y vostra excellència mana prorrogar las fins al primer dia del mes de maig primo venient. Y com lo temps se va espirant y convinga al servisi de sa magestat que los convocats per çelebrar dit Parlament púgan entrar y tngan temps de poder fer la quarantenas dels dias que se lis a señalat y en las vilas diputadas, suppican a vostra excellència mane prorrogar dit real y general Parlament y lo pujar al soli alguns dias mes després del primer dia de maig primo venient. Lo que diuan y suppican omni meliori modo et cetera, iuribus eorum semper salvís.

Altissimus.

Gómes Fisci advocatus.

Sporrin Fisci Regii Patrimonii advocatus.

⁹² In B c. 31v., *dibuen*.

⁹³ Segue espunto, *fos servit*.

Qua lecta per me secretarium infrascriptum, supradictus nobilis et magnificus regens Cancellariam Regiam in personam suae excellentiae praesidis in generali [Parlamento]⁹⁴ fecit provisionem sequentem: Excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, prorrex, locumtenens et capitaneus generalis pro domino nostro rege in praesenti Sardiniae Regno et preses in generali Parlamento, prorogat Parlamentum et omnes actus illius – causis et rationibus in dicta supplicatione contentis, et aliis suae excellentiae bene visis – ad diem sextam mensis madii proximi venturi si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem primam iuridicam immediate sequentem, et si opus fuerit suplet quoscumque defectus ne usque comis-
sos⁹⁵; man / dans michi dicto et infrascripto secretario de hiis actum confici. A1 c. 43
Praesentibus ibidem pro testibus Simone Regesta, notario, et Ignacio Spiga, scriptore, Stampacis et Villae Novae Calaris habitatoribus.
Michael Diana Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretarius.

67

1654 maggio 5, Cagliari (Cattedrale)

Comparsi alla presenza di Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria, i procuratori fiscale e patrimoniale presentano una supplica volta ad ottenere una ulteriore proroga dell'inizio dei lavori del Parlamento, fissato per il 6 maggio, per l'impossibilità di raggiungere la sede da parte dei militari e dei rappresentanti delle ville, in particolare quelli provenienti dall'altro Capo del Regno, non essendo cessate le circostanze ostative illustrate nella precedente istanza di proroga.

Udita la richiesta, il reggente la Reale Cancelleria proroga, in nome del viceré, l'inizio dei lavori del Parlamento al successivo 20 maggio se feriale o al primo giorno utile.

Et adveniente die quinta praedicti mensis et anni, constitutus personaliter nobilis et magnificus don Iosephus Niño, regius consiliarius Regiam Cancellariam regens, intus ecclesiam metropolitanam cathedralem sedis calaritanae, in sede teatri ubi solitum est Parlamentum celebrari, ad quem locum accessit nomine et pro parte suae excellentiae pro facienda porrogatione infrascripta, comparuerunt Regii Fiscis et Regii Patrimonii procuratores et obtulerunt supplicationem sequentem.

⁹⁴ Sottinteso, *Parlamento*. Così anche in B c. 32.

⁹⁵ Integrazione a margine, *et... comissos*.

67/1

Supplica dei regi procuratori fiscale e patrimoniale.

Excellentíssim señor llochtinent y capità general.

Los procuradors fiscal y patrimonial diuen que en dies passats per les causes y rahonts que representaren a vostra excellència estigué servit porrogar lo die del soli del real general Parlament celebrador per al die de sis del present y corrent mes de maig. Com molta part dels militarts ni de las universitats, segonts notíssia tenen, no han pogut acudir per a dit die y és be que se troben presents a la celebració de dit soli, màxime per venir del altrú⁹⁶ Cap del Regne, per las causas y rahonts en sa antecedent allegades y per vostra excellència ben vistas, suplican sia servit manar porrogar dit die a altre ab competent dilatió, per a que t́ngan lloch de poder venir y assistir a la celebratió de dit real general Parlament, per convenir axí al servey del rey nostre señor; omni meliori

A1 c. 43v.

modo et cetera, iuribus suis senper / salvis et cetera.

Qua lecta per me secretarium infrascriptum, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in perçonam suae excelentiae praesidis generalis Parlamenti fecit provisionem sequentem:

Exelentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorrex, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et preses generalis Parlamenti, causis et rationibus praecontentis in dicta suplicacione et aliis suae excellentiae bene visis, porrogat Parliamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem vigessimam praesentis mensis et anni, si feriata non fuerit; si autem feriata ad diem primum iuridicum inmediate sequentem, mandans mihi secretario infrascripto de hiis actum confici. Praesentibus ibidem pro testibus Iosepho Ledda et Ignacio Spiga, scriptoribus, opidorum Stanpaçis et Villae Novae Calaris respective habitatoribus, de quibus et cetera.

68

1654 maggio 18, Cagliari (Cattedrale)

Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria in luogo e per conto del viceré conte di Lemos, riceve i procuratori fiscale e patrimoniale che presentano una supplica volta ad ottenere una ulteriore proroga dell'inizio dei lavori del Parlamento, fissato per il 20 maggio, essendo i convocati dell'altro Capo del Regno ancora impegnati nell'espletamento della quarantena.

Udita la richiesta, il reggente la Reale Cancelleria proroga, in nome del vi-

⁹⁶ In B c. 32v., *altre*.

ceré, l'inizio dei lavori del Parlamento al successivo 30 maggio se feriale o al primo giorno utile.

Et adveniente die decima octava predictorum mençis et anni, constitutus personaliter nobilis et magnificus don Josephus Niño, Regiam Cancellariam regens, intus ecclesiam metropolitanam sedis primatialis callaritanæ et ante theatrum ubi solitum est Parlamentum celebrare pro facienda prorogacione infrascripta in perçonam suæ excellentiæ conparuerunt Regii Fiscii et Regii Patrimonii procuratores / et obtulerunt suplicationem sequentem.

AI c. 44

68/1

Supplica dei regi procuratori fiscale e patrimoniale.

Excellentíssim señor llochtinent y capità general.

Los procuradors real, fiscal y patrimonial diuen que vostra excellència estigue servit prorrogar lo die del soli y propositió del real general Parlament per als vint del present y corrent mes; y com, segons notíçia tenen, los que han de venir, los de l.altre Cap que han de acudir a la celebratió de dit real y general Parlament, estarian ancora fent la quarantena, y no poden acudir per lo dit die señalat y és be que aquells se troben lo die de dita propositió, suplican los dits procuradors fiscals sia vostra excellència servit manar prorrogar lo dit die a altre ab competent termini a vostra excellència ben vist; omni meliori modo et cetera, iuribus suis semper salvis et cetera.

Altíssimus.

Qua lecta per me secretarium infrascriptum, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens, in perçonam suæ excellentiæ presidis generalis Parlamenti, fecit provisionem sequentem:

Excellentíssimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et preses generalis Parlamenti, causis et rationibus in dicta suplicatione contentis et aliis suæ excellentiæ bene visis, prorrogat Parlamentum huiusmodi et omnes / actus illius ad diem trigesimam praesentis et currentis mençis et anni, si feriata non fuerit; si autem feriata ad diem immediate sequentem non feriatam, mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesents confficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Michaele Moyran et Ignació Spiga, scriptoribus Stanpaçis et Villae Novae Calaris respective habitatoribus, de quibus et cetera.

AI c. 44v.

Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria, riceve il procuratore del Regio Fisco Diego Correli, che anche a nome del procuratore patrimoniale presenta una supplica volta a ottenere una ulteriore proroga dell'inizio dei lavori del Parlamento, fissato per il 30 maggio, giacché i convocati dell'altro Capo del Regno sono ancora impegnati nel periodo di quarantena.

Accogliendo la richiesta, il reggente la Reale Cancelleria, in nome del viceré, proroga l'inizio dei lavori del Parlamento al successivo 2 giugno.

Et adveniente die veneris intitulata vigesima nona praedictorum mençis et anni, constitutus perçonaliter nobilis et magnificus don Iosephus Niño, Regiam Cancellariam regens, intus ecclesiam cathedrallem sedis primatialis calaritanae et ante theatrum ubi solitum est Parlamentum celebrari, pro facienda porrogacione infrascripta in perçonam suae excellentiae, comparuit Didacus Correli, Regii Fiscii procurator, et obtulit suplicationem sequentem. /

69/1

Supplica dei procuratori fiscale e patrimoniale.

A1 c. 45 Excellentíssim señor llochinent y capità general.

Los procuradors fiscal, real y patrimonial diuhén que vostra excellència estigue servit porrogar lo die del solí y propositió del real general Parlament per als trenta del present y corrent mes de maig; y com, segons notícia tenen, los convocats no han pogut acudir per rahó de la quarantena que fan y és be que tots los que no tungan legítim impediment se troben a la celebraçió de dit real general Parlament; per ço dits procuradors fiscal, real y patrimonial suplican a vostra excellència sia servit manar porrogar lo dit die dels trenta de dit mes a altre ab competent termini per a que los dits militars púgan acudir; omni meliori modo, et cetera, iuribus suis semper salvís et cetera.

Altíssimus.

Qua lecta per me secretarium infrascriptum, dictus nobilis et magnificus regens Regiam Cancellariam in perçonam suae excellentiae presidis generalis Parlamenti fecit provisionem sequentem:

Excellentíssimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praeses generalis Parlamenti, causis et rationibus contentis in dicta suplicatione et aliis suae excellentiae bene visis, prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus / illius ad diem martis intitulatam secundam mençis

A1 c. 45v.

iunii praesentis et currentis anni; mandants mihi secretario infrascripto de hiis praesentis conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Michaelae Moyran et Ignacio Spiga, scriptoribus Stanpaçis et Villae Novae Calaris habitatoribus de quibus et cetera.

70

1654 giugno 1, Cagliari

Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria, comunica a Sebastiano Terzon, segretario di camera dell'arcivescovo di Cagliari, la disponibilità del viceré conte di Lemos a lasciare dirimere all'interno dell'Ecclesiastico le questioni di precedenza sorte tra i rappresentanti dello Stamento, ma solo a livello informale e senza alcun provvedimento scritto, essendo la materia della precedenza di esclusiva competenza del viceré come presidente del Parlamento.

Die prima mensis iunii 1654, Calari.

Noble y magnífico don Josep Niño, del Consejo de su magestad, regente la Real Cancellería d.este Reyno de Cerdeña, haviendo salido del quarto y aposento de su excelencia, que es en el real palacio donde estava con los demás jueces de la Real Audiencia Civil y Consejo Criminal, al salón grande de dicho real palatio, haviendo llamado al lisenziado Sebastián Terrón, secretario de cámara del reverendísimo arçobispo de Cállar, que estava en dicho salón aguardando la respuesta del recado havia dado a su excelencia de parte de su ilustrísima, dicho noble y magnífico regente, en nombre y por parte de dicha su excelencia, dixo a dicho lisenziado Terrón que dixesse a su ilustrísima en razón de lo que havia propuesto a su excelencia sobre la precedencia de lugares y asiento de los que intervienen en el reverendísimo Estamento eclesiástico, que dicho su excelencia havia resuelto que su ilustrísima pudiese conferir y ajustar buenamente con los de dicho Estamento lo tocante a la precedentia y asiento; con que empero no llegue a hazer ninguna actuación no procedimiento en scrito, porque essa jurisdicción y conocimiento de causa de precedentia de asientos solamente pertenece a su excelencia, como a presidente, por su magestad, del real general Parlamento. Y porque conste manda a mí, secretario infrascripto, continuar el presente aucto et cetera. /

L'apertura delle Corti

71

1654 giugno 2, Cagliari (quattro pomeridiane, Cattedrale)

Accompagnato dal corpo dei ministri e ufficiali regi, Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, viceré del Regno e presidente delle Corti in nome e per conto del sovrano, inaugura solennemente la prima seduta del Parlamento alla quale partecipano i rappresentanti degli Stamenti ecclesiastico, militare e reale.

Quindi Diego Correlì e Giovanni Angelo Demontis, rispettivamente procuratori del Regio Fisco e del Regio Patrimonio, dopo aver denunciato la contumacia dei convocati non presentatisi all'inaugurazione del Parlamento, chiedono che, una volta ammessa, si proceda nei lavori.

Il viceré, ascoltata la richiesta, per mezzo del reggente la Reale Cancelleria concede una particolare dilazione sino al giorno 12 giugno e, se festivo, sino al giorno immediatamente successivo.

Dopo avere dato lettura della carta reale con la quale il sovrano gli conferisce i poteri di convocare e di celebrare il Parlamento e gli illustra lo stato deplorabile in cui versano le finanze della Corona, prostrate dalle spese sostenute in difesa della cristianità e nella repressione delle ribellioni interne, nel suo discorso introduttivo il viceré auspica che il Regno sappia adempiere al servizio contribuendo alla sicurezza degli altri Regni della Corona e alla salvaguardia delle proprie coste e del proprio commercio e meritandosi il riconoscimento sovrano.

In ossequio ad una prerogativa di sua esclusiva competenza in qualità di presidente delle Corti, il viceré nomina gli abilitatori, i trattatori e i giudici dei gravami del Parlamento.

Per abilitatori indica: Giuseppe Español de Niño, il dottor Domenico Brunengo e il dottor Domenico Forcada;

per trattatori indica: Giuseppe Español de Niño, il conte di Andrade, Pietro Martínez Rubio e il marchese di Cea;

per giudici dei gravami indica: Giuseppe Español de Niño, Francesco Gomez, Gavino Deliperi Paliacho, Domenico Forcada, Antonio Masons, Saturnino Cetrillas e i tre fiscali membri di diritto.

A conclusione dell'intervento viceregio, i tre Stamenti dopo essersi consultati sull'atteggiamento da tenere, attraverso Bernardo de la Cabra, arcivescovo di Cagliari, assicurano fedeltà al sovrano nonostante i tempi difficili e

invitano il viceré a prorogare il termine di presentazione al Parlamento per i convocati che non hanno ancora potuto raggiungere la sede; da ultimo, supplicano il viceré di riconsiderare la nomina negli uffici del Parlamento, ai quali ha preposto persone forestiere invece di naturali del Regno, come era lecito attendersi.

Il viceré proroga il Parlamento al giorno successivo e, se festivo, al primo giorno utile.

A1 c. 46 Solium

Ed adveniente die martis intitulata secunda mençis iunii⁹⁷ anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, hora vero quarta post meridiem, ad celebrationem huiusmodi regi generalis Parlamenti porrogato et assegnato, cum accessissent ad regium palatium praesentis civitatis et Castri Calaris, ubi excelentissimi domini proreges et capitanei generales istius Regni Sardiniae comorare solent, nobiles et magnifici regi conciliares don Josephus Niño, Regiam Cancellariam regents, don Michael Bonfant, don Dominicus Brunengo, don Dominicus Forcada, doctor Franciscus Gomez, doctor Ioannis Maria Marchi Pirella, don Eusebius Carcassona et don Gavinus Deliperi Paliacho, iudices Regiae Audientiae et Regii Concilii in criminalibus, doctor Thoma Iacintus Torres Regii Fiscii advocatus, doctor Ioannes Françiscus Ruiz de Aguirre, Regii Patrimonii advocatus, doctor don Gavinus de Aquena, assessor dicti Regii Patrimonii, don Iacobus Artal de Castellvi, procurator Regii Patrimonii, don Antonius Massonts, magister raçionalis, illustrissimus in Christo pater don Bernardus de la Cabra, archiepiscopus calaritanus, cum aliis canonicis et sindicis venerabilium ecclesiarum et capitulorum reverendissimi Stamenti ecclesiastici congregati in aula Regiae Audientiae. Stants exelentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, pro domino nostro rege locumtenents et capitaneus generalis eiusdem Sardiniae Regni, in sua çela ordinaria sive vulgariter dicto en lo seu quarto ordinarii dicti regi palati, ad quam accesserunt omnes supradicti nobiles et magnifici ad asotiandum dictum excelentissimum dominum de dicto regio palatio ad sanctam cathedralem ecclesiam primacialem calaritanam, ob celebrationem solii regis⁹⁸ generalis Parlamenti et ad faciendam propositionem eiusdem nomine et pro parte suae regiae magestatis; habentsquae⁹⁹ praefactus excellentissimus dominus locumtenents et capitaneus generalis ac praeses dicti regis generalis Parlamenti pro / his et aliis peragendis speciale mandatum tria Stamenta ecclesiasticum, militare et regale, omnes qui cum supradictis no-

A1 c. 46v.

⁹⁷ Nel sopralinea su *madii* espunto.

⁹⁸ Così anche in B c. 35.

⁹⁹ In B c. 35, *habentsque*.

bilibus et magnificis doctoribus Regiae Audientiae et Concili Criminalis, nec non etiam ministris patrimonialibus, exierunt asotiando¹⁰⁰ dictum excelentissimum dominum de dicto regio palatio usque ad iam dictam sanctam ecclesiam cathedralem, modo et forma infrascripta, scilicet: illustre Stamentum millitare praesentis Regni in quo fuerunt praesentes illustris don Ioannes de Castellvi marchio de Lacono, don Carolus Manca marchio de Albis, don Franciscus Vico marchio de Soleminis, don Fèlix Masonts comes de Montalvo, cum aliis multis magnatis, nobiles et militaribus eiusdem Regni, ordine turbato cum massis altis eiusdem Stamenti. Et post illud sequebantur omnes syndici et procuratores ecclesiarum cathedralium et abbates dicti Regni, ordine turbato, repraesentantes illustre Stamentum ecclesiasticum, cum suis massis altis. Et postea sequebantur dicti nobiles et magnifici regii conciliares Regiae Audientiae et Concili Criminalis nec non etiam nobiles et magnifici ministri patrimoniales euntes in duabus partibus, scilicet: supradicti nobiles et magnifici conciliares Regiae Audientiae et Concili Criminalis ad partem dexteram et ad sinistram dicti ministri patrimoniales cum massis altis dicte¹⁰¹ Regiae Audientiae que in similibus actis publicis est solitum ducere: una ex quibus ducebat Felix Bonaventura, Regiae Camarae portarius, et Ioannes Dominicus ***, etiam portarius raçionalis, in medio quorum ibat don Gavinus Rossellaz, alguazirius maior dicti Regni, cum sua virga; et ad dexteram dicti alguazirii maioris Didacus Correlì, Regii Fiscì procurator, et ad sinistram Ioannes Angelus de Montis, Regii Patrimoni procurator fiscalis. Et post dictos nobiles et magnificos regios conciliarios et patrimoniales dictus excelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, asotiatus scilicet: ad dexteram magnifici Francisci Carniser, in capite conciliarii istius illustris et magnificae civitatis Callaris, et ad sinistram reverendissimi don Bernardi de la Cabra, archiepiscopi / calaritani, coperiendo illius latus doctor Franciscus Mossa, canonicus calaritanus, sine tamen periudiçio praetencionum abatum et aliorum syndicorum venerabilium ecclesiarum reverendissimi Stamenti ecclesiastici, tam in asotiatione perçonae suae excelentiae quam in sedendo in ecclesia primacialis calaritana tempore celebracionis et propositionis generalis Parlamenti. Remanentes se in dicta ecclesia primatiale nonnullalii praelati dicti reverendissimi Stamenti ecclesiastici, scilicet: reverendissimus don Petrus Vicco, archiepiscopus arborensis, et reverendissimus don Antonius Manunza, episcopus alensis; et post suam excellentiam sequente nobile et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancellariam regente, asotiato Hieronimi Brondo, terti conciliarii eiusdem magnificae civitatis Calaris, et Francisci de Ravaneda, syndici dictae

A1 c. 47

¹⁰⁰ In B c. 35, *asotiando*.

¹⁰¹ In B c. 35v., *dictae*.

illustris et magnifficae civitatis, nec non don Sebastiani de la Zona, sindici magnifficae civitatis Sassari, qui ibant scilicet: dictus nobilis et magnifficus regents ad dexteram dicti magniffici Brondo et ad dexteram dicti magniffici regentis dictus de Ravaneda et ad sinistram dicti magniffici Brondo dictus nobilis de la Zona. Et postea sequebatur magnifficus Antiochus Meli Morteo, quartus conciliarius dictae illustris et magnifficae civitatis Calaris, et ad eius dexteram nobilis don Franciscus Sanna, in capite conciliarius civitatis algue-
 rensis et syndicus eiusdem, et ad sinistram dicti magniffici Morteo don Ioanes Antiochus Serra¹⁰², in capite conciliarius civitatis Oristanei et syndicus eiusdem. Et postea sequebatur Ioannes Boy, quintus conciliarius sepe dictae civitatis Calaris, et ad illius dexteram don Antiochus de Salazar, in capite conciliarius civitatis Ecclesiarum et syndicus eiusdem, et ad sinistram dicti Boy Petrus Barry, syndicus dictae illustris et magnifficae civitatis Calaris. Et postea sequeban-
 tur omnes milites custodiae suae excellentiae, vulgariter dicti alabarders, circumdando perçonam suae excellentiae; et ante illos nobiles don Antonius de Cervellon, capitaneus dictorum militum. Et nonnullalii in multitudine co-
 piosa accesserunt usque ad dictam sanctam ecclesiam metropolitanam et in-
 gressis in ea flexis genibus proretisque precibus ad divinum nostrum Ihesum Christum eundem cantacione imni *Veni Creator Spiritus* perataque oracione per multum reverendum¹⁰³ in Christo patrem don Bernardum de la Cabra, Dei et apostolice sedis graciae, archiepiscopum callaritanum, de Concilio /
 A1 c. 47v. suae regiae magestatis, sua excellentia ascendit ad solium in dita ecclesia sum-
 ptuose et cum magno aparatu, factum ubi asuetum est generale Parlamentum celebrare. Sedenteque in cathedra supra dictum solium sedentibusque in medio primi gradus eiusdem soli nobile et magnifico don Iosepho Niño, regio conciliario Regiam Cañcellariam regente, et in parte dextera dicti magniffici re-
 gentis nobile et magnifico don Michaelae Bonfant, et ad latus dicti nobilis Bon-
 fant nobile et magnifico don Dominico Brunengo, et ad latus dicti nobilis Brunengo magnifico Francisco Gomez, et ad latus dicti Gomez magnifico Ioanne Maria Marquio Pirella, et ad latus dicti Pirella nobile et magnifico don Eusebio Carcassona, et ad latus dicti nobilis Carcassona nobile et magni-
 fico Gavino Deliperi Paliacho, et ad latus dicti nobilis Paliacho nobile et ma-
 gnifico don Dominico Forcada, et ad latus dicti nobilis Forcada magnifico Thoma Iacinto Torres, Regii Fiscii advocato, et ad latus dicti magniffici Torres nobile et magnifico don Gavino de Aquena, assessore Regii Patrimonii, et ad latus dicti nobilis de Aquena¹⁰⁴ Ioane Francisco Ruiz de Aguirre, Regii Patri-

¹⁰² A margine.

¹⁰³ A margine, *multum reverendum*.

¹⁰⁴ A margine, *nobile et magnifico... de Aquena*.

moni advocato, omnes iudices Regiae Audientiae et Concili Criminalis. Et in parte sinistra dicti nobilis et magnifici regentis nobile don Iacobo de Castelvi, regio procuratore, et ad latus dicti nobilis de Castellvi don Antonio Masons magistro rationale. Et in secundo gradu dicti soli don Ioanne Baptista Perez, comissario bonbardarum totius Regni Sardiniae, et ad latus a parte dextera dicti nobilis Perez don Ioane de la Matta, capitaneo turrium toties Reni Sardiniae nec non *** tormentorum, et ad latus dicti capitanei de la Matta doctore Antiocho Masons, capitaneo tormentorum istius civitatis, et ad latus dicti Masons *** Satta Murtas, structore gentis militiae appendicis Stampacis, et ad latus dicti Satta Phelipo Murganti etiam structore gentis militiae appendicis Leapolae, et ad sinistram dicti capitanei Perez in eodem gradu don Iacinto de Bolea, primo coatiutore magistri rationalis, et ad latus dicti de Bolea Francisco Funtana, tertio coatiutore dicti offitii. Et in tertio gradu Didaco Correlli, Regii Fiscii procuratore, et ad latus dicti Correlli Ioane Angelo de Montis, procuratore fiscale Regii Patrimonii. Et ante dictum solium ad dexteram suae excellentiae me Michaele Diana, secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae praesentis Sardiniae Reni, nec non don Laurentio Nicolao Sporrin, secretario suae excellentiae; et ad sinistram suae excellentiae don Gavino Rossellas, alguazirio maiore, et a tergo cathedrae suae excellentiae supradicto capitaneo don Antonio de Servello, stantibus. Et postea in praesbiterio dictae primatialis ecclesiae tribus Stamentis ordine sedentibus, scilicet: ecclesiastico in parte dextera / suo suae excellentiae, et in parte sinistra militari, et regale in alio scanno quod erat ante sua excellentia in hunc qui sequitur modum.

A1 c. 48

Pro Stamento ecclesiastico

multum reverendo in Christo patre don Bernardo de la Cabra, archiepiscopo sanctae primatialis Ecclesiae calaritanae, et ad latus multum reverendo in Christo patre don Petro Vico, archiepiscopo arborense; reverendo in Christo patre don Antonio Manutza, episcopo ussellense; doctore Ioanne Baptista Serra, archipresbitero turritano vicario sede vacante eiusdem Ecclesiae; doctore et canonico Francisco Mossa, sindaco venerabilis Capituli calaritani;

B.¹⁰⁵ doctore et canonico Seraphino Squirro, procuratore reverendi in Christo patris don Francisci Litago episcopi ampuriensis;

A.¹⁰⁶ doctore Gavino Olives, procuratore reverendi in Christo patris don fratris Francisci Boill episcopi alguerensis et procuratore venerabilis Capituli eiusdem Ecclesiae;

¹⁰⁵ A margine.

¹⁰⁶ A margine.

doctore et canonico Petro Paulo Fadda, procuratore venerabilis Capituli Ecclesiae arborensis;
doctore Didaco Denti, procuratore venerabilis Capituli bosensis;
et venerabile [Leonardi de]¹⁰⁷ Palmas prioris.

Pro Stamento militari

sedentibus ordine turbato illustre don Ioanne de Castelvi marchione de Laconi;
illustri don Alonso Gualbes marchione de Palmas;
illustri don Francisco Vico marchione de Soleminis;
egregio don Matheo de Cervellón comite de Sedilo;
egregio don Ignatio Aymerich comite de Villamar;
egregio don Felice Massons comite de Montalvo;
don Petro de Alagon;
don Francisco Barbarà;
don Ioanne Baptista Cetrilles;
don Ioanne Baptista Sanna;
Francisco Margens et Nin
don Michaelae de Barruessò;
don Augustino Bonfant;
don Bendetto Nater;
don Augustino Martin; /
A1 c. 48v. don Francisco Sanjust et Brondo;
don Augustino Capay;
don Simone Montanachio;
Ignatio Torrellas;
Francisco Ruger;
don Thoma de Castellví;
don Sisinnio Ponti;
don Francisco Massons;
don Gavino Capay;
don Açore Çapata;
don Bonifacio Capay;
don Balthasare Dedoni;
don Gaspare Cugia;
don Dominico Cugia;
don Antonio Sanjust;
don Francisco Sanjust
don Georgio Sanjust;

¹⁰⁷ Spazio bianco. Per l'integrazione vedi B c. 37v.

don Antiocho Carcassona;
don Luxorio Cao;
don Francisco Cao;
Antiocho Diana;
don Bernardino Canales;
don Francisco Taris;
don Nicolao Corria;
don Josepho Corria;
et nonnullis aliis in multitudine copiosa.

Pro Stamento regali

magnifico Francisco Carnicer, domicello, in capite consiliario istius Calaris civitatis, in medio scanni sedente et in parte dextera Francisco Ravaneda, sindaco eiusdem / civitatis, et ad dexteram dicti Ravaneda Ioanne Baptista Dessi, consiliario in secundo gradu; et ad dexteram dicti Dessi consiliarii don Francisco Sanna, sindaco civitatis alguerensis; et ad dexteram dicti nobilis Sanna Hieronymo Brondo, tertio consiliario; et ad dexteram dicti Brondo don Ioanne Antiocho Serra, sindaco civitatis Oristanei; ad sinistram iam dicti magnifici Francisci Carnicer in capite consiliarii don Sebastiano de la Zona, sindaco civitatis Sassari; et ad sinistram dicti nobilis de la Zona Antiocho Meli Murteo, quarto consiliario; et ad sinistram dicti Morteo don Salvatore Minutuli Pilo, sindaco civitatis Castri Aragonensis; et ad sinistram dicti Minutuli Pilo Ioanne Boy, quinto consiliario; et ad sinistram dicti Boy Petro Barry, sindaco eiusdemmet civitatis Calaris.

Al c. 49

Deinceps Didacus Curreli et Ioannes Angelus Demontis, procuratores Regii et Patrimonialis Fisci, ascenderunt in solium ubi sua excellentia, uti praeses dicti regii generalis Parlamenti more solito sedebat, eique humiliter praesentarunt supplicationem per eorum Fisci advocatos, quae et provisio in ipsius calce facta est tenoris sequentis.

Excellentissime domine llocumtenens et capitane generalis et praeses in hoc regio generali Parlamento¹⁰⁸.

Regii Fisci et Regii Patrimonii procuratores acusan contumaciam adversus et contra citatos qui non comparuerunt ad celebrationem praesentis regii generalis Parlamenti ac supplicant quod, illa admissa, procedatur ad ulteriora in dicto regio generali Parlamento, omni meliori modo et cetera iuribus eorum semper salvis et cetera. /

¹⁰⁸ Così anche in B c. 38v.

A1 c. 49v. Quae quidem supplicatio estitit per dictum excellentissimum dominum tradita mihi Michaeli Diana secretario iam dicto ad illam legendum; illaque recepta debita reverentia lectaque per me alta et intelligibili voce, fuit facta provisio per nobilem et magnificum don Iosephum Niño, Regiam Cancellariam regentem in personam suae excellentiae, tenoris sequentis.

Excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorrex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses in regio generali Parlamento, providet admissa contumacia si et in quantum contra citatos qui non comparuerunt, concedit de gratia particulari usque ad diem duodecimam, si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate non feriatam a effectum procedendi ad ulteriora in dicto regio generali Parlamento; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his praesens conficere instrumentum, de quibus et cetera.

Michael Diana secretarius.

Quibus quidem peractis, dictus excellentissimus dominus comes de Lemos et de Castro, prorrex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses in regio generali Parlamento mandavit mihi Michaeli Diana, secretario praefato, ut coram omnibus legerem alta et intelligibili voce comissionem per regiam maiestatem domini nostri regis suae excellentiae, pro celebratione huius regii generalis Parlamenti transmissam quae est inserta in principio praesentis processus; qua lecta mandavit pariter don Laurentio Nicolao Sporrin ut propositionem sequentem legeret; de quibus et cetera.

Idem Diana secretarius. /

A1 c. 50 Quando el rey nuestro señor, Dios le guarde, me hiço merced del puesto de virrey y capitán general d.este Reyno, se sirvió de realçar el favor mandándome que en su real nombre le celebrará Cortes y praesidierá en ellas. Y me ordena en su real carta proponga al Reyno su real intento y los motivos que obligan a su magestad a que se junte; la qual me ha parecido se lea originalmente para que reconosca el Reyno quan gran rey tiene y quan piadoso padre.

71/1

1653 maggio 10, Aranjuez

*Carta reale con la quale Filippo IV, re di Spagna, conferisce al viceré Francesco Fernández de Castro, conte di Lemos, i poteri per convocare e celebrare il Parlamento*¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Copia.

El Rey.

Illustre conde de Lemos y de Castro, primo mi lugarteniente y capitán general. La gran fidelidad y amor que los naturales d.este Reyno de Çerdeña han mostrado en diferentes ocasiones con serviçios hechos a mi real corona, deseando y ayudando a los felices progressos d.ella, me obliga a participarles el estado que tienen las cosas generales de mi monarchía, para que sepan que al cabo de más de setenta annos de la porfiada guerra de Flandres y Olanda ha quedado mi patrimonio tan enpegnado. Como es notorio, a cuyos excessivos gastos y enpegnos de tan grande considerati3n se han añadido los que han sido menester para la defensa de nuestra sancta fee y de algunos principes parientes y confiderados; y sustentar tan grande número y esquadras de galeras y vaxeles con tan larga continuaci3n para asegurar la christiandat de las invasiones de los enemigos communes; y las flotas en los gastos tan inmensos de les guerres de Lombardía, Piamonte y Monferrato; y socorros que se han embiado para reprimir y castigar los rebeldes de Alemania; refrenar y apasiguar las commoçiones de Nápoles y Sicilia, asistir y socórrer a la república de Venecia contra el poder del Turco; y resistir las armas de Francia en las fronteras de estos mis Reynos de España y particularmente en mi principado de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña donde se han consumido y consumen tan numerosas cantidades de hazienda / para reducir aquella provincia – en que está interesada essa isla – junto con el Reyno de Portugal que se halla fuera de mi obediencia por el tirano rebelde duque de Berganza; y en los estados de Flandes y Italia que por ser Reyno tan vecino a ella corre tan gran peligro. Y que para librarle d.el y resistir tales designos ha sido y es forçoso aplicar todos los reditos de mi real patrimonio y servicios extraordinarios que los Reynos de mi corona me han hecho; y bastando – como no han bastado – ha sido preciso vender del capital y enpegnar mis rentas reales: todo lo qual con ser de grande ponderaci3n y que obliga a cuydar de los remedios forçosos a la resistencia de tantos y tan grandes exércitos de los que emulan mi grandeza y estados, se alivia considerando que ha sido Nuestro Señor servido de darme vassallos tan fieles y attentos que no han cessado de acudir a servirme con sus personas y summas tan quantiosas de hazienda en muchas y diferentes ocasiones. Entre los quales con demostraci3n particular se han segnalado los d.esse mi Reyno de Cerdenya de que estoy muy agradecido por la finesa con que han procedido y lo bien que han andado en esta materia en tanto grado que me han obligado a que con particular cuydado y demonstraci3n de amor les de igual reconpença en lo común y particular, attendiendo a su buen gobierno, quietud y aumento. Y para que esto se consiga y conoscan de mi esta gratitud, he resuelto que en dicho Reyno se celebre luego Parlamento – pues se cunplieron ya los dies años del último que concluyó el duque de Avellano

A1 c. 50v.

– siendo mi lugarteniente y capitán general con asistencia de vuestra persona en mi real nombre y a que con mi presentia no puedo asistir como lo hiziera, si los negocios de tanto peso como con los que al presente se me ofrecen en las cosas referidas, dieran lugar a visitar y conocer esos vassallos que tanto amo y estimo.

A1 c. 51 En dicho Parlamento trataréis principalmente de lo que toca a la administración de la justicia que ha de tener siempre el pri / mer lugar y de lo demás concerniente a la concervatió, paz y quietud de esse Reyno y defença que es menester para su custodia; y reformar, mudar y corregir las leies viejas que no fueren de provecho; y resumir y renovar las passadas y derogarlas siendo menester; y hazer otras nuevas concernientes a su buen gobierno, según la variedad del tiempo, calidad y condiçión de los pueblos, en orden a su concervatió y augmento, de manera que conferidas haziéndoles en general y en particular las mercedes y honrras que conffió merecerán por su grande amor y fidelidad y socorro de los gastos refferidos en que espero se animarán, de manera que aventajen a las passadas, en la ocasión presente de tanto enpeño de mis reales armas y crédito de la nación española; conffiando en Nuestro Señor - de cuya poderosa mano dependen las vitorias – nos la ha de dar assí en la recuperación de lo que queda del principado de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña como en las demás empresas que se han de seguir para que de una vez se logre la paz y quietud que igualmente deseo a todos mis Reynos y vassallos. Dattum en Aranjuez, a diez de mayo 1653.

Yo el Rey.

Don Franciscus Isquierdo de Berbegal secretarius.

Vidit don Christophorus Crespi vice¹¹⁰ cancellarius.

Vidit comes de Robles regens.

Vidit don Georgius de Castellvi.

Vidit Marta regens.

Vidit don Petrus Villacampa regens.

Vidit Ioannes episcopus Angelorum.

Al virrey de Çerdenya con orden que celebre Parlamento general en aquel Reyno por las causas que aquí se reffieren.

A1 c. 51v. Haviendo pues oído el Reyno lo que escribe su magestad en su real carta reconocerá su real justificación en todo los cariños / en su real bengninidad y los favores que haçe y ofrece en su real grandesa. Y assí sólo podré deçir que obrando en su real nombre hiré executando lo que se sirve de ordenarme en ella y que de mi parte ofrezco ser compañero; y como si tubiera la buena dicha

¹¹⁰ Così.

de regniculo para procurar todas las combeniencias de tan illustre Reyno en general y en particular, mostrando mi reconocimiento a lo que devo y espero deberle, asegurándole que en execución del real intento de su magestad justificaré mediante la divina gracia de suerte el servitio que pidieré, que si yo tubiera voto en las Cortes, le pudiera votar y le votará. Y por el consiguiente, quedo seguro del Reyno obrará reciprocamente en orden a que se puda poner en defenza por mar y por tierra, así para seguridad de su costa y fructos que envarca – que es su prinçipal hacienda – como para qualquiera imbasión, mayormente con las noticias de la armada francesa que se ha fabricado de navíos y galeras en Tolón. Y juntamente a concurrir a que los demás Reynos de su magestad lo estén para concervarse este Reyno así mismo en la concervación de su real monarchía, siendo así que ni yo puedo pedir al Reyno en el real nombre de su magestad que sirva más de lo que pudiere y alcanzaren sus fuerças, ni el Reyno, según su gran fineza al real servitio y cuidado para procurar su misma defença en la conformidad dicha, podrá servir con menos, espeçialmente siendo los motibos tan justificados que se proporcionan con el último esfuerço del ofrecer y servir a su magestad.

Y para que el Reyno sepa los nombrados para los officios de habilitadores, tratadores y juezes de greuges y puede nombrar los que le tocan, elizo y nombro como acción libre y reservada al presidente de las Cortes.

Para habilitadores: a don Joseph Español de Niño; / al doctor don Domingo Brunengo; al doctor don Domingo Forcada. A1 c. 52

Para tratadores: a don Joseph Español de Niño; al conde de Andrade; a don Pedro Martínez Rubio; al marqués de Cea.

Para juezes de greuges: a don Joseph Español de Niño; a don Francisco Gómez; a don Gavino Liperi Paliacho; a don Domingo Forcada; a don Antonio Massons; a don Sadorro Cetrillas; y a los tres fiscales de su magestad a quien de derecho toca.

Quibus quidem commissione et propositione lectis et per dicta tria Estamenta auditis, surgentibus ab eorum scannis et simul iunctis, habito intra praenominatos dictorum trium Stamentorum colloquio super responsione facienda dicta propositioni, redeuntibus ad dicta scanna, stantibus detectis capitibus mediante multum reverendo in Christo patre don Bernardo de la Cabra, archiepiscopo sanctae primatialis Ecclesiae calaritanae, cui per dicta tria Estamenta fuit comissa responsio facienda, illam fecit verbo factam et suae excellentiae prolatam vulgari sermone qui sequitur modum.

«Excelentísimo señor, los tres Estamentos que aquí están presentes, aviendo oído la proposición que vuestra excelencia en nombre y por parte del rey nue-

A1 c. 52v. stroseñor ha hecho, en primer lugar agradeciendo con / la estimación devida la singular gracia que su magestad – Dios le guarde – les haze con celebrar estas Cortes, principalmente por los fines que representa de acudir al reparo y convenientias del Reyno y juntamente servicio de su magestad, como lo piden las precisas obligaciones y tan apretadas ocasiones a que el Reyno como a tan fieles vasallos, aunque en tiempos tan calamitosos procurará acudir como han siempre acostumbrado y deven a su rey y señor, prometiéndose en la real clemencia de su magestad honrará al Reyno con las mercedes acostumbradas y mayores corriendo esto por medio de vuestra excelencia como tan gran príncipe. Y suplican los Estamentos se sirva vuestra excelencia prorogar el término para los convocados que no han podido acudir. Y juntamente suplican en razón de los officios que vuestra excelencia ha sido servido mandar publicar que por no ser de este acto los mande dexar a su tiempo, particularmente aviendo nombrado personas forasteras, quando entienden han de ser naturales del Reyno, esperando en todo recibir merced de vuestra excelencia».

Et his peractis excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et preses in praesenti regio generali Parlamento, prorogat Parliamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem primum iuridicum; mandans mihi secretario infrascripto de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Michaele Moiran et Francisco Porru, Stampacis et Villaenovae Calaris respective habitatoribus. /

72

[1654 giugno 2, Cagliari]

I procuratori fiscale e patrimoniale dichiarano la prima contumacia contro i convocati che non si sono presentati al Parlamento e chiedono al viceré di accoglierla; Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancellaria, accoglie per conto del viceré la richiesta e proroga il Parlamento al giorno 12 e, se festivo, al primo giorno successivo utile.

A1 c. 53¹¹¹ Excellentissimo domino locumtenente et capitaneo generalis¹¹² et cetera. Regii Fiscii et Regii Patrimonii procuratores acusant primam contumaciam adversus et contra citatos ad celebrationem regii generalis Parlamenti qui non

¹¹¹ La carta tutta sembrerebbe riportare i segni tipici delle cancellazioni. Impossibile il confronto con B che non la contempla.

¹¹² Così.

comparuerunt ad dictum assignatum et suplicant dictam contumaciam admitti procedendum fore et esse ad ulteriora in celebratione dicti Parlamenti, omni meliori modo et cetera iuribus suis semper salvis.

Altissimus.

Nobilis et magnificus don Iosephus Nigno, regius conciliarius Regiam Cancellariam regentem, suo proprio hore alta et intelligibili voce in loco dicti solii in personam suae excellentiae, fecit provisionem sequentem.

Excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et preses regii generalis Parlamenti, admissa dicta contumacia si et in quantum concedit de gratia spetiale cittatis qui non comparuerunt ad celebratione[m dicti]¹¹³ Parlamenti, nec non porrogat Parlla[mentum] huiusmodi et omnes actus illius us[que ad diem duo]decimam presentis mensis et anni [...si] / si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate sequentem; mandans mihi secretario infrascripto de his presens conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Michael Moyran et Ignatio Spiga, scriptoribus in appendicis Stampacis et Villae Novae Calaris habitatoribus, de quibus et cetera. /

A1 c. 53v.

73

1654 giugno 12, Cagliari

Essendo il viceré impegnato in colloqui con i ministri e gli avvocati regi, si presentano al suo cospetto [Giovanni Francesco] de Amico, abate della Santissima Trinità di Saccargia, e il dottor Michele Escano, abate di San Nicola, che gli comunicano di non aver potuto occupare i posti loro spettanti in seno allo Stamento ecclesiastico convocato nella sacrestia della cattedrale di Cagliari e gli chiedono di dirimere l'incidente secondo giustizia. Il viceré ordina al segretario Michele Diana di informare della protesta l'arcivescovo di Cagliari e di convocare uno o più rappresentanti dell'Ecclesiastico al suo cospetto come titolare della cognizione della causa.

L'arcivescovo fa presente al segretario che avrebbe risposto al viceré con apposita ambasciata. Poco dopo si presentano gli ambasciatori dell'Ecclesiastico, Nicola Valentino, arciprete ampuriense e procuratore di quel Capitolo e Giovanni Antonio Escarxoni Serra, vicario generale dell'arcivescovo cagliaritano: il primo presenta al viceré la richiesta di sospensiva del procedimento relativo alla materia della precedenza nello Stamento sino alla abilitazione della Curia, e sollecita la trasmissione dei poteri sovrani.

¹¹³ Angolo inferiore destro mancante.

In risposta, il viceré preannuncia un'apposita ambasciata dopo la disamina della questione coi consiglieri reali e patrimoniali e con un'identica risposta congeda gli ambasciatori dello Stamento militare, i nobili Giovanni Battista Sanna e Giuseppe Delitala, e i rappresentanti dello Stamento reale Francesco Ravaneda, sindaco della città di Cagliari, e Francesco Sanna, sindaco della città di Alghero, che avevano inoltrato al viceré un'identica richiesta di sospensione del procedimento.

Dopo l'uscita degli ambasciatori stamentari, il viceré discute il problema coi consiglieri reali e patrimoniali e dà incarico ai nobili Eusebio Carcassona, giudice della Sala Criminale, e Gavino Aquena, assessore del Regio Patrimonio, di comunicare agli Stamenti la legittimità della decisione di avocare a sé la cognizione della materia della precedenza senza l'obbligo di abilitare la Curia e l'esigenza di presentare i poteri sovrani, non essendo ancora costituito lo Stamento ecclesiastico sotto il profilo prettamente formale.

Poco dopo si presenta al cospetto del viceré Sebastiano Terron, segretario dell'arcivescovo di Cagliari, inviato dallo Stamento ecclesiastico che, dopo avere ricostruito le modalità irrivali dell'ambasciata di Eusebio Carcassona e di Gavino Aquena, consegna al viceré, perché ne possa ordinare l'applicazione, la risoluzione assunta nelle Corti celebrate nel 1642 dal duca di Avellano circa il posto che devono tenere i ministri regi quando si presentano in ambasciata davanti allo Stamento ecclesiastico.

Udito l'ambasciatore dello Stamento ecclesiastico, il viceré convoca il reggente la Reale Cancelleria perché esamini con gli altri ministri la risoluzione assunta in materia nel corso del Parlamento Avellano. Questi confermano che la materia è stata già risolta con la suddetta deliberazione che però sembrava pregiudicare il ruolo degli ambasciatori viceregi rispetto a quello dello Stamento militare; comunque, si decide di confermare agli ambasciatori viceregi il posto stabilito nelle Corti del 1642, dandone notizia al rappresentante dell'Ecclesiastico.

Poco dopo l'uscita del segretario dell'arcivescovo, giungono Eusebio Carcassona e Gavino Aquena, che erano stati inviati a comunicare l'ambasciata del viceré all'Ecclesiastico e che riferiscono di non aver potuto dare seguito all'ordine per l'assenza dei componenti dello Stamento che preferirono non incontrarli ritirandosi nella cappella della sacrestia.

Essendo sopraggiunta la sera, il viceré proroga il Parlamento al successivo lunedì 15 o, se festivo, al primo giorno feriale.

A1 c. 54 Et adveniente die duodecima mençis iunii anno a nativitate Domini millessimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, regium generale Parlamentum continuando, constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus

Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, pro domino nostro rege locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et preses regi generalis Parlamenti, in quadam aula regii palati ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti diputata, una cum nobilibus et magnificis don Iosepho Niño Regiam Cancellariam regente, don Dominico Brunengo, Francisco Gomez, Ioanne Maria Marchis Pirrela, don Dominico Forcada, don Eusebio Carcassona, don Gavino Lipery y Paliacho, iudicibus Regiae Audientiae et Concili Criminalis, nec non Thoma Iaçinto Torres, Fisci Regi advocato, Ioanne Francisco Ruiz de Aguirre, Regi Patrimoni advocato, et don Gavino de Aquena, eiusdem Regi Patrimoni assessore, sedentibus in scanno iusta parietem in parte dextera suae excellentiae qui stabat sedente sub quodam baldolino sive vulgo dicto dosell in cathedra in medio dictae aulae. Et in sinistra dictae suae excellentiae, sedentibus etiam in alio scanno iusta parietem: nobile don Iacobo Artal de Castellvi, procuratore Regi Patrimoni, nobile don Antonio Masons, magistro rationale, don Saturnino Cetrillas, regente Generalem Theaurariam, et me Michaele Diana, publico notario nec non Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae dicti Sardiniae Regni secretario. Et stantibus sic congregatis in dicta aula copertis et tribus Stamentis scilicet: ecclesiastico in conclave sive sacristia ecclesiae primacialis calaritanae, et militare in ecclesia Divinae Sperantiae, et regale in aula sive domo illustris magnificae civitatis Calaris, ad sonum campanae, ut moris est, repraesentantibus regium generale Parlamentum. Et precedentibus per suam excellentiam cum dictis regis officialibus aliquibus colo/quis conparuerunt in dicta aula coram suae excellentiae

A1 c. 54v.

[Ioannes Franciscus]¹¹⁴ de Amico, abbas Santissime Trinitatis de Sacarja, et doctor Michael Escano, etiam abbas Santi Nicolai; et exposuerunt quod cum essent accessi ad reverendissimum Estamentum ecclesiasticum quod erat in sacristia ecclesiae primacialis calaritanae, noluerunt illis dare locum qui pertinebat eisdem; sicque supplicabant suam excellentiam quod administraret iusticiam partibus. Et cum dicta sua excellentia contulisset dictam causam cum dictis nobilibus et magnificis regiis conciliaris et officialibus, fuit conclusum quod fieret nuntiatio multum reverendo in Christo patre arzobispo calaritano mediante me Michaele Diana, dicto et infrascripto secretario, in hunc qui sequitur modum.

Que signiffique de parte de su excelencia al mui reverendo en Christo padre arzobispo de Cáller de que los abbades havían parecido delante de su excelencia, representándole que haviendo acudido al reverendísimo Estamento eclesiástico, no se les había dado el lugar que se les debía, precediendo a los síndicos y procuradores de las Iglesias capitulares del Reyno, por ser ellos de

¹¹⁴ Spazio bianco. Per l'integrazione vedi A1 c. 709.

dignidad más prehemimente; en cuya exequción, haviendo acudido yo dicho e infrascrito secretario en la secretaría de la santa Iglesia primacial calarítana donde estavan ayuntados los mui reverendos en Christo padres arçobispo de Cálller, arçobispo de Oristany, obispo de Ales y otros del reverendísimo Estamento eclesiástico y preguntado al portero¹¹⁵ que asistía en dicha secretaría por el mui reverendo en Christo padre arçobispo de Cálller, para darle el recado de su excelencia, haviéndome hecho entrar dentro dicha secretaría donde estavan asentados dichos reverendísimos arçobispos de Cálller, de Oristán, obispo de Ales y muchos otros de dicho Estamento eclesiástico, todos los

A1 c. 55

quales puestos / en pie con sus bonetes en la mano e yo juntamente descapirosado¹¹⁶, dicho arçobispo de Cálller me hizo llegar en medio de todos, y estando yo tres passos cerca dicho arçobispo de Cálller, le he dado el recado que según arriba su excelencia me havia mandado en razón de la quexa de los dichos abbades y que su reverendísima se sirviese confferirlo con las partes que insistían en dicha precedentia y mandase que uno o dos d.ellos acudiesen delante su excelencia a quien tocava el conocimiento de aquella causa; que les administraría justícia. Y haviendo oído por el dicho arçobispo de Cálller, me respondió que conferiría la materia con dicho Estamento eclesiástico y que respondería a su excelencia con embaxada particular; como así haviendo yo buuelto en la sala donde estava su excelencia con todos los arriba ministros y oficiales reales lo he relatado.

Miguel Diana secretario.

Et paulo post accesserunt ad dictum regium palacium et aulam in qua sua excellentia cum dictis regiis ministris et officialibus erat convocatus, doctores in sacra theologia don Nicolaus Valentino, archipresbiter anpuriensis et syndicus venerabilis Capituli eiusdem, et Ioannes Antonius Escarchony Serra, vicarius generalis archiepiscopatus calaritani, legati a reverendissimo Stamento eclesiastico. Et antequam ingressi essent intus aulam ubi sua excellentia erat cum omnibus et singulis regis conciliaris et patrimonialibus, sua excellentia missit doctorem Thomam Iacintum Torres ad significandum dictis legatis quatenus admitebat illos sine tamen periudicio iurium partium. Et postea cum ingressi fuissent intus dictam aulam extitit illis datum locum, scilicet, dicto nobili Valentino in parte / dextera suae excellentiae, in scannio imediate post nobilem et magnificum don Iosephum Niño, Regiam Cancellariam regente; et dicto Escarchony in sinistra dictae suae excellentiae, in scannio imediate post nobilem don Iacobum Artal de Castellvi, procuratorem Regii Patrimonii. Et stantibus sic dictus nobilis Valentino vulgari sermone protulit verba sequentia:

A1 c. 55v.

¹¹⁵ Sta per *portero*.

¹¹⁶ Sta per *descapirotado*.

«Excelentísimo señor, el reverendísimo Estamento eclesiástico sin perjuicio de sus derechos suplica a vuestra excelencia sea serbido de mandar suspender en la pretençión que tienen los abbades sobre la precedentia de asientos asta que sea abilitada la Curia; y que así se sirba de embiar los poderes de su magestad, vistos los quales puedan alegar lo que les conbenga».

A lo que su excelencia ha respondido que conferiría la materia con los nobiles y magnificos consejeros reales y patrimoniales y que respondería con enbaxada particular.

Et paulo post accesserunt ad dictum regium palacium et aulam in qua erant congregati sua excellentia et regii ministri et patrimoniales, nobiles don Ioannes Baptista Sanna et don Iosephus Delitala, legati nomine et pro parte illustris Stamenti militaris, qui sederunt in simili loco sicuti legati pro parte reverendissimi Stamenti ecclesiastici et vulgari sermone verba sequentia protulerunt: «Excelentísimo señor, el illustre Stamento militar suplica a vuestra excelencia que por quanto por parte del reverendísimo Estamento eclesiástico se les ha significado de que havia diferencia entre los abbades y síndicos de los venerables Capítulos, que vuestra excelencia sea serbido de mandar suspender el tractar esta materia asta que fuesse abilitada la Curia por quanto asta entonces no lo era».

A lo que su excelencia mediante el magnífico regente ha respondido que su excelencia confferiría la materia / con los nobiles y magníficos consejeros reales y patrimoniales y que respondería luego con enbaxada.

A1 c. 56

Et paulo post accesserunt ad dictum regium palacium et aulam predictam Franciscus de Ravaneda, civis illustris civitatis Calaris et syndicus eiusdem, et don Franciscus Sanna, in capite conciliarius magnificae civitatis Algerii et syndicus eiusdem, legati nomine et pro parte Stamenti regalis, qui vulgari sermone hec verba protulerunt:

«Excelentísimo señor, el Estamento real ha tenido enbaxada del reverendísimo Estamento eclesiástico de que vuestra excelencia ha significado querer tractar la causa de diferencia que tienen los abbades con los síndicos y procuradores de los venerables capítulos; y como hasta agora no está la Curia abilitada, suplica dicho Estamento real a vuestra excelencia sea serbido de mandar suspender el tractar esta causa asta que la Curia este abilitada, sirbiéndose vuestra excelencia embiar los poderes a dicho Estamento».

A lo que su excelencia mediante el noble y magnífico regente ha respondido que se conferiría la materia con los nobles y magníficos consejeros reales y patrimoniales y que respondería con enbaxada.

A1 c. 56v.

Y luego después de haverse hido dichos enbaxadores, haviendo su excelencia conferido la materia con dichos nobles y magníficos consejeros reales y patrimoniales, ha resuelto que los nobles y magníficos don Eusebio Carcassona, juez de la Sala Criminal, y don Gavino de Aquena, assessor del Real Patrimonio, vayan con enbaxada al reverendísimo Estamento eclesiástico significándole que los abbades havían recorrido a su excelencia disiendo que en dicho Estamento no les querían dar el asiento que les tocava; que obligó a su excelencia enbiar recado privadamente al reverendísimo arçobispo / de Cálller mediante el secretario Miguel Diana para confferir la materia con las partes; y se sirviesse de remitir uno o dos d.ellos en poder de su excelencia para oyrlos de justiçia; y supuesto que dicho reverendísimo Estamento eclesiástico havía enbiado enbaxada disiendo que sin perjuissio de sus derechos mándase habilitar la Curia y suspender en la materia de la pretención de dichos abades asta que fuesse abilitada, remitiendo a dicho Estamento los poderes de su magestad, que después dedusirían de su derecho; y así que entienda dicho reverendísimo Estamento que asta entonçes no lo era en forma y siendo la diferençia primero antes de ser Estamento formal, havía de conocer su excelencia de dicha causa y no era necesario para ello habilitar la Curia, ni presentar los poderes de su magestad asta después; y lo mismo sinifique a los Estamentos militar y real.

A1 c. 57

Y haviendo hido los dichos nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Gavino de Aquena para dar dicha enbaxada a los de dicho reverendísimo Estamento eclesiástico, de allí a un poco vino al aposento donde estava su excelencia el licenciado Sebastián Terrón, secretario del arcobispo de Cálller, embiado del Estamento eclesiástico. Y de su parte dixo a su excelencia que haviendo ido a aquel Estamento los dichos nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Gavino de Aquena con embaxada de su excelencia, se estavan todos en pie sin darla por la diferencia que se havía movido sobre el lugar y assiento que havían de tener los dichos embajadores. Y porque en las Cortes que celebró el señor duque de Avellano el año 1642 se havía disputado el / mismo punto y se havía tomado resolución del lugar que han de tener los ministros regios quando van con embaxada de su excelencia a dicho Estamento eclesiástico, le embiava un processo d.el para que, vista la resolución que entonçes se tomó, sea servido su excelencia mandar que se observe.

Y haviendo oído su excelencia el dicho recado mandó llamar al regente la Real Cancellaría y refiriéndole lo que passaba le entregó el processo del Estamento eclesiástico de dicho anno 1642 para que con los demás ministros viessen la dicha resolución y ajustamento y confiriessen la materia para tomarle haora. Y haviéndose entrado el dicho regente con el dicho processo en la pieza donde estavan los demás ministros, después de haver discurrido largamente sobre la

materia en vista de dicho processo, fueron al aposento donde estava su excelencia y le dijeron que era verdad que havían hallado en el dicho processo que estava ya ajustado y resuelto el assiento que se havía de dar a los embajadores de su excelencia en la forma que decía el Estamento eclesiástico. Pero que hallavan en el mismo processo que inmediatamente al dicho ajustamiento estava también actuado el lugar y assiento que havían dado a los embajadores del Estamento militar, que parecía más prehemimente del que davan a los embajadores de su excelencia. Y haviendo discurrido sobre esto, fue resuelto que a dichos embajadores se les diesse el assiento que se havía ajustado en las dichas Cortes del año 1642, dando orden su excelencia al dicho licenciado Sebastián Terrón que lo dixera assí al dicho Estamento eclesiástico y a los dichos embajadores de su excelencia que aún estavan esperando la respuesta de su excelencia en el dicho Estamento. /

Y haviéndose ido el dicho secretario Terrón con el dicho recado, poco después bolvieron los dichos nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Gavino de Aquena, embajadores embiados por su excelencia al dicho Estamento eclesiástico. Y dixeron a su excelencia que haviendo ido a dar la dicha embajada, se ofreció la diferencia que arriba se ha ofrecido sobre el lugar y assiento que se les havía de dar; y que haviendo buelto el licenciado Sebastián Terrón al dicho Estamento con la resolución y respuesta de su excelencia, no se havía podido ajustar, por quanto los otros dos prelados que se hallavan en el Estamento no havían querido conformarse con ella retirándose a la capilla que está en la sacristía d.esta iglesia primacial de Cáller, adonde estava congregado el Estamento eclesiástico, por no hallarse presentes en el a tiempo de dar dicha embajada, ocupando el assiento y lugar en la forma que quedava ajustado. Y que por este respecto viendo que se hacía novedad en apartarse y no querer concurrir los dichos prelados se havían buelto sin dar la dicha embajada, para dar razón a su excelencia de todo lo que havía passado; y fuesse servido ordenar lo que se havía de hazer.

A1 c. 57v.

Et cum esset sero dictus excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos y de Castro, locumtenens et capitaneus generalis in toto Sardiniae Regno et preses praesentis regii generalis Parlamenti, prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem lunae proxime venturam intitulatam decimam quintam praesentis mensis et anni, si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate sequentem non feriatam; mandans mihi secretario infrascripto de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Michaelae Moiran et Ignatio Espiga, scriptoribus Stempacis et Villae Novae Calaris habitatoribus, de quibus et cetera. /

Il viceré conte di Lemos si riunisce nella sala del Consiglio Criminale con i ministri di giustizia e del patrimonio, mentre i tre Stamenti sono congregati l'Ecclesiastico nella sacrestia della Primaziale cagliaritano, il Militare nella chiesa della Divina Speranza e il Reale nel Palazzo comunale cagliaritano. Dopo alcuni colloqui coi collaboratori, essendo giunta la notte, tramite il reggente la Reale Cancelleria il viceré proroga il Parlamento a martedì 16 giugno.

A1 c. 58 Et adveniente die lune intitulata decima quinta praedictorum mensis et anni ad continuationem regi generalis Parlamenti assignata, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et preses regi generalis Parlamenti pro domino nostro rege, in aula Regii Concilii Criminalis cum nobilibus et magnificis regiis conciliariis et patrimonialibus sedentibusque scilicet: sua excellentia in cathedra sub quodam dozelo et ad dexteram dictae suae excellentiae, iusta parietem in quodam scano nobile et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancelariam regente, don Michaelae Bonfant, don Dominico Brunengo, doctore Francisco Gomez, doctore Ioanne Maria Marchis Pirela, don Dominico Forcada, don Eusebio Carcassona, don Gavino Delipery Paliacho, omnes iudices Regiae Audientiae et Concilii Criminalis; nec non Thoma Iacinto Torres, Regi Fiscis advocato, Ioanne Francisco Ruiz de Aguirre, Regi Patrimoni advocato, et don Gavino de Aquena, eiusdem Regi Patrimoni assessore. Et in parte sinistra dictae suae excellentiae in alio scanno iusta parietem: nobile don Iacobo Artal de Castellvi, marchione de Sea et procuratore Regii Patrimonii, don Antonio Masons, magistro rationale, et don Saturnino Çetrillas, Generalem Thesaurariam Regiam regente, et me Michaelae Diana, publico notario et Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretario, convocatis et congregatis in dicta aula. Et tribus Stamentis, scilicet: ecclesiastico in sacristia ecclesiae primacialis calaritanae, militare in ecclesia Divinae Sperantiae et regale in domo illustris et magnificae civitatis Calaris, ad sonum campanae, ut moris est, repraesentantibus regium generale Parlamentum. Et praecedentibus per suam excellentiam aliquibus colloquis cum dictis nobilibus et magnificis regiis conciliariis et patrimonialibus, cum esset iam nox fuit conclusum quod dictum regium generale Parlamentum porrogaretur ad diem venientem martis intitulatam / decimam sextam praesentis et currentis mensis et anni, prout sic mediante nobile et magnifico regente Regiam Cancellariam in perçonam dictae suae excellentiae fuit facta sequens provisio.

A1 c. 58v.

«Excelentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in toto Sardiniae Regno et preses praesentis regi generalis Parlamenti, porrogat Parlamen-

tum huiusmodi et omnes actus illius ad diem martis sequentem intitulatam decimam sextam praesentis et currentis mensis et anni, si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate sequentem non feriatam; mandans mihi secretario infrascripto de his praesents conficere instrumentum de quibus et cetera».

75

1654 giugno 16, Cagliari

Il viceré conte di Lemos, riunito nel Palazzo regio con i ministri di giustizia e del patrimonio, mentre i tre Stamenti sono congregati l'Ecclesiastico nel Palazzo arcivescovile, il Militare nella chiesa della Divina Speranza e il Reale nel Palazzo comunale, tiene con i collaboratori alcuni colloqui, in particolare circa la pretesa precedenza degli abati in seno allo Stamento ecclesiastico; fattasi notte, tramite il reggente la Reale Cancelleria il viceré proroga il Parlamento a mercoledì 17 giugno e ordina a Gavino Rosellas, alguazile maggiore, di informare i tre Stamenti.

Et adveniente die martis intitolata decima sexta praedictorum mensis et anni, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in toto praesenti Sardiniae Regno et preses regi generalis Parlamenti, intus aulam Regii Concilii constructam in regio palacio, una cum nobiles et magnificis regis conciliaris et patrimonialibus sedentibusque scilicet: sua excellentia in cathedra sub dozelo dicti Regii Concilii et dictis nobiles et magnificis regis conciliaris unoquoque in suo loco et me, secretario infrascripto, sedente in quodam scannio cum tabula sive scriptorio iusta parietem posito iusta parietem¹¹⁷ in medio dicte aule. Et tribus Stamentis scilicet: ecclesiastico in quadam aula palaci archiepiscopalis, militare in ecclesia Divinae Sperantiae et regale in aula illustris et magnificae civitatis / Calaris ad sonum canpane, ut moris est, congregatis generale Parlamentum repraesentantibus. Et habitis aliquibus colloquiis per suam excellentiam cum dictis nobiles et magnificis regis conciliaris et patrimonialibus et praecipuae super praecedentia pretença per abates¹¹⁸ illustrissimi Estamenti ecclesiastici, fuit conclusum quod, cum esset nox, prorogaretur praesents generale Parlamentum usque ad diem¹¹⁹ crastinam mercurii intitulatam decimam septimam praedictorum mensis et anni; cuius executione mediante nobile et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancellariam regente, fuit facta provisio tenoris sequentis.

A1 c. 59

¹¹⁷ In B c. 47, *in medio dictae aulae iuxta parietem posita.*

¹¹⁸ Segue espunto, *reverendissimi stamenti militaris.*

¹¹⁹ Segue espunto, *matutinum.*

«Excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in toto praesenti Sardiniae Regno et praeses regi generalis Parlamenti, porrograt Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam decimam septimam predictorum mensis et anni; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesentis conficere instrumentum». Praesentibus ibidem pro testibus Ignatio Spiga et Michaele Moyran, scriptoribus opidorum Stanpacis et Villae Novae Calaris respectivae habitatoribus. Et pariter iussit don Gavino Rosellas, alguazirio maiore praesentis Regni, quatenus significet dictam porrogrationem tribus Stamentis; presentibus ibidem pro testibus Michaele Moyran et Iosepho Ledda, scriptoribus appendicis Stampacis, de quibus et cetera.

76

1654 giugno 17, Cagliari

Il viceré conte di Lemos, riunito nel Palazzo regio con i ministri di giustizia e del patrimonio, mentre i tre Stamenti sono convocati rispettivamente l'Ecclesiastico nel Palazzo arcivescovile, il Militare nella chiesa della Divina Speranza e il Reale nel Palazzo comunale, riepiloga le fasi della questione procedurale insorta con lo Stamento ecclesiastico che lo ha costretto, dopo numerose ambasciate informali all'arcivescovo di Cagliari, a inviare un'ambasciata privata all'arcivescovo di Oristano per il tramite di Domenico Brunengo nella quale gli ricorda che le pretese dell'Ecclesiastico nell'assegnazione dei posti ai ministri regi comportano la dilatazione dei tempi delle Corti e arrecano grande nocumento al sovrano.

Rispondendo all'ambasciata viceregia con una missiva del 16 giugno (76/1), l'arcivescovo di Oristano rimette la decisione al viceré, dichiarandosi disposto a occupare un posto inferiore se può servire a favorire il servizio al sovrano; per facilitare i lavori parlamentari propone l'adozione del modello in uso in altri Regni, che non prevede il ricorso alle ambasciate e affida il collegamento per la definizione dei punti da portare in discussione nelle riunioni stamentarie dal lavoro dei segretari.

Dopo un consulto con i ministri regi e patrimoniali, il 17 giugno il viceré scrive all'arcivescovo di Oristano (76/2) invitandolo a sospendere la contestazione procedurale e chiedendogli di garantire la sua partecipazione alle discussioni dell'Ecclesiastico non solo in merito al servizio ma anche in merito alle ambasciate che egli invia allo Stamento.

Dando seguito alla decisione viceregia, si inviano in ambasciata ai tre Stamenti Domenico Brunengo e il dottore Francesco Gomez, accompagnati dal segretario Michele Diana, per l'esibizione dei poteri regi in ordine alla celebrazione del Parlamento unitamente alla proposta di nomina dei commissari

di parte regia per gli uffici parlamentari, raccomandando agli ambasciatori il rispetto rigoroso della procedura di presentazione allo Stamento ecclesiastico

Domenico Brunengo espone all'Ecclesiastico la posizione del viceré sia in ordine alla abilitazione della Curia sia in merito all'esigenza di accelerare la trattazione degli affari, soprattutto alla luce della minaccia di un'invasione del Regno da parte delle armate francesi convogliate a Tolone. Quindi, gli ambasciatori presentano i poteri regi e le nomine negli uffici, ribadendo la potestà dell'Ecclesiastico di nominare i suoi rappresentanti insieme o separatamente, purché esercitata con la massima celerità, che è il vero motivo che ha indotto il viceré ad anticipare le nomine, nonostante la diversa prassi seguita nelle Corti precedenti; infine comunicano che il viceré ha convocato per l'indomani la Giunta generale di guerra. Infine, gli ambasciatori, rivolgendosi ai procuratori dei vescovi e dei capitoli delle cattedrali, intesi non come componenti dello Stamento bensì come singoli, comunicano l'intenzione del viceré di sentire le parti e risolvere giurisdizionalmente la controversia.

Poi gli ambasciatori si recano allo Stamento militare e allo Stamento reale e presentano una proposizione analoga a quella indirizzata all'Ecclesiastico in cui ribadiscono la disponibilità viceregia ad accogliere la richiesta di abilitazione della Curia e nel contempo trasmettono loro le proposte di nomina di parte regia per gli uffici delle Corti.

Il conte di Lemos, dopo avere sentito dal dottor Francesco Gomez l'esito delle ambasciate ai tre Stamenti, proroga il Parlamento al giorno successivo, giovedì 18 giugno.

Et adveniente die mercurii intitulata decima septima predictorum mensis et anni ad continuationem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos / et de Castro, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et preses regii generalis Parlamenti in aula Regii Concilii cum nobilibus et magnificis regiis conciliariis et ministris patrimonialibus, stantibus sua excellentia sedente in catreda¹²⁰ et dictis nobilibus et magnificis regiis conciliariis et patrimonialibus in scanniis unusquisque in suo loco, ut supra latius et specificè continetur, meque secretario infrascripto in tabula sive scriptorio in medio dictae aulae, iusta parietem posita. Et tribus Stamentis congregatis unoquoque in sua aula, scilicet: ecclesiastico in palatio archiepiscopali calaritano, militare in ecclesia Divinae Speransae et regale in domo illustris et magnificae civitatis Calaris, ad sonum capanae¹²¹, ut moris est, regium generale

A1 c. 59v.

¹²⁰ Sta per *cathebra*.

¹²¹ In B c. 47v., *campanae*.

Parlamentum representantibus. Et habitis aliquibus colloquiis per suam excellentiam cum dictis nobilibus magnificis regis conciliaris et patrimonialibus et signanter fecit propositionem sequentem.

Que ya sabían lo que resultó en la primera junta del Parlamento que se tuvo la noche de doze del corriente al tiempo que se embió la embaxada al illustrísimo Estamento eclesiástico mediante los nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Gavino de Aquena; en respuesta de la que dicho illustrísimo Estamento embió con el venerable archipreste de Ampurias y vicario del arsobispado de Cáller aserca la pretenti3n entre los abades y síndicos capitulares de dicho Estamento; y que habiendo llegado dichos ministros reales a la se-cristía de dicha santa iglesia donde estaban congregados los mui reverendos en Christo padres¹²² arsobispo de Cáller, habiendo cabo al primer choro de la mano derecha, y el de Oristán, habiendo cabo al de la mano esquierda, assentados todos con el illustrísimo en Christo padre obispo de Alas y demás capitulares, se apartaron del assiento en que estaban los dichos illustrísimos arsobispo de Oristán y obispo de Ales, pretendiendo no ser preferidos de los ministros regios ny darles el / lugar que les tocava y según estava assentado en el Parllamento que tuvo el agno mil seisientos quareinta y dos el illustre duque de Avellano, con acuerdo y embaxada del dicho illustrísimo Estamento eclesiástico. Lo que no se pudo ajustar por más embaxadas que huvo trasjudissialmente con el illustrísimo arsobispo de Cáller que obligó a su excelencia embiar embaxada privadamente a dicho arsobispo de Oristán mediante el noble y magnífico don Domingo Brunengo, significándole tuviesse [su illustrísima]¹²³ por bien el assistir en el conclave del illustrísimo Estamento eclesiástico y permitir el lugar que tocava a los ministros reales quando hivan con embaxada a dicho Estamento eclesiástico; pues presidiendo su illustrísima en las Cortes del illustre duque de Avellano el dicho agno de 1642, huvo assiento la misma materia con acuerdo de dicho Estamento eclesiástico; y que de pretender lo contrario sería dilatar las Cortes en gran deservicio de su magestad. A lo que dicho illustrísimo arsobispo de Oristán ha respondido con un papel que es del tenor siguiente.

A1 c. 60

76/1

Lettera dell'arcivescovo di Oristano.

Excelentísimo señor.

Don Lorenzo habrá referido mi reconocimiento a vuestra excelencia en re-

¹²² Nel sopralinea su altra parola espunta non risolvibile, *mui... padres.*

¹²³ Espunto. Riportato viceversa in B c. 47v.

spuesta del recado dádome a noche; y quan resignado estoi en la mano de vuestra excelencia para esperar de su pio affecto a la Iglesia que favorecerá el lustre y prehemencias de los que ocupan mi dignidad, en el caso presente del lugar que deven tener en el Estamento ecclesiástico los ministros regios concurriendo con embaxada de vuestra excelencia estando presentes los arçobispos. Y aunque herepresentado a vuestra excelencia en procesos del nuestro qued actuado de / otros Parlamentos y ofrecido a vuestra excelencia, cediendo de mi derecho, ocupar el inferior lugar a cuenta de que se siga el servicio de su magestad - que Dios guarde - con repetida resignación pongo esta materia en el arbitrio de vuestra excelencia, para que disponga lo que fuere servido. Y para vencer estos leves estornos que nos ha ocasionado la ambigüidad de los exemplares y facilitar la expedición de negocios, me ha parecido no olvidarme de representar a vuestra excelencia el estilo de algunos Reynos de la monarchía, donde no se practican las embaxadas, remitiendo los puntos que se deven conferir en las juntas de Braços mediante los secretarios; cuya observancia, siendo vuestra excelencia servido, se podría continuar aquí hasta interponer consulta a su magestad cuyas reales órdenes, junto con las de vuestra excelencia, estoi dispuesto agora y siempre de executar con prompta obediencia. Guarde Nuestro Señor la excelentísima persona y casa de vuestra excelencia como suplico. Cáller, 16 de junio de 1654.

A1 c. 60v.

Excelentísimo señor
Besa la mano de vuestra excelencia
Su verdadero y obligado capellán
El arçobispo de Oristán. /

Y haviendo conferido su excellentia esta materia con dichos nobles y magníficos ministros reales y patrimoniales, se ha resuelto que su excelencia escribiesse un papel en respuesta del tenor siguiente.

A1 c.61

76/2

Risposta del viceré.

Illustrísimo señor.

Considerando que será de tanta importancia que vuestra señoría illustrísima se halle en el Braço ecclesiástico no sólo quando se trate del real servicio de su magestad, pero aún quando entran los embaxadores que embió en el real nombre de su magestad a él para dar las embaxadas; y que retirándose a esse tiempo por la pretensión del lugar podría causar algún estorno por las pretensiones que también en los otros Brazos podrían resultar, juzgo que será de maior servicio de su magestad que vuestra señoría illustrísima suspenda la pretensión y

que asista en el Braço aún en tiempo que se hagan las embaxadas, remitiendo a su magestad la declaración; que yo representaré a su magestad el zelo de vuestra señoría ilustrísima a su real servicio. Y en todo desearé siempre servir a vuestra señoría ilustrísima cuya ilustrísima persona guarde Nuestro Señor como desseo. Cáller, y junio a 17 de 1654.

Ilustrísimo señor

Besa la mano de vuestra señoría ilustrísima

Su maior servidor

El conde de Lemos y de Castro.

A1 c. 61v. Lo que luego fue executado y que juntamente los nobles y magníficos don Domingo Brunengo y el doctor Francisco Gómes vaian con embaxada a los tres Estamentos eclesiástico, militar y real con el secretario Miguel Diana para llevar la comission y poderes de su magestad en horden a la celebrati3n del real general Parllamento junto con / la propuesta que fue hecha el día del solio y nómina de offitios por parte de la Regia Corte, observando que en llegar a la puerta del ilustrísimo Estamento eclesiástico el dicho secretario se quede fuera del salón hasta que el dicho noble y magnífico don Domingo Brunengo signifique a dicho ilustrísimo Estamento y de la embaxada que se seguiría; y después quando todos estén en pie y descaperussados para salirse dichos magníficos Brunengo y Gómes, dicho noble Brunengo llame al dicho secretario Diana para que entre con la dicha comission propuesta y nómina de offitios entregándolos al dicho noble Brunengo para que los de al ilustrísimo arso-bispo de Cáller.

Et incontinenti cum decessissent dicti nobilis don Dominicus Brunengo et doctor Franciscus Gomes a dicta aula Regii Concilii una cum dicto secretario Diana et accessissent usque ad aulam palati archiepiscopalis calaritani in qua erat congregatum illustrissimum Stamentum ecclesiasticum dicti magnifici ingressi fuerunt in illam, remanens dictus secretarius Diana in ianua eiusdem, dictus nobilis et magnificus Brunengo fecit embaxatam sequentem:

«Su excelencia me ha mandado diga a vuestra señoría ilustrísima que assy por lo que desea conformarse con la embaxada que le hizo vuestra señoría ilustrísima para que se abilitasse la Curia como para que se vahía caminando en los negocios de tan suma importancia que se han de tratar en ella, spetialmente por la notissia que hayer tuvo su excelencia de que la armada franzesa, que tan numerosa y fuerte se ha juntado en Tolón, es para invadir este Reyno, demás de lo que nos inquietan estos días las galeras de Argel y de Viserta ha-viendo y suprendido una de las torres de la Asinara y cogido un navío con

A1 c. 62 gente / en Longo Sardo; enbí a vuestra señoría ilustrísima en la forma hor-

dinaria los poderes de su magestad – Dios guarde – y juntamente la proposición y nominación que hizo su excelencia de los cargos y offitios; y que vuestra señoría ilustrísima podrá nombrar los suhyos juntos o separados como quisiere, pero con la mayor brevedad que fuere possible; siendo este el motivo para haverlos nombrado j[u]ntos¹²⁴ su excelencia, haún en la diversidad de nombrar que los demás señores presidentes han tenido. Que lo espera del grande affecto y atención de vuestra señoría ilustrísima y real servissio y auctoridad de su magestad y de la mucha providentia, esfuerço y cuidado de vuestra señoría ilustrísima en las mayores convenientias del Reyno; y que su excelencia por su persona ha de dever a vuestra señoría ilustrísima en esta ocasión el favor que le espera mereçer en todas las de conveniencias de vuestra señoría ilustrísima; y que por lo que instan los avisos dichos ha resuelto su excelencia tener magnana Junta general de guerra».

Y volviéndose a los síndicos de los obispos y cabildos de las cathedrales d.este Reyno sin nombre de Estamento, sino como particulares, les dixeron que a notissia de su excelencia havía llegado que entre ellos y los abades havía algunas diferentias sobre la precedençia y puestos; y que por esso les mandava a uno y otros acudiessen ante su excelencia a deduçir y alegar de sus razones, para que hoydas pueda su excelencia resolverlo que procediere de justissia en este punto.

Et paulo post dictus nobilis Brunengo vocavit me, dictum et infrascriptum secretarium intus dictam aulam in qua omnes illustrissimi Stamenti ecclesiastici erant congregati, in pedibus stantes detectis capitibus, accessi usque ad locum ubi erat dictus nobilis et magnificus Brunengo cui tradidi regium mandatum suae maiestatis una cum propositione / facta per suam excellentiam in solio regi generalis Parlamenti et nominatione officialium eiusdem. Et recedentes ab aula palati archiepiscopalis dicti nobilis et magnifici Brunengo et Gomes abierunt ad ecclesiam Divinae Speransae in qua Stamentum militare erat congregatum et ingressi sedentes scilicet, dictus nobilis et magnificus Brunengo in scanno in parte dextera post¹²⁵ et dictus magnificus Gomes in parte sinistra post [...] ¹²⁶ et dictus nobilis et magnificus Brunengo fecit embaxatam sequentem.

A1 c. 62v.

«Su excelencia me ha mandado diga a vuestra señoría que deseando en todo ajustarse al gusto de vuestra señoría en la embaxada que le embió que se abilitasse la Curia, ha remitido al Brazo eclesiástico, como se suele, los poderes de su magestad y la propuesta que hizo su excelencia y nominación de los car-

¹²⁴ Così in B c. 49v.

¹²⁵ Segue espunto, *multum reverendum in Christo patrem archiepiscopum calaritanum*. In B spazio bianco.

¹²⁶ Sul margine destro e con segni di espunzione. In B spazio bianco.

gos y offitios; la qual podrá hazer vuestra señoría de los suios juntos o separados, como vuestra señoría quisiere, pero con la maior brevedad que fuere posible, siendo este el motivo para haverlos nombrados juntos su excelencia, haún en la diversidad de nombrar que los demás señores presidentes han tenido y el que vuestra señoría ha de tener para que se ponga en defensa d.este Reyno en la invasión que se amenaça, según el aviso que tubo ayer su excelencia de venir a estas Cortes la armada francesa que tan numerosa y fuerte se ha ajuntado en Tolón, demás de lo que nos inquietan estos dies las galeras de Argel y de Viserta habiendo suprendido una de las torres de la Asinara y cogido un navío con gente en Longo Sardo. Y que assí lo espera su excelencia de la gran fineza de vuestra señoría al real servitio de su magestad y de su mucho valor y prudencia y cuidado en las maiores / conveniencias del Reyno; y que su excelencia por su persona ha de dever a vuestra señoría en esta ocasión el favor que les espera mereçer en todas las demás ocasiones de conveniencias de vuestra señoría. Y también me manda su excelencia que habiendo entendido que los Brazos han estilado las más veses hazer nominación sólo de los abilitadores por si quisiere más ajustarse a esso ganando tiempo mientras inbía los papeles el Estamento eclesiástico, le diga a vuestra señoría ha nombrado por abilitadores a don Josep Espagnol de Nigno, regente la Real Cancellería, a don Domingo Brunengo y a don Domingo Forcada, de la Real Audiencia Civil; y que por lo que instan los avisos dichos ha resuelto su excelencia tener mañana Junta general de guerra».

A1 c. 63

Et postea recedentes a dicta ecclesia abierunt usque ad domum illustris et magnificae civitatis Calaris in qua erat congregatum Stamentum regale et dictus nobilis et magnificus Brunengo vulgari sermone fecit consimilem nuntiationem¹²⁷ ut supra. Et recedentes ad aulam Regi Concili ubi erat sua excellentia congregatus cum omnibus regis ministris et patrimonialibus, dictus nobilis et magnificus Brunengo vulgari sermone protulit verba sequentia; que havía hido a los tres Estamentos dexando al eclesiástico los poderes de su magestad, la proposición que vuestra excelencia hizo el día del solio y nómina de los offiços que concurrían en dicho real general Parllamento y dado la embaxada que vuestra excelencia havía sido servido mandarme que les diesse. A todo lo qual respondieron lo que el doctor Francisco Gómes relatará a vuestra excelencia que es lo siguiente:

A1 c. 63v. «Excelentísimo señor, después de haver estado con el noble y magnífico don Domingo Brunengo que llevó la embaxada y entregó los / papeles de comis-

¹²⁷ Nel sopralinea, su *embaxatam* espunto. Così anche in A 1 c. 64, rigo 14; c. 65, rigo 20; a c. 66, rigo 2, 7, 10, 26.

sión de su magestad, proposición de vuestra excelencia y nómina de offissios del real general Parllamento al illustrísimo Estamento eclesiástico, dieron también las embaxadas al mui illustre Estamento militar y illustre Stamento real; todos los quales respondieron respectivamente que verían los poderes de su magestad y demás papeles y que responderían a vuestra excelencia con embaxada particular sobre ello».

Et cum esset nox, dictus excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis presentis Sardiniae Regni et preses regi generalis Parllamenti porrogat Parllamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam iouis intitulatam decimam octavam predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate non feriatam sequentem; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesents conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Michaelae Moyran et Ignacio Spiga, scriptoribus opidorum Stampaçis et Villae Novae Calaris habitatoribus respective.
Michael Diana secretarius.

77

1654 giugno 18, Cagliari

Il viceré, riunito nel Palazzo regio con i consiglieri e i ministri patrimoniali, mentre i tre Stamenti sono convocati l'Ecclesiastico nel Palazzo arcivescovile, il Militare nella chiesa della Divina Speranza e il Reale nel Palazzo comunale, accoglie Nicola Valentino, arciprete e procuratore del Capitolo ampuriense e il dottore Diego Denti, ambasciatori dell'Ecclesiastico che gli comunicano il gradimento dello Stamento per la trasmissione dei poteri sovrani; l'Ecclesiastico, al contrario, non ha potuto provvedere alla nomina dei suoi perché è ancora in attesa della restituzione dei relativi atti da parte degli altri due Stamenti; infine, per quanto riguarda la disputa sui posti in seno allo Stamento, gli ambasciatori chiedono al viceré la trasmissione della pretesa degli abati.

Il conte di Lemos, per mezzo del reggente la Reale Cancelleria, nell'esprimere l'apprezzamento per le decisioni dello Stamento, conferma il suo intendimento di risolvere giurisdizionalmente la controversia ma si dichiara disposto ad accogliere una soluzione che sia raggiunta in via amichevole e su tutto preannuncia l'invio di un'ambasciata.

Fattasi notte, Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria, in luogo del viceré proroga il Parlamento a venerdì 19 giugno.

Et adveniente die iouis intitulata decima octava praedictorum mensis et anni ad continuationem praesentis regii generalis Parlamenti assignata, cum esset supra dictus excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro,

comes de Lemos et de Castro, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praeses regii generalis Parlamenti in aula Regi Concili cum nobilibus et magnificis regii conciliaris et ministris patrimonialibus, stantibus sua excellentia sedente in cathedra et dictis nobilibus et magnificis regii conciliaris et patrimonialibus in scannis unusquisque in suo loco, ut supra

A1 c. 64 latius et specificè continetur meque secretario infrascripto / in tabula sive scriptorio in medio dicte aule, iusta parietem posita. Et tribus Stamenti congregatis unoquoque in sua aula scilicet, ecclesiastico in palatio archiepiscopali calaritano, militare in ecclesia Divinae Sperantiae et regale in domo illustris et magnificae civitatis Calaris; ad sonum campanae, ut moris est, regium generale Parlamentum repraesentantibus. Et habitis aliquibus colloquiis per suam excellentiam cum dictis nobilibus magnificis regii conciliaris et patrimonialibus, accesserunt ad dictam aulam Regii Concilii, ubi dictus excellentissimus dominus erat congregatus cum dictis nobilibus magnificis regii ministris et patrimonialibus, nobilis utriusque iuris doctor don Nicolaus Valentino, archipresbiter episcopatus ampuriensis et syndicus venerabilis Capituli eiusdem, et doctor Didacus Denti, embaxatores legati illustrissimi Stamenti ecclesiastici qui cum sedissent in loco destinato fecerunt nuntiationem sequentem: «Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento estima mucho y agradece el haverle remitido los poderes de su magestad junto con la propuesta y nombramiento de offitios que vuestra excelencia fue servido hazer el día del solio que tiene comunicado y remitido a los Estamentos militar y real; y por no haverlos aún restituidos no se ha podido tomar resolución de nombrar los offitios en dicho ilustrísimo Estamento y que luego que los restituhían se tomará y dará aviso con embaxada a vuestra excelencia. Otrosí suplica dicho ilustrísimo Estamento a vuestra excelencia de que en lo tocante a la pretención que los abades tienen con los procuradores de los cabildos y vicarios sedevacantes sea servido de gratía cometerla a dicho ilustrísimo Estamento eclesiástico para que pueda conosser y declarar dichas differentias».

Et audita dicta embaxata a sua excellentia, mediante nobile et magnifico Regiam Cancellariam regente / extitit responsum vulgari sermone tenoris sequentis:

A1 c. 64v. «Su excelencia estima mucho el cuidado que se ha tenido en dicho ilustrísimo Estamento eclesiástico de haver visto la comission de su magestad y demás papeles que se le remitio y se olgará también solícite la respuesta de los demás Estamentos por lo que importa la brevedad; y en quanto a las differentias de los abades y procuradores de los cabildos, siempre que entre ellos amigablemente quieran componerse, lo estimará su excelencia; y que sobre todo lo dicho responderá con embaxada».

Et cum esset nox, dictus nobilis et magnificus don Josephus Niño, Regiam Cancellariam regens, in perçonam suae excellentiae prorogat Parlamentum

huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam veneris intitulatam decimam nonam praedictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate sequentem non feriata; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesents confficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Iosepho Ledda et Michaelae Moyran, scriptoribus oppidi Stampaçis de quibus et cetera. Michael Diana secretarius.

78

1654 giugno 19, Cagliari

Il viceré, riunito nel Palazzo regio con i ministri di giustizia e del patrimonio, mentre i tre Stamenti sono convocati nelle loro sedi usuali, riceve Francesco Ravaneda, procuratore della città di Cagliari, e Francesco Sanna, consigliere capo e procuratore della città di Alghero, ambasciatori dello Stamento reale, i quali comunicano la presa d'atto dei poteri sovrani trasferiti al viceré e l'approvazione della nomina degli abilitatori fatta da quest'ultimo.

Il viceré, per il tramite del reggente la Reale Cancelleria, esprime l'apprezzamento per le decisioni dello Stamento reale e, sopraggiunta la notte, proroga il Parlamento al giorno successivo, sabato 20 giugno.

Et adveniente die veneris intititata decima nona praedictorum mensis et anni, constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, llocumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praesses regii generalis Parlamenti in perçonam sacrae catholicae regalis magestatis domini nostri regis, in aula Regi Concili ad celebraçionem dicti regi generalis Parlamenti destinata, cum nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus sedentibusque in scannis unoquoque in suo loco, nec non dicto excellentissimo domino in cathedra sub baldoquino, vulgariter dicto dossel¹²⁸, meque secretario infrascripto etiam perçonaliter existente. Et tribus Stamentis in locis / ut supra designatis; ad sonum campanae, ut moris est, generale Parlamentum repraesentatibus, habitisque nonnullis coloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magnificis regis ministris et patrimonialibus, accesserunt ad dictam aulam Regi Concili Franciscus de Ravaneda, syndicus illustris et magnificae civitatis Calaris, et don Franciscus Sanna, in capite conciliarius civitatis Alguerì et syndicus eiusdem, nuncios¹²⁹ legati ab illustri Stamento regali¹³⁰ et vulgari sermone dictus de Ravaneda protulit verba sequentia:

A1 c. 65

¹²⁸ Sta per *dosel*.

¹²⁹ Nel soprallinea, su *embaxatores* espunto. Così anche in A1 c. 65v., rigo 6, 18, 37 e a c. 66, rigo 15.

¹³⁰ Su *militari*. In B c. 52, *militari*.

«Excelentísimo señor, el illustre Stamento real ha visto los poderes de su magestad dirigidos a vuestra excelencia en orden a tener y celebrar real general Parlamento en su real perçona y nombre y también la nómina de los abilitadores que vuestra excelencia fue servido nonbrar el día del solio por parte de su magestad; la qual dicho illustre Stamento aprueba por muy acertada y en lo demás a su tiempo responderá con embaxada particular».

Et audita dita embaxata per suam excellentiam extitit responsum mediante nobile et magnifico regente Regiam Cancelariam in hunc qui sequitur modum: «Su excelencia estima el cuidado que dicho Estamento real ha tenido en ver los poderes de su magestad y demás que se le remitió por el ilustrísimo Stamento eclesiástico y responderá con enbaxada particular».

Et cum esset nox, dictus excellentissimus dominus mediante nobile et magnifico regente Regiam Cancellariam porrogat Parlamentum huiusmodi ad diem crastinam sabati intitulatam vigessimam praedictorum mençis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate sequentem non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de hiis praesents confficere instrumentum de quibus et cetera. Praesentibus ibidem pro testibus Michaelae Moyran et Iosepho Ledda, scriptoribus oppidi Stampacis, et cetera.

Idem Diana secretarius.

79

1654 giugno 20, Cagliari

Il viceré, riunito nel Palazzo regio con i ministri di giustizia e del patrimonio, mentre i tre Stamenti sono convocati rispettivamente nelle loro sedi usuali, riceve i nobili Pietro de Alagon e Antonio Barbarà, ambasciatori del Militare che comunicano la protesta dello Stamento contro le nomine negli uffici annunciate dal viceré all'atto dell'insediamento del Parlamento perché irrituali e non rispettose dei capitoli di Corte decretati dal sovrano.

Il viceré, tramite il reggente la Reale Cancelleria, comunica la sua intenzione di rispondere con un'ambasciata particolare. Congedati gli ambasciatori, il viceré discute coi ministri la risposta da dare al Militare: agli ambasciatori Domenico Brunengo e Francesco Gomez viene affidato il compito di ribadire la correttezza formale della nomina negli uffici da parte del viceré mentre al segretario Michele Diana viene affidato l'incarico di sollecitare all'Ecclesiastico, in forma privata, a restituire gli atti relativi ai poteri del viceré consegnatigli da tempo, così da non dilatare ulteriormente i tempi del Parlamento. Al loro ritorno, i nobili Brunengo e Gomez riferiscono l'intendimento del Militare di rispondere con un'apposita ambasciata dopo la discussione in seno allo Stamento. Da parte sua, il segretario Michele Diana riferisce che l'Ecclesiastico intende dare al viceré immediata risposta.

Si presentano il dottore in teologia Giovanni Battista Serra, arciprete e vicario sede vacante dell'arcivescovado di Sassari e il dottor Gavino Olives, arcidiacono algherese, ambasciatori dell'Ecclesiastico che riferiscono il giudizio positivo sui poteri sovrani trasmessi al viceré e sulle nomine negli uffici parlamentari proposte dal conte di Lemos. Il reggente la Reale Cancelleria esprime il gradimento del viceré per il comportamento dell'Ecclesiastico.

Poco dopo i nobili Lussorio di Castelvi e Simone Montanacho, ambasciatori del Militare, comunicano che lo Stamento accetta le nomine viceregie negli uffici del Parlamento e che, per parte sua, il Militare ha provveduto a nominare come abilitatore il marchese di Laconi Giovanni di Castelvi. Il viceré, per mezzo del reggente la Reale Cancelleria, esprime il suo gradimento per le scelte dello Stamento, che consentono di convocare per il martedì successivo la giunta per le abilitazioni.

Essendosi protratti i lavori sino a notte, il viceré tramite il reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al 21 giugno.

Et adveniente die sabati intitulata vigesima praedictorum mençis et anni, constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorrex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praesses in praesenti regio generali Parlamento, intus aulam Regi Concili cum nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus / sedentibusque unoquoque in suo loco ut supra latius continetur meque secretario infrascripto perçonaliter existente; et congregatis tribus Stamentis in locis designatis ad sonum campanae, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus, accesserunt ad dictam aulam regi palati ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, nobiles don Petrus de Alagon et don Antonius Barbara nuntiatores legati pro parte multum illustris Stamenti militaris, vulgari sermone fecerunt embaxatam sequentem mediante dicto nobile de Alagon: «Excelentísimo señor, el Stamento militar ha visto la nómina de los officios que vuestra excelencia fue serbido mandar publicar el día del solio; y por ser hecha contra capítulos de Corte se sirba hazer dicha nominación según estillo con que no sea contraveniendo a dichos capítulos de Corte concedidos y confirmados por su magestad – que Dios guarde – y como lo espera de la grandeza de vuestra excelencia».

A1 c. 65v.

Et incontinenti audita dicta nuntiatione estitit responsum¹³¹ per suam excellentiam mediante nobile et magnifico Regiam Cancellariam regente vulgari sermone in hunc qui sequitur modum:

¹³¹ Nel soprallinea, su *embaxata* espunto, *nuntiatione estitit responsum*.

«Su excelencia responderá con embaxada particular a lo que ha representado dicho Stamento».

Et cum recessissent dicti nunciatores a dicta aula, dictus excellentissimus dominus proposuit dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus dictam nunciationem et cum contulissent varie rationes, fuit conclusum forma sequenti: que el noble y magnífico don Domingo Brunengo y el magnífico Francisco Gómes vayan con embaxada al muy illustre Estamento militar diciendo que en razón de la embaxada que ha enbiado mediante don Pedro de Alagón y don Antonio Barbarán, respecto de la nominación que su excelencia mandó publicar el día del solio¹³² de los officios que concurrían necessariamente en el real general Parlamento, pretendiendo ser hecha contra capítulo de Corte, entendiese dicho Estamento que su excelencia la hizo en debida forma y que así se tractase en dicho Estamento de resolver y responder a la embaxada que se le embió mediante los mesmos noble y magnífico Brunengo y Gómes; y en lo demás a su tiempo se vería. Y que juntamente el secretario Miguel Diana fuesse con embaxada privadamente al ilustrísimo Estamento eclesiástico significándole de parte de su excelencia de que se sirbiesse remitir y bolver los poderes que tantos días ha se le havía enbiado junto con la propuesta y nómina de officios que hizo el día del solio, por no dilatar más el tiempo; que tanto inportava el aorrrarle al servitio de su magestad.

Et recedentes dicti nobilis Brunengo et magnificus Gomes nunciatores predicti ad aulam Regii Concilii ubi erat dictus excellentissimus dominus cum nobilibus / et magnificis regiis ministris et patrimonialibus et retulerunt fecisse dictam nunciationem et quod extitit responsum per dictum multum¹³³ Estamentum militare in hunc qui sequitur modum: que se confabularía la materia en el dicho Estamento militar y se respondería a su excelencia con embaxada particular.

Nec non recedens ego secretarius infrascriptus ad dictam aulam Regii Concilii retuli dedisse nuntiationem supradictam prout mihi extitit iussum per suam excellentiam illustrissimo Stamento eclesiastico mediantibus don Nicolao Valentino, achipresbitero ampuriense et doctore canonicoque Francisco Mossa qui responsum dederunt quod incontinenti remiterent nunciationem suae excellentiae.

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam Regii Concilii ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus doctor in sacra thaeologia Ioannes Baptista Serra, archipres-

¹³² Segue espunto, *pretendiendo*.

¹³³ Così anche in B c. 53.

biter archiepiscopatus Sassari et vicarius sede vacante eiusdem, et doctor don Gavinus Olivas, archidecanus¹³⁴ algarensis, nuntiatores legati a illustrissimo Estamento eclesiastico et vulgari sermone protulerunt verba sequentia: «Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento eclesiástico ha visto los poderes de su magestad que vuestra excelencia fue serbido remitir a dicho Estamento junto con la propuesta y nombramiento de los offiçios que fue serbido hazer el día del solio, en orden al real general Parlamento; que juga la sufficientia y potestat que su magestad ha sido serbido dar a vuestra excelencia por bastante y suficiente y que la nómina de los officios que concurren en dicho real general Parlamento está muy asertada, que aprueba en todo; y después de haverlos enbiado a los Estamentos militar y real los han remitido y en essa confformidad los buelve y restituhye a vuestra excelencia. Y en lo demás a su tiempo responderá con enbaxada».

Et audita dicta nunciatione per suam excellentiam extitit responsum mediante nobile et magnifico don Iosepho Nin, Regiam Cancellariam regente, in hunc qui sequitur modum:

«Su excelencia agradece el cuydado con que el ilustrísimo Estamento eclesiástico ha visto y buuelto los papeles que se le havía remitido comunicándolos a los Estamentos militar y real y con enbaxada respondería a dicho ilustrísimo Estamento».

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam Regii Concilii ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis conciliaris et patrimonialibus nobilis don Luxorius de Castelvi et don Simon Montanacho, nuntiatores legati a Stamento militari, qui protulerunt vulgari sermone verba sequentia:

«Excelentísimo señor, en el Estamento militar se ha confabulado la materia que vuestra excelencia ha sido servido sinificarle mediante el noble y magnífico don Domingo Brunengo y magnífico doctor Francisco Gómes a cuya enbajada se ajusta en conformidad de lo que vuestra excelencia se sirvió disponer / el día del solio acerca la nómina de los officios que deven concurrir en el real general Parlamento por parte de la Rejia Corte; y juntamente se ha nombrado en dicho Estamento por abilitador al illustre don Juan de Castelví, marqués de Laconi; de que da cuenta a vuestra excelencia».

Y oída dicha enbajada por su excelencia ha respondido mediante el noble y magnífico rejente que estimava la resolución del Estamento militar y nombramiento de abilitador que se havía echo para que martes se pudiesen juntar para las abilitaciones y aorrar el tiempo; que tanto inportava al servicio de su magestad.

¹³⁴ Sta per *archidiaconus*, come alla carta successiva.

Et cum esset nox, dictus excellentissimus dominus mediante nobili et magnifico regente Regiam Cancellariam prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem lune intitulatam vigesimam secundam predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem ferita, ad diem imediate non feriatam; mandans michi dicto et infrascripto secretario de his presens conficere instrumentum de quibus et cetera. Praesentibus ibidem pro testibus Michael Moiran et Ioseph Ledda, escriptoribus oppidi Estampacis, et cetera.

80

1654 giugno 22, Cagliari

Il viceré, riunito nel Palazzo regio con i ministri di giustizia e del patrimonio, mentre i tre Stamenti sono convocati nelle loro sedi usuali, riceve i dottori Giovanni Battista Serra, arciprete e vicario generale della sede vacante dell'arcivescovado turritano, e Gavino Olives, arcidiacono e procuratore del Capitolo della cattedrale algherese, ambasciatori dell'Ecclesiastico, che comunicano la nomina come abilitatore dell'arcivescovo di Cagliari Bernardo de la Cabra. Il viceré, per bocca del reggente la Reale Cancelleria, esprime il suo compiacimento.

Poco dopo si presentano Francesco Ravaneda, sindaco della città di Cagliari, e Giovanni Antioco Serra, consigliere capo e procuratore della città di Oristano, ambasciatori del Reale, che comunicano la nomina ad abilitatore per lo Stamento del capo giurato della città di Cagliari Francesco Carnicer. Il reggente la Reale Cancelleria, esprime l'apprezzamento del viceré per l'elezione.

Il conte di Lemos, dopo aver consultato i suoi ministri, delibera di inviare ai tre Stamenti Domenico Brunengo e Giovanni Maria Marquis Pirella perché esprimano l'apprezzamento per la nomina dei rispettivi abilitatori e per lo zelo ancora una volta dimostrato nel perseguire l'interesse del servizio per il sovrano, Dovranno inoltre comunicare che le abilitazioni si terranno nel modo più snello, tra le otto e le dieci della sera, nella sacrestia della cattedrale di Cagliari.

Al ritorno dall'ambasciata, Domenico Brunengo e Giovanni Maria Marquis Pirella comunicano la disponibilità dei tre Stamenti a prendere parte ai lavori della commissione per le abilitazioni all'ora indicata dal viceré.

Il viceré, tramite il reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al 23 giugno.

Et adveniente die lunae intitulata vigesima secunda praedictorum mensis et anni, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorrex, locumtenens et capitaneus generalis presentis Sardiniae Regni et preses presenti regio generali

Parlamento, intus aulam Regii Consilii cum nobilibus et magnificis regiis conciliaris et patrimonialibus sedentibusque scilicet: sua excellentia in cathedra sub quodam dosello et ad dexteram suae excellentiae, iusta parietem in quodam escano, nobile et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancellariam regente, don Michaelae Bonfant, don Dominico Brunengo, doctore Francisco Gomes, doctore Iuane Maria Marchis / Pilella, don Dominico Furcada, don Eusebio Carcasona, don Gavino de Liperi Paliacho, iudicibus Regiae Audientiae et Concilii Criminalis; nec non Thoma Iacinto Torres, Regii Fiscii advocato, Ioane Francisco Ruiz de Aguirre, Regii Patrimonii advocato et don Gavino de Aquena eiusdem Regii Patrimonii assesore. Et in parte sinistra dictae suae excellentiae, in alio escano iusta parietem: illustri don Iacobo Artal de Castelvi, marchione de Sea et procuratore Regii Patrimonii, don Antonio Massons, magistro rationali, et don Saturnino Cetrillas, Regiam Generalem Tesaurariam regente. Et me Michaelae Diana, publico notario et Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretario, in tabula sive escriptorio in medio dicte aulae iusta parietem posita; convocatis et congregatis in dicta aula. Et tribus Estamentos, scilicet: ecclesiastico in palatio archiepiscopali calaritano, militari in ecclesia Divinae Esperantiae et regali in domo illustris et magnificae civitatis Calaris, ad sonum campanae, ut maioris¹³⁵ ut moris est, regium generale Parlamentum representantibus, acaserunt ad dictam aulam Regii Consilii ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regis ministris et patrimonialibus, doctor Ioanes Baptista Serra, archipresbiter ac vicarius generalis sede vacante archiepiscopatus turritani et Gavinus Olivas, archidiaconus et syndicus Capituli Ecclesiae cathedralis algarensis, legati ab illustrissimo Estamento ecclesiastico, qui vulgari sermone mediante dicto archipresbitero Serra protulerunt verba sequentia: «Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento ecclesiástico ha nombrado / por habilitador por parte de aquel Estamento al ilustrísimo don Bernardo de la Cabra, arçobispo de Cállar, de que da cuenta a vuestra excelencia para que sea servido ordenar lo que fuere más del real serviccio de su magestad; a que acuderán con el affecto que han mostrado siempre».

A1 c. 67

A1 c. 67v.

Et audita dicta enbaxata per suam excellentiam extitit responsum mediante nobili et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancellariam regente, vulgari etiam sermone in hunc qui sequitur modum:

«Su excelencia estima el cuidado con que el ilustrísimo Estamento ecclesiástico ha hecho el nombramiento del offiçio de habilitador en la persona del ilustrísimo arçobispo de Cállar que avía sido muy açertado y que con enbajada respondería a dicho ilustrísimo Estamento».

¹³⁵ Così. In B c. 54v., *campanae maioris*.

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam Regii Concilii ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis conciliaribus et patrimonialibus, magnificus Franciscus Ravaneda, syndicus illustris et magnifica civitatis Calaris, et don Ioanes Antiochus Serra, in capite conciliaris ac syndicus civitatis Ecclesiarum [*recte* Oristani], nuntiatores legati ab illustri Estamento regali, qui vulgari sermone mediante dicto Ravaneda protulerunt verba sequentia: «Excelentísimo señor, el illustre Estamento real ha nombrado por habilitador por parte de aquel Estamento al magnífico Francisco Carnicer, jurado en cabo de esta illustre / y magnífica ciudad de Cáller; de que da cuenta a vuestra excelencia».

A1 c. 68

Et audita dicta nuntiatione per suam excellentiam extitit responsum mediante dicto nobile et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancellariam regente, vulgari sermone, que estava en lugar la dicha elección y que a sua excelencia le parecía muy bien y la aprobaba y respondería con enbajada.

Et cum recesissent dicti nuntiatores, habitis aliquibus colloquiis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magnificis ministris et patrimonialibus, omnes fuerunt de voto, et sua excellentia concludit cum illis, quod mediantibus nobilibus et magnificis don Dominico Brunengo et don Ioane Maria Marchis Pirrela fieret nuntiatio tribus Estamentis in hunc qui sequitur modum: que su excelencia avía estimado mucho el nombramiento de abilitador hecho en cada uno de dichos Estamentos, por ser tan acertado, estimando también el affecto y zelo que siempre han mostrado y muestran en acudir puntualmente en las materias del servicio de su magestad y bien / común del presente Reyno; y que les advertía que para acudir y asistir a las habilitaciones su excelencia avía señalado desde las hocho horas asta las diez de la tarde en el lugar acostumbrado, que és la secrestía de la seu de Cáller, para que se despachen con la brevedad que piden las materias que se han de tratar en estas Cortes tanto del real servicio de su magestad como del beneficio público del Reyno.

A1 c. 68v.

Et recedentes dicti nuntiatores ad dictam aulam Regii Consilii ubi erat dictus excellentissimus dominus congregatus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, dictus nobilis et magnificus don Dominicus Brunengo retulit fecisse dictam nuntiationem tribus Estamentis et dictus magnificus doctor Ioanes Maria Marchis Pirella daret respontionem pro ut incontinenti vulgari sermone protulit verba sequentia:

«Haviendo hoído en los tres Estamentos la embajada que ha dado don Domingo Brunengo de parte de vuestra excelencia, han respondido que siempre han tenido y tienen el mismo zelo y affecto de acudir al servicio de su magestad según sus obligaciones, deseando siempre acertar a dar gusto a vuestra excelencia; y que a la hora que vuestra excelencia ha señalado se acudirá, acudirán

los habilitadores para asistir a las habilitaciones según vuestra excelencia ha sido servido ordenarlo; et his peractis et cetera».

Dictus excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro et cetera, prorex, locumtenens et capitaneus generalis presentis / Regni ac preses regii generalis Parlamenti mediante nobile et magnifico don Iosepho Niño, Regiam Cancellariam regente, prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam martis intitulatam vigessimam tertiam predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata, ad diem imediate non feriata; mandans michi secretario infrascripto de his presens conficere instrumentum. Presentibus ibidem pro testibus Francisco Porru et Ignatio Espiga, oppidi Villae Novae Callaris, de quibus. /

A1 c. 69

Abilitazioni e procure

81

1654 giugno 23, Cagliari (otto della sera, Cattedrale)

Mentre il viceré è riunito con i ministri di giustizia e del patrimonio, con gli abilitatori di sua nomina e con quelli dei tre Stamenti per dar corso alle abilitazioni e all'atto del giuramento, l'arcivescovo di Cagliari presenta una protesta formale, letta da Diego Pichi, notaio e segretario dell'Ecclesiastico, contro la precedenza accordata al reggente la Reale Cancelleria rispetto al rappresentante dello Stamento, che il prelato chiede di mettere a verbale di considerare ripetuta in tutti i casi analoghi anche per il futuro, ricollegandosi alle proteste dei suoi antecessori nei Parlamenti precedenti.

Da parte sua, il reggente la Reale Cancelleria rigetta la pretesa dell'arcivescovo dichiarandone l'infondatezza proprio sulla scorta dei due precedenti Parlamenti celebrati dal duca di Avellano e dal marchese di Bayona che assegnarono la precedenza nel giuramento e in altre funzioni ai reggenti, senza incontrare alcuna protesta da parte degli arcivescovi nominati come abilitatori per lo Stamento ecclesiastico.

Gli abilitatori si accostano all'altare nell'ordine stabilito e giurano di espletare correttamente il loro mandato; poi, disponendosi secondo l'ordine di precedenza, danno corso alle abilitazioni con l'ammissione di Giovanni Antioco Serra della città di Oristano.

In assenza di altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, per conto del viceré conte di Lemos, proroga il Parlamento al 25 giugno.

Et adveniente die martis intitulata vigesima tertia mensis iunii 1654, hora vero octava post meridiem ad continuationem regii generalis Parlamenti assignata, constituti personaliter nobiles et magnifici don Iosephus Niño, Regiam Cancellariam regens, don Dominicus Brunengo, don Dominicus Forcada, habilitatores nominati pro parte Regiae Curiae; don Michael Bonfant, Regii Fiscii advocatus Regiae Audientiae Civilis, doctor Thomas Iachintus Torres, Regii Fiscii advocatus Concilii Criminalis, et Franciscus Ruys de Aguirre, Regii Patrimonii advocatus; et reverendissimus don Bernardus de la Cabra, archiepiscopus calaritanus et habilitator nominatus pro parte illustrissimi Stamenti ecclesiastici; illustris don Ioannes de Castelvi, marchio de Laconi, habilitator nominatus pro parte multum illustris Stamenti militaris; et Franciscus Carnicer, in capite consiliarius illustris et magnificae civitatis Calaris nec non etiam ha-

A1 c. 70

bilitator nominatus pro parte illustris Stamenti regalis; et ego Michael Diana, Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretarius, in cathedrali ecclesia primatiali calaritana, ad effectum continuandi dictum regium generale Parlamentum et habilitandi omnes et singulos nobiles et milites qui poterint concurrere in votando in eodem. Et porrectis gratia domino Deo ingressi fuerunt intus sacristiam dictae primatialis ecclesiae et cum stetissent pro praestando iuramentum more solito, dictus multum admirandum reverendus in Christo pater archiepiscopus calaritanus obtulit quamdam protestationis papirum, qua lecta per Didacum Pichi, notarium et secretarium illustrissimi Stamenti ecclesiastici, est tenoris sequentis: «Lo illustríssim y reverendíssim senyor archibisbe de Càller, habilitador nomenat en lo present general Parlament per lo illustríssim y reverendíssim Estament ecclesiàstich, en vint y tres del mes de juny de l.any 1654, en la sacristia major de la seu primacial calaritana protesta a mi lo notari infrascrit que actu de que en quant a la precedència del señor regent la Real Cancellaria axí en lo jurar, com en los demás actes a sa archiepiscopal dignitat, ni a l.illustríssim Estament ecclesiàstich no / entenia ni consentia perjudicar en manera alguna, ans se reservava son dret salvo e illeso, segons que per altres sos antecessors archibisbes se havia protestat y reservat, com consta per los registres de altres reals generals Parlaments. Y que la present protestació y reservació se entenga sempre repetida, axí abans del dit juratori com en ell y après d.ell en qualsevol cas que tal precedència en aquell real general Parlament suçhesca, que sols se fa per evitar altercats y llargàrias que podrían suçehir en desservey de sa magestat y dels illustríssims Estaments convocats, reservant.se axí bé dret de dar.ne rahó a sa magestat». Et audita per dictum nobilem et magnificum don Iosephum Niño, Regiam Cancellariam regentem, fuit ab eo responsum vulgari sermone in hunc qui sequitur modum: que no podía subsistir la pretención de su illustrísima en aquel caso particularmente, porque en los dos Parlamentos antecedentes celebrados por los illustres quondams duque de Avellano y marqués de Vayona presidieron y tuvieron la precedencia de juramento y asiento de semejante función los regentes que se hallaron, sin ningún género de protesta de los illustrísimos arçobispos que assistieron y fueron nombrados por habilitadores de dicho Estamento ecclesiástico; y en essa conformidad ha y deve tener la precedencia de juramento y asiento dicho noble y magnífico regente. Sicque incontinenti accesserunt usque ad altare quod est intus dictam sacristiam in quo sunt reconditae nonnullae reliquiae sanctorum et accessit: primum dictus nobilis et magnificus regens Regiam Cancellariam et flexis genibus sacrosanctis evangelíis suis manibus tactis supra missale positum in dicto altari; deinde accessit dictus illustrissimus archiepiscopus calaritanus et fecit similiter; deinde magnificus doctor don Michael Bonfant, decanus Regiae Audientiae

et advocatus fiscalis eiusdem; deinde illustris don Ioannes de Castellvi, marchio de Laconi; deinde nobilis et magnificus don Dominicus Brunengo; deinde magnificus Franciscus / Carnicer, in capite consiliarius illustris et magnificae civitatis Calaris; deinde nobilis et magnificus don Dominicus Forcada; deinde magnificus doctor Thomas Hyachintus Torres, advocatus fiscalis Regiae Curiae; deinde magnificus doctor Franciscus Ruys de Aguirre, advocatus fiscalis Regii Patrimonii ac etiam ego supradictus Michael Diana, Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretarius; qui omnes iurarunt se bene et fideliter habituros in exercitio suorum officiorum habilitatorum ac etiam de tenendo secretum et non revelare ea quae in dictis habilitationibus tractabuntur; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his praesens conficere instrumentum de quibus.

A1 c. 71

Ac deinde post dictum iuramentum cum sedissent in cathedris iuxta quamdam tabulam, scilicet ad dexteram, uti caput nobilis et magnificus don Iosephus Niño, Regiam Cancellariam regens, et ad latus illius nobilis et magnificus don Michael Bonfant, et ad latus dicti Bonfant don Dominicus Brunengo, et ad latus dicti Brunengo don Dominicus Forcada, omnes iudices Regiae Audientiae Civilis, et ad latus dicti Forcada, doctor Thomas Hyachintus Torres, Regii Fiscus advocatus, et ad latus dicti Torres doctor Franciscus Ruys de Aguirre, Regii Fiscus Patrimonii advocatus; et ad sinistram dictae tabulae: multum reverendus in Christo pater don Bernardus de la Cabra, archiepiscopus sanctae primatialis Ecclesiae calaritanae, illustris don Ioannes de Castelvi, marchio de Laconi, et magnificus Franciscus Carnicer, in capite consiliarius illustris et magnificae praesentis civitatis Calaris. Omnes habilitatores nominati pro parte Regiae Curiae et trium Stamentorum. Et presens ego Michael Diana, secretarius supra memoratus qui continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationem¹³⁶ omnium qui concurrere debent in votando in dicto regio generali Parlamento habilitarunt sequentes. /

Aquí comensan las habilitassions.

A1 c. 71v.

Primo. Don Juan Antiogo Serra, de la ciudad de Oristán, [por aver]¹³⁷/ presentado real privilejio de militar de la data en Madrid a 26 de febrero 1652 y de noblesa de la data de 12 de mayo dicho anno. Admitatur.

Et cum esset sero et alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, prorregis et capitanei gene-

¹³⁶ Segue espunto, *militarium*.

¹³⁷ Angolo inferiore destro mancante. Per l'integrazione vedi B c. 58v.

ralis praesentis Sardiniae Regni et praesidis in regio generali Parlamento, porro rogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem iouis intitulatam vigesimam quintam praesentis mensis iunii 1654 si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Michaelae Moyran et Iosepho Ledda, scriptoribus appendicis Stampacis Calaris.

82

1654 giugno 25, Cagliari (Cattedrale)

Gli abilitatori deliberano di proseguire i lavori nell'aula del Palazzo arcivescovile, giacché la sacrestia della cattedrale si è dimostrata luogo poco felice per ospitare le abilitazioni. Procedono all'abilitazione di Agostino Mugiano e non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al giorno successivo venerdì 26 giugno.

Et adveniente die iouis intitulata vigesima quinta praedictorum, congregati supradicti abilitatores in sacristia sanctae ecclesiae primatialis calaritanae ad effectum continuandi habilitationes de his qui concurrere debent in votando in dicto regio generali Parlamento; et cum dicta sacristia quae fuit designata ad effectum supradictum sit incomoda propter calorem et rigorem temporis, de consensu omnium supra dictorum habilitatorum fuit conclusum quod iunctae fatiendae in posterum respectu dictarum habilitationum fierent in aula palatii archiepiscopalis, cum hoc tamen proviso et declarato quod non possit allegari in exemplum de habendo dictas iunctas in dicto palatio archiepiscopali, sed in loco designando per praesidem generalis Parlamenti. Sicque constituti dicti¹³⁸ illustres nobiles et magnifici domini habilitatores in aula palatii archiepiscopalis calaritani, sedentes in ipsamet / forma, prout superius est declaratum, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes omnium qui concurrere debent in eodem, habilitarunt sequentes.

A1 c. 72

Primo. Augustín Mujano por haver constado ser hijo de Francisco Mujano de Mamoyada a favor de quien su magestad dio real privilejio de militar de la data en Madrid a 11 de março 1648. Admitatur.

Et cum alii non accessissent dictus nobilis et magnificus regens Regiam Cancellariam in personam suae excellentiae porro rogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam veneris vigesimam sextam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad primum diem non feriatum¹³⁹; mandans

¹³⁸ Segue espunto, *nobiles*.

¹³⁹ Così anche in B c. 59.

mihi dicto et infrascripto secretario de omnibus supradictis praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Michaelae Moiran et Iosepho Ledda, appendicis Stampacis.

83

1654 giugno 26, Cagliari

Riunita nel Palazzo arcivescovile, la Giunta per le abilitazioni prosegue nella disamina delle credenziali di diversi militari convocati per il Parlamento. Fattasi sera e non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento al giorno successivo, 27 giugno.

Et adveniente die veneris intitulata vigesima sexta praedictorum, constituti dicti domini habilitatores in dicto palatio archiepiscopali, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra est declaratum, fuerunt habilitati sequentes.

Primo. Don Hierónimo Torrella por constar a notorio de privilejio militar. Admittatur. Y sus hijos don Fulgencio y don Augustín Torrella admittantur con que no voten por la menor edad d.ellos.

Don Miguel de Barrueço por constar a notorio ser militar. Admittatur.

Don Augustín Martín, por constar de real privilejio de la data en Madrid a 28 de setiembre 1640, admittatur, particularmente por ser naturalizado en Cállar en cuya conformidad a petición del muy illustre Estamento militar lo illustre quondam duque de Avellano lo admitió por natural a 4 de março 1643. Y sus hijos don Francisco y don George Martín sin voto, por ser menores, admittantur. Y don Francisco Joseph Martín admittatur también sin voto por ser menor. / Don Gavino Petretto por ser a notorio militar. Admittatur. Y su nieto don Gavino admittatur sin voto por ser menor.

A1 c.72 v.

Gerónimo Cabiçudo por constar de real privilejio de la data en Çaragoça a 18 de junio 1646. Admittatur. Y su hijo Lucifero Cabiçudo admittatur sin voto por ser menor.

Pedro Francisco Gaya Cabiçudo por haver constado de real privilejio de la data 15 setiembre 1645. Admittatur. Y sus hijos Pedro y Costantino Gaya admittantur sine voto por ser menores.

Sadorro, Sisello, Nicolás y Juan Bautista de Beneddetti por constar ser militares admittantur. Y Matheo de Benedetti, hijo de Sadorro, admittatur sin voto por ser menor.

Don Carlos de Spinosa por constar de real privilejio de la data en Madrid a 7 de diciembre 1644. Admittatur.

Don Salvador Astraldo por constar de real privilejio de la data en Saragoça al

primo de abril 1644 y el de nobleça dicho día. Admittatur. Y sus hijos don Joseph y don Bonaventura Astraldo sin voto admittantur.

Francisco Ruger por constar de real privilejio de su padre de la data en Madrid a 12 de henero 1647. Admittatur.

Antonio Frasso por constar ser hijo de Leonardo Frasso a favor de quien su magestad hiço merced de militar según real privilejio de la data en Madrid a 20 de diciembre 1652. Admittatur. Y también como procurador de sus hermanos Juan Francisco y Gavino Frasso.

Don Anton de Cervelló por constar notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Francisco Sotju, de la villa de Bitti, por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 11 de março 1642 y de nobleça a 11 de abril 1646. Admittatur. Y don Carlos su hijo y don Francisco también su hijo y don Francisco, don Antonio, don Antiogo y don Carlos Diego hijos de dicho don Carlos sin

A1 c. 73

voto por su menor edad. / Pedro Francisco Zedda de la villa de Gavoy por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 17 de junio 1647. Admittatur. Y su hijo Ignacio que está admitido en la procura y sus hijos Pedro, Francisco y Marini Zedda sin voto por la menor edad d.ellos.

Don Balthasar Carlos Dexart y Narro y don Pedro Gaspar Dexar admittantur con que no voten por la menor edad.

Et cum esset sero et non accessissent alii, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam sabathi 27 praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem primum non feriatum; mandans mihi secretario infrascripto de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus ad haec pro testibus supradictis Moiran et Ledda; de quibus.

84

1654 giugno 27, Cagliari

Riunita nel Palazzo arcivescovile, la Giunta per le abilitazioni prosegue nella disamina delle credenziali di diversi militari convocati per il Parlamento. Deliberati tutti i casi proposti, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al 30 giugno.

Et adveniente die sabbathi intitulata vigesima septima praedictorum, constituti dicti domini habilitatores in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra est expressum, habilitarunt sequentes.

Primo, Gerónimo Brondo por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 24 de setiembre 1643. Admittatur.

El doctor Juan Bautista Pí y Brondo por constar de real privilejio de militar

de la data 24 de setiembre 1649. Admittatur. Y su hijo Gerónimo Pí y Brondo sin voto también admittatur¹⁴⁰.

Miguel Ángel Peis por constar de real privilejio de militar de la data en Çaragoça a 6 de julio 1646. Admittatur. Y sus hijos Pedro Antonio Peis con voto y Salvador Nicolás Peis sin voto admittantur.

Antiojo Diana por haver constado de privilejio real de militar de la / data en Madrid a 23 de diciembre 1646. Admittatur. Y sus dos hijos Carlos y Jayme Diana sin voto admittantur. A1 c. 73v.

Don Dionisio Satta por haver constado de real privilejio de militar de la data en Madrid a 17 de henero 1640 con su hijo don Joseph Satta. Admittantur. Y el hijo del dicho don Joseph Satta, don Dionisio Satta, por ser menor sin voto admittatur.

Ephis Diana, por constar de real privilejio de la data en Madrid a 26 de março 1642, admittatur cuyo privilejio fue despachado en favor de su padre. Y Estevan Diana, hermano de dicho Ephis, sin voto admittatur.

Don Juan y don Joseph de la Matta, hermanos, por constar a notorio ser militares. Admittantur. Y don Juan Bautista y don Antiojo de la Matta, hijos de don Joseph, admittantur sin voto por ser menores.

Juan Ángel Demontis por haver constado de real privilejio de militar de la data en Pamplona a 26 de abril. Y sus hijos Francisco, George, Félix Francisco y Joseph Francisco con voto; y Antonio Francisco, Ignacio Francisco, Augustín Francisco y Pedro Francisco sin voto admittantur.

Don Antonio Galcerín por haver constado de real privilejio de militar de la data en Madrid al primo de março 1636 y de nobleza de la data en Madrid a 31 de abril 1643. Admittatur. Y sus hijos don Joseph, don Hilario, don Francisco, don Juan y don Augustín Galceríno sin voto admittantur.

Don Ambrosio Santucho y Machín por haver constado de real privilejio de la data en Madrid a 20 de 1627¹⁴¹. Admittatur. Y su hijo don Juan Santucho sin voto admittatur.

Don Luys de Castelví por constar notoriamente ser militar. Admittatur. Y su hijo don Joseph sin voto admittatur.

Don Juan Domingo Pitzolo por constar notoriamente ser / militar. Admittatur. Y sus hijos don Ignacio y don Antonio Pitzolo admittantur sin voto. A1 c. 74

Don Ambrosio, don Pablo, don Vissente y don Andrés Bachallar hijos del quondam don Vissente Bachallar, por ser menores, sin voto admittantur.

Estevan Sucharello, por constar a notorio ser militar su padre, sin voto admittatur.

¹⁴⁰ Espunto. Nella fattispecie e nei successivi quattro casi analoghi, la parola espunta non viene trascritta in B.

¹⁴¹ Così anche in B c. 61.

Don Juan Bautista Asquer por constar de real privilejio de la data en Madrid a 24 de setiembre 1640 y de nobleça en Madrid dicho mes. Admittatur. Y sus hijos don Ambrosio y don Francisco Asquer con voto; y don Augustín y don Estevan Asquer sin voto admittantur.

Don Jaume Anjoy por constar de privilejio real despachado a favor de su padre don Juan Leonardo Anjoy y Carta de la data en Madrid a 18 de deziembre 1633 y de nobleça de la data en Madrid a 2 de mayo 1630. Admittatur. Y también com a procurador de su hermano don Joseph Anjoy. Admittatur. Y don Juan Bautista, hijo del dicho don Jayme Anjoy, sin voto admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem martis intitulatam trigesimam praedictorum si ferriata non fuerit, si autem ferriata ad diem immediate non ferriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Michaele Muiran et Francisco Porru, scriptoribus Stampacis et Villae Novae Calaris respective habitatoribus.

85

1654 giugno 30, Cagliari

La Giunta per le abilitazioni, riunita nel Palazzo arcivescovile, prosegue nei lavori di accreditamento di diversi militari convocati per il Parlamento. Non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento al giorno successivo, 1° luglio.

Et adveniente die martis intitulata 30 praedictorum, constituti dicti domini habilitatores in dicto archiepiscopali palatio, continuando praefatum generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, fuerunt habilitati sequentes.

A1 c. 74v. Primo. Pedro Pablo Scarpa por haver constado con una información reçebida ser descendiente del quondam Bertulo Scarpa que fue admitido en otros / Par-lamentos, según información y sententia dada y promulgada en esta ciudad de Cáller al primo de setiembre 1582, en virtud de las quales información y sententia consta ser descendiente por recta línea del quondam Gontini Scarpa, a cuyo favor su magestad concedió real privilejio de militar de la data en Alger, a 17 de junio de 1432. Admittatur.

Don Monserrato Baca por haver constado ser admitido y abilitado en dos Par-lamentos. Admittatur.

Juan Bautista Gabella por constar que el quondam su padre fue admitido y habilitado en dos Par-lamentos de los quondam marqués de Vayona y duque de Avellano. Admittatur.

Don Jacinto de Bolea por constar de real privilejio de nobleça de la data en Madrid a 20 de março 1635 y su hijo don Francisco. Admittantur.

Don Juan Bautista Sanna. Admittatur. Y sus hijos don Antiogo y don Pedro Francisco Sanna sin voto admittantur.

El barón Francisco Margens y Nin y su hijo Félix Nin. Admittantur. Y Joseph, también hijo de dicho Francisco, sin voto; y Antonio, hijo de dicho Félix sin voto, por la menor edad d.ellos, admittantur.

Don Antiogo Corria por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 7 de diciembre 1644 y de nobleça a 10 de dicho mes y año; y sus dos hijos don Nicolás y don Joseph Corria. Admittantur. Y don Jacinto Antiogo y don Luxorio Diamitro Corria, hijos de dicho don Nicolás Corria, por ser menores, sin voto admittantur.

Pedro Pérez por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 5 de febrero 1646 y su hijo Joseph Pérez. Admittatur. Y Juan Thomás y Andrés Pérez, hijos de dicho Pedro Pérez, sin voto por la menor edad d.ellos, admittantur. / El doctor Leonardo Vacca por constar de real privilejio de militar de

Al c. 75

la data en Madrid a 10 de março 1647 concedido a favor de su padre Salvado[r] Vacca. Admittatur. Y también como a procurador de sus hermanos Hierónimo y Juan Vacca. Admittatur. Y Salvador, Luxorio, Antonio Ephis y George Vaca, hijos del dicho doctor Leonardo Vaca sin voto, por la menor edad d.ellos, admittantur.

Don Antiogo Salazar por constar de real privilejio de nobleça de la data en Madrid a 5 de hebrero 1647 y sus hijos Joseph y don Gavino Salazar. Admittantur. Y don Blas Salazar, hijo de dicho don Gavino Salazar, sin voto por su menor edad admittatur.

Don Jayme Manca por constar a notorio ser militar y su hijo don Miguel Manca. Admittantur.

Salvador Murtas por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 18 de diciembre 1631. Admittatur y sus hijos.

Et cum alii non accesissent, praefatus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam primam mensis iulii praesentis anni 1654 si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatur; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Muiran et Porru, scriptoribus dictarum appendicium Calaris.

Gli abilitatori, riuniti nel Palazzo arcivescovile, proseguono nella disamina delle credenziali per le ammissioni al Parlamento; i procuratori fiscale e patrimoniale sollecitano la terza contumacia contro i militari che non si sono ancora presentati e chiedono che si proceda nei lavori nonostante la loro assenza

Il viceré ammette la contumacia e tramite il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al 4 luglio.

Et adveniente die mercurii intitulata prima mensis iulii praesentis anni 1654, dicti domini habilitatores constituti in praefato archiepiscopali palatio, continuando dictum generale Parlamentum et habilitationes, fuerunt habilitati sequentes.

A1 c. 75v. Primo. Don Francisco Taris por constar de real privilejio de militar de la data en Madrid a 23 de diciembre 1646. Admittatur. / El doctor Joseph Massons y Juan María Cavassa Guyo por constar de real privilejio de la data en Alger a 9 de octubre 1[6]41¹⁴² concedido a favor del quondam Juan Duran Guyo con cláusula de gozar hombres y mujeres de entrambos sexos de la dicha línea y descendencia, por constar que los susodichos Masons y Cavassa descien den por recta línea del dicho quondam Durant Guyo. Admittantur. Y Ephís Cavassa Guyo, hijo de dicho Juan María Cavassa, por ser menor, sin voto admittatur.

Don Salvador Minutuli Pilo por constar que descende por recta línea de don Francisco Minutuli a cuyo favor el emperador Carlos Quinto concedió privilejio de la data en Bruxellas a 16 de diciembre 1554. Admittantur.

Don Açor Capata por constar a notorio ser militar y su hijo don Antiogo Capata. Admittantur.

Don Emanuel Rubiu de Celis por constar notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Juan Guyo por constar notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Cornelio Sasso por constar a notorio ser militar. Admittatur.

Augustín Sanna¹⁴³ como señor del salto de Teulada. Admittatur.

El noble y magnífico don Miguel Bonfant. Admittatur. Y sus hijos don Luxorio, don Juan María y don Augustín Bonfant. Admittantur.

El noble y magnífico don Domingo Brunengo. Admittatur.

A1 c. 76 Don Estevan Brunengo. Admittatur. Y sus hijos don Aurelio y don Francisco Brunengo sin voto, por ser menores, admittatur. / El¹⁴⁴ magnífico Francisco

¹⁴² Macchia. Per l'integrazione vedi B c. 63.

¹⁴³ A margine di questo e dei due nominativi sottostanti, *a*.

¹⁴⁴ Espunto, *noble y*.

Carnicer por constar a notorio ser militar. Admittatur. Y sus hijos Félix y Juan Bautista Carnicer con voto; y Joseph Sadorro y Thomás Carnicer sin voto admittantur¹⁴⁵.

Los procuradores fiscales de la Regia Corte y Real Patrimonio¹⁴⁶ acusan la tercera contumacia contra los militares que han sido convocados y no han acudido a la celebración del real general Parlamento; y supplican que dicha contumacia admitida se passe adelante en dicho real general Parlamento, no obstante la ausencia d.ellos, en todo el mejor modo con salvedad de los derechos fiscales et cetera.

Excelentissimus dominus prorrer et capitaneus generalis dicti Regni et praeses regii generalis Parlamenti mediante dicto nobili et magnifico regente Regiam Cancellariam providet quod, admissa dicta contumacia, si et in quantum prorogatum Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem sabathi intitutam quartam mensis iulii si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi secretario infrascripto de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Iosepho Ledda et Michaelae Moiran, appendicis Stampacis.

87

1654 luglio 4, Cagliari

Il viceré ordina la prosecuzione delle abilitazioni dopo la rinuncia di Bernardo de la Cabra, arcivescovo di Cagliari, a seguire i lavori nelle ore notturne per l'età avanzata e per gli acciacchi e la sua sostituzione con l'arcivescovo di Oristano da parte dello Stamento ecclesiastico.

Alle sette della sera, nel Palazzo arcivescovile, alla presenza degli altri abilitatori, Pietro Vico, arcivescovo di Oristano, giura di svolgere correttamente l'ufficio di abilitatore

Dopo il giuramento, gli abilitatori proseguono nell'ammissione di diversi convocati al Parlamento e, fattosi tardi e non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in luogo del viceré, proroga il Parlamento al 6 luglio.

Y sábado quatro de julio haviéndose representado a su excelencia por parte del muy reverendo en Christo padre don Bernardo de la Cabra, arçobispo de

¹⁴⁵ Segue espunto, *Et cum alii non accessissent dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae.*

¹⁴⁶ Segue espunto, *dizen.*

A1 c. 76v.

la sancta primacial Iglesia calaritana, que por su edad y achaques no podía continuar las horas nocturnas que se gastavan en las habilitaciones; atendido lo qual en el illustrísimo Estamento ecclesiástico se había elijido para prose / guir las dichas habilitaciones y su excelencia, havida consideración a lo representado por dicho arçobispo de Cáller y nueva elección en el arçobispo de Oristán, manda se continuén y passen adelante en dichas habilitaciones para que se ahorre el tiempo, que tanto importa al servicio de su magestad.

Y a las siete de la tarde, haviendo acudido todos los illustres nobles y magníficos habilitadores y el muy reverendo en Christo padre don Pedro de Vico, arçobispo de la sancta Iglesia de Oristán, en conformidad de la nueva elección en su persona hecha por el Estamento ecclesiástico; y convocados en el salón grande del palacio arçobispal calaritano que havia sido elijido por la continuación de las habilitaciones, dicho muy reverendo en Christo padre don Pedro de Vico, arçobispo de Oristán, jura a Nuestro Señor Dios y a sus sanctos quatro evangelios por sus manos corporalmente tocados sobre el libro missal puesto abierto sobre el altar del oratorio que está en dicho salón y palacio archiepiscopal, en virtud del qual juramento promete haverse bien y fielmente en el cargo de habilitador en que nuevamente ha sido nombrado y guardar secreto de lo que en dichas habilitaciones se tratare; siendo presentes por testigos Joseph Ledda y Miguel Muiran.

Y luego haviéndose todos assentado junto a la mesa en la forma arriba referida, se ha proseguido en dichas habilitaciones y fueron habilitados los siguientes. Primo. Don Pedro Pilo por constar a notorio ser militar. Admittatur. Y don Juan Pilo¹⁴⁷ y de Andrada su hijo. Admittatur.

A1 c. 77 Ignacio Torrella por constar a notorio ser militar. Admittatur. Y su hijo Nicolás Torrella sin voto por ser menor admittatur. / Lo egrejo don Ignacio Aymerich y su hijo don Salvador Ramon. Admittatur.

Antonio Efis Serra. Admittatur con condición que dentro seis meses haya de traer el privilejio.

Don Ángel de Moncada¹⁴⁸ por constar a notorio ser militar. Admittatur.

Don Sisinnio Ponti por constar a notorio ser militar. Admittatur.

Don Gavino Grixoni por constar a notorio ser militar. Admittatur.

Et cum sero esset et alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Par-

¹⁴⁷ Segue espunto, *su hijo*.

¹⁴⁸ A margine di questo e del nominativo sottostante, *a*.

lamentum ad diem lunae intitulatam sextam praefati mensis iulii si feriata non fuerit, si vero feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Ledda et Moiran et cetera.

88

1654 luglio 6, Cagliari

La Giunta degli abilitatori, convocata nel Palazzo arcivescovile, prosegue nella disamina delle credenziali di diversi militari che chiedono di essere ammessi al Parlamento. Non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento a martedì 7 luglio.

Et adveniente die lunae intitulata sexta praefatorum, supradicti nobiles habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, fuerunt habilitati sequentes.

Primo. Don Luxorio de Castellví por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Juan Bautista Pérez por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

El capitán Pedro Forteza por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Pedro Garau por constar a notorio ser militar. Admittatur. /

El doctor Ediçio Escarchoni por constar de real privilejio de la data en Madrid a 10 de setiembre 1628 concedido a favor de Nicolás Escarchoni su padre. Admittatur.

AI c. 77v.

Don Francisco Barbarán¹⁴⁹ por constar a notorio ser militar y su hijo don Luis Barbarán. Admittantur.

Don Anton Barbarán por constar notoriamente ser militar. Admittatur.

De voto universali de todos los señores habilitadores se confirma la habilitación del doctor Joseph Masons Guyo y Juan María Cavassa.

Don Antiogo Carcassona por constar haver entrado en dos Parlamentos. Admittatur. Y sus dos hijos don Antiogo y don Joseph Carcassona sin voto por ser menores admittantur.

Don Gavino Capay por constar a notorio ser militar. Admittatur. Y sus hijos don Antiogo y don Bonifacio Capay sin voto admittantur.

Don Antonio Fortesa por constar a notorio ser militar. Admittatur. Don Au-

¹⁴⁹ A margine del nominativo, *a*.

gustín Capay por haver constado a notorio ser militar y su hijo don Bonifaço Capay. Admittatur. Y don Francisco Capay. Admittatur. Y don Joseph, don Lucifero, don Ephes y don Antiogo Capay sin voto, por ser menores, todos hijos del quondam don Dionisio Capay, admittantur.

Don Carlos Acorrá por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur. Don Juan de Clavaria. Admittatur.

El noble y magnífico don Eusebio Carcassona. Admittatur. Y sus hijos don Lucifero y don Salvador Carcassona sin voto admittantur.

Don Luxorio Cao. Admittatur.

A1 c. 78 Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius / ad diem martis intitulatam septimam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario¹⁵⁰ de his¹⁵¹ conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Muiran et cetera.

89

1654 luglio 7, Cagliari

Riuniti nel Palazzo arcivescovile, gli abilitatori riprendono l'esame delle credenziali di diversi convocati al Parlamento. Non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento alla sessione vespertina dello stesso giorno.

Et adveniente die martis intitulata septima praedictorum, constituti dicti nobiles habilitatores in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut dictum est superius, et fuerunt habilitati sequentes.

Primo. El doctor Juan Bautista Serra, archipreste de la sancta Iglesia de Sásser y vicario sede vacante de dicha sancta Iglesia. Admittatur.

El doctor Juan Antonio Ojano. Admittatur por abad de Salvenero y prior de Bonarcado.

Ferrando Ruger por haver constado de real privilejio de la data en Çaragoça a 15 de setiembre 1645. Admittatur.

Don Antiogo, don Antonio y don Diego Cadello, por ser menores, sin voto admittantur.

¹⁵⁰ Nel soprалinea su *notario* espunto.

¹⁵¹ Da questo doc. in avanti manca di frequente nel formulario, *praesens*.

Don Domingo y don Luys Cutgia¹⁵². Admittantur. Y don Diego Cutgia sin voto admittatur por haver constado de real privilejio de la data en Madrid a 21 de noviembre 1632.

Don Pedro Dedoni por haver constado haver sido admittido en el Parlamento del duque de Avellano. Admittatur. Y su hijo don Antonio Efis sin voto.

Don Agustín Coassina y Gualbes por haver constado a notorio ser militar. Admittatur.

Don Gavino, hijo de don Pedro Grixone, sin voto admittatur.

Marian del Mestre, hijo de Basilio del Mestre, sin voto admittatur.

Pedro y Joseph Phelippe Grixone sin voto admittatur. /

Don Juan Antiogo Carta por constar de real privilejio de nobleça de la data en Madrid a 21 de noviembre 1627 y sus hijos don Sebestián, don Francisco, don Melchior Carta. Admittantur. Y don Jayme, don Diego, don Salvador y don Juan Bautista Carta, también hijos de don Antiogo, sin voto por ser menores admittantur. Y don Pedro María, hijo de dicho don Sebestián, sin voto admittatur.

A1 c. 78v.

Don Laurencio de Sena por constar que su padre don Francisco Ramón de Sena fue admittido en el real Parlamento del marqués de Vayona. Admittatur. Gaspar Fortesa, Gregorio Fortesa, el barón de Serdiani don Juan Bautista Fortesa, don Clement Fortesa, don George Fortesa. Admittantur¹⁵³.

El egrejio don Francisco Luxorio de Roca Martí por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Francisco Garau por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Jayme Hurtado de Montalván¹⁵⁴ por haver constado a notorio ser militar con su hijo Juan Hurtado. Admittantur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad dictum et praesentem diem, ad horam octavam post meridiem; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Ledda et Moiran et cetera.

90

1654 luglio 7, Cagliari

Riuniti in seduta vespertina nel Palazzo arcivescovile, gli abilitatori riprendono l'esame delle credenziali di diversi convocati al Parlamento. In chiusura

¹⁵² A margine del nominativo, *a*.

¹⁵³ A margine del nominativo, *a*

¹⁵⁴ A margine del nominativo, *a*.

dei lavori, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento al successivo 8 luglio.

A1 c. 79 Dicto et eodem die, hora vero octava vespertina, dicti nobiles habilitatores constituti fuerunt in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando regium Parlamentum et habilitationes ut supra est expressum / dictum fuerunt habilitati sequentes.

Primo. Don Cosma Tola¹⁵⁵ por constar de real privilejio de la data en Madrid a 23 de mayo 1630. Admittatur. Y don Salvador, su hijo, sin voto admittatur.

Don Thomás de Castellví por constar notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Joseph Delitala¹⁵⁶ por constar notoriamente ser militar. Admittatur. Y su hijo don Hierónimo sin voto admittatur.

Don Miguel, don Emanuel y don Juan Bautista Delitala. Admittantur. Don Juan de Sena. Admittatur. Y don Antiogo su hijo sin voto admittatur.

Don Jacinto Uras¹⁵⁷ por constar de real privilejio de la data en Madrid a 4 de febrero 1634 concedido a favor de su padre don Juan Uras. Admittatur. Y don Antonio su hijo sin voto admittatur.

Don Augustín Bonfant¹⁵⁸ y sus hijos don Salvador, don Ángel Félix, don Luís con voto; y don Diego Bonfant sin voto admittantur.

Don Miguel Busquets por haver constado a notorio ser militar. Admittatur.

Gavino Deroma y Diego Deroma. Admittantur. Y Francisco sin voto admittatur.

Don Pedro de Alagón. Admittatur.

Don Juan Bautista Furca. Admittatur.

Francisco del Mestre y Juan Antonio del Mestre. Admittantur.

El doctor Juan Massala por haver constado ser hijo del quondam Juan Masala, según el testamento de dicho quondam Juan Masala, hijo del quondam Antonio Masala que fue también hijo del quondam Juan Masala a cuyo favor fue concedido real privilejio de militar y a Bainjo Canu y Francisco Carta, según de aquell consta en un transumpto auténtico que dicho doctor Masala / ha exhibido de la data en la ciudad de Compustella a 5 de abril 1520. Admittatur.

A1 c. 79v.

Et cum alii non accesissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam octavam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum;

¹⁵⁵ A margine del nominativo, *a.*

¹⁵⁶ A margine del nominativo, *a.*

¹⁵⁷ A margine del nominativo, *a.*

¹⁵⁸ A margine del nominativo, *a.*

mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

91

1654 luglio 8, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori riprendono la disamina delle credenziali dei convocati per il Parlamento. Non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori alla sessione vespertina.

Et adveniente die mercurii intitulata octava praedictorum, constituti dicti nobiles habilitatores in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut est dictum, habilitarunt sequentes.

Juan Antonio Satta de Tempiu por haver constado ser hijo del quondam Juan Antonio Satta que fue admitido en dos Parlamentos celebrados por los illustres quondams marques de Vayona y duque de Avellano. Admittatur.

Don Sebastián Pili por haver constado de real privilejio de la data en Madrid a 31 de março 1643. Admittatur.

Don Francisco Montells. Admittatur sine voto.

Juan Bautista Serra por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur. Y su hijo Joseph Serra sin voto admittatur¹⁵⁹.

Pedro Serra por haver constado ser descendiente de Gimilano Serra a cuyo favor fue concedido real privilejio de militar de la data en Barcelona a 25 de abril 1538. Admittatur. Y su hijo Marcel Antonio Serra sin voto admitatur¹⁶⁰ por su menor edad. /

Don Felip Joseph Hortola. Admittatur.

A1 c. 80

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad praesentem diem, horam octavam vespertinam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

92

1654 luglio 8, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile, gli abilitatori in seduta vespertina, riprendono la disamina delle credenziali di diversi convocati al Parlamento; chiusi i lavori,

¹⁵⁹ Espunto.

¹⁶⁰ Espunto.

il reggente la Reale Cancelleria, in luogo del viceré, aggiorna il Parlamento al 10 luglio.

Et dicto et eodem die adveniente hora octava vespertina, dicti domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut superius est allegatum, habilitarunt sequentes.

El illustre don Francisco Vico¹⁶¹, marqués de Soleminis. Admittatur.

El egrejio don Félix Massons¹⁶², conde de Montalvo, don Francisco y don Ramon Masons. Admittantur.

Nicolás Escarchoni Angey¹⁶³ por haver constado a notorio ser militar. Admittatur. Y su hijo Antiogo Escarchoni Angey, sin voto.

Don Simón Montanachio¹⁶⁴ y don Francisco Montanachio su hijo. Admittantur.

Et cum esset sero et alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem veneris intitulatam decimam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi praefato et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

93

1654 luglio 10, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori riprendono l'esame delle richieste di accreditamento di diversi convocati al Parlamento. Non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga lavori in sessione vespertina.

Et adveniente die veneris intitolata decima praefatorum, dicti¹⁶⁵ domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano conti/nuando dictum regium Parlamentum et omnes actus illius et habilitationes, ut superius est dictum, fuerunt habilitati sequentes.

A1 c. 80v.

Don Antiogo Gessa por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur. Y su hijo don Efis sin voto.

¹⁶¹ A margine del nominativo, *a*.

¹⁶² A margine del nominativo, *a*.

¹⁶³ In B c. 67v., *Angioy*.

¹⁶⁴ A margine del nominativo, *a*.

¹⁶⁵ Segue espunto, *nobiles*.

Francisco Nuseo en conformidad de la admissión que consta de haver sido admittido en el Parlamento por el illustre quondam duque de Avellano celebrado. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat dictum Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem dicti et praesentis diei; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

94

1654 luglio 10, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori riprendono, in seduta vespertina, l'esame delle credenziali di diversi convocati al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in luogo del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 11 luglio.

Et hora octava dicti diei, dicti domini habilitatores constituti fuerunt in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes.

Francisco Meli Massa por constar de real privilejio de militar de la data en Çaragoça a 6 de octubre 1646 y por el don Gavino de Salazar su hyerno. Admittatur.

El illustre don Carlos Manca¹⁶⁶, marqués de Albis y don Federico su hermano. Admittantur.

Et cum alii non accessissent et esset sero, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem sabathi intitulatam undecimam praefatorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatur; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus supra dictis Ledda et Moiran et cetera.

95

1654 luglio 11, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta degli abilitatori prosegue, in sessione vespertina, nelle abilitazioni di alcuni convocati al Parlamento; esaurita la disamina delle richieste proposte, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento al 13 luglio.

¹⁶⁶ A margine del nominativo, *a.*

A1 c. 81 Et adveniente die sabathi intitulata undecima praefatorum hora / vero octava post meridiem, dicti domini habilitatores, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, fuerunt habilitati sequentes.

Don Francisco Madau por haver constado de real privilejio de militar de la data en Madrid a 4 de agosto 1639 y de nobleça a 26 de mayo 1648, según fee y certificatoria de Juan Bautista Murtas, escrivano del registro de mercedes de privilejios, en el qual consta estar registrado dicho privilejio. Admittatur.

Don Pedro Andrés Guiso por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Don Francisco¹⁶⁷ y don Juan Portugués, hijos del quondam don Francisco Portugués a cuyo favor fue concedido privilejio de militar de la data a 8 de henero 1648 y de nobleça de la data a 30 de dicho mes y año, sin voto admittantur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam decimam¹⁶⁸ tertiam praefatorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

96

1654 luglio 13, Cagliari

La giunta degli abilitatori, riunita nel Palazzo arcivescovile, prosegue nelle abilitazioni di alcuni convocati al Parlamento; esaurita la disamina delle credenziali e non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga il Parlamento in sessione vespertina.

Et adveniente die lunae intitulata decima tertia praedictorum, constituti dicti domini habilitatores in praefato palatio, continuando dictum regium Parlamentum et¹⁶⁹ habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Don Nicolás de l.Arca y Guyo, don Gavino de l.Arca y Guyo, don Francisco Tibau, don Juan Manca de l.Arca, don Juan Tola, Ambros Lercaro, Gavino Tavera, don Gerónimo Comprat, Pedro del Mestre y Gavino Ferraly. Admittantur. Y don Juan de l.Arca, hijo de don Gavino de l.Arca, sin voto.

A1 c. 81v. Don Antonio Casu por haver constado de real privilejio de la / data en Madrid a 10 de abril 1652¹⁷⁰.

¹⁶⁷ A margine del nominativo, *a*.

¹⁶⁸ Segue espunto, *septimam*.

¹⁶⁹ Segue espunto, *omnes actus illius*.

¹⁷⁰ La dichiarazione di abilitazione è assente anche in B c. 69.

Don Gavino Martis por haver constado de real privilejio de la data en Madrid a 20 de diciembre 1649. Admittatur. Y sus hijos don Gerónimo Martis, don Gavino Antiogo, don Gabriel Félix y don Ephig George Martis sin voto. Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem praesentis diei; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

97

1654 luglio 13, Cagliari

Gli abilitatori, riuniti in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile, esaminano diverse richieste di ammissione al Parlamento; e non essendosi presentati altri abilitandi, sopraggiunta la notte, il reggente la Reale Cancelleria, in luogo del viceré, proroga il Parlamento al successivo 14 luglio.

Et adveniente hora octava praefati diei, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, fuerunt habilitati sequentes. Joseph Nieddo, hijo de don Lucas Nieddo, sin voto admittatur.

Don Francisco Anello por constar de real privilejio de la data en Madrid a 21 de abril 1643. Admittatur.

Don Athanasio de la Bronda por estar ausente del Reyno y constar a notorio ser militar. Admittatur.

Et cum sero esset et alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam martis intitulatam decimam quartam praedictorum si feriata non fuerit, si vero feriata ad diem immediate sequentem non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto¹⁷¹ secretario de his conficere / instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

A1 c. 82

98

1654 luglio 14, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta degli abilitatori esamina le credenziali di alcuni convocati al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori in sessione vespertina.

¹⁷¹ Segue espunto, *notario*.

Et adveniente die martis intitulata decima quarta praedictorum, dicti domini habilitatores in palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut superius est allegatum, et habilitarunt sequentes.

Don Félix¹⁷² y don Antiogo Augustín Días, hijos del quondam doctor don Francisco Días, sin voto admittantur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad dictum diem et horam octavam post meridiem; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus dictis Ledda et Moiran et cetera.

99

1654 luglio 14, Cagliari

Riuniti in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile, gli abilitatori esaminano le alcune richieste di ammissione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al giorno successivo, 15 luglio.

Et adveniente hora octava praefati diei, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Don Jayme¹⁷³ y don Juan de Tola, hijos del quondam George de Tola Quirigioni, sin voto por ser menores admittantur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem mercurii intitulatam decimam quintam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

100

1654 luglio 15, Cagliari

Gli abilitatori, riuniti nel Palazzo arcivescovile, esaminano le credenziali di alcuni militari per l'ammissione al Parlamento; chiusa la seduta antimeridiana, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori in sessione vespertina.

¹⁷² A margine del nominativo, *a.*

¹⁷³ Idem.

Et adveniente die mercurii intitulata decima quinta praedictorum, constituti dicti¹⁷⁴ domini habilitatores in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum generale Parlamentum et habilitationes, ut superius est / dictum, fuerunt habilitati sequentes.

A1 c. 82v.

Narciso Sanna¹⁷⁵ por haver constado a notorio ser militar. Admittatur.

Diego Sucharello por haver constado a notorio ser militar. Admittatur. Y su hijo Lucifero Sucharello y Tronchi sin voto. Y Juan Bautista, Athanasio y Augustín Sucharello, hijos del quondam Ángel Sucharello, sin voto.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem eiusdem diei mercurii; mandans [mihi]¹⁷⁶ dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

101

1654 luglio 15, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori, riuniti in sessione vespertina, esaminano le richieste di ammissione di alcuni militari al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al 17 luglio.

Et adveniente praedicta hora, dicti domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali, continuando dictum Parlamentum et habilitationes, ut supra, fuerunt habilitati sequentes.

Juan Alexio Bruguitta por haver constado de real privilejio de la data en Madrid a 18 de mayo 1649 concedido a favor de Antiogo Bruguitta su abuelo. Admittatur. Y por el illustre marqués de Laconi su procurador. Y assí bien Antonio y Antiogo Bruguitta, hijos del dicho Antiogo Bruguitta, por ser menores sin voto.

Et cum alii non accessissent, dictus¹⁷⁷ nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem veneris intitulatam decimam septimam praedictorum mensis iulii si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Moiran et Ledda et cetera.

¹⁷⁴ Segue espunto, *nobiles*.

¹⁷⁵ A margine del nominativo, *a*.

¹⁷⁶ Così negli analoghi formulari.

¹⁷⁷ Segue espunto, *nobiles domini habilitatores*.

La giunta degli abilitatori, convocata nel Palazzo arcivescovile, esamina alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori in sessione vespertina.

A1 c. 83 Et adveniente die veneris intitulata decima septima praedictorum dicti domini / habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum¹⁷⁸ et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes.

Ephysio EsGRECHIO¹⁷⁹, hijo de Andrés EsGRECHIO, por haver constado de real privilejio de la data en Madrid a 23 de diciembre 1644 concedido a favor de Augustín EsGRECHIO, abuelo de dicho Ephysio. Admittatur.

Don Pedro Miguel Francisco Zagarachio. Admittatur.

Don Antonio Aresu por constar de copia auténtica¹⁸⁰ de real privilejio de la data en Madrid al primo de henero 1635 y de nobleza a 3 de henero dicho año. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem dicti diei; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

Gli abilitatori, riuniti in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile, esaminano alcune richieste di ammissione dei al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 18 luglio.

Et adveniente praedicta hora dicti diei, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio, continuando dictum Parlamentum, ut supra, habilitarunt sequentes.

Gavino y Antonio RITZO, hijos de Diego RITZO, sin voto admittantur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et

¹⁷⁸ Segue espunto, *et omnes actus illius ad [...]*.

¹⁷⁹ A margine del nominativo, *a*.

¹⁸⁰ A margine, *de copia auténtica*.

omnes actus illius ad diem sabathi intitulatam decima octavam praedictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus dictis Ledda et Moiran et cetera. /

104

1654 luglio 18, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori esaminano alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori alla sessione vespertina.

Et adveniente die sabathi intitulata decima octava praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, habilitarunt sequentes. Agustín y Pedro Delitala, hijos de Gerónimo Delitala, sin voto admittantur. Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem praefati diei; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

A1 c. 83v.

105

1654 luglio 18, Cagliari

Gli abilitatori, riuniti in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile, esaminano alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al 20 luglio.

Et adveniente hora praedicta praedicti diei, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali, continuando dictum Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Don Francisco Sanjust y Brondo. Admittatur. Y sus hijos don Juan María Sanjust y Masons, don Dalmau y don Félix Sanjust y Masons sin voto.

Don Juan Bautista Muxiga, hijo de don Ignacio Muxiga, sin voto admittatur.

Don Hierónimo y don Juan Bautista Cutja, hermanos, sin voto admittantur.

Et cum sero esset et alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam vigesimam mensis iulii si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum;

mandans mihi dicto et infrascripto notario et secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Ledda et Moiran et cetera.

106

1654 luglio 20, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori esaminano alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori in sessione vespertina.

A1 c. 84

Et adveniente die lunae intitulata vigesima praefati mensis / dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando Parlamentum huiusmodi et habilitationes, ut supra est expressum, habilitarunt sequentes.

Augustín y Laurencio Otgier, hijos de Gregorio Otger, sine voto.

El¹⁸¹ venerable Juan Francisco de Amico, abad de la Trinidad de Sacarja. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem eiusdem diei; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Ledda et Moiran et cetera.

107

1654 luglio 20, Cagliari

Gli abilitatori, riuniti in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile per proseguire nell'esame delle richieste di ammissione al Parlamento, constatano l'assenza di nuove istanze, e il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna il Parlamento al giorno successivo, 21 luglio.

Et adveniente dicta hora dicti diei, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio, continuando dictum Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Et cum nulli accessissent per aliquod spatium temporis, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam martis intitulatam vigesimam primam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario

¹⁸¹ Segue espunto, abad.

de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus dictis Ledda et Moiran et cetera.

108

1654 luglio 21, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori esaminano alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori alla sessione vespertina.

Et adveniente die martis intitulata vigesima prima praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali / calaritano continuando dictum Parlamentum et habilitationes, ut supra, fuerunt habilitati sequentes. Gerónimo Esgrechio, por constar de real privilejio de la data en Madrid a 23 de diciembre 1644 y sus hijos Juan Bautista y Gerónimo Esgrechio menor. Admittantur. Y tambien sus hijos Juan María y Francisco Ignacio, por la menor edad d.ellos, sin voto.

Al c. 84v.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad horam octavam post meridiem eiusdem diei; mandans mihi dicto et infrascripto notario et secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

109

1654 luglio 21, Cagliari

La Giunta degli abilitatori, riunita in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile, constata l'assenza di nuove richieste di abilitazione ed essendosi fatto tardi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al 23 luglio.

Et dicto die hora vero octava post meridiem, dicti domini habilitatores, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes in dicto palatio constituti, habilitarunt sequentes.

Et cum nulli accessissent per aliquod spatium temporis et esset iam sero, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem iovis intitulatam vigesimam tertiam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Ledda et Moiran et cetera.

110

1654 luglio 23, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori esaminano alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 24 luglio.

A1 c. 85 Et adveniente die iovis intitulata vigesima tertia praedictorum / dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Diego Curreli, por haver constado de real privilejio de militar de la data en la ciudad de Çaragoça a 28 de febrero 1644; y sus hijos Félix Joseph y Antiogo Montserrat Curreli. Admittantur. Y tanbién Miguel Gerónimo Curreli su hijo sin voto por ser menor.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem veneris intitulatam vigesimam quartam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

111

1654 luglio 24, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori constatano l'assenza di nuove richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al 27 luglio.

Et adveniente die veneris intitulata vigesima quarta praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut supra, fuerunt habilitati sequentes.

Et cum alii non accessissent post aliquod temporis spatium et esset sero, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam vigesimam septimam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatum, mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus dictis Ledda et Moiran et cetera. /

112

1654 luglio 27, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori esaminano alcune richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al giorno successivo, 28 luglio.

Et adveniente die¹⁸² lunae intitulata vigesima septima praedictorum, constituti dicti domini habilitatores in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut supra, fuerunt habilitati sequentes.

A1 c. 85v.

El venerable doctor Miguel Escano, abad de San Nicolás extra muros de la ciudad de Oristano. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem martis intitulatam vigesimam octavam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi sepe dicto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus praefatis Ledda et Moiran pro testibus et cetera.

113

1654 luglio 28, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta degli abilitatori constatata l'assenza di nuove richieste di abilitazione al Parlamento e, non essendosi presentato alcun abilitando per lungo tempo, fattasi sera, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al 29 luglio.

Et adveniente die martis intitulata vigesima octava praedictorum, dicti domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est.

Et cum nulli accessissent per multum temporis spatium et esset sero, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam vigesimam nonam praefatorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infra-scripto secretario de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Ledda et Moiran et cetera. /

¹⁸² Segue espunto, *septima*.

114

1654 luglio 29, Cagliari

Gli abilitatori, riuniti nel Palazzo arcivescovile, procedono a una sola abilitazione e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al giorno successivo, 30 luglio.

A1 c. 86 Et adveniente die mercurii intitulata vigesima nona praefatorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, fuerunt habilitati sequentes.

Don Pedro de Sotju, hijo de don Gabriel de Sotju, sin voto admittatur et cetera.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae, prorrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam iovis intitulatam trigesimam mensis iulii praefati praesentis anni 1654 si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Francisco Porru et Michaele Moiran, scriptoribus in respective appendiciis Stampacis et Villae Novae Calaris habitatoribus.

115

1654 luglio 30, Cagliari

Gli abilitatori, riuniti nel Palazzo arcivescovile, procedono a due abilitazioni. Poi, in merito alla richiesta di ammissione come membro dello Stamento militare avanzata da Antioco Angelo Suzarello, della villa di Cossoine, su mandato del viceré, acquisiscono le relative testimonianze, e valutate le credenziali, richiedono al viceré la pubblicazione dell'informativa sull'abilitando e la chiusura della pratica.

Non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al 3 agosto se feriale o in subordine al primo giorno non festivo.

Et adveniente die iovis intitulata trigesima praefati mensis iulii, dicti domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, fuerunt habilitati sequentes.

Joseph Carta y Félix Carta, hermanos de Culler. Admittantur por ser a notorio militares como hijos de Lucas Carta y este de Juan Ángel Carta, descendientes todos de Francisco Carta de Benetuti, a cuyo favor fue concedido real privilejio

de militar / que han demonstrado, de la data en la ciudad de Compostela a 5 de abril 1520 y haverse visto que todos han entrado en otros Parlamentos¹⁸³. / A1 c. 86v.

Certificati e testimonianze relativi alle abilitazioni

Antioco Angelo Suzarello, della villa di Cossoine, presenta le credenziali per essere ammesso a votare nel Parlamento in qualità di membro dello Stamento militare, come già il padre e gli altri suoi antenati nelle Corti precedenti.

Illustrísimo y reverendísimo señor.

A1 c. 88

Antioغو Ángel Suzarello, de la villa de Cosseini, dize a vuestra señoría ilustrísima que su padre Antonio Suzarello y demás predeçessores como a militares han assistido a votar en todas las Cortes que en este Reyno se han tenido por los señores virreyes en nombre de su magestad, que Dios guarde; y porque en las presentes pueda el supplicante assistir, supplica a vuestra señoría ilustrísima se sirva mandar habilitarle; y siendo menester se offreçe provar que deçiendo por línea recta de los Suzarellos, no obstante sea esto notorio. Que en ello reçebirá merced particular de vuestra señoría ilustrísima.

Die 24 iulii 1654, Calari.

Recipiatur informatio supplicata et ea visa debite providebitur per dominos abilitatores, die et anno ut supra.

Michael Diana secretarius¹⁸⁴. /

Elenco dei testimoni citati su richiesta di Antioco Angelo Suzarello e relative testimonianze

A. Cotta de testimonis que se han de sittar y rebre a instància de de¹⁸⁵ Antioغو Ángel Suzarello. Són los següents: A1 c. 89

et primo don Salvador Pilo;

Joseph Cataina¹⁸⁶;

lo noble don Agustí Gualbes.

Fa relatió Antoni Noco, algalzir real, haver sitat als sobre dits per testimonis de veritat et cetera.

Franciscus Porru pro Michaele Diana secretario. /

¹⁸³ Il testo del processo verbale relativo alle abilitazioni continua in A1 c. 93.

¹⁸⁴ Di altra mano, *Die... secretarius*.

¹⁸⁵ Così.

¹⁸⁶ Segue nella riga successiva, espunto, *Antoni Salvino*.

Testimonianza del nobile Salvatore Pilo

A1 c. 89v. Die 24 mensis iulii 1654, Calari.

Lo noble don Salvador Pilo, de la ciutat de Castell Aragonès y vuy en Càller personalment trobat, de edat segons diu ser de sinquenta sis anys, testimoni sitat y ab jurament¹⁸⁷ que té prestat en poder del sustitut del secretari infrascrit, interrogat de dir veritat del que sabrà en y sobre lo memorial presentat per Antiogo Àngel Sucharello de la vila de Cossini, a ell testimoni lligit et cetera. Et dixit ell testimoni que lo que sap y testificar pot circa lo contengut en dit memorial és que lo dit Antiogo Àngel Sucharello és fill del quondam Antonio Sucharello Virde de la vila de Cossaini que era cavaller y per tal és estat tengut y reputat; y lo dit Antonio Sucharello y Virde era fill llegítim y natural de Salvador Sucharello y Virde; y lo dit Salvador era fill llegítim y natural de Bainju Sucharello Virde; tots naturals y decentents de la dita vila de Coassini, besavi lo dit Bainju del dit Antiogo Àngel. Y açó diu saber ell testimoni per havert.se.lo dit Hieroni Virde, honcle del dit Antiogo y lo vicari Àngel Pinna y no altre en descàrrech de sa conçiència y per lo jurament que té fet y lo ferma de sa mà et cetera.

Generaliter autem fuit et cetera.

Don Salvador Minutuli y Pilo.

Testimonianza di Giuseppe Catayna

Dicto die, Calari.

A1 c. 91 Joseph Catayna, natural de la ciutat de Sàsser y vuy en Càller personalment trobat, de edat segons diu ser de 28 anys, testimoni sitat y ab jurament que té prestat en poder del sustitut del secretari infrascrit, interrogat de dir veritat del que sabrà y demanat serà en y sobre lo memorial / presentat per Antiogo Àngel Sucharello de la villa de Coassine a ell testimoni lligit et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que sap y testificar pot circa lo contengut en dit memorial és que conex molt bé al dit Antiogo Àngel Sucharello que és fill llegítim y natural del quondam Antonio Sucharello y Virde, de la dita vila de Coassini, que era cavaller y persona de qualitat; y que dit quondam Antonio Sucharello era fill del quondam Salvador Sucharello, avi del dit Antiogo Àngel; y los ha reputats y reputa per cavallers per haver.lo hoit de moltissimas personas y molts cavallers. Y açó és que diu, justa sa conciencia y per lo jurament que té prestat y lo ferma de sa mà et cetera.

Generaliter autem fuit et cetera.

Jusepe Cattayna.

¹⁸⁷ Segue espunto, *interrogat*.

Testimonianza del nobile Agostino Gualbes

Die 21 iulii 1654, Calari.

Lo noble don Agustí Gualbes, habitant en la present ciutat de Càller, de edat segons diu ser quaranta y vuit anys, testimoni sitat y ab jurament que té prestat en poder del substitut del secretari infrascrit, interrogat de dir veritat del que sabrà y demanat serà en y sobre lo memorial presentat per Antiogo Àngel Sucharello a ell testimoni lligit et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo sap y testificar pot circa lo contengut en dit memorial és que lo dit Antiogo Àngel Sucharello és fill de Antoni Sucharello; y Antoni Sucharello és fill de Salvador Sucharello; y Salvador Sucharello és fill de Bainzo Sucharello; y Bainzo Sucharello és fill de Esteve Sucharello, tots de Cosseini, que són cavallers / y personas militars, conforme és publica veu y fama. Y lo ha entès dir de personas graves y fide dignas y del padre Sucharello de la Compagnia de Jhesús, provincial fonch de aquella província, el qual le assistia al plet que lo dit Antiogo Àngel aporta ab lo illustre conde de Moras, prenent lo dit Sucharello lo contat y vilas ser suas conforme al present vertex plet entre ells en lo Sacre Senat de Aragó. Y açó és lo que diu saber, justa sa concientia y per lo jurament que té fet y lo firma de sa mà et cetera.

A1 c. 91v.

Generaliter autem fuit et cetera.

Don Agustín de Gualbes.

Illustrísimo y reverendísimo señor.

Antiogo Àngel Suzarellu. /

Richiesta di pubblicazione della informativa su Antioco Angelo Suzarello e di chiusura della pratica di abilitazione.

Jhesús María.

A1 c. 92

Illustrísimo señor.

En conformidad de lo que ha suplicado Antiogo Àngel Sucharello a vuestra señoría ilustrísima, tiene notissia de que quedaría hia¹⁸⁸ resebida la información en prueba de que por línea recta y masculina desiende de los Sucharellos y que es hijo de Antonio Sucharello. Y porque pueda vuestra señoría ilustrísima determinar lo que fuere de justicia aserca su abilitación, suplica se sirva mandar de que dicha información se publique y se lleve delante vuestra señoría ilustrísima. Y habiendo alguna dificultad¹⁸⁹, se le comunique porque pueda dar la satisfacción que le fuere permitido. Que en ello resibirá particular merced de vuestra señoría ilustrísima, que Dios guarde.

¹⁸⁸ In B c. 75v., ia.

¹⁸⁹ Così anche in B c. 75v.

Habitis testibus pro publicatis¹⁹⁰ biduum regis fiscalibus et intimentur.
Provisa per dominos abilitatores die 30 iulii 1654, Calari et cetera.
Michael Diana secretarius¹⁹¹. /

A1 c. 93 Et cum alii non accessissent et esset sero, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parliamentum et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam tertiam mensis augusti praesentis et currentis anni 1654 si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Iosepho Ledda et Michaele Moiran, scriptoribus et cetera.

116

1654 agosto 3, Cagliari

La giunta per le abilitazioni, riunita in sessione vespertina nel Palazzo arcivescovile, dà corso a dieci abilitazioni e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al 7 agosto.

Et adveniente die lunae intitulata tertia praefatorum mensis augusti et anni, hora vero octava post meridiem, dicti domini habilitatores constituti fuerunt in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parliamentum et habilitationes; fuerunt habilitati sequentes.

Don Andrés Fois¹⁹² por haver constado ser militar. Admittatur.

El doctor don Francisco Cao y don Anton Juan Cao, hijos del quondam don Francisco Cao, a cuyo favor fue concedido privilegio de militar. Admittantur. Y don Nicolás y don Valentino, hijos también de dicho don Francisco, sin voto por ser menores. Y don Francisquito y don Diego Cao, hijos del doctor don Francisco Cao, por ser menores sin voto.

Juan Diego Serra, hijo de don Juan Serra de Gavoy, sin voto admittatur por haver hecho constado ser descendi[ndi]ente de Gimilano Serra de Sorgono a quien se hiço merced de privilegio militar.

El doctor don Balthasar Dedoni¹⁹³ por constar ser militar. Admittatur.

Don Matheo Pilo. Admittatur como baró de Putifigari.

Et cum alii non accessissent dictus nobilis et magnificus Re[giam]¹⁹⁴/

¹⁹⁰ Segue espunto, *intimentur*.

¹⁹¹ Di altra mano, *Habitis... secretarius*.

¹⁹² A margine del nominativo, *a*.

¹⁹³ A margine del nominativo, *a*.

¹⁹⁴ Angolo inferiore destro mancante.

Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parliamentum et omnes actus illius ad diem veneris intitulatam septimam praefati mensis augusti si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran, scriptoribus dictae civitatis Calari.

AI c. 93v.

117

1654 agosto 7, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta degli abilitatori procede a una sola abilitazione e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 8 agosto.

Et adveniente die veneris intitulata septima praefatorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parliamentum et habilitationes, habilitarunt sequentes. Don Bernardí Canales¹⁹⁵. Admittatur.

Et cum alii non accessissent dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parliamentum et omnes actus illius ad diem sabathi intitulatam octavam praedictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran, scriptoribus.

118

1654 agosto 7, Cagliari

Il segretario Michele Diana dà atto che, alla luce della denuncia presentata alla giunta degli abilitatori dall'avvocato fiscale regio Tommaso Giacinto Torres sull'abilitazione accordata a persone escluse dal diritto di voto alle Corti per disposizione del sovrano, gli abilitatori lo avevano incaricato di recarsi presso il reggente la Reale Cancelleria e presso il viceré per reperire la lettera sovrana contenente i nominativi degli esclusi.

Rivelatisi inutili tutti i tentativi di rintracciare la missiva, gli abilitatori rinnovano all'avvocato fiscale regio il fermo invito a produrre la fonte su cui basa la sua denuncia.

¹⁹⁵ A margine del nominativo, *a*.

A1 c. 94 Los señores abilitadores me an manat [continuas]¹⁹⁶ de com en dias passats essent.se congregats en lo [palaci] arquebispal a [effecte] de entendre en la abilitació dels qui hauran de intervenir en las Corts que se celebran en lo [present Renye] per lo excellentíssim señor [conde] de Lemos, virrey, llochtinent y capità general de aquell¹⁹⁷ lo señor fiscal Thomàs Jacinto Torres digie que havia tingut notícia que se [havia] abilitat moltes personas que no se podian ni devian abilitar per ser contra lo orde que sa magestad havia dat ab sa real lletra. Per hont desijant acertar en servir a sa magestad y de no contravenir a sas reals òrdens instaren al dit senyor fiscal que [procuras] dita real lletra per que vist aquella, en cas se hagués abilitat alguna persona de las que sa magestad manaran que no se abilitassen, se pogués ab los termens de dret tractar de la revocació d.els ja abilitats. Y duptant que dita real lletra se trobaria per ventura en los llibres de govern y de cartas acordadas, se fiu instància que se reconeguessen aquells, segons per effecte los matexos senyors fiscals los regonegueren. Y havent tornat relació que no havian trobat dita real lletra, an renovat las instàncias dits señors abilitadors casi en todas las juntas que [hi.a] hagut, perquè dit senyor fiscal puix tenian notícia de la persona qui ha dit que havia dita real lletra, procuras haver.la fent per ex effecte las instàncias necessàrias, en cas volun[tariament] no [la] hagués volguda dar y últimament¹⁹⁸ valent.se de tots los medis possibles a tal no se pogués arguir culpa de dits senyors abilitadors. Aquells havent entès del senyor regent la Real Cancellaria que la còpia de dita lletra la tendria sa excellència, me manaren que me transferies en lo real palaci perquè per llur part supplicas a sa excellència se servís ma[nar]¹⁹⁹ enviar dita còpia de lletra a dits señors abilitadors perquè poguessen posar en execució lo contengut en aquella. Y havent dat la enbaxada en la forma susdita y de que dit senyor regent havia dit que dita [còpia] de lletra reposava en poder de sa excellència, me [...]²⁰⁰ / mana que tornas [de] res-

A1 c. 94 v.

posta que lo señor regent se era equivocat perquè la còpia de lletra que li digué tenia era de altra lletra de sa magestad y no de la lletra que dits señors abilitadors demanavan; ni havia vist tal lletra sinó que tenia notíssia que lo señor don [Anton] Canales [sabria de] aquella al qual cridaria y tenint.la se la faria entregar y se las remetria. Y havent passat ja alguns dies sens que azen²⁰¹ pogut tenir [vissum] de dita lletra ni saber lo contengut en aquella, an tornat a fer instància a dit senyor advocat fiscal perquè procuras ab tots los remeis de dret

¹⁹⁶ Lesioni da inchiostro. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 76v. - 77.

¹⁹⁷ Segue espunto, *los señors fiscals [...]*.

¹⁹⁸ Segue espunto, *per no dexar*.

¹⁹⁹ Risoluzione desunta. Non trascritto in B c. 77.

²⁰⁰ In B c. 94v. manca.

²⁰¹ In B c. 77, *aguessen*.

haver.la, protestant que ells són prompts obeir y posar en execució los reales ordenes de sa magestad y en manera alguna contravenir ad aquells; y a mi secretari infrascrit me an manat ne continue lo present acte. Vuy als set de agost 1654; de quibus et cetera.

Ita est Michael Diana secretarius²⁰². /

119

1654 agosto 8, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta degli abilitatori dà corso a quindici abilitazioni e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori all'11 agosto.

Et adveniente die sabbati intitulata octava praefatorum dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano / continuando²⁰³ dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, habilitarunt sequentes. Juan Bautista Francisco Zagarachio, hijo del quondam Juan Zagarachio, sin voto admittatur.

A1 c. 93v.

A1 c. 96

Don Antonio Uras²⁰⁴, hijo del quondam doctor don Valentino Uras, a cuyo favor fue concedido real privilejio de la data en Madrid a tres de março 1648, sin voto admittatur.

El doctor don Francisco Uras y Pilo por haver constado de real privilejio de la data en Saragoça a 16 de julio 1646. Admittatur. Y sus hijos don Juan Bautista y don Antonio Uras y Pilo sin voto.

Don Gaspar Cutgia²⁰⁵. Admittatur. Y su hermano don Ramon sin voto.

Juan Jacu Guisu por haver constado a notorio ser militar. Admittatur. Y sus hijos Baquis, Francisco, Juan Montserrat, Andrés Lucifero y Juan Jacu Guiso sin voto por la menor edad d.ellos.

Christoval Días por haver constado a notorio ser militar. Admittatur.

Cosme Deliperi²⁰⁶ por constar notoriamente ser militar. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem martis intitulatam undecimam praefatorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

²⁰² L'esame delle abilitazioni continua in A1 c. 93v.

²⁰³ Il testo riprende da A1 c. 93v.

²⁰⁴ A margine del nominativo, *a*.

²⁰⁵ A margine del nominativo, *a*.

²⁰⁶ A margine del nominativo, *a*.

120

1654 agosto 11, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta per le abilitazioni procede a una sola abilitazione e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al giorno successivo, 12 agosto.

A1 c. 96v.

Et adveniente die martis intitulata undecima praefatorum, dicti domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes / fuerunt habilitati sequentes.

Don Juan Bautista Cetrilles, de la villa de Santu Lussurju, por haver constado notoriamente ser militar. Admitatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam duodecimam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

121

1654 agosto 12, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta per le abilitazioni procede a una sola abilitazione e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al giorno successivo, 13 agosto.

Et adveniente die mercurii intitulata duodecima praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et²⁰⁷ habilitationes, ut supra est dictum, habilitarunt sequentes.

Don Juan Baptista Dedoni, hijo del quondam don Andrés Dedoni, sin voto admitatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam iovis si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus dictis Ledda et Moiran et cetera.

²⁰⁷ Segue espunto, *omnes ac.*

122

1654 agosto 13, Cagliari

La giunta per le abilitazioni si riunisce nel Palazzo arcivescovile e procede ad alcune abilitazioni; non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la reale Cancelleria, per conto del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 14 agosto.

Et adveniente die iovis intitulata decima tertia praedictorum,[dicti]²⁰⁸ / domini A1 c. 97
habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes.

Don Antonio Sanjust, don George, don Francisco Sanjust y Cetrilles. Admittantur. Y don Juan Bautista Sanjust y Cetrilles sin voto. Y don Emanuel, don Joseph, don Antiogo y don Pasqual Sanjust y Barbará, hijos de dicho don Antonio, sin voto.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam veneris intitulatam decimam quartam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

123

1654 agosto 14, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori procedono a una sola abilitazione e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al 17 agosto.

Et adveniente die veneris intitulata decima quarta praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto archiepiscopali palatio, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes.

El noble y magnifico doctor don Gavino de Aquena. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam decimam septimam praedicti mensis augusti si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere ins-

²⁰⁸ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 78v.

A1 c. 97v. trumentum. Praesentibus pro testibus / supradictis Josepho Ledda et Michaele Moiran et cetera.

124

1654 agosto 17, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile la giunta per le abilitazioni dà corso a due abilitazioni e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 18 agosto.

Et adveniente die lunae intitulata decima septima praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continunado dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

El doctor Francisco Angel Dessí por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Ludovico Ritzo por haver constado notoriamente ser militar. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam martis intitulatam decimam octavam praedictorum mensis et anni si feriatam non fuerit, si autem feriatam ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

125

1654 agosto 18, Cagliari

La giunta degli abilitatori si riunisce nel Palazzo arcivescovile e non essendosi presentato nessun abilitando, il reggente la reale Cancelleria per conto del viceré proroga i lavori al giorno successivo, 19 agosto.

Et adveniente die martis intitulata decima octava praefatorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes²⁰⁹ . /

A1, c. 101 Et²¹⁰ cum alii non accesissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum

²⁰⁹ Il testo relativo alle abilitazioni continua in A1 c. 101, sestultima riga.

²¹⁰ Il testo riprende da A1 c. 97v.

et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam decimam nonam praedictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriata; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus supradictis Iosepho Ledda et Michaelae Muiran et cetera. /

125/1

Il marchese di Palmas, come di titolare di diverse procure, perora il riconoscimento dei titoli di ammissione al Parlamento di alcuni militari, con la richiesta di separare le posizioni di coloro che in virtù della comprovata partecipazione ad almeno due Parlamenti consecutivi hanno diritto al riconoscimento dell'abilitazione da quelle di coloro che possono vantare una sola partecipazione e per le quali sono necessari ulteriori indagini e accertamenti.

El illustre marqués de Palmas ha presentado a vuestra señoría ilustrísima unos poderes de militares del Reyno a efecto de habilitarles, de que no ha podido conseguir con motivo de que vienen mezclados algunos que tienen dos actos positivos consegutivos con otros que tienen solamente uno; a cuja causa suplica a vuestra señoría ilustrísima dos cosas: la prima de que se admitan dichas procuras respecto de los que tienen dichos dos actos positivos, con exclusión agora de los que no los tienen; y respecto d.estos, supplica mande vuestra señoría ilustrísima se reconozcan los processos de las Cortes passadas, y constando por ellos de que sus padres o ascendientes han sido admitidos, mandar se reciba información de que son hijos o descendientes de aquellos y constando como a tales admitillos por ser de justicia et cetera. A1 c. 98

Ihesus oblata die 18 iulii 1654, Calari et cetera.

Fiat supplicata.

Provisa per dominos habilitatores.

Michael Diana Regiae Audientiae secretarius²¹¹. /

Elenco dei testimoni citati a richiesta del marchese di Palmas e testimonianze rese a favore del nobile Giovanni Battista Delitala della villa di Nulvi.

Cota de testimonis que se han de citar y rebre a instàntia de l.illustre marqués de Palmas. Són los següentes: A1 c. 99
don Salvador Pilo Minutuli;

²¹¹ Di altra mano, *Ihesus... secretarius*.

el licenciado Juan María Calvia.

Fa relatió Antoni Noco, alguatzir real, haver sitat als sobredits per testimonis de veritat et cetera.

Franciscus Porru pro Michaelae Diana secretario. /

A1 c. 100 *Testimonianza del nobile Salvatore Pilo Minutuli*

Die decima octava augusti 1654, Calari.

Lo noble don Salvador Pilo Minutuli, de la ciutat de Castell Aragonès y vuy en la present ciutat de Càller personalment trobat, de edat segons diu ser de sinquanta anys poch més o manco, testimoni sitat y ab jurament que té prestat en poder del sustitut del secretari infrascrit, interrogat de dir veritat del que sabrà y demanat serà en y sobre lo memorial presentat per part de l.illustre marquès de Palmas a ell testimoni lligit et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testificar sobre lo contengut en dit memorial és que conex molt bé a don Juan Baptista Delitala de la vila de Nulvi, que per abans se deia Juan Baptista Delitala, lo qual tingué per fills a don Gavino, don Francisco, don Pedro, don Hieroni y don Miguel Delitala. A tots lo quals ell testimoni té conegut molt bé; y que lo don Gaví tindrà sinquanta dos o sinquanta tres anys; don Francisco ultra quaranta sinch o quaranta sis anys; don Pedro quaranta sinch anys vel circa; don Hieroni trenta tres anys en circa; y don Miguel trenta anys poch mes o manco. A tots los quals ell testimoni conex molt bé per tenir molta abitació en la dita vila de Nulvi y en rahó de la edat per la conoxentia y aspecto de aquells. Y lo dit don Gaví és pare de don Juan Baptista Delitala y Satta y de don Gaví Delitala y Satta; y lo dit don Juan Baptista serà de edat poch més o manco de trenta anys y don Gaví de edat de vint y tres o vint y quatre anys, los quals don Juan Baptista y don Gaví Delitala Satta són nets del primer don Juan Baptista Delitala. Y lo dit don Francisco Delitala Satta és pare de don Juan Baptista Delitala y Mannu y de don Gavino Delitala Mannu y seran de edat ço és lo don Juan Baptista ultra vint y sinch anys y lo don Gaví de vint y dos o vint y tre anys. Als quals conex molt bé per lo aspecto de aquells y a tots los quals per las causas que té allegat de tenir molta abitació y familiaritat de dita vila de Nulvi y aquells en la ciutat de Castell Aragonès de hont ell testimoni és natural en descàrrech / de sa concientia y per lo jurament que té fet y lo ferma de sa mà et cetera ab un addito en lo marge hont se llegi 'don Pedro'.

A1 c. 100v.

Don Salvador Minutuli Pilo.

Testimonianza di Giovanni Maria Calvia.

Dicto die Calari.

Lo lisentiado Juan Maria Calvia, natural de la vila de Nulvi y al present en Càller personalment trobat, de edat segons diu ser de vint y vuit anys, testimoni

sítat y ab jurament que té prestat en poder del substitut del secretari, interrogat de dir veritat del que sabrà y demanat serà en y sobre lo memorial presentat per part de l.illustre marquès de Palmas ell testimoni lligit.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testificar sobre lo contengut en dit memorial és que conex molt bé a don Juan Baptista Delitala, major en dies, don Gavino, don Francisco, don Pedro y don Hieroni Delitala que són fills del dit don Juan Baptista, que per abans se dechia Juan Baptista Delitala; quals és a saber lo don Gavino serà de edat ultra cinquanta anis, lo don Francisco ultra qu[ar]enta sinch anys, lo don Pedro de quaranta tres o quaranta quatre anys, lo don Hieroni ultra trenta anys; y axí bé conex a don Juan Baptista Delitala Satta y don Gavino Delitala Satta que seran de edat lo don Juan Baptista²¹² circa trenta anys y lo don Gavino circa vint y sinch anys, los quals dos són fills de dit don Gavino y nets del primer don Juan Baptista. Y axí bé / conex a don Juan Baptista Delitala y Mannu y a don Gaví Delitala Mannu que són fills del dit don Francisco Delitala, fill del primer don Juan Baptista; y los dits Delitalas y Mannu són nets del dit primer don Juan Baptista y són lo hu de edat ultra vint y sinch anys y lo altre ultra vint y dos anys. Lo que diu ell testimoni saber per ser natural y criat en la matexa vila de Nulvi y conèixer a tots los sobredits Delitalas que se tenen y reputan y són tinguts y reputats en dita vila per pares, fills y nets, segons dalt està especificat en descàrrech de sa concientia y per lo jurament que té prestat y lo ferma de sa mà et cetera ab un lineats hont se lligi don Juan Baptista.

Yo Juan María de Calvia. /

A1 c. 101

126

1654 agosto 19, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori danno corso a due abilitazioni e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, aggiorna i lavori al giorno successivo, 20 agosto.

Et adveniente die mercurii intitulata decima nona praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, fuerunt habilitati sequentes.

A1 c. 101v.

Antioغو Ángel Sucharello por haver hecho constar ser descendiente del quondam Estevan Sucharello, con las informaciones y procedimientos echos en razón de dicha descendencia de dicho quondam Estevan Sucharello a cuyo favor fue concedido y otorgado real privilegio de militar de la data en la ciudad

²¹² Nel soprالinea, su *Gavino* espunto.

de Toledo a 31 de mayo 1539; y también porque el padre de dicho Antiogo Ángel, Antonio Sucharello, fue admitido por militar en el Parlamento celebrado por el illustre quondam duque de Avellano. Admittatur.

Nicolás Carta Salaris, de la villa de Bolotone, por haver hecho constar con la información recebida con la inclusión ser descendiente y hijo del quondam Nicolás Carta Salaris, su padre, que és descendiente por línea recta del quondam Francisco Carta de Benetuti que obtuvo privilegio de militar. Admittatur.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam iouis intitulatam vigesimam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praefatis Ledda et Moiran et cetera.

127

1654 agosto 20, Cagliari

La giunta degli abilitatori si riunisce nel Palazzo arcivescovile e non essendosi presentato per lungo tempo alcun abilitando, fattasi sera, il reggente la Reale Cancelleria, in nome del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 21 agosto.

A1 c. 102 Et adveniente die iouis intitulata vigesima praedictorum / dicti domini habilitatores fuerunt constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes.

Et cum nulli accessissent per multum temporis spatium et [esset]²¹³ sero, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam veneris intitulatam vigesimam primam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

128

1654 agosto 21, Cagliari

La giunta degli abilitatori si riunisce nel Palazzo arcivescovile e non essendosi presentato per lungo tempo alcun abilitando, sopraggiunta la sera, il reggente la Reale Cancelleria, in nome del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 22 agosto.

²¹³ Macchia. Per l'integrazione vedi B c. 82.

Et adveniente die veneris intitulata vigesima prima praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes. Et cum nulli accessissent per multum temporis spatium et sero esset, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellaria/riam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam sabbathi intitulatam vigesimam secundam praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran.

A1 c. 102v.

129

1654 agosto 22, Cagliari

La Giunta degli abilitatori si riunisce nel Palazzo arcivescovile e, non essendosi presentato per lungo tempo alcun abilitando, sopraggiunta la sera, il reggente la Reale Cancelleria, in nome del viceré, proroga i lavori al 25 agosto.

Et adveniente die sabbathi intitulata vigesima secunda praedictorum, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Et cum nulli accessissent per multum spatium temporis et sero esset, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem martis intitulatam vigesimam quintam praedicti mensis augusti et anni si feriata non fuerit, si vero feriata ad diem immediate / non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

A1 c. 103

130

1654 agosto 25, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori danno corso a tre abilitazioni e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al successivo, 26 agosto.

Et adveniente die martis intitulata vigesima quinta praedictorum, dicti domini habilitatores constituti fuerunt in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra est dictum, fuerunt habilitati sequentes.

El venerable doctor Diego Denti como a procurador del venerable Leonardo

Palmas, prior de San Vissente, de San Antonio de la ciudad de Oristán: admittatur por el priorate de San Antonio, con condición que se haya de dar razón a sa magestad por haver de declarar si tendrá voto o no por el dicho priorate. Y en el interim se admite a votar en el Parlamento por haver significado su excelencia ser del servicio de su magestad el admitirle; y juntamente que haya de traer poder de su principal por haver de con/sentir la sobredicha declaración y que sin ella no se entienda que haya adquirido algún derecho por auto positivo. El venerable doctor Juan Antonio Otjano, prior de Bonarcado y abad electo de Salvenero, admittatur con dos votos con la misma condición y declaración antecedente.

A1 c. 103v.

El noble don *** de la Zonza, prior de San Lázaro extra muros de la ciudad de Oristán, admittatur con la misma condición antecedente y por el ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de Oristán.

Et cum alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam mercurii intitulatam vigesimam sextam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

131

1654 agosto 26, Cagliari

La giunta degli abilitatori si riunisce nel Palazzo arcivescovile e, non essendosi presentato per lungo tempo alcun abilitando, sopraggiunta la sera, il reggente la Reale Cancelleria, in nome del viceré, proroga i lavori al giorno successivo, 27 agosto.

A1 c. 104 Et adveniente die mercurii intitulata / vigesima sexta praedictorum mensis et anni, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Et cum nulli accessissent per multum spatium temporis et sero esset, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem iovis intitulatam vigesimam septimam praedicti mensis augusti et anni si feriata non fuerit, si vero feriata ad diem immediatam non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

132

1654 agosto 27, Cagliari

La giunta degli abilitatori si riunisce nel Palazzo arcivescovile e, non essendosi presentato per molto tempo alcun abilitando, sopraggiunta la sera, il reggente la Reale Cancelleria, in nome del viceré, proroga i lavori al 29 agosto.

Et adveniente die iovis intitulata vigesima septima praedictorum mensis et anni, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra, habilitarunt sequentes.

Et cum nulli accessissent per multum spatium temporis et sero esset, dictus nobilis et magnificus Regiam Cancellariam regens in personam su[ae] excellentiae / prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem sabathi intitulatam vigessimam nonam praedictorum mensis et anni si feriata non fuerit, si vero feriata ad diem immediatam non feriatam; mandans mihi dicto et infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

A1 c. 104v.

133

1654 agosto 29, Cagliari

Nel Palazzo arcivescovile gli abilitatori danno corso a una sola abilitazione e, non essendosi presentati altri abilitandi, il reggente la Reale Cancelleria, in nome e per conto del viceré, proroga i lavori al 31 agosto.

Et adveniente die sabathi intitulata vigesima nona praedictorum mensis et anni, dicti domini habilitatores constituti in dicto palatio archiepiscopali calaritano, continuando dictum regium generale Parlamentum et habilitationes, ut supra dictum est, habilitarunt sequentes.

Don Pere de Castelví et Sanna sine voto.

Et cum nulli alii non accessissent, dictus nobilis et magnificus dictam [Regiam] Cancellariam regens in personam suae excellentiae prorogat huiusmodi Parlamentum et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam trigessimam primam et ultimam mensis augusti praedicti et praesentis anni 1654 si feriata non fuerit, si vero feriata ad diem immediate non feriatam; mandans mihi dicto [et] infrascripto secretario de his conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus praedictis Ledda et Moiran et cetera.

Aquí se tubo la primera junta de Parlamento²¹⁴. /

²¹⁴ Sotto.

Bernardo de la Cabra, arcivescovo di Cagliari, non potendo partecipare ai lavori del Braccio militare in qualità di signore delle baronie di Suelli, San Pantaleo e Santadi e isola di Sant'Antioco perché già impegnato come presidente dello Stamento ecclesiastico, nomina suo procuratore il nobile dottor Gavino Petretto, nativo di Sassari, al momento residente a Cagliari.

A1 c. 106 Admitatur²¹⁶.

Die 6 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, in archiepiscopali palatio calaritano.

Sia a tots notori com lo illustríssim y reverendíssim señor don Bernardo de la Cabra, per la gràcia de Déu y de la Santa Sede apostòlica arquivisbe de Càller, bisbe de les Unions, primat de Sardenya y Còrcega, confalloner de la Santa Romana Iglésia, prior de Sant Sadorro, señor de las baronias de Suelli, Sant Panthaleo y Santadi, islla de Sant Antiogo y del Conseil de sa magestat. Attès y considerat que per estar llegítimament ocupat en lo illustríssim y reverendíssim Bras y Estament ecclesiàstich com a president que és de aqueill en lo real general Parlament que de orde de la sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor està celebrant lo excellentíssim señor conde de Lemos per la prefecta real magestat virrey, llochinent y capità general en tot lo present Regne de Serdeña, no pot perconalment assistir en lo illustríssim Estament militar per a votar y dar qualsevol vot y concentiment eo dissentiment o dissentiments²¹⁷ en lo dit real general Parlament com a baró y señor que és de las ditas baronias de Suelli, Sant Panthaleo y Santadi, islla de Sant Antiogo; per ço sa señoria illustríssima y reverendíssima de son grat y serta scièntia en tots los millors modo, via y forma que de dret y alias hi és llísit y permès en lo dit nom de baró y señor de ditas baronias de Suelli, Sant Panthaleo, Santadi, islla de Sant Antiogo fa, crea, constituex y legítimament ordena son procurador çert y espessial y per a les lo contrari, al noble doctor en quiscun dret don Gaví Petreto, natural de la ciutat de Sàsser y en esta de Càller al present comorant, a estas cosas absent com si fos present, per a que per lo dit illustríssim y reverendíssim señor constituent en lo dit nom de señor de las ditas baronias de Suelli, Sant Panthaleo y Santadi e isla de Sant Antiogo pugua y dega legítimament comparexer durant lo dit real general Parlament en lo dit illustríssim Estament / militar y en ell dar los vots que convingan en las propositions que

A1 c. 106v.

²¹⁵ Primo esemplare di procura in lingua catalana.

²¹⁶ Di altra mano, nell'angolo superiore sinistro; questa annotazione marginale trova identica collocazione in tutti i successivi atti di procura; dal n. 140 in avanti è anche accompagnata da una cifra attestante, presumibilmente il numero progressivo di abilitazione.

²¹⁷ In B c. 85, *dessentiments*.

se faran, dar qualsevol consentiments o, si mester serà, dissentiments en lo discurs de dit Parlament, tant en lo tocant al servey que a la prefecta real magestat se desiza y entén fer com y tanbé al bon govern, utilitat y profit del poble del dit y present Regne de Sardenya y cosas ad aqueill consernents, y generalment circa ditas cosas puga y dega fer lo dit noble constitut²¹⁸ tot çó y quant lo dit illustríssim y reverendíssim señor constituent en lo dit nom fer porría, si ad aquelles perçonalment intervinguès, etiam que fossen cosas tals que requirissen major poder del que en lo present instrument està espressat ab promesa de tenir ho per ferm, grat y agradable y no revocar ho en ningún temps per ninguna causa, dret, vía o rahó, segons que axí ho ferma llargament. Testimonis són lo molt reverent Gaví Fadda, canonge calaritano, y lo licenciado Sebastián Terrón, secretari del dit illustríssim y reverendíssim señor constituent.

(S.T.) Signum mei Didaci Pichi, apostolica et regia auctoritatibus per omne praesens Sardiniae Regnum Curiaeque ac Mensae archiepiscopalis calaritanae publici notarii, qui praemissis una cum praememoratis testibus interfui eaque per alium scribere feci nec non rogatus et requisitus clausi et subsignavi. /

135 ²¹⁹

1654 luglio 13, Cuglieri

Francesco Camp[s i] Moles, vescovo di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Pietro Martínez Rubio, uditore della Sacra Rota Romana e visitatore generale del Regio Patrimonio nel Regno di Sardegna.

Admitatur.

A1 c. 107

In Dei nomine amen. Praesenti publico instrumento cunctis ubique pateat evidenter et sit notum quod anno a domini nostri Ihesu Christi nativitate 1654, indictione septima, die vero 13 mensis iulii²²⁰, pontificatus autem illustrissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii, Divina Providentia papae Decimi anno eius decimo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum praesentia praesens et personaliter constitutus illustrissimus et reverendissimus dominus don Franciscus Camp et Moles, Dei et Appostolicae Sedis gratia episcopus bosanensis, principalis principaliter pro se ipso sponte et ex certa eius scientia et cetera, omnibus melioribus modis et cetera, facit, constituit et cetera sindicum et procuratorem suuum ac certum nuntium spe-

²¹⁸ In B c. 85v., *constituent*.

²¹⁹ Primo esemplare di procura in lingua latina.

²²⁰ In B c. 85v. non viene riportata la 'datatio chronica', *nativitate... iulii*.

cialem et generalem ita quod et cetera, absentem tamquam praesentem et cetera, nimirum illustrissimum dominum don Petrum Martinez de Rubio, auditorem Sacrae Rotae Romanae ac pro sua regia catholica maiestate visitatorem generalem sui Regii Patrimonii in hoc praesenti Sardiniae Regno, ad videlicet ipsius illustrissimi constituentis nomine et pro eo comparendum coram excellentissimo domino prorege et capitaneo generali eiusdem Regni vice et nomine eiusdem praefatae maiestatis, seu autoritate regia de praesenti²²¹ Parliamentum, seu Comitum generalia in civitate et Castro Calaris celebrante, propositionemque et propositiones quascumque per eundem excellentissimum dominum, seu per alios eiusdem Parlamenti tratatores, occasione et ratione illius faciendas, repraesentandas, tratandas, discutiendas et allegandas audientium; illisque respondendum una cum aliis de Stamento, seu Brachio ecclesiastico, aut aliis Brachiis seu Stamenti dicti Regni, vel absque eis dicendum, proponendum et allegandum, tratandum et defferendum quaecumque servitia, seu donativa ad favorem domini nostri regis offerendum, seu dari consentiendum et obligandum omnibusque singulis propositionibus, tratationibus, allegationibus et suplicationibus una cum dictis Brachiis vel alias absque eis si praedicto illustrissimo domino constituto placuerit et bene visum fuerit, tam verbo quam scriptis, assentiendum et consentiendum vel e contra dissentiendum, opponendum et inpugnandum²²² quavis ratione, causa, titulo et iure et pro eis quascumque allegationes, supplicationes, protestationes et alias nomine praelibati illustrissimi constituentis praemitendum, offerendum et praesentandum, seu quoscumque assensus vel dissensus praestandum vel prestari faciendum, atque pro eis duplicandum, triplicandum et ultra / aut instrumenta quaecumque et scripturas tam publicas quam privatas producendum et praesentandum actusque quoscumque circa praemissa una cum suis dependentibus, incidentibus et emergentibus annexis et connexis opportunos et necessarios, et praedicto illustrissimo constituto bene visos exercendum, agendum et faciendum, nec non offerendum, concludendum, finiendum et terminandum in praefato regio Parlamento nomine praedicti admodum domini constituentis totum id quidquid et quantum videbitur expediens, congruum et decens omnipotentis Dei gloriae cultui et famulatui ac sacrae catholicae maiestatis domini nostri regis servitio ac bono publico totius Regni praedicti, nec non Stamento et Brachio ecclesiastico; eiusdem ac diocesi bosanensi utile, proficuum et commodum et insuper omnia et singula in praemissis et circa ea opportuna et necessaria pro eorundem assecutione, executione et effectu suplicandum, petendum, protestandum, pertratandum, deducendum, instandum et requirendum coram

A1 c.107v.

²²¹ Così anche in B c. 86.

²²² In B c. 86, *inpugnandum*.

praefatis excellentissimo domino vel aliis eorundem Brachiorum officialibus deputatis, tratatoribus ac aliis cuya²²³ intersit vel quomodolibet²²⁴ intererit vel interesse poterit. Et generaliter omnia alia et singula gerendum, exercendum et procurandum quae in cunctis et singulis praemissis ipse illustrissimus dominus constituens facere posset, si praesens et personaliter interesset, etiam si talia forent et cetera, unum quoque vel plures procuratorem seu procuratores cum simili aut limitata potestate substituendum eumque vel eos revocandum toties quoties opus fuerit et praedicto illustrissimo domino constituto placuerit. Promitens se habere ratum, gratum et cetera ac ullo unquam tempore revocare sub bonorum omnium suorum hipoteca et obligatione relevans et cetera. Actum Culerii, die, mense, anno indictione et pontificatu de super signatis et cetera.

Praesentibus ibidem reverendo Iohanne Maria Carta, canonico collegiatae Sanctae Mariae de Occieri, et Francisco Maria de Leonardis, opidi Sancti Luxori, testibus ad praemissa vocatis, rogatis et specialiter asumptis et cetera. (ST) Signum mei Ioannis Baptistae Sanna, civis Bose²²⁵ praesentisque villae Culleris incolae, regia autoritate per totum praesents Sardinie Regnum publici notarii, qui presens instrumentum publicavi eidem que me supscrissi²²⁶ et requisitus signavi et clausi et cetera. /

136

1654 luglio 6, Castellaragonese

Gaspare Litago, vescovo di Ampurias e Civita, non potendo partecipare al Parlamento per diversi legittimi impedimenti, nomina suo procuratore il dottore Serafino Esquirro, canonico cagliaritano.

Admitatur.

A1 c. 108

Die 6 mensis iulii anno a Virginis partu 1654, in civitate Castri Aragonensis. In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Gaspar Litago, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus ampuriensis et civitatis, abbas abbatiarum Sanctae Mariae de Cerigo, Sancti Michaelis de Plano, Sancti Pancratii de Nursis, Sancti Nicolai de Silanos et Unionum ac de Concilio sacrae catholicae regiae maiestatis, cum pro rebus statum iustitiae cultum publicumque bonum et augmentum Sardiniae Regni cernens illustrissimus et excellentissimus don Franciscus Fernandez de Castro Andrade, comes de Lemos et de Castro,

²²³ Così anche in B c. 8v.

²²⁴ In B c. 86v., *comodolibet*.

²²⁵ Così. In B c. 86v., *Bosae*.

²²⁶ Così. In B c. 86v., *subscrpsi*.

locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis Philippi Quarti nunc feliciter regnantis intendit, Deo favente, incolis et habitatoribus eiusdem Regni Parlamentum generale celebrare, ac propterea fuit nobis regia litera et convocatoria praesentata et notificata ad quod assisten²²⁷ variis de causis legitimis minime possumus. Quapropter, confidens ad plenum de fide, legalitate, industria et sufficientia admodum reverendi et egregii doctoris Seraphini Esquirro, canonici calaritani, gratis et ex nostra certa scientia ac deliberata voluntate illis videlicet melioribus via, modo, forma et iure quibus melius de iure et alias valere possumus et debemus, eligimus, creamus, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum vos supra dictum doctorem Esquirro, his absentem tamquam praesentem...

[omissis] ²²⁸ /

A1 c. 108v.

...Quae fuerunt acta et cetera. Praesentibus ibidem reverendissimis doctore Iohanne Maria Mularza, assessore huius Mensae anpuriensis, et Martino Cossu, beneficiato huius cathedralis anpuriensis, pro testibus ad haec specialiter assumptis, vocatis et habitis et cetera, Gaspar episcopus ampuriensis et cetera.

(ST) Signum meum Augustini Queirola, beneficiati sanctae cathedralis Ecclesiae ampuriensis ubique apostolica auctoritate publici notarii apostolici et secretarii Mensae ampuriensis, qui in praemissis omnibus et singulis proprio calamo scriptis rogatus interfui, requisitus clausi et fidem facio. /

137

1654 luglio 2, Alghero

Il padre Francesco Boil, vescovo della chiesa di Alghero e Unioni, membro del Consiglio di sua maestà e suo predicatore, pur riproponendosi di prendere personalmente parte entro breve tempo alle Corti convocate dal conte di Lemos, nomina suo procuratore nel frattempo il dottore Gavino Olives, arcidiacono della chiesa algherese.

A1 c. 109 Admitatur.

Die 2 mensis iulii anno a nativitate Dominini²²⁹ 1654, Algerii.

In Dei nomine amen. Noverint universi com lo illustríssim y reverendíssim señor don fra Francisco Boil, bisbe de Alger y Unions y del Consell de sa magstad y son predicador, de son grat y sarta sciència ratiffica y confirma de la

²²⁷ Così anche in B c. 87.

²²⁸ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et firmamus*) vedi n. 124.

²²⁹ Così.

primera linea fins la última tot lo fins assí fet sirca les infrascrites coses per lo molt reverent doctor Gaví Olives, ardiaca d.esta santa Iglésia algueren, per quant ab tota brevedad entén anar a Càller per a més servir a sa magestad y assistir en lo real y general Parlament que lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernánides de Castro, conde de Lemos y de Castro està seibrant per part de sa magestad, llochtinent y capità general en lo present Regne²³⁰; per ço en lo interim de son grat y sarta sciència fa, constituex, crea y ordena son síndich y procurador sert y especial y per a les infrascrites coses general al dit molt reverent doctor y ardiaca Gaví Olives abçent et cetera...

[omissis]²³¹ /

...Actum Alguerii et cetera.

A1 c. 109v.

Testes huius rei sunt don Didacus Carola et Iulianus Murgia, phisicus Alguerrii.

(ST) Signum meum Antonii Jaume, aequitis Alguerrii, auctoritate apostolica et rēgia notarii publici, qui huiusmodi mandatum et procuratorium instrumentum recepi e per alium in his duabus / praecedentibus papiri paginis scribi feci cum correcto in testibus ubi scriptum est 'phisicus' et rogatus ac requisitus subsignavi, subscripsi et clausi. /

A1 c. 110

Procura del señor obispo del Alguer al arcediano. /

A1 c. 110v.

138

1654 aprile 8, Cagliari

Il decano e i beneficiati della primaziale cagliaritano nominano loro procuratore il dottore Francesco Mossa, canonico della medesima e prebendario delle ville di Selargius e Quartucciu.

Admitatur.

A1 c. 111

In Dei nomine. Noverint universi quod nos sacrae theologiae ac canonum respective doctores don Onofrius Gerona, sanctae Ecclesiae metropolis et primacialis callaritanae dakanus, Sisinnius Martis, Sanctae Inquisitionis comissarius et consultor, Laurentius Sampero, Ioannes Barray, Dominicus Marti, Luxorius Rogier, Ioannes Fortesa, Franciscus Gallus, Montisserratus Martis, don Antonius Diaz, don Georgius Carcasona, Cosmas Scarchoni, don Hieronimus Delitala, Antiochus Rachis, don Ioannes Montanacho, Thomas Deonetto, don Iaçintus Garçet, Ioannes Baptista Costa, Melchior Hortola, Gavinus Fadda, Montisserratus Cordellas et Seraphinus Squirro coadiutor, omnes dictae sanctae ecclesiae sub invocatione Sanctae Ceciliae canonici; Hie-

²³⁰ In B c. 88, *Reñe*.

²³¹ Per il contenuto della parte omessa (*y lo notari... pectore et cetera*) vedi n. 124.

ronimus Pella, Ioannes Baptista Guiraldo, Antiochus Sarigo, Petrus Maynas, Antonius Scarchoni, Clemens de la Cruz, Iacobus Posulo, doctor Antonius Uras, Sebastianus Toco, Antonius Matta, Petrus Espa, Ioseph Sgrechio, Augustinus Angelus Peis, Sisinnius Palmas, Georgius Carta, Franciscus Sanna, Paulus Montoni, Michael Seque, Gavinus Unida, Luxorius Usai, Simon Zonca, Bartholomeus Marras, Franciscus Correli, Antiochus Farris, Salvator Pisanu, Ioannes Baptista Cocodi, Andreas²³² Correrri, Franciscus Cossu, Hieronimus Peis, Maurus Porçell et Franciscus Sequi, eiusdem sedis beneficiati, convocati et congregati sono campane ex antecedenti note iuxta consuetudinem athenus observatam pulsate intus maiorem sacristiam praefatae sedis, ubi pro huiusmodi et aliis his similibus negotiis convocari et congregari solemus, ibidemque tamquam maior et sanior pars et plusquam due partes canonicorum et beneficiatorum Capitulum et comunitatem facientes, celebrantes et representantes. Cum pro rebus statum iustitiae cultum publicunque bonum et augmentum Sardiniae Regni concernentibus illustrissimus et excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes / de Castro Andrade, comes de Lemos et de Castro, locutenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Philipi Quarti, nunc feliciter regnantis, intendit, Deo favente, incolis et habitatoribus eiusdem Regni Parlamentum generale celebrare; ac propterea fuerunt nobis regiae litterae et convocatorie²³³ praesentatae et notificatae ad quod adistendum unum ex capitulo adeo sufficientem et satis aprobatum in syndicum eligere convenit et nominare; quapropter confidens ad plenum de fide, legalitate, industria et sufficientia admodum reverendi doctoris Francisci Mossa, dictae sedis canonici cum prehebenda villa de Selarjus et annexa de Quartucho, tanquam plurima inter omnes canonicos vota in scriptis secreta ob[...]²³⁴; in quorum executionem²³⁵ deliberatione sumpta ipsamque aprobantes et laudantes, de nostra certa sciencia et deliberata voluntate, illis videlicet melioribus via, modo, forma et iure, quibus melius de iure et alias valere possumus et debemus, eligemus, creamus, constituimus et ordinamus in syndicum et procuratorem dicti admodum illustris Capituli et venerabilis comunitatis praefacte²³⁶ vos eudem canonicum Franciscum Mossa his praesentem et acceptantem...

A1 c.111v.

[*omissis*]²³⁷ /

A1 c. 112v. ...Acta intus dictam sacristiam, die 8 mensis aprilis anno a nativitate Domini

²³² Corretto.

²³³ In B c. 89v., *convocatoriae*.

²³⁴ Nel margine interno, riportata in B con lezione di ardua risoluzione.

²³⁵ In B c. 89v., *executionem*.

²³⁶ In B c. 89v., *prefate*.

²³⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... firmamus*) vedi n. 124.

1654. Praesentibus reverendo Sebastiano Cabra, presbitero, et Bartholomeo Concas, publico notario, Callari comorantibus, pro testibus ad haec vocatis et specialiter assumptis et Antonius Fadda, auctoritate apostolica publicus notarius, praedictis interfuit et pro secretario infrascripto firmas recepit. (ST) Signum Francisci Marchia, apostolica ubique regia vero per omnia suae magestatis Regna auctoritatibus publici notarii, qui praedictis alieno calamo eformatis interfuit et requisitus cum addito ubi legitur 'eis' ac cum acomodato inter dictiones 'Cocodi' et 'Correrri' clausit. /

139

1654 marzo 28, Sassari

Gregorio Çid de Carriazo, inquisitore apostolico del Regno di Sardegna e titolare della dignità abbaziale di San Michele di Plaiano annessa al tribunale del Santo Uffizio, non potendo partecipare al Parlamento a causa di altri impegni, nomina suo procuratore il reverendo professore in sacra teologia Antioco Usai, canonico, censore e commissario del tribunale della Santa Inquisizione, residente a Cagliari.

Admittatur.

Al c. 113

Die 28 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasserii.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Gregorius Çid de Carriazo, inquisitor appostolicus contra hereticam pravitatem in praesenti Sardiniae Regno et eius districtu, attendens quod dignitas abatialis Sancti Michaelis de Plano dicti Regni auctoritate appostolica fuit unita tribunali Santi Offitii Inquisitionis praedicti Regni cum suis annexibus et connexibus fructibus, proventibus et emolumentis, iuribus, praehementiis et prerogativis dictae abatae pertinentibus, et inter alia ad eam pertinuerit, prout pertinet convocari et assistere in celebratione Parliamentorum huius dicti Regni quae celebrantur de mandato illustrissimi et excellentissimi domini don Franciscii Fernandez de Castro Andrada et Gatinara²³⁸, comitis et cetera, et pro sua catholica maiestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in toto dicto praesenti Sardiniae Regno, per suas literas patentes sub dattis Calari 21 die mensis februarii proximi elapsi in forma solita expeditas pefatam abatialem dignitatem convocaverit ut compareret in civitatem Calaris ad octavam diem mensis aprilis primi venturi anni currentis ad efectum interveniendi, conferendi, tractandi et votum proferendi in Parlamento quod de mandato suae maiestatis fuit convocatum in praedicta civitate Calaris ad dictum diem octavum praedicti mensis aprilis seu, dicta dignitate inpedita, per legitimum pro-

²³⁸ In B c. 90v., *Gatinara*.

A1 c. 113v. curatorem et ad id spetiale mandatum habentem cum plena potestate ad omnia supra dita exercenda et facienda, prout in dictis litteris ad quas nos referimus plenius continetur et cum sumus / inpediti, prout est notorium, in negotiis agendis praefacti tribunalis ob idque personaliter ad dictam civitatem accedere non valemus; ideo et alias ex nostra certa scientia et matura deliberatione, dicto nomine vice et voce dictae dignitatis abatialis Sancti Michaelis de Plano, confidentes ad plenum de fide et legalitate et in agendis peritia infrascripti reverendi admodum sacrae theologiae professoris Anthioci Usai, canonici califatoris²³⁹ et comissarii tribunalis dictae Sanctae Inquisitionis, in civitate Calaris comorantis, eis melioribus via, modo et forma quibus magis melius et efficacius de iure possumus, debemus, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus nomine dictae dignitatis abatialis procuratorem nostrum certum et cetera, ita quod et cetera, dictum reverendum admodum dominum Anthiocum Usai, absentem tamquam praesentem et cetera...

[omissis]²⁴⁰ /

A1 c. 114 ...Testes Ioannes Franciscus Munson et Nicolaus de Acorra, Sasseris. (ST) Signum mei Petri Pauli Farina, civis Sasseris auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis interfui et requisitus clausi. /

140

1654 novembre 9, Sassari

Pietro Paolo Polo, il dottore Gavino Luguia, Giovanni Elia Ritala e Gavino Useli, canonici capitolari della primaziale turritana, confermano l'arciprete Giovanni Battista Serra Carta nella carica di vicario generale della diocesi, resasi vacante per la morte dell'arcivescovo Andrea Manca.

A1 c. 117 Nos doctor Petrus Paulus Polo, doctor Gavinus Loguia, doctor Ioannes Elias Ritala et Gavinus Useli, canonici et cappitulari²⁴¹ sanctae primatialis Ecclesiae turritanae, in sacristia eiusdem ad sonum canpanae, ut moris est, cappitulariter convocati et congregati tamquam maior et sanior cappituli pars, himmo ad praesens totum sane Cappitulum illud celebrantes et canonici habentes et representantes die praesenti et infrascripto; illustri admodum et egregio domino Ioanni Baptista Serra Carta, eiusdem Ecclesiae archipraesbitero salutem in Domino sempiternam; cum igitur ecclesia praelibata, per obitum illustrissimi et reverendissimi domini don Andreae Manca, archiepiscopi turritani die vige-

²³⁹ In B c. 91v., *calificatorii*.

²⁴⁰ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... large etcetera*) vedi n. 124.

²⁴¹ In B c. 92, *capitularis*.

sima nona mensis iulii praesentis et labentis anni, vacans et viduata remanserit, per canonicos et cappitulares tunc existentes die quinta mensis augusti infra tempus a sacris Canonibus et Corpore iuris statutum vos elegerunt, constituerunt et deputarunt in vicarium in spiritualibus et temporalibus generalem turritanum sede vacante cum omnibus et singulis facultatibus de plenitudine iuris canonici et aliis de iure vel consuetudine cappitulo sede vacante eiusque iurisdictioni debitibus et competentibus. Nos itaque electionem et deputationem praedictam aprobantes, roborantes et confirmantes atque de vostra probitate, integritate, doctrina, prudentia, sufficientia experti satis atque confisi de omnium nostrum voto et consensu vos eligimus, nominamus, constituimus et deputamus seu potius electum, nominatum et deputatum aprobamus, ratificamus et confirmamus in vicarium nostrum generalem in spiritualibus et temporalibus in praedicta catredali ecclesia, civitate et dioecesi turritana, cum omnibus et singulis facultatibus, privilegiis, honoribus, oneribus, praerogativis et praerogativis ad huiusmodi munus exercendum necessariis et opportunis. Dantes et concedentes vobis plenam et liberam potestatem omnia et singula prestandi, comitendi et exequendi quae cappitulo sede vacante de iure permittuntur et spectant in utroque foro, nec non cuncta et singula faciendi, // ²⁴² demandandi que nos facere et demandare possumus, etiam si speciale mandatum requirant; ac cum expressa autoritate et potestate praesentandi, eligendi et beneficia animarum curam habentia conferendi et alia quaecumque specialiter agendi quae ad iurisdictionem nostram ordinariam, seu ad vicariatum officium / de iure vel consuetudine quomodolibet noscitur pertinere; cedentes, transferentes et demandantes vobis universam et totam autoritatem et potestatem, ac talem et tantam quantum sacri Canonibus et Corpus iuris cedunt, transferunt, concedunt, largiuntur et inpernentur Cappitulo sede vacante; suplenes pro ut presentium tenore, casu quo in praedicta electione defectus aliquis interfuerit, suplemus imo de novo elegimus et nominamus cum plenitudine potestatis ac omnibus et singulis solemnitatibus in similibus electionibus vel confirmationibus de iure vel consuetudinis apponi solitis et consuetis absque ullo tamen salario; mandantes quibuscumque ad quos adinet vel atinere potest, sub pena excommunicationis maioris latae sententiae ipso facto incurrenda, ut vos tanquam vicarium et officialem nostrum generalem venerentur et reputent vobisque tanquam vicarium in omnibus praemissis pareat et assisterit; in quorum fidem praesentes manu nostra subscriptas sigilloque Curiae nostrae munitas ac per eiusdem notarium et secretarium refferendas expediri iussimus et concedi. Datum Sasserii, die 9 mensis novembris 1654.

El doctor Pedro Pablo Polo canónigo turritano.

B c. 92v.

B c. 93

²⁴² Invece di A c. 117v., in pessime condizioni.

El doctor Juan Elias Ritala canónigo turritano.
Gavinus Uselli canonicus turritanus.
(S) Antonius Angelus Morellus notarius et secretarius. //

141

1654 giugno 16, Sassari

Il decano e i canonici capitolari della chiesa turritana, non potendo partecipare al Parlamento, nominano loro procuratore Antonio Manunta, vescovo usellense.

A1 c. 118 Admitatur.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod illustres admodum reverendi et egregii doctores Thomas Querqui decanus, Petrus Paulus Polo, Gavinus Lugua²⁴³, Ioannes Elias Ritala, Gavinus Useli, Bernardinus Falconi, Ioannes Pinna, Gavinus Stella, Philipus Merenga, Ioannes Maria Capisa, Franciscus Serra et Gavinus Branca, omnes canonici et capitulares sanctae Ecclesiae metropolitanae turritanae, convocati et congregati de ordine et mandato dicti reverendi admodum decani ad sonum campanae maioris intus aulam quae est in dicta metropolitana ecclesia, ubi pro similibus et aliis negotiis spectantibus et pertinentibus ad utilitatem illustris Capituli turritani soliti sunt convocari et congregari, Capitulum facientes, tenentes, celebrantes et representantes tamquam maior et sanior pars de corpore dicti illustris Capituli; attendentes et considerantes quod extitit dicto illustri Capitulo representata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro Andrada et Gatinara, comes de Lemus²⁴⁴ et cetera, pro sua catholica maiestate domini nostri Hispaniarum regis proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae maiestatis sub datum Matriti vigesima secunda die mensis madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat unus aut plures dictorum constituentium, nomine dicti illustris Capituli, assistant Parlamento regio celebrando in civitate calaritana hebdomadis seu mensibus primo venturis per praedictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, regio et militari ipsius Regni, ad tractandum ea quae continentur in dicta regia litera et pro tollendis gravaminibus et refformandis corruptelis vitis que, si quae fuerint in dicto Regno, in beneficium rei publicae et pauperum illius et bonae administrationis iusticiae cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare mandatis regiae suae maiestatis; et simul cum dicta litera fuit dictis

²⁴³ In B c. 93, *Lugia*.

²⁴⁴ Così anche in B c. 93v.

dominis constituentibus tradita citatoria, convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis sub datum Calari, vigesima prima die februarii proxime elapsi. Ideo ut adimpleatur quod dictis constituentibus per suam regiam maies / tatem iniunctum fuit, confidentes ad plenam de doctrina, zelo, legalitate et sufficientia illustrissimi et reverendissimi domini don Antonii Manunta, Dei et Appostolicae Sedis gratia episcopi usellensis, cum praesenti publico instrumento omnibus melioribus via, modo et forma quibus magis, melius et efficacius de iure vel aliis potuerunt et debuerunt, gratis et ex eorum certa sciencia, insequendo decretacionem per dictos dominos constituentes capitulariter die praesenti factam, faciunt, constituunt, creant, deputant et solemniter ordinant eorum verum, certum et indubitatum sindicum et procuratorem, actorem, factorem negotiorumque infrascriptorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, praedictum illustrissimum et reverendissimum don Antonium Manunta, Dei et Appostolicae Sedis gratia episcopum usellensem, absentem tanquam praesentem et acceptantem...

A1 c. 118v.

[*omissis*]²⁴⁵ /

...Quae fuerunt acta in aula maiori dictae catredalis ecclesiae metropolitanae, 16 mensis iunii 1654. Praesentibus ibidem pro testibus Angelo Comida et Paulo Cillara, scriptoribus Sasseris ad praemissa vocatis et specialiter assumptis.

A1 c. 119v.

El doctor Thomas Querqui déan.

El doctor Polo.

El doctor Gavino Luguia.

El doctor Ritala.

El canónigo Capissa.

El canónigo Branca.

El canónigo Falconi.

El canónigo Phelipe Murena.

El canónigo Gavino Stella.

El doctor canónigo Juan Pinna.

Francisco Serra.

(ST) Signum mei Petri Pauli Farina, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesentis Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis interfuit et requisitus clausi. /

142

1654 marzo 14, Castellaragone

L'arciprete, il vicario generale e i canonici capitolari della chiesa di Ampu-

²⁴⁵ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et observare*) vedi n. 124.

rias e Civita nominano loro procuratore nel Parlamento l'arciprete Nicola Valentino, teologo e dottore in diritto.

A1 c. 120 Admitatur.

In Dei nomine amen. Praesenti publico instrumento cunctis ubique pateat evidenter et sit nottum quod anno ab eiusdem domini nostri Ihesu Christi natiuitate 1654, indictione septima, die vero 14 mensis martii, pontificatus autem domini in Christo patris et domini nostri domini Innocentii, Divina Providentia papae Decimi, anno eius decimo; convocati et congregati ad sonum maioris campanae, ut moris est, in sacristia huius sanctae cathedralis ecclesiae ampuriensis et civitatensis sub invocatione Sancti Antonii abbatis, perillustres admodum egregii et reverendi doctor don Nicolaus Valentino, archipraesbiter, Franciscus Delitala, Andreas de Andriotto, vicarius generalis, Ioannes Baptista Casu, Michael Andreas Pees, Antonius Petrus de Aquenza, doctor Ioannes Nula, Petrus Paulus Manca et Guillelmus Garruchio, canonici et capitulares eiusdem praedictae Ecclesiae, maior et sanior Capituli pars, imo duobus exceptis absentibus totum sane Capitulum illud habentes, celebrantes et repraesentantes, in mei notarii publici apostolici testiumque infrascriptorum ad haec specialiter vocatorum, habitorum et rogatorum praesentia praesentes et personaliter constituti principales personaliter²⁴⁶ pro nobis ipsis insequendo decretum per nos in eodem dicto capitulo factum cui debita sit relatio et cetera; in executione convocationis sacrae catholicae maiestatis cum sua regia litera sub datum Araniuez, die 10 mensis maii anni prope decursii 1653 directa archipraesbitero et canonicis Ecclesiae praelibatae ac etiam vigore citationis et intimationis per excellentissimum dominum don Ferdinandum de Castro, comitem de Lemos, pro eadem praefacta regia maiestate locumtenentem et capitaneum generalem huius praesentis Sardiniae Regni, nobis praesentatae et notificatae ad Comitum generalia seu Parlamentum in civitate et Castro Calaris, die octava mensis aprilis immediate venturi, ab eodem excellentissimo domino celebrandum; sponte et ex nostra scientia et cetera, omnibus melioribus modo, via, iure et cetera, facimus, constituimus et cetera, sindicum et procuratorem nostrum ac certum nuntium specialem et generalem ita quod et cetera, praesentem et acceptantem et cetera, videlicet perillustrem et egregium reverendum dominum sacerdotem theologum iuris utriusque doctorem don Nicolaum Valentino, archipraesbiterum praenominatum...

[omissis]²⁴⁷ /

A1 c. 120v. ...Praesentibus ibidem pro testibus reverendissimis Francisco Longo et Mar-

²⁴⁶ In B c. 95v., *praesentia praesentes et personaliter constituti.*

²⁴⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad nimirum... super signatis*) vedi n. 124.

tino Cossu, beneficiatis supradictae cathedralis Ecclesiae ampuriensis et civitatensis, Franciscus Delitala, canonicus ampuriensis et civitatensis, Andreas de Andriotto. canonicus ampuriensis et cetera, Ioannes Baptista Casu, canonicus ampuriensis et cetera, Michael Andreas Pees, canonicus ampuriensis et civitatensis, Antonius Petrus de Aquenza, canonicus ampuriensis et cetera, doctor Ioannes Nula, canonicus ampuriensis et civitatensis, Petrus Paulus Manca, canonicus ampuriensis, Guillelmus Garruchio, canonicus ampuriensis et cetera, Franciscus Longo, beneficiatus ampuriensis et cetera, Martinus Cossu, beneficiatus ampuriensis, testes et cetera.

(ST) Signum meum Augustini Queirolo, beneficiati sanctae cathedralis ecclesiae ampuriensis et civitatensis ubique apostolica auctoritate publici nottarii apostolici et secretarii illustris Capituli et Mensae ampuriensis et civitatensis, qui in praemissis omnibus et singulis proprio calamo scriptis rogatus interfui, requisitus clausi et fidem facio. /

143

1654 marzo ***; Oristano

L'arciprete e i canonici capitolari della diocesi arborense nominano loro procuratore nel Parlamento il reverendo Pietro Paolo Fadda, dottore in teologia e diritto, canonico del suddetto Capitolo e vicario generale dell'arcivescovo arborense e vescovo di Santa Giusta, Pietro Vico.

Admitatur.

A1 c. 121

In Dei nomine amen. Presenti²⁴⁸ publico instrumento cunctis ubique pateat evidenter et notum sit quod anno a nativitate eiusdem domini nostri Ihesu Christi 1654, die vero *** mensis martii, in mei Augustini Correlli, notarii et illustris Capituli arborensis secretarii, testiumque infrascriptorum ad haec omnia et singula vocatorum, habitorum et rogatorum specialiter praesentia convocati et congregati sono capitularis campanae, ut moris est, intus sacristiam ubi pro similibus caeterisque negotiis congregari, adunari et convocari solitum est, et singulariter praesenti die pro effectu infrascripto adunati et personaliter constituti, illustres et admodum reverendi canonici, nempe doctor Martinus Paliachio, archipresbiter arborensis, doctor Petrus Paulus Fadda, vicarius generalis totius arborensis dioecesis, dominus Salvator Olla, dominus Franciscus Dessi, dominus Ioannes de Roma, doctor don Gavinus Martines, dominus Bartholomeus Corria, dominus Ioanes Maria Azeni, dominus Franciscus Trazi, dominus don Didacus Aresu, omnes canonici et capitulares arborenses, non solum maiorem sanioeremque partem verum etiam omnes qui

²⁴⁸ Così anche in B c. 96v. in luogo di *praesenti*.

actualiter in residentia reperiuntur representantes; haec autem facientes et celebrantes nomine dicti illustris Capituli metropolitanae Ecclesiae arborensis et singulariter pro executione et effectuatione conclusionis in praesenti capitulo hodierno die per illustres eosdem reverendos dominos canonicos capitulares dicto nomine conformiter sumptae et in libro registri decretorum dicti illustris Capituli continuatae et descriptae, illamque²⁴⁹ insequendo tam ratione provisionis citatoriae et convocatoriae illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes et Castro, comitis de Lemos ac de Consilio sacrae catholicae et regiae magestatis domini nostri regis Hispaniarum et Aragoniae Philippi IV, nunc feliciter regnantis et pro eo locumtenentis generalisque capitanei in hoc praesenti Sardiniae Regno, praefato illustri et admodum reverendo Capitulo expeditae sub datum Calari, die 21 februarii eiusdem praesentis anni, quam etiam epistolae suae magestatis eidem illustri Capitulo remissae sub datum Aranjués, die 10 maii anno elapso 1653 prout in illis respective legitur, quibus si opus fuerit relatio adhibeatur; attendentes quod per praefatam suam excellentiam, nomine praefatae sanctae catholicae regiae magestatis, Curias, generale et reale Parlamentum celebrare intenditur in in²⁵⁰ castro et civitate callaritana ad quam tria Stamenta seu Brachia eiusdem praesentis Regni citavit et convocavit; et cum in dictis provisionibus seu litteris citatoriis, requisitoriis et convocatoriis praefatae suae excellentiae praedicti illustres et reverendi canonici et capitulares dicto nomine dicti illustris et reverendi Capituli citati et requisiti et convocati sint ad generalem Curiam dicti novi generalis et realis Parlamenti celebrandi in praefata civitate et castro Calaris in qua dictus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, nomine et pro parte sacrae catholicae et regiae magestatis, Brachia et Stamenta convocando, regniculos convocari et congregari induxit; quapropter, cum non omnes simul accedere et personaliter assistere dicti illustres et reverendi canonici et capitulares queant, et necesse sit nomine ipsius illustris et reverendi Capituli et Ecclesiae metropolitanae arborensis syndicum aliquem et procuratorem generalem et specialem cum generali et potestate assistere pro / dictis illustribus et reverendis canonicis et pro toto illustri Capitulo suoque nomine partes agere et iura representare et pro tali effectu et executione in praefatam civitatem nec non in generales Curias personaliter prout decet se transferre; gratis et eorum certa scientia praefati illustres et reverendi canonici conformes unanimititer, nemineque discrepante, omnibus scilicet melioribus via, forma, modo et iure quibus melius de iure seu alias valere et tenere possit, nomine praefati Capituli et Ecclesiae arborensis constituunt et ordinant ac solemniter

A1 c. 121v.

²⁴⁹ In B c. 96v., *illaque*.

²⁵⁰ Così anche in B c. 97.

deputant, nominant et creant eorum seu verius dicti illustris Capituli et Ecclesiae arborensis syndicum et economum, [actorem]²⁵¹, factorem, negociatorem et procuratorem certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime derogat nec ex adverso, illustrem et admodum reverendum dominum Petrum Paulum Fadda, in sacra theologia et in utroque iure doctorem, alterum ex canonicis et capitularibus dicti illustris Capituli atque vicarium generalem pro illustrissimo et reverendissimo domino don Petro de Vico, Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopo arborensis et episcopo Sanctae Iustae, his praesentem et acceptantem... [omissis]²⁵² /

...Actum et cetera. Testes huius rei sunt Thomas Frigado et Franciscus de Serra, Oristani habitatores. A1 c. 122v.

(ST) Signum Ioannis Agustini Correli, auctoritatibus apostolica per universum regiam vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani ac illustris admodum reverendi Capituli arborensis secretarii, qui praedictis adfuit per alium scribi fecit et requisitus proprio calamo clausit; constat de addito in praesenti clausura ubi legitur 'fecit'. /

144 ²⁵³

1654 giugno 30, Santu Lussurgiu

Leonardo Palmas, della villa di Santu Lussurgiu, priore di Sant'Antonio e San Vincenzo di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il dottore Diego Denti, anch'egli di Santu Lussurgiu, rettore della villa di Gersei.

[Se] admite por un voto respecto del priorato de [San] Vicente sin perihizio de la pretención que tiene a cerca del priorato de San Antonio porque sobre se procederá de sustración de tiempo y lugar²⁵⁴. A1 c. 123

Die 30 mensis iunii 1654, Santo Lussurgio.

Lo molt reverent Lleonrat de Palmas de la present vila de Santo Lussurgio, prior dels priorats de Sant Antoni y Sant Vicent de la ciutat de Oristain, per causa y rahó de no poder accudi[r] a las Cortes que en servisi de sa magestat del rey nostre señor quid en quant²⁵⁵ [...] tratar et cetera, en la ciutat de Càller, gratis et cetera [fa], constituex, crea y solenement ordena son procurador sert

²⁵¹ Per l'integrazione vedi B c. 97.

²⁵² Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... firmant*) vedi n. 124.

²⁵³ Lettura inficiata da lesioni diffuse del supporto cartaceo. Atto non riportato in B.

²⁵⁴ Nell'angolo superiore sinistro parzialmente sovrapposto al testo.

²⁵⁵ Risoluzione dubbia.

y especial et cetera, ita quod et cetera, al molt reverent doctor Diego Dent[i] de la present vila, rector de la vila de Jerjei, absent et cetera...

[*omissis*]²⁵⁶ /

A1 c. 123v. ... Testimonis presents et cetera, que saben escriure y ferman de ses mans Gaví Muntone y lo reverent Januari Esquinto d.esta dita vila.

Gaví Muntone et cetera.

El prior Lionardo Palmas et cetera.

Januari Esquinto[...].

(ST) Signum mei Ioannis Marras, callaritani, auctoritate regia per omnes partes Sardiniae Regni publici notarii, qui praedictis adfuit partibus rogatus et requisitus clausit. /

145

1654 luglio 3, Alghero

L'arciprete e i canonici della cattedrale di Alghero nominano loro procuratore presso il Parlamento il dottore Gavino Olives, arcidiacono di quella cattedrale.

A1 c. 125 Admitatur.

Die 3 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Alguerii in santuario sanctae ecclesiae cathedralis Alguerensis.

In Dei nomine amen. Noverint universi com nosaltres lo doctor Diego Lay, archipreste d.esta santa Iglésia cathedral alguerén, lo canongie Bartholomeu Rosas, lo canongie Julià Seque, lo doctor y canongie Juan Francisco Uras, lo canongie Pere Serra, lo canongie Pere Casu, lo canongie Antoni Pinna, lo canongie Sebastià Manconi, lo canongie Juan Baptista Carta, lo canongie Matheu Martí y lo canongie Hieroni Montou, tots canongies de dita santa Iglésia, congregats y ajuntats en la sacristia de dita santa iglésia a so de campana, ut moris est, de orde y manament de dit molt reverent doctor y archipreste Diego Lay a hont se solen fer senblants elections y negocis, com a la major y sanior part de dit illustre Capítol fem, constituhim, cream y ordenam solemnement nostre síndich y procurador, y per millor dir de dit illustre Capítol cert y especial, y per les infrascrites coses general, al molt reverent doctor Gaví Olives, ardiaca de dita santa Iglésia, abçent com si fos praesent lo notari infrascrit et cetera. Ratificant primerament y confirmant tot lo fins assí fet per dit molt reverent doctor y ardiaca Gaví Olives acirca les infrascrites coses et cetera, per a que per nos altres y en nom nostre, o per millor dir, de dit Capítol y en nom de aquell, se atgia y dega de presentar y comparexer en lo real y general Parlament

²⁵⁶ Per il contenuto della parte omessa (y *en susditas cosas... de sa mà et cetera*) vedi n. 123.

que lo ilustríssim y excellentíssim senyor don Francisco Fernánides de Castro, conde de Lemos y de Castro, lloctinent y capità general en lo present Regne està selebrant per part de sa magestad en la illustre ciutat de Càller...

[omissis]²⁵⁷ /

...Fetes són estes coses en la dita sacristia de dita santa iglésia cathedral algueren en dit Capítol, dies mes y any sus dits. Se+++++++gnials de nosaltres sobredits archipreste y canongies de dit illustre Capítol que lloam, aprobam, ratificam, fermam y juram in pectore totes les sobredites coses.

A1 c. 126

Testes huius rei sunt Bachisius de Are et Antonius Cavallerii, Alguerii populi.

(ST) Signum meum Antonii Jaume, aequitis Alguerii, auctoritate apostolica et regia notarii publici, qui huiusmodi mandatum et procuratorium instrumentum recepi et per alium in retrospectis duabus praecedentibus papiri paginis et reliquum in praesenti pagina scribi feci et rogatus ac requisitus signavi subscripsi et clausi. /

146

1654 agosto 3, Iglesias

L'arcidiacono e vicario generale, i canonici, i beneficiati e capitolari della diocesi sulcitana e iglesiente nominano loro procuratore presso il Parlamento il dottore Giovanni Antonio Escarxoni Serra, canonico della suddetta chiesa iglesiente e provveditore generale dell'arcivescovado cagliaritano e sue Unioni, domiciliato a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 128

In Dei nomine amen. Pateat omnibus et cunctis hoc praesens publicum instrumentum inspecturis, lecturis pariterque audituris quod anno a nativitate Domini 1654, die vero 3 mensis augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Inocentii Divina Providentia papae Decimi, anno eius decimo; regnante in praesenti Sardiniae Regno invictissimo ac potentissimo domino nostro Philipo ab Austria huius nominis Quarto Hispaniarum catholico ac meritissimo rege; personaliter constituti in mei notarii publici testiumque infrascriptorum praesentia intus sacristiam maiorem sanctae cathedralis sulcitananensis et ecclesiensis, ubi ad infrascripta et alia consimilia negocia congregari et convocari solent, pulsatione campanae precedente iusta ritum praedictae ecclesiae, reverendi admodum Franciscus Scarchoni in iure pontificio doctor archidiaconus et vicarius generalis totius episcopatus sulcitanensis et ecclesiensis, Ioannes Leoni, Ioannes Antiochus Scartello Sanctae Inquisi-

²⁵⁷ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... dites coses) vedi n. 123.

tionis commissarius, Antiochus Pinna, Dominicus Pintus cuquo²⁵⁸ omnes canonici, ac Antonius Soldano, Antiochus Ravena, Petrus Corbello et Petrus Garau, beneficiati et capitulares illustris et admodum reverendi Capituli praedictae sanctae Ecclesiae cathedralis ecclesiensis, representantes maiorem et magis sanam partem praefati illustris Capituli hodie congregati; attendentes ab excellentissimo domino don Francisco Fernandes de Castro, comitte de Lemos, locumtenente et capitaneo generali pro dicta catholica regia magestate dominoque rege in toto praesenti Sardiniae Regno, sitatos et convocatos extitisse ut per se aut legitimam personam compareant in civitate et Castro Calaris ubi generalia Comititia regiumque Parliamentum praefatus excellentissimus dominus, nomine et auctoritate sacrae regiae et catholicae magestatis, celebrare intendit die octavo mensis aprilis, prout latius de huiusmodi citatione est videre cum literis regiis praedicto illustri et admodum reverendo Capitulo transmissis, una eiusdemmet excellentissimi domini proregis sub datum Calari, die vigesima mensis februarii praesentis anni, altera praefati domini nostri regis sub datum in oppido de Araniuez, die decimo mensis madii anni proxime preteriti, quibus respective habeatur relatio; confissi ad plenum de fide, legalitate animique sinceritate, fiducia, morum probitate, inteligentia et industria reverendi admodum sacrae theologiae et utriusque iuris doctoris Ioannis Antoni Scarchoni et Serra, praefatae sanctae cathedralis Ecclesiae ecclesiensis canonici et prioris sub titulo Sanctae Luciae et in toto archiepiscopato calaritano suorumque Unionum provisoris generalis, de horum igitur certa scientia eisque melioribus via, modo et forma quibus melius de iure possunt et debent, dicti admodum reverendi archidiaconus, canonici et beneficiati praenominati praedicti illustris et admodum / reverendi Capituli nomine et illius parte constituunt, creant, deputant, solemniter ordinant et nominant in verum, legitimum sindicum, actorem, procuratorem negotiorumque infrascriptorum gestorem nuntiumque et ad infrascripta generalem, taliter quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec contra verso praefatum reverendum admodum doctorem, canonicum, priorem et provisorum Ioannem Antonium Scarchoni et Serra, ad praesentem Calari domiciliatum, his absentem tanquam praesentem...
 [omissis]²⁵⁹ /

A1 c. 128v.

A1 c. 129v.

...Actum est hoc in civitate Ecclesiense, die, mense anoque²⁶⁰ quibus supra. Signa praedictorum admodum reverendorum archidiaconi, canonicorum et beneficiatorum constituentium praefatique illustrisque admodum²⁶¹ reverendi

²⁵⁸ In B c. 100v., *cunquo*.

²⁵⁹ Per il contenuto della parte omessa (*ad hoc... ut supra*) vedi n. 124.

²⁶⁰ In B c. 102, *annoque*.

²⁶¹ In B c. 102, *illustris admodum et*.

Capituli cathedralis ecclesiae Ecclesiensis, qui haec laudant, concedunt et firmanant ut supra.

Testes huius rei sunt Franciscus Gambula civis et Iacobus Ravena sartor, Ecclesiis habitatores.

(ST) Signum mei Quintini Figus, auctoritate regali per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii nec non praefati illustris admodum et reverendi Capituli cathedralis ecclesiae Ecclesiensis secretarii, qui praedictis omnibus interfui et pro ut iacet proprio scripsi calamo cum raso in prima pagina primi folii ubi legitur *praesentis anni* altera rogatus ac requisitus clausi haec propria subscripsi manu. /

147

1654 marzo 26, Bosa

I canonici del Capitolo della cattedrale di Bosa nominano loro procuratore nel Parlamento Giovanni Francesco Frasso, dottore in diritto, arciprete e canonico della medesima chiesa.

Admitatur.

A1 c. 130

Die 26 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Bosae.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Ioannes Gavinus Ibba, Bernardus Sulas²⁶², Antiochus Masia, Baquis Querqui de Olia, Leonardus Caccia, doctor Matias Salia Peralta, Antonius Angelus Sanna, Ioannes Franciscus Manca, Angelus Quello, Ioannes Antiogus Pira et Carta et Angelus Pisquedda, omnes canonici cathaedralis Ecclesiae bosanensis, capitulariter congregati uti maior et sana pars dicti Capituli ad sonum maioris campanae et cum omnibus solemnitatibus requisitis et necessariis, ut moris est, intra sacristiam dictae cathaedralis quia ad convocationem regium Parlamentum sumus vocati, pro nomine et parte dicti Capituli, et omnes personaliter illi interesse nequimus. Ideo de nostra certa siensia et virtute dicti Capitoli celebrati die predicta vigiesima sexta mensis martii presentis anni, confidentes ad plenum de fide, legalitate, prudentia, industria omniumque²⁶³ probitate ac in agendis perissia, facimus, constituimus et creamus et solemniter ordinamus syndicum et procuratorem verum, certum et specialem immo verius dicti Capituli et ad infrascriptum eciam generalem, itta quod specialitas gieneralitati ipsi minime derogiet, et e contra, vos admodum reverendum et egregium doctorem don Ioannem Franciscum Frasso, utriusque iuris doctorem, archipresbiterum et canonicum ditae Ecclesiae cathedralis bosanensis, praesentem et acceptantem...

²⁶² In B c. 10 v. *Ioannes Ibba, Bernardinus Sulas.*

²⁶³ Per il formulario, *animique.*

[*omissis*]²⁶⁴

...Ioannes Gavinus Ibba canonicus, Antiogus Masia canonicus, Bernardus Sulas canonicus, Baquis Querqui de Olia canonicus, Leonardus Caccia canonicus, doctor Matias Salia Peralta canonicus, Antoni²⁶⁵ Angelus Sanna canonicus, Ioannes Franciscus Manca canonicus, Angelus Quelo canonicus, Ioannes Antiogus Pira et Carta canonicus, Angelus Pisquedda canonicus et cetera. /

Al c. 131 Testes sunt Andreas Lomgu et Isidorus Otgianu, bosanenses ad haec specialiter rogatis et assumptis.

Praemissis alieno calamo exaractis fidem facio ego Petrus Paulus Pintore, civis Bosae, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus nottarius, qui predictis omnibus et singulis interfui, rogatus et requisitus clausi. /

148

1654 luglio 4, Bosa

Il dottore Giovanni Francesco Frasso, arciprete e vicario generale della diocesi di Bosa, procuratore del Capitolo per il Parlamento, non potendo partecipare per motivi di salute ai lavori dello Stamento, nomina suo sostituto il dottore Diego Denti, rettore della villa di Gergei.

Al c. 132 Die 4 mensis iulii anno 1654, Bozae.

In Dei nomine amen. Noverint universi de com lo molt [reverent]²⁶⁶ y egregi doctor don Juan Francisco Frasso, archipreste y vicari general de la seu catredal d.esta ciutat de Bosa, actes y considerat que per lo illustre Capítol d.esta dita ciutat és estat elegit y nomenat per síndich y procurador per a prestar.se²⁶⁷ en lo real Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor compte de Lemos, virrey y capità general del present Regne, esta primer venients segons que dits poders de sindicat y procura plenament consta en los 26 del mes de mars cerca passat del corrent any fet y fermat per mi notari infrascrit al qual se hagia relació. Y com sia que dit noble constituent se troba indispost y a dites coses no se pot trobar personalment; per ço confiat de la suficiència y legalitat del molt reverent doctor Diego Dente, rector de la villa de Gergey, de son grat y certa sciència en tot lo millor modo que pot y li és permès en dit nom de síndich y procurador, substituex y solenament ordena son substitut

²⁶⁴ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... actum ut supra*) vedi n. 124.

²⁶⁵ In B c. 104, correttamente, *Antonius*.

²⁶⁶ Presumibile integrazione. Anche in B c. 104, *lo molt y egregi*.

²⁶⁷ In B c. 104v., *prestar.se*.

en síndich y procurador de dit illustre Capítol al dit reverent doctor Diego Dente, rector subsdit, que és absent com si fos present...

[*omissis*]²⁶⁸ /

...Lo archipreste don Juan Francisco Frasso et cetera.

A1 c. 132v.

Testimonis són lo licenciat Baquis Manca y Juan Furca de Bosa.

De premissis alieno calamo exaractis fidem facio ego Petrus Paulus Pintore, civis Bosae, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus nottarius, qui predictis omnibus et singulis interfui, rogatus et requisitus clausi. /

Substitusió del sindicat del Capítol de Bosa fet per lo archipreste doctor don Joan Francisco Frasso, prout intus. /

A1 c. 143v.

149

1654 febbraio 27, Ales

I canonici capitolari della chiesa di Ales nominano loro procuratore al Parlamento Francesco Corria, canonico della medesima.

Admitatur.

A1 c. 133

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Nicolaus Ibba, doctor Michael Angelus Xirronis, doctor Ephisius Maxia, Nicolaus Oragesu, Iacobus Ortu, Sebastianus Serra et Franciscus Corria, omnes canonici et capitulares sedis cathredalis alensis, maior et sanior pars et plusquam duae partes canonicorum eiusdem sedis Capitulum et comunitatem ipsius facientes, tenentes et representantes, convocati et capitulariter congregati sono campanae, ut moris est, intus sacristiam eiusdem sedis cathredalis alensis, ubi pro his similibus negociis convocari et congregari solemus, habita ratione de absentibus et impeditis; attendentes et considerantes quod dictum Capitulum et nos eius nomine cum literis regiis, tam sacrae catholicae et regiae maiestatis domini nostri Hispaniarum regis, quam etiam illustrissimi et excellentissimi domini comitis de Lemos, locumtenentis et capitanei generalis praesentis Regni Sardiniae, fuimus vocati ut in civitate Callaris simus in Curiis generalibus sive in Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus comes de Lemos, locumtenens et capitaneus generalis, nomine et vice suae regiae maiestatis regnicolis praesentis Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit; attendentes etiam quod difficile esset nos, seu maiorem partem nostrum, simul in eisdem Curiis sive Parlamento adesse; idcirco tenere praesentis publici instrumenti, gratis et ex nostra certa sciencia, constituimus, creamus et ordinamus ac deputamus procuratorem nostrum immo verius dicti Capituli eiusdem sedis nuntium, actorem vel sindicum certum et specialem et

²⁶⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... cum clausuli et cetera*) vedi n. 123.

ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos dictum Franciscum Corria, canonicum eiusdem Ecclesiae, his praesentem ut supra et onus huiusmodi in vos sponte suscipientem et acceptantem...

[omissis]²⁶⁹ /

A1 c. 133v. ...Actum est hoc [intus]²⁷⁰ dictam sacristiam eiusdem ecclesiae cathredalis alensis, die 27 mensis februarii anno a nativitate domini nostri Ihesu Christi 1654. S++++++igna nostrum canonicorum constituentium praefactorum, qui haec dicto nomine laudamus, concedimus et firmamus. Praesentibus ibidem reverendo Augustino Sogos, rectore ecclesiarum parochialium villarum de Uras et Gonasfanadiga, / et venerabile Ioanne Porcu, presbitero et beneficiato eiusdem sedis cathredalis alensis, pro testibus ad praemissa vocatis, rogatis et specialiter assumptis et cetera.

A1 c. 134

(ST) Signum Ioannis Detori, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici alensis et secretarii illustris Capituli sedis cathredalis alensis, qui praemissis una cum praenominatis testibus adfuit, eaque proprio calamo scripsit, rogatus et requisitus, cum correcto ubi legitur 'etiam' clausit et cetera. /

A 1 c. 134v.

1654. Procurationis instrumentum vel sindicatum firmatum per illustrem Capitulum alensem in favorem admodum reverendi domini Francisci Corriae, canonici eiusdem Capituli, ut intus large et cetera²⁷¹. /

150

[1654 luglio, Cagliari]

L'arcivescovo di Cagliari chiede al viceré che gli venga riconosciuta la titolarità di due voti in seno alle Corti, in virtù dell'unione del vescovado di Iglesias con l'arcivescovado di Cagliari sancita dalle due sentenze con cui la Sacra Rota Romana ha stabilito che l'arcivescovo di Cagliari è anche vescovo di Iglesias e prelado di entrambe le Cattedrali.

A1 c. 135 Attentis expositis admitatur prout in presenti memoriali continetur.

Illustrísimo Senor.

El arçobispo de Cáller y obispo de Iglesias dize a vuestra señoría ilustrísima que pendía pleito en la Corte Romana de muchos anos atrás entre los arçobispos de dichas ciudades de Cáller e Iglesias de una parte y la ciudad y Cavildo de Iglesias de la otra sobre si las dos Iglesias de Cáller e Iglesias estavan unidas y de que manera, si *aeque principaliter* o *accessorie*; y después de haverse ven-

²⁶⁹ Per il contenuto della parte omessa (*videlicet ad... habendorum*) vedi n. 124.

²⁷⁰ Per l'integrazione vedi B c. 106v.

²⁷¹ Idem.

tilado por transcurso de muchos años el dicho pleito salieron en los años de 1648 y 1652 dos decisiones de la Sacra Rota Romana en favor de la del arzobispo de Cáller, la primera en el *possessorio* y la segunda en el *petitorio*; y últimamente salió sentencia definitiva de la misma Rota en la misma conformidad, declarándose la unión de las dichas dos Iglesias *aeque principaliter*; de forma que el arzobispo de Cáller es obispo de Iglesias, e igualmente perlado de entrambas catredales en vigor de dichas declaraciones y sentencias rotales passadas en autoridad de *coffa juzgada*, de las cuales haze a vuestra señoría ilustrísima clara ostensión que fueron publicadas después de las últimas Cortes çelebradas en este Reyno por el señor duque de Avellano. Supuesto lo susodicho, es constante en derecho que en las Cortes que de presente ce celebran por vuestra señoría ilustrísima en nombre de su magestad, que Dios guarde, representa el arzobispo de Cáller como obispo también de Iglesias dos personas de dos prelados de una y otra Iglesia y como tal tiene dos votos: pues es ley assentada que quando en una persona concurren dos dignidades, officios, o calidades por su naturaleza separables y que no son *accessorios* ni dependientes una de otra, se reputa la una persona por dos en el voto y *assistentia* y prerrogatibas de los tales officios o dignidades respectivamente; y en esta conformidad en todos los Parlamentos que se han çelebrado en tiempos passados hallándose vacante la silla arzobispal de Cáller y por consiguiente la de Iglesias los vicarios sede vacante de una y otra catredal entraron y votaron en las mismas Cortes como dos parlamentarios distintos sin que en ello haya habido jamás contradición o dificultad alguna; y queda oy este punto más llano e indubitado con las referidas sentencias rotales que después se an publicado. Portanto, suplica a vuestra señoría ilustrísima se sirva resolver y decretar que el arzobispo de Cáller, por las dos prelacias que concurren en su persona *aeque principaliter* unidas, tiene dos votos; en que recibirá merçed y justicia de la mano de vuestra señoría ilustrísima. /

150/1

Prima sentenza della Sacra Rota unita alla petizione dell'arcivescovo di Cagliari (1648) ²⁷².

Reverendissimo Domino Dunozet Decano Ecclesiensis Unionis
Veneris 26 iunii 1648.

A1 c. 136

²⁷² A stampa; trascrizione come da originale con soli interventi di scioglimento delle abbreviazioni di ordine documentale.

Orta controversia inter Dominum Archiepiscopum Calaritanum ex una, et Capitulum Ecclesiensem ex altera super eo quod Ecclesia Cathedralis Ecclesiensis sit, vel non unita Archiepiscopali Ecclesiae Calaritanae, fuit desuper introducta in Rota, necnon etiam consultata Sacra Congregatio rerum Consistorialium, quae ne praedicta Ecclesia Ecclesiensis Pastoralis cura prorsus destituita remaneret, per modum provisionis, et sine praeiudicio litis pendentiae in Rota, ac quorumcumque Iurium unicuique partium quomodolibet competentium, eiusdem Ecclesiae regimen ad tempus limitatum dicto Domino Archiepiscopo demandavit. Hodie vero proposita in hoc Sacro Auditorio causa super articulo manutentionis, Dominis utraque parte audita, dixerunt dictum Dominum Archiepiscopum esse manutenendum in quasi possessione Administrationis dictae Ecclesiae Ecclesiensis nedum titulo praefatae Administrationis ipsi demandate a praedicta Sacra Congregatione, prout pars adversa assentiebat, sed etiam nomine proprio tanquam de Ecclesia unita, et annexa Ecclesiae Calaritanae.

Quoniam de unione constare videbatur ex quadragenaria possessione cum titulo iux[...] tradita per Felin. *Cons. 2. num. 12. et per tot. Barbos. De iur. Eccles. lib. 3. cap. 16. etc. 3. sub numero 61. Rota decisio 233. in fin par. 1 et decisio 672. num. 6. par. 2. recent et decisio 235. numer. 2. coram bon. mem. Coccino*²⁷³; immo cum agatur de unione non extinctiva, sed aequae principaliter facta, cuius ius commune minus resistit, sufficeret possessio quadragenaria, cum bona fide absque titulo, *Garc. De benef. par. 12. cap. 2. num. 239. et siqq. Rot. decis. 642. num. 7. et tribus seqq.*²⁷⁴ ubi etiam quod bona fides praesumitur nisi contrarium probetur *par. 4. tom. 3. recent. et fuit dictum in Abulen. praestimonii 20. Iunii 1639. coram bon. mem. Coccino, et in Lucana unionis 28. Ianuarii 1647. et cetera fin. coram reverendo patre domino meo Birchio.*

Quadragenaria autem immo et longior possessio in presenti casu satis probatur ex libris Cancellariae Apostolicae, in quibus ab anno 1534, usque ad annum 1589, apparet fuisse de Ecclesia calaritana consistorialiter provisum, tanquam de habente sibi unitam Ecclesiam Ecclesiensem; et sicut enunciativa huiusmodi unionis emissa in provisione dicti anni 1534. cum sit antiquissima ultra centum annos de per se sola probat titulum presumptum, vel putativum unionis, ut in his terminis dixit *Rot. in Alerien. beneficii 14. Ianuarii 1612. coram Manzanedo impress. apud modern. de manutentione decis. 464. num. 1.* Ita etiam iuncta aliis enunciativis fere centenariis ipsam unionem plene probat *Lotther. De re benef. lib. 1. quest. 28. num. 106. et duobus seqq. Barbos. De officio et potest. Episcopi alleg. 66. num. 51. Caputaq. decisio 344. num. 2 et decis. 347 num. 2.*

²⁷³ Felinus, Sandeus, *Consilia*, Venezia 1582; Barbosa, Agostino, *De iure ecclesiastico*.

²⁷⁴ Garcia Nicolas, *De beneficiis ecclesiasticis*, I-II, Saragozza–Madrid 1609-1613.

et seqq. par. 3. Andr. decisio 11. num. 2. Cavaler. decis. 599. num. 6. et seqq. Rota inter recent. decis. 724. num. 3. par. 2. et in Fanen. Parochialis 1. Iulii 1647 coram reverendo patre meo Otthobono²⁷⁵. Maxime quia ut supradictum est per 40 annos, et ultra continuatae fuerunt provisiones consistoriales Ecclesiae Calaritanæ tanquam habentis unitam Ecclesiensem, sive Sulcitanensem, quæ est una, et eadem / unde presumi potest quod eodem modo factæ fuerint subsequentes provisiones licet in libris prædictæ Cancellariæ forsitan incuria Scriptoris expressum non fuerit.

A1 c. 137

Nec refragantur uniones temporales ad vitam Ioannis Pillaris de anno 1513 a Leone Decimo, vel ad vitam Hieronymi de Villanova de anno 1522 ab Adriano Sexto factæ. Quoniam huiusmodi uniones temporales non excludunt quin deinde fieri potuerit unio absoluta, quam probant subsequentes provisiones post obitum prædictorum Pillaris, et Villanovæ consistorialiter factæ.

Neque facit decisio Ecclesiensis spoliæ coram Reverendissimo Urgellensi quæ inter eius impressas est decisio 331 quatenus sub numero 5 firmat unionem, de qua hic agitur non fuisse in eo casu probatam, quia licet ibi reiiciatur illa probatio unionis tunc facta per testes, nihilominus admittitur præsumptio unionis æque principalis, quæ hodie ex supra deductis visa fuit Dominis satis probata saltem, ad effectum manutentionis, ad quem leviores probationes sufficiunt Menoch. de retinen. remed. ult. num. 34. Cavaler. decis. 75. num. 4. cum aliis relatis in Spoletana bonorum 7. Februarii 1648. et cetera siquidem prædicta possessio coram Reverendo Patre Domino meo Royas.

Non obstat si dicatur Dominum Archiepiscopum non adeptum fuisse possessionem præfatae Ecclesiae Ecclesiensis et actus possessorios ab ipso in ea gestos de annis 1644 et 1645 non suffragari ad obtinendam manutentionem, cum illi emanaverint in vim dicti Decreti provisionalæ, quod simplicem administrationem præstat, et ideo non tribuant possessionem manutenibilem nomine proprio, et in perpetuum, prout in terminis administratoris tradit Castrens. in l. Aquilius regulus 27. num. 5. vers. nota singulariter. ff. de donat. Nevizan. cons. 80. sub num. 3. Cavaler. decis. 182. sub num. 2. cum aliis a modern. Perus. de manutent. Observ. 52. num. 13. et seqq. Quia probata ut supra unione sufficit, quod Dominus Archiepiscopus possideat Ecclesiam Calaritanam primatiale ad hoc ut censeatur possidere etiam Ecclesias filiales, aliasque illi unitas, et annexas, in quibus propterea venit manutenendus, Bertachin. De Episcop. lib. 3. par. 1. quest. 56. Covarr. var. resolut. lib. 3. cap. 16. num. 13. Lambert. De iure patr. 2. lib. 3. par. quest. 11. art. 9. num. 3. Rot. decis. 19. num. 7. par. 2. divers. decis. 171. num. 2. decis. 199. num. 6. et decis. 658. num. 2. par. 2. recent.²⁷⁶.

²⁷⁵ Barbosa, Agostino, *De officio et potestate Episcopi tripartita descriptio*, Roma 1623.

²⁷⁶ Bertachini, Giovanni, *De episcopo libri IV*, Milano 1511; Covarrubias y Leiva, Diego.

A1 c. 137v. Ultra quod etiam sat esset possessio praedecessoris, que ad effectum manutentionis iuvat successorem in dignitate *Rota decis. 501. num. 2. par. 2. decis. 391. numer. 1. par. 4. tom. 2. recent. decis. 21. num. 2. coram Reverendis. Urgellen. / et decis. 26. num. 3. coram bon. mem. Coccino*, ea ratione, quia Praedecessor, et Successor in officiis, et dignitatibus una persona reputantur cum dignitas et officium, numquam moriantur; *ut notatur in cap. quoniam Abbas 14. ubi glos. in verb. substitutum, de off. deleg. cap. si gratiose 5. de rescript. in 6. et fuit dictum in Vicen. canonicatus 4. Iulii 1646. coram Reverendo Patre Domino meo Ghisilerio.*

Minus obstat dicere huiusmodi possessionem fuisse sublatam a praedicto decreto provisionali, vel ab illius acceptance facta per Dominum Archiepiscopum, quia cum dictum decretum habeat in ventre prenarratam clausulam sine praeiudicio quorumcumque iurium unicuique partium quomodolibet competentium, utique per eam fuit praeservata etiam possessio, quicquid dicendum esset si dicta clausula apposita fuisset non a Iudice, sed a partibus in actu voluntario iuxta distinctionem, quam tradit *Add. ad Gregor. XV. decis. 332. sub num. 6. vers. verum concordari possunt, quam alias sequuta est Rot. in decisionib. relatis ab illo, et a modern. Perus. in tract. De manut. Observ. 50. num. 11.*

Et ita utraque etc.

ROMAE, Ex Typographia Reverende Camere Apostolice.

MDCXLVIII.

Superiorum permissu²⁷⁷. /

150/2

Seconda sentenza della Sacra Rota unita alla petizione dell'arcivescovo di Cagliari (1652).

A1 c. 138 Reverendissimo Domino Dunozet Decano Ecclesiensis Unionis
Veneris 26 Aprilis 1652.

Post terminatum iudicium manutentionis ad favorem domini archiepiscopi calaritani, fuit deventum ad petitorium, et hodie proposito dubio, an constet de unione, fuit responsum affirmative; nam licet regulariter unio non praesumatur, et probari debeat ab allegante *Alex. cons. 70 num. 11. lib. 3. Rotta decis. 557 n. 3 par. 3 divers. decis. decis. 233 n. 5. p. 1. recent. Cavaler. decis. 465. n.2 et quidem plene, et concludenter, ut pote quid facti, et odiosa, Oldrad. cons. 261 num. 2. Dec. Cons. 233. n. 2. Mascard. De prob. 2. conclus. 1418. n.*

²⁷⁷ Omesso in B c. 109v., *Romae... permissu.*

1 et 2. Menoch. De praesumpt. lib. 6. praesumpt. 8. n. 1. ita ut ad istum effectum vel requiratur instrumentum publicum, vel litterae apostolicae, aut immemorabilis vel saltem quadraginaria cum titulo iuxta celebre Cons. Fel. 2. num. 2. 3. et 11. quod sequuntur Garz. De Benef. p. 12. cap. 2. n. 126. et 232. Lotter De re Beneficiar. lib. 1. quaest. 26. n. 105. et approbavit Rotta coram Gregor. decis. 51. num. 1. et 5. nihilominus illa ex hodie deductis pro domino archiepiscopo sufficienter iustificari visa fuit.

Dantur enim primo loco pro illius iustificatione enunciativae pontificum, scilicet Pauli Tertii de anno 1534 ac Gregorii Decimitertii de anno 1573 et de 1578 in quibus Ecclesia sulcitanensis quae est eadem cum ecclesiensi controversa, enunciatur perpetuo unita Ecclesia calaritana, huiusmodi enim enunciativa cum emanaverint a summis pontificibus, ad quos principaliter unionem facere spectat, veniunt pro illius iustificatione attendenda, Mantica. decis. 355. num. 6 et decis. 359. n. 7. Rotta in recent. decis. 441. num. 2. p. 5. et decis. 660. num. 3. p. 6. et fuit dictum in Reatinnae Vicariae 16. Maii 1647. coram Reverendo Patre Domino meo Cerro et cetera 4. demum idque etiam si non probentur per exhibitionem litterarum originalium, sed tantum per partitas extractas ex registris Cancellariae, quia huiusmodi registra tanquam libri apostolici, et in quibus de verba ad verbum fideliter registrantur apostolicae provisiones, plenam fidem merentur, ut in puncto ad effectum probandi unionem probat Plot. Cons. 26. num. 7 et 8. /

Secundo concurrat paupertas ipsius Ecclesiae ecclesiensis actualiter enunciata in [pre]cedentibus²⁷⁸ litteris Leonis X et Adriani VI. quam ad istum effectum esse mag[is] [pon]deris tradit Felin. dicto cons. 2. n. 23. Menoc. De praesumpt. dicta praesumpt. [80. n.2] Rotta in Tirasonensi annexionis 16. decembris 1592. coram Bubalo relata per G[ar]z par. 12. cap. 2. et cetera 3. sub num. 41. vers. coadiubatur haec probatio.

A1 c. 138v.

Tertio afferuntur quamplures visitationes successive factae ab archiepiscopis calar[itanis] tempore existentibus, ex quibus unionem probari post Innocentium et alios tradit [Abb. in cap.] cum super numer. 18. de caus. poss. et propr. Anchar. in reg. beneficium [n. 11 et] in reg. sine possessione num. 18. de reg. iur. in 6. Rotta decis. 1. de restit. [et spoliat. in] novis; Seraphin. decis. 1127. num. 3. Rotta in recent. decis. 724. num. 3. vers [et de]mum difficultatem par. 2 et in dicta Reatina Vicaria coram reverendo patre domino meo Cerro [et cetera].

Quarto accedunt deputationes vicariorum, ac collationes beneficiorum ad dic[tam Ecclesiam] spectantium, a praefatis archiepiscopis pro tempore factae, quae concurrentibus p[ro] aliis coniecturis optime praefatam unionem iustificat Rotta decis. 688. s[ub] num. 3] part. 2. decis. 58. n. 7. p. 4. decis. 441.

²⁷⁸ All'interno del margine. Per le integrazioni vedi B cc. 110 sgg.

n. 4. et 5. et decis. 445. n. 8. p. 5. coram Buratt. decis. 660. n. 3. vers. iunctis praesertim, et in eadem Reatina sub reverendo patre domino meo Cerro.

Quinto adducuntur taxae in Cancellaria persolutae ab eisdem archiepiscopis etiam [pro eccle]siis unitis, quarum solutiones ad effectum de quo agitur ponderavit Rotta in [recent. Decis.] 340. n. 5. p. 4. et in Lucana Unionis 28. Ianuarii 1648. coram reverendo patre domino meo Bichio.

Sexto et ultimo loco accedit quadragenaria, et ulterior possessio, nedum cum bona sufficere in unione non extinctiva, sed aequae principaliter facta probat Garz. [de benef.] p. 12. cap. 2. n. 239. Rotta decis. 642. n. 7. et seqq. par. 8. recent. in [Abulen. pres]timonii 20. Iunii 1639. coram bone memorie Coccino, et in allegata Lucana Unionis 28 [ianuarii] 1646 coram reverendo patre domino meo Bichio et cetera. fin. allegata in precedenti decisione hu[ius causae] edita super manutentione 26. Iunii 1648 coram me. et cetera quoniam de unione etiam cum titulo saltem putativo, quae in hac materia reputatur efficaci[ssima] probatio ex iuribus supra allegatis.

Ex quibus omnibus simul iunctis concludens praefatae unionis iustificatio [resultare] visa fuit, praecipue cum de illa non agatur principaliter ad effectum, ut ecclesia cathedralis alteri omnino subiaceat, quo casu exactae probationes re[quiruntur] Dec. Cons. 233. num. 2. Comitul. decis. 226. num. 11. Gregor. decis. 77. n. [6] sed de ea incidenter dubitatur ad effectum ut unicus sit prelat[us] et administrator [am]barum Ecclesiarum unitarum iuxta text. in cap. et temporis 16. q. 1. [ubi loss.] et archidiacon. Mandos. cons. 27. num. 1. cum aliis allegatis per Gracian.²⁷⁹ [discept.] 655. num. 5. et discept[at]io 892. num. 1. Tunc enim levior admititur prob[at]io ex allegatis in praecedenti nostra decisione huius causae edita super manuten[tione] 26 Iunii 1648. in etc. quoniam de unione et benefacit Gloss. in Cap. Ecclesia [Sutrina] in verbo brevitatem prope medium de caus. posses. et propr. quia quaelibet Ecclesia in caeteris remanet in suo priori statu secundum qualitatem unionis aequae principaliter [factae]. /

A1 c. 139 Nec subsistunt adducta contra quadragenariam, et ea quae dicuntur de mala fide quoniam ponderationes contra quadragenariam adductae, ac desumptae signanter ex lite introducta coram bone memorie cardinali Seraphino de anno 1584. ad nihil inserviunt, ponderando quod allegata lis coram Seraphino est omnino diversa a praesenti, cum illa penderet inter archiepiscopum, et incolas super solutione decimarum, quas incolae solvere recusabant, et super quibus archiepiscopus tunc temporis tres sententias, unam in partibus, et alias in Rotta obtinuerat, ut patet ex tenore commissionis relatae in Sum. Archiepiscopi num. 1 et propterea cessante lite, cessat pariter allegata quadragenaria praescriptionis interruptio.

²⁷⁹ In B c. 111v., gratiam.

Mala vero fides contra Pastorellum, qui provisu fuerat de dicto archiepiscopatu calaritano de anno 1534 deducta ex eo quod ipse licet haberet certam scientiam de antecedentibus unionibus; nihilominus false pontifici exposuerit cathedralem ecclesiensem esse perpetuo unitam, omnino removetur. Tum quia huiusmodi scientia concludenter non probatur, ut opus est, cum circa factum alienum ignorantia praesumatur *cap. praesumitur de reg. iur. in 6. Surd. Cons. 335. num. 62*. Tum quia ipse non obtinuit dictum archiepiscopatum ad supplicationem, sed motu proprio pontificis ad nominationem imperatoris, ac regis Hispaniarum, enunciativa autem in suis litteris emmissa non est enunciativa imperatoris, sed pontificis concede[ntis] cui omnino est deferendum *Rota penes Gregor. XV. decis. 249. num. 6. ubi Adden. num. 10. et Rota in recent. decis. 361. n. 2. p. 2. et decis. 405. sub num. 1. vers. statur enim. par. 1* et fuit dictum in calaguritana seu nullius 16 iunii 1606 coram bone memorie Ortembergo.

Nec relevant praefatae antecedentes uniones temporaliter factae, quia non excludunt quin deinde potuerit fieri unio absoluta, et perpetua, quam probant subsequentes provisiones, ac alia superius ponderata, ut responsum fuit in dicta *Lucana unionis coram reverendo patre domino meo Bichio vers. facilius, et in decisione huius cause et cetera nec refragantur*. Et sic non applicatur *Sacrum Concilium Tridentinum sess. 7. cap. 4. de reform.* disponens quod nemo retinere valeat plura curata, vel incompatibilia beneficia, sive per viam unionis ad vitam, sive commende perpetuae, quia Ecclesiae, de quibus agitur iustificantur perpetuo unitae, et possidentur vigore provisionis apostolicae. *Decisiones vero Reverendiss. Urgellen. ex adverso allegatae 331 et 355* emanatae in causa ecclesiensis spoli, potius sunt favorabiles quam contrariae archiepiscopo, dum in ipsis firmatur quod saltem unio erat facta aequae principaliter non autem accessorie.

Et ita utraque et cetera.

Rome ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae.

1652.

Superiorum permissu. /

150/3

Sentenza definitiva pronunciata dalla Sacra Rota a favore dell'arcivescovo di Cagliari (1654).

Serenissimo potentissimo et catholico principi ac domino Philippo ab Austria divina favente clementia Hispaniarum et cetera regi, ceterorumque Regnorum principatum, et dominiorum vestrorum felicitis prosperitatis augmentum, ac

A1 c. 140

illustrissimo, et excellentissimo domino Sardinie proregi, universis quoque, et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis tam cathedralium, tam collegiatarum canonicis, parochialium quoque ecclesiarum rectoribus, ceterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis, quibuscumque, nec non dominis iudicibus, ordinariis, extrahordinariis, eorumque locutenentibus, aliisque officialibus, ceterisque iustitie ministris exequutoribus quoque, et subexequutoribus, aliisque dominis, et personis tam ecclesiasticis, quam secularibus per civitatem et diocesim calaritanam et ecclesiensem alias ubilibet constitutis quamcumque iurisdictionem spiritualem et temporalem et ordinariam pro tempore exercentibus omnibusque aliis et singulis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, illique vel illis, ad quem, seu quos presentes nostre littere pervenerint seu presentabuntur. Amatus Dunozet iuris utriusque doctor sanctissimi domini nostri papae capellanus, et ipsius sacri palatii apostolici causarum auditor et decanus causeque et causarum huiusmodi segretarius et eodem sanctissimo specialiter deputatus salutem in Domino, et in [infrascriptis] exequens diligentiam adhibere, nostrisque huiusmodi immo verius apostolicis firmiter obedire mandatis. Noveritis sub incertam commendationem nobis apostolica autoritate presentatam fuisse huiusmodi sub tenore videlicet: Beatissime pater cum modernus archiepiscopus calaritanus pretendat se eo ipso, quod est presul calaritane Ecclesiae esse quoque episcopum Episcopatus sulcitanensis et ecclesiensis e contra vero canonici et capitulum cathedralis sulcitanensis et ecclesiensis devotis sanctitate vestre oratores tamquam habentes diocesim, et alia iura prorsus distincta est sede calaritana, sicut constat etiam ex litteris felicitis recordationis Iulii II continentibus novam erectionem dictae sedis ecclesiensis in cathedralem contendant eorum Ecclesiam, et Diocesim non aliter subesse administrationi, et iurisdictioni calaritani archiepiscopi, nisi quatenus illi sit expresse concessa in commendam, atque cupiant ita iudicialiter declarari, talisque cognitio nulli magis debeat quam apostolice sedi, praesertim quam incidat etiam inter pretatio litterarum apostolicarum. Idcirco oratores²⁸⁰ ipsi supplicant humiliter sanctitati vestra quatenus dignetur causam et causas, quam et quas habent et movent, habereque et movere volunt, et intendunt super praemissis una cum suis, et illarum incidentibus dependentibus emergentibus et connexis ac toto negotio principali alicui sacri vestri palatii apostolici auditori, seu locutenenti, attento quod agitur inter exemptos audiendo, cognoscendo, decidendo, fineque debito terminando summarie et prout in beneficialibus coniunctim vel divissim committere et mandare cum potestate citandi dominum archiepiscopum, eiusque promotorem fiscalem, omnesque

²⁸⁰ In B c. 113, *omnes*.

alios etiam per aedictum constitutos illique, et illis cui, quibus ubi quoties, et quando fuerit opus inhibitionem etiam sub censuris, sententiis, et poenis etiam pecuniariis eius arbitrio infligendis moderandis, et applicandis, aliaque dicendo et exercendo et exequendo in praesentis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna. Praemissis nec non constitutionibus, et ordinationibus apostolicis stilo Palatii et Curie caeterisque contrariis non obstantibus quibuscumque statum et cetera aliorumque et cetera pro plene et sufficienter expressis habens de mandato domini nostri papae audiat magister Amatus citet etiam per aedictum inhibeat et etiam sub censuris procedat, prout de iure ut petitur, et iustitiam faciat. Placet domino nostro papae prout de iure domini cardinalis Sacchetrus, cuius quidem communis vigore coram nobis ad nonnullos actus iudiciales citra tamen causae et causarum huiusmodi conclusionem fuit devenum. Deinde vero fuit nobis praesentata alia commendatio eadem autoritate Apostolica tenoris sequentis videlicet: Beatissimae pater introducta lite, et causa inter devotos sanctitatis vestrae oratores capitulum et canonicos cathedralis Ecclesiae sulcitanensis et ecclesiensis et archiepiscopum calaritanum in Sacrae Rotae auditorio coram reverendo domino decano super inunione prefatae Ecclesiae ecclesiensis ad archiepiscopatum calaritanum ut in praecerta citatoque et inhibito adversario ipse adversarius ut iudicium effugeret a sacra congregatione consistoriali in audita parte oratorem²⁸¹ extorsit decretum super possessione sine praeiudicio ambarum partium et litis pendentiae sed audita parte capituli ab eadem sacra congregatione sub die 8 Aprilis 1644 fuit recessum a decretis, et habitu respectu ad necessitatem spiritualium fuit concessa ipsa Ecclesia ecclesiensis in administratione eidem adversario per triennium tantum sine praeiudicio litis pendentiae, et iurium quorumcumque utriusque partis cum rescripto / ad eandem Sacram Rotam ut ex causa omni appellationi remota cognoscatur cum autem adversarius super illo decreto non audita parte capituli breve extorserit cum extentione clausulae in spiritualibus et temporalibus, et illius pretextu insupportabilia gravamina omnibus nihil erit, et in dies inferat absque eo quod pontificalia exercent, quae fuit prima ratio administrationis concedendae. Ideo pro parte oratorum²⁸² fuit denuo ad eandem sacram congregationem habitus recursus quae die 15 decembris praesentis anni 1644 censuit attenda ad eandem Sacram Rotam remittenda partita interim brevi per capitulum, et a moto vicario capitulari, quae duo per capitulum sunt adimpleta cum ipse vicarius sit praesens in urbe, et de partitione docetur per publicam fidem. Supplicat igitur oratores praesenti quatenus eidem decano cui praecerta dirigitur attento partium concensu

A1 c. 140v.

²⁸¹ In B c.113v., *omnem*.

²⁸² In B c. 114, *eorum*.

ut committere et mandare dignetur purgatis in primis, et ante omnia attentatis, quatenus illa [adsint et] pa[...] brevi ad formam decreti suprad[...] congregationis inhibitoque adversario ne pendente lite [ex qua]cumque pretensa causa contra oratores procedat in consulta eadem sacra congregatione consistoriali [et iniuncto] ut spiritualia munia interim non prebereat causam prefatam inunionis quant[o citius] omni, et quacumque appellatione postposita audiat et decidat cum facultate ci[tandi] inhibens, ceterisque facultatibus in preincerta contentis, et aliis quibuscumque necessariis [et oppor]tunis. Praemissis, caeterisque quibuscumque non obstantibus statum et cetera de mandato domini nostri papae idem magister Amatus citet, inhibeat, procedat omni et quacumque appellatione postposita [atento] partium consensu ut petitur et iustitiam faciat. Placet Dominis. Cuiusquoque commissionis [vigore coram] nobis pariter, ad nonnullos actus iudiciales citra tamen causae et causarum huiusmodi [conclusio]nem fuit devenum, ac litteris citatoriis et inhibitoriis ad partes decretis ibique [exequutis] et in actis reproductis ac productis nonnullis iuribus, illisque per nos admisis, et dato [dubio causae], et causarum huiusmodi merita tangen[...], illoque per nos [in] plena Rota proposito [ibique] mature discusso, et ad favorem dicti illustrissimi et reverendissimi domini archiepiscopi resolutio exte[saque per] nos decisione citato prius de mandato nostro domino Ioanne Haldo ex adverso procuratore venerabilis capituli et reverendorum canonicorum Ecclesie ecclesiensis ex adverso praesentium per unum cursorem ad concludendum concludique videndum et audiendum sententiam difinitivam visis videndis, et considera[tis consi]derandis ac servatis de iure, et stilo Romanae Curiae servandis nostram protulimus [sententiam] diffinitivam huiusmodi sub tenore videlicet. *Christo nomine invocato pro trib[unali se] dentes*, et solum Deum prae oculis habentes per hanc nostram difinitivam quam [dictorum Dominorum coad]iutorium meorum consilio pariter, et assensu ferimus in his scriptis in causa et [causis] in prima seu alia vigore specialis commissionis coram nobis versae sunt et vertuntur insta[ntia] inter reverendissimum dominum Bernardum archiepiscopum calaritanum, et unitarum olim sufraganeorum [eccle]siarum actorem, ex una et reverendissimum capitulum, et canonicos Ecclesie ecclesiensis reos conven[os parti]bus ex altera de et super perpetua unione eiusdem eorum Ecclesie, Mensae episcopalis [pri]matialem, et metropolitanam Ecclesiam calaritanam rebusque aliis in processu causae huiusmodi latius deductis *dicimus, pronuntiamus, declaramus, et diffinitive sententiamus antedictam Ecclesiam ecclesiensem, seu sulcitanensem ab initio dictam, et unam ex supra[ganeis] predictae Ecclesiae calaritanae fuisse, et esse perpetuo unitam, et annexam eiusdem Archiep[iscopii] iurisdictioni, visitationi, et correctioni in spiritualibus et temporalibus aequè princ[ipaliter] subesse illique in omnibus, et per omnia uti eorum episcopo, et*

pastori parere, et obedire [antedictos] canonicos, et capitulum teneri, et obligatos esse, prout nos harum serie declaramus, [pro]nuntiamus, sententiamus, volumus, et mandamus mandatumque, seu mandata quae[cumque] pro praemissorum omnium exequutione inviolabilique observantia decernimus, et [relaxamus] victosque victori in expensis in hac causa hactenus legitime factis condemnamus [quarum] taxationem nobis, vel cui de iure in posterum reservamus, et ita dicimus, [sententiamus], pronuntiamus, decernimus, et declaramus non solum praemisso, sed omni alio modo et cetera ita pronunciai ego Amatus Dunozet et Sacrae Rotae decanus a quaquidem [sen]tencia appellare non licuit, nec licet cum rem faciat iudicatam nos ad dictae sententiae et rei / iudicatae huiusmodi rite et recte procedere volentes instante dicto reverendissimo domino archiepiscopo dominum Carolum Capigallum ex adverso procuratorem dominorum venerabilis capituli et canonicorum ex adverso plurium ad videndum teneri et moderari expensas in huiusmodi causa legitime factas, illasque taxatas, et moderatas solvendum alias videndum contra ipsos decerni, et relaxari mandatum exequutivum, et aliud quodcumque necessarium, et opportunum per unum cursorem citari mandavimus, et fecimus ad diem et horam infrascriptas. Quibus advenientibus comparuit in iudicio coram nobis illustrissimus dominus Amattus Martinus in Romana Curia causarum et dicti illustrissimi domini archiepiscopi calaritani praesentis procurator prout, et instetit ut supra. Nos hunc Amattus Dunozet auditor, et iudex commissarius praedictus attendens requisitionem huiusmodi fore vistam et rationi consonam, et quod iuxta petenti non est denegandus assensus, et parum esset sententiam ferre, et rem iudicatam representare nisi debite exequutioni demanderentur expensas in huiusmodi causa legitime factas, et in quibus pars adversa sententialiter condemnata reperitur ad scuta septuaginta monete taxavimus, et moderati fuimus. Que omnia et singula praemissa, et infradicenda vobis omnibus, et singulis supradictis quibus praesentes nostrae littere diriguntur intimamus, insinuamus, notificamus, et ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per praesentes, et nihilominus earumdem tenore praesentium autoritate apostolica nobis commissa, et qua fungimur in hac parte vos potentissimum regem catholicum et excellentissimum porregem antedictos quibus ad vestrae maiestatis et excelentiae respectu reverentiam merito deferimus et nostris censuris subiacere volumus intuitu tamen iustitiae et ob sanctissimi domini nostri papae Sanctaeque Sedis apostolicae reverentiam ad exequutionem praesentium nostrarum litterarum efficaciter adimplendam, sive premitendam benigne in Domino exhortamur, et enixe rogamus, vos vero omnes, et singulos alios supradictos quibus praesentes nostrae littere diriguntur, et vestrum quemlibet comuniter, vel divisim acquirimus, et monemus primo 2° 3° peremptorie vobisque, et vestrum cuilibet in

Al c. 141

virtute sanctae obedientiae et sub mille ducatorum auri de Camera, et pro illis mandati exequuti, et in iuris subsidium interdicti ingressus ecclesiae quoad reverendissimos dominos ordinarios, et alios prelatos maiores, et quoad alios excommunicationis aliisque et cetera poenis districte precipiendos mandamus quatenus statim visis, et receptis praesentibus, et postquam pro parte dicti illustrissimi domini archiepiscopi praesentis fueritis requisiti, seu aliter vestrum fuerit requisitus, ex parte nostra immo verius apostolica autoritate iurisdictionem, visitationem, correctionem in spiritualibus et temporalibus supradicta Ecclesia ecclesiensis tanquam Ecclesie metropolitanae calaguritane unita, omniaque et singula in praecerta nostra sententia iuxta illius tenorem formam et continentiam dicto reverendissimo domino archiepiscopo calaguritano adiudicatis, prout nos etiam illi adiudicamus per praesentes monemus, insuper dictum venerabilem capitulum et canonicos ecclesienses ne sub penis supradictis [...] plene in et super dictis iuribus molestare, perturbare, vel inquietare audeant seu presumant. Inhibemus insuper et inhiberi volumus, et mandamus modo et forma praemissis vobis omnibus et singulis supradictis, et praesertim dicto capitulo et canonicis, omnibusque aliis, et singulis quorum interest intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum ne vos, vel ipsi dicto domino praesenti quo minus ipsi iurisdictionem, visitationem, correctionem, et alia in dicta nostra sententia contenta in illius exequutionem, et rei iudicate et alia in dicta nostra sententia ex inde reportare iuxta eiusdem sententiae tenorem, formam et continentiam adiudicentur, ipsaque et alia praemissa suos plenarios sortiantur effectus, debiteque exequutioni demandentur impedimentum aliquod praestetis seu prestant super praemissis [...] aut impediuntibus, et molestantibus auxilium, consilium, vel favorem in aliquo detis, vel dent. Quod si forte praemissa omnia, et singula non adimpleveritis, seu adimpleverint, et mandatis nostris immo verius apostolicis non parueritis, seu paruerint singulariter in singulos excommunicationis in Capitulum vero conventus, et collegia, et alia in his deliquentia interdicti ecclesiastici sententias fecimus, et in his scriptis promulgamus ad quarum / quidem penarum sententiarum et censurarum declarationem, agravationem, regulationem, et mucione ecclesiastico, non proficiente ad invocationem brachii secularis servata forma sacri concilii tridentini rite et recte procedemus iustitia mediante. Abs[olutionem] vero in praemissis nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum om[nium] et singulorum fidem, et testimonium has presentes fieri, et per notarium publicum in[frascriptum] subscribi, sigilloque nostro, vel alterius co-auditoris nostri muniri iussimus, et man[davimus].

A1 c. 141v.

Datum Romae in palatio causarum apostolico, in quo quidem iura reddi solent de m[ane ante] meridiem hora audientie causarum solita, et consueta ad iura reddendum nobis p[ro tribu]nali de more sedentibus, sub anno a nativitate

Domini Nostri Iesu Christi millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, indictione septima, die vero septima mensis ma[rtii], pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii divina pro[videntia] papae decimi anno eius decimo. Praesentibus ibidem dominis Quirino Farina et A[rcangelo] Baromo, sacri palatii apostolici causarum connotariis, testibus ad premissa omnia [et] singula vocatis, habitis, specialiterque rogatis [...] et praesertim venerabilibus capitulo, et can[onicis] Ecclesie ecclesiensis ex adverso praesentibus.

Aprobo Sebastianus Baugez.

Et ego Sebastianus Baugez, sacri palatii apostolici causarum notarius, praemissis rogatus pro successore domini Claudii Duquez olim Sacrae Rotae [notarii] me subscripsi, meumque solitum signum opposui in fidem et cetera. /

151

1654 marzo 28, Oristano

Felice De Roma, donnicello di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché impegnato in altre attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 147

3.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Filitijs Deroma, domicellus²⁸³ praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardinie Regni, tam [cum]²⁸⁴ requisitoris literis sacre catholice regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto²⁸⁵ suo Sardiniae Regno fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis presentis agni comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem prefectus illustrissimus et excellentissimus dominus, locumtenens et capitaneus generalis vice et nomine sue prefacte regiae magestatis regnicolis prefecti Sardinie Regni celebrare intendit; et quia alijs occupatus negoçis et pro gerendis, tractandis et representandis negoçis militaris Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad

²⁸³ Di altra mano, a riempire uno spazio bianco della carta, *Filitius Deroma, domicellus*.

²⁸⁴ Integrazione desunta dal formulario adottato dal medesimo notaio in altri atti.

²⁸⁵ In B c. 117, *toto*.

plenum de fide et legalitate animique [pro]batate²⁸⁶ et in agendis peritia, studiositate et suficiencia vestri illustris don Iuannis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciencia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroguet, nec e contra, vos eundem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum²⁸⁷ licet absentem tamquam presentem...
[omissis]²⁸⁸ /

A1 c. 148 ...Agestum²⁸⁹ est hoc Oristano, 28 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro. Testes huius rei sunt Ioannes Antonius Trogu et Antiocus Llacuni, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui praedictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

A1 c. 148v. [...] ²⁹⁰ per Philisiu Deroma, donzell, a l.illustre marquès de Llacunis, prout intus et cetera. /

152

1654 marzo 28, Oristano

Francesco De Roma, donnicello di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come componente del Braccio militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a Cagliari.

A1 c. 149 Admitatur.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Franciscus Deroma, domicellus²⁹¹ praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacre catholice regie magistratus domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et exellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno,

²⁸⁶ In B c. 117, *omnique probitate*.

²⁸⁷ Così anche in B c. 117.

²⁸⁸ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

²⁸⁹ In B c. 118, *actum*.

²⁹⁰ Lettura della prima riga impedita dalla legatura.

²⁹¹ Di altra mano, a riempire uno spazio bianco della carta, *Franciscus Deroma, domicellus*.

fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis presentis agni²⁹² comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento²⁹³ quod ibidem prefactus illustrissimus et exellentissimus dominus locutenens et capitaneus generalis, viçe et nomine suae praefactae regiae magestatis regnicolis praefacti Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia aliis occupatus negotiis et pro gerendis, tractandis et representandis negotiis militaris Brachi unam²⁹⁴ cum militibus istius Regni personaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate²⁹⁵ et in agendis peritia, studiositate et suficiencia vestri illustris don Iuannis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciencia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infra-scripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuanem de Castelvi, in civitate calaritana populatum licet absentem tamquam presentem...

[omissis]²⁹⁶ /

... Actum est hoc Oristano, 28 die mensis martii anno a nativitate Domini 1654. A1 c. 150
Signum mei, dicti constituentis, quia laudo, concedo, firmo et iuro et cetera.
Testes huius rei sunt Ioannes Antonius Trogu et Antiochus Laconi, Oristani habitatores.

(ST) Signum mei Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regiam vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui praedictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit et cetera. /

Franciscus de Roma. Procura fermada per Francisco de Roma, donzell d.esta A1 c. 150v.
ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Llacuny, segons dins et cetera. /

153

1654 marzo 28, Oristano

Antonio Angelo De Roma, donnicello di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché impegnato in altre attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 151

²⁹² In B c. 118, *anni*.

²⁹³ In B c. 118, *Parlamento*.

²⁹⁴ In B c. 118, *una*.

²⁹⁵ In B c. 118, *probitate*.

²⁹⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

4.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Antonius Angelus Deroma, [domicellus]²⁹⁷ praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni cum [tam]²⁹⁸ requisitoris literis sacrae catholicae regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et exelentissimi domini don Francixi Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis presentis agni²⁹⁹ comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem prefactus illustrissimus et exelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae prefacte regiae magestatis regnicolis prefacti Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia, aliis ocupatus negoçis et pro gerendis, tractandis et representandis negoçis militaris Brachi unam³⁰⁰ cum militibus Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probatate et in agendis perçiã, studiositate et suficiencia vestri illustris don Iuanis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infra-scripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eudem illustrem don Ioanem de Castelvi, in civitate calaritana populatum liçet absentem tanquam presentem...
[omissis]³⁰¹ /

A1 c. 152 ...Actum est hoc Oristano, 28 die mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis quia hec laudo, conçedo, firmo et iuro. Testes huius rei sunt Ioannes Antonius Trogu et Antioçus Laconi, Oristani habitatores.
(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

A1 c. 152v. Procura fermada per Antoni Angel Deroma, donzell d.esta ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Llacuni, segons dins et cetera³⁰². /

²⁹⁷ Per l'integrazione vedi B c. 119. Di altra mano, a riempire uno spazio bianco della carta, *Antonius Angelus Deroma*.

²⁹⁸ L'integrazione è desumibile dal formulario adottato dal medesimo notaio in altri atti, non riportanti, viceversa, la preposizione *cum*: vedi nn. 140, 141, 144, 145.

²⁹⁹ In B c. 119v., *anni*.

³⁰⁰ In B c. 119v., *una*.

³⁰¹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n.124.

³⁰² Idem.

154

1654 maggio 8, Oristano

Ilario De Roma, donnicello di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, anche con il mandato di partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante con la morte di Francesco Acorrà.

Admitatur.

A1 c. 153

5.

Die 8 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, Oristani.

Sit omnibus nottum com Hilari Deroma, donzell d.esta ciutat de Oristani, de son grat y certa sciencia constituex y ordena son procurador cert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre senyor don Juan de Castellví, marquès de Laconi y bisconpte de Selluri, en la ciutat de Càller domitiliat, absent et cetera, per a que per dit constituhent y en son nom puga y dega comparexer y adsistir en las Corts per lo illustríssim y excellentíssim senyor conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella celebrador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o dessentiments, tant en rahó de qualsevol donacions que a dita real magestad se fassia, com per altres qualsevol negossis y offissis que en dites Corts se traten; ítem axí bé per dit constituhent y en son nom puga y dega nomenar a qualsevol persona o personas que ben vist li serà en síndich del Militar, en rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[omissis]³⁰³ /

...Testimonis són Pere Concas, mercader, y Juani Manca, massaio, de Oristani y vila de Riola respective habitants.

A1 c. 153v.

Praemissis proprio chalamo exaratis fidem facit Sebastianus Mochi, publicus notarius, civis Oristani, hec eodem chalamo suscribens requisitus. /

155

1654 marzo 28, Oristano

Giuseppe De Roma, donnicello di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 154

6.

³⁰³ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... ferma et cetera) vedi n. 123.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Ioseph Deroma, domiçellus³⁰⁴ praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacre catholice regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis quam illustrissimi et exelentissimi don Francixi Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis agni³⁰⁵ comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parllamento quod ibidem prefactus illustrissimus et exelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae prefactae regie magestatis regnicolis prefacti Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia aliis ocupatus negoçis et pro geren-dis, tractandis et representandis negocis militaris Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probatate et in agendis peritia, studiositate et suficiencia vestri illustris don Iuannnis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciencia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, liçet absentem tamquam presentem...

[*omissis*]³⁰⁶ /

A1 c. 155 ...Agestum³⁰⁷ est hoc Oristano, 28 die mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis quia hec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera.

Testes huius rei sunt Ioannes Antonius Trogu et Antioqus Lacuni, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum, publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

A1 c. 155v. Oristan. Procura al marquès de Lacony. Procura fermada per Joseph Deroma, donzell d.esta ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Llacuny, segons dins et cetera. /

³⁰⁴ Di altra mano, a riempire uno spazio bianco della carta: *Ioseph Deroma, domiçellus*.

³⁰⁵ In B c. 120, *anni*.

³⁰⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

³⁰⁷ In B c. 122v., *Actum*.

Tomaso Serra, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 157

7.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Thomas Serra³⁰⁸, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardinie Regni, tam requisitoris literis sacre catholicae regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis quam illustrissimi et exelentissimi domini don Francixi Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardinie Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis agni compareant in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parllamento quod ibidem prefectus illustrissimus et exelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vicçe³⁰⁹ et nomine suae prefectae regiae magestatis regnicolis prefecti Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia aliis ocupatus negoçis et pro gerendis, tractandis et representandis negoçis militaris Brachi unam cum militatibus³¹⁰ istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitatae et agendis peritia, studiositate et suficiençia vestri illustris don Iuannis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciençia, constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuannem de Castelvi, in çivitatea calaritana populatum, liçet absentem tamquam presentem...

[*omissis*]³¹¹ /

...Agetum³¹² est hoc Oristano, die 28 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis qui ech³¹³ laudo, conçoedo, firmo et iuro et cetera.

A1 c. 158

Testes huius rei sunt Ioannes Antonius Trogu et Antiocus Laconi, Oristani habitatores et cetera.

³⁰⁸ Di altra mano, a riempire uno spazio bianco della carta, *nobilis don Thomas Serra*.

³⁰⁹ In B c. 122v., *viçe*.

³¹⁰ In B c. 122v., *una cum militibus*.

³¹¹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

³¹² In B c. 124, *actum*.

³¹³ In B c. 124, *boc*.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

157

1654 marzo 11, Oristano

Diego Marongiu, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché occupato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

Al c. 159 Admitatur.

8.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Didacus Maronju, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis anni compareant in civitate et Castro Callari in Curia et generali Parlamento quod ibidem prefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia alis occupatus negotis et pro gerendis et representandis negotis militaris Brachi una cum millitibus³¹⁴ istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et suficiencia vestri illustris don Ioannis de Castelvì, marquionis de Lacuni, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi nomine³¹⁵ deroget, nec hec³¹⁶ contra, vos eumdem illustrem don Ioannem de Castelvì, in civitate callaritana populum licet absentem tamquam praesentem...

[*omissis*]³¹⁷ /

³¹⁴ In B c. 124v., *militibus*.

³¹⁵ Così anche in B c. 124v., in luogo dell'usuale, *minime*.

³¹⁶ In B c. 124v., *e*.

³¹⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

...Actum e[s]t hoc Oristano, die 11 menisis³¹⁸ martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera. Testes huius rei sunt Antiochus Laconi et Antiochus Dessi, Oristani habitatores. A1 c. 159v.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

158

1654 marzo 11, Oristano

Sisinnio Atzori, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 160

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Sisinnus³¹⁹ Atzori, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis anni compareant in civitate et Castro Callari in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia alis occupatus³²⁰ negotiis et pro gerendis et representandis negotis militaris Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et suficientia vestri illustris don Ioannis de Castelvì, marquionis de Lacuni, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino et soleniter³²¹ deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum³²² et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta³²³ tamen quod spe-

³¹⁸ In B c. 125v., *mensis*.

³¹⁹ In B c. 126, *Sisinnius*.

³²⁰ In B c. 126, *ocupatus*.

³²¹ In B c. 126, *solemniter*.

³²² In B c. 126, *certum*.

³²³ Così anche in B c. 126.

cialitas generalitati ipsi nomine³²⁴ non deroget, nec hec contra, vos eundem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate callaritana popullatum³²⁵ liçet absentem tamquam praesentem...

[*omissis*]³²⁶ /

A1 c. 160v. ...Actum est hoc Oristano, die 11 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti nobilis constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro.

Testes huius rei sunt Antiochus Laconi et Antiochus Dessi, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

A1 c. 163v. [...] ³²⁷ fermada per lo noble don Sisiny Atzori, d.esta ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Lacuny, segons dins. /

159

1654 marzo 28, Oristano

Giovanni Sisinnio Mattia Trogu, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

A1 c. 161 Admitatur.

10.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Iuannes Sissinnius Mathia Trogu, praesentis civitatis Oristani, atendens et sciens quod tria Samenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literarum³²⁸ sacre³²⁹ catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et exelentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quadtenus³³⁰ die octavo mensis³³¹ apri-

³²⁴ In B c. 126, *ipsi nomine*.

³²⁵ In B c. 126, *populatum*.

³²⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

³²⁷ Lettura delle prime lettere impedita dalla legatura.

³²⁸ Così anche in B c. 128 in luogo dell'usuale *literis*.

³²⁹ Così anche in B c. 128.

³³⁰ In B c. 128, *quatenus*.

³³¹ In B c. 128, *mensis*.

lis praesentis anni comparerent in civitate et Castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et exellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia alis ocupatus negotis et pregerendis³³², tractandis representandisque negotis militaris Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter praedictis adesse non possum, igitur confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et suficientia vestri illustrissimi don Iuanis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa scientia constuo³³³ et ordino et ordino³³⁴ ac solemniter deputo procuratorem, agtorem³³⁵ et factorem meum certum et spetialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod spetialitas generalitati ipssi minime derogo³³⁶, et nec hec contra, vos eumdem illustrem don Iuannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tamquam presentem...

[*omissis*] ³³⁷ /

...Actum est hoc Oristano, die 28 mensis³³⁸ marti anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti nobilis Iuannis Sisinni Mathiae Trogu, praefacti constituetis³³⁹ qui hec llaudo³⁴⁰, concedo, firmo et iuro et cetera.

A1 c. 162

Testes huius rei sunt Ioannes Michael Cani et Antonius Angelus Nieddo, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

Oristan. Don Sisiny Trogu. Procura fermada per lo noble don Sisinni Trogu, de la present ciutat de Oristan, a l.illustre marquès de Lacuny, segons dins et cetera. /

A1 c. 162v.

160

1654 marzo 12, Oristano

Diego Pisquedda, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parla-

³³² Così anche in B c. 128 in luogo dell'usuale *pro gerendis*.

³³³ Così anche in B c. 128.

³³⁴ Ripetizione non riportata in B c. 128.

³³⁵ In B c. 128, *actorem*.

³³⁶ Così anche in B c. 128.

³³⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

³³⁸ In B c. 129 v., *mensis*.

³³⁹ In B c. 129, *in constitutis*.

³⁴⁰ In B c. 129 v., *laudo*.

mento come membro del Braccio militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

A1 c. 164 Admitatur.

11.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Didacus Pixedda, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacrae catholicae regis³⁴¹ magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comittis de Lemus³⁴² et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprillis³⁴³ praesentis anni compareant in civitate et Castro Callari in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vicae³⁴⁴ et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia alis occupatus negotis et pro gerendis et representandis negotis militaris Brachii una cum militibus istius Regni perçonaliter praedictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficientia vestri illustris don Ioannis de Castelvi, marquionis de Lacuni, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi nomine deroget, nec hec contra, vos eundem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum licet absentem tamquam praesentem...

[*omissis*]³⁴⁵ /

A1 c. 164v. ...Actum est hoc Oristano, die 12 mensis marti anno a nativitate Domini 1654.

Signum dicti constituentis qui hec laudo concedo, firmo et iuro.

Testes huius rei sunt Ioannes Antonius³⁴⁶ Trogu et Joseph Casu, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

³⁴¹ Così anche in B c. 130 in luogo dell'usuale *regiae*.

³⁴² Così anche in B c. 130.

³⁴³ In B c. 130, *aprilis*.

³⁴⁴ In B c. 130, *vice*.

³⁴⁵ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

³⁴⁶ In B c. 132, *Antiochus*.

Oristan. Don Didacus Pixeda. Procura fermada per lo noble don Diego Pis- A1 c. 167v.
quedda a l.illustre marquès de Llacuny, segons dins et cetera. /

161

1654 marzo 12, Oristano

Sisinnio Paderi, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché impegnato in diversi affari, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 165

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Sisinnius Paderi, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Bracha praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacrae catholicae regis³⁴⁷ magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et exelentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comittis de Lemus³⁴⁸ et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Reño, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis anni compareant in civitate et Castro Callari in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et exelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae praefatae regie magestatis regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit; et quia aliis occupatus negotiis ac pro gendis et repraesentandis negotiis militaris Brachii unam³⁴⁹ cum militibus istius Regni perçonaliter praedictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufitientia vestri illustris don Ioanis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et spetialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod spetialitas generalitati ipsi nomine deroget, nec hec contra, vos eumdem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate calararitana³⁵⁰ populatum licet absentem tamquam praesentem...

[omissis]³⁵¹ /

...Actum est hoc Oristano, die 12 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. A1 c. 166
Signum mei dicti nobilis constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro.

³⁴⁷ Così anche in B c. 132v.

³⁴⁸ In B c. 132v., *comitis de Lemus*.

³⁴⁹ In B c. 132v., *una*.

³⁵⁰ In B c. 132v., *calaritana*.

³⁵¹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

Testes huius rei sunt Iuannes Antonius Trogu et Sisinnius Cani, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui praedictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

A1 c. 166v. Don Sisiny Paderi. Mandatum causis et ractionibus ut intus contentis firmatum per nobilem don Sisinium Paderi, praesentis civitatis Oristani, illustri don Iuanni de Castelli, marquioni de Lacono, missum seu iussum, prout intus. /

162

1654 maggio 6, Mamoiada

Francesco Mugiano e Giovanni Fabrizio Mugiano, cavalieri di Mamoiada, nominano loro procuratore al Parlamento Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, anche con il mandato per partecipare all'elezione della carica di sindaco dello Stamento, resasi vacante con la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 168 [Adm]itatur.

13, 15.

Die 6 mensis³⁵² maii anno a nativitate Domini 1654, in opidi Mamoiada.

Francisco Mugiano y Juan Fabricci Mugiano, cavallers de la present vila, constituits perconalment devant lo notari y testimonis infrascrits, de llur y grat y certa sciènsia constituexen y ordenaren³⁵³ llur procurador cert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre senyor don Juan de Castelvì, marquès de Laconi y bisconte de Selluri, en la siutat de Càller domiciliat, absent et cetera, per a que per dits constituents y en llur nom puga y dega comparexer y assistir en las Corts per lo illustríssim y exelentíssim senyor conde de Lemus, virrey y capità general del present Regne per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella çelebrar, dir y en ellas dar y prestar qualsevol consentiment o desestiment, tant en rahó de qualsevol donacions que a dita real magestad se fassa, com en altres qualsevol negossis y offissis que en ditas Corts se tracten; ítem axí bé per dits constituents en llur nom púgan y dégan nomenar a qualsevol perçona o perçonas que ben vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort de don Francisco Acorrà...

[omissis]³⁵⁴

³⁵² In B c. 134v., *mensis*.

³⁵³ In B c. 134v., *ordenan*.

³⁵⁴ Per il contenuto della parte omessa (y *en lloch... lo ferman et cetera*) vedi n. 123.

...Testimonis foren presents Gregori Cossu y Francisco Guiso, major de la present vila, et cetera.

Franciscus Sedda, notarius publicus, de quibus et cetera. /

Mamojada. Por Francisco Mugano. Juan Francisco Mugano. /

A1 c. 185v.

163

1654 aprile 3, Ploaghe

Giovanni Antioco Mugiano, donnicello di Mamoiada, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, attribuendogli anche i poteri per avanzare la richiesta di aggiornamento del Parlamento in caso di assenza dei convocati.

Admitatur.

A1 c. 169

14.

Die 3 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Plovacensis.

In Dei nomine amen. Noverint universi com Juan Antiogo Mugiano, donzeill natural de la vila de Mamoyada, al present perçonalment trobat en la present vila de Pioague, conegut al notari infrascrit, atès y sabent que los tres Brassos de l.Estament del present Regne de Serdeña se han de ajuntar, tant en virtut de las lletres exortatòrias de la sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor, com y també de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conte de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general en lo present Regne de Sardeña, enviadas als militars perquè a vuit del present mes de abril compareguyan en la ciutat y casteill de Càller y en la Curia del Parlament general que entén celebrar dit illustríssim y excellentíssim señor conte de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general en lo dit y present Regne, en nom y per part de dita prefatta sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor; y perquè se troba ocupat en altres negossis y no pot perçonalment assistir per tratar, negossiar y representar los negossis del Bras militar ab los demás militars y cavallers del present Regne y confiant plenament de lo ànim, fidelitat, llegalitat y suficència de l.illustre don Juan de Castelvi, marquès de Lacono, bisconte de Santluri y señor d.esta baronía de Ploague, de son grat y certa sènsia constituhex, crea y solemnement ordena son procurador cert, especial y per las infrascritas cosas general, axí que la especialitat no derogue la generalitat, ni per lo contrari, és a saber al predit illustre don Juan de Castelvi, marquès de Lacono, en la dita ciutat y casteill de Càller domiciliat, absent y com si fos present, perquè en nom y per par[t] de dit constituhent puga y dega comparexer perçonalment en la dita Curia del dit real Parlament y junt

allí assistir en son lloch, dar son vot, qualsevol negossis tractar, representar, entendre y veure las proposissions que serian representades, deduhides y allegades per lo dit illustríssim y excellentíssim señor llochinent y capità general, concordar y determinar y fer una ab lo dit Bras militar y demés Brassos de dit Estament y Cúria, o sens ells, lo que ben vist de ajustar li serà; y si en lo die o dies determinats no concordassen ni ajustassen per falta de algú o alguns de dits Brassos militars, suplicar al dit excellentíssim señor lo adja de porrogar per altre die ben vist...

[omissis]³⁵⁵ /

- A1 c. 169v. ...Actum et cetera y lo ferma de sa mà et cetera, Juan Antiogo Mugiano. Testimonis presents Antoni Àngel Sedda y Josep Tedde, de la present vila de Ploatgie y Mamoyada respetive, coneguts al notari infrascrit y lo ferman de llur mans respetive. Yo Josep Tedde só present testimoni que ut supra et cetera, Antoni Àngel Sedda Pirella testimoni ut supra. Praemissis alieno calamo exaratis fidem facit Ioannes Franciscus Deligios, publicus notarius praesentis opiddi Plovaçensis. /
- A1 c. 184v. Mamojada. Juan Antiogo Mugano. /

164

1654 aprile 3, Ploaghe

Giovanni Stefano Mugiano, donnicello di Mamoiada attualmente presente nella villa di Ploaghe, non potendo partecipare al Parlamento come componente del Braccio militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche ad avanzare la richiesta di aggiornamento del Parlamento in caso di assenza dei convocati.

- A1 c. 170 Die 3 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, oppidi Plovacensis. Admitatur en conformitat del que conté en la abilitassió de Agustí Mujano. 16. In Dei nomine amen. Noverint universi com Juan Esteve Mugiano, donzeill natural de la vila de Mamoyada, al present perçonalment trobat en la present vila de Ploague, conegut al notari infrascrit, atès y sabent que los tres Brassos de l.Estament del present Regne de Sardeña se han de ajuntar, tant en virtut de las lletres exortatòrias de la sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor, com y també de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, conte de Lemos y de Castro, llochinent y cappità general en lo present Regne de Sardeña, enviades als militars perquè a vuit del present mes de

³⁵⁵ Per il contenuto della parte omessa (y en aqueill... llargament et cetera) vedi n. 123.

abril comparegan en la ciutat y casteill de Càller y en la Cúria del Parlament general que entén celebrar dit illustríssim y excellentíssim señor conte de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general en lo dit y present Regne, en nom y per part de dita prefata sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor. Y perquè se troba ocupat en altres negossis y no pot perconalment assistir per tratar, negossiar y representar los negossis del Bras militar ab los demés militars y cavallers del present Regne y confiat plenament de lo ànim, fidelitat, llegalitat y suficiència de l.illustre don Juan de Castelví, marquès de Lacono, bisconte de Santluri y señor d.esta baronía de Ploague, de son grat y certa çiensia constituhex, crea y solemnement ordena son procurador cert y speçial y per las infrascritas cosas general, axí que la espeçialitat no derroque la generalitat, ni per lo contrari, és a saber al predit illustre don Juan de Castelví, marquès de Laconi, en la dita ciutat y casteill de Càller domiciliat, absent y com si fos present perquè en nom y per part de dit constituhent puga y dega comparexer perçonalment en la dita Cúria del dit real Parlament y junt allí assistir en son lloch, dar son vot, qualsevol negosi tratar, representar, entendre y veure las proposissions que seran representadas, deduhidas y allegadas per lo dit illustríssim y excellentíssim señor llochtinent y capità general, concordar, determinar y fer una ab lo dit Bras militar y demés Brassos de dit Estament y Cúria, o sens eills, lo que ben vist de ajustar li serà; y si en lo die o dies determinats no concordassen ni ajustassen per falta de algú, o alguns, de dits Brassos militars suplicar al dit excellentíssim señor lo atja de porrogar per altre die ben vist...

[omissis]³⁵⁶ /

...Actum et cetera y lo ferma de sa mà Juan Esteve Mujano et cetera. Testimonis presents Juan Mereu y Antoni Àngiel Sedda, de la vila de Mamuyada, al present en la present vila trobats, coneguts al notari infrascrit y ferman de llur mà respective. Juan Mereu testimoni ut supra, Antoni Àngiel Sedda só testimoni ut supra et cetera.

A1 c. 170v.

Praemissis proprio et alieno calamo exharatis fidem facit Ioannes Franciscus Deligios, publicus notarius praesentis oppidi Plovacensis, et cetera. /

Mamojada. Juan Esteve Mugano. /

A1 c. 183v.

165

1654 maggio 29, Sorgono

Giovanni Tommaso Urru, cavaliere di Sorgono, figlio del defunto Natale Urru, già cavaliere della suddetta villa, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare

³⁵⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en aqueill... llargament et cetera) vedi n. 123.

all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 171 Admitatur.

Die 29 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, Sorgono.

Juan Thomàs [Urru]³⁵⁷, cavaller de la present vila de Sorgono, fill del [quondam Nadalios Urru axí bé]³⁵⁸ cavaller d.esta present vila, per quant [...] no pot assistir ni meins anar a la siutat de Càller, en raó de la provisió y orde que en semanas passadas obtingué de sa excellència per acudir com a militar per la çelebrasió del real y general Parlament. Per ço de llur grat y certa sciència constituex y ordena son procurador sert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Selluri, en la siutat de Càller domissiliat, absent et cetera, perquè per dit constituent y en son nom puga, àgia y dega comparexer y assistir en las Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne per sa magestat, que Déu guart, y per aquella celebrador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o desentiments, tant en raó de qualsevol servissis y donatiu a sa magestat, com per negossis y offissis que en ditas Corts se traten; ítem axí bé per dit constituent y en son nom puga y dega nomenar a qualsevol persona, o personas, que ben vist li serà en síndich del Militar, per raó de la mort del quondam don Francisco Acorrà...

[omissis]³⁵⁹ /

B c. 139v.³⁶⁰ ...Testimonis són Pau Sua y Juan Jaccu Scano, tots de Sorgono.

De premissis alieno calamo exaratis fidem facit Iuanes Thomas Pipia, notarius publicus villae de Sorgono, qui rogatus clausit et cetera. /

A1 c. 182v. Sorgono. Procura de [...] Thomas [...] ³⁶¹. /

166

1654 giugno 4, Cagliari

Ippolito Serra, donnicello della villa di Sorgono, al momento residente a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento a causa delle sue diverse occupazioni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi.

A1 c. 172 Admitatur.

18.

³⁵⁷ A 1 presenta importanti lesioni del supporto cartaceo. Parte di procura non presente in B.

³⁵⁸ Risoluzione dubbia.

³⁵⁹ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... original et cetera) vedi n. 123.

³⁶⁰ In sostituzione di A c. 171v., illeggibile.

³⁶¹ In alto, con lesioni da inchiostro.

Die 4 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Calari

In Dei nomine. Noverint universi com Hippolito Serra, donzell de la vila de Sorgono, en Càller perçonalment trobat, per quant per sas ocupaçons no pot acudir perçonalment al real general Parlament que en nom de la sacra cathòlica real magestat se va celebrant per lo excellentíssim don Francisco Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general del present Regne de Sardeña, en lo dit real general Parlament president; per tant ha constituït y ordenat son procurador al molt illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi et cetera, a estes coses absent com si fos present...

[*omissis*]³⁶² /

...Actum et cetera. Testimonis són Antoni Fadda y Barthomeo Concas, notaris, en Càller comorants et cetera. A1 c. 172v.

Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /

Poder para asistir en las Cortes obtorgado por Hipolito Serra al señor marquès de Lacono. / A1 c. 181v.

167

1654 giugno 27, Cagliari

Anna Maria di Castelvì, marchesa di Sietefuentes, residente nel Castello di Cagliari, in qualità di curatrice testamentaria dell'eredità e dei beni del defunto Giovanni Battista Cetrillas, marchese di Sietefuentes, suo marito, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore il fratello Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi.

Admitatur.

A1 c. 173

19.

Die 27 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

La molt illustre señora dona Anna Maria de Castellví, marquesa de Sietefuentes, en lo Castell de Càller populada, com a curadora testamentària de la heretat y béns de l'illustre quondam don Joan Baptista Cetrillas, marquès de Sietefuentes, son marit; per quant en dit nom no pot assistir a les Corts del real Parlament que en nom de sa magestat se celebra en esta ciutat de Càller per lo excellentíssim don Francisco Fernández de Castro y Andrade, conte de Lemos, llochtinent y capità general en lo present Regne de Cerdeña y en lo dit real general Parlament persident; per tant en dit nom ha constituït y ordenat son procurador al molt illustre señor don Joan de Castellví, marquès de Lacono, son jerma, a estes coses absent com si fos present, et cetera...

³⁶² Per il contenuto della parte omessa (*per a que per lo dit... ho ferma*) vedi n. 123.

[*omissis*]³⁶³ /

- A1 c. 173v. ...Actum est et cetera. Testimonis són lo molt reverent doctor en sacra theologia Diego Gallus y Antoni Fadda, en Càller comorants, et cetera.
Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /
- A1 c. 180v. Poder per assistir en las Corts fermat per la molt illustre señora marquesa de Siete Fuentes al molt illustre señor marquès de Lacono, segons dins. /

168

1654 luglio 6, Cagliari

Francesco Ravaneda, donnicello, ispettore generale del Regio Patrimonio, procuratore della città di Cagliari nello Stamento reale, non potendo partecipare al Parlamento come componente del Braccio militare nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi.

- A1 c. 174 Admitatur.
20.

Die 6 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

In Dei nomine. Noverint universi com Francisco Ravaneda, donzell, veedor general del Real Patrimoni de sa magestad en lo present Regne de Sardeña, de la orden y milícia de Santa Maria Montesa de Alfama, per quant és estat elegit y nomenat en síndich de la illustre ciutat de Càller, per rahó del real Parlament que en nom de sa magestad se celebra per lo excellentíssim don Francisco Fernández de Castro y [Andrada]³⁶⁴, conte de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general del dit present Regne y en lo dit real general Parlament president, no pot acudir segons convè a les ajuntes de l'illustríssim Stament militar; per tant ha constituhit y ordenat son procurador al molt illustre señor don Joan de Castellví, marquès de Lacon, et cetera, a estes coses absent com si fos present...

[*omissis*]³⁶⁵ /

- A1 c. 174v. ...Actum et cetera. Testimonis són Antoni Fadda y Elias Coni, en Càller comorants.
Ita est. Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens.
Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /
- A1 c. 179v. Poder de Francisco Ravaneda al señor marquès de Lacono. /

³⁶³ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per la dita... ho ferma*) vedi n. 123.

³⁶⁴ Macchia; per l'integrazione vedi B c. 142.

³⁶⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per lo dit... ho ferma*) vedi n. 123.

169

1654 luglio 6, Cagliari

Francesco Sanna, nobile di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare essendo stato eletto sindaco della città, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi.

Admitatur.

A1 c. 175

21.

Die 6 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo noble don Francisco Sanna, de la ciutat de l'Alguer, per quant és estat elegit y nomenat en síndich de la illustre ciutat de l'Alguer y no pot acudir segons convè a las ajuntas de l'illustríssim Stament militar; per tant ha constituhit son procurador al molt illustre señor don Joan de Castellví, marquès de Lacono, et cetera a estes coses absent com si fos present...

[omissis]³⁶⁶ /

...Actum et cetera. Testimonis són Antoni Fadda y Elias Coni, en Càller como-

A1 c. 175v.

rants et cetera. Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /

Poder de don Francisco Sanna al señor marqués de Lacono. /

A1 c. 178v.

170

1654 luglio 31, Cagliari

Andrea Fois Manca, nobile di Sassari, residente nella villa di Ghilarza, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, signore della baronia di Ploaghe e Monti di Ledda, cavaliere dell'ordine di Alcantara.

Admitatur.

A1 c. 176

22.

Die 31 et ultimo mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

In Dei nomine. Noverint universi com lo noble don Andreu Fois y Manca, natural de la ciutat de Sàsser y resident en la vila de Guilarza, per quant per sas ocupacions no pot acudir perçonalment a les Corts del real general Parlament que en nom de la sacra cathòlica real magestat se celebraran per lo excellen-tíssim don Francisco Fernández de Castro y Andrade, conte de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general del present Regne de Sardeña, en lo dit real general Parlament president; per tant ha constituït y ordenat son procu-

³⁶⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per lo dit... ho ferma*) vedi n. 123.

rador al molt illustre señor don Joan de Castellví, marquès de Lacono, bisconte de Santluri, señor de la baronía de Pioague y Montis de Ledda, cavaller de la orde y milícia de Alcàntar, a estes coses absent com si fos present...
[omissis]³⁶⁷ /

A1 c. 176v. ...Actum et cetera. Testimonis són Antoni Fadda y Bartholomeo Concas, notaris publicis, en Càller comorants et cetera.

Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /

A1 c. 177v. Poder firmado por don Andres Foyas al illustre marqués de Lacono para asistir y votar en las Cortes. /

171

1654 marzo 15, Sassari

I nobili Onofrio e Giuseppe Fois, al momento presenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa di legittimi impedimenti, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Santluri.

A1 c. 186 Admitantur.

23 y 24.

Die 15 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Nofra et don Ioseph Fois, ad praesens reperti in hac civitate Sasseris, atendentes et considerantes quod extitit nobis praesentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro Andrada et Guitanara³⁶⁸, comitis et cetera, et pro sua catholica magestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in tutto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae maiestatis sub dattum Matruti 22 die mensis madii, anni [proximi]³⁶⁹ elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat nobis dictis nobilibus assistamus regio Parlamento celebrando hebdomadis, seu mensibus pri[mo] venturis in civitate seu castro calaritano per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum eaque continentur in dicta regia epistola et pro tollendis similiter gravaminibus et reformandis corruptellis vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in benefitium reipublicae³⁷⁰ et pauperum illius

³⁶⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per lo dit... ho fferma*) vedi n. 123.

³⁶⁸ Così anche in B c. 145.

³⁶⁹ Macchia; per questa e la successiva integrazione vedi B c. 145.

³⁷⁰ In B c. 145, *reipublicae*.

necnon bonae administrationis iusticiae, cum zelo quo senper soliti sunt obtenerare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia [litera]³⁷¹ seu literis fuit nobis dictis nobilibus tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi poregis³⁷² sub dattum in dicto castro Calaris, 21 die mensis februarii proximi elapsi. Ideo, quia personaliter interesse non valemus, iustis de causis nos inpedientibus, sed desiderantes adhinpleri iussum et mandatum domini nostri regis, confidentes igitur de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via, modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possumus et valemus, gratis et cetera facimus, constituimus creamus, deputamus et solemniter ordinamus / verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium spetialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi nomine deroget, nec e converso, egregium dominum don Ioanem de Castelvi, marquionem de Lacono, vicecomitum de Santlluri, clavis aurae camere suae sacrae chatolicae maiestatis ordinis et militiae de Alcantara, absentem tamquam praesentem, in civitate seu Castro Calaris comorantem... [omissis]³⁷³ /

A1 c. 186v.

...Testes Angelus de Martines et Leonardus Ioseph Capita, Sasseris. Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisitus. /

A1 c. 187v.

172

1654 marzo 21, Sassari

Giovanni Battista Nurqui, residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa di legittimi impedimenti, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri.

Admitatur.

A1 c. 188

26.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego don Ioannes Baptista Nurque, in praesenti civitate [Sass]aris³⁷⁴ domiciliatus, [atte]ndens et considerans quod estitit mihi praesentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro Andrada et [Guitanara],

³⁷¹ Macchia; per l'integrazione vedi B c. 145v.

³⁷² In B c. 145v., *proregis*.

³⁷³ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... large et cetera*) vedi n. 124.

³⁷⁴ Macchie diffuse; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 147v.

comitis et cetera, et pro sua catholica maiestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae maiestatis, sub dattum Matrithi [22] die mensis madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordi[nat et] mandat mihi dicto nobili assistam regio Parlamento celebrando [hebdo]madis, seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum eaque continentur in dicta regia aepistola, et pro tolendis similiter gravaminibus et reformandis corruptellis vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in beneficium reipublicae et pauperum illius, nec non bonae administrationis iustitiae, cum zelo quo senper solitus sum obtenperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera seu literis fuit dictis nobilibus tradita alia citatoria, convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub dattum in dicto castro Calaris, 21 die mensis februarii proximi elapsi. Ideo, quia personaliter interesse non valeo, iustis de causis me inpedientibus, sed desiderans adhinpleri [iussum] et mandatum domini nostri regis, confidens igitur de zelo, legalitate et suficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via, modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possum et valeo, gratis et ex mea certa sc[ientia] facio, constituo, creo, deputo et solemniter ordino verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium spetialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, illustrem dominum don Ioannem de Castelvi, marquionem de Lacano, vicecomitem de Santluri, clavis aurae suae sacrae catholicae maiestatis domini nostri / regis ordinis et militiae de Alcantara, absentem tamquam praesentem et acceptantem, in civitate seu Castro Calaris degentem...

A1 c. 188v.

[omissis]³⁷⁵ /

A1 c. 189 ...Actum est hoc Sasseris, 21 die mensis martii anno Domini 1654, praesentibus ibidem pro testibus Angelo Martines et Leonardo Ioseppe Capita, Sasseris. Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisitus et cetera. /

A1 c. 189v.

Poders de don Joan Baptista Nurquy per.a el senyor marquès de Lacuny. /

173

1654 aprile 2, Codrongianos

Pietro Garao, donnicello di Sassari, residente nella villa di Codrongianos,

³⁷⁵ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... large et cetera*) vedi n. 124.

non potendo partecipare al Parlamento come componente del Braccio militare, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, visconte di Sanluri e signore della baronia di Ploaghe, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 190

26.

Die 2 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, in oppidi Codrongiano. In Dei nomine amen. Noverint universi et cetera, com Pedro Guerao, natural de la çiuutat de Sàsser, donzel, domisiliat en la present vila de Codrongiano, conegut al notari infrascrit, per quant personalment no pot assistir en la ciutat y castell de Càller, hont se han de celebrar lo present any las Corts de lo real Parlament o visita general per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco [Fernández]³⁷⁶ de Castro, llochtinent y capità general en lo present Regne, en nom y per part de la sacra cathòlica real magestat del rey nostre senyor, y comparexer y assistir personalment com a persona militar a dittas Corts; per ço y confiant plenament en la indústria y suffissència de l.illustre don Juan de Castellví, marquès de Lacono, bisconte de Santluri y senyor de la present baronía de Poagre, en dita ciutat y Castell de Càller domiciliat, de son grat y certa siència constituhex, crea y solemnement hordena son procurador sert et cetera, itta quod et cetera, és assaber al dit illustre don Juan de Castellví, marquès de Lacono, absent com si fos present...

[omissis]³⁷⁷ /

...Actum et cetera, y lo ferma de.ssa mà et cetera, Pedro Guerau et cetera.

A1 c. 190v.

Testimonis presents Pedro Carta Detori y Sebastia Satta, de esta dita vila de Codrongiano, y lo ferman per sabber escriure y són coneguts al notari infrascrit. Yo Pedro Carta Detori só testimoni ut supra et cetera. Yo Sebastia Satta só testimoni ut supra.

Praemissis proprio calamo exharatis fidem facit Ioannes Franciscus Deligios, publicus notarius oppidi Plovacensis. /

174

1654 aprile 22, Aritzo

Giuseppe Serra, della villa di Atzara, residente a Belvì e al momento presente ad Aritzo, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché occupato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

³⁷⁶ Manca anche in B c. 148v.

³⁷⁷ Per il contenuto della parte omessa (*a saber... tocada llargament*) vedi n. 123.

A1 c. 191 Por ser notorio admitatur.

27.

In Christi nomine amen. Noverint universi quod ego Iosephus Serra, opido de Atzara, comorans in opido de Belvi et praesens repertus in hoc praesenti opido de Aritzo, cum sit quod gaudeam privilegio militari, atendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoriis literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini Francisci Fernandez de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo praesentis mensis et anni compareant in civitate et castro Calaris in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefactus³⁷⁸ illustrissimus et excelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis vice et nomine suae praefatae regie magestatis regnicolis prefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia aliis occupatus negotiis et pro gerendis et representandis negotiis militaris Brachi una cum militibus istius Regni personaliter praeditis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficientia vestris illustris don Ioannis de Castelvi, marquionis de Lacocono, gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino et solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et spetialem et ad infra-scripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi nomine non deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tanquam praesentem...
[omissis]³⁷⁹ /

A1 c. 192 ...Actum est hoc Aritzo, die vero 22 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti Iosephi Serra qui haec laudo, concedo, firmo et iuro.

A1 c. 192v. Testes huius rei sunt Ioannes Michael Cossu / et Sebastianus Urru, opido Aritzense, et cetera.

(ST) Signum mei Sebastiani Arju et Melis, a praesenti opido Aritzense oriundi, regia vero auctoritate in praesenti Sardiniae Regno publici notarii, qui de praedictis proprio calamo scriptis eorumque ex proprio originali deductis fidem indubiam facio, haec etiam propria mea manu subscribens et cetera. /

175

1654 marzo 20, Sassari

Michele Manca, sergente maggiore delle milizie, Antonio Manca Jacumonio e Antonio Manca Prosperi, nobili residenti a Sassari, non potendo parte-

³⁷⁸ Macchia; per l'integrazione vedi B c. 150v.

³⁷⁹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

cipare al Parlamento a causa di legittimi impedimenti, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari.

Admitantur y por ellos a don Jayme Manca que substituaie el illustre marqués de Laconi. A1 c. 193

28. 29. 30.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Michael Manca, sarienus maior militiae seu militum praesentis civitatis, don Antonius Manca Jacomoni et don Antonius Manca Prosperi, omnes in praesenti civitate Sasseris domitiliati, attendentes et considerantes quod extitit nobis praesentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro Andrada et Guitanara³⁸⁰, comitis et cetera, et pro sua catholica maiestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae maiestatis, sub dattum Matrivi 22 die mensis madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat nobiles praesentis Sardiniae Regni assistant regio Parlamento celebrando he[bd]o modis³⁸¹, seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano, per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis ecclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum eaque continentur in dicta regia epistola et pro tollendis similiter gravaminibus et reformandis corruptellis vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in beneficium reipublicae et pauperum illius, nec non bonae administrationis iustitiae, cum zelo quo senper soliti sunt obtenperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera, seu literis fuit dictis nobiles tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub dattum in dicto Castro Calaris 21 die mensis februarii proximi elapsi. Ideo quia personali/ter interesse non valemus, iustis de causis nos inpedientibus, sed desiderantes adhinpleri iussum et mandatum domini nostri regis, confidentes igitur de zelo, legalitate et suficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via, modo [et forma] quibus melius et efficacius de iure vel alias possumus et valemus, gratis et ex nostra certa scientia facimus, constituimus, creamus, deputamus et solemniter ordinamus verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra,

A1 c. 193v.

³⁸⁰ Così anche in B c. 153.

³⁸¹ Macchia; per questa e la successiva integrazione vedi B cc. 153-153v.

illustrem dominum don Ioannem de Castelvi, marquionem de Lacano, vicecomitem de Santluri, clavis aureae camarae suae sacrae catholicae maiestatis domini nostri regis et ordinis et militiae de Alcantara, absentem tanquam praesentem et acceptantem, in civitate seu castro Calaris degentem...

[*omissis*]³⁸² /

A1 c. 194v.

...Testes Angelus Martines et Leonardus Joseph Capita, scriptores Sasseris. Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis quibus interfui et requisitus fidem facio. /

176

1654 maggio 2, Laconi

Francesco di Castelvì, nobile della villa di Laconi, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione alla carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco de Acorrà.

A1 c. 195 Admitatur.

31.

Die 2 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Lacunensis.

Lo noble don Francisco de Castelví, de la present villa de Lacuni, per quant a las infrascritas cosas no pot asistir, ni meins anar a la siutat de Càller, en rahó de la provissió y orde que semanas passadas a vingut de sa excellència per a acudir com a militar per la selebrassió del real y general Parlament; per ço de llur grat y sarta sciència constituheix y ordena llur procurador sert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor marquès de Laconi y bisconte de Santluri, don Juan de Castelví, en la siutat de Càller domisiliat, absent et cetera, per a que per dit noble constituhent y en llur nom puga y dega y haja de comparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne, per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella celebrador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o dissentiments, tant en rahó de qualsevol donatiu a sa magestad y servisi comu, negosis y offissis que en dites Corts se traten ítem axí bé per dit noble constituhent en llur nom puga y dega nomenar a qualsevol persona o personas que ben vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[*omissis*]³⁸³ /

³⁸² Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... large et cetera*) vedi n. 124.

³⁸³ Per il contenuto della parte omessa (*y en lloch... prothocol et cetera*) vedi n. 123.

...Testimonis són Jeroni Coronju y Pera de Cossu Fanari, massaios de Lacuni, presents, trobats, cridats y pagats et cetera. A1 c. 195v.

Praemissis proprio calamo exaratis interfui ego Antiochus Pani, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, instatus et requisitus fidem facio et cetera. /

Lacuny 1654. Procura fermada per lo noble don Francisco de Castelvuy, de la vila de Lacuny, a l.illustre marquès de Lacony pera assistir de sa part al real y general Parlament, ut intus. / A1 c. 200v.

177

1654 maggio 2, Laconi

Giovanni di Castelvì, nobile della villa di Laconi, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione alla carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco de Acorrà.

Admitatur.

A1 c. 196

32.

Die 2 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Lacconensis.

Lo noble don Juans de Castelví, de la present villa de Lacuni, per quant a las infrascritas cosas no pot assistir ni meins anar a la siutat de Càller en rahó de la provissió y orde de que semanas passadas a vingut de sa excellència per a acudir com a militar per la selebrassió del real y general Parlament; per ço de llur grat y serta sciència constituheix y ordena llur procurador sert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor marquès de Lacuni y bisconte de Santluri, don Juan de Castelví, en la siutat de Càller domisiliat, absent et cetera, per a que per dit noble constituhent y en llur nom pugua y dega y haja de comparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella çelebrador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o dissentiments, tant en rahó de qualsevol donatiu a sa magestad y servissi comu y of-fissis que en dites Corts se traten ítem axí bé per dit noble constituhent en llur nom pugua y dega nomenar a qualsevol persona o personas que ben vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[omissis]³⁸⁴ /

...Actum et cetera.

A1 c. 196v.

³⁸⁴ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... prothocol et cetera) vedi n. 123.

Testimonis són Jeroni Coronju y Pera de Cossu Fanari, massaios de Lacuni, presents, trobats, cridats y pagats et cetera.

Praemissis proprio calamo exaratis interfui ego Antiochus Pani, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, instatus et requisitus fidem facio et cetera. /

A1 c. 199v. Lacuny 1654. Procura fermada per lo noble don Juan de Castelvý, de la vila de Lacuny, a l.illustre marquès de Lacony pera assistir de sa part al real y general Parlament, ut intus. /

178

1654 maggio 2, Laconi

Gerolamo di Castelvì, nobile della villa di Laconi, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 197 Admitatur.

33.

Die 2 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Lacunensis.

Lo noble don Jeroni de Castelví, de la present villa de Lacuni, per quant a las infrascritas cosas no pot assistir ni meins hanar a la siutat de Càller, en rahó de la provissió y orde que en semanas passadas a vingut de sa excellència, per a acudir com a militar per la selebrassió del real y general Parlament; per ço de llur grat y serta sciència constituheix y hordena llur procurador sert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor marquès de Lacuni y bisconte de Santluri, don Juan de Castelví, en la siutat de Càller domisiliat, absent et cetera, per a que per dit noble constituhent y en llur nom pugua y dega y haja de comparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella selebrador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o dissentiments, tant en rahó de qualsevol donatiu a sa magestad y servissi comu, negossis y offissis que en dites Corts se traten ítem axí bé per dit noble constituhent en llur nom pugua y dega nomenar a qualsevol persona o personas que ben vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[omissis]³⁸⁵ /

A1 c. 197v. ...Actum et cetera.

³⁸⁵ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... prothocoll et cetera) vedi n. 123.

Testimonis són Jeroni Coronju y Pera de Cossu Fanari, massaios de Lacuni, presents, trobats, cridats y pagats et cetera.

Praemissis proprio calamo exaratis interfui ego Antiochus Pani, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, instatus et requisitus fidem facio et cetera. /

Lacuni 1654. Procura fermada per lo noble don Jeroni de Castelví, de la vila de Lacuni, a l'illustre marquès de Lacuni per a assistir de sa part al real general Parlament, prout intus est videre. /

A1 c. 198v.

179

1654 maggio 23, Macomer

I nobili Diego e Antonio Sardo, padre e figlio originari della villa di Tempio, residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento come componenti dello Stamento militare perché impegnati in diverse attività, nominano loro procuratore Giovanni Battista di Castelvì, marchese di Laconi, visconte di Sanluri, signore della baronia di Ploaghe, residente a Cagliari.

Admitantur.

A1 c. 202

34, 35.

Die 23 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, Macomer.

In Dei nomine amen et cetera. Noverint huniversi com lo noble don Diego Sardo y don Antonio Sardo, pare y fill de la villa de Tenpio y abitant en la ciutat de Sàser, coneguts per mi notari infratscrit³⁸⁶, per quant lo illustríssim y exelentíssim señor don Francisco Fernánides de Castro Andrade, conde de Lemos y de Castro, virrey, llochtinent y capitàn general en lo present Rengne de Sardengna³⁸⁷, Déu volent, entén e.nom³⁸⁸ y per part de la sacra cathòlica real magestad del rey nostre señor Philip Quart, vuy benaventurad[ament] rengnant, per lo bé, hùtil y benefisi comú del present rengne celebrar Corts generals en la ciutat de Càller, haont senpre és sólit als incoles, abitadors y moradors en dit Rengne; y per lo tal effete lis són estades presentades les lletres convocatòries per asestir en dit real general Parlament; y per les varies ocupacions no pot personalment asistir en aqueill y en espesial en les ajuntes militars, haont como a cavaller lis esguarda asistir en virtut de ditas convocatòrias. Per tant de son grat y certa siència, en tot lo millor modo, via y manera que de dret vel alias li és lícit y permès, constituesen y solenament ordenan son procurador cert y espesial y per las infratscrites coses general, así que la generalitat

³⁸⁶ Così anche nel prosieguo del testo.

³⁸⁷ Così anche nel prosieguo del testo; in B c. 158v., *Regne de Sardeña*.

³⁸⁸ In B c. 158v., *tant en nom*.

no derogue a la espesialitat, ni per lo contrari et cetera, al molt illustre señor don Juan Baptista de Castellví, marquès de Lacone, bisconte de Seluri, señor de la baronía de Ploague, de la ciutat de Càller, ab estas cosas absent com si fos present...

[omissis]³⁸⁹ /

A1 c. 203 ...Actum et cetera.

Don Diego Sardo.

Don Antonio Sardo.

Testes huius rei sunt Antiogus Pinna y Ignasio Pala de Macomer et cetera.

De predictis alieno calamo scriptis fidem facit Ioannes Baptista Salaris, opidi de Macomer, auctoritate apostolica et regia publicus notarius, qui predictis omnibus et singulis interfuit et requisitus clausit et cetera. /

180

1654 aprile 22, Atzara

Salvatore Serra, della villa di Atzara, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare perché occupato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

A1 c. 204 Admitatur por ser notorio.

36.

In Christi nomine amen. Noverint universi quod ego Salvator Serra, opidi de Atzara, cum sit quod gaudeam privilegio militari, atendens et sciens quod tria Stamenta seu Braquia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoriis literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini Francisci Fernandez de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo praesentis mensis et anni compareant in civitate et Castro Calaris, in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia aliis occupatus negotiis et pro gerendis et representandis negotiis militaris Brachi una cum militibus istius Regni personaliter praeditis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficientia vestris illustris don Ioannis de Castelvì, marquionis de Lacono, gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino et solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad in-

³⁸⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per los dits... juran*) vedi n. 123.

frascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi nomine non deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tanquam praesentem...

[omissis]³⁹⁰ /

...Actum est hoc Atzara, die vero 22 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti Salvatori Serra qui haec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera. Testes huius rei sunt Ioannes Maurus Salis et Ioannes Gavinus Honni, opidi de Atzara.

A1 c. 205

(ST) Signum mei Sebastiani Arju et Melis, opidi de Aritzo, regia vero auctoritate in praesenti Sardiniae Regno publici notarii, qui de praedictis proprio calamo scriptis eorumque ex proprio oreginali deductis fidem indubiam facio, haec etiam propria mea manu subscribo et cetera. /

Acte de procura fermada per Salvador Serra Satta, donzell de la villa de Azara, al molt illustre señor don Juan de Castelvy, marquès de Lacony, per lo real general Parlament, segons dins et cetera. /

A1 c. 205v.

181

1654 maggio 18, Pauli Arbarei

I fratelli Lorenzo e Vincenzo Usai, nobili della villa di Pauli Arbarei, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in diverse attività e in stato di indisposizione, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi, cavaliere di Alcantara, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

Admitantur.

A1 c. 206

37. 38.

Die 18 menciis madii anno a nativitate Domini 1654, Pauli Arboreae.

Los nobles don Llorens y don Vicent Usai, germans d.esta vila, aquí trobats, gratis et cetera, per quant a les coses infrascrites no poden personallment assistir ni al present anar a la ciutat de Càller, per las ocupacions e indisposicions en que al present diuen se tròban, en rahó de una provisió y horden han obtingut de sa excellència per acudir com a militars per la celebració del reall y generall Parlament; per tant de llur grat y certa siència constituhexen y hordenan llur procurador cert y espeçial, axí que la espetialitat no.n derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l.illustre senor marquès de Laconi don Juan de Castelví, cavellaro³⁹¹ de l.àbit de Alcàntara, a estes coses absent et cetera,

³⁹⁰ Per il contenuto della parte omessa (*ut videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

³⁹¹ In B c. 162, *cavaller*.

per a que per dits nobles constituhen[t]s y en llur nom puga y dega comparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim senor conde de Lemos, virrey y capità general en lo present Regne, per sa magestad, que Déu guart, y per aquell celebrador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o dissentiments, en rahó de qualsevol donatiu y servissí que se fassa a sa magestad, com axí.bé per qualsevol negossis y offissis que en dites Corts se traten; ítem axí bé dits nobles constituents donan poder y facultat al dit illustre senor marquès que en nom y per part dels dits nobles constituents puga y dega nomenar a qualsevol persona que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrá, síndich era del dit Militar...

[*omissis*]³⁹² /

A1 c. 206v. ...Don Llorens Usai, don Vicent Usai.

Testimonis són Sisini Squirro y Nigola Concu, d.esta vila et cetera.

De predictis proprio calamo scriptis fidem facit Sebastianus Peis, publicus notarius, in praesentis opidi Pauli Arboreae domiciliatus, requisitus et cetera. /

A1 c. 213v. 1654. Paulis Arba. Procura de don Llorens y don Vicente Usay, de dicha vila, en favor del señor marqués de Laconi. /

182

1654 maggio 18, Pauli Arbarei

Pietro Paolo Usai, nobile di Pauli Arbarei, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato nel sistema di vigilanza sanitaria nelle ville di Serramanna e Villasor e nell'incarico di podestà di Monreale, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, cavaliere di Alcantara, attribuendogli il mandato anche di partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 207 Admitatur.

39.

Die 18 menciis madii anno a nativitate Domini 1654, Pauli Arborei.

Lo noble don Pere Pau Usai, d.esta vila, gratis et cetera; per quant a les coses infrascrites no pot perconalment acudir ni al present anar a la ciutat de Càller per estar, segons diu, està ocupat en servissí de sa magestat, que Déu guarde, en la assistència de la circumvelatió de les viles de Serramana y Vilasor, segons los hòrdens de sa excellència y també assistint al governo de justíssia com a potestat de Monreall, per las quals ocupacions no put assistir ni acudir com

³⁹² Per il contenuto della parte omessa (*ítem ítem axí bé... large*) vedi n. 123.

a militar, segons lletra convocatòria de sa excellència per la celebratió reall y generall Parlament. Per tant de son grat y certa siència constituhex y hordena son procurador cert y espetiall, axí que la espetialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l.illustre senor marquès de Laconi, don Juan de Castelví, cavallero de l'àbit de Alcàntara, a estes coses absent et cetera, per a que per dit noble constituhent y en son nom pugua y dega comparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim senor conde de Lemos, virrey y capità general en lo present Regne, per sa magestat, que Déu guarde, y per aquell celebrador y en ellas dar y prestar qualsevull consentiments o dissentiments, en rahó de qualsevull donatiu y servissi que se fassa a sa magestat, com també per qualsevull negossis y offissis que en dites Corts se traten; ítem axí bé dit noble constituhent dóna poder y facultat al dit illustre senor marquès que en nom y part del dit noble constituhent pugua y dega nomenar a qualsevull persona que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà, síndich era del dit Militar et cetera...

[omissis]³⁹³ /

...Don Pere Pau Usai y Ibba et cetera.

A1 c. 207v.

Testimonis són Antoni Figus y Antoni Àngel Muscas de Sant Gavi, presents trobats et cetera.

De predictis proprio calamo scriptis fidem facit Sebastianus Peis, publicus notarius, Pauli domiciliatus, requisitus et cetera. /

1654 Paulis Arba. Procura fermada per lo noble don Pere Pau Usai d.esta vila de Paulis a favor del señor marquès de Laconi. /

A1 c. 212v.

183

1654 giugno 28, Sorgono

Antioco e Paolo Serra, cavalieri della villa di Sorgono, impossibilitati a recarsi a Cagliari e a partecipare personalmente ai lavori del Parlamento, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, carica resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

Admitatur.

A1 c. 208

40. 41.

Die 28 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Sorgono.

Antiogo y Pau Serra, cavallers de la present vila de Sorgono, per quant a les infrascrites coses no poden assistir personalment ni meíns anar a la magnífica

³⁹³ Per il contenuto della parte omessa (*ítem axí bé... llarge et cetera*) vedi n. 123.

ciutat de Càller, en raó de la provisió y orde que en semanas passadas obtin-
gueren de sa excellència de acudir com a militars per la celebració del real y
general Parlament; per ço de llur grat y certa sciència constituexen y ordenan
llur procurador sert y special y per les infrascrites general, ita quod et cetera,
a l.illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Sant-
luri, en la ciutat de Càller domiciliat, absent et cetera, a saber es perquè per
dits constituents y en llur nom puga, hagia y dega comparexer y assistir en las
Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capità ge-
neral del present Regne per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella cele-
brador; y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o desentiments, tant
en rahó de qualsevol servíssim y donatiu a sa magestad, com per negóssim y of-
físsim que en ditas Corts se traten; ítem axí bé per dits consti/tuents y en llur
nom puga y dega nomenar a qualsevol persona que ben vist li serà per síndich
del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrá...

A1 c. 208v.

[omissis]³⁹⁴

...Testimonis són Grecu Loy y Pere Nonis y Carta, mos de³⁹⁵ Sorgono, et ce-
tera.

De praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Ioannes Thomas Pipia, no-
tarius publicus villae de Sorgono, qui rogatus clausit. /

A1 c. 209

Se hará la procura de don Francisco Madao n° 142. /

184

1654 giugno 8, Sassari

*I fratelli Nicola de l'Arca Guiò, di 43 anni, e Gavino de l'Arca Guiò, di 35
anni, figli del nobile Giovanni de l'Arca; Francesco Tibau de l'Arca, figlio
del nobile Gerolamo Tibau, di Alghero, di 23 anni; Giovanni Maria de l'Arca,
di 23 anni, figlio del nobile Antonio Manca Figo, di Sassari; Giovanni de
l'Arca, di 20 anni, figlio del nobile Gavino de l'Arca, di Sassari; Giovanni
Tola, di 25 anni, figlio del nobile Matteo Tola, della villa di Ittiri; Ambrogio
Lercaro, donnicello di 58 anni, figlio di Giovanni Ambrogio Lercaro, di Al-
ghero; Gavino Tavera, di 21 anni, figlio di Francesco Tavera, di Sassari; Ge-
rolamo Comprat, di 22 anni, figlio del marchese di Torralba, di Sassari; Pietro
del Mestre, di 21 anni, figlio di Giovanni del Mestre, della villa di Ozieri;
Gavino Ferrale, di 22 anni, figlio di Giovanni Maria Ferrale, tutti residenti
a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei loro molti im-
pigni, nominano procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e vi-
sconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare*

³⁹⁴ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... original et cetera) vedi n. 123.

³⁹⁵ All'interno del margine; così in B c. 164v.

all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante con la morte di Francesco Acorrà.

Admitantur excepto don Juan de l.Arca de menor edat.

A1 c. 214

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Die 8 iunii anno a nativitate Domini 1654, Sasser.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori com los nobles don Nicolàs de l.Arca Guió, de edat de 43 ayns, don Gaví de l.Arca Guió, de edat de 35 ayns, germans y fills del noble don Juan de l.Arca; don Francisco Tibau y de l.Arca, fill de don Hierónim Tibau, de la ciutat de Alguer, de edat de 23 ayns; don Juan Maria de l.Arca, de edat de 23 ayns, fill de don Antoni Manca Figo, de la ciutat de Sàçer; don Juan de l.Arca, de edat de devuit ayns, fill de don Gaví de l.Arca, d.esta ciutat de Sàçer; don Juan Tola, de edat de 25 ayns, fill de don Matheo Tola, de la villa de Iteri de Canedo; Ambros Lercaro, donzell de edat de 58 ayns, fill de Joan Ambros Lercaro, de la ciutat de Alguer; Gaví Tavera, de edat de 21 ayns, fill de Francisco Tavera, d.esta dita ciutat de Sàçer; don Hierónim Comprat, de edat de 22 ayns, fill de l.illustre marquès de Toralba, d.esta dicta ciutat de Sàçer; Pedro del Mestre, de edat de 21 ayns, fill de Joan del Mestre, de la villa de Ocier; Gaví Ferrale, de edat de 22 ayns, fill de Juan Maria Ferrale; tots personalment atrobats y constituïts en la present ciutat de Sàçer; atès y considerat que per rahó y ocasió del real Parlament celebrador per lo illustríssim y excelentíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrada et Gatinará, compte de Lemus et cetera, per sa dicta cathòlica real magestat virrei y capità general en tot lo present Regne de Sardeña, lo present ayn, en la ciutat de Càller convinga y sia necessari trobar.se presents a dit real Parlament per a dar lo vot sobre les coses que en aquell se trataran y representaran per sa dita excellència ab assistència dels tres Estaments, eclesiàstich, militar y real de dit y present Regne, y axí bé per llevar les gravamens y refformar les corruptelles y viciis, si per a cas hi fossen en lo dit Regne, en benefisi de la cosa pública y dels pobres, nec non de la bona administració de la justícia.

Per ço y perquè / a estes coses personalment intervenir no poden, per estar ocupats en molts negosis y desigiant de adimplir tot lo que convinga fer.se en servici de sa dicta real magestat y del ben públich de tot lo dit Regne, confiant però de la legalitat, suficiència, rectitut y cristiandat de l.infrascrit illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y visconte de Santluri, ab lo present públich instrument, en tots los millors via, modo y forma, que de dret vel alias, millor poden y lis és lícit y permès, de llur grat y certa sciència constituexen, crean y solemnement ordenan llur procurador cert y especial y a les infrascrites coses general, de modo tal que la specialitat a la generalitat no de-

A1 c. 214v.

rogue, ni per lo contrari, al dit illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y visconte de Santluri, en la ciutat de Càller domiciliat, absent com si fos present y acceptant, per a que per dits nobles constituents y en llurs noms pugua y dega y atgia de comparexer a les Corts y dit real Parlament per lo dit illustríssim y excellentíssim señor conde de Lemus, virrei y capità general del present Regne, per sa dicta real magestat celebrador y en ellas dar y prestar qualsevol consentiment o dissentiment en rahó de qualsevol negocis y officis, donativos y servicis fahedors a sa dicta real magestat que en dits Corts se tratan; ítem axí bé pugua per dits nobles constituents y en llurs noms nomenar a qualsevol persona o persones que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrá...

[omissis]³⁹⁶ /

A1 c. 215 ...Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio, requisitus et cetera. /

A1 c. 215 v. Procura de don Nicolás de l.Arca y Guió con otros nueve. /

185

1654 aprile 8, Thiesi

Antonio de Sini, nobile della villa di Torralba, presente al momento nella villa di Thiesi, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare perché impegnato in diverse attività e per la distanza del luogo, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, residente a Cagliari.

A1 c. 216 Admitatur.

53.

Die 8 mensis aprilis anni a nativitate Domini 1654, Tiesi.

In Dei nomine amen. Noverint huniversi com lo noble don Antoni de Sini, domisiliat en la villa de Toralba y al present en la present villa de Tiesi constituit devant lo escrivà y testimonis enfrascrits, atès y considerat que a les enfrascrites coses no pot personalment intervenir ni acudir per la destànsia del lloch y també per ésser occupat en altres negossis y no pot representar les coses militars ab los altres cavallers del present Regne y per acettes³⁹⁷ coses y no altrament, confiat de la fe, llegalitat y suficièntia de l.illustre don Juan de Castelví, marquès de Lacuni, que.s absent com si fos present, al qual de son grat y serta sièntia y en tot lo millor modo que en via de dret vel alias pot, fa,

³⁹⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... juran et cetera) vedi n. 123.

³⁹⁷ In B c. 166v., *altres*.

constituex, crea y solemnement ordena son procurador sert y espessial y a les enfrascrites coses general, de manera tal que la espessialitat no derroque a la generalitat, y per lo contrari, al dit illustre marquès de Lacuni, en la ciutat y castell de Càller populat, per a que en nom y per part del dit constituent puga y dega presentar en la Cúria y Parlamento que se selebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conte de Lemos y de Castro, del Consell de sa magestat y son virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]³⁹⁸ /

...Yo lo noble don Antoni de Sini manu pròpria ferme, ut supra et cetera. Testimonis presents són Antoni Pistuddi y Mattheo Esquinto, de la present villa, los quals són coneguts y no saben escriure, de quibus, Francisco Gambella.

A1 c. 216v.

De praedictis prorio calamo scriptis fidem facio ego Franciscus Gambella, scriba in encontracte de Tiesi et Cabo Abbas, in quibus interfui requisitus et cetera. /

Toralva. Procura de don Antoni de Sini. /

A1 c. 219v.

186

1654 aprile 8, Thiesi

Filippo de Sini, nobile della villa di Torralba, presente al momento nella villa di Thiesi, non potendo partecipare al Parlamento a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 217

54.

Die 8 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Tiesi.

In Dei nomine amen. Noverint huniversi com lo noble don Feliphe de Sini, domisiliat en la villa de Toralba y al present personalment trobat en la present villa de Tiesi devant lo escrivà y testimonis enfrascrits, atès y considerat que a les enfrascrites coses no pot intervenir ni acudir per ésser ocupat en altres negossis, per tant per dittes coses y no altrament, confiat de la fee, llegalitat y suficièntia de l.illustre don Juan de Castelví, marquès de Laconi, que.s absent com si fos present, al qual de son grat y sarta sièntia y en tot lo millor modo que en via de dret vel alias pot, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador, actor y factor cer[t] y espessial y a les enfrascrites coses general, de manera tal que la espessialitat no derroque a la generalitat, y per lo contrari,

³⁹⁸ Per il contenuto della parte omessa (y en la ditta... de sa mà) vedi n. 123.

al dit illustre marquès de Laconi, en la ciutat y castell de Càller populat, per a que en nom y per part del dit constituent puga y dega presentar en la Cúria y Parlamento que se çelebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, del Consell de sa magestat y son virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]³⁹⁹ /

A1 c. 217v. ...Yo lo noble don Feliphe de Sini mà pròpria ferme, ut supra et cetera.

Testimonis presents són Antoni Pistuddi y Mattheo Esquinto, de la present villa, los quals són coneguts y no saben escriure, de quibus et cetera, Francisco Gambella et cetera.

De praedictis proprio calamo exaractis fidem facio ego Franciscus Gambella, scriba in encontracte de Tiesi y Cabo Abbas, in quibus interfui requisitus et cetera. /

A1 c. 218v. Toralva. Procura de don Filiph de Sini. /

187

1654 luglio 8, Sassari

Francesco Manca de l'Arca, nobile di Sassari, di 25 anni, figlio del nobile Angelo Manca Zonza di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi molteplici impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, carica resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 220 Admitatur.

55.

Die 8 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori com lo noble don Francisco Manca y de l.Arca, de edat de vint y sinch anys, fill del noble don Àngel Manca y Zonza d.esta çiutat de Sàçer, trobat y constituït en la present çiutat de Sàçer, atès y considerat que per rahó y ocasió del real Parlament çelebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrada et Catinara, compte de Lemos et cetera, y per sa dita cathòlica real magestat virrey y capità general en tot lo present Regne de Sardeña, lo present any en la çiutat de Càller, convinga y sia neçessari trobar.se a dit real Parlament per a dar lo voto sobre les coses que en aquell se tractaran y representaran per sa dita excellència ab assistència dels tres Estaments, ecclesiàstich, militar y real de dit y present Regne, y axí bé per llevar los gravamens y reformar les

³⁹⁹ Per il contenuto della parte omessa (y en la ditta... de sa mà) vedi n. 123.

corrupteles y vassis, si per cas hi fossen en lo dit Regne, en benefissi de la cosa pública y dels pobres, nec non de la bona administració de la justíssia. Per ço y perquè a estes coses personalment intervenir no pot, per estar ocupat en molts negossis, y desigiant de adimplir tot lo que convinga fer.se en servissi de sa dita real magestat y del bé públich de tot lo dit Regne, confiant però de la legalitat, suffissiensia, rectitut y christiantat de l.infrascrit illustre don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Sanluri, ab lo present públich instrument en tots los millors via, modo y forma que de dret vel alias millior poden y li és lícit y permès, de son grat y çerta sciència constituex, crea y solemnement ordena son procurador çert y espeçial y a les / infrascrites coses general, de modo tal que la speçialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al dit illustre don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Sanluri, en la çiutat de Càller domiciliat, absent com si fos present y acceptant, per a que per dit noble constituent y en son nom puga y dega y hatgia de comparexer a les Corts y dit real Parlament per lo illustríssim y excellentíssim señor conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne, per sa dita real magestat çelebrador; y en elles dar y prestar qualsevol consentiment o desentiment en rahó de qualsevol negossis y offissis, donativos y servissis faedors a sa dita real magestat que en dites Corts se tractaran; ítem axí bé puga per dit noble constituent y en llur nom nominar a qualsevol persona o personas que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

A1 c. 220v.

[omissis]⁴⁰⁰

...Testimonis Francisco Lacano, notari, y Àngel Martínez, sassereni, et cetera. (ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sassari, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui hec scribi feçi, clausi et subsignavi rogatus et requisitus et cetera. / Procura de don Francisco Manca y de l.Arca. /

A1 c. 221

A1 c. 221v.

188

1654 aprile 3, Ploaghe

Antonio Casu Sanna, nobile di Buddusò attualmente residente nella villa di Ploaghe, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a Cagliari.

Admitatur.
56.

A1 c. 222

⁴⁰⁰ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... jura et cetera) vedi n. 123.

Die 3 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, opidi Plovacensis.
 In Dei nomine. Noverint universi et cetera, com lo noble don Antoni Casu y Sanna, natural de la vila de Budduso, al present personalment trobbat y domiciliat en la present vila de Poagre, conegut al notari públich infrascrit; attès y sabbent que los tres Brassos de l'Estament del present Regne de Sardegna se han de ajuntar, tant en virtut de las lletres exortattòrias de la sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor, com y tanbé de l'illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, lloctinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, enviadas als militars perquè a vuit del present y corrent mes de abril conparegan en la ciutat y castell de Càller y en la Curia del Parlament general que entén çelebrar dit illustríssim y excellentíssim señor lloctinent y capità general en lo dit y present Regne, en nom y per part de ditta praefatta sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor. Y perquè se trobba ocupat en altres negossis y no pot assistir personalment per trattar, negossiar, representar los negossis del Bras militar ab los demás militars y cavallers del present Regne, y conffiat plenament de lo ànim, fidelitat, legalitat y sufissiensia de l'illustríssim don Juan de Castellví, marquès de Lacono, de son grat y certa siència constituex, crea y solennament hordena son procurador çert y special y per les infrascrites coses general, axí que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, és a ssaber al predit illustre marquès de Laconi, en la dita çiutat y castell de Càller domiciliat, absent com si fos present...

[omissis]⁴⁰¹ /

A1 c. 223 ...Actum et cetera, y lo ferma de ssa mà et cetera; don Antoni Caso y Sanna et cetera.

Testimonis presents Juan Mereu y Antoni Àngiel Sedda, de la vila de Mamuyada, al present en la present villa trobbats, y lo ferman de llurs mans y són coneguts al notari infrascrit et cetera. Juan Mereu testimoni ut supra et cetera, Juan Àngiel Sedda Pirella só testimoni ut supra et cetera.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem façit Ioannes Franciscus Deligios, publicus notarius praesentis oppidi Plovacensis, et cetera. /

A1 c. 223v. Buduso. Procura de don Antonio Caso. /

189

1654 maggio 17, Sassari

Gerolamo Zonza Vico, nobile di 33 anni, figlio legittimo e naturale del nobile Sebastiano de la Zonza, commissario generale della cavalleria del Capo di Sassari e del Logudoro; i fratelli Onofrio e Giuseppe Fois Manca, figli del

⁴⁰¹ Per il contenuto della parte omessa (*perquè en nom... infrascrit llargament*) vedi n. 123.

nobile Angelo Fois, rispettivamente di 24 e 23 anni; Giovanni Battista Nurqui Francisco, figlio del nobile Francesco Nurqui, di 30 anni; Giovanni Pinna, Matteo Pinna e Angelo Pinna, donnicelli, padre e figli della villa di Sorso, rispettivamente di 42, 20 e 17 anni, tutti residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché occupati in altri impegni, in particolare Gerolamo Zona Vico nelle attività connesse al suo alto incarico, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco de Acorrà.

Admitantur [y] Matheo y Angel [Pinna] sine voto.

A1 c. 224

57.

Die 17 mensis madii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori com los nobles don Gierònim Zona y Vico, de edat de trenta tres ains en circa, fill lligítim y natural de don Sebastià de la Zona, comissari general de la cavalleria dels Caps de Sàsser y Logudor per sa magestat, que Déu guarde; don Nofra y don Joseph Fois y Manca, germans, fills de don Àngel Fois, de edat só hu de vinti quatre y lo altre de vinti tres ains; don Juan Baptista de Nurqui y Francisco, fill de don Francisco de Nurqui, de edat de trenta ains; Juan Pinna, Matheo Pinna y Àngel Pinna, dongiels, pare y fills de la villa de Sorso, de edat a saber dit Juan Pinna de quaranta dos ains, dit Matheo de devuit⁴⁰² y dit Àngel de deset ains, tots personalment atrobats y constituïts en la present ciutat de Sàsser; atès y considerat que per rahó y ocasió del real Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrada et Gatnara, conte de Lemos et cetera, y per sa dicta cathòlica real magestat virrey y capità general en tot lo present Reñe de Sardeña, celebrador lo present ain en la ciutat de Càller, convenga y sia necessari trobar.se presents a dit real Parlament para dar lo vot sobre les coses que en aquell se tractaran y representaran per sa dicta excellència ab assistència dels tres Estaments, ecclesiàstichs, militars⁴⁰³ y real de dit y present Reñe y axí bé per llevar los gravamens y reformar les corruptelles y vicis, si per a cas hi fossen en lo dit Reñe, en benefissi de la cosa pública y dels pobres nec non de la bona administrassió de la justícia; per ço y perquè a estes coses personalment intervenir no poden, per estar ocupats en molts negocis, y en particular dit don Gierònim en lo exercici de dit son offissi, y desigiant adhinplir tot lo que convinga fer.se en

⁴⁰² In B c. 173, *de vint*.

⁴⁰³ Così anche in B c. 173.

A1 c. 224v. servey desa dicta real magestat y del ben públich de tot lo dit Reñe, / confiat però de la legalitat, suficiència, rectitut y cristiandat de l.infrascrit illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Lacono y visconte de Santluri, ab lo present públich instrument en tots los millors modo, via y forma que de dret vel alias millor poden y lis és lícit y permès, de llur grat y certa sciència constituexen, crean y ordenan llur procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, de modo tal que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al dit illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Lacano y visconte de Santluri, en la ciutat de Càller domiciliat, absent com si fos present y acceptant, per a que per dits nobles constituhents y en llurs noms puga y dega y atgia de comparexer a les Corts y dit real Parlament per lo dit ilustríssim y excellentíssim señor conte de Lemos et cetera, virrey y capità general del present Reñe, per dicta real magestat celebrador, y en elles dar y prestar qualsevol consentiment o dissentiment en rahó de qualsevol negocis y oficis, donativos y oficis fahedors a sa dicta real magestat que en dites Corts se trattaran; ítem axí bé puga per dits nobles constituhents y en llurs noms nomenar qualsevol persona o personas que bé vist li serà en síndich del militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrá...
[omissis]⁴⁰⁴ /

A1 c. 225 ...Testes Angelus Martines et Angelus Comida, scriptores Sasseris.
Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hec omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisitus et cetera. /

190

1654 marzo 30, Oristano

Sisinnio Nieddo, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a Cagliari.

A1 c. 226 Admitatur.
62.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Si[s]innius Nieddo, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacre catholicae regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de

⁴⁰⁴ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... juran large et cetera) vedi n. 123.

Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis agni comparent in civitate et castro calaritano in Curia et generalis Parlamento quod ibidem prefactus illustrissimus et exellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, viçe et nomine suae praefacte regie magestatis, regnicolis praefacti Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia aliis ocupatus negoçis et pro gerendis, tractandis et repraesentandis negocis militaris Brachii unam cum militibus istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probatae et in agendis peritia, studio- sitate et sufficientia vestri illustris don Iuanis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciencia constituo et ordino ac solemniter deputo pro- curatorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuanem de Castelvi, in çivitate calari- tana populatum liçet absentem tamquam presentem...

[omissis]⁴⁰⁵ /

...Actum hoc Oristano, 30 die martii anno a nativitate Domini 1654.

A1 c. 227

Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera. Testes huius rei sunt Ioannes Micael Cani et Antonius Angelus Nieddo, Oris- tani habitatores, et cetera.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit et cetera. /

Procura fermada per lo noble don Sisinni Nieddo a l.illustre marquès de Lla- cuni, segons dins. Don Miguel Delitala. /

A1 c. 227v.

191

1654 marzo 30, Oristano

Luca Nieddo, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come rappresentante dello Stamento militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 228

61.

In Dei nomine. Noverint universsi quod ego nobilis don Lucas Nieddu, prae- sentis civitatis Oristani, atendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia

⁴⁰⁵ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... fuctororum*) vedi n. 124.

praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literarum⁴⁰⁶ sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et exellentissimi dominis don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quadtenus die octavo mensis aprilis praesentis anni comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et exellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vicae et nomine suae praefatae regiae magestatis, regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia alis ocupatus negotis et pregerendis, tractandis, repraesentandisque negotis militaris Braqui una cum militibus istius Regni personaliter praedictis adesse non possum, igitur confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et suficientia vestri illustris don Iuannis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, gestorem et factorem meum certum et spetialem et ad infrascripta infrascripta⁴⁰⁷ etiam generalem, itta tamen quod spetialitas generalitati ipssi minime derogo et⁴⁰⁸, nec hec contra, vos eundem illustrem don Iuannem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tamquam praesentem...

[*omissis*]⁴⁰⁹ /

A1 c. 229 ...Actum est hoc Oristano, die 30 martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti nobilis Lucae Nieddu seu praefati constituentis qui hec llaudo, concedo, firmo et iuro et cetera.

Testes huius rei sunt Ioannes Micael Cani et Antonius Angelus Nieddo, Oristani habitatores et cetera.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit et cetera. /

A1 c. 229v. Oristan. Procura fermada per lo noble don Lucas Nieddo a l.illustre marquès de Llacuni, segons dins et cetera. /

192

1654 giugno 17, Bono

I nobili Giovanni Ledda Satta e Nicola, Giuseppe, Giannetto Ledda, ri-

⁴⁰⁶ Così anche in B c. 176v., in luogo dell'usuale *literis*.

⁴⁰⁷ Ripetuto.

⁴⁰⁸ Così anche in B c. 177 in luogo dell'usuale *deroget*.

⁴⁰⁹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

spettivamente padre e figli, della villa di Bono, Giovanni Leonardo Carta Satta, fratello del nobile Ledda Satta, Agostino Carta Cabizudo e Giovanni Francesco Carta, figli di Giovanni Leonardo, donnicelli della villa di Benetutti non potendo partecipare al Parlamento nominano loro procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri residente a Cagliari.

Admitantur excepto Juan Francisco, fill de don Lleonart fins tant conste del baptisteri. Consta del batisteri; admitatur. A1 c. 230

59. 60. 64. 65. 66. 67.

Die 17 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, oppidi de Bono.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots nottori de com los nobles don Juan Leda Satta; don Nicolàs, don Jusep, don Juanet Leda, pare y fills de la present villa; Juan Lleonart Carta Satta, gierma del dit noble Leda Satta; Agustín Cartta Cabezudo y Juan Francisco Carta, fill del dit Juan Lleonart, dongiells de la vila de Benetuti, al present en la present vila, los quals de llur grat y serta siènsia constituexen y hordenan llur procurador çert et cetera [asque]⁴¹⁰ et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconde de Selluri, en la siudad de Càller domiciliat, absent et cetera, per a que per dits constituents y en llur nom puga y dega y adgia conparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capità general del present Reñe, per sa magestad, que Déu guarde, y per aquella celebrador...

[omissis]⁴¹¹

...Don Juan Leda Satta et cetera, don Nicolàs Leda et cetera, don Josep Leda et cetera, Juan Lleonart Satta et cetera, Agustín Carta Cabezudo et cetera.

Testimonis presents, coneguts per lo notari infrascrit, Llorens Pagia, magior de dita villa, Nicolàs Tedde y Antoni Denugues, tots de la present villa et cetera.

(ST) Signum mei Petri Iuannis Delogu, oppidi de Bono, regie auctoritate publicus notarius, ad que fui, ad que proprio calamo scripsi rogatusque clausi et subsignavi et cetera. /

193

1654 marzo 30, Oristano

Antioco Nieddo, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi residente a Cagliari.

⁴¹⁰ Abbreviazione risolta così in B c. 179.

⁴¹¹ Per il contenuto della parte omessa (y en ellas... effecte et cetera) vedi n. 123.

A1 c. 231 Admitatur.

63.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Antiocus Nieddu⁴¹², praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardinie Regni, tam requisitoris literis sacre catholice regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis agni comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefectus illustrissimus et exellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae praefecte regie magestatis, regnicolis praefacti Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia aliis occupatus negotiis et pro gerendis, tractandis et representandis negotiis militaris Brachii unam cum militibus istius Regni personaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficiencia vestri illustris don Iuanis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuanem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tanquam presentem...

[*omissis*]⁴¹³ /

A1 c. 232 ...Actum est hoc Oristano, 30 die marti anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et juro et cetera. Testes huius rei sunt Ioannes Micael Cani et Antonius Angelus Nieddo, Oristani habitatores et cetera.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit et cetera. /

A1 c. 232v. Procura fermada per lo noble don Antiogo Nieddo a l'illustre marquès de Llacuni, segons dins et cetera. Don Miguel Delitala. /

194

1654 maggio 21, Sassari

Giacomo Manca, nobile di Sassari, conte di San Giorgio, signore della ba-

⁴¹² Di altra mano, in uno spazio della prima riga da integrare, *nobilis... Nieddu*.

⁴¹³ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

ronia di Usini e Tissi, cavaliere della milizia di San Giacomo de la Espada, figlio del defunto Giacomo Manca, di 40 anni; Giovanni Francesco Ferrale, donnicello della villa di Mores, figlio di Proto Ferrale, di 35 anni; Gavino del Mestre, donnicello, figlio di Giovanni del Mestre, della villa di Ozieri, di 25 anni; Gaspare e Gavino Ferrale, della villa di Nulvi, donnicelli, figli di Proto Ferrale, rispettivamente di 25 e 23 anni; Gavino e Antonio [Sotgio] Manca, di Sassari, figli del defunto nobile Francesco Sotgio, l'uno di 15 e l'altro di 14 anni, tutti presenti nella città di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in diverse attività, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco dello Stamento militare, resasi vacante per la morte di Francesco de Acorrà.

Admitantur excepto don Gaví y don Anton Sotju Manca, sine voto per llur A1 c. 234
menor edat.

67, 68, 69, 70, 71.

Die 21 mensis madii anno a nativitate Domini 1654, Sasserri.

En nom de Nostre Señor Déu, amén. Sia a tots notori com los nobles y egregi don Jaime Manca, d.esta ciutat, conte de Sant Giorgi, señor de la baronía de Usini y Tissi y cavaller de l'àbit y milissia de Sant Jaime de la Espasa⁴¹⁴, fill del quondam egregi don Jaime Manca, de edat de quaranta ains en çirca; Juan Francisco Ferrali, dongiell de la villa de Mores, fill de Propto Ferrali, de trenta sinch ains en çirca; Gaví del Maestro, dongiell, fill de Juan del Maestro, de la villa de Ozier, de edat de vinti sinch ains en çirca; Gaspar y Gaví Ferrale, germans, de la villa de Nulvi, dongiels, fills de Propto Ferrale, de edat lo hu de vinti sinch ains y lo altre de vinti tres ains; don Gaví y don Antoni [Sotgio]⁴¹⁵ y Manca, germans d.esta dicta ciutat, fills del quondam don Francisco de Sotgio, de edat lo hu de quinze ains y lo altre de quatorze en circa, tots atrobats personalment en esta dicta ciutat; atès y considerat que per rahó y ocasió del real Parlament per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrada y Gatinara, conte de Lemus et cetera, y per sa cathòlica real magestat virrey y capità general en tot lo present Reñe de Sardeña celebrador lo present ain en la ciutat de Càller, convinga y sia necessari trobar.se a dit real Parlament para dar lo vot sobre les coses que en aquell se tractaran y representaran per sa dicta excellència ab assistència dels tres Estaments, eclesiàstich, militar y regal de dit i present Reñe, y axí bé per llevar les gravamens y reformar les corrupteles y viciis, si per a cas hi fossen en lo dit Reñe, en be-

⁴¹⁴ In B c. 181v., *Espada*.

⁴¹⁵ Macchia; per l'integrazione vedi B c. 182.

A1 c. 234v.

nefissi de la cosa pública y dels pobres, nec non de la bona administrassió de la justícia. Per ço y perquè a estes coses personalment intervenir no poden per estar ocupats en molts negocis y desigiant adhinplir tot lo que convinga fer.se en servey de sa dicta real magestat y del ben públich de tot lo dit Reñe, confiats però de la legalitat, suficiència, rectitut y cristiandat de l. / infrascrit illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Lacano y visconte de Santluri, ab lo present públich instrument en tots los millors modo, via y forma que de dret vel alias millor poden y lis és lícit y permès, de llur grat y certa sciència constituexen, crean y solemnement ordenan llur procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, de modo tal que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, al dit illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Lacano y visconte de Santluri, en la ciutat de Càller domiciliat, que és absent com si fos present y acceptant, per a que per dits nobles y egregis constituents y en llurs noms puga y dega y atgia de comparexer a les Corts y dit real Parlament per lo dit ilustríssim y excellentíssim señor conde de Lemos et cetera, virrey y capità general del present Reñe per sa dicta real magestat, y en elles dar y prestar qualsevol consentiment o dissentiment en rahó de qualsevol negocis y officis, donatius y servicis a sa dicta real magestat que en dits Corts se tractaran; ítem axí bé puga per dits nobles y egregis constituents y en llurs noms nomenar qualsevol persona o personas que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[omissis]⁴¹⁶

...Testes Angelus Martines et Angelus Comida, scriptores Sasseris.

Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisitus. /

195

1654 marzo 11, Oristano

Diego Mulargia, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come componente dello Stamento militare perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a Cagliari.

A1 c. 235

Admitatur per constar del real privilegi de data en Madrid a 30 de juni 1652. 72.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Didacus Molarja⁴¹⁷,

⁴¹⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... juran et cetera) vedi n. 123.

⁴¹⁷ Di altra mano, in uno spazio della prima riga da integrare, *nobilis... Molarja*.

praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacre catholice regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis presentis agni compareant in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem prefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, vicçe et nomine suae prefacte regiae magestatis, regnicolis prefacti Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia aliis ocupatus negoçis et pro gendis, tractandis et representandis negoçis militaris Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitatae et in agendis peritia, studiositate et suficiencia vestri illustris don Iuannis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciencia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, agtorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod speçialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuannem de Castelvi, in çivitate calaritana populatum, liçet absentem tamquam presentem...

[omissis]⁴¹⁸ /

...Actum est hoc Oristano, die 11 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, conçedo, firmo et iuro et cetera.

A1 c. 236

Testes huius rei sunt Franciscus Manca et Antonius Angelus Sanna, Oristani habitatores et cetera.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit et cetera. /

Oristan. Don Diego Molarja. Procura fermada per lo noble don Diego Molarja, de la ciutat de Oristan, a l.illustre marquès de Llacuni, segons dins. /

A1 c. 236v.

196

1654 maggio 10, Bottidda

Pietro Gaya, della villa di Bottidda, non potendo partecipare al Parlamento perché anziano e impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore il marchese di Laconi [Giovanni di Castelvi], della città di Cagliari.

⁴¹⁸ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

A1 c. 238 Admitatur.

73.

Die 10 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, oppidi de Botidda.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots nottori com jo don Pere Gaya, de la present villa, per quant per la magestad del rey nostre señor, que Déu guarde, y en sa real perssona lo excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochinent y capitàn general en lo present Reñe de Sardeña, y de aquell com a president de çelebrar Corts generals heo Parlament a les renicoles y abittadors de aquell en la siudad de Càller ha ont ha de asistir; y per no poder.me trobar jo en perçona per poder entrar en aquelles per causa de moltas ocupaciones y vellesa, per tant de mon grat y serto siència en lo millor modo, forma y manera que de dret y consuetut⁴¹⁹ m.és líçit y permès, fas⁴²⁰, constituescho, creo y ordeno procurador y ab tot meu sert y espesial y a les coses infrascriptes gieneral, de tal manera que la espesialitat a la gieneralitat no derroge, ni per lo contrari, al molt illustre señor marquès de Laconi, de la siudad de Càller, ha estes coses absent com si fos present...

[omissis]⁴²¹ /

A1 c. 238v. ...Actum ut supra.

Testimonis presents coneguts per lo notari infrascrit et cetera los baix escriptos. Don Francisco Gayas.

Nicolau Rubattu.

(ST) Signum mei Petri Iuannis Delogu, oppidi de Bono, regie auctoritate publicus nottarius, ad que fui, ad que proprio calamo scripsi rogatusque clausi et subsignavi. /

197

1654 marzo 15, Sassari

Filippo Pilo, nobile di Tempio, al momento dimorante a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri residente a Cagliari.

A1 c. 239 Admitatur.

76.

Die 15 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasserri.

In Dei [nomine]⁴²² amen. Noverint universi quod ego Philippus Pilo, opidi de

⁴¹⁹ In B c. 185v., *constituetut.*

⁴²⁰ In B c. 185v., *fes, constituech, creo y ordena.*

⁴²¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que en nom... evangelis*) vedi n. 123.

⁴²² Macchie diffuse nel testo; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 186v.

Tempio, ad praesens repe[r]tu[s] in hac civitate Sasseris, attendens et considerans quod estitit mihi presentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi proregis don Francisci Fernandez de Castro Andrada Guit[an]ara et cetera, comitis et cetera, et pro sua catholica maiestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae magestatis sub dathum Matriti 22 die mensis madii anni proximi elapsi 1653, i[n] [e]t cum qua ord[ina]t e[t] [m]andat mihi dicto de Pilo domicello assistam regio Parlamento celebrando hebdomodis seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus [Sta]mentis ecclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum ea quae continentur in dicta regia aepistola et pro tollendis similiter gravaminibus, corruptellis vitiisque, si que fuerint in dicto Regno, ad benefitium reipublicae illius nec non bonae administrationis iustitiae cum zelo quod senper solitus sum obtemperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera seu literis fuit dictis nobilibus tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis sub dathum in dicto Castro calaritano 21 die mensis februaryi proximi elapsi. Ideo quia personaliter interesse non valeo, plurimis involutus negotiis, sed desiderans adhinpleri iussum et mandatum domini nostri regis, confidens igitur de zelo, legalitate et suficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento omnibus melioribus via, modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possum et valeo, gratis et ex mea certa scientia facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et spetialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, / nobilem et egregium dominum don Ioannem de Castelvi, marquionem de Lacono, vicecomitem de Santluri, clav[is] aureae suae sacrae catholicae regiae maiestatis ordinis et militiae de Alcantara, absentem tamquam praesentem et acceptantem, in civitate et Castro Calaris comorantem...

A1 c. 239v.

[omissis]⁴²³ /

...Testes Angelus Martines et Leonardus Ioseph Capita, scriptores Sasseris, et cetera.

A1 c. 240

Ego Petrus Paulus Farina, civis et notarius publicus praesentis civitatis Sasseris, de praemissis fidem facio requisitus et cetera. /

Procura de Filipu Pili. Hijo de Brotu Pili Giagarachio. Lo dize el archipreste don Nicolàs Valentino y don Salvador Pilo, de Castell Aragonés, de que Phelepe Pilo de Tempio és fill de Broto Pilo Casaja. Don Salvador Pilo.

A1 c. 240v.

⁴²³ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... large et cetera*) vedi n. 124.

Antioco Eresu, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi residente a Cagliari.

A1 c. 241 Admitatur.

75.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Antiocus Eresu⁴²⁴, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacre catholice regie magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et exelentissimi domini domini⁴²⁵ don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemos et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis presentis agni compareant in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefectus illustrissimus et exelentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis vice et nomine suae praefactae regiae magestatis regnicolis praefacti Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia aliis occupatus negotiis et pro gerendis, tractandis et representandis negotiis militaris Brachi unam cum militibus istius Regni personaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitatis et in agendis peritia, studio et sufficiencia vestri illustris don Iuannis de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa sciencia constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infra-scripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos eundem illustrem don Iuanem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tamquam praesentem...

[omissis]⁴²⁶ /

A1 c. 242 ...Actum est hoc Oristano, die 11 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera. Testes huius rei sunt Sebastianus Pitzolu et Petrus Paulus Nonnis, Oristani habitatores, et cetera.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui praedictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

⁴²⁴ In uno spazio bianco della prima riga da integrare, *don Antiocus Eresu*.

⁴²⁵ Ripetuto abbreviato.

⁴²⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

Don Antyocus Aressu. Procura fermada per lo noble don Antiogo Eresu, d.esta ciutat de Oristan, a l.illustre marquès de Llacuni, segons dins. Don Felipe Delitala. Privilegio. / A1 c. 242v.

199

1654 luglio 6, Sassari

Giacomo Manca, marchese di Mores, signore del castello e della baronia di Ardara, residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Santluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

Admitatur.

A1 c. 244

78.

Die 6 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Lo illustre marquès de villa Mores don Jaime Manca, señor del castell y baronía de Ardara, en la present ciutat de Sàsser domiciliat, de llur grat y certa siènsia constituex y ordena llur procurador cert et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Santluri, en la ciutat de Càller domiciliat, absent et cetera, perquè per dit constituent y en llur nom puga y dega comparexer y assistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim señor conde de Lemus, virrey y capità general en lo present Regne per sa magestat, que Dèu guarde, y per aquella celebrador y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o desentiments en rahó de qualsevol servisi et donatiu se fassia a sa magestat, com també per negosi y offissi que en dites Corts se tractan; ítem axí bé per dit constituent en llur nom puga y dega nomenar a qualsevol personas o persona que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[*omissis*]⁴²⁷ /

...Don Jaime Manca.

A1 c. 244v.

Testes Augustinus Falqui et Gavinus [Resello]⁴²⁸, Sasseris.

De premissis Georgius Sequi, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica et regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus nottarius, fidem facit et cetera. /

⁴²⁷ Per il contenuto della parte omessa (*y en lloch... ferma et cetera*) vedi n. 123.

⁴²⁸ Risoluzione dubbia; in B c.171v., *Agustinus Falqui Resello*.

Bartolomeo Scarpa, nobile di Sassari residente a Sedini, al momento presente nella villa di Nulvi, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 245 Admitatur.

79.

Die 4 mensis maii anno a nativitate Domini 1655⁴²⁹, Nulvi.

Sit omnibus notum de com lo nobile don Bertulomé Scarpa, natural de Sàsser y domisiliat en la villa de Sedini, personalment trobat en la present villa, de llur grat y certa siència constituex y ordena llur procurador cert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor don Joan de Castelví, marquès de Lacani y bisconte de Selluri, en la siutat de Càller domiciliat, absent et cetera, per a que per dit constituent y en llur nom puga y dega y àgia de comparexer y assistir en les Cortes per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos, virrey y capitàn general del present Regne per sa magestat, que Déu guarde, y per aquell celebrador y en elles dar y prestar qualsevol consentiments o dissentiments en raó de qualsevol donativu y servissiis que si fassia a sa real magestat, com també per qualsevol negossis y offissis que en dites Corts se traten; ítem axí bé per dit constituent en llur nom puga y dega nomenar a qualsevol persona o personas que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[omissis]⁴³⁰ /

A1 c. 245v. ...Jo Francischu Escarpa; jo Àngel Manca.

Jo don Bartolomé Scarpa firmo lo presente et cetera.

De premissis proprio calamo scriptis quibus interfui ego Ioannes Maria Delitala et Roig, praesentis villae de Nulvi, regia auctoritate publicus notarius in praesenti Regno Sardiniae, ideo requisitus clausi. /

Giuseppe Atzori, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi residente a Cagliari.

⁴²⁹ Così anche in B c. 191v., in luogo di 1654.

⁴³⁰ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... ferma et cetera) vedi n. 123.

Admitatur.

A1 c. 246

80.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Ioseph Atzori, praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comittis de Lemus et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis anni compareant in civitate et castro Callari in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et cappitaneus generalis, vice et nomine suae praefatae regiae magestatis, regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia alis occupatus negotis et pro gerendis et representandis negotis militaris Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficiencia vestri illustris don Ioannis de Castelvi, marquionis de Lacuni, gratis et de mea certa scientia constituo et ordino ac soleniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi nomine deroget, nec hec contra, vos eumdem illustrem don Ioannem de Castelvi, in civitate callaritana popullatum, licet absentem tamquam praesentem...

[omissis]⁴³¹ /

...Actum est hoc Oristano, die 11 mensis martii anno a nativitate Domini 1654. Signum mei dicti nobilis constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera.

A1 c. 246v.

Testes huius rei sunt Antiochus Laconi et Antiochus Dessi, Oristani habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

Procura fermada per lo noble don Joseph Atzori, d.esta ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Lacuni, segons dins. /

A1 c. 255v.

202

1654 luglio 4, Tempio
Diego Ritzo, donnicello della villa di Tempio, incontrada di Gallura, non

⁴³¹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 123.

potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 247 Admitatur.

81.

Die 4 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Tempio.

In Dei nomine amen et cetera, com Diego Riçcio, dongell de la villa de Tempio, de la encontrada de Gallura, en tot lo millor modo que de dret pot, de son grat et cetera, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador cert et cetera, itta que et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Sanluri, de la ciutat de Càller, a estes coses ausent, a saber per a que dit illustre procurador en nom de dit constituent pugha y dega comparexer y assistir a les Corts per lo illustríssim y excellentíssim conde de Lemos y Castro, virrey y cappità general en lo present Regne de Sardenya per sa magestat, que Déu guart, et cetera, per aquell celebrador y en ellas dar y prestar qualsevol consentiment y desentiment en rahó de qualsevol negocis o donassió a.ssa magestat y offissis que en dites Corts se tractassen; com axí bé per dit constituent y en son nom pugha y dega dit illustre procurador nomenar qualsevol persona o personas que ben vist li serà en síndich de l.Estament militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[omissis]⁴³² /

A1 c. 247v. ...Presents per testimonis mestre Pere Sana, ferrer, y Antoni Ogiano, massayo, los quals no ferman per no saber escriure; de les quals coses fas fe yo notari infrascrit, Bartomé Fundoni notari.

Diego Riço.

Ihesus Maria Ioseph.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Bartolomeus Fundoni, praesentis oppidi de Tempio, auctoritate apostolica ubique regia vero per hoc praesens Sardiniae Regni publicus notarius, haec propria manu subscribens. /

203

1654 giugno 20, Cagliari

Francesco Dedoni, nobile della villa di Gesturi, al momento a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Giovanni di Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri residente a Cagliari.

⁴³² Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... ferma de sa mà) vedi n. 123.

Admitatur per constar.

A1 c. 248

82.

Die 20 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Calari.

Lo noble don Francisco Dedoni, de la villa de Gestori, en Càller perçonalment trobat, de son grat y certa sciència constituhex y ordena son procurador cert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelví, marquès de Laconi y bisconte de Selluri, en Càller domisiliat, per a que per so noble constituhent y en son nom puga, atgia y dega y li sia lícit comparexer en lo real Parlament que en esta ciutat se celebra per lo excellentíssim señor conde de Lermos y de Castro, per la sacra cathòlica real magestat del rey nostre señor virrey, llochtinent y capità general del present Regne de Serdeña...

[omissis]⁴³³ /

...Testimonis són mastre Pere Frau, de dita villa, y Joan Chicu de Pau, student, comorant en Càller.

A1 c. 248v.

Praemissis facit fidem Sebastianus Mameli, publicus notarius Calaris, constat de lineato ubi legitur 'illustre señor', qui requisitus clausit et cetera. /

204

1654 luglio 23, Gergei

I fratelli Francesco e Giovanni Antioco Dedoni, nobili, residenti nella villa di Gergei e in quella di Gesturi, non potendo partecipare al Parlamento come membri del Braccio militare perché impegnati in varie occupazioni, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, visconte di Sanluri, signore della baronia di Ploaghe e Montis de Ledda, dell'ordine e della milizia di Alcantara, abitante del Castello di Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 249

83, 84.

Die 23 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, vila de Gergey.

In Dei nomine. Noverint universi com los nobles don Francisco Dedoni y don Juan Antiogo Dedoni, jermans, domiciliats en la present vila de Gergey y en la de Gesturi respective, per quant per sas varias ocupacions no poden acudir perçonalment per assistir en les ajuntes de l.illustríssim Stament militar que se fan per rahó de les Corts generals que en nom de sa magestat, que Déu quart, celebra en la ciutat de Càller lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrade, compte de Lemos, virrey y capità general del present Regne de Sardeña y president en lo dit real general Parlament; per

⁴³³ Per il contenuto della parte omessa (y en dit... ferma et cetera) vedi n. 123.

tant de llur grat y [certa]⁴³⁴ sciència constituexen y ordenan llur procurador, tant conjuntim com divisim, a l.illustríssim señor don Juan de Castelví, marquès de Lacono, biscompte de Santluri, señor de la baronía de Pioague y Montis de Ledda, de la orde y milícia de Alcàntar et cetera, en lo Castell de Càller populat, a estes coses absent com si fos present...

[omissis]⁴³⁵ /

A1 c. 249v. ...Testimonis són Agustí Cabra de Càller y mestre Alexi Medda, sabater de la present vila, et cetera.

De praedictis proprioque calamo scriptis fidem facit Franciscus Cabula et Pinna, apostolica ubique regia vero autoritatibus publicus notarius, in oppido de Gergey domiciliatus, requisitus ac rogatus. /

A1 c. 252v. Procura feta y fermada per los nobles don Francisco y don Juan Antiogo Dedoni, jermans domiciliats en las vilas de Gergey y Gestori respective, a l.illustre senior don Juan de Castelví, marquès de Lacono biscompte de Santluri, et cetera, ut intus. /

205

1654 luglio 25, Sardara

Antonio Angelo Serra, della villa di Gavoi, residente nella villa di Sardara, non potendo partecipare al Parlamento perché indisposto e impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e cavaliere dell'abito di Alcantara, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante per la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 250 Admitatur.

85.

A 25 del mes de jullioll 1654, Sardara.

Antoni Àngell Sera, natural de la villa de Gavoy, domissiliat en la present villa de Sardara, gratis et cetera, per quant a les coses infrascrites non pot perçonallment assistir ni al present anar a siutat de Càller, per occupacions e indisposició en que al present diu se troba, en rahó de una provisió y horde de sa excellència per acudir com a militar per la selebració dell reall y generall Parlament; per tant de son grat y serta sciència constituex y ordena son procurador çert y espessiall, axí que la espesialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l.illustre señor marquès de Llaconi, don Juan de Castellví, cavaller de ll.àbit de Alcàntera, a estas cosas asent et cetera, per a que per dit

⁴³⁴ Presumibile integrazione; B non utilizzabile per le pessime condizioni.

⁴³⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per los dits... ferman et cetera*) vedi n. 123.

constituent y en son nom puga y dega comparexer y asistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim señor conde de Lemos, virrey y capità general A en lo present Regne per la magestad, que Déu / guarde, y per aquell celebrador y en ellas dar y prestar quallsevoll consentiment en rahó de quallsevoll donasió y servissi que se fassia a sa magestad et cetera, com axí bé quallsevoll negossi y offissi que en ditas Corts se tracten et cetera; ítem axí bé dit constituent dóna poder y facultat all dit illustre señor marquès que en nom y per part de dit constituent, que puga y dega nomenar a quallsevoll perçona que ben vista li serà en síndich dell Militar, per rahó de la mort dell quondam don Francisco de Acorrá, síndich era dell dit Militar et cetera...

A1 c. 250v.

[omissis]⁴³⁶

...Testimonis són Arquilay Meli y Juan María de Montis, de la present villa de Sardara habitants.

A1 c. 251

Praemissis, partim proprio partim alieno calamo scritis, facit fidem Didacus Cano publicus notarius et cetera. /

206

1654 luglio 7, Sassari

Gavino Rosso, nobile quarantenne abitante a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, resasi vacante con la morte di Francesco Acorrà.

Admitatur.

A1 c. 258

86.

Die 7 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Sasserì.

Lo noble don Gaví Rosso, de edat diu ser de quaranta anis, en la present çitutat de Sàsser domissiliat, de llur grat y certa sciència constituex y ordena llur procurador sert et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelvì, marquès de Laconi, biscompte de Santluri i en la çitutat de Càller domissiliat, absent et cetera, per a que per dit noble constituent y en llur nom puga y degua comparexer y asistir en les Corts per lo illustríssim y excellentíssim señor compte de Lemos, virrey y capità general en lo present Regne per sa magestat, que Déu guarde, y per aquella selebrador y en ellas dar y prestar qualsevol consentiment o dissentiment en rahó de qualsevol servissi o donatiu se fassia a sa magestat, com també per negosis y offisi que en dittas Corts se tratan; ítem axí bé, per dit

⁴³⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ítem axí bé... lo original*) vedi n. 123.

constituent y en llur nom, puga y degua nomenar a qualsevol personas o persona que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[*omissis*]⁴³⁷

...Don Gavino del Rosso.

Testes Franciscus Restigacho et Ioannes Petrus Pilo, Sasseris.

De premissis per alienum scriptis Georgius Seque, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica et regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, fidem facit rogatus et requisitus clausit et cetera. /

207

1654 giugno 2, Sassari

Francesco Gaya, nobile trentenne abitante a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, carica resasi vacante con la morte di Francesco Acorrà.

A1 c. 259 Admitatur.

87.

Die 2 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori com lo noble don Francisco G[ai]a⁴³⁸, de e[dat] [di]u ser [de trenta] ayns, en la present ciutat de Sàçer domiciliat, [actes y consi]derat que per rahó y [ocassió] del real Parlament çelebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrada y Gatinara, conde de Lemos et cetera, virrei y capità general en tot lo present Regne, lo present ayn en la ciutat de Càller, convinga y sia necessari trobar.se present, over⁴³⁹ fer un procurador, per a dar en dit real Parlament [lo vot] sobre les coses que en aquell se trataran y representaran per sa dita excellència ab assistència de l.Es[ta]ments, eclesiàstich, [militar] y real. Per ço y perquè a estes coses personalment intervenir no pot, de llur grat y [ce]rta sciència constituex y ordena son procurador çert et cetera, axí que et cetera, a l.illustre señor don Juan de Castelvì, marquès de Laconi y bisconte de Santluri, en la ciutat de Càller domisiliat, absent et cetera, per a que per dit constituent y en son nom puga y dega y atgia comparexer y assistir en las Corts per lo dit illustríssim y excellentíssim conde de Lemus, virrei y

⁴³⁷ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... ferma et cetera) vedi n. 123.

⁴³⁸ Macchie diffuse nel testo; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 199-199v.

⁴³⁹ Risoluzione dubbia non integrabile con B.

capità general de dit e present Regne per sa magestat, que Déu guarde, celebradors y en ellas dar y prestar qualsevol consentiments o dissentiments en rahó de qualsevol negocis y officis, servici y donatiu se fassa a sa magestat, com també per qualsevol altres coses que en dits Corts se traten; ítem axí bé per dit constituent y en son nom puga y dega nomenar a qualsevol persona o personas que bé vist li serà en síndich del Militar, per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrà...

[*omissis*]⁴⁴⁰ /

...Don Francisco Gaya y Amat.

A1 c. 259v.

Testes Angelus de Martines et Leonardus Iosephus Capita, scriptores Sasseris. Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus nottarius, de praemissis fidem facio requisitus. /

208

1654 maggio 3, Sorgono

Giovanni Antonio, Sebastiano e Francesco Carta, padre e figli, nobili della villa di Sorgono, non potendo partecipare al Parlamento, nominano loro procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Santluri, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 260

88, 89, 90.

Noverint universi quod nos don Ioannes Antonius, don Sebastianus et don Franciscus Carta, pater et filii, oppidi de Sorgono, quia infrascriptis personaliter adesse nequimus, ideo gratis et de nostra çerta scientia constituimus et ordinamus procuratorem nostrum çertum et specialem, ita quod et cetera, illustrem dominum don Ioannem de Castelvi, marquionem de Lacono et vice comitem Santluri, in civitate Callaris comorantem, his licet absentem et cetera, ad videlicet pro nobis et nomine quorumcunque nostrorum in solidum in regio Parlamento seu visita generali, Deo duce, celebrando in çivitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro, comitem de Lemos, locumtenentem et capitanum generalem praesentis Sardiniae Reñii nostre⁴⁴¹ et pro parte catholicae regiae magestatis domini nostri regis...

[*omissis*]⁴⁴² /

...Actum est hoc in oppido de Sorgono, die 3 mensis maii anno a nativitate Do-

A1 c. 260v.

⁴⁴⁰ Per il contenuto della parte omessa (*y en lloch... large et cetera*) vedi n. 123.

⁴⁴¹ Correzione sull'ultima lettera; così in B c. 200v.

⁴⁴² Per il contenuto della parte omessa (*comparendum... cautella*) vedi n. 124.

mini 1654. Signy nostrorum don Ioannis, don Sebastiani et don Francisci Carta constituentium praefatorum qui haec laudamus, concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt Ioannes Maria Coco et Sebastianus Porru, oppidi de Sorgono, et cetera.

De praemissis, alieno calamo exaratis, fidem facit Ioannes Thomas Pipia, notarius publicus villae de Sorgono, qui rogatus clausit. /

209

1654 giugno 12, Orani

Pietro Francesco Angioy, donnicello della villa di Orani, non potendo partecipare al Parlamento perché impedito da una grave indisposizione e da diversi impegni, nomina suo procuratore il nobile Giacomo Angioy, residente a Cagliari, e in subordine il reverendo Giovanni Mauro Angioy, suo figlio.

A1 c. 261 Jhesús.

Admitatur per constar de real privilegi de data en Madrid a 18 de agost 1652. 91.

Die 12 del mes de juni anno a nativitate Domini 1654, Orani.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots noctori y de com Pere Francesch Anjoi, dongell de la present villa de Orani, per quant per la magestat del rei nostre señor, que Déu quart, y en sa real percona lo excellentíssim señor don Francisco Fernán-des de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochinent y capità general en lo present Regne de Sardeгна, té aquell com a president de selebrar Corts jenerals eo Parlament als regnicols y abitadors de aquells en la çitutat de Càller, a ont an de asistir; y per no poder trobar.se dit Anjoi en persona per poder entrar en aquell, per causa de notable endisposició de.ssa persona y altrás ocupacions, per tant de son grat y sarta siència en lo millor modo, forma y manera que de dret i consuetut li és líçit y permès, fa, constituex, chrea y soleniment ordena per sos vers y llegítims procuradors y actors de aquell serts y espesials y a les infrascrites coses generals, de tal manera que la espesialitat a la jeneralitat no derogue, ni per lo contrari, al noble don Jaime Anjoi, en la dita çitutat domisiliat y resident, absent com si present fos et cetera, y subsegüentement a la persona del reverent Joan Mauro Anjoi, son fill, present y acetant...

[omissis]⁴⁴³ /

A1 c. 261v. ...Actum et cetera, ut supra et cetera.

Testimonis presents són las personas de Joan Lleonart Anjoi Satta y Pere Guiso Dussi, de la present villa de Orani, et cetera.

⁴⁴³ Per il contenuto della parte omessa (*los quals... evangelis*) vedi n. 123.

Pere Francisco Anjoi Carta.

Ioannes Mela Carta publicus notarius.

(ST) Signum meum Ioannis de Mela Carta, de la present villa de Orani, ab las autoritats apostòlica y real en lo present Regne notari públich, qualment la present còpia de acte de procura de pròpria mà escripta la qual és trans sunta de son propri original bé y fielment⁴⁴⁴ conprobat sustància no trasmucta, de lo que fas fe y se lliura al dit Pere Francesch Anjoi, dongell requirent et cetera, de quibus et cetera. /

Procura y poder general conferit per Pere Francisco Anzoi, donzell, a las personas del noble don Jaime Antoni y Joan Mauru Anzoy, fill de dit Pere Francisco, per lo que ut intus. /

A1 c. 266v.

210

1654 marzo 12, Orani

Giuseppe Angioy Pirella, nobile della villa di Orani, non potendo partecipare al Parlamento a causa delle sue molteplici occupazioni, nomina suo procuratore il nobile Giacomo Angioy Pirella, suo fratello, residente a Cagliari.

Jhesús.

Admittatur.

92.

Die 12 del mes de mars 1654, Orani.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com jo lo noble don Joseph Anjoi Pirella, de la present villa y en aquella domiçiliat, per quant per sa magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, y en sa real persona lo excellentíssim don Francisco Fernádes de Castro, conde de Lemos y de Castro, son lloctinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, té aquel com a president de celebrar Corts generals heo Parlament als regnicols y habitants de aquel en la çitutat de Càller a hont a de assistir; y per no poder.me trobar jo en persona per poder entrar en aquelles per causa de moltas ocupacions; per tant de mon grat y serta siènsia en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut me és llísit y permès fas, constituexch, creo y ordeno procurador y actor meu cert y espeçial y a les coses enfrascrites general, de tal manera que la expecialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Jaime Anjoi Pirella, mon jermà, en la ditta ciutat de Càller populat, a estas cosas present y acceptant et cetera...

[*omissis*]⁴⁴⁵ /

A1 c. 262

⁴⁴⁴ In B c. 203, *finalment*.

⁴⁴⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... evangelis*) vedi n. 123.

A1 c. 262v. ...Actum ut supra et cetera, y ferma de sa mà et cetera, don Joseph Anjoi.
Y además són testimonis entenents Francisco Satta Mura y Francisco Diego Cossu y altres d.esta villa et cetera.

A las predittas cosas request Juan Àngel Corda Sanna, notari públich, fas plena fee et cetera.

(ST) Segnal de mi Juan Àngel Corda e Sanna, de la present villa de Orani, y ab la autoritat real notari públich, fas plena fee que la present còpia de atte de procura ocupa ab la present plàgina dos de forma major escriptas de pròpria mà mia y ab lo seu original conprobada, qual reposa en mon poder, y ab aquell comprobada substànsia no muda, ni consta de digun burroni ni⁴⁴⁶ sobreposat, qual se lliura al dit noble don Joseph Anjoi requirient per lo que enteressa, de quibus et cetera. Juan Àngel Corda Sanna, notari públich, fas plena fee et cetera. /

A1 c. 265v. Còpia de procura fetta per lo noble don Joseph Anzoy Pirella al noble don Jaime Anzoi Pirella son jermà, ut intus. /

211

1654 giugno 17, Orani

Giovanni Antonio Angioy Porcu, della villa di Orani, figlio del cavaliere Pietro Francesco Angioy e di Marianna Porcu, di 21 anni, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore il nobile Giacomo Angioy, residente a Cagliari, e in subordine il reverendo Giovanni Mauro Angioy, suo fratello.

A1 c. 263 Admitatur.

93.

Die 17 de juni anno a nativitate Domini 1654, Orani.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori de com Juan Antoni Anjoi Porcu, de la present vila de Orani, fill natural de Pera Francisco Anjoi, cavaller, y de Marianna Porcu, axí bé de dita y present vila, de edat diu és de vint y un ayn et cetera, per quant per la magestad del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa real perçona lo excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, conte de Lemos y de Castro, son lloctinent y capità general en lo present Regne de Sardeña, té aquell com a president de selebrar Corts generals eo Parlament als regnicols y abitadors de aquell en la siutat de Càller ha hont an de assistir; y per no poder.se trobar dit Anjoi proprio en percona per poder entrar en aquell, per causa de ocupacions de negosis y altres enpediments, per tant de son grat y sarta siènsia en lo millor modo, forma y manera que de dret

⁴⁴⁶ In B c. 205, *burro ni*.

o consuetut li és lísit y per[mès fa, con]stituex⁴⁴⁷, crea y soleniment ordena per sos serts y legítims procuradors y actors de aquell sert y expesial a las infra-critas cosas generals, de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, et cetera, al noble don Jaime Anjoi, en la siutat de Càller populat, absent com si fos present, et cetera, y suseguent a la perçona del reverent Juan Mauro Anjoi, son jerma, axí bé absent, com si fos present... [omissis]⁴⁴⁸ /

...Actum ut supra et cetera. Testimonis presents són los Juan Luca Sanna y Maurini Mameli, de Orani et cetera; y fe[rma de sa mà] et cetera, Juan Antoni Anjoi Porcu. A1 c. 263v.

Joan Melas Carta, notari.

(ST) Signum meum Ioannis Mela Carta, de la present villa de Orani, ab las autoritats apostòlica y real en lo present Regne notari públich, qualment la present còpia per mà de altres escripta e [sobra]njunta⁴⁴⁹ de sou propri original y ab aquell be y fielment conprobada, sustànçia no trasmuta, de lo que fas fe y se lliura al dit Joan Antoni Anjoi, donzell requirent et cetera, de quibus et cetera. /

Procura y poder general confermat per Joan Antonio Anzoi Porcu a las personas de don Jayme Anzoi y al reverent Anzoy, donzell de la present villa, per sas causas, ut intus. / A1 c. 264v.

212

1654 giugno 12, Orani

Pietro Paolo Angioy, donnicello della villa di Orani, non potendo partecipare al Parlamento perché impedito da diverse attività e occupazioni, nomina suo procuratore il nobile Giacomo Angioy, residente a Cagliari, e in subordine il reverendo Giovanni Mauro Angioy, suo fratello.

Admitatur.

A1 c. 270

94.

Die 12 del mes de juni anno a nativitate Domini 1654, Orani.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori de com Pedre Pau Anjoi, don-gell de la present vila de Orani, per quant per sa magestad del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francisco Fernán-des de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llo[c]tinent y capità ge-neral en lo present Regne de Sardeña, té aquell com a president de selebrar

⁴⁴⁷ Macchie; per questa e la successiva integrazione vedi B cc. 205, 206v.

⁴⁴⁸ Per il contenuto della parte omessa (*los quals... evangelis*) vedi n. 123.

⁴⁴⁹ All'interno del margine; per l'integrazione vedi B c. 206v.

Corts generals eo Parlament als regnicols y abitadors de aquells en la siutat de Càller a hon an de assistir; y per no poder.se dit Anjoi en perçona per poder entrar en aquell per causa de alguns enpediments y ocupacions, per tant de son grat y sarta siència en lo millor modo, forma y manera que de dret, consuetut li és lísit y permès fa, constituex, crea y soleniment ordena per sos vers y legítims procuradors, ators de aquell, sert y espesials y a les enfrascrites coses generals, de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al noble don Jaime Anjoi, en la dita siutat populat, absent com si present fos et cetera, y susiguent a la perçona del venerable Joan Mauro Anjoi, present y asetant...

[*omissis*]⁴⁵⁰ /

A1 c. 270v. ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis presents són las personas de Joan Lleonart Anjoi Satta y Pera Guiso Dussi, de la present vila de Orani.

Pedre Pau Anjoi.

(ST) Signum meum Jannis Mela Carta, de la present villa de Orani, ab autoritat apostòlica y real en lo present Regne notari públich [...] / qualment la present còpia de acte de procura jeneral és transssunta de son propri original y ab aquell be y fielment conprobat, sustançiam no trasmuta, de lo que fas plena fe y se lliura al dit Petre Pau Anjoi, dongell, requirent et cetera, de quibus et cetera, escrita per mà de altre et cetera. /

A1 c. 275

213

1654 giugno 12, Orani

Giovanni Maria Angioy Tolu, donnicello della villa di Orani, non potendo partecipare al Parlamento a causa di urgenti impegni, nomina suo procuratore il nobile Giacomo Angioy, residente a Cagliari, e in subordine il reverendo Giovanni Mauro Angioy Tolu, suo fratello.

A1 c. 271 Jhesús.

Admitatur.

95.

Die 12 del mes de junii anno a nativitate Domini 1654, Orani.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori de com Joan Maria Anjoi Tolu, dongell de la present villa de Orani, per quant per sa magestad del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son lloctinent y capità jeneral en lo present Regne de Sardegna, té aquell com a president de

⁴⁵⁰ Per il contenuto della parte omessa (*los quals... evangelis*) vedi n. 123.

celebrar Corts generals eo Parlament als regnicols y abilitadors⁴⁵¹ de aquells en la çitutat de Càller a hont an de assistir; y per no poder.se trobar dit Anjoï Tolu en persona per poder entrar en aquelles, per causa de ocupacions ulgents, per tant de son grat y serto siència en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut li és permès y lícit fa, constituex y soleniment ordena y chrea per sos vers y lligítims procuradors y ators de aquell, cert y espesials y a les infraecrites coses jenerals et cetera, de tal manera que la espesialitat a la jenera- litat no derogue, ni per lo contrari, al noble don Jayme Anjoï, en la dicta çitutat domisiliat y resident, absent com si present fos et cetera, y subsiguent a la per- sona del reverent Joan Mauru Anjoï Tolu, son jermà, present y acceptant et ce- tera...

[omissis]⁴⁵² /

...Actum ut subra et cetera.

A1 c. 271v.

Testimonis presents són las personas de Joan Lleonart Anjoï Satta y Pera Guiso Dussi, de Orani.

Joan Maria Anjoï.

Joan Mela Carta públich noctari.

(ST) Signum meum Joan Mela Carta, de la present villa de Orani, ab las auto- ritats apostòlica y real en lo present Regne noctari públich, que la present còpia de acte de procura jeneral de pròpria mà escripta e trans sunta de son propri original ab lo qual és bé y fielment conprobat, sustànçia no trasmuta, de lo que fas plena fe y se lliura al dit Anjoï Tolu, requirent, de quibus et cetera. /

214

1654 giugno 2, Cagliari

Gioacchino Carroz de Centelles, marchese di Quirra nel Regno di Sardegna, marchese di Nules e barone di Almodixar nel Regno di Valencia e conte di Centelles e barone di [Piarosa] nel principato di Catalogna, cavaliere dell'abito di Santa Maria di Montesa e San Giorgio di Alfama, gentiluomo di camera di sua maestà e maggiordomo della real casa, residente nel Castello di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento a causa di urgenti impegni, nomina suo procuratore Giovanni Battista di Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, cavaliere dell'ordine di Nostra Signora di Alcantara, residente a Cagliari.

Admitatur.

97.

A1 c. 272

⁴⁵¹ In vece dell'usuale *habitudors*.

⁴⁵² Per il contenuto della parte omessa (*los quals... evanjelis*) vedi n. 123.

Die 2 juni anno a nativitate Domini 1650 ⁴⁵³, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu Jesú Christ. Sia a tots notori com lo illustre don Joachim Carroz de Centelles, marquès de Quirra, en lo present Regne de Cerdeña, marquès de Nules y baró de [Almodixar]⁴⁵⁴ en lo Regne de València [y] compte de Centelles y baró de [Piarosa] en lo principat de Cathaluña, cavaller de l'àbit de la sudita religió de [Santa Maria]⁴⁵⁵ de Montesa y San Jordi de [Alfama] y comanador de la [encomenda] del castell y vila de [...] ⁴⁵⁶ religió, gentilhome de la cambra de sa magestat y magiordom de sa real casa, en la present ciutat y castell de Càller de present populat; per quant la magestat del rey nostre señor, que Déu guart, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capitán general en tot lo [dit] y present Regne de Cerdeña, té aquell [com a] president de celebrar Corts eo Parlament jeneral als regnicols y habitants de aquell en la present ciutat de Càller, en lo qual com a magnat és convocat o citat, a hont per alguns impediments y ocupacions molt urgents no pot personalment assistir ni trobar.se. / Per tant de son grat y certa sciència en lo millor modo, forma y manera que de dret y consuetut li és llicít y permès fa, constitueix, crea y solemnement ordena [en procurador] sou cert [y spe]cial y a les coses infrascrites general, de tal manera que la especialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a saber a l'illustre don Joan Baptista de Castellví, marquès de Laconi y biscompte de Sanluri, cavaller de la orde de Nostra Señora de Alcàntara, gentilhom de cambra de sa magestat, en la [dita e present] ciutat de Càller axí bé populat, a estas cosas absent com si fos present...
[omissis]⁴⁵⁷ /

A1 c. 272v.

A1 c. 273v. ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Joan Francesch Alcover, causidich, y Ignaci [Nater], scrivent en lo appendici de Estampaig domiciliat, et cetera.

Ego Dominicus Corrales de Aguilar, auctoritatibus apostolica ubique vero per universam terram et ditionem sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis publicus notarius, haec una cum praenominatis testibus presens fui, rogatus et requisitus clausi. /

215

1654 giugno 27, Cagliari

⁴⁵³ In luogo di 1654. In A1, c. 272, *millesimo sexcentesimo quinquagesimo*. In B c. 210, *millesimo quinquagesimo*.

⁴⁵⁴ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 210.

⁴⁵⁵ Non integrabile con B c. 210. In alternativa, *Nostra Senyora*.

⁴⁵⁶ Non integrabile con la lezione di B c. 210, *Aus aud.a.*

⁴⁵⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per a que en nom... largament*) vedi n. 123.

Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, procuratore reale e giudice del Regio Patrimonio, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi diversi impegni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi.

Admitatur.

A1 c. 276

98.

Die 27 mensis junii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo illustre señor don Jayme Artal de Castellví, marquès de Çea, procurador real y juje del Real Patrimoni en lo present Regne de Sardeña, per quant per las varias ocupacions no pot, segons convè, assistir en les Corts del real general Parlament que en nom de sa magestad se celebrarà per lo excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrade, conte de Lemos, llochinent y capità general en lo present Regne de Sardeña, y en dit general real Parlament president, per tant ha constituhit son procurador a l.illustre señor don Joan de Castellví, marquès de Lacono et cetera, a estes coses absent com si fos present...

[omissis]⁴⁵⁸ /

...Actum et cetera.

A1 c. 276v.

Testimonis a estes coses són lo noble don Gaví de Aquena, assessor del Real Patrimoni, y Antoni Fadda, notari en Càller comorant.

Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /

Poder per assistir en las presents Corts fermat per lo molt illustre señor marquès de Sea al molt illustre señor marquès de Lacono, segons dins. /

A1 c. 279v.

216

1654 maggio 11, Oristano

Giovanni Antioco Sanna, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento come componente del Braccio militare perché impegnato in altre occupazioni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a città Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 277

[9]9.

In D[ei]⁴⁵⁹ nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Iuannes Antiochus Sanna, praesentis ci[vitatis] Oristani, atendens et sciens quod tria Stamenta

⁴⁵⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per a que per... ho ferma*) vedi n. 123.

⁴⁵⁹ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 211v. - 213.

seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literarum sacrae cha-
 tolicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam il-
 lustrissimi et excelentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis
 de Lemos et de Castro, eius locumtenent[is et] capitanei generalis in isto suo
 Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis presentis
 anni comparerent in civitate et castro calaritano in Curia et generali Parla-
 mento quod ibidem praefectus illustrissimus et excelentissimus dominus lo-
 cumtenens et capitaneus generalis, vice et nomine suae praefectae regiae
 magestatis, regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia alis
 ocupatus negotis et pr[o] gerendis, tractandis representandisque nego[tiis]
 militaris Brachii una cum militibus istius Regni personaliter praedictis adesse
 non possum, igitur confidens ad plenum de fide et legalitate animique probi-
 tate et in agendis peritia, studiositate et sufficientia vestri illustris don Iuannis
 de Castelvi, marquionis de Laconi, gratis et de mea certa scientia constituo et
 ordino ac solemniter deputo procuratorem, agtorem et factorem meum certum
 et spetialem et ad infrascripta etiam generalem, itta tamen quod spetialitas ge-
 neralitati ipsi minime deroget, nec hec contra, vos eumdem illustrem don Iuan-
 nem de Castelvi, in civitate calaritana populatum, licet absentem tamquam
 presentem...

[omissis]⁴⁶⁰ /

A1 c. 277v. ...Actum est Oristano, die 11 mensis [maii] anno a nativitate Domini 1654. /
 A1 c. 278 Signum mei dicti nobilis Iuanis Antiochi Sanna, praefecta constituentis, qui hec
 llaudo⁴⁶¹, concedo, firmo et iuro et cetera.

Testes huius rei sunt Ioannes Antonius Trogu et Gregorius Comino, Oristani
 habitatores.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia
 vero per omne pressens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui
 praedictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus cum correctis ubi
 legitur 'illustris, maiori, ibi, imminente, marti' proprio chalamo subscribens
 requisitus. /

A1 c. 278v. Don Juane Antiogo Sana. Procura fermada per lo noble don Joan Antiogo
 Sanna, d.esta ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Llacuni, segons dins. /

217

1654 maggio 28, Oristano

*Giovanni Antonio Carta, donnicello di Oristano, non potendo partecipare
 al Parlamento come componente del Braccio militare a causa di altri impegni,*

⁴⁶⁰ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... futurorum*) vedi n. 124.

⁴⁶¹ In B c. 213, *claudio*.

nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 280

100.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Ioannes Antonius Carta, domicellus⁴⁶² praesentis civitatis Oristani, attendens et sciens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Sardiniae Regni, tam requisitoris literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro, comitis de Lemus et de Castro, eius locumtenentis et capitanei generalis in isto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die octavo mensis aprilis praesentis anni compareant in civitate et castro Calari in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis vice et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Et quia alis occupatus negotiis et pro gerendis et representandis negotiis militari Brachi una cum militibus istius Regni perçonaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficientia vestri illustris don Ioannis de Castelvì, marquionis de Lacuni, gratis et de mea çerta sientia constituo et ordino et solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infra-scripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi nomine deroget, nec hec contra, vos eundem illustrem don Ioannem de Castelvì, in civitate calaritana populatum, liçet absentem tamquam praesentem...

[*omissis*]⁴⁶³ /

...Actum est hoc Oristano, die 28 mensis maii anno a nativitate Domini 1654.

A1 c. 280v.

Signum mei dicti constituentis qui hec laudo, concedo, firmo et iuro et cetera. Testes huius rei sunt Franciscus Flori et Antiocus Pala, Oristani habitatores. (ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit, et cetera. /

Juan Antoni Carta. Procura fermada per Juan Antoni Carta, donzell d.esta ciutat de Oristan, a l.illustre marquès de Llacuni, segons dins. /

A1 c. 281v.

⁴⁶² Di altra mano, in uno spazio della prima riga da integrare, *Ioannes... domicellus*.

⁴⁶³ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... fucturorum*) vedi n. 124.

218

1654 agosto 16, Cagliari

Sebastiano Pili, nobile della villa di Laconi, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse occupazioni, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi, visconte di Sanluri, signore della baronia di Ploaghe e Montis de Ledda, cavaliere dell'ordine e della milizia di Alcantara.

A1 c. 282 Admitatur.

101.

Die 16 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

In Dei nomine. Noverint universi com lo noble don Seb[astià]⁴⁶⁴ Pili, de la vila de Lacono, per quant per ses occupacions no pot acudir personalment a las Corts del real general Parlament que en nom de la sacra cathòlica real magestat se çelebran per lo excellentíssim d[on] Francisco Fernádes de Castro y Andrada, conte de Lemos y de Castro, llochtinent y capità general del present Regne de Sardeña y en lo dit real general Parlament president, per tant ha constituhit y ordenat son procurador al molt illustre señor don Joan de Castellví, marquès de Lacono, biscompte de Santluri, señor de la baronía de [P]loague y [Montis] de Ledda, cavaller de la orde y militia de Alcàntar, a estes co[ses] absent com si fos present...

[omissis]⁴⁶⁵ /

A1 c. 283 ...Actum et cetera.

Testimonis són lo discret Antiogo Montoni, notari públich, y Augustí Colleta, en Càller domiciliats.

Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /

219

1654 luglio 20, Cagliari

Alessio Bruguitta, donnicello di Iglesias, al momento a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giovanni di Castelvì, marchese di Laconi.

A1 c. 284 Admitatur.

Die 20 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Ego Alexius Bruguitta, domicellus civitatis Ecclesiarum, ad praesens Callari repertus, sciens et atendens me vocatum et nominatum fuisse, ut moris est, ad

⁴⁶⁴ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 215-215v.

⁴⁶⁵ Per il contenuto della parte omissa (*per a que per... ho ferma*) vedi n. 123.

comparendum et interessendum in Curiis generalibus quae ad praesens celebrantur in hac dicta civitate Callaris, nomine sacrae catholicae et regiae magestatis domini nostri regis per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandez de Castro et Andrada, comitem de Lemos et de Castro, locumtenentem et capitaneum generalem in praesenti Sardiniae Regno pro eadem sua magestate, cui celebrationi dictarum Curiarum generalium una cum Brachio militari faciendae. Et quia aliis occupatus negotiis personaliter adesse non valeo, ideo et alias eisque videlicet melioribus via, modo, forma et iure quibus magis melius et efficacius de iure et alias posum et debeo, gratis et ex mea certa sciencia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem et cetera, ita quod et cetera, illustrem dominum don Ioannem de Castellvi, marchionem de Laconi, his absentem et cetera...

[omissis]⁴⁶⁶ /

...Actum et cetera.

A1 c. 285

Testes sunt Alexander Fornari et Iosephus Galvan, regius alguazirius, Callaris habitatores et cetera.

De praemissis alieno calamo exaratis fidem facit Didacus Cao, publicus notarius Callaris, haec propria mano subscribens. /

220

1654 agosto 11, Cagliari

Gavino Martis, vicario regio di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato nei compiti del suo ufficio e in diverse occupazioni, nomina suo procuratore Giovanni di Castellvi, marchese di Laconi.

Admitatur.

A1 c. 286

Die 11 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Ego don Gavinus Martis, regius vicarius praesentis civitatis Callaris, sciens et atendens me vocatum et nominatum fuisse, ut moris est, ad comparendum et interessendum in Curiis generalibus quae ad praesens celebrantur in hac dicta civitate Callaris, nomine sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum [Fernandez]⁴⁶⁷ de Castro et de Andrada, comitem de Lemos et de Castro, locumtenentem et capitaneum generalem in praesenti Sardiniae Regno pro eadem sua magestate, cui celebrationi dictarum Curiarum generalium una cum Brachio militari faciendae; et quia ratione dicti mei offitii et aliis occupatus negotiis per-

⁴⁶⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et cauthella*) vedi n. 124.

⁴⁶⁷ Per l'integrazione vedi B c. 217.

sonaliter adesse non valeo, ideo et alias eisque videlicet melioribus via, modo, forma et iure quibus magis melius et efficacius de iure et alias possum et debeo, gratis et ex mea certa sciencia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quod et cetera, illustrem dominum don Ioannem de Castellvi, marchionem de Lacono, his absentem...
[omissis]⁴⁶⁸ /

A1 c. 286v. ...Actum et cetera. /

A1 c. 287 Testes sunt Franciscus Dessi et Sebastianus Cossu, / causidicus, oppidorum Stampacis et Leapolae respective habitatores.
De praemissis fidem facit Didacus Cao, publicus notarius Calaris, haec propria manu subscribens rogatus. /

221

1654 marzo 26, Cuglieri

Gavino Furca, nobile di Cuglieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore il conterraneo Gavino De Roma, esponente del Braccio militare.

A1 c. 288 In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Gavinus Furça, praesentis oppidi de Culler, atendens quod tria Stamenta seu Brachia praesentis Regni Sardiniae et inter ea ego cum literis requisitoriis, tam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis, quam illustrissimi et excellentissimi domini don Françisci Fernandes de Castro, locumtenentis et capitanei generalis praefati Sardiniae Regni, fui çitatus et convocatus ut die octava mensis aprilis praesentis anni sim in civitate calaritana in Curia generali quam ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens generalis, nomine et pro parte suae regiae magestatis praefati Regni, induxit et convocavit ac tenere et celebrare praentendit; atendens eçiam quod alis negoçis impeditus non possum in prefata civitate calaritana me in perssonam transferre nec in ipsa Curia adesse, prout decet, de mea igitur sarta sienscia façio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem, actorem ac nuncium meum sertum et espessialem atque ad infrascripta generalem, ita tamen quod espessialiter ipse generalitati minime deroget, nunc ex diverso, Gavinum de Roma, militem praesentis oppidi, his praesentem...
[omissis]⁴⁶⁹ /

A1 c. 289 ...Actum est hoc in opido de Culler, die 26 mensis martii anno a nativitate Domini 1654.

⁴⁶⁸ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et cautella*) vedi n. 124.

⁴⁶⁹ Per il contenuto della parte omessa (*ad verum... et cautella*) vedi n. 124.

Signum mei predicti nobilis don Gavini Furca, constituentis prefacti qui ech⁴⁷⁰ laudo, conçedo et firmo et cetera. Don Gavino Furcas, yo Juan Baptista Baroni, Sebastian Pala.

(ST) Signum mei Amatori Pinna, oppidi de Escano, ahutoritate regia publicus notarius in praesenti Sardiniae et Regno, qui praemissis omnibus mea manu scripssi cumque prenominitis testibus rogatus interfui, in quorum fidem hoc publicum instrumentum proprio calamo et notariae signo subscripssi et signavi et requisitus clausi. /

222

1654 maggio 5, Busachi

Filippo Pinna Sena, nobile di Busachi, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza e per i suoi diversi impegni, nomina suo procuratore Matteo Cervellón, conte di Sedilo, residente a Cagliari.

Admitatur per constar de real privilegi a favor de su padre, Gavino Arnano de Pinna, de data en Madrid a 20 de juny 1634. A1 c. 291

Die 5 mensis madi anno a nativitate Domini 1654, Busaqui.

Lo noble don [Phelippe]⁴⁷¹ Pinna y Sena, [domiciliat] en la present vila de Busaqui, per quant a les infrascrites coses non pot personalment intervenir, per la distànçia del lloch y també per [ser] ocupat en altres neg[ocis], y confiat ad plenum de la fee, legalitat y probi[dad] de [ànim] de l.infrascrit egregi don Matheo de Çervelló, conte de Sedilo, [per tant] de son grat y certa sciència en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut, vel alias pot valer y tenir, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador çert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la especialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al dit prenomenat egregi don Matheo de Cervelló, conte de Sedilo, absent y en la ciutat de Càller present, per a que en nom y per part de dit constituent puga y dega presentar en lo real Parlament que se çelebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conte de Lemos y Castro, virrey y capità general en lo present Reñe...

[omissis]⁴⁷² /

...Don Phelippe Pinna y de Sena.

A1 c. 291v.

Testimonis Antoni Àngel Uda y Antiogo Sanna, de Busaqui.

Premissis proprio calamo exaractis fidem facit Nicolaus de Aquenza, publicus notarius et scriba baroniae de Busaqui, requisitus clausit et cetera. /

⁴⁷⁰ In B c. 218v., *haec*.

⁴⁷¹ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 219.

⁴⁷² Per il contenuto della parte omessa (*y en.lo dit... et tiramento*) vedi n. 123.

Agostino Martì Ferret, cavaliere di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi acciacchi di salute, nomina suo procuratore Gerolamo Matteo Cervellón, conte di Sedilo.

A1 c. 292 Admitatur per constar de privilegi de nobleza de data en Madrid al primo de abril 1648.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Algerii.

In Dei nomine amen. Noverint universi com don Augustí Martí y Ferret, cavaller d.esta illustre çitutat de l.Alguer, segons assereix, per quant al present està impedit de alguns achiaques y no se pot trobar present a las infrascritas cosas, per ço confiant de la llegalitat y rectitut de l.egregi comtte don Gironi Matheo de Çervelló, comtte de Sedilo, absent com si fos present y lo notari infrascrit per dit egregi compte present, stipulant y rebent, de son grat y serta siència ab tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias pot y deu y li és llísit y permès y dir y fer se pot, fa, constituheix, crea y solemnement ordena son procurador, actor, factor y nunci spessial y a las cosas infrascritas gieneral, axí que la spesialitat a la generalitat no derogue, nec e contra, al susdit egregi comtte de Sedilo, present y aceptant, per a que, per mi y en mon nom y persona mia se puga y dega presentar en lo real y gieneral Parlament que se ha de selebrar en lo present Regne en nom de sa magestad per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochinent y capità gieneral del present Regne, lo excellentíssim señor conde de Lemos y de Castro...

[omissis]⁴⁷³ /

A1 c. 299 ...Testes huius rei sunt Gavinus Lado et Matheus Escotto, algerenses. (S.N.) Signum meum Baquidid Manca, civis Algerii, auctoritate regia notarius publicus, qui huiusmodi mandatum sive procuratorium instrumentum recepi et proprio calamo in his tribus papiri paginis, praesenti comprehensa pagina, scripsi et rogatus ac requisitus singiavi⁴⁷⁴ et clausi et cetera. /

Giovanni Pietro Marras Fois, nobile di Busachi, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e per le sue diverse occupazioni, nomina suo procuratore Matteo Cervellón, conte di Sedilo, al momento residente a Cagliari.

⁴⁷³ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... jure et cetera) vedi n. 123.

⁴⁷⁴ In B c. 221, signavi.

Admitatur.

A1 c. 293

Die 6 mensis madi anno a nativitate Domini 1654, Busaqui.

Lo [no]ble⁴⁷⁵ don J[uan] Per[e Marras] y Fois, de la present vila de Busaqui, per quant a les infrascrites [co]ses no pot personalment intervenir per [la] distància del lloch [y també per ser] ocupat en altres [negocis], y confiat ad plenum de la fee, [lega]litat y probidad de ànim de l.infrascrit egregi don Matheo de Çervelló, conte de Sedilo; per tant de son grat y [çerta] sciència en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret o consuetut, vel alias pot valer y tenir, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador [cert] y speçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga derogar [a la generalitat], ni per lo contrari, al dit y prenomenat egregi don Matheo de Çervelló, conte de Sedilo, absent y en la ciutat de Càller present, per a que en nom y per part de dit constituent se puga y se [dega] presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández y Castro, conte de Lemos y Castro, virrey y capità general en lo present Reñe...

[omissis]⁴⁷⁶ /

...Don Juan Pere Marras y Fois.

A1 c. 293v.

Testimonis són Antoni Àngel Uda y Antiogo Sanna de Busaqui.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Nicolaus de Aqenza, publicus notarius et scriba baroniae de Busaqui, requisitus clausit. /

225

1654 maggio 21, Sassari

Il nobile Gavino Salvagnolo, abitante a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per i suoi diversi impegni e per la distanza del luogo, nomina suo procuratore Matteo Cervellón, conte di Sedilo.

Admitatur.

A1 c. 294

Die 21 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, Sasser.

Lo noble don Gavino Salvagnolo, en la present ciutat de Sàsser domici[[liat]⁴⁷⁷, per quant a les infrascrites coses no pot personalment intervenir per la distància del lloch y ta[mbé] per ser ocupat en altres negocis y confiat ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit llur procurador; per tant de son gr[at] y certa sciència, en tot lo millor modo, via y manera que [en via] de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, co[nstituex], crea y solemne-

⁴⁷⁵ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 221.

⁴⁷⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et turamento) vedi n. 123.

⁴⁷⁷ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 222-222v.

ment ordena son procurador cert y especial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, a l'egregi don Matheo de Çervellón, conde de Sedilo, que és absent et cetera, per a que en nom y per part de dit constituent se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁴⁷⁸ /

A1 c. 297 ... Testimonis són don Francisco Nuseo y Juan Batista Furnaro, Sàsser. (ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sassari, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii qui praemissis proprio calamo scripsi, interfui rogatus et requisitus clausi. /

226

1654 marzo 28, Sassari

Giovanni Pilo Passamar, nobile domiciliato a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per le sue diverse occupazioni e per la distanza del luogo, nomina suo procuratore Matteo Cervellón, conte di Sedilo, al momento residente a Cagliari.

A1 c. 295 Admitatur.

Die 28 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

Lo noble don Juan Pilo Passamar, domiciliat en la present ciutat de Sàçer, per quant a les infrascrites coses no pot personalment intervenir per la distància del lloch y també per ser ocupat en altres negociis y confiant ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànim de l'infrascrit egregi don Matheo de Servelló, compte de Sedilo; per tant de son grat y certa sçientia, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias puot valer y tenir, fa, constitueix, crea y solemnement ordena son procurador cert y special y a les infrascrites coses general, de manera tal que la spetialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrarii, al dit prenomemat egregi don Matheo de Servelló, compte de Sedilo, de la present ciutat absent y en la ciutat de Càller present, per a que en nom y per part de dit constituent se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustríssim y excellentíssim segnor don Francisco Fernández y Castro, compte de Lemos y Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁴⁷⁹

⁴⁷⁸ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento) vedi n. 123.

⁴⁷⁹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento) vedi n.123.

...Don Juan Pilo Passamar.

Testes sunt Ioannes Baptista Jordano et Iosephus Marongio, Sasseris.

(ST) Signum mei Ioannis Cugurra, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scripssi et clausi requisitus. /

227

1654 maggio 12, Bosa

Taddeo Carta Sini, donnicello di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento perché costretto a letto dalla sua malattia, nomina procuratore il marchese di Cea, procuratore reale, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 300

Die 12 mensis madii anno 1654, Bozae.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori de com Thadeo Carta Sini, donzell de la present çitutat, per quant se troba malat en lo llit y no pot assistir personalment a les infrascrites coses; per ço de son grat y certa sciència, en tot lo millor modo y manera que li és permès, fa, constituex, crea y solemnement hordena son ver, llegítim y indubitat procurador çert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l.illustre señor marquès de Sea, procurador real en tot lo present Regne de Sardeña, que és absempt, y en la çitutat de Càller comorant et cetera, per a que en nom y per part de dit constituent se puga y dega prestar en lo real Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor compte de Lemos, virrey y capità general en lo present Regne, es tot primer venient...

[omissis]⁴⁸⁰ /

...Tadeo Carta.

A1 c. 300v.

Testimonis són Antoni Pitalis y Juan Baptista Mameli, tots de Bosa et cetera. Petrus Paulus Pintore, civis Bosae, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, qui predictis omnibus et singulis interfui, rogatus et requisitus clausi et cetera. /

228

1654 maggio 6, Bosa

Il nobile Angelo Passino, luogotenente del procuratore reale a Bosa, non potendo partecipare per i suoi diversi impegni al Parlamento in qualità di procuratore generale di Gerolamo Delitala, donnicello della suddetta città, e

⁴⁸⁰ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... clausulis et cetera) vedi n. 123.

di Bonaventura Giovanni Maria Casalabria Nurqui, donnicello della villa di Illorai, nomina suo procuratore e suo sostituto il marchese di Cea, procuratore reale.

A1 c. 301 Admitatur.

Die 6 mensis madii anno 1654, Bozae.

In Dei nomine amen. Noverint universi de com lo noble don Àngel Passino, tinent de procurador real de la present ciutat de Bosa, atès y considerat que se troba enpedit en alguns negosis y no pot assistir personalment a les infrascrites coses; per ço, tant en son nom propri, com de procurador general cum posse substituendi de Hieroni Delitala, donzell de dita ciutat, y de Bonaventura Juan Maria Casalabria y Nurqui, axí bé donzell de la villa de Illorai, segons que de ditas procuras plenament constan y són de veure en los 20 del mes de marts çerca passat del present ayn, fetas y fermadas per mi notari infrascrit; per ço tant en dits noms de procurador com en son nom propri, gratis et cetera, fa, constituex, crea y solemnement hordena son procurador y substitut de dits sos principals cert y espeçial y a les coses infrascrites general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, a l.illustre señor marquès de Sea, procurador real en tot lo present Regne de Sardeña, que és absempit et cetera...

[omissis]⁴⁸¹ /

A1 c. 301v. ...Don Angel Passino.

Testimonis són Antoni Pitalis y Juan Baptista Mameli, tots de Bosa et cetera. (ST) Signum mei Petri Pauli Pintore, civis Bosae, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui predictis omnibus et singulis interfui, rogatus et requisitus clausi et cetera. /

229

1654 luglio 6, Cagliari

Carlo Espinosa, nobile di Iglesias, non potendo partecipare al Parlamento a causa di diversi impegni, nomina suo procuratore Giacomo di Castelvi, marchese di Cea, abitante del Castello di Cagliari.

A1 c. 302 Admitatur.

Die 6 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Calari.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego nobilis don Carolus de Spinosa, civitatis Ecclesiarum, atendens et conciderans quod infrascriptis adesse non

⁴⁸¹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... clausulis et cetera) vedi n. 123.

valeo propter aliquas occupationes quas habeo, sc̄iens tamen quod quid per alienum façit per se ipsum façere videtur; ideo et alias gratis et ex mea çerta scientia, omnibus melioribus via, modo, iure, causa, titulo et forma quibus magis validius et efficacius de iure possum et debeo, fatio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem⁴⁸², actorem et gestorem meum çertum et speciale et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod sp̄tialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, illustrem nobilem don Iacobum de Castellvi, marquionem de Çea, in praesenti civitate et castro Callari domiciliatum, his absentem tamquam praesentem, ad videliçet pro me et nomine meo se praesentandum perçonaliter in regio Parlamento quod celebratur per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandez de Castro et cetera, comitem de Lemos et de Castro et cetera, locumtenentem et capitaneum generalem in hoc praesenti Sardiniae Regno pro sacra catholica et regia magestate domini nostri Filipi Quarti, Hispaniarum regis, in eodem Parlamentum praesidem...

[omissis]⁴⁸³ /

... Testes huius rei sunt Iosephus Carta, notarius, et Ioannes Matheus Ascanio, Calari domiciliatus. A1 c. 323

(ST) Signum Saturnini Prunas, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praeditis adfuit ac rogatus et requisitus clausit. /

230

1654 marzo 23, Ozieri

Francesco Satta del Mestre, Francesco Satta Grixoni e Giovanni Maria Satta Grixoni, padre e figli, donnicelli della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in diverse attività, nominano loro procuratore Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, signore dell'incontrada di Siligo.

Admitatur.

A1 c. 303

Die 23 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ocierii.

Nosaltres Francisco Satta⁴⁸⁴ del Mestre, Francisco Satta⁴⁸⁵ Grixone y Juan Maria Satta Grixone, pare y fillis, donzells de la present villa de Ocier, per quant somos inpedits de alguns negosis a nós inportants, a les coses infrascrites presents y personalment no nos podem trobar; per ço de mi grat y certa ciència

⁴⁸² Segue espunto, *meum*.

⁴⁸³ Per il contenuto della parte omessa (*ad asistendum... firmo et iuro*) vedi n. 124.

⁴⁸⁴ In B c. 226v., *Carta*.

⁴⁸⁵ In B c. 226v., *Carta*.

y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats de la doctrina, indústria, legalitat y suficiència y retitut de l.infrascrit nostre procurador en entrar y determenar los negosis del real y general Parlament, cream, ordenam y soleniter constituem y cadaú de nos altres crea, ordena y soleniter constituex per nostre ver y llegítim procurador cert y especial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, a l.illustre señor don Jaime Artal de Castelví, marquès de Sea, señor de la encontrada de Siligo et cetera, absent et cetera, per a que per nós y en nostre noms y de qualsevol de nosaltres se puga y àgia de presentar en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, lloctinent y capità general del present Regne en los mesos primers vinents celebrador...

[omissis]⁴⁸⁶ /

A1 c. 303v. ...Testimonis presents lo noble don Pedro Grixoni y Diego Alavaña, de Ossier.

Antoni Porcu, de la present baronía de Ossier, notari públich per auctoritat apostolica et règia, fidem facio et cetera. /

A1 c. 322v. Ocier. Francisco Satta del Mestre, Francisco Satta Grixoni, Juan Maria Satta Grixoni. /

231

1654 marzo 24, Sassari

Gavino Fundoni, donnicello di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi diversi impegni, nomina procuratore Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, procuratore reale e giudice del Regio Patrimonio, abitante del Castello di Cagliari.

A1 c. 304 Admitatur per constar de real privilegi de data en Madrid a 15 de july 1648. Die 24 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod Gavinus Fundoni, domicellus in presenti civitate Sassarum domiciliatus, adtendens et considerans quod estitit mihi presentata⁴⁸⁷ de ordine et provisione illustrissimorum et excellentissimorum don Francisci Fernandes de Castro Andrada et Guitanara, comitis et cetera, et pro sua chatholica regia maiestate domini nostri regis prorregis et capitanei generalis in toto presenti Sardiniae Reño, quedam littera suae praefatae regiae maiestatis, sub dactum Madrici 22 madii anni proxime elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat nobilibus praedicti Sardiniae regni adsistant regio Par-

⁴⁸⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... clausulis et cetera) vedi n. 123.

⁴⁸⁷ Così.

lamento celebrando haedomodis seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum prorregem cum tribus Estamenti eclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum ea que continentur in dicta regia epistola et pro tollendis similiter gravaminibus et reformandis corruptellis vitisque fuerint in dicto Regno in benefitium reipublicae et pauperum illius, necnon bonae administrationis iustitiae, zelo quo semper soliti sunt obtemperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia littera seu litteris fuit mihi dicto constituti tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi prorregis sub dactum in dicto castro Calaris 21 die mensis februarii proxime elapsi; ideo quia personaliter interesse non valeo plurimis involuctus negotiis, sed desiderans adimpleri iussum et mandatum domini mei regis, confidens igitur de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris mei, cum presenti publico instrumento, omnibus melioribus via, modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possum et valeo, gratis et ex mea certa scientia, fatio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum / certum et especialem et ad infrascriptum etiam generalem, ita quod especialitas generalitati ipsi minime deroget, nec et converso, illustrem don Iacobum Artal de Castelvi, marquionem de Çea, de Consilio suae maiestatis et pro eadem regium procuratorem et iudicem ordinarium Regii Patrimonii in toto presenti Sardiniae Regno, absentem tamquam praesentem et acceptantem, in civitate seu Castro Calaris comorantem...

A1 c. 304v.

[omissis]⁴⁸⁸ /

Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisitus. /
Saçer. Gavino Fundoni. /

A1 c. 321

A1 c. 321v.

232

1654 marzo 23, Ozieri

Pietro e Gavino Grixoni, padre e figlio, nobili di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento a causa di diversi importanti impegni, nominano loro procuratore Giacomo Artale di Castelvi, marchese di Cea, signore dell'incontrada di Siligo.

Don Pere Grixoni admitatur y don Gaví son fill sine voto.

A1 c. 305

Die 23 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ozieri.

Nosaltres don Pere Grixone y don Gaví Grixone, pare y fill, de la present villa

⁴⁸⁸ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... large et cetera*) vedi n. 124.

de Ossier, per quant somos inpedits de alguns negosis a nós inportants, a les coses infrascrites presents y personalment no nos podem trobar; per ço de nostre grat y certa çientia y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats de la doctrina, indústria, legalitat y suficiència y rectitut de l.infrascrit nostre procurador en entrar y determinar los negosis del real y general Parlament, cream, ordenam y soleniter constituim, y cada.u de nosaltres crea, ordena y soleniter constituex, per nostre ver y llegítim procurador cert y espeçial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, a l.illustre señor don Jaime Artal de Castelví, marquès de Sea, señor de la encontrada de Siligo et cetera, absent et cetera, és a.saber per a que per nós y en nostre noms y de qualsevol de nosaltres se puga y àgia de presentar en lo real y general Parlament celebrador per lo illustíssim y excellentíssim señor virrey, lloctinent y capità general del present Regne, en los mesos primers vinents celebrador...

[*omissis*]⁴⁸⁹ /

- A1 c. 305v. ...Testimonis presents Diego Alavaña y Llorens Maltesi de Ossier. Antoni Porcu, de la present baronía de Ossier, notari públic per auctoritat apostòlica et règia, fidem facio et cetera. /
- A1 c. 320v. Ocier. Don Pedro Grixoni, don Gavino Grixoni. /

233

1654 marzo 23, Ozieri

Basilio e Mariano del Mestre, padre e figlio, donnicelli di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento, nominano loro procuratore Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, signore dell'incontrada di Siligo, Meilogu e Monte Santo, della città di Cagliari.

- A1 c. 306 Admitatur.

Die 23 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Oçierii.

Nosaltres Basilio del Mestre y Marian del Mestre, pare y fill, donzells de la present villa de Ossier, per quant a les coses infrascrites presents y personalment no nos podem trobar; per co de nostre grat y çierta çientia y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, conffiats de la indústria y suficiència y rectitut de l.infrascrit nostre procurador en entrar y determinar los negossis del real y general Parlament, cream, ordenam y soleniter constituim, y cada.ú de nosaltres crea, ordena y solenniter constituex, per nostre ver y legítim procurador çert y spessial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la spessialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, al noble

⁴⁸⁹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... *clausulis et cetera*) vedi n. 123.

illustre don Jaume Artal de Castelví, marquès de Sea, señor de la encontrada de Siligo, Meilogo y Monti Santo, de la çitutat de Càller, absent et cetera...

[*omissis*]⁴⁹⁰ /

...Testimonis presents Antoni Solivera Grixone, donzell, y Joseph Taras, de la present villa de Ossier. A1 c. 306v.

Ego Franciscus Apila, praesenti ville Oçierii, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, de premissis una cum prenominitis testibus interfui, manu propria fidem façio et cetera. /

Ocier. Basilio del Mestre, Marian del Mestre. Procura de dos votos. / A1 c. 319v.

234

1654 aprile 27, Bono

Giovanni Ledda Satta, nobile di Ozieri e Giovanni Ledda, suo figlio, non potendo partecipare al Parlamento a causa delle molteplici occupazioni, nominano procuratore Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, procuratore reale e giudice del Regio Patrimonio.

Admitatur.

A1 c. 307

Die 27 aprilis anno a nativitate Domini 1654, oppidi de Bono.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo noble don Joan Leda Satta, de la present vila, y don Juan Leda, son fill, per quant per sa magestat del rei nostre señor, que Déu guarde, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francisco Fernán-des de Castro, compte de Lemos y de Castro, son lloch-tinent y capità general en lo present Rengne de Çerdenna, dé aquell com a president de çelebrar Corts generals, eo Parlament als renicols y habitants de aquell en la ciutat de Càller, ha ont ha de assistir; y per no poder.se trobar en persona dits nobles de Leda per poder entrar en aquells per causa de molts ocupacions; per tant de son grat y sarta siència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut més líssit y permès lis fossen, fan, constituexen, crean y hordenan procurador y a tot sert y espessial y a les coses enfrascrites et cetera, de tal manera que la espessialtatt a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt illustre don Jaime Artal de Castelví, marquès de Sea, procura-dor real y jutge del Real Patrimoni, a estes coses absent com si fos present...

[*omissis*]⁴⁹¹ /

...Actum ut supra y lo ferma de.ssa mà et cetera.

A1 c. 307v.

Don Joan Leda Satta.

Don Juan Leda menor.

⁴⁹⁰ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... clausulis et cetera*) vedi n. 123.

⁴⁹¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

Testimonis presents coneguts per lo notari infrascrit Llorens Pagia y Francisco Carta Argilagás, de la present villa et cetera.

(ST) Signum mei Petri Ioannis Delogu, oppidi de Bono, regia hauctoritate publicus notarius, de manum⁴⁹² aliena scripta et comprobatum per me dictum Delogu notarium, de predictis fidem facio requisitus et subsignavi et cetera. / Gociano. Don Juan Ledda Satta y su hijo don Juan Ledda. /

A1 c. 318v.

235

1654 aprile 11, Alghero

Gavino Casagia, nobile di Sassari al momento residente ad Alghero, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore Giacomo Artale di Castelví, marchese di Cea, procuratore reale e giudice del Regio Patrimonio, della città di Cagliari.

A1 c. 308 Admitatur.

Die 11 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Algerii.

In Dei nomine amen. Noverint universi com lo noble don Gaví Casagia, de la ciutat de Sàsser y al present domisiliat en la present ciutat de l'Alguer, segons assereix, per quant al present està impedit de alguns negossis y no se pot trobar present a las infrascritas cosas, per ço confiant de la llegalitat y rectitut de l'illustre don Jaime Artal de Castelví, marquès de Sea y procurador real del present Reyne de Sardeña, de la illustre ciutat de Càller, absent com si fos present y lo notari infrascrit per dit illustre marquès present stipulant y rebent, de son grat y sarta sièntia, ab tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias pot y deu y li és llísit y permès y dir y fer se pot, fa, constituheix, crea y solenement ordena son procurador, actor, factor y nunti espesial y a les coses infrascrites gieneral, axí que la espesialitat a la gieneralitat no derogue, nec e contra, al susdit illustre marquès de Sea, present y acceptant per a que per mi y en mon nom y persona mia se puga y dega presentar en lo real y general Parlament que se ha de selebrar en lo present Reyne en nom de sa magestad per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey y llochtinent y capità gieneral del present Reyne, lo excellentíssim señor conde de Lemos y de Castro...

[omissis]⁴⁹³ /

A1 c. 317

...Fetes són estades estas cosas en esta dita ciutat de l'Alguer, Reyne de Sardeña, die y ayn susdit. Sinyal de mi dit constituent que les predites cosas lloe, aprobe, ratiffique, confirme y jure et cetera. Testes huius rei sunt Cosma Tarrago eques et Ambroseus Espanedda, algerenses, et cetera.

⁴⁹² In B c. 232, manu.

⁴⁹³ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... per haver et cetera) vedi n. 123.

(ST) Signum meum Baquidii Manca, civis Alguerii, auctoritate regia notarius publicus, qui huiusmodi mandatum sive procuratorium instrumentum recepi et proprio calamo in his tribus papiri paginis, praesenti comprehensa pagina, scripsi et rogatus ac requisitus singiavi et clausi et cetera. /

Alguer. Don Gavino Casaja. /

A1 c. 317v.

236

1654 marzo 24, Ozieri

I nobili Filippo e Giovanni Grixoni Bronda, padre e figlio, e i figli di quest'ultimo Giacomo e Paolo Grixoni, della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei loro importanti impegni, nominano procuratore Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, signore dell'incontrada di Siligo.

Admitatur.

A1 c. 309

Die 24 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ocierii.

Nosaltres don Filipe Grixoni, don Joan Grixoni Bronda, pare y fill, don Jaime Grixoni y don Paulo Grixoni, germans, fills de dit don Joan Grixoni Bronda, tots de la present vila de Ossier, per quant somos inpedits de alguns negosis a nós inportants, a les coses infrascrites presents y personalment no nos podem trobar; per ço de nostre grat y çerta siència y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats de la doctrina, indústria, legalitat y suficiència y retitut de l.infrascrit procurador en entrar y determinar los negosis del real y general Parlament, cream, ordenam y soleniter constituim et cada.u de nosaltres crea, ordena y soleniter constituex, per nostre ver y llegítim procurador cert y especial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, a l.illustre señor don Jaime Artal de Castelvì, marquès de Sea, señor de la encontrada de Siligo et cetera, absent, et cetera, per a que per nós y en nostre nom y de qualsevol de nosaltres se puga y àgia de presentar en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochtinent y capità general del present Regne, en los meses primers vinents celebrador...

[omissis]⁴⁹⁴ /

... Testimonis presents lo venerable Pere Prosperì, prevere⁴⁹⁵, y Llorens Seque de Ossier. A1 c. 309v.

Antoni Porcu, de la present vila de Ossier, notari públic per auctoritat apostòlica et règia, fidem facio et cetera. /

⁴⁹⁴ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... cum clausulis et cetera) vedi n. 123.

⁴⁹⁵ Risoluzione dubbia. Così in B c. 234v.

A1 c. 316v. Procura de quatro votos. Ocier. Don Felipe Grixoni, don Juan Grixoni Brondo, don Jaime Grixoni, don Pablo Grixoni. /

237

1654 luglio 11, Oristano

Giovanni Salvatore Pisquedda, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Giacomo di Castelvi, marchese di Cea residente a Cagliari.

A1 c. 310 Admitatur por constar de real privilegio de data en Madrid a 23 de mayo 1630. Die 11 mensis iuli anno a nativitate Domini 1654, Oristani.

Sit omnibus notum com lo noble don Juan Salvador Pisquedda, de la present ciutat de Oristani y en ella domiciliat, aptes que a les infrascrites coses no pot perçonalment assistir; per ço de son grat y çerta sciència constituex y ordena son procurador cert y espetial e per les coses infrascrites general, axí que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l.illustre don Jaime de Castellví, marquès de Sea, en la ciutat de Càller populat, a estes coses absent, et cetera, per a que en nom y per part del dit noble constituent puga y dega en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim senyor virrey, llochinent y capità general del present Regne celebrador... [omissis]⁴⁹⁶ /

A1 c. 310v. ...Actum et cetera.

Testimonis són lo noble don Antiogo Aresu y Joseph Deroma, donzeill, de Orestani habitants et cetera.

Praemissis alieno chalamo exaratis fidem facit Sebastianus Mochi, publicus notarius, civis Oristani, hec proprio chalamo suscribens requisitus. /

A1 c. 315v. 1654. Procura fermada per lo noble don Salvador Pisquedda, d.esta ciutat de Oristani, a l.illustre marquès de Sea, de la ciutat de Càller, segons dins. /

238

1654 marzo 24, Ozieri

Antonio Grixoni Solivera, i suoi figli Pietro e Giuseppe Filippo Grixoni, e i fratelli Pietro e Francesco Grixoni, donnicelli di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in importanti attività, nominano loro procuratore Giacomo Artale di Castelvi, marchese di Cea, signore dell'incontrada di Siligo.

A1 c. 311 Admitatur por Antoni, Pedro y Francisco los dos sine.

⁴⁹⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... llargament) vedi n. 123.

Die 24 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ocierii.

Nosaltres Antoni Grixone Solivera, Pedro Grixoni y Joseph Felipe Grixoni, pare y fills, Pera Grixoni y Francisco Grixoni, germans, donzells tots de la present vila de Ossier, per quant somos inpedits de alguns negosis a nós importants, a les coses infrascrites presents y personalment no nos podem trobar; per ço de nostre grat y certa siència y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats de la doctrina, indústria, legalitat, suficiència y retitut de l.infrascrit procurador en entrar y determinar los negosis del real y general Parlament, cream, ordenam y soleniter constituim y cada.u de nosaltres crea, ordena y soleniter constituex, per nostre ver y llegítim procurador cert y espessial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, a l.illustre señor don Jaime Artal de Castellví, marquès de Sea, señor de la encontrada de Siligo et cetera, absent, per a que per nós y en nostre nom y de qualsevol de nosaltres se puga y àgia de presentar en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochinent y capità general del present Regne en los mesos primers vinents celebrador...

[omissis]⁴⁹⁷ /

...Testimonis presents Diego Alavaña y Nicolàs Espano, de Ossier.

A1 c. 311v.

Antoni Porcu, de la present vila de Ossier, notari públic per auctoritat apostòlica et règia, fidem facio et cetera. /

Procura de cinco votos. Ocier. Antoni Grixoni Soliveras, Pedro Grixoni, Joseph Felip Grixoni, Pedro Grixoni, Francisco Grixoni. /

A1 c. 314v.

239

1654 luglio 28, Bosa

Melchiorre Carta Soliveras, nobile di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento perché legittimamente impedito dalle sue molteplici occupazioni, nomina suo procuratore Giacomo Artale di Castelvì, marchese di Cea, procuratore reale e giudice del Regio Patrimonio, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 312

Die 28 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Bozae.

Lo noble don Merchior Carta y Soliveras, de la present ciutat, de son grat et cetera, per quant en raó de les real Corts generals que sa excellència en nom de sa real magestad, Déu volent, ha de tenir y celebrar en la ciutat y castell de Càller y per ço se a convocat com ha hu dels altres militars a la intervensió de dites Corts per a dir y votar en les convocacions y congregacions de l.illustre

⁴⁹⁷ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... cum clausulis et cetera) vedi n. 123.

Stament militar de dita ciutat; y no púgan per sas llegítimas ocupacions personalment assistir en les predites Cortes, de llur grat y certa siència, com demunt és dit, confiat plenament de la indústria, suffisiència, rectitut, sinceritat y bon dat de l.infrascrit noble illustre don Jaime Artal de Castelví, marquès de Sea, procurador real del present Regne de Sardeña, de la ciutat de Càller, absent com si fos present, constituex y solenement hordena llur procurador cert y espesial y per les infrascrites coses general, axí que la espesialitat no derogue a la generalitat y per lo contrari, ita quoad al dit noble illustre marquès, si absent...
[omissis]⁴⁹⁸ /

A1 c. 312v. ...Testimonis lo reverent Àngel Serra y Agusti Majali, tots de Bosa et cetera. Don Melchior Carta y Soliveras et cetera.
(ST) Signum mei Ioannes Gavinus⁴⁹⁹ Pira, civis civitatis Bosae, auctoritate regia notarii publici per omne presens Sardiniae Renii, qui predictis omnibus et singulis rogatus et requisitus clausi et cetera. /

240

1654 marzo 30, Bitti

Carlo Satta Sotgiu, nobile di Bitti, non potendo partecipare al Parlamento perché impedito dalle sue urgenti occupazioni, nomina suo procuratore il nobile Francesco Satta Sotgiu, suo padre.

A1 c. 326 [Adm]itatur.
[Pa]rticulars.

Die 30 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Bitti.

Lo noble don Carlus Satta Sotgiu, de la present vila, per quant ab lletres de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, lloch tinent y capità general del present Regne, en execució de les reals lletres és estat convocat perquè accudis y compareguès en la siutat de Càller en lo real general Parlament que.s farà y çelebrarà en dita ciutat en nom de sa majestat, en lo qual Parlament no pot assistir ni acudir a dita ciutat per estar ocupat en altres negossis de urgent neçessitat; per lo que suplica a dita sa excellència mane tenir.lo per escusat y admetre lo infrascrit son procurador; per tant ab tenor del present, de son grat y certa sciència constituex son procurador cert et cetera, axí que et cetera al noble don Francisco Satta Sotgiu, son pare, present et cetera...

[omissis]⁵⁰⁰ /

⁴⁹⁸ Per il contenuto della parte omessa (*és a saber... notari et cetera*) vedi n. 123.

⁴⁹⁹ In B c. 337v., *Ioannis Gavini*.

⁵⁰⁰ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... ferma et cetera*) vedi n. 123.

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 326v.

Don Carlos Satta Sotgiu.

Testimonis presents y per mi notari infrascrit coneguts són Francesch Àngel Pinna y Joan Alvaru Satta, tots de la present vila et cetera.

Premissis proprio calamo exaratis fidem facit Ioannes Franciscus Serra Pinna, notarius publicus, qui hec propria manu subscribens. /

241

1654 aprile 1, Ittiri

Giovanni Francesco Frasso, cavaliere di Ittiri, figlio di Leonardo, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il fratello Antonio.

Admitatur.

A1 c. 327

Die 1 aprilis anno a nativitate Domini 1654, Itiri.

Sia a tots notori com Juan Francisco Frasso, cavaller de la present vila, fill lilegítim y natural de Lleonart Frasso, cavaller axí matex de la present vila, atès y considerat que personalment no pot anar a la ciutat de Càller y assistir en aquella al real y general Parlament que lo excellentíssim señor conte de Lemos, virrey y capità general del present Regne de Serdeña, ha de celebrar, per lo qual ha convocat los tres Estaments eclesiàstich, militar y real per votar en aquell segons la proposició de sa excellència; per tant de son grat y certa siència constituex y ordena son procurador cert y espesial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la generalitat a la espesialitat no derogue, ni per lo contrari, a Antoni Frasso, son jermà, cavaller de la present vila...

[omissis]⁵⁰¹

...Actum ut supra.

Treta y copiada és estada la present còpia de son propri original per mà de altri, substància del fet en res no moguda, de lo que fas fe yo Gaví de Aquenza, públic notari de la siutat de Sàçer y en la present vila personalment trobat, et cetera. /

242

1654 febbraio 4, Gavoi

Carlo Marcello Sedda, originario di Olzai, al momento presente a Gavoi, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Pietro Francesco Sedda, di Mamoiada.

Admitatur por constar de privilegio de data en Madrid 18 de noviembre 1650. A1 c. 328

⁵⁰¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma y jura*) vedi n. 123.

Die 4 mensis february anno a nativitate Domini 1654, opido Gavoi.
Noverint universi quod ego Carlos Marçello Sedda, opidi de Olcay, repertus in hoc de Gavoi, quia infrascritta perçonaliter nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in agendis perihisia vestri infrascritti Petri Francisci Sedda, opidi de Mamojada, [constituo procuratorem]⁵⁰² meum certum et ispecialem, ad infrascritta generalem, itta quod et cetera, ut ispeçcialitas generalitatem⁵⁰³ ipsi minime deroguet, nequae adverso, vos eundem Petrum Franciscum Sedda, his licet assentem ad videlicet pro me et nomine meo tam in Curiae sive Parlamento in civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Fernando de Castro et Andrada, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duçe, celebrando, quam etiam in Stamento militari et iptius⁵⁰⁴ convocaçcionibus comparendum et asistendum... [omissis]⁵⁰⁵

...Actum ut supra et cetera.

Testes Iuanes Petrus Nioy et Petrus Paulus Espanu, praesentis opidi, et dictus constituens manu sua subscribit et cetera. Carlus Marçello.

Sebastianus Casula, regia auctoritate publicus notarius, qui predictis proprio depictis calamo adfuit eaque rogatus et requisitus clausit et cetera. /

243

1654 aprile 1, Ittiri

Gavino Frasso, cavaliere di Ittiri, figlio di Leonardo, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il fratello Antonio.

A1 c. 329 Admitatur.

Die 1 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Itiri.

Sia a tots notori com Gaví Frasso, cavaller de la present vila, fill lilegítim y natural de Lleonart Frasso, cavaller axí matex de la present vila, atès y considerat que personalment no pot anar a la ciutat de Càller y asistir en aquella al real y general Parlament que lo excellentíssim señor conte de Lemos, virrey y capità general del present Regne de Sardeña, ha de celebrar per lo qual ha convocat los tres Estaments eclesiàstich, militar y real per votar en aquell, segons la proposició de sa excellència; per tant de son grat y çerta siència constituex y ordena son procurador çert y especial y a les infrascrites coses general, de manera

⁵⁰² Integrazione proposta, in assenza del verbo formalizzante la procura.

⁵⁰³ In luogo dell'usuale *generalitati*.

⁵⁰⁴ Così.

⁵⁰⁵ Per il contenuto della parte omessa (*eoque... cum cláusula et cetera*) vedi n. 124.

tal que la generalitat a la especialitat no derroque, ni per lo contrari, a Antoni Frasso, son jermà, cavaller de la present vila...

[*omissis*]⁵⁰⁶

...Actum ut supra.

Treta y copiada és estada la present còpia de son propri original per mà de altri, substància del fet en res no moguda, de lo que fas fee yo Gaví de Aqenza, públic notari de la siutat de Sàçer y en la present vila personalment trobat, et cetera. /

244

1654 giugno 15, Mamoiada

Ignazio Sedda Manca, di Mamoiada, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Pietro Francesco Sedda, della medesima villa.

[Ad]mitatur.

A1 c. 330

Die 15 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Mamoiada.

Noverint universis quod ego Ignacius Sedda et Manca, opidi Mamoiada, quia infrascripta personaliter nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in agendis perissia vestri infrascripti Petri Francisci Sedda, dicto opido, igitur gratis et ex mea certa sienssia constituo et ordino procuratorem meum certum et espessalem, ad infrascripta generalem, itta quod et cetera, ut specialitas generalitatem⁵⁰⁷ ipsi minime derogiet, nequae adversso, vos eundem Petrum Franciscum Sedda, his licet asemptem damecuam⁵⁰⁸ praesentem, ad fidelicet pro me et nomine meo, tam in Curia sive Parllamento in⁵⁰⁹ civitate Callari per illustrissimum et excellentissimum dominum don Fernando de Castro et Andrada, locumtenentem et capitulum generalem praesentis Sardiniae Regni, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duçe, celebrando, quam eçciam in Stamento militari et ipssius convocasionibus conparendum et asistendum...

[*omissis*]⁵¹⁰ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 330v.

Testes sunt Petrus Meneddu, Damianus Serra et Petrus Gavinus Corona, dito opido de Mamoiatte.

Franciscus Sedda, regia autoritate notarius publicus, preditis proprio depictis calamo adfuit heaque rogatus et requisitus clausit et cetera. /

⁵⁰⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma y jura*) vedi n. 123.

⁵⁰⁷ In luogo dell'usuale *generalitati*.

⁵⁰⁸ In B c. 240v., *tamquam*.

⁵⁰⁹ Segue espunto, *hac praesenti*.

⁵¹⁰ Per il contenuto della parte omessa (*in eoque... cum clausula et cetera*) vedi n. 124.

Padre Giacomo Carta, rettore del collegio gesuitico di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento perché legittimamente impedito dalle sue occupazioni, nomina suo procuratore il nobile Bonifacio Capai, abitante del Castello di Cagliari.

A1 c. 331 [Admi]tatur.

Die 31 et ultimo mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, intus reverendum collegium Societatis Ihesus civitatis Callaris.

Noverint universi quod ego pater Iacobus Carta, reverendi collegii Societatis Ihesus civitatis Callaris rector, et eo nomine sciens et attendens quod pro dicto reverendo collegio tamquam domino ville de Museii mihi incumbit in Curiis generalibus assistere, quae ad presens celebrantur in hac civitate Callaris nomine et pro parte suae regiae magestatis per excellentissimum dominum don Franciscum Fernandum⁵¹¹ de Castro et Andrada, comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nec non dicti generalis Parlamenti praesidentem; et quia ob varias legitimas occupationes minime illis assistere possum, ideo ex mea certa scientia illis videlicet melioribus via, modo, forma et iure quibus melius de iure et alias valere potest et debeat, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec et diverso, vos nobilem don Bonifatium Capay, Castrum Callaris domiciliatum, his absentem tamquam praesentem...

[omissis]⁵¹² /

A1 c. 331v. ...Actum et cetera.

Testes huius rei sunt nobilis don Raphael Castel, siculus, et Bartholomeus Concas, publicus notarius, Callari comorantes et cetera.

Praemissis alieno calamo eformatis fidem facit Franciscus Marchia, publicus notarius, haec subscribens. /

A1 c. 332v. [...] Cortes firmado por el muy reverendo padre rector del Colegio de Cáller al noble don Bonifacio Capai, según dentro. /

Francesco Meli Massa, cavaliere domiciliato ad Iglesias, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi impegni, nomina procuratore il genero

⁵¹¹ Così anche in B c. 241v. in luogo di *Fernandez*.

⁵¹² Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... sich firmo*) vedi n. 124.

⁵¹³ Esemplare di procura in castigliano.

Gavino Salazar, nobile di Iglesias, al momento residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 335

Sepan quantos esta carta de poder bieren como Francisco Meli Massa, cavallero domiçiliado en esta çiuðad de Iglesias, atendiendo que en los meses pasados con provisión y mandato del ilustrísimo y excelentísimo señor don Francisco Fernánðes de Castro, conde de Lemos, virrey y capitá[n] general por su magestad, que Dios guarde, en este Reyno de Çerdeña, ha sido convocado y mandado a que acuda a las Cortes y Parlamento que dicho excelentísimo señor en nombre de dicha su magestad celebrará en la çiuðad y castillo de Càller con todos los Estamentos d.este Reyno; y hallándose al presente ocupado en algunos negocios por los quales personalmente no puede asistir y siendo çertificado que lo que se trata y aze por medio de otro parese que la propia persona lo aga; por tanto, confiado en la fidelitat, sagasitat⁵¹⁴ y suficiensia de don Gavino de Salazar, su hierno también domiçiliado en dicha çiuðad de Iglesias y al presente residente en la susoscripta çiuðad de Càller, el dicho Francisco Meli Massa, de su grado y verdadera siensia, en todo el mexor modo que puede y deve y el derecho le permite, da y otorga todo el poder bastante y necessario que para las cosas infrascriptas se requiere de derecho y haze su síndico, actor y procurador sierto y spesial y per las cosas baxoscriptas general, así que la spesialidad no derogue a la generalidad ni / por el contrario al dicho noble don Gavino de Salazar, ausente y por él el notario público infrascripto presente y este auto aceptante, para que por dicho Meli Massa y en su nombre pueda asistir desde el principio asta la fin y último de dicho Parlamento a la juntas se arán por el illustre Stamento militar y en ellas votar en favor de dicha su magestad y conçervación d.este Reyno, concentiendo o desentiendo siempre le paresiere y fuere bien visto siempre se pida a dicho Reyno, así donasión como otra qualquier cosa en favor de dicha su magestad, dando y otorgándole sirca dichas cosas todo el poder bastante y necesario que en semexantes ocasiones se suele y es necesario dar a tales síndicos con libre y general administrasión y poder general de hazer todo y quanto el dicho Meli Massa constituhiente pudiera azer si presente se allasse a dichas cosas, aunque fueran tales que requiriessen más lleno y spesial poder de lo que en éste va expressado porque su voluntat es que éste valga y tenga tanta fuerça como si en él le huviere dado y otorgado todos los poderes generalmente y para todas cosas, dándole también poder y facultat de sustihuir, si le fuere bien visto a dicho noble de Salazar su síndico, uno o muchos síndicos y procuradores, dándoles la misma potestad a él dada o limitada, si le paresiere, quedando siempre

A1 c. 335v.

⁵¹⁴ In B c. 242v., *fidelidad, legalidad*.

- Al c. 358 él con el mismo poder y a los tales sustitutos revocar y otros de nuevo nombrar, prometiendo que todo lo que fuere por dicho noble síndico y sus sustitutos votado, conçentido, disentido, firmado o jurado tenerlo por firme y no revocarlo por ninguna causa / o razón, según que así lo firma en poder del escrivano público infrascrito, en presentia de Josepe Murroni y Nicolás Leo Lotxi⁵¹⁵, ciudadanos de dicha çiudad de Iglesias. Hoy a los 30 de junio 1654 años.
Praemissis prout iaçet proprio calamo scriptis indubiam fidem facit Ioannes Leonardus Mereu, publicus notarius et haec proprio calamo subscribens. /
- Al c. 358v. Procura firmada por Francisco Meli Massa, cavallero, para que pueda entrar en el Parlamento don Gavino de Salazar. /

247

1654 marzo 20, Benetutti

Agostino Carta Cabizudo, donnicello di Benetutti, non potendo partecipare al Parlamento perché trattenuto dalle sue molteplici occupazioni, nomina suo procuratore Pietro Francesco Gaya, donnicello di Bono.

- Al c. 336 Admitatur.
Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, oppidi de Benetutti. En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com Agustí Cartta Cabizudo, donzell de la present vila, per quant per la magestad del rey nostre señor, que Déu guarde, y en sa real persona lo excelentísim señor don Francisco Fernández de Castro, conte de Lemos y de Castro, son llochinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, de aquell com a president de çelebrar Corts generals heo Parlament als renicoles y abitadors de aquell en la ciutat de Càller a ont a de assistir; y per no poder.se trobar lo dit Cartta Cabizudo en persona per poder entrar en aquells per causa de moltas ocupacions, per tant de son grat y sertta siènsia, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut més lísit y permès, fa, constituex, crea y ordena procurador y ab tot sert y espesial y ales coses enfrasçrites general, de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derroque, ni per lo contrari, a Pere Francisco Gaja, donzell de la vila de Bono, absent com si fos present...
[omissis]⁵¹⁶ /
- Al c. 336v. ...Actum ut supra et cetera. Testimonis presents coneguts per lo notari infreasçrit Agustí Mavuli, Jordi Mavuli y Joan Maria Meli, de la present villa. (ST) Signum mei Petri Ioannis Delogu, oppidi de Bono, regia auctoritate publici notarii ad que fui, ad que proprio calamo scripsi per aliena manu iscritum

⁵¹⁵ In B c. 243, *Lochi*.

⁵¹⁶ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... notari enfrasçrit*) vedi n. 123.

et comprobatum per me notarium rogatusque clausi et subsignavi. /
Benetuti. Agustín Carta Gabizudo para Francisco Gaya. /

A1 c. 357v.

248

1654 marzo 23, Sassari

Ignazio Petretto, nobile domiciliato a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e per i suoi diversi impegni, nomina procuratore Gavino Petretto, suo padre, residente nella città di Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 337

Die 23 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Lo noble don Ignaçi Petretto, domiciliat en la present çitutat de [Sàçer]⁵¹⁷, [per quant] a les infrascrites coses no pot personalment intervenir per la distància del lloch y també per ser occupat en altres negossis y confiat ad plenum de la fee, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit son [pare], per tant de grat y çerta scièntia, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, constituex, crea y solemnement ordena [son] procurador çert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la speçialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, a don Gaví Petretto, son pare, [absent] et cetera, en la çitutat de Càller commorant, et cetera, per a que en nom y per part de dit constituent se puga y dega presentar en lo real Parlament que se çelebrarà [per] lo [illustríssim] y excellentíssim señor don Francisco de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁵¹⁸ /

... Testimonis són lo doctor Gaspar Calcinagio y Pere Pau Farina, Sasseris, et cetera.

A1 c. 356

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui hec scribi feçi rogatus et requisitus clausi et cetera. /

249

1654 aprile 27, Sassari

Giacomo Angelo Guiò Manca e Camerino Abella, nobili di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in altre occupazioni, nominano loro procuratore Giovanni Guiò Manca, barone delle ville di Ossi e Muros.

⁵¹⁷ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 244v.-245.

⁵¹⁸ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... juramento et cetera) vedi n. 123.

A1 c. 338 Admitatur.

Die 27 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Los nobles don Jayme Àngel Guió y Manca y don Camerín de Abella, en la present ciutat de Sàçer domiciliats, per quant a les infrascrites coses no poden personalment intervenir per la distància del lloch y també per ser ocupats en altres negossis y confiats ad plenum de la fee, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit son procurador; per tant de grat y çerta sciència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fan, constituexen, crean y ordenan son procurador y de quiscú d.els in solidum, çert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Juan Guió y Manca, baró de les villes de Ossi y Muros, absent, a saber es que en nom y per part de dits nobles constituents y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrerà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁵¹⁹ /

A1 c. 355 ...Testimonis són Gaví Calcinagio y Miguel Serra, Sasseris et cetera.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui hec scripsi, clausi et subsignavi rogatus et requisitus et cetera. /

250

1654 aprile 24, Sassari

Francesco Guiò, nobile domiciliato a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e per i suoi impegni, nomina procuratore Emanuele Rubiu de Çelis, cavaliere dell'abito di Calatrava, abitante a Cagliari.

A1 c. 339 Admitatur.

Die 24 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Lo noble don Francisco Guió, en la present ciutat de Sàçer domiciliat, per quant a les infrascrites coses no pot personalment intervenir per la distància del lloch y també per ser ocupat en altres negossis y confiat ad plenum de la fee, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit son procurador; per tant de grat y çerta sciència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador çert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la speçialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, a don Ma-

⁵¹⁹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... juramento et cetera) vedi n. 123.

nuel Rubiu de Selis, cavaller de l'àbit de Calatrava, en la ciutat de Càller commorant, absent et cetera, per a que en nom y per part de dit constituent se pugha y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustrísim y excellentísim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne... [omissis]⁵²⁰ /

...Testimonis són Francisco Sanna Piu y Francisco Lacano, Sasseris et cetera. (ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui hec scripsi, clausi et subsignavi rogatus et requisitus. /

A 1 c. 354

251

1654 marzo 31, Buddusò

Pietro Sotgiu, nobile della villa di Buddusò, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi urgenti impegni, nomina procuratore il nobile Francesco Satta Sotgiu.

Admitatur.

A1 c. 340

Die 31 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Budduso.

Lo noble don Pedro de Sogio, de la present vila, per quant ab llettras de l'illustrísim y excellentísim señor don Francisco Fernández de Castro, llochtinent y capità general del present Regne, en execució dels reals lletres és estat convocat perquè acudís y comparegués en la ciutat de Càller, en lo real y general Parlament que.s farà y selebrarà en dita çitutat en nom de sa magestat, en lo qual personalment no pot assistir ni acudir a dita çitutat per estar ocupat en altre negosi de urgent nesesitat; per lo⁵²¹ que suplica a dita sa excellència mane tenir.lo per escusat y ametre lo infrascript son procurador; per tant a tenor del present, de son grat y çerta siènsia constituex son procurador ser[t] et cetera, axí que et cetera, al noble don Francisco Satta Sogio, absent et cetera...

[omissis]⁵²² /

...Factum ut supra et cetera.

A1 c. 340v.

Don Pedro de Sogiu.

Testimonis presents Andrea Bona y Joan Santus Conto, tots de la present vila, et cetera.

Estrata fonch la present còpia dae⁵²³ suo calamo per mi Joan Angell Satta,

⁵²⁰ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... juramento et cetera) vedi n. 123.

⁵²¹ Macchia; così in B c. 248.

⁵²² Per il contenuto della parte omessa (perquè... lo ferma) vedi n. 123.

⁵²³ Così anche nei formulari successivi.

scribà per don Carlos Sini en la còpia no consta de ningún sobreposat ni boro, del qual fas fe et cetera. /

252

1654 marzo 31, Buddusò

Francesco Sotgiu, nobile di Buddusò, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi urgenti impegni, nomina procuratore il nobile Francesco Satta Sotgiu.

A1 c. 341 Admitatur.

Die 31 mensis [martii]⁵²⁴ anno a nativitate Domini 1654, Budduso.

Lo noble don Francisco de Sogio, de la present vila, per quant ab lletres de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernánides de Castro, llochinent y capità general del present Regne, en execució dels reals lletres és estat convocat perquè acudís y canpareguès en la çitutat de Càller, en lo real general Parlament que.s farà y çelebrarà en dita çitutat en nom de sa magestat en lo qual personalment no pot assistir ni acudir ab dita ciutat per estar ocupat en altres negosis de hurgent nesesitat, per lo que suplica ab dita sa excellència mane tenir.lo per escusat y ametre lo infraescript son procurador et cetera; per tant ab tenor del present, de son grat y çerta siènsia constituex son procurador sert et cetera, axí que et cetera, al noble don Francisco Satta Sogio, absent... [omissis]⁵²⁵ /

A1 c. 341v. ...Factum et cetera ut supra.

Don Francisco de Sogio et cetera.

Testimonis presents Andrea Bona y Joan Santo Conto, tots de la present vila, et cetera.

Estrata fonch la present còpia dae suo calamo bé y fideliter per mi Joan Àngel Satta, scribà per don Carlus Sini, en la qual còpia no consta de ningún sobreposat y boró, de qual fas fe et cetera. /

253

1654 marzo 31, Buddusò

Gavino Sotgiu, nobile di Buddusò, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi urgenti impegni, nomina suo procuratore il nobile Francesco Satta Sotgiu.

⁵²⁴ Integrazione ricostruibile dall'atto precedente e da quelli susseguenti, rogati ad istanza di altri membri della famiglia Sogio ed identici per mano e luogo di rogazione.

⁵²⁵ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... lo ferma*) vedi n. 123.

Admitatur.

A1 c. 342

Die 31 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Budduso.

Lo noble don Gavino de Sogio, de la present vila, per quant ab lletres de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, llochti-
nent y capitàn general del present Regne, en execució dels reals lletres, és estat
convocat perquè acudís y compareguès en la çitutat de Càller, en lo real general
Parlament que.s farà y çelebrarà en dita çitutat en nom de sa magestat, en lo
qual personalment no pot assistir ni acudir a dita çitutat per estar ocupat en al-
tres negossis de urgent nesesitat, per lo que suplica a dita sa excellència mane-
tenir.lo per escusat y ametre lo infraescript son procurador; per tant ab tenor
del present, de son grat y certa siència constituex son procurador sert et cetera,
axí que et cetera, al noble don Francisco Satta Sogio, absent et cetera...

[*omissis*]⁵²⁶ /

...Factum et cetera ut supra.

A1 c. 342v.

Don Gavino de Sotgio.

Testimonis presents Andrea Bona y Joan Santo Conto, tots de la present vila,
et cetera.

Estrata fonch la present còpia dae suo calamo per mi Joan Àngell Satta, scribà
per don Carlos Sini, en la qual no ja a⁵²⁷ ningún sobreposat y boró, del qual
fas fe et cetera. /

254

1654 marzo 31, Buddusò

*Martino Sotgiu, nobile di Buddusò, non potendo partecipare al Parlamento
a causa dei suoi urgenti impegni, nomina suo procuratore il nobile Francesco
Satta Sotgiu.*

Admitatur.

A1 c. 343

Die 32 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Budduso.

Lo noble don Martín de Sogio, de la present vila, per quant ab lletres de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, llochti-
nent y capitàn general del present Regne, en esecusió del reals lletres és estat
convocat perquè acudís y compareguès en la çitutat de Càller, en lo real general
Parlament que.s farà y selebrarà en dita ciutat en nom de sa magestat en lo
qual personalment no pot assistir ni acudir ab dita çitutat per estar ocupat en
altres negosis de urgent nesesitat; per lo que suplica a dita sa excellència mane-
tenir.lo per escusat y ametre lo enfraescript son procurador; per tant al tenor

⁵²⁶ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... o.fferma*) vedi n. 123.

⁵²⁷ In B c. 250, *bi a*; nelle precedenti sottoscrizioni, *consta*.

del present, de son grat y çerta siènsia constituex son procurador et cetera, axí que et cetera, al noble don Francisco Satta Sogio, absent et cetera...

[*omissis*]⁵²⁸ /

A1 c. 343v. ...Factum ut supra et cetera.

Don Martín Sogio.

Testimonis presents Andrea Bona y Joan Santus Conto, tots de la present vila. Estrata fonch la present còpia dae suo calamo per mi Juan Àngell Satta, scribà per don Carlus Sini, en la qual còpia no consta de ningún sobreposat y boró, de lo qual fas fe. /

255

1654 luglio 4, Cagliari

Michele Angelo Peis, militare cagliaritano domiciliato nel quartiere di Villanova, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore il donnicello Pietro Antonio, suo figlio.

A1 c. 344 Admitatur.

Noverint universi quod ego Michael Angelus Peis, miles, civis Calaris ac in oppido Vilaе Novae domiciliatus, quia ad infrascripta perçonaliter adesse nequeo, ideo confidens ad plenum de fide, legalitate et sufficientia in agendis peritia infrascripti Petri Antonii Peis, domicelli filii mei, igitur gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget et ex diverso, vos eumdem iam dictum Petrum Antonium Peis, his licet absentem tamquam praesentem, ad videlicet pro me et nomine meo, tam in Curia sive generali Parlamento in praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandum de Castro, comitem de Lemos et de Castro, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis çelebrando, quam etiam in Stamento militari et in aliis Stamentis et in eorum convocationibus comparendum et asistendum ubique perçonam meam repraesentandum...

[*omissis*]⁵²⁹ /

A1 c. 344v. ...Hoc est actum Calari Calari⁵³⁰, die 4 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654. /

A1 c. 349 Signum mei Michaelis Angeli Peis, militis et constituentis / praefacti qui haec laudo, concedo et firmo.

⁵²⁸ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... segons que axi*) vedi n. 123.

⁵²⁹ Per il contenuto della parte omessa (*una cum... et cauthela*) vedi n. 124.

⁵³⁰ Così.

Testes huius rei sunt Antonius Franciscus Dore Pirella, scriptor, et Antonius Roma, studens, Calari comorantes.

(ST) Signum mei Ioannis Francisci Baiardo, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii Calaris, qui praedictis adfui, alieno calamo scribi feci rogatus et requisitus propria manu subscribens clausi. /

256

1654 maggio 25, Cuglieri

Gerolamo De Roma, di Cuglieri, non potendo partecipare al Parlamento come esponente del Braccio militare perché impegnato in altre attività, nomina suo procuratore Gavino De Roma, militare della stessa villa.

Admitatur.

A1 c. 345

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Hieronimus de Roma, miles praesentis oppidi, attendens quod tria Testamenta⁵³¹ seu Brachia Reñii Sardiniae et interea ego cum literis requisitoris tam sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis nunch feliciter regnantis, quam illustrissimi et exelentissimi domini don Francisci Fernando de Castro, locumtenentis et capitanei generalis prefacti Sardiniae Regni, fui citatus et convocatus ut die octava mensis aprilis praesentis anni sim in civitate calaritana in Curia generali quam ibidem prefactus illustrissimus et exelentissimus dominus locumtenens generalis nomine et pro parte sue regie maiestatis prefacti Reñi induxit et convocavit ac tenere et celebrare pretendit; aedens etiam quod aliis negociis inpeditus non possum in prefacta civitate calaritana me in personam transferre nech in ipsa Curia adesse prout deçet; de mea igitur sarta sienssia façio, constituo, creo et soleniter hordino procuratorem, actorem ac nunçium meum sertum et espessialem adque ad infrascripta generalem, ita tamen quod espessialitas ipsse generalitati minime deroget, nech e diverso, Gavinum de Roma, militem praesentis oppidi, his praesentem...

[omissis]⁵³² /

...Actum est hoc in oppido de Culler, die 25 maii anno a nativitate Domini 1654, et cetera. Signum mei predicti Hieronimi de Roma constituentis prefacti qui ech⁵³³ laudo, concedo et firmo, et cetera.

A1 c. 348

Testes huius rei sunt Lorensius Idili et Sebastianus Carbone, praesentis oppidi. (ST) Signum mei Amatoris Pinna, oppidi de Escano, abitatus de Culler, ahu-

⁵³¹ In B c. 252, *Estamenta*.

⁵³² Per il contenuto della parte omessa (*ad verum... et cautella*) vedi n. 124.

⁵³³ Così.

toritate regia publicus notarius in praesenti Sardiniae Regño, qui praemissis omnibus mea manu scripsi cum praenominatis testibus rogatus interfui, in quorum fidem hoc publicum instrumentum proprio calamo et notariae signo subscripsi et signavi et requisitus clausi. /

A1 c. 348v. Procura del Parlamento del señor Gerónimo de Roma al señor Gavino de Roma, ut intus. /

257

1654 marzo 23, Alghero

Francesco Amat, cavaliere della città di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina procuratore lo zio Michele Busquets.

A1 c. 346 Admitatur.

Die 23 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Alguerii.

In Dei nomine amen. Noverint universi com don Francisco Amat, cavaller d.esta illustre ciutat de l.Alguer, segons assereix, per quant al present està impedit de alguns negosis y no se pot trobar present a las infrascritas cosas; per ço confiant de la llegalitat y rectitut de son oncle lo noble don Miguel Busquets, present, stipulant y rebent, de son grat y sarta siència, ab tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias pot y deu y li és llíssit y permès y dir y fer se pot, fa, constituhex, crea y solenement ordena son procurador, actor, factor y nunci spessial y a les coses infrascrites general, axí que la spessialitat a la gieneralitat no derogue, nec e contra, al susdit noble don Miguel Busquets son oncle, present y aceptant, per a que per mi y en mon nom y persona mia se puga y dega presentar en lo real y gieneral Parlament que se ha de selebrar en lo present Reyne en nom de sa magestad per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochtinent y capità gieneral del present Reyne, lo excellentíssim señor conde de Lemos y de Castro...

[omissis]⁵³⁴ /

A1 c. 347 ...Fetes són estades estas coses en esta dita ciutat de l.Alguer, reyñe de Sardenña, die y ayn susdit. Senyal de mi dit constituhent que les predites coses lloe, aprobe, ratiffique, confirme y jure, et cetera.

Testes huius rei sunt Antonius Zaffi et Augustinus de Ponti, alguerenses, et cetera.

(ST) Signum meum Baquidi Manca, civis Alguerii, auctoritate regia notarius publicus qui huiusmodi mandatum sive procuratorium instrumentum recepi et proprio calamo in his tribus papiri paginis, praesenti comprehensa pagina,

⁵³⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... haver et cetera*) vedi n. 123.

scripsi et rogatus ac requisitusque singiavi et clausi, et cetera. /
Procura de don Francisco Amat a don Miguel Bosquets per las Corts. /

A1 c. 347v.

258

1654 aprile 16, Bono

Pietro Francesco Gaya, donnicello della villa di Bono, non potendo partecipare al Parlamento a causa di legittimi impedimenti, in qualità di procuratore di Agostino Carta Cabizudo, donnicello di Benetutti, nomina suo sostituto il marchese di Cea con ampi poteri di nomina di un altro eventuale procuratore.

Admitatur.

A1 c. 357

Die 16 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, opidi Bono.

Pere Francisco Gaja, donzell de la present vila, per [sos]⁵³⁵ justos y llegendims enpediments no pot anar ni acudir personalment en la ciutat de Càller a la celebrasió del real general Parlament que de orde de sa magestad, que Déu guarde, a de celebrar lo excellentíssim señor conte de Lemos, virrey y capità general en lo present Regne; per tant dit Gaja, com a procurador que és de Agustí Cartta Cabizudu, donzell de la vila de Benetutti, substituex procurador general en virtut de son poder a l.illustre señor marquès de Sea ap⁵³⁶ poder desprès y anplisim de poder substituir una y tantes vegades mester serà altre procurador a dit illustre marquès serà ben vist perquè en nom y per part de dit Cabizudo son principal puga y dega comparexer, assistir en lo real general Parlament...

[omissis]⁵³⁷

...Pedro Francisco Gaja.

Testimonis presents coneguts per lo notari infrascrit et cetera, Llorens Pagia, Joan Baquis Fulgueri y Juan Contene Rujo, tots de la present vila, et cetera.

Pere Juan Delogu, notarius publicus, de predictis fidem facio requisitus, et cetera. /

259

1651 settembre 14, Vejar

Pietro Maza de Lizana Ladrón Carroz Arborea, duca di Vejar e plurititolato signore di ville e terre del Regno di Valencia nonché duca di Mandas, marchese della città di Terranova e signore delle incontrade della curatoria di

⁵³⁵ Così in B c. 255.

⁵³⁶ In B c. 255, ab.

⁵³⁷ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... de sa mà et cetera) vedi n. 123.

Siurgus, della Barbagia di Ollolai e della Barbagia di Seulo nel Regno di Sardegna, nomina procuratore, reggitore, governatore e amministratore generale dei suoi feudi sardi, con potestà di amministrare la giustizia civile e criminale, Antonio Sanjust Cetrillas, cavaliere dell'ordine di Santiago, della città di Cagliari.

A1 c. 359 Sello primero valga por el año de mil seisscientos y cinquenta y uno⁵³⁸.

B.

Admitatur.

Yo don Pedro Maza Ladrón de Lizana Carroz y Arborea, olin don Alonso Diego López de Çuñiga Sotomayor y Mendoca, duque de Véjar, duque de Mandas, duque de Villanueva, marqués de Zibraléon, marqués de la ciudad de Terranoba, conde de Bilalçaçar, conde de Banares, bizconde de la puebla de Alcocer y su biscondado, señor de las billas de Vurguillos, Capilla y Curiel con las demás de sus partidos y señor de las billas y baronias de Castalla, Onil, Espioca, Millerola, Pinet y Benidoleig, Tasoanilla, Luchent, Picaçent y Fuente de la Higuera en el Reyno de Valenzia, señor de las encontradas de curadoria Siurgus, Barbaja Ollolai, Barbaja Seulo y villa de Jitgui⁵³⁹ en el Reyno de Cerdena et cetera; como nieto que soy de los excelentísimos señores don Juan Hurtado de Mendoça de la Vega y Luna y doña Ana de Mendoza y Luna, duques del infantado, mis señores y abuelos que santa gloria ayan; y hijo de los excelentísimos señores Francisco Diego López de Zuñiga y Sotomayor y doña Ana de Mendoca, duques que fueron de Véjart y de Mandas, mis señores y padres que sean en el çielo; como dueño y señor que soy del ducado de Mandas y marquesado de Terranoba y estados que están situados en el Reyno de Balenzia y en el de Cerdena, de mi voluntad y cierta ciencia y por mi proprio interés por lo que me toca y puede tocar y pertenezzer, creo, hago, constituyo, elijo y solenemente hordeno y señalo por mi procurador, rejidor, gobernador y administrador general para lo infrascripto expecial y en tal manera que la expecialidad no derogue a la jeneralidad, ni por el contrario, es a saber a don Antonio de Sanjust y Catrillas, caballero del orden de Santiago, vecino de la ciudad de Cáller en el Rreyno de Zerdeña, expecialmente y expresamente para que por mí y en mi nombre rrepresentando mi persona pueda regir y gobernar y administrar el ducado de Mandas y marquesado / de la ciudad de Terranoba, estado de Maza con todas las ciudades, billas y lugares, encontradas, términos, saltos y jurisdisiones que tengo y poseo y me pueden tocar y

A1 c. 359v.

⁵³⁸ A stampa, Sello... uno. Originale di pessima lettura a causa delle macchie da inchiostro; per le integrazioni vedi B cc. 255v. sgg.

⁵³⁹ In B c. 255v., *Jithi* [Seui?].

perteneçer en qualquier manera, derecho y de derecho⁵⁴⁰ en el dicho Rreyno de Cerdeña y todos los bienes de patronazgo y sitios perteneçentes en las otras ciudades, villas, lugares y encontradas del dicho Rreyno de Çerdeña que el dicho noble señor duque del infantado mi abuelo y señor thenía y posehía; pueda rreguir, gobernar y administrar el dicho ducado y estado de Mandas, marquesado de Terranova, encontradas, billas y lugares, términos y territorios pertenecientes a ellos y los súbditos y basallos rresidentes y conmorantes en ello y en qualquier parte d.ellos; y usar, exercir y administrar qualquier jurisdiziön, zibil y criminal, mero mixto inperio y otra qualquiera que de derecho fuera costumbre o en otra qualquier manera me pertenezea o pueda perteneçer en el dicho Rreyno de Çerdeña y sobre los hombres y mugeres delinquentes y façinorosos, conbersantes, tratantes y declinantes en ellos pueda prender, capturar, castigar, azotar y mutilar, ahojar y condenar o rremittir y perdonar a los delinquentes con causa o sin ella o admitirlos a conposiziön, guiyay o asegurar o desternar o delegar y echar a galeras como le pareziere y combiniere a la buena y recta administraziön y a la paz y quietud y conformidad que deseo aja en los dichos estados de lo dicho Rreyno de Serdeña; y para que pueda criar, elijir y nombrar bayles, justizias, jurados, abogados, procuradores, gobernadores, podestades, notarios, fiscales, porteros, corchetes y otros qualesquiere ofiziales necesarios para la dicha buena administraziön de justizia y buen goberno de los dichos estados, ziudades, billas, lugares del dicho reyno y confirmar, remobir y rrebocar los que le fueren y poner otros de nuebo como y de la manera que más conbenga y le pareziere y rrebir el juramento acostumbrado de los tales oficiales de que se abran bien y fielmente en el exerçiço y administraziön de los dichos ofizios; otrosí, para que pueda loar, aprobar, ratificar y confirmar y si neze/sario fuere jurar que guardare y obserbari a los dichos mis bassallos las leyes, fueros y pribilejios, usos y buenas costumbres que mis predeçesores les guardaron y acostumbran guardar; otrosí, para que pueda visitar, syndicar y residenziar a qualesquier mis rregidores, procuradores generales y gobernadores generales o particulares y arrendadores, oficiales, escrivanos, notarios, jurados, alguaciles y otros qualesquier ministros de justizia y açienda que ayan tenido y tengan oficios público y de que deben ser residenziados y syndicados de todo el tiempo que lo ubieran sido y estibieren por residenziar y syndicar assí los que al presente son y an sido como los que adelante fueron durante el tiempo que fuere mi boluntad y usar el dicho oficio de tal mi rrejidor, procurador, gobernador y administrador general de los dichos estados en el dicho Rreyno de Çerdena y para el nombrar los escrivanos y notarios y ministros de justizia que para este caso sean necesarios; otrosí para

A1 c. 360

⁵⁴⁰ Risolto così in B c. 256.

que pueda administrar y arrendar los dichos estados, rentas y emolumentos a mi pertenezientes en el dicho Reyno por mayor o por menor a qualesquier personas de qualesquier estado, calidad, condiçión que sean conujos⁵⁴¹ y veçinos que así los quisieren arrendar por los tiempos, precios y pagas y en la parte y lugar que le pareziere bien bisto le fuere y se concertare con las tales personas; otrosí para que pueda rreduyr y rreduzga todas y qualesquier censos inpuestos en el dicho Reyno de Cerdena a que este obligado a pagar a menor sueldo de como oy se pagan y no los queriendo bajar, redimir y subrogarlos en favor de otras qualesquier personas, siendo la paga de los dichos rreditos a menos sueldo de como están inpuestos y en rrazón d.ello hazer / las rrendenziones y depósitos que conbengan y sobre ello y dichos arrendamientos por ante escribanos, notarios hazer y otorgar en mi nombre todas las escripturas de arrendamientos y rrendenzión, redenciones, inpusiciones y subrogaciones de dichos censos si que le fueren pedidas y le pareziere conbengan y sean necesarias con todas fuerças, bínculos y firmezas y salarios y sumisiones, rrenunçiaçiones de leyes y de fueros y poderiós a las justizias y con las demás sustanzias y solegnidades que para su balidazión se rrequieran que de la forma y manera que por el dicho mi rregidor y gobernador, procurador y administrador general fueren echas y otorgadas y desde luego para entonçes y de entonçes para agora lo apruebo y rretifico y quiero estar y pasar por todo ello; otrosí para que pueda nombrar y nombre administradores i fieles cojedores para las rentas y administraciones de los dichos estados del dicho Reyno de Çerdeña y tomarle cuentas todas las bezes que se pareziere y quitarles los dichos oficios y nombrar otros de nuebo; otrosí para que pueda pedir y demandar, recibir, aber y cobrar en juiçio y fuera del todas qualesquier sumas y cantidades de dinero, bienes, derechos, deudas en prestidos, depósitos, encomiendas, frutos, rentas, alcançes, diezmos, tributos y otros derechos dominicales y ass mi pertenezientes y finalmente otras qualesquiera cosas y emolumentos a mi tocantes y esplectantes en los dichos estados del Reyno de Cerdeña; y de lo que rezibieré y cobraré pueda dar y otorgar qualesquier cartas de pago, lastos y finiquitas⁵⁴² y otras cautelas neçesarias y las que yo daría y podría dar si a ellas estuviera presente y no pareciendo la paga ante escribano o notario que d.ella [...] ⁵⁴³ renunziar la excepci3n de la no numerata pecunia, prueba y pagado y engaño como en ellas se contiene; otrosí para que pueda interbenir e interbenga en todos qualesquier pleitos, questiones, diferencias, demandas que yo tengo y espero tener y aber assí demandando como defen-

⁵⁴¹ Così; in B c. 257 risolto con uno spazio bianco.

⁵⁴² In B c. 257v. risolto con uno spazio bianco.

⁵⁴³ Macchia; in B c. 257v. risolto con uno spazio bianco.

diendo así los que me a puesto el señor conde de Albatera como otras qualesquier personas, unibersidade, comunidades, cuerpos, colejios como no sean nuevas demandas que éstas se me an de / notificar en persona con protesta de nulidad en lo que en contrario se hiziere y en rrazón de todo lo suso dicho y de qualquier cosa y parte d.ello pueda parezer y parezca ante el rrey nuestro señor y señores su presidente y oydores de sus reales y supremos Consejos de Castilla y Aragón y ante los señores alcaldes de su Casa y Corte, presidente y oydores de sus Rreales Audiencias y Cancillerías y birreyes de los dichos Rreynos de Balenzia y Cerdena y en otros qualesquier tribunales, consistorios, curias eclesiástico y seglar de qualesquier estado, grado, dignidad, autoridad que sean y ante ellos y qualesquier d.ellos alegar de mi justizia y derecho presentando demandas, querellas, acusaciones, pedimientos, requirimientos, protestaciones, pedir y acer embargos, ezecciones de bienes, bentas, [al]cances y rremates d.ellos, tomar posesiones, recibir traspasos, responder y contradecir a lo que de contrario se pidiere y alegare, presentar testigos y probanzas y acer todo género de prueba y las bistas de ojos que sean neçesarias, pedir términos y prorrogaziones, abonar los testigos que por mi parte fueren presentados, bacher y contradezir los que por las contrarias se presentaren, recusar jueçes, escribanos, notarios, letrados y demás jueçes y ministros que fueren neçesarios, jurar las rrecusaziones y apartarse d.ellas y hacer lo demás que juramento requiera, concluir y pedir sentenzias, consentir las que en mi favor se dieren y de las en contrario apelar y suplicar y seguir las apelaziones y suplicaziones en todas instanzias, pedir y protestar costas, inpetrar y ganar qualesquier reales probisiones, compulsorias, inibitorias sobre cartas ordinarias y rrequisir por su complimiento y sacar testimonio de lo que en su execución se hiziere y actuare y haçer los demás autos y diligenxias que judiçial y extrajudicialmente conbengan y sean neçesarios, aunque aquí no se declare y aunque según derecho requiera otro mi más expecial poder y presenzia personal que el que para todo lo suso dicho es neçesario, tal se le do y otorgo / al dicho don Antonio de Sanjust con incidenzias y dependencias libre y jeneral administrazió y cláusula de juiciar y de poder jurar en mi nombre todas las bezes y para todos los efectos que neçesario sea y conbenga y de poder substituir este dicho poder en todo o en parte en un procurador, dos o más y aquéllos rebocar y otros de nuevo poner, quedando sienpre en si este poder principal para usar d.el para todo los efectos en el contenidos al qual y a los dichos sostitutos [.....] en forma; otrosí le otorgo este dicho poder para que tome quenta final a los erederos de don Antiogo de Sanjust, mi procurador y gobernador que a sido en dichos estados, de todos los ministros y otras cosas que an entrado en su poder

A1 c. 398⁵⁴⁴

A1 c. 398v.

⁵⁴⁴ Ricomposizione del testo.

en todo el tiempo que a administrado, regido y gobernado los dichos mis estados y a sus sustitutos y personas que ayan administrado dichas mis rentas en virtud de su nombramiento y a los arrendatarios que han sido de dichos estados, añadiéndoles cargo de lo que se le debe hacer y recibiendo en data lo que legítimamente por libranzas mías y de mi contaduría órdenes y mandatos, salarios y situados⁵⁴⁵ o bien pagados y el alcance o alcances que les hiziere lo ay a recibir y cobre de los suso dichos, otorgándoles las cartas de pago necesarias y si sobre su cobranza fuere necesario parezer en juicio, parezca ante las justicias que sean competentes, en orden a que tenga efecto dicha cobranza con la dicha libre y jeneral administrazi3n, seg3n dicho es; y a la firmeza de todo obligo mis bienes y rentas abidos y por aver con poder3o a las justicias y fuerza de sentenzia pasada en cosa juzgada y renuncio las leyes de mi favor la jeneral en forma y as3 lo otorgue ante el presente escribano y testigos. En mi villa de V3jar, en catorze d3as del mes de septiembre de mil y seis [cientos]⁵⁴⁶ /

A1 c. 399 Docientos y setenta y dos maraved3s.

(S.) SELLO PRIMERO, DOCIENTOS Y SETENTA Y DOS MARAVED3S ANO DE MIL Y SEISCIENTOS Y QUARENTA Y NUEVE⁵⁴⁷

sinquenta y un anos. El duque mi se3or otorgante lo firm3 a quien yo el escrivano doy fe, conozco, siendo testigos don Baltasar de Bedeya, caballero del 3rden de Santiago y don Christ3bal de Torres y Modrano y [I3nigo]⁵⁴⁸, del Castillo, criado del duque mi se3or y vezinos d.esta ciudad. El duque de V3jar y de Mandas; [...] de m3 Diego Mu3oz [...] y entre renglones y *estado vale*.

(S) Yo Diego Mu3oz de Castro, escrivano p3blico del n3mero y consistorio de estado de V3jar y su tierra con aprovaci3n real y merced de su excellencia el duque de V3jar mi se3or presente fui a lo que dicho es y en fe d.ello lo firme en sello primero, en 11 de octubre de 1651 [...] queda en sello quarto [...]

En testimonio de verdad.

Don Diego Mu3oz.

(S) Nos los escrivanos p3blicos del n3mero⁵⁴⁹ d.esta ciudad de V3jar y su tierra que aqu3 signamos y firmamos zertificamos y damos fe como Diego Mu3oz de Castro, de que va firmado y signado el poder de arriba, est3 escrivano p3blico seg3n se intitula fiel y legal y de toda confiansa y que a sus autos y escripturas que en el an pasado y pasan siempre se a dado y da entera fee, cr3dito en

⁵⁴⁵ In B c. 258v. risolto con uno spazio bianco.

⁵⁴⁶ Per l'integrazione vedi B c. 258v.

⁵⁴⁷ Nel margine superiore, a stampa, *DOCIENTOS... NUEVE*, affiancato dal relativo sigillo sul margine interno.

⁵⁴⁸ Risoluzione dubbia; in B c. 258v. risolto con uno spazio bianco, cos3 come le successive parti tra parentesi quadre.

⁵⁴⁹ Segue, espunto, y *consistorio*.

juicio y fuera d.el y dicho signo y firma es su acostumbrado y para que conste damos la presente fee; en Véjar, a 13 de octubre de 1651 año; [...]; consistorio; testimonio.

En testimonio de verdad.

En testimonio de verdad.

Juan de Capilla.

Antoni Blázquez. /

Poder que da el duque mi senior, que Deus guarde, a don Antonio de Sanjust caballero del órde de Santiago para la [...] de Cerdeña es [...] de la ciudad de Cáller en el Reyno de Zerdeña. /

A1 c. 399v.

260

1654 giugno 18, Cagliari (castello di San Michele)

I fratelli Giovanni e Felice Vacca, donnicelli di Villasor, non potendo partecipare al Parlamento perché trattenuti nel castello di San Michele, nominano come procuratore il loro fratello, il donnicello Leonardo, dottore in diritto, abitante a Cagliari.

Admitatur

A1 c. 361

Die 18 mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, in castro Sancti Michaelis, in territoriis Calaris, cito vulgari-ter nuncupato, de la Contessa.

Noverint universi quod nos Ioannes et Felix Vaca, fratres, domicelli oppidi de Villa Sor, ad praesentem in praesenti castro Sancti Michaelis detenti, quia infrascriptis adesse nequimus, confidentes ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in agendis peripsia vestri infrascripti utriusque iuris doctoris Leonardum Vaca, etiam domicelli fratris nostri, in praesenti civitate et castro Calaris domiciliati; igitur gratis et ex nostra certa scientia tam conjuntim quam divisim, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum certum et spetialem ad infrascripta⁵⁵⁰ generalem ita quod spetialitas generalitati ipsi maxime deroget nec e diversis, vos eundem iam dictum don Leonardum Vaca, hiis praesentem et acceptantem, ad videlicet per nos et nomine nostro tam in Curia sive Parlamento in praesenti Calaris civitate per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemos, proregem et locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando, quam etiam in Istamento militari...

[omissis]⁵⁵¹ /

...Actum ut supra.

A1 c. 361v.

⁵⁵⁰ Lezione espunta di *infrascriptam*.

⁵⁵¹ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... et cauthella*) vedi n. 124.

Testes sunt Bartholomeus Nater et Gavinus Sanna, Calaris habitatores.
(SN) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesentis Sardiniae
Reñum publicum notarium qui praedictis alieno depictis calamo adfuit eaque
rogatus et requisitus clausit propria subscribens manu. /

A1 c. 397v. Procurationis instrumentum per Ioannem et Felicem Vaca, domicellos, ad fa-
vorem utriusque iuris doctor Leonardi Vaca, etiam domicelli, eorum fratris
firmatum, prout intus. /

261

1654 gennaio 15, Thiesi

*Pietro Detori, nobile di Pozzomaggiore, al momento nella villa di Thiesi,
nomina suo procuratore al Parlamento Saturnino Benedetti, cavaliere di Ca-
gliari.*

A1 c. 362 Admitatur per constar a favor de don Jordi Detori son pare de data en Madrid
a 11 de julii⁵⁵² 1635.

Die 15 mensis ianuarii anno a nativitate Domini 1654, Tiesi.

Lo noble don Pere Detori, natural de la vila de Puzu Major, al present en esta
vila trobat, devant del notari y testimonis enfrascrits, de son grat y certa sciència
constituey y ordena son procurador cert et cetera axí que et cetera a Sadorro
Benedetto, cavaller de la ciutat de Càller, absent et cetera, per a que per ell y en
son nom puga y dega votar en lo real Parlament fahedor en la ciutat de Càller..
[omissis]⁵⁵³ /

A1 c. 362v. ...Don Pedro Detori.

Testimonis Francisco Gambella, Juan Jaime Scano, tots dos de la present vila,
los quals per saber scriure hu ferman de llur mans. Yo Francisco Gambella ut
supra, yo Juan Jaime Scano ut supra. Franciscus Sabba notarius.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Franciscus Saba, auctoritate
regia publicus notarius, haec propria manus subscribens requisitus clausit. /

262

1654 gennaio 17, Cossoine

*I donnicelli Stefano e Tomaso Carta Suzarello, figli di Giovanni Carta Su-
zarello, abitanti nella villa di Cossoine, nominano loro procuratore al Parla-
mento Saturnino Benedetti, cavaliere di Cagliari.*

A1 c. 363 Amitatur.

⁵⁵² In B c. 260, a 15 de julio.

⁵⁵³ Per il contenuto della parte omessa (*per totas... de sa mà et cetera*) vedi n. 123.

Die 17 mensis ianuarii anno a nativitate Domini 1654, Cossoine.

Esteva Carta Suzarelo y Thomàs Carta Suzarelo, germans, fils de Joan Carta Suzarelo, dongels, abitants en la present vila de Cossoyne, de son grat y certa sciència constituexen son procurador y ordenan cert et cetera axí que et cetera a Sadorro Benedeto, cavallero de la ciutat de Càller, absent, perquè per ells y en sos noms puga y dega donar lo vot en lo real Parlament faedor en la ciutat de Càller...

[*omissis*]⁵⁵⁴

... Testimonis són presents Antoni Sana Pina⁵⁵⁵ y Joseph Frasso y per saber escriure lo ferman de ssas mans et cetera. Antoni Sana Pina, Joseph Frasso et cetera.

Esteva Carta Suzarello, Thomàs Carta Suzarello.

Itta est Ignacius Nurra Pinna, scriba encontratae Cabo Abbas, Jave et Cossoyne, manu aliena scripta quibus interfui et requisitus clausi. /

Procuras. Procuras de las Cortes. Cosaini. A favor de Sadorro Benedeti. /

A1 c. 395v.

263

1654 gennaio 16, Bonorva

Antonio Detori, nobile di Pozzomaggiore, residente nella villa di Bonorva, nomina suo procuratore al Parlamento Saturnino Benedetti, cavaliere di Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 364

Die decimo sexto mensis ianuarii anno a nativitate Domini 1654, Bonorba.

Lo noble don Antoni Detori, de la vila de Puzu Major, resident en la present vila, de son grat y certa sciència constituex y ordena son procurador cert et cetera axí que et cetera a Sadorro Benedetto, cavaller de la ciutat de Càller, absent, per a que per ell y en son nom puga y dega donar lo vot en lo real Parlament faedor en la ciutat de Càller...

[*omissis*]⁵⁵⁶

...Don Antoni Detori.

Testimonis són Gaví Mura y Quirigo Santae⁵⁵⁷ / tots dos de la present vila, los quals per saber scriure hu ferman de llur mans; yo Gaví Mura testimoni ut supra et cetera; yo Quirigo Santone testimoni ut supra et cetera. Franciscus Sabba notarius.

A1 c. 364v.

⁵⁵⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per totes... de ssas mans et cetera*) vedi n. 123.

⁵⁵⁵ In B c. 261, *Sanna Pinna*.

⁵⁵⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per totas... de sa.mà et cetera*) vedi n. 123.

⁵⁵⁷ Così anche in B c. 261v.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Franciscus Sabba, oppidi de Tiesi, auctoritate regia publicus notarius, haec propria manu subscribens requisitus clausit. /

264

1654 luglio 22, Alghero

Angelo Manca de Prado, nobile di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento perché impedito da alcune attività molto urgenti, nomina suo procuratore Francesco Ravaneda, cavaliere dell'abito di Montesa.

A1 c. 365 Admitatur.

Die 22 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Algerii.

Lo noble don Àngiel Manca y de Prado, de la present ciutat de Alguer, per quant al present està en alguns negosis a ell molt urgent per los quals no se pot transferir personalment en la ciutat de Càller per assistir a fer las infrascritas cosas, per ço de son grat y serta sciència confiat plenament de la fe, legalitat, prudència, retitut y bondat de l.infrascrit Francisco de Ravaneda, cavaller de l'àbit de Montesa, en tot lo millor modo que pot y deu y de dret li és lísit y permès, fa, constituhex, crea y solemnement ordena son procurador sert y special y a les infrascrites cosas general de manera tal que la spetialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al dit Francisco de Ravaneda, que és absent y per aquell lo notari com autèntica y pública persona lo present acte rebent, per a que per ell y en son nom se puga y dega presentar personalment en lo real Parlament selebrador per lo excellentíssim señor don Francisco Fernán-des de Castro, conte de Lemos y de Castro, virrey y capità general per sa magestat en lo present Regne de Sardena, estos messos...

[omissis]⁵⁵⁸ /

A1 c. 365v. ...Testimonis són Jaime Bonfill y Juan Rustayn, de Alguer.

Ihesus.

(ST) Signum meum Leonardi Tola, civis civitatis Algerii, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis cum praenominatis testibus interfui dictum generale mandatum recepi et proprio calamo scripsi et requisitus subsignavi clausi. /

265

1654 marzo 26, Ozieri

Gerolamo de Sossa, cavaliere dell'abito di Montesa, reggitore e amministratore generale dello Stato di Oliva, al momento nella villa di Ozieri, pro-

⁵⁵⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per cosas... llargament*) vedi n. 123.

curatore generale di Giuseppe Navarro, nobile originario di Valencia residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché trattenuto in diversi importanti impegni connessi al suo incarico, nomina come suo sostituto il dottore Gavino Petretto, nobile di Sassari, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 366

Die 26 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Otierii.

Yo don Gerólamo de Sossa, cavaller de l'àbit de Montesa, regidor y general administrador del present estat y casa de Oliva, al present trobat personalment en la present vila de Ossier, procurador general per les infrascrites coses del noble don Jusepe Navarro, valentià, domiciliat en la ciutat de Sàsser, segons que de dita procura consta y apar per acte rebut per Esteve Villino, notari públic de dita ciutat de Sàsser, de la data a vint i un del present mes y any, a poder assistir al real y general Parlament celebrador en los mesos primers benidors per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochtinent y capità general del present Regne, segons més llargament és de veure en dit acte de procura a la qual se haja relasió; y com yo dit noble de Sosa só inpedit en molts negosis inportants a dit govern de regidor, no me puh⁵⁵⁹ trobar present a poder exercir lo offisi de dita procura, per ço usant de dits mons poders, substituex y solemnament ordene per mon substitut de procurador en dit nom al noble doctor don Gaví Petreto, de dita ciutat de Sàsser, resident en la ciutat de Càller, absent et cetera... [omissis]⁵⁶⁰ /

...Testimonis presents Francisco Proserpi y Pedro Espanu, de Ossier.

A1 c. 366v.

Antoni Porcu, de la present vila de Ossier, notari públic per auctoritat apostòlica et règia, manu pròpria, de quibus fidem facio. /

Gerónimo de Sossa para don Gavino Petreto para poder entrar en las Cortes como a [...]. /

A1 c. 382v.

266

1654 marzo 21, Sassari

Giuseppe Navarro, nobile della città di Valencia, domiciliato a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per i suoi importanti impegni e per la distanza del luogo, nomina suo procuratore il cognato Gerolamo de Sossa, cavaliere dell'abito di Montesa, reggitore e amministratore generale dello Stato di Oliva.

Die 21 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasserii.

A1 c. 367

⁵⁵⁹ In B c. 263, *puch*.

⁵⁶⁰ Per il contenuto della parte omessa (*al qual... clausulis*) vedi n. 123.

Lo noble don Joseph Navarro, valencià, domiciliat en la present çitutat de Sàçer, per quant a les infrascrites coses no pot personalment intervenir per la distànçia del lloch y també per ser ocupat en altres negossis, y confiant ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit don Hierónim de Sosa, cavaller de l.àbit de Montesa, regidor y general administrador de l.estat y casa de Oliva; per tant de son grat y çerta sciència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador çert y speçial y a les infrascrites coses general de manera tal que la specialitat no puga derogar a la generalitat ni per lo contrari al dit y prenomenat don Hierónim de Sosa, son cugnat que és absent, et cetera per a que en nom y per part de dit constituent se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustrísim y excellentísim senor don Francisco de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[*omissis*]⁵⁶¹ /

A1 c. 391⁵⁶²

...Don Joseph Navarro.

Testimonis són Sebastià Pinna y Pera Juan Castellachio, Sasseris, y Francisco Lacano, notari que la ferma y jurament té rebut per lo infrascrit notari y secretari.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui hec scribi feçi rogatus et requisitus clausi, et cetera. /

A1 c. 391v.

Procura para las Cortes a don Joseph Navara. /

267

1654 luglio 16, Cagliari

Il nobile Angelo de Moncada, dottore in diritto, nativo di Oristano e residente nel Castello di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento perché in partenza per Sassari dove si tratterà per alcuni mesi in ottemperanza degli ordini impartitigli dal viceré, nomina suo procuratore il nobile Giacomo Angioy, abitante del Castello di Cagliari.

A1 c. 368

Admitatur.

Die 16 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo noble doctor en drets don Àngel de Moncada, natural de la ciutat de Oristani y domiciliat en lo present Castell de Càller, per quant està de prompta partida d.esta çitutat per al

⁵⁶¹ Per il contenuto della parte omessa (y *en.lo dit... iuramento et cetera*) vedi n. 123.

⁵⁶² Ricomposizione testuale.

Cap de Sàsser per exeguir uns òrdens que té de sa excellència y señors del Real Concell en la qual exequió entén estar alguns mesos, per lo que no podrà assistir perçonalment al real general Parlament, Déu volent, per lo illustríssim y excellentíssim senor don Francisco Fernánides de Castro y Andrada del Concell de sa Magestad, conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne de Sardeña en nom y per part de la sacra cathòlica real magestad celebrador; per tant, confiant ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ánimo de l.infrascrit noble don Jaime Anjoi, domiciliat axí bé en dit Castell de Càller, de son grat y çerta siència, en tot lo millor modo, via y manera que de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, constituhex, crea y solemnement ordena per son procurador çert y espessial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la espessialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, al dit noble don Jaime Anjoi, a estes coses absent et cetera...

[omissis]⁵⁶³ /

...Testimonis són Dionis Gallo y Francisco Dessí, dels appèndissis de la Llapola y Vila Nova respective comorants. A1 c. 390

(ST) Signum Petri Ioannis Cavaro, regia auctoritate per omne praesens Sardiniae Regnum publiçi notarii, qui praemissis una cum praenominatis testibus adfui, per alium scribere feçit cum suo originali comprobatum et requisitus clausit et cetera. /

268

1654 giugno 11, Oristano

Pietro Angelo Mura, nativo e residente a Oristano, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il nobile Agostino Bonfant, dottore in diritto, consultore regio, governatore e amministratore generale dell'incontrada di Gallura e di Gemini, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 369

In Dei nomine. Noverint universi quod ego don Petrus Angelus Mura, civis huius civitatis Oristani et in eadem domiciliatus, attendens et considerans recepisse litteras ab illustrissimo et excellentissimo domino locumtenenti et capitaneo generali huius Regni Sardiniae super Parlamento generali faciendo et quod celebrabitur in civitate et castro Calaris per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum locumtenentem et capitaneum generalem in perconam sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis; et quia perçonaliter interesse nequeo in dicto regio Parlamento, ideo gratis et ex mea certa scientia

⁵⁶³ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... y jura*) vedi n. 123. Il testo riprende in A 1 c. 390.

et spontanea voluntate, eis melioribus via, modo et forma quibus melius de iure facere possem, facio, constituo, creo et solemniter nomino in procuratorem meum legitimum et indubitatum specialem et generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, videlicet nobilem don Augustinum Bonfant, iuris utriusque doctorem, regium consultorem, dicti Regni Sardiniae gubernatorem et generalem administratorem encontractae de Gallura, de Geminis, Calari domiciliatum, absentem tamquam praesentem... [omissis]⁵⁶⁴

A1 c. 369v. ...Actum est / hoc in hac civitate Oristani, die 11 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654. Signum meum don Petri Angeli Mura constituentis praefati qui haec laudo, concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Franciscus Matta, faber lignarius, et Georgius Conjo, curritor publicus hius civitatis Oristani.

(ST) Signum Antoni Francisci Parti, apostolica ubique regia vero auctoritatibus per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui praedictis adfuit, alieno calamo subscribi fecit, proprio calamo clausit, instatus. /

269

1654 luglio 29, Cagliari

Il donnicello Giovanni Battista Serra, figlio del defunto Giovanni Biagio Serra, della villa di Sorgono, residente nel Castello di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse occupazioni, nomina suo procuratore lo zio omonimo Giovanni Battista Serra.

[A1 c. 369 bis] Admitatur.

Por el presente púb[lico]⁵⁶⁵ i[ns]trumento sepan todos lo[s] [q]ue le vieren, oy[e]ren y leyeren, en la ciudad y castillo de [Cál]ler, en los 29 días del mes de julio, agno de la [na]tivi[dad] de Nuestro Señor Jésu Christo de 1654 compareció personalmente delante de mí notario y [tes]tigos baxoescriptos Joan Bautista Serra, donzel, hijo del quondam Juan Blay Serra, también donzel, según dise de la vi[l]a de Sorgono, en esta ciudad y castillo de Cáller personalmente allado; y dico q[ue en los] mejores modo, forma y manera que puede y [de derecho les es pe]rmitido, por estar ocupado en otros nego[çios por los] quales a los] baxoescrip[τος]⁵⁶⁶ no puede personalmente asistir, confiado de la bondad, fidelidad, prudencia y agilidad de su [tío] Joan Bautista Serra,

⁵⁶⁴ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... habendorum*) vedi n. 124.

⁵⁶⁵ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 267-267v.

⁵⁶⁶ Segue espunto, *escriptos*.

assí.bien donzel según dise n[atur]al de dicha vila de Sor[gono en] esta dicha ciudad de Cáller domiciliado, el dicho Joan Bautista Serra [dio y ottorgó] todo su poder llenero y lárgame al dicho su tío Juan Bautista Serra que fue presente y el presente p[od]er acepta[n]te, para que para el dicho Joan Bautista Serra principal y en su nombre puda y deva comparexer delante del ilustrísimo y excelentísimo señor don Francisco Fernánides de Castro, conde de Lemos, et cetera, virrey, lugarteniente y capitán general y presidente en este real y general Parlamento...

[omissis]⁵⁶⁷ /

...Presentes por /

Testigos don Juan María Bonfant y Jusepe Lecca, besinos de Cáller. (ST) En testimonio de lo qual Andrés Mameli, por las auctoridades apostólica por todas partes y real por todas las partes y señorías del rey nuestro señor don Philippe Quarto de las Españas hoy felismente reynando notario público y ciudadano de Cáller, que doy fe haver interbenido al presente instrumento con los testigos suso dichos y consta de un sobrepuesto donde se lehe *ecclesiástico*.

Mameli notario. /

[A1 c. 369v. bis]

A1 c. 388⁵⁶⁸

270

1654 marzo 20, Bosa

Il donnicello Gerolamo Delitala, di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diverse attività, nomina suo procuratore il nobile Angelo Passino, luogotenente del procuratore reale nella suddetta città.

Admitatur.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Bozae.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori de com Hieroni Delitala, donzell de la present çitutat de Boza, atès y considerat que se troba inpedit en alguns negosis y no pot assistir personalment a les infrascrites coses; per ço, de son grat y certa sciència, en tot lo millor modo que pot, dell⁵⁶⁹ y li és permès, fa, constituex, crea y solemnement hordena son ver, llegítim y indubitat procurador çert y especial y a les coses infrascrites general, axí que la speçialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al noble don Àngel Passino, tinent de procurador real de la present çitutat, que és present, et cetera, per a que en nom y per part de dit constituhent se puga y dega prestar en lo real

A1 c. 370

⁵⁶⁷ Per il contenuto della parte omessa (*que se celebra... enfrascrito*) vedi n. 235.

⁵⁶⁸ Ricomposizione testuale (*testigos... notario*).

⁵⁶⁹ Invece dell'usuale *deu*.

Parlament çelebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor compte de Lemos, virrey y capità general del present Regne, estat primer vinient...

[*omissis*]⁵⁷⁰ /

A1 c. 370v. ...Hieroni Delitala.

Testimonis són Francisco Dore Naitana y Juan Hierone Patria, tots de Bosa. Ego Petrus Paulus Pintore, civis Bozae, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, fidem facio et requisitus clausi. /

A1 c. 387v. Poderes de Gerónimo Delitala para don Angel Passino con substición en quien quisiere. /

271

1654 aprile 2, Iglesias

Giovanni Galzaran Otger, donnicello domiciliato nella città di Iglesias, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il donnicello Gregorio Otger, residente a Cagliari.

A1 c. 371 Admitatur.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod Ioannes Galzaran Otger, domicellus in praesenti civitate Ecclesiarum domiciliatus, sciens et attendens illum fore esse⁵⁷¹ citatum et convocatum per illustrissimum et excellentissimum dominum comitem de Lemos et Castro et locumtenentem et capitaneum generalem pro sua sacra catholica regia magestate domini nostri regis Philippi in praesenti Sardiniae Regno, quod per se aut per aliam legitimam personam pro illo compareat coram sua illustrissima dominatione, ratione assistendi in tractando et concludendo omnes et singulas causas, res et negotia quae oportebent et necesse fuerint proponenda et tractanda in regio generali Parlamento quod illustrissima et excellentissima dominatio pro praefata sacra catholica regia magestate et ipsius nomine çelebrare intendit in civitate et castro Callaris, quod generale Parlamentum incipere habet die vigesimo mensis aprilis primo venientis 1654; pro ut de praefata citatione latius constat et est videre quadam provisione suae illustrissimae et excellentissimae dominationis sub datum in civitate praefata callaritana, die vigesimo primo mensis februarii anno praesenti 1654, agensque haec insequendo seriem et tenorem aepistolae seu literae praefatae regiae magestatis circa çelebrationem praefacti regii generalis Parlamenti factae et missae pro ut de illa latius constare asserit, sub datum in Aranjuez, dei decimo mensis maii 1653, quibus provisioni et aepistolae regiae habeatur

⁵⁷⁰ Per il contenuto della parte omessa (*y en lo dit... clausulis et cetera*) vedi n. 123.

⁵⁷¹ In B c. 269, *fore et esse*.

relatio; idcirco, confidens ad plenum de fide, legalitate animique sinceritate, fiducia, probitate et industria infrascripti Gregorii Otger, de sua igitur certa scientia eisque melioribus via, modo, forma et iure quibus melius de iure valere possit et debet, dictus Ioannes Galzaran Otger constituit, creat et solemniter ordina suum verum et legitimum, certum actorem, procuratorem et negotiorum infrascriptorum gestorem et nuncium certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, praefactum Gregorium Otger, domicellus in civitate et castro Callaris domiciliatum, hiis absentem tanquam praesentem et cetera...

[*omissis*]⁵⁷² /

...Actum est hoc in civitate Ecclesiarum, die 2 mensis aprilis, anno a nativitate Domini 1654. Signum dicti Ioannis Galzaran Otger, domicelli constituentis praefacti, qui haec laudat, concedit et firma.

A1 c. 386

Testes huius rei sunt Petrus Trucui, agricola, et Quintinus Cani, sutor, nativi praesentis civitatis Ecclesiarum.

De praemissis proprio calamo scriptis fidem facio ego Ioannes Antiochus Loddi, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, haec etiam propria subscribens manu. /

272

1654 luglio 6, Iglesias

Tomaso Serra Otger, donnicello di Iglesias, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il donnicello Gregorio Otger, residente a Cagliari.

Admitatur per constar de real privilegi de data en Zaragoza a 6 de octubre 1646.

A1 c. 372

In Dei nomine. Noverint universi quod Thomas Serra Otger, domicellus in praesenti civitate Ecclesiarum domiciliatus, sciens et atendens illum fore et esse citatum et convocatum per illustrissimum et excellentissimum dominum comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum generalem pro sua sacra catholica regia magestate domini nostris regis Philippi in praesenti Sardiniae Regno, quod per se vel per aliam legitimam personam pro illo compareat coram sua illustrissima et excellentissima dominatione, ratione asistendi et interesendi in tractando et concludendo omnes et singulas cosas, res et negotia quae oportebit et necesse fuerit proponenda et tractanda in regio generali Parlamento quod sua illustrissima et excellentissima dominatione pro praefata

⁵⁷² Per il contenuto della parte omessa (*videlicet... cauthela*) vedi n. 124. Il testo riprende in A1 c. 386.

sacra catholica regia magestate et ipsius nomine celebrare intendit in civitate et castro Calaris, prout de praefata citatione latius constat et est videre quadam provisionem suae illustrissimae et excellentissimae dominationis, sub datum in civitate praefata calaritana, die vigesimo primo mensis februarii praesenti anno 1654, quibus provisionis relatio habeatur; idcirco, confidens ad plenum de fide, legalitate animique senciritate, fidutia, probitate et industria Gregorii Otger, etiam domiçelus, de sua igitur certa scientia eisque melioribus modo, firma et iure quibus melius de iure valere posit et debet, dictus Thomas Serra constituit, creat et solemniter ordina suum verum et llegalitimum procuratorem, actorem et negotiatorem infrascriptorum gestorem et nuntium certum ac etiam ad infrascripta generalem itaque specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec et contra, praefactum Gregorium Otjer, in civitate et castro Calaris domiciliatum, hiis absentem tamquam praesentem et cetera...

[omissis]⁵⁷³ /

A1 c. 385 ...Actum est hoc in civitate Ecclesiae, die 6 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654. Signum dicti Thomae Serra Otjer, domiceli constituentis praedicti qui haec concedit et firmat.

Testes huius rei sunt Antonius Leo Lo[ch]i⁵⁷⁴ civis et Antonius Maronju, agricola, civitatis Ecclesiarum habitatores.

Praemissis prout iacet partim proprio et partim alieno scriptis calamo indubiam fidem facit Ioannes Leonardus Mereu, publicus notarius, et cum raso ubi legitur *Thomas Serra* et supraposito ubi etiam legitur *procuratores* proprio calamo subscribens. /

A1 c. 385v. Acte de procura firmat per Thomas Serra Otjer, cavalier, per poder entrar Gregori Otjer en son nom en lo Parlament, segons dins. /

273

1654 marzo 7, Tortoli

Giovanni Tommaso Puliga e i fratelli Sisinnio e Marco Antonio Cardia, nobili di Tortoli, non potendo partecipare al Parlamento, nominano loro procuratore Michele de Barruezo Tapia, dell'ordine di Nostra Signora di Montesa, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione per la carica di sindaco del Braccio militare, a sostegno del nobile Domenico Pitzolo.

A1 c. 373 Jhesús.
Admitatur.

⁵⁷³ Per il contenuto della parte omessa (*videlicet... cauthela*) vedi n. 124. Il testo riprende in A1 c. 385.

⁵⁷⁴ Macchia di inchiostro. Per l'integrazione vedi B c. 271v.

Die 7 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Tortoli.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com Juan Thomàs Puliga, cavaller, y los nobles don Sisini Càrdia y don Marc[h]⁵⁷⁵ Antoni Càrdia, de la present vila de Tortoli, atès que personalment no poden assistir a las Cortes que sa excellència lo present ain entén fer en la siutat de Càller; per ço lo dit Puliga, cavaller, y don Sisini Càrdia y don March Antoni, jermans, fan y crean y solemnement hordenan llur ver y legítim síndich y procurador sert y espesial y a les coses infrascrites general, axí que la generalitat no derogue a la espesialitat, ni per lo contrari et cetera al noble don Miguel de Barruezo y de Tapia, de l.horde de Nostra Señora [de] Montesa, absent et cetera, és a.saber que dit síndich y procurador en nom y per part de dits constituents puga y dega dar lo vot en la nominació de síndich que se farà de l.Estament militar en favor del noble don don⁵⁷⁶ Domingo Pizolo...

[omissis]⁵⁷⁷ /

...Testimonis [foren]⁵⁷⁸ presents Anastasio Pira y Pere Comida, de la present vila de Tortoli. A1 c. 373v.

De les praedictes de mà pròpria escrites fas fe yo Juan Baptista Caredda, per autoritat real notari públich. /

274

1654 marzo 21, Ozieri

Gerolamo de Sossa, cavaliere di Nostra Signora di Montesa, reggitore dello Stato di Oliva, e Gaspare de Sossa e Gavino de Sossa, padre e figli, al momento nella villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impediti da diversi importanti impegni, nominano loro procuratore il dottore Gavino Petretto, nobile di Sassari, residente a Cagliari.

Admitatur dicto don Gerónimo pro nunc y sus hijos sine voto. A1 c. 374

Die 21 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Otierii.

Nosaltres don Gerónimo de Sossa, cavaller de l'àbit de Nostra Senyora de Montesa, regidor del present estat y casa de Oliva⁵⁷⁹, don Gaspar de Sossa y don Gaví de Sossa, pare y fills, al present trobats personalment en la present vila de Ossier; per quant soms inpedits de alguns negosis a nós inportants a les coses infrascrites presents y personalment no nos podem trobar; per ço de

⁵⁷⁵ Per questa e la successiva integrazione vedi B c. 272.

⁵⁷⁶ Così.

⁵⁷⁷ Per il contenuto della parte omessa (y axí bé... llargament et cetera) vedi n. 123.

⁵⁷⁸ Nel margine interno. Per l'integrazione vedi B c. 272v.

⁵⁷⁹ Vedi anche n. 254 (A1 c. 366), procura del 26 marzo 1654 a favore del nobile Gavino Petretto di Sassari.

nostre grat y certa ciència y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats de la doctrina, indústria, legalitat, suficiència y retitut de l.infrascrit procurador en entrar y determinar los negossis del real y general Parlament, cream, ordenam y solemniter constituim y cada.u de nos altres crea, ordena y solemniter constituex per nostre ver y llegítim procurador cert y special y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, al noble doctor don Gaví Petretto, de la ciutat de Sàsser, resident en la ciutat de Càller, absent, et cetera, per a que per nós y en nostre nom, y de qualsevol de nosaltres, se puga y àgia de presentar en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochinent y capità general del present Regne, en los messos primers vinents celebrador...

[omissis]⁵⁸⁰ /

A1 c. 374v. ...Testimonis presents lo noble don Anton de l.Arca y Joan Maria de Tola, donzell de Ossier.

Antoni Porcu, de la present vila de Ossier, notari públic per auctoritat apostòlica et règia, del seu propri original extratum manu pròpria fidem facio et cetera. /

A1 c. 383v. Procuras de don Gerónimo de Sossa, don Gaspar y don Gavino de Sossa para don Gavino Petreto para andar al Parlamento en su nombre. /

275

1654 marzo 21, Ozieri

Gerolamo de Sossa, cavaliere dell'abito di Nostra Signora di Montesa, reggitore e amministratore generale dello Stato di Oliva e procuratore generale di Francesco de Borja Centelles, duca di Gandia, conte di Oliva, non potendo partecipare al Parlamento per i molteplici impegni connessi al suo incarico, nomina suo sostituto il dottore Gavino Petretto, nobile di Sassari, residente a Cagliari, consultore del predetto Stato di Oliva.

A1 c. 375 Admitatur.

Die 21 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ocierii.

Yo don Gerónimo de Sosa⁵⁸¹, cavaller de l.àbit de Nostra Señora de Montesa, regidor y general administrador de l.estat y casa de Oliva y procurador general de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco de Borgia y Centelles, duch de Gandia, comte de Oliva, señor del present estat y casa de Oliva, ab

⁵⁸⁰ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... clausulis et cetera) vedi n. 123.

⁵⁸¹ Vedi anche rispettivamente doc. n. 254 (A1 c. 366), procura del 26 marzo 1654, e n. 264 (A1 c. 374), procura del 21 marzo 1654, entrambe in favore del dottore Gavino Petretto.

poder de fer les infrascrites coses; per quant só inpedit de alguns negosis molts importants a dit mon offisi y govern de regidor predict, a les coses infrascrites present y personalment no me puch trobar present, per ço de mon grat y certa siència y en tot lo millor modo que de dret vel alias puch y dech en dit nom, confiat de la doctrina, indústria, legalitat, suficiència y retitut de l.infrascrit mon substitut de procurador en entrar y determinar los negosis del real y general Parlament, creu y solenilment instituc per mon ver y llegalítim procurador heo substitut de procurador en dit nom cert y especial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, al noble doctor don Gaví Petretto, de la ciutat de Sàsser, resident en la ciutat de Càller, consultor de dit estat y casa de Oliva, absent et cetera...

[omissis]⁵⁸² /

...Testimonis presents lo noble don Anton de l.Arca y Juan Maria de Tola, donzell de Ossier.

A1 c. 382

Antoni Porcu, de la present vila de Ossier, notari públic per auctoritat apostòlica et règia de lo seu original extratum manu pròpria, fidem facio et cetera. /

276

1654 marzo 15, Sassari

Francesco Rustaruzello Cugia, sergente maggiore delle milizie a cavallo della città e del Capo di Sassari, e Pietro Cugia, nobili entrambi residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché legittimamente impediti dai loro impegni, in particolare quelli connessi all'incarico di Francesco Rustaruzello Cugia, nominano loro procuratore il nobile Stefano Brunengo residente a Cagliari.

Admitatur per constar de privilegi de nobleza de data en Madrid a 23 de febrer 1640; y de don Pedro Cuja per constar de privilegi de nobleza a favor de don Domingo Cuja de data en Madrid a 21 de abril 1643.

A1 c. 376

Die 15 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

[In Dei nomine amen]⁵⁸³. Noverint universi quo[d nos d]on [Fr]anciscus R[usta]ruzello Cugia, [sarjentus maior militis ne non militum] equorum [civitatis Sasse]ris et Capitis [Lugudori pro sua catholica et regia magestate domini] Hispaniar[um regis et] don Petrus Cugia, in dicta civit[ate Sass]eris domiciliati; quia inf[rascriptas] pers[onal]iter [adesse] non possumus, plurimis occupati ne-

⁵⁸² Per il contenuto della parte omessa (*per a que... clausulis et cetera*) vedi n. 123. Il testo riprende in A1 c. 382.

⁵⁸³ Macchie. Per le integrazioni vedi B cc. 274v.-275.

gocis et p[recip]ue ego dictus Rustaruzello in exercitio dicti mei officii, attendentes et considerantes quod extitit nobis praesentata de ordine et [pro]visione illustrissimi e[t excellentissimi domini] don [Francisci] Fernan[dez] de Castro Andrada et Gatinara, comitis de Lemus et de [Castro], ma[rchionis] de Sarria, comitis de Andrada et Villae Albae, ducis de [Tauricano], domini domoru[m Marina]rum et [Vizme], domini Sancti Iacobi de Alfama, proregis et c[api]tanei [generalis pro sua catholica et regia magestate domini] nostri Hispaniarum [regis] in toto [praesenti] Sardiniae [Regno], quedam litera [suae praefatae magestatis, sub] datum Matriti, vigesima secunda die mensis madii anni pr[ox]imi el[aps]i [1653], in e[t] cum qua ordinat et mandat nobis dictis nobilibus de [Rusta]ruzello et [Cug]ia assistamus regio Parlamento celebrando [hebdomo] die seu men[sibus] primo venturis [in civitate] seu [cas]tro calaritano per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali istius Regni ad tractandum ea quae continentur in dicta regia epistola et pro tollendis similiter gravationibus [et reffo]rmandis cor[rup]telis vitiisque, si quae fuerint, in dicto Regno in [beneficium rei publicae et] pauperum illius nec non bonae administrationis iustitiae, cum [zelo] quo semper soliti sumus obtemperare mandatis suae regiae magestatis, simulque [cum] dicta [regia] litera [seu literis fuit nobis tradita alia citat]oria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis [sub datum in dicto Castro Callaris decima sexta] die mensis februarii proximi elapsi; ideo quia per[sonaliter interesse non valemus] iustis de causis nos impediens, sed desider[antes adimpleri iussum et mandatum] domini nostri regis, confidentes igitur de zelo, legalitate et suficiencia infrascripti procuratoris cum praesenti] publico instrumento, omnibus melioribus via modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possumus et valemus, gratis et ex nostra certa scientia [facimus, constituimus], creamus et solemniter ordinamus verum, certum, legitimum procuratorem, actorem, [factorem] et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam [generalem, ita quod specialitas] generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, [nobilem don Stephanum Brunengo], in Castro calaritano domiciliatum, absentem tanquam praesentem...

[omissis]⁵⁸⁴ /

A1 c. 381

...Don Francisco Rustaruzello Cugia. Don Pedro Cugia.
 Testes Angelus de Martines et Franciscus de Aquena Canalis, Sasseris.
 Ego Petrus Paulus Farina, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisistus. /

⁵⁸⁴ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et iuramus large*) vedi n. 124. Il testo riprende in A1 c. 381.

Ignazio Muxiga, residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi legittimi impedimenti, nomina suo procuratore il nobile Stefano Brunengo, residente a Cagliari.

Admitatur per constar de real privilegi de militar a favor de Juan Baupstista Muxiga, son pare de la data en Madrid a 14 de march 1647. A 1 c. 377

Die 21 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego don Ignatius Muxiga, in praesenti civitate Sasseris domiciliatus, [atte]ndens⁵⁸⁵ et considerans quod extitit mihi praesentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes de Castro Andrada et Guitanara, comitis et cetera et, pro sua regia maiestate domini nostri regis, proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quedam litera suae praefatae regiae maiestatis, sub dattum Matrity vigesima secunda [die mensis] madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat mihi dicto nobili assistam regio Parlamento celebrando hebdomadis, seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano, per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum ea quae continentur in dicta regia epistola, et pro tollendis similiter gravaminibus et reformandis corruptelis, vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in benefitium reipublicae et pauperum illius nec non bonae administrationis iustitiae cum zelo quo senper solitus sum obtemperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera seu literis fuit mihi dicto nobili tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub dattum in dicto Castro Calaris vigesima prima die mensis februaryi proximi elapsi; ideo quia personaliter interesse non valeo, iustis de causis me inpedientibus, sed desi / derans adimpleri [iuss]um et [ma]ndatu[m] domini nostri regis, confidens igitur de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possum et valeo, gratis et ex [mea] certa scientia facio, constituo, creo et solemniter deputo et ordino verum, cert[um], legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, nobilem d[on] Stephanu[m] Brunengo, absentem tanquam praesentem et acceptantem in civitate seu Castro Calaris comorantem...

A1 c. 377v.

⁵⁸⁵ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 276v.

[*omissis*]⁵⁸⁶ /

A1 c. 380v. Testes Angelus Martinez et Paulus Cillara, scriptores Sasseris.

Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus appostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis fidem facio requisitus. /

278

1654 luglio 10, Tortolì

Carlo Pisano, non potendo partecipare al Parlamento per i suoi diversi impegni, nomina suo procuratore Stefano Brunengo, residente a Cagliari.

A1 c. 378 Admitatur per constar de real privilegi de data en Madrid a 23 decembre 1644. Die 10 mençis iulii anno a nativitate Domini 1654, Tortoli.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Carolus Pisano, atendens et considerans quod infrascriptis adesse non valeo propter aliquas occupationes quas abeo, sciens tamen quid per alienum façit per se ipsum façere videtur, ideo et alias gratis et ex mea certa sientia, omnibus melioribus, via, modo, iure, causa, titulo et forma quibus magis validus et efficitus de iure possum et debeo, fatio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem, actorem, factorem et gestorem meum çertum et speçialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod spetialitas generalitati ipsi minime deroguet, nec e contra, don Stephanum Brunengo, in çivitati et castro Callaris domiciliatum, absentem tanquam praesentem, ad videliçet pro me et nomine meo se praesentandum perçonaliter in regio Parlamento quod celebratur per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro, comitem de Lemos et de Castro, et cetera locumtenentem et capitaneum generalem in hoc praesenti Sardiniae Reño pro sacra, catholica et regia magestate domini nostri Philipi Quarti Hispaniarum regis, in eodem Parlamento presidem...

[*omissis*]⁵⁸⁷ /

A1 c. 378v. ...Testes huius rei sunt Dominicus Usai et Didacus de Lusso, oppidi Tortoli. Praemissis alieno calamo exaratis fidem façit Ioannes Antonius Sanna, publicus notarius, rogatus et requisitus clausi. /

279

1654 giugno 7, Bono

Pietro Francesco Gaya e i figli Pietro Maria e Costanzo, donnicelli di Bono,

⁵⁸⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... firmo et cetera large et cetera*) vedi n. 124. Il testo riprende in A1 c. 380v.

⁵⁸⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad assistendum... firmo et iuro et cetera*) vedi n. 124.

non potendo partecipare al Parlamento per i loro molteplici impegni, nominano loro procuratore il marchese di Laconi.

Die 7 mensis iuni anno a nativitate Domini 1654, oppidi de Bono.

A1 c. 400

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com Pere Fran[cisco]⁵⁸⁸ Gaja, Pere Maria Gaja y Costantí Gaja, pare y fills, dongells de [la] present vila, per quant per la magestat, que Déu guart, y en [sa] real perçona lo exelentíssim señor don Franchets⁵⁸⁹ Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, y dé aquel com a president, de celebrar Corts generalts heo Parlament alts renicalots⁵⁹⁰ [y] abitadors de aquell en la çiutat de Càller ha hont ha de assistir; y per no poder.sse trobar dits Gaja, pare y fills, hen perçonas per poder entrar en aquellts per causa de molts hocupassions, per tant de son grat y çerta siènsia, hen lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut m.és líssit y permís, fan, constituexen, crean y hordenan procurador y ab tot sert y e[sp]e[ss]ial y a les coses hinfrascrites general, de tal manera [que] la expressialitat a la generalitat no derroque, ni per lo contra[ri], al molt illustre señor marquès de Lacano, ha estes coses absen[t] com si fos present...

[omissis]⁵⁹¹ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 401

Pere Francisco Gaja per mi y mons fils.

Testimonis coneguts per lo notari infrascrit los sopta escrits et cetera.

Pera Francisco Cabizudu só teste ut supra.

Juan Franciscu Guissu Deffenu só teste ut supra et cetera.

(ST) Signum mei Petri Ioannis Delogu, oppidi de Bono, regie auctoritate publicus notarius, ad que fui ad que proprio calamo scrittam per manum aliena rogatusque clausi et subsignavi et cetera. /

280

1654 agosto 14, Bosa

Simone Milia, nobile di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in attività molto urgenti, nomina suo procuratore il nobile Giuseppe Milia, suo figlio.

Die deçima quarta mensis augusti anno 1654, Bozae.

A1 c. 402

⁵⁸⁸ Margine lesionato. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 279v.

⁵⁸⁹ In B c. 279v., *Francisco*.

⁵⁹⁰ In B c. 279v., *als renicols*.

⁵⁹¹ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... quatre bevangelis*) vedi n. 123.

Lo noble don Simon de Milia, de la present çitutat de Bosa, attès y considerat que [se tro]ba⁵⁹² ocupat in alguns negossis molt urgents y no pot asistir personalment a les [infrascrites] coses; per ço de son grat y certa sçiència, en tot lo millor modo que pot y li és permès, fa, constituex, crea y solemnament hordena son ver, llegítim y endubitat procurador çert y especial y a les coses infrascrites axí que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al noble don Joseph Milia, son fill que és absent com si fos present, et cetera, per a que en nom y per part de dit noble constituent se puga y dega prestar en lo real Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor compte de Lemos, virrey y capità general del present Regne, estat primer vinent... [omissis]⁵⁹³ /

A1 c. 402v. ...Don Simon de Milia.

Testimonis són Nicolau Pisquedda y Juan Furca, Bozae.

De premissis ego Petrus Paulus Pintore, civis Bozae, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, qui predictis omnibus et singulis interfui, rogatus et requisitus clausi et cetera. /

281

1654 luglio 2, Iglesias

Gavino Tola, nobile nativo di Cagliari, sergente maggiore della città di Iglesias, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il nobile Agostino Bonfant, dottore in diritto, consultore regio nel Regno di Sardegna, governatore e amministratore generale dell'incontrada di Gallura e Gemini, residente a Cagliari.

A1 c. 403 Admitatur.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego don Gavinus Tola, ex civitate Calaris oriundus, ac in praesenti civitate Ecclesiarum domiciliatus, in eadem pro domino nostro rege sargento maiori, attendens et considerans literas accepisse ab illustrissimo et excellentissimo domino locumtenenti et capitaneo generali huius Sardiniae Regni, de et super Parlamento generali faciendo in civitate et castro Calaris celebrando per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum locumtenentem et capitaneum generalem in personam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis; et quia personaliter interesse nequeo in dicto Parlamento, ideo sponte et ex mea certa siencia ac spontanea voluntate, omni meliori modo, via et forma quibus melius de iure facere possim, facio, constituo, creo et solemniter eligo in procuratorem meum legitimum et

⁵⁹² Margine lesionato. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 280.

⁵⁹³ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... clausulis et cetera) vedi n. 123.

indubitatum, certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quod specialitat generalitati ipsi minime deroget, nec et contra, videlicet nobilem don Augustinum Bonfant, iuris utriusque doctorem, regium consultorem dicte Sardiniae Regni, gubernatorem et generalem administratorem encontratae de Gallurae, de Geminis, Calari domiciliatum, his absentem tanquam praesentem... [omissis]⁵⁹⁴ /

...Actum est hoc in praesenti civitate Ecclesiarum, die 2 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654. Praesentibus pro testibus Nicola[us]⁵⁹⁵ Cani, Gabriel et Antioco Mura, praesbiteris praesentis civitatis, ad praemissa vocatis at[que] rogatis specialiterque absumptis et cetera.

A1 c. 40v.

(ST) Signum mei Ioannis Thomae Pisano, per universum Sardiniae Regnum regali auctoritate publici notarii, quibus interfui requisitusque clausi hec propria subscribens manu et cetera. /

282

1654 agosto 24, Cagliari

Francesco Carnicer, cavaliere e consigliere capo della città di Cagliari, non potendo presenziare ai lavori del Braccio militare per i concomitanti impegni di consigliere capo e di esponente dello Stamento reale, nomina suo procuratore il cavaliere Giovanni Battista Carnicer, suo figlio, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 406

Sepan quantos esta carta de poder veyeren, leyeren y entendieren como el magnífico Francisco Carniçer, cavallero y el presente anno conceller en cabo de la muy ilustre y magnífica ciudad y Castillo de Cáller; por quanto a las ainfrascritas cosas no puede asistir perçonalmente en el Estamento militar por la ocupaçión y asistencia perçonal que tiene no solamente al gobierno común de dicha ilustre çudad como a conceller en cabo d.ella, pero aún a la que deve hazer en el Estamento real como cabeza d.el, por la selebrasió del Parlamento que el excelentísimo señor don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y capitán⁵⁹⁶ general d.este Reino de Sardeña, en nombre de su magestad, que Dios guarde, entiende selebrar a los regniculos d.el con assistentia de los tres Estamentos para tractar las materias del servicio de ambas magestades y su effectuasió; por tanto de su buen grado y scierta sciencia en aquellos mexores modo, vía, forma y manera que de derecho le es permitido, confiado de la bondat y retitut de su hijo Juan Baptista Carniçer,

⁵⁹⁴ Per il contenuto della parte omessa (*atque pro me... obligacione*) vedi n. 124.

⁵⁹⁵ All'interno del margine. Per questa e la successiva integrazione vedi B c. 282v.

⁵⁹⁶ In B c. 283, *capitán*.

le nombra, deputa, elixe y constituhie su sierto, indubitable procurador y trac-tador sierto y espesial y por las cosas sobredichas general, así que la espesiali-dad no derogue a la generalidad, ni por el contrario, al dicho Juan Baptista Carniser, cavallero en esta ciudad de Cáller domisiliado, a estas cosas ausente como si fuere presente...

[*omissis*]⁵⁹⁷ /

A1 c. 406v.

...En la casa del Consejo de la dicha ilustre ciudad de Cáller, a los 24 del mes de agosto anno del nasimiento de Nostre Señor 1654. Siendo testigos Miguel Ángel Peis, cavallero, y Miguel Vinchi, en Cáller comorantes.

Praemissis alieno calamo scriptis pro ut fidem facit Gavinus Jorgi, publicus notarius, haec propria subscribens manu, constat de supraposito ubi legitur y a la clausit et cetera. /

283

1654 luglio 26, Mamoiada

Pietro Francesco Sedda e Ignazio Sedda Manca, padre e figlio, di Mamoiada, non potendo partecipare ai lavori del Parlamento come membri dello Stamento militare, nominano loro procuratore Francesco Satta Sotgiu, nobile di Bitti residente a Cagliari.

A1 c. 407

Admitatur.

Die 26 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Mamoiada.

Noverint universis quod nos Petrus Franciscus Sedda et Ignacius Sedda Manca, heius filius, praesentis oppidi, quia infrascripta perçonaliter nequimus, confidentes ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in agiendis pe-ricia vestri infrascripti don Francisci Satta Sogiu, opidi de Biti, nunch vero Ca-lari abitantis; igitur gratis et ex mea sarta sienssia constituo et ordino nostrum certum et espesiale, et ad infrascripta generalem, ita quod et cetera, ut spe-cialitas gieneralitat et cetera ipsi minime derroguet, nequae adversso vos heun-dem nobilem don Franciscum Satta Sogiu suis liçet adsentem, et cetera, had videliçet pro nobis et nominibus nostris, tam in Curia sive Parlamento in ci-vitate Calari per illustrissimum et excellentissimum dominum don Fernandum de Castro et Andrada, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis, Deo luçae⁵⁹⁸, celebrando quam etiam in Stamento militari...

[*omissis*]⁵⁹⁹ /

⁵⁹⁷ Per il contenuto della parte omessa (*para que... en forma*) vedi n. 235.

⁵⁹⁸ In A1 c. 310, *duçe*.

⁵⁹⁹ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cum clausula et cetera*) vedi n. 124.

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 407v.

Testes Antonius Meli, Andreas Gardu et Iuanne Leonardus Porqueri, dicti opidi.

Franciscus Sedda, publicus notarius, de quibus et cetera. /

284

1654 luglio 22, Galtellì

Antonio Guiso, donnicello residente nella villa di Orosei, al momento nella villa di Galtellì, non potendo partecipare ai lavori del Parlamento come membro dello Stamento militare, nomina suo procuratore Giovanni Bachisio Guiso Carta, suo cugino.

Admitatur.

A1 c. 408

Die 22 de juliol 1654, Galtelli.

Sit omnibus notum com Antoni Guiso, donzell domisiliat en la vila de Orosei, personalment trobat en la present vila, ates y considerat que lo illustríssim señor don Francisco de Castro y Andrada, virrey y capità general en lo present Reñe, selebra Corts y Parlament en nom y per part de sa magiestat, las quals an de assistir los militars; per ço de son grat y sarta sciència, constituex y hordena llur procurador çert y espessial, de manera que la general no derogue a la spessial⁶⁰⁰, ni per lo contrari a Juan Baquis Guiso Carta son cusi...

[omissis]⁶⁰¹ /

...Testimonis són Antoni Carta, de la vila de Torpe, y Luca de Fenu y Francisco Goddi, de la present vila, et cetera.

A1 c. 408 v.

A las quals cosas de mà pròpria [s]critas⁶⁰² per mi Anton Loy, esc[ri]và de esta Cort, de las quals fas ampla fe, de quibus et cetera. /

285

1656 luglio 12, Sassari

Il dottore Antonio Muxiga e Alfonso Muxiga, fratelli, residenti a Sassari, figli del defunto Nicola Muxiga, rispettivamente di 25 e di 24 anni circa, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei loro numerosi impegni, nominano procuratore Gavino Deliperi Paliacho, giudice della sala criminale della Reale Udienza, residente a Cagliari, autorizzandolo anche a partecipare all'elezione del sindaco del Braccio militare, resasi vacante con la morte di Francesco Acorrà.

⁶⁰⁰ In B c. 285, *generalitat* [...] *specialitat*.

⁶⁰¹ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... llargament et cetera*) vedi n. 123.

⁶⁰² All'interno del margine. Per questa e la successiva integrazione vedi B c. 285v.

A1 c. 409 Admitatur.

Die 12 mensis iulii anno a nativitate Domini 1656, Sassari.

En nom de Nostre Señor Déu amén. Sia a tots notori com lo doctor Antoni Muxiga y Alonso Muxiga, germans en la present ciutat de Sàsser domiciliats, fills del quondam Nicolàs Muxiga, de edat a saber lo dit doctor Antoni de vint i cinc ains y lo dit Alonso de vint i quatre ains en circa, attès y considerat que per rahó y ocasió del real Parlament celebrador per lo illustríssim y excellen-tíssim señor don Francisco Fernández de Castro Andrada y Gatinara, conte de Lemos et cetera, y per sa cathòlica real magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, virrey, llochtinent y capità general en tot lo present Reñe de Sar-deña, lo present ain en la ciutat de Càller convinga y sia necessari trobar.se presents a dit real Parlament per a dar lo vot sobre les coses que en aquell se tractaran y representaran per la dicta excellència ab assistència dels tres Esta-ments, ecclesiàstich, militar y real de dit y present Reñe y axí bé per llevar los gravamens y reformar les corrupteles, si per a cas hi fossen, en lo dit Reñe, en benefissi de la cosa pública y dels pobres nec non de la bona administrassió de la justícia; per ço y perquè a estes coses personalment intervenir no poden per estar ocupats en molts negocis y desigiant adhimplir tot lo que convinga fer.se en servei de sa real magestat y del ben públich de tot lo dit Reñe, confiant però de la legalitat, suficiència, rectitut y bondat de l.infrascrit noble y mag-nífich doctor don Gaví Deliperi Paliacho, del Consell de sa dicta real magestat en la Audiència Criminal del present Reñe, ab lo present públich instrument, en tots los millors modo, via y forma que de dret, vel alias, millor poden y li és lícit y permès, de llur grat y certa sciència constituhexen, crean y solem/nement ordenan llur procurador çert y especial y a les coses infrascrites general de modo⁶⁰³ tal que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, al dit noble y magnífich doctor don Gaví Deliperi Paliacho, del Consell de sa dicta real magestat, y per aquella jutgie de Cort en la Audiència Criminal del dit e⁶⁰⁴ present Reñe, en la ciutat de Càller domiciliat, absent com si fos present y acceptant, per a que per dits constituents y en llur nom pugua y dega y atgia de comparexer a les Corts y dit real Parlament per lo illustríssim y excellentís-sim señor virrey y capità general del present Reñe celebrador y en elles dar y prestar qualsevol consentiment o dissentiment en rahó de qualsevol negocis y officis, donatius y serveis fahedors a sa dicta real magestat que en dits Corts se tractaran; ítem axí bé pugua per dits constituents y en llur noms nomenar qualsevol persona o personas que bé vist li serà en síndich del Militar per rahó de la mort del quondam don Francisco de Acorrá...

A1 c. 409v.

⁶⁰³ In B c. 286, *manera*.

⁶⁰⁴ Così anche in B c. 286.

[omissis]⁶⁰⁵ /

...Testes Angelus de Martines et Angelus Comida, scriptores Sassaris.
Ego Petrus Paulus Farina, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia
vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemis-
sis fidem facio requisistus. /

A1 c. 417

286

1652 settembre 2, Cagliari

Faustina Brondo di Castelvì, marchesa di Villacidro, signora delle incontrade di Parte Ippis e della Planargia, curatrice testamentaria dell'eredità e dei beni del defunto Francesco Lussorio Prunas Brondo, marchese del sud-detto marchesato, suo marito, dovendo assentarsi dalla Sardegna per il matrimonio del figlio, nomina suo procuratore, amministratore e delegato alla riscossione dei tributi il nobile dottore Francesco Cao, reggitore, amministratore generale e ricevitore di tutte le rendite dell'incontrada.

Doña Faustina Brondo y de Castelví, marquesa de Villaçidro, señora de las encontradas de Parte Yppis Susu y de la Planarja, curadora testamentaria de la heredad y béns del ilustre quondam don Francisco Luxorio Prunas y Brondo, marqués de diçho marquesado nuestro marido.

A1 c. 410v.

Admitatur.

Por quanto hemos resuelto con el marqués nuestro hijo partirnos para la Corte de sa magestad para consumir el matrimonio que el dicho marqués tiene tractado y ajustado con la hija del ilustríssimo señor vice cançeller don Christoval Crespí; y como conbenga al buen gobierno de nuestros vassallos y administrati6n de nuestro patrimonio nombrar perçona de satisfati6n para que le gobierne y administra, y haviendo puesto toda attention a que perçona podriamos nombrar por regidor y general administrador y tambi6n por receptor de todas nuestras rentas y estados, entre otros nos ha venido a la memoria la del noble doctor don Francisco Cao, en quien conoscemos que concurren las partes, calidad, experientia, méritos y seguridad que para ello son menester; por tanto, con the nor de las presentes, sin perjuisio de la superintendencia y mano que la illustre señora doña Elena Brondo y de Gualbes, como a señora y marquesa de ditos estados, tiene en ellos y con revocati6n, sin notta de infamia, del que hoi gobierna de regidor en la dicha encontrada de Planarja, elegimos, creamos, constituimos y nombramos en regidor, general administrador y receptor de todas

⁶⁰⁵ Per il contenuto della parte omessa (y en lloch... ferman y juran) vedi n. 123. Il testo riprende in A1 c. 417.

dichas nuestras rentas y estados, durante nuestra voluntad, al dicho doctor don Francisco Cao, para que libremente y representando nuestra propia persona pueda exercer y administrar justissia a todos dichos nuestros vassallos con toda jurisditi3n civil y criminal, con mero y mixto imperio, cum omni gladii potestate et coheritione, con poder espessial de poder nombrar y remover ministros y alias, conozer de todas y qualesquier causas civiles y criminales, imponer penas, componer en los casos l3citos y permitidos, regrassiar⁶⁰⁶ maquisias y alias, administrar toda nuestra azienda de nuestro patrimonio de qualquier g3nero o espessie sea y pueda rescebir chobrar y pagar conforme a los libros que a parte firmados de nuestra mano se le dar3n y en adelante se offrezi3ren con libre y general administrati3n, como si per nos fuesse gobernado, administrado y cobrado, concedi3ndole todas las honras, preheminentias, prerrogativas y exemptiones que a dicho offi3io de regidor, general administrador y re3ceptor tocan y pertenezen y semejantes regidores, generales administradores y receptores en este dicho Reino han acostumbrado gozar; y as3 bien haya de gozar y goze de todos derechos, gajes y emolumentos a dicho officio de regidor tocantes y pertenesientes, con que haya de llevar libro de cuenta y raz3n de administrati3n de hazienda conforme a los dichos libros de nuestra mano / firmados. Por lo

A1 c. 411 que [ordenamos]⁶⁰⁷ y mand3mos a todos los capitanos, potestades, oficiales, lugarestenientes, mayores y dem3s ministros de justissia a nuestra jurisditi3n sujetos y generalmente todos los vassallos estantes y moradores de dichos nuestros estados, y a los que en adelante lo fueren, hayan y devan de obedesser sus 3rdenes, tanto por escrito como de palabra, como si emana3en de nos y le hayan de tener, honrar y reputar y respetar por regidor, general administrador y receptor de todos dichos nuestros estados y marquesado, sig3n que nos en virtud d.este dicho nombramiento le tenemos por tal regidor, administrador y receptor y lo firmamos de nuestra mano sin que unos ni otros hagan lo contrario, si la grassia nuestra les es chara y la pena de quinientos ducados, que con 3sta a los transgressores de dicha nuestra voluntad les imponemos, desean evitar. Dattum en C3ller, a los 2 del mes de septiembre 1652.

La marquesa de Villasidro.

De mandato suae illustris dominationis.

Didacus Ferrel3, publicus notarius Calaris et scriba in hiis assumptus.

Registrata.

Pattente [de r]egidor⁶⁰⁸, general administrador y receptor de los estados de mi se3ora la marquesa de Villacidro en persona del noble don doctor don Francisco Cao. /

⁶⁰⁶ In B c. 285, *regraviar*.

⁶⁰⁷ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 285v.

⁶⁰⁸ Lettura inficiata dalla presenza di parte di un sigillo (SID).

Andrea Zonza Vico, chierico dell'arcivescovato di Sassari, canonico della chiesa metropolitana di Oristano, priore della chiesa di San Lazzaro, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Pietro Vico, arcivescovo di Arborea e vescovo di Santa Giusta.

Die 14 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

A1 c. 412

En nom de Nostre Señor Déu Jesú Christ. Sia públich y manifest a tots los quels lo present públich instrument legiran y oyran com en presència de mi Pere Pau Farina, per las auctoritats apostòlica y real notari públich, y dels testimonis baix escripts, present y personalment constituit lo noble señor don Andreu Zonza y Vico, clergue de l.archibisbat y ciutat de Sàsser del present Reñe de Sardeña, al qual yo dit notari fas fee que conech, canongie en la santa Iglésia metropolitana de Oristani, prior del priorat de la iglésia de Sant Lazaro del dit archispasat, per no poder assistir a sos mesters; per ço, de son grat y certa sciència, constituex y solemnement ordena son procurador çiert y especial y per les coses infrascrites general, ita quod et cetera, a l.illustríssim y reverendíssim señor don Pedro de Vico, archibisbe de Arborea y bisbe de Sancta Justa, del Concell de sa magestat en la ciutat de Càller, a estes coses absent, et cetera, per a que per part de dit noble constituent y en son nom puga y dega comparexer lo die, o dies, que se celebrerà lo real general Parlament...

[omissis]⁶⁰⁹ /

...Testes Àngel Martínez y Àngel Comida, escrivans de Sàsser.

A1 c. 412v.

Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus, de praemissis fidem facio requisistus. /

Giovanni Agostino Satta, i fratelli Martino e Ludovico Riccio, Gavino Satta, donnicelli di Tempio nell'incontrada di Gallura e Gemini, e Giovanni, Leonardo e Pietro Satta, donnicelli di Terranova, non potendo partecipare al Parlamento nominano loro procuratore Alfonso Gualbes, marchese di Palmas.

[Martinus] Ritzo admitatur.

[Lodovicus] Ritzo admitatur.

A1 c. 413

Die 28 mensis februarii anno a nativitate Domini 1654, Tempio.

In Dei nomine amen et cetera. Noverint universi quod nos don Ioannes Augustinus Satta, Martinus Riçcio, Lodovi[cus]⁶¹⁰ Riçcio, fratres, Gavinus Satta,

⁶⁰⁹ Per il contenuto della parte omessa (*en lo lloch... ferma llargament*) vedi n. 123.

⁶¹⁰ Lesione nel margine destro. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 289.

domicellos praesentis oppi[di de] Tempio encontratae Gallurae de Geminis, et Ioan[nes] Satta, Leonardus Satta et Petrus Satta, civis civitatis Te[rre]novae, domicellos in praesenti oppidi personaliter reperto[s, quia] ad convocationem seu regium Parlamentum sum [vocatus] et aliquibus negotiis impeditos personaliter adesse n[on] posimus; ideo et alias gratis et ex nostra certa scientia, omni[bus] melioribus via, modo, iure, causa, titulo et forma quibus magis melius validius et efficacius de iure posimus, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordenamus procuratorem nostrum certum, specialem et ad infra-scripta etiam generalem, itta quod specialitas generalitati minime derroget, nec et contra, illustrem nobilem don Alonso de Galbis, marchionem de Palma, ausentem, et cetera, ad videlicet pro nobis et nostro nomine sese praesentandum personaliter in regio Parlamento celebrando per illustrissimum et excellentissimum dominum conde de Lemos et Castro, locumtenentem et capitaneum generalem in hoc praesenti Sardiniae Regno pro sacra catholica et regia maiestate [domini] nostri Philippi Quarto, Hispaniarum regis... [omissis]⁶¹¹ /

A1 c. 414 ...Praesentibus pro testibus Ioan[nes] Baupstista de Sini et Franciscus Muntonacho, praesentis op[idi] de Tempio.

Don Iuanes Agustinus Satta, Martinus Rizio, Lodovicus Rizio, Gavinus Satta, Ioannes Satta Guiso, Lenardus Satta, [Petrus Satta]⁶¹².

Ihesus Maria Ioseph.

A1 c. 414v. [Haec coppia fuit prout iacet a suo proprio] / originali, proprio calamo scripta et sumpta et etiam eodem de verbo ad verbum viridice comprobata per me Bartolomeus Fundoni, naturalis praesentis oppidi de Tempio, encontratae Gallurae de Geminis, auctoritatibus apostolica atque regia per hoc praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, in quorum omnium et singulorum fidem robor et testimonium hic me subscribo et meum solitum quod in similibus claudendis utor appono, quod est sequens signum.

(ST) Signum Bartolomei Fundoni publici notarii.

289⁶¹³

1654 agosto 23, Cagliari

Alfonso Gualbes Zuñiga, marchese di Palmas, cavaliere dell'ordine di San Giacomo della Spada, maestro di campo e generale della fanteria del Regno di Sardegna, abitante nel Castello di Cagliari, procuratore di Gavino e Gerolamo Delitala, nobili della villa di Nulvi, nomina come suo sostituto Diego

⁶¹¹ Per il contenuto della parte omessa (*et in dicto... iuramus large et cetera*) vedi n. 124.

⁶¹² Lesione nel margine inferiore. Per questa e la successiva integrazione vedi B c. 290.

⁶¹³ Sostituzione di titolarità di procura. Procura generale in cui è assente ogni riferimento alla partecipazione al Parlamento. L'atto può essere assunto a campione per i successivi atti analoghi.

Suzarello, cavaliere domiciliato nella città di Cagliari.

Die 23 mençis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo illustre don Alonço Gualbes y Zuniga, marquès de Palmas y susdit cavaller de la orde de Sant Jaume de la Espada, [mestr]⁶¹⁴ de camp general [de la infanteria]⁶¹⁵ del present Regne de Sardegna, en la present ciutat y Castell de Càller populat, procurador constituit y ordenat per lo noble don Gaví Delitala y don Hieroni Delitala de la vila de Nulvi, segons consta ab acte rebut en aquella per Gaví Sequi, notari públic a 22 de febrer del present any 1654, al qual se atgia relasió, en dit nom usam de la dita potestat, substituex son procurador [...] ⁶¹⁶ ver de sos principal sert y espesial y per les coses sobredites general, axí que la spezialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Diego Sucharello, cava[ller en] Càller domisiliat, / a estas coses absent et cetera, per a que, en lo predit nom representam la pròpria persona de llur principals, puga dit Sucharello usar de dit poder y facultat que ab los susdits y precalendats mandatos al dit illustre marquès per los dits nobles Delitala sos principals estats dat y atribuit, prometent en nom de aquells dit illustre marquès de tenir estes coses y quiscuna de les sobredites per fermes, rates, grates, vàlides y agradables y no revocar.las per diguna causa, via o rahó, segons que axí en dit nom ho ferma et cetera. Actum et cetera.

Testimonis són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de Senorbi, en Càller trobats et cetera.

Gavinus Jorgi publicus notarius Calaris. //

A1 c. 415

290

1654 marzo 20, Ozieri

I fratelli Antonio e Giovanni Battista de l'Arca e Giovanni de l'Arca, nobili di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in diverse importanti attività, nominano loro procuratore il marchese di Palmas, della città di Cagliari.

Admítatur don Antonio y don Joan Baptista de l.Arca y se suspende a don Juan de l.Ança o de l.Arca, que diga y prueve la inclusión.

B c. 291⁶¹⁷

⁶¹⁴ Macchia di inchiostro. Per l'integrazione, vedi B c. 290v.

⁶¹⁵ Macchia di inchiostro. Lezione non risolta in B. Per l'integrazione vedi altri docc. relativi al soggetto.

⁶¹⁶ Macchia di inchiostro. Lezione non risolta in B.

⁶¹⁷ Secondo la foliazione di A1, gli atti di procura si interrompono a c. 415 per poi riprendere a c. 504. All'interno delle corrispondenti cc. di B si è riscontrata la presenza di procure non comprese in A1. Per l'integrazione vedi B cc. 291-296.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ocieri.

Nosaltres don⁶¹⁸ Antonio de l.Arca y don Juan Baptista de l.Arca, jermans, don Juan de l.Ansa, de la present vila de Ossier, per quant somos empedits en alguns negossis inportants, a les coses infrascrites no nos poden trobar presents; per ço de nostre grat y certa sciència y en tot lo millor modo que de dret, vel alias poden y deven, confiats en la dotrina, indústria y legalitat y sufisiència y rectitut de l.infrascrit procurador en entrar y determinar los negossis del real y general Parlament, cream, ordenam y solemniter constituim, y cada.hu de nos altres crea, ordena y solemniter constituex per nostre ver y legítim procurador cert y especial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la especialitat no derogue, nec e contra, a l.illustre marquès de Palmas, de la ciutat de Càller, assent, com si fos present, per a que per nós y en nostre noms, y de qualsevol de nos altres, se puga y àgia de presentar y comparexer en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey y lloctinent y capità general del present Regne, en los mesos primers venients...

[*omissis*]⁶¹⁹ /

B c. 292

...Testimonis presents Juan Andreu de Campus y Juan María de Campus, germans de la present vila. Y ferman de sas mans dits constituents, don Antonio de l.Arca, don Juan Baptista de l.Ança, don Juan de l.Arca. Signal de mi Pera Espano, de la present villa de Ossier, nottari públich per autoritat real y appostòlica, que costume posar en la present còppia de procura y demés instruments públichs, la qual còpia és estada copiada ab son original bé y fielment per mi nottari, de quibus fidem facio.

291

1654 marzo 25, Sassari

Nicola de l'Arca Tola, Salvatore de l'Arca e Giovanni Francesco de l'Arca, nobili al momento presenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento nominano loro procuratore Alfonso Gualbes, marchese di Palmas, residente a Cagliari.

Don Nicolàs de l.Arca admitatur y se suspende a don Salvador y don Juan Francisco, que prueven la inclusión y edad.

Está provada la inclusión y edat que contiene arriba, admitatur.

Die 25 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

⁶¹⁸ Segue espunto, Joan.

⁶¹⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... clausulis et cetera*) vedi n. 123.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nobiles don Nicolaus de l.Arca Tola, don Salvator de l.Arca et don Ioannes Franciscus de l. Arca, in presenti civitate Sasseris ad praesentem reperti, attendentes et considerantes quod extitit / illis presentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi don Francisci Fernandez de Castro, Andrada et Gatinara, comitis et cetera et pro sua catholica maiestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno quedam litera suae praefactae regiae maiestatis, sub dattum Matrivi 22 die mensis madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat dictis nobilibus assistant regio Parlamento celebrando hebdomodis seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum ea quae continentur in dicta regia epistola et pro tollendis similiter gravaminibus et refformandis corruptellis vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in beneficium reipublicae et pauperum illius nec non bonae administrationis iustitiae, cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera seu literis fuit dictis nobilibus tradita alia citatoria, convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub dattum in dicto Castro Calaris, 21 die mensis februaryi proximi elapsi; ideo quia personaliter interesse non valent, iustis de causis illis impedientibus, sed desiderantes adimpleri iussum et mandatum domini nostri regis, confidentes, igitur, de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via, modo, forma, quibus melius et efficacius de iure vel alias possunt et valent, gratis et ex sua certa sciencia, faciunt, constituunt, creant, deputant et solemniter ordinant verum, certum, legitimum et indubitatum / procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium specialem et generalem ita quod specialiter generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, illustrem dominum don Alfonso Gualbes, marquionem de Palmas, et cetera, absentem tanquam praesentem et acceptantem, in civitati seu castro calaritano degentem...

B c. 292v.

B c. 293

[*omissis*]⁶²⁰ /

...Testes Angelus Martines et Leonardus Ioseph Capita, scriptores Sasseris. Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum, publicus notarius, de praemissis quibus interfui et requisitus fidem facio et cetera.

B c. 294

⁶²⁰ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... firmant large et cetera*) vedi n. 124.

Alfonso Gualbes Zuñiga, marchese di Palmas, cavaliere dell'ordine di San Giacomo, abitante a Cagliari, procuratore dei nobili di Sassari Giovanni Nicola, Giovanni Francesco e Salvatore de l'Arca, nomina al suo posto Antioco Angelo Viridi, residente a Cagliari.

Die 23 augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Sia a tots notori com lo illustre don Alonso Gualbes y Suniga, marquès de Palmas, cavaller de la orde y milícia de Sant Jayme, en Càller populat, procurador constituït per les sobredites coses ab poder de substituir per los nobles don Juan Nicolàs de l.Arca, don Juan Francisco de l.Arca y don Salvador de l.Arca, d.esta ciutat de Sàçer, segons consta ab acte rebut en aquella per Pere Pau Farina, nottari públich, a 24 del mes de mars del present ani 1654, al qual se havia rellassió, en dit nom usant de dita potestat, substituex son procurador, eo pus ver de sos principals, cert y especial et cetera, per les coses / demunt dites general, axí que la especialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Antiogo Àngel Viridi, resident en esta ciutat de Càller, absent et cetera...

B c. 294v.

[omissis]⁶²¹

...Testimonis de les predites coses són lo molt reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y [lo] reverent rector Antoni San[n]a, que lo és de la villa de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi, publicus notarius Callaris.

293

1654 agosto 23, Cagliari

Il marchese Alfonso Gualbes Zuñiga, abitante a Cagliari, procuratore dei nobili di Ozieri Antonio, Giovanni Battista e Giovanni de l'Arca, nomina suo sostituto Agostino Gualbes, residente a Cagliari.

Die 23 augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo dit illustre marquès don Alonso Gualbes y Zuniga, en Càller populat, procurador constituït y ordenat per les susdites coses ab poder de sustituir per los nobles don Anton, don Juan Baptista y don Juan de l.Arca, de la villa de Oçier, segons consta ab acte rebut en aquella a 20 del mes de mars de l. ani 1654, al qual se havia relació, en dit nom usant de dita potestat, substituex son procurador, eo pus ver de sos princi / pals, sert y especial, per les coses infra-scriptes general, axí que la especialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a don Agustí Gualbes, en Càller domiciliat, absent et cetera...

B c. 295

⁶²¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a aque... ferma et cetera*) vedi n. 278.

[*omissis*]⁶²²

Actum et cetera.

...Testimonis de les predites coses són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de la villa de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi, publicus notarius Callaris.

294

1654 marzo 20, Ozieri

Pietro Paolo de l'Arca, Pietro Michele del Mestre, Sebastiano Aquensa, cavalieri di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei loro importanti impegni, nominano procuratore il marchese di Palmas, della città di Cagliari.

Pedro Miguel del Mestre admitatur.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Osier.

Nosaltres Pere Pau de l.Arca, Pera Miguel del Mestre, Sebastià de Aquensa, nobles y cavallers de la present villa de Osier, per quant som empedits en alguns negocis a nós emportants y a las coses infrascrit[te]s no nos podem trobar present; per so, de grau⁶²³ y serta sciència y en tot / lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats en la dotrina, endústria, legalitat, suffisiència y rectitut de l.infrascrit procurador en entrar y determinar los negocis y del real y general Parlament, cream, ordenam y solemniter constituim, y cada hu de nosaltres crea, ordena, y solemniter constituex, per nostre ver y legítim procurador sert y especial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la especialitat y generalitat no derogue, nec et contra, a l.illustre marquès de Palmas, de la ciutat de Càller, absent, com si fos present...

B c. 295v.

[*omissis*]⁶²⁴ /

...Testimonis presen[t]s Juan Andres de Campo y Juan María de Campo, germans de la present villa. Pere Pau de l.Arca, Pera Miguel del Mestre y Sebastià Aquensa.

B c. 296

Signal de mi Pera Espano, de la present villa de Ossier, nottari públich per autoritat real y appostòlica, que costume posar en la present còppia de procura y demés instruments públichs, qual còppia és estada còpia ab son original per mà de altre per la indisposissió del nottari, de quibus fidem facio. /

⁶²² Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁶²³ Invece dell'usuale *grat*.

⁶²⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... cum clausulis*) vedi n. 123.

Alfonso Gualbes Zuñiga, marchese di Palmas, cavaliere dell'Ordine di San Giacomo della Spada, maestro di campo e generale della fanteria del Regno di Sardegna, abitante nel Castello di Cagliari, procuratore di Pietro Paolo de l'Arca, Pietro Michele del Mestre e Giovanni Maria Tola Manca, cavaliere della villa di Ozieri, nomina suo sostituto Giovanni Satta, abitante a Cagliari.

B c. 296v. Die 23 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Sia a tots notori com lo illustre don Alonso Gualbes y Suniga, marquès de Palmas, cavaller de l'orde y milícia de Sant Jayme de la Espada, mestre de camp general de la infanteria del present Reñe de Sardeña, en la present ciutat y Castell de Càller populat, procurador constituït y ordenat per Pere Pau de l'Arca, Pere Miguel del Mestre y Juan María Tola Manca, cavallers de la villa de Ocier, segons consta ab actes rebuts en aquella per Pere Spano, nottari públich de aquella, als 20 del mes de mars del present ani 1654, als quals respective se hagia rellació, en dit nom, usant de dites potestats, substituex son procurador, eo pus ver de sos principals, sert y especial, per les coses sus dites general, axí que la especialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Juan Satta, en Càller abitant, a estes coses absent...

[omissis]⁶²⁵

...Actum et cetera.

Testimonis de les predites coses són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de la ciutat de Alguer, y lo reverent Juan Antoni Sanna, rector de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi, publicus notarius Callaris. //

Carlo Martì Boyl, nobile della città di Alghero, chiede al viceré di essere abilitato a votare nelle Corti in qualità di militare, assicurando l'arrivo delle credenziali dalla Spagna e fornendo a garanzia una lettera di cambio di Ambrogio Martì per Giovanni Bernardo Adorno di Madrid perché paghi le spese relative al segretario del Supremo Consiglio di Aragona, Fructuoso Pique.

Il viceré accoglie la supplica, salvo parere contrario dell'avvocato fiscale.

A1 c. 425 Hallado en folio 544 y 545 [...] ⁶²⁶.

⁶²⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma*) vedi n. 278.

⁶²⁶ A margine. Lesioni del supporto cartaceo.

Excellentísimo señor.

Don Carlos Martino Boyl, de la ciudat de Alguer, representa a vuestra excelencia que tubo merset en las Cortes pasadas del excelentísimo señor duque de Avellano de cavalleratte y noblesa, según que del armamiento haze constar a vuestra excelencia por la fe auténtica; y por varios açidentes no a cobrado de España los privilegios. Y porque pueda servir a su magestad, Dios guarde, en estas Cortes que vuestra excelencia está çelebrando, suplica sea habilitado, que para sacar dichos privilegios da crédito avierto y siguridat con la presente letra de cambio que haze don Ambrosio Martino para Juan Bernardo Adorno de Madrid, para que pague al arçediano don Fructuoso Pique, secretario de su magestad en el Supremo de Aragón, con lo qual tiene assigurado el gasto de dichos privilegios. Y podrá lusirsele el deseo que tiene de servir a su magestad en estas Cortes, que mandará vuestra excelencia habilitarle por los señores habilitadores; que lo reçivirá a mucha mercet de la mano de vuestra excelencia a quien Dios guarde et cetera.

Cáller a 22 de setiembre 1654.

Admitasele en la conformidad que a los demás tomando el secretario la polisa de cambio si no tubiere el fiscal cosa que dezir en contrario⁶²⁷. /

Corrispondenza con cui Pietro Marti, militare della città di Alghero, dà conferma a Filippo IV, re di Spagna, di aver dato corso al mandato con cui gli ordinava di conferire le insegne di militare a Carlo Marti, della medesima città.

Sacra catholica regia maiestati Philippi domini nostri Castellae, Aragonum et aliorumquam plurimorum Regnorum regis. Petrus Marti, iuris utriusque doctor, miles istius civitatis Alguerii, huius Regni Sardiniae, post pedum osculum vitam longevam et prosperos ad vota successus infideliumque inimicorum victoriam, tenore praesentium vestram sacram catholicam regiam maiestatem certiorum reddo, quod die intitulata quinta mensis maii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo, per fidelem vestrae maiestatis Carolum Marti fuerunt mihi exhibitae et praesentatae quaedam patentes regiae literae manu vestrae regiae maiestatis subscriptae, sigilloque regio mu-

A1 c. 421

⁶²⁷ Di altra mano, *Caller... contrario*. Così anche le successive risposte con in calce la sottoscrizione viceregia alle cc. 426, 427, 429, 436, 460, 462, 463, 468v., 473, 477, 483, 484, 485, 495, 501v., 502v. Il *signum* viceregio in B c. 335v. e in altre cc. del volume è risolto con *Cifra de su excellencia*.

nitae, aliisque debitis et assuetis solemnitatibus de more Regiae Cancellariae mihi directae, quarum literarum tenor talis est.

Sesenta y ocho maravedís, sello segundo, sesenta y ocho maravedís, año de mil y seiscientos y sinquenta y dos.

Philippus Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmaciae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Gennis, Algarbii, Algeziris, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Barbantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rosselionis et Ceritaniae, marchio Oristani et comes Gociani. Dilecto nobis Petro Marti, iuris utriusque doctori, militi praefati Sardiniae Regni, salutem et dilectionem. Cum ut praecepimus dilectus noster Carolus Marti, a dicto Sardiniae Regno oriundus, ab honestis et honoratis parentibus originem trahat cupiatque / militari singulo decorari et propterea a nobis humiliter supplicaverit ut illud sibi concedere dignaremur. Nos respicientes servitia per ipsum et antecessores suos in diversis ocasionibus nobis et coronae nostrae regiae prestita et impensa, quodque sufficientibus bonorum facultatibus abundare intellexerimus, votis eius benigne annuentes, et quatenus oppus sit tibi super his licentiam et facultatem plenariam dantes et concedentes, praesentium tenore de nostra certa scientia, regiaque auctoritate deliberate et consulto, tibi dicimus, commitimus et iubemus quod praedictum Carolum Marti militari cingulo et aliis ad promotionem militis pertinentibus nostra regia auctoritate decoret, omnia insignia militaria illi concedendo, prout in similibus fieri solitum est et consuetum. Et his solemnitatibus peractis, nos certiorabis, ut ad ipsius supplicationem et instantiam opportunum gratiae et concessionis nostrae huiusmodi privilegium sibi valeat expediri; quod si intra annum a die datae praesentium in antea computandum a nobis in forma solita non obtinuerit, volumus praesentem gratiam et concessionem nostram nullius esse roboris et momenti. Nos enim in et super praemissis omnibus et singulis, voces et vices nostras regias tibi plenarie commitimus per praesentes. Datum in oppido nostro Madriti, die vigesima mensis martii, anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo. Yo el Rey. Vidit don Mathias vicecancellarius; vidit Ioannes⁶²⁸ de Robre regens; vidit don Petrus de Villacampa regens; vidit Ioannes episcopus Anzeopolitanus; vidit don Georgius de Castelli; vidit comes de Muntoro; vidit Berbegal pro conservatore⁶²⁹ generali. In Sardi-

A1 c. 421v.

⁶²⁸ Risoluzione dubbia.

⁶²⁹ In B c. 316, *consultore*.

niae XXXII, folio CCXVII. Comisión al doctor Pedro Martí, cavallero del Reyno de Sardenia, para que arme cavallero a Carlos Martí del mismo Reyno. Loco sigilli. Dominus rex mandavit mihi don Francisco Isguerdo de Berbegal; visa per don Mathias vicecancellarium, comitem de Robres et Villacampa regentes Cancellariam, nec non per don Georgium de Castellvi, Ioannem episcopum Anzelopolitanum, comitem de Montoro et me pro conservatore generali. Quibus quidem literis a me illis quibus decet honore et reverentia acceptis et per secretarium istius civitatis Alguerii / coram pluribus nobilibus et generosis personis ibidem existentibus alta et intelligibili voce lectis, parendo mandatis vestrae regiae maiestatis et virtute potestatis cum eisdem mihi datae et attributae, ad supplicationem dicti Caroli Marti, eundem Carolum Marti, debitis et assuetis solemnitatibus intervenientibus, militari singulo et aliis ad promotionem militis pertinentibus, decoravi, omnia insignia militaria sibi concedendo. In quorum fidem et testimonium praemissorum huiusmodi literas fieri decrevi, manu mea subscriptas, sigilloque armorum meorum munitas per secretarium dictae civitatis infrascriptum expeditas. Dattum in civitate Alguerii, die, mense et anno ut supra.

A1 c. 422

Don Pedro Martin y Boyl.

Antonius Jaume, miles Alguerii, publicus notarius et dictae civitatis secretarius.

(S.D.)⁶³⁰

Registrata. /

297

1654 agosto 24, Cagliari

Agostino Salvino, di Castellaragonese, la cui abilitazione è stata rimessa dagli abilitatori alla discrezionalità viceregia nonostante la presentazione delle credenziali, chiede al viceré di essere ammesso con i suoi figli alle Corti, impegnandosi a spedire il privilegio di cavalierato entro il termine indicato.

Il viceré accoglie la supplica, subordinando l'abilitazione accordata all'approvazione del sovrano.

Excelentísimo senor.

A1 c. 426

Agustino Salvino, vesino de la ciudad de Castillo Aragonés, dise a vuestra excelencia que con otro memorial tiene representado de como se le hiso merced del cavallerate y pagó la medianata y sello, según consta de los papeles tiene producido junto con las cartas de las diligencias a echo por el dispache del privilegio. Y por bien se haían echo constar a los señores habilitadores con

⁶³⁰ In B, *Loco sigilli*.

todo la aprobación de su persona, la an remetido a vuestra excelencia. Por lo que suplica se sirva haserle merced habilitándole junto con sus hijos al servicio de su magestad, ofreciéndose despachar el privilegio dentro del término que vuestra excelencia señalará; que en todo resibirá particular favor de la grandesa de vuestra excelencia, quien Deus et cetera.

Caller, a 24 de agosto 1654.

Dando crédito antes en persona de satisfacción para traher el privilegio y que pagará a su magestad lo que gustare por la merçed, caso que no la tubiere hecha, admítasele a estas Cortes abilitándole para ellas, con condiçión que si su magestad no quisiere hazerle la sobredicha merçed, saldrá de las Cortes como sino hubiera sido abilitado; y que assí se ponga y proteste por el fiscal quando se habilite y que consienta⁶³¹ en ello la parte. /

298

1654 agosto 24, Cagliari

Giovanni Satta Meli fa istanza di ammissione provvisoria alle Corti, in attesa di produrre il privilegio di cavalierato che non ha potuto esibire nella forma richiesta per un errore del segretario Vacca, dichiarandosi disposto a produrre idonee garanzie.

Il viceré accoglie la supplica subordinando l'abilitazione accordata all'approvazione del sovrano.

A1 c. 427 Excelentísimo senor.

Joan Satta [Melis dize a vuestra]⁶³² excelencia de que en las Cortes que celebró en este Reyno el excelentísimo duque de Avellano le hiso merçed de cavallero y en esta conformidad fue abilitado y voto en dichas Cortes, conforme parese por la fe que haze obstensión. Y como por un hierro que hiso el secretario Vacca en la fe que se le pidió para inbiar en Madrit ha effecto de sacar el privilegio, no pudo tener el despacho conforme consta a vuestra excelencia por la fe que suplica a vuestra excelencia mandar hazer a su secretario de como la copia que últimamente se ha inbiado confirmava con la copia de la cartilla que su magestad – que Dios guarde – le hiso merçed. Y como por estas diferencias no ha podido obtener el privilegio asta agora, por ende suplica a vuestra excelencia mande concederle tiempo de un año para poder proveher el dicho privilegio; y en el interim sea admitido en las Cortes del presente año, a efecto de poder dar su votto, ofresiéndose dar fiansa que le presentará dentro el dicho

⁶³¹ Corretto. In B, *confitiere*.

⁶³² Lesione da inchiostro. Per l'integrazione vedi B c. 316v.

tiempo. Y el supplicante quedará rogado por la vida de vuestra excelencia la qual sustente el cielo muchos años et cetera.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

Dando crédito antes en persona de satisfacción para traer el privilegio y que pagará su magestad lo que gustare por la merçed, caso que no la tubiere hecha admítasele a estas / Cortes abilitándole para ellas con condiçión que si su magestad no quisiere hazerle la sobredicha merçed saldrá de las Cortes como sino hubiera sido abilitado y que así se ponga y proteste por el fiscal en el Estamento quando se abilita y que consienta⁶³³ en ello la parte. /

A1 c. 427v.

Excelentísimo señor.

A1 c. 429

[*omissis*]⁶³⁴ /

Credenziali presentate da Giovanni Satta Meli della villa di Mamoiada. Attestazione di Monserrato Vacca, segretario della Reale Udienza, certificante l'abilitazione nel Parlamento del duca di Avellano, condizionata alla presentazione del privilegio di cavalierato.

A.

Universis et singulis huiusmodi seriem visuris lecturis pariterque auditoris attestor et fidem facio ego don Monserratus Vacca, secretarius Llocumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae, qualiter [domini]⁶³⁵ abilitatores regi generalis Parlamenti, quod celebratum fuit [nomine] sue regiae magestatis cum interventione trium Estamentorum per exçelentissimum dominum don Fabriuçium Doria, duçem de Avellano, llocumtenentem et capitanum generalem et presidentem in ditto regio generali Parlamento, inter alios fuit habilitatus Iuanes Meli Satta, vesine de Mamoyada, ab açò empero que provehesca de sa magestat lo privilegii de la [milícia] dins un ayn, ut in prosesu dicti regii generalis Parlamenti continetur. In quorum fidem hic me subscribo. Die 14 aprilis 1642, Callari. Don Monserratus Vacca secretarius.

A1 c. 429v.

*Mandato di conferimento del titolo di cavalierato a Giovanni Meli Satta, di Mamoiada*⁶³⁶.

⁶³³ Corretto.

⁶³⁴ Per il testo omesso vedi la richiesta precedente e la relativa autorizzazione (A1 cc. 427-427v.). Copia.

⁶³⁵ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B cc. 318-318v.

⁶³⁶ Copia autentica.

B.

A1 c. 430 Sacra catholica regia magestati Philipi domini nostri Castelle, Aragonum, [Sardiniae] et aliorumquam plurimorum Reñorum regis. Don Fabriçius Doria, dux de Avellano, de Consilio vestre regiae magestatis, et pro eadem locumtenens et capitanus generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, post pedum obscurum vitam longevam et prosperos ad votta succëssus infideliumque inimicorum victoriam, tenore praesentium vestram sacram catholicam regiam maiestatem certiore reddo / quod, die intitulata vigesima sexta martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragésimo secundo per fidelem vestre regiae maiestatis Ioannem Meli Satta, villae de Mamoyada, fuerunt mihi exhibite et praesentate quedam patentes regiae literae manu vestrae regiae maiestatis firmate sigilloque regio munita, aliisque debitis et assuetis solemnitatibus de morae Regiae Cansellariae, mihi directe, quarum literarum tenor talis est.

A1 c. 430v. Sesenta y ocho maravedís, sello secundo, sesenta y ocho maravedís. Año de mil seisçientos quarenta y uno. Philipus, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siçiliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbi, Algeçire, Gibraltar, insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium et Occidentium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Bramantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barchinone, Rosilionis et Çeritaniae, marchio Oristani et comes Goçeani. Illustrissimo duçi ab Avellano, consanguineo nostro, llocumtenenti et capitaneo generali in predicto nostro Sardiniae Regno, salutem et dilectionem. Cum uti praecipimus dilectus noster Ioanes Meli Satta, in eodem Reño oriundus, ab honestis et honoratis parentibus originem trahat cupiatque militari singulo a nobis decorari; et propterea nobis humiliter supplicaverit ut illud sibi consedere dignaremur, nos reçiipientes servitia per ipsum et antecessores suos in diversis / ocasionibus nobis et coronae nostre regiae prestita et impensa, quodque sufiçientibus bonorum facultatibus abundare intellexerimus, votis eius benigne annuentes et quatenus opus sit tibi super his liçentiam et facultatem plenariam dantes et concedentes, praesentium tenore de nostra certa siensia [regiaque auctoritate]⁶³⁷ deliberate et consulto tibi diçimus, comitimus et iubemus quod predictum Ioannem Melis Satta, villae de Mamoyada, militari singulo et aliis ad promotionem militis pertinentibus nostra regia auctoritate decoret, omnia insignia militaria illi consedendo, pro ut in similibus fieri solitum est et consuetum. Et his solemnibus peractis, nos çertioratis ut

⁶³⁷ Per l'integrazione vedi altri docc. analoghi, quale A 1 cc. 421-421v.

ad ipsius supplicationem et instantiam opportunum gratie et consetionis gratie et consetionis huiusmodi privilegium sibi valeat expediri; quod si intra unum annum a die datte praesentium a nobis in forma solita non obtenerit, volumus presentem gratiam et consesionem nostram nullius esse⁶³⁸ roboris et momenti; nos enim in et super permisis omnibus et singulis viçes et voçes nostras regias tibi plenarie comitimus per praesentes. Dattum in opido nostro Matriti, die vigesima secunda mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo primo. Yo el Rey. Vidit Ca[...]; vidit Gaspar thesaurarius generalis; vidit Vicco regens; vidit Magarola regens; vidit Villanueva pro consultore generali. In Sardiniae XXVII, folio CXXIX.

Quibus quidem literis a me illis quibus / deçet honore et reverentia açeptis et per secretarium istius Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae coram pluribus nobiles et generosis personis ibidem exsistentibus alta et inteligibile voçe lectis, parendo mandatis et virtute potestatis cum eisdem mihi dacte et attribute ad supplicationem dicti Ioannis Meli Satta, eundem Ioannem Melis Satta, debitis et asuetis solemnitatibus intervenientibus, militari singulo et aliis ad promotionem militis pertinentibus decoravi, omnia insignia militaria sibi consedendo. In quorum fidem et testimonium premissorum huiusmodi litteras fieri decrevi manu mea firmatas sigilloque meo inpressione munitas. Dattum in çivitate et castro Callari, die et ano ut supra. Fabriçio Doria. Por mandado de su excelencia don Monserrat Vaca secretario. Certificatoria del armamiento de cavallero de Juan Meli Satta de Mamoyada.

A1 c. 431

Philipus, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum...

[*omissis*]⁶³⁹ /

...Dattum in opido nostro Madriti, die deçima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo trixesimo. Yo el Rey. Vidit episcopus Presens⁶⁴⁰; vidit Necto de Villegas pro thesaurario generali; vidit Ioannes Laurus de Villanueva pro consultore generali. In Sardiniae XII, folio CIII.

Comisión para armar cavallero a Juan Meli Sata de Mamoyada del Reyno de Cerdeña.

Copia huiusmodi extracta fuit a suo originali recondito in posse dicti Ioannis Satta Meli de quibus fidem facio ego Michael Diana, Regii Concilii secretarius, constat de correcto in secunda pagina primi folii ubi legitur *dominum* et cetera. /

A1 c. 432

⁶³⁸ Così anche in B c. 319v.

⁶³⁹ Per il testo omissso vedi il dispositivo del doc. precedente in A1 cc. 430-430v.

⁶⁴⁰ Così in B c. 320v.

Giuseppe Cataina, il dottore Antonio Muxiga e Alfonso Muxiga fanno istanza di ammissione alle Corti in qualità di discendenti di Giovanni Francesco Paliacho, fregiato del titolo di cavaliere da Carlo V.

Il viceré ne dispone l'abilitazione condizionata all'approvazione del sovrano.

A1 c. 437 Excelentísimo señor.

Gusepe Cattayna y el doctor Antonio Muxiga y Alonso Muxiga disen que la cesária magestad de Carlus Quinto de gloriosa memoria hizo a Juan Francisco Paliazo sus asendientes de militar y juntamente a sus desentientes, por entrambos sexos, según parese por su privilegio despachado en el anno 1545 [que]⁶⁴¹ el secretario Diana tiene en su poder. Y como dichos suplicantes sean desentientes del dicho Paliazo por parte de muger, según consta por informasión a su instancia resebida que juntamente tiene en su poder el secretario Diana, an de gozar el sobredicho privilegio y por conseqüente son cavalleros militares y como a tales deven de ser tratados con todas las onrras y prerogativas que tienen los militares. Y como sea en tiempo de Cortes, es justo que sean amitidos en ellas para votar las cosas que fueren del servicio de su magestad – que Dios guarde – y provecho d.este Reino; por ende a vuestra excelencia suplican mande amitirles y abilitarles para las dichas Cortes. Que además se le deven en virtud del sobredicho privilegio, resibirán particular merced de vuestra excelencia, quem Deus et cetera.

Cáller a 24 de agosto 1654.

A1 c. 437v. Abilítesele a los suplicantes con calidad que no aprovándolo su magestad ha de proseguir la causa por justia introduciéndola ellos mismos suplicantes y que de otra manera no les / valga ésta ni las demás abilitaciones hechas y que consienta en ello las partes. /

Richiesta di copia autentica del privilegio di cavalierato concesso nel 1544 da Carlo V, re di Spagna, a favore di Giovanni Francesco Paliacho.

A1 c. 438 Jhesús.

Molt spectable señor governador.

Lo doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo, jermans fills llegítims y naturals de Catalina Liperi y Paliazo aguts ab Nicolao Muxiga quondam, y Jo-

⁶⁴¹ Per l'integrazione vedi B c. 320v.

seph Cataina Liperi y Paliazo, fill axí.bé llegítim y natural de Clara Liperi y Paliazo agut axí bé ab Francisco Cattaina, diuhen a vostra senyoria que, per llegítims interessos y axí bé per que com a militar són, volen gozar dels privilegis atorgats ad aquells y entenen entrar en las Cortes çelebradoras en lo present aña, necessitan de una còpia authèntica del real privilegi de militar atorgat per la cesarea invictíssima magestat Carlos Quinto, rei de Aragó y Sardeña, de la datta de l.aña 1544, a favor de Juan Francisco Paliazo y llur deçentents utriusque sexus per servicis que aquell fiu, segons és de vehure per lletura del real privilegi, del qual a vostra senyoria se fa visura. Per tant suplican se sirva vostra senyoria provehir y manar a Juan Maza Marongio, secretari és d.esta Real Governació, per a que, citato regio fisco et satisfacto labore, en presència de vostra senyoria aja de copiar ad aquell y copiat in authèntica et probanti forma entregar.la a dits exposants; manant axí bé a tres notaris de la present ciutat atgian de autenticar.lo en la forma y manera que de drets se requirer ut vim publicae et authenticae scripturae habeat omni meliori modo et cetera officium et cetera.

Muxiga et cetera

Ihesus oblata die 28 aprilis 1654, Sasseris.

Fiat et mandetur uti suplicatur et intimetur regio fisco.

Concessa copia.

Martínez assessor et cetera.

Intimatum fuit dicto die regio fisco per Serra regium algugirium sic refferentem.

Fa relació Gaví Serra, algugir real de la present ciutat, ell de orde y manament del noble y magnífich assessor en lo Civil y a instàncias del doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo y de Joseph Cattaina Liperi y Paliazo / haver manat a Juan Maza Marongio, secretari és d.esta Real Governació, que satisfet de son salari donia la còpia suplicada et sic reffert.

A1 c. 438v.

Marongio secretarius.

Privilegio di cavalierato concesso da Carlo V, re di Spagna, a Giovanni Francesco Paliacho (1544) ⁶⁴².

Nos Carolus, divina favente clemencia Romanorum imperator semper augustus, rex Germaniae et cetera, Ioanna eius mater et idem Carolus Dei gratia reges Castellae, Aragonum, utriusque Siçiliae, Hierusalem, Ungariae, Dalma-

⁶⁴² Copia autentica.

ciae, Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galiciae, Ma-iioricarum, Hispalis, Sardiniae, Corduvae, Corsicae, Murthiae, Giemnis, Al-garbi, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae nec non insularum Indiarum et terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae et Braman-ciae et cetera, comites Barchinone, Flandriae et Tiroli et cetera, domini Visaiae et Molinae et cetera, duces Athenarum et Neopatriae et cetera comites Rossi-lionis et Ceritaniae, marchiones Oristanii et Gotiani. Cedat ad principis glo-riam et honorem ac suae reipublicae, necdum de se bene meritis, iuxta eorum conditionem et merita condignis beneficiis et honoribus ac etiam prerogativis prosequi; tunc enim ipsorum fervens crescit devotio et aliis ad serviendum principi ipsique reipublicae efficiuntur nec immerito promptiores quo fit, ut non immemores laudandae fidelitatis servitiorumque per vos Ioannem Fran-ciscum Paliazo, civitatis Sasseris praedicti nostri Sardiniae Regni, nobis dilec-tum maiestatis nostrae praestitorum; considerantes etiam statum et conditionem vestri et processorum vestrorum, qui adeo veluti homines gene-rosi antiqui vitam honorificam tenuerunt, quod ex his et aliis respectibus mi-litari honore meremini, et debetis gaudere volentes propterea vos speciali gratia affectu prosequi, inter alios vos etiam tanquam benemeritum et condi-gnum elegimus ad militaris gradum et locum obtinendum. Quocirca tenore / presentis privilegii firmiter omnibus temporibus valituri, de nostra certa scien-cia ac regia auctoritate ad praemissa et aliaque merita rationabiliter nos indu-cunt vos dictum Ioannem Franciscum Paliazo, totamque vestram progeniam et posteritatem utriusque sexus natam et nascituram, proprio nostro motu, ad dignitatis honorem attollimus; vosque equidem ac etiam totam ipsam proge-niem et posteros vestros omnes et singulos in perpetuum honore, statu et con-ditione, merito decoramus et extollimus; gaudeatisque et gaudere possitis perpetuo vos et dicta tota posteritas vestra tam in persona quam in bonis om-nibus et singulis gratiis et honoribus, privilegiis, franquitatibus, immunitatibus, libertatibus, usaticis usibus et aliis quibuscumque sive personae de genere ve-stro descendentes paratius gaudere possint et debeant ac soliti sunt potuerunt et debuerunt, iuxta pragmaticas usaticas et consuetudines praedicti nostri Sar-diniae Regni ac constitutiones, observantias et privilegia aliorum Regnorum et terrarum nostrarum et aliorum, quovis modo. Nos enim vobis cum tota ve-stra posteritate, ut est dictum, in perpetuum eadem ex certa sciencia regiae auctoritate in et super praemissis et circa ea gratiose ex causis praedictis et aliis nos ad haec moventibus, ut est dictum, ex nostra regiae potestatis pleni-tudine dispensamus suplentes omnem defectum, si quis in praemissis, vel ali-quo praemissorum possit nunc vel de cetero quandocumque et quomodolibet reperiri vel annotari et ut huius posteritatis vestrae gradus clarius elucescat; vobis etiam dilecto Ioanni Francisco Paliazo et posteris vestris, tam natis quam

nascituris, armorum insignia quae hactenus gestare consuevistis non solum confirmamus, verum etiam ea de novo vobis et vestris concedimus, prout inferius manu artificis depicta reperiuntur; volentes et concedentes vobis et posteris vestris ut dicta armorum insignia cunctis futuris temporibus gestare possitis et valeatis / et ea depingi facere et affigere in quibuscumque edificiis vestris tam sacris quam prophanis et in quibuscumque actibus, picturis, anulis et sigillis, sepulturis, vexillis, tentoriis et aliis pro arbitrio vestro, impedimentis et contradictionibus cessantibus quibuscumque. Mandantes igitur per hanc eadem praedicta regia auctoritate nostra quibusvis viceregibus, locumtenentibus generalibus, gubernatoribus eorumque vicegerentibus, potestatibus, vicariis, iusticiis, baiiulis, alguagiriis ceterisque demum universis et singulis officialibus, tam in dicto Sardiniae Regno quam ubilibet dictionis nostrae constitutis et constituendis nec non nobiles, baronibus, magnatibus et aliis subditis infra ditionis nostrae Imperium constitutis, presentibus et futuris, quatenus concessionem, privilegium et gratiam huiusmodi omniaque et singula supra dicta firma habeant et observent, haberi et observari faciant operis per effectum, pro quanto gratia nostra illis cara est, et preter irae et indignationis nostrae incursum penam florenorum aurei Aragonum mille cupiunt non subire. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus nostro comuni sigillo independente munito. Datum in nostra imperiali civitate Spirae, die nono mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quinquagesimo quadragesimo quarto, Imperii nostri anno vigesimo sexto, Regnorum antecessorum nostrorum, videlicet reginae Castellae, Legionis, Granatae et cetera anno quadragesimo primo, Navarrae trigesimo, Aragonum utriusque Siciliae, Hierusalem et aliorum vigesimo nono, regis vero omnium vigesimo nono.

A1 c. 439v.

Yo el Rey.

Vidit Perrenotus Figueroa, regius cancellarius; vidit Ioannes / SAGRANTA pro generali thesaurario; vidit Figueroa regens; vidit Hieronimus Urries pro confirmatione generali⁶⁴³. Cesarea et catholica maiestas mandavit mihi Ioanni de Camalonga. Visa per Perrenotum Figueroa regium cancellarium; Ioannem SAGRANTA pro generali thesaurario; et Hieronimum Urries pro confirmatione generali et cetera.

A1 c. 440

Copia huiusmodi extrata fuit a quodam privilegio suae catholicae regiae maiestatis domini nostri Spaniarum regis in pergamenio scripto cum suo solito sigillo in eius calcae pendenti, non viciato nec in aliqua sua parte suspecto, remanente in posse nobilis don Gavini Paliacho Suchiarello cum quo bene et fideliter concordat. In cuius rei testimonium hic instantibus suplicantibus pro

⁶⁴³ Così anche in B c. 223v.

suis pretensis interesibus, nec non insequendo provisionem factam in calce schedulae ob per dictis suplicantibus die 28 mensis aprilis anni praesentis et currentis per nobilem et magnificum doctorem don Franciscum Martines, assessorem in civilibus huius Regiae Gubernationis praesentis Capitis Sasseris et Lugudorii, ego Ioannes Maza Marongio, notarius et secretarius pro don Petro Michaeli Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio, fidem facio. Die secunda mensis iunii 1654, Sasseris. Constito de supraposito in pagina prima ubi legitur *autenticarla* et cetera⁶⁴⁴.

Nos infrascripti atestamur et fidem indubitam facimus omnibus praesentem inspecturis, visuris pariter et audituris qualiter suprascriptus Ioannes Maza Marongio est notarius et secretarius huius Regiae Gubernationis et Reformationis praesentis Capitis Sasseris et Lugudorii, suisque instrumentis semper adhibita fuit pro ut ad praesens adibetur ab omnibus plenaria fides in iudicio et extra; in quorum fidem nos subscribimus. Die tertia mensis iunii anno 1654, Sasseris⁶⁴⁵. Ita est Stephanus Villino publicus notarius praesentis civitatis Sasseris. Ita est Matheus Peddi et Pirino [praesentis civitatis Sasseris publicus notarius]⁶⁴⁶.

Ita est Petrus Paulus Farina publicus notarius praesentis civitatis Sasseris. /

Richiesta di raccolta di testimonianze presentata dai fratelli Antonio e Alfonso Muxiga Deliperi e da Giuseppe Cataina Liperi circa la loro discendenza da Giovanni Francesco Paliacho.

Al c. 441 Jhesús.

Molt spectable senyor governador.

Lo doctor Antoni Muxiga Deliperi y Alonso Muxiga, jermans, y Joseph Cataina Liperi diuen a vostra senyoria que a sos legítims interessos neçessitan en que se rebia informassió ad perpetuam rei memòriam sobre las infrascritas cosas y artículos y axí suplican se sirva vostra senyoria atorgar.li aquella, citato regio fisco; quals artículos posan a la sòlita salvetat no se astringens et cetera.

Et primo. Ponitur que lo quondam Gaví Paliacho hera fill legítim y natural del quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat; y com a tal se tenian y reputavan entre ells y axí heran tinguts y reputats comunament; és ver dígan et cetera.

⁶⁴⁴ Di altra mano.

⁶⁴⁵ Di altra mano.

⁶⁴⁶ Lesione nel margine inferiore. Per l'integrazione vedi B c. 324.

2° Ponitur que la quondam Francina Paliazo y Lopino avia de dits esposants y don Gaví Paliazo y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, canonge turrità, tots jermans, heran axí bé fills legítim y naturals y de legítim carnal matrimoni procreats del dit quondam Gaví Paliazo y / Cathalina Lopino; y com a tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé heran tinguts y reputats comunament; és ver dígan et cetera.

A1 c. 441v.

3° Ponitur que Clara Cataina y Liperi Paliazo y Cathalina Muxiga Liperi Paliazo heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del doctor Simó Delíperi y de dita Francina Liperi Paliazo; y com a tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé heran tinguts y reputats comunament; és ver dígan et cetera.

4° Ponitur que lo dit doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo jermans y lo dit Joseph Cataina Liperi y Paliacho són fills legítims y naturals y de legítim carnal matrimoni aguts, a saber: dit doctor Antoni y Alonso del quondam Nicolàs Muxiga y dita Cathalina Liperi y Paliazo y dit Joseph de Francisco Cataina quondam y Clara Cataina Liperi Paliazo; y per tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé tinguts y reputats comunament; és ver dígan et cetera.

Último. Pro nunc ponitur que las preditas / cosas són verdaderas pública veu y fama; és ver dígan et cetera.

A1 c. 442

Quos articulos et cetera super quibus omnibus et singulis petit ius et iustitiam et cetera administrari et cetera officium et cetera.

Muxiga.

Ihesus oblata die 30 et ultima mensis aprilis 1654.

Recipiatur informatio supplicata citatis interessatis si qui sunt et regio fisco concessa copia intimetur.

Agostinus Villa assessor.

Intimatum fuit dito die dito regio fisco per Serra regium algugirium, sic refferentem et cetera.

Dito die, Sàsser.

Fa rellassió Gaví Serra, algutzir real, ell de provisió y manament del noble y magnífich doctor don Agostí Villa assessor del Criminal y a instànsia del doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi Paliazo y de Joseph Cataina Liperi Paliazo haver citat per veure jurar testimonis a lo real fisch d.esta Real Governassió et sic refferentem et cetera.

Fatazo scriba.

Ihesus.

Molt spectable senyor governador.

A1 c. 442v. Los testimonis se havian de rebre a instàssia del doctor Antoni y Alonso Muxiga jermans y de Joseph Cataina en la enformasió que / tractan ad perpetu[a]m rei memòriam per aquells demanada són ja rebuts y examinats; per ço suplican se sirva vostra senyoria en que se publiquen aquells per ser de justícia et cetera officio et cetera.
Muxiga.

Ihesus oblata die 16 madii 1654, Sasserì.

Assignat a publicationem testium ad primum diem iuridicum concessa copia intimetur.

Martines assessor.

Intimatum fuit dito die dicto regio fisco per Serra regium algugirium, sic referentem et cetera.

Ihesus.

Molt spectable senyor governador.

Avuy die present té vostra senyoria assignat a publicació de testimonis en la enformassió instada per esta part del doctor Antoni y Alonso Muxiga jermans y de Joseph Cataina. Per tant suplican se sirva vostra senyoria manar en que se publiquen aquells y per tal sian aguts y reputats; manant axí.bé al nottari de la causa per a que satisfato labore haja de intregar còppia autèntica de tots los prosehiments fetes, per ser de justíssia officium et cetera.

Muxiga.

Ihesus oblata die 18 madii 1654, Sasserì.

Habitis testibus pro publicatis tradatur copia supplicata satisfato labore et intimetur regio fisco concessa copia.

Martines assessor.

A1 c. 443 Intimatum fuit dicto die regio fisco per / Serra regium algugirium, sic referentem et cetera.

Copia autentica delle testimonianze assunte su istanza dei fratelli dottor Antonio e Alfonso Muxiga Deliperi Paliacho e di Giuseppe Cataina Liperi Paliacho.

Cotta dels testimonis que se han de examinar per la informassió a instàssia del doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo jermans y de Josep Cataina Liperi Paliacho, són los sigüents:

et primo lo noble don Gaví de Cardona super primo, 2, 3, 4.

2° lo reverent Pedro Villino utriusque iuris doctor super primo, 2, 3, 4.

3° lo padre frai mestre Cristofol Pilo del convent de Betlem extra muros de la present ciutat super primo, 2, 3, 4.

4° Jorgio Pisoni super primo, 2, 3, 4.

5° Joan Francisco Pinna super primo, 2, 3, 4.

6° Pedro Paulo Cossa super primo, 2, 3, 4.

7° Pedro Manquino super primo, 2, 3, 4.

8° Domingo del Frasso super primo, 2, 3, 4.

Lo doctor Antoni Muxiga Liperi y Paliacho.

Die trigesima aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasserì.

Fa relassió Gaví Serra, alutzir real, ell a instàntia del doctor Antoni y Alonssó Muxiga Liperi y Paliacho y Joseph Cataina Liperi Paliazo haver citat per testimonis de veritat a tots los contenguts en la present lista et sic refferentem et cetera.

Fuit et cetera.

Fatacho scriba.

Testimonianza resa dal nobile Gavino de Cardona.

Die nona mensis madi anno a nativitate Domini 1654, Sàsser et cetera.

Lo noble don Gaví de Cardona, de la present ciutat, / conegut per mi actuari infrascrit, de edat diu ser de sixanta anys, testimoni citat y ab jurament interrogat sobre uns articles posats per part del doctor Antoni Muxiga, de Alonssó Muxiga y de Joseph Cataina als trenta del propassat mes de abril del present y corrent any, les quals li són estades legides per mi actuari infrascrit.

A1 c. 443v.

Et primo super primo artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que sap y pot dir sobre de dit article és que té conegut molt bé al quondam Gaví Paliazo, al qual tenian y reputavan per fill legítim y natural del quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni y procreat y com a tal ell testimoni lo tenia y reputava y axí bé lo té vist tenir y reputar comunament de la gent que lo conexian; y acó diu ell testimoni saber com té dit per haver molt bé conegut al dit Gaví Paliazo quondam y haverlo vist tenir y reputar com a fill legítim y natural del quondam Joan Francisco Paliazo al qual ell testimoni no a gonegut a lo dit quondam Joan Francisco Paliacho.

Super 2° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en lo dit article és ver que la quondam Francina Paliazo y Lupino, avia del doctor Antoni Muxiga / de Alonssó Muxiga y de Joseph Cataina y don Gaví Paliazo y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, canonge hera turrità, tots jermans heran; axí bé fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del dit

A1, c. 444

quondam Gaví Paliazo y de Catelina Paliacho y Lopino, y com a tal se tenian y reputavan entre ells. Y acó diu saber ell testimoni per haver.los molt bé coneguts tant a la dita quondam Francina Paliazo y Lupino, avia dels dits Muxiga y Cataina, com al noble don Gaví Paliacho y al reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, que heran fills legítims y naturals del dit quondam Gaví Paliazo y de Catelina Lopino.

Super 3° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que axí bé és ver lo contengut y espressat en dit terser article que Clara Cataina Liperi y Paliacho y Catalina Muxiga Liperi y Paliacho heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del doctor Simó de Liperi y de dita Francina Liperi Paliazo, y com a tal se tenian y reputavan / entre ells; y açó diu saber molt bé ell testimoni per haver.los molt bé coneguts y ésser estats molt amichs ab ell testimoni.

A1 c. 444v.

Super 4° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en dit article, és ver que lo doctor Antoni y Alonssó Muxiga Liperi y Paliazo jermans y lo dit Joseph Cataina Liperi Paliazo són fills legítims y naturals y de legítim creats matrimoni aguts, a saber: dits jermans de Muxiga del quondam Nicolàs Muxiga y de la dita Catherina Liperi Paliazo; y dit Joseph del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina Liperi Paliazo. Y açó diu saber ell testimoni per conexer.los molt bé als dits jermans de Muxiga y a lo dit Cataina, que són fills legítims y naturals, lo dit doctor Antoni y Alonssó Muxiga de los dits quondam Nicolas Muxiga y de Catelina Liperi Paliazo; y lo dit Joseph Cataina del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina et cetera.

Super último artículo, et cetera.

A1 c. 445

Et dixit que tot lo que ha dit y testificat / és la veritat, per lo jurament que tè fet y hu ferma de sa mà.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum alguirium et cetera.

Fuit et cetera.

Don Gavino de Cardona.

Testimonianza resa dal reverendo dottore in diritto Pietro Villino, rettore della parrocchiale di Santa Caterina di Sassari.

Dito die, Sasser et cetera.

Lo reverent Pedro Villino, utriusque iuris doctor, olim canonge turrità y hara rector eleto de la parroquial iglésia de Santa Catalina de la present ciutat, conegut per mi actuari infrascrit, de edat diu ser de sexanta anys, testimoni citat y ab jurament more clericorum interrogat ut supra et cetera.

Et primo super primo artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testificar sobre de dit article és que té conegut molt bé al quondam Gaví Paliazo d.esta ciutat, al qual tenia y reputava y per fill legítim y carnal matrimoni procreat del quondam Joan Francisco Paliazo, y com a tal se tenia y reputava; y açó diu saber ell testimoni per haver molt bé conegut / al dit Gaví Paliazo y haver.lo vist tenir y reputar per fill legítim y natural del dit quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat; y axí bé haver.lo vist tenir y reputar comunament en dit temps de la jent que lo conexian en la present ciutat.

A1 c. 445v.

Super 2° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en dit article és veritat, que la quondam Francina Paliazo y Lupino, hávia del doctor Antoni Muxiga de Liperi y de Alonsso Muxiga, jermans, y de Joseph Cataina Liperi y don Gaví Paliazo y lo reverent y egregí doctor don Joan Francisco Paliacho, canonge turrítà, tots heran jermans; heran axí bé fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del dit quondam Gaví Paliazo y de Catelina Lopino; y com a tals ell testimoni té vist que se tenian y reputavan entre ells. Y açó diu saber ell testimoni per haver.los molt bé coneguts als dits Gaví Paliazo y Catalina Lupino coniuages / y haver.los vist tenir y reputar comunament de tots los que los conoxian per tals.

A 1 c. 446

Super 3° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que axí bé lo contengut y espressat en dit article, és ver que Clara Cataina Liperi y Paliazo y Catelina Muxiga Liperi y Paliazo heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del quondam doctor Simó de Liperi y de dita quondam Francina Liperi y Paliazo; y com a tals se tenian y reputavan entre ells; y axí bé heran tinguts y reputats de tots los que los conexian en la present ciutat en dit temps. Y açó diu ell testimoni saber molt bé, com té dit, per haver.los molt bé coneguts.

Super 4° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que és molta veritat lo contengut y espressat en dit article, que lo doctor Antoni y Alonsso Muxiga Liperi y Paliacho són fills legítims y naturals y de legítim matrimoni aguts, a saber: dit doctor Antoni y Alonsso del quondam Nicolàs Muxiga y de la quondam Catalina / Liperi y Paliazo; y lo dit Joseph Cataina del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina Liperi y Paliazo. Y acó diu ell testimoni saber per haver.los tinguts y reputats per tals; y axí bé per haver.los vist y reputar comunament de tots los que los conexian en la present ciutat.

A1 c. 446v.

Super último artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que tot lo que ha dit y testificat sobre dits articles és la veritat per lo jurament que in pectore, more clericorum, té prestat y lo ferma de sa mà.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum algugirium.

Fuit et cetera.

El doctor Pedro Villino.

Testimonianza resa dal carrettiere Giovanni Francesco Pinna, di Sassari.

Dito die, Sasser.

Joan Francisco Pinna, carrador de la present ciutat, conegut per mi actuari infrascrit, de edat diu ser de sissanta anys, testimoni citat y ab jurament interrogat, ut supra et cetera.

Et primo supra primo artículo et cetera.

A1 c. 447 Et dixit ell testimoni que lo que pot dir / y testificar sobre de dit article és que té conegut molt bé al quondam Gaví Paliazo al qual tenia y reputava per fill legítim y natural del quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat. Y açó diu ell testimoni saber per haver.lo molt bé conegut; y que tenia amistat ab lo dit Gaví Paliazo y axí bé lo tenian y reputavan tots los que lo conexian per fill legítim y natural del dit quondam Joan Francisco Paliazo.

Super 2° artículo et cetera.

A1 c. 447v. Et dixit que és molta veritat que la quondam Francina Paliazo y Lopino, hávia del dotor Antonio y Alonsso Muxiga y de Joseph Cataina y los quondam don Gaví Paliazo y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, canonge turrítà, tots heran jermans; y axí bé heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del dit quondam Gaví Paliazo y de la quondam Catalina Lupino. Y açó diu / saber ell testimoni per haver.los molt bé coneguts que se tenian y reputavan entre ells y axí bé los té vist tenir y reputar comunament per tots los que los conexian en la present ciutat.

Super 3° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en dit article, que Clara Cataina Liperi y Paliazo y la quondam Catelina Muxiga Liperi Paliazo heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del quondam dotor Simó de Liperi y de la dita quondam Francina Liperi Paliazo; y com a tal ell testimoni los té vist tenir y reputar entre ells. Y acó diu saber ell testimoni, com té dit, per haver.los coneguts molt bé y axí bé per haver.los vist tenir y reputar per tals comunament de la gent en dit temps que los conexian en dita ciutat.

Super 4° artículo et cetera.

A1 c. 448 Et dixit ell testimoni que axí bé és ver que lo dotor Antoni y Alonsso Muxiga / y Liperi y Paliazo, jermans, y lo dit Joseph Cataina Liperi y Paliazo són fills le-

gítims y naturals, de legítim y carnal matrimoni aguts, a saber: dit doctor Antoni Muxiga y Alonso Muxiga jermans del quondam Nicolàs Muxiga y de la quondam Catalina Liperi Paliazo; y lo dit Joseph del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina Liperi Paliazo. Y açó diu saber ell testimoni per conexas los molt bé y axí bé per haver los vist tenir y reputar comunament per tots los que los conexian y conexen en la present ciutat.

Super último artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que tot lo que ha dit y testifficat és la veritat per lo jurament que ha fet y no lo ferma per no saber escriure.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non set⁶⁴⁷ quod fuit citatus per ditum algugirium.

Fuit et cetera.

Fatazo scriba. /

Testimonianza resa da Giorgio Pisoni, di Sassari.

Die 10 mensis et anni preditorum, Sasserii.

A1 c. 448v.

Georgi Pisoni, de la present ciutat, conegut per mi actuari infrascrit, de edat diu ser de sexanta sinch anys, testimoni citat y ab jurament interrogat, ut supra et cetera.

Et primo super primo artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testifficar sobre de dit article és que té molt bé conegut al quondam Gaví Paliazo y ad aquell lo tenian y reputavan per fill legítim y natural del quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat; y com a tal ell testimoni lo té tingut y reputat y lo té vist tenir y reputar al dit Gaví Paliazo per fill legítim y natural del dit quondam Joan Francisco Paliazo. Y açó diu saber ell testimoni, com té dit, per haver molt bé conegut a lo dit quondam Gaví Paliazo y haver lo tingut per fill legítim y natural ell testimoni com axí bé de tots los de la present ciutat del quondam Joan Francisco Paliazo. /

Super 2º artículo et cetera.

A1 c. 449

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en dit article, és ver que: Francina Paliacho y Lupino, hávia del doctor Antoni Muxiga y Liperi y de Alonso Muxiga y Liperi, jermans, y Joseph Cataina y Liperi, lo noble don Gaví Paliazo y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, canonge turrítà, tots heran jermans y heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del dit quondam Gaví Paliazo y de la quondam Catalina Lupino; y com a tal se tenian y reputavan entre ells. Y acó diu ell testimoni

⁶⁴⁷ Così.

saber molt bé per haver.los coneguts y axí bé haver tingut amistat ab ells y haver.los vist tenir y reputar per tals de la gent de la present ciutat de los que los conexian et cetera.

Super 3° artículo et cetera.

A1 c. 449v. Et dixit ell testimoni que Clara Cataina Liperi Paliazo y la quondam Catalina Muxiga Liperi / Paliazo heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del quondam doctor Simó Liperi y de dita Francina Liperi Paliazo; y com a tal se tenian y reputavan entre ells. Y açó diu saber ell testimoni per haver.los molt bé coneguts y haver.los vist tenir y reputar comunament de tots los que los conexian en la present ciutat.

Super 4° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en dit article, és ver que lo doctor Antoni, Alonso Muxiga Liperi Paliazo jermanns y Joseph Cataina Liperi y Paliazo són fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni aguts, a saber es: los dits doctor Antoni y Alonso del quondam Nicolàs Muxiga y de la quondam Catalina Liperi y Paliazo; y lo dit Joseph del quondam⁶⁴⁸ Francisco Cataina y de Clara Cataina Liperi Paliazo; y per tal los té vist tenir ell testimoni y reputar entre ells.

A1 c. 450 Y açó / diu ell testimoni saber per haver.los molt bé coneguts, com té dit, y axí. bé haver.los vist tenir y reputar comunament per tals del vulgo, de la jent de la present ciutat, de los que los conexian et cetera.

Super último artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que tot lo que ha dit y testifficat és la veritat per lo jurament que té fet y ferma de sa mà et cetera.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum algugirium.

Fuit et cetera.

Jorgi Pisone.

Testimonianza resa da Domenico Frasso, di Sassari.

Dicto die, Sasser et cetera.

Domingo de lo Frasso, de la present ciutat, conegut per mi actuari infrascrit, de edat diu ser de sexanta anys, ans més que manco, testimoni citat y ab jurament interrogat, ut supra et cetera.

Et primo super primo artículo et cetera.

A1 c. 450v. Et dixit ell testimoni que lo que sap y pot dir sobre de dit article és que: lo quondam / Gaví Paliazo dehian que hera fill legítim y natural del quondam

⁶⁴⁸ Nel sopralinea.

Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat; y com a tal lo té vist tenir y reputar comunament de la gent que lo conexian a lo dit quondam Gaví Paliazo per fill de lo dit quondam Joan Francisco Paliacho, et cetera.

Super 2º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que la quondam Francina Paliazo y Lupino, avia del doctor Antoni y Alonso Muxiga y Liperi, jermans, y lo reverent y egregi doctor don Francisco Paliazo, canonge turrità, hara quondam jermans, heran axí bé fills legítims y naturals y de legítim carnal matrimoni prociats dels quondam Gaví Paliazo y de Catalina Lupino; y com a tals se tenian y reputavan entre ells. Y açó diu saber ell testimoni per haver.los molt bé coneguts y haver.los axí bé vist tenir y reputar comunament del vulgo, de la gent, de los que los conexian. /

Super 3º artículo et cetera.

A1 c. 451

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espresat en dit article, és ver que Clara Cataina y Liperi y Paliazo y la quondam Catalina Muxiga Liperi y Paliazo heran fills legítims y naturals de legítim y carnal matrimoni procreats dels quondam doctor Simó de Liperi y de Francina de Liperi Paliazo; y com a tal ell testimoni los té vist que se tenian y reputavan entre ells; y axí bé los té vist tenir y reputar per tals comunament de la gent que los conexian en la present ciutat. Y açó diu ell testimoni saber, com té dit, per haver.los molt bé coneguts, et cetera.

Super 4º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que axí bé és ver que lo doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi Paliazo, jermans, y Joseph Cataina Liperi Paliazo són fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats y aguts, a saber: lo dit doctor Antoni y Alonso Muxiga del quondam Nicolàs Muxiga / y de la quondam Catalina Muxiga Liperi Paliazo y lo dit Joseph del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina Liperi Paliazo; y per tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé són tinguts y reputats per tals comunament de la gent que los conexen en la present ciutat y fora d.ella. Y açó diu ell testimoni saber, com té dit, per conixer.los molt bé y haver.los axí bé vist tenir y reputar per tals de tots los que los conexian en la present ciutat.

A1 c. 451v.

Super último artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que tot lo que ha dit y testifficat és la veritat per lo jurament que té fet y lo ferma de sa mà et cetera.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum algugirium et cetera.

Fuit et cetera.

Domingo Frasso. /

Testimonianza resa da Pietro Manquino, regio alguazile di Sassari.

A1 c. 452 Dito die, Sasser.

Pedro Manquino, algutzir real de la present ciutat, conegut per mi actuari infrascrit / de edat diu ser de sessanta anys ans més que manco, testimoni citat y ab jurament interrogat, ut supra et cetera.

Et primo super primo artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testifficar sobre de dit article és que té conegut molt bé ell testimoni al quondam Gaví Paliazo al qual tenia y reputava per fill legítim y natural y de legítim y carnal matrimoni procreat del quondam Joan Francisco Paliacho; y acó diu saber ell testimoni perquè quant hera nigno de onge o dotge anys, que estava ensegnant la art de sabater con el quondam Àngel Giugaro, estava de botiga lo dit Giugaro de baix de la casa a hont estava lo dit quondam Gaví Paliazo; y per açó lo sap ell testimoni.

Super 2º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que tot lo contengut y espresat en dit article, és ver que la quondam Francina Paliacho y Lupino, avia del doctor Antonio y Alonso Muxiga, jermans, y de Joseph Cataina Liperi Paliazo y don Gaví Paliacho y lo reverent y egregi dotor don Joan Francisco Paliazo, canonge turrítà, tots heran jermans, heran axí bé fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del dit quondam / Gaví Paliazo y de la quondam Catalina Lopino y com a tal se tenian y reputavan entre ells. Y acó diu ell testimoni saber per haver.los molt bé coneguts, com té dit, y haver.los vist tenir y reputar comunament de tots los de la present ciutat, de los que los conexian per tals.

A1 c. 452v.

Super 3º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que Clara Cataina Liperi Paliazo y la quondam Catalina Muxiga Liperi Paliazo heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del quondam Simó de Liperi y de Francina Liperi Paliazo; y com a tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé heran tinguts y reputats comunament de tots los que los conexian. Y açó diu ell testimoni saber, com té dit, per haver.los coneguts molt bé y tenir molta amistat ab son jermà, lo noble don Francisco Liperi y Paliazo.

Super 4º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espresat en dit article, és ver que lo doctor Antoni y Alonso Muxiga y Liperi Paliazo, jermans, y Joseph Cataina y Liperi Paliacho són fills legítims y naturals / y de legítim y carnal matrimoni aguts, a saber: los dits dotor Antoni y Alonso Muxiga del quondam Nicolàs Muxiga y de la quondam Catalina Liperi Paliazo; y Joseph Cataina del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina y de Liperi Paliazo; y per tal se tenian y reputavan entre ells. Y acó diu saber ell testimoni per haver coneguts

A 1 c. 453

tant als quondam Nicolàs Muxiga, Catherina Liperi y Paliazo, com també al quondam Francisco Cataina y Clara Cataina Liperi y Paliazo, al doctor Antoni y Alonso Muxiga y al dit Joseph Cataina; y per tal són tinguts y reputats comunament de la gent de la present ciutat, de los que los conexian.

Super último artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que tot lo que a dit y testificat sobre de lo contengut y essressat en dits articles és ver per lo jurament que té fet y no lo ferma per no saber scriure.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum algugirium.

Fuit et cetera.

Iacobus Fatacho scribe. /

Testimonianza resa da Pietro Paolo Cossa, ortolano di Sassari.

Die 11 mensis et anni preditorum, Sasserii.

A1 c. 453v.

Pedro Paulo Cossa, ortolà de la present ciutat / conegut per mi actuari infra-scrit, de edat diu ser de sessanta quatre anys, ans més que manco, testimoni citat y ab jurament interrogat, ut supra et cetera.

Et primo super primo artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testifficar sobre de dit article és, que té conegut molt bé al quondam Gaví Paliacho al qual tenian y reputavan per fill legítim y natural del quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat. Y acó diu ell testimoni saber per haver molt bé conegut a lo dit quondam Gaví Paliazo que⁶⁴⁹ hera conseller en cap d.esta illustre y magnífica ciutat de Sàsser, al qual ell testimoni tenia molta amistat; y lo tenian y reputavan per fill legítim y natural del dit quondam Joan Francisco Paliacho ell testimoni y tots los que lo conexian en la present ciutat.

Super 2º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que la quondam Francina Paliazo y Lupino, ávia del doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi Paliazo y de Joseph / Cataina Liperi Paliazo y lo noble don Gaví Paliacho y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliacho, canonge turrítà, heran tots jermans, heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats de lo quondam Gaví Paliazo y de la quondam Catalina Lopino; y com a tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé heran tinguts y reputats per tals comunament. Y açó diu ell testimoni saber per haver molt bé conegut tant a la dita quondam Francina Paliazo y Lupino, ávia dels dits Muxiga Liperi Paliazo y de lo dit Cataina Liperi Paliazo y als quondam

A1 c. 454

⁶⁴⁹ Segue una riga espunta.

don Gaví Paliacho, a lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, canonge turrítà, jermans, que heran fills legítims y naturals del quondam Gaví Paliazo y de Catelina Paliazo y Lupino; y com a tal són tinguts y reputats de tots los que los conexian en la present ciutat y foras de ella et cetera.

Super 3º artículo et cetera.

A 1 c. 454v. Et dixit ell testimoni que Clara Cataina Liperi y Paliazo y Catelina Muxiga Liperi y Paliazo heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats / del quondam Simó Liperi y de la quondam Francina Liperi y Paliazo; y com a tals se tenian y reputavan entre ells y axí bé heran tinguts y reputats per tals comunament de los que los conexian en la present ciutat. Y açó diu ell testimoni saber molt bé, com té dit, haver.los vist tenir y reputar per reputar en la present ciutat et cetera.

Super 4º artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo contengut y espressat en dit article, és ver que lo doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi Paliazo, jermans, y Joseph Cataina Liperi y Paliazo són fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni aguts, çó és: lo dit doctor Antoni y Alonso del quondam Nicolàs Muxiga y de Catherina Liperi y Paliacho, y lo dit Joseph del quondam Francisco Cataina y de Clara Cataina Liperi Paliacho; y per tal se tenian y reputavan entre ells. Y açó diu ell testimoni saber, com té dit, per haver.los vist tenir y reputar comunament de la gent de la present ciutat.

Super último artículo et cetera. /

A 1 c. 455 Et dixit ell testimoni que tot lo que té dit y testifficat és la veritat per lo jurament que té fet y no lo ferma per no saber escriure.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum algugirium et cetera.

Fuit et cetera.

Fatazo scriba.

Testimonianza resa dal padre Cristoforo Pilo, del convento di Santa Maria di Betlem di Sassari.

Dicto die, Sasser.

Lo reverent padre frai mestre Christofol Pilo, del convent de Betlem extra muros de la present ciutat, conegut per mi actuari infrascrit, de edat diu ser de sinquanta sis anys, testimoni citat y ab jurament in pectore, more clericorum interrogat, ut supra et cetera.

Et primo super primo artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir y testificar sobre de dit article és que lo quondam Gaví Paliazo entenia dir ell testimoni que hera fill legítim y natural

del quondam Joan Francisco Paliazo y de legítim y carnal matrimoni procreat; y com a tal lo tenia ell testimoni y axí bé lo té vist tenir y reputar comunament de tots los que los conexian en la present ciutat. Y açó diu saber ell testimoni per haver molt bé / per haver conegut a lo dit quondam Gaví Paliazo quant hera conseller en cap d.esta illustre y magnífica ciutat de Sàsser y lo tenian y reputavan comunament tots los de la present ciutat.

A1 c. 455v.

Super 2° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que la quondam Francina Paliacho y Lupino hera avia del doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo y don Gaví Paliacho y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliacho, quondam canonge turrità, heran tots jermans; heran axí bé fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats de lo dit quondam Gaví Paliazo y de Catelina Lupino; y com a tal se tenian y reputavan entre ells. Y açó diu ell testimoni saber per haver.los molt bé coneguts tant a la dita quondam Francina Paliazo y Lopino, que hera ávia de los dits doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo com de lo dit Joseph Cataina Liperi Paliacho y lo noble don Gaví Paliazo quondam y lo reverent y egregi doctor don Joan Francisco Paliazo, canonge turrità, heran jermans; axí bé heran / fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del dit quondam Gaví Paliazo y de la quondam Cathelina Lopino; y com a tal ell testimoni los té tinguts y reputats y los té vist tenir y reputar comunament de la gent que los conexian en la present ciutat.

A1 c. 456

Super 3° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que és ver que Clara Cataina Liperi y Paliacho y Catelina Muxiga Liperi y Paliacho quondam heran fills legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats del doctor Simó de Liperi quondam y de la quondam Francina de Liperi Paliazo; y com a tal se tenian y reputavan entre ells y axí bé heran tinguts y reputats per tals del vulgo, de la gent de la present ciutat, de los que los conexian. Y açó diu ell testimoni saber per haver.los molt bé coneguts, com té dit, y axí bé haver.los vist tenir y reputar per tals de tots los de la present ciutat et cetera.

Super 4° artículo et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo doctor Antoni y Alonso Muxiga Liperi y Paliazo, jermans, y Joseph Cataina Liperi Paliazo són fills / legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni aguts: los dits Muxiga Liperi Paliacho del quondam Nicolàs Muxiga y Caterina Liperi Paliacho; y lo dit Joseph de Francisco Cataina quondam y de Clara Cataina Liperi Paliazo; y per tal se tenian y reputavan entre ells. Y açó diu saber ell testimoni per conixer molt bé a los dits doctor Antonio y Alonso Muxiga Liperi Paliazo y a lo dit Joseph Cataina Liperi Paliazo que són fills legítims y naturals y de legítim carnal matrimoni aguts: los dits doctor Antonio y Alonso Muxiga del quondam Nicolàs Muxiga

A1 c. 456v.

y de Catelina de Liperi y Paliazo quondam y lo dit Joseph Cataina Liperi Paliazo de lo quondam Francisco Cataina y de Clara Liperi Paliazo; y axí bé los té vist tenir y reputar comunament de la gent de la present ciutat per tals.

Super último artículo et cetera.

A1 c. 457 Et dixit ell testimoni que tot lo que ha dit y testifficat sobre dits articles és la veritat per lo jurament que in pectore, more / clericorum, té prestat y lo ferma de sa mà.

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit non sed quod fuit citatus per ditum algugirium et cetera.

Fuit et cetera.

Frai maestro Cristoval Pilo.

Copia huiusmodi sic prout iacet in his decem et settem foleis maioris formae praesenti comprehensa sumpta fuit a suo originali remanente in posse Iacobus Fatazio, scriba in Regiae Gubernationis et Refformationis praesentis Capituli Sassarum et Logudori, cum qua concordat et per capita comprobata per me Ioannem Maza Marongio, notarium et secretarium pro don Petro Michaele Francisco Lledo Cano Cedrelles et Giagarachio, prout sic ego dictus Maza Marongio notarius et secretarius fidem facio, instante doctorem Antonium Muxiga, Alfonsum Muxiga, fratres, et Iosephum Cataina pro suo pretense interesse, ut dixit. Die vigesima septima mensis maii 1654, Sasserii. /

300

1654 agosto 24, Cagliari

Cosimo Deliperi, di Sassari, fa istanza di abilitazione alle Corti in qualità di discendente di militari ammessi nei Parlamenti celebrati dal marchese di Bayona e dal duca di Avellano; la abilitazione concessa è subordinata all'approvazione del sovrano.

A1 c. 461 Excelentísimo señor.

Cosme de Liperi, d.esta çiuudad, dize a vuestra excelencia que es hixo del quondam doctor Thomás de Liperi; y el dicho de Viçente de Liperi; y el dicho de otro Viçente de Liperi: padre, azuelo y bisazuelo del suplicante. Y en birtud de una informaçión reçebida en Sásser a petisiòn de Andrés, Viçente y Juan de Liperi, hermanos de su azuelo, fue por el señor don Miguel de Moncada, birrei fue d.este Reino, provehído y mandado en que los dichos fuessen tenidos y reputados por perçonas generosas y militares. Y dicha orden fue notificada a los Estamentos militar y real y al fiscal patrimonial, según és más llargamente de ver por la copia auténtica que con ésta haze ocular ostençión a vuestra excelencia. Y en essa conformidad Pedro de Liperi y Gavino de Liperi, herma-

nos, hixos de Antonio de Liperi, nietos del dicho Andrés de Liperi y bisnietos del dicho Viçente de Liperi, fueron habilitados en el Parlamento del señor marqués de Bayona que celebró en el año 1631; y así bien en el Parlamento del señor duque de Avellano, según és de ver por la certificatoria del secretario Miguel Deana que con ésta haze ocular ostención a vuestra excelencia. Por lo que suplica a vuestra excelencia sea servido mandar, attento los sobredichos han sido admitidos en dichos Parlamentos como a verdaderos militares, lo sea también el suplicante, como desendiente es d.ellos; que lo reçibirá a particular gracia de vuestra excelencia, et cetera.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

Abilítense al suplicante con calidad de que no aprovándolo su magestad ha de proseguir la causa por justiça, introduciéndola el mismo suplicante y que / no le valga ésta ni las demás abilitaciones hechas y que consienta la parte en ello. / A1 c. 461v.

301

1654 agosto 24, Cagliari

Salvatore Angelo Manca, nobile della città di Sassari, fa istanza di abilitazione alle Corti come membro dello Stamento militare, come figlio di Antonio Manca, che ottenne il privilegio di cavalierato nel 1642, e come reggitore delle principali incontrade del marchesato di Orani, offrendosi di produrre entro un anno la certificazione del privilegio andato perduto per vari accidenti; la abilitazione concessa è subordinata all' approvazione del sovrano.

Se admite en la conformidad del decreto de su excelencia en quanto a su persona y en quanto a regidor que confiera con el otro. A 1 c. 462

Excelentísimo señor.

Don Salvador Ángel Manca dise a vuestra excelencia que su majestat – que Dios guarde – en el año 1642 hiso merced de cavallerato y noblesa a don Antonio Manca, difunto su padre; y en esta conformidad pagó la media añata, según aparese con la cartilla fe de armajón y hapoca que hasse ostensión. Y aviendo sacado el privilegio, se ha perdido por varios asidentes. Y ofresiéndose prestar fianza de obtener el despacho de dicho privilegio dentro de un año, a vuestra excelencia suplica mande sea abilitado para poder votar en el Estamento militar en las Cortes d.este año como a militar y tanbién como a regidor del ilustrísimo marqués de Orany, a tento⁶⁵⁰ máxime es regidor de las encontradas principales del dicho marquesate et cetera.

⁶⁵⁰ In B c. 335v., *attento*.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

Dando crédito antes en persona de satisfacción para el duplicado del privilegio que dize o que pagará a su magestad – Dios le guarde – lo que gustare por el privilegio; caso que no tubiera hecho la merçed, hagase la graçia admitiéndole a estas Cortes con condiçión que si su magestad no gustare hazerle merçed, saldrá de las Cortes como sino hubiera sido abilitado. Y que assí se ponga y proteste quando se le habilite y que consienta en ello la parte. /

302

1654 agosto 24-26, Cagliari

Francesco Nater, nobile di Sassari, fa istanza di abilitazione alle Corti come membro dello Stamento militare, come figlio di Gerolamo Nater che aveva a suo tempo perfezionato l'ottenimento del privilegio di cavalierato, come attestano Francesco Vico, reggente del Supremo Consiglio di Aragona, e il nobile Domenico Brunengo; l'istanza viene accolta ma, in caso di accertato mancato pagamento del privilegio o di un suo mancato deposito entro sei mesi, il Nater sia tenuto a pagarlo una seconda volta. L'abilitando accetta e sottoscrive le condizioni.

A1 c. 463 Haziendo la obligación en la conformidad del decreto de su excellencia sea admitido.

Excelentísimo señor.

El noble don Francisco Natter, hijo del quondam don Hierónimo Natter de la ciudad de Sáçer, dice a vuestra excelencia que el dicho quondam su padre obtuvo merced de su maiestad del cavallerate y nobleza, despachando el privilegio en forma según pagó mil y tantos ducados; y ausí lo certifica el noble don Francisco Vico, regente que fue del Supremo, y lo verifica el noble don Domingo Brunengo: y en essa conformidad asistieron padre y hijo en las Cortes que celebró el excelentísimo duque de Avellano, antecesor de vuestra excelencia. Y habiendo venido por las presentes Cortes, ha tratado de abilitarse y se le ha puesto por reparo que no tenía el privilegio saccado. Y como al tiempo que el noble suplicante venio de Genova a la dicha ciudad de Sácer en donde havía ido para aiustar algunos negocios, se le quedó el privilegio con otras cosas, según ha hecho constar con algunos cavalleros, que lo han visto y leydo, según la informasió que queda en poder del secretario Miguel Diana. E instando se le despachasse de admitirle en la abilitació, ha tenido noticia que está remitido a su excelencia porque ha justificado su causa, según parece con dicha informació y testificació del dicho don Domingo Brunengo. Por ende suplica a vuestra excelencia humilmente se sirva decretar, ordenar y man-

dar abilitarle. Que además de ser de racón y justicia, lo recibirá de la mano de vuestra excelencia, que Dios guarde, et cetera.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

Haziendo la obligación de que constando no haver pagado el privilegio o no trayéndole de Génova dentro de seys meses pagará el coste otra vez y lo sacará en Madrid / por dupplicado, se le admita en estas Cortes haziendo primero consentimiento de que sino cumpliere lo dicho no le valga este acto para otras Cortes.

A1 c. 463v.

Die 26 augusti 1654, Calari.

En execució del decret de sa excellència de la datta dels vint y quatre del present y corrent mes y any, al peu del retrospect memorial y resolució presa en la junta dels segnors abilitadors del real general Parllament, que celebra en nom de sa magestad dita sa excellència, lo noble don Francisco Natter, de la ciutat de Sàsser, al present personalment trobat en esta de Càller, promet y se obliga a la Règia Cort, y per ella lo secretari infrascrit com a pública y autèntica persona lo present acte rebent y estipulant, que dins spai y termini de sis meses de vuy die present en avant comptadors, far constar ab llegítims documents haver pagat los despachos ab media annata y sello de la mercè que sa magestad, segons se asserex estigue servit fer de militar y noblesa al quondam don Hieronim Nater, pare del dit don Francisco; o que dins dit termini farà venir de Gènova los dits reals privilegis que asserex haver.se.los dexat ally, los quals presentarà al dit e infrascrit secretari; passat lo qual termini no effectuant dites coses en la forma dalt dita, pagará los dits despachos altra veguda y los treurà en Madrid por duplicat. Totes les quals coses promet que attindrà y adimplirà com dalt dit espon y consent que sempre y quant no lo effectuas no li puga valer la abilitació y admisió a votar en lo present real general Parllament per acte positivo en altres Corts. E per les predites coses ne obliga tots sos béns mobles e imobles, haguts y per haver ab totes les renunciacions oportunes y necessàries / y a son propri for sotsmetent.se al for de sa excellència, renuntiant a la lley si convenerit Digestum et cetera y a tot altre dret; fent y fermant les predites coses ab jurament llargament et cetera. Actum et cetera. Testimonis són Joseph Ledda y Joseph Lochi, scriuents de Càller habitants, et cetera.

A1 c. 464

Michael Diana secretarius. /

Illustrísimo señor.

Don Francisco Nater dise a vuestra señoría ilustrísima que la información que se avía de resebir es resebida y entiende constará de su intención; por ende

A1 c. 467

suplica sea vuestra señoría ilustrísima servido averse de habilitar, a tal acuda al servicio de su magestad quem et cetera.

Don Francisco Natter. /

Prima istanza di abilitazione, a suffragio della quale Francesco Nater cita, oltre alle testimonianze dei molti concittadini che hanno visto il privilegio di cavaliato nelle sue mani, anche il riscontro del pagamento, effettuato nei libri contabili presentati da Domenico Brunengo e da Francesco Vico, reggente del Supremo Consiglio di Aragona.

A1 c. 468 Excelentísimo señor.

Don Francisco Nater dize que queda abilitado por militar como lo es y fue admitido a votar en las Cortes celebradas por el excelentísimo quondam duque de Avellano en el agno 1642. Y habiendo pretendido ser abilitado en las presentes que se celebran, se le respondió que por no constar de dos auctos positivos era necesario hazer presentación de real privilegio en que su magestad le hizo merced de militar. Y como agnos después del dicho 1642 el suplicante se embarcó por negossios a la ciudad de Génova al tiempo que bolvió a este Reyno, se le quedó dicho real privilegio en Génova con otros papeles de considerassión. Y porque no es bien que siendo constante de que tiene dicho privilegio, aún que no de presente; y havérsele visto en su poder muchos testigos dignos de fe, que se hallan presentes en esta ciudad; y por los libros de la quantas que el noble y magnífico don Domingo Brunengo tuvo con el noble y magnífico regente Vico pareçe haver pagado los despachos de dicha mercé al tiempo que se le entregaron, suplica sea servida vuestra excelencia de que, recibida información de como le han visto en su poder dicho real privilegio, le mande abilitar como a militar que lo es / offresiéndose en la primera ocasión que haya de hida y buelta hazer traer y presentar dicho real privilegio, sola pena a vuestra excelencia ben vista. Que en ello recibirá merced particular et cetera.

A1 c. 468v.

Don Francisco Nater.

Die 14 iulii 1654, Calari et cetera.

Recipiatur informatio super contentis in memoriali et ea visa providebitur prout iuris fuerit.

Provisa per dominos abilitatores nominatos per suam excellentiam et tria Estamenta. /

Elenco dei testimoni citati da Francesco Nater e relative testimonianze.

Cota de testimonis que se han de citar y rebre a instàntia de don Francisco Natter de la ciutat de Sàsser e són los següents et cetera. A1 c. 469

Primo don Sebastià de la Zonza;
Juan Baptista Ruxoto;
y Francisco Antonio Berno.

Fa relatió Antoni Nocco, alguatzir real, haver sitat als sobredits per testimonis de veritat et cetera.

Franciscus Porru pro Michaele Diana secretario.
Michael Diana. /

Testimonianza resa da Sebastiano de la Zonza, nobile della città di Sassari.

Die decima septima iulii 1654, Calari et cetera.

A1 c. 471

Lo noble don Sebastià de la Soncha, de la ciutat de Sàsser, al present en esta de Càller personalment trobat, de edat segons diu de sixty sis anys, testimoni sitat y ab jurament que té prestat en poder del secretari infrascrit, interrogat dir veritat del que sabrà en y sobre lo memorial presentat per don Francisco Natter, a ell testimoni llegit.

Et dixit ell testimoni que lo que sap y testificar pot circa lo contengut en dit memorial és que en anys passats, si bé individualment no se'n recorda, li venqué una cartilla y comissió de sa magestad per a que armas de militar al quondam don Hieroni Natter, de dita ciutat de Sàsser. Com en effecte lo executa. Y après a cap de molts dies topa al dit Natter en la plassa major de dita ciutat y essent se saludats y parllats, demenant li ell testimoni de hont venia per allí, hi responguè que venia de casa de Antoni Muxiga, que habitava en dita ciutat, de cobrar lo privilegi que li era vingut de militar, com en effecte se lo mostra; y ell testimoni lo viu per sos propis huills. Y sempre aquells y sos fills los ha tinguts per tals y los ha reputats. Y açó és lo que diu en descarrich de sa consciència y per lo jurament que té prestat et cetera y lo ferma de sa mà et cetera.

Generaliter autem et cetera.
Fuit et cetera.
Don Sebastián de la Zonza.

Testimonianza resa da Giovanni Battista Ruxoto.

Dicto die, Calari et cetera.

Juan Baptista Ruxoto, de Araxa y vuy habitant en Càller, de edat segons diu

de vint y vuyt anys, testimoni sitat y ab jurament que té prestat en poder del secretari infrascript / interrogat de dir veritat del que sabrà en y sobre lo memorial presentat per don Francisco Nater a ell testimoni lligit et cetera.

Et dixit ell testimoni que lo que sap y testificar pot circa lo contengut en dit memorial és que, si bé lo dit testimoni és parent del dit noble Nater, no obstant açó no dexa de dir veritat: que trobant.se en lo dit lloch de Araxa, viu al dit don Francisco Nater que portava un privilegi en mans. Y lo dit testimoni lo lligí y viu que sa magestad li faia merced de cavaller. Y luego ell dit testimoni li dóna la en ora bona. Y açó és lo que pot dir justa sa concientia y per lo jurament que prestat y lo ferma de sa et cetera.

Generaliter autem et cetera.

Fuit et cetera.

Giobatta Rosutto⁶⁵¹.

Testimonianza resa da Francesco Antonio Berno.

Dicto die, Calari et cetera.

Francisco Antonio Berno, de Araxa y vuy habitant en esta ciutat de Càller, de edat segons diu de quaranta vuyt anys, testimoni sitat y ab jurament que té prestat en poder del secretari infrascit, interrogat de dir veritat del que sabrà en y sobre lo memorial presentat per don Francisco Nater, a ell testimoni lligit et cetera.

Et dixit ell testimoni que, trobant.se en Araxa, tingué notíssia que lo noble don Francisco Nater era en dit lloch y ell testimoni anà per a visitar.lo. Y trasant de alguns negossis, també li digué a que efecte era vingut y li respongué lo dit noble Nater venia de Madrid per cosas que li importavan y en particular per lo privilegi de sa magestad a hont li fahia merced del cavallerate. Per hont ell testimoni fonch tant curiós que lo lligí desde la primera línea fins la última. Y açò és lo que sap y testificar pot circa lo contengut en lo dit memorial, a més que és públich y notori, justa sa concientia y per lo jurament que té prestat y lo ferma de sa mà et cetera.

Generaliter autem et cetera.

Fuit et cetera.

Jo⁶⁵² Francesco Antonio Berno. /

⁶⁵¹ In B c. 339, Joan Baptista Ruxoto.

⁶⁵² In B c. 339, Yo.

Matteo e Paolo Jacumonio, di Castellaragonese, fanno istanza di abilitazione alle Corti come membri dello Stamento militare, in quanto ammessi al Parlamento del duca di Avellano, e avendo perduto il documento attestante il privilegio di cavalierato chiedono un termine congruo per la sua presentazione; la abilitazione concessa è subordinata all'approvazione del sovrano.

Excelentísimo señor.

A1 c. 473

Matheo y Pablo Jacumoni, de Castel Aragonés, dicen a vuestra excelencia que en las Cortes del excelentísimo quondam duque de Avellano fueron habilitados por cavalleros, según consta por sus papeles y carta de pago de la media añata. Y como se le haya perdido el privilegio, suplica mande vuestra excelencia hacerles gracia de mandar que se habiliten en estas Cortes, conçediéndoles un término competente para poder bolver a sacar su privilegio. Que en ello recibirán particular gracia de vuestra excelencia quem Deus et cetera.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

Dando crédito antes en persona de satisfacción para el dupplicado del privilegio que dize o que pagará a su magestad – Dios le guarde – lo que gustare por la merced, caso que no la tubiere hecha, admítasele a estas Cortes abilitándole para ellas; con condiçion que si su magestad no quisiere hazerle la sobredicha merçed, saldrá de las Cortes como si no hubiera sido habilitado. Y que assí se ponga y proteste quando se le habilite por el fiscal y que consienta en ello la parte. /

Matteo e Paolo Jacumonio, donnicelli di Castellaragonese, non potendo partecipare al Parlamento nominano loro procuratore Antonio Jacumonio, donnicello della suddetta città.

D[ie] 27 mensis m[ar]tii anno a nativitate Domini 1654, Castro Aragonensi. En nom de Nostre Señor Déu. Si[a a tots notori y mani]fest [com] M[attheo] Jacumonio y Pau Jacumonio, dong[ells de la presen]t ci[utat] co[neguts] et cetera, gratis et cetera, [fan], constituexen, crean, depu[ta]n y solemniment ordenan per llur ver y legi[tim] procurador cert et cetera, itta quod et cetera, a Antoni Jacumonio, també donzell d.esta ditta ciutat, present, et cetera, per-

A1 c. 474⁶⁵³

⁶⁵³ Copia del doc. non riscontrabile in B. Le lacune dovute a macchie del supporto sono integrate sulla scorta dell'usuale formulario.

què e[n] nom y per part de ells dits constituents puga dit llur procurador compareceir devant de l.illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, comte de Lemos y de Castro, virrey y capitàn general en lo present Regne de Cerdeña y en lo real y general Parlament y Corts se han de celebrar...

[omissis]⁶⁵⁴

...Matheo Jacumonio, Pau Jacumonio.

(ST) Signum mei Simonis Fadda, civis praesentis civitatis Castri Aragonensis, auctoritate regia publici notarii per hoc praesens Sardiniae Regnum, praemissis interfui, rogatus et requisitus clausi et proprio calamo scriptis fidem facio. /

305

1654 agosto 24, Cagliari

Matteo Pilo Suzarello, barone di Putifigari, fa istanza perché il dottore Leone Sampero e Lorenzo Sampero possano essere abilitati alle Corti come membri dello Stamento militare, in qualità di figli di Michele Sampero che ottenne il privilegio di cavalierato dal duca di Avellano, documento mai pervenuto per la morte del titolare di cui Matteo Pilo Suzarello garantisce la consegna entro un anno; la abilitazione concessa è subordinata all'approvazione del sovrano.

A1 c. 477 Excelentísimo señor.

Don Matheo Pilo y Sucharello, barón de Putifigary, dize a vuestra excelencia que Miguel Sampero quondam se armó cavallero por orden del señor duque de Avellano y no despachó el privilegio por haver muerto; por lo que el dicho don Matheo se obliga que dentro de un año haga venir dicho privilegio. Con que vuestra excelencia se sirva habilitar al dotor León y Lorenço Sanpero, hermanos y hijos del dicho Miguel Sampero, para que en estas Cortes puedan vottar; y no viniendo dicho privilegio se obliga el suplicante pagar la pena que vuestra excelencia mandare. Que en ello recibirá particular merced de manos de vuestra excelencia.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

A1 c. 477v. Dando crédito antes en perssona de satisfación para traer el privilegio y que pagará a su magestad lo que gustare por la merced caso que no la tuviere hecha / admítasele a estas Cortes avilitándole para ellas; con condición que si su magestad no quisiere hacerle la sobredicha merced, saldrá de las Cortes como sino huvieras sido avilitado. Y que así se ponga y protexte por el fiscal quando se avilite y que consienta en ello la parte. /

⁶⁵⁴ Per il contenuto della parte omessa (*perquè... largie et cetera*) vedi n. 123.

Lorenzo Nicola Sporrin comunica a Michele Diana, segretario del Parlamento, la determinazione del viceré di accettare, come nel caso di Giacomo Masons, le credenziali presentate per Michele Sampero, e di fare altrettanto nei casi analoghi anche in futuro senza richiedere una nuova autorizzazione (1654 agosto 27, Cagliari).

Señor secretario, a noche de orden de su excelencia escribí a noche al fiscal que estaba bien el crédito en la forma que le llevaba Jayme Masons y aora digo lo mismo d.él de Miguel Sampero; y teniendo las mismas cláusulas, los demás que llegaren podrán admitirse sin que sea necesario para cada uno hazer nuevo villete, porque no estamos tan desembarazados. Guarde Nuestro Señor a vuestra merced. De Palaçio, a 27 de agosto 1654.

A 1 c. 478

Servidor de vuestra merced.

Lorenzo Nicolás Sporrin.

Señor secretario Miguel Diana. /

Lorenzo Nicola Sporrin fa presente a Michele Diana, segretario del Parlamento, l'interesse del viceré per le abilitazioni di cui è garante il nobile Matteo Pilo (1654 agosto 27, Cagliari).

Señor secretario Miguel Diana, las abilitaciones de los poderes que ha de substituir el señor don Matheo Pilo corren por quenta de su excelencia a cuya disposición vienen los votos contenidos en ellas; y assí vuestra merced las execute como de su excelencia. Guarde Nuestro Señor a vuestra merced. Palaçio, a 27 de agosto 1654.

A1 c. 479

Servidor de vuestra merced.

Lorenzo Nicolás Sporrin. /

306

1654 agosto 24, Cagliari

Giuseppe Milia, procuratore del nobile Simone Milia, chiede al viceré di intervenire presso il segretario Michele Diana perché ne perfezioni la abilitazione nelle Corti sulla scorta della presentazione del titolo di cavalierato; la abilitazione concessa è subordinata all'approvazione del sovrano.

Excelentísimo señor.

Don Joseph de Milia, [como a procurador]⁶⁵⁵ de don Simón de Milia, dize a vuestra excelencia [que haviéndose executado] el orden remitió vuestra exce-

A1 c. 483

⁶⁵⁵ Lesioni da inchiostro. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 341.

lencia a don Quirigo Pilo para que armasse cavallero al dicho don Simón Milia, en virtud de la cartilla y comission de su magestad, vino la certicatoria de la execusion de dicho armamiento, en virtud de la qual se tiene presentada en la abilitassión, para que en la conformidad de dicho armamiento le abilitassen; y los abilitadores lo tienen remitido a vuestra excelencia que lo disponga. Por lo que suplica a vuestra excelencia sea servido mandar al secretario Diana que le habilite en dicha conformidad; que le recibirá como de la mano de vuestra excelencia, quem Deus.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

A 1 c. 483 v.

Dando crédito antes en perssona de satisfacción para traer el privilegio y que pagará a su magestad lo que gustare por la merced, casso que no la tuviere hecha, admítase a estas Cortes avilitándole para ellas / con condición que si su magestad no quisiere hazerle la sobredicha merced saldrá de las Cortes como sino huviera sido avilitado. Y que assí se ponga y proteste [por el fiscal en el Estamento quando le avilite y que consienta] en ello la parte. /

307

1654 agosto 24, Cagliari

Giovanni Antonio Delogu, sergente maggiore del quartiere di Villanova, non essendo responsabile di alcuna omissione in sede di presentazione del titolo di cavalierato fa istanza di abilitazione alle Corti; l'abilitazione concessa è subordinata all'approvazione del sovrano.

A1 c. 484

Excelentísimo señor.

Juan Antonio Delogu, sargento maior de Villa Nueva, dice que aviendo representado a vuestra excelencia el no aver avido de su parte omisión alguna para traher el despacho de su cavallerate, según con otros lo tiene representado a vuestra excelencia, i en el último fue servido vuestra excelencia decretar informase don Domingo Forcada, según de verbo lo aura hecho a vuestra excelencia. Y porque tiene notiçia que el jueves se acaban las habilitaçones, mandará⁶⁵⁶ vuestra excelencia a los dichos de la junta admitan al suplicante para que pueda entrar en las Cortes a botar en todo lo que fuere del servicio de su magestad, como lo ha hecho hasta aora. Que en todo recibirá particular favor de vuestra excelencia et cetera.

Cáller, a 24 de agosto 1654.

Dando crédito antes en perssona de satisfacción para traer el privilegio y que

⁶⁵⁶ In B c. 341v., *mandará*.

pagará a su magestad lo que gustare por la merced, casso que no la tuviere hecha, admítassele a estas Cortes avilitándole para ellas; con condición que si su magestad no quisiere hazer la sobredicha merced, saldrá de las Cortes como sino huviera sido avilitado. Y que assí se ponga y proteste por el fiscal quando se avilite y que consienta en ello la parte. /

Giovanni Antonio Delogu, sergente maggiore del quartiere di Villanova, chiede al viceré di intervenire presso la Giunta delle abilitazioni che ha respinto la sua richiesta di ammissione alle Corti.

Excelentísimo señor.

A1 c. 485

Juan Antonio Delogu, sargento mayor de Villanueva, dice que de orden de vuestra excelencia se entregaron los papeles inclusos para justificar la pretensión del suplicante de abilitarse, para entrar a votar en las Cortes en todo lo que fuere del real servicio de su magestad, al advogado fiscal criminal; el qual le ha buuelto dichos papeles diciendo que aviéndolos visto los de la Junta responden que no quieren admitir al suplicante. Y porque no sabe que sea la causa de este reparo, pues aviendo sido falta del secretario el no aver traído el privilegio según la çertificatoria que a presentado sin aver sido omisión suia, no le ha de parar periuicio, suplica a vuestra excelencia se sirva mandar se le admita, pues ha sido falta del secretario el no tener el despacho. Que recibirá particular merced.

Cáller, a 11 de julio 1654.

Informe don Domingo Forcada. /

Memoriale presentato a corredo dell'istanza di abilitazione da Giovanni Antonio Delogu, sergente maggiore di Villanova, appendici di Cagliari.

Excelentísimo señor.

A1 c. 486

Juan Antonio Delogo, sargento mayor del apéndicio de Villanueva, representa a vuestra excelencia que el año 1650 por sus servicios su magestad le hiço merced del título militar con comisión para armarle al illustre marqués de Cea, según consta por la certificatoria y comisión despachada en forma; y después de haverla harmado fue a pidir la comisión al secretario don Monserrate Vaca para poder acudir por su despacho a Madrid y le entretuvo algunos meses sin poderlo conseguir. Y después depasado este tiempo, le respondió que le tenía embarazado entre papeles y no le podía allar, con que fue forçoso acudir a Madrid y sacar de nuevo la cartilla. Y queriéndose armar segunda vez, le dixo dicho secretario los días pasados que reconociendo papeles havía ia allado

entre ellos dicha cartilla con la fecha del armamiento con que le ha dado luego su patente y certificatoria de lo referido arriba. Y aviendo tenido noticia que los habilitadores andan con mucho rigor en esta materia y como no sea descuido del suplicante el no aver traydo su despacho, sino es del dicho secretario, supplica a vuestra excelencia mande con su decreto le haviliten, pues como a oficial real. No faltará con su voto a todo lo que fuere del servicio de su magestad, como lo ha hecho asta aquí en quanto se ha ofreçido; que lo recevirá a particular graçia de la mano de vuestra excelencia. /

*Mandato con cui Filippo IV, re di Spagna, ordina a Giacomo Artale di Castelvì, procuratore reale, di concedere le insegne di militare a Giovanni Antonio Delogu*⁶⁵⁷.

- A1 c. 487 Certifico yo el secretario don Monserrate Vaca de como fue armado cavallero Juan Antonio Delogu, por comission y cartilla de su magestad – Dios guarde – por el illustre marqués de Cea don Jaime Artal de Castelvì, del Consejo de su magestad y su procurador real en este Reyno de Cerdeña. Y dicha cartilla, por no havermela pedida, luego fue embaraçada entre papeles y libros: que le fue forçoso a dicho Delogu traer dicha semejante. Y aunque me ha costado arto trabajo hallí la primera que se havía embaraçado por tener en ella assentada la jornada y ançí le he dado aora la pattente en la forma acostumbada, para que con ella provea el privilegio de su magestad. En fee de la verdad hago ésta en Cáller, a dos de julio 1654.
Don Monserrate Vacca secretarius. /

- A1 c. 488 Para despachos de officio dos maravedís.
(S.) SELLO QUARTO, AÑO DE MIL Y SEIS CIENTOS Y CINQUENTA Y DOS

Copia.

Philippus, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum et cetera. Nobili magnifico dilectoque consiliario nostro don Iacobo Artal de Castelvì, procuratori regio in dicto nostro Sardiniae Regno, salutem et dilectionem. Cum uti percepimus dilectus noster Ioannes Antonius de Logu, eiusdem Sardiniae Regni oriundus, ab honestis et honoratis parentibus originem trahat, sufficientique bonorum copia abundet, cupiatque militari cingulo decorari et proinde nobis humiliter supplicaverit ut illud sibi concedere dignemur. Nos vero, supplicatione huiusmodi benigne suscepta, eidemque annuentes, tenore praesentium de nostra certa scientia regiaque auctoritate deliberate et consulto, licentiam concedimus

⁶⁵⁷ Copia autentica.

et facultatem plenariam tibi impartimur atque committimus et iubemus quod praedictum Ioannem Antonium de Logu nostra regia auctoritate militari cingulo et aliis ad promotionem militis pertinentibus et spectantibus decores, omnia insignia militaria illi concedendo / pro ut in similibus fieri solitum est et consuetum. Et his solemnibus peractis, nos certiorabis ut ad ipsius supplicationem et instantiam opportunum gratiae et concessionis nostrae huiusmodi privilegium sibi valeat expediri. Quod si intra unum annum a die datae praesentium a nobis in forma solita non obtinuerit, concessionem et gratiam nostram huiusmodi nullius roboris et valoris esse declaramus et decernimus. Nos enim in et super praemissis omnibus et singulis vices et voces nostras regias tibi plenarie committimus per praesentes. Datum in oppido nostro Matriti, die vigesima septima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo.

A1 c. 488v.

Yo el Rey.

Dominus rex mandavit mihi Didaco de Sada; visa per Bayetola vicecancellarium, don Christophorum Crespi regentem Cancellariam et pro thesaurario generali, comitem de Robres, Hortigas et Castello regentes Cancellariam et me pro consultore generali.

Comisión a don Jayme Artal de Castelví, procurador real del Reyno de Cerdeña, para que arme cavallero / a Juan Antonio de Logu, natural de aquel Reyno. Consignado.

A1 c. 489

Ihesus.

Copia huiusmodi extracta fuit a su⁶⁵⁸ originali registro recondito in regia Aragonum Cancellaria intitulato Sardiniae XXXII, foleo X per me Vincentium Ioannem Pradell, scribam mandati et Camerae suae maiestatis in Sacro Supremo Regio Aragonum Consilio Matriti degentem et ut huic exemplo plena ubique fides tribuatur, hic me subscripsi. Matriti, die 20 mensis augusti anno Domini 1652.

Vincentius Ioannes Pradell. /

Excelentísimo señor. Juan Antonio Delogu sargento mayor de Villanueva. /

A1 c. 663v.

308

1654 agosto 24, Cagliari

Cosimo Mallano, di Sassari, in virtù del privilegio di cavalierato concessogli nel 1642 dal duca di Avellano, fa istanza di abilitazione alle Corti impegnandosi a presentare la relativa documentazione entro un anno; la abilitazione concessa è subordinata all'approvazione del sovrano.

⁶⁵⁸ Così anche in B c. 343v.

A1 c. 495 Excelentísimo señor.

Don Cosme Mallano, besino de Sáser, dise a vuestra excelencia que en el anno de 1642 el excelentísimo duque de Avellano en nombre de su magestad – que Dios⁶⁵⁹ guarde – le hiso merced de / la noblesa y en esa conformidad pagó la media nata, según parese con certificatoria de don Juacinto Bolea. Y por muchas y varias diligencias que tiene echo por el despacho del privilegio no ha podido tener aquell, suplica a vuestra excelencia mande consederle dilasi3n de un anno para poder otener dicho privilegio prestando fiansa, obligándose a lo sobredicho. Y en exa conformidad mandará vuestra excelencia que le haian de abilitar en las Cortes se celebran el presente anno; que lo recibirá a particular grasia como de la mano de vuestra excelencia, et cetera.

Cállor a 24 de agosto 1654.

Dando crédito antes en persona de satisfaci3n para traher el privilegio y que pagará a su magestad lo que gustare por la merçed, caso que no la tubiere hecha, admítasele a estas Cortes abilitándole para ellas; con condiç3n que si su magestad no quisiere hazerle la sobredicha merçed, saldrá de las Cortes como sino hubiera sido abilitado. Y que assí se ponga y proteste por el fiscal quando se habilite y que consienta en ello la parte. /

309⁶⁶⁰

1654 marzo 21, Sassari

Cosimo Mallano, nobile residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per diversi impegni e per la distanza del luogo, nomina suo procuratore Antonio Barbarà, nobile di Cagliari.

A1 c. 496 Die 21 mensis marcii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

Lo noble don Cosma Millani, domiciliat en la present ciutat de Sàçer, per quant a les infrascrites coses no puot personalment intervenir per la distànçia del loch y també per ser ocupat en altres negosis, y confiant ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànima de l.infrascrit don Antoni Barbaran, de la ciutat de Càller; per tant, de son grat y certa sciència, en tot lo millor modo, vía y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias puot valer y tenir, fa, constitueix, crea y solemnament ordena son procurador cert y special y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al dit y prenomenat don Antoni Barbaran, de dita ciutat de Càller, absent, y en dita de Càller present, per a que en nom y

⁶⁵⁹ Ricomposizione testuale.

⁶⁶⁰ Copia del doc. 298 non riscontrabile in B.

per part de dit constituent se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustríssim y excellentíssim segnor don Francisco Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[*omissis*]⁶⁶¹

...Testes sunt reverendus Ioannes Maria Figoni et Iosephus Marongio, Sasseris.

(ST) Signum mei Ioannis Cugurra, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scripssi et clausi rogatus et requisitus. /

Còppia de la procura del noble don Cosma Millani per lo Parlament prout intus. / A1 c. 659v.

Copia autentica dell'attestazione della concessione del cavalierato a Cosimo Mallano.

Hoc est transumptum bene et fideliter in hac civitate Saceris huius Regni Sardiniae factum, sumptum a quadam aepistula in papiro scripta et continuata pro ut iacet inferius inserta, non viciata, non cancellata nec in aliqua eius parte suspecta sed omni prorsus vitio et suspitione ut prima facie aparebat carens, cuius tenor sequitur et est talis.

A1 c. 497

En execución de lo que su magestad - Dios le guarde - me ordena en su real carta de 29 agosto del año passado 1642 en la qual me manda que cobre las medias anatas y sellos de las mercedes que se ha servido hacer a los particulares que le han servido en las Cortes que he celebrado en este Reyno para que se empleen en la leva de cavallería que levanta el marqués de Laconi, se ha cobrado de Cosme Mallano dos mil y quinientos reales por la merced que le he publicado y su magestad le ha hecho de cavallerate y nobleza. Y assí podrá acudir por los despachos que según la dicha real orden se les darán sin más costas de media anata y sello. Cáller, a 20 ebrero 1643.

Fabriçio Doria.

(ST) Signum mei Mathei Peddi et Pirino, civis Sasseris, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum publicus nottarius, huic translatto testis, et cetera.

(ST) Signum mei Georgi Sequi, civis Saceris, auctoritatibus appostolica et regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus nottarius, huic translatto testis, et cetera.

(ST) Signum mei Ioannis Cugurra, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica

⁶⁶¹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... iuramento et cetera) vedi n. 123.

ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, quod huiusmodi transumptum a quadam aepistula fideliter sumptum et cum eadem de verbo ad verbum verociter⁶⁶² comprobatum testificatumque ut supra patet scribi feci et clausi, instante nobile don Cosma Millani dictae civitatis. Die secunda menssis settembris anni 1654, et cetera.

Nos infrascripti consules Rei Publicae, rectores ac morberii illustris et magnificae civitatis Sasseris huius Regni Sardiniae, cum sepe sepius propter locorum distantiam de fide et notariorum legalitate dubitari contingat; ideo atestamur et indubiam fidem facimus universis et singulis et cetera quatenus supradictus Ioannes Cugurra qui supradictum transumptum firmavit ac suo solito tabellionatus signo subsignavit est notarius publicus fidelis et legalis dictae civitatis et instrumentis per eum confectis / firmatis et subsignatis semper ab omnibus in iudicio et extra adhibita fuit et adhibetur plenaria fides. In cuius rei testimonium praesentem manibus nostris firmatam sigilloque dictae civitatis munitam ac per notarium et secretarium nostrum infrascriptum fieri et referendari iussimus. Datum Sasseris, die tertia mensis septembris anno a nativitate Domini 1654.

A1 c. 497v.

Leonardus Romanella.

Andreas Riquery.

Laurentius Solinas.

(SI)⁶⁶³

De mandato nobilium magnificorum consiliariorum.

Stephanus Villino notarius et secretarius. /

A1 c. 662v.

Excelentísimo señor, por don Cosme Mallano. /

310

1654 agosto 29, Cagliari

Giacomo Bonfill Olives, di Alghero, fa istanza di abilitazione alle Corti come membro dello Stamento militare, in quanto già ammesso al Parlamento del duca di Avellano; avendo subito, durante il passaggio della peste ad Alghero, il furto della documentazione relativa all'abilitazione e di quella attestante il privilegio di cavalierato, chiede al viceré che siano ammesse alcune testimonianze comprovanti il possesso dei requisiti di accesso alle Corti. La abilitazione viene concessa alle medesime condizioni con cui sono state regolate le analoghe istanze di competenza dell'avvocato fiscale.

⁶⁶² In luogo di *veraciter*.

⁶⁶³ A sinistra, sigillo aderente cartaceo, *Civitatis Sassaris sigillum consiliariorum*. In B c. 347, *locus sigilli*.

Excelentísimo señor.

A1 c. 501

Jayme Bonfill y Olives, de la ciutat de Alger, dize a vuestra excelencia que en el tiempo del contagio le robaron su casa hallándose con su familia en la viña fuera de la ciudad; y entre otras cosas le quitaron los papeles en los cuales estava su privilegio de cavallerate con el qual fue habilitado en las Cortes del señor duque de Avellano, como consta por la sertificattoria del secretario Diana sacada del proçesso del Parlamento. Y porque a vuestra excelencia conste de que goza de dicho privilegio y que fue habilitado por él en dichas Cortes, suplica a vuestra excelencia le reçiva informe de las perçonas que aquí se hallan de dicha ciudad y de muchas otras de la presente de Càller que saven la califficaci3n de su casa y que an visto dicho privilegio. Que lo recibirá a mucha mercet de la grandesa de vuestra excelencia a quien guarde Dios muchos años.

Addendo dize y suplica que en prueba de lo susodicho se reçiva informe de las perçonas que an visto dicho privilegio de Bonfill para que a los señores habilitadores conste de la verdat supuesta. /

Càller, a 29 de agosto 1654.

A1 c. 501v.

Abilitesse al suplicante dando el crédito como los demás lo han hecho y con las mismas çircunstancias que ha de reglar el fiscal. /

Excelentísimo señor. Por Jayme Bonfill. Cunpliendo el decreto de su excelencia se dé por abilitado. /

A1 c. 506v.

311

1654 agosto 29, Cagliari

Michele Olives Serra, nobile di Alghero, fa istanza di abilitazione alle Corti come membro dello Stamento militare, in quanto già ammesso al Parlamento del duca di Avellano; durante il passaggio della peste ad Alghero, la documentazione attestante il privilegio di cavalierato subì la stessa sorte dei documenti fatti bruciare per ordine dei consiglieri civici e degli ufficiali preposti alla sanità pubblica per prevenire altre forme di contagio, perciò chiede al viceré di far ricorso a informative e testimonianze che possano comprovare il possesso dei requisiti di accesso alle Corti. L'abilitazione viene concessa alle medesime condizioni con cui sono state regolate le analoghe istanze di competenza dell'avvocato fiscale.

Excelentísimo señor.

A1 c. 502

Don Miguel Olives y Serra, de la ciudad de Alger, representa a vuestra exce-

lencia que en el tiempo del contagio se le quemaron de orden de la ciudat y morberos los papeles y con ellos el privilegio de cavalleratte que gosa su casa por servisos que sus predeçessores an echo a los de su magestad – Dios le guarde – de félis memoria, como es de ver de dicha quema de papeles por sertifficatoria de la ciudat que hase a vuestra excelencia visura. Con el qual privilegio fue habilitado en las Cortes del señor duque de Avellano, como parece por ottra sertifficatoria del secrettario Deana, que también hase visura. Y en dicho Parlamento tubo merset de noble el dicho don Miguel y su hermano don Salvador Olives, el qual murió de dicho contagio, jurado en cavo de dicha ciudat que no lo puide ser sino es que sea cavallero; de lo qual se sirba assí mesmo vuestra excelencia haser que los señores habilitadores manden recevir informe y también de que el illustre marqués de Sea, como otro de los habilitadores de aquel Parlamento, y don Monserratte Vaca an tenido y visto dicho privilegio de Olives con el qual les habilitaron a ambos hermanos. Y de la califficación de su casa y lustre de ella consta por muchos puestos y offiçios que an ocupado los suos, en particular Miguel Olives menor el qual fue prevenido con carta del señor emperador Carlos Quinto de félis memoria, en la qual le avisó de que tenía gusto / de dar en la dicha ciudat de Alguer donde dicho Miguel se hallava entonçes veguer; y otros muchos puestos que an tenido los de dicha casa Olives; y de averle escrito el señor emperador consta por sertifficatoria de dicha ciudat sacada del libro de los privilegios de dicha ciudat, que también hase ostensión a vuestra excelencia. Y porque de todo conste a los señores habilitadores mandará vuestra excelencia comunicar la matteria para poder concurrir en el Estamento al mayor servicio de Dios y de su magestad. Y últimamente dicho don Miguel los años passados también sirbió en dicha ciudat sorteando jurado en cavo. Y porque de todo conste se sirba vuestra excelencia haser que se prueva el supuesto cavalleratte y privilegio quemado con dichos testiguos, por ser de justicia. Guarde Dios la grandeça de vuestra excelencia.

A1 c. 502v.

Cáller, a 29 de agosto 1654.

Abilítese al suplicante dando el crédito como los demás lo han hecho y con las mismas çircunstançias que ha de reglar el fiscal. /

Documentazione allegata all'istanza

Certificazione dei consiglieri civici di Alghero, tratta dal «llibre vermell» nel quale sono contenuti i privilegi concessi da Carlo V al suo arrivo ad Alghero nel 1541, attestante la presenza del veghiere Michele Olives tra i rappresentanti della città che accolsero l'imperatore all'approdo nella rada di Porto Conte.

Certificam y fem fee de veritat nosaltres los infrascripts consellers d.esta illu- A1 c. 503
stre y magnífica ciutat de Alguer qualment havent mirat y molt ben regonegut
lo llibre vermell mediant lo infrascript notari y coajutor del secretari de dita
magnífica ciutat de Alguer, en lo qual estan continuats los privilegis y gràcies
que consedí en aquella lo invictíssim y cathòlich don Carlos Quinto, per la di-
vina clemència enperador de Romans sempre augusti y rey nostre señor, après
de ésser arribat de Flandres y entès en les coses dels lluterans y eser.se vist ab
sa Santetat en Luca, ab gran exércit partí de La Spessa, ribera de Gènova. No-
stre Señor fonch servit que a tres de octubre de l.any 1541 ab quaranta y tres
galeras, perquè l.altra armada per lo mal temps se despartí, y arribà en lo port
de Boniffaci de la isla de Còrsega, del qual lloch de Boniffaci escriguè sa mage-
stad - als magnífichs Miguel Olives menor, veguer real y jugie ordinari y a
mossèn Pere Setrillas, donzell conseller en cap, y a sos collegas que governavan
esta dita ciutat de Alguer dit any 1541 - una lletra fermada de sa mà, de la sua
arribada en dit lloch de Bonifaci, que entenia venir en esta ciutat de Alguer.
Com per efecte arribà en lo port del Conte lo divendres a hora de vespres que
contavam set de octubre dit any 1541. Y quant anaren dits magnífichs Miguel
Olives menor, veguer, y Pere Setrillas, conseller en cap, y sos collegas per rebre
y dar la ben vinguda a la prefecta magestad, se.ls posà en la galera que dita sa
magestad anava y se partiren de dit port del Conte y entraren en lo port de
Alguer y desbarcaran y se n.entraren tots junts dins la present ciutat. En fee
de lo qual fem fer la present certifficatòria fermada de nostres mans y del no-
tari y coajutor del secretari infrascript, instant don Miguel Olives de Alguer
per son pretes interès y segillada ab lo segell de les armes de dita ciutat. Vuy
en Alguer, a 15 del mes de marts de 1654.

Francisco Cano.

Yo Juan Baptista Melis ferm sent present lo magnífich Hieroni Rodo.

Francisco Delogu.

(SI) Civitatis Al[...]si[...]⁶⁶⁴.

De mandato suae dominationis Ioannes Baptista Melis, publicus notarius et
coaiutor secretarii dictae civitatis Alguer. /

Fe de la ciutat de la entrada del señor emperador. /

A1 c. 504v.

Excelentísimo señor. Por don Miguel Olives. Cunpliendo el decreto de su ex- A1 c. 505v.
celencia se dé por abilitado. /

312

1654 marzo 16, Pattada
I fratelli Carlo, Giovanni Stefano e Giacomo Sini e Gerolamo Sotgiu, nobili

⁶⁶⁴ In basso, a sinistra, frammento del sigillo in cera della città di Alghero. In B, *Locus sigilli*.

abitanti nella villa di Pattada, non potendo partecipare al Parlamento a causa di alcuni importanti impegni, nominano loro procuratore Matteo Pilo Suzarello, signore della villa di Putifigari.

A1 c. 507⁶⁶⁵ [Ad]mitantur
[...] das en lo [abe]cedari⁶⁶⁶.

Die 16 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Patada.
Nosaltres don Carlos Sini, don Joan Esteve Sini, don Jaime Sini, germans, don Girone Sotgiu, en la present vila de Patada domiciliats, per quant somos inpedits de alguns negosis a nós inportants, a les infrascrites coses no nos podem trobar; per ço de nostre grat y certa siència y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats de la doctrina, indústria, legalitat, suficiència y retitut de l.infrascrit procurador en entrar y determinar los negosis del real y general Parlament, cream, ordenam y soleniter constituim per nostre ver y llegítim procurador cert y especial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, nech e contra, al noble don Matheo Pilo Suçarello, de la ciutat de Càller, señor de la vila de Putificari, absent, et cetera, és a saber per a que per nós y en nostre noms y de qualsevol de nosaltres se puga y àgia de presentar en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, lloctinent y capità general del present Regne, en los mesos primers venidors celebrador...
[omissis]⁶⁶⁷ /

A1 c. 507v. ...Testimonis presents Lleonart Porcu y Nicolàs Spano, de Ossier, al present trobats en la present vila.
Antoni Porcu, notari públic de la vila de Ossier, per auctoritat apostòlica et règia, manu pròpria fidem facio et cetera. /

313

1654 aprile 29, Sassari

Francesco Martínez Taray, Giovanni Battista Martínez e Gavino Martínez, nobili residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in altri affari e per la distanza del luogo, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Putifigari, domiciliato a Sassari.

⁶⁶⁵ La foliazione di B non segue quella di A1. Le copie dei docc. non compaiono in B c. 291 sgg., bensì in B cc. 349-367v.

⁶⁶⁶ Nell'angolo superiore sinistro, parzialmente coperto da un rinforzo.

⁶⁶⁷ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... *clausulis et cetera*) vedi n. 123.

[Ad]mitantur excepto Gavinus sine votto.

A1 c. 508

Die [29 mensis] aprilis anno [a nativitate] Domini 1654, S[asseris]⁶⁶⁸.

Los nobles don Francisco [Martínez Taray, don] Juan Baptista Martínez y don Gaví Martínez, en [la present ciutat de Sàsser] domiciliats, per quant a les infrascrites coses no po[den personal]ment intervenir per la distància del lloch y també [per] ser [oc]upats en altres neg[ossis] y c[onfi]ats ad plenum de la [fe], legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit [llur] procurador; per tant, de grat y certa sciència, en tot lo millor modo, [via] y [manera que] en [via de] dret, ús, consuetut vel alias pot [valer y tenir], fan, [constitue]hexen], crean y solemnement ordenan llur [procurador y quiscun d.ells] in solidum, cert y especial y [a les infrascrites coses general de manera] tal que la speçia[litat no puga derogar a la generalitat] ni [per lo] contrari, al noble d[on Matheo Pilo, señor de Putifigari, en dita] ciutat de Sàçer [domiciliat, absent et cetera] [per a que en nom] y per part de dits nobles constituents, y de quiscú d.els in solidum, [segons] és dit, se puga y dega [presentar] en lo real Parlament que se celebrerà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁶⁶⁹ /

...Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

A1 c. 509

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feci, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus et cetera. /

314

1654 aprile 29, Sassari

Gavino Liperi Godiano, Gavino Casalabria e Giuseppe Esgrecho, nobili residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Putifigari, residente a Sassari.

Don Gaví Casalabria y don Joseph Esgrechio admitantur y se suspende a Gaví Deliperi Godiano.

A1 c. 511

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Los nobles don Gaví Liperi Godiano, don Gaví Casalabria y don Joseph Esgrechio, en la present ciutat [de]⁶⁷⁰ Sàçer domiciliats, per [qu]ant a les in-

⁶⁶⁸ La lettura di tutto il doc. è inficiata dalla presenza di macchie. Per queste e le successive integrazioni vedi B c. 350v.

⁶⁶⁹ Per il contenuto della parte omessa (*y en lo dit... et iuramento et cetera*) vedi n. 123.

⁶⁷⁰ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 351.

frascrites coses no poden personalment intervenir p[e]r la distància del lloch y també per ser ocupats en altres negossis, y confiats ad plenum de la fe, legalitat y probitat de àni[m] d[e] l.infrascrit llur procurador; per tant, de grat y certa sciència, en tot lo mi[llor modo], via y manera que en via de [dret, ús, consue]tut vel alias pot [valer] y tenir, fan, constituhexen, crean y solemnement ordenan llur procurador y de quiscú d.els in solidum, çert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga [derogar] a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Matheo Pilo, se[ñor] de Puttifigari, en [dita] çiutat de Sàçer domiciliat, a[bse]nt et cetera [per a que en nom] y per part de dits nobles constituents, y de quiscú d.ells in solidum, segons és dit, se puga y dega [presentar] en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustíssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁶⁷¹ /

A1 c. 512 ... Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feci, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus, et cetera. /

315

1654 aprile 29, Sassari

Il dottore Giovanni Battista Pilo, donnicello, Giovanni Pilo Andrada e il nobile Pietro Quesada Pilo, residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Puttifigari, residente a Sassari.

A1 c. 513 Admitantur.

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Lo doctor Juan Baptista Pilo, donzell, don Juan Pilo Andrada y don Pedro Quesada y Pilo, en la present çiutat de Sàçer domiciliats, per quant a les infrascrites coses no poden personalment intervenir per la distància del lloch y també per ser ocupats en altres negossis, y confiats ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànima de l.infrascrit llur procurador; per tant, de grat y certa [sciència, en tot]⁶⁷² lo millor modo, via y manera que en via [de] dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, constit[ue]xen], crean y [solemna-

⁶⁷¹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

⁶⁷² Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 353.

ment] ordenan llur procurador cert [y de quiscú d.els in solidum cert y espeçial] y a les infrascrites coses general, de manera tal [que] la specia[litat no] puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al [noble don Matheo Pilo], señor de Putifigari, en dita çiutat de Sàç[er do]miçiliat, [absent et cetera], per a que en nom y per part de dits nobles constituents, y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁶⁷³ /

... Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

A1 c. 514

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feci, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus, et cetera. /

316

1654 aprile 29, Sassari

Gavino Cardona, Quirico Pilo Ferrale e Antonio Pilo Ferrale, nobili di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Putifigari, domiciliato a Sassari.

Admitantur

A1 c. 515

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Los nobles don Gaví Cardona, don Quirigo Pilo Ferrali y don Antoni Pilo Fe[rr]ale⁶⁷⁴, en la present çiutat de Sàçer domiçiliats, per quant a les in[frascrites] coses n[o pode]n personalment intervenir per la distància del lloch y [per ser] ocupats en altres negossis, y confiats ad plenum de la fe, l[ega]litat y probitat de ànima de l.infrascrit llur [procurador]; per tant, de grat y certa sçientia, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fan, constituexen, crean y solemnement ordenan llur procurador y de quiscú d.els in solidum cert y [espe]çial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la [specialitat] no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Matheo Pilo, señor de Putifigari, en dita ç[uta]t de Sàçer [dom]içiliat, absent et cetera, per a que en nom y per part de dits nobles constituents, y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y

⁶⁷³ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

⁶⁷⁴ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 354.

dega presentar en lo real Parlament que se celebrerà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[*omissis*]⁶⁷⁵

A1 c. 516 ... Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feci, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus, et cetera. /

317

1654 aprile 29, Sassari

I nobili Simone Figo e Giuliano Prunas e il donnicello Lorenzo Sampero, di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Puttifigari, residente a Sassari.

A1 c. 517 Don Julian de Prunas admitatur.

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Los nobles don Simó Figo, don Julià de Prunas y Llorens Sanpero, dongell, en la present çitutat de Sàçer domiciliats, per quant a les infrascrites coses no poden personalment intervenir per la distànsia del lloch y també per ser ocupats en altres negossis y confiats ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànima de l.infrascrit llur procurador; per tant, de grat y çerta sciència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fan, constituexen, crean y solemnement ordenan llur procurador y de quiscú d.els in solidum cert y espeçial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Matheo Pilo, señor de Puttifigari, en dita çitutat de Sàçer domiciliat, absent et cetera, per a que en nom y per part de dits nobles constituents, y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrerà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[*omissis*]⁶⁷⁶ /

A1 c. 518 ... Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feci, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus, et cetera. /

⁶⁷⁵ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

⁶⁷⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

I nobili Giovanni Battista Esgrecho, Giuseppe Liperi Bronda e il donnicello Giovanni Battista Sequi, di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Putifigari, domiciliato a Sassari.

Don Joan Baptista Esgrecho sine votto.

A1 c. 519

Don Joan Baptista Sequi admitatur.

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Los n[obles don Juan Baptista Esgrechio]⁶⁷⁷, don Joseph Liperi Bronda y J[uan Baptista Sequi, donzells en la] present çitad de Sàçer domisilia[ts, per quant a les infrascrites coses no poden perçonalment] intevenir per la [distàntia del lloch y també per ser ocupats] en altres negossiis, y [confiats ad plenum de la fe, legalitat y] probitat de ànim de l.infrascrit [llur procurador; per tant de grat] y çerta sciència, en tot [lo millor modo, via y manera que en via de] dret, ús, consuetut, vel [alias pot valer y tenir], fan, constituexen, crean y solemnement [ordenan llur procurador y de quiscú d.ells] in solidum çert y especial y a les in[frascrites coses general de manera] tal que la specialitat no p[uga] derogar a la genera[litat] ni [per lo contr]ari, al noble don Matheo Pilo, señor de Pu[tifigari], en [dita] çitad de Sàçer domiciliat, absent et cetera, per a que en [nom y per part] de dits nobles constituents, y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que se çelebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁶⁷⁸ /

... Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

A1 c. 520

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feçi, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus et cetera. /

I fratelli Gavino e Francesco Paduano, donnicelli di Sassari, e Baingio Satta Grixoni, donnicello della villa di Ozieri, al momento presente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Putifigari, residente a Sassari.

⁶⁷⁷ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 356.

⁶⁷⁸ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

A1 c. 521 Dits Paduanos admitantur.

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Gaví Paduano y Francisco Paduano, germans, dongells en la present ciutat de Sàçer domiciliats, y Baingio Satta Grixoni, dongell de la vila de Ossier, al present personalment trobat en dita çiuat, per quant a les infrascrites coses no poden personalment intervenir per la distànsia del lloch y també per ser ocupats en altres negossis, y confiats ad plenum de la fe, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit llur procurador; per tant de grat y çerta sciència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut, vel alias pot valer y tenir, fan, constituexen, crean y solemnement ordenan llur procurador, y de quiscú d.ells in solidum, çert y especial y a les infrascrites coses general de manera tal que la speçialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Matheo Pilo, señor de Puttifigari, en dita çiuat de Sàçer domiciliat, absent et cetera, per a que en nom y per part de dits constituents, y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que se celebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en.lo present Regne...

[omissis]⁶⁷⁹ /

A1 c. 522 ...Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feçi, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus, et cetera. /

A1 c. 522v. Constando [...] de la edat y de Satta Grixoni ésser fills de Francisco Satta y de la edat, se admitan.

Lo doctor Antonio Cano diu ab jurament y lo ferma de que conex molt bé a Gavino y Francisco Paduano de Sàsser per la pràtica y conosciència té de aquells y per lo affeto que mostran; lo dit Gavino tindrà vint y sinch anys y lo [dit] Francisco tindrà vint y vuyt o vint y nou anys; y axí bé lo diu y lo ferma Joseph Catayna.

Jusepe Catayna.

Lo doctor Antoni Cano. /

320

1654 aprile 29, Sassari

Il nobile Gerolamo Sotgiu, il fratello Antonio e il donnicello Filippo Sequi, tutti di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore il nobile Matteo Pilo, signore di Puttifigari, residente a Sassari.

⁶⁷⁹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

Admitatur Phelipe Sequi.

A1 c. 523

Don Salvador Minutili Pilo, de Castell Aragonès dice que conex a don Geroni y don Antoni Sotju de la ciutat de Sàsser, quals són fills del quondam don Francisco Sotju y són de edat a saber es don Geroni de ultra vint y sinch anys y lo don Antoni de ultra vint y tres anys; y lo diu per conexas los molt bé y per lo aspecte de aquells mediant jurament y lo ferma de sa mà. Y lo matex diu Joseph Catayna de Sàsser y lo ferma de sa mà. Don Salvador Minutili Pilo, Jussepe Catayna.

Per haver fet constar de còpia autèntica de real privilegi de data a vuyt de juliol 1632 a favor de dit don Francisco Sotju, admitantur.

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

Los nobles don [Geroni Sogio]⁶⁸⁰ y don Antoni Sotgio, germans, Phili[pp]e Seque, donzell de la] present çitutat de Sàçer, domiciliats, per [quant a les] infra[scrites coses] no [poden] personalment intervenir per la [distància] del [lloch] y [també] per ser ocupats en altres negossis, y confiats [ad plenum] de la [fe] legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit [llur procurador; per tant] de grat y certa sciència, en [tot lo millor modo, via y manera] que en via de dret, ús, consuetut vel alías [pot valer y tenir, fan], crean y solemnement ordenan llur procurador, y de quiscú d.ells in solidum, çert y especial y a les infrascrites coses general de manera tal que la speçialitat no puga derogar a la generalitat ni per lo contrari, al noble don Matheo Pilo, señor de Puttifigari, en dita çitutat de Sàçer domiciliat, absent et cetera, per a que en nom y per part de dits constituents, y de [quiscú] d.ells in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que se çelebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro y Andrada, compte de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[omissis]⁶⁸¹ /

... Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano, Sasseris.

A1 c. 524

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scribi feçi, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus et cetera. /

321

1654 settembre 16, Cagliari (carceri regie)

Giovanni Vacca, donnicello di Villasor, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona.

⁶⁸⁰ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 358v.

⁶⁸¹ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... et iuramento et cetera) vedi n. 123.

A1 c. 525 Die 16 mensis septembris anno a nativitate Domini 1654, Calari et in regis carceribus.

Noverint universi quod ego Ioannes Vaca, domicellus oppidi Villasor, quia infrascriptis personaliter adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate et in agendis peritia vestri infrascripti illustris don Petri de Alagon et Cordona; igitur gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alagon et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem, ad videlicet pro me et nomine meo, tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando quam etiam in Stamento militari...

[*omissis*]⁶⁸² /

A1 c. 525v. ...Actum ut supra.

Testes sunt Ioannes Angelus Manca, civitatis Oristani, Callari repertus, et Gavinus Murtas, causidicus, Calaris habitator.

(ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praedictis, partim proprio, partimque alieno depictis calamo, adfuit eaque rogatus et requisitus clausit. /

A1 c. 526v. Aquí sequex lo cuadern de procuras que comensa la de don Gaví Fois. /

322

1654 marzo 26, Bolotana

I nobile Gavino Fois Barbarà e Francesco Antonio Fois Mallano, padre e figlio, di Bolotana, non potendo partecipare al Parlamento a causa delle loro occupazioni, nominano procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

A1 c. 527 Admitatur.

Die 26 de marts 1654, Bolotene.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori de com nosaltres don Gaví Fois y Barbarà y don Francesch Antoni Fois y Mallano, pare y fill respective, de la present vila de Bolotene, per quant per la magestat del rey nostre señor, que Déu garde, y en real perssona, lo excellentíssim señor don Francesch

⁶⁸² Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

Fernándes de Castro, comte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, dé aquell com president, de celebrar Corts generals eo Parlaments als rennicols y abitadors de aquell en la siutat de Càller a hont han de assistir, y per no poder.nos trobar nos altres personalment per poder entrar en aquells per causa de nostras ocupacions; per tant, de nostre grat y sertta sciènssia, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut, m.és llísit y permès, fem, constituim, cream y hordenam procurador y actor nostre cert y espessial a les coses infrascrites general, de tal manera que la espessialitat a la gieneralitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pere de Alagón, en la dita siutat de Càller populat, a estes coses absent, com si fos present...

[*omissis*]⁶⁸³ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 527v.

Testimonis són Antoni Mula y Antoni Sassu y Antiogo de Riu, de la present vila.

Don Gavino Fois y Barbarà.

Don Francesch Fois y Mallano.

(ST) Ioannes Leonardus Madau, oppidi Bolotene, auctoritate apostolica ubique regia per totum praesentis Sardiniae Regnum publicus notarius, ad hec requisitus, interfui et clausi, et cetera. /

[...] Don Gaví Fois y Barbarà y son fill lo noble don Francesch Antoni Fois Mallani en persona del molt noble don Pere de Alagó, ut pro intus. /

A1 c. 534v.

323

1654 marzo 20, Cagliari (Stampace)

Pietro Andrea Guiso, nobile di Orosei, al momento a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona.

Admitatur.

A1 c. 528

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Stampacis ex appendicis Calaris et cetera.

Noverint universi quod ego nobilis Petrus Andreas Guiso, oppidi de Oroseii, in hac Calaris civitate ad praesentem repertus, quia infrascriptis adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in agendis pericia vestri infrascripti illustris don Petri de Alago et Cordona; igitur gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et spetia-

⁶⁸³ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

lem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime de-
roget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alagon
et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem et cetera, ad videlicet pro me
et nomine meo, tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris
per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes
de Castro et Andrada, comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum ge-
neralem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae re-
giae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando quam in Estamento
militari...

[*omissis*]⁶⁸⁴ /

A1 c. 528v. ...Actum ut supra et cetera.

Testes sunt Saturninus Debenedeti, miles, et Michael Baldabella, sartor, Calaris
habitatores.

(ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae
Reñum publici notarii, qui praedictis, alieno depictis calamo, adfuit eaque ro-
gatus et requisitus clausit, haec propria subscribens manu, et cetera. /

A1 c. 533v. Procurationis instrumentum ad favorem illustris don Petri de Alago et Car-
dona firmatum per nobilem Petrum Andream Guisu, prout intus. /

324

1654 luglio 4, Cagliari

*Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, in qualità di pro-
curatore dei nobili Gavino Fois Barbarà e Francesco Antonio Fois Mallano e
di Pietro Andrea Guiso, nobile della villa di Orosei, nomina suo sostituto
Giacomo Urtado, donnicello, domiciliato a Cagliari nelle appendici di Lapola.*

A1 c. 529 Admitatur.

Die 4 mensis iullii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo molt noble don Pedro de Alagón y Arborea, en la present çitutat de Càller
populat, fent les infrascrites coses com a procurador llegalítimament constituít
y ordenat dels nobles don Gaví Fois y Barbarà y don Francesch Antoni Fois y
Mallano, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fer-
mat en la vila de Bolotana a vint y ses de mars pròxim passat del present y cor-
rent any 1654, en poder del discret Juan Lleonart Madau, notari públich de
dita vila, rebut y testificat, clos y subsignat a que se atja relaçió; y axí bé com
a procurador llegalítimament constituít y ordenat del noble don Pere Andreu
Guizo, de la vila de Otzier [*recte* Orosei], ab facultat axí bé de substituir, se-
gons de son poder consta ab acte fet y ferman en la present çitutat de Càller a

⁶⁸⁴ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

20 del mes de mars pròxim passat del dit y present any, en poder del discret Antoni Vacca, notari públich de Càller, rebut y testificat, clos y subsignat, a que se atja relació; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respectives noms, de son grat y çerta sciència et cetera, sustitueix, crea y ordena procurador, seu eo pus ver de cadahú de dits llur principals cert et cetera axí que et cetera a Jaume Urtado, donzell, en lo appèndissi de la Llapola de Càller domisiliat, a estes coses abçent et cetera...

[omissis]⁶⁸⁵ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 529v.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós en Càller domisiliat, y Miguel Pirella, scrivent de Villa Nova, et cetera.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

Lo don Pedro de Alagó com a procurador de don Gaví Fois y Barbarà, de don Francisco Antoni Fois Mallano y de don Pere Andreu Guiso a substituir a Jayme Urtado.

A1 c. 532v.

Una fe de edad del hijo don Francisco Antoni y el que está abilitado en dos Parlamentos. /

325

1654 marzo 13, Sassari

I fratelli Giovanni e Giuseppe Pilo Aquena e Giovanni Francesco Sanatello Pilo, rispettivamente zii e nipote, nobili di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento nominano loro procuratore Pietro de Alagon, nobile di Cagliari, figlio del marchese di Villasor.

Don Juan y don Joseph Pilo admitantur.

A1 c. 530

Die 13 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasserii.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod don Ioannes Pilo et Aquena, don Ioseph Pilo et Aquena et don Ioannes Franciscus Sanatello et Pilo, fratres, avunculi et nepos respective praesentis civitatis Saçeris, atendentes et considerantes quod extitit illis et eorum cuilibet praesentata ex ordine et mandato illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro, Andrada et Gatinara, comitis Lemensis eo de Lemos et de Castro, marchionis de Sarria, comitis de Andrada et de Villa Alva, ducis de Taurizano, domini domorum Marinarum et de Viesma, equitis Sancti Iacobi de Alfama cum comenda de Ornachos, et pro sua sacra regia magestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in praesenti Sardiniae Regno, quedam litera

⁶⁸⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ferma et cetera*) vedi n. 278.

suae praefatae regiae magestatis sub datum Matriti, a die 22 mensis madii anni proximi elapsi 1653, cum qua ordinat et mandat dictis nobilibus de Pilo et Sanatello ut asistant regio Parlamento celebrando ebdomodis seu mensibus primo venturis in civitate calaritana per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, eclesiatico, militari et regali istius Regni, ad tractandum contentum in dicta regia epistola et pro tolendis gravaminibus et refformandis corruptelis, vitiisque, si que fuerint in dicto Regno, in beneficium rei publicae et pauperum illius et bonae administrationis iustitiae cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare preceptis suae regiae magestatis; et simul cum dicta regia litera fuit eis tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi proregis, sub datum in dicta calaritana civitate vicesima prima die mensis februaryi proximi elapsi; ideo quia personaliter interesse non valunt, iustis de causis eos inpedientibus, sed desiderantes adimpleri iussum et mandatum domini nostri regis, considerantes igitur ad plenum de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via modo et forma forma quibus scientia faciunt, constituunt, creant et deputant et solemniter ordinant verum, certum, legitimum et indubitatum eorum procuratorem, actorem, factorem negotiorumque infrascriptorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime derogat, nec e contra, nobilem don Petrum de Alagon, civitatis Calaris, [filium]⁶⁸⁶ illustris marchionis de Villa Sorres, absentem tanquam praesentem...
[omissis]⁶⁸⁷ /

A1 c. 530v.

A1 c. 531v.

...Quae fuerunt acta in dicta et praesen[ti] civitate Saceris, die et anno ut supra, et quia dictus don Ioannes Fran[ci]scus Sanatello est minor 25 annis, maior vero 21 annis, cum alio i[ura]mento renunciat beneficium minoris etatis, cui etiam dictus ei[us] procurator renunciare possit, promitens contra praedicta non venire [ra]tione minoris etatis nec alias et sic iterum iurat. Testes ad firmam et iuramentum dicti don Ioannis Pilo sunt don Georgius Corol[edda] et Angelus del Petreto, Saçeris, et ad firmam et iuramentum dictorum don Ios[ephi] Pilo et don Ioannis Francisci Sanatello sunt Gavinus Pilo et Ioannes Sale, sutor[es] Saçeris.
(ST) Signum mei Antonii Gillo, civis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui predictis adf[ui] eaque per alium scribi feci et requisitus clausi et subsi[gnavi]; constat de correcto ubi legitur *viginti unius anni*.

⁶⁸⁶ Nel margine interno. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 364v.

⁶⁸⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et observare*) vedi n. 124.

Instrumento de procura otorgado por don Juan Pilo Y Aquena, don Joseph Pilo y Aquena y don Juan Francisco Sanatello, de la ciudad de Sáçer, al señor don Pedro de Alagón con poder de sustihuir. /

326

1654 marzo 28, Benetutti

Giovanni Antonio Carta Flor, cavaliere della villa di Benetutti, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi molteplici impegni nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 535

Die 28 de marts 1654, Benetuti.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com yo Juan Antoni Carta Flor, cavaller, resident y domissiliat en la present vila, per quant per sa magestat del rey nostre senor, que Déu quart, y en sa real persona lo excellentísim señor don Francesch Fernádes de Castro, comptte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en lo present Regne de Sardegna dé aquell com a pressident de çelebrar Corts generals heo Parlament als renicols y abitadors de aquell en la ciutat de Càller a hont a de asistir; y per no poder.me trobar jo en persona per poder en aquells per causa de moltas ocupacions, per tant de son grat y serta siència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut m.és lícit y permès [fa, constituex, crea y ordena procurador y ab tot sert y espesial y a les]⁶⁸⁸ coses enfrascrites general de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pere de Aragó [*recte* Alagon], de la ciutat de Càller populat, a estes coses absent com si fos present... [*omissis*]⁶⁸⁹ /

...Actum ut supra et cetera. Yo Juane Antoni Carta Flor ferme la presente [procura]⁶⁹⁰. A1 c. 535v.

Testimonis presents coneguts per lo nottari infrascrit los sotta[scrips]. Francisco Gaya só testimoni ut supra et cetera; heo Joan Antoni de Montte só testimoni ut supra et cetera; Juan Franches Deffeno só testimoni, ut supra et cetera. (ST) Signum mei Petri Ioannis Delogu, oppidi de Bono, regia auc[to]ritatte per omne presens Sardiniae Regnum publici n[otarii], ad que proprio calamo scripsi per manum⁶⁹¹ aliena et co[mpro]batum per me notarium rogatusque clausi et subsignavi. /

⁶⁸⁸ La procura non contempla il passo tra parentesi quadre. Per l'integrazione si è fatto riferimento al formulario di altre analoghe procure rogate dal medesimo notaio; vedi, per tutti, n. 223.

⁶⁸⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

⁶⁹⁰ Nel margine interno. Per questa e le successive integrazioni, vedi B c. 366v.

⁶⁹¹ In B c. 366v., *manu*.

A1 c. 538v. Acte de procura fetta per Joan Antonio Carta Flor, donzell de Benetutti, al noble don Pedro de Alagó, ut intus. /

327

1654 agosto 17, Cagliari

Edicio Escarxoni, dottore in diritto, donnicello, residente a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare perché impegnato in occupazioni urgenti, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari.

A1 c. 536 Admitatur.

Die 17 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo doctor en quiscum dret Ediçi Escarchoni, donzell, en la present çitutat de Càller domiciliat, per quant la magestat del rei nostre señor, que Déu quart, y en sa real perçona lo excellentíssim señor don Francesch Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en tot lo present Regne de Sardeña, té aquello com a president de çelebrar Corts eo Parlament general als regnicols y habitants de aquell en la present çitutat de Càller, en lo qual com a militar diu és estat convocat y çitat y a hont per ses urgents ocupaçions y negoçis no pot perçonalment assistir en aquell; per tant, de son grat y çerta sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut li és lliçit y permès, fa, constituex, creha y solemnement ordena en procurador seu çert y espeçial y a les coses infrascrites general, de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a.saber al molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la dita e present çitutat de Càller populat, a estes coses absent com si fos present et cetera...

[omissis]⁶⁹² /

A1 c. 537 ...Actum ut supra.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós, en la present çitutat de Càler domiciliat y Francesch Lampis, student en lley, habitant en lo appèndiçi de Estampaig y Miguel Pirella, scrivent que en nom y per part de mi notari públich infrascrit a estes coses a intervingut.

Ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, de praemissis alieno calamo exaratis fidem facio, et cetera. /

A1 c. 537v. A 17 agost 1654. Procura feta y fermada per lo don Idici Escarchoni, donzell, a favor del molt noble don Pedro de Alagó per entrar y votar en Corts ab poder de substituir, prout intus. /

⁶⁹² Per il contenuto della parte omessa (*per a que... jura llargament*) vedi n. 123.

328

1654 agosto 14, Cagliari (Villanova)

Il nobile Francesco Taris, domiciliato a Cagliari nelle appendici di Lapola, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare a causa dei suoi acciacchi e dell'età avanzata, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 539

Die 14 mensis augusti anno a nativitate domini 1654, in oppido Villae Novae Calaris.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo noble don Francesch Caris⁶⁹³, en lo appèndissi de la Llapola de Càller domissiliat, per quant la magestat del rei nostre señor, que Déu guart, y en sa real perçona lo excellentíssim señor don Francesch Fernádes de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent et cetera y capità general en tot lo present Reñe de Çerdeña, té aquell com a president de selebrar Corts eo Parlament general als regnicols y habitants de aquell en la present çitutat de Càller, en lo qual com a militar diu és estat convocat y sitat, a hont per sa velles y achaques no pot perçonalment assistir ni trobar.se; per tant, de son grat y çerta scièntia, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut és lliçit y permès, fa, constituex, crehe y solemnement ordene en procurador seu çert y especial y a les coses infra-crites general, de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a.saber al molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la dita çitutat de Càller populat, a estes coses abçent com si fos present...

[omissis]⁶⁹⁴ /

...Actum ut supra.

A1 c. 540

Testimonis són lo doctor en quiscum dret Juan Baptista Fadda, en Càller domiçiliat, y Joseph Carta, notari, en lo dit appèndiçi de Vila Nova habitant, et cetera.

Ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, de praemissis alieno calamo exaratis cum apuntato in pagina antecedenti ubi legitur *posat en executio* fidem facio. /

329

1654 giugno 15, Galtellì

Giovanni Giacomo e Antonio Guiso, padre e figlio, della villa di Galtellì, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei loro molteplici impegni, nominano procuratore Pietro de Alagon, nobile residente a Cagliari.

⁶⁹³ Più oltre, *Taris*, lezione questa confermata anche in B c. 368.

⁶⁹⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... jura llargament*) vedi n. 123.

A1 c. 541 Admitantur.

Die 15 de juni 1654, Galtelli.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots [notori]⁶⁹⁵ com nosaltres Juan Jaco Guiso y Antoni Guiso⁶⁹⁶, pare y fill, de la present vila de Galtelli, per quant per la magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, y en sa reall persona lo excellentíssim don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos, son lloch-tinent y capità general en lo present Reñe de Sardeña, té aqueill com a president de celebrar Corts generals eo Parlament als regnicols y habitants de aquel en la ciutat de Càller a hont han de assistir y per no poder.nos trobar nosaltres en persona per poder entrar en aqueill per causa de moltes ocupacions; per tant, de nostre grat y certa sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut nos és líssit y permès, fem, constituim, cream y hordenam procurador y actor nostre sert y espeçial y a les coses infrascrites generall, de tal manera que la especialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pera de Alagón, en la ciutat de Càller populat, a estas cosas absent, com si fos present...

[omissis]⁶⁹⁷ /

A1 c. 542 ...Actum ut supra et cetera.

Juan Jacu Guiso Carta mà pròpria et cetera.

Antoni Guiso Tola mà pròpria et cetera.

A las quals cosas de mà pròpria escritas yo Antoni Loy, scrivà de Cort de la present vila, he fet y clos lo present acte, de la quals fas fe et cetera. /

330

1654 marzo 20, Cagliari (Stampace)

Ignazio Guiso, donnicello di Galtelli, al momento nella città di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare, nomina suo procuratore Pietro de Alagon Cardona.

A1 c. 543 Admitatur.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Stampacis ex appendicis Calaris.

Novierint universi quod ego Ignasius Guiso, domicellus oppidi de Galteli, in hac Calaris civitate ad praesentem repertus, quia infrascriptis adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate et in agendis pe-

⁶⁹⁵ La parola non è presente nel testo. Per l'integrazione vedi B c. 377v.

⁶⁹⁶ Omonimo dell'Antoni Guiso, donzell domisiliat en la vila de Orosei che il 22 luglio 1654, con atto rogato a Galtelli, nomina proprio procuratore Juan Baquis Guiso Carta. Vedi A1 c. 408, n. 273.

⁶⁹⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

ricia vestri infrascripti illustris don Petri de Alago et Cordona; igitur gratis et ex mea certa sciencia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alago et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem, ad videlicet per me et nomine meo tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemo[s], locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando, quam etiam in Estamento militari...

[omissis]⁶⁹⁸ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 543v.

Testes sunt Saturninus Debenedeti, miles, et Michael Baldabella, sartor, Calaris habitatores.

(ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Reñum publici notarii, qui praedictis, alieno depictis calamo, adfuit eaque rogatus et requisitus clausit, haec propria subscribens manu, et cetera. Constat de supraposito interlineas in prima pagina ubi legitur *abilitacionem meam obtinendam et ea obtenta*.

Idem Vaca notarius. /

Procurationis instrumentum ad favorem illustris don Petri de Alago et Cordona firmatum per Ignatium Guiso, domicellum oppidi de Galtelli, prout intus. /

1 c. 548v.

331

1654 marzo 20, Cagliari (Stampace)

Tommaso Pinna, nobile di Orosei, al momento a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona.

Admitatur.

A1 c. 544

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Stampacis ex appendicis Calaris.

Noverint universi quod ego nobilis don Thomas Pinna, oppidi de Oroseii, in hac Calaris civitate ad praesentem repertus, quia infrascriptis adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate et in agendis pericia vestri infrascripti illustris don Petri de Alago et Cordona; igitur gratis et

⁶⁹⁸ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alago et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem, ad videlicet per me et nomine mero tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemo[s], locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni, nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando, quam etiam in Estamento militari...

[*omissis*]⁶⁹⁹ /

A1 c. 544v. ...Actum ut supra et cetera.

Testes sunt Saturninus Debenedeti, miles, et Michael Baldabella, sartor, Calaris habitatores.

(ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Reñum publici notarii, qui praedictis, alieno depictis calamo, adfuit eaque rogatus et requisitus clausit, haec propria subscribens manu, et cetera. /

A1 c. 547v. Procurationis instrumentum per nobilem don Thomam Pinna, oppidi de Orosei, firmatum illustri don Petro de Alago et Cardona, prout intus. /

332

1654 aprile 11, Galtellì

Francesco Pinna, nobile della villa di Orosei, Bachisio Guiso, Leonardo Guiso, Francesco Guiso, Pietro Monserrato Guiso, donnicelli della villa di Galtellì, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei loro molteplici impegni, nominano procuratore Pietro de Alagon, nobile residente a Cagliari.

A1 c. 545 Jhesús.

Admitatur.

Die 11 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Galtelli.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com nosaltres don Francesch Pinna de la vila de Orosei, Baquis Guiso, Lleonart Guiso, Francesch Guiso, Pera Monserrat Guiso, donzells de la present vila, per quant per la magestat del rey nostre señor, que Déu garde, y en sa real persona lo excellentíssim don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro, son lloch-tinent y capità general en lo present Regne de Çerdeгна, té aquell com a president de çelebrar Corts generals eo Parlament als regnicols y abitadors de aquell en la çitutat de Càller a hont ha de asistir y per no poder.nos trobar no-

⁶⁹⁹ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

saltes personalment per poder entrar en aquells per moltes ocupacions; per tant, de nostre nom grat y çerta sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut nos és lícit y permès, fem, constituim, cream y ordenam procurador y actor çert y espessial y a les coses infrascriptes general, de tal manera que la espessialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pera de Alagón, en la ciutat de Càller populat, a estas cosas abçent, com si fos present et cetera...

[omissis]⁷⁰⁰ /

...Actum et cetera.

A1 c. 546

Jo Baquis Guiso Tolo ferme ut supra; jo Lleonart Guiso y Tolo ferme ut supra; jo Francisco Tolo ferme ut supra, jo Pera Monserrat Guiso y Tolo ferme ut supra et cetera.

Jo don Francisco Pinna ferme ut supra et cetera.

Testimonis presents a dites coses són Antoni Carta, de la vila de Torpei, y Januari Mele, de la present vila, et cetera.

Alexi Floris notari públic et cetera.

(ST) Signum meum Alexi Floris, pro regia auctoritate publicus notarius, qui praedictis adfuit in heodem proprio calamo subscrisit, fidem facio rogatus et requisitus huiusmodi clausi. /

333

1654 giugno 9, Sassari

Angelo Villa Sabuch e Diego Francesco Passamar Rustarello, nobili residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento a causa di molteplici impedimenti, nominano loro procuratore Pietro de Alagon, nobile abitante nel Castello di Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 550

Die 9 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Sasseris.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod don Angelus Villa Sabuch et don Didacus Franciscus de Passamar et Rustarello, omnes in praesenti civitate Sasseris domiciliati, atendentes et considerantes quod extitit illis praesentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro Andrada et Gatinara, comitis de Lemus etcetera et, pro sua catholica maiestate domini nostri regis, proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae maiestatis, sub dattum Matriti vigesima secunda die mensis madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat nobilibus praefacti Sardiniae Regni as-

⁷⁰⁰ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... llargo modo et cetera*) vedi n. 123.

sistant regio Parlamento celebrando hebdomadis, seu mensibus primo venturis in civitate seu Castro calaritano, per dictum illustrissimum et excellentissimum proregem cum tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali, ad tractandum ea quae continentur in dicta regia epistola, et pro tollendis similiter gravaminibus et reformandis corruptellis, vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in beneficium reipublicae et pauperum illius nec non bonae administrationis iustitiae cum zelo quo senper soliti sunt obtemperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera seu literis fuit dictis nobilibus tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi domini proregis, sub datum in dicto Castro Calaris vigesima prima die mensis februarii proximi elapsi; ideo quia personaliter interesse non valent, plurimis de causis illis impediens, sed desiderantes adimpleri iussum et mandatum domini sui regis, et confidentes ad plenum de legalitate, suficientia et probitate infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via modo et forma quibus magis melius et efficacius de iure vel alias possunt et valent, gratis et ex certa sua scientia faciunt, constituunt, creant et solemniter ordinant suum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium spetialem et ad infrascripta etiam generale, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, nobilem don Petrum de Alagon, absentem tanquam praesentem et acceptantem, in civitate seu Castro Calaris comorantem...

A1 c. 550v.

[omissis]⁷⁰¹ /

A1 c.551 ...Praesentibus ibidem pro testibus Angelo de Martines et Angelo Comida, scriptoribus Sasseris.

(ST) Signum mei Petri Pauli Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis interfui et requisistus clausi. /

334

1654 gennaio 15, Thiesi

Giovanni Carta Suzarello Avendaño Esgrecho con i suoi figli Giuseppe e Giovanni Alvaro Carta Suzarello Avendaño Esgrecho, donnicelli, nativi della villa di Torralba, e Giovanni Carta Suzarello, donnicello a giorni maggiorrenne, nativo della villa di Benetutti e residente nella villa di Cossoine, nominano loro procuratore Saturnino Benedetti, cavaliere di Cagliari.

A1 c. 552 Admitatur.

⁷⁰¹ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... iurant et cetera large et cetera*) vedi n. 124.

Die 15 mensis ianuarii anno a nativitate Domini 1654, Tiesi.

Juan Carta Sucharello de Avendagno y Esgréchio, Joseph y Juan Alvaro Carta Sucharello de Avendagno y Esgréchio, pare y fills, donzells, naturals de la vila de Torralba; Juan Carta Sucharello major en dias, donçell, natural de la vila de Benetutti y domissiliat en la vila de Cosseini, al present en esta trobats, de llur grat y certa sciència constituexen y ordenan llur procurador cert et cetera axí què et cetera a Sadorro Benedetto, cavaller de la ciutat de Càller, absent et cetera, per a que per ell y en llur respetive noms puga y dega votar en lo real Parlament fahedor en la ciutat de Càller...

[omissis]⁷⁰² /

...Juan Carta Sucharello y Juan Carta de Avendagno ?⁷⁰³ Juan Carta Sucharello de Avendagno y Esgréchio et cetera. A1 c. 552v.

Testimonis són Jorgi Figoni y Pere Scano Calvia, todos de la present vila, los quals no saben escriure, coneguts et cetera. Franciscus Sabba, notarius. Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Franciscus Sabba, oppidi de Tiesi, auctoritate regia publicus notarius, haec propria manu subscribens requisitus clausit. /

335

1654 luglio 4, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, in qualità di procuratore dei nobili Giuseppe e Giovanni Roig e Salvatore Pilo, nomina suo sostituto con gli stessi poteri Giuseppe Cataina, donnicello di Sassari residente a Cagliari.

Die 4 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 553

Lo molt noble don Pedro de Alagón y Arborea, en la present çitutat de Càller domissiliat, fent les infrascrites coses com a procurador llegítimament constituït y ordenat dels nobles don Joseph Roig, don Juan Roig y don Salvator Pilo ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la ciutat de Castell Aragonès a 5 del mes demàs pròxim passat del present y corrent any 1654, en poder del discret Nicolau de Andriotto y Sequi, notari públich de dita çitutat, rebut y testificat, clos y subsiñat, al qual se atja relació; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respetive noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, cree y ordene procurador seu, eo pus ver de cadahú de dits llur prinçipals, çert et cetera axí que et cetera a Joseph Ca-

⁷⁰² Per il contenuto della parte omessa (*tant en lo... los dits*) vedi n. 123.

⁷⁰³ Così. In B c. 376, *Juan Carta Sucharello y Juan Carta de Avendagno, Juan Carta Sucharello, Juan Carta Sucharello de Avendaño.*

taina, donzell de la çitutat de Sàsser y en esta de Càller resident, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷⁰⁴

...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós, en Càller domisiliat y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova, et cetera.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, [publicus]⁷⁰⁵ notarius [Calaris], fidem facio. /

A1 c. 568v. [...] Don Pedro de Alagó com a procurador de don Joseph, don Juan Roig y don Salvador Pilo substituir a Joseph Catayna. La procura original serveis per la substitusió del baró de Teulada.

No consta [que Cataina substituido en] militar. /

336

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, e Pietro Antonio Peis, donnicello, residente a Villanova, appendici di Cagliari, il primo in qualità di procuratore di Salvatore Vacca e di Agostino Meli Fortesa, il secondo in qualità di procuratore di Michele Angelo Peis, suo padre, nominano loro sostituto Cosimo Deliperi, gratificato del titolo di generoso, residente a Cagliari.

A1 c. 554 Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom [de nostre]⁷⁰⁶ señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro [de] Al[ag]ó y Arborea, en la present çitutat de Càller p[opu]lat, y Pere Antoni Peis, donzell, en lo appèndiçi de Vila Nova de Cà[l]ler domiciliat, fent les infrascrites coses, és a saber dit molt noble don Pedro de Alagó com a procurador ab poder de s[ub]stituir llegítimament constituït y ordenat [de] Salvad[or] Vacca, segons de son poder con[sta] ab acte fet y fermat en [Villaçor] a 2 de juliol pròxim passat del present y corrent any 1654, en poder de Antiogo Uda, notari rebut a que se atja relació, y axí bé com a pro[curador] ab po[der] de s[ub]stituir llegítimament constituït y [orde]nat [de] Ag[ustí] Meli Fortesa, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en Mamoyada al primo de juny del present y corrent any en poder de [R]amón Loy, notari rebut a que se atja relació; y dit [Pe]re Antoni Peis com a procurador de Miguel Àng[el] Peis son pare], ab poder de substituir llegítimament constituït y ordenat, segons de son poder consta ab [act]e fet y fermat en Càller a 4 de juliol pròxim

⁷⁰⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁰⁵ Nel margine inferiore lesionato; per questa e la successiva integrazione vedi B c. 376v.

⁷⁰⁶ Macchie di inchiostro; per questa e le successive integrazioni, vedi B cc. 377-377v.

passat del present any en poder de Juan Francesch Bayardo, notari rebut a que se atja relació; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respectives noms, de llur grat y çerta sciència et cetera, sustitueixen, crehan y ordenan procurador llur, eo pus ver de cada.hu de dits respectives llur principals, çert et cetera axí.que et cetera a Cosme Deliperi, generós en la / present ç[iutat] A1 c. 554v.
de Càller domiçiliat, a estes coses abçent et cetera...

[omissis]⁷⁰⁷

...Actum ut supra.

Testimonis són Joseph Julià, plater sisilià en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Testimonis de la ferma de dit Pere Antoni Peis, que ferma en Càller a [27] de dit [mes] y any, són mestre Juan Se[rra], fus[ter] de la Llapola, y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova de Càller habitant.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Alg[uiar], publicus notarius, fidem facio. /

[...] substitusions de don Pedro de Alagó, de don Pere Antoni Peis com a procuradors de Salvador Daca, don Augustí Meli Fortesa, Miguel Àngel Peis a favor de Cosme Deliberi. / A1 c. 567v.

337

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, come procuratore del cavaliere Giuseppe Perez, e dei nobili Giovanni Carta Flor e di Gavino Carta Gaya, nomina suo sostituto il nobile Ambrogio Asquer, residente a Cagliari.

Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 555

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro [de] Al[ag]ó y Arborea, en la present çiuat y Castell de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir llegítimament constituït y [ordenat]⁷⁰⁸ de Joseph [Perez], cavaller, segons de son poder conste ab acte fet y fermat en Càller a 28 de abril pròxim pasat del present any, en poder de Antoni Vacca, notari públich, rebut a que se atja relació; y també com a procurador de don Juan Carta F[lo]r y de don Gaví Carta Gaya, segons appar de son poder ab acte fermat en Benetuti a 28 de mars pròxim pasat del present any, en poder de Pere Juan Delogu, notari rebut a que se atja

⁷⁰⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ferman et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁰⁸ Macchie di inchiostro; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 378.

relació; y volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, crehe y ordene procurador seu, eo pus ver de cada.hu de dits sos prinçipals, çert et cetera axí que et cetera a noble don Ambrós Asquer, en la dita y present çitutat domiçiliat, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷⁰⁹ /

A1 c. 555v. ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Joseph Julià, plater, en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

A1 c. 566v. [...] Substitusió del noble don Pedro de Alagó com a procurador de Joseph Perez, don Juan Carta Flor, don Gaví Carta Gaya a favor de don Ambrós Azquer. /

338

1654 luglio 4, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, procuratore del nobile Bartolomeo Pirella, del donnicello Gabriele Guiso e del nobile Giuseppe Pintus Soler, nomina suo sostituto Nicola Benedetti, donnicello, residente a Cagliari.

A1 c. 556 Die 4 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat de [Càller]⁷¹⁰ po[pu]llat, fent les infrascrites coses com a procurador llegítimament constituït y ordenat del noble don Barthomeu P[irel]la y Gabriel Guizo, donzell ab facultat de substituir, segons consta de son poder ab acte fet y fermat en la vila de Nuoro a deu del mes de mars pròxim pasat del present any 1654, en poder del discret Mauru Nieddu, notari públich de Nuoro, rebut y testificat, clos y subsignat, a que se atja relació; y també, entre altres, com a procurador llegítimament constituït y ordenat del noble don Joseph Pintus y Soler, ab facultat de substituir, segons appar de son poder ab acte fet y fermat en la çitutat de Iglésias al primer de abril pròxim pasat del dit y present any, en poder del discret Nicolau Massa Pinna, notari públich de Iglésias, rebut y testificat, clos y firmat a que se atja relació; y volent usar de la potestat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, cree y ordene procurador seu, eo pus ver de cada.hu del dits prenomenats sos prin-

⁷⁰⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷¹⁰ Macchie di inchiostro; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 378v.

çipals, çert et cetera axí que et cetera a Nicolau de Benedetti, donzell, en la present çitutat de Càller domissiliat, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷¹¹ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 556v.

Testimonis són Cosme de Liperi, generós, en Càller domissiliat, y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova de Càller.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

Don Pedro de Alagó com procurador de don Barthomeu Pirella, Gabriel Guizo y don Joseph Pintus a substituir a Nicolau de Benedetti. La procura de don Joseph Pintus està en la substitusió de don Lluís Barbarà. /

A1 c. 565v.

339

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, in qualità di procuratore dei nobili Giovanni e Giuseppe Pilo Aquena e Diego Francesco Passamar, nomina suo sostituto il nobile Francesco de Bolea, residente a Cagliari.

Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 557

En nom [de]⁷¹² Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don [Pedro de Alagó] y Arborea, en la present çitutat y Castell de Càller popul[at], fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir llegítimament, constituït y ordenat [de]ls nobles don Juan Pilo y Aquena, de don Joseph Pilo de Aquena, [segons de son poder] consta ab acte fet y fermat en Sàss[er] a 13 del [mes de] mars del present any, en poder de An[toni] Gillo, notari públich rebut y testificat, a que se atja relaçió; y axí bé, com a procurador, ab facultat de substituir, del noble don Diego Francisco Passamar, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en *** a *** del mes de *** del present any, en poder de *** notari públich, rebut y testificat, a que se atja relaçió; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituïx, crehe y ordene procurador seu çert, eo pus ver de cada.hu de dits sos pricipals, çert et cetera axí que et cetera al noble don Francisco de Bolea, en la present çitutat de Càller domissiliat, a estes coses abçent...

[*omissis*]⁷¹³ /

...Actum ut supra.

A1 c. 557v.

⁷¹¹ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷¹² Macchie di inchiostro; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 379.

⁷¹³ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

Testimonis són Joseph Julià plater, sisilià en Càller [habitant, y Marco Orru], de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

A1 c. 564v. 26 agost 1654, Caller. Substitusió del noble don Pedro de Alagó com a procurador de don Juan Pilo Aquena, don Joseph Pilo Aquena, don Diego Francisco Passamar a favor de don Francisco de Bolea. /

340

1654 luglio 6, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon e Saturnino Benedetti entrambi residenti a Cagliari, l'uno in qualità di procuratore di Agostino Suzarello e l'altro dei nobili Pietro e Antonio Detori, nominano loro sostituto Pietro Antonio Peis, donnicello, residente a Cagliari.

A1 c. 558 Die 6 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo molt noble don Pedro de Alagó, en la present çitad de Càller populat, y Sadorro de Benedeti, axí bé en la present çitad domissiliat, f[ent]⁷¹⁴ les infrascriptes coses, és a.saber lo dit molt noble de Alagó com a procurador llegalment constituït y ordenat de A[gu]stí Sucharello, donzell, ab facultat de substituir, segons [de son] poder con[sta] ab acte fet y fermat en Villa[çor] a setze del mes de maig pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder del discret Antiogo Uda, notari públich de dita vila, rebut y testif[icat], clos y firmat, a que se atja relació; y dit Sadorro de Benedetti fent axí bé les infrascriptes coses c[om] a procurador llegalment constituït y ordenat dels nobles don Pere Detori y de don Antoni Detori, ab facultat de substituir, segons de sos poders consta ab dos actes fets y fermats, lo hu en la vila de Tiesi a quinze de jener pròxim pasat del present y corrent any y lo altre fet y fermat en la vila de Bonorva a setze de dit mes de jener de dit any, en poder del discret Francesch Ibba, notari públich de dita vila de Tiesi rebut a que se atje relació; y axí volent usar de la facultat de substituir dit molt noble de Alagó y dit Sadorro de Benedetti, en dits respectives noms, de llur grat y çerta sciència et cetera, substituxen, creen y ordenan procurador llur, eo pus ver de cada.hu del prenomensats sos principals / çert et cetera axí.que et cetera a Pere Antoni Peis, donzell, en lo apèndissi de Vila Nova [domissiliat], a estes coses abçent et cetera...

A1 c. 558 v.

[omissis]⁷¹⁵

...Actum ut supra.

⁷¹⁴ Macchie di inchiostro; per questa e le successive integrazioni vedi B c. 379v.

⁷¹⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferman llargament*) vedi n. 278.

Testimonis són de la ferma del dit molt noble de Alagó Cosme de Liperi, generós, en Càller domissiliat, y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova, et cetera. Testimonis de la ferma del dit Sadorro de Benedetti, que poch après ferma, són Ignaci Na[tter]⁷¹⁶, scrivent de Stampaig, y Diego Ledda de Sant Gaví, en Càller presentement trobat, et cetera.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

Don Pedro de Alagó com a procurador de Augustí Sucharello y Sadorro de Benedeti com a procurador de don Pedro Detori y don Antoni Detori han substituït a Pere Antoni Peis. / A1 c. 563v.

341

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, abitante nel Castello di Cagliari, in qualità di procuratore di Giovanni Giacomo Guiso, di Antonio Guiso e di Gerolamo Brondo, nomina suo sostituto Giovanni Battista Gabella, donnicello, residente a Cagliari.

Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari. 1 c. 559

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat y Castell de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir llegítimament, constituït y ordenat de Juan Jacu Guizo y Antoni Guizo, segons de son poder conste ab acte fet y fermat en *** a *** del mes de *** del present any, en poder de ***, notari rebut, a que se atja relaçió; y axí bé com a procurador ab facultat de substituir llegítimament constituït y ordenat de Hieroni Brondo, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en Càller a 23 de maig del present y corrent any, en poder de Gaví Jorgi, notari públich de Càller, rebut, a que se atje relaçió; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respectives noms, de son grat y certa sciència et cetera, substituex, crehe y ordene procurador seu, eo pus ver de cada.hu de dits sos principals, çert et cetera axí que et cetera a Juan Baptista Gabella, donzell, en la present çitutat de Càller domissiliat, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷¹⁷ /

...Actum ut supra et cetera. A1 c. 559v.

Testimonis són Joseph Julià, plater sisilià, en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

⁷¹⁶ Nel margine interno; per l'integrazione vedi B c. 380.

⁷¹⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma*) vedi n. 278.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

A1 c. 562v. 26 agost 1654, Caller. Substitusió de don Pedro de Alagó com a procurador de Joan Iaco Guizo, Antoni Guizo, Geronim Brondo a favor de Juan Baptista Gabella. /

342

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, abitante nel Castello di Cagliari, in qualità di procuratore del nobile Pietro Avendaño, di Giuseppe e Antioco Correli, nomina suo sostituto il nobile Lussorio Bonfant, residente a Cagliari.

A1 c. 560 Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat y Castell de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir, llegítimament constituït y ordenat del noble don Pere de Avendaño, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la çitutat de Castell Aragonès a 5 del mes de mars pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder de Nicolau de Andrioto, notari públich rebut, a que se atje relació; y també com a procurador ab facultat de substituir de Joseph Correli y Antiogo Correli, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la Lapola de la present çitutat a 14 del mes de juni pròxim pasat del present any, en poder de mi, notari públich infrascrit, rebut, a que se atje relació; y volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, crehe y ordene procurador seu, eo pues ver de cada.hu del dits sos prinçipals, çert et cetera axí que et cetera al noble don Luxori Bonfant, en la present çitutat de Càller domiciliat, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷¹⁸ /

A1 c. 560v. ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Joseph Julià, plater siçilià en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, cum emendato ubi legitur *noble Bonfant* fidem facio. /

A1 c. 561v. 26 agost 1654, Caller. Substitusió de don Pedro de Alagó, procurador de Pedro de Avendano, Ioseph Correli, Antiogo Correli, a favor de don Luxori Bonfant. /

⁷¹⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

343

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, abitante del Castello di Cagliari, come procuratore di Leonardo Guiso, nomina suo sostituto il nobile Lussorio Cao, domiciliato a Cagliari.

Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 569

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat y Castell de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir, llegítimament constituït y ordenat de Lleonart Guizo, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en Galtelli a 11 de abril pròxim pasat del present y corrent any, en poder de Aleix Flores, notari rebut, a que se atje relació; y així volent usar de la facultat de substituir en dit nom, de son grat y çerta sciència et cetera, substitueix, crehe y ordene en procurador seu eo pus ver de dit son prinçipal çert et cetera axí.que et cetera al noble don Luxori Cau, en la present çitutat de Càller domiçiliat, a estes coses abçent et cetera...

[omissis]⁷¹⁹ /

...Actum ut supra.

A1 c. 569v.

Testimonis són Joseph Julià, plater siçilià, en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

344

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, abitante nel Castello di Cagliari, come procuratore dei nobili Nicola Pilo, Salvatore Pixi e Francesco Guiso Pinna, nomina suo sostituto il nobile Giorgio Sanjust, residente a Cagliari.

Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 570

En nom [de]⁷²⁰ Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en [la] present çitutat y Castell de Càller populat, f[en]t les infraescri[tes] coses com a procurador ab facultat de su[bsti]tuir, llegítimament constituït y ordenat de don Nicolau Pilo, segons [de] son [poder] consta [ab acte] fet y fermat en Castell Aragonès a 5 [del] pròxim pasat mes de mars del present y corrent any, en poder de Nicol[au] de Andrioto, notari [públich] rebut, a que se atje relació; y axí bé com a procurador

⁷¹⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷²⁰ Macchie; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 382-382v.

ab facultat de substituir de don Salvador Pexi, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la present çitutat de Càller a 16 de juliol pròxim pasat del present any, en poder de mi, notari públich infrascrit, rebut, a que se atje relació; y axí bé com a procurador de don Francisco Guizo Pinna, segons de son poder conste ab acte fet y fermat en Galtelli a 21 de abril pròxim pasat, en poder de Alexi Floris, notari rebut, a que se atje relació; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, crehe y ordene procurador seu, eo pus ver de cada.hu del dits sos principals, çert et cetera axí.que et cetera al noble don Jordi Sanjust, en la present çitutat de Càller domiciliat, a estes coses abçent et cetera... [omissis]⁷²¹ /

A1 c. 570v. ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Joseph Julià, plater sicilià, en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de [Aguilar], publicus notarius, fidem facio. /

A1 c. 581v. 26 agost 1654, Caller. Substitusió de don Pedro de Alagó, procurador de don Nicolau Pixi, don Salvador Pixi, don Francisco Guizo, a favor de don Jordi Sanjust. /

345

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, come procuratore dei nobili Vincenzo Pintus Soler, Antioco Bruguitta e Giovanni Battista Pixi, nomina suo sostituto il nobile Francesco Sanjust, residente a Cagliari.

A1 c. 571 Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagón y Arborea, en la present çitutat de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir llegítimament constituït y ordenat de don Viçent Pintus y Soler y de Antiogo Bruguitta, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la çitutat de Iglésias al primo del mes de abril pròxim pasat del present y corrent any, en poder de Nicolau Massa, notari rebut, a que se atja relació; y també com a procurador de don Juan Baptista Pixi, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en Càller a 16 de juliol pròxim pasat, en poder de mi, notari públich infrascrit, rebut, a que se atje relació; y així volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, crehe y ordene procurador

⁷²¹ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

seu, eo pus ver de cada.hu de dits sos prinçipals, çert et cetera axí.que et cetera al noble don Francisco Sanjust, en la present çitutat de Càller domiçiliat, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷²² /

...Actum ut supra.

A1 c. 571v.

Testimonis són Joseph Julià, plater sisilià, en Càller habitant, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, notarius publicus, fidem facio. /

26 agost 1654, Caller. Substitusió del noble don Pedro de Alagó, procurador de don Vicint Pintus y [...] don Juan Baptista Pexi, a favor de don Francisco Sanjust. /

A1 c. 580v.

346

1654 luglio 4, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, abitante a Cagliari, come procuratore dei nobili Tommaso Pinna, Andrea e Francesco Nuseo, nomina suo sostituto il nobile Francesco Anello, abitante a Cagliari nelle appendici di Lapola.

Die 4 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 572

Lo molt noble don Pedro de Alagón y Arborea, en la present çitutat de Càller populat, fent les infrascrites coses, com a procurador llegalítimament constituït y ordenat del noble don Thomàs Pinna, segons appar de son poder ab acte fet y fernet en lo appèndissi de Stampaig de la present çitutat a vint del mes de mars pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder del discret Antoni Vacca, notari públich de Càller, rebut y testifficat, clos y subsignat, a que se atja relaçió; y axí bé com a procurador llegalítimament constituït y ordenat del noble don Andreu Nuseo, segons de son poder consta ab acte fet y fernet en la çitutat de Sàsser, a deu del mes de juni pròxim pasat del present y corrent any, en poder del discret Pere Pau Farina, notari públich rebut y testifficat, clos y subsignat a que se atja relaçió; y també com a procurador del noble don Francisco Nuseo, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fernet en la present çitutat de Càller a nou del mes de abril pròxim pasat del present y corrent any 1654 en poder del discret Sebastià Mamelí, notari públich de Càller, rebut y testifficat, a que se atje també relaçió; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms / de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, cree y ordena procurador seu, eo pus ver de [cada.hu]⁷²³ de dits sos prinçipals, çert et cetera [axí.que] et cetera a don

A1 c. 572v.

⁷²² Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷²³ Macchia; per l'integrazione vedi B c. 383v.

Francisco Anello, en lo appèndissi de la Llapola de la present çitutat de Càller domissiliat, a estes coses abçent et cetera...

[*omissis*]⁷²⁴

...Actum ut supra.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós, en Càller domissiliat y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova, et cetera.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

A1 c. 579v. Don Pedro de Alagón procurador de don Thomas Pinna, don Francisco Nuseo y don Andreu Nuseo a substituir a don Francisco Anello.

No consta de privilegi y és errada la cláusula del donatiu pro sa magestad y no per sa magestad⁷²⁵. /

347

1654 agosto 26, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, domiciliato a Cagliari, come procuratore dei nobili Michele Requesens, Gavino Paliacho Suzarello e Ignazio Guiso, nomina suo sostituto il cavaliere Giacomo Masons, abitante a Cagliari nelle appendici di Lapola.

A1 c. 573 Die 26 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador ab facultat de substituir llegítimament, constituït y ordenat del noble don Miguel de Requesens, segons de son poder consta ab acte fet y fermat a 23 de juni pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder de mi notari públich infrascrit, rebut, a que se atje relació; y també com a procurador ab facultat de substituir llegítimament constituït y ordenat de don Gaví Paliacho Sucharello, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la çitutat de Sàsser, a 13 del mes de mars pròxim pasat del present any, en poder de Antoni Gillo, notari, rebut, a que se atje relació; y tamb[é] com a procurador ab facultat de substituir llegítimament constituït y ordenat de Ignaçi Guizo, segons consta ab acte fet y fermat en Estampaig a 2 de mars pròxim pasat, en poder de Antoni Vacca, notari, rebut, a que se atje relació; y volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, crehe y ordene procurador seu, eo pus ver de cada.hu de sos prinçipals, çert et cetera axí.que et cetera a Jaume Masons,

⁷²⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷²⁵ Sotto, di altra mano.

cavaller, en lo appèndissi de la Llapola de la present çitutat de Càller domiciliat, a estes coses abçent et cetera...

[omissis]⁷²⁶ /

...Actum ut supra.

A1 c. 573v.

Testimonis són Joseph Julià, plater siçilià, en Càller habitador, y Marco Orru, de la vila de Ortueri, en Càller resident.

Praemissis alieno calamo exaratis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, cum suprascriptis in retroscripta pagina ubi leguntur *infrascrit* y *Ignaci Guizo*, fidem facio, et cetera. /

A 26 agost 1654, Caller. Substitusió per don Pedro de Alagón com a procurador de don Miguel de Requesens, don Gaví Paliacho Sucharello, Ignasi Guiso a favor de Jaume Masons. /

A1 c. 578v.

348

1654 marzo 28, Castellaragonesa

Il nobile Martino Valentino, residente a Castellaragonesa, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi molteplici impegni, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

Admitatur en conformidad del decreto de su excellencia.

A1 c. 574

Die 28 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Castri Aragonensis.

In Dei nomine amen. Noverint universi com [lo noble]⁷²⁷ don Martí Valentino, domiciliat en la [present ciutat de] Castell [Aragonès], conegut et cetera, diu en poder del notari y testimonis [infrascrits] de com Bernardo Murra, potestat real y jutgie ordinari d.esta preditta ciutat, li auria entre[gat] en les [setgie] dies del present y corrent [mes] una lletra del rey nostre señor, que Déu guarde, [y de sa] real mà fermada y altra de l.excellentíssim señor don Francisco Fernánides de Castro, conte de [Lemos] y de Castro, llochtinent y capità general en lo present Regne, en les quals [se] li ordena y mana àgia de acudir en la [ciutat] de Càller, a las Cortes y general Parlament que dit excellentíssim señor llochtinent y capità general en persona de sa real magestad, a de celebrar als regni[cols y prin]cipi dar als vuit del mes de abril [primer] vinent; y perquè diu se troba de moltes ocupacions ocupat y no podir acudir personalment per assistir y [entrar] en aquell, de llur grat y certa siència y en tot lo millor modo que pot y deu y per via de dret li sia líssit y [permès o per consuetut], fa, constituex, crea, deputa y solemniment ordena [per ver y legítim] procurador y

⁷²⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷²⁷ Lesioni da inchiostro del supporto. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 385-385v.

actor cert et cetera ita quod etcetera [al] molt noble don [Pera de Alagó] en la [dita] ciutat de Càller, [populat, absent] et cetera...
[omissis]⁷²⁸ /

A1 c. 575 ...Don Martí Valentino.

Testes presents són Lucas Manconi y Jauma Rolandi.

Lucas Manconi testes, Jauma Rolandi testes.

(ST) Signum mei Nicolai de Andriotto et Sequi, civis praesentis civitatis Castri Aragonensis, auctoritate apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, [fidem] facio eaque proprio calamo exarata. /

349

1654 luglio 4, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, come procuratore di Giovanni e Giuseppe Pilo Aquena e di Giovanni Francesco Sanatello Pilo, nobili di Sassari, nomina suo sostituto Seselio Benedetti, donnicello, abitante a Cagliari nelle appendici di Lapola.

A1 c. 576 Die 4 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Los Pilos.

Lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat de Càller populat, fent les infrascrites coses, com a procurador llegalment constituït y ordenat dels nobles don Juan Pilo y Aquena, don Joseph Pilo y Aquena y don Joan Francisco Sanatello y Pilo, de la ciutat de Sàsser, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en dita çitutat de Sàsser, a tretze del mes de mars pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder del discret Antoni Gillo, notari públich de Sàsser, rebut, a que se atje relació; y així volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y certa sciència et cetera, substitueix, cree y ordene procurador seu, eo pus ver de cada.hu dels prenomenats sos príncipals, çert et cetera així que et cetera a Sacello [recte Seselio] de Benedeti, donzell de la dita present çitutat de Càller y en lo appendici de la Llapola domiciliat, a estes coses absent et cetera...

[omissis]⁷²⁹ /

A1 c. 576v. ...Actum ut supra.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós, en Càller domissiliat, y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova.

⁷²⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per que... ferma y jura et cetera*) vedi n. 123.

⁷²⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma llargament et cetera*) vedi n. 278.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

Lo noble don Pedro de Alagó com a procurador de don Juan Pilo y Aquena, don Joseph Pilo Aquena, don Juan Francisco Sanatello y Pilo a substituir a Sacello de Benedeti, donzell. / A1 c. 577v.

350

1654 marzo 15, Bosa

Giovanni Battista e Ignazio Frasso, padre e figlio, nobili di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento come membri del Braccio militare a causa delle loro importanti occupazioni, nominano procuratore Alfonso Gualbes, marchese di Palmas, residente a Cagliari.

Admitatur don Juan Baptista Frasso, però don Ignacio sine voto.

A1 c. 582

Die 15 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Bosae.

Los nobles don Juan Baptista Frasso y don Iñasio Frasso, para y fill, de la present ciutat, per quant en rahó de las reals Corts general que sa exselèntia en nom de sa real magestad, Déu volent, ha de tenir y çelebrar en la ciutat de Càller, y per ço sian estats convocats com altres dels militars a la interveniú de dites Corts per aderir y vottar en les convocaçions y congregacions de l.illustre Stament militar de dita ciutat, y no púgan per sas llegendimas ocupacions personalment assistir en les predites Corts; de llur grat y çerta sièntia, confiat plenament de la indústria, suffisièntia, rectitut, sinseritat y bondat de l.infrascrit illustre don Alonço Galbis⁷³⁰, marquès de Palmas, de la çiuat de Càller, absent com si fos present, constituexen y hordenan llur procurador çert y especial y per les infrascrites coses general, axí que la specialitat no derogue a la generalitat, y per lo contrari, al dit illustre don Alonço Galbis, marquès de Palmas, si absent...

[omissis]⁷³¹

...Don Juan Baptista Frasso y don Ignasio Frasso. /

Testimonis són los reverents Antiogo Masala y Antonio Cubedda, tots de Bosa et cetera. A1 c. 582v.

(ST) Signum meum Ioannes Gavinus Pira, civis civitatis Bosae, auctoritate regia publicus notarius per totum praesens Sardiniae Regnum, qui praemissis alieno calamo escriptis fidem facio, rogatus et requisitus clausi. /

Poderes [...] don Juan Baptista Frasso y don Ignasio Frasso pare y fill⁷³². A1 c. 583v.

⁷³⁰ In B c. 302, *Gualbes*.

⁷³¹ Per il contenuto della parte omessa (*és a saber... ut decet et cetera*) vedi n. 123.

⁷³² Lesioni del supporto cartaceo.

351

1654 agosto 23, Cagliari

Il marchese di Palmas, Alfonso Gualbes Zuñiga, abitante a Cagliari, procuratore del nobile Pietro Michele e del donnicello Monserrato Tolu, della villa di Oliena, nomina suo sostituto Giovanni Battista Carnicer, residente a Cagliari.

Die 23 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo dit illustre marquès de Palmas, don Alonso Gualbes y Zuniga, en lo present de Càller populat, procurador constituït y ordenat per les subsdites coses ab poder de substituir per los nobles don [Pere]⁷³³ Miguel Tolu y don Montserrat Tolu, donzell de la villa [de] Oliena, segons consta ab acte rebut en la villa de Oliena, a 23 de maig del present ain 1654, als quals se hagia rellassió, [en] dit nom usant de las ditas potestats, substituex son procurador, [eo] pus ver de sos principals, serts y especials, per les coses sobredites general, axí que la especialitat no derogue la generalitat, ni per lo contrari, a Joan Baptista Carniser, en Càller domisiliats, a estes coses absent et cetera...

[omissis]⁷³⁴

...Testimonis són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l'Alguer, y lo reverent rector Antoni Sanna, rector de Senorbi, en [Càller]⁷³⁵ trobats.

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. /

352

1654 luglio 12, Oristano

Gaspare Pira, nobile di Oristano, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Alfonso Gualbes, marchese di Palmas, residente a Cagliari.

A1 c. 584 Die 12 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Oristani.

Admitatur.

Sit omnibus notum com lo noble don Gaspar Pira, de la present ciutat de Oristani, attès que a les infrascrites coses no pot perçonalment adsistir, per ço, de son grat y certa sciència constituex y ordena son procurador cert y spetial et per les coses infrascrites general general⁷³⁶, axí que la spetialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l'illustre don Alonso Coalbes, marquès de Palmas, en la ciutat de Càller populat et cetera, a estes coses absent et cetera per a que en nom y per part de dit noble constituhent puga y dega en lo real

⁷³³ All'interno del margine. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 302v.

⁷³⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷³⁵ Per l'integrazione vedi analoghi formulari del medesimo notaio.

⁷³⁶ Così.

y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, llochinent y capità general del present Regne celebrador...

[*omissis*]⁷³⁷ /

...Actum et cetera.

A1 c. 585

Testimonis són los nobles don Sisinni Paderi y don Salvador Pisquedda, de Oristani.

Praemissis proprio chalamo exaratis fidem facit Sebastianus Mochi, publicus notarius, civis Oristani, hec eodem chalamo suscribens requisitus.

353

1654 agosto 23, Cagliari

Alfonso Gualbes Zuñiga, marchese di Palmas, abitante nel Castello di Cagliari, procuratore dei nobili Giovanni Battista Frasso di Bosa, Gaspare Pira di Oristano e di Sebastiano Tolu di Oliena, nomina suo sostituto il nobile Giuseppe Satta, residente a Cagliari.

Die 23 agusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo susdit illustre don Alonço Gualbes y Suniga, marquès susdit, en lo present Castell de Càller populat, procurador constituhit y ordenat ab poder de substituhir per lo noble don Juan Baptista Frasso, de la ciutat de Bosa, don Gaspar Pira, de la ciutat de Oristani y don Sebestià Tolu, de Oliena, segons consta ab actes rebuts, don Juan Baptista Frasso, en la siutat de Bosa, a 15 de marts 1654 per Gaví Pira, notari públich de dita ciutat, y la de dit Pira, en Oristani a 12 de juliol del matex any per Sebestià Mochi, notari públich de aquella, y la de dit noble Tolu, en la villa de Oliena, a 23 de marts del present any, en poder de Bernardino Tolu, notari públich de aquella, als quals se hatja relasió, en dit nom usam⁷³⁸ de les susdites potestats, substituhex son procurador, eo pus ver de sos principals, sert y espesial, per les coses sus dites general, axí que la spesialitat no derroque a la generalitat, ni per lo contrari, a don Joseph Satta, en Càller domisiliat, a estes coses absent et cetera...

[*omissis*]⁷³⁹ /

...Actum et cetera.

A1 c. 585v.

Testimonis són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. /

⁷³⁷ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... ferma llargament) vedi n. 123.

⁷³⁸ Invece dell'usuale *usant*.

⁷³⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

I nobili Gavino, Francesco, Pietro, Gerolamo e Michele Delitala, Giovanni Battista e Gavino Delitala Satta, Giovanni Battista Delitala e Gavino Delitala Mannu, Giovanni Battista e Gavino Delitala Solar, tutti della villa di Nulvi, non potendo partecipare al Parlamento a causa di diversi impedimenti, nominano loro procuratore il marchese di Palmas.

A1 c. 586 Admitantur excepto don Juan Baptista Delitala Solar y don Gaví Delitala Solar. Die 22 mensis februarii anno a nativitate Domini 1654, Nulvi.

Nosaltres don Gaví Delitala, don Francisco Delitala, don Pedro Delitala, don Geronim Delitala, don Miguel Delitala, don Juan Baptista Delitala Satta, don Gaví Delitala Satta, don Juan Baptista Delitala Mannu, don Gaví Delitala Mannu, don Juan Baptista Delitala Solar y don Gaví Delitala Solar, tots de la present vila, per quant en aquest any se ha de celebrar y fer Parlament en lo present Regne y residència de sa excellència, que és en la ciutat de Càller, al qual lloch no podem assistir personalment per ésser de algunes coses enpedits; per tant de grat y nostre certa siència, confiats plenament en la fee, rectitut, prudència y bondat de l.infrascrit señor marquès de Palmas, per tant, en tot lo millor modo, via y manera que de dret nos és permès, fem, constituim, cream y solemnement ordenam nostre procurador sert y special y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derroque, ni per lo contrari, al dit señor marquès de Palmas, que és absent com si fos present et cetera...

[omissis]⁷⁴⁰ /

A1 c. 587 ...Don Gaví Delitala, don Francisco Delitala, don Juan Baptista Delitala Solar, don Geronim Delitala, don Miguel Delitala, don Juan Battista Delitala Acorrá, don Juan Battista Delitala Mannu, don Gaví Delitala y Mannu, don Gaví Delitala Acorrá, don Gaví Delitala Solar, don Pedro Delitala.

De praemissis proprio calamo scriptis ego Gavinus Seque, praesentis oppidi de Nulvi, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius fidem facio rogatusque clausi, in lineato ubi legitur *als quals pugà*.

Il marchese Alfonso Gualbes Zuñiga, abitante a Cagliari, in qualità di procuratore di Francesco, Pietro e Michele Delitala, nobili della villa di Nulvi, nomina suo sostituto Gerolamo Cabizudo, cavaliere di Cagliari.

⁷⁴⁰ Per il contenuto della parte omessa (*perquè per nós... mans et cetera large et cetera*) vedi n. 123.

Die 23 augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo susdit illustre marquès don Alonso Gualbes y Zuniga, en la present ciutat de Càller populat, procurador constituït y ordenat per lo noble don Francisco Delitala, don Pedro Delitala y don Miguel Delitala de la / vila de Nulvi, segons consta ab acte rebut en aquella per Gaví Seque, notari públich de aquella, a 22 de febrer del present any 1654, al qual se aja rellasió, en dit nom usant de la dita potestat, substituex son procurador, eo pus ver de sos principals, sert y espesial y per les coses infrascrites general, axí que la espesialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Geroni Cabitzudo, cavaller y ciutadà de Càller, absent et cetera...

A1 c. 587v.

[omissis]⁷⁴¹

...Actum et cetera.

Testimonis són a les predites coses lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l. Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de la vila de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. /

356

1654 maggio 23, Oliena

I nobili Sebastiano e Pietro Michele e il donnicello Monserrato Tolu, della villa di Oliena, non potendo partecipare al Parlamento, nominano loro procuratore Alfonso Gualbes, marchese di Palmas.

Jhesús Maria.

A1 c. 588

Admitantur don Sebastià y don Pere Miguel Tolo y Montserrat Tolu per haver fet constar de còpia de privilegi.

Die 23 mensis madii anno a nativitate Domini 1654, Oliena.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com los nobles don Sebastià, don Pere Miguel Tolo i Montserrat Tolo, donzeill de la present villa, atès que perçonalment no poden assistir a las infrascritas cosas, de llur grat y certa sciència, crean i solemnament ordenan llur procurador çert i speçial y a las infrascritas cosas general, axí que la espeçialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a l. illustre señor don Alonço Gualbis, marquès de Palmas, per a que en nom i per part dels dits nobles i donzeill constituents se pugha presentar en la real sala i general Parlament celebrador per lo illustríssim i excellen-tíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, conde de Lemos, virrey, llochtinent i capità general en lo present Regne per sa magestad...

[omissis]⁷⁴² /

⁷⁴¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁴² Per il contenuto della parte omessa (*y en lo dit... clausulis large*) vedi n. 123.

A1 c. 588v. ...Actum et cetera.

Don Sebastián Tolo, Monserate Tolo, Don Pedro Tolo.

Testimonis presents a ditas cosas són Diegu [Canadi]⁷⁴³ y Juan Ángel Fadda de Oliena.

Ita est. Bernardinus Tolu Loriga, auctoritate regia et appostolica publicus notarius, fidem facit ad [quod] interfui rogatus et requisitus, de quibus et cetera. /

357

1654 agosto 23, Cagliari

Il marchese Alfonso Gualbes Zuñiga, abitante a Cagliari, procuratore dei nobili di Bosa Pietro e Gavino Delitala, padre e figlio, e di Giovanni Antonio del Mestre, cavaliere della villa di Ozieri, nomina suo sostituto Lussorio Cao, residente a Cagliari.

A1 c. 589 Die 23 mensis agusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo dit illustre don Alonso Gualbes y Zuniga, marquès subdit, en Càller populat, procurador constituit y ordenat per les subdites coses, ab poder de substituir per los nobles don Pere Delitala, don Gaví Delitala, pare y fill de la ciutat de Bosa, y Joan Antoni del Mestre, cavaller de la vila de Osier, segons consta ab actes rebuts en las subdites ciutat y vila a 15 de mars 1654, per Gaví Pira, notari públich de la ciutat de Bosa, a 20 de dit mes y aign per Pere Spano, notari públich de la vila de Osier, als quals respective se hagia relasió, en dit nom usant de les subdites potestats, substituex son procurador, eo pus ver de sos principals, sert y espesial y per les coses subdites general, axí que la espesialitat no derogue la generalitat, ni per lo contrari, a don Luxori Cao, en Càller domisiliat, a estes coses absent...

[omissis]⁷⁴⁴

...Actum et cetera.

Testimonis són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. //

358

1654 maggio 5, Sassari

Il nobile Gavino Ansaldo, residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e per i suoi diversi impegni, nomina suo procuratore il marchese di Palmas, residente a Cagliari.

⁷⁴³ Nel margine. Per questa e la successiva integrazione vedi B c. 307v.

⁷⁴⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

Admitatur.

B c. 308⁷⁴⁵

Die 5 mensis maii anno a nativitate Domini 1654, Sasserii.

Lo noble don Gaví de Ansaldo, en la present ciutat de Sàçer domiciliat, per quant a les infrascrites coses no pot personalment intervenir / per la distància del lloch y també per ser ocupat en altres negosis, y confiat ad plenum de la fee, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit son procurador; per tant, de grat y certa siència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador sert y especial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la especialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, a l.illustre marquès de Palmas, absent, en la ciutat de Càller comorant, per a que en nom y per part del dit constituent se puga y dega presentar en lo real Parlament que se selebrarà per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro y Andrade, conde de Lemos y de Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

B c. 308v.

[omissis]⁷⁴⁶ /

...Testimonis són Juan Esteva Faulio y Antoni Menudo, sastres.

B c. 309

Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sasseris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec scripsi, clausi et subsignavi, rogatus et requisitus. //

1654. Procura per lo real Parlament de don Gavino de Ansaldo. Abilitado en las Cortes de Vaiona y Avellano. /

A1 c. s. n.

359

1654 agosto 23, Cagliari

Alfonso Gualbes Zuñiga, marchese di Palmas, cavaliere dell'ordine di San Giacomo della Spada, maestro di campo e generale della fanteria del Regno di Sardegna, abitante nel Castello di Cagliari, procuratore di Gavino Ansaldo, nobile di Sassari, di Martino e Luigi Riccio, della villa di Tempio, nomina suo sostituto Efisio Diana, cavaliere, residente a Cagliari.

Die 23 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 591

Lo illustre don Alonso Gualbes y Zuniga, marquès de Palmas subdit, cavaller de l.orde y milisia de [Sant Jaime]⁷⁴⁷ de la Espada, mestre de camp, general de la infanteria del present Regne de Sardegna, en la present ciutat y Castell de Càller populat, procurador constituït y ordenat per les subsdites coses, ab

⁷⁴⁵ I guasti che interessano quasi integralmente A1 cc. 590-590v. impongono il ricorso a B cc. 308-309.

⁷⁴⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... iuramento et cetera*) vedi n. 123.

⁷⁴⁷ Macchia di inchiostro. Per l'integrazione vedi B c. 309v.

poder de substituir per lo noble don Gaví Ansaldo, de la ciutat de Sàsser, y Martí Rizzo y Luís Rizzo de la villa de Tempio, segons consta ab actes rebuts en la ciutat de Sàsser per Esteve Villino, notari públic de aquella, a 5 de maig 1654, y en la villa de Tempio, per Bartomeo Fundoni, notari públic de aquella, a 28 de febrer del present any 1654, al qual se havia relació, en dit nom usant de la dita potestat, substituex son procurador, eo pus ver de sos principals, sert y especial y per les coses sobredites general, axí que la especialitat no derogue la generalitat, ni per lo contrari, a Ephigene Diana, cavaller, en Càller domisiliat, a estes coses absent et cetera...

[omissis]⁷⁴⁸ /

A1 c. 591v. ...Actum et cetera.

Testimonis són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l'Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. /

A1 c. 592 Poderes al señor conte de Montileó. /

360

1654 marzo 20, Ittiri

Matteo Tola, nobile di Ittiri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in alcuni affari molto urgenti, nomina suo procuratore il nobile Francesco Lussorio Roca Martì Castelvì.

A1 c. 593 Admitatur.

Die 20 mensis marti anno a nativitate Domini 1654, Iteri Canedo.

Lo noble don Matheo Tola, de la present villa, per quant al present està en algun negosis a ell molt urgients per los quals no se pot transferir personalment en la ciutat de Càller, per assistir a fer las infrascritas cosas; per ço, de llur grat y certa siència, confiat plenament de la fe, legalitat, prudència, retitut y bondat de l'infrascrit don Francisco Luxori de Roca Martí et Castellví, en tot lo millor modo que pot y deven y de dret li és lícit y permès, fa, constituex, crea y solemnement ordena llur procurador sert y especial y a las infrascritas cosas general, de manera tal que la especialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, és a saber, al dit don Francisco Luxori de Roca Martí y Castellví absent et cetera, per a que per ell y en llur nom se puga y dega presentar personalment en lo real Parlament celebrador per lo excellentíssim señor don Francisco Fernánides de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y capità general per sa magestat en lo present Regne de Sardeña, estos messos primers venients...

[omissis]⁷⁴⁹ /

⁷⁴⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁴⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per cosas... iura largament*) vedi n. 123.

...Testimonis són Matheo Bardino et Baingio Iddao, de la present [villa]⁷⁵⁰. A1 c. 593v.
Y tanbé lo ferma de sa mà.

Don Matheo Tola.

De praemissis proprio calamo exaratis fidem facio ego Gavinus Cugurra, scriba praesentis baroniae Itiri et Uri, haec manu propria scribens, rogatus et requisitus. /

Don Mateo Tola por el conte de Monteleón. /

A1 c. 600v.

361

1654 marzo 26, Tresnuraghes

Il nobile Gregorio Sulas, abitante nella villa di Tresnuraghes, non potendo partecipare al Parlamento a causa di alcuni impegni molto urgenti, nomina suo procuratore il nobile Francesco Lussorio Roca Martì Castelvì, conte di Monteleone.

Admitatur.

A1 c. 594

Die 26 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, villae de Tres Nuragues. Lo noble don Gregori Sulas, en esta present vila de Tres Nuragues populat, per quant al present està en alguns negossis a ell molt urgents, per los quals no pot assistir personalment en la ciutat de Càller per obrar les infrascrites coses; per ço de son grat y certa siència, confiat plenament de la fee, legalitat, prudència, retitut y bondat del noble infrascrit don Francisco Luxori Roca Martí et Castellví, conte de Montilleó, en tot lo millor modo que pot y deu y de dret li és lícit y permès, fa, constituhex, crea y solemnament ordena son procurador cert y spessial e per les infrascrites coses general, axí que la espessialitat no derroque a la generalitat, ni per lo contrari, al predit noble don Francisco Luxori de Roca Martí, conte de Montilleó a estes coses absent et cetera, per a que en nom y per part de dit noble constituhent se puga y dega presentar personalment en lo real Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos, virrey y capità general per sa magestat en lo present Reñe de Cerdeña, los mesos primers venints...

[omissis]⁷⁵¹ /

...Don Gregori Sulas.

A1 c. 594v.

Testimonis són Antoni Detori y Martine Ibba, massayos de Tresnuragues.
(ST) Signum Stephani Falque, autoritate regia per omne praesens Sardiniae Reñum publici notarii, qui praemissis una cum praenominatis testibus adfuit

⁷⁵⁰ All'interno del margine. Per l'integrazione vedi B c. 310v.

⁷⁵¹ Per il contenuto della parte omessa (*per cosas... ferme largament*) vedi n. 123.

proprio eformavit calamo cum suo originali ad verbum veraciter comprobavit rogatus requisitus. /

A1 c. 599v. 1654. Tresnuragues. Procura general feta y fermada per lo noble don Diego⁷⁵² Sulas de Tresnuragues al noble don Francisco Luxori Roca Martí, conte de Montilleó per [...] y effecte de assistir al real Parlament, que Déu volent, se ha de celebrar per lo excellentíssim don Francisco Fernádes conde de Lemos, ut intus.
Privilejo. /

362

1654 marzo 16, Alghero

Antonio Jaume, Giacomo Bonfill, Michele Olives, Pietro Nater, Agostino Magio, Salvatore Angelo de lo Frasso, Giovanni Battista e Diego Carola, Cosimo Tarragò, Gavino Carola, Pietro Martí Boyl, Gerolamo Tarragò, cavaliere di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento a causa di diversi impegni, nominano loro procuratore il nobile Francesco Lussorio Roca Martí Castelvì, conte di Monteleone.

A1 c. 595 Antoni Jaume, don Augustí Magio, don Juan Baptista Carola, don Diego Carola, Cosme Tarragona, don Pere Martí Buill admitantur.

Y se suspen a don Gaví Carola, Geroni Tarragó fins que conste de edat.

Lo doctor Juan Masala diu ab jurament que don Gaví Carola y Geroni Tarragó per la conosència y aspeto de aquells tenen ultra vint y un any y lo ferma; lo doctor Juan Masala. Lo matex diu Geroni Erras y lo ferma; Gironi Erras.

Y lo matex diuhen per Salvador Àngel de lo Frasso; lo doctor Juan Masala, Gironi Erras.

Attento consta de la edat, admitantur.

Die 16 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Alguerii.

In Dei nomine amen. Noverint universi com nosaltres Antoni Jaime, Jaime Bonfill, don Miguel Olivas, don Pera Nater, don Agustí Magio, Salvador Àngel de lo Frasso, don Juan Baptista Carola, don Diego Carola, Cosme Tarragó, don Gaví Carola, don Pere Martí Boill, Gironi Tarragó, cavallers d.esta illustre ciutat de l.Alguer, segons asserexian, per quant al present estan impeditos de alguns negosis, no se podan trobar presents a las infrascritas cosas; per ço, confiant de la llegalitat y rectitut de l.egregi compte don Francisco Lusori de Roca Martí de Castelvì, comte de Montislléó, de grat y sarta siència, ab tot lo millor modo, via y forma que de dret, vel alias, podem y devem y nos és llísit

⁷⁵² Così, in luogo di *Gregorio*.

y permès, y dir y fer se pot, fem, constituhim, cream y solenement ordenam nostre procurador, factor y nunti spessial y a les coses infrascrites general, axí que la spessialitat a la generalitat no derogue, nec e contra, al susdit egregi compte de Montislléó, present y acceptant per a que per nosaltres y en nom y persona nostra se puga y dega presentar en lo real y general Parlament que se ha de selebrar en lo present Regne en nom de sa magestad per lo illustríssim y excellentíssim señor conde de Lemos y de Castro...

[*omissis*]⁷⁵³ /

...Fetes són estades estes coses en esta dita ciutat de l'Alguer del Reyne de Sardeña, die, mes y ayn susdits. Se+++++++nyal de nosaltrus dits constituents que les predites coses lloam, approbam, ratificam, conffirmam y juram.

A1 c. 598

Testes huius rei sunt Andreas Nicolaus Sariga, presbiter, Simeon Girones et Ioannes Masala, iuris utriusque doctor, alguerenses.

(ST) Signum meum Baquidís Manca, civis Alguerii, autoritate regia notarii publici, qui huiusmodi mandactum sive procuratorium instrumentum recepi et proprio calamo in tribus papiri paginis, praesenti comprehensa pagina, scripsi et rogatus ac requisitus signavi et clausi. /

Procura de Cort per el conte de Monteleón. /

A1 c. 598v.

363

1654 marzo 17, Alghero

Giovanni Battista Amat, marchese di Villarios, Pietro Martì e Matteo Carola, nobili di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in diversi affari molto importanti, nominano loro procuratore il nobile Francesco Lussorio Roca Martì Castelvì.

Admitatur.

A1 c. 596

Lo doctor Juan Masala diu ab jurament per la conosciència y aspecto de don Matheo Carola que té ultra vinti o vint y dos anys y lo ferma, lo doctor Juan Masala. Y lo matex diu Geroni Erras, de l'Alguer, y lo ferma; Gironi Erras. Attento consta de la edat, admitatur.

Die 17 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Alguerii.

Lo illustre don Juan Baptista Amat, marquès de Villa Ríos, lo noble don Pere Martí y lo noble don Matheu Carola, de la present ciutat de Alguer, per quant al present estan en alguns negossis a ells molt urgients, per los quals no se poden transferir personalment en la ciutat de Càller per assistir a fer las infra-

⁷⁵³ Per il contenuto della parte omessa (y en aquell... per haver) vedi n. 123.

scritas cosas; per ço, de llur grat y sarta sciència, confiant plenament de la fe, legalitat, prudència, retitut y bondat de l.infrascrit don Francisco Luxori de Roca Martí et Castellví, en tot lo millor modo que poden y deven y de dret lis és lícit y permès, fan, constituhexan, crean y solemnement ordenan llur procurador sert y espesial y a las infrascritas cosas general, de manera tal que la espesialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, és a saber, al dit don Francisco Luxori de Roca Martí y Castellví, present, et cetera, per a que per ells y en llurs noms se puga y dega presentar personalment en lo real Parlament selebrador per lo excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y capità general per sa magestat en lo present Regne de Sardeña, estos messos primer venients...

[omissis]⁷⁵⁴ /

A1 c. 596v. ... Testimonis són Matheo Escoto y Juan María Banda, de Alger.
Ihesus.

(ST) Signum meum Leonardi Tola, civis Algerii, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum notarii publici, qui praemissis cum praenominatis testibus interfui dictumque generalem mandatum recepi et proprio calamo scripsi et requisitus subsignavi [et] clausi. /

364

1654 marzo 20, Ozieri

Giovanni Maria Tola, Angelo Tola Boyl e il dottore Giovanni Lado Tola, cavalieri della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento a causa di alcuni importanti impegni, nominano loro procuratore il marchese di Palmas, della città di Cagliari.

A1 c. 602 Don Juan Maria Tola, admitatur.
Lo doctor Juan Lado, admitatur.
Àngel Tola Buills, admitatur.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Ocier.

Nosaltres Juan María Tola, Àngell Tola Buills, lo doctor Juan Lado y Tola, cavallers de la present villa de Ossier, per quant somos empedits en alguns negossis a nós enportants, a les coses enfrascrites no nos podem trobar presents; per ço, de nostre grat y sarta siència y en tot lo millor modo, que de dret vel alias podem y devem, confiats en la doctrina, indústria, legalitat y suficiència y rectitut de l.infrascrit nostre procurador en entrar y determinar los neg[osis]⁷⁵⁵ del real y general Parlament, criam, ordenam y solemneter consti-

⁷⁵⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per cosas... juran largament et cetera*) vedi n. 123.

⁷⁵⁵ Margine lesionado. Per l'integrazione vedi B c. 297.

tuim, y cada hu de nosaltres, crea, ordina y solemmeter constituex, per nostre ver y legítim procurador cer y espessial y per les infrascrites coses general, de manera tal que la espessialitat a la generalitat no derogue, nec et contra, a l.illustre marquès de Palmas, de la ciutat de Càller, asent com si fos present, per a que per nós y en nostre nom y de qualsevol de nosaltres se pugua y àgia de presentar y comparexer en lo real y general Parlament celebrador per lo illustríssim y excellentíssim señor virrey, lloctinent y capità general del present Regne, en los mesos primers veniens celebrador...

[omissis]⁷⁵⁶ /

... Testimonis presents Juan Andrés de Campus y Juan María de Campus, germans de la present villa; y lo ferman dits constituents de sas mans; Juan María Tola Manca, lo doctor Juan Lado, Àngell Tola Buils.

A1 c. 602v.

(ST) Signal de mi Pera Espano, de la present villa de Ossier, nottari públich per autoritat real y appostòlica, que costume posar en la present còpia de procura y demés instruments plúbichs⁷⁵⁷, la qual còpia és estada copiada ab son original be y feelment per mi dit nottari, de quibus fidem facio. /

365

1654 agosto 23, Cagliari

Il marchese Alfonso Gualbes Zuñiga, abitante del Castello di Cagliari, procuratore del nobile Gavino Delitala, maggiore della villa di Nulvi, di Giovanni Agostino Satta, della villa di Tempio, e di Angelo Tola Boyd, della villa di Ozieri, nomina suo sostituto il nobile Giorgio Fortesa, residente a Cagliari.

Die [23]⁷⁵⁸ mencis augusti anno a nativitate domini 1654, Callari.

A1 c. 603

Lo dit illustre marquès don Alonzo Gualbes y Suniga, en lo present Castell de Càller populat, procurador constituhit y ordenat per les susdites coses, ab poder de substituhir, per lo noble don Gaví Delitala major de la villa de Nulvi, Juan Agustí Satta, de la villa de Tempiu y Anjel Tola Buil, de la villa de Otier, segons de les dites potestats consta ab acte rebut lo de dit noble Delitala en Nulvi, en poder de Gaví Sequi, notari de aquella, a 22 de febrer 1654, lo de Satta en Tempiu, a 28 de febrer del matex any, en poder de Bartumeu Fundoni, notari, y lo de Tola y Buil en la villa de Otier, en poder de Pere Espano, notari públich, a 20 dels predits mes y any [als quals se hagia rellassió]⁷⁵⁹, en dit nom usam de las ditas potestats, substituhex son procurador, yo pus ver de sos principals, certs y espessials, per les coses demunt dites general, axí que la

⁷⁵⁶ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... clausulis et cetera) vedi n. 123.

⁷⁵⁷ In B c. 298, públichs.

⁷⁵⁸ Guasto del supporto. Per l'integrazione, vedi B c. 298.

⁷⁵⁹ Secondo l'usuale formulario del notaio.

especialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Jordi Fortesa, en Càller domisiliat, a estes coses absent et cetera...

[*omissis*]⁷⁶⁰ /

...Testimonis lo molt reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de Senorbi, en Càller trobats.

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. /

366

1654 marzo 20, Ozieri

Pietro Francesco e Pietro de l'Arca e Giovanni Antonio del Mestre, cavalieri della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento in quanto impegnati in alcuni importanti affari, nominano loro procuratore il marchese di Palmas, residente a Cagliari.

A1 c. 604 Pedro Francisco del.Arca admitatur.

Die 20 mensis marcii anno a nativitate Domini 1654, Ocier.

Nosaltres Pera Francisco de l.Arca, Pera de l.Arca, Juan Antonio del [Mestre]⁷⁶¹, cavallers de la present villa de Ocier, per quant somos enpedits en alg[uns] negossis a nós inportants, a les coses enfrascrites no nos podem trobar presents; per ço, de nostre grat y certa siència y en tot lo millor modo que de dret vel alias podem y devem, confiats en la doctrina, indústria, legalitat y suficiència y rectitut de l.infrascrit nostre procurador en entrar [y deter]minar los negossis del real y general Parlament, cream, orde[nam] y solenniter constituim, y cada.u de nosaltres, crea, ordena y sol[emniter] constituex per nostre ver y legítim procurador cert y especial y per les en[frascrites] coses general, de manera tal que la especialitat a la generalitat no [derogue], nec et contra, a l.illustre marquès de Palmas, de la ciutat [de Càller] assent, com si fos present...

[*omissis*]⁷⁶² /

A1 c. 604v. ...Testimonis presents Juan Andrés de Campu⁷⁶³ y Juan María de Campus, germans de la present villa. Pera Francisco de l.Arça, Pera de l.Arça, Juan Antonio del Mestre.

(ST) Signal de mi Pera Espano, de la present villa de Ossier, nottari públich per autoritat real y appostòlica, que costume posar en la present còpia de procura y demás instruments plúbichs⁷⁶⁴, la qual còpia és estada copiada a son original be y feelment per mi nottari enfrascrit, de quibus fidem facio. /

⁷⁶⁰ Per il contenuto della parte omessa (*per a aque... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁶¹ Gravi lesioni nel margine destro. Per le integrazioni, vedi B cc. 298-298v.

⁷⁶² Per il contenuto della parte omessa (*per a que... clausulis*) vedi n. 123.

⁷⁶³ In B c. 299v. *Campus*.

⁷⁶⁴ In B c. 298, *públichs*.

367

1654 agosto 23, Cagliari

Alfonso Gualbes Zuñiga, marchese di Palmas, cavaliere dell'ordine di San Giacomo della Spada, maestro di campo e generale della fanteria del Regno di Sardegna, abitante nella città di Cagliari, procuratore del nobile Pietro Francesco de l'Arca, di Pietro de l'Arca e del dottore Giovanni Lado Tola, della villa di Ozieri, nomina suo sostituto il nobile Dionigi Satta, residente a Cagliari.

Die 23 mensis augusti anno a nativitate domini 1654, Callari.

A1 c. 605

Lo dit illustre marquès don Alonso G[ualbes y]⁷⁶⁵ Zuniga, cavaller de la orde y [milícia] de Sant Jayme de la Espada, mestre de camp, ge[neral de] la infataria del present Regne de Sardegna, en la present ciutat de Càller populat, procurador constituït y ordenat [per les] sus dites coses, ab poder de substituir, per lo noble Pere Francisco [de l.Arca], Pere de l.Arca y lo doctor Joan Lado y Tola, de la vila de Oç[ier], segons consta ab acte rebut en aquella per Pere Spano, n[otari] públic de aquella, a 20 del mes de mars del present [y] corrent aign 1654, als quals respective se hagia re[laçió], en dit nom usant de dita potestat, substituex son [procu]rador, eo pus ver de sos principals, sert y espesial, [per les] coses infrascriptes general, axí que la espesialitat no [derogue] la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Dionis Satta, en Càller domisiliat, a estes coses absent et cetera...

[omissis]⁷⁶⁶ /

...Actum et cetera.

Testimonis de les predites coses són lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l.Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de la vila Senorbi, en Càller trobats.

A1 c. 605v.

Gavinus Jorgi publicus notarius Calaris. /

368

1654 marzo 15, Bosa

I nobili di Bosa Pietro e Gavino Delitala, padre e figlio, non potendo partecipare al Parlamento come membri del Braccio militare perché impegnati in legittime occupazioni, nominano loro procuratore Alfonso Gualbes, marchese di Palmas, della città di Cagliari.

[Admi]tatur.

A1 c. 606

Die 15 mensis [martii]⁷⁶⁷ anno a nativitate Domini 1654, Bosae.

⁷⁶⁵ Gravi lesioni nel margine destro. Per questa e le successive integrazioni, vedi B c. 300.

⁷⁶⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁶⁷ Lesione nel margine superiore. Per l'integrazione, vedi B c. 300v.

Los nobles don Pedro Delitala, don Gavino Delitala, para y fill, de la present çïutat, per quant en rahó de las reals Corts general que sa exselènsia, en nom de sa real magestad, Déu volent, ha de tenir y administrar o celebrar en la ciutat de Càller, y per ço sian estats convocats com altres dels militars a la intervenció de dites Corts per a dir y votar en les convocations y congregacions de l.illustre Stament militar de dita çïutat, y no púgan per sas llegítimas ocupacions personalment assistir en les predites Corts; de llur grat y sèrta siència, confiat plenament de la indústria, suficiència, rectitut, sinseritat y bondat de l.infrascrit l.illustre don Alonso Galbis, marquès de Palmas, de la çïutat de Càller, absent, com si fos present, constitueyen y hordenan llur procurador çert y espesial y per les infrascrites coses general, axí que la spesialitat no derogue a la generalitat, y per lo contrari, al dit illustre don Alonzo Galbis, marquès de Palmas, si absent...

[omissis]⁷⁶⁸

...Actum et cetera. Don Pedro Delitala, don Gavino Delitala. /

A1 c. 606v.

(ST) Signum meum, Ioannes Gavinus Pira, civis civitatis Bosae, autoritate regia notarii publici per omne praesens Sardiniae Reñum, qui praemissis alieno calamo exaratis et extratis fidem facio, rogatus et requisitus clausi.

I[oannes] G[avinus] P[ira]. /

A1 c. 607v.

Poders dels nobles don Pedro y don Gavino Delitala pare y fill.

369

1654 agosto 23, Cagliari

Il marchese Alfonso Gualbes Zuñiga, abitante nella città di Cagliari, in qualità di procuratore di Gavino Delitala Satta, Giovanni Battista Delitala «maior» e di Giovanni Battista Delitala Satta, nobili di Nulvi, nomina suo sostituto Clemente Fortesa, residente a Cagliari.

Die 23 mensis augusti anno a nativitate domini 1654, Callari.

Lo subdit illustre marquès don Alonso Gualbes y Zuniga, marquès subdit, en la present ciutat de Càller populat, procurador constituït y ordenat per los nobles don Gaví Delitala Sata, don Juan Baptista Delitala major y don Juan Baptista Delitala Sata, de la vila de Nulvi, segons consta ab acte rebut en aquella per Gaví Sequí, notari públic de aquella, a 22 de febrer del present aign 1654, al qual se havia rellassió, usant de la dita potestat, substituex son procurador, eo pus ver de sos principals, cert y espesial, per les coses infrascriptes general, axí que la espesialitat no derogue la generalitat, ni per lo contrari, a don Clement Forteza, en Càller domisiliat, absent et cetera...

⁷⁶⁸ Per il contenuto della parte omessa (és a saber... nottari et cetera) vedi n. 123.

[*omissis*]⁷⁶⁹ /

...Testimonis de les predites coses lo reverent doctor Gaví Olives, archidia de l'Alguer, y lo reverent Antoni Sanna, rector de vila de Senorbi, en Càller trobats. A1 c. 607

Gavinus Jorgi publicus notarius Callaris. /

Poders al señor don Pedro de Alagón A1 c. 608

Pasadas en lo abbecedari. /

Aquí sequex las procuras de don Pere de Alagó que comensa la de Joseph Perez. / A1 c. 534v.

370

1654 aprile 28, Cagliari

Giuseppe Perez, donnicello di Villanova, appendici di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona.

Admitatur.

A1 c. 609

Die 28 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Calari.

Noverint universi quod ego Ioseph Perez, domicellus oppidi Villae Novae ex appendiciis Calaris, quia infrascriptis personaliter adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate et in agendis peritia vestri infrascripti illustris don Petri de Alago et Cordona; igitur gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alago et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo, tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando quam etiam in Estamento militari...

[*omissis*]⁷⁷⁰ /

...Actum ut supra.

A1 c. 609v.

Testes sunt Simon Regesta, notarius, et Gavinus Murtas, causidicus, Calaris habitator.

(ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Re-

⁷⁶⁹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁷⁷⁰ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

gnum publici notarii, qui praedictis, partim proprio, partimque alieno calamo depictis, adfuit eaque cum emendato ubi legitur *tractandis* et lineato *ne*, rogatus et requisitus clausit haec propria subscribens manu et cetera. /

A1 c. 616v. Instrumentum procuracionis per Iosephum Perez, domicellum, firmatum ad favorem illustris don Petri de Alago et Cardona, prout intus et cetera. /

371

1654 aprile 9, Cagliari

Il nobile Francesco Nuseo, nativo di Sassari, al momento residente a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon di Cagliari.

A1 c. 610 Admitatur.

Die 9 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Calari.

Lo noble don Francisco Nuseo, de la ciutat de Sàser y vuy comorant en esta de Càller, de son grat y certa sciència, constituheix y ordena sou procurador cert y special y per les infrascrites coses general, de tal manera que la specialitat no derogue a la generalitat, ni al contrari, al molt noble señor don Pedro de Alagó, d.esta dita e present ciutat de Càller, ja sia nel present acte, absent et cetera, per a que per dit noble constituhent y en son nom puguia, àtgia y dega assistir y comparexer en lo real Parlament en esta dita ciutat çelebrador per lo excellentíssim señor conde de Lemos, virrey y capità general del present Regne de Sardeña...

[*omissis*]⁷⁷¹ /

A1 c. 610v. ...Actum et cetera.

Testimonis són mestre Sisinni Martis, sastre, y mestre Salvador Costa, cordoner, habitant en Càller.

Praemissis proprio efformatis calamo facit fidem Sebastianus Mameli, publicus notarius Calaris. /

A1 c. 615v. Procura fermada por don Francisco Nuseo al molt noble señor don Pere de Alagó, ut intus. /

372

1654 luglio 6, Cagliari

Il nobile Gavino Capai, residente a Cagliari, in qualità di procuratore del nobile Agostino Castañer nomina al suo posto il nobile Antonio Barbosa, residente a Cagliari.

⁷⁷¹ Per il contenuto della parte omessa (y en aqueill... ho ferma et cetera) vedi n. 123.

Admitatur.

A1 c. 611

Die 6 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo noble don Gaví Capai, en la present çitutat de Càller domisiliat, fent les infrascrites coses, com a procurador llegalítimament constituït y ordenat del noble don Agustí Castagnier, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la çitutat de Sàsser a vint y quatre del mes de mars pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder del discret Juan Cugurra, notari públich de Sàsser, rebut y testifficat, clos y subsignat, a que se àtja relaçió; y volent usar de la potestat de substituir en dit nom, de son grat y çerta sciència et cetera, substitueix, cree y ordene procurador seu, eo pus ver del dit noble son prinçipal, çert et cetera axí. que et cetera al noble don Anton Barbosa, en dita e present çitutat de Càller axí bé populat, a estes coses abgent...

[omissis]⁷⁷²

...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són lo noble don Estevene Brunengo y Jacomo de Amico, gentilhom genovés, en la dita e present çitutat de Càller domissiliat.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales, publicus notarius, fidem facio, cum apuntato in praesenti pagina. /

Don Gaví Capai com a procurador de don Agustín Castanier de Sàsser y a substituir don Antoni Barbosa. / A1 c. 614v.

373

1654 marzo 24, Sassari

Il nobile Agostino Castañer, residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnato in diversi affari, nomina suo procuratore il nobile Gavino Capai Castañer, residente a Cagliari.

Die 24 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sasserii.

A1 c. 612

Lo noble don Agustí Castagner, domiciliat en la present ciutat de Sàçer, per quant a les infrascrites coses no puot personalment intervenir per la distància del lloch y també per ser ocupat en altres negociis y confiant al plenum de la fe, legalitat y probitat de ànim de l.infrascrit noble don Gaví Capay y Castagnier; per tant, de son grat y certa sciència, en tot lo millor modo, via y manera que en via de dret, ús, consuetut vel alias puot valer y tenir, fa, constitueix, crea y solemnement ordena son procurador cert y espetial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la specialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al dit y prenomenat don Gaví Capay y Castagnier, absent,

⁷⁷² Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... iuramento*) vedi n. 123.

en la ciutat de Càller present, per a que en nom y per part de dit constituent se pugua y dega presentar en lo real Parlament que se celebrerà per lo illustrísim y excellentísim segnor don Francisco Fernández y de Castro, compte de Lemus y Castro, virrey y capità general en lo present Regne...

[*omissis*]⁷⁷³

...Testes sunt Iulianus Manconi et Ioannes Hieronimus Murgia, Sasseris.

(ST) Signum mei Ioannis Cugurra, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, qui haec scripsi et clausi requisitus. /

374

1654 marzo 21, Sassari

Il nobile Francesco Deliperi Paliacho, regio vicario e giudice ordinario di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore il nobile cagliaritano Pietro de Alagon, figlio del marchese di Villazor.

A1 c. 618 Admitatur.

Die 21 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nobilis don Franciscus Liperi Paliachio, regius vicarius et iudex ordinarius praesentis civitatis Sassarum, attendens et considerans quod extitit dicto nobili Liperi Paliachio praesentata ex ordine et mandato illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro, Andrada et Gatinarum, comitis Lemensis eo de Lemos et de Castro, marchionis de Sarria, comitis de Andrada et de Villa Alva, ducis de Tauricano, domini domorum Marinarum et de Hiesma, equitis Sancti Iacobi de Alfama cum comenda de Ornachos, et pro sua sacra regia magestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae magestatis sub datum Matriti, vigesima secunda die mensis maii anni proximi elapsi millesimi sexcentissimi quinquagesimi tertii, cum qua ordinat et mandat dicto nobili Liperi Paliachio ut asistat regio Parlamento celebrando ebdomadis seu mensibus primo venturis in civitate calaritana per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, eclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum contentum in dicta regia epistola et pro tolendis gravaminibus et refformandis corruptelis, vitiisque, si que fuerint in dicto Regno in beneficium rei publicae et pauperum illius et bonae administrationis iustitiae cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare preceptis suae regiae magestatis; et simul cum dicta regia litera fuit dicto nobili Liperi Paliachio tradita alia citatoria convocatoria

⁷⁷³ Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... iuramento) vedi n. 123.

dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub datum in dicta calaritana civitate die 21 mensis februarii proximi elapsi; ideo quia personaliter interesse non valet, iustis de causis eum impredientibus, sed desiderans adimpleri iussum et mandatum domini nostri regis, considerans igitur ad plenum de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus modo, via et forma quibus melius et efficacius de iure et alias possit et debet, gratis et eius certa scientia facit, constituit, creat et deputat et solemniter ordinat eius verum, certum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem negotiorumque / infrascriptorum gestorem ac numptium

A1 c. 618v.

[omissis]⁷⁷⁴ /

...Acta in dicta et praesenti civitate Sassari, die et anno ut supra et cetera. Testes huius rei sunt Ioannes Franciscus Fortalione et Simeon Pinna, agricola Sassari.

A1 c. 619

(ST) Signum mei Antonii Gillo, civis Sassari, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui predictis adfui eaque per alium scribi feci et requisitus clausi et subsignavi. /

Instrumento de procura otorgado por don Francisco de Liperi, de la ciudad de Sácer, al señor don Pedro de Alagón con poder de substituir. /

A1 c. 619v.

375

1654 marzo 13, Sassari

In nobili di Sassari Gavino Paliacho Suzarello e Gavino Paliacho Amugano, padre e figlio, e Francesco Nater, non potendo partecipare per giustificati motivi al Parlamento nominano loro procuratore il nobile cagliaritano Pietro de Alagon, figlio del marchese di Villasor.

Die 13 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

A1 c. 621

In Dei nomine amen. N[overint universi quod don]⁷⁷⁵ Gavinus Paliacho et Suza[rello], don [Gavinus Paliacho] et Amucano, pa[ter et] fi[lius et] don Franciscus [Natero, praesentis civitatis Sassari, attendentes] et considerantes quod extitit dictis nobilibus de Paliacho et Natero praesentata [ex] ordine et mandato illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro, Andrada et Gatinara, comitis Lemensis eo de Lemos et de Castro, mar-

⁷⁷⁴ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... quae fuerunt*) vedi n. 124.

⁷⁷⁵ Macchie di inchiostro; per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 391v.-393v.

quionis de Sarria, comitis de Andrada et de Villa Alva, ducis de Tauriçano, domini domorum Marinarum et de Hiesma, equitis Sancti Iacobi de Alfama [cum] comenda de Ornachos, et pro sua sacra regia magestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae magestatis sub datum Matriti, vigesima secunda die mensis madii anni proximi elapsi millesimi sexcentissimi quinquagesimi tertii, cum qua ordinat et mandat dictis nobilibus de Paliachio et N[ater]o ut asistant regio Parlamento celebrando ebdomadis seu mensibus primo v[entu]ris in civitate callaritana per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, eclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum contentum in dicta regia epistola et pro to[lend]is g[ravami]nibus et refformandis corruptelis, vitiisque, si que fuerint [in dicto] Regno in beneficium rei publicae et pauperum illius et bonae ad[mi]nistracionis iustitiae cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare praecipis suae regiae magestatis; et simul cum dicta regia litera fuit [dictis nobilibus] de Paliachio et Natero tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub datum in dicta calaritana civitate die 21 mensis februarii proximi elapsi; ideo quia personaliter inte[resse non] valent, iustus de causis eos impediens, sed desiderantes adimpleri iussum et mandatum domini nostri regis, considerantes igitur ad plenum de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus modo, via et forma / quibus melius et efficacius de iure et alias possint et debent, gratis et eius certa scientia faciunt, constituhunt, creant et deputant et solemniter ordinant [eorum verum, certum] et indubitatum procuratorem, acto[rem, factorem] negotiorumque [infrascriptorum] gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta [etiam generalem, ita quod] specialitas [ipsi generalitati minime] deroget, nec e co[ntra], nobilem don Petrum de Alagon, civitatis Calaris, filium illustris marchionis de Villa Sorres, absentem tanquam praesentem...

A1 c. 621v.

[omissis]⁷⁷⁶ /

A1 c. 622v.

...Quae fuerunt acta in dicta et praesenti civitate Sassari, die [et anno ut supra] et quia [dictum] don Gavinus Paliachio de Amocano est minor viginti quinque anni, maior vero viginti unius anni cum alio iuramento renunciat beneficio [menoris etatis et alias cui] etiam dictus eius procurator [renunciare possit, promitens] contra predicta non venire ratione minoris etatis [nec] alias et sic iterum iurat.

Testes ad firmam et iuramentum dicti don Gavini Paliachio Suzarello sunt doctor Georgius Coloredda et Gavinus Paduano, domicellus Sassari; et ad fir-

⁷⁷⁶ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et observare quae fuerunt*) vedi n. 124.

mam et iuramentum dicti don Francisci Natero sunt Ioannes Franciscus Musson et Gregorius de Palma, Saceris; et ad firmam et iuramentum dicti don Gavini Paliacho Amocano sunt Andreas de Assina et Longo et Dominicus de lo Frasso, Sassari.

(ST) Signum mei Antonii Gillo, civis Sassari, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui predictis adfui eaque proprio calamo scripsi et requisitus clausi et subsignavi. /

376

1654 luglio 4, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, in qualità di procuratore di Raimondo Monteills, nobile di Cagliari, e di Francesco Deliperi Paliacho, nobile di Sassari, nomina suo sostituto il nobile Antonio Barbarà, residente a Cagliari.

Die 4 iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 623

Lo molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la present çitutat de Càller populat, fent les infrascrites coses, com a procurador llegítimament constituït y ordenat del noble don Ramón Montells, de la present çitutat de Càller, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la dita present çitutat de Càller al primer del mes de juny pròxim pasat del present y corrent any 1654, en poder de mi notari públich infrascrit, rebut, a que se àtja relaçió; y axí bé com a procurador llegítimament constituït y ordenat del noble don Francisco Deliperi Paliacho de la çitutat de Sàsser, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en dita çitutat de Sàsser, al primer dia del mes de mars del present y corrent any 1654, en poder del discret Antoni Gillo, notari públich rebut, a que se àtja relaçió; y també com a procurador llegítimament constituït y ordenat; y axí volent usar de la facultat de substituir en dits respectives noms, de son grat y certa sciència et cetera, substitueix, cree y ordene procurador seu, eo pus ver de cada. hu de dits llur principals, çert et cetera axí que et cetera al noble don Anton Barbarà, en la dita e present çitutat de Càller populat, a estes coses abçent et cetera...

[omissis]⁷⁷⁷ /

...Actum ut supra.

A1 c. 623v.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós en Càller domissiliat, y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, cum apuntato inter dictum 'relaçió y axí', fidem facio. /

⁷⁷⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

A1 c. 620v. Substitutió del noble don Pedro de Alagón com a procurador de don Ramon Montells y de don Francisco Deliperi Paliacho a favor de don Anton Barbaran. /

377

1654 giugno 1, Cagliari

Il nobile Raimondo Monteills, abitante del Castello di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento a causa di alcuni impegni molto urgenti, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari.

A1 c. 624 Admitatur.

Die primo iunii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En n[om de nostre]⁷⁷⁸ señor Déu [Jesú Christ. Sia a tots] notori com [lo noble don Ramón Monteills, en la] present ciutat y Castell de Càller domiciliat, per quant la magestad del rey nostre señor, que Déu guart, y en sa real perçona lo excellentíssim señor don Francesch Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en tot lo present Regne de Sardenia, té aquell com a president [de] selebrar Corts eo [Parlament] general als regnicols y habitants de aquell en la present çitutat de Càller, en lo [qual com a] militar [és estat] convocat y [sitat], a [hont] per alguns impediments y ocupacions molts urgents no pot perçonalment assistir ni trobar.se; per tant, de son grat y serta sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret li és llicít [y permès], fa, constituex, crea y solemnament ordena son procurador seu sert y especial y a les coses infrascrites general, de tal manera [que] la especialitat [a la generalitat no] derogue, ni [per] lo contrari, [és a saber al molt noble] don Pedro de [Alagó] y Arborea, en la dita [present çitutat de] Càller [populat, a estes] coses [absent] com que fos present et cetera... [omissis]⁷⁷⁹ /

A1 c. 625 ...Actum ut supra.

Testimonis són Joan Pere Tolu Pirella y Antiogo Tolu Pirella, tots de la vila de Oliena perçonalment trobats en Càller, y Francesch Usay, scrivent de Càller, que com a substitut de mi notari públich infrascrit a estes coses a intervingut. Ego Dominicus Corrales de Aguilar, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per universam terram et ditionem sacrae catholicae et regiae maiestatis domini nostri regis publicus notarius, haec una cum praenominatis testibus dictus substitutus meus interfuit et ego fidem facio, instatus et requisitus clausi. /

A1 c. 625v. Procura feta y fermada per lo noble Ramón Montells a favor del molt noble

⁷⁷⁸ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 394v.-395.

⁷⁷⁹ Per il contenuto della parte omissa (*per a que... jura llargament*) vedi n. 123.

don Pedro de Alagón per poder entrar en Corts a dit Parlament y ab poder de substituir, prout intus. /

378

1654 luglio 2, Villasor

Agostino Suzarello, donnicello, residente a Villasor, non potendo partecipare al Parlamento per la chiusura delle vie di comunicazione del suo villaggio raggiunto dalla pestilenza, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona, residente a Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 626

Die 2 mensis iullii anno a nativitate Domini 1654, oppido Villae Sorris. Agustí Sucharello, donzell, en la present vila domissiliat, gratis et cetera, atenant que per lo impediment [del pas]⁷⁸⁰ per lo mal contagiós que ha picat en la present vila, [no] pot personal[ment asistir] en la ciutat de Càller per a dar son vot en lo que li [apparexeria ser de son] parer en les noves y reals Corts se celebran en lo present Regne en nom de la cathòlica real magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, qualas Corts en dit nom mana celebrar lo excellentíssim señor don Francisco Fernánde de Castro, conde de Lemos, virrey, llochinent y capità general en lo dit y present Regne de Sardeña; y necessitant de dit son vot és necessari nomenar persona asistent en dita siutat perquè axí convinga, y confiat de la abillitat, sufissènsia, parts y calitat del noble señor don Pedro de Alagó y Cardona, en Càller popullat, constituex y solenament ordena son legítim procurador cert et cetera a dit noble señor don Pedro de Alagó y Cardona, que.s absent et cetera...

[omissis]⁷⁸¹ /

...Actum et cetera.

A1 c. 626v.

Testimonis són Benito Caria, Antiogo Madeddu y Nicolau Polla, tots de la present, y dit Sucharello que per saber escriure lo ferma de sa mà.

Agustí Sucharell.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem [fa]cit Ioannes Antioqus Huda, auctoritate regia [atque] [apo]stolica [notarius] publicus in praesenti Sardiniae [Reño prout iaçet] rogatus et requisitus clausit. /

1654. Villasor.

A1 c. 629v.

Acte de procura fermada per Agustí Sucharello, donzell, en favor del noble señor don Pedro de Alagón, ut intus.

Está habilitado en dos Parlamentos consecutivos⁷⁸². /

⁷⁸⁰ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 395-395v.

⁷⁸¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma llargament*) vedi n. 123.

⁷⁸² Di altra mano.

Il nobile Michele Requesens, residente a Cagliari nelle appendici di Llapola, non potendo partecipare al Parlamento per i suoi acciacchi e per l'età avanzata, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari.

A1 c. 627 [Ad]mitatur⁷⁸³.

Die 23 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu Jesú Christ. Sia a tots notori com lo noble don Miguel de Requesens, en lo appèndissi de la Llapola de la present çitutat [de Càller]⁷⁸⁴ domissiliat, per quant la magestad del rei nostre señor, que Déu quart, y en sa real perçona lo excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochinent y capità general en tot lo present Regne de Çerdeña, té aquell com a president [de] çelebrar Corts eo Parlament general als regnicols y habitants de aquell en la present çitutat de Càller, en lo qual com a militar diu és estat convocat y çitat, a hont per sa velles y achaques no li és posible assistir ni trobar.se; per tant, de son grat y çerta sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret li és llísit y permès, fa, constituex, crea y solemnement ordene en procurador seu çert y espesial y a les coses infrascrites general, de tal manera que la espesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a.saber al molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la dita e present çitutat de Càller populat, a estes coses present y açeptant...

[omissis]⁷⁸⁵ /

A1 c. 628 ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són lo doctor en artes y medeçina Antoni Saoni y Nicolàs de Benedetti, cavaller en Càller domisiliats, y Francisco Usay, scrivent, que com a substitut de mi notari infrascrit per part mia a estes coses a intervingut.

A1 c. 628v. Ego Dominicus Corrales de Aguilar, auctoritatibus / apostolica ubique regia vero per universam terram et ditionem sacrae catholicae et regiae maiestatis domini nostri regis publicus notarius, qui in his interveniente dicto substituto meo de praemissis fidem facit et ita rogatus et requisitus clausit.

[...] Procura feta y fermada per don Miguel de Requesens a favor del molt noble don Pedro de Alagó per poder entrar en Parlament, prout intus. Está abilitado en dos Parlamentos consecutivos⁷⁸⁶. /

⁷⁸³ In alto, a sinistra, parzialmente coperto da un rinforzo.

⁷⁸⁴ Macchie di inchiostro. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 397-397v.

⁷⁸⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... jura llargament*) vedi n. 123.

⁷⁸⁶ Sotto, di altra mano.

Andrea Nuseo, nobile residente a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in diversi affari, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente nel Castello di Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 630

Die 10 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod don Andreas Nuseo, in praesenti civitate Sasseris domisiliatus, atendens et considerans quod extitit illi praesentata de ordine et provisione illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandez de Castro Andrada et Gatinara, comitis de Lemus et cetera et, pro sua catholica maiestate domini nostri regis, proregis et capitanei generalis in toto praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae maiestatis, sub dattum Matriti 22 madii anni proximi elapsi 1653, in et cum qua ordinat et mandat dicto nobili assistat regio Parlamento celebrando hebdomadis, seu mensibus primo venturis in civitate seu castro calaritano, per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, eclesiastico, militari et regali istius Regni, ad tractandum ea quae continentur in dicta regia epistola, et pro tollendis similiter gravaminibus et reformandis corruptellis, vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno, in benefitium reipublicae et pauperum illius nec non bonae administrationis iustitiae cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare mandatis suae regiae maiestatis; simulque cum dicta regia litera seu literis fuit dicto nobili tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub dattum in dicto Castro Calaris vigesima prima die mensis februarii proximi elapsi; ideo quia personaliter interesse non valet, plurimis ocupatus negotiis, sed desiderans adimpleri iussum et mandatum domini sui regis, et confidens de zelo, legalitate et suficientia infrascripti nobilis procuratoris, cum praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via modo, iure et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias potest et valet, gratis et ex certa sua scientia facit, constituit, creat et solemniter ordinat suum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum gestorem ac nuntium spetialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, nobilem don Petrum de Alagon, absentem tanquam praesentem et acceptantem, in civitate seu castro calaritano degentem...

[omissis]⁷⁸⁷ /

...Praesentibus pro testibus Angelo Martines et Angelo Comida, Sasseris.

A1 c. 631

⁷⁸⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... iurat et cetera large et cetera*) vedi n. 124.

Ego Petrus Paulus Farina, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publicus notarius, de praemissis una cum prenomminatis testibus interfui et requisistis fidem facio. /

381

1654 luglio 2, Villasor

Salvatore Vacca, donnicello, residente a Villasor, non potendo partecipare al Parlamento per la chiusura delle vie di comunicazione del suo villaggio raggiunto dalla pestilenza, nomina procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona, residente a Cagliari.

A1 c. 632 Admitatur.

Die 2 mensis iullii anno a nativitate Domini 1654, oppido Villae Sorriss.

Salvador Vaca, donzell, en la present vila domissiliat, gratis et cetera, atenent que per lo empediment del pas per lo mal contagiós que ha picat en la present vila, no pot personalment assistir en la siutat de Càller per a dar son vot en lo que li parexeria de son parer en les noves y reals Corts que se celebran en lo present Regne en nom de la cathòlica real magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, qualas Corts en dit nom mana celebrar lo excellentíssim senor don Francisco Fernánides de Castro, conde de Lemos, virrey, llochtinent y capità general en lo present Regne y necessitant.se de dit son vot és necessari nomenar persona asistent en dita siutat perquè axí convinga; per tant confiat de la sufissència, abilitat, parts y qualitat del noble señor don Pedro de Allagó y Cardona, en Càller populat, per tant constituex y solenament ordena son legítim procurador cert et cetera axí que et cetera a dit noble señor don Pedro de Allagó y Cardona, absent et cetera...

[omissis]⁷⁸⁸ /

A1 c. 632v. ...Actum et cetera.

Testimonis són Antiogo Madeddu y Benito Caria y dit Vaca que per saber escriure lo ferma de sa mà et cetera.

Salvador Vaca et cetera

Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Ioannes Antioqus Huda, auctoritate regia atque apostolica notarius publicus in praesenti Sardiniae Regno, prout iacet rogatus et requisitus clausit. /

382

1654 giugno 15, Cagliari

I fratelli Michele e Francesco Concu, nobili originari di Mara Arbarei, al

⁷⁸⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma largament*) vedi n. 123.

momento presenti a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento nominano loro procuratore il dottore Leonardo Vacca, donnicello, residente nel Castello di Cagliari.

Admitatur por constar real privilegio de nobleza de data en Madrid a 19 de agost 1635. A1 c. 633

Die 15 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Calari.

Noverint universi quod nos don Michael Concu et don Francisco Concu, fratres oppidi de Mara Arbareii, in hac Calaris civitate reperti, quia infrascriptis adesse nequimus, confidentes ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in agendis peripsia vestri infrascripti utriusque iuris doctoris Leonardi Vaca, domicelli, in praesenti civitate et castro Calaris domiciliati, igitur gratis et ex nostra certa scientia tam conjuntim quam divissim, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum certum et spetialem ad infrascripta generalem ita quod spetialitas generalitati ipsi maxime deroget nec e diverso, vos eundem iam dictum utriusque iuris doctorem Leonardum Vaca hiis praesentem et acceptantem, ad videlicet pro nobis et nomine nostro, tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti Calaris civitate per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandez de Castro et Andrada, comitem de Lemos et cetera, proregem, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando, quam etiam in Istamento militari...

[omissis]⁷⁸⁹ /

...Actum ut supra.

A1 c. 633v.

Testes sunt Thomas Pinna et Antiochus Melis, causidicii, Calaris habitatores. (ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Reñum publicum notarium, qui praedictis alieno depictis calamo adfuit eaque rogatus et requisitus clausit haec propria subscribens manu. /

Procurationis instrumentum per nobilem Michaellem et don Franciscum Concu a favorem iuris utriusque doctoris Leonardi Vaca, domicelli, firmatum, prout intus. / A1 c. 634v.

383

1654 luglio 4, Cagliari

Leonardo Vacca, dottore in diritto, donnicello, residente nel Castello di Cagliari, procuratore di Michele e Francesco Concu, nobili di Mara Arbarei, nomina suo sostituto il nobile Lussorio Cao, residente a Cagliari.

Die 4 iulii anno a nativitate Domini 1654, Calari.

A1 c. 633v.

⁷⁸⁹ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... et cauthella et cetera*) vedi n. 124.

Lo doctor en quiscun dret Lleonart Vaca, donzell, en lo present Castell de Càller domiciliat, fent les infrascrites coses com a procurador llegítimament constituït y ordenat dels nobles don Miguel Concu y don Francisco Concu, de la vila de Mara Arbarey, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la present çitutat de Càller a quinze del mes de juni pròxim pasat del present any mil seïçents cinquanta y quatre, en poder del discret Antoni Vacca, notari públich de Càller, rebut, a que se atje relaçió; y axí volent usar de la potestat de substituir en dit nom, de son grat y çerta sciència, eo pus ver, en nom de cada.hu de dits sos prinçipals, substituex, cree y ordena procurador seu, çert axí que et cetera al noble don Luxori Cau, en la dita e present çitutat de Càller domiciliat, a estes coses abçent et cetera...
[omissis]⁷⁹⁰ /

Al c. 634 ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós, en Càller domisiliat y Miguel Pirella, scrivent de Vila Nova, et cetera.

Praemissis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, alieno calamo scriptis cum apostillato in margini ubi legitur *y així volent usar de la facultat de substituir*, fidem facio. /

384

1654 maggio 23, Cagliari

Gerolamo Brondo, consigliere terzo della città di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio militare per gli impegni istituzionali connessi al suo ufficio, nomina suo procuratore Pietro de Alagon Besora, nobile domiciliato nel Castello di Cagliari.

Al c. 636 Admitatur.

Sepan quantos esta carta de poder vieren, leyeren y entendieren como el magnífico Gerónimo Brondo, el año presente conseller tercero de la muy ilustre y magnífica ciudad y Castillo de Càller; por quanto a las ainfrascritas cosas no puede assistir personalmente en el Estamento militar por la ocupassión y asistencia personal que tiene no solamente al gobierno común de dicha ilustre ciudad como a uno de sus conselleres, pero aún a la que deve hazer en la tresena nombrada por el Consejo⁷⁹¹ mayor de dicha ciudad de Càller, por la celebrasíon del Parlamento que el excelentísimo señor don Francisco Fernádes de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y capitán general en este Reyno de Cerdeña, en nombre de su magestad, que Dios guarde, entiende selebrar a

⁷⁹⁰ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ferma llargament*) vedi n. 278.

⁷⁹¹ In B c. 402v. l'abbreviazione è risolta con la lezione *comysario*.

los regnículos d.el con asistencia de los tres Estamentos para tractar las materias del servisio de ambas magestades y su effectuación; por tanto de su buen grado y sierta sciencia en aquellos mexores modo, vía, forma y manera que de derecho le es permitido, confiado de la noblesa, grandesa, capacidad, christianidad y zelo del señor don Pedro de Alagón y Besora, le nombra, deputa, elige y constituye su sierto, indubitable procurador y tractador sierto y espesial y por las cosas sobredichas general, assí que la especialidad no derogue a la generalidad, ni por el contrario, al dicho señor don Pedro de Alagón y Besora, en esta dicha ciudad y Castillo de Cáller domiciliado, a estas cosas ausente como si fuere presente...

[omissis]⁷⁹² /

...En la casa del Consejo de la dicha ilustre ciudad de Cáller, a los veynte y tres del mes de mayo año del nasimiento de Nuestro Señor mil seyscientos sinquenta quatro años. Siendo testigos el magnífico Francisco⁷⁹³ Carniser, cavallero, y el present año conseller en cabo de dicha illustre ciudad, y Juanuario Sisto, assí.bien cavallero y ciudadano d.ella, e yo Gavino Jorgi, por las auctoridades apostólica y real, notario público y ciudadano de dicha ilustre ciudad, presente fui a las sobredichas cosas y en fe d.ello la signe con mi acostumbrado signo que pongo en las validaciones de los instrumentos y este señal.

En testimonio de verdad.

Gavino Jorgi público notario. /

A1 c. 636v.

385

1654 aprile 1, Iglesias

Il nobile Giuseppe Pintus Soler, il fratello Vincenzo e Antioco Bruguitta, cavaliere che da pochi giorni ha raggiunto la maggior età, tutti di Iglesias, non potendo partecipare al Parlamento perché ammalati nominano loro procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

Admitantur.

Die 1 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Iglesias.

Sia a tots notori y manifest com los nobles don Joseph Pintus y Soler y don Visent Pintus y Soler, germans, y Antiogo Bruguitta, major de dies, cavaller, tots de la present ciutat de Iglésias, a estes coses presents y aceptants, per quant lis convinga acudir al real Parlament y Corts generals que lo illustre y excelentíssim señor conte de Lemos et cetera, virrey y capità general en lo present Regne de Sardenia, per sa magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, entén

A1 c. 637

⁷⁹² Per il contenuto della parte omessa (*para que... en forma*) vedi n. 235.

⁷⁹³ In B c. 403v. l'abbreviazione è risolta con *Ferando*.

fer y celebrar, y per ocupar llur lloch y dar vot, parer y consentiment a les coses que convé a dita sa magestat, com al present per llur indisposició no púgan acudir a dictas cosas perçonalment; per tant, confiats de las parts y bondat, parer, indústria y prudència del noble don Pere de Alagó, en la çitutat de Càller domicillat, jat sia absent, et cetera, per a que en lloch y per part y en nom de dits constituents pugua y dega ocupar, acudir, dar, offerir y consentir o disentir en lo donatiu se farà a sa magestat y en tot lo que serà menester en ditas Corts...

[*omissis*]⁷⁹⁴

...Actum et cetera.

Testimonis són Francisco Melis Massa, cavaller, Antiogo Matxoní y Antiogo Melis Corbello, ciutadans de Iglésias habitants.

De praemissis proprio calamo scriptis indubiam fidem facio ego Nicolas Massa Pinna, per omne praesents Sardiniae Regnum publicus notarius, haec propria manu subscribens. /

386

1654 marzo 5, Castellaragonese

Giuseppe Roig, alcalde, castellano e capitano di Castellaragonese, i nobili Giovanni Roig, Salvatore Pilo, Nicola Pilo, Giacomo Solar e il donnicello Pietro de Avendaño, tutti di Castellaragonese, non potendo partecipare al Parlamento per i loro molteplici impegni nominano procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

A1 c. 638 Admitantur excepto don Jaume Solar y Pedro de Avendaño.

Després per aver constat per relació de l.advocat fiscal patrimonial haver reconegut los papers de Pedro de Avendaño se ha resolt que se admetès.

Die 5 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Castri Aragonensi.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com los nobles don Joseph Roig, alcaide, castellà y capità del real castell d.esta ciutat per sa magestat, don Juan Roig, don Salvador Pilo, don Nicolàs Pilo, don Jaume Solar y Pedro de Avendagno, donzel, tots de ditta ciutat y coneguts et cetera, per quant per la magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francesch Fernádes y de Castro, conte de Lemos y de Castro, son lloctinent y capità general en lo present Regne de Çerdeña, com a president de çelebrar Corts generals, eo Parlament als regnicols y habitants de aquell en la ciutat de Càller, haont a de assistir; y perquè diuen no poden

⁷⁹⁴ Per il contenuto della parte omessa (*acudir... es*) vedi doc. 123.

assistir personalment per poder entrar en aquells per causa de moltes ocupacions, de llurr grat y certa siència y en tot lo millor modo que poden y deven y per via de dret o consuetut lis sia lícit y permès, fan, constituhexen, crean, deputan y solemnement ordenan per ver y legítim procurador y actor cert et cetera ita quod et cetera al molt noble don Pera de Alagó, en la ditte ciutat de Càller populat, assent et cetera...

[omissis]⁷⁹⁵ /

...Don Joseph Roig, don Juan Roig y Jacumonio, don Salvador Pilo, don Nicolàs Pilo, don Jaume Solar Spinola, Pedro de Avendaño.

A1 c. 638v.

Testimonis presents Marcantoni Gaviano y Simón Fadda, de la present ciutat, et cetera.

(ST) Signum mei Nicolai de Andriotto et Sequi, civis praesentis civitatis Castri Aragonensis, auctoritate apostolica ubique regia vero per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, alieno calamo exaratta fidem facio. /

387

1654 marzo 18, Sassari

I nobili Antonio Murgia, dottore in diritto, al momento presente nella città di Sassari, Gavino e Maurizio Murgia, padre e figlio, tutti della villa di Sorso, non potendo partecipare al Parlamento a causa di legittimi impedimenti nominano loro procuratore il nobile Pietro de Alagon, figlio del marchese di Villasor, residente a Cagliari.

Admitantur.

A1 c. 639

Die 18 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod don Antonius Murgia, iuris utriusque doctor, don Gavinus et don Mauritius Murgia, pater et filii, oppidi de Sorso, et dictus don Antonius ad praesens in praesenti civitate personaliter repertus, atendentes et considerantes quod extitit dictis nobilibus de Murgia praesentata ex ordine et mandato illustrissimi et excellentissimi domini don [Francisci]⁷⁹⁶ Fernandez de Castro, Andrada et Gatinara, comitis Lemensis eo de Lemos et de Castro, marchionis de Sarria, comitis de Andrada et de Villa Alva, ducis de Tauriçano, domini domorum [Marinarum] et de Viesma, equitis Sancti Iacobi de Alfama cum comenda de Ornachos, et pro sua sacra regia magestate domini nostri regis proregis et capitanei generalis in praesenti Sardiniae Regno, quaedam litera suae praefatae regiae magestatis sub datum Maritri, 22 die mensis maii anni proximi elapsi 1653, cum qua ordinat et mandat

⁷⁹⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... juran et cetera*) vedi n. 123.

⁷⁹⁶ Danni da inchiostro. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 406-408.

dictis nobilibus de Murgia ut assistant regio Parlamento celebrando ebdomadis seu mensibus primo venturis in civitate callaritana per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum proregem cum tribus Stamentis, eclesiatico, militari et regali istius Regni, ad tractandum contentum in dicta regia epistola et pro tollendis gravaminibus et refformandis corruptelis, vitiisque, si quae fuerint in dicto Regno in beneficium rei publicae et pauperum illius et bonae administracionis iustitiae cum zelo quo semper soliti sunt obtemperare praeceptis suae regiae magestatis; et simul cum dicta regia litera fuit dictis nobilibus de Murgia tradita alia citatoria convocatoria dicti illustrissimi et excellentissimi proregis, sub datum in dicta calaritana civitate vigesima prima die mensis februarii proximi elapsi; ideo quia / personaliter [interesse] non valunt, iustis de causis eos inpedientibus, sed desiderantes adimpleri iussum et mandatum domini nostri regis, considerantes igitur ad plenum de zelo, legalitate et sufficientia infrascripti procuratoris, [cum] praesenti publico instrumento, omnibus melioribus via modo et forma quibus melius et efficacius de iure vel alias possunt et debent, gratis et eorum certa scientia faciunt, constituunt, creant, [deputant et solemniter] ordinant verum, certum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem negotiorumque infrascriptorum gestorem ac nuntium [specialem] et ad infrascripta etiam [generalem], ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec e contra, nobilem don Petrum de Alagon, civitatis [Calaris], filium illustris marchionis de Villa Sorres, absentem tanquam praesentem...

A1 c. 639v.

[omissis]⁷⁹⁷ /

A1 c. 640v.

...Quae fuerunt acta in dicta et [praesenti civitate Saceris, die et anno ut supra], et quia dicti don Gavinus et [don Mauritius Murgia] sunt minores 25 annis, maiores vero [dictus don Gavinus] 24 annis et dictus don Mauritius 22 annis, cum alio [iuramento renunciant] beneficio minoris etatis et alias, cui etiam dictus eorum procurator renunciare possit, promittentes contra praedicta [non venire ratione] minoris etatis nec alias et sic iterum iurant.

Testes ad firmam et iuramentum dicti don Antonii Murgia qui iuravit in dicta et praesenti civitate Sassari sunt Gregorius de Palmas et Andreas Assina [Longonsart]; et ad firmam dictorum don Gavini et don Mauriti Murgia fratrum qui firmarunt et iuraverunt in dicto oppido de Sorso, die 21 praedictorum mensis et anni / sunt Franciscus Ortoli et Gavinus Carta, dicti oppidi de Sorso, ac Ioannes Franciscus Bagella Pinna, notarius dictae villae, qui uti substitutus infrascripti notarii, praedictis pro eo interfuit et dictam firmam ac iuramentum recepit.

A1 c. 644

(ST) Signum mei Antonii Gillo, civis Sassari, auctoritate regia per hoc omne

⁷⁹⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... et observare*) vedi n. 124.

praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui predictis adfui mediante supradicto meo substituto eaque proprio calamo scripsi et requisitus clausi et subsignavi; constat de addito ubi legitur *Calaris* et de correcto ubi legitur *op-pidi*. /

Instrumento de procura otorgado per don Antonio, don Mauricio y don Gavino Murja, naturals de la villa de Sorso, al señor don Pedro de Alagón com poder de sustituir. /

A1 c. 644v.

388

1654 luglio 4, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari, in qualità di procuratore dei nobili Antonio, Gavino e Maurizio Murgia nomina suo sostituto il nobile Giuseppe de la Matta, residente a Cagliari.

Die 4 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

A1 c. 645

Lo molt noble don Pedro de Alagón y Arborea, en la present çitutat de Càller populat, fent les infrascrites coses com a procurador llegítimament constituit y ordenat dels nobles don Antoni Murja, don Gaví Murja y don Mauriçi Murja, ab facultat de substituir, segons de son poder consta ab acte fet y fermat en la çitutat de Sàsser a decevuit del mes de mars pròxim pasat del present any 1654, en poder del discret Anton Gillo, notari públich de Sàsser, rebut y testificat, clos y subsignat a que se atja relació; y volent usar de la facultat de substituir en dits respective noms, de son grat y çerta sciència et cetera, substituex, cree y ordena procurador seu eo pus ver de cada.hu dels prenomenats sos principals, çert et cetera axí que et cetera al noble don Joseph de la Matta, en la present çitutat de Càller domisilià, a estes coses abçent...

[omissis]⁷⁹⁸

...Actum ut supra et cetera.

Testimonis són Cosme Deliperi, generós, en Càller domisiliat, y Miguel Pirella, scrivent de Villa Nova, et cetera.

Praemissis alieno calamo scriptis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. /

Don Pedro de Alagón como a procurador de don Antonio Murja, don Gaví Murja y don Mauricio Murja a substituit a don Joseph de la Mata. /

A1 c. 648v.

389

1654 agosto 7, Cagliari

Teresa Pimentel Bazan, vedova di Blasco de Alagon, conte di Sastago, mar-

⁷⁹⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

chese di Villasor e conte di Monte Santo, residente a Cagliari, in qualità di madre, tutrice e curatrice dell'eredità e dei beni del figlio Artale de Alagon Pimentel, nel rispetto della costituzione di Catalogna «Hac nostra» vigente nel Regno di Sardegna, non potendo il figlio partecipare al Parlamento a causa della minore età, nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, suo cognato, residente a Cagliari.

A1 c. 646 Admitatur.

Die 7 mensis augusti anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com la illustre dona Theresa Pimentel y Bazan, condeça de Sástago, marquesa de Villaçor y condeça de Monte Santo, viuda relita de l.illustre quondam don Blasco de Alagó, compte de Sástago, marquès de Villaçor y compte de Monte Santo, en la [present çiu-tat de]⁷⁹⁹ Càller populada, fents les infrascrites coses tant com a mare y altra dels tutors y curado[rs] de l.illustre don Artal de Alagó y Pimentel, compte de Sástago, marquès de Villaçor y compte de Monte Santo, fill a ella y al dit illustre quondam don Blasco co[m]ú c[om] y també com a tenutària que é[s] de la heretat y béns, estat y marquesat de Villaçor, per rahó de son dot spoli y drets dotaliçis a ella dita illustre marquesa tocants y espectants en la heretat y béns_de[x]ats per lo dit quondam illustre marquès don Blasco, son marit, en virtut de la constitusió de Cathaluña que començe *Hac nostra* y en aquest present Reñe de Çerdeña lloablement observada; per quant la magestad del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa perçona real lo excellentíssim señor don Francesch Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en lo dit y present Reñe, té aquell com a president de celebrar Corts als regnicols y habitants de aquell en la present çiu-tat de Càller, en lo qual dit son fill com a magnat és estat convocat y sitat, y per rahó de sa menor edat no pot perçonalment assistir ni trobar.se en aquell, per tant, dita illustre marquesa, en dits respective noms, de son grat y çerta sciència, en lo millor modo, forma y manera / que de dret o consuetut li és llísit y permès, fa, constituex, cree y solemnement ordene en procurador seu çert y espeçial y a les coses infrascrites general, de tal manera que la espeçialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a.saber al molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, son cugat, en la dita e present çiu-tat de Càller populat, a estes coses present et cetera...

A1 c. 646v.

[omissis]⁸⁰⁰ /

A1 c. 647v. ...Actum ut supra et cetera.

⁷⁹⁹ Macchie di inchiostro. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 409.

⁸⁰⁰ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... llargaments et cetera*) vedi n. 123.

Testimonis són lo noble don Gaví Capay, domiciliat en lo present Castell de Càller, y Pere Antoni Peis, donzell de l'appèndiçi de Vila Nova de Càller. Praemissis alieno calamo exaractis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio et cetera. /

390

1654 marzo 10, Nuoro

Il nobile Bartolomeo Pirella e il donnicello Gabriele Guiso, della villa di Nuoro, non potendo partecipare al Parlamento a causa delle loro molteplici occupazioni nominano procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

Admitantur.

A1 c. 650

Die 10 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Nuoro.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com nosaltres don Barthomeu Pirella y Gabriel Guiso, donzell de la present vila de Nuoro, per quant per la magestat del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, comte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capitàn general en lo present Regne de Sardena, tè aquell com a president de selebrar Corts generals eo Parlament als regnicols y habitants de aquell en la ciutat de Càller a hont han de assistir; y per no poder.nos trobar nosaltros en perçona per poder entrar en aquellas per causa de moltes ocupacions; per tant, de nostre grau y certa sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret y consuetut nos és permès, fem, constituem, cream y ordenam procurador y actor nostre sert y especial y a les coses infrascrites general, de tal manera que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pedro de Alagó, en la ciutat de Càller populat, a estes coses absent, com si fos present et cetera...

[omissis]⁸⁰¹ /

...Actum ut supra y lo fermam de nostras mans per saber escriure et cetera, don Barthomeu Pirella, Gabriel Guiso.

A1 c. 650v.

Testimonis són presents Juan Miguel Flores, Lleonart Pirella Satta y Antoni Pirisi Deiana, de la present vila de Nuoro.

(ST) Signum mei Mauri Nieddu et Satta, praesentis villae de Nuoro publicus notarius, quo praesentis instrumenti copia assumpta fuit a suo proprio originali de verbo ad verbum / pro ut iacet in eodem veridice, fideliter et legaliter comprobata manumque mea propria descripta fidem facio uti rogatus et requisitus et constat de emendato ubi legitur *Alago se tractaran* et cetera. /

A1 c. 651

⁸⁰¹ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

391

1654 marzo 28, Benetutti

Gavino Carta Gaya, nobile residente nella villa di Benetutti, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi molteplici impegni nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

A1 c. 652 Admitatur.

Die 28 de marts 1654, Benetuti.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com yo don Gaví Carta y Gaya, resident y domisiliat en la present vila, per quant per la magestat del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa real perçona lo excelentíssim señor don Francesch Fernádes de Castro, compte de Lemos y de Castro, son lloctinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, dé aquell com a president de celebrar Corts generals heo Parlament als renicols y abitadors de aquell en la çitutat de Càller a hont a de asistir; y per no poder.me trobar yo en persona per poder entrar en aquells per causa de moltas ocupassions; per tant de son grat y sertta siència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut m.és líçit y permès, fas, constituesch, creio y ordeno procurador y ab tot meu sert y esspecial y a les coses enffrascrites general, de tal manera que la esspecialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pere de Alagó de la ciutat de Càller populat, a estes coses absent com si fos present...

[omissis]⁸⁰² /

A1 c. 652v. ...Actum ut supra et cetera.

Jo don Gavin Carta Gaya ferma la present procura et cetera.

Testimonis coneguts per lo notari infrascrit los sottascrits.

Francisco Gaya só testimoni ut supra et cetera; heo Joan Antoni Demontte só testimoni ut supra et cetera; Pere Paulu de Murtas só testimoni ut supra et cetera.

(ST) Signum mei Petri Ioannis Delogu, oppidi de Bono, auctoritate regia publicus notarius, ad que proprio calamo scripsi per manum aliena et comprobatum per me notarium ad que proprio calamo scripsi rogatusque clausi et subsignavi. /

A1 c. 655v. Acte de procura fetta per lo noble don Gaví Carta Gaja al noble don Pedro de Alagón, ut intus. /

392

1654 giugno 14, Cagliari

I cavalieri Diego, Giuseppe e Antioco Correlì, rispettivamente padre e figli, residenti a Lapola, appendici di Cagliari, non potendo partecipare al Par-

⁸⁰² Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

lamento come membri del Braccio militare perché impegnati in alcune occupazioni molto urgenti, nominano loro procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari.

Admitantur.

A1 c. 653

Die 14 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Leapolae Calaris.

En nom de Nostre Señor Déu Jesú Christ. Sia a tots notori com Diego Correli, Joseph Correli y Antiogo Correli, cavallers, respective pare, fills y germans, en lo appèndissi de la Llapola domiçiliats, per quant la magestad del rey nostre señor, que Déu guart, y en sa real perçona lo excellentíssim señor don Francisco Fernádes de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en tot lo present Regne de Sardeña, tè aquell com a president de celebrar Corts eo celebrar Parlament general als regnicols y habitants de aquell en la present çitutat de Càller, en lo qual com a militar [diuen]⁸⁰³ son estats convocats y sitats, a [hont] per alguns impediments y ocupacions molt urgents no po[den perçonalment] assistir ni trobar.se; per tant, de son grat y sèrta sciència, cada.hu d.ells de per si, en lo millor modo, forma y manera [que de dret] li és llísit y permès, fan, constituhexen, crehan y solemament ordenan en procurador llur sert y special y a les coses infrascrites general, de tal manera que la especialitat a la generalitat no derogue, [ni per lo contrari], es [a saber] al molt noble don Pedro de Alagó y [Arborea], en la [dita e present] çitutat de Càller populat, a estes coses absent com si [fos] present et cetera...

[omissis]⁸⁰⁴ /

...Actum ut supra et cetera.

A1 c. 654

Testimonis són Joseph Roçafort, mercader de Barçelona, y Pere Castaner, en lo present appèndissi de la Llapola habitants, et cetera.

Ego Dominicus Corrales de Aguilar, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per universam terram et ditionem sacrae catholicae et regiae maiestatis domini nostri regis publicus notarius, haec una cum praenominatis testibus presens fui, rogatus et requisitus alieno calamo scriptis cum apuntato in linea [undecima] folii primi paginae primae ubi legitur *celebrar*, in eadem pagina, linea 17 ubi legitur [de supraposito] *crehen*, in retroscripta pagina, linea 6, de alieno supraposito *posat*, clausi. /

393

1654 giugno 1, Mamoiada

Agostino Meli Fortesa, nobile di Fonni residente nella villa di Mamoiada,

⁸⁰³ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 413v.

⁸⁰⁴ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... juran llargament*) vedi n. 123.

non potendo partecipare al Parlamento a causa dei suoi molteplici impegni, nomina procuratore il nobile Pietro de Alagon, residente a Cagliari.

A1 c. 656 Admitatur.

Die 1 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, in oppido Mamoiada. En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com yo don Agustí Meli Fortesa, natural de la vila de Fonni y domiciliat en la present vila de Mamoiada, per quant per la magestad del rey nostre señor, que Déu guarde, y en sa real persona lo excellentíssim don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro, son llochtinent y capità general en lo present Regne de Sardegna, tè aquell com a president de celebrar Corts generals eo Parlament als regnicols y habitants de aquell en la ciutat de Càller, ha hont ha de assistir, y per no poder.me trobar yo en persona per poder entrar en aquellas per causa de moltes ocupacions; per tant de mon grat y certa sciència, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut me és llísit y permès, fas, constituesch, creo y ordene procurador y actor meu cert y special y a les coses infrascriptes general, de tal manera que la especialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al molt noble don Pedro de Alagón, en la dita ciutat de Càller populat, a estes coses absent com si fos present et cetera...

[*omissis*]⁸⁰⁵ /

A1 c. 657 ...Actum ut supra et cetera.

Testimonis presents són a ditas cosas lo reverent Nicolau Sequi, preuere, y Juan Mauro Mula, notari, tots de la present vila, y ferman de llurs mans et cetera.

Nicolàs Sequi sacerdotte, Juan Mauro Mula notari.

Don Agustí Meli Fortesa.

De praemissis proprio calamo exaratis fidem facio Raymundus Loy, notarius et scriba, et cetera. /

394

1654 luglio 16, Cagliari

I nobili Giovanni Battista Pixi Serra, capitano e alcalde della città di Iglesias, e Salvatore Pixi Serra, padre e figlio, al momento presenti nel Castello di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membri del Braccio militare perché impegnati in diverse occupazioni molto urgenti, nominano loro procuratore il nobile Pietro de Alagon Arborea, residente a Cagliari.

A1 c. 658 Admitantur.

⁸⁰⁵ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... quatre evangelis*) vedi n. 123.

Die 16 mensis iulii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com los nobles don Joan Baptista Pixi y Serra, capità y alcayt per sa magestat en la ciutat de Iglésias y don Salvador Pixi y Serra, pare y fill, de dita ciutat y en aquella domiciliats y al present personalment trobats en lo present Castell y ciutat de Càller, per quant la magestat del rey nostre señor, que Déu quart, y en sa real persona lo excellentíssim señor don Francesch Fernández de Castro, compte de Lemos y de Castro, son llochinent y capità general en tot lo present Regne de Sardeña, tè aquell com a president de celebrar Corts eo Parlament general als regnicols y habitants de aquell en la present ciutat de Càller, en lo qual com a militar diu és estat convocat y çitats, a hont per alguns impediments y negoçis molt urgents no poden personalment assistir ni trobar.se; per tant, de llur grat y certa sciència et cetera, en lo millor modo, forma y manera que de dret o consuetut que a cada hu d.ells lis és llicít y permès, fan, constituexen, crehen y solemnement ordenen en procurador llur cert y special y a les coses infrascrites general, de tal manera que la spesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a saber al molt noble don Pedro de Alagó y Arborea, en la dita e present ciutat de Càller populat, a estes coses absent com si fos present et cetera...

[omissis]⁸⁰⁶

...Actum ut supra et cetera. /

Testimoni són Augustí Morteu, negociant en la present ciutat de Càller domiciliat / y Juan Melis, student, natural de dita ciutat de Iglésias y en la dita e present ciutat de Càller resident.

A1 c. 659

A1 c. 659v.

Praemissis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. Procura feta y ferrmada per los nobles don Juan Baptista Pixi y don Salvador Pixi, de la ciutat de Iglésias, a favor del molt noble don Pedro de Alagó ab poder de substituir per a poder entrar y votar en Parlament prout intus. /

395

1654 settembre 22, Cagliari

Il dottore Michele Escano, abate di San Nicola extra muros di Oristano, al momento presente nel Castello di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento come membro del Braccio ecclesiastico a causa di alcuni impegni urgenti, nomina suo procuratore il reverendo dottore Giovanni Antonio Escarxoni, provvisore generale dell'arcivescovato di Cagliari.

Admitatur.

A1 c. 660

Die 22 septembris 1654, Callari.

⁸⁰⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... jura llargament*) vedi n. 123.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori y manifest com lo venerable doctor Miguel Escano, abat de Sant Nicolao extra muros de la ciutat de Oris-tani, en lo present Castell de Càller populat, attès y considerat que per las cosas consernents al servey de sa magestat i benefissi públich, pau y quietut del present Regne, lo excellentíssim señor don Francisco Fernán-des de Castro, conte de Lemos y de Castro et cetera, virrey, llochinent y capità general de dit e present Regne, en nom de sa magestad, té convocat tots los habitants dels tres Estaments per a tenir y celebrar real general Parlament en aquell, segons entre los demás sia estat lo dit venerable abat doctor Scano mediant real lletra y convocatòria, y per alguns negossis que té urgents no puga assistir personalment en las juntas que se deven fer en lo ilustríssim Estament eclesiàstich per a tractar y votar en aquell, en rahó de les cosas que se proposaran en orde al dit real general Parlament; per ço, confiant de la bondat, lletras, experiència y períssia del reverent doctor y canonge Juan Antoni Escarchoni, provisor general de l.archibisbat de Càller, a estes cosas absent et cetera crea y solenement ordena son procurador sert y speçial y per les infrascrites cosas general, axí que la spe-sialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, al dit reverent doctor Juan Antoni Scarchoni...

[omissis]⁸⁰⁷ /

A1 c. 660v. ...Actum et cetera.

Testimonis són Antiogo Buscarelo y Ignasi Spiga, scrivents, de la Marina y Vila Nova de Càller respective.

Praemissis alieno calamo exaratis fidem facio ego Michael Diana, publicus no-tarius, necnon Regiae Audientiae secretarius, cum addito in margine ubi legi-tur. /

396

1654 settembre 19, Cagliari

Il nobile Pietro de Alagon Arborea, abitante del Castello di Cagliari, procuratore dei donnicelli di Villasor Gerolamo, Giovanni e Felice Vacca, nomina suo sostituto il donnicello Seselio Benedetti.

A1 c. 662 Die 19 septembris 1654, Caller.

En nom de Nostre Señor Déu. Sia a tots notori com lo molt noble don Pedro de Alagón y Arborea, en lo present Castell de Càller populat, fent les infra-scrites cosas com a procurador ab facultat de substituir llegítimament consti-tuit y ordenat de Hierónym Vaca, Joan Vaca y Fèlix Vaca, donzells de Vilasor, segons de son poder consta ab tres actes fets y fermats en les reals presons y

⁸⁰⁷ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... ferma llargament*) vedi n. 123.

present ciutat de Càller, sots kalendarí de setze y deset del present y corrent mes de setembre, en poder del discret Antoni Vaca, notari públich de Càller, rebuts, als quals se atje relació; y volent usar de la facultat de substituir en dits respectives noms, de son grat et cetera, substitueix, crehe y ordene procurador seu, eo pus ver de cadahú de persona de dits sos príncipals, cert et cetera així que et cetera a Saxello de Benedeti, donzell, a estes coses absent...

[*omissis*]⁸⁰⁸

...Actum ut supra et cetera.

...Testimonis són lo doctor don Francisco Piquer y lo / noble don Gaví Capay, A1 c. 662v.
en la present ciutat de Càller domiciliats.

Praemissis ego Dominicus Corrales de Aguilar, publicus notarius, fidem facio. / Substitutió feta y fermada per lo molt noble don Pedro de Alagó com a pro- A1 c. 673v.
curador de Hieronym Vaca, Juan Vaca y Felici Vaca de Villasor a favor de Sa-
cello de Benedeti. /

397

1654 settembre 17, Cagliari

Gerolamo Vacca, donnicello di Villasor, non potendo partecipare al Parlamento come membro dello Stamento militare nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona.

Die 17 mensis septembris anno a nativitate Domini 1654, Calari.

A1 c. 663

Noverint universi quod ego Hieronimus Vaca, domicellus oppidi de Villasor, quia infrascriptis personaliter adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate et in agendis peritia vestri infrascripti illustris don Petri de Alagon et Cordona; igitur gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alagon et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem, ad videlicet pro me et nomine meo, tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, çelebrando, quam etiam in Istamento militari...

[*omissis*]⁸⁰⁹ /

⁸⁰⁸ Per il contenuto della parte omessa (*per tot ço... ho ferma et cetera*) vedi n. 278.

⁸⁰⁹ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

- A1 c. 663v. ...Actum ut supra et cetera.
 Testes sunt Ioseph Donadio et Franciscus Amoreto, notarius, Calaris habitatores. (ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praedictis, partim proprio, partimque alieno depictis, adfuit eaque cum emendatis ubi legitur *ducente, solito* et lineato ubi eximitur *e* rogatus et requisitus clausit. /
- A1 c. 672v. Procurationis instrumentum per Hieronim Vaca, domicellum, firmatum ad favorem illustris don Petri de Alagon et Cardona, prout intus. /

398 1654 settembre 16, Cagliari (Regie carceri)
Felice Vacca, donnicello di Villasor, non potendo partecipare al Parlamento come membro dello Stamento militare nomina suo procuratore il nobile Pietro de Alagon Cardona.

- A1 c. 664 Die 16 mensis septembris anno a nativitate Domini 1654, Calari, in regii carceribus.
 Noverint universi quod ego Felix Vaca, domicellus oppidi de Villasor, quia infrascriptis personaliter adesse nequeo, confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate et in agendis peritia vestri infrascripti illustris don Petri de Alagon et Cardona; igitur gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et spetialem, ad infrascripta generalem, ita quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos eundem iam dictum illustrem don Petrum de Alagon et Cordona, hiis absentem tanquam praesentem, ad videlicet pro me et nomine meo, tam in Curia sive Parlamento in hac praesenti civitate Calaris per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandes de Castro et Andrada, comitem de Lemos, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni nomine et pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, Deo duce, celebrando, quam etiam in Estamento militari...
 [omissis]⁸¹⁰ /
- A1 c. 664v. ...Actum ut supra et cetera.
 Testes sunt Ioannes Angelus Manca, civitatis Oristani, Calari repertus, et Gavinus Murtas, causidicus, Calaris habitator.
 (ST) Signum Antonii Vaca, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Reñum publici notarii, qui praedictis, partim proprio, partimque alieno depictis calamo, adfuit eaque cum emendato ubi cernitur *meo*, rogatus et requisitus clausit. /

⁸¹⁰ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... cauthella et cetera*) vedi n. 124.

Procurationis instrumentum per Felicem Vaca, domicellum, firmatum ad favorem illustris don Petri de Alagon et Cardona, prout intus et cetera. / A1 c. 671v.

399

1654 aprile 29, Sassari

I nobili Gerolamo, Gavino e Giuseppe de Loreto, rispettivamente padre e figli, residenti a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per la distanza del luogo e perché impegnati in diversi affari, nominano loro procuratore Matteo Pilo, signore di Putifigari, residente a Sassari.

Die 29 mensis aprilis anno a nativitate Domini 1654, Sassari.

A1 c. 665

Los nobles don Geronim de Loretto, don Gaví de Loretto y don Joseph de Loretto, pare y fills, en la present çitutat de Sàçer domiciliats, per quant a les infrascrites coses no poden per[sona]lment⁸¹¹ intervenir per la distància del lloch y també per ser [occupats] en altres negossis y confiats ad plenum de la fee, legalitat y [prob]itat de ànim de l.infrascrit llur procurador; per tant [de grat y] çerta sciència, en tot lo millor modo, via y manera [que en via] de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y [tenir], fan, c[on]stitu[exen], crean y solemnement [ordenan] llur procur[ador y de quiscú d.els] in solidum çert y espeç[ial] y [a les infrascrites coses] general, de manera tal que la speçialitat no puga derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al noble don Matheo Pilo, señor de Putifigari, en dita çitutat de Sàçer domiciliat, absent, per a que en nom y per part de dits nobles constituents y de quiscú d.els in solidum, segons és dit, se puga y dega presentar en lo real Parlament que sse çelebrarà [per lo] illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro [y Andrada], compte de Lemos y de Castro, [virrey y capità general en lo present Regne]...

[omissis]⁸¹² /

...Testimonis són Diego Ponti y Francisco Lacano Sassaris.

A1 c. 666

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sassaris, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui hec scribi feçi, clausi et subsignavi rogatus et requisitus et cetera. /

400

1654 marzo 16, Alghero

Carlo Martì, nobile di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento a causa di alcuni impegni molto urgenti, nomina suo procuratore Francesco Lussorio Rocca Martì Castelvì, conte di Monteleone.

⁸¹¹ Macchie. Per questa e le successive integrazioni vedi B c. 421v.

⁸¹² Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... juramento et cetera) vedi n. 123.

A1 c. 667 Admitatur.

Die 16 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Algerii.

Lo noble don Carlos Martí, de la present ciutat de Alger, per quant al present està en alguns negosis a ell molt urgent per los quals no se pot transferir personalment en la ciutat de Càller per assistir a fer las infrascritas cosas, per ço de son grat y serta sciència, confiat plenament de la fee, legalitat, prudència, retitut y bondat de l.infrascrit don Francisco Luxori de Rocca Martí et Castellví, comte de Montilleó, en tot lo millor modo que pot y deu y de dret li és lícit y permès, fa, constituïx, crea y solemnement ordena son procurador sert y especial e per les infrascrites coses general de manera tal que la especialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, és a saber al dit don Francisco Luxori de Rocca Martí, present et cetera, per a que per ell y en son nom se pugua y dega presentar personalment en lo real Parlament celebrador per lo excellentíssim señor don Francisco Fernánides de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y capità general per sa magestat en lo present Reyne de Sardeyña, estos messos primers venients...

[*omissis*]⁸¹³ /

A1 c. 667v. ...Testimonis són Carlos Cano y mestre Philip Salaris, de Alger.

Ihesus.

(ST) Signum meum Leonardi Tola, civis civitatis Algerii, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis cum praenominatis testibus interfui dictumque generale mandato recepi et proprio calamo scripsi et requisitus subsignavi clausi. /

401

1654 giugno 21, Cagliari (regie carceri)

Il nobile Bernardo de Loreto, detenuto nelle prigioni reali di Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento nomina suo procuratore Matteo Cervellón, conte di Sedilo.

A1 c. 668 Admitatur.

Die 21 mensis iunii anno a nativitate Domini 1654, Callari.

Lo noble don Bernardo de Loretto, vui detingut en les reals presons de esta siutat, de son grat y serta siència constituïx y solenament ordena son procurador cert et cetera axí que et cetera a l.infrascript egregi don Matheu de Servelló, compte de Sedilo; per tant, en tot lo millor modo, via y manera que de dret, ús, consuetut vel alias pot valer y tenir, fa, crea y solemnement [ordena

⁸¹³ Per il contenuto della parte omessa (*per cosas... llargament*) vedi n. 123.

son procurador]⁸¹⁴ cert y espesial y a les infrascriptes cosas general, de manera tal que la espesialitat no pugua derogar a la generalitat, ni per lo contrari, al dit y prenomenat egregi don Matheo de Servelló, compte de Sedilo, absent, per a que en nom y per part de dit constituent se pugua y dega presentar en lo real Parlament que se celebra per lo illustríssim y excellentíssim senyor don Francisco Fernádes de Castro, compte de Lemos y Castro, virrey y capità general en lo Regne de Sardegna...

[omissis]⁸¹⁵

...Actum et cetera.

Testimoni són Luís Fontana y Jacamo Galero, presens⁸¹⁶.

(ST) Signum mei Francisci Meloni, regia autoritate per totum presens Sardiniae Regnum publici notarii, qui predictis adfuit calamo proprio exaratis fidem facit, requisitus rogatusque clausit. /

Procura segons dins fetta per lo noble don Bernardo de Loretto a l'egregi compte de Sedulo. / A1 c. 669v.

402

1654 febbraio 1, Cagliari

Il Consiglio Generale della città di Cagliari nomina proprio rappresentante presso il Parlamento Francesco Ravaneda, cavaliere dell'ordine di Santa Maria di Montesa e San Giorgio di Alfama, commissario generale del Regno di Sardegna, residente a Cagliari.

de Cállar.

A1 c. 674

[Ad]mitatur.

Sean quantos esta carta de poder vieren, leyeren y entendieren como los illustres y magníficos Francisco Carniser, Joan Baptista Dessí, Gerónimo Brondo, cavalleros, Antiogo Meli Morteo y Juan Boy, el presente año consellers de la muy illustre ciudad y Castillo de Cállar; Pedro Fortesa, Pedro Esgricho, Antonio Fortesa, el doctor Juan Baptista Pinos y Brondo, el doctor Antiogo Massons, Joan Baptista Otger, Joan Francisco Leca, Jacinto Anello Marcio, Gerónimo Cabitzudo, el doctor Diego Luís Murtas, el doctor Diego Taris, el doctor Juan Baptista Fadda, el doctor Estevan Antonio Alemán y Beltrán, Juan Baptista Armaniach, Jaime Sanctus, el doctor Buenaventura Dessí, Leandro Soler, Sadorro Benedeti, Francisco Marchia, Joan Thelmo Dessí, An-

⁸¹⁴ B non integra il passo lacunoso di A. L'integrazione proposta è quella desumibile da omologhi formulari.

⁸¹⁵ Per il contenuto della parte omessa (*y en lo dit... ferma y jura*) vedi n. 123.

⁸¹⁶ Così anche in B c. 424v.

tiogo Gurdo, Sisinnio Lotchi, Miguel Manca, Gerónimo Gamboa, Diego Cor-
 reli, Pedro Barray, Antonio Murtas, Diego Xinto, George Santoru, Jaime Sayu,
 Antiogo Matzuzi y Juan Matheo Meloni, ciudadanos del Conssejo de dicha
 ciudad, convocados y cogregados en el salón mayor de la casa de la misma
 ciudad, en el qual por estos y otros negossios consernientes al servissio de su
 magestad, Dios le guarde, y del Común de la ciudad y sus appéndissios se sue-
 len convocar y congregar, siendo la mayor y más sana parte de dicho Conssejo,
 representando toda la universidad; por quanto no pueden asistir personal-
 mente a la celebrasi3n del real y general Parlamento que el excelentísimo se3or
 don Francisco Fern3ndes de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey y ca-
 pit3n general d.este Reyno de Serdeña, en nombre de su magestad entiende
 celebrar a los regniculos d.el, con asistencia de los tres Estamentos para trac-
 tar las materias del servissio de ambas magestades y su effectuassi3n, seg3n la
 real carta que se ley3 en dicho Conssejo a los sobredichos conselleres y ciuda-
 danos por el notario infrascripto, su datta en Aranjuez a diez de mayo mil seys
 sientos sinquenta tres, que queda en el archivo de la misma ciudad; por tanto,
 en nombre de la comunidad d.ella y de su pueblo, en aquellos mexores modo,
 vía, forma y manera / que de derecho les es permitido, confiados de la enteresa,
 capacidad, cristiandad y zelo del magnífico Francisco de Ravaneda, ciudadano
 d.ella, le nombran, deputan, eligen y constituyen su sierto, indubitable s3ndico
 o, per mexor dezir, de la dicha ciudad y Conssejo mayor d.ella, cierto y especial
 y por las cosas arriva dichas infrascriptas general, ass3 que la especialidad no
 derogue a la generalidad, ni por el contrario, al dicho magnífico Francisco de
 Ravaneda, cavallero de la orden de Santa Mar3a de Montesa y Sant George de
 Alfama, vehedor y comissario general por dicha su magestad en este dicho
 Reyno de Cerdeña, en la dicha ciudad y Castillo de C3llar domiciliado, a estas
 cosas ausente como si fuere presente...

A1 c. 674v.

[omissis]⁸¹⁷ /

A1 c. 675

...Dentro del salón del Conssejo de dicha illustre ciudad, todos uniformes, a
 los veynte y uno del mes de febrero año del nasimiento de Nuestro Se3or mil
 seys sientos y sinquenta y quatro.

Sí+++++++ñales de los so-
 bredichos constituyentes conselleres y ciudadanos que en nombre de toda la
 comunidad de dicha illustre ciudad de C3llar lo firmaron.

Siendo testigos Lodovico Porcella, scrivano de dicha ciudad, y Miguel Vinchi,
 ministro d.ella, e yo Gavino Jorgi, por las auctoridades appost3lica y real, no-
 tario p3blico y del Conssejo de dicha illustre ciudad, presente fui a las sobre-
 dichas cosas de las quales doy fe y pongo mi acostumbrado signo que en las
 validaciones de los instrumentos y es este signal.

⁸¹⁷ Per il contenuto della parte omessa (*para que... en forma*) vedi n. 235.

En testimonio de verdad.

Gavino Jorgi público notario de Cállar y del Conssejo de la misma ciudad. /

403

1654 novembre 9, Cagliari

Il Consiglio Generale della città di Cagliari nomina come proprio rappresentante presso il Parlamento il capitano Pietro Fortesa, cavaliere di Cagliari, in sostituzione del defunto Francesco Ravaneda.

de Cállar.

A1 c. 676

Admitatur.

Sepan quantos esta carta de poder vieren, leyeren y entendieren como los illustres y magníficos Francisco Carnicer, Gerónimo Brondo, cavalleros, Antiogo Meli Morteo y Juan Boy, absente empero del presente aucto y Reyno, el magnífico Juan Baptista Dessí, jurado segundo, el presente año concelleres de la muy illustre ciudad y Castillo de Cállar; Gregorio Oger, Ignasio Torrella, Pedro Esgrecho, el doctor Juan Baptista Pinos y Brondo, Joan Baptista Otger, Gerónimo Cabitzudo, Antonio Fortesa, Januario Sisto, el doctor Antiogo Massons, Antonio Serra, Jacinto Anello Marcio, Pedro Rubi, Georgio Santoru, Juan Baptista Benedeti, Juan Matheo Meloni, el doctor Buenaventura Dessí, Antiogo Tamarit, Sadorro Benedeti, Pedro Peris, Gerónimo Gamboa, Nicolás Benedeti, Antiogo Taray, Juan Baptista Carniser, Juan María Cavasa, Antonio Murtas, el doctor Joseph Massons, Leandro Soler, Francisco Corona, Jayme Ortado, Sisinnio Lochí, Juan Baptista Massidda, Jaime Sayu, Antiogo Gurdo, Diego Xinto, el doctor Sadorro Vidal, el doctor Diego Murtas, Francisco Funtana, el doctor Diego Taris, Antiogo Pí, el doctor Juan Baptista Fadda, Eusebio Casula, el doctor Carlos Dioneto, Juan Baptista Armaniach, Miguel Ángel Peis, Narciso Sanna, Francisco Marchia, Augustí Murteu y el doctor Edisio Escarchoni, ciudadanos del Consejo mayor de dicha illustre ciudad, convocados y cogregados en el salón mayor de la casa de la mesma ciudad, en el qual por estos y otros negocios consernientes al servicio de su magestad, Dios le guarde, y del Común de la ciudad y sus apéndisios se suelen convocar y congregar, siendo la mayor y más sana parte de dicho Consejo, representando toda la universidad; por quanto no pueden asistir personalmente a la celebrasión del real y general Parlamento que el excelentísimo señor don Francisco Fernández de Castro, comde de Lemos y de Castro, virrey y capitán general del presente Reyno de Serdenia, en nombre de su magestad entiende celebrar a los regniculos d.el, con asistencia de los tres Estamentos para tractar las materias del servicio de ambas magestades y su effectuasió, según la real carta que se leió en dicho Consejo general de veinte y uno de febrero / del año presente

A1 c. 676v.

1654, la datta de dicha real carta en Aranjuez a dies de maio mil seys sientos sinquenta tres, todo lo qual queda en el archivo de la dicha ciudad; ratificando primeramente approvando todo lo hecho, tractado, concluido y determinado en el Parlamento por el magnífico Francisco de Ravaneda, difunto síndico nombrado por el mesmo Concejo general y por dicho Parlamento; por tanto, en nombre de la comodidad⁸¹⁸ y de su pueblo, en aquellos mejores modo, vía, forma y manera que de derecho les es permitido, confiados de la enteresa, casidad, cristiandad y zelo del magnífico capitán Pedro Forteza, ciudadano d.ella, le nombran, eligen, deputan y constituhien su çierto, indubitable síndico o, per mejor dezir, de la dicha ciudad, por la muerte del dicho magnífico Francisco de Ravaneda, síndico nombrado por las sobredichas infrascritas cosas por el mesmo Concejo general, sierto y especial y por las cosas ya dichas general, así que la specialidad no derroque a la generalidad, ni por el contrario, al dicho magnífico capitán Pedro Fortesa, cavallero y ciudadano de dicha ciudad y en ella domisiliado, a estas cosas presente...

[omissis]⁸¹⁹ /

A1 c. 677

...Dentro del salón del Consejo de dicha illustre ciudad, la maior parte de los sobredichos ciudadanos, a los nueve del mes de noviembre año del nasimiento de nuestro Señor 1654.

Si+++++++ñ
ales de los sobredichos constituhientes concelleres y ciudadanos que en nombre de toda la comonidad de dicha illustre ciudad de Cállar lo firmaron.

Siendo testigos Antonio Melis, Jaime Setchi, maseros de dicha ciudad, y Ludovico Porcella que en nombre del notario infrascrito intervino a dichas cosas y las sobredichas firmas a resebido de su parte; e yo Gavino Jorgi, notario público d.esta ciudad y de su Conssejo mediante mi substituto presente fui a las sobredichas cosas y las firme y signe con mi acostumbrado signo y es este signal.

En testimonio de verdad.

Gavino Jorgi público notario d.esta illustre ciudad de Cállar y de su Conssejo. /

404

1654 marzo 24, Sassari

Il Consiglio Generale della città di Sassari nomina proprio rappresentante presso il Parlamento il consigliere capo Sebastiano de la Zona.

A1 c. 678

de Sásser.

⁸¹⁸ In B c. 427, corretto, *comunidad*.

⁸¹⁹ Per il contenuto della parte omessa (*para que... en forma*) vedi n. 235.

Admitatur.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod die martis intitulata vigesima quarta mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, in praesentia mei Stephani Villino, civis, notarii publici et domus concilii praesentis civitatis Sassari secretarii, ac in praesentia Francisci Lacano, Ioannis Cagnachiolo et Petri Marras, civium eiusdem civitatis testium ad haec vocatorum et specialiter assumptorum, convocatis et congregatis infrascriptis consiliariis electis et probis hominibus de Consilio maiori anno praesenti dictae civitatis, de mandato nobilium et magnificorum consiliariorum, ad sonum campanae et mediantibus virgariis seu nuntiis dictae civitatis, ut moris est, intus domum Consilii, pro consilio ob causam infrascriptam tenendo et celebrando ubi pro similibus negotiis dictae civitatis solitum est, fuerunt et intervenerunt omnes hii qui sequuntur, scilicet nobilis don Sebastianus de la Zona, Leonardus Romanella, Andreas Riqueri et Laurentius Solinas, anno praesenti consilarii, quia Franciscus Liperi, secundus consiliarius, vita cum morte commutavit; nobilis don Ioannes Pilo Aquena, nobilis don Franciscus Martinez Tarai, Balthasar Lacano, nobilis don Franciscus Rustaruzello, electi; doctor Dominicus Bonaventura, Didacus Ponti, Sebastianus Coasina, nobilis don Quiricus Pilo Ferrale, nobilis don Gavinus Salvagnolo, nobilis don Ignatius Petretto, nobilis don Antonius Pilo Ansaldo, nobilis don Gavinus Liperi Godiano, nobilis don Ioannes Pilo Passamar, nobilis don Ioseph Pilo Aquena, doctor Gaspar Calcinagio, nobilis don Michael Manca, Gavinus Fundone, nobilis don Nicolaus de l.Arca Guio, nobilis don Gavinus Casalabria, doctor Iacobus Preve, Ioannes Ferrale, Gavinus Figoni, Petrus Paulus Farina, Ioannes Franciscus Ledda, Gavinus de Nurqui, Dominicus de lo Frasso, nobilis don Matheus Martinez, nobilis don Franciscus Gaya, nobilis don Petrus Cutgia et doctor Simeon Riqueri, omnes cives et probi homines de Consilio maiori praedictae civitatis et universitatis, consilium tenentes, facientes, celebrantes et representantes tanquam maior et sanior pars electorum et proborum hominum de Consilio maiori praememoratae / civitatis, gratis et eorum certa scientia, dicto nomine, fecerunt, constituerunt, crearunt et solemniter ordinarunt suum seu dictae universitatis et singularium eiusdem verum, certum, legitimum et indubitatum syndicum, actorem, factorem et procuratorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati non derogat, nec e contra, nobilem don Sebastianum de la Zona, caput consiliarium dictae civitatis, praesentem et acceptantem, videlicet ad interessendum pro parte dictae civitatis seu universitatis in celebratione regii generalis Parlamenti, quando fieri contingat, per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandez de Castro, comitem de Lemos et de Castro, locumtenentem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae

A1 c. 678v.

Regni de mandato suae sacrae catholicae et regiae maiestatis domini nostri regis...

[*omissis*]⁸²⁰ /

A1 c. 680v. ...Quae fuerunt acta Sassari, intus dictam domum Consilii, die, mense et anno supradictis.

(ST) Signum mei Stephani Villino, civis civitatis Sassari, auctoritate regia per hoc omne praesens Sardiniae regnum publici notarii et domus Consilii dictae civitatis secretarii, qui de praedictis alieno calamo scriptis quibus rogatus interfui et requisitus clausi. /

A1 c. 681v. [...] Sáçer para don Sebastián de la Zonza de dicha ciudad⁸²¹.

405

1654 marzo 16, Alghero

Il Consiglio Generale della città di Alghero nomina proprio rappresentante presso il Parlamento il nobile Francesco Sanna, consigliere capo, reggente l'ufficio di veghiere reale.

A1 c. 682 de Alguer.
Admitatur.

Die 16 mensis marti anno a nativitate Domini 1654, Alguerii.

In Dei nomine amen. Noverint universi com nosaltres lo doctor Augustí Salvagnolo, Francisco Canu, Hieroni Rodo y Francisco Delogu, lo corrent any consellers y pares de república d.esta ciutat de Alguer del Regne de Sardeña, juntament ab lo noble y magnífich don Francisco Sanna, conseller en cap y regent lo offiçi de veguer real d.esta ciutat; don Miguel Olives, don Miguel Busquets, lo doctor Phelip Martí, don Agustí Magio, Jayme Bonfill, lo doctor Juan Baptista Manca, lo doctor Juan Baptista Patria, Miguel Selis, Juan Baptista Sequí, Gaspar Sillent, Juan María Manno, Juan Pistis, Juan Rustany, Juan Espinosa, Juliá Pala, Pere Nofre Monton, Cosme Tarragó, Juan Baptista Garcia, Jayme Escartello, Ángel Caria, Juan Solinas, Gaspar Contena, Francisco Solinas, Baquis Masia, Esteve Ansaldo, Pedro Paulo Cano, Antoni Candaledda, Baquis Manca, don Agustí Martí, Gaví Sircana, Miguel Monrroig, Simó Girones, don Juan Baptista Carola, lo doctor Julià Murgia, don Carlos Martí, don Diego Carola, Juan Pons, Jaume Pinna y Matheu Escotto, tots prohòmens, jurats y deputats d.esta ciutat de Alguer, congregats ab so de trompeta, Francisco Sanna, com és de costum, en la primera sala de dalt de la casa del Consell de la dita ciutat, a hont per semblant negocis nos solem juntar y congregar, re-

⁸²⁰ Per il contenuto della parte omessa (*et ipsius... testium*) vedi n. 124.

⁸²¹ Danni del supporto cartaceo.

presentant la universitat d.esta dita ciutat, com hes de costum, de grat y certa sciència, fent estes coses a cautella y per més segurtat, ab autoritat y decret y ferma del noble y magnífich don Francisco Sanna, regent lo dit offissi de veguer real d.esta dita ciutat devall fermant y decretant a estes coses y Consell general present y fermant, fem, constituim, cream y solemnement ordenam nostre síndich y procurador, o per millor dir d.esta dita ciutat y universitat y república de Alger, sert y espessial y per les infrascriptes coses general, al dit noble y magnífich don Francisco Sanna, nostre conseller en cap, que al dit present Consell general presidex present y lo carrich, sin/dicat y procura sudita aseptant per a que per nosaltres y en nom nostre, o per millor dir, d.esta dita ciutat y universitat y en nom de aquella, se atgia y dega de presentar y comparexer en lo real y general Parlament que lo illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro, llochinent y capità general en lo present Regne ha de selebrar per part de sa magstad en la illustre ciutat y Castell de Càller...

A1 c. 682v.

[omissis]⁸²² /

...Fetes són estes coses en la dita sala del Consell de la casa de dita ciutat, en dit Consell general, die, mes y any sus dits.

A1 c. 683

Se+++++++gnals de nosaltres sobredits veguer, consellers y prohòmens susdits que en nom de dita ciutat lloam, fermam, juram y consentim y consedim totes les susdites coses et cetera.

Testes huius rei sunt Ioannes Baptista Melis, notarius publicus, et Matheus de Martis, Algeriï populati.

(ST) Signum meum Antonii Jaume, aequitis huius illustris civitatis Algeriï, qui huiusmodi sindicatus procurationis et mandati instrumentum recepi et per alium in his duabus praecedentibus papiri paginis et reliquum in praesenti pagina scribi feci, constat / tamen de correcto in prima linea primae paginae ubi corrigitur et dicitur *com* et rogatus ac requisitus subsignavi, subscripsi et clausi.

A1 c. 683v.

Die 21 marti anno a nativitate Domini 1654, Algeriï.

Magnificus iuris utriusque doctor Agustinus Salvagnolo, secundus conciliarius et in hoc casu regens officium regi vicarii praesentis civitatis Algeriï, viso praesenti auctoritatae instrumento facto et firmatto per magnificos consiliarios et prohomines praesentis civitatis in posse Antoni Jaume, notarii publici et secretarii illustris civitatis, causis et rationibus in dicto instrumento contentis et quia iusta petenti non est denegandus beninus assensus; ideo dictus doctor Agustinus Salvañolo, de concilio sui ordinari assessoris, suam imo verius re-

⁸²² Per il contenuto della parte omessa (y en lo dit... hipoteca) vedi n. 123.

giam interponit auctoritatem et decretum in dicto praesenti actoriae instrumento. Praesentibus ibidem pro testibus Ioane Rustany et Matheo de Martis et cetera.

Ita est.

Ioannes Baptista Tilloca, notarius apostolicus et secretarius Curiae Regiae Vicariae Algerii, de predictis fidem facit et cetera. /

406

1654 marzo 28, Oristano

Il Consiglio Generale di Oristano nomina come sindaco presso il Parlamento, in rappresentanza della città, del Marchesato di Oristano e dei tre Campidani, il nobile Giovanni Antioco Serra, consigliere capo della città.

A1 c. 684 de Oristán.

Admitatur.

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Ioannes Antiocus Serra, Franciscus Parti, Ioannes Agustinus Correlli, Ioan Maria Saba et Antonius Sanna, consilarii praesenti et infrascripto anno huius civitatis Oristani, ac intus magnificae domus universitatis ipsius more solito convocati, attendentes et scientes quod tria Stamenta sive Brachia praesentis Sardiniae Regni et inter alia nos tam requisitoriis literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri Hispaniarum regis nunc feliciter regnantis quam illustrissimi et excellentissimi domini don Francisci Fernandes Andrada y de Castro, locumtenentis et capitanei generalis in isto et praesenti Sardiniae Regno pro sua praefata catholica regia magestate fuimus requisiti quatenus octavo die mensis aprilis proxime venturis comparuissemus in civitate et castro Callaris, in Curia et generali Parlamento quod ibidem praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens generalis vice et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefacti Sardiniae Regni celebrare intendit; volentes igitur sumo praedictis literis parere et obedire, pro ut deget ut fidelissimi vassalli tenentur et sunt obnoxii, attendentes insuper quod vigore concilii in haec magna domo dictae civitatis et universitatis Oristani celebrati sub die 7 praesentis mensis martii celebrati inter alia conclusum fuit per maiorem et saniozem partem civium et proborum hominum de Conçilio Maiori praefatae civitatis, in quo quidem intervenerunt et fuerunt praesentes omnes hii qui secuntur: Ioannes Micaell Cani, Michael Pira, don Salvador Pisquedda, don Gaspar Pira, artium et medicinae doctor Ioannes Antonius Azori, don Didacus Maronju, don Didacus Molarja, Ioannes Antonius Carta, don Didacus Pisquedda, don Sisinius Paderi, don Antiocus Aresu, don Petrus Angelus Mura, don Ioannes Antiocus Sanna, Iuannes Michael Pitau, Iuanes Basilius Escano, Ioannes Maronju, Petrus Concas, Franciscus

Nocu, Franciscus de Roma, Antonius Angelus de Roma, Antonius Angelus Niedo, Ludovicus Atzeni, Petrus Pitzolu, don Sisinius Azori et Arquelaus Molarja, quod praedicta civitate et eius universitate et Campidanis marquo-natus Oristani trasmitteretur in syndicum dicti generalis Parlamenti nobilis et magnificus don Ioannes Antiochus Serra, huius dictae civitatis in capite conciliarii pro gerendis, tractandis, representandis negociis, aexactionibus, gravaminibus et neçessitatibus et eius trium Campidanorum cum instructionibus et ampla et suficiēti potestate ad ea pertractanda; et quia alis occupati negociis praedictis adesse non possumus, confidentes ad plenum de fide, llegalitate animique probitate ac in agendis peritia, studiositate et suficiēcia vestris iam dicti nobilis et magnifiçi domini don Ioannis Antiochi Serra, conciliarii praefacti, gratis et ex nostra certa sçiēcia, nomine dictae civitatis, facimus, constituimus, creamus, ordinamus et solemniter deputamus sin/dicum, actorem et procuratorem nostrum dicto nomine seu verius universitatis praefatae civitatis Oristani et eius trium Campidanorum certum et specialem et ad infra-scripta etiam generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec haec diverso, vos eundem nobilem et magnificum dominum don Ioannem Antiochum Serra, his praesentem et acceptantem...

A1 c. 684v.

[*omissis*]⁸²³ /

...Actum est hoc Oristanei, intus domum magnificae universitatis, die vigesimo octavo mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto. Si+++++gna nostrorum dictorum nobilium don Ioannis Antiochi Serra, Antonii Francisci Partis, Ioannis / Agustinus Correlli, Iuannis Mariae Saba et Antonii Sanna, conciliariorum constituentium praefactorum qui haec laudamus, conçedimus, firmamus et pre expresso nomine iuramus.

A1 c. 685

A1 c. 685v.

Testes huius rei sunt Franciscus Nocu et Ioannes Michael Cani, cives praesentis civitatis Oristani.

(ST) Signum Sebastiani Mochi, auctoritatibus apostolica per universum regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum, publici notarii, civis et magnificae domus universitatis Oristani secretarii, qui praedictis adfuit eaque alieno chalamo scripsit et requisitus proprio chalamo clausit. /

Procura de sindicat fermada per los nobles y magnífichs conçellers en nom d.esta magnífica ciutat de Oristani y sos tres Campidanos en cap del noble y magnífich don Joan Antiogo Serra, conceller en cap lo present ayn d.esta dita ciutat, segons dins. /

A1 c. 690v.

⁸²³ Per il contenuto della parte omessa (*pro gerendis... cauthellam*) vedi n. 124.

Il Consiglio Generale della città di Iglesias, convocato su ordine del nobile Antioco Salazar, consigliere capo e reggente l'ufficio di capitano e alcalde di Iglesias per impedimento del nobile Giovanni Battista Pixi Serra, nomina proprio rappresentante presso il Parlamento il nobile Antioco Salazar.

A1 c. 686 Ihesus Maria.
de Iglesias.
Admitatur.

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Iulianus Pinna, Leonardus Vacca et Antonius Manca, anno praesenti in secundo, tertio et quarto gradu consiliarii praesentis civitatis Ecclesiarum, don Salvator Pixi Serra, Nicolaus Scarxoni, domicelus, don Ludovicus Espinosa, don Gavinus Tola, Antiocus Scarxoni Cani, domicelus, Franciscus Meli Massa, etiam domicelus, Hieronimus Maxoni, Hieronimus Salazar, Antiocus Cocodi Tuponi, Antiocus Maxoni, Thomas Serra, domicelus, Ioanes Antonius de Salazar, don Iosep Pintus, Antiocus Ganboni minor, Leonardus Mereu, publicus notarius, Didacus Cani, Nicolaus Massa Pina, publicus notarius, Thomas Pisano, etiam publicus notarius, Antiocus Ganboni mayor, Antiocus Casanova, Marcus Leoni minor, Dominicus Meli Bruguita, Ioanes Galsara Oger, domicellus, don Carlus d.Espinosa, Thomas Murrone, don Vincentius Pintus, Elexius Bruguita, Antiocus Leo, Ioanes Antiocus Loddi, publicus notarius, Franciscus Romita, Antiocus Bruguita mayor, domicelus, Quintinus Figus, publicus notarius, Antiocus Bruguita minor, domicelus, Quintinus Cogodi, Antiocus Gamboni Boi, Ioanes Antonius Murrone, publicus notarius, Inasius de Salazar, Antonius Leo, don Iosep de Salazar, Nicolaus Leo, Iosep Marrone, Ioanes Loy, Antiocus Masilla, Marcus Soldano, Nicolaus Furrasso, Ioanes Cani Frigado, Ioanes Meli Masia, Nicolaus Massa Soldano, Antiocus Murja, don Gavinus de Salazar, Antiocus Cani Margens, Antiocus Scarxoni, Antiocus Meli Bruguita, Antiocus Cani Guiso, notarius publicus, Franciscus Figus, Quintinus Frajaco, Nicolaus Lebbo, Baptista Bosana, Franciscus Pisuleddo, Franciscus Pullo, Franciscus Leo, publicus notarius, Iacobus Ravena, Quintinus Fanutza, Franciscus Casu Bruguita, Antiocus Meli Corbello, Ioanes Falxi Canavera, Franciscus Cuquo, Antiocus Puxello et Bertholomeus Ganbasso, omnes cives et probi homines respective convocati et congregati intus domus Concilii praesentis civitatis de mandato nobilis et magnifici don Antioci de Salazar, in capite conciliarii anno labenti eiusdem civitatis et regenti officii capitanei et alcalidi, pro[p]ter impedimento nobilis don Ioanis Baptista Pixi Serra mediante praeconio publico per Franciscum Paderi, publicum corritorem, per loca publica et asueta eiusdem civitatis, die praesenti facto ubi huismodi et aliis hiis similibus negosiis

convocari et congregari solemus ibidemque tanquam maior et sanior parts et plus quam duae partis eiusdem comunitatem et universitatem eiusdem civitatis facientes et repraesentantes, pro executione conclusionis et determinationis consilii per nos, die praesenti et infrascripto tenti; atudentes et scientes nos consiliarios praefatos pro praefata et praesente civitate et ipsius nomine et pro singularibus eiusdem fore et esse citatos et convocatos per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum Fernandez de Castro, comitem de Lemos y de Castro / locumtenentem et capitaneum generalem pro sua regia magestate domini nostri regis Philipi in praesenti Sardiniae Regno quod per nosmet ipsos aut nostrorum seu posius praefatae civitatis syndicum, actorem ac procuratorem compareamus coram sua illustrissima et excellentissima dominatione assistendi et interessendi, in tractando et concludendo omnes et singulas causas, res et negotia quae oportebit et necessaria fuerit proponenda et tractanda in regio generali Parlamento quod sua illustrissima et excellentissima dominatio pro praefata sacra catholica regia magestate et ipsius nomine celebrare intendit in civitate et Castro Calaris, quod generale regium Parlamentum incipere habit die octava mensis aprilis primo venturo, pro ut praefata citatione et convocatione latius constat quadam provisione suae illustrissimae et excellentissimae dominationis, sub datum in praefata civitate callaritana, die vigesima prima mensis februarii proxime defluxi, agentes etiam haec, insequendo seriem et tenorem epistolae seu literae suae praefatae regiae magestatis nobis circa celebratione praefati regii generalis Parlamenti factae ac missae pro ut de illa latius constare, asserimus sub datum en Aranjuez, die decima mensis maii 1654, quibus provisionis et regiae epistolae habeatur relatio; idcirco, confidentes ad plenum de probitate, animique dexteritate et in agendis peritia, suficientia et legalitate atque experientia vestris dictum nobilem et magnificum don Antioicum de Salazar, de nostra igitur certa scientia eisque melioribus via, modo forma ac iura quibus melius de iure et alias valere possimus et debemus, constituimus, creamus et soleniter ordinamus syndicum, actorem et procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum seu verius pro praefata civitatis Ecclesiarum et singularibus eiusdem, certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, praefatum nobilem don Antioicum de Salazar hiis praesentem et acceptantem...

A1 c. 686v.

[*omissis*]⁸²⁴

...Actum est hoc in civitatis Ecclesiarum et in domo Consilii eiusdem, die quarta mensis marcii anno a nativitate Domini 1654.

A1 c. 688

Si+++++

⁸²⁴ Per il contenuto della parte omessa (*ad pro nobis... cauthela*) vedi n. 124.

+++++gna nostrorum praefactorum constituentium qui haec laudamus, concedimus et firmamus et cetera.

Testes sunt Dominicus Palmeri Pirasto et Antiochus Beroni, vacarum pastor et eiusdem civitatis habitatores.

(ST) Signum Petri Antoni Pias, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per omne praesens Sardiniae Regnum publici notarii et domus Consilii civitatis Ecclesiarum secretarii, qui praedictis interfui eaque proprio scripta calamo requisitus et rogatus clausit. /

408

1654 marzo 23, Castellaragonese

Il Consiglio Generale della città di Castellaragonese nomina proprio rappresentante presso il Parlamento il nobile Salvatore Pilo, luogotenente del maestro razionale.

A1 c. 694 de Castel Aragonès.

Admitatur.

In Dei nomine amen. Noverint universi com vui que contam vint i tres del present mes de mars de l'any de la nativitat de Nostre Señor Jesús Christos del mil sisentes cinquanta y quatre, en la ciutat de Castell Aragonès [essent.se]⁸²⁵ convocats, [ajuntats] y congregats, dins la casa del Consell major de ditte ciutat hont per senblants coses y negosi se acostuman juntar los magnífichs Bernart de Moron y Ligia, pot[estat] real et jutgie hordinari de la present ciutat, Jaçinto Canales Satta, Juan de Lissia y Francisco Solar Massidda, cap, segon y ters consellers lo present ani de ditte ciutat; Adriano Rocca de Olives, don Agustí Rocca Sini, Pedro de Avindagno, donzell, Nic[olàs] de Andri[otto] y Seque, don Martí Valentino, Agustí Salvino, donzell, David de la [Torre], Juan [de Sini], Juanàngel de Montí, Juan Francisco [Ortela], Jaume Marras, [Polo Mela], Pedro Pau Sanna, Francisco Solar Sanna, Juan Jacumonio, [Juan Maziolo] y Andreu Marongio, [tots ciudatans y prohòmens] del Consell de esta ditte [present ciutat], major y sana part de aquell, [enseguint la conc]lusió y determinasió del Consell major lo die present y hora en ditte ciutat [presa], y [attenent] que presehint lletres reals tant de la sacra cathòlica y real magestat del rei nostre señor, que Déu guarde, com de l'illustríssim y excellentíssim señor don Francisco Fernández de Castro, conte de Lemos y de [Castro], son llochtinent y capittà general en lo present Regne de Serdeña per la ditte [magestat dita ciutat], y en son nom los prenomnats són estats convocats per a que se hagian de trobar y [troben presents] en les Corts gie-

⁸²⁵ Macchie da inchiostro. Per questa e le successive integrazioni vedi B cc. 437-437v.

nerals o Parlament que en la ciutat y Castell de Càller dit illustríssim y excel·lentíssim señor llochinent en nom y per part de ditta sa magestat als regnicols del present Regne [adjudicar] y convocats et tenir y celebrar entén; y seria difícil que tots en una o la [major] part se troba en dita Cort general o Parlament; y per ço, madur coluqui et [dígesta] consideració en y sobre[ditta] cosa, confiant ad plenum de la fidelitat, legalitat y probitat de ánimo, indústria y suficiència en lo tractar y negosiar experiència de l.infrascrit noble don Salvador Pilo, tinent de mestre [rational] de esta ciutat, de llur grat y en dit nom y certa siència, en lo millor modo, vía y [forma y manera] que poden y deven y per vía de dret li és lícit y permès, ab lo present instrument, tots unànimes y concordes, insiguint la [determinació] predicta, fan, en lo susdit nom crean, constitue/xen, ordenan y nomenan y solemnement deputan per síndich d.esta ditta ciutat de Castell Aragonès al dit noble don Salvador Pilo, que és present y acceptant, cert y espeçial y a les coses infrascrites general de manera tal que la specialitat no derogue a la [generalitat ni per] lo contrari, ans la una ajude a l.altra, gratis, a saber sens enterès ni algú salari de dicta ciutat...

A1 c. 694v.

[omissis]⁸²⁶ /

...Fectes açó, dia y ani susdits. Si+++++++ [gnals] de dits magnífichs potestat, consellers y prohòmens dalt expressats constituents prenomnats, que estes coses lloan, aproban, concedexien y en dit nom ferman ab jurament llargament et cetera. Presents per testimonis foren Francesch Maziolo y Bernardino Via, ciutadans de la present ciutat et cetera. (ST) Signum mei Simonis Fadda, civis praesentis civitatis Castri Aragonensis, auctoritate regia publici notarii per hoc [praesens Sardiniae Regnum], de praemissis interfui, rogatus et [requisitus] clausi et, proprio calamo depictis, fidem facio. /

A1 c. 695v.

409

1654 marzo 20, Bosa

Simone de la Roca, Nicola Secce, Sebastiano Solinas, consiglieri della città di Bosa, non potendo partecipare al Parlamento a causa dei molteplici impegni nominano loro procuratore il nobile Francesco Uras Pilo, dottore in diritto e in sacra teologia, consigliere capo della città di Bosa.

de Bosa.

A1 c. 696

Admitatur.

Die 20 mensis martii anno a nativitate Domini 1654, Bosae.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Simon de la Roca, Nicolaus

⁸²⁶ Per il contenuto della parte omessa (*per a que... cauthella*) vedi n. 123.

Secce, Sebastianus Solinas, consiliarii anno praesenti magnificae civitatis Bosae, quia ad convocationem seu regium Parlamentum infrascriptum sumus vocati pro nomine et parte dictae magnificae civitatis eiusque universitatis, et impediti multis negotiis personaliter illi interesse nequimus; ideo de nostra certa siensia et virtute consilii generalis in hac dicta civitate celebrati, confidentes ad plenum de fide, legalitate, prudensia, industria animique probitate ac in agendis peritia, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus syndicum et procuratorem nostrum certum et specialem, imo verius dictae magnificae civitatis et ad infrascripta etiam generalem, itta quod specialitas generalitati ipsi minime derogat, nec e contra, vos nobilem dominum don Franciscum Uras Pilo, iuris utriusque et in sacra theologia doctorem ac consiliarium in capite praedictae magnificae civitatis, praesentem et acceptantem... [omissis]⁸²⁷ /

A1 c. 696v. ...Actum ut supra et cetera.

Simon de la Roca, Nicolaus Sechi, Sebastianus Solinas. Testes sunt Gavinus Poddigue et Ioannes Maria Casalabria. Ego Ioannes Maria Casalabria sum testis, ego Gavinus Poddigue sum testis.

De praemissis alieno calamo ego Ioannes Gavinus Pira, civis civitatis Bosae, auctoritate regia per omne praesens Sardiniae Regnum, extra tamen civitatis Calaris qui huiusmodi instrumentum recepi, extractis et exaratis de suo vero originali et de acomodatis ubi legitur *Maria Casalabria*, de quibus fidem facio, rogatus et requisitus clausi.

A1 c. 697 Quoniam de fide et legalitate notariorum propter locorum distansiam sepe dubitari contingat, ideo nos infrascripti anno praesenti consiliarii huius magnificae civitatis Bosae attestamur et indubitata / fidem facimus quod supra nominatus Ioannes Gavinus Pira est publicus et regius notarius, bonus, fidelis et legalis et pro tali et ut talis habitus, tentus et nominatus pro ut de praesenti habetur, tenetur et reputatur ad eumque ut ad talem, publicus seu comunis hominum habetur recursus instrumentisque per eum confectis semper adhibita fuit in iudicio et extra pro ut hodie adhibetur plena et indubitata fides, et ne alicui de hoc dubitare contingat praesentem fieri iussimus per secretarium nostrum et dictae magnificae civitatis subscribi sigilique praedictae civitatis quo utimur iussimus communiri. Datum Bose, die 20 martii anno 1654.

Simon de la Rocca.

Nicolas Sechi.

Sebastianus Solinas.

Nicolaus Pisquedda, secretarius domus Consilii magnificae civitatis Bosae. /

⁸²⁷ Per il contenuto della parte omessa (*ad videlicet... cauthella*) vedi n. 124.

Essendo i tre Stamenti riuniti nelle rispettive sedi e il viceré impegnato in colloqui con i ministri e gli avvocati regi, si presenta al suo cospetto Giovanni Domenico Pitzolo, sindaco dello Stamento militare, che chiede una proroga del Parlamento al mattino successivo, dato che il Braccio che rappresenta non avrà la possibilità di esaminare nel corso della notte l'intera lista dei militari ammessi al voto, per lo scarso tempo a disposizione, per il grande caldo e per l'angustia della chiesa che ospita i lavori dello Stamento militare.

Nell'accogliere la richiesta, il viceré, tramite il reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al giorno successivo.

Et adveniente die lunae intitulata trigessimā prima et ultima menſis augusti anno a nativitate Domini 1654, Calari, ad continuacionem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus perſonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praesses regii generalis Parlamenti, in aula Regii Concilii constructa in regio palacio, cum nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus sedentibus scilicet, sua excellentia in cathedra sub dozello et dictis regiis ministris et patrimonialibus unusquisque in suo loco, meque secretario infrascripto stante in quadam tabula sive scriptorio, et tribus Stamentis unoquoque in sua aula, ut supra lacius continetur, ad sonum campanae maioris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus. Habitis nonnullis colloquiis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, accessit ad dictam aulam Regii Concilii nobilis don Ioannes Dominicus Pitzolo, sindicus multum illustris Stamenti militaris, et vulgari sermone protulit verba sequentia: «Excelentísimo señor, en el muy illustre Stamento militar no será posible esta noche poderse examinar la lista que se ha entregado de los militares que han de intervenir a votar en dicho Estamento por ser ya muy tarde y la iglesia donde están juntados muy corta y calorosa; suplica por tanto a vuestra excelencia dicho Estamento se sirva mandar porrogar el presente Parlamento para magnana; que recibirán merçed».

A1 c. 700

Et audita dicta nuntiatione per suam excellentiam habita ratione supplicationi mediante nobile et magnifico regente Regiam Cancellariam, dictus excellentissimus dominus porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam martis si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediatam sequentem non feriatam; mandans mihi secretario infrascripto de his praesents conficere instrumentum de quibus et cetera. Praesentibus ibidem pro testibus Francisco Porru et Igaçio Spiga, scriptoribus oppidi Vilae Novae, Calaris habitatoribus.

Essendo i tre Stamenti riuniti nelle rispettive sedi, il viceré discute con i ministri patrimoniali e gli avvocati regi in merito alla precedenza in seno allo Stamento ecclesiastico pretesa dagli abati rispetto ai procuratori dei Capitoli, e delibera di inserire nel processo le allegazioni delle parti; richiamato il parere rilasciato nel parlamento Vivas dal reggente la Reale Cancelleria Francesco Pacheco, il conte di Lemos emana una sentenza a favore degli abati.

Poco dopo accedono all'aula del Regio Consiglio i dottori Diego Denti e Antioco Usai, ambasciatori dell'Ecclesiastico, che rivendicano il diritto del loro Braccio a conoscere le motivazioni della sentenza emanata e ne chiedono la copia. Discussa la materia con ministri di giustizia e del patrimonio, il viceré invia Domenico Brunengo e il dottore Francesco Gomez in ambasciata allo Stamento ecclesiastico perché spieghino le ragioni della mancata trasmissione della sentenza al Braccio che non è coinvolto formalmente nella lite e che il viceré ha cercato senza successo di cointeressare alla risoluzione della lite in via amichevole.

Al tempo stesso il viceré, sentiti i ministri, dispone di munire gli abati di una copia della sentenza con la quale possano presentarsi allo Stamento per chiederne la pronta esecuzione; gli abati, constatato il dintiego degli ecclesiastici, invocano l'intervento del viceré perché li immetta direttamente nel possesso del posto loro.

Verso le undici e mezzo della notte si presenta a chiedere udienza al viceré il chierico Francesco Sanna, sindaco dell'Ecclesiastico, per presentare una richiesta di proroga del Parlamento, giustificata dall'ora tarda che aveva indotto gli ecclesiastici a prepararsi per fare ritorno alle rispettive case. Per tutta risposta, il viceré chiede che prioritariamente si dia pronta esecuzione alla sentenza; contestualmente ordina a Gavino Rossellas, alguazile maggiore del Regno, di recarsi presso ogni Stamento con l'ordine di continuare i lavori sino a nuova disposizione e con il divieto di allontanarsi dal luogo di riunione, ricordando in particolare agli ecclesiastici che anche con un'unica presenza lo Stamento sarebbe stato formalmente riunito. L'alguazile maggiore riferisce di avere notificato l'ordine viceregio a Pietro Vico, arcivescovo di Oristano, unico esponente presente nell'Ecclesiastico.

Dopo avere discusso coi ministri di giustizia e del patrimonio, il viceré delibera di inviare Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria, e i nobili Eusebio Carcassona e Domenico Forcada, insieme con il segretario Diana, presso lo Stamento ecclesiastico perché, dando esecuzione alla sentenza, pongano gli abati in possesso del loro posto.

Et adveniente die martis intitulata prima mençis septembris anno a nativitate Domini 1654, Calari, ad continuacionem regii generalis Parlamenti assignata,

constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praesses regii generalis Parlamenti, in aula Regii Concilii constructa in regio palacio / cum nobilibus et magniffiçis regii ministris et patrimonialibus sedentibus scilicet: sua excellentia in cathedra sub dozello et dictis regis ministris et patrimonialibus, unusquisque in suo loco, meque secretario infrascripto stante in quadam tabula sive scriptorio, et tribus Stamentis unoquoque in sua aula, ut supra latius continetur, ad sonum campanae maioris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus. Habitibus nonnullis colloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magniffiçis regis ministris et patrimonialibus, respectu praecedentiae praetensae per abates istius Regni praetendendae, praefereandos esse procuratoribus praelatorum et capitulorum ecclesiarum eiusdem Regni in sedendo et vottando in illustrissimo Stamento ecclesiastico; super qua praetencione extitit provisum et conclusum quod alegaciones dictarum partium inserantur in processu et eis visis nunciatur et declaretur in eis, pro ut iuris fuerit. /

A1 c. 700v.

411/1

Memoria sulle trattative in ordine alle precedenze nello Stamento ecclesiastico (Cagliari, 21-22 agosto 1654)

Die vigesimo primo mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, Calari.

A1 c. 701

El illustrísimo y reverendísimo señor don Pedro Vico, arçobispo de Oristán, obispo de Santa Justa et cetera, mediante el síndico del illustrísimo y reverendísimo Estamento eclesiástico mandó a mí el infrascripto notario y secretario de dicho Estamento que pareçiera personalmente ante su señoría illustrísima y reverendísima. Y haviéndolo assí en virtud de dicho mandamiento efectuado, dicho su illustrísima me mandó continuar de que su excelencia por un recado que le imbió con su secretario don Lorenzo Sporrin le tiene significado que llamará ante sí a a⁸²⁸ los abades de Sacarja y San Nicolás y a los procuradores de los señores prelados y de las Iglesias cathedrales y otros que concurren en dicho illustrísimo Estamento, en las Cortes que su excelencia de orden de su magestad – que Dios le guarde – está çelebrando en este Reyno de Sardaña, como a su virrey, lugarteniente y capitán general; y que procurasse antes de entrar en las juntas de Estamentos, quedassen ajustadas en amigable composición las dificultades y diferencias que havía entre los dichos abades

⁸²⁸ Così anche in B c. 441v.

y procuradores en razón de las preçedençias. Y que su ilustrísima respondió al dicho recado de su excelencia que como la materia se havía empeçado a tratar con los señores arçobispo de Cáller, obispo de Ales y con su ilustrísima, sería bien que se continuasse en la misma forma y que su excelencia se sirviesse tener por bien que se prosiguiera assí, supuesto que / el señor arçobispo de Cáller ya está con salud y podría atender a dicha materia. Y que oída esta respuesta por su excelencia, segundo con un billete de la data de los 20 del presente mediante el dicho secretario Sporrin significando en él que por no hallarse dicho señor arçobispo de Cáller con disposición para atender a materias de preçedençias, su ilustrísima atenderá a aquélla por vía de discurso y conferençia; y que de lo que resultaría le diesse aviso y cuenta. Y en execuçión de dicho orden de su excelencia, su ilustrísima mediante el síndico de dicho Estamento llamó a los dichos abades y procuradores y habiendo luego venido los dos abades, su ilustrísima les significó lo que su excelencia le havía ordenado en razón de que procurasse amigablemente componer la diferençia que havía entre dichos abades y los procuradores de los señores prelados y de las Iglesias en razón de las preçedençias. Y que como su ilustrísima dezeava mucho que la dicha amigable composición se effectuará, a tal que se pueda proseguir el serviçio de su magestad como se deve, les dixo que significarán las razones en que fundavan sus pretensiones por la dicha preçedençia. Y respondiendo el abad de Sacarja por si dixo que su abadía era dignidad consistorial y tenía todos los requisitos necessarios de dignidad abaçial: y por ende le tocava la preçedençia sobre los procuradores de los señores prelados y de las Iglesias, y serle de derecho devida. Y el abad de San Nicolás dixo que atenta la calidad / de la abadía de Sacarja, regoneçia que havía de preçederle y que después de dicho abad de Sacarja él havía de tener su asiento, preçediendo a los procuradores de los señores prelados y de las Iglesias, en virtud de una declaración y sentençia dada por la Real Audiencia en las Cortes del año 1624; y que por ende pretendía serle devida dicha preçedençia. Y continuando su ilustrísima la misma materia a los 22 de dicho corriente mes de agosto, fueron de la misma manera avisados y llamados todos los procuradores de dichos señores prelados y Iglesias. Y habiendo acudido el doctor Juan Bautista Serra archipreste de Sáçer vicario sede vacante de aquella santa Iglesia, el doctor y canónigo Francisco Mossa síndico y procurador de la de Cáller, el doctor don Nicolás Valentino archipreste de Ampurias síndico de la cathedral de su obispado, el doctor Pedro Pablo Fadda vicario general del arçobispado de Arborea y síndico de su santa Iglesia, el doctor Gavino Olivas arçediano y síndico de la de l.Alguer, el canónigo Francisco Corria vicario general del obispado de Ales y síndico de su santa Iglesia, y el doctor y canónigo Antioگو Usay procurador del tribunal de la Santa Inquisición como abad

de San Miguel de Planos / dicho su ilustrísima les hizo notiçiosos de los sobredichos recado y villete de su excelencia y de la respuesta que su ilustrísima dió al primer recado y del fundamento que cada qual de dichos abades ha alegado en razón de su pretensión; y que a tal se pueda con el devido açierto ajustar y amigablemente componer la materia, digan lo que se les offreçe. A que respondieron por modo de conferençia y discurso que los abades podrán entrar en el Estamento ecclesiástico por sí o por procurador; pero en razón de la preçedençia, dizen hallarse todos los procuradores de señores prelados y Iglesias en possession de no ser preçedidos de los abades, no obstante la sententia que alegan a su favor en Cortes del año 1624, que no se puso en execuçión por haver oppuesto nullidad el Estamento, como consta en dicho Parlamento. Y demás dizen del abad de Sacarja que sus bullas son obrreptiçias y subrrretiçias, por haver informado a la Sede apostólica que tiene monasterio y subditos con actual jurisdiccion, contra la verdad. Y en quanto al abad de San Nicolás de Oristán dizen que mucho menos puede haver controverçia, por no ser dignidad abaçial y haver muchos actos positivos de Parlamientos en favor de los procuradores que han preçedido al dicho abad. Diego Pichi notario y secretario del ilustrísimo y reverendísimo Estamento ecclesiástico. /

A1 c. 702v.

411/2

Allegazione dell'abate di Saccargia [s.d., s.l.]

Excelentísimo señor.

Tres puntos contienen las dudas que han dado los prelados a vuestra excelencia, los quales ha sido servido vuestra excelencia comunicarme por medio de su secretario. El primero que no constava en las bulas huviera obtenido el asenso regio para la obtençión de la abadía de Sacargia en este Reyno. El segundo que no constava de haver prestado el juramento devido antes de tomar la possession de dicha abadía. El terçero que su Santidad en las bulas ponía cláusula de que me huviera de ordenar dentro de un año. Y aunque parece podían excusarse estos reparos sin embargo, por ser gusto de vuestra excelencia, me he resuelto a satisfacerlos manifestando a vuestra excelencia la justifiçación que me asiste. En primero lugar, respondiendole al primer punto en que solamente puede estar interesada la regalía de su magestad – Dios le guarde – digo que obtuve de su real clemencia el asenso necesario, como vuestra excelencia se sirvirá ver por la carta inclusa para su Santidad y por la que le acompaña para su embaxador en Roma; con que queda enteramente absuelta la primera duda. Al segundo satisfago, aunque no era neçesario, pues el faltar

A1 c. 703

A1 c. 703v. el juramento era más cargo contra quien / me había dado la posesión que contra mí, con presentar a vuestra excelencia dos fees auténticas de la prestación y juramento, una ante el excelentísimo señor cardenal Duraço arçobispo de Génova y otra ante el arçobispo de Sáçer, que fue por cuja orden entré en la posesión de dicha abadía. En el terçer punto, me ha pareçido superfluo el responder, por tocar el juizio d.el a su Santidad privative, deviendo pensar quien le propuso que no soy tan ignorante que sobre él no sabré allarme las cautelas necesarias para mi seguridad, y el que no lo crea assí podrá pedir impetra de dicha abadía a su Santidad. Esto es quanto se me ofreçe en este punto deçir a vuestra excelencia para que se sirva tomar la resolución que más fuere conforme a justiçia; como lo espero de su grandeça y christiandad. /

411/3

Parere reso dal reggente la Reale Cancelleria Francesco Pacheco nel Parlamento Vivas in materia di precedenza all'interno dello Stamento ecclesiastico (Cagliari, 9 marzo 1624)

A1 c. 704 Voto del rejente la Cancellería por la presedensia que se les deve a los abades, a los canónigos y otras dignidades que no están sentados collegialmente en forma de Cavildo.

Cierta cosa es que en muchos son iguales los abades con los obispos y assí antiguamente [eran exem]ptos⁸²⁹ y solamente reconocían al sumo pontífice y de presente goza d.essa preheminsia el abad de Alcalá, que apruevan los confessores y dan órdenes menores, y la causa de que en muchos abades aya cesado esta prerrogativa, procede de que por la iniuria del tiempo los monasterios y los vessallos sugetos a ellos han faltado persistiendo siempre en su dignidad y preheminsia, de aquí es que los abades titulares que tienen uso de mitra preceden a los comendatarios entre sí; después de los quales preceden las dignidades de las Iglesias catredales, quando collegialmente van o se assientan. Pero, quando no se sientan collegialmente todos los abades assí seculares como regulares los preceden y assí se ve en todos los Consilios y lo refiere la plática neapolitana que se guarda en todos los Consilios. Por quanto quiera que no sean benditos, gozan de todas las honras, preheminsias, insignias competentes a los abades, lo que les compete por conçessiones apostólicas de Eugenio Quarto y de Julio Segundo a la congregación de Monte Olivetto; y lo proprio el mismo papa Eugenio concedió a la congregación de Santa Justina o Monte Cassan; y Leon X a la congregación camaldelente, como lo refiere el compen-

⁸²⁹ Macchia. Per l'integrazione vedi B c. 444.

dio de los privilegios de la orden de Cistel. Y assí estos abades bendizen solemnemente al pueblo en las iglesias sugettas, aunque no al pueblo passando por la calle o estando en otro lugar. Y assí Rodríguez Selva y otros refieren que los abades no benditos pueden excercitar ministerios pontificales y levar báculo pastoral porque según estos doctores la bendición est ad bene esse solamente, sin dar ni quitar mayor preheminentia ni prerrogativa en los lugares y assientos, según lo qual en ellos deven de ser preferidos los abades a los canónigos y dignidades que no están capitularmente congregados ni A1 en forma / de Cavildo. Y esto es llano de justitia, aunque entre los mismos abades aya mayoridad de puestos y precedencia, como la tiene entre sí los obispos y otros prelados. Y éste es mi parecer, sugetto siempre a la censura y corrección de la verdad. Añadiendo que en las Cortes que celebró la magestad del rey don Philippe Segundo en Barcelona, abades sin vassallos y sin monasterios de frailes precedieron a los procuradores de obispos, Cabildos y Iglesias vacantes, entre los quales se allaron el abad de Vallbona de la orden de Cistel y el abad de San Lorenzo del Mont y el abad de la Real de Papiñana y San Lorenzo de Baga que con no tener vassallos ni jurisdicción por la iniuria del tiempo, precedieron a todos los dichos procuradores de prelados, obispos y dignidades de Cabildos por la gran dignidad que resplendesse en los abades por su preheminentia y concessiones apostólicas. Fecho en Cáller, a los nueve de março 1624.
Copia. Doctor don Francisco Pacheco. /

A1 c. 704v.

411/4

Allegazione dell'abate di San Nicola [s.d., s.l.]

Excelentísimo señor.

A1 c. 705v.

El doctor Miguel Ascanio, abad de San Nicolás, dize que los procuradores de los prelados de Iglesias alegan tres puntos para excluirle de la preçedençia que de derecho se le deve, según con otros memoriales lo ha representado y fue baraxado en la sententia de las Cortes que trahe Dexart.

El primer punto consiste que la dignidad del dicho doctor no es abatial. El segundo que sus predeçessores fueron preçedidos de los procuradores de dichos prellados de Iglesias. El tercero que de dicha sententia se interpuso nullidad por los Estamentos.

Y respondienddo a lo primero dize de que la dignidad es abatial pues no es obispal, ni otra de las cathredales y aunque actualmente no tenga súbditos y uso de mitra y báculo; basta que al principio de su origen haya tenido súbditos, pues la abadía era de monges, y actualmente están los vestigios del monasterio y claustro y de las ruinas se ha fabricado la sacristía de la cathedral de Oristán.

Y las historias lo dicen de que las abadías d.este Reyno eran al principio de monges y regulares; y así los abades in radice tenían súbditos y su magestad – Dios le guarde – en sus cartas nombra al dicho abad con los mismos títulos que nombra al más privilegiado abad, indijio que siempre se atendió a que dicha dignidad es abatial et in radice con subditos; de suerte que si se bolviera a redificar / el monasterio con monges dicho abad fuera superior d.ellos y en virtud de sus bullas exerciera jurisdicción en los súbditos. Y como a dignidad goça de los officios preheminentes vinculados a las dignidades solamente según son el officio de diputado en que dicho abad está escrito y de canceller del Reyno que ha exercido muchos años.

A1 c. 706

A lo segundo responde negando factum por lo menos después de dicha sententia; y caso negado que sus predeçessores huviessen sido preçedidos, no pudieron aquéllos periudicar al dicho abad successor porque el derecho de la precedencia no se puede tacite ni expressamente renunciar por el grande periuizio del successor, según comuni voto lo siguen los doctores.

A los tercero responde de que después de dicha sententia no se ha oppuesto nullidad et facta hippothesi de la opposición es muy frívola porque aquélla consistiera en que los señores virreyes en tiempos de Cortes no fueron juezes competentes para declarar este punto de precedencia, lo que menos se deviera insinuar.

Por ende y porque el servicio de su magestad siempre es más conveniente de que assistan a las juntas de Cortes los abades pues son de su patronasgo, y como a tales en equilibrio de justicia y arbitrio deven ser preferidos, supplica a vuestra excelencia quede servido mandar de que preceda dicho abad a dichos procuradores, según dicha sententia sin que se dé lugar a nombramientos de officios antes de la declaración. Que esto será servicio de ambas magestades y la divina guardará a vuestra excelencia. /

A1 c. 706v.

Haviendo yo secretario infrascrito, en execución de la orden que se me ha dado por el noble y magnífico regente la Real Cancelaría, salido al anticámara de la Real Audiencia para buscar a los abades y procuradores de los prelados y Iglesias d.este Reyno, para que si tenían algo que alegar en razón de su pretenciones, acudiessen para deduserlas delante su excellencia y Real Audiencia, como en effecto haviéndolos buscado por dicha anticámara y patio del real palatio, no he attado a ninguno d.ellos; y porque de todo conste se continúa el presente aucto et cetera.

A su señor [...] ⁸³⁰ Carlos Deonetto quem Deus baidet largos años. Calari et cetera ⁸³¹. /

⁸³⁰ Macchia.

⁸³¹ Al centro della carta, di traverso.

411/5

Sentenza del viceré Lemos a favore degli abati, notificata al dottore in sacra teologia Giovanni Battista Serra, arciprete turritano, vicario della sede vacante; a Francesco Mossa, canonico cagliaritano e procuratore del Capitolo della primaziale cagliaritana; al dottore Pietro Paolo Fadda, canonico arborense e procuratore del Capitolo di quella chiesa; ai procuratori delle altre chiese del Regno.

Ihesu Christi illiusque Virginis et Immaculatae matris Mariae nominibus humiliter invocatis. A1 c. 709

El excelentísimo señor don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro, virrey, lugartiniente y capitán general en este Reyno de Cerdenya y presidente en nombre y por parte del rey nuestro señor en el presente real general Parlamento. Sobre la differentia que vierte entre los venerables abades de dicho Reyno, de una parte, y los vicarios sede vacante, procuradores de los praelados y capítulos del mismo Reyno, de la otra parte. Pretendiendo los dichos abades que por asistir ellos como asisten personalmente en este real general Parlamento han de praeceder en el assiento y voto en el illustrísimo Estamento eclesiástico a los dichos vicarios sede vacante, procuradores de los preladados y Capítulos que representan dignidad de otro, que ha de ser postpuesta a la que se representa por perçona propria. Y dichos vicarios sede vacante, procuradores de los praelados y Capítulos, replicando que representando ellos como representan la misma perçona de sus principales, es la dignidad arçobispal y episcopal y juntamente de los Cabildos que todos y cada qual en sí praecedan a qualquier otra dignidad eclesiástica, han de preceder a los abades; y son subretriçias por haver informado a la sede apostólica que tiene monasterio y subdictos con actual jurisditió, pretendiendo ser lo contrario; y más el de San Nicolás de Oristany mucho menos puede praetender por no ser dignidad abasial y tener dichos procuradores muchos actos positivos de Parlamento en su favor, no obstante la sententia que alegan dichos abades que se dio en el Parlamento que se celebró en el anno 1624, que se opuso nulidad. Y finalmente visto todo lo alegado por una y otra parte, atendido lo de atender, teniendo el nombre de Nuestro Señor delante sus ojos de donde procede todo retto y verdadero juissio el parecer y votto de ambos Consejos de Justiçia y Patrimonio, por quanto conforme a derecho, así los abades que tienen uso de mitra y báculo como los seculares y comendatarios praecedan a los canónigos y dignidades de las Iglesias cathedrales, mayormente no estando ellos en los actos que se representan en los Parlamientos colegialmente; lo que precede aunque los abades no sean benditos gozan de todas las honras, prae-heminencias, privilegios, perrogativas, derechos y insignas de los abades ben-

A1 c. 709v.

ditos, mayormente teniendo como tienen los susodichos abades sobre esso indulto apostólico, los quales por esso y por representar las dignidades de sus proprias perçonas, han de ser preferidos a los procuradores que representan las vezes y dignidades de otro; siendo como es que no puede gozar del mismo grado, praheminentia y dignidad del prinçipal por haver de praececer al que representa la propria dignidad, que es lo mismo que se ha guardado y se guarda en / todos los Consejos generales y provinciales. Y estar assí declarado en otros Parlamentos y haverlo ducidido la Sacra Rotta, sin que haya posesión en contrario. Por ende pronunçia, sententia y declara deverse como se deve a los dichos abades la praececedentia en el votar y assiento en el illustrísimo Estamento eclesiástico en estas Cortes y otras qualesquier y como a tales hayan de sentarse immediate después de los obispos, praececediendo en el asiento y vottar dichos abades en las cosas del presente real Parlamento a todos los vicarios sede vacantes, procuradores de los praelados y Cabildos. Hanc et cetera non obstantibus et cetera.

El conde de Lemos y de Castro.

Vidit Niño regens.

Latta et promulgata fuit huiusmodi sententia sive declaratio per suam excellentiam et in eius perçonam per nobilem et magnificum don Iosephum Niño, Regiam Cancellariam regentem, de que eius mandato lecta et publicata per me Michaellem Diana, Locumtenentiae Generalis et Regiae Audientiae secretarium, intus regium palacium et aulam Regii Concilii, die ad dictam profereendam sententiam assignata intitulata prima septembris 1654, Calari. Instantibus venerabilibus Ioanne Francisco de Amico et Michaele Escanio, abatibus de Sacarja et Santi Nicolaii, altera vero parte absente. Praesentibus ibidem pro testibus Francisco Porru et Ioanne Dominico Sanna, Vilae Novae Calaris, nec non Felice Bonaventura, Regiae Camerae portario.

Huiusmodi sententia extitit notificata reverendis doctoribus in sacra theologia Ioanni Baptiste Serra, archipraesbitero turritano nec non vicario sede vacante [archiepiscopi]⁸³² turritani; Francisco Mossa, canonico calaritano nec non procuratori venerabilis Capituli sedis primacialis calaritanae; doctori Petro Paulo Fadda, canonico arborensi et procuratori venerabilis Capituli dictae Ecclesiae, et aliis procuratoribus aliarum Ecclesiarum praesentis Sardiniae Regni per Felicem Bonaventura Regiae Camerae portarium sic referentem. /

A1 c. 710 Et paulo post accesserunt ad aulam Regii Concilii doctores Didacus Denti et

⁸³² All'interno del margine, lezione desunta.

Antiochus Usay, embaxatores legati ab illustrissimo Estamento eclesiastico et protulerunt vulgari sermone verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento eclesiástico tiene noticia que de orden de vuestra excelencia se huviere intimado una sententia a los procuradores de los reverendísimos praelados y capitulares, en razón de la praetençión de los abades; de que dicho ilustrísimo Estamento ha estrañado mucho que siendo el cuerpo junto en Estamento, no se le haya notifficado los motivos de dicha sententia. Por lo que suplican a vuestra excelencia se sirva mandar darle copia de dicha sententia porque, vistos los motivos d.ella, está prompto obedecer todo lo que será de justiaça».

Et audita dicta embaxata per suam excellentiam, fuit responsum mediante nobile et magnifico regente que su excelencia responderá. Et recedentes dicti embaxatores, dicho su excelencia habiendo conferido la materia con los nobles y magníficos ministros de Justicia y Patrimonio, fueron todos de parecer que se embiase embaxada mediante don Domingo Brunengo y el magnífico doctor Francisco Gómez a dicho Estamento, disiéndole que su excelencia estrañava mucho que no siendo dicho Estamento parte formada en el pleyto que pendía entre los abades y procuradores de los praelados y Cabildos, entendiessse que se le havía de notifficar dicha sententia, pues se havía echo a las partes interesadas, habiendo praecedido antes de dicha pronuntiaçión los recados que son notorios por si se pudiera ajustar dicha differentia amigablemente por parte de dicho Estamento; e como no se havía echo se havía pronuntiado la refferida sententia. Et recedentes dicti embaxatores dixerunt fecisse dictam embaxatam dicto illustrissimo Estamento eclesiástico; et dictus magnificus Franciscus Gómez dixit vulgari, que habiendo oído dicha embaxada en dicho Estamento, el ilustrísimo arzobispo de Cáller respondió que respondería con embaxada. Y habiendo su excelencia con pareçer de todos los ministros de Justicia y Patrimonio resuelto que se diesse copia de la refferida sententia a los mismos abades, con la qual fuessen a dicho ilustrísimo Estamento y pidiessen su execuçión entregándole dicha copia; lo que luego ha sido effectuado.

Y al cabo de medio quarto de ora habiendo buelto los dichos abades en el real palaçio, han refferido de como en execuçión de la orden que su excelencia les havía dado, habiendo hido al palaçio arzobispal donde estava junto el Estamento eclesiástico y habiendo llegado a dicho Estamento haciendo exhibitiòn de la copia de la sententia y pedido su execuçión, no les han querido dar el asiento y puesto, sino que querían ver dicha sententia y que después responderían. /

Por lo que suplicavan a su excelencia fuesse servido que mediante su poderosa mano los mandasse poner en possessiòn del asiento que ha sido declarado.

Y habiendo confferido su excelencia la materia con los nobles y magníficos

A1 c. 710v.

ministros de justicia, fueron todos de parecer que se esperase un poco por si acaso después que se viese dicha sentencia, en dicho Estamento eclesiástico tomasen resolución y enbiassen embaxada sobre ello; y su excelencia resolvió que se hisiesse en essa conformidad.

Y acá a cosa de las hontze y media de la noche habiendo venido en el dicho real palacio el clérigo Francisco Sanna, síndico del ilustrísimo Estamento eclesiástico, ha pedido audiencia de su excelencia y entrado dentro donde estava junto con los sobredichos ministros ha representado de parte de dicho Estamento eclesiástico que se sirviesse su excelencia mandar porrogar el Parlamento por ser tarde; y que todos los eclesiásticos se salían para hirse a sus casas. A lo que su excelencia ha respondido que primero tomassen resolución y pusiessen en execución la sentencia que se havía declarado sobre la praecedentia de los abades y después ordenaría lo que conveniera; y juntamente ha mandado a don Gavino Rossellas, alguazil mayor d.este Reyno fuesse a los tres Estamentos y les notificasse a cada qual respuesta de como su excelencia mandava se continuasse el presente Parlamento asta otra orden particular de su excelencia; y que nadie se moviesse de su Estamento; y que juntamente viesse los que estavan en el Estamento eclesiástico a quienes en particular notificasse entendiessen que, aunque no fuesse sino uno, su excelencia habilitava que aquél solo bastasse y tuviesse formalidad de todo el Estamento junto. Que así convenía al servicio de su magestad y que continuasse la asistencia asta otra orden según asta dicho. Y habiendo buuelto el susodicho alguazil mayor don Gavino Rossellas con la relación de haver notificado la continuación del real Parlamento, ha refferido que en el Estamento eclesiástico sólo havía allado al ilustrísimo don Pedro de Vico, arzobispo de Oristán, al qual dize haver echo la notificatiòn que su excelencia le tiene ordenado.

Y después habiendo su excelencia tenido algunos coloquios y discursos con los dichos nobles y magníficos ministros y patrimoniales en razón de lo que se deve executar sobre la refferida sentencia, ha sido resuelto de que el noble y magnífico don Joseph Niño regente la Real Cancellaría y los nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Domingo Forcada con el secretario infrascrito vayan a dicho ilustrísimo Estamento eclesiástico y allí, en execución y complimento de lo declarado, po[n]gan⁸³³ en possessión a dichos abades según la serie y thenor de la refferida sentencia. /

412

1654 settembre 2 (all'una del mattino), Cagliari

Dando seguito alla risoluzione adottata dal viceré col parere dei Consigli

⁸³³ Così in B c. 448v.

di Giustizia e Patrimonio, Giuseppe Niño, reggente la Reale Cancelleria, si presenta con i nobili Eusebio Carcassona e Domenico Forcada presso il Palazzo arcivescovile di Cagliari, sede delle riunioni dell'Ecclesiastico, dove trova solo l'arcivescovo di Arborea Pietro Vico al quale comunica che l'oggetto della visita è quello di dare esecuzione alla sentenza, assegnando agli abati il posto di loro competenza.

Alla richiesta di sospensiva del provvedimento avanzata dal prelado, il reggente la Reale Cancelleria risponde chiamando l'abate Giovanni Francesco de Amico e i dottori Giovanni Antonio Otgiano e Michele Escano ai quali assegna il posto attribuito in sentenza, immediatamente successivo a quello dei prelati.

L'arcivescovo di Arborea Pietro Vico, rimarcando di essere l'unico rappresentante dello Stamento presente nell'aula, rivendica il diritto di tutelarne le ragioni e dichiara l'impossibilità di accogliere la sentenza senza una discussione con gli altri ecclesiastici.

Il viceré, attraverso il reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento inizialmente alle cinque pomeridiane dello stesso giorno e poi al giorno successivo, 3 settembre.

Y luego en execución de la resolución tomada por su excelencia con parecer de entrambos Consejos de Justicia y Patrimonio, haviéndose transferido el noble y magnífico don Joseph Niño, regente la Real Cancellaría, en compañía de los nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Domingo Forcada en el palacio arzobispal calaritano que está dentro el presente Castillo de Cál-ler, a la una ora poco más o menos de la magnana de miércoles, que se cuenta dos del corriente mes de septiembre de 1654, donde se suele juntar el ilustrísimo Estamento eclesiástico; en el qual ha allado al ilustrísimo y reverendísimo don Pedro de Vico, arzobispo de Arborea, que presidía por haverse recojido el reverendísimo arzobispo de Cál-ler, por ser tarde. Y haviendo tomado todos asiento, el dicho noble y magnífico regente ha dicho al refferido ilustrísimo arzobispo de Arborea como venía allí de parte de su excelencia para poner en execución la sententia dada sobre la praecedentia de los abades aserca el asiento y votar en dicho Estamento y darles la possessión, según el thenor de dicha sententia, respecto de que en dicho Estamento no se havia executado según su excelencia lo havia significado, respondiendo a dicho ilustrísimo Estamento. Lo que hoydo por el ilustrísimo y reverendísimo arzobispo respondió que por haverse tenido notisia que se havia notificado una sententia a los procuradores de los praelados y Cabildos, en razón de la diferencia que tenían los abades, se havia representado su sentir con embaxada a su excelencia; y por ser tarde los de dicho ilustrísimo Estamento eclesiástico se havia re-

A1 c. 711

cojido cada qual a su casa, quedando solo su ilustrísima. Y que así siendo solo sin el cuerpo de todo el Estamento, no se podía tractar de executar dicha sentencia sin que primero se viesse y tomasse resolución con los demás que concurrían en él porque en aquella causa era parte el dicho Estamento; y así su excelencia se havía de servir mandar suspender dicha execución asta que se viesse y confiriesse en dicho Estamento. A lo que dicho noble y magnífico regente respondió que su excelencia havía respondido ya a la embaxada y que era praecisso executar dicha sententia y poner en possessión a los abades del asiento que se les segnalava en ella; y en esa conformidad mandó llamar a los abades Joan Francisco de Amico, los doctores Joan Antonio Otgiano y Miguel Escano; y haviendo entrado en dicho Estamento, los puso en possessión del asiento segnalado en la refferida sententia, en señal de la qual los mandó sentar inmediatamente a dicho ilustrísimo arzobispo de Arborea, el qual asiento tuviessen siempre en dicho ilustrísimo Estamento eclesiástico inmediatamente después de los praelados, estando d.esa manera algún ratto. A lo que replicando dicho ilustrísimo arzobispo de Arborea ha respondido que, por estar solo, no podía responder a todo lo refferido sin que estuviesse junto todo / el Estamento eclesiástico, reservándose sienpre derecho para ello y que este acto no pudiesse perjudicar a lo que fuere de derecho y justíçia; y a lo que estando junto dicho Estamento eclesiástico pudiera alegar protestando juntamente que todo esto sea continuado.

A1 c. 711v.

Excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro, locumtenents et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praesses praesentis regii generalis Parlamenti, et in eius perçonam nobilis et magnificus don Iosephus Niño, Regiam Cancellariam regens, porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem praesentem mercurii et oram quintam post meridiem inclusive; mandans mihi dito et infrascrito secretario de hiis praesens confficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Igaçio Spiga et Francisco Porru, scriptoribus Vilae Novae Callaris, de quibus.

Dicto et eodem diae⁸³⁴, ora vero quinta post meridiem, dictus excellentissimus dominus mediante nobile et magnífico regente Regiam Cancellariam porrogat Parlamentum hiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam iovis intitulatam terciam praesentis mençis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate sequentem non feriatam; mandans mihi dito et infrascrito secretario de hiis praesents confficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro

⁸³⁴ In B c. 449v., *die*.

testibus Ignácio Spiga et Francisco Porru, scriptoribus Vilae Novae Callaris, de quibus et cetera et cetera.

413

1654 settembre 3, Cagliari

Essendo i tre Stamenti riuniti nelle rispettive sedi e il viceré impegnato in colloqui con i ministri e gli avvocati regi, si presentano al suo cospetto Giovanni Francesco de Amico, Giovanni Antonio Otgiano e Michele Escano, rispettivamente abati di Saccargia, Salvenero e San Nicola, che gli richiedono un provvedimento specifico che consenta loro di prendere possesso del posto attribuito in sentenza.

Il viceré, i ministri e gli avvocati regi esprimono la determinazione che gli abati occupino il posto loro spettante e che, in caso di opposizione da parte dello Stamento, rivolgano le loro proteste all'autorità viceregia che porrà in atto tutti i provvedimenti previsti contro i renitenti: dal sequestro delle rendite dei benefici sino alla espulsione dal Regno.

Poco dopo, gli abati si ripresentano al cospetto del reggente la Reale Cancelleria perché informi il viceré del diniego di accesso al luogo deputato alle riunioni opposto loro dallo Stamento ecclesiastico.

Richiesti di un parere da parte del viceré, i ministri e gli avvocati regi suggeriscono di attendere ancora per dare la possibilità allo Stamento di risolvere il problema al proprio interno.

Fattasi sera, per mezzo del reggente la Reale Cancelleria il viceré proroga il Parlamento a venerdì 4 settembre.

Et adveniente diae iovis intitulata terçia praedictorum mençis et anni ad continuacionem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro comes / de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praesses regii generalis Parlamenti, in aula Regii Concilii constructa in regio palacio, cum nobilibus et magniffiçis regiis ministris et patrimonialibus sedentibus scilicet: sua excellentia in cathedra sub dozello et dictis regiis ministris et patrimonialibus unusquisque in suo loco, meque secretario infrascrito adstante in quadam tabula sive scriptorio, et tribus Stamenti unoquoque in sua aula, ut supra latius continetur, ad sonum campanae maioris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus. Habitis nonnullis colloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magniffiçis regiis ministris et patrimonialibus, accesserunt venerabiles Ioannes Franciscus de Amico, Ioannes Antonius Otjano et Michael Escano, abates de Sacarja, Salvenero et Sancti Nicolai respective, qui cum vocassent nobilem et

A1 c. 712

magnificum don Iosephum Niño, Regiam Cancellariam regentem, cui vulgari sermone dixerunt verba sequentia:

«Señor regente aquí venimos a suplicar a su excelencia para que se sirva darnos el orden que hemos de seguir y guardar en razón de lo que ha sido declarado por su excelencia y Real Audiencia acerca del asiento se nos segnaló en el ilustrísimo Estamento eclesiástico y possessión que juntamente fue servido mandar nos dar en execución de dicha sententia».

A lo que dicho noble y magnífico regente, después de haverse buuelto a entrar dentro la sala del Real Consejo donde estava su excelencia con los demás ministros reales y patrimoniales, y habiendo refferido la propuesta de dichos abades, su excelencia ha confferido la materia con los sobredichos ministros reales y patrimoniales: han sido todos de parecer que los dichos abades vayan a dicho ilustrísimo Estamento eclesiástico y allí pidan que se les dé el asiento y lugar les ha sido segnalado de que se les dio la possessión, en conformidad de la sententia declarada por su excellencia y Real Audiencia; y caso no se les quissen dar ni obedecer lo declarado con dicha sententia, con el mejor modo y desentia hagan sus protestas y se buelvan a su excelencia, dándole razón de todo porque visto se pueda deliberar lo que más convenga. Y que en tal caso su excelencia, viendo la inobediencia de dicho Estamento, se les amoneste a instancia fiscal obedescan lo declarado por su excelencia; y en caso de renitencia, se les ocupe las temporalidades procediendo por los medios necessarios, hasta mandarlos expelir del Reyno, según procedieren. A todo lo qual su excelencia se ha resuelto y confformado. /

A1 c. 712v.

Y habiendo buuelto a salir el noble y magnífico regente la Real Cancellaría donde estavan los dichos abades en la anticámara de la sala de dicho Real Consejo, les ha significado la resolución referida de que vayan a dicho ilustrísimo Estamento y que pidan el lugar se les ha segnalado con dicha sententia; y caso no se les quieran dar, hagan sus protestas con el mejor modo decente y buelvan a dar cuenta a su excelencia; de quibus et cetera.

Et paulo post cum accessissent dicti abates ad dictam aulam Regii Concilii et vocassent eundem nobilem et magnificum regentem Regiam Cancellariam, illi vulgari sermone protulerunt verba sequentia:

«Que habiendo hido al palacio arzobispal calaritano donde estava junto el ilustrísimo Estamento eclesiástico, habiendo dado muchas aldavadas a la puerta que estava serrada, solo se asomó a ella Francisco Sanna, síndico de dicho Estamento; y habiéndole dado el recado, no los quiso dexar entrar; que decansados se han buuelto a dar cuenta a su excelencia, suplicando se sirba usar de los medios del derecho en que va la real autoridad».

Et cum intro hieret dictus nobilis et magnificus regens Regiam Cancellariam in dicta aula ubi erat dictus excellentissimus dominus cum reliquis regiis mi-

nistris et patrimonialibus, retulit propositionem factam per dictos abates; cum dictus excellentissimus dominus proposuisset dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus quod discurrerent supra eadem materia et votarent quod magis expediret, fuerunt omnes de voto quod spectaretur aliquantulum an forsitan in dicto illustrissimo Estamento ecclesiastico, confabularetur dicta materia et resolveretur in ea.

Et cum esset valde sero, dictus excellentissimus dominus mediante dicto nobile et magnifico regente Regiam Cancellariam, porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam veneris intitulatam quartam praesentis mensis et anni si feriatam non fuerit, si autem feriatam ad diem imediate sequentem non feriatam; mandans mihi secretario infrascritto de hiis praesentis conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Ignacio Spiga et Francisco Porru Vilae Novae Calaris; de quibus et cetera. /

414

1654 settembre 4, Cagliari

Essendo i tre Stamenti riuniti nelle rispettive sedi e il viceré impegnato in colloqui con i ministri regi e patrimoniali nell'aula del Regio Consiglio, si presentano al suo cospetto i dottori Francesco Mossa e Antonio Escarxoni, ambasciatori dell'Ecclesiastico, i quali comunicano che lo Stamento ritiene che la preminenza accordata agli abati in materia di precedenza sia lesiva dei diritti dei procuratori dei prelati e delle chiese del Regno, ben più numerosi degli abati, i quali peraltro nel Parlamento Vivas furono ammessi solo attraverso i loro procuratori: sulla scorta di tali argomentazioni chiedono al viceré di sospendere l'esecutività della sentenza.

Dopo un consulto coi ministri patrimoniali e regi, il viceré invia Eusebio Carcassona e Gavino Aquena presso lo Stamento ecclesiastico perché ribadiscano il concetto che ormai la materia è soggetta al corso della giustizia e ricordino i tentativi esperiti da parte sua per addivenire a una soluzione amichevole della vertenza che si è trasferita poi sul piano giudiziario per il rigido atteggiamento degli ecclesiastici.

Poco dopo si presentano Francesco Sanna e Antioco Serra, ambasciatori dello Stamento reale, con una richiesta di ricomposizione della vertenza da parte del viceré che, tramite il reggente la Reale Cancelleria, comunica l'intendimento di rispondere con apposita ambasciata.

Con un'identica risposta il viceré congeda Giovanni Battista Cetrillas e Giorgio Sanjust, ambasciatori dello Stamento militare che supplicano la ricomposizione del caso, nell'interesse del servizio al sovrano.

Allontanatis i rappresentanti stamentari, il viceré discute la materia delle

ambasciate coi ministri di giustizia e patrimonio e decide di inviare Eusebio Carcassona e Gavino Aquena agli Stamenti militare, reale ed ecclesiastico, per ribadire l'irrevocabilità della sua sentenza e l'opportunità che gli Stamenti militare e reale non assumano alcun impegno circa le pretese degli ecclesiastici.

Poco dopo i nobili Carcassona e Aquena fanno ritorno nell'aula del Regio Consiglio e comunicano al viceré l'intendimento degli Stamenti di rispondere tramite ambasciata, dopo aver discusso al loro interno.

Il dottore Francesco Mossa, canonico cagliaritano, protesta, in nome dello Stamento ecclesiastico, contro la sentenza favorevole agli abati di Saccargia, Salvenero e San Nicola emanata dal viceré, perché presenta elementi di manifesta nullità, perché lesiva dei diritti dello Stamento e perché il giudice laico è incompetente a giudicare gli ecclesiastici; da ultimo, il canonico chiede al viceré di adeguarsi alla linea seguita nelle precedenti Corti e in particolare nel Parlamento del 1624 presieduto dal viceré Vivas nel quale non si diede seguito alla sentenza favorevole agli abati e contraria ai sindaci e procuratori dei Capitoli.

I procuratori fiscali e patrimoniali, dopo aver confermato l'inconsistenza e la nullità giuridica delle argomentazioni addotte dallo Stamento ecclesiastico per ostacolare l'esecutività della sentenza viceregia, chiedono al viceré di prendere provvedimenti contro l'Ecclesiastico se entro il breve lasso di tempo di una mezz'ora non procederà all'assegnazione dei posti spettanti agli abati.

Alle undici della notte, il viceré, aderendo all'invito dei procuratori fiscali e patrimoniali in quanto conforme a diritto e giustizia, ordina all'Ecclesiastico di concedere entro mezz'ora il posto spettante agli abati, come disposto dalla sentenza, evitando di incorrere nel sequestro dei beni temporali e nell'applicazione degli altri mezzi coercitivi stabiliti dalla normativa.

Essendosi fatta notte inoltrata, il viceré, per mezzo del reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al primo giorno utile.

A1 c. 713 Et adveniente die veneris intitulata quarta praedictorum mensis et anni, Calari, ad continuationem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus personam excellentissimum dominum don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praeses regii generalis Parlamenti in aula Regii Concilii constructa in regio palacio cum nobiles et magnificis regiiis ministris et patrimonialibus sedentibus scilicet: sua excellentia in cathedra sub dozello et dictis regiiis ministris et patrimonialibus unusquisque in suo loco, meque secretario infrascripto stante in quadam tabula sive scriptorio, et tribus Stamentis unoquoque in sua aula, ut supra laicus continetur, ad sonum campanae maio-

ris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus. Habitis nonullis colloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magnificis regis ministris et patrimonialibus, accesserunt ad dictam aulam Regii Concilii doctores Franciscus Mossa et Antonius Escarchony, embaxatores legati ab illustrissimo Estamento eclesiastico qui vulgari sermone fecerunt embaxatam sequentem:

«Excelentísimo señor, el arzobispo de Cáller ha propuesto en el Estamento eclesiástico de que vuestra excelencia ha sido servido significarle mediante recado particular sobre el ajustamento en razón de la praecedentia de los abades; y confabulado la materia en dicho Estamento eclesiástico se ha ponderado de que realmente la declaración de dicha praeheminentia redundaba en notable perjuicio de los procuradores de los praelados y Iglesias de todo el Reyno; y más porque en las Cortes de don Joan Vivas se observó, según lo reffiere don Joan Dexart, de que habiéndose altercado esta mesma materia, aunque se declaró no tuvo effecto y su excelencia se ajustó a que entrassen dichos abades por procurador. Y es menos inconveniente tener disgustados dos o tres, que son los abades, que tantas iglesias que pueden y dezean el servitio de su magestad por aorrar el tiempo; y assí suplicavan a su excelencia se sirbiesse suspender la execución de dicha sententia porque los praelados propietarios y iglesias en ningún tiempo les culpe de que no han echo las diligencias posibles».

Y habiéndose ido dichos embaxadores, su excelencia ha conferido la materia con los nobles y magníficos ministros de Justicia y Patrimonio y fueron todos de parecer de que se enbíe embaxada al Estamento eclesiástico mediante don Eusebio Carcassona y don Gavino de Aquena, respondiendo que esta es materia de justicia y que habiendo su excelencia primero procurado todos los medios posibles de ajuste amigablemente, hiendo que no había tenido effecto, había sido forçoso declarar sobre la diferencia; y que era fuerça que se pusiesse en execución dicha sententia, según que se les mandava de parte de su magestad; y que como conde de Lemos suplicava a dicho Estamento como quien todo había deseado siempre la exaltación del estado eclesiástico / fuesse servido evictar que en su tiempo no se usasse de los medios permitidos para poner en execución dicha sententia; y que el papel que dicho doctor y canónigo Mossa tiene entregado se inserte en el processo y se dé traslado a los fiscales; y su excelencia viene bien en todo lo que los concejos an vottado.

A1 c. 713v.

Et paulo post accesserunt et cetera nobiles don Franciscus Sanna et don Antiochus Serra, embaxatores legati a Stamento regalí qui protulerunt vulgari sermone verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento eclesiástico ha significado al Estamento real la differentia que ay entre los abades y procuradores de los

praelados y Iglesias del Reyno; y que supplicava a su excelencia se sirviesse mandar ajustar dicha differentia en el mejor modo, que jugsare su excelencia».

Et audita dicta embaxata per suam excellentiam fuit responsum mediante nobile et magnifico regente: «Su excelencia responderá con embaxada particular».

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam et cetera nobiles don Ioannes Baptista Cetrillas et don Georgius Sanjust, embaxatores legati pro Estamento militari qui vulgari sermone fecerunt embaxatam sequentem:

«Excelentísimo señor, por embaxada del ilustrísimo Estamento eclesiástico tiene entendido la differentia que ay entre los abades y procuradores de los praelados y Iglesias del Reyno; y por lo que inporta al serviçio de su magestad tener gustoso dicho Estamento eclesiástico, supplica el muy illustre Estamento militar se sirva con el mayor modo que se pudiere mande su excelencia ajustar dicha causa».

Et audita dicta embaxata, per suam excellentiam mediante nobile et magnifico don Iosepho Niño, regente Regiam Cancellariam, extitit responsum vulgari sermone verba sequentia: «Su excelencia responderá a dicho Estamento con embaxada».

Y habiéndose salido dichos embaxadores, su excelencia ha confferido dichas embaxadas con los nobles y magníficos ministros de Justicia y Patrimonio y se ha resuelto que los nobles y magníficos don Eusebio Carcassona y don Gavino de Aquena fuessen con la embaxada resuelta por antes al Estamento eclesiástico y juntamente al Militar y Real; y les significasse que lo que su excelencia había resuelto sobre la differentia entre los abades y procuradores eclesiásticos era de justicia; y que corría la auctoridad real y que hasí tenía a bien que dichos Estamentos militar y real no hisiessen empegno sobre lo que praetendian dichos procuradores eclesiásticos.

Et paulo post cum accessissent dicti nobiles Carcassona et Aquena ad aulam Regii Concilii ubi dictus excellentissimus dominus erat congregatus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, protulit vulgari sermone verba sequentia: «Excelentísimo señor, en conformidad / de lo que vuestra excelencia ha sido servido ordenarnos, hemos dado embaxada en los Estamentos eclesiástico, militar y real y el noble don Gavino de Aquena dará la respuesta».

A1 c. 714

«Excelentísimo señor, habiendo dado la embaxada don Eusebio Carcassona, según vuestra excelencia había sido servido ordenarnos en el ilustrísimo Estamento eclesiástico, el ilustrísimo arzobispo de Cáller ha respondido que se vería y confabularía la materia en el ilustrísimo Estamento y se respondería con embaxada a su excelencia y en el muy illustre Estamento militar y real lo mesmo». /

414/1

A nome dello Stamento ecclesiastico, il dottore Francesco Mossa, canonico cagliaritano, protesta contro la sentenza favorevole agli abati di Saccargia, Salvenero e San Nicola emanata dal viceré.

Excelentísimo señor lugartiniente y capitán general en este Reyno de Sardeña y presidente en el real general Parlamento. A1 c. 715

El illustrísimo y reverendísimo Estamento eclesiástico ha tenido noticia que martes primero de setiembre, a las dies horas de noche, de orden de vuestra excelencia y del noble regente la Real Cañcellería se ha publicado cierta sententia en favor de los abades de Sacarja, Salvenero y San Nicolás, mandando se les diesse el primer lugar immediato a los señores prelados y juntamente el proprio lugar en el votar, anteponiéndose a los vicarios sede vacante, procuradores de los illustrísimos prelados y síndicos de los illustres cabildos; la qual sententia ultra de la nullidad manifiesta que contiene por tratarse materia de precedentia entre personas eclesiásticas, y por juezes meramente seglares los quales en la presente causa no solamente son incompetentes, pero aún de iure incapazes; y por haver procedido ex obrupto et non servato iuris ordine neque auditis et citatis partibus sin las demás nullidades que intervienen, contiene también gravamen curiae, el qual se deve reparar por vuestra excelencia ante progressum ad ulteriora; además del agravío que de la tal sententia resulta en perjuissio del dicho Estamento, quitandole el conoçimiento de las causas eclesiásticas y entre personas eclesiásticas de iure le compite y de costumbre y estilo siempre se ha observado aun en materia de Parlamentos. Por lo que el illustrísimo Estamento eclesiástico dexando a parte las çensuras y penas contenidas en la bulla *In coena Domini* y demás sagrados cánones y constituciones apostólicas in que incurrer los que violan la inmunidad y libertad eclesiástica y dexando por ahora de alegar la justicia original que / evidentemente le compite a dicho Estamento, protesta con el devido respecto por su descargo; y porque conste ad perpetuam rei memoriam, que no consiente de ningún modo que vuestra excelencia ni su Real Consejo aya de conoser, ni conosca la sobredicha causa de presedentias entre las perçonas eclesiásticas en dicho Estamento immo la tenga por nulla, quatenus de facto processit, remitiendo las dichas partes al dicho illustrísimo Estamento, o vero ad Sanctissimum. 2º como es derecho assentado que los eclesiásticos no pueden recurrir ad iudices laicos nec etiam volentes adhuc addito iuramento in ipsos consentire, y lo contrario haziendo, ultra las dichas censuras en que incurrer, cadunt a causa. Ultimamente suplica a vuestra excelencia que pues en los otros Parlamentos, como es él que çelebró el anno 1624 presidiendo en él el excelentísimo don Juan Vivas, no se puso en execusion la dicha sententia en favor de los abades

A1 c. 715v.

y contra los sobredichos síndicos y procuradores de los illustres cabildos, imo haian estado y estén en passífica possessión, també los dichos vicarios sede vacante y procuradores de los ilustrísimos prelados como los síndicos de los illustres cabildos, que lo mismo se sirva vuestra excelencia observar en esto, dexando a los sobredichos vicarios, procuradores y síndicos en la possessión en que siempre han estado y están; pues de lo contrario se podría seguir se parasse en las presentes Cortes y estar deservido su magestad contra el intento d.este ilustrísimo Estamento. Et haec omni meliori modo et cetera.

Altissimus.

Doctor Franciscus Mossa canonicus calaritanus pro Stamento ecclesiastico.

Al c. 716 Su excelencia manda, y en su nombre el noble y magnífico don Joseph Niño, que se dé traslado d.esta petición a los fiscales / los quales estando presentes an echo la respuesta y petición siguientes.

414/2

I procuratori fiscali e patrimoniali sottolineano la nullità giuridica delle argomentazioni addotte dall'Ecclesiastico e chiedono al viceré di adottare contro lo Stamento i provvedimenti previsti se entro mezz'ora non procederà ad assegnare i posti spettanti agli abati.

El rey de Castella, de Aragón y Cerdena et cetera. Don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y de Castro et cetera, virrey, lugarteniente y capitán general en este Reyno de Cerdena, presidente en el real general Parlamento que tiene en nombre de su magestad.

Illustrísimo Estamento ecclesiástico y cada qual que en él interviene respective. Amados de su magestad, salud y aumento de estado. Sepa que por parte de los procuradores fiscal y patrimonial se nos ha dado una supplicación la qual con lo que hemos mandado proveher es del tenor siguiente⁸³⁵.

Excelentísimo señor lugarteniente y capitán general, presidente en el presente real general Parlamento.

Los procuradores fiscales de la Regia Corte y patrimonial, habiendo visto el papel presentado por parte del ilustrísimo Estamento ecclesiástico, representan a vuestra excelencia que los motivos que alegan para impedir la execución de la sententia que vuestra excelencia tiene dado y proferido en favor de los abades y contra los vicarios sede vacante, los procuradores de los reverendísimos pre-

⁸³⁵ A margine, *El rey... siguiente.*

lados y cabildos d.este Reyno, no tienen ningún fundamento en echo ni derecho, por quanto vuestra excelencia ha procedido con los términos devidos y necessarios y assí mesmo con la autoridad y jurisdissión que a vuestra excelencia pertenece en semejantes declaraciones y en conformidad de tantos exemplares que en tiempo de los predecessores de vuestra excelencia an succedido. Por todo lo qual supplican a vuestra excelencia mande exortar y admonestar a dicho ilustrísimo Estamento ecclesiástico y cada qual respective que asisten en él que dentro media ora, en conformidad de dicha sentencia, ayan de dar el asiento que por vuestra excelencia ha sido señalado en dicha sentencia a dichos abades, con cominación que no effetuándolo como está dicho, se procederá a ocupación de temporalidades y otros medios que de derecho son permitidos; et heac et cetera iuribus regii fisci semper salvis et cetera.

Altissimus.

Bonfant advocatus fiscalis Aulae Civilis.

Torres Fisci advocatus.

Ruiz de Aguirre Fiscii Regii Patrimonii advocatus.

A la die 4 mensis septembris 1654, ora vero undecima post meridiem, Calari. Fiant literae exortatoriae supplicatae cum insertione praesentis supplicationis et cum motivis in ea contentis.

Niño regens.

E nos viendo que lo supplicado es de justicia y a derecho conforme, a supplicación de los dichos procuradores fiscal y patrimonial, por conservación de la real jurisdicción y preheminencia de nuestro oficio del qual en esta parte usamos en nombre y por parte de su magestad, exortamos y en quanto sea necesario amonestamos a dicho ilustrísimo Estamento / ecclesiástico y a qualquier de los que en él asisten respective que dentro término de media ora hayan de dar el asiento a los abades que conforme a la sentencia en su favor declarada se les ha señalado; con cominación que, haziendo lo contrario y no effetuándolo en la forma sobredicha, lo que no se crehe de tan ilustrísimo Estamento, se procederá a ocupación de temporalidades y otros medios que de derecho son permitidos, tal que la jurisdicción real siempre quede salva e illesa. Dado en Cáller a los quatro de septiembre 1654, a las onze oras de la tarde de viernes.

A1 c. 716v.

Et cum esset valde sero, dictus excellentissimus dominus mediante nobile et magnifico regente Regiam Cancellariam, porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam sabati si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem primum iuridicum inmediate sequentem; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesents conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Josepho Ledda et Francisco Porru, appendicium Stampaçis et Vilae Novae Calaris habitatoribus; de quibus et cetera.

Essendo gli Stamenti riuniti nelle rispettive sedi e il viceré impegnato in colloqui con i ministri regi e patrimoniali nell'aula del Regio Consiglio, si presentano al suo cospetto i dottori Giovanni Battista Serra e Nicola Valentino, rispettivamente arciprete turritano e ampuriense, che lo Stamento ecclesiastico invia come ambasciatori dopo aver ricevuto la diffida viceregia per chiedere una moratoria sino al lunedì successivo, che consenta di adottare una ponderata risoluzione. Il viceré attraverso il reggente la Reale Cancelleria preannuncia un'apposita ambasciata.

Alle dieci del mattino il segretario Diana presenta la dichiarazione con cui il dottore e canonico Giovanni Antonio Escarxoni Serra, sindaco e procuratore del Capitolo di Iglesias nel Parlamento, comunica la sua volontà di dare corso alle disposizioni viceregie, senza però pregiudicare i diritti del Capitolo.

Il viceré, di concerto coi ministri regi e patrimoniali, incarica i nobili Domenico Brunengo e Giovanni Maria Marquis Pirella di comunicare allo Stamento ecclesiastico la disponibilità viceregia ad accogliere la richiesta di moratoria sino al lunedì successivo, purché la decisione contribuisca ad assicurare una rapida prosecuzione dei lavori e a dar corso alla nomina dei titolari degli uffici parlamentari. I nobili Domenico Brunengo e Giovanni Maria Marquis Pirella comunicano la gratitudine dell'Ecclesiastico per la concessione della moratoria.

Il viceré, per mezzo del reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento a lunedì 7 settembre.

Et adveniente diae sabati intitulata quinta praedictorum mençis et anni, Calari, ad continuacionem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praesses in regio generale Parlamento, in aula Regii Concilii constructa in regio palaçio cum nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus sedentibus scilicet: sua excellentia in cathedra sub dozello et dictis regiis ministris et patrimonialibus unusquisque in suo loco, meque secretario infrascripto stante in quadam tabula sive scriptorio, et tribus Stamentis unoquoque in sua aula, ut supra lacius continetur, a sonum campanae maioris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus. Habitis nonullis colloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, accesserunt doctores Ioannes Baptista Serra, archipraesbiter turritanus, et don Nicolaus Valentino, archipraesbiter ampuriensis, embaxatores legati ab illustrissimo Stamento ecclesiastico, qui vulgari sermone protulerunt verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento eclesiástico ha visto la exortatoria de vuestra excelencia en razón de la praetención de los abades; y porque no se ha podido resolver lo que dezean con más acierto para el servicio de su magestad, suplica a vuestra excelencia, confiado en su clemencia, se sirva darles tiempo asta lunez para que con más acierto puedan tomar resolución en / ⁸³⁶ en la materia; que recibirán particular merced».

A1 c.718⁸³⁷

Et audita dicta embaxata per suam excellentiam fuit responsum vulgari sermone mediante nobile et magnifico regente verba sequentia: «Su excelencia responderá con embaxada». /

415/1

Il dottore e canonico Giovanni Antonio Escarxoni Serra comunica il suo intendimento di dare corso alle disposizioni viceregie in materia di precedenza.

Pro Didacum Pichi notarium, die 5 septembris 1654, Calari, ora vero 10 matutina. Diana secretarius.

A 1 c. 717

A. Ilustrísimo y excelentísimo señor lugartinente y capitán general y presidente en este real general Parlamento.

El doctor y canónigo Juan Antonio Escarxoni Serra, síndico y procurador en estas Cortes por el Cabildo de Iglesias, diçe a vuestra excelencia que tiene entendido unas letras exortatorias y mandato en que ha sido servido mandar vuestra excelencia a los procuradores de Cavildos que asisten en el Braço eclesiástico hayan y devan çeder la precedencia a los abades, en conformidad de la sentencia que sobre d.ello se ha publicado, de la qual si bien por dicho Braço y procurador se haya oppuesto de nullidad mediante papel a que se remite. Y por ende pareçe no pudiera ser obligado a la execución y cumplimiento de lo dispuesto por dicho mandato, con todo a vista d.el, por la obediencia deve a los reales mandados de su magestad – que Dios guarde – y no menos de vuestra excelencia, con deseo de evitar el recurso de penas tan ríguosas de privación de temporalidades y otras impuestas y cominadas en caso de contravención y con reservación assí mesmo de poder allegar de sus derechos, donde y quando más le convinieren. Representa y responde esta dicha parte ser pronto, en quanto a él pertenece y está en su mano, obedecer lo que vuestra excelencia manda en raçon de dicha preçedencia, protestando de que por esta parte no queda, ni ha quedado el executar lo assí desde la notificación

⁸³⁶ Il testo continua in A1 c. 718.

⁸³⁷ Riprende il testo di A1 c. 716v.

de dicho mandato y con declaración de que en la execución de lo sobredicho no entiende se pare en ningún tiempo perjuicio alguno a dicho Cavildo su principal; según assí lo declara, dice y suplica, omni meliori modo et cetera.

Altissimus.

Escarchoni Serra. /

A1 c. 718 Et cum abivissent dicti embaxatores, dictus excellentissimus dominus contulit dictam embaxatam cum dictis nobilibus ministris et patrimonialibus et extitit conclusum quod fieret embaxata dicto illustrissimo Stamento mediantibus nobilibus et magnificis don Dominico Brunengo et Ioanne Maria Marquis Pirella in hunc qui sequitur modum: que su excelencia havida consideración a la embaxada que el ilustrísimo Estamento ha embiado, se le significasse que su magestad era principe piadoso y que su excelencia aunque iva en esta parte la auctoridad real, vinía bien en differir la execución de la materia asta lunea; con que se entendiesse estuviesse ajustado todo de manera que se nombrassen los officios para poder passar adelante y aorrar el tiempo que importa al servicio de su magestad; y que esperaba del ilustrísimo Estamento tendrían atención particular en servirle.

Y poco después haviendo buuelto al dicho Real Consejo, donde estava su excelencia congregado con los nobles y magníficos ministros de Justicia y Patrimonio, los nobles y magníficos don Domingo Brunengo y el doctor Joan María Marquis Pirella, el dicho noble y magnífico Brunengo a dicho haver dado la embaxada que su excelencia les havía ordenado al ilustrísimo Estamento eclesiástico y el dicho doctor Marquis Pirella ha refferido que por dicho Estamento se hizo de respuesta que recibian merced de su excelencia de la dilación para el lunes.

Dictus excellentissimus dominus mediante nobile et magnifico regente Regiam Cancellariam porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem lunae intitulatam septimam praesentis mençis et anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediate sequentem non feriatam; mandants mihi secretario infrascripto de hiis praesents confficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Iosepho Ledda et Francisco Porru, scriptoribus oppidorum Stampaçis et Vilaе Novae Calaris. /

416 - 421

1654 settembre 7 - 15, Cagliari

Il viceré proroga per sei volte i lavori del Parlamento dal 7 al 16 settembre.

A1 c. 718v. Et adveniente die lunae intitulata septima praedictorum mençis et anni, Calari, ad continuacionem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus personaliter supra dictus excellentissimus dominus in aula Regii Concilii ubi solitum est convocari cum nobilibus et magnificis regii ministris et patrimonialibus,

porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem mercurii intitulatam nonam si feriata non fuerit, si autem feriatam ad diem immediate sequentem; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesents conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Iosepho Ledda et Francisco Porru, scriptoribus Stampacis et Vilaе Novae Calaris habitatoribus.

417

Et adveniente diae mercurii intitulata nona...

[*omissis*]

...ad diem iovis intitulatam decimam...

[*omissis*]⁸³⁸.

418

...Et adveniente diae iovis intitulata decima...

[*omissis*]

...ad diem veneris intitulatam undecimam...

[*omissis*].

419

...Et adveniente die veneris intitulata undecima...

[*omissis*] /

...ad diem sabati intitulatam duodecimam...

[*omissis*].

A1 c. 720

420

...Et adveniente diae sabati intitulata duodecima...

[*omissis*]

...ad diem martis intitulatam decimam quintam...

[*omissis*].

421

...Et adveniente die martis intitulata decima quinta...

[*omissis*]

⁸³⁸ Per la prima parte omessa (*praedictorum... illius*) e per la seconda (*si feriata... habitatoribus*) di questa e delle successive quattro proroghe vedi il doc. 405.

...ad diem mercurii intitulatam decimam sextam...
[omissis].

422 - 423

1654 settembre 16-17, Cagliari

Il viceré Lemos, dopo alcuni colloqui con i ministri regi e patrimoniali nella sala del Regio Consiglio, mentre gli Stamenti sono convocati nelle loro sedi usuali, mediante il reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento a giovedì 17 e quindi a sabato 19 settembre.

A1 c. 720v. Et adveniente diae mercurii intitulata decima sexta praedictorum mensis et anni, Calari, ad continuationem regii generalis Parlamenti assignata, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandez de Castro, comes de Lemos / et de Castro et cetera, locumtenens et capitaneus generalis in praesenti Sardiniae Regno et praeses regii generalis Parlamenti, in aula Regii [Concilii] constructa in regio palacio cum nobilibus et magnificis regis ministris et patrimonialibus sedentibus scilicet: sua excellentia in cathedra sub dozello et dictis regis ministris et patrimonialibus unusquisque in suo loco, meque secretario infrascripto existente; tribusque Stamenti scilicet: ecclesiastico in palacio archiepiscopali, militare in ecclesia cathedrali calaritana et regale in domo illustris et magnificae civitatis Calaris; ad sonum campanae maioris, ut moris est congregatis generale Parlamentum repraesentantibus. Habitis nonnullis coloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus regis ministris et patrimonialibus, mediante nobile et magnifico rejente Rejjam Cancellariam porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam iovis intitulatam 17 mensis septembris praesentis et currentis anni si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate non feriatam; mandans michi secretario infrascripto de hiis praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus dictis Ledda et Moyran et cetera. Michael Diana secretarius.

Et adveniente die iovis...

[omissis]

...ad diem sabati intitulatam decimam nonam...

[omissis]

...Praesentibus pro testibus Michaelae Moyran et Iosepho Ledda appendicis Stampacis de quibus et cetera.
Michael Diana secretarius⁸³⁹.

⁸³⁹ Per la prima parte omessa (*praedictorum... illius*) e per la seconda (*si feriata... instrumentum*) vedi il doc. 405.

Il viceré, dopo alcuni colloqui con i ministri regi e patrimoniali, mentre i tre Stamenti sono convocati nelle loro sedi usuali, delibera di inviare in ambasciata Francesco Gomez e Gavino Deliperi Paliacho, giudici del Consiglio Criminale, perché comunichino agli Stamenti la conclusione positiva del contenzioso relativo agli abati e la convocazione degli abilitatori per il martedì successivo alle undici del mattino presso il Palazzo arcivescovile cagliaritano per abilitare i procuratori designati dagli abati, così da passare avanti nei lavori del Parlamento.

Il dottor Francesco Gomez riferisce di aver portato a compimento l'ambasciata; a sua volta il giudice Gavino Deliperi Paliacho comunica che l'arcivescovo di Cagliari, come presidente e "prima voce" dell'Ecclesiastico, intende rispondere con un'ambasciata particolare, mentre il Militare e il Reale hanno manifestato la volontà di rispettare la convocazione degli abilitatori per il martedì successivo.

Poco dopo accedono all'aula del Regio Consiglio, dove il viceré è riunito con i ministri regi e patrimoniali, Giovanni Battista Serra, arciprete e vicario generale della sede vacante turritana, e il canonico Francesco Mossa, inviati dallo Stamento ecclesiastico, che nell'esprimere al viceré il ringraziamento per la chiusura positiva della vertenza, confermano la presenza dell'arcivescovo di Oristano alla riunione convocata per completare le abilitazioni e la convocazione dello Stamento per decidere delle nomine negli uffici parlamentari. Il viceré, per l'indisposizione del reggente la Reale Cancelleria, affida a Michele Bonfant, come membro più anziano della Reale Udienza, il compito di esprimere il suo apprezzamento per l'atteggiamento positivo assunto dallo Stamento ecclesiastico.

Il viceré provvede alla nomina come abilitatore di Eusebio Carcassona al posto del reggente la Reale Cancelleria, indisposto; e, tramite Michele Bonfant, proroga il Parlamento a martedì 22 settembre.

Et adveniente die sabati intitulata decima nona mensis septembris 1654, Calari; constitutus excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, prorrex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Reñi et praeses in regio generali Parlamento in aula Regii Concilii ad celebrationem dicti Parlamenti destinata, cum supradictis regiis ministris et patrimonialibus et tribus Stamentis unusquisque in suo loco congregatis / ad sonum campanae maioris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus, meque Michaele Diana secretario iam dicto in dicta aula Regii Concilii. Habitis nonnullis colloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobiles et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, fuerunt omnes de voto et sua excellentia concludit cum illis in hunc qui sequitur modum: que se

A1 c. 721

enbasse enbajada a los tres Estamentos mediante el magnífico doctor Francisco Gómes y don Gavino Deliperi Paliacho, juezes del Real Concejo Criminal, significándoles como la diferencia de los abades estava ya ajustada; que entrassen en el ilustrísimo Stamento ecclesiástico por procuradores y que assí todos los abilitadores se juntassen martes a las onze de la magnana en el palacio archiepiscopal calaritano a effecto de abilitar los poderes y personas nombradas por dichos abades, para que y entiendan que el dicho día de martes estén dispuestos precisamente para nombrar los officios y se pueda continuar y passar adelante en el real general Parlamento, por lo que inporta el servissio de su magestad.

Et recedentes dicti nuntiatores ad aulam Regii Concilii ubi erat dictus excellentissimus dominus, dictus doctor et magnificus Franciscus Gómes retulit vulgari sermone: «que ha dado en dichos Estamentos la embaxada que su excelencia les havia ordenado y que el noble y magnífico don Gavino Liperi Paliacho daría la respuesta; el qual dijo que habiendo oído la enbajada de su excelencia en el ilustrísimo Stamento ecclesiástico, respondió el mui reverendo en Christo padre arzobispo de Cáller que responderían a su excelencia con enbajada particular; y en el muy illustre Stamento militar y real que procurarían acudir según su excelencia lo mandava el martes». Et hiis peractis.

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam Regii Concilii, ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, doctores Ioannes Baptista Serra, archipresbiter et vicarius generalis sede vacante turritanus et canonicus Franciscus Mossa, legati ab illustrissimo Stamento ecclesiastico qui vulgari sermone protulerunt verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el ilustrísimo Stamento ecclesiástico ha entendido lo que vuestra excelencia ha sido servido siñificarle aserca el ajuste de la diferencia de los abades tan decoroso al dicho Estamento, de que queda mui agradecido y da a vuestra excelencia las devidas gracias; y en essa conformidad el mui reverendo en Christo padre arzobispo de Oristán acudirá promptamente martes a las onze de la mañana por las habilitaciones y el Estamento junto para el nombramiento de los officios, y quanto será pusible al servicio de su magestad».

Et audita dicta nuntiatione per suam excellentiam estitit responsum mediante nobile et magnifico Michaelae Bonfant, regente Regiam Cancellariam ubi antiquiore Regiae Audientiae prompter⁸⁴⁰ indispositionem nobilis et magnifici regentis, in hunc qui sequitur modum:

«Su excelencia estima la atención del ilustrísimo Estamento ecclesiástico y en quanto será de su parte / procurará siempre mostrarse mui afecto a dicho Estamento por lo que estima al estado ecclesiástico».

Et recedentes dicti nuntiatores dictus excellentissimus dominus, pro indispo-

A1 c. 721v.

⁸⁴⁰ Così anche in B c. 458v.

sitione nobilis et magnifici regentis Regiam Cancellariam, nominat pro habitatore in eius locum nobilem et magnificum don Eusebium Carcassona; ac pariter mediante dicto nobile et magnifico don Michaelae Bonfant prorrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem martis intitulatam 22 praesentis mensis septembris 1654 si feriatam non fuerit, si autem feriatam ad diem immediate non feriatam; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Francisco Porru et Ignatio Spiga, Vilae Novae Calaris, de quibus.
Michael Diana secretarius.

425 *1654 settembre 22, Cagliari (Palazzo arcivescovile)*
Alle undici della sera gli abilitatori di parte regia con gli abilitatori dei tre Stamenti approvano le liste degli abilitati al Parlamento.

Et adveniente die martis intitulata vigesima secunda mensis septembris 1654, ora vero undecima ante meridiem, constituti personaliter in palatio archiepiscopali calaritano destinato ad habilitationes faciendas omnium qui concurrere possunt in votando in regio generali Parlamento: nobilis et magnificus don Michael Bonfant, multum reverendus in Christo pater don Petrus de Vico archiepiscopus arborensis, nobilis et magnificus don Dominicus Brunengo, illustris don Ioannes de Castelvi marchio de Laconi, nobilis et magnificus don Dominicus Forcada, magnificus Franciscus Carnisser in capite conciliarius illustris et magnificae civitatis Calaris, don Eusebius Carcassona qui extitit nominatus per indispositionem nobilis et magnifici regentis Regiam Cancellariam, doctor Thoma Iacintus Torres advocatus Regii Fiscii, doctor Franciscus Ruiz de Aguirre Regii Fiscii Patrimonii advocatus, et ego Michael Diana secretarius, ad effectum continuandi dictas habilitationes. Fuerunt habilitati sequentes⁸⁴¹. /

426 *1654 settembre 22, Cagliari*
Il viceré, dopo alcuni colloqui con i ministri regi e del patrimonio nella sala del Regio Consiglio mentre i tre Stamenti sono congregati nelle rispettive sedi, invia Domenico Forcada e Gavino Aquena presso i tre Stamenti per manifestare il suo intendimento di considerare chiuse le abilitazioni e di dar corso alle nomine negli uffici e garantire un prosieguo celere dei lavori. I nobili Forcada e Aquena comunicano che i tre Stamenti si dichiarano disposti ad attenersi agli indirizzi viceregi, e che daranno conto dei loro deliberati con apposite ambasciate.

⁸⁴¹ Il testo si interrompe anche in B c. 459.

Poco dopo si presentano gli ambasciatori del Reale Sebastiano de la Zonza e Giovanni Antioco Serra, per comunicare i nominativi degli eletti alle cariche del Parlamento. Per trattatori: Francesco Carnicer e Pietro Fortesa, rispettivamente capo giurato e sindaco della città di Cagliari; Sebastiano de la Zonza, capo giurato della città di Sassari; Francesco Sanna, capo giurato e sindaco della città di Alghero. Per esaminatori dei gravami: Giovanni Antioco Serra, capo giurato e sindaco della città di Oristano; Salvatore Minutili Pilo, capo giurato e sindaco della città di Castellaragonese; Antioco Salazar, capo giurato e sindaco della città di Iglesias; Francesco Uras Pilo, capo giurato e sindaco della città di Bosa.

Il viceré, tramite Michele Bonfant, membro anziano della Reale Udienza facente funzioni di reggente la Reale Cancelleria per l'indisposizione del titolare, manifesta l'apprezzamento per la buona scelta e per la celerità delle designazioni.

Verso le undici della notte il viceré, per mezzo di Michele Bonfant, comunica la prosecuzione dei lavori del Parlamento a sua discrezione.

Poco dopo si presentano Francesco Roca Martì, conte di Monteleone, e il nobile Gavino Capai, ambasciatori dello Stamento militare, che comunicano i nominativi dei militari indicati per ricoprire l'incarico di trattatori nelle persone dei marchesi di Laconi e di Palmas, del conte di Sedilo Matteo de Cervellón e del nobile Francesco Roca Martì; gli esaminatori dei gravami saranno il conte di Montalvo Felice Masons, e i nobili Tommaso di Castelvì, Giovanni Guiò e il dottore Gavino Petretto.

Di lì a poco si presentano i dottori Nicola Valentino, arciprete ampuriense, e Giovanni Antonio Escarxoni, ambasciatori inviati dell'Ecclesiastico, che comunicano la designazione dei trattatori nelle persone di Bernardo de la Cabra, arcivescovo di Cagliari, di Pietro Vico, arcivescovo di Oristano, del dottore Giovanni Battista Serra, arciprete turritano e vicario generale della sede vacante, e del dottor Gavino Olives, arcidiacono del vescovato di Alghero e procuratore del vescovo. Nell'eventualità di non poter partecipare ai lavori del Parlamento a causa delle precarie condizioni di salute, l'arcivescovo di Cagliari nomina come suo sostituto il dottore e canonico Francesco Mossa. Lo Stamento ecclesiastico comunica di aver nominato come esaminatori dei gravami il dottore Giovanni Antonio Escarxoni, provvisore generale dell'arcivescovado di Cagliari e sindaco del Capitolo di Iglesias, il dottore e canonico Antioco Usai, il dottore Diego Denti e Nicola Valentino, cappellano del viceré.

Il conte di Lemos, per mezzo di Michele Bonfant, si congratula per la sollecitudine di cui lo Stamento ecclesiastico ha dato prova nelle designazioni e proroga il Parlamento al giorno successivo, mercoledì 23 settembre.

Et adveniente die martis intitulata vigesima secunda septembris 1654, Calari; A1 c. 722
constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes
de Castro, comes de Lemos et de Castro, locumtenents, capitaneus generalis
praesentis Sardiniae Regni et praeses in praesenti regio generali Parlamento,
intus aulam Regii Concilii constructam in regio palacio ad celebrationem dicti
Parlamenti destinata, una cum nobilibus et magnificis regiis ministris et pa-
trimonialibus, nempe don Michaele Bonfant, don Dominico Brunengo, don
Dominico Forcada, doctore Francisco Gomes, doctore Iuane Maria Marchis
Pirella, don Eusebio Carcassona, don Gavino Deliperi et Paliacho, doctore
Thomas Iacinto Torres, don Gavino de Aquena, doctore Francisco Ruiz de
Aguirre, illustre don Iacobo de Castellvi, procuratore Regii Patrimoni, don
Antonio Masons, magistro raçionali, et don Saturnino Çetrillas, Regiam The-
sauriam regente. Sedentibusque unoquoque in suo loco; meque Michaele
Diana secretario et tribus Stamentis, scilicet: eclesiastico in palacio archiepi-
scopali callaritano, militari in ecclesia cathedrali callaritana et regale in domo
magnificae civitatis Callaris, convocatis ad sonum campanae maioris, ut moris
est, generale Parlamentum repraesentantibus. Et habitis nonnullis colloquiis per
sua excellentiam cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patri-
monialibus, fuerunt omnes de voto, et sua excellentia concludit cum dictis no-
bilibus et magnificis regiis ministris, in hunc qui sequitur modum, que vaya el
magnífico don Domingo Forcada y el magnífico don Gavino de Aquena a los
tres Estamentos significándoles de parte de su excelencia de que las abilita-
ciones estavan ya concluidas y que podían en dichos Estamentos tractar de
nombrar los ofiçios para que se pueda passar adelante en el presente Parla-
mento, aorrando el tiempo por lo que importa al servitio de su magestad.
Et recedentes dicti magnifici Forcada et Aquena ad aulam ubi erat dictus ex-
cellentissimus dominus vulgari sermone dixerunt verba sequentia, que han
dado dicha embaxada en los tres Estamentos eclesiástico, militar y real y han
respondido que obedecerán lo que su excelencia manda, procurando en todo
abreviar lo posible; y de lo que se obrare y resolvere responderán y darán
quenta a vuestra excelencia con embaxada particular.
Et paulo post accesserunt ad dictam aulam ubi erat dictus excellentissimus
dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus
don / Sebastianus de la Zonça et don Ioanes Antiochus Serra, nuntiatores no-
mine et pro parte Estamenti regalis qui vulgari sermone pro tulerunt⁸⁴² verba
sequentia: A1 c. 722v.
«Excelentísimo señor, el illustre Estamento real obedeciendo las órdenes de
vuestra excelencia tiene nombrado los ofiçios de las perçonas que concurrirán

⁸⁴² Così anche in B c. 459v.; identica lezione successivamente in A1 c. 724, r. 21.

en el presente real Parlamento, es a saber: por tractadores al magnífico Francisco Carnicer, jurado en cabo de la illustre y magnífica ciudad de Cáller; Pedro Fortesa, síndico de la mesma; don Sebastián de la Zonça, jurado en cabo de la magnífica ciudad de Ságer; don Francisco Sanna, jurado en cabo de la magnífica ciudad de Alger y síndico de aquélla. Por jueses de greuges: don Juan Antiogo Serra, jurado en cabo de la magnífica ciudad de Oristán y síndico d.ella; don Salvador Minutili y Pilo, jurado en cabo y síndico de la ciudad de Castillo Aragonés; don Antiogo Salazar, jurado en cabo y síndico de la ciudad de Iglesias; y don Francisco Uras y Pilo, jurado en cabo y síndico de la ciudad de Bosa. De que se da cuenta a vuestra excelencia para que se sirva ordenar lo que fuere del serviçio de su magestad y de vuestra excelencia, que obedecerán con puntualidad».

Et audita dicta nunciacione per suam excellentiam mediante nobile et magnifico don Michaeli Bonfant, uti antiquiore Regiae Audientiae, regente Regiam Cancellariam propter indisposicionem nobilis et magnifici regentis, extitit responsum, que estimava mucho la buena elección de los offiçios que se havía hecho en el Estamento real y la brevedad d.ella.

Et cum esset iam sero circa oram undecimam post meridiem, dictus excellentissimus dominus mediante dicto nobile et magnifico don Michaeli Bonfant continuat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad arbitrium suae excellentiae, mandans mihi secretario infrascripto de his praesents conficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Francisco Coasina et Ignacione Spiga, de quibus et cetera.

Et paulo post acesserunt ad aulam Regii Concilii ubi erat dictus excellentissimus dominus et cetera, egregius comes de Monteleon, don Franciscus de Roca Martí et don Gavinus Capai, legati ab illustri Stamento militari, qui vulgari sermone protullerunt verba sequentia:

«Excelentísimo señor, en conformidad de lo que vuestra excelencia ha sido servido significar al illustre Estamento militar, se ha nombrado por tractadores / por parte de dicho Estamento a los illustres marqueses de Laconi y de Palmas, al egregio conde de Sedilo don Matheo de Cervellón, y a mí don Francisco de Roca Martí, criado de vuestra excelencia. Y por jueses de greuges: al egregio don Félix Masonts conde de Montalvo, don Thomás de Castellví, don Juan Guió, y el doctor don Gavino Petreto, suplicando se sirva vuestra excelencia ordenar lo que más convenga al serviçio de su magestad, que acudirá aquel Estamento con la atención que deve».

Et audita dicta annunciacione per suam excellentiam extitit responsum per nobilem et magnificum don Michaeli Bonfant, uti antiquiorem Regiae Audientiae propter indisposicionem nobilis et magnifici regentis, extitit responsum vulgari sermone thenoris sequentis:

«Su excelencia estima al illustre Estamento la elección de las perçonas que ha hecho para los offiçios concernientes al presente Parlamento y la brevedad d.ella».

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam ubi erat dictus excellentissimus dominus convocatus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, doctores don Nicolaus Valentino, archipresbiter ampuriensis et Iuannes Antonius Escarchoni, legati ab illustrissimo Stamento eclesiastico, qui vulgari sermone dixerunt verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento eclesiástico obedeciendo las órdenes de vuestra excelencia, ha nombrado por tractadores del real general Parlamento a los ilustrísimos y reverendísimos don Bernardo de la Cabra, arzobispo de Cáller; don Pedro de Vico, arzobispo de Oristán; al doctor Juan Baptista Serra, archipreste turritano y vicario general sede vacante y su arzobispado; y al doctor Miguel [*recte* Gavino] Olives, archidiano del obispado de Alguer y procurador del reverendísimo obispo. Y por los achaques del ilustrísimo y reverendísimo arzobispo de Cáller, quando no podía asistir nombra en su lugar al doctor y canónigo Francisco Mossa. Por jueces de greuges: al doctor Juan Antonio Escarchoni, provissor general del arzobispado de Cáller y síndico del venerable Cabildo de Iglesias, al doctor y canónigo Antiogo Usay, al doctor Diego Denti, e a mí don Nicolás Valentino, capellán de vuestra excelencia. De que dicho ilustrísimo Estamento da cuenta a vuestra excelencia y está dispuesto por lo que fuere servido ordenarles en serviçio de su magestad».

Et audita dicta anuñciatione per suam excellentiam exitit responsum mediante dicto nobile et magnifico don Michaele Bonfant vulgari sermone in hunc qui sequitur modum:

«Su excelencia estima mucho el cuidado que ha tenido el Estamento eclesiástico aserca el nombramento y elección que se ha hecho de los offiçios / de tractadores y jueces de greuges prometiéndose que quanto se ofreciera en serviçio de su magestad acudirá aquel Estamento con la finesa que acostumbra y de lo que huviera lo signifficará con embaxada particular».

A1 c. 723v.

Dictus excellentissimus dominus mediante dicto nobile et magnifico don Michaele Bonfant, uti antiquiore Regiae Audientiae propter indisposicionem nobilis et magnifici regentis, porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam mercuri vigesima terciam mençis septembris 1654; mandans mihi secretario infrascripto de hiis praesents confficere instrumentum. Praesentibus ibidem pro testibus Iгнаçio Spiga et Francisco Porru, opidi Vilae Novae Callaris.

Il viceré, dopo alcuni colloqui con i ministri regi e patrimoniali nella sala del Regio Consiglio mentre i tre Stamenti sono congregati nelle rispettive sedi, riceve i dottori Gavino Olives e Diego Denti che a nome dello Stamento ecclesiastico gli chiedono di indicare il giorno e l'ora per il giuramento degli esaminatori dei gravami. Il viceré, tramite il dottore Michele Bonfant facente funzioni di reggente della Reale Cancelleria, comunica l'intendimento di rispondere con apposita ambasciata. Con un'identica risposta congeda i nobili Giovanni Guiò ed Emanuele de Çelis, giunti per conto dello Stamento militare, e Francesco Sanna e Salvatore Minutili Pilo, ambasciatori dello Stamento reale.

Dopo alcuni colloqui con i ministri regi e patrimoniali, il viceré delibera di inviare in ambasciata presso i tre Stamenti Gavino Deliperi Paliacho e Gavino Aquena per comunicare che il giuramento degli esaminatori dei gravami è fissato per l'indomani alle quattro pomeridiane presso la cappella della Vergine del Rosario nella cattedrale cagliaritano.

Gli ambasciatori comunicano l'intendimento dei tre Stamenti di dar seguito alla convocazione per il giuramento.

Fattasi sera, il viceré, tramite il dottore Michele Bonfant, facente funzioni di reggente la Reale Cancelleria in qualità di membro anziano della Reale Udienza, proroga il Parlamento al giorno successivo, giovedì 24 settembre.

Et adveniente die mercurii intitulata vigesima tercia septembris 1654, Calari; constitutus perçonaliter excellentissimus dominus don Franciscus Fernandes de Castro, comes de Lemos et de Castro, locumtenens, capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et preses in praesenti regio generali Parlamento, intus aulam Regii Concilii constructam in regio palacio ad celebrationem dicti Parlamenti destinatum, una cum nobiles et magnificis regiis ministris et patrimonialibus, nempe don Michaelae Bonfant, don Dominico Brunengo, don Dominico Forcada, doctore Francisco Gomez, doctore Iuanne Maria Marquis Pirrela, don Eusebio Carcassona, don Gavino Deliperi et Paliacho, doctore Thoma Iacinto Torres, don Gavino de Aquena, doctore Francisco Ruiz de Aguirre, illustre don Iacobo de Castellvi, procuratore Regii Patrimoni, don Antonio Masonts, magistro rationali, et don Saturnino Cetrillas, Regiam Theauriam regente, sedentibusque unoquoque in suo loco; meque Michaelae Diana secretario et tribus Estamentis, scilicet: ecclesiastico in palacio archiepiscopali callaritano, militari in ecclesia cathedrali callaritano et regale in domo magnificae civitatis Callaris, convocatis ad sonum campanae maioris, ut moris est, generale Parlamentum repraesentantibus. Et habitis nonnullis coloquis per suam excellentiam cum dictis nobiles et magnificis regiis ministris et patri-

monialibus, fuerunt omnes de voto et sua excellentia concludit cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris⁸⁴³.

Accesserunt doctores Gavinus Olives et Didacus Dentti, legati ab illustrissimo Estamento ecclesiastico, ad dictam aulam ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patrimonialibus et dixerunt vulgari sermone verba / sequencia:

Al c. 724

«Excelentísimo señor, el ilustrísimo Estamento eclesiástico suplica a vuestra excelencia, en conformidad de que están nombrados los jueces de greuges, sea servido señalar día y ora para que juren en la forma acostumbrada, a tal que se haorre el tiempo; que recibirá merced de vuestra excelencia».

Et audita dicta nunciacione, per suam excellentiam extitit responsum mediante nobile et magnifico don Michaelae Bonfant, uti antiquiore Regiae Audientiae propter indisposicionem nobilis et magnifici regentis, vulgari sermone que su excelencia respondería con embaxada particular. Et hiis peratis⁸⁴⁴ et cetera.

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam ubi erat dictus excellentissimus dominus et cetera, don Iuanes Guio et don Manuel de Çelis, missi a Stamento militari, et vulgari sermone dixerunt verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el mui illustre Stamento militar suplica a vuestra excelencia que, supuesto están nombrados los jueces de greuges, se sirva segnalar día y ora por el juratorio d.ellos según estillo y consuetud; que recibirá merced de vuestra excelencia».

Et audita per suam excellentiam dicta nunciacione, extitit responsum mediante dicto nobile et magnifico don Michaelae Bonfant vulgari sermone: «Su excelencia responderá con embaxada». Et hiis peractis et cetera.

Et paulo post accesserunt ad dictam aulam regii palacii ubi erat dictus excellentissimus dominus cum dictis nobilibus regiis ministris et patrimonialibus, don Franciscus Sanna et don Salvator Minutuli Pilo, legati a Stamento regali, qui vulgari sermone protulerunt verba sequentia:

«Excelentísimo señor, el illustre Estamento real, en confformidad de la eleccion que tiene hecho de los jueces de greuges, suplica a vuestra excelencia sea servido segnalar día y ora para el juratorio d.ellos en la debida forma, para que se haorre el tiempo; que recibirá aquel Estamento particular merced».

Et audita dicta nunciacione, per suam excellentiam extitit responsum mediante dicto nobile et magnifico don Michaelae Bonfant: «Su excelencia responderá con embaxada particular». Et hiis peratis et cetera.

Et cum recessissent diti legati, habitis aliquibus colloquis per dictum excellentissimum dominum cum dictis nobilibus et magnificis regiis ministris et patri-

⁸⁴³ Espunto, *in hunc qui sequitur modum*.

⁸⁴⁴ Così anche a rigo 27. Lezione confermata in B c. 461 e 461v.

monialibus, omnes fuerunt de voto, et sua excellentia concludit cum illis, quod mediantibus nobilibus et magnificis don Gavino Deliperi et Paliacho et don Gavino de Aquena / fieret nunciatio tribus Stamentis in hunc qui sequitur modum, que haviendo su excelencia oído la embaxada de dichos Estamentos, señalava para el juratorio de los juezes de greujes nombrados el día de mañana jueves a las quatro de la tarde en la capilla de la puríssima Virgen del Rosario que está en la iglesia primacial calaritana; y assí todos estuviessen prevenidos en acudir, por lo que importa corran las materias que sean de tractar en este real general Parlamento.

Et recedentes dicti nuntiatores ad dictam aulam ubi erat dictus excellentissimus dominus congregatus cum dictis nobilibus et magnificis regis ministris et patrimonialibus, dictus nobilis et magnificus doctor don Gavinus Deliperi Paliacho retulit fecise dictam nuntiationem tribus Stamentis et dictus nobilis et magnificus don Gavinus de Aquena daret respontionem, prout incontinenti vulgari sermone protulit verba sequentia:

«Haviendo oído en el ilustrísimo Estamento ecclesiástico la embaxada que ha dado don Gavino Deliperi Paliacho de parte de vuestra excelencia, ha respondido el mui reverendo en Christo padre don Bernardo de la Cabra, arzobispo de Cáller que preside en dicho Estamento, que se estava advertido en lo que su excelencia había mandado sinificar; y se acudiría al dicho juratorio y quanto fuesse del servissio de su magestad y de vuestra excelencia. Y lo mismo se ha respondido en el muy illustre Estamento militar y en el illustre Estamento real». Et hiis peractis et cetera.

Et cum esset sero, dictus excellentissimus dominus mediante dicto nobile et magnifico doctore don Michaelae Bonfant, regente Regiam Cancellariam uti antiquiore Regiae Audientiae propter indispositionem nobilis et magnifici regentis, porrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem crastinam iovis intitulatam vigessimam quartam mensis septembris currentis anni 1654 si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem inmediate non feriatam; mandans michi secretario infrascripto de his praesens conficere instrumentum. Praesentibus pro testibus Francisco Porru et Ignatio Spiga, Vilaе Novae Calaris, et cetera.

Michael Diana secretarius. /

Indice generale

PRIMO TOMO

PIERO SANNA

Il Parlamento della peste. Il costituzionalismo del Regno di Sardegna alla prova dell'emergenza 11

1. Il Parlamento prima del Parlamento 13

1. Le Corti sospese (1651-52), 13
2. La nomina del viceré Lemos e il conflitto franco-spagnolo, 17
3. La peste mediterranea e le attese per il nuovo donativo, 24
4. I donativi «fuera de Cortes» tra Valencia, Aragona e Sardegna, 30

2. Il contrastato avvio delle Corti 41

1. Le aspettative del Regno e i progetti del viceré, 41
2. Il Soglio, la *proposición* di Lemos, la risposta degli Stamenti, 55
3. Il protagonismo del *Consell de Trezena* e la disputa sui «tractadors foresters», 67
4. L'ancoraggio alla prassi parlamentare codificata da Dexart e la controversia sui poteri di voto nello Stamento ecclesiastico, 87
5. L'acconto sul donativo di fronte alla minaccia della flotta francese, 95
6. La soluzione transattiva per il *dissentiment* sulla vendita delle peschiere e l'irriducibilità delle pretese baronali, 101
7. Gli ultimi *dissentiments*: la contrapposizione tra le rappresentanze stamentarie e la Regia Corte, 112

3. Le rivendicazioni del Regno nella crisi della Monarchia di Spagna 129

1. Il negoziato sull'entità dei danni causati dalla peste, 129
2. La radicalizzazione del pattismo nella formula dell'offerta condizionata, 141
3. La questione della riserva delle cariche per i *naturals*, 159
4. I contrasti all'interno degli Stamenti e la nomina del «mensajero» del Regno, 180

4. La sessione conclusiva tra lotte di fazione e conflitti istituzionali	201
1. La peste a Cagliari, le Corti disertate, 201	
2. Due idee di Parlamento, 207	
3. Le Corti a Sassari, 222	
4. La controversia sulla nomina dei nuovi giudici dei gravami, 233	
5. La risposta di Filippo IV e le controproposte dei Bracci, 243	
6. Un nuovo clima politico, 251	
7. La concitata cooperazione finale per salvare il Parlamento, 263	
8. I capitoli di Corte, 285	

PAOLO CAU	
Nota archivistica e diplomatistica	293

ATTI DEL PARLAMENTO

1. La convocazione	309
2. L'apertura delle Corti	379
3. Abilitazioni e procure	419

SECONDO TOMO

ATTI DEL PARLAMENTO

4. L'esame dei greuges	843
5. L'offerta del donativo	975
6. Trasferimento e chiusura delle Corti a Sassari	1071
7. Capitoli di Corte	1407
1. Capitoli della città di Sassari, 1407	
2. Capitoli dei tre Stamenti, 1417	
3. Capitoli della città di Alghero, 1420	
4. Capitoli della città di Bosa, 1426	
5. Capitoli della città di Castellaragonese, 1444	
6. Capitoli della città di Oristano, 1449	
7. Capitoli della città di Iglesias, 1466	
8. Il ripartimento del donativo	1471
Indice onomastico	1517
Indice toponomastico	1581

